MIN. COMUNICAZ.
BOLLETTINO UFFICIALE
DELLE FF. SS.
1942
I

Anno XXXV - N. 1

1 gennaio 1942
Anno XX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti

Roma, 1942-XX — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata:*

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata:*

REGIO DECRETO 17 novembre 1941-XX, n. 1329. — *Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario* 1940-41 (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 23 maggio 1940-XVIII, n. 541, con cui furono approvati gli stati di previsione della entrata e della spesa delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio 1940-41;

Visti gli articoli 10 e 11 del R. decreto-legge 21 giugno 1941-XIX, n. 571;

Considerato che il "Fondo di riserva per le spese impreviste delle Ferrovie dello Stato" presentava, indipendentemente dall'assegnazione relativa all'esercizio 1940-41, una disponibilità di L. 44.351.986,41;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal "Fondo di riserva per le spese impreviste delle Ferrovie dello Stato" depositato in conto corrente presso la Tesoreria centrale del Regno, è autorizzata per l'esercizio 1940-41, la prelevazione di L. 9.214.932,36 (novemilioni duecentoquattordicimila novecentotrentadue e centesimi trentasei) da versarsi all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato con imputazione al capitolo 22 "Prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste destinati alla parte ordinaria" dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio predetto, e da portarsi in aumento allo stanziamento dei seguenti capitoli di spesa:

Cap. 4. — Forniture, spese ed acquisti	L. 6.489.386,77
Cap. 16. — Forniture, spese ed acquisti	» 466.626,87
Cap. 25. — Gratificazioni al personale	» 180.000 —
Cap. 31. — Avvisi, orari e pubblicazioni diverse . .	» 679.050,60
Cap. 35. — Indennizzi per danni alle persone ed alle proprietà	» 1.016.868,22
Cap. 39. — Compensi ad altre Amministrazioni per i servizi coi loro treni e pei servizi su tronchi in esercizio speciale	» 382.999,90
	L. 9.214.932,36

Il presente decreto sarà comunicato alle Assemblee legislative unitamente al rendiconto delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio 1940-41.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 17 novembre 1941-XX.

VITTORIO EMANUELE

HOST VENTURI — DI REVEL.

Visto, il *Guardasigilli*: GRANDI.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 17 dicembre 1941-XX.

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1941-XX, n. 1720. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 4 posti di Allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio Decreto legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Visto il Decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, in data 11 ottobre 1941-XIX;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) n. PAG. 040/24/210063 in data 1° dicembre 1941-XX;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

1° — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 4 posti di Allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo.

2° — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3° — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

4° — A favore dei chiamati alle armi sono riservati 4 posti di Allievo ispettore in prova (medico-chirurgo) per i quali sarà bandito, a suo tempo, apposito concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 9 dicembre 1941-XX.

Il Ministro

HOST VENTURI

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1941-XX, n. 1721. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 2 posti di Allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di chimico.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio Decreto legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Visto il Decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, in data 11 ottobre 1941-XIX;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) n. PAG. 040/24/210063 in data 1° dicembre 1941-XX;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

1° — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 2 posti di Allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di chimico.

2° — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3° — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

4° — A favore dei chiamati alle armi sono riservati due posti di Allievo ispettore in prova (chimico) per i quali sarà bandito, a suo tempo, apposito concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 9 dicembre 1941-XX.

Il Ministro

HOST VENTURI

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1941-XX, n. 1722. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 6 posti di Allievo ispettore in prova fra laureati in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali o in scienze economiche marittime o in scienze politiche, sociali e sindacali o in scienze diplomatiche e consolari, o laureati dalle Sezioni magistrali di economia e diritto o di computisteria e ragioneria dell'Istituto Superiore di Venezia.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio Decreto legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;
Visto il Decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, in data 11 ottobre 1941-XIX;
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) n. PAG. 040/24/210063 in data 1° dicembre 1941-XX;
Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

1° — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata a indire — per i bisogni dell'esercizio — un pubblico concorso a 6 posti di Allievo ispettore in prova fra laureati in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali o in scienze economiche marittime, o in scienze politiche, sociali e sindacali o in scienze diplomatiche e consolari, o laureati dalle Sezioni magistrali di economia e diritto o di computisteria e ragioneria dell'Istituto Superiore di Venezia.

2° — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3° — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

4° — A favore dei chiamati alle armi sono riservati 6 posti di Allievo Ispettore in prova per i quali sarà bandito, a suo tempo, apposito concorso.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 9 dicembre 1941-XX.

Il Ministro
HOST VENTURI

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1941-XX, n. 1723. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 50 posti di Segretario in prova fra diplomati in maturità classica o scientifica o abilitati all'insegnamento elementare o abilitati in tecnica nautica.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio Decreto legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Visto il Decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, in data 11 ottobre 1941-XIX;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) n. PAG. 040/24/210063 in data 1° dicembre 1941-XX;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

1° — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 50 posti di Segretario in prova fra diplomati in maturità classica o scientifica o abilitati all'insegnamento elementare o abilitati in tecnica nautica.

2° — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3° — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

4° — A favore dei chiamati alle armi sono riservati 50 posti di Segretario in prova (amministrativo) per i quali sarà bandito, a suo tempo, apposito concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 9 dicembre 1941-XX.

Il Ministro
HOST VENTURI

Decreto Ministeriale 9 dicembre 1941-XX, n. 1724. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 18 posti di Segretario in prova fra candidati muniti di abilitazione tecnica in ragioneria.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio Decreto legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Visto il Decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, in data 11 ottobre 1941-XIX;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) n. PAG. 040/24/210063 in data 1° dicembre 1941-XX;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

Decreta:

1° — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 18 posti di Segretario in prova fra candidati muniti di abilitazione tecnica in ragioneria.

2° — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3° — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

4° — A favore dei chiamati alle armi sono riservati 18 posti di Segretario in prova (ragioniere) per i quali sarà bandito, a suo tempo, apposito concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 9 dicembre 1941-XX.

Il Ministro
Host Venturi

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1941-XX, n. 1725. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 1 posto di Segretario in prova fra candidati periti industriali chimici.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio Decreto legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Visto il Decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, in data 11 ottobre 1941-XIX;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) n. PAG. 040/21/210063 in data 1° dicembre 1941-XX;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

1° — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 1 posto di Segretario in prova fra candidati periti industriali chimici.

2° — Al concorrente che sarà assunto verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3° — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

4° — A favore dei chiamati alle armi è riservato un posto di Segretario in prova (perito industriale chimico) per il quale sarà bandito, a suo tempo, apposito concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 9 dicembre 1941-XX.

Il Ministro

HOST VENTURI

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1941-XX, n. 1726. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 10 posti di Disegnatore in prova.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio Decreto legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;
Visto il Decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, in data 11 ottobre 1941-XIX;
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) n. PAG. 040/24 210063 in data 1° dicembre 1941-XX;
Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

1° — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 10 posti di Disegnatore in prova.

2° — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3° — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

4° — A favore dei chiamati alle armi sono riservati 10 posti di Disegnatore in prova per i quali sarà bandito, a suo tempo, apposito concorso.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, lì 9 dicembre 1941-XX.

Il Ministro
HOST VENTURI

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1941-XX, n. 1727. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 20 posti di Aiutante disegnatore in prova.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio Decreto legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Visto il Decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, in data 11 ottobre 1941-XIX;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) n. PAG. 040/24/210063 in data 1° dicembre 1941-XX;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

1° — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 20 posti di Aiutante disegnatore in prova.

2° — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3° — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

4° — A favore dei chiamati alle armi sono riservati 20 posti di Aiutante disegnatore in prova per i quali sarà bandito, a suo tempo, apposito concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 9 dicembre 1941-XX.

Il Ministro
HOST VENTURI

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1941-XX, n. 1728. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 100 posti di Alunno d'ordine in prova degli uffici.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio Decreto legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Visto il Decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, in data 11 ottobre 1941-XIX;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) n. PAG. 040/24/210063 in data 1° dicembre 1941-XX;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

1° — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 100 posti di Alunno d'ordine in prova degli uffici.

2° — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3° — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

4° — A favore dei chiamati alle armi sono riservati 100 posti di Alunno d'ordine in prova degli uffici per i quali sarà bandito, a suo tempo, apposito concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, lì 9 dicembre 1941-XX.

Il Ministro

HOST VENTURI

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1941-XX, n. 1729. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 75 posti di Sottocapotecnico in prova.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio Decreto legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Visto il Decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, in data 11 ottobre 1941-XIX;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) n. PAG. 040/24/210063 in data 1° dicembre 1941-XX;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

1° — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 75 posti di Sottocapotecnico in prova.

2° — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3° — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

4° — A favore dei chiamati alle armi sono riservati 75 posti di Sottocapotecnico in prova per i quali sarà bandito, a suo tempo, apposito concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 9 dicembre 1941-XX.

Il Ministro
HOST VENTURI

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1941-XX, n. 1730. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 20 posti di Assistente lavori in prova fra geometri e periti industriali costruttori edili.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio Decreto legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Visto il Decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, in data 11 ottobre 1941-XIX;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) n. PAG. 040/24/210063 in data 1° dicembre 1941-XX;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

1° — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 20 posti di Assistente lavori in prova fra geometri e periti industriali costruttori edili.

2° — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3° — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

4° — A favore dei chiamati alle armi sono riservati 20 posti di Assistente lavori in prova (edile) per i quali sarà bandito, a suo tempo, apposito concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 9 dicembre 1941-XX.

Il Ministro
HOST VENTURI

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1941-XX, n. 1731. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 20 posti di Assistente lavori in prova fra periti meccanici o periti elettricisti o periti radiotecnici o periti minerari o abilitati in tecnica nautica.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio Decreto legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Visto il Decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, in data 11 ottobre 1941-XIX;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) n. PAG. 040/24/210063 in data 1° dicembre 1941-XX;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

1° — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 20 posti di Assistente lavori in prova fra periti meccanici o periti elettricisti o periti radiotecnici o periti minerari o abilitati in tecnica nautica.

2° — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3° — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

4° — A favore dei chiamati alle armi sono riservati 20 posti di Assistente lavori in prova (elettromeccanici) per i quali sarà bandito, a suo tempo, apposito concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 9 dicembre 1941-XX.

Il Ministro
HOST VENTURI

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1941-XX, n. 1732. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 15 posti di Sorvegliante lavori in prova.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio Decreto legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Visto il Decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, in data 11 ottobre 1941-XIX;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) n. PAC. 040/24/210063 in data 1° dicembre 1941-XX;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

1° — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 15 posti di Sorvegliante lavori in prova.

2° — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3° — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

4° — A favore dei chiamati alle armi sono riservati 15 posti di Sorvegliante lavori in prova per i quali sarà bandito, a suo tempo, apposito concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 9 dicembre 1941-XX.

Il Ministro
HOST VENTURI

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1941-XX, n. 1733. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 50 posti di Sottocapo in prova delle stazioni.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio Decreto legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Visto il Decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, in data 11 ottobre 1941-XIX;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) n. PAG. 040/24/210063 in data 1° dicembre 1941-XX;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

1° — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 50 posti di Sottocapo in prova delle stazioni.

2° — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3° — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

4° — A favore dei chiamati alle armi sono riservati 50 posti di Sottocapo in prova delle stazioni per i quali sarà bandito, a suo tempo, apposito concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 9 dicembre 1941-XX.

Il Ministro
HOST VENTURI

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1941-XX, n. 1734. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 300 posti di Alunno d'ordine in prova delle stazioni.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio Decreto legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Visto il Decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, in data 11 ottobre 1941-XIX;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) n. PAG. 040/24/210063 in data 1° dicembre 1941-XX;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

1° — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 300 posti di Alunno d'ordine in prova delle stazioni.

2° — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3° — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

4° — A favore dei chiamati alle armi sono riservati 300 posti di Alunno d'ordine in prova delle stazioni per i quali sarà bandito, a suo tempo, apposito concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, lì 9 dicembre 1941-XX.

Il Ministro

HOST VENTURI

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1941-XX, n. 1735. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a* 150 posti di Conduttore in prova.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio Decreto legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Visto il Decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, in data 11 ottobre 1941-XIX;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) n. PAG. 040/24/210063 in data 1° dicembre 1941-XX;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

1° — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 150 posti di Conduttore in prova.

2° — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3° — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

4° — A favore dei chiamati alle armi sono riservati 150 posti di Conduttore in prova per i quali sarà bandito, a suo tempo, apposito concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 9 dicembre 1941-XX.

Il Ministro

HOST VENTURI

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1941-XX, n. 1837. — *Decisione relativa al concorso a 1 posto di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere in ingegneria chimica.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Decreto Ministeriale 24 giugno 1941-XIX, n. 3832;
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/146767 in data 10 dicembre 1941-XX;
Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata la decisione relativa al concorso a 1 posto di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di Ingegnere con specializzazione in Ingegneria Chimica, in base alla quale decisione è risultato vincitore il candidato ing. FICHERA Sebastiano.

Roma, li 16 dicembre 1941-XX.

Il Ministro
HOST VENTURI

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1941-XX, n. 1838. — *Decisione relativa al concorso a 1 posto di Segretario in prova fra Periti industriali chimici.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Decreto Ministeriale 24 giugno 1941-XIX, n. 3837;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/146768 in data 10 dicembre 1941-XX;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata la decisione relativa al concorso a 1 posto di Segretario in prova fra Periti industriali chimici in base alla quale decisione è risultato vincitore il candidato ANGERAME Giuseppe.

Roma, li 16 dicembre 1941-XX.

Il Ministro

HOST VENTURI

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1941-XX, n. 1971. — *Abilitazione degli Aiuti macchinisti alla condotta delle locomotive di manovra.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Decreto Ministeriale 15 febbraio 1938-XVI, n. 2213, riguardante le norme per gli esami di abilitazione alla condotta e sorveglianza delle locomotive a vapore ed elettriche, delle caldaie fisse e semifisse e delle locomobili in servizio sulle Ferrovie dello Stato;

Vista la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato N. PAG. 024/E/207227 del 21 dicembre 1941-XX con la quale viene prospettata la necessità di provvedere di urgenza all'abilitazione predetta per i bisogni di carattere eccezionale dovuti al presente momento;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata, ai sensi dell'art. 26 delle norme approvate con D. M. 15 febbraio 1938-XVI, n. 2213, ad abilitare gli Aiuti macchinisti alla condotta delle locomotive per le manovre di stazione e conseguentemente per i servizi di tradotte e secondari di cui al secondo comma dell'art. 18 del decreto stesso, seguendo le norme del successivo art. 28.

Roma, lì 23 dicembre 1941-XX.

Il Ministro
HOST VENTURI

Ordine di servizio n. 1.

Servizio doganale nelle stazioni di Roma.

A seguito dell'O. S. n. 153/1941, col quale lo scalo bestiame del Governatorato di Roma viene trasferito dallo Scalo di Roma Trastevere a quello di Roma Ostiense, tanto a pag. 121 delle "Istruzioni per il servizio doganale sulle Ferrovie" quanto a pag. 20 del fascicolo "Corrispettivi e condizioni per l'eseguimento delle operazioni e formalità doganali" sono da apportare le seguenti varianti ai nuovi testi inseriti con O. S. 111/1941:

— Sotto Roma Termini, modificare all'ottavo rigo il nome di Roma Trastevere in quello di Roma Ostiense.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 *e* 15.

Ordine di servizio n. 2.

Giurisdizione e sede dei Riparti della Sezione Materiale e Trazione di Napoli.

A partire dal 15 gennaio 1941-XX il quadro della giurisdizione e sede dei Riparti della Sezione Materiale e Trazione di Napoli, compreso nell'Ordine di servizio n. 29 del 9 marzo 1939-XVII, deve intendersi annullato e sostituito per intero dal seguente:

SEZIONE MATERIALE E TRAZIONE DI NAPOLI.

GIURISDIZIONE E SEDE DEI RIPARTI MATERIALE E TRAZIONE

	Denominazione dei Riparti e relative Sedi 1	Depositi con dotaz. locomotive 2	Rimesse 3	Officine rialzo 4	Linee comprese nelle singole giurisdizioni 5
Riparti del Compartimento	1° Riparto Napoli (Sez. Materiale e Trazione Napoli)	Benevento Campobasso	Avellino (**)	—	Caserta (e) – Benevento; S. Severino Rota (e) – Avellino – ROCCHETTA S. A. (e); S. Severino Rota (e) – Codola-Cancello; Avellino – Benevento – Campobasso – TERMOLI (e); Bivio Bosco Redole – CARPINONE (e); Vairano (e) – ISERNIA (e); Codola – Nocera (e).
	2° Riparto Napoli (Sez. Materiale e Trazione Napoli	—	—	Napoli C. Napoli Smist. Torre C.	
	Riparto Napoli Smistam. (Dep. loc. Napoli Sm.)	Napoli C. Fl. Napoli Smist.	Caserta Sparanise Cancello Vairano Torre C. Castellammare Stabia Gragnano	Caserta	Napoli via Gianturco (e) – Villa Literno; Napoli – CASSINO (e); Sparanise – Minturno; Napoli – Aversa – Caserta; Aversa – Villa Literno (e) – FORMIA (e); Gricignano – S. Marcello F.; Cancello-Torre Annunziata C. – Gragnano; Napoli – Nocera (e); Raccordi ai porti di Torre A. e Castellammare; Raccordi intorno a Napoli ed al porto di Napoli (escluso servizio verifica per le stazioni e scali di Napoli.

	Denominazione dei Riparti e relative Sedi 1	Depositi con dotaz. locomotive 2	Rimesse 3	Officine rialzo 4	Linee comprese nelle singole giurisdizioni 5
Riparti del Compartimento	Rip. Salerno (Dep. loc. Salerno)	Salerno	Battipaglia Sicignano Lagonegro Baragiano S. Severino R. Nocera Infer. POTENZA	—	Nocera Inf. - POTENZA INF.; Battipaglia - SAPRI (e); SICIGNANO - Lagonegro, Salerno - S. Severino R. - Raccordo al porto di Salerno.
(*) Riparti di altri Compartimenti	Riparto Foggia (Dep. loc. Foggia)	—	—	—	Benevento (e) - CERVARO.

Nota. — (e) escluso — Le stazioni o gli impianti indicati *in maiuscolo* appartengono ad altri Compartimenti — (*) sono elencati nelle colonne dalla 2ª alla 5ª soltanto gli impianti e le linee del Compartimento posti sotto la giurisdizione di Riparti di altri Compartimenti, citati nella colonna 1ª — Le rimesse contrassegnate con (**) sono quelle con dirigenza di Capo deposito o di Macchinista distributore.

Comunicato:

Abilitazione alle funzioni di interprete nel servizio speciale riservato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con decreto del Ministero dell'Educazione Nazionale in data 15 novembre 1941-XX, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* numero 276 del 22 novembre 1941-XX sono stati indetti gli esami di abilitazione all'esercizio delle funzioni di interprete di ruolo *b* nel Servizio Speciale Riservato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni : Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare-L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Fornitura batterie accumulatori per centralina impianto A.C.E. **stazione** di Tollo Canosa Sannita.	A. C.	Ore 12 del 7 genn. 1942-XX	—	Sezione Lavori Ancona
Sostituzione fasci rotaie ponticelli linea Sampierdarena - Confine francese.	L. P.	Ore 15 del 7 genn. 1942-XX	136.000	Sezione Lavori Torino
Costruzione fabbricato ad uso dormitorio in stazione Roma Tuscolana.	L. P.	Ore 12 del 7 genn. 1942-XX	1.933.000	Sezione Lavori Roma
Consolidamento frana in corrispondenza della condotta in contrada Rovitello I° fra il fiume Belice ed il serbatoio Villalba dell'acquedotto delle Madonie.	L. P.	Ore 15 del 7 genn. 1942-XX	613.600	Sezione Lavori Palermo
Ampliamento scalo merci in stazione di Aragona C.	L. P.	Ore 15 del 7 genn. 1942-XX	93.500	Sezione Lavori Palermo
Costruzione muro di difesa Km. 57 + 754 e Km. 57 + 984 fra Causo e Montemaggiore.	L. P.	Ore 15 del 7 genn. 1942-XX	270.800	Sezione Lavori Palermo
Revisione meccanica armamento fra le stazioni di Battipaglia e Celle Bulgheria.	L. P.	Ore 18 del 9 genn. 1942-XX	883.000	Sezione Lavori Reggio Calabia
Revisione meccanica armamento fra le stazioni di Palmi e Reggio Calabria.	L. P.	Ore 18 del 19 genn. 1942-XX	453.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Impianto riscaldamento nuovo fabbricato viaggiatori e palazzo Compartimentale di Venezia.	A. C.	Ore 12 del 2 febbr. 1942-XX	—	Sezione Lavori Venezia

Il Direttore Generale

VELANI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . **L. 16,00**

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . **» 32,00**

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

Le spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni combiamento d'indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXV - N. 2

8 gennaio 1942
Anno XX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1942-XX — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

DECRETO INTERMINISTERIALE 30 dicembre 1941-XX, n. 2029. — *Riduzioni e sospensioni temporanee di biglietti e facilitazioni di viaggio sulle Ferrovie dello Stato.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO COL
MINISTRO PER LE FINANZE
E COL
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Viste le Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato;

Visto il terzo alinea dell'art. 3 del R. D. L. 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella Legge 4 aprile 1935, n. 911;

Vista la relazione del Servizio Commerciale e del Traffico delle Ferrovie dello Stato n. 311/5 in data 20 dicembre 1941-XX;

Sentito il Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

DECRETA:

Art. 1.

L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, in aumento alle sospensioni disposte con l'art. 1 del Decreto Interministeriale n. 2061 in data 27 dicembre 1940-XIX, è autorizzata a sospendere temporaneamente il rilascio delle seguenti altre specie di biglietti, di cui ai capi VI, IX, XI, XV, XVI, XVII, XVIII, XXI delle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato e alla Concessione speciale XIII:

a) biglietti di andata e ritorno ordinari, per fiere e mercati e speciali per concessioni particolari di carattere temporaneo o stagionale;

b) biglietti per viaggi circolari ad itinerario combinabile e ad itinerario fisso;

c) biglietti di abbonamento speciali;

d) biglietti di libera circolazione a pagamento e biglietti turistici di libera circolazione;

e) tessere di autorizzazione per l'acquisto di biglietti a prezzo ridotto;

f) tessere per viaggi collettivi a prezzo ridotto di famiglie viaggianti in gruppo;

g) biglietti chilometrici;

h) biglietti sussidiari in appoggio a biglietti per viaggi individuali o collettivi per stranieri o per italiani residenti all'estero, nell'Africa Italiana e nei Possedimenti Italiani;

i) biglietti a riduzione per gli allievi degli Istituti d'istruzione e di educazione.

L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è inoltre autorizzata a disporre le seguenti limitazioni temporanee nel rilascio dei biglietti, di cui al Capo X delle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato ed alle concessioni speciali *C*, *D*, *F* ed VIII:

1) Limitare il rilascio degli abbonamenti ordinari a percorsi non oltre 100 Km., fatta eccezione per i soli viaggiatori e rappresentanti di commercio.

non esercenti in proprio, i quali comprovino la loro qualità con un certificato del Consiglio od Ufficio Provinciale delle Corporazioni debitamente legalizzato dalla R. Prefettura, per i quali non è fatta limitazione di percorrenza.

2) Limitare a 4 per anno solare i viaggi di corsa semplice a tariffa ridotta, da effettuare per conto particolare, tanto degli impiegati dello Stato, titolari della concessione speciale *C* (compreso fra essi il personale ferroviario), quanto di ciascun componente delle relative famiglie.

3) Limitare a 4 per anno solare i viaggi di corsa semplice, da effettuare per conto particolare, dei ricevitori postali e telegrafici ed a 2 quelli della famiglia.

4) Limitare a 6 per anno solare i viaggi di corsa semplice a prezzo ridotto effettuabili dagli ufficiali in congedo titolari della concessione speciale *F* o da persone delle loro famiglie.

5) Limitare a 4 per anno solare i viaggi di corsa semplice a prezzo ridotto effettuabili dai maestri elementari titolari della concessione speciale VIII.

6) Limitare a 4 per anno solare i viaggi di corsa semplice effettuabili da famiglie di militari fruenti della tariffa ridotta del 50 % in applicazione del Regolamento trasporti militari (persone), lasciando illimitato il numero dei viaggi effettuabili a tariffa ridotta del 70 % da parte del militare in base al Regolamento per i trasporti militari suddetti.

7) Ridurre da 3 a 2 ovvero da 2 a 1 le concessioni gratuite di viaggio, di cui il personale delle Ferrovie dello Stato e gli altri personali ammessi ad analogo trattamento e le relative famiglie fruiscono per conto particolare in base al "Regolamento per le concessioni di viaggio" approvato con il R. Decreto 3 gennaio 1926, n. 194.

8) Limitare al solo periodo in corso di utilizzazione ed in ogni caso non oltre il 31 marzo 1942-XX l'uso dei biglietti e tessere, di cui ai comma *c*), *e*), *g*) e al punto 1) del presente articolo, provvedendo, dopo tale termine, su richiesta degli interessati, al rimborso della quota prezzo riferibile al periodo o percorso eventualmente pagato e non più usufruibile.

Art. 2.

Il Direttore Generale delle Ferrovie dello Stato stabilirà la data di inizio dei provvedimenti autorizzati dalle disposizioni del precedente articolo ed, a suo tempo, quello della loro cessazione, e stabilirà altresì le norme particolari di applicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 3.

Per quanto riguarda le ferrovie, tramvie extraurbane ed i servizi di navigazione interna concessi all'industria privata sono autorizzati analoghi provvedimenti a cura dell'Ispettorato Generale della Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, addì 30 dicembre 1941-XX.

Il Ministro delle Finanze
DI REVEL

Il Ministro delle Corporazioni
RICCI

Il Ministro delle Comunicazioni
HOST VENTURI

Ordine di servizio n. 3.

Estensione servizio merci a Trieste San Sabba.

La stazione di Trieste San Sabba viene ammessa a ricevere trasporti a G.V. e P.V. a carro ed in piccole partite di cartucce per armi portatili (categoria XI dell'Allegato 7 alle Condizioni e Tariffe) limitatamente a quelli eseguiti per conto dell'Autorità Militare - Difesa Territoriale di Trieste.

Di conseguenza, nella Parte I del "Prontuario Generale delle distanze chilometriche", edizione 1° marzo 1941 — a pagina 85 in fine alla nota (p) — dovrà aggiungersi: « Sono ammessi i trasporti in arrivo di cartucce per armi portatili eseguiti per conto dell'Autorità Militare ».

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 *e* 15.

Ordine di servizio n. 4.

Cambio di denominazione della fermata di Colle Umberto.

La fermata di Colle Umberto della linea Conegliano-Ponte delle Alpi, ha assunto la nuova denominazione di "SCOMIGO COLLE UMBERTO".

Di conseguenza, nelle parti I, III e IV del "Prontuario delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato (edizione F.lli Pozzo - 1° marzo 1941-XIX) rispettivamente alle pagine 28, 24 e 57, si dovrà depennare il nome di Colle Umberto e le relative indicazioni ed alle pagine 76, 70 e 143, inserire fra i nomi di Scodovacca e Scorcetoli, quello di "SCOMIGO UMBERTO", riportando le indicazioni esistenti per Colle Umberto.

Nella Parte II del Prontuario stesso, a pag. 45 — tabella polimetrica 71 modificare il nome di Colle Umberto in quello di "SCOMIGO COLLE UMBERTO".

Nei Prontuari manoscritti delle distanze chilometrice in uso negli Uffici di Controllo e nelle stazioni si dovrà:

nell'indice alfabetico depennare il nome di Colle Umberto ed inserire fra i nomi di Scodovacca e Scorcetoli, quello di "Scomigo Colle Umberto"; nell'interno dei prontuari stessi modificare il nome di Colle Umberto in "Scomigo Colle Umberto".

Nella "Prefazione Generale all'Orario di Servizio", a pag. 21, dopo Scodovacca, aggiungere "Scomigo Colle Umberto LB/V/49' ed a pag. 14 cancellare il nome di Colle Umberto e le relative indicazioni.

In tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali trovasi indicato il nome di Colle Umberto, questo dovrà essere modificato in "Scomigo Colle Umberto".

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa, di corsa semplice di andata e ritorno a tariffa intera, alle stazioni ed agenzie interessate.

Qualora però queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di gennaio 1942 dovranno richiedere al Controllo suddetto la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di "Scomigo Colle Umberto". I biglietti tolti alla distribuzione per effetto del cambiamento di nome dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo medesimo.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13 *e* 15.

Ordine di servizio n. 5.

Cambiamento di nome della stazione di Aiello-Calabro in "Campora-S. Giovanni,,.

La stazione di Aiello-Calabro, della linea Reggio Calabria-Battipaglia, ha assunto la nuova denominazione di "Campora S. Giovanni".

Di conseguenza, nel "Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete ferroviaria dello Stato", edizione 1° marzo 1941-XIX, si dovrà:

— nella parte I, III e IV inserire in precedenza al nome di Camporgiano, quello di "Campora S. Giovanni" con le indicazioni riferentisi alla stazione di Aiello-Calabro e cancellare, poi, quest'ultima con le relative indicazioni;

— nella parte II, tabella 122, modificare il nome di Aiello-Calabro in "Campora-S. Giovanni";

— nei Prontuari manoscritti delle distanze chilometriche, in uso negli Uffici di Controllo e nelle stazioni si dovrà:

— nell'indice alfabetico depennare il nome di Aiello-Calabro ed in precedenza al nome di Camporgiano inserire "Campora-S. Giovanni";

— nell'interno dei Prontuari stessi modificare il nome di Aiello-Calabro in "Campora-S. Giovanni";

— nella "Prefazione Generale all'orario di servizio" (edizione febbraio 1936-XIV), parte I, inserire a pag. 13, in precedenza al nome di Camporgiano "Campora-S. Giovanni" con le indicazioni esistenti per Aiello-Calabro, cancellando, poi, il nome di quest'ultimo con le relative indicazioni.

In tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali trovasi indicato il nome di Aiello-Calabro, questo dovrà essere modificato in "Campora-S. Giovanni".

Il Controllo viaggiatori e bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa, di corsa semplice e di andata e ritorno, a tariffa intera e ridotta, alle stazioni ed Agenzie interessate.

Qualora queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di gennaio c. a. dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di "Campora-S. Giovanni".

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome, dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo su menzionato.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13 *e* 15.

Ordine di servizio n. 6.

Estensione di servizio nella stazione di Equi Terme.

Dal giorno 22 dicembre 1941XX la stazione di EQUI TERME, della linea Lucca-Aulla, è stata abilitata al completo servizio merci a G.V. e P.V., ed ai servizi veicoli e bestiame.

Di conseguenza, nella Parte I del "Prontuario Generale delle distanze chilometriche — Edizione 1° marzo 1941-XIX — a pagina 32, di contro al nome della stazione di Equi Terme, nella colonna 10, cancellare il richiamo "(a)" esistente a fianco della lettera "P" ed esporre rispettivamente nelle colonne 9, 11, 12 le lettere "G", "V", "B".

In calce alla pagina 33, cancellare la nota "(a)".

Nella Parte I della "Prefazione Generale all'orario generale di servizio", edizione febbraio 1936-XVI, a pagina 14, di fronte al nome di Equi Terme, cancellare l'indicazione "LP-g".

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 *e* 15.

Ordine di servizio n. 7.

Estensione di servizio nella stazione di Roma Tiburtina.

Dal giorno 6 gennaio 1942-XX la stazione di Roma Tiburtina, della linea Roma-Orte, viene ammessa ai trasporti a carro completo o come tali considerati dall'Amministrazione, sia a G.V. che a P.V. per le provenienze e destinazioni delle linee ANCONA-PESCARA, PESCARA-ROMA e L'AQUILA-SULMONA.

In conseguenza, nel "Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete ferroviaria dello Stato", edizione 1941-XIX, in calce alla pagina 67, nelle note n) ed o) si dovrà aggiungere:

« ai trasporti a carro, o come tali considerati dall'Amministrazione, per le provenienze e destinazioni delle linee ANCONA-PESCARA, PESCARA-ROMA e L'AQUILA-SULMONA ».

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 *e* 15.

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni : Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Costruzione locali e ricostruzione latrine stazione di Sarzana.	L. P.	Ore 12 del 10 genn. 1942-XX	108.000	Sezione Lavori Firenze
Revisione armamento e ripassatura meccanica linea Roma Tiburtina-Poggio Mirteto.	L. P.	Ore 12 del 12 genn. 1942-XX	1.061.000	Sezione Lavori Roma
Sistemazione impianti di illuminazione e forza motrice nelle stazioni di Firenze PP., Cascine, San Donnino, Signa, Carmignano e Montelupo.	L. P.	Ore 12 del 12 genn. 1942-XX	280.000	Ufficio I.E.S. Firenze
Ampliamento cabine A e D della stazione di Milano Certosa.	L. P.	Ore 12 del 15 genn. 1942-XX	125.000	Ufficio I.E.S. Milano
Riduzione luci dilatazione rotale linea Fossano Ceva.	L. P.	Ore 15 del 20 genn. 1942-XX	285.000	Sezione Lavori Torino

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio od Ufficio incaricato delle pratiche
N.	1.370	Cilindri cavi di ghisa	T. P.	15.1.1942 A. XX	Servizio Approvvigionamenti Sezione 7ª
.	1.000	Gomiti per il collegamento tubi prismatici contatti trolley.	T. P.	16.1.1942 A. XX	Id. Sezione 7ª
—	—	Controzoccoli, zoccoli, manicotti, ecc.	T. P.	20.1.1942 A. XX	Id. Sezione 7ª
N.	90	Ingranature lavorate di ghisa .	T. P.	20.1.1942 A. XX	Id. Sezione 7ª
—	—	Piatti, manicotti, rondelle, tiranti e portasuole.	T. P.	28.1.1942 A. XX	Id. Sezione 7ª

Il Direttore Generale
VELANI

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. **16,00**

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . » **32,00**

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

Le spedizione del Bollettino viene fatta. per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo. che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento d'indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXV - N. 3

15 gennaio 1942
Anno XX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1941-XX, n. 1719. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 25 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di Ingegnere (esclusi i laureati in Ingegneria chimica).*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio decreto legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;
Visto il Decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, in data 11 ottobre 1941-XIX;
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) n. PAG. 040/24/210063 in data 1° dicembre 1941-XIX;
Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

1° — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire — per i bisogni dell'esercizio — un pubblico concorso a 25 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di Ingegnere (esclusi i laureati in Ingegneria chimica).

2° — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3° — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

4° — A favore dei chiamati alle armi sono riservati 25 posti di Allievo Ispettore in prova (Ingegnere) per i quali sarà bandito, a suo tempo, apposito concorso.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, lì 9 dicembre 1941-XX.

Il Ministro
HOST VENTURI

Ordine di servizio n. 8.

Ordinamento della Sezione Lavori di Bologna

(*Vedansi O. S. n.* 1/1934; 99/1935; 31/1941).

La circoscrizione dei Riparti Lavori e dei Gruppi di Riparti della Sezione Lavori di Bologna viene stabilita come segue:

N.	Riparti		CIRCOSCRIZIONE
	Denominazione	Sede	
	1° Gruppo di Riparti (Sede del Capo Gruppo: Bologna)		
1	Bologna Centrale	Bologna	Stazione di Bologna Centrale (i) – Bologna Smistamento (i); Dal Km. 0 + 000 al Km. 1 + 246 della Bologna-Rimini; Dal Km. 0 + 000 al Km. 4 + 735 della Bologna-Piacenza; Dal Km. 0 + 000 al Km. 4 + 735 della Bologna-Verona; Dal Km. 0 + 000 al Km. 1 + 472 della Bologna-Padova; Dal Km. 0 + 000 della Bologna Centrale (e) al Km. 1 + 572 della Bologna Arcoveggio (i); Dal Km. 0 + 723 della Bologna Smistamento (e) al Km. 1 + 481 della Bologna Arcoveggio (e); Dal Km. 3 + 534 di Bivio Agucchi (e) al Km. 4 + 315 di Bologna Smistamento (e).
2	Modena	»	Dal Km. 4 + 735 a Reggio Emilia (i); Da Modena (e) a Montova (i).
3	Piacenza	»	Reggio E. (e) – Piacenza (i) – Km. 148 + 807 della Piacenza-Milano; Fidenza (e) – Km. 23 + 930 della Fidenza-Fernovo; Parma (e) – Km. 22 + 570 della Parma-La Spezia; Parma (e) – Km. 2 + 119 della Parma-Brescia; Piacenza (e) – Km. 95 + 169 della Piacenza-Alessandria; Dal Km. 0 + 000 al Km. 2 + 322 della Piacenza-Cremona; Fidenza (e) – Km. 0 + 933 della Fidenza-Cremona; Fidenza (e) – Salsomaggiore.

N.	Riparti — Denominazione	Riparti — Sede	CIRCOSCRIZIONE
4	Porretta	Bologna	Dal Km. 34 + 512 della Pistoia-Bologna all'ex Bivio Reno (e); Raccordo Borgo Panigale (e) — Bivio Lavino (e).

2ª Gruppo di Riparti (Sede del Capo Gruppo: Bologna)

N.	Denominazione	Sede	Circoscrizione
5	S. Benedetto	Bologna	Dal Km. 16 + 901 al Km. 96 + 662 della direttissima Bologna-Firenze.
6	Rimini	«	Da Rimini (i) al Km. 1 + 246 della Bologna-Rimini; Da Faenza (e) al Km. 100 + 201 della Firenze-Faenza.
7	Ravenna	«	Da Rimini (e) Km. 121 + 160 a Ravenna (i); Da Castelbolognese (e) a Ravenna (e).
8	Lavezzola	»	Ferrara (e) — Ravenna (e); Lugo (e) — Lavezzola (e); Lugo (e) — Granarolo (e); Russi (e) — Faenza (e).
9	Bologna S. Donato	»	Da Bivio Crociali (e) Km. 0 + 099 alla stazione di Lavino (e); Da Doppio Bivio Rimesse (e) a Bivio San Vitale (e); Da Doppio Bivio Rimesse (e) alla stazione di Bologna S. Donato; Da Bivio S. Donato (e) alla stazione di Bologna S. Donato; Da Bivio Arcoveggio (e) a Bologna Arcoveggio (e); Da Bivio Navile (e) a Bologna Arcoveggio (e); Da Bivio Beverara (e) a Bivio Aguechi (i); Da Bivio Aguechi (e) a Bivio Battiferro (e); Da Bivio Pescarola (e) alla stazione di Corticella (e); Da Bivio Bertalia (e) a Bivio Trebbo (e); Da Bivio Calderara (e) a Bivio Tavernelle (e).

3º Gruppo di Riparti (Sede del Capo Gruppo: Bologna)

N.	Denominazione	Sede	Circoscrizione
10	Ferrara	Bologna	Bologna (e) — Arquà (e); Legnago (e) — Rovigo (e).

N.	Riparti — Denominazione	Riparti — Sede	CIRCOSCRIZIONE
11	Rovigo	Bologna	Arquà (i) – Padova (e); Monselice (e) – Legnago (e); Rovigo (e) – Chioggia.
12	Legnago	»	Dossobuono (e) – Legnago (i); Mantova (e) – Cerea (e); Legnago (e) al Km. 66 + 398 della linea Legnago-Treviso; Mantova (e) al Km. 93 + 670 della linea Modena-Verona.
13	Ostiglia	»	Dal Km. 4 + 735 al Km. 107 + 150 della Bologna-Verona.

Ordine di servizio n. 9.

Ripartizione ed utilizzazione del materiale da carico

(*Vedi O. S. n.* 31, *pubblicato nel Boll. Uff. n.* 8 *del* 22 *febbraio* 1934-XII).

A far tempo dal 1° febbraio 1942-XX, in seguito alla revisione delle circoscrizioni dei Circoli di Ripartizione del materiale da carico del Compartimento di Palermo, viene trasformato in Circolo il centro di ripartizione di Messina, già alle dipendenze di quel Capo Riparto Movimento e si istituisce un nuovo centro di ripartizione alle dipendenze del Capo Riparto Movimento di Caltanissetta C.

Le circoscrizioni dei circoli e del centro di Caltanissetta C. restano pertanto delimitate come segue:

	Circolo di ripartizione o Riparto Movimento	CIRCOSCRIZIONE
C	PALERMO	Palermo C.le – Cefalù (e); Fiumetorto – Roccapalumba Alia; Palermo Marittima; Palermo C.le – Trapani; Trapani – Castelvetrano – Alcamo Diramazione.
C	MESSINA	Messina – Cefalù; Messina – Catania Ognina (e).
C	CATANIA	Catania Ognina – Siracusa – Siracusa Marittima; Bicocca – Dittaino; Motta S. Anastasia – Schettino; Valsavoia – Caltagirone; Siracusa – Licata (e); Noto Pachino.
R. M.	CALTANISSETTA C.	Roccapalumba Alia (e) – Dittaino (e); Caltanissetta Xirbi – Canicattì – Aragona Caldare – Agrigento Centrale; Agrigento Bassa – Porto Empedocle; Roccapalumba Alia (e) Aragona Caldare.

Ordine di servizio n. 10.

I. - Apertura all'esercizio del nuovo Raccordo fra la linea Bari-Brindisi e la linea Brindisi-Taranto, in prossimità della stazione di Brindisi

II. - Attivazione del posto di movimento di bivio Restinco, fra le stazioni di Mesagne e Brindisi.

I. — E' stato aperto all'esercizio il Raccordo che allaccia la linea Bari-Brindisi con la linea Brindisi-Taranto, in prossimità della stazione di Brindisi.

Il Raccordo a scartamento normale ed a semplice binario ha inizio al Km. 755 + 041 della linea Bari-Brindisi fra le stazioni di Restinco e di Brindisi con diramazione verso destra, presa di punta dai treni provenienti da Bari, e termina al Km. 64 + 738 della linea Brindisi-Taranto fra le stazioni di Mesagne e di Brindisi con diramazione verso sinistra, presa di punta dai treni provenienti da Taranto.

Il Raccordo ha uno sviluppo di metri [illegible]023.

La massima pendenza è del 0,0067 per mille; il raggio minimo delle curve è di metri 300.

Lungo il Raccordo esiste un solo passaggio a livello alla progressiva Km. 0 + 547.

L'innesto del Raccordo con la linea Bari-Brindisi assume la denominazione di "BIVIO MESAGNE"; l'innesto del Raccordo con la linea Brindisi-Taranto assume la denominazione di "BIVIO RESTINCO".

Ogni bivio è protetto dai tre lati con semafori di 1ª categoria preceduti da avvisi, e manovrati elettricamente con apparato a leve unitarie dalla cabina relativa a ciascun bivio. Gli scambi sono con manovra a mano, assicurati con fermascambi F. S. e collegati con i segnali di protezione.

II. — E' stato attivato pure il Posto di Movimento di BIVIO RESTINCO situato nella cabina del bivio stesso al Km. 64 + 725 della linea Brindisi Taranto, fra le stazioni di Mesagne e di Brindisi.

Il nuovo Posto di Movimento è inserito nei circuiti telegrafici 82323 Brindisi-S. Vito dei Normanni e 82363 Brindisi-Francavilla Fontana con la chiamata BR.

GIURISDIZIONE

Il Raccordo anzidetto è compreso nel Compartimento di Bari ed è assegnato:

alla Sezione Movimento Bari;
» Sezione Lavori Bari;
» Sezione Materiale e Trazione Bari
all'Ufficio I.E.S. Bari;
ai V Riparto Movimento Brindisi;
» IX Riparto Lavori Bari;
» II Riparto Materiale e Trazione Bari;
» II Riparto U.I.E.S. Bari;
» Sorvegliante della linea tronco Mesagne;
» Capo Zona U.I.E.S. Bari;
all'Operaio U.I.E.S. Brindisi;
» Officina Rialzo Bari.

MODIFICAZIONI ALLE PUBBLICAZIONI DI SERVIZIO

Nella "Prefazione Generale all'Orario generale di servizio" — Parte I, edizione 1936-XVI — a pag. 12, fra Bivio Golosini e Bivio Navicelli inserire "Bivio Mesagne/Br/132" e tra Bivio Oreto e Bivio S. Giacomo inserire "Bivio Restinco/Br/134".

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6 *e* 7 *nonchè, limitatamente al Compartimento di Bari, agli agenti delle classi* 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 50, 51, 52, 53, *e* 54.

Circolare n. 1.

Servizio merci internazionale

Si è rilevato che molte stazioni nella compilazione dei fogli di via tralasciano di sovente le indicazioni relative alla portata ed in particolare alla tara del carro.

Poichè quest'ultima indicazione fra l'altro è necessaria per la determinazione del peso totale dei treni e della prestazione dei freni, occorre che i fogli di via siano compilati con la massima cura e siano al riguardo osservate le disposizioni contenute nelle "NORME PER L'ESEGUIMENTO DEI TRASPORTI DA O PER L'ESTERO". Si richiama pertanto in proposito l'attenzione delle stazioni.

Gli Uffici di transito di confine all'atto del passaggio dei documenti di trasporto alle Ferrovie estere devono accertare l'esatta compilazione dei fogli di via e, possibilmente, completarli delle indicazioni mancanti.

Gli Uffici medesimi segnaleranno, nei modi prescritti, direttamente alle stazioni interessate le irregolarità riscontrate ed in caso di recidività ne informeranno il Controllo per i provvedimenti di sua competenza.

Distribuita alle classi 3, 5, 7, 8, 9 *e* 12.

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Lavori di armamento per sistemazione della stazione di Osimo Castelfidardo.	L. P.	Ore 12 del 20 genn. 1942-XX	74.100	Sezione Lavori Ancona
Lavori di armamento per impianto del 5° binario nella stazione di Chieti.	L. P.	Ore 12 del 21 genn. 1942-XX	48.560	Sezione Lavori Ancona
Lavori di rinnovamento di ml. 26 mila di binario sulla linea Foggia-Bari.	L. P.	Ore 18 del 21 genn. 1942-XX	900.000	Sezione Lavori Bari
Lavori di ampliamento scalo merci in stazione di Falconara sulla linea Siracusa-Canicattì.	L. P.	Ore 15 del 22 genn. 1942-XX	110.000	Sezione Lavori Palermo
Lavori per elevare a mc. 400 giornalieri disponibilità idrica in stazione di Milazzo.	L. P.	Ore 15 del 22 genn. 1942-XX	10.000	Sezione Lavori Palermo
Lavori per prolungamento binari carico scarico diretto in stazione di Galati.	L. P.	Ore 15 del 22 genn. 1942-XX	136.600	Sezione Lavori Palermo
Ampliamento uffici corrispondenza, pacchi e telegrafico nel palazzo postale de L'Aquila.	L. P.	Ore 12 del 26 genn. 1942-XX	127.770	Sezione Lavori Ancona
Lavori di sistemazione briglia sul fiume Po.	L. P.	Ore 15 del 29 genn. 1942-XX	131.500	Sezione Lavori Torino
Lavori di costruzione di una briglia sul torrente Agogna.	L. P.	Ore 15 del 9 febbr. 1942-XX	588.000	Sezione Lavori Torino
Impianto idraulico sanitario per i fabbricati C e D di Roma Termini.	A. C.	Ore 14 del 16 febbr. 1942-XX	—	Sez. Spec. Lavori Roma

Il Direttore Generale

VELANI

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

Le spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni combiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXV - N. 4

22 gennaio 1942
Anno XX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

LEGGE 14 novembre 1941-XX, n. 1442. — *Istituzione di elenchi autorizzati degli spedizionieri* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ferma l'osservanza dell'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773, e dell'art. 223 del relativo regolamento esecutivo, approvato con R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 635, sono soggetti alle disposizioni della presente legge gli esercenti di imprese che svolgono abitualmente attività di spedizione per terra, per mare e per aria, obbligandosi di provvedere in proprio nome o in nome del committente ed in ogni caso per conto del committente, alla stipulazione del contratto di trasporto col vettore, al compimento della spedizione od alle operazioni accessorie, o che, in base all'inquadramento in vigore, sono considerati spedizionieri.

L'ammissione alle funzioni di spedizioniere doganale e di procuratore nelle dogane nonchè l'esercizio di tali funzioni sono disciplinati dal regolamento per l'esecuzione della legge doganale.

Art. 2.

Presso i Consigli provinciali delle corporazioni, sarà istituito un elenco autorizzato degli esercenti l'attività di spedizione, nel quale saranno iscritte tutte le persone fisiche, ditte o società di cui all'articolo precedente.

Con decreto del Ministro per le corporazioni saranno determinate le provincie nelle quali l'elenco autorizzato dovrà essere istituito.

Ove il numero delle aziende risulti inferiore a venti, il Ministero delle corporazioni, di concerto con quello dell'interno, stabilirà presso quale Consiglio provinciale delle corporazioni dovrà essere istituito un elenco interprovinciale.

Art. 3.

Dalla data di pubblicazione degli elenchi possono esercitare l'attività di cui al primo comma dell'articolo 1 soltanto gli iscritti negli elenchi stessi.

Art. 4.

Chiunque, persona fisica, ditta o società, esercita, alla data di entrata in vigore della presente legge, la professione di spedizioniere nelle provincie nelle quali sia istituito l'elenco autorizzato, deve presentare alla competente Commis-

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1942-XX.

sione di cui all'art. 9 domanda di iscrizione nell'elenco stesso, corredata dai seguenti documenti:

a) licenza di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e bolletta comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa di cui al n. 29 della tabella annessa alla legge tributaria delle concessioni governative 30 dicembre 1923-II, n. 3279, modificato dall'art. 3 del R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749 (allegato *F*), convertito in legge con la legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1027, per quelle imprese cui è fatto obbligo ai sensi delle leggi vigenti, e bolletta comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa di L. 100 per quelle imprese che, ai sensi delle vigenti leggi, sono esenti dall'obbligo della licenza di pubblica sicurezza per essere accreditate presso pubbliche Amministrazioni;

b) copia autentica dell'atto costitutivo della società, per le imprese regolarmente costituite in tale forma;

c) certificato di iscrizione nel registro delle ditte presso l'Ufficio provinciale delle corporazioni con la indicazione della data di iscrizione;

d) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi;

e) certificato di buona condotta civile, morale e politica;

f) certificato dell'organizzazione sindacale competente, da cui risulti che il richiedente ha effettuato la denuncia dell'attività e quella dei dipendenti, a termini del R. decreto 25 gennaio 1937-XV, n. 484, e successive disposizioni;

g) certificato della cancelleria del tribunale competente, dal quale risulti che la ditta non trovasi in stato di fallimento;

h) certificato notarile, da cui risulti la denominazione eventuale ed il domicilio dell'azienda commerciale.

La ditta o società che, avendo ottenuto l'iscrizione nell'elenco autorizzato presso il Consiglio delle corporazioni nella cui giurisdizione ha la sede principale, intenda ottenere l'iscrizione anche per le sue filiali o succursali esistenti in altre provincie, dovrà presentare domanda alle singole commissioni competenti corredando la domanda stessa dei soli documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), del presente articolo.

Art. 5.

Chiunque, alla data di entrata in vigore della presente legge risulti esercitare da un quinquennio l'attività di spedizioniere, è iscritto di diritto nell'elenco autorizzato previa presentazione dei documenti di cui all'art. 4.

Art. 6.

Chiunque, dopo la emanazione della presente legge, intenda iniziare la professione di spedizioniere nelle provincie nelle quali sia istituito l'elenco autorizzato, deve presentare alla competente Commissione di cui all'art. 9 domanda di iscrizione nell'elenco stesso, corredata dai seguenti documenti:

a) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi;

b) certificato di buona condotta civile, morale e politica.

Il richiedente dovrà comprovare, con la domanda, i requisiti di adeguata capacità finanziaria e attitudine tecnica.

Ottenuta la decisione favorevole della Commissione alla iscrizione nell'elenco autorizzato, il richiedente potrà iniziare l'attività di spedizione soltanto a seguito della presentazione dei documenti enunciati ai comma *a*), *b*), *c*), *f*) ed *h*) dell'art. 4.

Per le ditte o società estere, o comunque, per le imprese rappresentate da stranieri, il richiedente, oltre il certificato generale del casellario giudiziario e i documenti di cui innanzi da presentarsi insieme alla domanda di iscrizione, dovrà esibire il nulla osta del Ministero dell'interno.

Art. 7.

Quando il richiedente l'iscrizione nell'elenco autorizzato sia una società, i certificati di cui alle lettere *d*), *e*,, dell'art. 4 ed alle lettere *a*), *b*) dell'art. 6 devono riferirsi al presidente, al consigliere delegato o, comunque, alle persone cui è conferita la firma sociale; per le società in accomandita ai soci accomandatari; per le società in nome collettivo e per le società di fatto a tutti i loro componenti; per le società cooperative e loro consorzi, al presidente o al direttore; per le ditte individuali al titolare.

Art. 8.

L'elenco degli spedizionieri e le relative varianti debbono essere comunicati alla questura competente.

Art. 9.

Per ciascun Ufficio provinciale delle corporazioni, presso il quale sarà istituito l'elenco autorizzato degli esercenti imprese di spedizione, verrà costituita con decreto prefettizio una Commissione provinciale o interprovinciale composta di:

a) un rappresentante della Federazione provinciale dei Fasci di combattimento;

b) un rappresentante del Consiglio provinciale delle corporazioni;

c) un rappresentante del Sindacato provinciale della Federazione nazionale fascista delle aziende di deposito e di spedizione;

d) un rappresentante del Sindacato provinciale dei lavoratori ausiliari del commercio interno ed estero.

La presidenza della Commissione sarà assunta dal rappresentante del Consiglio provinciale delle corporazioni. Un funzionario dell'Ufficio provinciale delle corporazioni assumerà le funzioni di segretario.

In sede di esame delle domande di iscrizione o di reiscrizione negli elenchi, oppure di cancellazione ed infine quando debbono essere prese deliberazioni che toccano gli interessi delle organizzazioni industriali od agricole, la Commissione provinciale od interprovinciale potrà, a giudizio del presidente, completarsi con un rappresentante di ciascuna delle locali Unioni provinciali degli industriali e dei lavoratori dell'industria, degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura e della locale segreteria provinciale dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

Art. 10.

Spetta alla Commissione di cui all'articolo precedente:

1) ricevere e provvedere in merito alle domande di iscrizione nell'elenco degli spedizionieri.

2) determinare la cauzione che deve essere versata per la iscrizione medesima e che non può essere inferiore a L. 500, nè superiore a L. 25.000.

Per le ditte che all'entrata in vigore della presente legge esercitano già l'attività di spedizioniere, la misura effettiva della cauzione, entro i limiti predetti, sarà determinata tenendo conto dell'imponibile di ricchezza mobile accertato per le ditte stesse;

3) ricevere e provvedere in merito alle domande di cancellazione dall'elenco, fermo restando il disposto delle leggi e dei regolamenti doganali per le operazioni di dogana;

4) provvedere alla pubblicazione dell'elenco;

5) provvedere alle eventuali sanzioni disciplinari a carico degli iscritti nell'elenco, ferma restando la sanzione disciplinare attribuita dalle leggi doganali alla Regia intendenza di finanza, e fermi restando i poteri disciplinari attribuiti dalle vigenti leggi alle autorità preposte alla disciplina del lavoro portuale, salva anche la facoltà di revoca o sospensione delle licenze di cui all'art. 115 della legge di pubblica sicurezza da parte del questore, per violazione delle norme concernenti l'esercizio della concessione di polizia:

6) esaminare in sede amministrativa i reclami di ogni materia attinente ai rapporti di ordine professionale tra spedizionieri ovvero tra spedizionieri ed utenti;

7) provvedere in base ai reclami di cui al precedente comma 6 alla determinazione delle eventuali sanzioni di cui all'articolo successivo.

Art. 11.

Le sanzioni che la Commissione può infliggere sono le seguenti:

1) la censura;

2) pagamento di una somma fino a un massimo di L. 10.000, da destinarsi alle Opere assistenziali della provincia dove trovarsi la sede dell'azienda;

3) la sospensione della iscrizione nell'elenco per un periodo non superiore a sei mesi;

4) la radiazione dall'elenco autorizzato.

Tutti i provvedimenti di cui sopra saranno comunicati alla organizzazione sindacale provinciale nella quale è inquadrato l'esercente.

I provvedimenti di cui ai numeri 2), 3 e 4), quando siano divenuti definitivi, sono pubblicati, a spese dell'iscritto colpito, nel Foglio degli annunzi legali e nell'albo del Consiglio provinciale delle corporazioni della provincia, nella quale l'iscritto svolge la propria attività.

Per il provvedimento di cui al n. 1) è in facoltà della Commissione stabilire se debba addivenirsi alla pubblicazione.

Art. 12.

La sanzione di cui al n. 1) dell'articolo precedente si applica per lievi mancanze commesse dall'iscritto nell'esercizio professionale e per lievi infrazioni nei riguardi dei rapporti di lavoro.

La sanzione di cui al n. 2) si applica agli iscritti che siano incorsi più di tre volte nel provvedimento di censura e che siano risultati colpevoli di fatti più gravi tali da cagionare discredito alla categoria e da danneggiare l'attività, sia nei rapporti fra spedizionieri che fra questi e gli utenti.

Sono pure passibili del provvedimento di cui al n. 2) gli iscritti che abbiano subìto condanna per violazione alle disposizioni sulle assicurazioni sociali o commesso gravi infrazioni ai contratti collettivi di lavoro.

La sanzione di cui al n. 3) si applica all'iscritto che abbia commesso mancanze di maggiore gravità di quelle contemplate nei comma precedenti e nei casi di persistente recidività.

La sanzione di cui al n. 4) si applica per fatti che a giudizio della Commissione di cui all'art. 9 non consentirebbero l'iscrizione nell'elenco.

Art. 13.

La cancellazione dell'iscritto dall'elenco ha luogo, oltre che in seguito al provvedimento di cui al n. 4) dell'art. 11 quando l'iscritto abbia cessato l'esercizio, ovvero sia stata pronunciata dichiarazione definitiva di fallimento nei suoi riguardi.

Avvenuta la cancellazione per cessazione di esercizio non potrà essere presentata domanda di nuova iscrizione se non siano trascorsi almeno sei mesi dalla data di cancellazione.

Qualora sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio del fallito, la cancellazione non potrà aver luogo prima del termine dell'esercizio provvisorio stesso.

Art. 14.

Contro le deliberazioni della Commissione che abbia negato l'iscrizione o la reiscrizione nell'elenco autorizzato o adottato i provvedimenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) dell'art. 11, è ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla data di comunicazione all'interessato, alla Commissione centrale di cui all'articolo seguente.

Il ricorso dell'interessato non ha effetto sospensivo.

Il presidente della Commissione centrale può, però, su istanza del ricorrente, disporre la sospensione della deliberazione della Commissione provinciale o interprovinciale.

La Commissione centrale decide con provvedimento definitivo.

Art. 15.

I provvedimenti di sospensione e di revoca della iscrizione nell'elenco, adottati, dalla Commisisone provinciale e, in grado di appello, dalla Commissione centrale (a norma dei precedenti articoli 11 e 14) saranno comunicati al questore della rispettiva provincia per le eventuali determinazioni di competenza, in relazione al rilascio della relativa licenza disposta dalla vigente legge di pubblica sicurezza.

Parimenti saranno comunicati alle predette Commissioni, per le ripercussioni che eventualmente possano avere nelle determinazioni di loro competenza, i provvedimenti di polizia emanati a carico degli spedizionieri, dalla competente autorità di pubblica sicurezza.

Art. 16.

Presso il Ministero delle corporazioni è istituita, con decreto del Ministro per le corporazioni, una Commissione centrale presieduta dal Ministro per le corporazioni (o da un suo delegato) e composta da:

a) un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;
b) un rappresentante del Ministero delle corporazioni;
c) un rappresentante del Ministero delle finanze;

d) due rappresentanti del Ministero delle comunicazioni: uno appartenente alla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato, l'altro appartenente alla Direzione generale della Marina mercantile;

e) un rappresentante del Ministero dell'interno;

f) un rappresentante della Confederazione fascista dei commercianti;

g) un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio;

h) due rappresentanti della Federazione nazionale fascista delle aziende di deposito e spedizione;

i) due rappresentanti della Federazione nazionale dei lavoratori ausiliari del commercio interno ed estero.

Un funzionario del Ministero delle corporazioni assumerà le funzioni di segretario.

Quando il presidente della Commissione centrale ne rilevi la necessità, in relazione alla materia da trattarsi, potrà integrare la Commissione con il rappresentante dei datori di lavoro dell'industria e il rappresentante dei lavoratori dell'industria, nonchè, con il rappresentante dei datori di lavoro dell'agricoltura, il rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura ed il rappresentante dell'Ente nazionale fascista della cooperazione, già nominati, nel decreto costitutivo della Commissione.

Art. 17.

Per ciascuna delle Commissioni (provinciale o interprovinciale e centrale) saranno nominati dei membri supplenti, in numero non superiore a quello dei membri effettivi.

I membri della Commissione centrale o interprovinciale o provinciale durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Essi continuano a far parte delle Commissioni fino a quando non siano sostituiti.

Art. 18.

La Commissione provinciale o interprovinciale e la Commissione centrale deliberano a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Per la validità delle determinazioni è necessaria la presenza di almeno due terzi dei membri.

Art. 19.

La prima formazione degli elenchi autorizzati dovrà essere compiuta entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sarà affidata alle Commissioni provinciali o interprovinciali.

Art. 20.

La mancata o rifiutata iscrizione nella prima formazione degli elenchi non sospende l'attività dello spedizioniere fino a che non siasi pronunciata la Commissione centrale di cui all'art. 16, su ricorso dell'interessato da presentarsi entro due mesi dalla data di notifica del provvedimento.

Art. 21.

Chiunque intraprenda l'attività di cui all'art. 1 senza aver ottenuto l'iscrizione nell'elenco autorizzato o continui l'esercizio dopo essere stato radiato dall'elenco stesso, è punito ai sensi dell'art. 348 del Codice penale.

Chiunque continui l'esercizio durante il provvedimento di sospensione, è punito con l'ammenda fino a L. 5000.

In tutti i casi in cui i titolari siano sottoposti a procedimento penale, il prefetto della Provincia può ordinare la chiusura dell'esercizio.

Contro quest'ultimo provvedimento è ammesso ricorso al Ministero dell'interno che decide, sentito il Ministero delle corporazioni.

Il ricorso ha effetto sospensivo.

Per il mancato pagamento della tassa di concessione di cui all'art. 4, lettera *a*), si applica la pena pecuniaria dal minimo, pari al doppio della tassa fino al quadruplo della tassa medesima.

Art. 22.

Gli spedizionieri iscritti nell'elenco non possono rilasciare procura per l'esecuzione delle operazioni presso la Regia dogana, se non al personale regolarmente in servizio presso la propria ditta o società oppure a spedizionieri doganali con patente propria.

Lo spedizioniere che rilascia la procura a persona senza patente doganale propria è punito con l'ammenda di L. 2000, oltre ai provvedimenti disciplinari da parte della Commissione di cui all'art. 9.

Art. 23.

Gli spedizionieri iscritti nell'elenco sono esentati dalla cauzione che a norma dell'art. 116 della legge di pubblica sicurezza il questore può imporre.

Art. 24.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è esercitata dal Ministero delle corporazioni.

Art. 25.

Con decreto Reale, su proposta del Ministero delle corporazioni, di concerto con quelli di grazia e giustizia, dell'interno, delle comunicazioni e delle finanze saranno emanate le norme di applicazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 novembre 1941-XX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — GRANDI — DI REVEL — HOST VENTURI.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

LEGGE 5 dicembre 1941-XX, n. 1476. — *Disposizioni per le concessioni di viaggio sulle Ferrovie dello Stato* (1).

VITTORIO EMANUELE III

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le concessioni di carte di libera circolazione, di biglietti di servizio, di biglietti gratuiti e a tariffa ridotta, di buoni bagaglio e di trasporto, e l'uso di compartimenti riservati e di carrozze-salone per viaggi sulle Ferrovie dello Stato sono regolate dalle disposizioni seguenti.

Art. 2.

Le carte di libera circolazione per l'intera rete delle Ferrovie dello Stato sono concesse:

1° ai Principi ed alle Principesse Reali d'Italia;

2° ai Cardinali residenti in Italia;

3° ai Cavalieri dell'Ordine Supremo della Santissima Annunziata, alle loro consorti e vedove;

4° ai Ministri Segretari di Stato e Sottosegretari di Stato in carica;

5° ai Ministri di Stato, alle loro consorti e vedove;

6° al Ministro della Real Casa, al Prefetto di Palazzo, al Primo aiutante, al Gran cacciatore e al Grande scudiere della Maestà il Re ed Imperatore.

7° agli Accademici d'Italia, ai Senatori del Regno ed ai Consiglieri nazionali fino alla cessazione del mandato, secondo le convenzioni vigenti;

8° ai Presidenti della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, ai Ministri Segretari di Stato delle Comunicazioni e ai Sottosegretari di Stato delle comunicazioni (ramo ferrovie) usciti di carica;

9° *a*) al Direttore generale delle Ferrovie dello Stato;

b) ai Vice direttori generali e direttori aggiunti delle Ferrovie dello Stato;

c) ai Consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

d) al Capo di Gabinetto del Ministro per le comunicazioni;

e) al Direttore generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

siano in carica che usciti di carica.

---

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1942-XX.

La concessione per i funzionari di cui alle lettere *c*) e *d*), usciti di carica, è ammessa in quanto i medesimi abbiano esercitato il mandato almeno per due anni;

10° ad personam all'ex Commissario straordinario per le Ferrovie dello Stato;

11° a due membri dell'Amministrazione della Croce Rossa Italiana e a due membri dell'Amministrazione del Sovrano Ordine di Malta, indicati dalle rispettive Presidenze;

Art. 3.

Sono inoltre rilasciate carte di libera circolazione per la intera rete o per determinate percorrenze:

1° secondo le norme fissate dal regolamento che disciplina le concessioni previste dalla presente legge:

a) al personale dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

b) al personale del Ministero delle comunicazioni addetto all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione;

c) al personale del Ministero dei lavori pubblici addetto alle costruzioni ferroviarie;

d) al personale dell'Avvocatura dello Stato;

e) al personale sanitario fiduciario delle Ferrovie dello Stato

2° a coloro che debbano viaggiare con frequenza nell'interesse o a vantaggio dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, o per prestazioni nell'interesse della Amministrazione stessa per la esecuzione di contratti regolarmente assunti, nonchè, a titolo compensativo, a coloro che facciano speciali concessioni o prestazioni alla detta Amminisrazione;

3° agli amministratori e impiegati di società concessionarie di linee esercitate dalle Ferrovie dello Stato, in quanto sia stabilito nelle relative convenzioni;

4° al personale di amministrazioni ferroviarie e di altre imprese estere di trasporto, nonchè agli amministratori e al personale delle amministrazioni nazionali esercenti linee ferroviarie, tramviarie e di navigazione, in dipendenza di accordi di scambio, la cui istituzione sia opportuna nell'interesse dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

5° al personale di amministrazioni ferroviarie e di altre imprese di trasporto nazionali ed estere e alle rispettive famiglie, in occasione di conferenze o di congressi indetti nell'interesse dell'esercizio ferroviario, o per viaggi a scopo di studi di carattere ferroviario, con validità limitata anche nel tempo.

Art. 4.

Previa autorizzazione del Capo del Governo, possono essere rilasciate carte di libera circolazione per l'intera rete o per determinate percorrenze e biglietti di servizio alle persone che debbano viaggiare per speciali ragioni di Sato.

Art. 5.

L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata a stipulare con le varie Amministrazioni dello Stato speciali convenzioni per il rilascio, dietro corrispettivo da determinarsi, di carte di libera circolazione per l'intera

rete o per determinate percorrenze da servire esclusivamente a funzionari e agenti delle singole Amministrazioni, i quali debbano viaggiare con frequenza per motivi di servizio nell'interesse prevalente delle Amministrazioni stesse e concomitante della Amministrazione ferroviaria.

Art. 6.

I biglietti di servizio vengono rilasciati:

1° al personale di cui all'art. 3, punto 1°, e alle rispettive famiglie, per viaggi dipendenti da motivi di servizio, secondo le norme fissate dal regolamento;

2° alle persone di cui all'art. 3, punti 2° e 5°, alle condizioni ivi specificate o quando non debbano compiere frequenti viaggi; agli invitati all'inaugurazione di nuove linee o di altri impianti ferroviari dello Stato, nonchè a congressi e conferenze, in quanto sia ritenuto utile nell'interesse dell'Azienda ferroviaria;

3° ai Cardinali residenti all'estero.

Art. 7.

I biglietti gratuiti per un solo viaggio vengono concessi:

1° secondo le norme e nei limiti fissati dal regolamento:

a) al Ministro per le comunicazioni in carica e al Sottosegretario di Stato per le comunicazioni (ramo ferrovie) in carica, al personale in servizio presso i rispettivi Gabinetti e presso la Segreteria particolare del Ministro e del Sottosegretario medesimi, nonchè al Capo di Gabinetto del Ministro per i lavori pubblici in carica e alle rispettive famiglie;

b) al Direttore generale, ai Vice direttori generali e Direttori aggiunti, ai Consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato, al Capo di Gabinetto del Ministro per le comunicazioni, al Direttore generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, siano in carica che usciti di carica e alle rispettive famiglie.

Per gli ex Consiglieri di amministrazione, e per l'ex Capo di Gabinetto del Ministro per le comunicazioni le concessioni sono ammesse alle condizioni di cui all'art. 2, punto 9°;

c) al personale in attività di servizio e a riposo dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, nonchè a quello sanitario fiduciario dell'Amministrazione medesima, in attività di servizio e dispensato, e alle rispettive famiglie;

d) al personale del Ministero delle comunicazioni addetto all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in attività di servizio e a riposo, e alle rispettive famiglie;

e) al personale del Ministero dei lavori pubblici addetto alle costruzioni ferroviarie, in attività di servizio e a riposo, e alle rispettive famiglie:

f) al personale dell'Avvocatura dello Stato, in attività di servizio e a riposo, e alle rispettive famiglie;

2° al personale di amministrazioni esercenti linee ferroviarie, tramviarie e di navigazione e di altre imprese di trasporto nazionali ed estere con le quali si istituiscano gli accordi di scambio, di cui all'art. 3, punto 4° e alle rispettive famiglie, nei limiti dai detti accordi stabiliti;

3° al personale doganale in attività di servizio assegnato in via continuativa, da almeno un anno, a uffici in diretto contatto con uffici e impianti delle Ferrovie dello Stato, nel limite di un biglietto di andata e ritorno per ogni anno solare. Uguale concessione è ammessa per le rispettive famiglie;

4° secondo le norme e nei limiti fissati dal regolamento, al personale della Corte dei conti in attività di servizio, addetto in via continuativa, da almeno un anno, all'Ufficio di riscontro presso le Ferrovie dello Stato e rispettive famiglie.

Art. 8.

E' in facoltà del Ministro per le comunicazioni di rilasciare in casi eccezionali biglietti gratuiti per un solo viaggio in numero non superiore a trenta al mese.

Art. 9.

I biglietti per un solo viaggio a tariffa ridotta vengono concessi:

1° secondo le norme e nei limiti fissati dal regolamento:

a) al Direttore generale, ai Vice direttori generali, ai Direttori aggiunti ed ai Consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato, al Capo Gabinetto del Ministro per le comunicazioni, al Direttore generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, usciti di carica, e alle rispettive famiglie. Per gli ex Consiglieri di amministrazione e per l'ex Capo di Gabinetto del Ministro per le comunicazioni le concessioni sono ammesse alle condizioni di cui all'articolo 2, punto 9°;

b) alle categorie di personale a riposo o dispensato dal servizio indicate nell'art. 7, punto 1°, lettere *c*), *d*) ed *e*) e alle rispettive famiglie;

2° al personale di ruolo di amministrazioni esercenti linee ferroviarie, tranviarie e di navigazione e di altre imprese di trasporto nazionali ed estere con le quali si istituiscano gli accordi di scambio di cui all'art. 3, punto 4°, e alle rispettive famiglie, nei limiti dai detti accordi stabiliti. La tariffa da applicarsi, per i biglietti di cui al presente articolo, è quella stabilita per i viaggi a prezzo ridotto degli impiegati dello Stato, in base alla concessione speciale *C*.

Art. 10.

Viene assegnato, per quanto riguarda le concessioni di viaggio il trattamento stabilito per il personale delle Ferrovie dello Stato a riposo e per le rispettive famiglie; secondo le norme e nei limiti fissati dal regolamento:

a) al personale che, dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato abbia fatto o faccia passaggio ad altre Amministrazioni dello Stato;

b) al personale che, dall'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione oppure dalle costruzioni ferroviarie, abbia fatto o faccia passaggio in altri ruoli organici, anche di altre Amministrazioni dello Stato.

Il trattamento stabilito dal presente articolo è ammesso in quanto il passaggio di cui sopra siasi verificato in seguito a disposizioni organiche ed è applicato in relazione al grado rivestito all'atto del passaggio stesso, dal personale suddetto, sia o no inscritto al fondo pensioni e sempre quando abbia compiuto, sia presso le Ferrovie dello Stato, sia presso l'Ispettorato generale

della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o presso Uffici delle costruzioni ferroviarie, il periodo di servizio minimo prescritto dalle disposizioni in vigore nelle amministrazioni di provenienza, per aver diritto a pensioni nei casi di esonero per inabilità fisica non dipendente da cause di servizio.

Lo stesso trattamento verrà mantenuto anche dopo l'esonero definitivo per il personale che ne abbia fruito durante l'attività di servizio.

Art. 11.

E' conservato *ad personam*, secondo le norme e nei limiti fissati dal regolamento, per quanto riflette le concessioni che possono essere ammesse direttamente dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato sulle proprie linee, ed escluse quindi quelle dipendenti dal accordi di scambio o subordinate a convenzioni con altre aziende di trasporto:

1° il trattamento stabilito nei riguardi del personale delle Ferrovie dello Stato in attività di servizio e a riposo e delle rispettive famiglie:

a) al personale trasferito dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato all'Avvocatura generale dello Stato, in forza dei Regi decreti 13 gennaio 1924-II, n. 9, e 1° maggio 1925-III, n. 591;

b) al personale trasferito dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato nel ruolo organico del Provveditorato generale dello Stato con il decreto del Ministro per le finanze 1° luglio 1923-I, n. 1476, e in relazione al grado rivestito dal personale stesso all'atto del passaggio al suddetto Provveditorato;

c) agli Ispettori generali del cessato Ufficio speciale delle ferrovie concesse all'industria privata;

d) ai funzionari del cessato Regio ispettorato generale delle strade ferrate che al 31 dicembre del 1922-I già fruivano di tale trattamento in base all'art. 5 della legge 9 luglio 1908, n. 406;

e) al personale stabile rimasto definitivamente presso le Società già esercenti le reti Mediterranea e Sicula, presso la Società delle ferrovie meridionali e presso la Compagnia Reale per le ferrovie sarde all'atto della cessione allo Stato delle rispettive linee;

2° il trattamento stabilito dall'art. 11, comma 3° del R. decreto 22 gennaio 1914, n. 19, riguardo al personale passato dal Ministero dei lavori pubblici e dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato nel ruolo organico del Ministero delle colonie;

3° il trattamento stabilito nei riguardi del personale delle Ferrovie dello Stato a riposo e delle rispettive famiglie:

a) al personale a riposo del già Regio Commissariato e delle Amministrazioni che esercitarono le linee dello Stato anteriormente al 1° luglio 1885;

b) al personale a riposo del cessato Ufficio speciale delle ferrovie concesse all'industria privata;

c) al personale delle Società già esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula collocato a riposo anteriormente al 1° luglio 1905 e a quello della Società italiana delle strade ferrate meridionali collocato a riposo nel periodo dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906;

d) al personale collocato a riposo dalla Società per la ferrovia sicula occidentale e dalla Compagnia Reale per le ferrovie sarde anteriormente al passaggio delle ferrovie stesse allo Stato e limitatamente a concessioni per itinerari sulle linee già esercitate dalle Società suddette;

4° il rilascio di un biglietto gratuito di andata e ritorno per ogni anno solare:

a) in quanto attualmente godano della concessione e fino a che continueranno ad appartenere agli uffici di cui presentemente dipendono, al personale in attività di servizio dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici ed alle rispettive famiglie;

b) in quanto attualmente godano della concessione in base a preesistenti disposizioni di legge, ai funzionari, commessi ed agenti in attività di servizio del Senato del Regno e della Camera dei Fasci e delle Corporazioni e alle rispettive famiglie.

Tale trattamento è conservato, dopo il collocamento a riposo dell'agente, ma non dopo il suo decesso;

5° il rilascio delle concessioni previste dall'art. 7 del R. decreto-legge 23 giugno 1927-V, n. 1570, ammesse alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.

I Senatori del Regno ei Consiglieri nazionali hanno diritto per ogni anno di ciascuna legislatura a otto biglietti gratuiti di prima classe e a quattro di seconda classe di andata e ritorno da e per qualunque stazione delle Ferrovie dello Stato, per uso esclusivo delle seguenti persone: moglie, discendenti, genitori, fratelli, sorelle, sia del parlamentare che della moglie, coniugi dei fratelli e delle sorelle medesime, suoceri, suocere, generi, nuore, zii del parlamentare o della moglie, nipoti, domestici, istitutrici e maggiordomi: e inoltre a ventuno buoni per il trasporto gratuito del bagaglio, sei dei quali validi ognuno per venticinque chilogrammi e i rimanenti validi ognuno per dieci chilogrammi. E' escluso un diverso uso dei biglietti predetti, fatta eccezione per il caso di persone che accompagnino il Senatore o Consigliere nazionale per motivi di salute.

Viene inoltre accordato annualmente ai Senatori del Regno ed ai Consiglieri nazionali, in aumento alle concessioni di viaggio di cui sopra, un supplemento di tre biglietti gratuiti di prima classe di andata e ritorno, per ogni figlio convivente ed a carico.

Tali concessioni sono valide fino al compimento dell'anno dal giorno della prima convocazione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Avvenendo che la Camera dei Fasci e delle Corporazioni venga sciolta prima dello spirare dell'anno, le concessioni suddette cesseranno di avere validità il giorno precedente a quello della prima convocazione della nuova Camera.

Art. 13.

La concessione dei buoni bagaglio e di trasporto e l'uso dei compartimenti riservati e delle carrozze salone sono ammessi per le persone e alle condizioni stabilite dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Art. 14.

Saranno gravati di diritti fissi le carte di libera circolazione rilasciate in base all'art. 2, punto 9° (per le sole persone uscite di carica) e 10°; all'art. 3, punto 1° (per il personale a riposo e dispensato dal servizio); all'art. 10; nonchè all'art. 11 (per il solo personale a riposo); i biglietti gratuiti emessi in base agli articoli 7, 8, 10, 11 e 12; e le concessioni di buoni bagaglio accordate in base agli articoli 12 e 13.

Art. 15.

Senza pregiudizio ed in aggiunta alle sanzioni disciplinari comminate dal regolamento del personale, il funzionario che indebitamente rilascia carte di libera circolazione, biglietti di servizio, gratuiti e a tariffa ridotta, buoni bagaglio, lettere di porto e di vettura e biglietti per l'uso di compartimenti riservati e di carrozze salone, ha l'obbligo di pagare il valore a tariffa normale dei documenti di viaggio e di trasporto rilasciati.

Art. 16.

Con regolamento da approvarsi con decreto Reale, ai sensi dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n 100, verrà data esecuzione alla presente legge.

Art. 17.

Il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 188, e tutte le altre disposizioni di legge che lo integrano o lo modificano sono abrogate.

La presente legge andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 dicembre 1941-XX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

Ordine di servizio n. 11.

Allacciamento della stazione di Manfredonia col Porto omonimo. Apertura all'esercizio della stazione di Manfredonia Marittima.

E' stato aperto all'esercizio la stazione di *Manfredonia Marittima*, allacciata alla stazione di Manfredonia mediante apposito binario di raccordo.

DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI

Il nuovo binario di raccordo fra la stazione di Manfredonia e il Molo di Ponente del Porto omonimo si dirama dal terzo binario di stazione mediante un deviatoio inglese doppio modello RA 36 S tg. 0,12, distante m. 160 dall'asse F. V. di detta stazione.

Detto nuovo binario di raccordo misura la lunghezza di metri 765 ed ha curve di raggio metri 150.

In corrispondenza alla banchina il tratto destinato alle operazioni di carico e scarico è provvisto di un binario di raddoppio allacciato al binario di raccordo a mezzo di due deviatoi semplici modello RA tg. 0,12.

Il binario di raddoppio misura la lunghezza di metri 266 fra i talloni dei deviatoi ed ha una lunghezza utile di metri 230 compresa fra le traverse limiti di stanziamento.

L'ultimo tratto del nuovo binario di raccordo, per una lunghezza di metri 108, costituisce l'asta di manovra del raddoppio anzidetto. L'estremità del binario di raccordo è munito di paraurti.

Il binario di raccordo in parola ha la pendenza massima del 0,0122 per 1000 ed è munito di controrotaie per tutta la lunghezza del tratto interessante la banchina del Molo di Ponente.

ABILITAZIONE

La stazione di Manfredonia Marittima è abilitata all'accettazione delle spedizioni a carro, a grande ed a piccola velocità, provenienti dal mare e destinate oltre Manfredonia per ferrovia, ed al ricevimento di quelle provenienti da oltre Manfredonia per ferrovia e destinate all'imbarco.

OPERAZIONI CONTABILI - PESATURA

L'accettazione, lo svincolo e tutte le altre operazioni contabili inerenti ai trasporti da e per Manfredonia Marittima si eseguiscono negli Uffici della stazione di Manfredonia.

La pesatura dei carri si eseguisce sul ponte a bilico della stazione di Manfredonia.

In conseguenza di quanto sopra, nella "Prefazione Generale dell'Orario Generale di Servizio", parte I, edizione febbraio 1936-XIV, a pag. 16, tra i nomi di MANFREDONIA CITTA' e MANIAGO, dovrà inserirsi in carattere

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 8, 9, 12, 13, 14 *e* 15.

minuscolo il nome di "MANFREDONIA MARITTIMA", con le indicazioni: « LP – vb | Br | 133 | ».

Nel "Prontuario Generale delle distanze chilometriche" si dovranno introdurre le modificazioni di cui all'allegato al presente Ordine di Servizio.

ALLEGATO ALL'O. S. N. 11 – 1942-XX.

PRONTUARIO DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE

(Edizione 1° marzo 1941-XIX)

PARTE II.

Tavola polimetrica N. 112 – Foggia-Manfredonia.

Stazione		Km.	Stazione		Km.
Foggia	Km.	37	Siponto	Km.	3
Tortorella	»	28	Manfredonia	»	1
S. Giovanni Rotondo	»	21	Manfredonia Marittima	»	—
Candelaro	»	13	Manfredonia Città	»	2
Frattarolo	»	8			

PRONTUARI MANOSCRITTI DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso presso le stazioni e gli Uffici di controllo, alla linea Foggia-Manfredonia, fra i nomi di Manfredonia e Manfredonia Città, si dovrà inserire il nome di Manfredonia Marittima e di contro esporre la distanza che dovrà essere formata aggiungendo Km. 1 a quella indicata per Manfredonia.

L'istradamento sarà quello indicato per Manfredonia.

Nell'indice alfabetico dei prontuari suddetti, inserire, nella sede opportuna, il nome di Manfredonia Marittima con il numero della pagina e il numero progressivo.

ELENCO DEI NUMERI DISTINTIVI PER LA STATISTICA

Alla stazione di Manfredonia Marittima viene assegnato il N. 11057: praticare le necessarie aggiunte nell'elenco suddetto.

Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le Stazioni della rete ferroviaria dello Stato (Edizione 1° marzo 1941-XIX)

PARTE I

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Zone e tavole polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni le fermate ecc.		LINEA	Compartimento o Delegazione	PROVINCIA	SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE, ecc.							IMPIANTI FISSI				
	Zone	tavole polimetriche				Viaggiatori	Bagagli	Merci G.V.	Merci P.V.	Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	Piani caricatori di testa	Piani caricatori di fianco	Grue fisse – Portata massima in tonnellate	Bilance a ponte – Portata massima in tonnellate	Sagoma limite
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Manfredonia Marittima (17)	V	112	Foggia-Manfredonia	Bari	Foggia	—	—	G (e)	P (e)	—	—	—	—	—	—	—	—

In calce alla pagina 45 trascrivere la seguente nota:

« (e) Limitatamente all'accettazione delle spedizioni a carro provenienti dal mare e destinate oltre Manfredonia per ferrovia e al ricevimento di quelle provenienti da oltre Manfredonia per ferrovia e destinate all'imbarco ».

ogue ALLEGA

DISTANZ

	Roma Termini	Sulmona
a Mar	417	279

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE																							
		GRUPPO A						GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D				GRUPPO E			Gruppo F
		Genova P.P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P.N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
PARTE III																							
Manfredonia Maritt.	V	858	783	779	773	771	711	653	682	678	684	564	577	694	697	37	417	279	124	238	264	275	655

Ordine di servizio n. 12.

Apertura all'esercizio della fermata di Fontanella di Boves.

In applicazione delle disposizioni emanate dall'Ecc. il Ministro delle Comunicazioni con decreto n. 3678 del 3 giugno 1941-XIX, dal giorno 1° febbraio 1942-XX verrà aperta all'esercizio la fermata di FONTANELLE DI BOVES in corrispondenza della casa cantoniera N. 41 Km. 8 + 361,93 della linea Cuneo Gesso-Borgo S. Dalmazzo; fra le stazioni di Boves e Borgo S. Dalmazzo dalle quale dista, rispettivamente, Km. 1 + 238,65 e Km. 3 + 688,14.

Detta fermata è dotata di un marciapiedi della lunghezza di metri 40, di una pensilina sul predetto marciapiedi per la parte prospicente la C. C. e di una latrina per il pubblico.

La fermata sarà abilitata al servizio viaggiatori e bagagli limitato a determinate località, e gestita da assuntore con le modalità di cui all'art. 31 delle norme per il servizio della Gestione viaggiatori ed al servizio bagagli con le modalità di cui all'art. 24 delle norme sul servizio della Gestione bagagli.

Il versamento degli introiti della fermata dovrà essere fatto giornalmente alla stazione di Cuneo Gesso, dalla quale essa dipende contabilmente.

La fermata si trova nella giurisdizione del 3° Riparto Movimento di Cuneo e del 1° Riparto Commerciale e del Traffico di Torino.

In conseguenza di quanto sopra si dovranno modificare, conformemente all'allegato al presente O. S., i prontuari delle distanze chilometriche e le pubblicazioni di servizio interessate.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 9, 12, 13 *e* 16.

Segue Allegato all'O. S. n. 12 - 1942-XX.

PRONTUARIO DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE

(Edizione 1° marzo 1941-XIX)

Parte II.

Tavola polimetrica N. 33.

Cuneo	Km.	13	Briga Marittima	Km.	47
Cuneo Gesso	»	9	S. Dalmazzo di Tenda	»	50
Boves	»	2	Fontano	»	63
Fontanelle di Boves	»	—	Fontano Scarubbio Sud	»	64
Borgo S. Dalmazzo	»	4	Breil sur Roya	»	71
Roccavione	»	6	Piena Confine	»	74
Robilante	»	9	Piena	»	74
Vernante	»	15	Olivetta S. Michele	»	78
Limone	»	24	Airole	»	80
Vievola	»	34	Bevera	»	87
Tenda	»	43	Ventimiglia	»	92

PRONTUARI MANOSCRITTI DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso presso le stazioni e gli Uffici di controllo, alla linea Airasca-Cuneo-Ventimiglia, fra le stazioni di Boves e Borgo S. Dalmazzo, si dovrà inserire: "Fontanelle di Boves (casa cantoniera)" e di contro esporre la distanza e il relativo istradamento procedendo come appresso:

Per i prontuari delle stazioni della linea Cuneo-Ventimiglia, la distansa dovrà essere rilevata dal prospetto allegato al presenta Ordine di servizio; per i prontuari di tutte le altre stazioni della Rete la distanza dovrà essere formata aggiungendo Km. 4 a quella indicata per Borgo S. Dalmazzo, Km. 9 a quella indicata per Cuneo Gesso e scegliendo quella che dal confronto risulterà minore.

L'istradamento sarà lo stesso della stazione che avrà servito di base alla formazione della distanza.

Nell'indice alfabetico dei prontuari suddetti, inserire, nella sede opportuna, il nome di Fontanelle di Boves (casa cantoniera) con il numero della pagina e il numero progressivo.

Prefazione Generale all'Orario di Servizio

(Edizione febbraio 1936-XIV)

A pagina 15, fra i nomi di Fontana Liri Inferiore e Fontanetto Po, inserire in carattere corsivo:

« Fontanelle di Boves ◆ . . . . LB | T | 7 | »

Ordine di servizio n. 13.

Estensione di servizio nella fermata di Castione Andevenno.

Dal giorno 1° febbraio 1942-XX la fermata di Castione Andevenno, della linea Colico- Sondrio, sarà abilitata al servizio P. V. a carro.

Di conseguenza:

— nella Parte I del "Prontuario delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete ferroviaria dello Stato" — Edizione 1941-XIX — a pag. 24, di fronte al nome della fermata di Castione Andevenno, nella colonna 10, si dovrà esporre l'indicazione "P (11)";

— nella Parte I della "Prefazione generale all'orario generale di servizio" — Edizione febbraio 1936-XIV — a pag. 13, di fronte al nome della fermata di Castione Andevenno, si dovrà cancellare l'indicazione LG ed esporre "LP".

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8 *e* 15.

Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato (Edizione 1° marzo 1941-XX)

PARTE I

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Zone e tavole polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni, le fermate ecc.		LINEA	Compartimento o Delegazione	PROVINCIA	SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE ecc.							IMPIANTI FISSI				
	Zone	tavole polimetriche				Viaggiatori	Bagagli	Merci G.V.	Merci P.V.	Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	Piani caricatori di testa	Piani caricatori di fianco	Grue fisse — Portata massima in tonnellate	Bilance a ponte — Portata massima in tonnellate	Sagoma finale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Fontanelle di Boves .	I	33	Cuneo-Ventimiglia	Torino	Cuneo	V(19)	B(19)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ALLEGATO ALL

...one 1° marzo 194

ONE - DIST

GRUPPO

Foggia	Roma Termini	Sulmona
927	640	782
927	643	782
5, 115 46, 95, 3	108, 150 271	54, 67 150, 271

Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le Stazioni della Rete dello Stato (Edizione 1° marzo 1941-XIX).

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE																					
		GRUPPO A						GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D				GRUPPO E			Gruppo F
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
Parte III																							
Fontanelle di Boves	I	142	253	250	248	221	253	455	484	384	436	400	447	309	307	927	640	782	840	945	1145	1165	1362
PARTE IV																							
Fontanelle di Boves	I	142	253	250	248	221	253	455	484	384	436	400	447	309	307	927	643	782	840	945	1130	1165	1326
		150. 271	253. 39 49. 283	100. 39 49. 283	269. 39 49. 283	168. 5 49. 283	186. 5 49. 283	273. 5 49. 283	110. 115 49. 283	89. 273 49. 283	66. 273 283	115. 5 49. 283	23. 115 49. 283	181. 150 271	76. 150 271	6. 115 49. 283	198. 150 271	54. 67 150. 271	6. 115 49. 283	101. 241 150. 271	18. 241 150. 271	15. 115 49. 283	101. 241 150. 271

Comunicato:

Deliberazioni Ministeriali circa le imprese ammesse a gestire servizi in appalto dell'amministrazione ferroviaria.

La Commissione istituita ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 23 febbraio 1939-XVII, n. 309, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, riguardante la formazione e la tenuta degli elenchi delle imprese ammesse a gestire servizi in appalto delle Amministrazioni Ferroviaria, Postelegrafica ed Azienda di Stato per i servizi telefonici, nelle sedute tenutesi il 27 ottobre, il 19 dicembre 1941 e il 5 gennaio 1942, presso la Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato, ha preso le seguenti deliberazioni, ratificate dal Ministro il 19 gennaio 1942-XX.

Iscrizione negli elenchi delle seguenti Imprese

Ragione sociale e Sede Legale	Specializzazione	Limite di appalto
PERAZZINI Agostino Rimini	Facchinaggio merci e bagagli registrati; manovalanza in genere.	200.000
SOC. AN. COOP. DI LAVORO FRA PORTABAGAGLI DELLA STAZIONE DI PISA CENTRALE Pisa	Facchinaggio merci e bagagli registrati.	200.000
MARIANI Francesco Milano	Servizio manovre a cavalli.	200.000
BARANA Silvino fu Giuseppe Verona	Carico e scarico, pulizia piazzali, manutenzione piazzali.	200.000

Cancellazione dall'elenco

(Art. 7 [lett. b] del R. D. L. 23 febbraio 1939-XVII, n. 309).

MANCASTROPPA Alfredo Domodossola	Manovalanza in genere.	200.000

(Art. 7 [lett. f] del R. D. L. 23 febbraio 1939-XVII, n. 309).

Ragione sociale e Sede Legale	Specializzazione	Limite di appalto
PROVENZA Rosario Siracusa	Facchinaggio merci e bagagli registrati.	200.000

Sospensione dall'elenco.

(Art. 6 - punto 2° - del R. D. L. 23 febbraio 1939-XVII, n. 309).

PUGLISI Calogero Messina	Manovalanza in genere.	3.000.000

Il Direttore Generale

VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Consolidamento scarpata destra Km. 62 + 886/993 fra Roviano ed Arsoli e parziale ricostruzione ponticello Km. 62 + 912/55 linea Roma-Avezzano.	L. P.	Ore 12 del 26 genn. 1942-XX	265.500	Sezione Lavori Roma
Costruzione serbatoio in muratura al Km. 86 + 658 linea Palermo-Bicocca.	L. P.	Ore 15 del 28 genn. 1942-XX	200.500	Sezione Lavori Palermo
Consolidamento frana contrada Finaiti fra i comuni di Villalba e Mussomeli.	L. P.	Ore 15 del 28 genn. 1942-XX	259.000	Sezione Lavori Palermo
Sistemazione massicciata fra i Km. 6 + 100 e 11 + 500 della linea Bologna-Verona.	L. P.	Ore 14 del 30 genn. 1942-XX	215.000	Sezione Lavori Bologna

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	4	Interruttori di alta tensione per cabine di trasformazione (Genova).	T. P.	2.2.1942 A. XX	Servizio Approvvigionamenti — Sezione 7ª
»	2	Interruttori di alta tensione per cabine trasformazione (Pontassieve).	T. P.	2.2.1942 A. XX	Id. Sezione 7ª
—	—	Bielle	T. P.	9.2.1942 A. XX	Id. Sezione 7ª
N.	100	Iniettori non aspiranti . . .	T. P.	9.2.1942 A. XX	Id. Sezione 7ª
»	50	Ruote sciolte per sale motrici	T. P.	12.2.1942 A. XX	Id. Sezione 7ª

Il Direttore Generale

VELANI

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

Le spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni combiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXV - N. 5

29 gennaio 1942
Anno XX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti — Pag.

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Roma, 1942-XX — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1942-XX, n. 2069. — *Graduatoria di merito del concorso a 3 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di Medico-Chirurgo.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Decreto Ministeriale 24 giugno 1941-XIX, n. 3833;

Udita la Relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/208978 in data 11 gennaio 1942-XX;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso a 3 posti di Allievo Ispettore in prova, fra abilitati all'esercizio della professione di Medico-Chirurgo, nei ruoli dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato:

1. — Dr. PUOTI Antonio
2. — Dr. GIACOMELLI Pietro
3. — Dr. CELOZZI Matteo
4. — Dr DI TOMASSI Ettore

Roma, lì 13 gennaio 1942-XX.

Il Ministro
HOST VENTURI

Errata - corrige

Boll. Uff. n. 51/1941-XX — *Decreto Ministeriale* 9 *dicembre* 1941, *n.* 1747.

Nella graduatoria di merito relativa al concorso a 330 posti di Alunno d'ordine delle stazioni, pubblicato a pag. 449 di detto Bollettino, i numeri 2, 10 e 21 devono rispettivamente leggersi:

Giulietti Arturo Vadimiro anzichè Giulietti Arturo; Giacoletti Pietro, anzichè Giacoletti Piero e Calza Laudo anzichè Calza Lando.

Ordine di servizio n. 14.

Apertura all'esercizio del tronco Fano-Fossombrone della linea Fano Fermignano.

Il giorno 2 febbraio 1942-XX verrà riaperto all'esercizio il tronco Fano-Fossombrone della linea Fano-Fermignano.

Detto tronco sarà esercito dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato con i regolamenti presso di questa in vigore.

DESCRIZIONE DEL TRONCO DI LINEA

Il tronco è a semplice binario ed a scartamento normale e fa parte della linea Fano-Fermignano esercita sino al 1931 dalla Società Anonima "Ferrovie e Tramvie Padane".

Detto tronco della lunghezza complessiva di ml. 26.392,04 ha origine dall'asse del F. V. della stazione di Fano al Km. 156+885,45 della linea Bologna-Ancona e si dirama dal 1° binario verso destra con lo scambio estremo lato Ancona dello stesso binario situato a ml. 460 dall'asse del F. V. e, incontrato di punta dai treni pari di detta linea; il tronco stesso, termina allo scambio estremo lato Fermignano della stazione di Fossombrone e precisamente a ml. 131,49 oltre l'asse del F. V. di quest'ultima, ubicato al Km. 26+260,64.

Le caratteristiche principali del tronco di linea risultano dal seguente prospetto:

Stazioni e fermate	Denominazione	Progressiva chilometrica	Distanze parziali	Pendenza per mille — Linea	Pendenza per mille — Stazioni	Raggi delle curve
Stazione . .	Fano	0,000	—	—	2,92	—
			5.083,78	13,15		400
Fermata .	Rosciano di Fano	5+083,78	—	—	orizz.	—
			3.223,13	14,00		500
Stazione . .	Cuccurano	8+306,91	—	—	»	—
			4.183,44	11,44		1000
Fermata . .	Cartoceto Lucrezia	12+490,35	—	—	»	—
			2.666,25	6,61		rett.
Stazione . .	Saltara Calcinelli	15+156,60	—	—	»	—
			3.174,81	11,62		325
Stazione . .	Serrungarina Tavernelle	18+831.41	—	—	»	—
			3.129,74	11,15		500
Fermata . .	Montefelcino Isola del Piano	21+961,15	—	—	»	—
			4.299,49	15,00		300
Stazione . .	Fossombrone	26+260,60	—	—	»	—

Il tronco di linea è armato con materiale assimilato al II tipo FF. OO. con rotaie da m. 12 su 14 appoggi.

Sulla linea esistono n. 67 passaggi a livello dei quali 28 presenziati sul posto, 8 muniti di sbarre manovrabili a distanza, 31 chiusi con sbarre in consegna agli utenti.

Infine esistono sulla linea 15 case cantoniere.

STAZIONI E FERMATE

Sono dotate dei seguenti fabbricati, impianti e meccanismo ad uso del servizio pubblico.

Stazione di Fano.

Fabbricato viaggiatori ubicato a destra, rispetto ai treni diretti verso Ancona e Fossombrone, alla progressiva Km. 156+885,45 della linea Bologna-Ancona e 0+000,00 del tronco Fano-Fossombrone.

Cesso isolato
Magazzino merci con piano caricatore
Pesa a bilico da 30 tonn. e sagoma limite di carico
Rifornitore a due vasche con pompatura a motore
Colonna idraulica
Marciapiede.
Rimesse locomotive con due binari
Officina per riparazioni
Piattaforma girevole
Binari diversi di stazione di ricevimento treni e di scalo per carico e scarico diretto.

Fermata di Rosciano di Fano.

La casa cantoniera Km. 5+083,78 funziona da fermata ubicata a destra alla progressiva Km. 5+083,78 da Fano
Nessun binario oltre quello di corsa.

Stazione di Cuccurano.

Fabbricato viaggiatori ubicato a destra alla progressiva Km. 8+306,91 da Fano
Cesso isolato
Magazzino merci e piano caricatore
Sagoma limite di carico
Un binario passante oltre quello di corsa della lunghezza utile di ml. 207
Marciapiede principale ed uno intermedio
Binario di scalo.

Fermata di Cartoceto Lucrezia.

Fabbricato viaggiatori ubicato a destra alla progressiva Km. 12+490,35 da Fano
Cesso isolato
Piano caricatore
Sagoma limite di carico
Binario di scalo
Marciapiede.

Stazione di Saltara Calcinelli.

Fabbricato viaggiatori ubicato a destra alla progressiva Km. 15+150,60 da Fano
Cesso isolato
Magazzino merci e piano caricatore
Sagoma limite di carico
Un binario passante oltre quello di corsa della lunghezza utile di ml. 211
Un marciapiede principale ed uno intermedio
Binario di scalo.

Stazione di Serrungarina-Tavernelle.

Fabbricato viaggiatori ubicato a destra alla progressiva Km. 18+831,41 da Fano
Cesso isolato
Magazzino merci e piano caricatore
Sagoma limite di carico
Un binario passante oltre quello di corsa della lunghezza utile di ml 209
Un marciapiede principale ed uno intermedio
Binario di scalo.

Fermata di Montefelcino Isola del Piano.

Fabbricato viaggiatori ubicato a destra alla progressiva Km. 21+961,15 da Fano
Cesso isolato
Piano caricatore
Sagoma limite di carico
Binario di scalo
Marciapiede.

Stazione di Fossombrone.

Fabbricato viaggiatori ubicato a destra alla progressiva Km. 26+260,64 da Fano
Cesso isolato
Piano caricatore e magazzino merci
Sagoma limite di carico
Un binario passante oltre quello di corsa della lunghezza utile di ml. 312
Un marciapiede principale ed uno intermedio
Binario di scalo
Rifornitore ad una vasca con condotta d'acqua a pressione
Pesa a bilico della portata di 30 tonn.
Grue da pesi della portata di 6 tonn.
Grue idraulica
Rimessa locomotive con relativo binario.

IMPIANTI DI SICUREZZA E SEGNALAMENTO

Le stazioni di Fano, Cuccurano, Saltara Calcinelli e Fossombrone sono munite di segnali di protezione costituiti da semafori F. S. di seconda categoria.

Gli scambi delle stazioni e delle fermate sono con manovra a terra ed assicurati con fermadeviatoi F. S.

Le fermate di Rosciano di Fano, Serrungarina Tavernelle, Cartoceto Lucrezia e Montefelcino Isola del Piano sono sprovviste di segnali di protezione.

ESERCIZIO

Il tronco di linea Fano-Fossombrone verrà esercitato col regime del consenso telegrafico. Le stazioni di Saltara Calcinelli e Fossombrone saranno abilitate al servizio movimento.

Le località di Cuccurano, Serrungarina Tavernelle e Montefelcino Isola del Piano saranno presenziate da Assuntori mentre quelle di Rosciano di Fano e Cartoceto Lucrezia saranno impresenziate.

COMUNICAZIONI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE

La linea Fano-Fossombrone è fornita di un circuito telegrafico comprendenti le stazioni di Fano, Cuccurano, Saltara Calcinelli e Fossombrone.

SERVIZI CUI LE STAZIONI SONO ABILITATE

Gli impianti di Cuccurano, Saltara Calcinelli, Serrungarina Tavernelle, Montefelcino Isola del Piano e Fossombrone saranno abilitati al completo servizio viaggiatori bagagli, merci a G. V. e P. V., bestiame e veicoli.

Quelli di Rosciano di Fano e Cartoceto Lucrezia impresenziati saranno invece abilitati ai soli servizi viaggiatori bagagli con le modalità e norme contenute nell'O. S. n. 105/1932-X e nel punto C dell'O. S. n. 158/1935.

DISTANZE CHILOMETRICHE

Le distanze chilometriche fra le stazioni del tronco di linea di cui trattasi risultano dalla tavola polimetrica n. 80-bis di cui l'allegato A al presente O. S.

TRASPORTI VIAGGIATORI E BAGAGLI

Per i trasporti viaggiatori e bagagli sono estese al tronco di linea Fano-Fossombrone tutte le tariffe e condizioni in vigore sulle altre linee dello Stato.

Agli effetti del computo del prezzo dei biglietti di abbonamento il suddetto tronco di linea è da considerarsi di III categoria.

I biglietti di abbonamento per l'intera Rete, quelli speciali della serie II, II-bis, XIII, XIV, XV, XXIV e XXVII, i biglietti regionali delle Marche ed i biglietti di libera circolazione valevoli per le zone 1 e III interessanti il tronco di linea, saranno valevoli anche per percorrere il tronco stesso senza aumento di prezzo fino a quando con successivo O. S. non sarà provveduto alla pubblicazione dei nuovi prezzi.

CARTE DI LIBERA CIRCOLAZIONE E BIGLIETTI A LIBRETTO SERIE A. S.

I possessori di carte di libera circolazione (serie A. Al. At.) e di biglietti a libretto serie A. S. valevoli per le linee del Compartimento di Ancona avranno la facoltà di percorrere il tronco di linea Fano-Fossombrone.

TRASPORTI MERCI

Per i trasporti a G. V. e P. V. saranno applicate le tariffe e condizioni in vigore sulle altre linee dello Stato comprese quelle stabilite dalle concessioni speciali e dal regolamento trasporti militari.

SCRITTURAZIONE E VERSAMENTI

Per tutto quanto concerne le attribuzioni contabili del Capo stazione le scritturazioni riguardanti i servizi viaggiatori, bagagli e cani, trasporti merci, di numerario, di carte valori, veicoli, bestiame, ecc. le stazioni del tronco osserveranno le norme in vigore.

Le stazioni effettueranno i versamenti dei propri introiti secondo le prescrizioni di cui l'art. 25 delle "Disposizioni e Norme relative al servizio valori" osservando la stazione di Fossombrone la periodicità della lettera C e le stazioni di Cuccurano, Saltara Calcinelli, Serrungarina Tavernelle, Montefelcino Isola del Piano, quella della lettera F.

GIURISDIZIONE

Il tronco di linea Fano-Fossombrone cade tutto nel territorio della Provincia di Pesaro ed appartiene al Compartimento di Ancona ed è aggregato:

— per il servizio movimento
  alla Sezione Movimento di Ancona,
  al I Riparto Movimento di Ancona,
  al Circolo Ripartizioni veicoli di Ancona;

— per il Servizio Commerciale e del Traffico
  alla Sezione Commerciale e del Traffico di Ancona,
  al I Riparto Commerciale e Traffico di Ancona;

— per il Servizio Lavori
  alla Sezione Lavori di Ancona,
  al Riparto Lavori di Pesaro;

— per l'Ufficio I. E. S.
  all'Ufficio I. E. S. di Ancona,
  al Riparto Manutenzione I. E. S. di Ancona,
  alla Zona I di manutenzione I. E. S. di Fano;

— per il Servizio Materiale e Trazione
  alla Sezione Materiale e Trazione di Ancona,
  al Riparto Materiale e Trazione di Ancona;

— per il Servizio Sanitario
  all'Ispettorato Sanitario di Ancona;

— per il Servizio Approvvigionamenti
  al Magazzino Approvvigionamenti di Foligno, per i materiali di esercizio e di consumo, illuminazione e untura,
  al Magazzino Stampe di Bologna per gli stampati e oggetti di cancelleria;

— per il Circolo Costruzioni telegrafiche rivolgersi provvisoriamente all'Ufficio I. E. S.

Nella parte I del Prontuario delle distanze chilometriche, fra le stazioni della Rete dello Stato — 1° marzo 1941 — si dovrà:

— a pagina 2 alle linee del Compartimento di Ancona, aggiungere l'indicazione della linea Fano-Fossombrone;

— a pagina 32, di contro al nome di Fano, nella colonna 3, aggiungere il numero della tavola pol. "80 bis";

— alle pagine 21, 30, 35, 50, 68, 74 e 77 inserire nell'apposita sede rispettivamente i nomi di Cartoceto Lucrezia, Cuccurano, Fossombrone, Montefelcino-Isola del Piano, Rosciano di Fano, Saltara-Calcinelli e Serrungarina-Tavernelle, riportando in corrispondenza dei nomi le indicazioni risultanti dal prospetto allegato B al presente O. S.

Nella parte II del Prontuario suddetto si dovrà tracciare all'indice grafico il tratto di linea e inserire nell'apposita sede la tabella polimetrica 80 bis allegato A al presente O. S.

Nelle parti III e IV inserire nelle apposite sedi i nomi di Cartoceto-Lucrezia, Cuccurano, Fossombrone, Montefelcino-Isola del Piano, Rosciano di Fano, Saltara Calcinelli, Serrungarina-Tavernelle e le distanze chilometriche come da allegato C al presente O S.

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso nelle stazioni e negli Uffici di Controllo si dovranno apportare le modificazioni di cui l'allegato D al presente O. S.

Nella parte I alla Prefazione Generale dell'Orario Generale di Servizio Edizione febbraio 1936-XIV, a pag. 3 al grafico "Circoscrizione dei Compartimenti" fra Falconara e Pesaro indicare la stazione di Fano e la linea Fano-Fossombrone; a pag. 9 alle linee del fascicolo 106 aggiungere la linea Fano-Fossombrone; da pag. 13 e pag. 21, nella sede opportuna aggiungere i seguenti nomi con le relative indicazioni:

— Cartoceto Lucrezia LB (corsivo) A/106;
— Cuccurano (minuscolo) A/106;
— Fossombrone (maiuscolo) A/106;
— Montefelcino Isola del Piano (corsivo) A/106;
— Rosciano di Fano L.B. (corsivo) A/106;
— Saltara Calcinelli (minuscolo) A/106;
— Serrungarina-Tavernelle (minuscolo) A/106.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6 *e* 7 *nonchè limitatamente al Compartimento di Ancona agli agenti delle classi* 9, 11, 12, 13, 15, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 50, 51, 52 *e* 54.

ALLEGATO *A* ALL'O. S. N. 14 - 1942-XX.

(80-bis) FANO-FOSSOMBRONE

FANO							
6	Rosciano di Fano ●						
9	4	Cuccurano					
13	8	5	Cartoceto Lucrezia ●				
16	11	7	3	Saltara-Calcinelli			
19	14	11	7	4	Serrungarina Tavernelle		
22	17	14	10	7	4	Montefelcino-Isola del Piano	
27	22	18	14	12	8	5	FOSSOMBRONE

Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato edizione 1° marzo 1941-XIX.

PARTE I.

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Zone e tavole polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni, le fermate ecc.		LINEA	Compartimento o Delegazione	PROVINCIA	SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE, ecc.							IMPIANTI FISSI				
								Merci					Piani caricatori		Grue fisse	Bilance a ponte	
	Zone	Tavole polimetriche				Viaggiatori	Bagagli	G.V.	P.V.	Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	di testa	di fianco	Portata massima in tonnellate		Sagoma limite
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Cartoceto Lucrezia ● .	IV	80 bis	Fano-Fossombrone	Ancona	Pesaro	V (1)	B(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cuccurano	IV	80 bis	Fano-Fossombrone	Ancona	Pesaro	V	B	G	P	V	B	S	—	F	—	—	S
Fossombrone	IV	80 bis	Fano-Fossombrone	Ancona	Pesaro	V	B	G	P	V	B	S	—	F	6	30	S
Montefelcino Isola del Piano	IV	80 bis	Fano-Fossombrone	Ancona	Pesaro	V	B	G	P	V	B	—	—	F	—	—	S
Rosciano di Fano ● .	IV	80 bis	Fano-Fossombrone	Ancona	Pesaro	V(1)	B (1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Saltara Calcinelli . .	IV	80 bis	Fano-Fossombrone	Ancona	Pesaro	V	B	G	P	V	B	S	—	F	—	—	S
Serrungarina Tavernelle	IV	80 bis	Fano-Fossombrone	Ancona	Pesaro	V	B	G	P	V	B	—	—	F	—	—	S

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE																					
		GRUPPO A						GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D				GRUPPO E			Gruppo F
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
PARTE III																							
Cartoceto Lucrezia.	IV	464	389	385	379	377	317	259	288	284	290	170	183	300	303	384	338	275	297	568	611	622	985
Cuccurano . . .	IV	460	385	381	375	373	313	255	284	280	286	166	179	296	299	380	334	271	293	564	607	618	981
Fossombrone. . .	IV	478	403	399	393	391	331	273	302	298	304	184	197	314	317	398	352	289	311	582	625	636	999
Montefelcino (Isola del Piano). . .	IV	473	398	394	388	386	326	268	297	293	299	179	192	309	312	393	347	284	306	577	620	631	994
Rosciano di Fano .	IV	457	382	378	372	370	310	252	281	277	283	163	176	293	296	377	331	268	290	561	604	615	978
Saltara Calcinelli .	IV	467	392	388	382	380	320	262	291	287	293	173	186	303	306	387	341	278	300	571	614	625	988
Serrungarina Tavernelle	IV	470	395	391	385	383	323	265	294	290	296	176	189	306	309	390	344	281	303	574	617	628	991

TO C

N Z E

P O D

275
45

271
45

289
45

284
45

268
45

278
45

281
45

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE																						
		GRUPPO A						*GRUPPO* B				*GRUPPO* C				*GRUPPO* D				*GRUPPO* E			Gruppo F
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoreto	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
PARTE IV																							
Cartoceto Lucrezia .	IV	464 105.115 23	389 23	385 40.23	379 115.23	377 40.23	317 23	259 71.126 130	288 126	284 256.23	290 110.126	170 —	183 126	300 72.69	303 72.69	384 6	338 108.164 70	275 45	297 6	568 33.6	611 124.73 6	622 15.6	963 33.6
Cuccurano. . . .	IV	460 105.115 23	385 23	381 40.23	375 115.29	373 40.23	313 23	255 71.126 130	284 126	280 256.23	286 110.126	166 —	179 126	296 72.69	299 72.69	380 6	334 108.164 70	271 45	293 6	564 33.6	607 124.73 6	618 15.6	959 33.6
Fossombrone . . .	IV	478 105.115 23	403 23	399 40.23	393 115.23	391 40.23	331 23	273 71.126 130	302 126	298 256.23	304 110.126	184 —	197 126	314 72.69	317 72.69	398 6	352 108.164 70	289 45	311 6	582 33.6	625 124.73 6	636 15.6	977 33.6
Montefelcino Isola del Piano . . .	IV	473 105.115 23	398 23	394 40.23	388 115.23	386 40.23	326 23	268 71.126 130	297 126	293 256.23	299 110.126	179 —	192 126	309 72.69	312 72.69	393 6	347 108.164 70	284 45	306 6	577 33.6	620 124.73 6	631 15.6	972 33.6
Rosciano di Fano .	IV	457 105.115 23	382 23	378 40.23	372 115.23	370 40.23	310 23	252 71.126 130	281 126	277 256.23	283 110.126	163 —	176 126	293 72.69	296 72.69	377 6	331 108.164 70	268 45	290 6	561 33.6	604 124.73 6	615 15.6	956 33.6
Saltarà Calcinelli .	IV	467 105.115 23	392 23	388 40.23	382 115.23	380 40.23	320 23	262 71.126 130	291 126	287 256.23	293 110.126	173 —	186 126	303 72.69	306 72.69	387 6	341 108.164 70	278 45	300 6	571 33.6	614 124.73 6	625 15.6	966 33.6
Serrungarina Tavernelle.	IV	470 105.115 23	395 23	391 40.23	385 115.23	383 40.23	323 23	265 71.126 130	294 126	290 256.23	296 110.126	176 —	189 126	306 72.69	309 72.69	390 6	344 108.164 70	281 45	303 6	574 33.6	617 124.73 6	628 15.6	969 33.6

ALLEGATO *D* ALL'O. S. N. 14 – 1942-XX.

PRONTUARI MANOSCRITTI DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso nelle Stazioni e negli Uffici di Controllo si dovrà:

— nell'indice grafico, tracciare la nuova linea "Fano-Fossombrone" e nel dischetto che indicherà la stazione di Fano trascrivere il numero 286;

— negli elenchi delle stazioni che servono a determinare la via sulla quale è stabilita la distanza, aggiungere il nome di Fano con il numero 286;

— nella sede opportuna dell'indice alfabetico inserire le indicazioni di cui appresso:

	PRONTUARI DI EDIZIONE			
	1922-1923		1933	
	pagina N.°	progressivo N.°	pagina N.°	progressivo N.°
Cartoceto Lucrezia	104	15	113	27
Cuccurano	104	14	113	26
Fossombrone	104	19	113	31
Montefelcino-Isola del Piano .	104	18	113	30
Rosciano di Fano.	104	13	113	25
Saltara-Calcinelli	104	16	113	28
Serrungarina Tavernelle . .	104	17	113	29

— nell'interno dei prontuari stessi, alle pagine sopra indicate, intestare la nuova linea "Fano-Fossombrone" e trascrivere nell'ordine seguente i nomi delle Stazioni:

Rosciano di Fano, Cuccurano, Cartoceto Lucrezia, Saltara-Calcinelli, Serrungarina-Tavernelle, Montefelcino Isola del Piano e Fossombrone.

Le distanza relative a dette stazioni saranno formate aggiungendo a quelle risultanti nei prontuari manoscritti per la stazione di Fano, le altre di cui al seguente prospetto.

L'istradamento sarà quello risultante per Fano, seguito dal N. 286.

		Distanze a Fano
Rosciano di Fano	Km.	6
Cuccurano	»	9
Cartoceto - Lucrezia	»	13
Saltara - Calcinelli	»	16
Serrungarina - Tavervenne	»	19
Montefelcino - Isola del Piano	»	22
Fossombrone	»	27

Nell'"Elenco dei numeri distintivi per l'eseguimento della statistica" inserire nell'indice, secondo l'ordine alfabetico, i nomi delle seguenti stazioni con le relative indicazioni, trascrivendo poi, in fine della pagina 83, i nomi e le indicazioni risultanti dal prospetto di cui appresso.

Numero distintivo	Linea FANO-FERMIGNANO — Stazioni	Provincia	Note comuni
7950	**Rosciano di Fano**	**Pesaro**	A
7951	**Cuccurano**	»	
7952	**Cartoceto Lucrezia**	»	A
7953	**Saltara Calcinelli**	»	
7954	**Serrungarina Tavernelle**	»	
7955	**Montefelcino Isola del Piano** . . .	»	
7956	**Fossombrone**	»	

Ordine di servizio n. 15.

Apertura all'esercizio della nuova stazione di Apuania fra le stazioni di Apuania Massa e di Apuania Carrara.

E' stata aperta all'esercizio la nuova stazione di Apuania, fra le stazioni di Apuania Massa e di Apuania Carrara, sulla linea Genova-Pisa.

La nuova stazione, posta a valle della linea Pisa-La Spezia, è costituita da due fasci, uno di 3 binari elettrificati passanti, attiguo ai binari di corsa ed uno di 4, pure passanti non elettrificati situati verso mare, tutti serviti da asta di manovra da ambo i lati; la stazione è disposta in rettifilo, pressochè in orizzontale.

Verso Apuania Massa la nuova stazione è allacciata al binario pari della linea Pisa-La Spezia con deviatoio incontrato di punta al Km. 142+298,90 cioè presso la casa cantoniera alla progressiva Km. 142 + 277,90 mediante comunicazione incontrata di calcio sui 2 binari di corsa, si realizza l'allacciamento anche col binario dispari al Km. 142+216.

Al Km. 143 + 439 dal lato Apuania Carrara, vi è un fabbricato per servizio movimento; di 9 ambienti munito di telegrafo e telefono.

Pure dal lato Apuania Carrara, la stazione di Apuania è allacciata al binario pari (Km. 143 + 531) con deviatoio incontrato di calcio e, mediante altra comunicazione incontrata di punta, l'allacciamento prosegue sui dispari (Km. 143 + 611).

Per la continuità dello scolo delle acque attraverso la nuova stazione sono stati prolungati 6 ponticelli della luce di circa un metro ai Km. 143 + 501,10;

143+467,52; 143+311,44; 143+232,03; 143+152,95; 143+069 ed il ponte in muratura della luce di m. 5 sul torrente "Ricortola" al Km. 143+488,30.

Per la sistemazione delle comunicazioni stradali ordinarie fra la parte a monte ed a valle della zona in cui è situata la stazione di Apuania, è stato costruito dall'Amministrazione dei Lavori Pubblici un sottopassaggio in muratura della luce di m. 9 al Km. 142+282.

La nuova stazione di Apuania è allacciata alla stazione di Apuania Carrara anche con apposito binario a valle della Pisa-La Spezia, che corre pressocchè parallelo a questa, allontanandosene fino ad una distanza di circa metri 400.

Tale binario ha pendenza che raggiunge in alcuni tratti il 14 per mille e complessivo sviluppo di circa m. 3000, con curve del raggio minimo di m. 250.

Detto binario per circa 2 Km. è contiguo alla nuova strada rotabile (detta dorsale) costruita a servizio della Zona Industriale di Apuania, si allaccia con la stazione di Apuania Carrara al Km. 146+335,20.

Per il servizio della Zona Industriale a monte della ferrovia Pisa-La Spezia, un binario si stacca dal lato Apuania Carrara della nuova stazione di Apuania e, mediante cavalcavia obliquo al Km. 144+095, attraverso la Pisa-La Spezia.

La pendenza massima del detto binario di raccordo è del 6 per mille ed il minimo raggio delle curve di m. 250.

Nella stazione di Apuania, e precisamente a circa 150 m. dal fabbricato movimento, esiste un tronchino della lunghezza di m. 50 per stazionamento locomotive, con relativa fossa a fuoco. Nei pressi della fossa a fuoco vi è un'area per il deposito combustibile.

Nelle immediate vicinanze esiste un rifornitore della capacità di mc. 50 e la relativa colonna idraulica.

All'alimentazione del rifornitore di cui sopra si provvede con impianto di pompatura collocato in apposito fabbricato, impianto che deriva l'acqua da pozzo tubolare.

IMPIANTI DI SEGNALAMENTO DI SICUREZZA E DI BLOCCO

Gli impianti di sicurezza e segnalamento sono costituiti da 2 cabine con apparati a maniglia per la manovra dei segnali, P.L. e per la concessione dei consensi, nonchè da fermadeviatoi F. S. per il collegamento dei deviatoi manovrati a mano con i segnali di arrivo e partenza.

La cabina *A*, addossata all'Ufficio Movimento della stazione di servizio della Zona Industriale di Apuania è sede del Posto di Blocco N. 37-bis e corrisponde col Posto di Blocco N. 37 (cabina *B* di Apuania Carrara) e col Posto di Blocco N. 38 (cabina *B* della stazione di servizio Zona Industriale).

La cabina *B* ubicata in fabbricato isolato al Km. 142+489 ed a m. 950 dalla cabina *A* è sede del Posto di Blocco N. 38 e corrisponde col Posto di Blocco N. 37-bis (cabina *A* della stazione di servizio Zona Industriale) e col Posto di Blocco N. 38-bis (Apuania Massa).

COMUNICAZIONI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE

Le comunicazioni telegrafiche e telefoniche delle quali è munita la nuova stazione sono le seguenti:

A) Inclusione nei circuiti telegrafici 81856 e 81807;

B) Comunicazione telefonica collegante l'U. M. di Apuania Zona Industriale con l'U. M. di Apuania Carrara;

C) Comunicazione telefonica collegante l'U. M. di Apuania Zona Industriale con l'U. M. di Apuania Massa;

D) Inclusione sul circuito E-bis (P. L.) esistente fra Apuania Carrara e Apuania Massa;

E) Inclusione sul circuito V (T. E.) collegante le SS. E.;

F) Inclusione sul circuito III (selettivo Anversa) La Spezia-Pisa;

G) Comunicazione collegante il Posto di Blocco locale n. 38 col Posto di Blocco n. 37 (Apuania Carrara);

H) Comunicazione collegante il Posto di Blocco n. 38 col resto di Blocco n. 39 (cabina *B* di Apuania Zona Industriale);

I) Comunicazione collegante il Posto di Blocco locale n. 39 (cabina *B* di Apuania Zona Industriale) con il Posto di Blocco n. 40 (Apuania Massa.

ABILITAZIONI

Per ora non è abilitata al servizio pubblico.

GIURISDIZIONE

La nuova stazione di Apuania è compresa nel Compartimento di Firenze ed è assegnata a:

Sezione Movimento – FIRENZE
» Lavori – FIRENZE
» Materiale e Trazione – FIRENZE
Ufficio I.E.S. – FIRENZE
4° Riparto Movimento – PISA
12° » Lavori – PISA
» Materiale e Trazione – LIVORNO
1° » U.I.E.S. – LA SPEZIA
Sorvegliante della linea 47° Tronco – APUANIA CARRARA
Capi Zona U.I.E.S. – LA SPEZIA
Operaio U.I.E.S. – APUANIA CARRARA
Squadra Rialzo – PISA

MODIFICAZIONI ALLE PUBBLICAZIONI DI SERVIZIO

Nella "Prefazione Generale all'orario generale di servizio" — Parte I, edizione 1936-XIV — a pag. 11 in precedenza al nome di Apuania Carrara, inserire "Apuania F. 89".

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 4, 5, 6, 7 *nonchè, limitatamente al Compartimento di Firenze, agli agenti delle classi* 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 50, 51, 52, 53 *e* 54.

Ordine di servizio n. 16.

Estensione di servizio nella stazione di Villetta S. Romano.

Dal giorno 1° febbraio 1942-XX, la stazione di Villetta S. Romano, della linea Lucca-Aulla viene abilitata al completo servizio merci G.V. e P.V., ed ai servizi veicoli e bestiame.

Di conseguenza: nella Parte I del "Prontuario Generale delle distanze chilometriche" — Edizione 1941-XIX — a pag. 90, di fronte al nome della stazione di Villetta S. Romano, nelle colonne 9 e 10, cancellare il richiamo "(9)" esistente a fianco delle lettere "G" e "P" ed esporre rispettivamente nelle colonne 11 e 12 le lettere "V" e "B".

Nella Parte I della "Prefazione Generale all'orario generale di servizio" — Edizione febbraio 1936-XIV — a pag. 23, di fronte al nome della stazione di Villetta S. Romano, cancellare l'annotazione "LP".

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8 *e* 15.

Ordine di servizio n. 17.

Istruzione per l'applicazione del Regolamento pel trasporto delle merci pericolose e nocive.

Fra le merci pericolose e nocive ascritte alla 12ª categoria dell'Allegato 7 alle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose devono comprendersi, a tutti gli effetti, i seguenti esplosivi:

* Antonite	Cat. 12ª gr. 1 b)
Econ alla nitrocellulosa-Polvere da caccia . .	Cat. 12ª gr. 1 b)
3 K — Polvere da caccia e da tiro	Cat. 12ª gr. 1 b)

In relazione a quanto sopra, dovranno farsi le opportune aggiunte all'Istruzione per l'applicazione del Regolamento per il trasporto delle merci pericolose e nocive — Edizione 1935.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 30, 31, 32, 51, 53, 54, 55 *e* 58.

Comunicati:

Deliberazioni Ministeriali circa le Imprese ammesse a gestire servizi in appalto dell'Amministrazione Ferroviaria.

La Commissione istituita ai sensi dell'art. 4 del R. D. L. 23 febbraio 1939-XVII, n. 309, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, riguardante la formazione e la tenuta degli elenchi delle Imprese ammesse a gestire servizi in appalto delle Amministrazioni Ferroviaria, Postelegrafica e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, nella seduta tenutasi il 19 gennaio 1942-XX, presso la Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato, ha preso le seguenti deliberazioni, ratificate dal Ministro il 27 gennaio 1942-XX.

Iscrizione negli elenchi delle seguenti Imprese.

Ragione sociale e Sede Legale	Specializzazione	Limite di appalto
GIANOTTI Giuseppe Giovanni Voghera	Facchinaggio merci e bagagli registrati. Pulizia stazioni e piazzali.	500.000
LIGALUPPI Giuseppe Torralba	Facchinaggio merci e bagagli registrati.	100.000
URBANI Giuseppe Messina	Manovalanza in genere.	200.000

Inclusione del socio Rag. Raimondo Augusto nell'Impresa:

PERINO (eredi) Genova	Facchinaggio merci e bagagli registrati.	200.000

Estensione d'iscrizione di servizio o di limite di appalto.

GIORDANI Dino Falconara	Facchinaggio merci e bagagli registrati. 1.600.000	Manovalanza in genere, pulizia piazzali, littorine, locomotori, carico e scarico carbone. 1.600.000

Conferma d'iscrizione nell'elenco.

S.A.I.T.E.L.E.F.E. Pistoia	Facchinaggio merci e bagagli registrati. Pulizia e lavaggio carri.	500.000

Cancellazione dall'elenco.

Art. 7, lettera f) del R. D. L. 23 febbraio 1939-XVII, n. 309.

PETRARO Cataldo Taranto	Manovalanza in genere.	500.000

Esclusione dalle gare.

Il Ministero della Guerra — Direzione Generale dei servizi di commissariato militare — con nota 31 dicembre 1941-XX, n. 15951/14955 ha escluso dal fare offerte per tutti i contratti e dal partecipare comunque alle pubbliche gare la ditta Iacopini Giuseppe e Figli di Cecina.

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni : Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Rifacimento volte ponte sul fiume Salino al Km. 342 + 276 linea Ancona-Termoli e costruzione briglia a difesa del manufatto stesso.	L. P.	Ore 12 del 2 febbr. 1942-XX	1.596.030	Sezione Lavori Ancona
Completamento sistemazione fabbricato viaggiatori di Montecatini Terme.	L. P.	Ore 12 del 2 febbr. 1942-XX	201.400	Sezione Lavori Firenze
Lavori terra e murari per sistemazione stazione di S. Salvo linea Ancona-Foggia.	L. P.	Ore 12 del 4 febbr. 1942-XX	71.200	Sezione Lavori Ancona
Impianto illuminazione palazzo postale in Torino, via Arsenale.	L. P.	Ore 10,30 del 4 febbr. 1942-XX	120.000	Ufficio I.E.S. Torino
Fornitura in opera quadri e macchine e posa in opera macchinario per centraline di riserve A. C. E. sulla tratta Alessandria-Valenza.	A. C.	Ore 12 del 5 febbr. 1942-XX	—	Ufficio I.E.S. Torino
Costruzione rifornitore in cemento armato della capacità di mc. 200 in stazione di Siracusa Centrale.	L. P.	Ore 15 del 5 febbr. 1942-XX	221.500	Sezione Lavori Palermo
Prolungamento binario in stazione di Saluggia	L. P.	Ore 15 dell'11 febbr. 1942-XX	109.000	Sezione Lavori Torino

Il Direttore Generale

VELANI

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

Le spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni combiamento d'indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXV - N. 6

5 febbraio 1942
Anno XX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti Pag.

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni di durata indeterminata:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari di durata determinata:

Comunicazioni:

Roma, 1942-XX — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

LEGGE 5 dicembre 1941-XX, n. 1540. — *Modificazioni degli articoli* 27, 106, 297, 369, 373 *e* 376 *del testo unico sull'edilizia popolare ed economica* 28 *aprile* 1938-XVI, *n.* 1165 (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 27 del testo unico 28 aprile 1938-XVI, n. 1165, sulla edilizia popolare ed economica è sostituito dal seguente:

« Il presidente dei singoli Istituti autonomi provinciali è nominato con decreto del Ministro per i lavori pubblici. Con lo stesso decreto potrà essere nominato un vice presidente il quale sostituirà il presidente nei casi di impedimento o di assenza.

« Lo statuto di cui all'art. 23 determinerà: il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione, comunque non inferiore a cinque; il numero dei sindaci incaricati della revisione delle gestioni; le modalità della loro nomina ed eventualmente le categorie entro le quali devono essere scelti.

« Il presidente, il vice presidente ed i consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati ».

Art. 2.

L'art. 106 è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per i lavori pubblici ed il Ministro per le comunicazioni per le cooperative tra ferrovieri, ciascuno con l'assenso del Capo del Governo, hanno facoltà, fino alla stipulazione del contratto di mutuo-edilizio individuale, di dichiarare a tutti gli effetti, la decadenza dalla prenotazione od assegnazione di alloggi comunque costruiti con il contributo od il concorso dello Stato, nei confronti di coloro i quali, in qualsivoglia modo, si siano posti o si pongano in condizioni di incompatibilità con le generali direttive politiche del Governo.

« Il provvedimento ministeriale è insindacabile e non soggetto ad alcun ricorso od azione. Esso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 554, n. 2, del Codice di procedura civile e vi si può dare esecuzione senza che occorra l'apposizione della formula esecutiva di cui ai successivi articoli 555, 556 e 557 e senza le formalità di cui agli articoli 741 e seguenti del Codice stesso ».

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1942-XX.

Art. 3.

L'art. 297 è sostituito dal seguente:

« Le case costruite coi fondi di cui all'art. 293 sono di proprietà dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato

« Gli interessi maturati durante il periodo costruttivo fino alla dichiarazione di abitabilità sulle somme impiegate nelle costruzioni, vanno in aumento del costo dei fabbricati e sono addebitabili al patrimonio dalla gestione delle case con accreditamento all'Amministrazione ferroviaria. Gli interessi, invece, che maturano successivamente, sono addebitati alla gestione delle case.

« La reintegrazione dei capitali impiegati nelle costruzioni deve, salvo il disposto dell'art. 295, effettuarsi nel periodo di 50 anni e la somma annua all'uopo occorrente secondo i piani di ammortamento dei vari fondi, comprensiva di capitale e degli interessi, viene inscritta in apposito capitolo di spesa di parte ordinaria del bilancio dell'Amministrazione stessa ».

Art. 4.

L'art. 369 è sostituito dal seguente:

« L'ammortamento dei mutui all'interesse da pattuirsi fra l'Istituto di credito mutuante e l'Istituto mutuatario, ed entro il limite massimo stabilito dalle disposizioni che governano questo ultimo, avverrà in cinquanta annualità costanti a decorrere dal 1° luglio o dal 1° gennaio immediatamente successivo alla ultimazione delle case, da constatarsi da un funzionario del Real Corpo del genio civile.

« Gli interessi sulle somministrazioni corrisposte in conto mutuo prima dell'ammortamento sono, ai sensi del terzo comma dell'art. 364, capitalizzati e portati in aumento del mutuo medesimo e le annunalità cinquantennali di ammortamento, comprensive di capitale e di interessi, sono versate all'Istituto mutuante in rate semestrali con scadenza 1° luglio e 1° gennaio ».

Art. 5.

L'art. 373 è sostituito dal seguente:

« Su nulla osta del Ministero dei lavori pubblici e, per ragioni di competenza, di quello fra i Ministeri indicati nell'articolo precedente, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a corrispondere all'Istituto, in conto dei mutui concessi, anche prima delle formalità ipotecarie e salvo successiva regolarizzazione, le somme occorrenti per il deposito del prezzo di espropriazione ed accessori e per l'attuazione dei relativi programmi costruttivi, previa esibizione dello stato ipotecario e del decreto prefettizio che autorizza l'esproprio.

« Qualora l'Istituto sia entrato in possesso dell'immobile in base a decreto di immediata occupazione, la Cassa depositi e prestiti è parimenti autorizzata a corrispondere, con le modalità anzidette, le somme occorrenti per l'attuazione del programma costruttivo.

« Simile autorizzazione con le stesse modalità è concessa pure nel caso di acquisto bonario e diretto da parte dell'Istituto delle aree su cui debbono sorgere le costruzioni, previa esibizione dell'atto di acquisto, limitatamente, però, alle somme occorrenti per il pagamento delle costruzioni stesse, e in relazione allo stato di avanzamento dei lavori. Il prezzo delle aree sarà imputato a mutuo dopo la dimostrazione della proprietà e libertà delle medesime ed accensione della garanzia ipotecaria ».

Art. 6.

L'art. 376 è sostituito dal seguente:

« Possono essere assegnati alloggi in affitto nelle case dell'Istituto, salvo la particolare destinazione di quelli previsti dall'art. 343 (comma 2°) e dall'art. 364 (ultimo comma):

« agli impiegati statali di ruolo, agli ufficiali in attività di servizio, agli impiegati della Casa del Re Imperatore e del Magistero Mauriziano, agli impiegati della Camera dei Fasci e delle Corporazioni e del Senato del Regno.

« agli addetti di ruolo in servizio presso il Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista e presso le Federazioni dei Fasci di combattimento, agli impiegati di ruolo della Gioventù italiana del Littorio;

« agli impiegati degli enti finanziatori limitatamente ad un sesto del finanziamento rispettivo di ciascuno degli enti stessi;

« agli impiegati di ruolo del Comitato centrale della Croce Rossa Italiana;

« al personale di ruolo dell'Amministrazione postale e telegrafica dell'Azienda di Stato dei telefoni nei casi previsti dall'art. 341;

« agli addetti all'Istituto Poligrafico dello Stato provenienti dalla soppressa Officina carte e valori di Torino;

« agli impiegati di ruolo dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato residenti in Roma, che non siano soci del cessato Istituto romano cooperativo, nel limite massimo del 2 per cento delle costruzioni;

« ai pensionati civili e militari dello Stato nei soli casi che siano rimasti liberi alloggi per mancanza di richiesta da parte di impiegati in attività di servizio.

« Nel comune di Littoria gli alloggi dell'Istituto potranno essere assegnati, oltre che alle categorie di impiegati di cui sopra, anche ad altre categorie da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze d'intesa con il Ministro per i lavori pubblici, col quale saranno altresì precisati i termini di durata del beneficio.

« Il personale di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per il quale esistono provvedimenti speciali, è escluso dall'assegnazione in affitto di alloggi dell'Istituto.

« All'assegnaizone degli alloggi nelle località di cui all'art. 345, lettere *b*), *c*), *d*), sono applicabili le norme previste dall'articolo stesso ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 dicembre 1941-XX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — SERENA — GRANDI — DI REVEL — HOST VENTURI.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1942-XX, n. 2180. — *Assunzione in servizio dell'unico candidato risultato idoneo, dopo i vincitori, nel concorso a 3 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di Medico-Chirurgo.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Decreto Ministeriale 24 giugno 1941-XIX, n. 3833;
Visto l'Art. 11 del R. D. L. 17 novembre 1938-XVII, n. 1785;
Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri con lettera n. 34929-7544-14.1.10/1.3.1 dell'11 gennaio 1942-XX;
Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

Il primo candidato risultato idoneo dopo i vincitori nel concorso a 3 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di Medico-Chirurgo, bandito con D. M. 24 giugno 1941-XIX n. 3833, può essere assunto a ruolo.

Roma, li 20 gennaio 1942-XX.

Il Ministro: HOST VENTURI.

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1942-XX, n. 2181. — *Graduatoria di merito del concorso a 14 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica).*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Decreto Ministeriale 24 giugno 1941-XIX, n. 3829;
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n.PAG.040/24/208979 in data 20 gennaio 1942-XX;
Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso a 14 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione d'ingegnere (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica):

1. PATTI Giuseppe
2. FERRONI Felice
3. BAGGIANI Wladimiro
4. CARASSITI Goffredo
5. DE GREGORI Odoardo
6. BARDATI Nello
7. MUZIO Roberto
8. BARACCA Giuseppe
9. TOMESANI Renzo
10. FERRINI Renzo
11. TATONE Federico

Roma, li 20 gennaio 1942-XX.

Il Ministro: HOST VENTURI.

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1942-XX, n. 2182. — *Graduatoria degli idonei del concorso a 13 posti di Assistente lavori in prova fra periti meccanici.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Decreto Ministeriale 24 giugno 1941-XIX, n. 3839;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n.PAG.040/24/208980 in data 20 gennaio 1942-XX;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata la seguente graduatoria degli idonei del concorso a 13 posti di Assistente lavori in prova fra Periti Meccanici o Periti elettricisti o Periti radiotecnici o Periti minerari o abilitati in tecnica nautica.

1. CARUSI Raffaele
2. LUCA' Vincenzo
3. FACCIOLA' Nicola
4. CAMELI Armando
5. CAPRIO Mario
6. EQUIZI Pio
7. OCCHIOCHIUSO Antonio
8. CIACCI Mario
9. BITTO Giovanni
10. ROMANIELLO Fernando
11. LO PRESTI Giuseppe
12. CHIECA Raffaele
13. BASILOTTA Salvatore
14. ROSSITTI Enrico
15. FUIANO Vincenzo
16. ROMEO Gaetano
17. CINQUEMANI Giuseppe

Roma, li 20 gennaio 1942-XX.

Il Ministro: HOST VENTURI.

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1942-XX. — *Limitazione di impiego dei metalli nelle costruzioni edili, stradali, ferroviarie ed idrauliche* (1).

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON I

MINISTRI PER I LAVORI PUBBLICI, PER LA GUERRA, PER LA MARINA, PER L'AERONAUTICA, PER LE COMUNICAZIONI, PER GLI SCAMBI E LE VALUTE

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1728, concernente la disciplina della produzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra, convertito, con modificazioni, nella legge 20 marzo 1941-XIX, n. 384;

Considerata la necessità di disciplinare per alcuni prodotti l'impiego delle materie prime disponibili, al fine di attuare una distribuzione ed un consumo più idonei dei prodotti stessi, avuto riguardo alle necessità delle Forze armate e dei consumi civili;

Sentite le Corporazioni competenti;

DECRETA:

Art. 1.

L'impiego dei metalli nelle costruzioni edili, stradali, ferroviarie ed idrauliche è disciplinato secondo le norme unite al presente decreto.

Art. 2.

Chiunque violi le disposizioni unite al presente decreto sarà punito con le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645, concernente disposizioni penali per la disciplina relativa alla produzione, all'approvvigionamento, al commercio e consumo delle merci, ai servizi e ad altre prestazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 24 gennaio 1942-XX.

Il Ministro per le corporazioni: RICCI
Il Ministro per i lavori pubblici: GORLA
p. *Il Ministro per la guerra*: SCUERO
p. *Il Ministro per la marina*: ARTURO RICCARDI
p. *Il Ministro per l'aeronautica*: FOUGIER
Il Ministro per le Comunicazioni: HOST VENTURI
Il Ministro per gli scambi e valute: RICCARDI

(1) Pubblicao nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1942-XX.

NORME PER L'APPLICAZIONE DEI METALLI NELL'EDILIZIA

Art. 1.

Campo di validità.

Le presenti disposizioni riguardano l'impiego di metalli nel campo dell'edilizia per le costruzioni edili, stradali, ferroviarie ed idrauliche e valgono per i prodotti e per gli impianti elencati nei seguenti articoli da installare nell'Italia e nell'Impero.

Art. 2.

Divieto di applicazione per il rame, il nichel, il cromo, il cobalto e loro leghe.

Il rame, il nichel, il cromo, il cobalto e le loro leghe in ogni forma e in ogni grado di lavorazione e per conseguenza anche sotto forma di rivestimenti, placcature, ricoprimenti galvanici e simili non possono essere usati nelle costruzioni edili, stradali, ferroviarie ed idrauliche, salvo le eccezioni che seguano:

1. — E' consentita l'applicazione del cromo come rivestimento galvanico per rubinetti e analoghe apparecchiature per lavabi, gabinetti da bagno e installazioni sanitarie in genere.

2. — E' consentito l'uso dei pezzi di tubi di rame e di ottone:

a) di lunghezza non superiore a un metro, per lavori di riparazione, cioè per sostituire, in conseguenza di rotture di tubi, di perdite o di modifiche di impianti già costruiti, condotte di acqua o di valore del medesimo materiale;

b) di lunghezza non superiore a metri 0,30, quando si tratta di pezzi di collegamento e di derivazione per condotte costituite da materiali diversi.

3. — E' consentito l'uso del rame nella costruzione di scaldabagni a gas fino ad un peso di 16 gr. di rame per ogni grande caloria prodotta per minuto primo dall'apparecchio.

4. — E' consentito l'uso del rame per pezzi di adduzione e di scarico delle acque nell'interno dei serbatoi ed apparecchi di riscaldamento elettrici. Ne è vietato però l'uso per le condotte esterne dei serbatoi medesimi. Per l'uso del rame nella parte elettrica dei predetti apparecchi valgono le norme riguardanti l'applicazione dei metalli nell'elettrotecnica.

5. — E' consentito l'uso del rame e dell'ottone per le tele metalliche da adoperarsi nei filtri per pozzi tubolari aventi un diametro interno non superiore a 200 mm. Per diametri maggiori ne è consentito l'uso solo se trattasi di lavori di riparazione di filtri già costruiti col medesimo materiale.

Art. 3.

Divieto di applicazione per il piombo e le sue leghe.

Il piombo e le leghe di piombo in ogni forma e in ogni grado di lavorazione, anche come rivestimenti, placcature, speciali strati di copertura, non possono essere usati nelle costruzioni edili, stradali, ferroviarie ed idrauliche, salvo le eccezioni che seguono:

1. — E' consentito l'uso del piombo per le cerniere dei ponti di muratura e per cuscini di appoggio dei ponti o capriate di gran luce.

2. — E' consentito l'impiego del piombo e sue leghe per la giunzione dei vetri nelle vetrate artistiche.

3. — E' consentito l'uso del piombo e delle tubazioni di piombo:

a) per condotto di scarico per liquidi contenenti acidi;

b) per lunghezze fino a m. 1 per riparazioni di tubazioni di acqua potabile o di scarico o di tubazioni per gas, quando tali tubazioni siano già costituite dallo stesso materiale;

c) quando si tratta di collegamenti di vasche, di rubinetti, lavandini, contatori idraulici, cassette inodori, cassette di scarico di latrine e simili, limitatamente alla lunghezza strettamente necessaria per collegare l'apparecchio con la condotta di ferro o di altro materiale consentito e comunque non superiore a m. 0,30;

d) per tubazioni di scarico di bagni, lavandini e altri apparecchi, per la parte che è posta sotto il pavimento e per lunghezze che non eccedano metri 1,50 per ogni apparecchio.

4. — E' consentito l'uso del piombo nelle giunzioni a bicchiere dei tubi di ogni tipo per acquedotti, acque di scarico e gas, salvo quando si tratti di condutture a bassa pressione di esercizio. La disposizione vale per le guarnizioni di piombo di giunzioni di altro tipo come giunzione a flangia e simili.

5. — E' consentito l'uso del piombo per la costruzione:

a) dei chiusini idraulici inodori fino a diametro esterno di 150 mm.;

b) delle cassettine di ripartizione dell'acqua potabile;

c) dei bocchettoni nei tetti piani per l'imbocco dei pluviali.

Art. 4.

Divieto di applicazione per lo stagno e le sue leghe.

Lo stagno e le leghe di stagno in ogni forma ed ogni grado di lavorazione, anche come rivestimenti, placcature e simili, non possono più essere usati nelle costruzioni edili, stradali, ferroviarie ed idrauliche.

E' consentito l'uso delle leghe di stagno per saldature di parti di zinco o di piombo purchè le leghe stesse non contengano più del 30 % di stagno.

Art. 5.

Divieti di applicazione per lo zinco e le leghe di zinco.

E' proibito l'uso dello zinco e sue leghe nella costruzione di manufatti formati completamente di tali materiali o nei quali lo zinco e le sue leghe costituiscano il nucleo centrale su cui vanno apposti rivestimenti di altre materie, nelle costruzioni edili, stradali, ferroviarie ed idrauliche, con le eccezioni che seguono:

1. — E' consentito l'uso dello zinco e sue leghe per converse e scossaline, gocciolatoi per acqua piovana e per lamine di protezione sui muri in corrispondenza dei giunti di dilatazione.

2. — E' consentito l'uso dello zinco e delle sue leghe per i lavori di riparazione dei tetti, coperture, rivestimenti, tubi di scarico delle acque piovane che siano realizzati col medesimo materiale.

3. — E' consentito l'uso dello zinco e delle sue leghe per la costruzione di rubinetteria e accessori degli impianti di distribuzione di acqua e di gas.

4. — E' consentito l'uso dello zinco come rivestimento galvanico in qualunque applicazione e per metallizzazione.

Art. 6.

Periodo transitorio.

I divieti di cui ai precedenti articoli non si applicano per un periodo di mesi tre computati dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Potranno inoltre essere adoperate, fino al loro esaurimento, le scorte di semilavorati e di manufatti ancora esistenti, previa denuncia da farsi al Ministero delle corporazioni (Ufficio speciale economia e sostituzione metalli) entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 7.

Capitolati e norme di collaudo.

Le Amministrazioni statali, le Amministrazioni provinciali e comunali e le Amministrazioni parastatali provvederanno affinchè nel periodo di tempo di sei mesi, a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, siano modificati i capitolati d'appalto e le norme di collaudo per uniformarli alle prescrizioni contenute negli articoli precedenti.

Qualora siano in corso contratti relativi a costruzioni edili, stradali, ferroviarie e idrauliche, concernenti materiali o prodotti disciplinati dalle norme di cui ai precedenti articoli, è fatto obbligo ai committenti di accettare la prosecuzione dei lavori di tutto quanto non sia in corso di costruzione o di fornitura alla data di pubblicazione del presente decreto, con le modifiche che risulteranno necessarie per uniformarli alle norme che vi sono contenute. E ciò sempre salvo casi di deroghe previsti dall'art. 10.

Art. 8.

Importazioni ed esportazioni.

E' vietata l'importazione nel Regno di oggetti, apparecchi e materiali del genere e specie di cui tratta il presente decreto, costruiti in modo non conforme alle prescrizioni degli articoli precedenti.

L'importazione nel Regno in contrasto con dette prescrizioni resta a rischio e pericolo del destinatario. Gli accertamenti al riguardo saranno compiuti nel luogo di destino — su richiesta del Ministero delle finanze — Direzione generale delle dogane e imposte indirette — da esperti designati dal Ministero delle corporazioni (Ufficio speciale economia e sostituzione metalli) e porteranno al fermo degli oggetti, apparecchi o materiali quando avesse a risultare non rispettata la clausola del precedente capoverso.

Il divieto non si applica alle ordinazioni in corso alla data di pubblicazione del presente decreto, previa denuncia da farsi al Ministero delle corporazioni (Ufficio speciale economia e sostituzione metalli) entro due mesi dalla stessa data.

Le disposizioni contenute negli articoli precedenti non si applicano ai macchinari, apparecchi, condutture, installazioni destinati alla esportazione. Tuttavia il Ministero delle corporazioni (Ufficio speciale economia e sostitu-

zione metalli) potrà, con suo provvedimento, estendere l'applicazione delle norme anche al materiale in genere destinato ad essere esportato in paesi nei quali vigono analoghe norme restrittive.

E' fatto, in ogni caso, obbligo ai fabbricanti di denunziare tempestivamente al Ministero delle corporazioni (Ufficio speciale economia e sostituzione metalli) la messa in costruzione di quei prodotti che — per essere destinati alla esportazione — essi ritengano di poter lavorare indipendentemente dalle prescrizioni contenute nelle presenti norme.

Art. 9.

Opere in corso di costruzione.

I divieti di cui ai precedenti articoli non si applicano ai fabbisogni per impianti e materiali in genere in corso di costruzione alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 10.

Deroghe.

Il Ministero delle corporazioni (Ufficio speciale economia e sostituzione metalli), sentito ove occorre, il parere della "Commissione permanente per lo studio delle norme di impiego delle materie prime" presso il Consiglio nazionale delle ricerche, concederà volta per volta, nei casi di riconosciuta necessità, i permessi di deroga alle norme contenute nei precedenti articoli e disporrà le eventuali revoche.

Le decisioni relative alle domande di deroga ai divieti di importazione di cui all'art. 8, saranno prese d'intesa col Ministero per gli scambi e per le valute.

All'uopo gli interessati dovranno rivolgere motivata domanda al Ministero delle corporazioni (Ufficio speciale economia e sostituzione metalli), corredandola di tutte le spiegazioni e documentazioni ritenute necessarie.

Ove ciò sia ritenuto opportuno, specialmente nell'interesse delle pubbliche Amministrazioni e dei pubblici servizi, potranno essere concesse, con la medesima procedura, deroghe di carattere generale, valide per un determinato periodo di tempo.

Il Ministro per le corporazioni, sentita la "Commissione permanente per lo studio delle norme di impiego delle materie prime" potrà apportare con sua circolare, previ accordi con le Amministrazioni dello Stato interessate, aggiunte o varianti alla disciplina prevista nel presente decreto, in relazione agli sviluppi della tecnica sostitutiva dei metalli.

Il Ministro per le corporazioni: Ricci.

Ordine di servizio n. 18.

Cambiamento di nome della fermata di Tezze sul Brenta.

La fermata di Tezze sul Brenta della linea Trento-Venezia ha assunto la nuova denominazione di "Tezze di Grigno".

Di conseguenza nel "Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete Ferroviaria dello Stato" (Edizione 1941-XIX) Parte I, II, III e IV, nella Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio (Edizione 1936/XIV), pag. 21, nei Prontuari manoscritti delle distanze chilometriche ed in tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali trovasi indicato il nome di detta stazione, dovrà essere apportata conforme modificazione.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà alla sostituzione dei biglietti a destinazione fissa di corsa semplice e di andata e ritorno, a tariffa intera e ridotta, alle stazioni ed agenzie interessate.

Qualora però queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di febbraio 1942-XX, dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di "Tezze di Grigno".

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome, dovranno essere restituiti nei modi di uso al Controllo medesimo.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13 *e* 15.

Ordine di servizio n. 19.

Abilitazione alla P. V. e G. V. del Raddoppio di Restinco.

A decorrere dal giorno 16 febbraio 1942-XX, il Raddoppio di Restinco, sulla linea Bari-Brindisi, fra le stazioni di S. Vito dei Normanni e Brindisi, da cui dista rispettivamente Km. 5.000 e Km. 6.700, viene abilitato al servizio merci a grande ed a piccola velocità, limitatamente però ai trasporti per conto dell'Autorità Militare, a carro completo o come tali considerati dall'Amministrazione, da caricare o da scaricare nei magazzini raccordati, con tassazione in base all'avvertenza C a pag. 5 del Prontuario Generale delle Distanze Chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato.

Il detto Raddoppio dipenderà dal 5° Riparto Movimento di Brindisi e dal 1° Riparto Commerciale e del Traffico di Taranto.

Esso eseguirà il versamento dei propri introiti alla Cassa Compartimentale di Napoli, osservando la periodicità indicata alla lettera E dell'ordine di servizio n. 184-1913, e cioè nei giorni 5, 10, 15, 20, 25 ed ultimo del mese.

In conseguenza di quanto sopra, nella "Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio", parte I, edizione febbraio 1936-XIV, a pagina 19, far seguire il nome Restinco (Raddoppio) dalla chiamata (9) e a pag. 23 inserire la nota:

(9) Restinco - Ammessa solamente ai trasporti per conto dell'Autorità Militare, a P V. e G. V. a carro completo, da caricare o scaricare nei magazzini raccordati.

ALLEGATO ALL'O. S. N. 19 — 1942-XX.

PRONTUARIO GENERALE DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE
(Edizione 1° marzo 1941-XIX)

PARTE II.

Tavola polimetrica N. 118 (Foggia-Lecce e diramazione Margherita di Savoia Ofantino-Margherita di Savoia):

Stazione		Km.
Foggia	Km.	227
Incoronata	»	217
Orta Nova	»	208
Cerignola Campagna	»	193
Candida	»	184
Trinitapoli S. Ferdinando di Puglia	»	176
Margherita di Savoia Ofantino	»	172
Margherita di Savoia	»	177
Barletta	»	159
Barletta Marittima	»	163
Trani	»	147
Bisceglie	»	139
Molfetta	»	129
Giovinazzo	»	123
Bari S. Spirito	»	116
Bari Palese Macchie	»	114
Bari Centrale	»	105
Bari Marittima	»	110
Bari Torre a Mare	»	93
Mola di Bari	»	86
Polignano a Mare	Km.	72
Monopoli	»	64
Fasano	»	56
Pezze di Greco	»	46
Cisternino	»	43
Ostuni	»	30
Carovigno	»	21
Serranova	»	13
S. Vito dei Normanni	»	5
Restinco (raddoppio)	»	—
Brindisi	»	7
Brindisi Marittima Scalo del Porto	»	9
Brindisi Marittima Scalo della banchina di levante	»	10
Tuturano	»	17
S. Pietro Vernotico	»	24
Squinzano	»	31
Trepuzzi	»	35
Surbo	»	39
Lecce	»	46

PRONTUARI MANOSCRITTI DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche valevoli per la tassazione dei trasporti delle cose (esclusi i bagagli), alla linea Foggia-Lecce, fra i nomi di S. Vito dei Normanni e Brindisi, si dovrà inserire il nome di "Restinco" (raddoppio) e di contro esporre le distanze effettiva e virtuale e il relativo istradamento procedendo come appresso:

Per i prontuari delle stazioni della linea Foggia-Lecce la distanza effettiva dovrà essere rilevata dal prospetto allegato al presente Ordine di Servizio; la distanza virtuale dovrà essere uguale a quella indicata per Brindisi per le stazioni del tronco Foggia-S. Vito dei Normanni e uguale a quella di S. Vito dei Normanni per le stazioni del tronco Brindisi-Lecce.

Per i prontuari di tutte le altre stazioni della rete la distanza effettiva dovrà essere formata aggiungendo Km. 5 a quella indicata per S. Vito dei Normanni, Km. 7 a quella indicata per Brindisi e scegliendo quella che dal confronto risulterà minore.

Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le Stazioni della rete ferroviaria dello Stato (Edizione 1° marzo 1941-XIX

PARTE I

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Zone e tavole polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni le fermate ecc.		LINEA	Comparti-mento o Delegazione	PROVINCIA	SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE ecc,							IMPIANTI FISSI				
	Zone	Tavole polimetriche				Viaggiatori	Bagagli	Merci G.V.	Merci P.V.	Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	Piani caricatori di testa	Piani caricatori di fianco	Grue fisse — Portata massima in tonnellate	Bilance a ponte — Portata massima in tonnellate	Sagoma limite
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Restinco (Raddoppio) .	V	18	Foggia-Legge	Bari	Brindisi	—	—	G (i)	P (i)	—	—	—	—	—		—	—

(i) Limitatamente ai trasporti, per conto dell'Autorità Militare, a carro, o come tali considerati dall'Amministrazione, da caricare e scaricare nei magazzini raccordati, da tassarsi con le norme indicate nell'Avvertenza *C* a pagina 5.

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE																					
		GRUPPO A						GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D				GRUPPO E			Gruppo F
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
PARTE III																							
Restinco (Raddoppio)	V	1048	973	969	963	961	901	843	872	868	874	754	767	884	887	227	607	469	314	320	121	77	531

La distanza virtuale dovrà essere formata aggiungendo alla distanza effettiva:

Km. 7 se la distanza effettiva risulta stabilita per la via di Barletta o di Foggia;

Km. 6 se risulta stabilita per la via di Bari;

Km. 5 se risulta stabilita per la via di Brindisi.

L'istradamento sarà lo stesso che avrà servito di base nella formazione della distanza.

Nell'indice alfabetico dei prontuari suddetti, inserire, nella sede opportuna, il nome di Restinco (raddoppio) con il numero della pagina e il numero progressivo.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 31 *nonchè limitatamente al Compartimento di Bari, agli agenti delle classi* 9, 12, 13 14, 33, 34, 50, 51 *e* 52.

Errata - corrige.

Ordine di Servizio n. 8/1942-XX.

Nell'O. di S. riguardante l'ordinamento della Sezione Lavori di Bologna, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 3/1942-XX, a pag. 11 la circoscrizione del Riparto di Ostiglia, con sede a Bologna, deve intendersi la seguente:

Dal Km. 4 + 735 al Km. 107 + 150 della Bologna-Verona; Ostiglia (e) - Legnago (e).

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni : Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Alesatrice a montante fisso diametro del mandrino mm. 90.	A. C.	28 febbraio 1942-XX	—	Servizio Materiale e Traz. - Uff. III - Sez. 9ª - Firenze.
N. 4 Torni paralleli.	A. C.	28 febbraio 1942-XX	—	Servizio Materiale e Traz. - Uff. III - Sez. 9ª - Firenze.
Piallatrice a due montanti corsa utile m. 6.	A. C.	28 febbraio 1942-XX	—	Servizio Materiale e Traz. - Uff. III - Sez. 9ª - Firenze.
Rafforzamento travata metallica sul fiume Eneo linea Fiume-Sussak	L. P.	Ore 12 dell'8 febbr. 1942-XX	200.000	Sezione Lavori Trieste
Abbassamento e sistemazione linea Firenze-Pisa nel tratto fra i km. 28+041 e 28+437 per transito sagoma trazione elettrica nella galleria Ambrogiana.	L. P.	Ore 12 dell'8 febbr. 1942-XX	190.500	Sezione Lavori Firenze
Prolungamento del ponte sul canale Cillareyes al km. 755 della linea Bologna-Lecce.	L. P.	Ore 18 del 9 febbr. 1942-XX	928.000	Sezione Lavori Bari
Lavori armamento per ampliare e sistemare la stazione di S. Elpidio a Mare.	L. P.	Ore 12 del 9 febbr. 1942-XX	85.000	Sezione Lavori Ancona
Lavori ampliamento fabbricato viaggiatori fermata di Catania Ognina.	L. P.	Ore 15 del 9 febbr. 1942-XX	71.000	Sezione Lavori Palermo
Lavori armamento per ampliamento e sistemazione scalo merci P. V. stazione di Genova Sampierdarena.	L. P.	Ore 12 del 9 febbr. 1942-XX	104.000	Sezione Spec. Lav. Genova
Lavori armamento per ampliamento e sistemazione impianti stazione di Acerra.	L. P.	Ore 18 del 10 febbr. 1942-XX	80.000	Sezione Lavori Napoli
Rinnovamento m. 8540 binario fra i km. 118 e 127 della linea di Calalzo.	L. P.	Ore 12 del 12 febbr. 1942-XX	320.000	Sezione Lavori Venezia

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	20	Gruppi motogeneratori mobili.	T. P.	18 febbraio 1942-XX	Servizio Approvvigionamenti - Sez. 7ª.
—	—	Rubinetti, valvole, fischi ed aste per locomotive.	T. P.	28 febbraio 1942-XX	Id. Sezione 7ª

Il Direttore Generale

VELANI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

Le spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXV - N. 7 **12 febbraio 1942 Anno XX**

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti Pag.

Roma, 1942-XX — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata:*

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata:*

Comunicazioni:

REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1941-XX, n. 1573. — *Disposizioni in materia doganale per il traffico delle merci fra i territori dell'Unione doganale italo-albanese e quelli dell'ex Regno di Jugoslavia che sono venuti a far parte del Regno d'Italia o che sono occupati dalle Forze armate italiane* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 aprile 1941-XIX, n. 290, convertito nella legge 2 luglio 1941-XIX, n. 946, recante disposizioni in materia doganale per il traffico delle merci tra i territori dell'Unione doganale italo-albanese e quelli dell'ex Regno di Jugoslavia occupati dalle Forze armate italiane;

Ritenuta la necessità per cause di guerra e l'urgenza di provvedimenti di carattere tributario intesi ad agevolare nei riguardi doganali l'approvvigionamento dei territori dell'ex Regno di Jugoslavia che sono venuti a far parte del Regno d'Italia o che sono occupati dalle Forze armate italiane;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di intesa coi Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per le corporazioni e per gli scambi e per le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 3 secondo comma del R. decreto-legge 30 aprile 1941-XIX, n. 290, convertito nella legge 25 luglio 1941-XIX, n. 946, è modificato come segue:

« Sulle merci stesse non compete restituzione di dazi di confine, fermi restando gli abbuoni e le restituzioni delle imposte interne previsti dalle leggi in vigore eccezione fatta per la restituzione della imposta generale sull'entrata ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Vizzini, addì 2 dicembre 1941-XX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — TASSINARI — RICCI — RICCARDI.

Visto, il *Guardasigilli*: GRANDI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1942-XX.

Decreto Ministeriale 20 gennaio 1942-XX, n. 2164. — *Concorso interno per n. 230 posti di Capo squadra manovratori.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 17 gennaio 1942-XX, n. P.A.G. 040/24/10422 del Servizio Personale e Affari Generali;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 27773/1175/2/12/17/1.3.1 del 13 ottobre 1941-XIX.

Visto l'art. 60 del Regolamento del personale approvato col Regio Decreto Legge 7 aprile 1925, n. 405;

Udito il Consiglio di Amministrazione,

Decreta:

Sono indetti gli esami di concorso interno per n. 230 posti di Capo squadra manovratori con le modalità stabilite dalle norme allegate al presente Decreto, delle quali si autorizza la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Roma, li 20 gennaio 1942-XX.

Il Ministro
Host Venturi

NORME PER IL CONCORSO INTERNO A POSTI DI CAPO SQUADRA MANOVRATORI

1. — In relazione all'art 60 del Regolamento del personale è indetto un concorso interno a posti di Capo squadra manovratori.

2. Potranno essere ammessi al detto concorso gli agenti rivestiti della qualifica di Manovratore con anzianità non posteriore al 31 dicembre 1940 e che risultino inscritti al Partito Nazionale Fascista.

3. — Le relative domande, scritte di proprio pugno dagli interessati e redatte su carta da bollo da L. 4, dovranno essere indirizzate alla Sezione Movimento da cui gli agenti dipendono e presentate al rispettivo Capo dell'impianto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle presenti Norme.

Entro i 5 giorni successivi le domande medesime dovranno essere inviate, a cura del Superiore immediato, alle competenti Sezioni Movimento con le necessarie informazioni sul conto di ciascun candidato.

4. — Le ammissioni agli esami verranno decise inappellabilmente dalle Sezioni Movimento, le quali terranno in ciò presenti le disposizioni degli articoli 61 e 62 del Regolamento del personale, nonchè tutti gli elementi di cui al precedente punto 3.

I candidati che si trovino sottoposti a procedimento disciplinare, qualora sussista dubbio sulla loro colpevolezza o sulla configurazione della mancanza di cui dovrebbero rispondere potranno essere ammessi con riserva al concorso ed ai relativi esami in seguito a deliberazione del Direttore Generale, su proposta da avanzare per il tramite del Servizio Movimento e previo rilascio da parte degli interessati di apposita dichiarazione scritta con la quale essi si dichiarino edotti delle condizioni alle quali vengono ammessi.

5. — L'esame, che sarà soltanto orale e verterà sul programma annesso alle presenti Norme, verrà tenuto in ciascuna Sezione Movimento.

Saranno dichiarati vincitori i primi classificati nelle singole graduatorie Sezionali nei quantitativi qui appresso indicati per ciascuna Sezione:

Torino	Posti	N.	27	Ancona	Posti	N.	8
Milano	»	»	42	Roma	»	»	18
Venezia	»	»	21	Napoli	»	»	15
Trieste	»	»	12	Bari	»	»	9
Genova	»	»	20	Reggio Calabria	»	»	5
Bologna	»	»	15	Palermo	»	»	11
Firenze	»	»	25	Cagliari	»	»	2

Totale N. 230.

6. — Le Commissioni esaminatrici saranno composte da un Presidente di grado non inferiore al IV da nominarsi dal Direttore Generale su proposta del Servizio Movimento e da due membri di grado non inferiore al VI che saranno nominati dai Capi delle Sezioni Movimento. Esse saranno assistite da un Segretario di grado non inferiore al VII nominato dal Capo del Servizio Movimento.

7. — Ciascun componente la Commissione esaminatrice potrà disporre di un massimo di 20 punti.

Verrà inoltre tenuto conto dei requisiti di condotta, di zelo e di capacità dimostrati in servizio, per la valutazione dei quali potranno essere assegnati, complessivamente per tutta la Commissione, fino a 5 punti.

8. — Sarà dichiarato idoneo il candidato che avrà riportato nella prova d'esame una puntazione non inferiore ai 42/60.

9. — La somma dei punti che i concorrenti riusciti idonei avranno riportato nella prova d'esame e sui requisiti di condotta, capacità ed attitudine al grado superiore costituirà la classificazione che determinerà, in ogni singola Sezione, la graduatoria di merito del concorso.

10. — Le graduatorie di merito saranno formate da ciascuna Commissione esaminatrice che, a parità di voti, osserverà le disposizioni di cui agli articoli 58 e 59 del Regolamento del personale.

11. — La precedenza di cui le categorie citate all'art. 58 R. P. è prevista anche per coloro che siano soci di diritto dell'Unione Fascista fra le famiglie numerose.

12. — I concorrenti che risulteranno vincitori, nel numero dei posti messi a concorso per ogni Sezione e sempre che conservino i prescritti requisiti, verranno immessi nelle funzioni superiori e dovranno compiere con esito favorevole, prima di conseguire la promozione, un periodo di esperimento nelle funzioni stesse della effettiva durata di 6 mesi ai termini dell'art. 63 del Regolamento del personale.

13. — Coloro che si rifiutassero di raggiungere o non raggiungessero nel termine fissato la nuova destinazione saranno dichiarati rinunciatari alla pro-

mozione ai sensi dell'art. 12 del Regolamento del personale e saranno sostituiti da altri concorrenti idonei secondo l'ordine di graduatoria.

14. — Le graduatorie di merito compilate dalle Commissioni esaminatrici dovranno, appena ultimati gli esami, essere trasmesse al Servizio Movimento, che ne curerà l'inoltro in Sede competente per l'approvazione del Ministro e la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

PROGRAMMA

1. — Regolamento sui segnali.

2. — Istruzione sul servizio dei deviatori e dei manovratori.

3. — Nozioni sul Regolamento circolazione treni, limitatamente ai punti interessanti il personale addetto alle manovre ed agli scambi (nomenclatura dei treni, stazionamento dei veicoli, accertamenti per il ricevimento e la partenza dei treni, manovra dei segnali, incroci e precedenze, treni preceduti da staffetta, stazioni con binari di salvamento, circolazione carrelli.

4. — Disposizione dei deviatoi nelle stazioni (O. S. 90/1927); piombatura degli apparecchi di sicurezza (O. S. 130/1934); fermascambi a baionetta.

5. — Orari di servizio (fiancate e segni convenzionali), lettura di un piano schematico di stazione.

6. — Prova freno continuo (per la parte che interessa il personale di manovra O. S. 130/1937).

7. — Lettera di serie ed indici di serie assegnati ai veicoli a scartamento normale o ridotto, compresi quelli provenienti dalla guerra (Allegato alla Istruzione per il servizio dei manovratori — Edizione 1934).

8. —Norme per la composizione dei treni viaggiatori (Prefazione generale all'orario generale — Parte 1).

9. — Norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose per quanto concerne: Norme tecniche per il carico. Disposizioni speciali per il carico dei trasporti in piccole partite e di quelli a carro (Parte VI, Cap. 1° e 2°). Condizioni generali di carico dei carri — Sagoma limite — Carico massimo — Carri per treni celeri e carri per trasporti diretti all'estero — Nozioni generali circa le anormalità sui trasporti, le riserve, gli accertamenti e le denuncie. Chiusura ed etichettamento dei carri — Marcatura dei carri.

Applicazione ed assicurazione dei copertoni.

Istruzioni per il trasporto delle merci pericolose e nocive, per quanto si riferisce all'etichettamento dei carri ed alle precauzioni nelle manovre e composizione dei treni.

10. — Norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose per quanto concerne composizione dei treni merci e manovre (Parte III, Capo III).

Classificazione e funzione dei treni merci — Formazione dei treni merci. Programma delle manovre delle singole stazioni e specializzazione dei fasci di binari di manovra — Lubrificazione delle boccole.

Locomotive di manovra.

Visite periodiche dei veicoli.

Premi III e IV per la buona utilizzazione del materiale da carico e la sollecita resa dei trasporti.

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1942-XX, n. 2165. — *Concorso interno per n. 140 posti di Capo squadra deviatori.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 17 gennaio 1942-XX, n. P.A.G. 040/24/40422 del Servizio Personale e Affari Generali;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 27773/1175/2/12/17/1.3.1 del 13 ottobre 1941-XIX.

Visto l'art. 60 del Regolamento del personale approvato col Regio Decreto Legge 7 aprile 1925, n. 405;

Udito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

Sono indetti gli esami di concorso interno per n. 140 posti di Capo squadra deviatori con le modalità stabilite dalle norme allegate al presente Decreto, delle quali si autorizza la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Roma, li 20 gennaio 1942-XX.

Il Ministro
HOST VENTURI

NORME PER IL CONCORSO INTERNO A POSTI DI CAPO SQUADRA DEVIATORI

1. — In relazione all'art. 60 del Regolamento del personale è indetto un concorso interno a posti di Capo squadra deviatori.

2. Potranno essere ammessi al detto concorso gli agenti rivestiti della qualifica di Deviatore con anzianità non posteriore al 31 dicembre 1940 e che risultino inscritti al Partito Nazionale Fascista.

3. — Le relative domande, scritte di proprio pugno dagli interessati e redatte su carta da bollo da L. 4 dovranno essere indirizzate alla Sezione Movimento da cui gli agenti dipendono e presentate al rispettivo Capo dell'impianto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle presenti Norme.

Entro i 5 giorni successivi le domande medesime dovranno essere inviate, a cura del Superiore immediato, alle competenti Sezioni Movimento con le necessarie informazioni sul conto di ciascun candidato.

4. — Le ammissioni agli esami verranno decise inappellabilmente dalle Sezioni Movimento, le quali terranno in ciò presenti le disposizioni degli articoli 61 e 62 del Regolamento del personale, nonchè tutti gli elementi di cui al precedente punto 3.

I candidati che si trovino sottoposti a procedimento disciplinare, qualora sussista dubbio sulla loro colpevolezza o sulla configurazione della mancanza di cui dovrebbero rispondere potranno essere ammessi con riserva al concorso ed ai relativi esami in seguito a deliberazione del Direttore Generale, su proposta da avanzare per il tramite del Servizio Movimento e previo rilascio da parte degli interessati di apposita dichiarazione scritta, con la quale essi si dichiarino edotti delle condizioni alle quali vengono ammessi.

5. — L'esame, che sarà soltanto orale e verterà sul programma annesso alle presenti Norme, verrà tenuto in ciascuna Sezione Movimento.

Saranno dichiarati vincitori i primi classificati nelle singole graduatorie Sezionali nei quantitativi qui appresso indicati per ciascuna Sezione:

Torino	Posti	N. 16	Ancona	Posti	N.	6
Milano	»	» 16	Roma	»	»	10
Venezia	»	» 15	Napoli	»	»	9
Trieste	»	» 8	Bari	»	»	7
Genova	»	» 12	Reggio Calabria . . .	»	»	7
Bologna	»	» 13	Palermo	»	»	7
Firenze	»	» 12	Cagliari	»	»	1

Totale n. 140.

6. — Le Commissioni esaminatrici saranno composte da un Presidente di grado non inferiore al IV da nominarsi dal Direttore Generale su proposta del Servizio Movimento e da due membri di grado non inferiore al VI che saranno nominati dai Capi delle Sezioni Movimento. Esse saranno assistite da un Segretario di grado non inferiore al VII, nominato dal Capo del Servizio Movimento.

7. — Ciascun componente la Commissione esaminatrice potrà disporre di un massimo di 20 punti.

Verrà inoltre tenuto conto dei requisiti di condotta, di zelo e di capacità dimostrati in servizio, per la valutazione dei quali potranno essere assegnati, complessivamente per tutta la Commissione, fino a 5 punti.

8. — Sarà dichiarato idoneo il candidato che avrà riportato nella prova d'esame una puntazione non inferiore ai 42/60.

9. — La somma dei punti che i concorrenti riusciti idonei avranno riportato nella prova d'esame e sui requisiti di condotta, capacità ed attitudine al grado superiore costituirà la classificazione che determinerà, in ogni singola Sezione, la graduatoria di merito del concorso.

10. — Le graduatorie di merito saranno formate da ciascuna Commissione esaminatrice che, a parità di voti, osserverà le disposizioni di cui agli articoli 58 e 59 del Regolamento del personale.

11. — La precedenza di cui le categorie citate all'art. 58 R. P. è prevista anche per coloro che siano soci di diritto dell'Unione Fascista fra le famiglie numerose.

12. — I concorrenti che risulteranno vincitori, nel numero dei posti messi a concorso per ogni Sezione e sempre che conservino i prescritti requisiti, verranno immessi nelle funzioni superiori e dovranno compiere con esito favorevole, prima di conseguire la promozione, un periodo di esperimento nelle funzioni stesse della effettiva durata di 6 mesi ai termini dell'art. 63 del Regolamento del personale.

13. — Coloro che si rifiutassero di raggiungere o non raggiungessero nel termine fissato la nuova destinazione saranno dichiarati rinunciatari alla pro-

mozione ai sensi dell'art. 12 del Regolamento del personale e saranno sostituiti da altri concorrenti idonei secondo l'ordine di graduatoria.

14. — Le graduatorie di merito compilate dalle Commissioni esaminatrici dovranno, appena ultimati gli esami, essere trasmesse al Servizio Movimento, che ne curerà l'inoltro in Sede competente per l'approvazione del Ministro e la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

PROGRAMMA.

1. — Regolamento sui segnali;

2. — Istruzione sul servizio dei deviatori e dei manovratori. Istruzione per l'esercizio degli apparati centrali — Libro I, Sez. II.

3. — Nozioni sul Regolamento circolazione treni, limitatamente ai punti interessanti il personale addetto alle manovre ed agli scambi (nomenclatura dei treni, stazionamento dei veicoli, accertamenti per il ricevimento e la partenza dei treni, manovra dei segnali, incroci e precedenze, treni preceduti da staffetta, stazioni con binari di salvamento, circolazione carrelli).

4. — Nozioni sugli apparati centrali e sul blocco. Disposizione dei deviatoi nelle stazioni (O. S. 90/1927), piombatura degli apparecchi di sicurezza (O. S. 130/1934) fermascambi a baionetta.

5. — Orari di servizio (fiancate e segni convenzionali), lettura di un piano schematico di stazione.

Decreto Ministeriale 20 gennaio 1942-XX, n. 2166. — *Concorso interno per n. 350 posti di Guardasala.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 17 gennaio 1942-XX, n. P.A.G. 040/24/40422 del Servizio Personale e Affari Generali;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 27773/1175/2/12/17/1.3.1 del 13 ottobre 1941-XIX.

Visto l'art. 60 del Regolamento del personale approvato col Regio Decreto Legge 7 aprile 1925, n. 405;

Udito il Consiglio di Amministrazione;

Decreta:

Son indetti gli esami di concorso interno per n. 350 posti di Guardasala con le modalità stabilite dalle norme allegate al presente Decreto, delle quali si autorizza la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Roma, li 20 gennaio 1942-XX.

Il Ministro
Host Venturi

NORME PER IL CONCORSO INTERNO A POSTI DI GUARDASALA

1. — In relazione all'art. 60 del Regolamento del personale è indetto un concorso interno a posti di Guardasala.

2. — Potranno essere ammessi al detto concorso i Manovali stabili con anzianità non posteriore al 31 dicembre 1940 e che risultino inscritti al Partito Nazionale Fascista.

3. — Le relative domande, scritte di proprio pugno dagli interessati e redatte su carta da bollo da L. 4, dovranno essere indirizzate alla Sezione Movimento da cui gli agenti dipendono e presentate al rispettivo Capo dell'impianto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle presenti Norme.

Entro i 5 giorni successivi le domande medesime dovranno essere inviate, a cura del Superiore immediato, alla competente Sezione Movimento con le necessarie informazioni sul conto di ciascun candidato.

4. — Le ammissioni agli esami verranno decise inappellabilmente dalle Sezioni Movimento, le quali terranno in ciò presenti le disposizioni degli articoli 61 e 62 del Regolamento del personale, nonchè tutti gli elementi di cui al precedente punto 3.

I candidati che si trovino sottoposti a procedimento disciplinare, qualora sussista dubbio sulla loro colpevolezza o sulla configurazione della mancanza di cui dovrebbero rispondere potranno essere ammessi con riserva al concorso ed ai relativi esami in seguito a deliberazione del Direttore Generale, su proposta da avanzare per il tramite del Servizio Movimento e previo rilascio da parte degli interessati di apposita dichiarazione scritta con cui si dichiarino edotti delle condizioni alle quali vengono ammessi.

5. — L'esame, che sarà soltanto orale e verterà sul programma annesso alle presenti Norme, verrà tenuto in ciascuna Sezione Movimento.

Saranno dichiarati vincitori i primi classificati nelle singole graduatorie Sezionali nei quantitativi qui appresso indicati per ciascuna Sezione:

Torino	Posti N.	29	Ancona	Posti N.	20
Milano	» »	46	Roma	» »	23
Venezia	» »	35	Napoli	» »	30
Trieste	» »	15	Bari	» »	15
Genova	» »	24	Reggio C.	» »	15
Bologna	» »	31	Palermo	» »	23
Firenze	» »	40	Cagliari	» »	4

Totale posti n. 350.

6. — Le Commissioni esaminatrici saranno composte da un Presidente di grado non inferiore al IV da nominarsi dal Direttore Generale su proposta del Servizio Movimento e da due membri di grado non inferiore al VI che saranno nominati dai Comitati di esercizio che li sceglierà fra i Funzionari delle rispettive Sezioni Movimento e Commerciale e del Traffico. Esse saranno assistite da un Segretario di grado non inferiore al VII nominato dal Capo del Servizio Movimento.

7. — Ciascun componente la Commissione esaminatrice potrà disporre, per l'esame di cui trattasi, di un massimo di 30 punti.

Verrà inoltre tenuto conto dei requisiti di condotta, di zelo e di capacità dimostrati in servizio, per la valutazione dei quali potranno essere assegnati, complessivamente per tutta la Commissione, fino 10 punti.

8. — Verrà dichiarato idoneo il candidato che avrà riportato nella prova d'esame almeno 63/90.

9. — La somma dei punti che i concorrenti riusciti idonei avranno riportato nella prova d'esame e sui requisiti di condotta, capacità ed attitudine al grado superiore costituirà la classificazione che determinerà, in ogni singola Sezione, la graduatoria di merito del concorso.

10. — Le graduatorie di merito saranno formate da ciascuna Commissione esaminatrice che, a parità di voti, osserverà le disposizioni di cui agli articoli 58 e 59 del Regolamento del personale.

11. — La precedenza di cui le categorie citate all'art. 58 R. P. è prevista anche per coloro che siano soci di diritto dell'Unione Fascista fra le famiglie numerose.

12. — I concorrenti che risulteranno vincitori, nel numero dei posti messi a concorso per ogni Sezione e sempre che conservino i prescritti requisiti, verranno immessi nelle funzioni superiori e dovranno compiere con esito favorevole, prima di conseguire la promozione, un periodo di esperimento nelle funzioni stesse della effettiva durata di 6 mesi ai termini dell'art. 63 del Regolamento del personale.

13. — Coloro che si rifiutassero di raggiungere o non raggiungessero nel termine fissato la nuova destinazione saranno dichiarati rinunciatari alla promozione ai sensi dell'art. 12 del Regolamento del personale e saranno sostituiti da altri concorrenti idonei secondo l'ordine di graduatoria.

14. — Le graduatorie di merito compilate dalle Commissioni esaminatrici dovranno, appena ultimati gli esami, essere trasmesse al Servizio Movimento che ne curerà l'inoltro in Sede competente per l'approvazione del Ministro e la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

PROGRAMMA

Disposizioni generali.

1. — Condizioni generali di ammissione dei viaggiatori nei treni (Prefazione Generale all'Orario di Servizio).

2. — Divieto di fumare (art. 4, parte IV delle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone).

3. — Persone aventi libero ingresso nelle stazioni.

VIAGGIATORI.

1. — Obblighi dell'Amministrazione — Obblighi di chi si serve della Ferrovia — Prescrizioni per l'uso dei locali di stazione e delle carrozze ferroviarie — Persone escluse dai treni o ammesse condizionatamente — Trasporto dei ragazzi (art. 1, 2, 4, 6 e 7 delle Cond. e Tariffe).

2. — Persone aventi libero ingresso nelle stazioni (O. S. n. 119/1919, 120/1919 e 54/1922). Norme e condizioni che regolano l'accesso nelle stazioni (risultanti dall'apposito "Avviso al pubblico" edizione 1937, esposto nelle stazioni).. Foratura biglietti d'ingresso (Norme per il servizio della gestione viaggiatori, edizione luglio 1926, art. 37, § 72). Controlleria dei biglietti in genere all'atto dell'entrata nelle stazioni (art. 37 delle dette Norme). Sanzioni contro coloro che deteriorano ed insudiciano carrozze ferroviarie (allegato 12 "*Prontuario dei prezzi e riassunto delle principali disposizioni riguardanti i trasporti delle persone e dei bagaglia sulle F. S.*").

3. — Limitazioni dei posti nei treni — Servizi disimpegnati dalla Compagnia Internazionale delle carrozze con letti — Condizioni generali di ammissione dei viaggiatori nei treni (Parte I dell'Orario Generale).

4. — Diverse specie dei biglietti e loro caratteristiche (articoli 15-18 delle dette Norme viaggiatori opportunamente integrati dalle successive modificazioni).

5. — Contenuto del biglietto — Incedibilità del biglietto e degli altri documenti di trasporto — Presentazione e riconsegna dei biglietti (Parte I, punti 3, 6 e 7 del citato Prontuario).

6. — Modificazione al contratto di trasporto — Irregolarità ed abusi — Diritto per l'esazione in treno o suppletiva in stazione — Interruzioni — Ritardi — Soppressione dei treni (Punti 10, 11, 12 e 13 del menzionato Prontuario).

7. — Principali disposizioni riguardanti i biglietti: [illegible] dei biglietti, itinerario, validità e fermate (Quadro riassuntivo delle [illegible] disposizioni

8. — Nozioni generali sui trasporti in base alle Concessioni speciali ed al Regolamento Trasporti Militari (quadri riassuntivi concernenti i trasporti stessi, riportati nel Prontuario in parola).

9. — Viaggi speciali senza pagamento e viaggi con carta di libera circolazione, biglietti a libretto e biglietti di servizio gratuiti (art. 25 § 42 e art. 37 delle citate Norme). Biglietti di abbonamento per impiegati ferroviari e loro famiglie (allegato 5 al "Prontuario dei prezzi per biglietti di abbonamento").

10. — Giorni festivi riconosciuti dallo Stato — Proroga della validità dei biglietti — Distribuzione dei biglietti in treno — Emissione dei biglietti di congiunzione — Servizio dei telegrammi treno — Prenotazione posti nelle carrozze dei treni (allegati n. 1, 7, 8, 9, 10 e 11 del Prontuario sovracitato).

11. — Invio al Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze dei biglietti e documenti ritirati in arrivo (art. 38 Norme per il servizio delle gestioni viaggiatori).

Bagagli e cani.

(Parte II del sovracitato Prontuario).

1. — Definizione del bagaglio — Oggetto della spedizione a bagaglio — Cose ammesse e cose non ammesse come bagaglio (art. 48 N.E.T. e art. 6 C.T.) — Bagaglio degli agenti postali — Bagaglio degli emigranti — Colombi viaggiatori — Giornali (articoli 49, 50, 51, 52 e 53 N.E.T.). Trasporto delle provviste viveri. Oggetti di valore — Cose pericolose e nocive — Verifica del contenuto dei bagagli — Condizionatura dei colli — Disposizioni particolari per alcune merci pericolose — Indicazione sui colli — Cani — Tasse di sosta.

2. — Bagaglio ammesso nelle carrozze — Piccoli animali e cani — Oggetti esclusi dalle carrozze — Divieto concernente il traffico dei piccoli colli da parte degli abbonati.

3. — Norme particolari per la spedizione a bagaglio e per il trasporto in vettura di cartucce cariche di polvere da sparo ed altre cose pericolose.

4. — Responsabilità degli speditori per irregolarità nella dichiarazione delle cose.

5. — Nozioni generali sulle tariffe dei bagagli (art. 77 C.T.).

6. — Colli in deposito (art. 14 C.T.).

7. — Invio al Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze dei fogli di via e degli scontrini ritirati (art. 35 Norme per il servizio della gestione Bagagli).

Merci e bestiame.

1. — Documenti di trasporto (art. 15 Condizioni e Tariffe e art. 28 delle Norme eseguimento trasporti).

2. — Riconsegna delle cose oggetto del trasporto (Condizioni e Tariffe, art. 45 e art. 194 delle N.E.T.).

3. — Termine per l'asportazione delle cose oggetto del trasporto e giacenza delle cose (Condizioni e Tariffe, articoli 46 e 47 e art. 196 delle N.E.T.).

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1942-XX, n. 2167. — *Concorso interno per n. 35 posti di Capo personale viaggiante di 3ª classe.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 17 gennaio 1942-XX, n. P.A.G. 040/24/40422 del Servizio Personale e Affari Generali;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 27773/1175/2/12/17/1.3.1 del 13 ottobre 1941-XIX.

Visto l'art. 60 del Regolamento del personale approvato col Regio Decreto Legge 7 aprile 1925, n. 405;

Udito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

Sono indetti gli esami di concorso interno per n. 35 posti di Capo personale viaggiante di 3ª classe con le modalità stabilite dalle norme allegate al presente Decreto, delle quali si autorizza la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Roma, li 20 gennaio 1942-XX.

Il Ministro
HOST VENTURI

NORME PER IL CONCORSO INTERNO PER N. 35 POSTI DI CAPO PERSONALE VIAGGIANTE DI 3ª CLASSE

1. — In relazione all'art. 60 del Regolamento del personale è indetto un concorso interno a 35 posti di Capo Personale Viaggiante di 3ª classe.

2. — Potranno chiedere di prendere parte a detto concorso:

a) i Conduttori capi di 1ª classe con qualsiasi anzianità di grado;

b) i Conduttori Capi con anzianità non posteriore al 1° gennaio 1941.

I suddetti agenti dovranno essere inscritti al P. N. F.

3. — Le domande di ammissione al concorso, indirizzate alla Direzione Generale — Servizio Movimento — scritte di pugno dell'interessato e redatte in carta da bollo da L. 6 — dovranno essere presentate ai Depositi dai quali gli agenti dipendono entro TRENTA giorni dalla data di pubblicazione delle presenti Norme sul Bollettino Ufficiale.

Entro i cinque giorni successivi le domande medesime, a cura del Superiore immediato, dovranno essere inviate alle competenti Sezioni Movimento con le necessarie informazioni sul conto di ciascun candidato.

4. — Entro i QUINDICI giorni successivi, le Sezioni Movimento, dopo aver accertato che a carico degli aspiranti non sussistano impedimenti disciplinari a' sensi degli articoli 61 e 62 del Regolamento del personale, inoltreranno al Servizio Movimento le predette domande allegando a ciascuna di esse apposito prospetto informativo, compilato secondo il modello che verrà predisposto dal suddetto Servizio.

Dovrà inoltre essere trasmesso un elenco nominativo degli aspiranti con l'indicazione per ognuno di essi delle date di nascita e di nomina a ruolo, dell'anzianità nel grado attuale, del carico di famiglia, delle qualificazioni riportate nel quinquennio 1937-1941 nonchè dalla data di iscrizione al Partito Nazionale Fascista; se sia ex combattente della guerra 1915-1918, se abbia benemerenze fasciste, con le puntazioni assegnate per ciascuno dei detti requisiti in base al R. D. 19 agosto 1927, n. 1711 ed alle istruzioni per l'applicazione del R. D. L. 11 ottobre 1934 n. 1716 approvate coi D. M. 16 aprile 1935 n. 2845, se abbia partecipato, come militare, alla campagna in Africa Orientale, se abbia preso parte ad operazioni militari in servizio non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, se abbia partecipato alla guerra attuale, se sia inscritto di diritto all'Unione Fascista fra le famiglie numerose.

5. — La Commissione esaminatrice — le cui decisioni circa l'ammissione o la esclusione dal concorso sono inappellabili — verrà nominata dal Sig. Direttore Generale. Essa sarà composta di un Funzionario di grado non inferiore al 3° in qualità di Presidente, e di due Funzionari di grado non inferiore al 5°, in qualità di Membri, e sarà assistita da un Segretario di grado non inferiore al 6°, nominato dal Capo del Servizio Movimento.

Per la prova facoltativa di lingua francese, inglese e tedesca, di cui è cenno in appresso, potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per le prove stesse, funzionari competenti dell'Amministrazione.

Presso ciascun Compartimento verrà inoltre nominata dal Comitato di Esercizio apposita Commissione incaricata della vigilanza della prova scritta. Essa sarà costituita da un Presidente, di grado non inferiore al 4°, e da due Membri, di grado non inferiore al 6°.

Per la Delegazione di Cagliari la Commissione di vigilanza sarà costituita da un Presidente di grado non inferiore al 5° e da due Membri di grado non inferiore al 7°.

6. — Spetta alla Commissione esaminatrice la compilazione dei temi per le prove scritte, i quali saranno unici per l'intera rete.

7. — Il Servizio Movimento determinerà e diramerà le Norme di dettaglio per il regolare svolgimento degli esami scritti.

8. — Ciascuna prova scritta avrà luogo, in tutte le Sedi Compartimentali, in uno stesso giorno e con lo stesso orario, che saranno fissati dal Servizio Movimento.

9. — I Candidati che ne facciano richiesta saranno ammessi a sostenere anche una prova facoltativa in ciascuna delle lingue: francese, inglese e tedesca. Detta prova sarà orale e del risultato di essa sarà tenuto conto solo nel caso che il concorrente abbia dimostrato di saper sostenere una conversazione nella lingua o nelle lingue prescelta.

10. — Il numero massimo dei punti di cui potrà disporre la Commissione esaminatrice per le singole prove è il seguente:

Prove scritte:

Composizione italiana	punti 20	Per ciascuno dei componenti la Commissione.
Esercizio su materie professionali . . .	» 20	
Problema di aritmetica	» 20	

Prove orali:

Cultura generale: Aritmetica e Geografia . punti 20 } Per ciascuno dei componenti la Commissione.

Materie di servizio:

Amministrazione del Deposito . . } punti 20 } Idem. c. s.
Movimento e Traffico . . . . . }

Lingue estere (per ciascuna), punti 6 (complessivamente per tutta la Commissione).

Verrà inoltre tenuto conto dei requisiti di condotta, di zelo e di capacità dimostrati in servizio, per la valutazione dei quali potranno essere assegnati fino a 10 punti.

11. — Sarà ammesso agli orali il candidato che in ciascuna prova scritta avrà riportato almeno 6/10 dei punti attribuiti alla prova stessa.

12. — Sarà dichiarato idoneo il candidato che nelle prove orali avrà riportato non meno di 7/10 della votazione massima complessiva con non meno di 6/10 in ciascuna materia.

13. — La somma di tutti i punti che i concorrenti riusciti idonei avranno riportato in ciascuna prova (compresa quella facoltativa delle lingue estere) e sui requisiti di condotta, capacità ed attitudine al grado superiore costituirà la classificazione che determinerà la graduatoria di merito del concorso.

14. — La graduatoria di merito sarà formata dalla Commissione esaminatrice che, a parità di voti, darà la precedenza agli agenti di qualifica superiore; tra questi agli ex combattenti od a coloro che abbiano benemerenze fasciste ai sensi dell'art. 58 del Regolamento del personale, modificato dall'art. 6 del R. D. L. 11 ottobre 1934 n. 1716 (tenute presenti anche le disposizioni di cui al R. D. L. 2 giugno 1936 n. 1172), con preferenza agli agenti che per i detti titoli abbiano riportato una maggiore puntazione complessiva ed a coloro che siano soci di diritto della Unione fascista fra le famiglie numerose.

In mancanza dei suddetti requisiti dovrà essere tenuto conto del titolo di anzianità, a norma dell'art. 59 del Regolamento del personale e del maggior carico di famiglia.

Analogo procedimento dovrà essere seguito nello stabilire la precedenza, a parità di voti, fra gli agenti rivestiti della qualifica di Conduttore capo.

15. — I concorrenti che risulteranno idonei, sempre che conservino i prescritti requisiti, verranno immessi nelle funzioni superiori, secondo l'ordine della graduatoria di merito come sopra compilata e dovranno compiere, con esito favorevole, prima di conseguire la promozione, un periodo di esperimento nelle funzioni stesse della effettiva durata di sei mesi, a' termini dell'art. 63 del Regolamento del personale.

16. — Coloro i quali si rifiutassero di raggiungere o comunque non raggiungessero nel termine che verrà fissato la destinazione loro assegnata, saranno considerati rinunciatari alla promozione e, a norma dell'art. 12 del Regolamento del personale, decadranno da ogni titolo inerente al concorso.

17. — La graduatoria di merito approvata dal Ministro sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato.

PROGRAMMA

Prove scritte:

1 — Tema su materie di servizio, da valere anche come saggio di composizione italiana.

2 — Esercizio scritto sulla utilizzazione del personale dei treni e sulla compilazione di un turno di servizio secondo le norme dell'art. 6 del R. D. L. 1631/1923.

3 — Problema d'aritmetica, nei limiti stabiliti per le prove orali.

Prove orali:

Materie di cultura generale

1 — Aritmetica - Numeri interi e decimali; frazioni ordinarie; rapporti e proporzioni; regola del tre semplice e del tre composto; sistema metrico decimale.

2 — Geografia - Stati d'Europa, loro capitali e città principali, rete ferroviaria italiana dello Stato; località di contatto delle ferrovie secondarie italiane con la rete statale; transiti fra l'Italia e gli Stati confinanti; principali comunicazioni ferroviarie europee; località di contatto fra la rete statale e le comunicazioni marittime, lacuali ed aeree italiane; servizi di autotreni e servizi automobilistici delle Ferrovie dello Stato.

Materie di servizio

Amministrazione del Deposito:

— Compilazione dei turni di servizio del personale dei treni.

— R. D. L. 1631/1923 e relative norme di dettaglio del Direttore Generale (limitatamente a quanto concerne le prestazioni del personale dei treni).

— Riposi compensativi.

— Distribuzione del servizio: Mod. M. 169.

— Disposizioni riguardanti:

la ricerca del fabbisogno delle riserve e delle scorte;
l'impiego degli agenti di riserva e dei disponibili;
la composizione delle squadre di scorta ai treni;
il servizio sui treni leggeri scortati da un solo agente.

— Statistica del lavoro amministrativo dei Depositi (modelli 530 bis e 530 A bis).

— Organico degli Uffici dei Depositi.

— Orari di servizio modulo M. 149), loro compilazione; turni a compensazione; sussidi mensili ad integrazione degli organici.

— Compilazione dei Mod. G. 35, G. 26, M. 70.

— Statistica dell'utilizzazione di fatto del personale dei treni mod. M. 131 A).

— Regolamento del personale ed annesse disposizioni sulle competenze accessorie (limitatamente a quanto concerne il personale dei treni): concessione dei congedi e computo della loro decorrenza; cumulo funzioni e relativo soprassoldo (art. 54 D.C.A.).

— Disposizioni concernenti i premi per la buona utilizzazione del materiale da carico e la sollecita resa dei trasporti (O.S. n. 210/1935) limitatamente a quanto concerne il personale dei treni.

— Custodia e distribuzione al personale dei Mod. Ci - 204 e dei telegrammi-treno.

— Viaggi di sorveglianza; compilazione mod. M. 81.

— Relazione mod. M. 86.

— Verifica e liquidazione dei libretti di percorrenza mod. M. 80.

— Corrispondenza.

— Ruoli paga.

— Disciplina.

— Uniforme.

— Inventario.
— Infortuni sul lavoro.
— Istruzione professionale del personale dipendente.

Movimento

— Regolamento sui segnali.
— Istruzione per il personale di scorta ai treni e relativi allegati I, II e III.
— Regolamento per la circolazione dei treni (esclusa la parte riguardante il puro servizio del Dirigente il movimento): ordini di servizio 154/1929; 160/1929; 15/1930; 111/1933; 167/1936; 177/1936; 82/1937; 91/1939; 112/1939; 33/1940.
— Istruzione per il servizio dei manovratori (nozioni).
— Istruzione per il servizio dei deviatori (nozioni).
— Istruzione per l'esercizio con sistema di blocco:
Parte 1ª - Blocco elettromeccanico sistema Cardani. Istruzione per il guardablocco ed i dirigenti il movimento (art. 1 comma 1, 2, 3 e 4 - art. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20 e 22).
Parte 2ª - Blocco elettromeccanico con apparecchi a settori: Istruzione per i guardablocco ed i dirigenti il movimento (art. 1 comma 1, 2, 3 e 4 - art. 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 22).
Parte 3ª - Blocco automatico: (Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9).
Parte 4ª - Blocco elettromeccanico tipo F.S. (Art. 1, comma 1, 2, 3 e 4 - Art. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20 e 22).
— Disposizioni per il servizio con Dirigente Unico.
— Disposizioni per il servizio con Dirigente Centrale.
— Norme e tabelle comprese nella Prefazione Generale all'Orario generale di servizio.
— Uso delle etichette per avarie ai veicoli.
— Cenni sul funzionamento del freno Westinghouse.
— Istruzione per l'applicazione del Regolamento per il trasporto delle merci pericolose e nocive, limitatamente alle modalità di spedizione e di carico ai mezzi di trasporto, alle precauzioni di carico e scarico, alla sorveglianza ai carri e alla loro protezione e distanziamento dalla locomotiva e dalle carrozze viaggiatori ed ai mezzi speciali da adottare nei casi di anormalità ai trasporti durante il viaggio.
— Norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose.
— Norme istruzioni, ordini di servizio e circolari riguardanti la circolazione dei copertoni e degli attrezzi di carico e degli attrezzi per trasporti militari.
— Norme per l'effettuazione dei servizi diretti internazionali: § 3 punto 3, §7 punto 2, § 11, §12, § 13, §19 punti 7 e 11 dell'O. S. n. 24 Bollettino Ufficiale n. 12 del 19 marzo 1936 (Il punto 7 del § 19 è stato sostituito dall'O. S. n. 116 Boll. Uff. n. 35 del 27 agosto 1936).
— Istruzione sull'uso dei carri di ferrovie estere (allegato all'O. S. 242 Boll. Uff. n. 50 del 13 dicembre 1934): Capo VII, punti 6 e 8 - Capo IX - Capo X e Capo XV punti 3 e 4.
— Norme per il trasporto degli effetti postali in consegna al personale ferroviario (Circolari camoscio 6/1926, 5/1929 e 4/1932).
— Il candidato dovrà inoltre dimostrare di essere a conoscenza del modo come regolarsi nel caso occorresse arrestare un treno condotto da automotrici (elettrica od a vapore) quando venisse a mancare la opera del macchinista.

Traffico

— Regolamenti, norme, istruzioni, ordini di servizio e circolari riguardanti:

il trasporto delle merci in piccole partite a G. V. e P. V. e colli espressi;

i trasporti di generi di privativa;

il servizio postale e il servizio dei valori;

la consegna dei valori fra il personale dei treni e delle stazioni;

la custodia dei trasporti durante il percorso;

i guasti e le rotture degli oggetti di corredo delle carrozze ristorante, carrozze letti e del materiale dell'Amministrazione;

la sorveglianza sul servizio in genere.

— Norme per la piombatura dei carri.

— Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato - Edizione 1/6/1940.

— Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose (Ediz. 1/7/1941) e norme contabili per il servizio della gestione bagagli, per quanto riguarda i bagagli ed i cani.

— Concessioni speciali per determinati trasporti di persone e di cose (Ediz. 1/10/1940).

— Regolamento per i trasporti militari (persone) Ediz. 1/1/1939.

— Norme d'applicazione del Regolamento sui biglietti di servizio e successive modificazioni.

— Viaggi in conto corrente.

— Viaggi dei Senatori, Consiglieri Nazionali e Accademici d'Italia.

— Viaggi dei giornalisti italiani ed esteri.

— Sorveglianza sugli avvisi interessanti i viaggiatori; sulla distribuzione dei biglietti; sul servizio alle sale, ai caffè ristoratori, alle entrate ed alle uscite delle stazioni; sul vestiario e sul contegno del personale a contatto col pubblico; sulla pubblicità commerciale esposta nelle carrozze.

— Sanzioni contro coloro che deteriorano od insudiciano le carrozze ferroviarie.

— Condizioni generali di ammissione dei viaggiatori nei treni.

— Prenotazioni posti di 1ª e 2ª classe nelle carrozze dei treni ordinari.

— Telegrammi-treno.

— Controlleria dei biglietti, regolarizzazione dei viaggiatori e facoltà dei Capi stazione per la risoluzione delle vertenze.

— Sorveglianza sui trasporti bagagli e regolarizzazione di essi.

— Presa in consegna dei bagagli a domicilio.

— Verifiche ai Mod. Ci-204 in consegna al personale dei treni.

— Distinta dei versamenti Mod. Ci-244 e riepilogo mensile Ci-244 bis.

— Diretta liquidazione dei premi contravvenzionali e di incoraggiamento.

— Verifiche presso le biglietterie dei versamenti del personale dei treni.

— Verbali di accertamento (Ci-305) e contravvenzionali (S. 24).

— Rapporti in genere e rapporti speciali.

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1942-XX, n. 2168. — *Concorso interno per n. 25 posti di Controllore viaggiante di 3ª classe.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 17 gennaio 1942-XX, n. P.A.G. 040/24/40422 del Servizio Personale e Affari Generali;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 27773/1175/2/12/17/1.3.1 del 13 ottobre 1941-XIX.

Visto l'art. 60 del Regolamento del personale approvato col Regio Decreto Legge 7 aprile 1925, n. 405;

Udito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

Sono indetti gli esami di concorso interno per n. 25 *posti di Controllore viaggiante di 3ª classe* con le modalità stabilite dalle norme allegate al presente Decreto, delle quali si autorizza la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Roma, li 20 gennaio 1942-XX.

Il Ministro
HOST VENTURI

NORME PER IL CONCORSO INTERNO PER 25 POSTI DI CONTROLLORE VIAGGIANTE DI 3ª CLASSE

1. — In relazione all'art. 60 del Regolamento del personale è indetto un concorso interno a 25 posti di Controllore Viaggiante di 3ª classe.

2. — Potranno chiedere di prendere parte al detto concorso:

a) i Conduttori Capi di 1ª classe con qualsiasi anzianità di grado;

b) i Conduttori Capi con anzianità non posteriore al 1° gennaio 1941.

I suddetti agenti dovranno essere inscritti al P. N. F.

3. — Le domande di ammissione al concorso, indirizzate alla Direzione Generale — Servizio Movimento — scritte di proprio pugno dall'interessato e redatte su carta da bollo da lire sei, dovranno essere presentate ai Depositi dai quali gli agenti dipendono entro TRENTA giorni dalla data di pubblicazione delle presenti norme sul Bollettino Ufficiale.

Entro i CINQUE giorni successivi le domande medesime, a cura del Superiore immediato, dovranno essere inviate alle competenti Sezioni Movimento con le necessarie informazioni sul conto di ciascun candidato.

Entro i QUINDICI giorni successivi, le Sezioni Movimento, dopo aver accertato che a carico degli aspiranti non sussistano impedimenti disciplinari

a' sensi degli articoli 61 e 62 del Regolamento del personale, inoltreranno al Servizio Movimento, le predette domande, allegando a ciascuna di esse apposito rapporto informativo, compilato secondo il modello che verrà predisposto dal suddetto Servizio.

Dovrà inoltre essere trasmesso un elenco nominativo degli aspiranti con l'indicazione per ognuno di essi delle date di nascita e di nomina a ruolo, dell'anzianità nel grado attuale, del carico di famiglia, delle qualificazioni riportate nel quinquennio 1937-1941, nonchè della data di iscrizione al Partito Nazionale Fascista; se sia ex combattente della guerra 1915-1918, se abbia benemerenze fasciste, con le puntazioni assegnate per ciascuno dei detti requisiti in base al R. D. 19 agosto 1927, n. 1711, ed alle istruzioni per l'applicazione del R. D. L. 11 ottobre 1934, n. 1716, approvate con il D. M. 16 aprile 1935, n. 2845; se abbia partecipato, come militare, alla campagna in Africa Orientale, ad operazioni militari in servizio non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, ovvero alla guerra attuale, se sia inscritto di diritto all'Unione Fascista fra le famiglie numerose.

4. — La Commissione esaminatrice — le cui decisioni circa l'ammissione o la esclusione dal concorso sono inappellabili — verrà nominata dal Signor Direttore Generale. Essa sarà composta di un Funzionario di grado non inferiore al 3°, in qualità di Presidente, e di due Funzionari di grado non inferiore al 5°, in qualità di Membri, e sarà assistita da un Segretario di grado non inferiore al 6°, nominato dal Capo del Servizio Movimento.

Per le prove facoltative di lingua francese, inglese e tedesca, di cui è cenno in appresso, potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per le prove stesse, funzionari competenti dell'Amministrazione.

Presso ciascun Compartimento verrà inoltre nominata dal Comitato di esercizio apposita Commissione incaricata della vigilanza delle prove scritte. Essa sarà costituita da un Presidente di grado non inferiore al 4°, e da due Membri, di grado non inferiore al 6°. Per la Delegazione di Cagliari la Commissione di vigilanza sarà costituita da un Presidente di grado non inferiore al 5° e da due Membri di grado non inferiore al 7°.

5. — Spetta alla Commissione esaminatrice la compilazione dei temi per le prove scritte, i quali saranno unici per l'intera rete.

6. Il Servizio Movimento determinerà e diramerà le Norme di dettaglio per il regolare svolgimento degli esami scritti.

7. — Ciascuna prova scritta avrà luogo, in tutte le Sedi Compartimentali, in uno stesso giorno e con lo stesso orario, che saranno fissati dal Servizio Movimento.

8. — I candidati che nella domanda di ammissione al concorso ne facciano richiesta saranno ammessi a sostenere anche una prova facoltativa in ciascuna delle lingue: francese, inglese e tedesca. Detta prova sarà orale e del risultato di essa sarà tenuto conto solo nel caso che il concorrente abbia dimostrato di saper sostenere una conversazione nella lingua o nelle lingue prescelte.

9. — Il numero massimo dei punti di cui potrà disporre la Commissione esaminatrice per le singole prove è il seguente:

Prove scritte:

Composizione italiana	punti 20	Per ciascuno dei componenti la Commissione
Esercizio su materie professionali . . .	» 20	
Problema di aritmetica	» 20	

Prove orali:

Cultura generale:

Aritmetica / Geografia	punti 20	Per ciascuno dei componenti la Commissione.

Materie di servizio.

Movimento / Traffico / Parte amministrativa	punti 20	Idem c. s.
Lingue estere (per ciascuna)	punti 6	Complessivamente per tutta la Commissione.

Verrà inoltre tenuto conto dei requisiti di condotta, di zelo e di capacità dimostrati inservizio, per la valutazione dei quali potranno essere assegnati fino a 10 punti.

10. — Sarà ammesso agli orali il candidato che in ciascuna prova scritta avrà riportato almeno 6/10 dei punti attribuiti alla prova stessa.

11. — Sarà dichiarato idoneo il candidato che nelle prove orali avrà riportato non meno di 7/10 nella votazione massima complessiva con non meno di 6/10 in ciascuna prova.

12. — La somma di tutti i punti che i concorrenti riusciti idonei avranno riportato in ciascuna prova (compresa quella facoltativa delle lingue estere) e sui requisiti di condotta, capacità ed attitudine al grado superiore costituirà la classificazionce che determinerà la graduatoria di merito del concorso.

13. — La graduatoria di merito sarà formata dalla Commissione esaminatrice, che, a parità di voti, darà la precedenza agli agenti di qualifica superiore; tra questi agli ex combattenti od a coloro che abbiano benemerenze fasciste a' senti dell'art. 58 del Regolamento del personale, modificato dall'articolo 6 del R. D. L. 11 ottobre 1934, n. 1716 (tenute presenti anche le disposizioni di cui al R. D. L. 2 giugno 1936, n. 1172 e 21 ottobre 1937, n. 279, con preferenza agli agenti che per detti titoli abbiano riportato una maggiore puntazione complessiva, ed a coloro che siano soci di diritto dell'Unione Fascista fra le famiglie numerose.

In mancanza dei suddetti requisiti dovrà essere tenuto conto del titolo di anzianità, a norma dell'art. 50 del R. P. e del maggior carico di famiglia.

Analogo procedimento dovrà essere seguito nello stabilire la precedenza a parità di voti, fra gli agenti rivestiti della qualifica di Conduttore Capo.

14. — I concorrenti che risulteranno idonei, sempre che conservino i prescritti requisiti, verranno immessi nelle funzioni superiori, secondo l'ordine di graduatoria di merito come sopra compilata e dovranno compiere, con esito favorevole, prima di conseguire la promozione, un periodo di esperimento nelle funzioni stesse della effettiva durata di sei mesi, a' termini dell'art. 63 del Regolamento del personale.

15. — Coloro i quali si rifiutassero di raggiungere o comunque non raggiungessero nel termine che verrà fissato la destinazione loro assegnata, saranno considerati rinunciatari alla promozione e, a norma dell'art. 12 del Regolamento del personale, decadranno da ogni titolo inerente al concorso.

16. — La graduatoria di merito approvata dal Ministro sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato.

CONCORSO INTERNO A POSTI DI CONTROLLORE VIAGGIANTE DI TERZA CLASSE PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte.

1. — Tema su materie di servizio, da valere anche come saggio di composizione italiana.

2. — Esercizio scritto di tassazione viaggiatori e bagagli.

3. — Problema d'aritmetica nei limiti stabiliti per le prove orali.

Prove orali.

Materie di cultura generale.

1. — Aritmetica — numeri interi e decimali; frazioni ordinarie; rapporti e proporzioni; regola del 3 semplice e del 3 composto; sistema metrico decimale.

2. — Geografia — Stati dell'Europa, loro capitali e città principali; geografia fisica e politica dell'Italia (monti, fiumi, laghi, golfi e porti; regioni e provincie), rete ferroviaria italiana dello Stato; località di contatto delle ferrovie secondarie italiane con la rete statale; transiti fra l'Italia e gli Stati confinanti; principali comunicazioni ferroviarie europee; località di contatto fra la rete statale e le comunicazioni marittime, lacuali ed aeree italiane; servizi di autotreni e servizi automobilistici delle Ferrovie dello tSato.

Materie di servizio.

Movimento:

— Regolamento sui segnali.
— Istruzione per il personale di scorta ai treni e relativi allegati I, II, III.
— Regolamento per la circolazione dei treni (per tutto quanto riguarda il servizio del personale di scorta ai treni).
— Ordini di servizio 154/1929; 15/1930; 167/1936; 177/1936; 82/1937; 91/1939; 112/1939; 33/1940.
— Istruzione per il servizio dei manovratori (nozioni).
— Istruzioni per il servizio dei deviatori (nozioni).
— Istruzione per l'esercizio con sistema di blocco (parte 1ª; blocco elettromeccanico - sistema Cardani, nozioni, con particolare riguardo agli art. 1, comma 1, 2, 3, 4; art. 8, art. 9; art. 10; art. 11; art. 12; art. 13; art. 15; art. 17; art. 18; art. 20 e art. 22).
— Istruzione per l'esercizio con sistema di blocco (parte 2ª: blocco elettromeccanico con apparecchi settori). Art. 1, comma 1, 2, 3 e 4; articoli 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 22.
— Istruzione per l'esercizio con sistemi di blocco — parte 3ª (blocco automatico).
— Istruzione per l'esercizio con sistema di blocco (parte 4ª: blocco elettromeccanico tipo F. S.). Art. 1, comma 1, 2, 3 e 4; articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20 e 22.
— Disposizioni per il servizio con Dirigente unico.
— Disposizioni per il servizio con Dirigente centrale.

— Norme e tabelle comprese nella Prefazione Generale all'orario generale di servizio.
— Norme per il riscaldamento dei treni viaggiatori.
— Norme sull'uso delle etichette per constatare le avarie e le mancanze ai veicoli e per farli ritirare dalla circolazione.
— Cenni sul funzionamento del freno Westinghouse.
— Istruzione per l'applicazione del Regolamento per il trasporto delle merci pericolose e nocive limitatamente alle modalità di spedizione e di carico, ai mezzi di trasporto, alle precauzioni da osservarsi per il carico e lo scarico, alla sorveglianza ai carri e alla loro protezione e distanziamento dalla locomotiva o dalle carrozze viaggiatori ed ai mezzi speciali da adottare nei casi di anormalità ai trasporti durante il viaggio.
— Inoltro dei trasporti delle cose con treni direttissimi, diretti, accelerati e merci accelerati di cui agli articoli 43, 75 e 77 delle Condizioni e tariffe e dei colli espressi. Trasporto delle automobili spedite da viaggiatori.
— Norme per l'uso e circolazione dei copertoni e degli attrezzi di carico.
— Attrezzi per trasporti militari (Ordini di servizio e Circolari).

Traffico:

— Regolamenti, norme, istruzioni, ordini di servizio e circolari riguardanti:
l'eseguimento dei trasporti delle cose in piccole partite a G.V. e P.V. ed il funzionamento delle squadre con trasbordatori;
i trasporti dei generi di privativa e delle merci e bagagli soggenti a vincoli doganali, fiscali, sanitari, filo-sanitari, ecc.;
il servizio postale ed il servizio dei valori;
i guasti e le rotture degli oggetti di corredo nelle carrozze ristoranti e vagoni-letto e del materiale dell'Amministrazione;
la sorveglianza sul servizio in genere.
— Condizioni e tariffe dei trasporti delle persone (Ediz. 1° giugno 1940).
— Concessioni speciali (Ediz. 1° ottobre 1940) e Regolamento Trasporti Militari per le persone (Ediz. 1° gennaio 1939).
— Viaggiatori in servizio internazionale e Convenzione Internazionale Viaggiatori (C.I.V.).
— Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose (Ediz. 1° luglio 1941), per quanto riguarda i bagagli ed i cani.
— Viaggi dei funzionari ed agenti di P. S.
— Concessioni di viaggio ai giornalisti e loro famiglie.
— Biglietti che si possono rilasciare in treno.
— Viaggi che si effettuano in conto corrente.
— Biglietti a tagliando per Agenzie in Italia e all'Estero.
— Norme d'applicazione del Regolamento sui biglietti di servizio.
— Noleggio cuscini.
— Sorveglianza sulla distribuzione dei biglietti.
— Sorveglianza sugli avvisi interessanti i viaggiatori, sul servizio alle sale, caffè-ristoratore, alle entrate ed alle uscite delle stazioni, sul vestiario e sul contegno del personale a contatto col pubblico.
— Sanzioni contro coloro che deteriorano od insudiciano le carrozze ferroviarie.
— Condizioni generali di ammissione dei viaggiatori nei treni.
— Prenotazione dei posti di 1ª e 2ª classe nelle carrozze dei treni ordinari.
— Ammissione dei viaggiatori nelle carrozze in servizio diretto interno ed internazionale.
— Telegrammi treno.

— Controlleria dei biglietti, regolarizzazione dei viaggiatori e facoltà dei Capi stazione per la risoluzione delle vertenze.

— Sorveglianza sul trasporto bagagli e regolarizzazione di essi. Sorveglianza sui giornali e merci trasportate nei bagagliai. Presa e consegna a domicilio dei bagagli.

— Verifica ai moduli Ci 204 in consegna al personale dei treni.

— Distinta dei versamenti moduli Ci 204 e riepilogo mensile Ci 244 bis.

— Versamenti fuori residenza del personale di controlleria dei treni.

— Diretta liquidazione dei premi contravvenzionali e di incoraggiamento.

— Verifiche presso le biglietterie dei versamenti del personale dei treni.

— Istruzioni per l'accertamento delle infrazioni alla polizia ferroviaria.

— Verbali di accertamento (C.I. 305) e contravvenzionali (S. 24).

— Relazione giornaliera moduli M. 81 sul servizio di controlleria.

— Rapporti in genere e rapporti speciali.

Parte amministrativa.

— Nozioni sulla compilazione dei turni di servizio del personale dei treni; sulle disposizioni annesse al R. D. 1631/1923; sul regolamento del personale e sulle disposizioni per le competenze accessorie limitatamente a quanto concerne il personale dei treni; sulla distribuzione del servizio; sulla utilizzazione delle riserve e del personale viaggiante fuori servizio; sulla compilazione dei moduli M. 169; sugli infortuni sul lavoro.

— Uniforme.

— Istruzione professionale del personale di controlleria.

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1942-XX, n. 2169. — *Concorso interno per 500 posti di Conduttore capo.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 17 gennaio 1942-XX, n. P.A.G. 040/24/40422 del Servizio Personale e Affari Generali;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 27773/1175/2/12/17/1.3.1 del 13 ottobre 1941-XIX.

Visto l'art. 60 del Regolamento del personale approvato col Regio Decreto Legge 7 aprile 1925, n. 405;

Udito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

Sono indetti gli esami di concorso interno per n. 500 posti di Conduttore capo con le modalità stabilite dalle norme allegate al presente Decreto, delle quali si autorizza la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Roma, li 20 gennaio 1942-XX.

Il Ministro
HOST VENTURI

NORME PER IL CONCORSO INTERNO PER N. 500 POSTI DI CONDUTTORE CAPO

1. — In relazione all'art. 60 del Regolamento del personale è indetto un concorso interno per n. 500 posti di Conduttore Capo.

2. — Potranno chiedere di prendere parte a tale concorso i Conduttori principali con qualsiasi anzianità ed i Conduttori con anzianità non posteriore al 31 dicembre 1940.

3. — Le domande di ammissione al concorso, indirizzate alla Direzione Generale — Servizio Movimento — scritte di proprio pugno dagli interessati e redatte su carta da bollo da L. 6, dovranno essere presentate ai Depositi dai quali gli agenti dipendono entro TRENTA giorni dalla data di pubblicazione delle presenti norme sul Bollettino Ufficiale.

Entro i CINQUE giorni successivi le domande medesime, a cura del Superiore immediato, dovranno essere inviate alle competenti Sezioni Movimento corredate, ciascuna, di un rapporto informativo.

Le Sezioni Movimento, entro i QUINDICI giorni successivi, dopo aver controllato la esattezza dei dati esposti dai superiori immediati ed essersi assicurate che a carico degli aspiranti non sussistano impedimenti disciplinari a' sensi degli articoli 61 e 62 del Regolamento del personale, inoltreranno al Servizio Movimento le predette domande allegando a ciascuna di esse apposito rapporto informativo, compilato secondo il modello che verrà predisposto dal suddetto Servizio.

Dovrà inoltre essere trasmesso un elenco nominativo degli aspiranti, con l'indicazione per ognuno di essi delle date di nascita e di nomina a ruolo, dell'anzianità nel grado attuale, del carico di famiglia, delle qualificazioni riportate nel quinquennio 1937-41, nonchè della data d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista; se sia ex combattente della guerra 1915-18, se abbia benemerenze fasciste, con le puntazioni assegnate per ciascuno dei detti requisiti in base al R. D. 19 agosto 1927, n. 1711, ed alle istruzioni per l'applicazione del R. D. L. 11 ottobre 1934, n. 1716, approvate col D. M. 16 aprile 1935, n. 2845; se abbia partecipato, come militare, alla campagna in Africa Orientale, ad operazioni militari in servizio non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, ovvero alla guerra attuale: se siano soci di diritto della Unione Fascista fra le famiglie numerose.

4. — La Commissione esaminatrice — le cui decisioni circa l'ammissione o l'esclusione dal concorso sono inappellabili — verrà nominata dal Signor Direttore Generale. Essa sarà composta di un Funzionario di grado non inferiore al 4°, del Servizio Movimento, in qualità di Presidente, e di due Funzionari di grado non inferiore al 5° in qualità di Membri, e sarà assistita da un Segretario di grado non inferiore al 7°, nominato dal Capo del Servizio Movimento.

Per le prove facoltative di lingua francese, inglese e tedesca, di cui è cenno in appresso, potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per le prove stesse, funzionari competenti dell'Amministrazione.

Presso ciascun Compartimento verrà inoltre nominata dal Comitato di Esercizio apposita Commissione incaricata della vigilanza della prova scritta. Essa sarà costituita da un Presidente, di grado non inferiore al 5°, e da due Membri, di grado non inferiore al 6°. Per la Delegazione di Cagliari la Commissione di vigilanza sarà costituita da un Presidente di grado non inferiore al 5° e da due Membri di grado non inferiore al 7°.

5. — Spetta alla Commissione esaminatrice la compilazione del tema per la prova scritta, che sarà unico per l'intera Rete.

6. — Il Servizio Movimento determinerà e diramerà le norme di dettaglio per il regolare svolgimento degli esami scritti.

7. — La prova scritta avrà luogo, in tutte le Sedi Compartimentali, in uno stesso giorno e con lo stesso orario, che saranno fissati dal Servizio Movimento.

8. — I candidati che ne facciano richiesta saranno ammessi a sostenere anche una prova facoltativa in ciascuna delle lingue: francese, inglese e tedesca. Detta prova sarà orale e del risultato di essa sarà tenuto conto solo nel caso che il concorrente abbia dimostrato di saper sostenere una conversazione nella lingua o nelle lingue prescelte.

9. — Il numero massimo dei punti di cui potrà disporre la Commissione esaminatrice per le singole prove è il seguente:

Prova scritta: Tema concernente la circolazione dei treni, il servizio viaggiatori e quello delle merci nei limiti fissati per le prove orali. — Punti 20 per ciascuno dei componenti la Commissione.

Prove orali: Servizio del movimento e materiale - Servizio dei viaggiatori e merci. — Punti 20 per ciascuno dei componenti la Commissione.

Lingue estere (facoltative). — Per ciascuna punti 8, complessivamente per tutta la Commissione.

Verrà inoltre tenuto conto dei requisiti di condotta, di zelo e di capacità dimostrata in servizio, per la valutazione dei quali potranno essere assegnati fino a 10 punti.

10. — Sarà ammesso agli orali il candidato che nella prova scritta avrà riportato almeno 6/10 dei punti attribuiti alla prova stessa.

11. — Sarà dichiarato idoneo il candidato che nelle prove orali avrà riportato non meno di 14/20 della votazione massima complessiva, con non meno di 6/10 per ciascuna materia.

12. — La somma di tutti i punti che i concorrenti riusciti idonei avranno riportato in ciascuna prova (compresa quella facoltativa delle lingue estere) e sui requisiti di condotta, capacità ed attitudine al grado superiore costituirà la classificazione che determinerà la graduatoria di merito del concorso.

13. — La graduatoria di merito sarà formata dalla Commissione esaminatrice, che, a parità di voti, darà la precedenza agli agenti di qualifica superiore; tra questi agli ex combattenti od a coloro che abbiano benemerenze fasciste ai sensi dell'art. 58 del R. P. modificato dall'art. 6 del R. D. L. 11 ottobre 1934, n. 1716 (tenute presenti anche le disposizioni di cui al R. D. L. 2 giugno 1936, n. 1172), con preferenza agli agenti che per i detti titoli abbiano riportata una maggiore puntazione complessiva.

La precedenza in parola è prevista anche per coloro che siano soci di diritto dell'Unione Fascista fra le famiglie numerose.

In mancanza dei suddetti requisiti dovrà essere tenuto conto del titolo di anzianità, a norma dell'art. 59 del R. P., e del maggior carico di famiglia.

Analogo procedimento dovrà essere seguito nello stabilire la precedenza, a parità di voti, fra gli agenti rivestiti della qualifica di Conduttore.

14. — I concorrenti che risulteranno idonei, sempre che conservino i prescritti requisiti, verranno immessi nelle funzioni superiori, secondo l'ordine della graduatoria di merito come sopra compilata e dovranno compiere, con esito favorevole, prima di conseguire la promozione, un periodo di esperimento nelle funzioni stesse della effettiva durata di sei mesi, a' termini dell'art. 63 del Regolamento del personale.

15. — Coloro i quali si rifiutassero di raggiungere o comunque non raggiungessero nel termine che verrà fissato la destinazione che verrà loro assegnata, saranno considerati rinunciatari alla promozione e, a norma dell'art. 12 del Regolamento del personale, decadranno da ogni titolo inerente al concorso.

16. — La graduatoria di merito, che dovrà essere sottoposta all'approvazione del Ministro, sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato.

PROGRAMMA

Esami scritti.

Tema concernente la circolazione dei treni, il servizio viaggiatori e quello delle merci nei limiti fissati per le prove orali.

Tale tema ha valore anche di prova di italiano e di calligrafia.

ESAMI ORALI.

Parte I.

Servizio Movimento.

Capo I. — Regolamento sui segnali.

Capo II. — Regolamento per la circolazione dei treni esclusa la parte riflettente il puro servizio dei dirigenti il movimento.
Cenni sulle "Disposizioni per il servizio con Dirigente Centrale".
Cenni sulle "Disposizioni per il servizio con Dirigente Unico".

Capo III. — Istruzione per il servizio del personale dei treni (Edizione 1931) e relativi allegati I, II e III.

Capo IV. — Istruzione per il servizio dei manovratori.
Istruzione per il servizio dei deviatori.

Capo V. — Nozioni sulle "Istruzioni per l'esercizio con sistema di blocco:

Parte I — Blocco elettromeccanico sistema Gardani. (Istruzione per il guardablocco ed i dirigenti il movimento).

Parte II — Blocco elettromeccanico con apparecchi a settore. (Istruzione per il guardablocco ed i dirigenti di movimento).

Parte III — Blocco automatico.

Capo VI. — Prefazione generale all'orario generale di servizio. (Norme ed uso delle relative tabelle).

Capo VII. — Norme per l'uso del freno continuo (O. S. 130/1937).

Parte II.

Servizio merci.

Capo I. — Istruzione per l'applicazione del Regolamento per il trasporto delle merci pericolose e nocive (Ediz. 1935) limitatamente alle modalità di spedizione e di carico, ai mezzi di trasporto, alle precauzioni nel carico e scarico, alla sorveglianza dei carri, alla loro protezione e distanziamento dalla locomotiva e dalle carrozze con viaggiatori ed ai mezzi speciali da adottare nei casi di anormalità ai trasporti durante il viaggio - O. S. 33/1936 e Circolare gialla 2/1936.

Capo II. — "Norme per l'eseguimento dei trasporti" per quanto riguarda il trasporto delle cose in piccole partite a G. V. e P. V., il servizio dei treni rapidi collettame, l'inoltro dei trasporti con treni direttissimi, diretti, accelerati e merci accelerati di cui gli articoli 43, 75 e 77 delle Condizioni e Tariffe; l'inoltro dei trasporti in servizio (O. S. 81/1923 e successive modificazioni).

Capo III. — "Norme per l'eseguimento dei trasporti" per quanto riguarda le consegne e riconsegne fra il personale delle stazioni e quello dei

treni e per quanto riguarda il servizio dei valori, nonchè le riserve in caso di anormalità.

Capo IV. — "Norme per l'eseguimento dei trasporti" per quanto riguarda il trasporto delle derrate alimentari deperibili.

Capo V. — Norme per la piombatura dei carri Vedasi allegato 5 alle "Norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose").

Capo VI. — Istruzione sull'uso dei carri delle Ferrovie estere (Allegato 5 delle Norme per l'eseguimento dei trasporti). Capo 7 punti 6 e 8 — Capo 9 — Capo 10 e Capo 15, punti 3 e 4.

Capo VII. — Disposizioni concernenti i premi per la buona utilizzazione del materiale (Ediz. 1940) per la parte che riguarda i Conduttori Capi.

Capo VIII. — Cose escluse dal trasporto od ammesse a determinate condizioni (Art. 26 "Norme per l'eseguimento dei trasporti" e Articoli 3 e 4 della Convenzione Internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia C.I.M. ed allegato 1 alla C.I.M.).

Parte III.

Servizio dei viaggiatori e dei bagagli.

Capo I. — Nozioni generali:

1. — Rete ferroviaria italiana e servizi lacuali.
2. — Punti di contatto delle Ferrovie minori italiane e dei laghi con la Rete dello Stato. Stazioni di confine e nozioni sui servizi con l'estero.
3. — Stati esteri confinanti con l'Italia e punti di transito ferroviario dall'Italia per ciascuno degli Stati stessi.

Capo II. — Norme generali relative al servizio dei viaggiatori:

1. — Tariffa ordinaria differenziale per viaggi di corsa semplice
Tariffe ridotte differenziali per viaggi di corsa semplice.
Tariffa ordinaria vicinale per viaggi di corsa semplice.
2. — Ragazzi.
3. — Treni straordinari. Trasporti viaggiatori in carrozze-salone e saloncini dell'Amministrazione.
4. — Compartimenti interi e relativi cartelli.
5. — Prenotazioni posti.
6. — Carrozze-salone dei privati.
7. — Viaggiatori trasportati nelle proprie carrozze sopra vagoni.
8. — Ammalati trasportati nei propri letti caricati sui vagoni.
Ammalati trasportati nelle carrozze dell'Amministrazione.
Dementi.
9. — Modificazione al contratto di trasporto (cambi di classe, ecc.).
10. — Fermate dei viaggiatori nelle stazioni intermedie.
11. — Mancanza del biglietto. Biglietto scaduto.
12. — Sopratasse e penalità in casi di abusi.
13. — Incarrozzamento dei viaggiatori con particolare riguardo alle ammissioni dei viaggiatori nelle carrozze in servizio diretto.
14. — Rioccupazione del posto.
15. — Divieto di fumare.
16. — Persone non ammesse nei treni.

17. — Responsabilità personale del viaggiatore.
18. — Viaggiatori in corso di trasporto nel caso di interruzione di linea.
19. — Servizi diretti. Viaggiatori isolati e comitive. Norme per l'effettuazione dei servizi diretti internazionali. Biglietti a tariffa ridotta in servizio diretto internazionale. (O. S. 24, Bollettino Ufficiale n. 12 del 19 marzo 1936): paragrafo 3, punto 3° — paragr. 7, punto 2° — paragr. 12 — paragrafo 13 — paragr. 14 — paragr. 19, punti 7° e 10°.
20. — Servizi con carrozza letti e carrozza ristorante. Condizioni di ammissione dei viaggiatori in dette carrozze. Avarie al materiale.
21. — Servizio dei treni di lusso.
22. — Treni diretti, direttissimi, rapidi, elettrotreni e automotrici. Viaggiatori ammessi ed esclusi.
23. — Istradamento dei viaggiatori. Via diversa dalla più breve. Condizioni alle quali sono ammesse le deviazioni.
24. — Avvertenze e disposizioni varie relative al servizio viaggiatori.
25. — Viaggiatori fuori itinerario.
26. — Tariffe per linee in particolari condizioni di esercizio.
27. — Esclusione dei viaggiatori da alcuni treni.
28. — Interruzione di linea.
29. — Danni al materiale. Sanzioni contro coloro che deteriorano ed insudiciano le carrozze.
30. — Viaggi con treni popolari.
31. — Custode del bestiame.
32. — Conduttori di locomotive circolanti sulle proprie ruote.
33. — Viaggi di Funzionari ed agenti di P. S. autorizzati a viaggiare gratuitamente.
34. — Viaggi degli incaricati della repressione del contrabbando.
35. — Viaggi dei Guardafili dei RR. TT.
36. — Agenti postali.
37. — Personale dei treni viaggiante fuori servizio (Mod. M. 177, M. 177 a), M. 80).

Capo III. — Specie diverse di biglietti: Loro caratteristiche, uso, validità:

1. — Biglietti ordinari a Serie fissa di corsa semplice a cartoncino, a tariffa ordinaria vicinale.
2. — Biglietti a cartoncino ed a foglietti di corsa semplice a destinazione facoltativa (per adulti e per ragazzi) a tariffa ordinaria vicinale.
3. — Biglietti a cartoncino per militari, di corsa semplice a destinazione fissa o facoltativa.
4. — Biglietti di andata-ritorno.
5. — Biglietti per viaggi circolari ad itinerario fisso e ad itinerario combinabile.
6. — Biglietti a tagliandi per Agenzie all'Estero ed in Italia.
7. — Biglietti a itinerario combinabile in servizio internazionale.
8. — Biglietti a serie fissa e a serie facoltativa per viaggi a tariffa ordinaria n. 1 per viaggi di corsasemplice.
9. — Biglietti in partenza dalle case cantoniere.
10. — Tessere per i Senatori e Consiglieri Nazionali e biglietti per le loro famiglie.
11. — Biglietti a foglietti (Mod. Ci. 201, Ci. 202, Ci. 202 E, Ci 202 N, Ci 203, Ci 204).
12. — Biglietto per viaggi degli agenti postali.
13. — Biglietti di abbonamento, ordinari, speciali, per studenti, per impiegati dello Stato, settimanali e festivi, per impiegati ferroviari e loro famiglie, ecc.

14. — Biglietti di libera circolazione e chilometrici.
15. — Tessera di autorizzazione per l'acquisto di biglietti a prezzo ridotto.
16. — Tariffa per famiglie viaggianti in gruppo.
17. — Viaggi in comitiva.
18. — Viaggi collettivi.
19. — Viaggi per gli stranieri e gli italiani residenti all'estero, nell'Africa Italiana e nei possedimenti italiani.
20. — Permessi di entrata nelle stazioni.
21. — Supplementi per i treni rapidi e per treni effettuati con automotrici od elettromotrici.
22. — Biglietti del servizio cumulativo ferroviario marittimo.

Capo IV. — Controlleria:

1. — Norme relative alla controlleria.
2. — Esazioni in treno.
3. — Biglietti di supplemento.
4. — Diritto per le esazioni in treno e suppletive.
5. — Valute da accettarsi in pagamento.
6. — Verbale di contravvenzione.
7. — Versamento degli introiti.
8. — Versamenti fuori residenza.

Capo V. — Norme relative al trasporto dei bagagli e dei cani:

1. — Definizione del bagaglio. Cose ammesse al trasporto a bagaglio.
2. — Bagagli ammessi gratuitamente nelle carrozze.
3. — Tariffa delle cose di uso personale e domestico, dei campionari, delle biciclette e motociclette, dei cani, gatti, scimmie e delle altre cose ammesse al trasporto come bagaglio.
4. — Riconsegna del bagaglio in una stazione intermedia del percorso.
5. — Norme pel trasporto dei cani.
6. — Bagagli degli abbonati. Divieto traffico piccoli colli: sanzioni relative.
7. — Servizio di presa e consegna a domicilio dei bagagli.
8. — Disposizioni riguardanti la consegna degli oggetti rinvenuti nei treni (Capo I, art. 1 dell'O. S. 1/1931).
9. — Trasporti giornali.
10. — Servizio dei colli espressi.
11. — Servizi diretti. Norme per l'effettuazione dei servizi diretti internazionali. Messaggerie.

Capo VI. — Concessioni speciali:

1. — Disposizioni generali comuni a tutte le concessioni speciali.
2. — Tariffa ridotta del 50 %.
3. — Trasporti per conto della Casa della Maestà del Re Imperatore, della Corte della Maestà la Regina Imperatrice, delle Case dei Reali Principi e delle Corti delle Reali Principesse.
4. — Trasporti per conto dello Stato.
5. — Impiegati dello Stato.
6. — Ricevitori postali e telegrafici.
7. — Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di guerra — Associazione Famiglie dei Caduti in guerra — Legioni Volontari d'Italia "Giulio Cesare" — Associazione Nazionale Combattenti — Opera Nazionale per

l'assistenza ai Mutilati ed Invalidi di guerra — Istituto del Nastro Azzurro.
8. — Ufficiali in congedo.
9. — Congressi, esposizioni e concorsi.
10. — Istituto Nazionale per la Guardia d'onore alle RR. Tombe del Pantheon.
11. — Persone avviate in luoghi di cura da Enti od Opere Assistenziali.
12. — Croce Rossa Italiana.
13. — Associazioni ed Istituti di Carità.
14. — Candidati agli esami di Stato.
15. — Maestri elementari.
16. — Compagnie teatrali ed assimilate.
17. — Lavoratori italiani rimpatrianti — Emigranti esteri in transito — Indigenti esteri rimpatrianti.
18. — Operai, braccianti e lavoratori agricoli.
19. — Italiani residenti all'estero, nell'Africa Italiana e nei possedimenti italiani.
20. — Istituti civili di istruzione e di educazione Regi, pareggiati, parificati o riconosciuti dallo Stato.
21. — Federazione Italiana dell'Escursionismo — Comitato Olimpionico Nazionale Italiano.
22. — Opera Nazionale Dopolavoro e Opera Dopolavoro Albanese.
23. — Campagnoli viaggianti in masse.
24. — Mutilati ed Invalidi di guerra o per la Causa Nazionale o per servizio militare non isolato all'estero.
25. — Mutilati ed Invalidi di guerra o per la Causa Nazionale o per servizio militare non isolato all'estero chiamati a visita presso le Commissioni Mediche — Congiunti dei Caduti in guerra o per la Causa Nazionale o per servizio militare non isolato all'estero.
26. — Minorenni ed interdetti rimasti orfani per la guerra o per la Causa Nazionale o per servizio militare non isolato all'estero.
27. — Viaggi di nozze.
28. — Fantini, guidatori ed allenatori di cavalli da corsa — Cavalli da corsa, cavalli ed asini riproduttori e cani da corsa.
29. — Piante e parti di piante — Piantine e semi forestali — Macchine e attrezzi agricoli — Bestiame.
30. — Ente Nazionale di lavoro per i ciechi — Casa di Lavoro per i ciechi di guerra.
31. — Viaggi per licenza degli equipaggi delle navi mercantili italiane.

Capo VII. — Concessioni eccezionali di carattere permanente:

1. — Viaggi dei giornalisti e famiglie.
2. — Viaggi degli infortunati nelle solfatare della Sicilia.
3. — Viaggi degli insegnanti e segretari delle Università di Ferrara e Camerino.
4. — Viaggi degli insegnanti della Lega Culturale della Dalmazia.
5. — Viaggi dei candidati per ammissione ai corsi della R. Scuola Superiore Normale di Pisa.
6. — Viaggi degli operai nazionali rimpatrianti dall'Afrca Orientale Italiana.
7. — Viaggi dei borsisti americani, europei e del Medio ed Estremo Oriente.
8. — Viaggi dei mutilati e feriti fascisti e degli appartenenti alle famiglie dei Caduti per la Rivoluzione (oltre la Concessione Speciale XVIII).
9. — Viaggi degli inscritti all'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di guerra (oltre le Concessioni Speciali XVII e XVIII).

10. — Viaggi degli inscritti all'Unione Italiana Ciechi.
11. — Viaggi degli inscritti alla Lega Nazale Italiana.
12. — Viaggi delle gestanti italiane residenti in Francia ed Algeria.
13. — Viaggi per accompagnatori di salme.
14. — Viaggi dei custodi di bestiame.
15. — Viaggi dei conduttori locomotive.
16. — Viaggi per persone di scorta ai trasporti per conto della Banca d'Italia.
17. — Viaggi degli Agenti doganali e degli Ufficiali e Guardie di Finanza per sospetto di contrabbando.

Capo VIII. — Regolamento per i trasporti militari:

1. — Documenti occorrenti pei viaggi in base alle tariffe ridotte del 50 % e del 70 %.
2. — Persone aventi titolo alle tariffe ridotte del 50 %, del 70 % e casi in cui il loro trasporto può aver luogo.
3. — Trasporti militari in conto corrente — Validità della richiesta. Viaggi militari germanici.
4. — Persone tenute a viaggiare in uniforme e casi in cui possono viaggiare in abito borghese.
5. — Treni coi quali possono viaggiare le persone e classe in cui possono prendere posto.
6. — Modalità per l'occupazione dei posti con letti, vetture speciali, saloni e compartimenti riservati.
7. — Modificazioni al contratto di trasporto (cambio classe, ecc.).
8 — Mancanza di posti disponibili.
9. — Sospensione di viaggi e cambiamento di itinerario.
10. — Fermate intermedie.
11. — Ragazzi.
12. — Via da percorrersi.
13. — Militari di truppa in accompagnamento di Ufficiali ammalati.
14. — Persone in accompagnamento ai colombi viaggiatori.
15. — Validità dei biglietti.
16. — Smarrimento o mancanza del biglietto di viaggio.
17. — Irregolarità di viaggio e relative sopratasse e penalità — Abusi.
18. — Documenti di identità personale da esibirsi agli agenti ferroviari. Controlleria.
19. — Bagagli.
20. — Trasporti di cose in conto corrente — Documenti di trasporto.
21. — Foraggi, bardature, oggetti di scuderia trasportati coi cavalli e muli e custodi dei cavalli e muli.

Capo IX. — Biglietti di servizio:

1. — Caratteristiche della serie A, AL, Ap, At, El, As, Ao, B, B2, B4, B6, Bc, Bd e Bo, C, dei libretti B-19.
2. — Validità dei biglietti rispetto al tempo, alla percorrenza e ai treni — Vidimazioni — Eventuale passaggio in classe superiore od inferiore — Fermate — Vie concorrenti e casi ammessi — Via più lunga e deviazione — Casi di concessione della deviazione sui biglietti di serie C — Diramazione.
3. — Uso dei biglietti Ap, Al, At, As, Oo, e dei libretti B-19. Operazioni controlleria — Irregolarità — Abusi — Contravvenzioni — Rapporti alla Superiorità.
4. — Buoni bagaglio — Loro uso — Contravvenzioni e penalità.

Parte IV.

Disposizioni varie.

Capo I. — Istruzione per l'accertamento delle infrazioni alla polizia ferroviaria.

Capo II. — Telegrammi accettati in treno e telegrammi recapitati in treno.

Capo III. — Norme per il riscaldamento dei treni viaggiatori (Edizione 1930 ed O. S. 107/1934 e 158/1937).

Capo IV. — Trasporti postali (Edizione 1934 — O. S. 73/1934).

Capo V. — Noleggio cuscini ai viaggiatori.

Capo VI. — Estratto delle istruzioni per il servizio doganale sulle ferrovie per il personale dei treni (Edizione 1924).

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1942-XX, n. 2170. — *Concorso interno per n. 20 posti di Capo deposito di 3ª classe.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 17 gennaio 1942-XX, n. P.A.G. 040/24/40422 del Servizio Personale e Affari Generali;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 27773/1175/2/12/17/1.3.1 del 13 ottobre 1941-XIX;

Visto l'articolo 60 del Regolamento del personale approvato col Regio Decreto Legge 5 aprile 1925, n. 405;

Udito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

Sono indetti esami di concorso interno per n. 20 posti di Capo deposito di 3ª classe con le modalità stabilite dalle norme allegate al presente Decreto, delle quali si autorizza la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Roma, li 20 gennaio 1942-XX.

Il Ministro
HOST VENTURI

NORME PER GLI ESAMI DI CONCORSO A 20 POSTI DI CAPO DEPOSITO DI 3ª CLASSE

1. — In relazione all'art. 60 del Regolamento del personale viene indetto un esame di concorso interno per n. 20 posti di Capo deposito di 3ª classe.

Al concorso possono partecipare i macchinisti di 1ª classe ed i macchinisti di 2ª classe della trazione a vapore, nonchè i pari qualifica della trazione elettrica abilitati alla trazione a vapore, che abbiano un'anzianità di macchinista di 2ª classe non posteriore al 1° gennaio 1940, purchè abbiano una anzianità di aiuto macchinista non posteriore al 1° gennaio 1925, o se provenienti dal Regg. Ferrovieri del Genio ed abilitati a Macchinista nell'interesse militare, abbiano frequentato un concorso allievi aiuto macchinisti non posteriore a quello tenuto nel 1924, ed abbiano funzionato da capo deposito o da distributore per almeno 180 giorni complessivamente, anche se in vari periodi.

Potranno inoltre concorrere agli esami stessi i sotto capi tecnici di 1ª classe, nonchè i sotto capi tecnici che abbiano conseguito tale qualifica non posteriormente al 1° gennaio 1941, purchè abbiano prestato servizio di macchina per almeno un anno. Tutti gli aspiranti dovranno risultare iscritti al P. N. F.

2. — Gli agenti che si trovino nelle condizioni volute e che intendano partecipare al concorso, dovranno presentare per il tramito gerarchico, non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale, apposita domanda compilata su carta da bollo da lire sei indirizzata al Servizio Materiale e Trazione.

I capi delle Sezioni, delle Officine, ecc. dai quali dipendono gli aspiranti, dopo aver accertato che gli aspiranti stessi sono in possesso di tutti i requisiti richiesti, trasmetteranno al Servizio Materiale e Trazione le domande ricevute per l'ammissione al concorso entro dieci giorni dalla scadenza del termine utile per la loro presentazione, accompagnandole con un estratto dei fogli matricolari degli interessati per la parte riguardante le sole punizioni, e con un dettagliato rapporto informativo nei riguardi di ciascun aspirante sulla condotta, diligenza, capacità, attitudine alla dirigenza, nonchè sulle funzioni superiori esercitate, indicando complessivamente il numero delle giornate effettive delle funzioni stesse.

Dovrà inoltre essere trasmesso un elenco nominativo degli aspiranti con l'indicazione, per ognuno di essi, della data di nascita e di nomina a ruolo, dell'anzianità nel grado attuale, del carico di famiglia, delle qualificazioni riportate nel quinquennio 1937-1941, nonchè della data d'iscrizione al P.N.F. ed eventualmente, se sia ex combattente, se abbia benemerenze fasciste, ai sensi dell'art. 58 del Regolamento del personale con la puntazione per ciascuno dei requisiti stessi, se sia socio di diritto della Unione Fascista fra le famiglie numerose.

3. — Le ammissioni agli esami verranno decise inappellabilmente da una apposita Commissione esaminatrice di cui è cenno in appresso, in relazione alle disposizioni degli articoli 61 e 62 del Regolamento del personale ed in base agli elementi di cui al precedente punto 2° e dopo assunte quelle maggiori informazioni che si ritenessero del caso.

I candidati che si trovino sottoposti a procedimento disciplinare, qualora sussista un dubbio sulla loro colpevolezza o sulla configurazione della mancanza imputata, possono essere ammessi con riserva al concorso ed ai relativi esami per deliberazione del Sig. Direttore Generale su proposta da avanzare di volta in volta pel tramite del Servizio Materiale e Trazione previo rilascio da parte degli interessati di apposita dichiarazione scritta di essere edotti delle condizioni con le quali vengono ammessi al concorso ed agli esami.

4. — Gli esami saranno effettuati da un'apposita Commissione esaminatrice composta di un Presidente di grado non inferiore al 2° e di due membri di grado non inferiore al 4° da nominarsi dal Direttore Generale su proposta del Servizio Materiale e Trazione.

Detta Commissione, cui è deferito l'incarico della compilazione dei temi per gli esami ha facoltà discrezionali per determinare le norme per l'espletamento degli esami stessi e provvede alle opportune notifiche agli agenti ammessi al concorso, a mezzo dei Capi immediati, in merito alla località nella quale avranno luogo le prove di esame e alla relativa data.

Per le prove facoltative di lingua francese, inglese o tedesca, di cui è accenno in appresso, potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per le prove stesse, funzionari competenti dell'Amministrazione.

5. — Gli esami consisteranno in due prove scritte, una grafica ed una orale.

La prima prova scritta consisterà in una relazione su argomento d'indole professionale, da servire anche come saggio di composizione italiana; la seconda nella soluzione di un problema di aritmetica, geometria e fisica nei limiti che a queste materie sono assegnati dal punto *a*) dei programmi di esame *A* e *B*.

La prova grafica riguarderà il disegno a mano libera di pezzi di locomotiva a vapore o elettriche.

La prova orale verterà per tutti sulle materie del programma *A*, e per quelli abilitati alla trazione elettrica anche sulle materie del programma *B*.

A richiesta dei candidati sarà consentita anche una prova facoltativa in ciascuna delle lingue francese, inglese e tedesca.

Detta prova sarà orale e verrà tenuta in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato di saper sostenere nella lingua prescelta una breve conversazione su argomento di indole pratica.

6. — Il numero massimo dei punti di cui potrà disporre la Commissione esaminatrice è il seguente:

Prove scritte:

Relazione	punti	10	Per ciascuno dei componenti la Commissione.
Saggio di aritmetica, geometria, fisica	»	10	
Saggio di disegno	»	10	
Prova orale (trazione a vapore)	»	30	
Prova orale (trazione elettrica)	»	9	Complessivamente per tutti i membri della Commissione.
Prova facoltativa sulle lingue estere (per ciascuna prova)	»	3	

Saranno inoltre attribuiti a ciascun concorrente, in base al rapporto informativo di cui al precedente punto 2°, fino a 10 punti in complesso per la valutazione dei requisiti di attitudine alla dirigenza, di condotta e di capacità, tenendo anche conto delle funzioni di grado superiore esercitate. Di tale votazione profitteranno i candidati riusciti idonei nelle prove scritte e orali.

7. — Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno i 63/90 del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte e grafica purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di 18/30 dei punti attribuiti alla prova stessa.

I candidati per essere riconosciuti idonei dovranno riportare nella prova orale sulla trazione a vapore almeno 63/90 dei punti stabiliti.

8. — La somma di tutti i punti che i candidati, riusciti idonei nelle prove obbligatorie, avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nei requisiti di attitudine alla dirigenza, condotta e capacità costituisce la classificazione complessiva che determina la graduatoria di merito, che verrà compilata dalla Commissione ed allegata al verbale di esame.

A parità di voti sarà data la precedenza agli agenti di qualifica superiore e fra questi ai candidati che abbiano conseguito tutte e due le abilitazioni. Fra coloro che si trovino in condizioni di parità rispetto ai detti requisiti sarà data la preferenza agli ex combattenti e a coloro che abbiano benemerenze fasciste ai sensi dell'art. 58 del Regolamento del personale, con preferenza agli agenti che per i detti titoli abbiano riportato una maggiore puntazione complessiva nonchè ai soci di diritto dell'Unione Fascista fra le famiglie numerose.

In mancanza dei suddetti requisiti, dovrà essere tenuto conto del titolo di anzianità, a norma dell'art. 59 del Regolamento del personale e del maggior carico di famiglia.

9. — Saranno dichiarati vincitori quei concorrenti idonei che nella graduatoria come sopra compilata saranno compresi nel limite dei posti messi a concorso.

10. — I candidati che verranno dichiarati vincitori del concorso verranno immessi nelle funzioni superiori in ordine alla graduatoria di esame, man mano

che si renderanno vacanti i posti da coprire e dovranno compiere con esito favorevole, prima di conseguire la promozione, un periodo di esperimento nelle funzioni stesse della durata effettiva di sei mesi a termini dell'art. 63 del Regolamento del personale.

Coloro che si rifiutassero di raggiungere o non raggiungessero nel termine fissato la nuova destinazione saranno considerati rinunciatari alla promozione ai sensi dell'art. 12 del Regolamento del personale e saranno sostituiti da altri concorrenti idonei secondo l'ordine di graduatoria.

11. — Nel caso che taluni vincitori del concorso dovessero essere per qualsiasi motivo, eliminati dalle graduatorie di esame, potrà essere assegnato alle funzioni superiori un ugual numero di agenti riusciti idonei oltre il quantitativo dei posti stabiliti, seguendo l'ordine della graduatoria.

12. — La graduatoria di merito approvata dal Ministro, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato.

13. — Il concorrente che contravvenga alle norme stabilite sarà escluso dal concorso con deliberazione della Commissione esaminatrice.

MATERIE D'ESAME

PROGRAMMA *A*.

a) *Cultura generale e tecnica*:

Aritmetica e geometria elementare — Prime 4 operazioni di aritmetica con numeri interi o decimali e con frazioni ordinarie — Elevazione a potenza ed estrazione della radice quadrata — Numeri primi, massimo comune divisore e minimo comune multiplo — Sistema metrico decimale e sue applicazioni — Numeri complessi (ore, gradi e misure inglesi) — Formule letterali di calcolo aritmetico e loro applicazioni — Uso delle tabelle numeriche dei manuali e prontuari, misura delle superfici e delle principali figure piane e del volume dei solidi più comuni — Applicazioni a casi pratici ed al calcolo del peso di materiali di ordinario impiego.

Nozioni di fisica. — Differenti specie del moto — Lavoro e sue forme, proprietà fondamentali dei liquidi e dei gas e leggi relative — Barometri, manometri, calore, suoi effetti generali ed applicazioni; termometri, pirometri. Equivalente dinamico della caloria — Proprietà del vapore d'acqua nei suoi diversi stati (umido, saturo, secco e soprariscaldato).

Delle macchine. — Differenti specie di macchine, lavoro motore, lavoro attivo e passivo — Potenza delle macchine e loro rendimento — Organi elementari delle macchine semplici, organi per la trasmissione e per la trasformazione del movimento, pulegge, ingranaggi, bielle, manovelle, eccentrici circolari. Materiali impiegati nella costruzione delle macchine — Nozioni elementari sui motori termici usati nelle industrie.

Delle macchine a vapore. — Varie specie di macchine e criteri di classifica — Generatori di vapore: parti che li costituiscono e loro funzioni — Generalità sulla combustione e sui combustibili — Caldaie a grande, media e piccola capacità di acqua, loro caratteristiche di funzionamento: caldaie a focolaio esterno ed a focolaio interno (Cornovaglia): disposizioni varie che deri-

vano dai tipi fondamentali. Caldaie a tubi di fumo, misto, verticali — Caldaie a tubi d'acqua, apparecchi d'alimentazione e di sicurezza — Accessori.

Motori a vapore; a moto alterno e rotativo; cenni differenziali — Organi di produzione e di trasformazione del lavoro sulla motrice a stantuffo — Distribuzione del vapore a cassetto semplice — Distribuzioni perfezionate a valvole — Inversione del movimento — Regolazione del movimento e del lavoro; espansione multipla; ragione del suo impiego; sistemi Wolf e Compound — Impiego del vapore surriscaldato con espansione semplice e frazionata.

Nozioni generali di elettricità e magnetismo. — Macchine generatrici, trasformatrici ed alimentatrici di energia elettrica.

b) *Cultura tecnica speciale:*

Locomotiva — Aderenza — Sforzo di trazione — Potenza della locomotiva — Caldaia e sue caratteristiche — Parti costituenti la caldaia, il focolaio ed il camino — Combustione nei forni con particolare riguardo ai combustibili usati — Varie qualità e caratteristiche dei combustibili nei riguardi del loro uso nelle locomotive — Scappamento e sua influenza sulla combustione e sulla produzione del vapore — Apparecchi di alimentazione di presa a vapore ed accessori diversi — Organi di produzione di trasmissione del movimento — Apparecchi di lubrificazione — Apparecchi ed organi della distribuzione — Sistemi di distribuzione (col doppio eccentrico e settore, Walschaert o speciali), cassetti semplici equilibrati, cilindrici — Singolarità ed anormalità della marcia delle locomotive — Marcia a regolatore chiuso e a controvapore — Locomotiva a doppia espansione ed a vapore surriscaldato — Carro della locomotiva a tender, telaio, rodigio, sospensione. Ripartizione, distribuzione e regolarizzazione del peso sugli assi — Circolazione in curva ed apparecchi atti a facilitarla e ad assicurarla — Mezzi di frenamento — Freni a mano, continui ed automatici; loro caratteristiche.

Nozioni pratiche relative al servizio delle locomotive, condotta del fuoco ed alimentazione — Condotta della locomotiva — Avarie in servizio — Verifiche diverse sulle locomotive.

Nozioni pratiche di tecnologia in relazione alla locomotiva ed alle riparazioni correnti nei depositi.

c) *Materie di servizio:*

Regolamenti sui segnali e sulla circolazione dei convogli — Istruzione sul freno Westinghouse — Regolamenti sulle prove e visite delle caldaie — Istruzioni tecniche del Servizio Materiale e Trazione relativo alle riparazioni delle locomotive ed automotrici — Regolamento sul servizio macchinisti e fuochisti — Norme per la formazione degli orari e turni di servizio del personale delle locomotive — Disposizioni contenute nella Prefazione dell'Orario generale relative alla composizione dei treni secondo la prestazione delle locomotive, alle disposizioni circa la frenatura dei treni, alla velocità massima ed alla circolazione delle locomotive sulla Rete. Norme amministrative riguardanti il servizio dei Depositi — Regolamento del personale — Disposizioni relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, primi soccorsi, denunce.

PROGRAMMA *B.*

a) *Cultura generale tecnica:*

Elettricità e magnetismo — Carica elettrica, corpi conduttori e isolanti — Massa, densità, potenziale elettrico — Corrente elettrica — Resistenza e con-

ducibilità — Forza elettromotrice — Differenza di potenziale — Intensità e densità di corrente — Circuiti elettrici — Legge di Ohm e di Joule — Unità di misure elettriche — Pile primarie e secondarie (accumulatori).

Magneti permanenti e temporanei — Induzione magnetica — Campo magnetico — Flusso d'induzione — Unità di misure magnetiche — Circuito magnetico — Magnetismo residuo — Isteresi.

Elettromagnetismo. — Campo magnetico prodotto da una corrente — Solenoide — Elettrocalamita — Forza elettromotrice e correnti indotte in un circuito — Legge di Lenz.

Correnti elettriche. — Corrente continua, variabile ed alternata — Grandezze relative alle correnti alternate — Induzione mutua — Autoinduzione — Impedenza — Corrente attiva e riattiva — Correnti bifasi e trifasi — Correnti parassite.

Campi magnetici alternativi. — Campi monofasi, bifasi, trifasi — Campi rotanti, bifasi trifasi — Istrumenti di misura e misure elettriche — Amperometri — Voltometri — Wattometri — Misure di intensità, di tensione, di resistenza e di potenza.

Macchine: generatrici, trasformatrici e utilizzatrici dell'energia elettrica.

Dinamo a corrente continua — Alternatori, trasformatori statici — Trasformatori Scott — Trasformatori e convertitori rotanti — Motori a corrente continua — Motori a corrente alternata — Motori a campo rotante; connessione in cascata; loro funzionamento come generatori — Potenza — Rendimento di generatori — Trasformatori e motori.

Impianti di produzione e distribuzione di energia elettrica. — Centrali termiche ed idrauliche; linee di trasmissione, perdite varie nella trasmissione.

b) *Cultura tecnica speciale*:

Sistemi di trazione. — Trazione a corrente continua, monofase e trifase — Caratteristiche dei motori relativi — Sottostazione linea di contatto — Organi di presa corrente.

Locomotive ed automotrici elettriche. — Aderenza — Sforzo di trazione al cerchione, al gancio — Carro, telaio, sale, ruote e boccole.

Sospensione — Distribuzione e regolazione del peso sugli assi — Circolazione nelle curve — Trasmissione del movimento (bielle ed ingranaggi), freni a mano continui, automatici. Accessori varii. Equipaggiamento elettrico: a corrente continua e trifasica — Avviamento, ricupero di energia, freni elettrici — Trazione semplice — Trazione multipla — Nozioni pratiche sul servizio delle locomotive e delle automotrici e sulla loro condotta — Avarie in servizio — Verifiche diverse — Prove e visite regolamentari — Norme pratiche di tecnologia con speciale riguardo ai locomotori ed alle riparazioni che possono aver luogo nei depositi.

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1942-XX, n. 2171. — *Concorso interno per n. 250 posti di Aiuto macchinista.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 17 gennaio 1942-XX, n. P.A.G. 040/24/40422 del Servizio Personale e Affari Generali;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 27773/1175/2/12/17/1.3.1 del 13 ottobre 1941-XIX;

Visto l'articolo 60 del Regolamento del personale approvato col Regio Decreto Legge 7 aprile 1925, n. 405;

Udito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

Sono indetti esami di concorso interno per n. 250 posti di Aiuto macchinista con le modalità stabilite dalle norme allegate al presente Decreto, delle quali si autorizza la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Roma, lì 20 gennaio 1942-XX.

Il Ministro
HOST VENTURI

NORME PER ESAMI DI CONCORSO INTERNO A 250 POSTI DI AIUTO MACCHINISTA (GRADO 12°)

1. — In relazione all'art. 60 del Regolamento del personale è indetto un esame di concorso interno per n. 250 posti di A. Macchinista suddivisi come appresso:

complessivamente per le Sezioni di:
TORINO - GENOVA - MILANO - VENEZIA - TRIESTE . Posti n. 100

complessivamente per le Sezioni di:
BOLOGNA - FIRENZE - ROMA - ANCONA Deleg. CAGLIARI » 75

complessivamente per le Sezioni di:
NAPOLI - BARI - REGGIO C. - PALERMO . . . . » 75

Totale posti . . . n. 250

2. — Al detto concorso possono partecipare gli agenti delle sottoindicate qualifiche, iscritti al P. N. F. e abilitati alle mansioni di Aiuto macchinista (Mod. T. 208 e T. 211).

a) i Capi squadra accudienti e manovali a. p. di tutti gli impianti del Servizio Materiale e Trazione;

b) i Capi squadra manovali di tutti gli impianti del Servizio Materiale e Trazione;

c) gli Accudienti a. p. di tutti gli impianti del Servizio Materiale e Trazione;

d) i Manovali stabili di tutti gli impianti del Servizio Materiale e Trazione.

Gli agenti di cui ai precedenti comma per essere ammessi al concorso non dovranno aver superato, al 1° gennaio 1941, il 40° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1°) di 5 anni per coloro che prestarono servizio militare nelle Forze Armate d'Italia durante la guerra 1915-18, o che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze Armate alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che in servizio militare non isolato all'Estero dopo il 5 maggio 1936 hanno partecipato a relative operazioni militari oppure per i Legionari Fiumani;

2°) di 4 anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P. N. F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui al punto precedente: lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la causa fascista — in possesso del relativo brevetto — anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma purchè iscritti al P. N. F. senza interruzione dalla data dell'evento stesso.

3. — Gli agenti che si trovano nelle condizioni volute e che intendono partecipare agli esami dovranno presentare, per il tramite gerarchico, alla Sezione Materiale e Trazione del Compartimento nella cui giurisdizione trovasi l'impianto cui sono addetti, apposita domanda in carta da bollo da L. 4, non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale.

Le ammissioni al concorso saranno decise dai Capi delle Sezioni Materiale e Trazione, tenendo conto del disposto degli articoli 61 e 62 del R. P.

I candidati che si trovino sottoposti a procedimento disciplinare, qualora sussista un dubbio sulla loro colpevolezza o sulla configurazione della mancanza imputata, possono essere ammessi con riserva al concorso ed ai relativi esami per deliberazione del Sig. Direttore Generale su proposta da avanzare pel tramite del Servizio Materiale e Trazione e previo rilascio da parte degli interessati di apposita dichiarazione scritta di essere edotti delle condizioni con le quali vengono ammessi al concorso ed agli esami.

Per le visite sanitarie dovranno essere osservate le disposizioni di cui all'art. 4 del D. M. n. 8908 del 17 dicembre 1940.

4. — I Capi delle Sezioni dai quali dipendono gli aspiranti, dopo avere accertato che gli aspiranti stessi sono in possesso di tutti i requisti richiesti, decideranno in merito alle ammissioni dei candidati e trasmetteranno al Servizio Materiale e Trazione entro 15 giorni dalla scadenza della presentazione delle domande, l'elenco dei candidati ammessi al concorso corredandolo con i seguenti documenti:

a) domanda degli agenti;

b) un breve rapporto informativo nei riguardi di ciascun aspirante sulla condotta, sullo zelo e sulle attitudini dimostrate in servizio;

c) certificato di idoneità fisica, Mod. San. 6, per gli aspiranti pei quali è prescritta la visita sanitaria.

Nel suindicato elenco dovranno essere indicate, per ognuno degli aspiranti, la data di nascita, l'anzianità di servizio di ruolo, le qualificazioni riportate nel quinquennio 1937-1941, nonchè della data d'iscrizione al P. N. F.; se sia ex combattente, se abbia benemerenze fasciste, ai sensi dell'art. 58 R. P. con la puntazione per ciascuno dei requisiti stessi, del carico di famiglia e se siano inscritti di diritto all'Unione Fascista fra le famiglie numerose.

Agli agenti ammessi sarà notificato, a mezzo dei propri superiori immediati, dove e quando avranno luogo le prove scritte.

5. — Gli esami verranno tenuti in località da destinarsi per ciascuno dei tre gruppi di Sezioni di cui al punto 1° e saranno effettuati da Commissioni da nominarsi dal Capo del Servizio Materiale e Trazione, composte di un unico Presidente di grado non inferiore al 3° e di due membri per ciascuno dei gruppi suddetti di cui uno dovrà essere di grado non inferiore al 5° e l'altro un Capo Deposito almeno di 1ª classe.

6. — Gli esami consisteranno in una prova scritta ed una orale.

La prova scritta consisterà nella redazione di un breve rapporto su argomenti d'indole professionale che servirà anche come saggio di composizione italiana.

La prova orale verterà sulle leggi, regolamenti, ecc. relativi alle funzioni dell'Aiuto macchinista e sul funzionamento della locomotiva, come dal programma annesso alle presenti norme.

7. — Il numero massimo dei punti di cui potrà disporre ciascuno dei Membri della Commissione esaminatrice è il seguente:

Prova scritta	punti 10
Prova orale	» 20

Verrà inoltre tenuto conto dei requisiti di condotta, di zelo e di attitudine dimostrata in servizio, per la valutazione dei quali sono assegnati fino a 10 punti.

8. — Per essere ammesso alla prova orale il candidato dovrà aver riportato almeno 6 decimi dei punti attribuiti alla prova scritta e per essere dichiarato idoneo dovrà riportare uguale puntazione nella prova orale.

I candidati giudicati idonei saranno classificati secondo il numero complessivo dei punti ottenuti e, a parità di voti, sarà data la precedenza agli agenti di qualifica superiore e fra coloro che si trovino in condizioni di parità rispetto ai detti requisiti sarà data la preferenza agli ex combattenti e a coloro che abbiano benemerenze fasciste ai sensi dell'art. 58 del Regolamento del personale, con preferenza agli agenti che per i detti titoli abbiano riportato una maggiore puntazione complessiva: la precedenza in parola è prevista anche per coloro che siano soci di diritto dell'Unione Fascista fra le famiglie numerose.

In mancanza dei detti requisiti, dovrà essere tenuto conto del titolo di anzianità, a norma dell'art. 59 del Regolamento del personale e del maggior carico di famiglia.

Saranno compilate tre graduatorie: una per ciascuno dei tre gruppi di cui al punto 1°.

9. — Saranno dichiarati vincitori del concorso ed assegnati alle funzioni di Aiuto Macchinista quei concorrenti idonei che nelle graduatorie come sopra compilate risulteranno compresi nel limite dei posti messi a concorso.

Qualora con gli idonei di ciascuna delle graduatorie suddette non si raggiungesse il numero dei posti rispettivamente assegnati è lasciata facoltà al Capo del Servizio Materiale e Trazione di assegnare alle ff. superiori, fino a

raggiungere il quantitativo totale di 250 posti assegnati dal bando, altri agenti compresi nelle altre graduatorie seguendo l'ordine di esse.

10. — I candidati che verranno dichiarati vincitori dovranno compiere, prima di ottenere la promozione, un periodo di esperimento nelle funzioni superiori a' sensi dell'art. 63 R. P., della durata effettiva di 6 mesi e saranno destinati esclusivamente in località ove vi siano scoperti posti di pianta di Aiuto macchinista. Quelli che rifiutassero di raggiungere o non raggiungessero nel termine fissato. la nuova destinazione saranno dichiarati rinunciatari ai sensi dell'art. 12 R. P. e saranno sostituiti da altri concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria.

In caso che taluni vincitori dovessero essere per qualsiasi motivo eliminati dalla graduatoria di esame, potrà essere assegnato alle funzioni di Aiuto Macchinista dal Capo del Servizio Materiale e Trazione un uguale numero di agenti riusciti idonei seguendo sempre l'ordine delle graduatorie.

La decorrenza delle immissioni in via permanente nelle funzioni superiori, ai sensi dell'art. 63 R. P., sarà stabilita dal Servizio Materiale e Trazione che ne darà notizia al Servizio Personale e Affari Generali.

11. — Il concorrente che contravvenga alle norme stabilite per la disciplina degli esami è escluso dal concorso con deliberazione della Commissione.

Per le contravvenzioni che si verificassero durante le prove scritte, l'esclusione è decisa dal Commissario presente.

12. — Le graduatorie di merito saranno pubblicate nel "Bollettino Ufficiale" delle Ferrovie dello Stato.

MATERIE D'ESAME

Locomotiva. — Aderenza — Sforzo di trazione — Potenza della locomotiva — Caldaia e sue caratteristiche — Parti costituenti la caldaia, il focolaio e il camino — Combustione nei forni con particolare riguardo ai combustibili usati — Scappamento e sua influenza sulla combustione e sulla produzione di vapore — Apparecchi di alimentazione, di sicurezza, di presa vapore ed accessori diversi — Organi di produzione e di trasmissione del movimento — Apparecchi di lubrificazione — Apparecchi ed organi della distribuzione — Sistemi di distribuzione (con doppio eccentrico e settore, Walschaert e speciali) — Cassetti semplici, equilibrati, cilindrici — Singolarità e anormalità della marcia delle locomotive — Marcia a regolatore chiuso ed a contro vapore — Locomotive Compound ed a vapore surriscaldato — Carro della locomotiva e tender: telaio, rodiggio, sospensione — Ripartizione, distribuzione, regolarizzazione del peso sugli assi — Circolazione in curva ed apparecchi atti a facilitarla ed assicurarla — Mezzi di frenamento — Freno a mano, continui ed automatici: loro caratteristiche.

Nozioni pratiche relative al servizio delle locomotive — Condotta del fuoco ed alimentazione — Condotta della locomotiva — Avarie in servizio.

Verifiche diverse sulle locomotive.

Nozioni pratiche di tecnologia in relazione alla locomotiva ed alle riparazioni correnti nei Depositi.

Materie di servizio. — Regolamenti sui segnali e sulla circolazione dei convogli — Istruzione sul freno Westinghouse — Regolamento sul servizio macchinisti e fuochisti — Disposizioni contenute nella prefazione all'orario generale relative alla composizione dei treni secondo la prestazione delle locomotive, alle disposizioni circa la frenatura dei treni, alla velocità massima ed alla circolazione delle locomotive sulla Rete.

Norme e disposizioni concernenti gli infortuni elettrici e generali sul lavoro — Prevenzione degli infortuni — Soccorsi d'urgenza.

Decreto Ministeriale 20 gennaio 1942-XX, n. 2172. — *Concorso interno per n. 110 posti di Sotto capo tecnico.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 17 gennaio 1942-XX, n. P.A.G. 040/24/40422 del Servizio Personale e Affari Generali;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 27773/1175/2/12/17/1.3.1 del 13 ottobre 1941-XIX;

Visto l'articolo 60 del Regolamento del personale approvato col Regio Decreto Legge 7 aprile 1925, n. 405;

Udito il Consiglio di Amministrazione;

Decreta:

Sono indetti esami di concorso interno per n. 110 posti di Sotto capo tecnico (50 per il Servizio Materiale e Trazione, 58 per il Servizio Lavori e Costruzioni, 1 per il Servizio Approvvigionamenti, 1 per il Servizio Personale e Affari Generali) con le modalità stabilite dalle norme allegate al presente Decreto, delle quali si autorizza la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Roma, li 20 gennaio 1942-XX.

Il Ministro
Host Venturi

NORME PER IL CONCORSO INTERNO A POSTI DI SOTTO CAPO TECNICO

SERVIZIO MATERIALE E TRAZIONE

1. — In relazione all'art. 60 del Regolamento del personale viene indetto un esame di concorso interno per n. 50 posti di Sotto capo tecnico per il Servizio Materiale e Trazione.

Tali posti sono suddivisi come appresso:

Officine.

N. 8 posti nel mestiere di aggiustatore e montatore veicoli
» 8 » » » di aggiustatore e montatore locomotive
» 4 » » » di falegname
» 4 » » » di verniciatore
» 3 » » » di tornitore
» 1 » » » di fucinatore
» 6 » » » di calderaio e saldatore
» 2 » » » di tappezziere

Officine e Depositi.

N. 8 posti nel mestiere di aggiustatore-elettricista

Officine Rialzo.

N. 6 posti

N. 50 posti in totale.

2. — Potranno partecipare a detto concorso:

— per le Officine e depositi: gli operai di 1ª classe e gli operai stabili dipendenti dal Servizio Materiale e Trazione;

— per le Officine rialzo: i verificatori ad personam, gli operai di 1ª classe e gli operai stabili abilitati alle funzioni di verficatore.

Potranno inoltre prendere parte al concorso stesso anche gli operai di 1ª classe e gli operai stabili dipendenti dalla Sezione ferroviaria del R. Istituto Sperimentale delle Comunicazioni, nonchè gli operai di 1ª classe e gli operai stabili addetti alle rimesse degli automezzi, anche se dipendenti da altri Servivi.

Tutti gli aspiranti dovranno risultare iscritti al P. N. F.

3. — Gli agenti che si trovino nelle condizioni volute e che intendano partecipare al concorso, dovranno presentare, per il tramite gerarchico, non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale, apposita domanda compilata su carta da bollo da L. 6 indirizzata al Servizio Materiale e Trazione indicando la specialità di servizio per la quale concorrono.

I Capi delle Sezioni, delle Officine ecc. dai quali dipendono gli aspiranti, dopo avere accertato che i medesimi sono in possesso di tutti i requisiti richiesti trasmetteranno al Servizio Materiale e trazione le domande ricevute per l'ammissione al concorso entro 10 giorni dalla scadenza del termine utile per la loro presentazione, accompagnandole con un estratto dei fogli matricolari degli interessati per la parte riguardante le sole punizioni, e con un dettagliato rapporto informativo nei riguardi di ciascun aspirante sulla condotta, diligenza, capacità, attitudine alla dirigenza, nonchè sulle funzioni superiori eventualmente esercitate, indicando complessivamente il numero delle giornate effettuate nelle funzioni stesse.

Dovrà inoltre essere trasmesso un elenco nominativo degli aspiranti con l'indicazione per ognuno di essi delle date di nascita e di nomina a ruolo, dell'anzianità nel grado attuale, del carico di famiglia, delle qualificazioni riportate nel quinquennio 1937-41, nonchè della data di iscrizione al P. N. F. e eventualmente se sia ex combattente, se abbia benemerenze fasciste, ai sensi dell'art. 58 R. P. con la puntazione per ciascuno dei requisiti stessi, se siano soci di diritto della Unione Fascista fra le famiglie numerose.

4. — Le ammissioni agli esami verranno decise inappellabilmente da apposite Commissioni esaminatrici, di cui è cenno in appresso, in relazione alle disposizioni degli articoli 61 e 62 del R. P. ed in base agli elementi di cui al precedente punto 3° e dopo assunte quelle maggiori informazioni che si ritenessero del caso.

I candidati che si trovino sottoposti a procedimento disciplinare, qualora sussista un dubbio sulla loro colpevolezza o sulla configurazione della mancanza imputata, possono essere ammessi con riserva al concorso ed ai relativi esami per deliberazione del Direttore generale su proposta da avanzare di volta in volta pel tramite del Servizio Materiale e Trazione e previo rilascio da parte degli interessati di apposita dichiarazione scritta di essere edotti delle condizioni con le quali vengono ammessi al concorso ed agli esami.

Agli ammessi al concorso verrà notificato, a mezzo dei Capi immediati, dove e quando avranno luogo i relativi esami.

5. — Gli esami saranno effettuati da apposite Commissioni esaminatrici, una per le officine, una per le officine rialzo, una per gli aggiustatori elettricisti da nominarsi dal Direttore Generale, su proposta del Servizio Materiale e Trazione.

Ciascuna Commissione sarà composta di un presidente, di grado non infe-

Dette Commissioni, cui è deferito l'incarico della compilazione dei temi per gli esami, hanno facoltà discrezionali per determinare le norme per l'espletamento degli esami stessi

Per le prove facoltative di lingua francese, inglese e tedesca, di cui è cenno in appresso, potranno essere aggregati alle Commissioni esaminatrici, con voto soltanto per le prove stesse, funzionari competenti dell'Amministrazione.

6. — Gli esami consisteranno in due prove scritte, una grafica ed una orale.

Le prove scritte consisteranno: la prima nello svolgimento di un tema su argomento di indole professionale, da servire anche come saggio di composizione italiana; la seconda nella soluzione di problemi di aritmetica, di geometria e di meccanica elementare in base al punto *a*) del programma indicato in appresso; la prova grafica riguarderà il disegno quotato di un pezzo di meccanismo o di una membratura di locomotiva, veicolo o locomotore, su rilievo dal vero.

La prova orale verterà sulle materie indicate nel programma. Ai candidati che ne facciano richiesta sarà consentita anche una prova facoltativa in ciascuna delle lingue: francese, inglese e tedesca. Detta prova sarà orale e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato di saper sostenere nella lingua prescelta una breve conversazione su argomento di indole pratica.

7. — Il numero massimo dei punti di cui potrà disporre la Commissione esaminatrice per le prove obbligatorie e facoltative è il seguente:

Prove scritte e grafica.

Composizione	punti 10	Per ciascuno dei componenti la Commissione.
Problemi	» 10	
Prova grafica	» 10	
Prova orale	» 30	
Prove facoltative	» 3	Complessivamente per tutta la Commissione.

Saranno inoltre attribuiti a ciascun concorrente, in base al rapporto informativo di cui al precedente punto 3, fino a 10 punti in complesso per la valutazione dei requisiti di attitudine alla dirigenza, di condotta e di capacità, tenendo anche conto delle funzioni di grado superiore eventualmente esercitate. Di tale votazione profitteranno i candidati riusciti idonei nelle prove scritte e orali.

8. — I candidati per essere ammessi alla prova orale debbono aver riportato in media almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte e grafica con non meno di sei decimi dei punti attribuiti a ciascuna di esse.

Nelle prove orali i candidati per essere riconosciuti idonei devono riportare almeno sette decimi dei punti attribuiti alla prova stessa.

9. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nei requisiti di attitudine alla dirigenza, condotta e capacità, costituisce la classificazione complessiva che determina la graduatoria di merito che verrà compilata dalla Commissione ed allegata al verbale di esame.

A parità di voti sarà data la precedenza agli agenti di qualifica superiore, tra questi agli ex combattenti o a coloro che abbiano benemerenze fasciste ai sensi dell'art. 58 del Regolamento del personale, con preferenza agli agenti che per i detti titoli abbiano riportato una maggiore puntazione complessiva ed a coloro che siano soci di diritto dell'Unione Fascista fra le famiglie numerose.

In mancanza dei suddetti requisiti dovrà esser tenuto conto del titolo di anzianità, a norma dell'art. 59 del Regolamento del personale e del maggior carico di famiglia.

10. — Saranno dichiarati vincitori quei concorrenti idonei che nelle graduatorie, come sopra compilate, saranno compresi nel limite dei posti messi a concorso per il rispettivo ramo di servizio e specialità.

11. — I candidati che verranno dichiarati vincitori del concorso verranno immessi nelle funzioni superiori in ordine alla graduatoria di esame, man mano che si renderanno vacanti i posti da coprire, e dovranno compiere con esito favorevole, prima di conseguire la promozione, un periodo di esperimento nelle funzioni stesse della effettiva durata di sei mesi a termini dell'art. 63 del Regolamento del personale.

Coloro che si rifiutassero di raggiungere o non raggiungessero nel termine fissato la nuova destinazione saranno considerati rinunciatari alla promozione ai sensi dell'art. 12 del Regolamento del personale e saranno sostituiti da altri concorrenti idonei secondo l'ordine di graduatoria.

12. — Qualora in qualche mestiere o ramo di servizio non si raggiungesse il numero di idonei fissato, è lasciata facoltà all'Amministrazione di assegnare alle funzioni superiori altri agenti riusciti idonei compresi nelle graduatorie degli altri mestieri o rami di servizio, seguendo beninteso l'ordine delle graduatorie stesse, e fermo restando il totale di 50 posti stabilito dal presente bando.

Nel caso che taluni vincitori del concorso dovessero essere, per qualsiasi motivo, eliminati dalle graduatorie di esame, potrà essere assegnato alle funzioni superiori un ugual numero di agenti riusciti idonei oltre il quantitativo dei posti stabiliti seguendo l'ordine di graduatoria.

13. — Le graduatorie di merito, approvate dal Ministro, saranno pubbli-
dei posti stabiliti, seguendo l'ordine di graduatoria.
cate sul Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato.

14. — Il concorrente che contravvenga alle norme stabilite sarà escluso dal concorso con deliberazione della Commissione esaminatrice.

MATERIE DI ESAME PER LE OFFICINE

(Comuni a tutti i mestieri)

a) *Cultura generale*:

1. — Aritmetica e geometria elementare — Prime quattro operazioni con numeri interi e decimali. Frazioni ordinarie, operazioni su di esse. Potenze e radici. Sistema metrico decimale. Rapporti e proporzioni. Regola del tre semplice. Numeri complessi (ore, gradi, misure inglesi). Rette, parallele e perpendicolari. Angoli, poligoni, figure piane, aree delle figure piane, superfici e volumi dei solidi più comuni. Baricentro delle figure piane. Uguaglianza ed equivalenza dei triangoli, parallelogrammi, rettangoli (concetto). Teorema di Pitagora (enunciazione). Rappresentazione grafica, diagrammi. Costruzione di figure geometriche semplici sulla base di alcuni elementi noti. Applicazioni al calcolo del peso dei materiali di ordinario impiego. Uso delle tabelle numeriche dei manuali.

2. — Nozioni di fisica — Cenni sulle proprietà generali dei corpi. Peso specifico. Nozioni elementari di idrostatica, aerostatica. Principio dei vasi comunicanti. Torchio idraulico. Sifone. Aerometri. Barometro. Manometro. Pompe a stantuffo. Pompe centrifughe. Ventilatori. Effetti del calore sui corpi con speciale riguardo all'acqua. Calore specifico. Applicazione del vapore d'acqua. Nozioni elementari di elettricità. Unità di misura.

3. — Elementi di meccanica — Forze, loro composizione (nei casi più semplici). Dinamometro. Princìpi di cinematica e di dinamica. Gravità terrestre. Centro di gravità Lavoro meccanico. Equivalente meccanico del calore. Forza viva. Unità di lavoro e di potenza. Macchine semplici. Bilance e stadere. Nozioni sulla resistenza dei materiali (trazione, compressione, flessione, torsione). **Resilienza.**

4. — Nozioni di chimica — Corpi semplici e composti. Miscugli, leghe, composizione dell'acqua. Combustione e combustibili. Composizione dei combustibili. Prodotti della combustione.

b) *Materie di servizio*:

Disposizioni del Regolamento del personale riguardanti gli operai e relative competenze accessorie; regolamento per gli agenti delle Officine. Contabilità delle Officine per quanto riguarda le mansioni dei Sotto capi tecnici. Appuntatura della mano d'opera. Lavori col premio di maggior produzione: prelievo e versamento dei materiali e compilazione dei buoni relativi, commissioni di lavori alle officine; conti di commissione, norme sugli inventari. Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Primi soccorsi, denuncie. Nozioni elementari di igiene.

c) *Organizzazione del lavoro*:

Criteri di organizzazione generale di una azienda industriale. Organizzazione tecnica di un'officina. Sala direttiva. Servizio di lavorazione. Collaudo. Normalizzazione. Intercambiabilità dei pezzi. Tolleranza e sistemi di tolleranza; gradi di lavorazione. Calcolo dei tempi di lavorazione. Cronometristi. Tempi di macchina e passivi. Sistema di rimunerazione. Selezione ed orientamento professionale.

d) *Cultura tecnica*:

(Per gli aggiustatori e montatori veicoli).

1. — Nozioni sui metalli industriali e sulle loro leghe. Nozioni sui forni industriali. Nozioni generali di siderurgia. Fabbricazione ghisa, ferro, acciaio.

2. — Organi di trasmissione e di trasformazione del movimento; pulegge, ingranaggi, bielle e manovelle, eccentrici. Macchine operatrici per la lavorazione dei metalli. Caldaie a vapore; generalità e tipi fondamentali. Cenno sui vari motori termici, sui poteri idraulici, sulle macchine elettriche generatrici, trasformatrici e motrici. Inserzione ed avviamento di motori elettrici. Apparecchi comuni di misure elettriche.

3. — Descrizione dei principali tipi di carrozze, bagagliai, carri nelle loro parti essenziali. Accessori ed apparecchi vari con particolare riguardo a quelli del F. W. e del R. V. Classificazione e numerazione dei veicoli inscritti nel parco delle Ferrovie dello Stato. Iscrizioni diverse e segni convenzionali.

4. — Proprietà fisiche e meccaniche, uso e costo dei principali materiali metallici adoperati nelle riparazioni dei veicoli, loro difetti e modo di accertarli. Attrezzi per la lavorazione a mano di detti materiali. Profilo degli utensili. Strumenti per tracciare. Apparecchi di misura e di controllo usati nelle officine (calibri, viti micrometriche, minimetri, dinamometri).

Trattamenti termici dei metalli: cementazione, tempere, ricottura e normalizzazione. Norme generali per ben eseguire detti trattamenti termici.

5. — Processi di lavorazione per la riparazione ordinaria dei veicoli nella parte relativa al mestiere dell'aspirante. Lavori e modificazioni prescritti dalle istruzioni tecniche riguardanti il mestiere dell'aspirante. Precauzioni da usare nell'esercizio degli impianti elettrici (norme elementari e sommarie). Prove e verifiche periodiche agli impianti per compressione aria e dei recipienti contenenti gas compressi. Interpretazione dei disegni costruttivi di veicoli.

6. — Operazioni da eseguire ai veicoli in occasione di revisione. Disposizioni sul servizio di verifica. Unità tecnica delle strade ferrate. Regolamento RIV e RIC.

(Per gli aggiustatori e montatori di locomotive).

1. — Nozioni sui metalli industriali e sulle loro leghe. Nozioni sui forni industriali. Nozioni generali di siderrugia. Fabbricazione ghisa, ferro, acciaio.

2. — Organi di trasmissione e di trasformazione del movimento: puleggie, ingranaggi, bielle e manovelle, eccentrici. Macchine operatrici per la lavorazione dei metalli. Caldaie a vapore: generalità e tipi fondamentali. Cenno sui vari motori termici, sui motori idraulici, sulle macchine elettriche generatrici, trasformatrici e motrici. Inserzione ed avviamento di motori elettrici. Apparecchi comuni di misure elettriche.

3. — Descrizione della locomotiva nelle sue parti essenziali: caldaia, carro e meccanismo motore. Sistema di distribuzione del vapore, concetto della distribuzione. Accessori ed apparecchi varii con particolare riguardo a quelli del F. W. Classificazione e numerazione delle locomotive in relazione al rodiggio ed al modo di utilizzazione del vapore (sistema Compound e sistema di vapore surriscaldato).

4. — Proprietà fisiche e meccaniche, uso e costo dei principali materiali adoperati nella riparazione delle locomotive. Loro difetti e modo di accertarli. Attrezzi per la lavorazione a mano di detti materiali. Profilo degli utensili. Strumenti per tracciare. Apparecchi di misura e di controllo usati nelle officine (calibri, viti micrometriche, minimetri e dinamometri). Trattamenti termici dei metalli: cementazione, tempera, ricottura e normalizzazione. Norme generali per bene eseguire detti trattamenti termici.

5. Processi di lavorazione per riparazioni ordinarie delle locomotive nella parte relativa al mestiere dell'aspirante. Lavori e modificazioni prescritti dalle istruzioni tecniche. Precauzioni da usare nell'esercizio degli impianti elettrici (nozioni sommarie ed elementari). Prove e verifiche periodiche agli impianti per compressione aria e dei recipienti contenenti gas compressi. Interpretazione dei disegni costruttivi delle locomotive.

6. — Istruzioni ministeriali riguardanti l'ammissione in servizio delle locomotive, delle caldaie a vapore e dei recipienti di vapore delle Ferrovie dello

(Per i falegnami).

1. — Nozioni elementari sui metalli industriali e sulle loro leghe. Nozioni elementari sulle proprietà tecniche dei legnami (caratteri organolettici, fisici e meccanici). Effetti della stagione del taglio sulle proprietà tecniche dei legnami. Effetti delle incisioni anulari della scorzatura e della resinazione degli alberi in piedi, sulle dette proprietà. Difetti dei legnami. Legnami da lavoro nazionali e principali esotici con particolare riguardo alle essenze usate dalle Ferrovie dello Stato. Metodi di segare i legnami da lavoro, sfridi. Primi elementi di utilizzazione forestale. Esecuzione del taglio e del disseccamento. Allestimento del legname. Prodotti secondari dei boschi. Trasporto dei legnami. Conservazione dei legnami: sua importanza, modi per togliere l'acqua e metodi per la conservazione. Sughero. Prodotti della distillazione del legno. Alterazioni del legname dovuta all'azione degli animali con particolare riguardo ai coleotteri di carattere infestativo. Alterazioni del legname dovute a funghi. Metodi di misurazione e cubatura dei legnami. Criteri commerciali di classificazione. Costo dei legnami usati dalle Ferrovie dello Stato. Capitolato delle Ferrovie dello Stato per la fornitura dei legnami.

2. — Organi di trasmissione e trasformazione del movimento: puleggie, ingranaggi, bielle e manovelle, eccentrici. Generalità sulle caldaie a vapore. Autoclavi. Macchine operatrici per la lavorazione del legno. Nozioni elementari sui motori elettrici: inserzione ed avviamento. Apparecchi comuni di misure elettriche. Attrezzi e mezzi d'opera per la lavorazione a mano dei legnami.

3. — Descrizione generale dei vari tipi di veicoli e, particolareggiata, delle parti di veicoli specialmente interessanti il mestiere di falegname. Numerazione e classificazione dei veicoli iscritti nel parco delle Ferrovie dello Stato. Iscrizioni diverse e segni convenzionali.

4. — Istruzioni tecniche riguardanti la ripartizione veicoli che specialmente interessano il mestiere di falegname. Precauzioni da usare nell'esercizio degli impianti elettrici (norme sommarie, elementari). Prove e verifiche periodiche agli impianti per compressione aria e dei recipienti contenenti gas compressi.

5. — Unità tecnica delle strade ferrate. Regolamento RIV e RIC.

(Per i verniciatori).

1. — Nomenclatura dei generi di mesticheria. Norme generali che servono a distinguere un prodotto più costoso da un altro meno costoso. Materie prime principali: olii essiccativi, solventi volatili, pigmenti, essiccativi. Nozioni chimiche su di essi, caratteristiche, provenienze, preparazione.

Principali tipi di vernici, composizione, preparazione, caratteristiche. Sverniciatori e solventi volatili e sverniciatori alcalini; proprietà, pregi e difetti e costi relativi.

Nozioni sui pericoli d'incendio nell'uso dei vari prodotti.

Nozioni igieniche. Metalli più frequentemente impiegati per la fabbricazione dei pigmenti. Costi relativi.

Principali pigmenti. Cenni sulla loro composizione e fabbricazione. Costi relativi.

Terre colorate e lacche. Provenienza e cenni sulla loro preparazione. Costi relativi.

Vernici a smalto, caratteristiche e loro composizione. Tinte o pitture.

Nozioni teorico-pratiche sulla coloritura e verniciatura, essiccazione delle

pellicole. Ossidazione delle pellicole o indurimento. Adesione della tinta sulle superfici da colorire o da verniciare. Verniciatura a nuovo o su vecchi strati.

Temperatura, aereazione, loro funzione nell'essiccazione e nella ossidazione.

Come debbono susseguirsi gli strati di tinta o di vernice, definire cioè di massima, le variazioni di composizione passando dagli strati superficiali a quelli sottostanti. Norme fondamentali della verniciatura cellulosica. Caratteristiche di un buon mestico a spatola. Sabbiatura. Nozioni sugli abrasivi di mesticheria. Pulizia delle superfici verniciate e di quelle lucidate. Pennelli, materie prime di cui sono costituiti, incollatura delle setole. Attrezzi a mano usati dai verniciatori.

2. — Organi di trasmissione e trasformazione del movimento (pulegge, ingranaggi, bielle e manovelle. eccentrici). Macchine che vengono usate nelle mesticherie. Attrezzatura per la verniciatura a spruzzo. Nozioni elementari sui motori elettrici; inserzione ed avviamento. Apparecchi comuni di misure elettriche.

3. — Descrizione generale dei vari tipi di rotabili. Computi delle superfici da verniciare. Numerazione e classificazione dei veicoli iscritti nel parco delle Ferrovie dello Stato. Iscrizioni diverse e segni convenzionali.

4. — Istruzioni tecniche delle Ferrovie dello Stato sulla verniciatura dei rotabili. Precauzioni da usare nell'esercizio degli impianti elettrici (nozioni sommarie elementari). Prove e verifiche periodiche agli impianti per compressione aria e dei recipienti contenenti gas compressi. Interpretazione dei disegni elementari costruttivi.

(Per i tornitori).

1. — Nozioni sui metalli industriali e sulle loro leghe. Nozioni sui forni industriali. Nozioni generali di siderurgia. Fabbricazione ghisa, ferro ed acciaio.

2. — Organi di trasmissione e trasformazione del movimento: pulegge, ingranaggi, bielle e manovelle, eccentrici. Macchine operatrici per la lavorazione dei metalli. Caldaie a vapore: generalità e tipi fondamentali. Cenno sui vari motori termici, sui motori idraulici, sulle macchine elettriche generatrici, trasformatrici e motrici. Inserzione ed avviamento di motori elettrici. Apparecchi comuni di misure elettriche.

3. — Proprietà fisiche e meccaniche, uso e costo dei principali materiali usati nella riparazione dei rotabili. Loro difetti e modo di accertarli. Attrezzi per la lavorazione a mano di detti materiali. Profilo degli utensili. Taglio dei metalli. Strumenti per tracciare. Apparecchi di misura e di controllo usati nelle officine (calibri, viti micrometriche, minimetri e dinamometri). Trattamenti termici dei metalli: cementazione, tempera, ricottura e normalizzazione. Norme generali per bene eseguire detti trattamenti termici.

4. — Precauzioni da usare nell'esercizio degli impianti elettrici (nozioni sommarie ed elementari). Prove e verifiche periodiche agli impianti per compressione d'aria e dei recipienti contenenti gas compressi. Interpretazione dei disegni costruttivi.

(Per i fucinatori).

1. — Nozioni generali sui metalli industriali e sulle loro leghe. Nozioni generali di siderurgia. Faffricazione ghisa, ferro e acciaio. Proprietà fisiche e meccaniche dei principali materiali metallici adoperati nella riparazione dei rotabili; loro difetti e modo di accertarli.

2. — Lavorazione a caldo dei metalli. Fucinazione al maglio. Trattamenti termici dei metalli: cementazione, tempera, ricottura e normalizzazione. Norme generali per bene eseguire i trattamenti termici. Prove tecnologiche sui metalli. Organi di trasmissione e trasformazione del movimento: pulegge, ingranaggi, bielle e manovelle, eccentrici. Nozioni elementari sui motori elettrici: inserzione ed avviamento. Apparecchi comuni di misure elettriche. Macchine per forgiare, bilancieri. Tipi di magli e loro funzionamento. Presse. Forni di riscaldo e di ricottura. Lavorazione delle molle. Macchinario relativo. Prove.

Stampi, attrezzi a mano usati nell'arte del fucinatore. Combustibili solidi, liquidi. Computo dei materiali occorrenti per la confezione dei pezzi fucinati. Cali e sfridi.

Precauzioni da usare nell'esercizio degli impianti elettrici (nozioni sommarie, elementari). Prove e verifiche periodiche agli impianti per compressione aria e dei recipienti contenenti gas compressi.

Interpretazione di disegni costruttivi.

(Per i calderai e saldatori).

1. — Nozioni sui metalli industriali e sulle loro leghe. Nozioni sui forni industriali. Nozioni generali di siderurgia. Fabbricazione ghisa, ferro, acciaio.

2. — Proprietà fisiche e meccaniche. Uso e costo dei materiali usati nella riparazione delle caldaie. Loro difetti e modo di accertarli. Organi di trasmissione e di trasformazione del movimento. Pulegge, ingranaggi, bielle e manovelle, eccentrici. Nozioni elementari sui motori elettrici. Inserzione ed avviamento di essi. Apparecchi comuni di misure elettriche. Macchine operatrici occorrenti nella riparazione e costruzione delle caldaie. Arnesi a mano indispensabili all'arte del calderaio. Spessimetri, calibri. Descrizione di caldaie da locomotive nelle loro parti essenziali. Accessori di dette. Caldaie per impianti fissi (tipi principali). Lavorazione delle lamiere per la costruzione delle caldaie (scelta, tagliatura, spianatura, piegatura, cilindratura, chiodatura, presellatura, proporzione dei chiodi e delle lamiere). Trattamenti termici dei metalli; cementazione tempera, ricottura e normalizzazione. Norme generali per ben eseguire detti trattamenti termici. Tipi di unione di lamiere. Tracciatura delle lamiere, del cono e del tronco di cono, di una calotta sferica; penetrazione dei cilindri e loro sviluppi. Taglio di un cilindro per piano.

3. — Lavorazione di tiranti filettati per caldaie da locomotive. Lavorazione dei tubi bollitori. Precauzioni da usare nell'esercizio degli impianti elettrici (nozioni sommarie, elementari). Lavori di saldatura o. a. ed elettrica sulle caldaie.

4. — Istruzioni tecniche delle Ferrovie dello Stato sulla riparazione delle caldaie. Istruzioni ministeriali riguardanti l'ammissione in servizio delle locomotive, delle caldaie a vapore e dei recipienti di vapore delle Ferrovie dello Stato o destinati al servizio delle Ferrovie dello Stato. Prove e verifiche periodiche dei recipienti contenenti gas compressi e agli impianti per compressione di aria.

5. — Interpretazione dei disegni costruttivi delle caldaie.

MATERIE DI ESAMI PER GLI AGGIUSTATORI ELETTRICISTI

Depositi ed Officine.

a) *Cultura generale*:

1. — Aritmetica e geometria elementare — Prime quattro operazioni con numeri interi e decimali. Frazioni ordinarie e operazioni su di esse. Potenze

semplice. Numeri complessi (ore, gradi, misure inglesi). Rette paralleie e perpendicolari. Angoli, poligoni, figure piane, aree delle figure piane, superfici e volumi dei solidi più comuni. Baricentro delle figure piane. Uguaglianza ed equivalenza dei triangoli, parallelogrammi, rettangoli (concetto). Teorema di Pitagora (enunciazione). Rappresentazione grafica, diagrammi. Costruzioni di figure geometriche semplici sulla base di alcuni elementi noti. Applicazioni al calcolo del peso dei materiali di ordinario impiego. Uso delle tabelle numeriche dei manuali.

2. — Nozioni di fisica. Cenni sulle proprietà generali dei corpi. Peso specifico. Nozioni elementari di idrostatica, aerostatica. Principio dei vasi comunicanti.Torchio idraulico. Sifone. Aerometri, barometro, manometro. Pompe a stantuffo. Pompe centrifughe. Ventilatori. Effetti del calore sui corpi con speciale riguardo all'acqua. Calore specifico. Applicazione del vapore d'acqua. Nozioni elementari di elettricità. Unità di misura pratiche.

3. — Elementi di meccanica — Forze, loro composizione (nei casi più semplici). Dinamometro. Principii di cinematica e di dinamica. Gravità terrestre. Centro di gravità. Lavoro meccanico. Equivalente meccanico del calore. Forza viva. Unità di lavoro e di potenza. Macchine semplici. Bilance e stadere. Nozioni sulla resistenza dei materiali (trazione, compressione, flessione, torsione). Resilienza.

4. — Elettrostatica — Carica elettrica. Corpi conduttori ed isolanti. Massa. Densità. Potenziale.

5. — Elettrodinamica — Corrente elettrica. Resistenza. Forza elettromotrice. Differenze di potenziale. Intensità di corrente. Circuiti elettrici. Leggi di Ohm e di Joule. Unità di misure elettriche. Pile, accumulatori.

6. — Magnetismo — Magneti permanenti e temporanei. Induzione magnetica. Campo magnetico. Flusso di induzione.

7. — Elettromagnetismo — Campo magnetico prodotto da una corrente Solenoide. Elettrocalamita. Magnetismo residuo. Forza elettromotrice e corrente indotta in un circuito. Isteresi.

8. — Cariche elettriche — Corrente continua, variabile, alternata. Grandezze relative alle correnti alternate. Induzione mutua. Auto induzione. Impedenza. Correnti bifasi e trifasi. Correnti parassite.

9. — Campi magnetici alternativi — Campi monofasi, bifasi, trifasi. Campi rotanti bifasi e trifasi.

10. — Istrumenti di misura — Amperometri, Voltometri, Wattometri. Misure di intensità, di tensione, di resistenza e di potenza.

11. — Nozioni di chimica — Corpi semplici e composti. Miscuglio, Leghe.

b) ***Materie di servizio.***

Disposizioni del Regolamento del personale riguardanti gli operai e relative competenze accessorie: regolamento per gli agenti delle Officine. Contabilità delle Officine per quanto riguarda le mansioni dei Sotto capi tecnici. Appuntatura della mano d'opera. Lavori col premio di maggior produzione: prelievo e versamento dei materiali e compilazione dei buoni relativi; commissioni di lavori alle Officine; conti di commissione; norme sugli inventari. Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Primi soccorsi, denunzie. Nozioni elementari di igiene.

c) *Organizzazione del lavoro*:

Criteri di organizzazione generale di un'azienda industriale. Organizzazione tecnica di un'officina. Sala direttiva. Servizio di lavorazione. Collaudo. Normalizzazione. Intercambiabilità dei pezzi. Tolleranza e sistemi di tolleranza, gradi di lavorazione. Calcolo dei tempi di lavorazione. Cronometristi. Tempi di macchina e passivi. Sistema di rimunerazione. Selezione ed orientamento professionale.

d) *Cultura tecnica*:

1. — Macchine elettriche — Dinamo trasformatori statici a corrente continua. Alternatori. Trasformatori Scott. Trasformatori e convertitori rotanti. Motori a corrente continua ordinari per trazione. Motori a corrente alternata. Motori a campo rotante ordinari e per trazione. Connessione in cascata. Potenza, rendimento dei generatori, trasformatori e motori.

2. — Impianti di produzione e distribuzione di energia elettrica — Centrali di produzione. Linee di trasmissione. Perdite nella trasmissione.

3. — Sistemi di trazione — Trazione a corrente continua, monofase, bifase e trifase. Sottostazioni. Linee di contatto. Organi di presa corrente.

4. — Illuminazione elettrica — Telefoni — Telegrafi.

5. — Locomotori ed automotrici elettriche — Carro. Telaio. Sale. Ruote e boccole. Sospensione. Distribuzione del peso. Circolazione nelle curve. Trasmissione del movimento (bielle ed ingranaggi). Freni. Equipaggiamento elettrico a corrente continua e trifasica. Vari tipi di locomotori ed automotrici a corrente continua e trifasica. Avviamento, Ricupero di energia. Trazione semplice e multipla.

6. — Tecnologia — Proprietà, uso e costo dei principali materiali adoperati nel mestiere dell'aspirante; loro difetti più frequenti e modo di accertarli. Attrezzi e macchine per la lavorazione di detti materiali. Apparecchi di misura usati nelle Officine; loro uso e lettura; amperometri, voltometri, calibri a nonio, viti micrometriche, manometri, dinamometri. Interpretazione dei disegni costruttivi di locomotori. Metodi e processi di lavorazione e di riparazione dei locomotori nei riguardi delle parti sulle quali ordinariamente viene impiegato il mestiere dell'aspirante. Precauzioni da osservare nell'esercizio degli impianti elettrici (nozioni sommarie ed elementari). Prove e verifiche periodiche agli impianti per compressione d'aria e dei recipienti contenenti gas.

MATERIE DI ESAME PER LE OFFICINE DI RIALZO

a) *Cultura generale*:

1. — Aritmetica e geometria elementare — Prime quattro operazioni con numeri interi e decimali. Frazioni ordinarie e operazioni su di esse. Potenze e radici. Sistema metrico decimale. Rapporti e proporzioni. Regola del tre semplice. Numeri complessi (ore, gradi, misure inglesi). Rette parallele e perpendicolari. Angoli, poligoni, figure piane, aree delle figure piane, superfici e volumi dei solidi più comuni. Baricentro delle figure piane. Uguaglianza ed equivalenza dei triangoli, parallelogrammi, rettangoli (concetto). Teorema di Pitagora (enunciazione). Rappresentazione grafica, diagramma. Costruzioni di

figure geometriche semplici sulla base di alcuni elementi noti. Applicazione al calcolo del peso dei materiali di ordinario impiego. Uso delle tabelle numeriche dei manuali.

2. — Nozioni di fisica — Cenni sulle proprietà generali dei corpi. Peso specifico. Nozioni elementari di idrostatica, aerostatica. Principio dei vasi comunicanti. Torchio idraulico. Sifone. Aerometri. Barometri. Manometri. Pompe a stantuffo. Pompe centrifughe. Ventilatori. Effetti del calore sui corpi con speciale riguardo all'acqua. Calore specifico. Applicazioni del vapore d'acqua. Nozioni elementari di elettricità. Unità di misura pratiche.

3. — Nozioni di meccanica — Forze, loro composizione (nei casi più semplici). Dinamometro. Principi di cinematica e di dinamica. Gravità terrestre; Centro di gravità. Lavoro meccanico. Equivalente meccanico del calore. Forza viva. Unità di lavoro e di potenza. Macchine semplici. Bilance e stadere. Nozioni sulla resistenza dei materiali (trazione, compressione, flessione, torsione). Resilienza.

4. — Nozioni di chimica — Corpi semplici e composti. Miscugli. Leghe. Composizione dell'acqua. Combustione e combustibili. Composizione dei combustibili. Prodotto della combustione.

b) *Cultura tecnica*:

1. — Nozioni generali sulle macchine — Organi di trasmissione e di trasformazione del movimento: pulegge, ingranaggi, bielle e manovelle, eccentrici. Descrizione sommaria dei principali tipi di caldaie a vapore. Organi essenziali e funzionamento della macchina a vapore a moto alterno nei suoi vari tipi e nelle sue caratteristiche di lavoro (ad espansione multipla, a vapore surriscaldato, ecc.). Cenno sui vari motori termici, sui motori idraulici, sulle macchine elettriche, generatrici, trasformatrici e motrici. Inserzione ed avviamento dei motori elettrici. Apparecchi comuni di misure elettriche.

2. — Nozioni di tecnologia — Metalli industriali e loro leghe. Proprietà, uso e costo dei principali materiali adoperati nella riparazione dei veicoli, loro difetti e modo di accertarli. Attrezzi e macchine per la lavorazione dei materiali medesimi. Utensili (tempera, profilo, affilatura). Velocità di lavoro delle macchine utensili. Apparecchi di misura e di controllo usati nelle officine di rialzo (calibri a nonio, viti micrometriche, manometri, dinamometri, ecc.).

c) *Materie di servizio*:

Numerazione classificazione dei veicoli iscritti nel parco delle F. S. Iscrizioni diverse e segni convenzionali. Descrizione dei vari tipi di veicoli e loro parti essenziali. Accessori ed apparecchi vari, con particolare riguardo a quelli del F. W. e del R. V. Metodi e processi di lavorazione e di riparazione dei veicoli; lavori e modificazioni prescritti dalle istruzioni tecniche e da altre disposizioni in vigore. Interpretazione dei disegni.

Disposizioni del Regolamento del personale riguardanti gli operai ed i manovali e relative competenze accessorie. Regolamento sul vestiario uniforme. Contabilità delle Officine rialzo per quanto riguarda le mansioni dei dirigenti. Appuntatura della mano d'opera. Premio di maggior produzione, organizzazione, tariffe. Norme per la tenuta delle scorte; prelievo e versamento. Conti di commissione. Gestione del parco sale. Norme sugli inventari. Disposizioni pel personale di verifica, pulizia e lubrificazione dei veicoli. Unità tecnica delle strade ferrate. Regolamento del RIV e del RIC. Precauzioni da osservare

nell'esercizio degli impianti elettrici (norme sommarie, elementari). Prove e verifiche periodiche degli impianti per compressione d'aria e dei recipienti contenenti gas compressi. Norme d'impianto e di manutenzione dei gazogeni; prove e verifiche periodiche. Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Primi soccorsi; denunzie. Nozioni elementari d'igiene.

NORME PER IL CONCORSO INTERNO A POSTI DI SOTTO CAPO TECNICO

SERVIZIO LAVORI E COSTRUZIONI

1. — In relazione all'art. 60 R. P. viene indetto un esame di concorso interno per N. 58 posti di Sotto capo tecnico del ramo impianti elettrici e di segnalamento per il Servizio Lavori e Costruzioni.

2. — Potranno partecipare al detto concorso i Sotto capi squadra operai ad personam e gli operai di 1ª classe stabili dipendenti dal Servizio Lavori e Costruzioni, appartenenti al ramo di servizio sopra indicato che risultino iscritti al P. N. F.

3. — Gli agenti che si trovino nelle condizioni volute e che intendano partecipare al concorso, dovranno presentare per il tramite gerarchico, non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando, apposita domanda compilata su carta da bollo da L. 6 indirizzata al Servizio Lavori e Costruzioni.

I Capi delle Sezioni Lavori e degli Uffici dai quali dipendono gli aspiranti, trasmetteranno al Servizio Lavori e Costruzioni le domande ricevute per l'ammissione al concorso entro 10 giorni dalla scadenza del termine utile per la loro presentazione, accompagnandole con un estratto dei fogli matricolari degli interessati per la parte riguardante le sole punizioni e con un dettagliato rapporto informativo nei riguardi di ciascun aspirante sulla condotta, diligenza, capacità, attitudine alla dirigenza, nonchè sulle funzioni superiori eventualmente esercitate, con l'indicazione altresì delle qualificazioni riportate nel quinquennio 1937-1941.

Dovrà inoltre essere trasmesso un elenco nominativo degli aspiranti con l'indicazione, per ognuno di essi, delle date di nascita, di nomina nel personale di ruolo, di anzianità nel grado attuale, di iscrizione al P. N. F., nonchè del carico di famiglia, se sia socio di diritto della Unione fascista fra le famiglie numerose, se sia ex combattente della guerra 1915-18 o di quella in A. O. I. oppure sia stato comandato in servizio militare non isolato all'estero, partecipando alle relative operazioni militari, se abbia benemerenze fasciste, ai sensi dell'art. 58 R. P. con la puntazione assegnata per ciascuno dei detti requisiti.

4. — Le ammissioni agli esami saranno decise inappellabilmente da apposita Commissione esaminatrice, di cui è cenno in appresso, in relazione alle disposizioni degli art. 61 e 62 R. P. ed in base agli elementi di cui al precedente punto 3° e dopo assunte quelle maggiori informazioni che si ritenessero del caso.

Agli agenti ammessi al concorso sarà notificato, a mezzo dei capi immediati, dove e quando avranno luogo le prove di esame.

5. — Gli esami saranno effettuati da apposita Commissione esaminatrice, da nominarsi dal Capo del Servizio Lavori e Costruzioni, composta di un Presidente di grado non inferiore al 3° e di due Membri di grado non inferiore al 5°.

Detta Commissione, cui è deferito l'incarico della compilazione dei temi per gli esami, ha facoltà discrezionali per determinare le norme per l'espletamento degli esami stessi.

6. — Gli esami consisteranno in due prove scritte, una grafica ed una orale.

Le due prove scritte consisteranno: la prima nello svolgimento di un tema su argomento di indole professionale da servire anche come saggio di composizione italiana; la seconda nella soluzione di un problema di aritmetica e geometria elementare, in base al punto *a*) del programma in appresso indicato.

La prova grafica consisterà nella esecuzione di disegni a mano libera di schemi elettrici o rilievi dal vero di attrezzi, apparecchi o pezzi di meccanismo.

La prova orale verterà sulle materie indicate nel programma.

7. — Il numero massimo dei punti di cui potrà disporre ciascuno dei componenti la Commissione esaminatrice è il seguente:

Composizione	10
Problema	10
Prova grafica	10
Prova orale	30

Saranno inoltre attribuiti a ciascun concorrente, in base al rapporto informativo di cui al precedente punto 3°, da 1 a 10 punti in complesso per la valutazione dei requisiti di attitudine alla dirigenza, di condotta e di capacità, tenendo anche conto delle funzioni di grado superiore eventualmente esercitate.

8. — Per essere ammessi alla prova orale i candidati dovranno aver riportato almeno 63/90 del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte e grafica, con non meno di 18/30 dei punti attribuiti a ciascuna di esse

Nella prova orale i candidati, per essere riconosciuti idonei, dovranno riportare almeno 63/90 dei punti di cui la Commissione dispone per tale prova.

9. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei avranno conseguito in ciascuna prova e nei requisiti di attitudini alla dirigenza, condotta e capacità costituisce la classificazione complessiva che determina la graduatoria di merito, graduatoria che verrà compilata dalla Commissione esaminatrice ed allegata al verbale di esame.

A parità di voti sarà data la precedenza agli ex combattenti, a coloro che abbiano benemerenze fasciste, ai sensi dell'art. 58 R. P. modificato dall'art. 6 del R.D.L. 11 ottobre 1934 n. 1716, con preferenza a coloro che abbiano riportato per le suddette benemerenze una maggiore puntazione, tenendo anche presenti le disposizioni di cui ai RR. DD. LL. 2 giugno 1936 n. 1172 e 21 ottobre 1937 n. 279; la precedenza in parola è prevista anche per coloro che siano soci di diritto dell'Unione Fascista fra le famiglie numerose.

In mancanza delle dette benemerenze — sempre a parità di voti — sarà tenuto conto della anzianità, a norma dell'art. 59 R. P. e del maggior carico di famiglia.

10. — Saranno dichiarati vincitori quei concorrenti idonei che nella graduatoria come sopra compilata saranno compresi nel limite dei posti messi a concorso.

11. — I candidati che verranno dichiarati vincitori del concorso verranno immessi nelle funzioni superiori secondo l'ordine della graduatoria di esame, man mano che si renderanno vacanti i posti da coprire e dovranno compiere con esito favorevole, prima di conseguire la promozione, un periodo di esperimento nelle funzioni stesse della effettiva durata di mesi sei, a termini dell'art. 63 R. P.

12. — Coloro i quali si rifiutassero di raggiungere o non raggiungessero, nel termine fissato, la destinazione che verrà loro assegnata, saranno considerati rinunciatari alla promozione, ai sensi dell'art. 12 del R. P., e decadranno da ogni diritto.

13. — Nel caso che taluni vincitori del concorso dovessero essere, per qualsiasi motivo, eliminati dalla graduatoria di esame, potrà essere assegnato alle funzioni superiori, dal Capo del Servizio Lavori e Costruzioni, un ugual numero di agenti riusciti idonei, seguendo l'ordine della graduatoria stessa.

14. — La graduatoria degli idonei, approvata dal Ministro, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato.

15. — Il concorrente che contravvenga alle norme stabilite per la disciplina degli esami sarà escluso dal concorso con deliberazione della Commissione esaminatrice.

MATERIE DI ESAME

a) *Cultura generale*:

Aritmetica e geometria elementare. — Prime quattro operazioni di aritmetica con numeri interi e decimali. Operazioni sulle frazioni ordinarie. Sistema metrico decimale. Potenze e radici. Rapporti e proporzioni. Numeri complessi (ore, gradi). Area delle principali figure piane. Volume dei solidi più comuni.

Nozioni di fisica. — Cenni sulle proprietà generali dei corpi. Peso specifico. Vasi comunicanti. Livello. Barometro. Manometro. Pompe. Ventilatori. Effetti del calore sui corpi. Termometri.

Nozioni di meccanica. — Forze e loro composizione nei casi più semplici. Dinamometri. Gravità terrestre. Centro di gravità. Macchine semplici. Bilance e stadere.

Nozioni di chimica. — Corpi semplici e composti. Miscugli. Leghe.

b) *Cultura speciale*:

Elettrotecnica. — Carica elettrica. Corpi conduttori ed isolanti. Massa, densità, potenziale elettrico. Corrente elettrica: resistenza; conducibilità; forza elettromotrice, differenza di potenziale, intensità della corrente, circuiti elettrici. Leggi di Ohm e di Joule. Unità di misure elettriche. Pile primarie e secondarie (accumulatori). Magneti permanenti e temporanei. Induzione magnetica: campo magnetico, flusso di induzione. Campo magnetico prodotto da una corrente: solenoide, elettrocalamite, magnetismo residuo: isteresi. Forza

elettromotrice e corrente indotta in un circuito: Legge di Lenz. Corrente continua, variabile, alternata. Grandezze relative alle correnti alternate. Induzione mutua; autoinduzione, impedenza. Corrente attiva e reattiva. Correnti parassite. Correnti bifasi e trifasi. Campi monofasi, bifasi e trifasi. Campi rotanti bifasi e trifasi. Amperometri, voltometri, wattometri. Misure di intensità, tensione resistenza, potenza.

Dinamo a corrente continua. Alternatori. Trasformatori statici. Trasformatori e convertitori rotanti. Motori a corrente continua ordinari e per trazione. Motori a corrente alternata. Motori a campo rotante ordinari e per trazione. Connessione in cascata. Potenza, rendimento di generatori, trasformatori e motori. Centrali di produzione. Linee di trasmissione. Perdite nella trasmissione. Trazione a corrente continua, monofase, trifase. Sottostazioni. Linee di contatto. Organi di presa della corrente. Proprietà uso e costo dei principali materiali adoperati negli impianti degli Uffici Impianti Elettrici e di Segnalamento. Difetti che più frequentemente si riscontrano in detti materiali e mezzi per accertarli. Descrizione ed uso degli attrezzi e delle macchine più comuni per la lavorazione dei suddetti materiali. Saldatura autogena e taglio dei metalli. Mezzi di opera di montaggio (dinamometri, taglie, scale a carrello, sagome, ecc.) e degli apparecchi di misura usati negli impianti degli Uffici Impianti Elettrici e di segnalamento (amperometri, voltometri, wattometri, contatori, termometri, ecc.). Nozioni sull'armamento delle linee e sue parti compresi gli scambi. Sagoma limite. Descrizione e modalità di montaggio delle attrezzature elettriche (condutture di contatto allo scoperto ed in galleria e scambi aerei). Montaggio delle condutture primarie e di alimentazione. Impianto e manutenzione delle cabine di sezionamento e delle sottostazioni elettriche di trasformazione (scaricatori, interruttori, trasformatori, accumulatori, ecc.).

Funzionamento degli impianti di segnalamento e di sicurezza. Principi del segnalamento ed applicazioni pratiche. Apparati centrali dei vari tipi: meccanici, idrodinamici, elettrici; loro impianto e manutenzione, guasti e loro riparazioni. Norme regolamentari per lo svolgimento della manutenzione.

Collegamenti fra le leve degli apparati centrali serrature meccaniche dei vari tipi. Collegamento fra segnali, e deviatoi a mezzo di fermadeviatoi e serrature. Loro impianto e manutenzione. Guasti e riparazioni.

Ripetitori ottici ed acustici dei segnali.
Impianti di blocco automatico e semiautomatico. Apparecchi relativi
Circuiti di binario a corrente continua e a corrente alternata.
Impianto, manutenzione e riparazione dei guasti.
Sbarre manovrabili a distanza. Trasmissioni flessibili. Leve di manovra. Compensatori.

Impianti telegrafici e telefonici. Apparecchi relativi dei vari tipi. Telefoni selettivi dei vari sistemi. Dirigente Unico e Centrale. Linee aeree e cavi. Norme per l'impianto e la manutenzione. Misure elettriche da farsi nei cavi.

Impianti di illuminazione delle stazioni. Vari sistemi in uso e loro particolarità. Norme per la manutenzione.

Impianti di illuminazione dei treni.

Accumulatori e loro carico. Officine di carica. Prove da farsi negli accumulatori.

Meccanismi speciali. Bilance. Stadere. Orologi. Grues a motore. Ascensori. Montacarichi. Scale mobili. Taglie. Paranche. Catene e corde metalliche per detti.

Piattaforme. Carrelli trasbordatori. Guasti e riparazioni.

Interpretazione disegni.

c) *Materie di servizio:*

Istruzioni per la circolazione coi carrelli. Segnalamento. Circolazione dei convogli.

Norme concernenti il servizio delle condutture elettriche.

Disposizioni regolamentari relative ai guasti agli impianti telegrafici, telefonici, di apparati centrali, di blocco, di segnalamento e di illuminazione delle stazioni, dei treni e dei segnali.

Disposizioni di servizio relative agli impianti, richieste materiali e registrazione della mano d'opera. Versamento e prelievo dei materiali. Resoconti.

Disposizioni di servizio relative alla riparazione degli apparecchi ed oggetti telegrafici, telefonici e di fanaleria, registrazioni dei materiali e della mano d'opera. Resoconti.

Disposizioni del regolamento del personale concernenti il personale operaio e le relative competenze accessorie. Orari di lavoro.

Norme e disposizioni concernenti gli infortuni sul lavoro. Prevenzione degli infortuni. Soccorsi d'urgenza.

Regolamenti ferroviari di esercizio e particolarmente quello riguardante il segnalamento. Protezione delle stazioni, delle fermate, dei bivii.

Precauzioni che debbono essere usate dagli operai, in rapporto all'esercizio, nella esecuzione dei lavori.

NORME PER IL CONCORSO INTERNO A POSTI DI SOTTOCAPO TECNICO SERVIZIO APPROVVIG. - STABILIMENTO TIPOLITOGRAFICO

1. — Per i bisogni del Servizio Approvvigionamenti - Stabilimento tipolitografico — ramo Tipografia — specialità: monotipisti, sono indetti esperimenti per la nomina a n. 1 sottocapo tecnico ramo tipografia, specialità monotipisti.

2. — Potranno partecipare a detto concorso gli operai di 1ª classe (specialità monotipisti) addetti al suindicato stabilimento, inscritti al P. N. F. che si dichiarino disposti a sostenere prove di esame nel ramo sopra indicato.

3. — Gli operai che si trovino nelle condizioni volute e che intendano partecipare al concorso dovranno presentare al Capo del Servizio Approvvigionamenti, per il tramite gerarchico, e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale, apposita domanda compilata su carta da bollo da L. 4 precisando se intendano sostenere la prova facoltativa di cui al successivo punto 6°.

Il Capo dello Stabilimento tipolitografico trasmetterà al Servizio Approvvigionamenti le domande ricevute per l'ammissione al concorso entro dieci giorni dalla scadenza del termine utile per la loro presentazione, accompagnandole con un dettagliato rapporto informativo nei riguardi di ciascun aspirante sulla condotta, diligenza, capacità, nonchè sulle funzioni superiori eventualmente esercitate.

A cura del prefato Servizio le domande di ammissione ed i rapporti informativi completati con un estratto dei fogli matricolari degli interessati per la parte riguardante le sole punizioni, saranno trasmessi alla Commissione esaminatrice di cui al punto 5° del presente avviso insieme ad un elenco nomina-

tivo degli aspiranti con l'indicazione per ognuno di essi della data di nascita, della data di assunzione in servizio, della data di iscrizione al P. N. F. ed eventualmente del carico di famiglia, se sia socio di diritto della Unione Fascista fra le famiglie numerose e delle benemerenze militari e fasciste di cui all'art. 1 del R. D. L. 5 luglio 1934, n. 1176 e al R. D. 2 giugno 1936, n. 1172 possedute dagli interessati.

4. — Le ammissioni agli esami verranno decise inappellabilmente dalla Commissione esaminatrice in base agli elementi di cui al precedente punto 3° nonchè dopo assunte quelle maggiori informazioni che si ritenessero del caso.

Agli ammessi al concorso verrà notificato, a mezzo del Capo dello Stabilimento tipo-litografico, dove e quando avranno luogo gli esami.

5. — Gli esami saranno effettuati da apposita Commissione esaminatrice, da nominarsi dal Capo Servizio Approvvigionamenti, composta di un Presidente, di grado non inferiore al 4° e di due Membri, di grado non inferiore al 7°.

Detta Commissione sarà assistita, in qualità di Segretario, da un agente di ruolo amministrativo di grado non inferiore al 10°.

Alla Commissione è deferito l'incarico della compilazione dei temi per gli esami, ed essa ha facoltà discrezionali per determinare le norme per l'espletamento degli esami stessi.

6. — Gli esami consisteranno in prove scritte, orale e pratica.

La prova pratica consisterà in un saggio di lavoro ed esecuzione pratica di operazioni relative alla specialità di monotipista.

Le prove scritte saranno due:

La prima consisterà nello svolgimento di un tema su argomento d'indole professionale da servire anche come saggio di composizione italiana; la seconda in un problema di aritmetica e di geometria.

La prova orale verterà sulle materie indicate nel programma di cui appresso.

I lavori relativi alle prove pratica e scritte dovranno essere eseguiti sotto la sorveglianza continua di almeno uno dei componenti la Commissione esaminatrice.

Per la sorveglianza alla prova pratica la Commissione potrà farsi coadiuvare da Capi tecnici.

A richiesta dei candidati sarà consentita una prova di lavoro facoltativa che consisterà nell'esecuzione di un lavoro inerente ad un mestiere diverso da quello per il quale il concorrente ha chiesto di sostenere la prova obbligatoria, mestiere che sarà da scegliersi dall'aspirante stesso.

7. — Il numero massimo dei punti di cui potrà disporre ciascuno dei componenti la Commissione esaminatrice per le singole prove è il seguente:

Prova pratica	punti	30
Prova orale	»	10
Prove scritte	»	20
Prova facoltativa	»	4

Verrà inoltre tenuto conto dei requisiti di condotta, di zelo e di capacità dimostrata in servizio per la valutazione dei quali saranno assegnati fino a 10 punti.

8. — Per essere ammessi alla prova orale, i candidati dovranno aver riportato almeno 7/10 dei punti complessivamente attribuiti alle prove pratica e scritte, e non meno di 6/10 dei punti attribuiti a ciascuna di esse e per essere riconosciuti idonei dovranno riportare nella prova orale una puntazione non inferiore a 7/10.

9. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quella facoltativa e nei requisiti di condotta e capacità costituisce la classificazione complessiva che determina la graduatoria di merito, che verrà compilata dalla Commissione ed allegata al verbale di esame.

A parità di voti sarà data la precedenza, nell'ordine che segue, ai concorrenti:

a) insigniti di medaglia al valor militare;

b) mutilati o invalidi della guerra 1915-18 e della guerra in A. O. e mutilati o invalidi per la Causa Fascista;

c) feriti in combattimento e feriti per la Causa Fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

d) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente inscritti ai Fasci di combattimento da dove anteriore al 28 ottobre 1922;

e) che abbiano prestato servizio militare come combattenti oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di Combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

f) che siano soci di diritto dell'Unione Fascista fra le famiglie numerose;

g) che abbiano maggiore anzianità di servizio nell'Amministrazione ferroviaria;

h) coniugati, con riguardo al numero dei figli;

i) più anziani di età.

10. — Sarà dichiarato vincitore quel concorrente idoneo che nella graduatoria, come sopra compilata, figurerà al 1° posto.

11. — Il candidato che verrà dichiarato vincitore sarà senz'altro immesso nelle funzioni superiori e dovrà compiere con esito favorevole, prima di conseguire la nomina, un periodo di esperimento nelle funzioni stesse della effettiva durata di sei mesi.

12. — Nel caso in cui il vincitore degli esperimenti dovesse essere per qualsiasi motivo eliminato dalla graduatoria di esame, potrà essere assegnato alle funzioni superiori, dal Capo Servizio Approvvigionamenti, altro agente riuscito idoneo oltre il quantitativo dei posti stabiliti, seguendo l'ordine di graduatoria.

13. — La graduatoria di merito, approvata da S. E. il Ministro, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato.

14. — Il concorrente che contravvenga alle norme stabilite è escluso dal concorso con deliberazione della Commissione. Per le contravvenzioni che si verificassero durante le prove pratica e scritte, l'espulsione è decisa dal Commissario presente.

PROGRAMMA PER LA PROVA ORALE

a) *Cultura generale*:

Aritmetica e geometria elementare. — Le prime quattro operazioni di aritmetica su numeri interi e decimali. Operazioni sulle frazioni ordinarie. Siste-

ma metrico decimale e sue applicazioni alle misure più comuni. Regola del tre semplice. numeri complessi (ore, gradi, misure inglesi). Superficie delle più comuni figure piane e volume dei solidi più semplici.

b) *Cultura tecnica*:

Nozioni generali. — Nomenclatura degli organi delle diverse macchine tipografiche. Pulitura e lavaggio della macchina. Piccole riparazioni.
Funzionamento della macchina monotype, linotype, stereotipia.
Esecuzione delle composizioni monotipiche in specie e tipografiche in genere. Clichès. Procedimenti da seguire per la stampa.
Vari tipi di caratteri. Diverse qualità di carta. Cognizioni di legatoria.

c) *Materie di servizio*:

Disposizioni del Regolamento del Personale riguardanti gli operai e relative competenze accessorie. Disposizioni riguardanti gli infortuni sul lavoro. Registrazioni relative alla presenza in servizio degli operai. Norme per la tenuta delle scorte.
Prelievi e versamenti.

d) *Prova pratica*:

Saggio di lavoro od esecuzione pratica di operazioni relative al ramo tipografico.

LE NORME PER IL CONCORSO INTERNO DI SOTTO CAPO TECNICO AUTISTA PER IL SERVIZIO PERSONALE E AFFARI GENERALI VERRANNO PUBBLICATE SUCCESSIVAMENTE

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1942-XX, n. 2173. — *Concorso interno per n. 750 posti di Operaio di 1ª classe.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 17 gennaio 1942-XX, n. P.A.G. 040/24/40422 del Servizio Personale e Affari Generali;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 27773/1175/2/12/17/1.3.1 del 13 ottobre 1941-XIX;

Visto l'articolo 60 del Regolamento del personale approvato col Regio Decreto Legge 5 aprile 1925, n. 405;

Udito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

Son indetti esami di concorso interno per n. 750 posti di Operaio di 1ª classe (166 per il Servizio Materiale e Trazione, 582 per il Servizio Lavori e Costruzioni e 2 per il Servizio Approvvigionamenti) con le modalità stabilite dalle norme allegate al presente Decreto, delle quali si autorizza la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Roma, li 20 gennaio 1942-XX.

Il Ministro
HOST VENTURI

NORME PER IL CONCORSO INTERNO A POSTI DI OPERAIO DI 1ª CLASSE PER IL SERVIZIO MATERIALE E TRAZIONE

1. — In relazione all'art. 60 del Regolamento del personale viene indetto un esame di concorso interno per n. 166 posti di Operaio di 1ª classe (grado 13°) per il Servizio Materiale e Trazione, suddivisi come appresso:

Sezione di Torino	4
» di Milano	13
» di Genova	4
» di Venezia	3
» di Trieste	3
» di Bologna	3
» di Firenze	4
» di Ancona	2
» di Roma	12
» di Napoli	4
» di Bari	4
» di Reggio Calabria	2
» di Palermo	8
Delegazione di Cagliari	4
Officine di Torino	13
A riportare	83
Riporto	83
Officine di Voghera	5
» di Verona	12
» di Vicenza	4
» di Rivarolo	2
» di Bologna	5
» di Rimini	12
» di Motori / » di Firenze	14
» di Foligno	4
» di Granili	5
» di Pietrarsa	13
» di Foggia	2
» di Messina	2
» di Catania	3
Totale	166

2. — Potranno partecipare al detto concorso gli Operai di qualsiasi mestiere inscritti al P. N. F. che alla data di pubblicazione del presente bando abbiano ottenuta la nomina a stabile e si dichiarino disposti a sostenere le prove di esame in uno dei mestieri sottoindicati:

Atrrezzista, Montatore locomotive, Aggiustatore, Montatore veicoli, Tornitore, Calderaio, Ramaio, Saldatore, Stagnaio, Fucinatore, Fonditore, Modellista, Motorista, Falegname, Verniciatore, Tappezziere, Aggiustatore elettricista.

Potranno inoltre prendere parte al concorso stesso anche gli Operai dipendenti dal Servizio Personale e Affari Generali (Sede centrale e Sezione ferroviaria del R. Istituto Sperimentale delle Comunicazioni).

3. — Gli operai che si trovino nelle condizioni volute e che intendono partecipare al concorso, dovranno presentare al Capo della Sezione, Officina od Ufficio dal quale dipendono, per il tramite gerarchico e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale, apposita domanda compilata su carta da bollo da lire 4 indicando il mestiere per il quale desiderano concorrere ed eventualmente se intendano sostenere, e quali, le prove facoltative.

I Capi delle Sezioni, degli Uffici, delle Officine dai quali dipendono gli aspiranti dopo avere accertato che i medesimi sono in possesso di tutti i requisiti richiesti, trasmetteranno ai Presidenti delle Commissioni esaminatrici, di cui al punto 5° del presente bando, le domande ricevute per l'ammissione al concorso, entro 10 giorni dalla scadenza del termine utile per la loro presentazione accompagnandole con un estratto dei fogli matricolari degli interessati per la parte riguardante le sole punizioni, e con un dettagliato rapporto informativo nei riguardi di ciascun aspirante sulla condotta, diligenza, capacità, nonchè sulle funzioni superiori eventualmente esercitate.

Dovrà inoltre essere trasmesso un elenco nominativo degli aspiranti con l'indicazione per ognuno di essi delle date di nascita e di nomina a ruolo, dell'anzianità nel grado attuale, del carico di famiglia, delle qualificazioni riportate nel quinquennio 1937-41 nonchè della data d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, se sia ex combattente, se abbia benemerenze fasciste ai sensi dell'art. 58 R. P. con le puntazioni assegnate per ciascuno dei detti requisiti, se siano soci di diritto dell'Unione Fascista fra le famiglie numerose.

4. — Le ammissioni agli esami verranno decise inappellabilmente dalle Commissioni esaminatrici in relazione alle disposizioni degli articoli 61 e 62 del R. P. ed in base agli elementi di cui al precedente punto 3° nonchè dopo assunte quelle informazioni che si ritenessero del caso.

I candidati che si trovino sottoposti a procedimento disciplinare, qualora sussista un dubbio sulla loro colpevolezza o sulla configurazione della mancanza imputata, possono essere ammessi con riserva al concorso ed ai relativi esami per deliberazione del Direttore Generale su proposta da avanzare pel tramite del Servizio Materiale e Trazione e previo rilascio da parte degli interessati di apposita dichiarazione scritta di essere edotti delle condiizoni con le quali vengono ammessi al concorso ed agli esami.

Agli ammessi al concorso verrà notificato, a mezzo dei Capi immediati, dove e quando avranno luogo i relativi esami.

5. — Gli esami saranno tenuti separatamente per ogni Sezione od Officina. Gli Operai dell'Officina Motori, degli Uffici Collaudi, del Servizio Materiale e Trazione e del Servizio Personale e Affari Generali saranno aggregati ai concorrenti dipendenti dall'Officina in Sede o più prossima.

Detti esami saranno effettuati dagli Impianti di cui sopra a mezzo di Commissioni da nominarsi dal Capo Servizio Materiale e Trazione, composte di un Presidente di grado non inferiore al 3° e di due Membri di grado non inferiore al 7°.

Dette Commissioni, cui è deferito l'incarico della compilazione dei temi per gli esami, hanno facoltà discrezionali per determinare le norme per l'espletamento degli esami stessi.

6. — Gli esami consisteranno in una prova pratica ed una prova orale.

La prova pratica consisterà nella esecuzione di uno dei lavori normali, riferentesi al mestiere richiesto dal candidato, che occorrerà in quel momento eseguire a locomotive e veicoli giacenti in riparazione.

Nella scelta dei lavori da affidare si dovrà aver cura di preferire quelli che siano particolarmente atti a dimostrare la buona e sicura conoscenza della tecnologia dei singoli mestieri e delle particolarità del materiale rotabile e riparando.

I lavori dovranno essere eseguiti sotto la sorveglianza continua di almeno uno dei componenti la Commissione esaminatrice e dovranno essere tali da poter essere eseguiti da un solo Operaio, sia pure coll'aiuto di manovali. Per i mestieri nei quali è normalmente necessario l'aiuto di un Aiutante operaio potrà essere dato in ausilio al candidato anche un agente di tale qualifica.

Quando risultasse che il lavoro è fatto così malamente da recar danno al materiale riparando, chi sorveglia la prova potrà far sospendere il lavoro e la Commissione potrà dichiarare, se del caso, ultimata la prova pratica.

Per la sorveglianza alle prove pratiche la Commissione potrà farsi coadiuvare da Capi tecnici e da Sotto capi tecnici.

La prova orale ha per scopo di determinare il grado di conoscenza che l'agente possiede circa la tecnologia speciale del mestiere nel quale ha effettuato la prova pratica, specialmente per quanto ne riguarda l'applicazione nei lavori di riparazione del materiale rotabile, la conoscenza pratica del materiale stesso, nonchè le istruzioni e norme sulla esecuzione dei lavori di riparazione delle locomotive e veicoli.

A richiesta dei candidati saranno consentite:

Una prova di lavoro facoltativo che consisterà nell'esecuzione di un lavoro inerente ad un mestiere diverso da quello per il quale il concorrente ha chiesto di sostenere la prova obbligatoria, mestiere che sarà da scegliersi dall'aspirante stesso.

Una prova di disegno facoltativa che consisterà nella rappresentazione grafica, quotata di un pezzo di meccanismo o di membratura di locomotiva o veicolo, su rilievo dal vero.

La richiesta dell'effettuazione di tali prove deve essere esplicitamente contenuta nella domanda degli aspiranti come è detto nel punto 3°) delle presenti norme, in caso contrario non potranno essere consentite le prove stesse.

7. — Il numero massimo dei punti di cui potrà disporre ciascuno dei componenti le Commissioni esaminatrici per le singole prove è il seguente:

Prova pratica	punti	30
Prova orale	»	10
Prova facoltativa	»	4 per prova

Verrà inoltre tenuto conto dei requisiti di condotta, di zelo e di capacità dimostrati in servizio per la valutazione dei quali saranno assegnati fino a 10 punti.

8. — Per essere ammessi alla prova orale i candidati dovranno aver riportato almeno 7/10 dei punti attribuiti alla prova pratica, e per essere riconosciuti idonei dovranno riportare nella prova orale una puntazione non inferiore ai 7/10.

9. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nei requisiti di condotta e capacità costituisce la classificazione complessiva che determina la graduatoria di merito, che verrà compilata dalla Commissione ed allegata al verbale di esame.

Ciascuna Sezione ed Officina comprenderà gli idonei in una unica graduatoria indipendentemente dai mestieri ed a parità di voti darà la precedenza agli ex combattenti od a coloro che abbiano benemerenze fasciste ai sensi dell'art. 58 R. P. con preferenza agli agenti che per i detti titoli abbiano riportato una maggiore puntazione complessiva ed a coloro che siano soci di diritto dell'Unione Fascista fra le famiglie numerose.

In mancanza dei suddetti requisiti dovrà esser tenuto conto del titolo di anzianità, a norma dell'art. 59 del R. P. e del maggior carico di famiglia.

10. — Saranno dichiarati vincitori ed immessi nelle funzioni superiori quei concorrenti idonei che nelle graduatorie, come sopra compilate, saranno compresi nel limite dei posti messi a concorso per ciascuna Sezione od Officina.

11. — I candidati dichiarati vincitori che non possono trovar posto nel grado superiore nell'impianto al quale appartengono, dovranno sottoporsi al trasloco per quell'impianto che l'Amministrazione si riserva di fissare e che offra posto libero di pianta. Coloro che si rifiutassero di raggiungere, o non raggiungessero nel termine fissato, la nuova destinazione, saranno considerati rinunciatari alla promozione a' sensi dell'art. 12 del Regolamento del personale e saranno sostituiti da altri concorrenti idonei secondo l'ordine di graduatoria.

12. — I candidati immessi nelle funzioni superiori dovranno compiere con esito favorevole, prima di conseguire la promozione, un periodo di esperimento nelle funzioni stesse della effettiva durata di sei mesi a termini dell'articolo 63 del Regolamento del personale.

13. — Qualora in qualche Sezione ed Officina non si raggiungesse il numero di idonei fissato, è lasciata facoltà al Capo del Servizio Materiale e Trazione di assegnare alle funzioni superiori altri agenti riusciti idonei, compresi nelle graduatorie degli altri impianti seguendo beninteso l'ordine delle graduatorie stesse e fermo restando il totale di 166 posti stabilito dal presente bando.

Nel caso che taluni vincitori del concorso dovessero essere per qualsiasi motivo eliminati dalle graduatorie in esame, potrà essere assegnato alle funzioni superiori, dal Capo del Servizio Materiale e Trazione un ugual numero di agenti, riusciti idonei oltre il quantitativo dei posti stabilito, seguendo l'ordine di graduatoria.

14. — Le graduatorie di merito, approvate dal Ministro, saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato.

15. — Il concorrente che contravvenga alle norme stabilite è escluso dal concorso con deliberazione della Commissione. Per le contravvenzioni che si verificassero durante le prove pratiche, l'espulsione è decisa dal Commissario presente.

PROGRAMMA PER LE PROVE ORALI

Determinazione di superfici, volumi e pesi che più frequentemente ricorrono nell'applicazione del mestiere per il quale l'aspirante chiede di concorrere.

Proprietà, uso e costo dei principali materiali adoperati nel mestiere richiesto dall'aspirante; difetti che più frequentemente si possono riscontrare e modo di accertarli.

Descrizione degli attrezzi e delle macchine utensili adoperati per la lavorazione di detti materiali. Apparecchi di misura usati nel mestiere richiesto dall'aspirante; loro uso e lettura.

Numerazione e classificazione delle locomotive e dei veicoli iscritti nel parco delle Ferrovie dello Stato. Descrizione dei vari tipi di locomotive e di veicoli e specialmente delle parti sulle quali ordinariamente si esercita il mestiere richiesto dall'aspirante.

Metodi e processi di lavorazione e di riparazione, nei riguardi delle parti suddette.

Precauzioni da osservare per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (capitolo II delle Norme per la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle strade ferrate. Norme e prescrizioni varie risultanti da cartelli, manifesti ed avvisi affissi nei luoghi di lavoro). Precauzioni speciali da osservare nell'esercizio degli impianti elettrici (1).

Norme d'igiene dell'Operaio, con particolare riguardo all'esercizio del mestiere dell'aspirante.

---

(1) Questa parte, che sarà limitata a nozioni sommarie per gli aspiranti a mestieri non aventi attinenza diretta con gli impianti elettrici, verrà estesa per gli aspiranti ai mestieri che hanno attinenza con detti impianti (elettricisti, galvanisti, ecc.) a quanto più specialmente riguarda le relative mansioni.

NORME PER GLI ESAMI DI CONCORSO INTERNO A POSTI DI OPERAIO DI 1ª CLASSE DEL SERVIZIO LAVORI E COSTRUZIONI PER I RAMI DI SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI E DI SEGNALAMENTO — SQUADRE PONTI IN FERRO — MATERIALE FISSO, MECCANISMI E SERVIZI D'ACQUA — LABORATORIO FOTO CIANOGRAFICO — MANUTENZIONE FABBRICATI

1. — In relazione all'art. 60 del Regolamento del personale viene indetto un esame di concorso interno per n. 582 posti di Operaio di 1ª classe per il Servizio Lavori e Costruzioni, suddivisi come appresso:

Ramo Impianti elettrici e di segnalamento:

Uffici Impianti elettrici e di segnalamento di Torino e Genova	posti 175
Uffici Impianti elettrici e di segnalamento di Milano, Venezia, Trieste e Bologna	» 162
Sede Centrale, Uffici Impianti elettrici e di segnalamento di Firenze, Ancona, Roma, Ufficio Elettrificazione di Roma e Riparto Speciale dell'Ufficio Lavori della Delegazione di Cagliari	» 133
Uffici Impianti elettrici e di segnalamento di Napoli, Bari, Reggio Calabria ed Ufficio Speciale della Sezione Lavori di Palermo	» 62
Ramo Squadre ponti in ferro (compreso il personale addetto alle navi traghetto)	» 16
Laboratorio foto cianografico	» 1
Ramo materiale fisso, meccanismi e servizi acqua	» 25
Ramo manutenzione fabbricati	» 8
Totale posti	N. 582

2. — Potranno partecipare al concorso gli operai dipendenti dal Servizio Lavori e Costruzioni che alla data di pubblicazione del presente bando abbiano ottenuto la nomina a stabile e risultino iscritti al P. N. F.

3. — Gli operai che si trovino nelle condizioni volute e che intendano partecipare al concorso, dovranno presentare al Capo della Sezione od Ufficio dal quale dipendono, per il tramite gerarchico e non oltre 40 giorni dalla pubblicazione del presente bando del Bollettino Ufficiale, apposita domanda compilata su carta da bollo da L. 4 indicando il mestiere per il quale desiderano concorrere.

I Capi delle Sezioni o degli Uffici dai quali dipendono gli aspiranti trasmetteranno ai Presidenti delle Commissioni esaminatrici, di cui al punto 5° del presente bando, le domande ricevute per l'ammissiono al concorso, entro 10 giorni dalla scadenza del termine utile per la loro presentazione, accompagnandole con un estratto dei fogli matricolari degli interessati per la parte riguardante le sole punizioni e con un dettagliato rapporto informativo nei riguardi di ciascun aspirante sulla condotta, diligenza, capacità, nonchè sulle funzioni superiori eventualmente esercitate, con l'indicazione altresì delle qualificazioni riportate nel quinquennio 1937-1941.

Dovrà essere inoltre trasmesso un elenco nominativo degli aspiranti indicante, per ognuno di essi, le date di nascita, di nomina nel personale di ruolo e di anzianità nel grado attuale, il carico di famiglia e la data di iscrizione al P. N. F. se sia ex combattente della guerra 1915-1918 o di quella in A.O.I. oppure sia stato comandato in servizio militare non isolato all'estero partecipando alle relative operazioni militari, se abbia benemerenze fasciste, con le puntazioni assegnate per ciascuno dei detti requisiti in base al R. D. 19 agosto 1927, n. 1711, al R. D. L. 2 giugno 1936, n. 1172 ed alle istruzioni per l'applicazione del R. D. L. 11 ottobre 1934, n. 1716, approvate col D. M. 16 aprile 1935, n. 2845 e se abbia partecipato nei reparti delle Forze Armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzato o assimilato, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, se siano soci di diritto dell'Unione Fascista fra le fascista fra le famiglie

4. — Le ammissioni agli esami verranno decise inappellabilmente dalle Commissioni esaminatrici in relazione alle disposizioni degli articoli 61 e 62 R. P. in base agli elementi di cui al precedente punto 3°, nonchè dopo assunte quelle maggori informazioni che si ritenessero del caso.

I candidati che si trovino sottoposti a procedimento disciplinare, qualora sussista un dubbio sulla loro colpevolezza o sulla configurazione della mancanza imputata, possono essere ammessi con riserva al concorso ed ai relativi esami per deliberazione del Direttore Generale, su proposta da avanzare caso per caso pel tramite del Servizio Lavori e Costruzioni, e previo rilascio da parte degli interessati di apposita dichiarazione scritta di essere edotti delle condizioni con le quali vengono ammessi al concorso ed agli esami.

Agli ammessi al concorso verrà notificato, a mezzo dei Capi immediati, dove e quando avranno luogo i relativi esami.

5. — Gli esami saranno effettuati da apposite Commissioni esaminatrici, una per ciascun ramo di servizio o gruppo di impianti di uno stesso ramo di servizio, da nominarsi dal Capo del Servizio Lavori e Costruzioni.

Ciascuna Commissione sarà composta di un Presidente di grado non inferiore al 4° e di due membri di grado non inferiore al 7°.

Dette Commissioni, cui è deferito l'incarico della compilazione dei temi per gli esami, hanno facoltà discrezionali per determinare le norme per l'espletamento degli esami stessi.

6. — Gli esami consisteranno in una prova pratica ed una prova orale.

La prova pratica consisterà nella esecuzione di un lavoro inerente al mestiere nel quale il concorrente avrà chiesto di essere esaminato, lavoro che dovrà essere scelto fra quelli di maggiore importanza che ricorrono nel detto mestiere.

La prova orale verterà sulle materie indicate nel programma annesso e sarà diretta ad accertare la conoscenza pratica delle nozioni essenziali per il mestiere dell'aspirante.

I lavori relativi alla prova pratica dovranno essere eseguiti sotto la sorveglianza continua di almeno uno dei componenti la Commissione esaminatrice.

Per la sorveglianza alla prova pratica la Commissione potrà farsi coadiuvare da Capi tecnici e da Sottocapi tecnici.

A richiesta dei candidati saranno consentite:

— una prova di lavoro facoltativa, che consisterà nell'esecuzione di un lavoro inerente ad un mestiere diverso da quello per il quale il concorrente ha chiesto di sostenere la prova obbligatoria, mestiere che sarà da scegliersi dall'aspirante stesso tra quelli afferenti al ramo di servizio al quale egli appartiene;

— una prova di disegno facoltativa, che consisterà in rilievi dal vero di attrezzi, apparecchi o pezzi di meccanismi o nella esecuzione di uno schizzo quotato a mano libera di cosa inerente al mestiere del candidato.

Dalla prova facoltativa di disegno sono esclusi i concorrenti del Laboratorio foto-cianografico.

L'eventuale richiesta delle dette prove facoltative di lavoro e di disegno dovrà essere inclusa nella domanda di ammissione al concorso: ogni richiesta che, per qualsiasi ragione, venisse presentata, successivamente o separatamente non verrà presa in considerazione.

Le Commissioni esaminatrici hanno facoltà discrezionali per decidere sulla ammissibilità delle richieste di prove facoltative di lavoro.

7. — Il numero massimo dei punti di cui potrà disporre ciascuno dei componenti le Commissioni esaminatri per le singole prove è il seguente:

Prova pratica obbligatoria	punti	30
Prova orale	»	10
Prove facoltative	»	4 per prova

Verrà inoltre tenuto conto dei requisiti di condotta, di zelo e di capacità dimostrati in servizio, per la valutazione dei quali saranno assegnati da uno a dieci punti. Di tale votazione profitteranno i candidati riusciti idonei nella prova obbligatoria ed in quella orale.

8. — Per essere ammessi alla prova orale i candidati dovranno aver riportato almeno 7/10 dei punti attribuiti alla prova pratica obbligatoria e per essere riconosciuti idonei dovranno riportare nella prova orale una puntazione pure non inferiore a 7/10.

9. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nei requisiti di condotta e capacità costituisce la classifica complessiva che determina la graduatoria di merito, graduatoria che verrà compilata dalla Commissione e allegata al verbale di esame.

A parità di voti sarà data la preferenza agli agenti che abbiano benemerenze militari e fasciste di cui al punto 3° del presente bando, ai sensi dell'art. 58 R. P., modificato dall'art. 6 del R. D. L. 11 ottobre 1934, n. 1716, con

preferenza a coloro che, per i detti titoli preferenziali abbiano riportato una maggiore puntazione complessiva nonchè ai soci di diritto dell'Unione Fascista fra le famiglie numerose.

In mancanza di detti titoli preferenziali, sempre a parità di voti, sarà tenuto conto del titolo di anzianità, a norma dell'art. 59 del citato regolamento, e del maggiore carico di famiglia.

10. — Saranno dichiarati vincitori quei concorrenti idonei che nella graduatoria, come sopra compilata, saranno compresi nei limiti dei posti messi a concorso per il rispettivo ramo di servizio o gruppo di impianti di uno stesso ramo di servizio.

11. — I candidati che verranno dichiarati vincitori del concorso saranno immessi nelle funzioni superiori in ordine alla graduatoria di esame, man mano che si renderanno vacanti i posti da coprire e dovranno compiere con esito favorevole, prima di conseguire la promozione, un periodo di esperimento nelle funzioni stesse della effettiva durata di mesi sei, a termini dell'articolo 63 R. P.

Coloro che si rifiutassero di raggiungere, o non raggiungessero nel termine fissato, la nuova destinazione, saranno considerati rinunciatari alla promozione ai sensi dell'art. 12 R. P. e saranno sostituiti da altri concorrenti idonei, secondo l'ordine di graduatoria.

12. — Qualora in qualche ramo di servizio o gruppo di impianti di uno stesso ramo di servizio non si raggiungesse un numero di idonei sufficiente a coprire i posti messi a concorso, è lasciata facoltà al Capo del Servizio Lavori e Costruzioni di assegnare alle funzioni superiori altri agenti riusciti idonei, compresi nelle graduatorie di altri rami di servizio o gruppi di impianti dello stesso ramo di servizio, seguendo beninteso l'ordine delle graduatorie stesse e fermo restando il totale di 582 posti stabilito dal presente bando.

Nel caso che taluni vincitori del concorso dovessero essere per qualsiasi motivo eliminati dalle graduatorie di esame, potrà essere assegnato alle funzioni superiori, dal Capo del Servizio Lavori e Costruzioni, un ugual numero di agenti riusciti idonei oltre il quantitativo dei posti stabilito, seguendo l'ordine di graduatoria.

13. — Le graduatorie di merito, approvate dal Ministro, saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato.

14. — Il concorrente che contravvenga alle norme stabilite è escluso dal concorso con deliberazione della Commissione. Per le contravvenzioni che si verificassero durante le prove pratiche, l'espulsione è decisa dal Commissario presente.

PROGRAMMA PER LA PROVA ORALE

a) *Cultura generale.* — Aritmetica e geometria elementare. Prime quattro operazioni sui numeri interi e decimali. Sistema metrico decimale e sue applicazioni alle misure più comuni. Determinazione di superfici, volumi e pesi che possono ricorrere nel mestiere del concorrente.

b) *Cultura tecnica.* — Proprietà, uso e costo dei principali materiali adoperati nel mestiere dell'aspirante; difetti che più frequentemente si possono in essi riscontrare e modo di accertarli.

Descrizione del macchinario, attrezzi, meccanismi, apparecchi ed inpianti

al cui uso, costruzione, posa e manutenzione è addetto l'aspirante e specialmente delle parti sulle quali ordinariamente si esercita il mestiere dell'aspirante.

Metodi e processi di lavorazione e di riparazione, nei riguardi delle parti suddette.

Apparecchi di misura usati nel mestiere dell'aspirante; loro uso e lettura.

Precauzioni da osservare per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (Testo unico approvato con R. D. 13 gennaio 1904, n. 51 nella parte riguardante l'esercizio delle strade ferrate. Norme e precauzioni varie risultanti da cartelli, manifesti e avvisi affissi nei luoghi di lavoro). Precauzioni speciali da osservare nell'esercizio degli impianti elettrici (1).

Norme d'igiene dell'operaio, con particolare riguardo all'esercizio del mestiere dell'aspirante.

---

(1) Questa parte, che sarà limitata a nozioni sommarie per gli aspiranti dei mestieri non aventi attinenza diretta con gli impianti elettrici, verrà estesa per gli aspiranti dei mestieri che hanno attinenza con detti impianti (elettricisti, galvanisti, ecc.) a quanto più specialmente riguarda le relative mansioni.

NORME PER IL CONCORSO INTERNO A POSTI DI OPERAI DI 1ª CLASSE PER IL SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI — STABILIMENTO TIPO-LITOGRAFICO

1. — Per i bisogni del Servizio Approvvigionamenti (Stabilimento tipolitografico — Ramo Legatoria e Ramo Litografia — specialità: legatore e macchinista litografo) sono indetti esperimenti per la nomina di 2 operai ad operai di 1ª classe.

2. — Potranno partecipare a detto concorso gli Operai addetti al suindicato stabilimento che si dichiarino disposti a sostenere prove di esami in uno dei rami sopra indicati e che siano inscritti al P. N. F.

3. — Gli Operai che si trovino nelle condizioni volute e che intendano partecipare al concorso dovranno presentare al Capo del Servizio Approvvigionamenti, per il tramite gerarchico, e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale, apposita domanda compilata su carta da bollo da L 4 indicando il mestiere per il quale desiderano concorrere ed eventualmente se intendano sostenere la prova facoltativa di cui al successivo punto 6°.

Il Capo dello stabilimento tipo-litografico trasmetterà al Servizio Approvvigionamenti le domande ricevute per l'ammissione al concorso entro dieci giorni dalla scadenza del termine utile per la loro presentazione, accompagnandole con un dettagliato rapporto informativo nei riguardi di ciascun aspirante sulla condotta, diligenza, capacità nonchè sulle funzioni superiori eventualmente esercitate.

A cura del prefato Servizio le domande di ammissione ed i rapporti informativi, completati con un estratto dei fogli matricolari degli interessati per la parte riguardante le sole punizioni, saranno trasmessi alla Commissione esaminatrice di cui al punto 5° del presente avviso insieme ad un elenco nominativo degli aspiranti con l'indicazione per ognuno di essi della data di nascita, della data di assunzione al servizio, della data di iscrizione al P. N. F., delle benemerenze militari e fasciste di cui all'art. 1 del R. D. L. 5 luglio

1934, n. 1176, e al R. D. 2 giugno 1936, n. 1172, possedute dagli interessati; se siano inscritti di diritto all'Unione Fascista fra le famiglie numerose ed eventualmente del carico di famiglia.

4. — Le ammissioni agli esami verranno decise inappellabilmente dalla Commissione esaminatrice in base agli elementi di cui al precedente comma 3° nonchè dopo assunte quelle maggiori informazioni che si ritenessero del caso.

Agli ammessi al concorso verrà notificato, a mezzo del Capo dello Stabilimento tipo-litografico, dove e quando avranno luogo gli esami.

5. — Gli esami saranno effettuati da apposita Commissione esaminatrice, da nominarsi dal Capo del Servizio Approvvigionamenti composta di un Presidente, di grado non inferiore al 4°, e di due Membri, di grado non inferiore al 7°.

Detta Commissione sarà assistita, in qualità di Segretario, da un agente di ruolo amministrativo di grado non inferiore al 10°.

Alla Commissione è deferito l'incarico della compilazione dei temi per gli esami, ed essa ha facoltà discrezionali per determinare le norme per l'espletamento degli esami stessi.

6. — Gli esami consisteranno in una prova scritta, una pratica ed una orale.

La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema su argomento di indole professionale da servire anche come saggio di composizione italiana.

La prova pratica consisterà in un saggio di lavoro od esecuzione pratica di operazioni relative al mestiere pel quale il candidato viene esaminato.

La prova orale verterà sulle materie indicate nel programma di cui appresso.

I lavori relativi alle prove pratica e scritta dovranno essere eseguiti sotto la sorveglianza continua di almeno uno dei componenti la Commissione esaminatrice.

Per la sorveglianza alla prova pratica la Commissione potrà farsi coadiuvare da Capi tecnici e da Sotto capi tecnici.

A richiesta dei candidati sarà consentita una prova di lavoro facoltativa che consisterà nell'esecuzione di un lavoro inerente ad un mestiere diverso da quello per il quale il concorrente ha chiesto di sostenere la prova obbligatoria, mestiere che sarà da scegliersi dall'aspirante stesso.

7. — Il numero massimo dei punti di cui potrà disporre ciascuno dei componenti la Commissione esaminatrice per le singole prove è il seguente:

Prova pratica	punti	30
Prova orale	»	10
Prova scritta	»	10
Prova facoltativa	»	4

Verrà inoltre tenuto conto dei requisiti di condotta, di zelo e di capacità dimostrata in servizio per la valutazione dei quali saranno assegnati fino a 10 punti.

8. — Per essere ammessi alla prova orale, i candidati dovranno aver riportato almeno 7/10 dei punti complessivamente attribuiti alle prove pratica e scritta, e non meno di 6/10 dei punti attribuiti a ciascuna di esse e per essere riconosciuti idonei dovranno riportare nella prova orale una puntazione non inferiore a 7/10.

9. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nei requisiti di condotta e capacità costituisce la classificazione complessiva che determina la graduatoria di merito, che verrà compilata dalla Commissione ed allegata al verbale di esame.

A parità di voti sarà data la precedenza, nell'ordine che segue, ai concorrenti:

a) insigniti di medaglia al valor militare;

b) mutilati o invalidi della guerra 1915-18 o della guerra in A. O. e mutilati o invalidi per la Causa Fascista;

c) feriti in combattimento e feriti per la Causa Fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

d) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

e) che abbiano prestato servizio militare come combattenti oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

f) che siano soci di diritto dell'Unione Fascista fra le famiglie numerose;

g) che abbiano maggiore anzianità di servizio nell'Amministrazione ferroviaria;

h) coniugati, con riguardo al numero dei figli;

i) più anziani di età.

10. — Saranno dichiarati vincitori quei concorrenti idonei che nella graduatoria, come sopra compilata, saranno compresi nel limite dei posti stabiliti dal punto 1° delle presenti norme.

11. — I candidati che verranno dichiarati vincitori saranno senz'altro immessi nelle funzioni superiori e dovranno compiere con esito favorevole, prima di conseguire la nomina, un periodo di esperimento nelle funzioni stesse della effettiva durante di sei mesi.

12. — Nel caso che qualcuno dei vincitori degli esperimenti dovesse essere per qualsiasi motivo eliminato dalla graduatoria di esame, potrà essere assegnato alla funzioni superiori, dal Capo del Servizio Approvvigionamenti altro agente riuscito idoneo oltre il quantitativo dei posti stabilito, seguendo l'ordine di graduatoria.

13. — La graduatoria di merito, approvata da S. E. il Ministro sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato.

14. — Il concorrente che contravvenga alle norme stabilite è escluso dal concorso con deliberazione della Commissione. Per le contravvenzioni che si verificassero durante le prove pratica e scritta, l'espulsione è decisa dal Commissario presente.

PROGRAMMA PER LA PROVA ORALE

a) *Cultura generale.*

Aritmetica e geometria elementare — Prime quattro operazioni su numeri interi e decimali. Operazioni sulle frazioni ordinarie. Sistema metrico decimale e sue applicazioni alle misure più comuni. Superficie delle più comuni figure piane.

b) *Materie di servizio.*

Disposizioni del Regolamento del personale riguardanti gli operai di 1ª cl. e relativo trattamento. Disposizioni riguardanti gli infortuni sul lavoro. Norme per la tenuta delle scorte. Prelievi e versamenti.

c) *Cultura tecnica.*

LEGATORI. — Nozioni generali. Vari tipi di rilegature. Vari sistemi di cuciture. Macchine: da taglio, da cucire, perforatrici, piegatrici, torchio, pressa, bilanciere, procedimenti dei vari lavori.

Materie necessarie: tele, pelli, carte, cartoni, rubriche, registri, scatole da ufficio.

LITOGRAFI. — Nozioni generali. Nomenclatura degli organi costituenti le macchine litografiche. Pulitura e lavaggio della macchina. Levigatura e livello delle pietre litografiche. Riproduzioni litografiche.

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1942-XX, n. 2174. — *Concorso interno per n. 100 posti di Operaio di 1ª classe sussidiario.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 17 gennaio 1942-XX, n. P.A.G. 040/24/40422 del Servizio Personale e Affari Generali;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 27773/1175/2/12/17/1.3.1 del 13 ottobre 1941-XIX;

Visto l'articolo 60 del Regolamento del personale approvato col Regio Decreto Legge 7 aprile 1925, n. 405;

Udito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

Sono indetti esami di concorso interno per n. 100 posti di Operaio di 1ª classe sussidiario (n. 60 per il Servizio Lavori e Costruzioni e n. 40 per il Servizio Materiale e Trazione) con le modalità stabilite dalle norme allegate al presente Decreto, delle quali si autorizza la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Roma, li 20 gennaio 1942-XX.

Il Ministro
HOST VENTURI

NORME PER GLI ESAMI DI CONCORSO INTERNO A POSTI DI OPERAIO DI 1ª CLASSE SUSSIDIARIO PER IL SERVIZIO LAVORI E COSTRUZIONI.

1. — In relazione all'art. 17 del Regolamento del personale viene indetto un esame di concorso interno per n. 60 posti di Operaio di 1ª classe sussidiario per il Servizio Lavori e Costruzioni, suddivisi come appresso:

Ramo Impianti elettrici e di segnalamento:

Uffici Impianti elettrici e di segnalamento di Torino, Genova, Milano, Venezia e Trieste	posti	21
Uffici Impianti elettrici e di segnalamento di Bologna, Firenze e Ancona	»	15
Sede Centrale, Uffici Impianti elettrici e di segnalamento di Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria; Ufficio Speciale della Sezione Lavori di Palermo; Ufficio Elettrificazione di Roma e Riparto Speciale dell'Ufficio Lavori della Delegazione di Cagliari	»	21
Rami Squadre ponti in ferro, materiale fisso, meccanismi e servizi acqua	»	2
Ramo manutenzione fabbricati	»	1
	Totale posti	60

2. — Potranno partecipare al concorso gli operai sussidiari dipendenti dal Servizio Lavori e Costruzioni che alla data di pubblicazione del presente bando abbiano compiuto 5 anni di anzianità nella qualifica di operaio, compreso il servizio prestato come avventizio e risultino iscritti al P. N. F.

3. — Gli operai sussidiari che si trovino nelle condizioni volute e che intendano partecipare al concorso, dovranno presentare al Capo della Sezione od Ufficio dal quale dipendono, per il tramite gerarchico, e non oltre 40 giorno dalla pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale apposita domanda compilata su carta da bollo da L. 4,00 indicando il mestiere per il quale desiderano concorrere.

I Capi delle Sezioni o degli Uffici dai quali dipendono gli aspiranti trasmetteranno ai Presidenti delle Commissioni esaminatrici, di cui al punto 5 del presente bando, le domande ricevute per l'ammissione al concorso, entro 10 giorni dalla scadenza del termine utile per la loro presentazione, accompagnandole con un estratto dei fogli matricolari degli interessati per la parte riguardante le sole punizioni e con un dettagliato rapporto informativo nei riguardi di ciascun aspirante sulla condotta, diligenza, capacità, nonchè sulle funzioni superiori eventualmente esercitate, con l'indicazione altresì delle qualificazioni riportate nel quinquennio 1937-1941.

Dovrà essere inoltre trasmesso un elenco nominativo degli aspiranti indicante, per ognuno di essi, le date di nascita, di assunzione come operaio avventizio, di passaggio nel personale sussidiario, il carico di famiglia e la data di iscrizione al P.N.F., se sia ex combattente della guerra 1915-18 o di quella in A.O.I., se sia stato comandato in servizio militare non isolato all'estero partecipando alle relative operazioni militari, se abbia partecipato nei reparti delle Forze Armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzato o assimilato, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, se abbia benemerenze fasciste, se sia socio di diritto dell'Unione Fascista fra le famiglie numerose.

4. — Le ammissioni agli esami verranno decise inappellabilmente dalle Commissioni esaminatrici in relazione alle disposizioni degli art. 61 e 62 R. P. ed in base agli elementi di cui al precedente punto 3°, nonchè dopo assunte quelle maggiori informazioni che si ritenessero del caso.

I candidati che si trovino sottoposti a procedimento disciplinare, qualora sussista un dubbio sulla loro colpevolezza o sulla configurazione della mancanza imputata, possono essere ammessi con riserva al concorso ed ai relativi esami per deliberazione del Direttore Generale su proposta da avanzare caso per caso, pel tramite del Servizio Lavori e Costruzioni, e previo rilascio da parte degli interessati di apposita dichiarazione scritta di essere edotti delle condizioni con le quali vengono ammessi al concorso ed agli esami.

Agli ammessi al concorso verrà notificato, a mezzo dei Capi immediati, dove e quando avranno luogo i relativi esami.

5. — Gli esami saranno effettuati da apposite Commissioni esaminatrici, una per ciascun ramo di servizio o gruppo di impianti di uno stesso ramo di servizio, da nominarsi dal Capo del Servizio Lavori e Costruzioni.

Ciascuna Commissione sarà composta di un Presidente di grado non inferiofe al 4° e di due Membri di grado non inferiore al 7°.

Dette Commissioni, cui è deferito l'incarico della compilazione dei temi per gli esami, hanno facoltà discrezionali per determinare le norme per l'espletamento degli esami stessi.

6. — Gli esami consisteranno in una prova pratica ed una prova orale.

La prova pratica consisterà nella esecuzione di un lavoro inerente al mestiere nel quale il concorrente avrà richiesto di essere esaminato, lavoro che dovrà essere scelto fra quelli di maggiore importanza che ricorrono nel detto mestiere.

La prova orale verterà sulle materie indicate nel programma annesso e sarà diretta ad accertare la conoscenza pratica delle nozioni essenziali per il mestiere dell'aspirante.

I lavori relativi alla prova pratica dovranno essere eseguiti sotto la sorveglianza continua di almeno uno dei componenti la Commissione esaminatrice.

Per la sorveglianza alla prova stessa la Commissione potrà farsi coadiuvare da Capi tecnici e da Sottocapi tecnici.

A richiesta dei candidati saranno consentite:

una prova di lavoro facoltativa, che consisterà nell'esecuzione di un lavoro inerente ad un mestiere diverso da quello per il quale il concorrente ha richiesto di sostenere la prova obbligatoria, mestiere che sarà da scegliersi dall'aspirante stesso tra quelli afferenti al ramo di servizio al quale egli appartiene;

una prova di disegno facoltativa, che consisterà in rilievi dal vero di attrezzi, apparecchi o pezzi di meccanismi o nella esecuzione di uno schizzo quotato a mano libera di cosa inerente al mestiere del candidato.

L'eventuale richiesta delle dette prove facoltative di lavoro e di disegno dovrà essere incluso nella domanda di ammissione al concorso; ogni richiesta che, per qualsiasi ragione, venisse presentata successivamente o separatamente non verrà presa in considerazione.

Le Commissioni esaminatrici hanno facoltà discrezionali per decidere sulla ammissibilità delle richieste di prove facoltative di lavoro.

7. — Il numero massimo dei punti di cui potrà disporre ciascuno dei componenti le Commissioni esaminatrici per le singole prove è il seguente:

Prova pratica obbligatoria	punti	30
Prova orale	»	10
Prove facoltative	»	4 per prova

Verrà inoltre tenuto conto dei requisiti di condotta, di zelo e di capacità dimostrati in servizio, per la valutazione dei quali saranno assegnati da uno a dieci punti complessivamente. Di tale votazione profitteranno i candidati riusciti idonei nella prova obbligatoria ed in quella orale.

8. — Per essere ammessi alla prova orale i candidati dovranno aver riportato almeno 7/10 dei punti attribuiti alla prova pratica obbligatoria e per essere riconosciuti idonei dovranno riportare nella prova orale una puntazione pure non inferiore a 7/10.

9. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nei requisiti di condotta e capacità costituisce la classifica complessiva che determina la graduatoria di merito, graduatoria che verrà compilata dalla Commissione e allegata al verbale di esame.

A parità di voti sarà data la preferenza, nell'ordine che segue, ai concorrenti:

1°) insigniti di medaglia al valore;

2°) mutilati o invalidi di guerra e mutilati o invalidi per la Causa Fascista;

3°) orfani di guerra o di caduti per la Causa Fascista;

4°) feriti in combattimento, nonchè quelli per la Causa Fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al P. N. F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5°) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di Combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

6°) figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la Causa Fascista;

7°) che abbiano prestato servizio militare come combattente nella guerra 1915-18 o in quella etiopica, oppure siano stati comandati in servizio militare non isolato all'estero partecipando alle relative operazioni militari o abbiano partecipato nei reparti delle Forze Armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, o che risultino regolamente iscritti ai Fasci di Combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8°) che rivestano la qualità di Ufficiale di complemento o di Ufficiale della M.V.S.N., ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del R. D. 31 dicembre 1923-II, n. 3224 nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di Ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

9°) che siano soci di diritto dell'Unione Fascista fra le famiglie numerose;

10°) coniugati, con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dal titolo di anzianità a norma dell'art. 59 R. P.

10. — Saranno dichiarati vincitori quei concorrenti idonei che nella graduatoria, come sopra compilata, saranno compresi nei limiti dei posti messi a concorso per il rispettivo ramo di servizio o gruppi di impianti di uno stesso ramo di servizio.

11. — I candidati che verranno dichiarati vincitori del concorso saranno immessi nelle funzioni superiori in ordine alla graduatoria di esame, man mano che si renderanno vacanti i posti da coprire e dovranno compiere con esito favorevole, prima di conseguire il passaggio di qualifica, un periodo di esperimento nelle funzioni stesse della effettiva durata di mesi sei.

Coloro che si rifiutassero di raggiungere, o non raggiungessero nel termine fissato, la nuova destinazione, saranno considerati rinunciatari alla promozione e saranno sostituiti da altri concorrenti idonei, secondo l'ordine di graduatoria.

12. — Qualora in qualche ramo di servizio o gruppo di impianti di uno stesso ramo di servizio non si raggiungesse un numero di idonei sufficiente

a coprire i posti messi a concorso, è lasciata facoltà al Capo del Servizio Lavori e Costruzioni di assegnare alle funzioni superiori altri agenti riusciti idonei, compresi nelle graduatorie di altri rami di servizio o gruppi di impianti dello stesso ramo di servizio, seguendo beninteso l'ordine delle graduatoria stesse e fermo restando il totale di 60 posti stabilito dal presente bando.

Nel caso che taluni vincitori del concorso dovessero essere per qualsiasi motivo eliminati dalle graduatorie di esame, potrà essere assegnato alle funzioni superiori, dal Capo del Servizio Lavori e Costruzioni, un ugual numero di agenti riusciti idonei oltre il quantitativo dei posti stabilito, seguendo l'ordine di graduatoria.

13. — Le graduatorie di merito, approvate dal Ministro, saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato.

14. — Il concorrente che contravvenga alle norme stabilite è escluso dal concorso con deliberazione della Commissione. Per le contravvenzioni che si verificassero durante le prove pratiche, la espulsione è decisa dal Commissario presente.

PROGRAMMA PER LA PROVA ORALE

a) - CULTURA GENERALE. — Aritmetica e geometria elementare. Prime quattro operazioni su numeri interi e decimali. Sistema metrico decimale e sue applicazioni alle misure più comuni. Determinazione di superfici, volumi e pesi che possono ricorrere nel mestiere del concorrente.

b) - CULTURA TECNICA. — Proprietà, uso e costo dei principali materiali adoperati nel mestiere dell'aspirante; difetti che più frequentemente si possono in essi riscontrare e modo di accertarli.

Descrizione del macchinario, attrezzi, meccanismi, apparecchi ed impianti al cui uso, costruzione, posa e manutenzione è addetto l'aspirante e specialmente delle parti sulle quali ordinariamente si esercita il mestiere dell'aspirante.

Metodi e processi di lavorazione e di riparazione, nei riguardi delle parti suddette.

Apparecchi di misura usati nel mestiere dell'aspirante; loro uso e lettura.

Precauzioni da osservare per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (Testo unito approvato col R. D. 13 gennaio 1904, n. 51 nella parte riguardante l'esercizio delle strade ferrate. Norme e precauzioni varie risultanti da cartelli, manifesti ed avvisi affissi nei luoghi di lavoro). Precauzioni speciali da osservare nell'esercizio degli impianti elettrici (1).

Norme d'igiene dell'operaio, con particolare riguardo all'esercizio del mestiere dell'aspirante.

---

(1) Questa parte, che sarà limitata a nozioni sommarie per gli aspiranti dei mestieri non aventi attinenza diretta con gli impianti elettrici, verrà estesa per gli aspiranti dei mestieri che hanno attinenza con detti impianti (elettricisti, galvanisti, ecc.) a quanto più specialmente riguarda le relative mansioni.

CONCORSO INTERNO TRA OPERAI SUSSIDIARI DEL SERVIZIO MATERIALE E TRAZIONE PER IL PASSAGGIO AD OPERAIO DI 1ª CLASSE SUSSIDIARIO.

1. — In relazione all'art. 17 del R. P. viene indetto un esame di concorso interno per 40 posti di operaio di 1ª classe sussidiario fra operai sussidiari dipendenti dal Servizio Materiale e Trazione, suddivisi come segue:

Compartimento di Torino	posti	n.	4
» di Genova	»	»	1
» di Milano	»	»	3
» di Venezia	»	»	1
» di Trieste	»	»	2
» di Bologna	»	»	2
» di Firenze	»	»	10
» di Roma	»	»	7
» di Ancona	»	»	2
» di Napoli	»	»	5
» di Bari	»	»	2
» di Reggio Calabria	»	»	1
Totale	posti	n.	40

2. — Potranno partecipare al detto concorso gli operai sussidiari di qualsiasi mestiere inscritti al P. N. F. che alla data di pubblicazione del presente bando abbiano almeno 5 anni di permanenza nella qualifica di operai, compreso il servizio prestato come avventizio, e si dichiarino disposti a sostenere le prove di esame in uno dei mestieri sottoindicati:

Attrezzista, montatore locomotive, aggiustatore, montatore veicoli, tornitore, calderaio, ramaio, saldatore, stagnaio, fucinatore, fonditore, modellista, motorista, falegname, verniciatore, tappezziere, aggiustatore elettricista, tipografo e litografo.

Potranno inoltre prendere parte al concorso stesso anche gli operai sussidiari dipendenti dal Servizio Personale e Affari Generali (Sede Centrale e Sezione Ferroviaria del R. Istituto Sperimentale delle Comunicazioni).

3. — Gli operai sussidiari che si trovano nelle condizioni volute e che intendano partecipare al concorso, dovranno presentare al Capo della Sezione, Officina o Ufficio dal quale dipendono, per il tramite gerarchico e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale, apposita domanda compilata su carta da bollo da L. 4, indicando il mestiere per il quale desiderano concorrere ed eventualmente se intendono sostenere, e quali, le prove facoltative.

I Capi delle Sezioni, degli Uffici e delle Officine, dai quali dipendono gli aspiranti, dopo avere accertato che i concorrenti sono in possesso di tutti i requisiti richiesti, trasmetteranno ai Presidenti delle Commissioni esaminatrici, di cui al punto 5° del presente bando, le domande ricevute per l'ammissione al concorso, entro dieci giorni dalla scadenza del termine utile per la loro presentazione, accompagnandole dall'estratto del foglio matricolare degli interessati per la parte riguardante le sole punizioni e da un dettagliato rapporto informativo nei riguardi di ciascun aspirante sulla condotta diligenza e capacità.

Dovrà inoltre essere trasmesso alle Commissioni stesse un elenco nominativo degli aspiranti dal quale dovrà risultare per ognuno di essi la data di nascita, la data di assunzione in servizio, il mestiere esercitato, il carico di famiglia, le qualificazioni riportate nel quinquennio 1937-1941, la data di iscrizione al P. N. F., e eventualmente se sia ex combattente o se abbia benemerenze fasciste ai sensi dell'art. 58 del R. P. con le puntazioni per ciascuno dei requisiti stessi, se sia socio di diritto della Unione Fascista fra le famiglie numerose.

4. — Le ammissioni agli esami verranno decise inappellabilmente dalle Commissioni esaminatrici in base al rapporto informativo di cui al precedente punto 3° ed in base alle maggiori informazioni che si ritenesse di assumere.

I candidati che si trovino sottoposti a procedimento disciplinare, qualora sussista un dubbio sulla loro colpevolezza o sulla configurazione della mancanza imputata, possono essere ammessi con riserva al concorso ed ai relativi esami per deliberazione del Direttore Generale su proposta da avanzare pel tramite del Servizio Materiale e Trazione e previo rilascio da parte degli interessati di apposita dichiarazione scritta di essere edotti delle condizioni con le quali vengono ammessi al concorso ed agli esami.

Agli ammessi al concorso verrà notificato a mezzo dei Capi immediati, dove e quando avranno luogo i relativi esami.

5. — Gli operai degli Uffici Collaudi, della Sede Centrale del Servizio Materiale e Trazione e del Servizio Personale e Affari Generali, saranno aggregati ai concorrenti dipendenti dalla Sezione in Sede.

Quelli della Sezione di Palermo saranno aggregati ai concorrenti dipendenti dalla Sezione di Reggio C. e quelli della Delegazione di Cagliari a quelli della Sezione di Roma.

Gli esami saranno effettuati a mezzo di Commissioni compartimentali da nominarsi dal Capo del Servizio Materiale e Trazione, composte di un Presidente di grado non inferiore al 3° e di due Membri di grado non inferiore al 7°.

Dette Commissioni, cui è deferito l'incarico della compilazione dei temi per gli esami, hanno facoltà discrezionali per determinare le norme per l'espletamento degli esami stessi.

6. — Gli esami consisteranno in una prova prova pratica ed una prova orale.

La prova pratica consisterà nella esecuzione di uno dei lavori normali, riferentesi al mestiere richiesto dal candidato, che occorrerà in quel momento eseguire a locomotive e veicoli giacenti in riparazione.

Nella scelta dei lavori da affidare si dovrà aver cura di preferire quelli che siano particolarmente atti a dimostrare la buona e sicura conoscenza della tecnologia dei singoli mestieri e delle particolarità del materiale rotabile e riparando.

I lavori dovranno essere eseguiti sotto la sorveglianza continua di almeno uno dei componenti la Commissione esaminatrice e dovranno essere tali da poter essere eseguiti da un solo operaio sia pure con l'aiuto di manovali. Per i mestieri nei quali è normalmente necessario l'aiuto di un Aiutante operaio potrà essere dato in ausilio al candidato anche un agente di tale qualifica.

Quando risultasse che il lavoro è fatto così malamente da recar danno

al materiale riparando, chi sorveglia la prova potrà far sospendere il lavoro e la Commissione potrà dichiarare, se del caso, ultimata la prova pratica.

Per la sorveglianza alle prove pratiche la Commissione potrà farsi coadiuvare da Capi tecnici e da Sotto capi tecnici.

La prova orale ha lo scopo di determinare il grado di conoscenza che l'agente possiede circa la tecnologia speciale del mestiere nel quale ha effettuato la prova pratica, specialmente per quanto riguarda l'applicazione nei lavori di riparazione del materiale rotabile la conoscenza pratica del materiale stesso, nonchè le istruzioni e le norme sulla esecuzione dei lavori di riparazione delle locomotive e veicoli.

A richiesta dei candidati saranno consentite:

Una prova di lavoro facoltativa che consisterà nell'esecuzione di un lavoro inerente ad un mestiere diverso da quello per il quale il concorrente ha chiesto di sostenere la prova obbligatoria, mestiere che sarà da scegliersi dall'aspirante stesso;

Una prova di disegno facoltativa che consisterà nella rappresentazione grafica, quotata di un pezzo di meccanismo o di membratura di locomotiva o veicolo, su rilievo dal vero.

La richiesta dell'effettuazione di tali prove deve essere esplicitamente contenuta nella domanda degli aspiranti come è detto nel punto 3° del presente bando, caso contrario non potranno essere consentite le prove stesse.

7. — Il numero massimo dei punti di cui potrà disporre ciascuno dei componenti le Commissioni esaminatrici per le singole prove, è il seguente:

Prova pratica . . .	punti	30
Prova orale . . .	»	10
Prova facoltativa . .	»	4 per prova

Verrà inoltre tenuto conto dei requisiti di condotta, di zelo e di capacità dimostrata in servizio per la valutazione dei quali saranno assegnati fino a 10 punti.

8. — Per essere ammessi alla prova orale i candidati dovranno aver riportato almeno 7/10 dei punti attribuiti alla prova pratica e per essere riconosciuti idonei dovranno riportare nella prova orale una puntazione non inferiore a 7/10.

9. — La somma di tutti i punti che i candidati riconosciuti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quella facoltativa e nei requisiti di condotta e capacità costituisce la classificazione complessiva che determina la graduatoria di merito, che verrà compilata dalla Commissione ed allegata al verbale di esame.

Gli idonei di ciascun Compartimento saranno compresi in un'unica graduatoria indipendentemente dai mestieri ed a parità di voti sarà data la precedenza agli ex combattenti od a coloro che abbiano benemerenze fasciste ai sensi dell'art. 58 del Regolamento del personale, con preferenza agli agenti che per i detti titoli abbiano riportato una maggiore puntazione complessiva, ed a coloro che siano soci di diritto dell'Unione Fascista fra le famiglie numerose.

In mancanza dei suddetti requisiti dovrà essere tenuto conto del titolo di anzianità, a norma dell'art. 59 del R. P. e del maggior carico di famiglia.

10. — Saranno dichiarati vincitori ed immessi nelle funzioni superiori gli idonei classificati nelle graduatore dei singoli Compartimenti nel limite dei posti messi a concorso di cui al precedente punto 1°.

11. — I candidati dichiarati vincitori che non possono trovar posto nel grado superiore nell'impianto al quale appartengono, dovranno sottoporsi al trasloco per quell'impianto che l'amministrazione si riserva di fissare e che offra posto libero di pianta. Coloro che si rifiutassero di raggiungere o non raggiungessero nel termine fissato, la nuova destinazione, saranno considerati rinunciatari alla nomina e saranno sostituiti da altri concorrenti idonei secondo l'ordine di graduatoria.

12. — I candidati immessi nelle funzioni superiori dovranno compiere con esito favorevole, prima di conseguire la nomina, un periodo di esperimento nelle funzioni stesse della effettiva durata di sei mesi.

13. — Nel caso che taluni vincitori del concorso dovessero per qualsiasi motivo essere eliminati dalle graduatorie di esame, potrà essere assegnato alle funzioni superiori, dal Capo del Servizio Materiale e Trazione, un ugual numero di agenti, riusciti idonei oltre il quantitativo dei posti stabilito, seguendo l'ordine di graduatoria.

14. — Le graduatorie di merito approvate dal Ministro, saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato.

15. — Il concorrente che contravvenga alle norme stabilite è escluso dal concorso con deliberazione della Commissione. Per le contravvenzioni che si verificassero durante le prove pratiche, l'espulsione è decisa dal Commissario presente.

PROGRAMMA PER LA PROVA ORALE

Determinazione di superfici, volumi e pesi che più frequentemente ricorrono nell'applicazione del mestiere per il quale l'aspirante chiede di concorrere.

Proprietà uso e costo dei principali materiali adoperati nel mestiere richiesto dall'aspirante: difetti che più frequentemente si possono riscontrare e modo di accertarli.

Descrizione degli attrezzi e delle macchine utensili adoperate per la lavorazione di detti materiali. Apparecchi di misura usati nel mestiere richiesto dall'aspirante: loro uso e lettura.

Numerazione e classificazione delle locomotive e veicoli iscritti nel parco delle Ferrovie dello Stato. Descrizione di vari tipi di locomotive e veicoli e specialmente delle parti sulle quali ordinariamente si esercita il mestiere richiesto dall'aspirante.

Metodo e processi di lavorazione e di riparazione nei riguardi delle parti suddette.

Precauzioni da osservare per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (capitolo 2° delle norme per la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle strade ferrate). Norme e prescrizioni varie risultanti da cartelli, manifesti ed avvisi affissi nei luoghi di lavoro. Precauzioni speciali da osservare nell'esercizio degli impianti elettrici (1).

Norme d'igiene dell'operaio, con particolare riguardo all'esercizio del mestiere dell'aspirante.

(1) Questa parte, che sarà limitata a nozioni sommarie per gli aspiranti a mestieri non aventi attinenza diretta con gli impianti elettrici, verrà estesa per gli aspiranti ai mestieri che hanno attinenza con detti impianti (elettricisti, galvanisti, ecc.), a quanto più specialmente riguarda le relative mansioni.

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1942-XX, n. 2175. — *Concorso interno per n. 500 posti di Operaio.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 17 gennaio 1942-XX, n. P.A.G. 040/24/40422 del Servizio Personale e Affari Generali;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 27773/1175/2/12/17/1.3.1 del 13 ottobre 1941-XIX;

Visto l'articolo 60 del Regolamento del personale approvato col Regio Decreto Legge 7 aprile 1925, n. 405;

Udito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

Sono indetti esami di concorso interno per n. 500 posti di Operaio (144 per il Servizio Materiale e Trazione, 355 per il Servizio Lavori e Costruzioni, 1 per il servizio Commerciale e del Traffico) con le modalità stabilite dalle norme allegate al presente Decreto, delle quali si autorizza la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale

Roma, li 20 gennaio 1942-XX.

Il Ministro
HOST VENTURI

NORME PER IL CONCORSO INTERNO A 144 POSTI DI OPERAIO (GRADO 14°) FRA AIUTO OPERAI E MANOVALI PER IL SERVIZIO MATERIALE E TRAZIONE

1. — In relazione all'art. 60 del Regolamento del personale viene indetto un esame di concorso interno per n. 144 posti di Operaio (grado 14°) per il Servizio Materiale Trazione, nei seguenti mestieri:

Aggiustatore, Montatore locomotive, Montatore veicoli, Tornitore, Calderaio, Ramaio, Fucinatore, Fonditore, Modellista, Saldatore, Elettricista, Stagnaio, Falegname, Verniciatore, Tappezziere, Aggiustore molle, Tornitore ruote, Montatore ruote, Motorista, Motorista elettricista, nonchè Litografo e Cianografo, limitatamente ai concorrenti del Gabinetto Tipolitocianografico del Servizio Materiale e Trazione di Firenze.

I detti posti sono ripartiti come appresso:

Compartimento di Torino	. . . .	n. 21
» di Genova	. . . .	» 3
» di Milano	. . . .	» 18
» di Venezia	. . . .	» 21
» di Trieste	. . . .	» 2

Compartimento di Bologna	n. 14
» di Firenze	» 21
» di Ancona	» 5
» di Roma	» 6
» di Napoli	» 15
» di Bari	» 5
» di Reggio Calabria . . .	» 4
» di Palermo	» 5
Delegazione di Cagliari	» 2
Servizione Materiale e Trazione	» 2
Totale	n. 144

2. — Potranno partecipare a detto concorso gli Aiutanti operai ed i manovali, stabili alla data di pubblicazione del presente bando, dipendenti dal Servizio Materiale e Trazione.

I manovali devono essere stati utilizzati per almeno 3 anni complessivamente, anche in periodi diversi, in mansioni di Operaio o di Aiuto operaio, ovvero di semplice Manovale in aiuto agli operai.

Tutti gli aspiranti dovranno risultare iscritti al P. N. F.

3. — Gli agenti che si trovino nelle condizioni volute e che intendano partecipare al concorso, dovranno presentare al Capo della Sezione, della Delegazione di Cagliari, dell'Officina e dell'Ufficio da cui dipendono, per il tramite gerarchico e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale, apposita domanda compilata su carta da bollo da L. 4, indicando il mestiere per il quale desiderano concorrere e le prove facoltative che intendono sostenere, giusto il punto 6°. Ciascun aspirante potrà concorrere per uno solo dei mestieri messi a concorso, salvo la prova facoltativa di cui al punto 6°.

I Capi delle Sezioni, della Delegazione di Cagliari, degli Uffici, delle Officine, dai quali dipendono gli aspiranti, dopo avere accertato che gli aspiranti stessi sono in possesso di tutti i requisiti richiesti, trasmetteranno ai Presidenti delle Commissioni esaminatrici, di cui al punto 5° del presente bando, le domande ricevute per l'ammissione al concorso, entro 10 giorni dalla scadenza del termine utile per la loro presentazione, accompagnandole con un estratto dei fogli matricolari degli interessati per la parte riguardante le sole punizioni, e con un dettagliato rapporto informativo nei riguardi di ciascun aspirante sulla condotta, diligenza, capacità, nonchè sulle funzioni superiori eventualmente esercitate.

Dovrà inoltre essere trasmesso un elenco nominativo degli aspiranti con l'indicazione per ciascuno di essi della data di nascita e di nomina a ruolo, dell'anzianità nel grado attuale, nonchè delle eventuali funzioni superiori di cui al punto 2°, se sia socio di diritto dell'Unione Fascista fra le famiglie numerose, del carico di famiglia, delle qualificazioni riportate nel quinquennio 1937-41, nonchè della data d'iscrizione al P. N. F. e eventualmente se sia ex combattente, se abbia benemerenze fasciste ai sensi dell'art. 58 del R. P., con la puntazione per ciascuno dei requisiti stessi.

4. — Le Commissioni esaminatrici decideranno inappellabilmente le ammissioni alle prove di esame, in relazione alle disposizioni degli articoli 61 e 62 del R. P. e dopo un diligente esame degli elementi di cui al precedente punto 3°, assunte anche quelle maggiori informazioni che riterranno del caso, allo scopo di eliminare preliminarmente dalle prove stesse quei candidati che non ab-

biano a dare affidamento di avere sufficiente conoscenza del mestiere per il quale hanno chiesto di partecipare al concorso.

I candidati che si trovino sottoposti a procedimento disciplinare, qualora sussista un dubbio sulla loro colpevolezza o sulla configurazione della mancanza imputata, possono essere ammessi con riserva al concorso ed ai relativi esami, per deliberazione del Direttore Generale su proposta da avanzare pel tramite del Servizio Materiale e Trazione e previo rilascio da parte degli interessati di apposita dichiarazione scritta di essere edotti delle condizioni con le quali vengono ammessi al concorso ed agli esami.

Agli ammessi al concorso verrà notificato a mezzo dei Capi immediati, dove e quando avranno luogo i relativi esami.

5. — Gli esami saranno tenuti da Commissioni Compartimentali e da una Commissione della Sede Centrale nominate dal Capo del Servizio Materiale e Trazione e composte di un Presidente di grado non inferiore al terzo e di due membri di grado non inferiore al settimo.

Ad ogni Commissione saranno aggregati tecnici specialisti per ogni mestiere.

Ciascuna Commissione Compartimentale esaminerà gli aspiranti di tutti gli impianti del Compartimento; la Commissione della Sede Centrale gli aspiranti dipendenti dal Laboratorio fotolitocianografico.

Dette Commissioni, cui è deferito l'incarico della compilazione dei temi per gli esami, hanno facoltà discrezionali per determinare le norme per l'espletamento degli esami stessi.

6. — Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale.

La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema su argomento d'indole professionale.

La prova pratica consisterà in un saggio di lavoro col quale gli aspiranti dovranno dimostrare di avere la necessaria conoscenza ed abilità nel mestiere per il quale hanno chiesto di partecipare all'esame.

La prova orale, diretta ad accertare la conoscenza pratica delle nozioni essenziali al mestiere per il quale l'agente si sottopone all'esame, verterà sul programma indicato in calce al presente bando.

Ai candidati saranno inoltre consentite:

— Una prova di lavoro facoltativa, che consisterà nell'esecuzione di un lavoro inerente ad un mestiere diverso da quello per il quale il concorrente ha chiesto di sostenere la prova obbligatoria, mestiere che sarà da scegliersi dall'aspirante.

— Una prova di disegno facoltativo che consisterà nella rappresentazione grafica, quotata, di un pezzo di meccanismo o di una membratura di locomotiva o veicolo su rilievo dal vero od anche di un disegno ornamentale per i verniciatori.

Le prove facoltative di cui sopra dovranno essere specificate nella domanda di ammissione al concorso giusto il punto 3° del presente bando e non saranno consentite agli aspiranti che le richiedessero dopo scaduto il termine della presentazione della domanda stessa.

Per la sorveglianza alle prove di lavoro la Commissione potrà farsi coadiuvare da Capi tecnici e da Sotto Capi tecnici.

7° — Il numero massimo dei punti di cui potrà disporre ciascuno dei componenti le Commissioni esaminatrici per le singole prove è il seguente:

Prova scritta	punti	10
Prova pratica	»	30
Prova orale	»	10
Prove facoltative	»	4 per prova

Verrà inoltre tenuto conto dei requisiti di condotta, di zelo e di capacità dimostrata in servizio per la valutazione dei quali saranno assegnati fino a 10 punti.

8. — Per essere ammessi alla prova orale i candidati dovranno aver riportato almeno 7/10 dei punti attribuiti alle prove scritte e pratica con non meno di 6/10 dei punti attribuiti a ciascuna di esse, e per essere riconosciuti idonei dovranno riportare nella prova orale una puntazione non inferiore a 7/10.

9. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nei requisiti di condotta e capacità costituisce la classificazione complessiva che determina la graduatoria di merito che verrà compilata dalla Commissione ed allegata al verbale di esame.

Gli idonei di ciascun Compartimento saranno compresi, indipendentemente dai mestieri, in una graduatoria di merito unica ed a parità di voti sarà data la precedenza agli agenti di qualifica superiore, tra questi agli ex combattenti o a coloro che abbiano benemerenze fasciste ai sensi dell'art. 58 del Regolamento del personale o che siano soci di diritto dell'Unione Fascista fra le famiglie numerose.

In mancanza dei suddetti requisiti dovrà esser tenuto conto del titolo di anzianità di servizio, a norma dell'art. 59 del Regolamento del personale e del maggior carico di famiglia.

Saranno dichiarati vincitori del concorso ed immessi nelle funzioni superiori gli idonei che nelle singole graduatorie Compartimentali come sopra compilate saranno compresi nel limite dei posti messi a concorso per il rispettivo Compartimento e per il Servizio Materiale e Trazione.

10. — I candidati dichiarati vincitori che non possono trovar posto nel grado superiore nell'impianto al quale appartengono, dovranno sottoporsi al trasloco per quell'impianto che l'Amministrazione si riserva di fissare e che offra posto libero di pianta. Coloro che si rifiutassero di raggiungere, o non raggiungessero nel termine fissato, la nuova destinazione, saranno considerati rinunciatari alla promozione ai sensi dell'art. 12 R. P. e potranno essere sostituiti da altri concorrenti idonei secondo l'ordine di graduatoria.

11. — I candidati immessi nelle funzioni superiori dovranno compiere con esito favorevole, prima di conseguire la promozione, un periodo di esperimento nelle funzioni stesse della effettiva durata di sei mesi a termini dell'art. 63 R. P.;

12. — Qualora in qualche Compartimento non si raggiungesse il numero di idonei fissato, è lasciata facoltà al Capo del Servizio Materiale e Trazione di assegnare alle funzioni superiori altri agenti riusciti idonei, compresi nelle graduatorie degli altri Compartimenti seguendo bene inteso l'ordine delle graduatorie stesse senza superare in ogni caso il totale di 144 posti stabilito dal presente bando.

Nel caso che taluni vincitori del concorso dovessero essere per qualsiasi motivo eliminati dalle graduatorie di esame, potrà essere assegnato alle funzioni superiori, dal Capo del Servizio Materiale e Trazione, un egual numero di agenti riusciti idonei oltre il quantitativo dei posti stabiliti, seguendo l'ordine di graduatoria.

13. — Le graduatorie di merito, approvate dal Ministro saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale delle F. S.

14. — Il concorrente che contravvenga alle norme stabilite è escluso dal concorso con deliberazione della Commissione. Per le contravvenzioni che si verificassero durante le prove pratiche l'esclusione è decisa dal Commissario presente.

PROGRAMMA PER LA PROVA ORALE

Sistema metrico decimale e sue applicazioni alle misure più comuni attinenti al mestiere dell'aspirante.

Proprietà, uso e costo dei principali materiali adoperati nel mestiere dell'aspirante.

Descrizione degli attrezzi e delle ordinarie macchine utensili adoperati per la lavorazione dei detti materiali.

Precauzioni da osservarsi per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (capitolo II delle Norme per la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle Strade Ferrate. Norme e prescrizioni varie risultanti da cartelli, manifesti ed avvisi affissi nei luoghi di lavoro). Precauzioni speciali da osservare nell'esercizio degli impianti elettrici. Questa parte che sarà limitata a nozioni sommarie per gli aspiranti dei mestieri non aventi attinenza diretta con gli impianti elettrici, verrà estesa per gli aspiranti dei mestieri che hanno attinenza con detti impianti (elettricisti, galvanisti; ecc.) a quanto più specialmente riguarda le relative mansioni.

Norme di igiene dell'operaio con particolare riguardo all'esercizio del mestiere dell'aspirante.

Regolamento per gli agenti delle Officine (disposizioni riguardanti il personale operaio).

NORME PER IL CONCORSO INTERNO A POSTI DI OPERAIO PER IL SERVIZIO LAVORI E COSTRUZIONI

1. — In relazione all'art. 60 R. P. viene indetto un esame di concorso interno per n. 355 posti di operaio per il Servizio Lavori e Costruzioni suddiviso come appresso:

Ramo Impianti Elettrici e di Segnalamento:			
— Uffici Impianti Elettrici e di Segnalamento di Torino e Genova	posti	N.	85
— Uffici Impianti Elettrici e di Segnalamento di Milano, Venezia, Trieste e Bologna	»	»	85
— Sede Centrale, Uffici Impianti Elettrici e di Segnalamento di Firenze, Ancona, Roma, Ufficio Elettrificazione di Roma e Riparto Speciale dell'Ufficio Lavori della Delegazione di Cagliari	»	»	78
— Uffici Impianti Elettrici e di Segnalamento di Napoli, Bari, Reggio Calabria ed Ufficio Speciale della Sezione Lavori di Palermo	»	»	78
Ramo squadre ponti in ferro	»	»	7
Ramo materiale fisso, meccanismi e servizi acqua	»	»	15
Laboratorio Foto-cianografico	»	»	3
Ramo manutenzione fabbricati	»	»	4
	Totale posti	N.	355

2. — Potranno partecipare a detto concorso gli aiutanti operai ed i manovali stabili, alla data di pubblicazione del presente bando, appartenenti rispettivamente a ciascuno dei suddetti rami di servizio, che risultino iscritti al P. N. F.

3. — Gli agenti che si trovino nelle condizioni volute e che intendano partecipare al concorso, dovranno presentare al Capo della Sezione od Ufficio dal quale dipendono, per il tramite gerarchico, non oltre 40 giorni dalla pubblicazione delle presenti norme sul Bollettino Ufficiale apposita domanda compilata su carta da bollo da L. 4,00, indicando il mestiere per il quale desiderano concorrere.

I Capi delle Sezioni o degli Uffici dai quali dipendono gli aspiranti trasmetteranno ai Presidenti delle Commissioni esaminatrici, di cui al punto 5 del presente bando, le domande ricevute per l'ammissione al concorso, entro 10 giorni dalla scadenza del termine utile per la loro presentazione, accompagnandole con un estratto dei fogli matricolari degli interessati per la parte riguardante le sole punizioni e con un dettagliato rapporto informativo nei riguardi di ciascun aspirante sulla condotta, diligenza, capacità nonchè sulle funzioni superiori eventualmente esercitate, con l'indicazione delle qualificazioni riportate nel quinquennio 1937-1941.

Dovrà essere inoltre trasmesso un elenco nominativo degli aspiranti indicante, per ognuno di essi, la qualifica attualmente rivestita, le date di nascita, di nomina nel personale di ruolo, il carico di famiglia, se socio di diritto all'Unione Fascista fra le famiglie numerose, e la data d'iscrizione al P. N. F.; se sia ex combattente della guerra 1915-18 o di quella in A. O. I. oppure sia stato comandato in servizio militare non isolato all'estero partecipando alle relative operazioni militari, se abbia benemerenze fasciste con le puntazioni assegnate per ciascuno dei detti requisiti in base al R. D. 19 agosto 1927 n. 1711, al R. D. L. 2 giugno 1936 n. 1172 ed alle istruzioni per l'applicazione del R. D. L. 11 ottobre 1934 n. 1716 approvate con D. M. 16 aprile 1935 n. 2845 e se abbia partecipato nei reparti delle Forze Armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzato o assimilato, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

4. — Le ammissioni agli esami verranno decise inappellabilmente dalle Commissioni esaminatrici in relazione alle disposizioni degli art. 61 e 62 R. P. ed in base agli elementi di cui al precedente punto 3°, nonchè dopo assunte quelle maggiori informazioni che si ritenessero del caso.

Agli ammessi al concorso verrà notificato, a mezzo dei Capi immediati, dove e quando avranno luogo i relativi esami.

5. — Gli esami saranno effettuati da apposite Commissioni esaminatrici, una per ciascun ramo di servizio o gruppo di impianti di uno stesso ramo di servizio, da nominarsi dal Capo del Servizio Lavori e Costruzioni.

Ciascuna Commissione sarà composta di un Presidente di grado non inferiore al 5° e di due Membri, uno di grado non inferiore al 7° ed uno di grado non inferiore al 9°.

Dette Commissioni, cui è deferito l'incarico della compilazione dei temi per gli esami, hanno facoltà discrezionali per determinare le norme per l'espletamento degli esami stessi.

6. — Gli esami consisteranno in due prove scritte, in una prova di lavoro ed una prova orale.

La prima prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema su argomento d'indole professionale.

La seconda prova scritta consisterà nella soluzione di un problema di aritmetica e geometria elementare in base al punto *a*) del programma appresso indicato.

La prova di lavoro consisterà nell'esecuzione di un lavoro inerente al mestiere nel quale l'aspirante avrà chiesto di essere esaminato.

La prova orale verterà sulle materie indicate nell'annesso programma.

7. — Il numero massimo dei punti di cui potrà disporre ciascuno dei componenti le Commissioni esaminatrici per le singole prove è il seguente:

Composizione italiana	punti	10
Problema	»	10
Prova pratica	»	30
Prova orale	»	20

Verrà inoltre tenuto conto dei requisiti di condotta, di zelo e di capacità dimostrata in servizio, per la valutazione dei quali saranno assegnati da uno a dieci punti complessivamente. Di tale votazione profitteranno i candidati riusciti idonei nelle prove scritte e pratica ed in quella orale.

8. — Per essere ammessi alla prova orale i candidati dovranno avere riportato almeno 7/10 del numero dei punti attribuiti alle prove scritte e pratica, con non meno di 6/10 dei punti attribuiti a ciascuna di esse; per superare la prova orale dovranno aver riportato almeno 7/10 dei punti attribuiti alla prova stessa.

9. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei avranno conseguito in ciascuna prova e nei requisiti di condotta e capacità, costituisce la classificazione complessiva che determina la graduatoria di merito, che verrà compilata dalla Commissione ed allegata al verbale di esame.

A parità di voti sarà data la preferenza agli agenti che abbiano benemerenze militari e fasciste di cui al punto 3 del presente bando, ai sensi dell'art. 58 R. P., modificato dall'art. 6 del R. D. L. 11 ottobre 1934 n. 1716, con preferenza a coloro che, per i detti titoli preferenziali abbiano riportato una maggiore puntazione complessiva nonchè ai soci di diritto dell'Unione Fascista fra le Famiglie numerose.

In mancanza dei detti titoli preferenziali, sempre a parità di voti, sarà tenuto conto del titolo di anzianità, a norma dell'art. 59 del citato regolamento, e del maggiore carico di famiglia.

10. — Saranno dichiarati vincitori quei concorrenti idonei che nelle graduatorie, come sopra compilate, saranno compresi nel limite dei posti messi a concorso per il rispettivo ramo di servizio o gruppo di impianti di uno stesso ramo di servizio.

11. — I candidati che verranno dichiarati vincitori del concorso saranno immessi nelle funzioni superiori secondo l'ordine di graduatoria di esame, man mano che si renderanno vacanti i posti da coprire e dovranno compiere con esito favorevole, prima di conseguire la promozione, un periodo di esperimento nelle funzioni stesse della effettiva durata di sei mesi, a termini dell'art. 63 R. P.

Coloro che si rifiutassero di raggiungere, o non raggiungessero nel termine fissato, la nuova destinazione, saranno considerati rinunciatari alla promozione ai sensi dell'art. 12 del R. P. e saranno sostituiti da altri concorrenti idonei secondo l'ordine di graduatoria.

12. — Qualora in qualche ramo di servizio o gruppo di impianti di uno stesso ramo di servizio non si raggiungesse il numero di idonei fissato è lasciata facoltà al Capo del Servizio Lavori e Costruzioni di assegnare alle funzioni superiori altri agenti riusciti idonei, compresi nelle graduatorie di altri rami di servizio, o gruppi di impianti dello stesso ramo di servizio, seguendo beninteso l'ordine delle graduatorie stesse e fermo restando il totale di 355 posti stabilito dal presente bando.

Nel caso che taluni vincitori del concorso dovessero essere per qualsiasi motivo eliminati dalle graduatorie di esame, potrà essere assegnato alle funzioni superiori, dal Capo del Servizio Lavori e Costruzioni un ugual numero di agenti riusciti idonei altre il quantitativo dei posti stabilito, seguendo l'ordine di graduatoria.

14. — Le graduatorie di merito, approvate dal Ministro, saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato.

15. — Il concorrente che contravvenga alle norme stabilite è escluso dal concorso con deliberazione della Commissione esaminatrice. Per le contravvenzioni che si verificassero durante le prove pratiche, la espulsione è decisa dal Commissario presente.

PROGRAMMA PER LA PROVA ORALE

a) *Aritmetica e geometria elementare*: Prime quattro operazioni con numeri interi e decimali. Frazioni ordinarie. Sistema metrico decimale. Misure della principali figure piane e del volume dei solidi più comuni.

b) *Nozioni elementari di fisica, meccanica ed elettricità.*

c) Precauzioni da osservare per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (Testo unico approvato con R. D. 13 gennaio 1904 n. 51 nella parte riguardante l'esercizio delle strade ferrate. Norme e precauzioni varie risultanti da cartelli, manifesti ed avvisi affissi nei luoghi di lavoro). Precauzioni speciali da osservare nell'esercizio degli impianti elettrici (1).

Norme d'igiene dell'operaio con particolare riguardo allo esercizio del mestiere dell'aspirante.

Disposizioni regolamentari riguardanti il personale operaio.

---

(1) Questa parte che sarà limitata a nozioni sommarie per gli aspiranti dei mestieri non aventi attinenza diretta con gli impianti elettrici verrà estesa per gli aspiranti dei mestieri che hanno attinenza con detti impianti (elettricisti, galvanisti, ecc.) a quanto più specialmente riguarda le relative mansioni.

NORME PER IL CONCORSO INTERNO AD 1 POSTO DI OPERAIO PER IL SERVIZIO COMMERCIALE E DEL TRAFFICO (TIPOGRAFIA DEL CONTROLLO VIAGGIATORI E BAGAGLI).

1. — Per i bisogni del Servizio Commerciale e del Traffico (tipografia del Controllo viaggiatori e bagagli) viene indetto un esame di concorso interno per n. 1 posto di operaio tipografo compositore.

2. — Potranno partecipare a detto concorso gli Aiutanti operai addetti al suindicato stabilimento che, alla data di pubblicazione del presente bando, abbiano ottenuto la nomina a stabile e siano inscritti al P. N. F.

3. — Gli Aiutanti operai che si trovino nelle condizioni volute e che intendano partecipare al concorso, dovranno presentare al Capo del Servizio Commerciale e del Traffico, per il tramite gerarchico, e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale, apposita domanda compilata su carta da bollo da lire sei precisando che desiderano concorrere per tipografo compositore ed eventualmente se intendono sostenere la prova facoltativa di cui al successivo punto 6.

Il Capo dello stabilimento suaccennato trasmetterà al Servizio le domande ricevute per l'ammissione al concorso, entro dieci giorni dalla scadenza del termine utile per la loro presentazione, accompagnandole con un dettagliato rapporto informativo nei riguardi di ciascun aspirante sulla condotta, diligenza, capacità, nonchè sulle funzioni superiori eventualmente esercitate.

A cura del prefato Servizio le domande di ammissione ed i rapporti informativi, completati con un estratto dei fogli matricolari degli interessati per la parte riguardante le sole punizioni, saranno trasmessi alla Commissione esaminatrice di cui al punto 5° del presente bando insieme ad un elenco nominativo degli aspiranti con l'indicazione per ognuno di essi della data di nascita, della data di assunzione in servizio, del carico di famiglia, nonchè della data di iscrizione al Partito Nazionale Fascista e delle benemerenze militari e fasciste ai sensi dell'art. 58 del Regolamento del personale con le puntazioni assegnate per ciascuno dei requisiti stessi o se siano soci di diritto della Unione Fascista fra le famiglie numerose.

4. — Le ammissioni agli esami verranno decise inappellabilmente dalla Commissione esaminatrice, di cui è cenno in appresso, in relazione alle disposizione degli art. 61 e 62 del Regolamento del personale, in base agli elementi di cui al precedente punto 3° e dopo assunte quelle maggiori informazioni che si ritenessero del caso.

I candidati che si trovino sottoposti a procedimento disciplinare, qualora sussista un dubbio sulla loro colpevolezza o sulla configurazione della mancanza imputata possono essere ammessi con riserva al concorso ed ai relativi esami per deliberazione del Direttore Generale, su proposta da avanzare di volta in volta per il tramite del Servizio competente e previo rilascio da parte degli interessati di apposita dichiarazione scritta di essere edotti delle condizioni con le quali vengono ammessi al concorso e agli esami.

Agli ammessi al concorso verrà notificato, a mezzo del Capo della Tipografia del Controllo Viaggiatori e Bagagli, dove e quando avranno luogo i relativi esami.

5. — Gli esami saranno effettuati da apposita Commissione esaminatrice, da nominarsi dal Capo del Servizio Commerciale e del Traffico, composta di un Presidente, di grado non inferiore al 4°, e di due Membri, di grado non inferiore al 7°.

Alla Commissione è deferito l'incarico della compilazione dei temi per gli esami ed essa ha facoltà discrezionali per determinare le norme per l'espletamento dgli esami stessi.

6. — Gli esami consisteranno in una prova scritta, una pratica ed una orale.

La prova pratica consisterà in un saggio di lavoro od esecuzione pratica di operazioni relative al mestiere pel quale il candidato viene esaminato.

La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema su argomento d'indole professionale da servire anche come saggio di composizione italiana.

La prova orale verterà sulle materie indicate nel programma di cui appresso.

I lavori relativi alla prova pratica e scritta dovranno essere eseguiti sotto la sorveglianza continua di almeno uno dei componenti la Commissione esaminatrice.

Per la sorveglianza alle prove pratiche la Commissione potrà farsi coadiuvare da Capi tecnici e da Sottocapi tecnici.

A richiesta dei candidati sarà consentita una prova di lavoro facoltativa che consisterà nell'esecuzione di un lavoro inerente ad un mestiere diverso da quello per il quale il concorrente deve sostenere la prova obbligatoria, mestiere che sarà da scegliersi dall'aspirante stesso.

7. — Il numero massimo dei punti di cui potrà disporre ciascuno dei componenti la Commissione esaminatrice per le singole prove è il seguente:

Prova pratica	punti	30
Prova orale	»	10
Prova scritta	»	10
Prova facoltativa	»	4

Verrà inoltre tenuto conto dei requisiti di condotta, di zelo e di capacità dimostrata in servizio per la valutazione dei quali saranno assegnati fino a 10 punti.

8. — Per essere ammessi alla prova orale, i candidati dovranno aver riportato almeno sette decimi dei punti complessivamente attribuiti alle prove pratica e scritta e non meno di sei decimi dei punti attribuiti a ciascuna di esse e per essere riconosciuti idonei dovranno riportare nella prova orale una puntazione non inferiore a sette decimi.

9. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nei requisiti di condotta e capacità costituisce la classificazione complessiva che determina la graduatoria di merito. Essa verrà compilata dalla Commissione ed allegata al verbale d'esame.

A parità di voti sarà data la precedenza agli ex combattenti o a coloro che abbiano benemerenze fasciste ai sensi dell'art. 58 del Regolamento del personale ed a coloro che siano inscritti di diritto all'Unione Fascista fra le famiglie numerose. In mancanza dei suddetti requisiti dovrà essere tenuto conto del titolo di anzianità di servizio, a norma dell'art. 59 del Regolamento del personale e del maggior carico di famiglia.

10. — Sarà dichiarato vincitore quel concorrente idoneo che nella graduatoria come sopra compilata, risulterà classificato al primo posto.

11. — Il candidato che verrà dichiarato vincitore del concorso sarà senz'altro immesso nelle funzioni superiori e dovrà compiere con esito favorevole, prima di conseguire la promozione, un periodo di esperimento nelle funzioni stesse della effettiva durata di sei mesi.

12. — Nel caso che il vincitore del concorso dovesse essere per qualsiasi motivo eliminato dalla graduatoria di esame, potrà essere assegnato alle funzioni superiori, dal Capo del Servizio Commerciale e del Traffico altro agente idoneo, seguendo l'ordine di graduatoria.

13. — La graduatoria di merito, approvata dal Ministro, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato.

14. — Il concorrente che contravvenga alle norme stabilite è escluso dal concorso con deliberazione della Commissione. Per le contravvenzioni che si verificassero durante le prove pratica e scritta, l'espulsione è decisa dal Commissario presente.

PROGRAMMA PER LA PROVA ORALE

a) *Cultura generale.*

Aritmetica e geometria elementare — Prime quattro operazioni su numeri interi e decimali. Operazioni sulle frazioni ordinarie. Sistema metrico decimale e sue applicazioni alle misure più comuni.

b) *Materie di servizio.*

Disposizioni del Regolamento del personale riguardanti gli operai e relative competenze accessorie — Disposizioni riguardanti gli infortuni sul lavoro — Prelievi e versamenti.

c) *Cultura tecnica.*

Nozioni generali — Nomenclatura organi principali delle diverse macchine tipografiche — Esecuzione composizioni tipografiche — Casse — Caratteri — Qualità carta — Cognizioni legatoria.

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1942-XX, n. 2176. — *Concorso interno per n. 50 posti di Operaio sussidiario.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 17 gennaio 1942-XX, N. PAG. 040/24/40422 del Servizio Personale e Affari Generali;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 27773/1175/2/12/17/1.3.1 del 13 ottobre 1941-XIX.

Visto l'articolo 60 del Regolamento del Personale approvato col Regio Decreto Legge 7 aprile 1925, n. 405;

Udito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

Sono indetti esami di concorso interno per n. 50 posti di Operaio sussidiario per il Servizio Lavori e Costruzioni con le modalità stabilite dalle norme allegate al presente Decreto, delle quali si autorizza la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Roma, li 20 gennaio 1942-XX.

Il Ministro
HOST VENTURI

NORME PER IL CONCORSO INTERNO A POSTI DI OPERAIO SUSSIDIARIO PER IL SERVIZIO LAVORI E COSTRUZIONI

1. — In relazione all'art. 17 R. P. viene indetto un esame di concorso interno per n. 50 posti di operaio sussidiario per il Servizio Lavori e Costruzioni, suddivisi come appresso:

— *Ramo Impianti elettrici e di segnalamento* . . .	Posti n.	38
— *Ramo Squadre ponti in ferro* (compreso il personale addetto alle navi traghetto), *Materiale fisso, Meccanismi e Servizi acqua* . . .	» »	8
— *Manutenzione fabbricati*	» »	4
	Totale Posti n.	50

2. — Potranno partecipare al detto concorso gli Aiutanti operai ed i Manovali sussidiari appartenenti rispettivamente a ciascuno dei suddetti rami di servizio che alla data di pubblicazione del presente bando abbiano compiuto 5 anni di anzianità, compreso il servizio prestato come avventizio e risultino iscritti al P. N. F.

3. — Gli agenti che si trovino nelle condizioni volute e che intendono partecipare al concorso dovranno presentare al Capo della Sezione od Ufficio dal quale dipendono, per il tramite gerarchico, non oltre 40 giorni dalla pubblicazione delle presenti norme sul Bollettino Ufficiale apposita domanda compilata su carta da bollo da L. 4,00, indicando il mestiere per il quale desiderano concorrere.

I Capi delle Sezioni o degli Uffici dai quali dipendono gli aspiranti trasmetteranno ai Presidenti delle Commissioni esaminatrici, di cui al punto 5 del presente bando, le domande ricevute per l'ammissione al concorso, entro 10 giorni dalla scadenza del termine utile per la loro presentazione, accompagnandole con un estratto dei fogli matricolari degli interessati per la parte riguardante le sole punizioni e con un dettagliato rapporto informativo nei riguardi di ciascun aspirante sulla condotta, diligenza, capacità nonchè sulle funzioni superiori eventualmente esercitate, con l'indicazione delle qualificazioni riportate nel quinquennio 1937-1941.

Dovrà inoltre essere trasmesso un elenco nominativo degli aspiranti con l'indicazione per ognuno di essi della qualifica rivestita, delle date di nascita, di assunzione in servizio come avventizi, di passaggio nel personale sussidiario e di iscrizione al P. N. F., se sia ex combattente della guerra 1915-18 o di quella in A. O. I. oppure sia stato comandato in servizio militare non isolato all'estero partecipando alle relative operazioni militari, se abbia partecipato nei reparti delle Forze Armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzato o assimilato, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto ed infine dello stato civile (celibe, ammogliato o vedovo, ed il numero dei figli) e se socio di diritto dell'Unione Fascista fra le famiglie numerose.

4. — Le ammissioni agli esami verranno decise inappellabilmente dalle Commissioni esaminatrici in relazione alle disposizioni degli art. 61 e 62 R. P. ed in base agli elementi di cui al precedente punto 3, nonchè dopo assunte quelle maggiori informazioni che si ritenessero del caso.

Agli ammessi al concorso verrà notificato, a mezzo dei Capi immediati, dove e quando avranno luogo i relativi esami.

5. — Gli esami saranno effettuati da apposite Commissioni esaminatrici, una per ciascun ramo di servizio, da nominarsi dal Capo del Servizio Lavori e Costruzioni.

Ciascuna Commissione sarà composta di un Presidente, di grado non inferiore al 5°, e di due Membri, uno di grado non inferiore al 7° ed uno di grado non inferiore al 9°.

Dette Commissioni, cui è deferito l'incarico della compilazione dei temi per gli esami, hanno facoltà discrezionali per determinare le norme per l'espletamento degli esami stessi.

6. — Gli esami consisteranno in due prove scritte, in una prova di lavoro ed una prova orale.

La prima prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema su argomento d'indole professionale.

La seconda prova scritta consisterà nella soluzione di un problema di aritmetica e geometria elementare in base al punto a) del Programma appresso indicato.

La prova di lavoro consisterà nell'esecuzione di un lavoro inerente al mestiere nel quale l'aspirante avrà chiesto di essere esaminato.

La prova orale verterà sulle materie indicate nell'annesso programma.

7. — Il numero massimo dei punti di cui potrà disporre ciascuno dei componenti le Commissioni esaminatrici per le singole prove è il seguente:

Composizione italiana	punti	10
Problema	»	10
Prova pratica	»	30
Prova orale	»	20

Verrà inoltre tenuto conto dei requisiti di condotta, di zelo e di capacità dimostrata in servizio, per la valutazione dei quali saranno assegnati da uno a dieci punti complessivamente. Di tale votazione profitteranno i candidati riusciti idonei nelle prove scritte e pratica ed in quella orale.

8. — Per essere ammessi alla prova orale i candidati dovranno aver riportato almeno sette decimi del numero dei punti attribuiti alle prove scritte e pratica con non meno di sei decimi dei punti attribuiti a ciascuna di esse: per superare la prova orale dovranno aver riportato almeno sette decimi dei punti attribuiti alla prova stessa.

9. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei avranno conseguito in ciascuna prova e nei requisiti di condotta e capacità, costituisce la classificazione complessiva che determina la graduatoria di merito, che verrà compilata dalla Commissione ed allegata al verbale di esame.

A parità di voti sarà data la preferenza, nell'ordine che segue ai concorrenti:

1°) — insigniti di medaglia al valore;

2°) — mutilati o invalidi di guerra e mutilati o invalidi per la Causa Fascista;

3°) — orfani di guerra o di caduti per la Causa Fascista;

4°) — feriti in combattimento, nonchè quelli per la Causa Fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al P .N. F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5°) — insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di Combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922.

6°) — figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la Causa Fascista;

7°) — che abbiano prestato servizio militare come combattente nella guerra 1915-18 o in quella etiopica, oppure siano stati comandati in servizio militare non isolato all'estero partecipando alle relative operazioni militari o abbiano partecipato nei reparti delle Forze Armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, o che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

8°) — che rivestano la qualità di Ufficiale di complemento o di Ufficiale della M. V. S. N. ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del R. D. 31 dicembre 1923, n. 3224 nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di Ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà.

9°) — che siano soci di diritto dell'Unione Fascista fra le Famiglie numerose;

10°) — coniugati, con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dal titolo di anzianità a norma dell'art. 59 R. P.

10°) — Saranno dichiarati vincitori quei concorrenti idonei che nelle graduatorie, come sopra compilate, saranno compresi nel limite dei posti messi a concorso per il rispettivo ramo di servizio.

11°) — I candidati che verranno diciarati vincitori del concorso saranno immessi nelle funzioni superiori secondo l'ordine della graduatoria di esame, man mano che si renderanno vacanti i posti da coprire e dovranno compiere con esito favorevole, prima di conseguire la promozione, un periodo di esperimento nelle funzioni stesse della effettiva durata di sei mesi.

Coloro che si rifiutassero di raggiungere, o non raggiungessero nel termine fissato, la nuova destinazione saranno considerati rinunciatari alla promozione e saranno sostituiti da altri concorrenti idonei secondo l'ordine di graduatoria.

12°) — Qualora in qualche ramo di servizio non si raggiungesse il numero di idonei fissato, è lasciata facoltà al Capo del Servizio Lavori e Costruzioni di assegnare alle funzioni superiori altri agenti riusciti idonei, compresi nelle graduatorie degli altri rami di servizio, seguendo benintese l'ordine delle graduatorie stesse e fermo restando il totale di 50 posti stabilito dal presente bando.

Nel caso che taluni vincitori del concorso dovessero essere per qualsiasi motivo eliminati dalle graduatorie di esame, potrà essere assegnato alle funzioni superiori, dal Capo del Servizio Lavori e Costruzioni, un ugual numero di agenti riusciti idonei oltre il quantitativo dei posti stabiliti, seguendo l'ordine di graduatoria.

13°) — Le graduatorie di merito, approvate dal Ministro, saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato.

14°) — Il concorrente che contravvenga alle norme stabilite è escluso dal concorso con deliberazione della Commissione esaminatrice. Per le contravvenzioni che si verificassero durante le prove pratiche, la espulsione è decisa dal Commissario presente.

PROGRAMMA PER LA PROVA ORALE

a) *Aritmetica e geometria elementare*: Prime quattro operazioni con numeri interi e decimali. Frazioni ordinarie. Sistema metrico decimale. Misure delle principali figure piane e del volume dei solidi più comuni.

b) *Nozioni elementari di fisica, meccanica ed elettricità.*

c) Precauzione da osservare per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (Testo unico approvato con R. D. 13 gennaio 1904, n. 51 nella parte riguardante l'esercizio delle strade ferrate. Norme e precauzioni varie risultanti da cartelli, manifesti ed avvisi affissi nei luoghi di lavoro. Precauzioni speciali da osservare nell'esercizio degli impianti elettrici (1).

Norme d'igiene dell'operaio con particolare riguardo all'esercizio del mestiere dell'aspirante.

Disposizioni regolamentari riguardanti il personale operaio.

---

(1) Questa parte, che sarà limitata a nozioni sommarie per gli aspiranti dei mestieri non aventi attinenza diretta con gli impianti elettrici, verrà estesa per gli aspiranti dei mestieri che hanno attinenza con detti impianti (elettricisti, galvanisti, ecc.) a quanto più specialmente riguarda le relative mansioni.

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1942-XX, n. 2177. — *Concorso interno per n. 4 posti di Motorista di 1ª classe.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 17 gennaio 1942-XX, N. PAG. 040/24/40422 del Servizio Personale e Affari Generali;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 27773/1.75/2/12/17/1.3.1 del 13 ottobre 1941-XIX.

Visto l'articolo 60 del Regolamento del Personale approvato col Regio Decreto Legge 7 aprile 1925, n. 405;

Udito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

Sono indetti esami di concorso interno per n. 4 posti di Motorista di 1ª classe con le modalità stabilite dalle norme allegate al presente Decreto, delle quali si autorizza la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Roma, lì 20 gennaio 1942-XX.

Il Ministro
HOST VENTURI

NORME RELATIVE AL CONCORSO INTERNO A 4 POSTI DI MOTORISTA DI Iª CLASSE FRA I MOTORISTI STABILI IN SERVIZIO SULLE NAVI TRAGHETTO.

1. — In relazione all'art. 60 del Regolamento del personale viene indetto un concorso interno per quattro posti di Motorista di 1ª cl. per le Navi Traghetto dello stretto di Messina.

2. — Potranno partecipare al suddetto concorso i Motoristi in servizio presso il Riparto navigazione di Messina che alla data di pubblicazione del presente bando abbiano ottenuta la nomina a stabile e siano iscritti al P.N.F.

3. — Gli agenti che si trovino nelle condizioni volute e che intendano partecipare al concorso, dovranno presentare al Capo del Riparto Navigazione Messina, per il tramite gerarchico, non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale, apposita domanda su carta da bollo da L. 4.

4. — Il Riparto Navigazione trasmetterà al Presidente della Commissione esaminatrice, di cui è cenno in appresso, le domande ricevute per la ammissione al concorso, entro dieci giorni dalla scadenza del termine utile per la loro presentazione, accompagnandole con un estratto dei fogli matricolari degli interessati per la parte riguardante le sole punizioni, e con dettagliato rapporto informativo nei riguardi di ciascun aspirante sulla condotta, diligenza, capacità e zelo dimostrati in servizio.

Dovrà inoltre essere trasmesso al Presidente stesso un elenco nominativo degli aspiranti con l'indicazione per ognuno di essi dalla data di nascita e di nomina a ruolo, dell'anzianità nel grado attuale, del carico di famiglia, se siano soci di diritto dell'Unione Fascista fra le famiglie numerose, delle qualificazioni riportate nel quinquennio 1937-1941 nonchè, della data di iscrizione al Partito Nazionale Fascista; se sia ex combattente, se abbia benemerenze fasciste ai sensi dell'art. 58 del Regolamento del Personale con la puntazione per ciascuno dei requisiti stessi.

5. — Le ammissioni agli esami verranno decise inappellabilmente dalla Commissione esaminatrice, di cui è cenno in appresso, in relazione alle disposizioni degli articoli 61 e 62 del Regolamento del Personale ed in base agli elementi di cui al precedente punto 4°, nonchè dopo assunte quelle maggiori informazioni che si ritenessero del caso.

I candidati che si trovino sottoposti a procedimento disciplinare qualora sussista un dubbio sulla loro colpevolezza o sulla configurazione della mancanza imputata possono essere ammessi con riserva al concorso ed ai relativi esami per deliberazione del Direttore Generale su proposta da avanzare di volta in volta pel tramite del Servizio Materiale e Trazione e previo rilascio da parte degli interessati, di apposita dichiarazione scritta di essere edotti delle condizioni con le quali vengono ammessi al concorso ed agli esami.

Agli ammessi al concorso verrà notificato, a mezzo del Riparto Navigazione, dove e quando avranno luogo i relativi esami.

Gli esami saranno effettuati da una apposita Commissione esaminatrice, da nominarsi dal Capo del Servizio Materiale e Trazione composta di:

— un Presidente di grado non inferiore al 4° e di

— due membri di grado non inferiore la 6°.

La Commissione, cui è deferito l'incarico della compilazione dei temi per gli esami, ha facoltà discrezionali per determinare le norme per l'espletamento degli esami stessi.

6. — Gli esami consisteranno nelle seguenti prove:

— una prova scritta;
— una prova grafica;
— una prova pratica;
— una prova orale.

La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema su argomento di indole professionale, da servire anche come saggio di composizione italiana;

la prova grafica consisterà nel rilievo dal vero di parti di meccanismo;

la prova pratica consisterà nell'esecuzione di qualche lavoro che richieda una particolare conoscenza del mestiere di aggiustatore;

la prova orale verterà sulle materie indicate nell'accluso programma.

Gli esperimenti avranno luogo nell'ordine sopracitato.

7. — Il numero massimo dei punti di cui potrà disporre la Commissione esaminatrice per le prove suddette è il seguente:

Prova scritta	punti 10	Per ciascuno dei componenti la commissione.
Prova grafica	» 10	
Prova pratica	» 30	
Prova orale	» 30	

Saranno inoltre attribuiti a ciascun concorrente in base al rapporto informativo di cui al precedente punto 4°, fino a 10 punti in complesso per la valutazione dei requisiti di condotta, di capacità e di zelo dimostrati in servizio. Di tale votazione profitteranno i candidati riusciti idonei nelle prove scritte, grafica, pratica ed orale. Saranno ammessi alla prova pratica i candidati che avranno ottenuto almeno 14/20 dei punti complessivamente attribuiti alle prove scritta e grafica con un minimo di 6/10 in ognuna di esse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno 6/10 nella prova pratica.

Saranno riconosciuti idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i 6/10.

8. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle quattro prove avranno conseguito, sia in dette prove che nella valutazione complementare, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito che verrà compilata dalla Commissione ed allegata al verbale d'esame.

A parità di voti sarà data la precedenza agli ex combattenti o a coloro che abbiano benemerenze fasciste ai sensi dell'art. 58 del Regolamento del personale, con preferenza agli agenti che per detti titoli abbiano riportato una maggiore puntazione complessiva nonchè ai soci di diritto dell'Unione Fascista fra le famiglie numerose.

In mancanza dei suddetti requisiti dovrà essere tenuto conto del titolo di anzianità di servizio, a norma dell'art. 59 del Regolamento del personale, e del maggior carico di famiglia.

9. — Saranno dichiarati vincitori quei concorrenti idonei che nella graduatoria come sopra compilata, saranno compresi nel limite dei posti messi a concorso.

10. — I candidati che saranno dichiarati vincitori del concorso saranno immessi nelle funzioni superiori in ordine alla graduatoria di esame e dovranno compiere con esito favorevole, prima di conseguire la promozione, un periodo di esperimento nelle funzioni stesse della effettiva durata di 6 mesi, a termini dell'art. 63 del Regolamento del personale.

11. — Nel caso che qualche vincitore del concorso dovesse essere per qualsiasi motivo eliminato dalla graduatoria di esame, potrà essere assegnato alle funzioni superiori, dal Capo del Servizio Materiale e Trazione, altro agente, riuscito idoneo oltre il quantitativo dei posti stabiliti, seguendo l'ordine di graduatoria.

12. — La graduatoria di merito approvata dal Ministro sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato.

13. — Il concorrente che contravvenga alle norme stabilite è escluso dal concorso con deliberazione della Commissione. Per le contravvenzioni che si verificassero durante le prove pratiche, l'espulsione è decisa dal Commissario presente.

PROGRAMMA DI ESAME

1. — *Matematica elementare*: Prime quattro operazioni con numeri interi e decimali — frazioni ordinarie e operazioni su di esse — sistema metrico decimale — rapporti e proporzioni — misura delle principali superfici piane e del volume dei solidi più comuni — applicazione al calcolo del peso dei materiali di ordinario impiego — uso delle tabelle dei manuali.

2. — *Elementi di fisica*: cenni sulle proprietà generali dei corpi — nozioni elementari di idrostatica — peso specifico — aerometri — principio dei vasi comunicanti — sifoni — barometri — manometri — termometri — ventilatori — pirometri.

3. — *Elementi di chimica*: Cenni elementari sui corpi semplici e composti, miscugli e leghe.

4. — *Elementi di meccanica*: forze e loro composizione nei casi più semplici — macchine semplici — organi di trasmissione e di trasformazione del movimento.

5. — *Elementi di elettricità e magnetismo*:

a) elettrostatica: carica elettrica — corpi conduttori ed isolanti — massa — densità — potenziale;

b) elettrodinamica: corrente elettrica — resistenza — forza elettromotrice — differenza di potenziale — intensità di corrente — circuiti elettrici — leggi di Ohm e Joule — unità di misura elettrica — pile — accumulatori;

c) magnetismo: magneti permanenti e temporanei — induzione magnetica — campo magnetico — flusso di induzione;

d) elettromagnetismo: campo magnetico prodotto da una corrente solenoide — elettrocalamita — magnetismo residuo — isteresi — forza elettromotrice indotta;

e) correnti elettriche: corrente continua — variabile — alternata — induzione mutua — autoinduzione — impedenza — correnti parassite;

f) istrumenti di misura: amperometri — voltometri — wattometri — misure d'intensità, di tensione, di resistenza e di potenza.

6. — *Nozioni di cultura tecnica*:

a) macchine elettriche dinamo a corrente continua — alternatori — trasformatori statici — motori a corrente continua e alternata — potenza rendimento delle macchine elettriche;

b) impianti di produzione, di trasporto e di distribuzione di energia elettrica: centrali di produzione — linee di trasmissione — perdita nelle trasmissioni;

c) impianti di illuminazione elettrica — proiettori;

d) cenni sugli impianti di telegrafia, telefonia, radiotelegrafia e radiotelefonia;

e) norme dell'Associazione Elettrotecnica Italiana per gli impianti elettrici di bordo — precauzioni da osservare nell'esercizio degli impianti elettrici — primi soccorsi da portare ai colpiti da corrente elettrica;

f) interpretazione di schemi e disegni;

g) impianti esistenti sulle navi traghetto: apparecchiatura elettrica per la propulsione e per la forza e la luce — centralini e apparati telefonici — stazioni radio;

h) tecnologia: proprietà, uso e costo dei principali materiali adoperati nel mestiere di elettricista; loro difetti più frequenti e modo di accertarli — attrezzi e macchine per la lavorazione dei detti materiali.

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1942-XX, n. 2178. — *Concorso interno per n. 7 posti di Motorista.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 17 gennaio 1942-XX, N. PAG. 040/24/40422 del Servizio Personale e Affari Generali;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 27773/1175/2/12/17/1.3.1 del 13 ottobre 1941-XIX.

Visto l'articolo 60 del Regolamento del Personale approvato col Regio Decreto Legge 7 aprile 1925, n. 405;

Udito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

Sono indetti esami di concorso interno per n. 7 posti di Motorista con le modalità stabilite dalle norme allegate al presente Decreto, delle quali si autorizza la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Roma, li 20 gennaio 1942-XX.

Il Ministro
HOST VENTURI

NORME RELATIVE AL CONCORSO INTERNO A 7 POSTI DI MOTORISTA FRA I FUOCHISTI DI RUOLO IN SERVIZIO SULLE NAVI TRAGHETTO

1. — In relazione all'art. 60 del Regolamento del Personale viene indetto un concorso interno per sette posti di Motorista per le Navi Traghetto dello Stretto di Messina.

2. — Potranno partecipare al suddetto concorso i Fuochisti in servizio presso il Riparto Navigazione di Messina che alla data di pubblicazione del presente bando abbiano ottenuta la nomina a ruolo, e siano iscritti al P.N.F.

3. — Gli agenti che si trovano nelle condizioni volute e che intendano partecipare al concorso, dovranno presentare al Capo del Riparto Navigazione di Messina, per il tramite gerarchico non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale, apposita domanda compilata su carta da bollo da L. 4.

4. — Il Riparto di Navigazione trasmetterà al Presidente della Commissione esaminatrice, di cui è cenno in appresso, le domande ricevute per l'ammissione al concorso, entro 10 giorni dalla scadenza del termine utile per la loro presentazione, accompagnandole con un estratto dei fogli matricolari degli interessati per la parte riguardante le sole punizioni, e con dettagliato rapporto informativo nei riguardi di ciascun aspirante sulla condotta, sulla diligenza, capacità e zelo dimostrati in servizio.

Dovrà inoltre essere trasmesso al Presidente stesso un elenco nominativo degli aspiranti con l'indicazione per ciascuno di essi della data di nascita e di nomina a ruolo, dell'anzianità nel grado attuale, se siano soci di diritto dell'Unione Fascista per le famiglie numerose, del carico di famiglia, delle qualificazioni riportate nel quinquennio 1937-41 nonchè, della data di iscrizione al P. N. F. se sia ex combattente, se abbia benemerenze fasciste ai sensi dell'art. 58 del Regolamento del personale con la puntazione per ciascuno dei requisiti stessi.

5. — Le ammissioni agli esami verranno decise inappellabilmente dalla Commissione esaminatrice, di cui è cenno in appreso, in relazione alle disposizioni degli articoli 61 e 62 del Regolamento del personale ed in base agli elementi di cui al precedente punto 4°, nonchè dopo assunte quelle maggiori informazioni che si ritenessero del caso.

I candidati che si trovino sottoposti a procedimento disciplinare, qualora sussista un dubbio sulla loro colpevolezza o sulla configurazione della mancanza imputata possono essere ammessi con riserva al concorso ed ai relativi esami per deliberazione del Direttore Generale su proposta da avanzare di volta in volta per il tramite del Servizio Materiale e Trazione e previo rilascio da parte degli interessati, di apposita dichiarazione scritta di essere edotti delle condizioni con le quali vengono ammessi al concorso ed agli esami.

Agli ammessi al concorso verrà notificato, a mezzo del Riparto Navigazione, dove e quando avranno luogo i relativi esami.

Gli esami saranno effettuati da una apposita Commissione esaminatrice, da nominarsi dal Capo del Servizio Materiale e Trazione composta di:

— un Presidente di grado non inferiore al 4° e di
— due membri di grado non inferiore al 6°.

La Commissione, cui è deferito l'incarico della compilazione dei temi per gli esami ha facoltà discrezionali per determinare le norme per l'espletamento degli esami stessi.

6. — Gli esami consisteranno nelle seguenti prove:

— una prova scritta;
— una prova pratica;
— una prova orale.

La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema su argomento di indole professionale, da servire anche come saggio di composizione italiana.

La prova pratica consisterà nell'esecuzione di qualche lavoro che richieda una particolare conoscenza del mestiere di aggiustatore o di tornitore a scelta del candidato.

La prova orale verterà sulle materie indicate nell'accluso programma.

Gli esperimenti avranno luogo nell'ordine sopraindicato.

7. — Il numero massimo dei punti di cui disporrà la Commissione esaminatrice per le prove suddette è il seguente:

Prova scritta	punti	10	Per ciascuno dei componenti la Commissione.
Prova pratica	»	30	
Prova orale	»	30	

Saranno inoltre attribuiti a ciascun concorrente, in base al rapporto informativo di cui al precedente punto 4°, fino a 10 punti in complesso per la valutazione dei requisiti di condotta, di capacità e di zelo dimostrata in servizio. Di tale votazione profitteranno i candidati riusciti idonei nelle prove

scritta, pratica ed orale. Saranno ammessi alla prova pratica i candidati che avranno ottenuto almeno 6/10 dei punti attribuiti alla prova scritta.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno 6/10 nella prova pratica.

Saranno riconosciuti idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i 6/10.

8. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle tre prove avranno conseguito, sia in dette prove che nella valutazione complementare, costituirà la clasificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito che verrà compilata dalla Commissione ed allegata al verbale di esame.

A parità di voti sarà data la precedenza agli ex combattenti o a coloro che abbiano benemerenze fasciste ai sensi dell'art. 58 del Regolamento del personale, con preferenza agli agenti che per detti titoli abbiano riportato una maggiore puntazione complessiva nonchè ai soci di diritto dell'Unione Fascista fra le famiglie numerose.

In mancanza dei suddetti requisiti dovrà essere tenuto conto del titolo di anzianità di servizio, a norma dell'art. 59 del R. P. e del maggior carico di famiglia.

9. — Saranno dichiarati vincitori quei concorrenti idonei che nella graduatoria come sopra compilata saranno compresi nel limite dei posti messi a concorso.

10. — I candidati che saranno dichiarati vincitori del concorso saranno immessi nelle funzioni superiori in ordine alla graduatoria di esami e dovranno compiere con esito favorevole, prima di conseguire la promozione, un periodo di esperimento nelle funzioni stesse della effettiva durata di sei mesi, a termini dell'art. 63 del R. P.

11. — Nel caso che qualche vincitore del concorso dovesse essere per qualsiasi motivo eliminato dalla graduatoria di esami, potrà essere assegnato alle funzioni superiori, dal Capo del Servizio Materiale e Trazione, altro agente, riuscito idoneo oltre il quantitativo dei posti stabiliti, seguendo l'ordine di graduatoria.

12. — La graduatoria di merito approvata dal Ministro, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato.

13. — Il concorrente che contravvenga alle norme stabilite è escluso dal concorso con deliberazione della Commissione. Per le contravvenzioni che si verificassero durante le prove pratiche, la espulsione è decisa dal Commissario presente.

PROGAMMA DI ESAME

1. — *Matematica elementare.* — Prime quattro operazioni con numeri interi e decimali — frazioni ordinarie — sistema metrico decimale — rapporti e proporzioni — misure delle principali superfici piane — volume dei solidi più comuni — applicazioni al calcolo del peso dei materiali di ordinario impiego — uso delle tabelle dei manuali.

2. — *Elementi di fisica.* — Cenni sulle proprietà generali dei corpi — nozioni elementari di idrostatica — peso specifico — aerometri — principio dei vasi comunicanti — sifoni — barometri — manometri — pompe a stantuffo —

pompe centrifughe — ventilatori — effetti del calore sui corpi — termometri — pirometri — cambiamento di stato dei corpi con speciale riguardo all'acqua.

3. — *Elementi di chimica.* — Cenni elementari sui corpi semplici e composti — Miscugli e leghe.

4. — *Elementi di meccanica.* — Forze e loro composizione nei casi più semplici — dinamometri — gravità terrestre — centro di gravità — lavoro meccanico — unità di lavoro e di potenza — macchine semplici.

5. — *Nozioni di cultura tecnica*:

a) organi di trasmissione e di trasformazione del movimento: pulegge — ingranaggi — bielle e manovelle — eccentrici;

b) apparecchi di misura: calibri a nonio — viti micrometriche — manometri — dinamometri;

c) macchine utensili;

d) metalli impiegati nei motori: come si lavorano — come si riparano;

e) combustibili solidi e liquidi — lubrificanti — precauzioni da osservarsi nel loro uso;

f) precauzioni contro gli incendi — estintori e loro uso;

g) caldaie a vapore: vari tipi di caldaie — apparecchi di alimentazione — valvole di sicurezza;

h) macchine a vapore: vari tipi di motori a vapore — sistemi di distribuzione;

i) motori a combustione interna.

MOTORI A SCOPPIO:

Composizione generale di un motore — generalità di un ciclo a due e a quattro tempi — rappresentazione lineare delle pressioni e dei volumi — ciclo di lavoro — diagrammi di lavoro — potenza cilindro — stantuffo — biella — albero a manovelle — composizione fondamentale della miscela carburata — carburatore — Magnete — silenziatore — invertitore di marcia — cuscinetti comuni e reggi spinta — sistemi di refrigerazione.

Norme generali per l'esercizio dei motori a scoppio — loro registrazione nei riguardi dell'accensione e carburazione — irregolarità — avarie di funzionamento alla minima velocità e cure per evitarle — casi di riscaldamento, ingranamento e fermata — manutenzione e verifica a motore spento.

MOTORI A COMBUSTIONE GRADUALE:

Funzionamento generale dei motori Diesel a quattro tempi — loro organi principali: basamento — incastellatura — cilindro motore — organi moventi — pompa combustibile — pompe circolazione acqua e olio lubrificante e di raffreddamento — polverizzatore — valvole — compressore — distribuzione — avviameno — manovra — regolatore di velocità.

Funzionamento generale dei motori Diesel a 2 tempi con o senza compressore — loro organi principali: basamento — incastellatura — cilindro

motore — organi moventi — pompa lavaggio — pompa combustibile — pompe circolazione acqua e olio lubrificante o di raffreddamento — valvole-compressore — distribuzione — avviamento — manovra — regolatore di velocità.

Norme generali per l'esercizio dei motori a combustione graduale — verifica e regolazione delle punterie e bilancieri di comando delle valvole — visita, rettifica e smontaggio dei vari organi principali ed accessori — precauzioni da prendere prima di mettere un motore nello stato di riposo per qualche tempo — verifiche periodiche;

l) condotta in manovra in piccoli motoscafi.

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1942-XX, n. 2179. — *Concorso interno per n. 1 posto di Carpentiere sussidiario.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 17 gennaio 1942-XX, N. PAG. 040/24/40422 del Servizio Personale e Affari Generali;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 27773/1175/2/12/17/1.3.1 del 13 ottobre 1941-XIX.

Visto l'articolo 60 del Regolamento del Personale approvato col Regio Decreto Legge 7 aprile 1925, n. 405;

Udito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

Sono indetti esami di concorso interno per n. 1 posto di Carpentiere sussidiario, con le modalità stabilite dalle norme allegate al presente Decreto, delle quali si autorizza la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Roma, li 20 gennaio 1942-XX.

Il Ministro
HOST VENTURI

NORME RELATIVE AL CONCORSO INTERNO A 1 POSTO DI CARPENTIERE SUSSIDIARIO FRA I MARINAI IN SERVIZIO SULLE NAVI TRAGHETTO.

1. — In relazione all'art. 17 del Regolamento del personale viene indetto un concorso interno per un posto di Carpentiere sussidiario per le Navi traghetto dello Stretto di Messina.

2. — Potranno partecipare al suddetto concorso i Marinai in servizio presso il Riparto navigazione di Messina che alla data di pubblicazione del presente bando si trovino nella posizione di sussidiari, contino almeno cinque anni di servizio nella detta qualifica e siano iscritti al P. N. F.

3. — Gli agenti che si trovino nelle condizioni volute e che intendano partecipare al concorso, dovranno presentare al Capo del Reparto Navigazione Messina, per il tramite gerarchico, non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale, apposita domanda compilata su carta da bollo da L. 4.

4. — Il Riparto Navigazione trasmetterà al Presidente della Commissione esaminatrice, di cui è cenno in appresso, le domande ricevute per la ammissione al concorso, entro dieci giorni dalla scadenza del termine utile per la loro presentazione, accompagnandole con un estratto dei fogli matricolari degli interessati per la parte riguardante le sole punizioni, e con dettagliato rapporto informativo nei riguardi di ciascun aspirante sulla condotta, diligenza, capacità e zelo dimostrati in servizio.

Dovrà inoltre essere trasmesso al Presidente stesso un elenco nominativo degli aspiranti con l'indicazione per ognuno di essi della data di nascita e di nomina a sussidiario, dell'anzianità nel grado attuale, se siano soci di diritto dell'Unione Fascista fra le famiglie numerose, del carico di famiglia, delle qualificazioni riportate nel quinquennio 1937-1941 nonchè della data di iscrizione al Partito Nazionale Fascista; se sia ex combattente, se abbia benemerenze fasciste ai sensi dell'art. 58 R. P.

5. — Le ammissioni agli esami verranno decise inappellabilmente dalla Commissione esaminatrice, di cui è cenno in appresso, in relazione alle disposizioni degli articoli 61 e 62 del Regolamento del Personale ed in base agli elementi di cui al precedente punto 4°, nonchè dopo assunte quelle maggiori informazioni che si ritenessero del caso.

I candidati che si trovino sottoposti a procedimenti disciplinari, qualora sussista un dubbio sulla loro colpevolezza o sulla configurazione della mancanza imputata possono essere ammessi con riserva al concorso ed ai relativi esami per deliberazione del Sig. Direttore Generale su proposta da avanzare di volta in volta pel tramite del Servizio Materiale e Trazione e previo rilascio da parte degli interessati, di apposita dichiarazione scritta di essere edotti delle condizioni con le quali vengono ammessi al concorso ed agli esami.

Agli ammessi al concorso verrà notificato, a mezzo del Riparto Navigazione dove e quando avranno luogo i relativi esami.

Gli esami saranno effettuati da una apposita Commissione esaminatrice, da nominarsi dal Capo del Servizio Materiale e Trazione composta di:

— un Presidente di grado non inferiore al 4° e di
— due membri di grado non inferiore al 6°.

La Commissione, cui è deferito l'incarico della compilazione dei temi per gli esami, ha facoltà discrezionali per determinare le norme per l'espletamento degli esami stessi.

6. — Gli esami consisteranno nelle seguenti prove:

— una prova scritta;
— una prova pratica;
— una prova orale.

La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema su argomento di indole professionale, da servire anche come saggio di composizione italiana.

Nella prova pratica i concorrenti dovranno dimostrare:

a) di sapere pavimentare un tratto di coperta su ponte in ferro;

b) di sapere eseguire la riparazione del fasciame di una imbarcazione;

c) di sapere eseguire il calafataggio, di ponti e di barche, sia nel caso di lavoro a nuovo che in quello di revisione;

d) di sapere guarnire portellerie varie e provvedere alla loro manutenzione;

e) di sapere lavorare con ascia a due mani.

La prova pratica potrà comprendere anche l'esecuzione d'incastri e giunzioni di tavole e travetti, nonchè quella di squadratura a mano di pezzi, ecc.

Nella prova orale i concorrenti saranno interrogati per sapere se hanno conoscenza:

a) dei mezzi per estinzione incendi e di salvataggio sistemati normalmente su ogni nave e del loro maneggio;

b) dei segnali d'allarme previsti dal Regolamento per la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare.

Gli esperimenti avranno luogo nell'ordine sopracitato.

7. — Il numero massimo dei punti di cui potrà disporre la Commissione esaminatrice per le prove suddette è il seguente:

Prova scritta	punti 10	Per ciascuno dei componenti la commissione.
Prova pratica	» 30	
Prova orale	» 30	

Saranno inoltre attribuiti a ciascun concorrente, in base al rapporto informativo di cui al precedente punto 4°, fino a 10 punti in complesso per la valutazione dei requisiti di condotta, di capacità e di zelo dimostrati in servizio. Di tale votazione profitteranno i candidati riusciti idonei nelle prove scritta, pratica ed orale. Saranno ammessi alla prova pratica i candidati che avranno ottenuto almeno 6/10 dei punti attribuiti alla prova scritta.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno 6/10 nella prova pratica.

Saranno riconosciuti idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i 6/10.

8. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle tre prove avranno conseguito, sia in dette prove che nella valutazione complementare, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito che verrà compilata dalla Commissione ed allegata al verbale d'esame.

A parità di voti sarà data la precedenza agli ex combattenti o a coloro che abbiano benemerenze fasciste in conformità all'art. 58 del Regolamento del personale e ai soci di diritto dell'Unione Fascista fra le Famiglie numerose.

In mancanza dei suddetti requisiti dovrà essere tenuto conto del titolo di anzianità di servizio, a norma dell'art. 59 del Regolamento del personale, e del maggior carico di famiglia.

9. — Sarà dichiarato vincitore quel concorrente idoneo che nella graduatoria come sopra compilata, sarà stato classificato al primo posto.

10. — Il candidato che sarà dichiarato vincitore del concorso sarà immesso nelle funzioni superiori e dovrà compiere con esito favorevole, prima di conseguire la promozione, un periodo di esperimento nelle funzioni stesse della effettiva durata di sei mesi, a termini dell'art. 63 del Regolamento del Personale.

11. — Nel caso che il vincitore del concorso dovesse essere per qualsiasi motivo eliminato dalla graduatoria di esame, potrà essere assegnato alle funzioni superiori, dal Capo del Servizio Materiale e Trazione, altro agente riuscito idoneo, seguendo l'ordine di graduatoria.

12. — La graduatoria di merito approvata dal Ministro, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato.

13. — Il concorrente che contravvenga alle norme stabilite è escluso dal concorso con deliberazione della Commissione, per le contravvenzioni che si verificassero durante le prove pratiche, l'espulsione è decisa dal Commissario presente.

Ordine di servizio n. 20.

Disabilitazione dal servizio merci della fermata di Bifarera.

Dal 5 febbraio 1942-XX la fermata di Bifarera, della linea Palermo-S. Carlo, ha cessato di essere ammessa al servizio merci a carro completo ed a collettame a Grande e Piccola Velocità, per conto dell'Autorità Militare, cui era stata temporaneamente abilitata con Ordine di Servizio n. 55 (Bollettino Ufficiale n. 22 del 29 maggio 1941-XIX).

Di conseguenza, nella Parte I del "Prontuario Generale delle distanze chilometriche" — Edizione 1941 — di contro al nome di Bifarera, dovranno essere depennate le indicazioni risultanti nelle colonne 9, 10, 11 e 12 ed in calce alla pagina 15 la nota "t".

Nella "Prefazione Generale all'orario generale di servizio" modificare l'indicazione L Be in "L. B.".

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 *e* 15.

Circolare n. 2.

Elenco dei prezzi da assegnarsi ai materiali fuori uso e da riutilizzare che si versano ai magazzini.

Il Servizio Approvvigionamenti, in seguito ad accordi presi con gli altri Servizi interessati, ha pubblicato l'elenco dei prezzi da assegnarsi ai materiali fuori uso e da riutilizzare che si versano ai Magazzini.

Tale elenco sostituisce quello allegato alla Circolare N. 29/1940-XVIII, il quale pertanto rimane abrogato.

I nuovi prezzi debbono essere applicati dagli Uffici ed impianti interessati per i versamenti effettuati dal 1° marzo 1942-XX in poi.

Circolare n. 3.

Prezzi delle stoffe, fodere ed accessori ed indumenti confezionati a valere dal 1° ottobre 1941-XIX al 31 marzo 1942-XX.

Si informano tutti gli Impianti ed agenti interessati, che i prezzi delle stoffe, fodere ed accesori per vestiario uniforme, nonchè i prezzi delle combinazioni e dei camiciotti confezionati, da valere per le forniture effettuate in base ad ordinazioni che risulteranno rilasciate alla Ditta Antonio Marziale S. A. di Roma dal 1° ottobre 1941-XIX al 31 marzo 1942-XX, sono i seguenti:

		Lire
Panno marengo per cappotti	al ml.	171,60
Panno nero per cappotti	» »	164,05
Stoffa grigio scura per soprabiti	» »	97,35
» drappè nera per stiffelius dei Capi stazione	» »	102,25
» nera pesante	» »	114,35
» nera leggera	» »	76,30
» grigio ferro pesante	» »	114,35
» grigio ferro leggera	» »	76,30
Fustagno nero di cotone per abiti	» »	18,60
Mistone grigio di cotone per abiti	» »	15,65
Tela turchina di cotone	» »	14,45
» rasata bianca per il personale delle navi traghetto	» »	21,50
Piquet bianco per i gilets dei Capi stazione	» »	22,80
Seta per risvolti degli stifelius dei Capi stazione	» »	31,90
Flanella leggera per fodere	» »	73,95
Glissade per fodere di maniche	» »	19,30
Satino (silked) per fodere	» »	15,40
Silesias nera per fodere	» »	12,20
» bianca per fodere	» »	12,20
» cenere per fodere	» »	12,20
Baseno grigio scuro per forzaglie	» »	11,20
Zanella nera per fodere	» »	22,10
Tela apprettata per rinforzi	» »	13,15
Camiciotti di mistone confezionati in tre taglie lunghi	cad.	92,15
» di mistone confezionati in tre taglie corti	»	76,15
Combinazioni di mistone in due taglie	»	117,45
Camiciotti di tela turchina lunghi	»	84,15
» di tela turchina corti	»	78,90
Combinazioni di tela turchina	»	105,10

Restano invariati i prezzi degli accessori (bottoni, monogrammi, fasce di satino, ecc.) di cui alla precedente Circolare N. 32 pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 42 del 23 ottobre 1941-XIX.

Comunicato:

Abilitazione alle funzioni di interprete nel servizio speciale riservato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

E' stato prorogato al 22 marzo 1942-XX il termine utile per la presentazione delle domande per gli esami di abilitazione all'esercizio delle funzioni di interprete di ruolo *b* nel Servizio Speciale Riservato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui al Comunicato pubblicato nel Boll. Ufficiale 1/1942-XX.

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Revisione generale 15.000 ml. di binari secondari in stazione di Verona P. N.	L. P.	Ore 12 del 16 febbr. 1942-XX	220.000	Sezione Lavori Venezia
Costruzione di due piattabande per manufatto al Km. 1 + 923 del raccordo merci Bologna-Brennero.	L. P.	Ore 12 del 17 febbr. 1942-XX	282.200	Sezione Lavori Venezia
Sistemazione servizio acqua in stazione di Pistoia.	L. P.	Ore 12 del 17 febbr. 1942-XX	66.000	Sezione Lavori Firenze
Sistemazione e arredamento banchi e retrobanchi per i servizi Ristoranti e Bar in stazione di Napoli C.le.	A. C.	Ore 18 del 18 febbr. 1942-XX	—	Sezione Lavori Napoli
Costruzione sottostazione E. e F.A. in città di Padova.	L. P.	Ore 12 del 3 marzo 1942-XX	3.600.000	Ufficio I.E.S. Bologna

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. Licitazione privata T. P. Trattative private	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	250.000	Stoppacci per ungibordi cerchioni locomotive.	T. P.	15.2.1942 A. XX	Servizio Approvvigionamenti — Sezione 7ª
N.	191	Aste per distributori cilindrici delle locoomtive.	T. P.	16.2.1942 A. XX	Id. Sezione 7ª
N.	25.000	Ganci per la sospensione . . .	T. P.	22.2.1942 A. XX	Id. Sezione 7ª
mq.	100.000	Carta bianca per preparazione cianografica.	L. P.	2.3.1942 A. XX	Id. Sezione 5ª

Il Direttore Generale
VELANI

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

Le spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni combiamento d'indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXV - N. 8

19 febbraio 1942
Anno XX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti Pag.

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata:*

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata:*

Roma, 1942-XX — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1942-XX, n. 2262. — *Decisione relativa al concorso a 10 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di Ingegnere con specializzazione in elettrotecnica, in base alla quale decisione nessun candidato partecipante al concorso in parola è stato riconosciuto idoneo.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Decreto Ministeriale 24 giugno 1941-XIX, n. 3830;
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/38301 in data 24 gennaio 1942-XX;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata la decisione relativa al concorso a 10 posti di Allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di Ingegnere con specializzazione in elettrotecnica, in base alla quale decisione nessun candidato partecipante al concorso in parola è stato riconosciuto idoneo.

Roma, li 27 gennaio 1942-XX.

Il Ministro
HOST VENTURI

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1942-XX, n. 2263. — *Graduatoria degli idonei del concorso a 10 posti di Disegnatore in prova.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Decreto Ministeriale 24 giugno 1941-XIX, n. 3840;
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/208981 in data 26 gennaio 1942-XX;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata la seguente graduatoria degli idonei del concorso a 10 posti di Disegnatore in prova:

1. - ANGELOZZI Francesco
2. - BIONDI Andrea
3. - ANGIOLI Giubilasio
4. - BOZZI Enzo
5. - DISCENZA Nicola
6. - ANGELINI Omero
7. - SIMONCINI Alfonso
8. - DONATO Francesco
9. - SCARANI Paolo
10. - DEL GRECO Alberto
11. - BORGHI Francesco
12. - NENCINI Tullio
13. - D'ISIDORO Italo
14. - PASSERI Giorgio
15. - PORROVECCHIO Alfonso
16. - ONORI Adelmo
17. - GELODI Gastone
18. - GENTILI Ernesto
19. - TELESFORO Pietro
20. - ZARDI Antonio

Roma, lì 27 gennaio 1942-XX.

Il Ministro
HOST VENTURI

Ordine di servizio n. 21.

Ripartizione ed utilizzazione del materiale da merci.

(*Vedi Ordine di Servizio n. 31 pubblicato nel Boll. Uff. n. 8 - 1934*).

A far tempo dal 16 febbraio 1942-XX vengono apportate le seguenti variazioni nella circoscrizione dei Circoli di Ripartizione del materiale da merci nel Compartimento di Torino:

a) viene soppresso il centro di ripartizione affidato al Riparto Movimento di Novara, e le linee dipendenti vengono assegnate al Circolo Ripartizione di Alessandria;

b) le stazioni di S. Vittoria e Mussotto e l'Assuntoria di Monticello cessano di appartenere alla circoscrizione del Circolo di Alessandria e passano alle dipendenze del Circolo di Torino.

Pertanto la circoscrizione dei due Circoli di Ripartizione resta fissata come appresso:

Circolo di Ripartizione	CIRCOSCRIZIONE
C. TORINO	Stazioni e Scali di Torino; Modane - Torino; Susa - Bussoleno; Torino - Asti (e); Torino - Santhià - Vercelli (e); Chivasso - Asta - San Desiderio Terme; Chivasso - Casale Popolo (e); Chivasso - Asti (e); Torino - Torre Pellice; Bricherasio - Barge; Airasca - Cuneo; Busca - Dronero; Carmagnola - Cavallermaggiore - Cuneo; - Ventimiglia (e); Savigliano - Saluzzo; Trofarello - Savona Marittima; Bastia - Cuneo; Ceva - Ormea; Ceva - Mondovì - Fossano; Moretta - Bra - Alba (e); Trofarello - Chieri; S. Giuseppe di Cairo - Altare.
C. ALESSANDRIA	Alessandria - Asti; Cantalupo - Alba; Alessandria - S. Giuseppe di Cairo (e); Asti - Castagnole delle Lanze; Asti - Acqui; Alessandria - Cava Carbonara; Mortara - Asti; Torreberetti - Novara; Mortara - Corsico; Vercelli - Valenza; Vercelli - Cava Carbonara; Domodossola (e); Borgomanero - Novara; Varallo Sesia - Romagnano - Vignale; Santhià (e) - Arona (e); Vercelli - Rho (e).

Ordine di servizio n. 22.

Custodia e tenuta dei veicoli in servizio.

VEICOLI GIACENTI NELLE STAZIONI

I veicoli giacenti nelle stazioni sui binari che sono alla diretta dipendenza del Movimento s'intendono in consegna al Capo Stazione o chi per esso.

I veicoli giacenti sui binari assegnati esclusivamente a Servizi diversi dal Movimento sono in consegna agli agenti interessati dei Servizi stessi.

Chi ha in consegna i veicoli, oltre a provvedere perchè siano tenuti nelle condizioni indicate in appresso, deve curare la loro sorveglianza, affinchè non vengano danneggiati o manomessi, e perchè nessuno vi prenda ricovero o vi s'introduca, se non per esigenze di servizio.

Per nessun motivo ai veicoli giacenti nelle stazioni si devono togliere gli accessori, gli attrezzi e gli oggetti di corredo senza giustificate esigenze di servizio e senza che sia provveduto all'applicazione delle prescritte etichette per constatazione delle mancanze.

Tutte le carrozze, non escluse quelle destinate a comporre i treni normali, devono avere le porte chiuse a chiave, e chiusi pure le finestre, le tendine e gli sportelli delle casse degli accumulatori.

La chiusura dei finestrini delle carrozze e dei bagagliai deve essere eseguita al più presto, appena siano liberate dai viaggiatori e dal personale di servizio, ed è affidata agli agenti del Movimento, eccezione fatta per quelle località dove esiste servizio di pulizia, nelle quali spetta agli agenti adibiti a tale servizio.

Dovranno anche essere chiusi i rubinetti di testata delle condotte del freno continuo e del riscaldamento a vapore. Gli accoppiamenti del freno e quelli metallici del riscaldamento a vapore, quando non siano congiunti, non dovranno mai essere lasciati penzoloni, ma fissate alle apposite staffe o ai falsi accoppiamenti.

Nei veicoli con passaggio di intercomunicazione, quando il medesimo non è unito, dovrà aversi cura che i mantici siano fissati cogli appositi gancetti, ed in modo speciale che i ponticelli siano rialzati ed assicurati in tale posizione.

Le carrozze tenute di scorta dovranno essere pulite e sempre pronte ad essere utilizzate.

All'atto in cui le carrozze vengono portate dai piazzali di deposito al treno, non si deve mai omettere di riaprire colle apposite chiavi le serrature delle porte anche dal lato opposto a quello in cui si fa il servizio viaggiatori, potendo una tale omissione essere causa di inconvenienti nelle successive stazioni.

Per quanto riguarda i carri giacenti nelle stazioni, oltre all'osservanza delle norme innanzi indicate, dovrà porsi attenzione che, come prescritto all'art. 78 delle "Norme per l'eseguimento dei trasporti", abbiano chiuse le porte e le ribalte in modo che non vi possa penetrare la pioggia o la neve, che le sponde dei carri aperti siano rialzate, le porte assicurate coi paletti e spranghe di chiusura, i bilici e relativi stanti a posto; che siano chiuse le bocche di carico dei carri serbatoio e che in genere si trovino al loro posto tutti gli oggetti che costituiscono parte o dotazione dei carri.

Il tempo e il luogo in cui deve essere effettuata la manutenzione corrente e la pulizia dei veicoli giacenti nelle stazioni sono oggetto, per ogni località, di particolari disposizioni date d'accordo dai competenti Uffici della Trazione e del Movimento.

I verificatori che rilevassero ai veicoli giacenti nella stazione guasti od ammanchi imputabili ad agenti o a terzi, e che non fossero già segnalati da etichette, oltre a riferirne ai propri superiori diretti nei modi stabiliti, devono informarne sollecitamente il Capo Stazione o il Capo Gestione con Mod. M. 40, perchè questi possano svolgere tempestivamente le pratiche del caso, per individuare i responsabili delle avarie, ottenere il risarcimento dei danni, ecc.

VEICOLI IN COMPOSIZIONE AI TRENI

I veicoli che fanno parte dei treni si ritengono come affidati ai Capi treno, i quali sono perciò tenuti a rispondere dei guasti ed ammanchi che vi si verificano, quando questi non derivino da deperimento naturale, da forza maggiore, o da colpa regolarmente accertata di altri agenti o dei viaggiatori.

Nelle stazioni in cui i treni hanno origine e in quelle intermedie nelle quali si aggiungono veicoli, il Capo treno interessato deve procedere alla visita del materiale del proprio treno e segnalare gli eventuali guasti ed ammanchi non indicati da etichetta, al Verificatore, il quale ha il dovere di eliminarli subito, se possibile, o di applicare le prescritte etichette. Solo nel caso che non sia possibile chiedere l'intervento del Verificatore, il Capo treno segnalerà le anormalità riscontrate sul foglio di corsa.

Nelle stazioni termiche di corsa la visita interna al materiale dei treni viaggiatori deve essere eseguita a cura dell'agente di stazione incaricato di ritirare gli oggetti dimenticati dai viaggiatori.

I guasti ed ammanchi che eventualmente venissero riscontrati in tale visita dovranno essere dal Dirigente comunicati subito al Capo personale viaggiante per le sollecite riserve al Capo treno interessato.

Per i veicoli ritirati dai treni nelle stazioni intermedie il Dirigente comunicherà telegraficamente le eventuali anormalità al Capo treno nella stazione più prossima ove ritenga che il telegramma possa raggiungerlo.

Per le carrozze ed i compartimenti viaggianti fuori servizio regolarmente piombati dalla stazione di partenza, la responsabilità del personale di scorta al treno, per quanto riguarda l'interno dei medesimi, sarà limitata all'incolumità dei piombi sempre quando, beninteso, all'arrivo non si riscontrino aperti i finestrini o rotte le lastre in modo da permettere il passaggio di una persona.

La visita al materiale dei treni merci in arrivo deve essere eseguita dall'agente di stazione che prende in consegna il materiale stesso e delle eventuali anormalità devono essere fatte sollecite riserve con le modalità sopra indicate.

Quando, per essere i veicoli piombati, non sia possibile eseguirne la visita interna non appena arrivati, questa si eseguirà all'atto dello scarico e le avarie constatate dovranno subito essere segnalate con Mod. M. 40 al Capo stazione perchè possa fare le necessarie riserve a chi di ragione.

AVVISI AL PERSONALE DI MACCHINA PER AVARIE AVVENUTE IN VIAGGIO OD IN MANOVRA

Verificandosi a veicoli in manovra od in viaggio avarie provocate da urto, strappo o brusco arresto, il personale di manovra od il Capo treno, dovrà sempre avvisare il macchinista interessato.

Nel caso che, in conseguenza delle avarie, sia necessario procedere a trasbordo delle merci, si seguiranno le disposizioni di cui al Capo III, Parte VI, delle "Norme per l'eseguimento dei trasporti".

STIMA DELLE AVARIE E DEGLI AMMANCHI

Occorrendo valutare delle avarie o degli ammanchi per chiederne il risarcimento a viaggiatori, speditori ed in generale a terzi che ne siano responsabili, i Capi stazione, quando non si tratti di prezzi già preventivamente stabiliti in relazione al D. M. 30 aprile 1935, si rivolgeranno ai verificatori, i quali procederanno alla stima, in relazione alle istruzioni speciali che possiedono al riguardo.

Le presenti disposizioni annullano e sostituiscono quelle contenute nella Circolare 39/1913 e negli Ordini di servizio 181/1908, 70/1911 e 39/1914.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 *e* 38.

Ordine di servizio n. 23.

Corrispettivi doganali da applicarsi ai trasporti di vini e di altri liquidi nazionali provenienti dai Punti Franchi del Regno e destinati all'estero.

I trasporti di vino e di altri liquidi di produzione nazionale che dai Punti Franchi del Regno, ove furono introdotti per essere sottoposti ad opportune lavorazioni, vengono diretti all'estero con bolletta di cauzione dichiarata emessa in nome della Ferrovia, sono — per rimando della tariffa n. 3 dei corrispettivi doganali — da assoggettare ai corrispettivi della tariffa n. 1 non potendosi assimilare i trasporti stessi a quelli in transito per il Regno, appunto perchè costituiti da merci essenzialmente nazionali.

Considerato ora che la categoria 1ª della menzionata tariffa n. 1 rimanda, come è noto, alla categoria 2ª, i soli ''liquidi in vagoni cisterna e serbatoi'', sarebbero esclusi da quest'ultima categoria i trasporti a carro di vini e di altri liquidi riposti in botti ed in barili, ai quali dovrebbero pertanto applicarsi i corrispettivi della categoria 1ª, che nel caso concreto, data l'operazione da compiere, risultano troppo gravosi.

Ciò stante, e tenuto conto non soltanto del fatto che le prestazioni rese dalla Ferrovia per le formalità in questione relative ai liquidi in vagoni cisterna o in serbatoi ed ai liquidi in botti od in barili non differiscono sensibilmente tra loro, ma anche dell'opportunità di agevolare i trasporti del genere, si dispone che a partire dal 16 febbraio c. a., anche alle spedizioni a carro di vini e di altri liquidi nazionali contenuti in botti ed in barili siano applicati per assimilazione i corrispettivi della tariffa n. 1, categoria 2ª, tutte le volte che debbasi provvedere per essi all'emissione della cauzione dichiarata.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 *e* 15.

Ordine di servizio n. 24.

Attivazione dell'esercizio con Dirigente Centrale sul tratto: Palermo-Cefalù della linea Palermo-Messina.

Dalle ore 12 del giorno 1° marzo 1942-XX sarà attivato sul tratto Palermo Cl.le-Cefalù della linea Palermo-Messina il sistema di esercizio con D. C. regolato dalle "Disposizioni pel servizio con D. C." approvate dall'Ecc. il Ministro per le Comunicazioini con Decreto n. 1452 in data 13 gennaio 1931-X e portate a conoscenza del personale interessato con O. S. n. 36/1931-XI e successive modificazioni.

L'Ufficio del D. C. è situato nei locali del 2° piano del fabbricato delle ex officine entro il recinto della stazione di Palermo Centrale e corrisponde a mezzo del telefono selettivo con i seguenti posti:

PALERMO C.le, Dirigente Movimento
PALERMO C.le, Cabina A
PALERMO C.le, Cabina B
PALERMO C.le, Capo Rip. Mov. (Ascolto)
PALERMO C.le, Capo Personale Viaggiante
PALERMO C.le, Capo Deposito Locomotive
PALERMO BRANCACCIO
FAVARA
FICARAZZELLI
FICAREZZI
BAGHERIA
S. FLAVIA
CASTELDACCIA
ALTAVILLA
S. NICOLA
TRABIA
TERMINI IMERESE
FIUMETORTO
BUONFORNELLO
CAMPOFELICE
LASCARI
CEFALU', Dirigente Movimento.
CEFALU' D. C.

Col sistema di esercizio con D. C. conservano pieno vigore e devono essere osservati tutti i Regolamenti e le Istruzioni di servizio vigenti sulle linee a servizio normale in quanto non siano modificate o sostituite dalle apposite "Disposizioni pel servizio con D. C." e successive varianti

La sorveglianza tecnica della suindicata Sezione di D. C. sarà esercitata direttamente dalla Sezione Movimento ed a mezzo del Capo del 1° Riparto Movimento di Palermo al quale sono affidate la sorveglianza e la dirigenza amministrativa dell'Ufficio.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 *e* 14 *del Compartimento di Palermo.*

Ordine di servizio n. 25.

Servizio merci nella stazione di Scorcetoli.

A partire dal 15 febbraio 1942-XX, la stazione di Scorcetoli della linea Parma-La Spezia viene abilitata ai trasporti a carro a P. V. anche per conto della Ditta Ing. SANTE BLANDINI, alle stesse condizioni in atto per l'Autorità Militare e per la Società Generale Esplosivi e Munizioni.

Con richiamo all'O. S. 144 pubblicato nel B. U. del 4 dicembre 1941-XX, l'annotazione "(n)", esistente in calce alla pagina 77 della Parte I del "Prontuario Generale delle distanze chilometriche" — Edizione 1° marzo 1941-XIX — deve essere completata col nome della Ditta Ing. Sante Blandini, di seguito a quello della prefata Società Generale Esplosivi e Munizioni.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 *e* 15.

Ordine di servizio n. 26.

Estensione di servizio nella stazione di Roma Littorio.

Dal giorno 22 febbraio 1942-XX la stazione di Roma Littorio, della linea merci indipendente Roma Tiburtina-Settebagni, viene ammessa ai trasporti in partenza a carro P. V. per conto delle Ditte acquirenti di carbonellina (coke di carbon fossile) e di polvere di camera a fumo od altro (residui utilizzabili della combustione del carbone coke) presso il locale Deposito Locomotive.

Di conseguenza nel "Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato", Edizione 1941, in calce alla pag. 66, nella nota S aggiungere:

« ai trasporti in partenza a carro per conto delle Ditte acquirenti, presso il locale Deposito Locomotive, di carbonellina (coke di carbon fossile) e di polvere di camera a fumo od altro, (residui utilizzabili della combustione del carbon coke) ».

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 *e* 15.

Ordine di servizio n. 27.

Cambiamento di nome della stazione di Castelnuovo Vallo in "Vallo della Lucania-Castelnuovo,,.

La stazione di Castelnuovo Vallo, della linea Reggio Calabria-Battipaglia, ha assunto la nuova denominazione di "Vallo della Lucania-Castelnuovo".

Di conseguenza, nel "Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato" (edizione 1° marzo 1941XIX), si dovrà:

— nelle Parti I, III e IV inserire nella sede opportuna il nome di Vallo della Lucania-Castelnuovo con le indicazioni esistenti per Castelnuovo Vallo; cancellare poi quest'ultimo nome con le relative indicazioni;

— nella Parte II, tabella 122, modificare il nome di Castelnuovo Vallo in Vallo della Lucania-Castelnuovo.

Nei "Prontuari manoscritti delle distanze chilometriche" in uso negli Uffici di controllo e nelle stazioni, si dovrà:

— nell'indice alfabetico inserire, nella sede opportuna, il nome di "Vallo della Lucania-Castelnuovo" depennando quello di Castelnuovo Vallo e nell'interno del Prontuario stesso modificare il nome di Castelnuovo Vallo in "Vallo della Lucania-Castelnuovo".

Nella "Prefazione Generale all'orario generale di servizio" (edizione febbraio 1936-XIV), Parte I, inserire nella sede opportuna il nome di Vallo della Lucania-Castelnuovo-Re 143 e depennare, a pagina 13, il nome Castelnuovo Vallo e le relative indicazioni.

In tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali trovasi indicato il nome di Castelnuovo Vallo, questo dovrà essere modificato in "Vallo della Lucania-Castelnuovo".

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa e di corsa semplice e di andata e ritorno a tariffa intera e ridotta, alle stazioni ed Agenzie interessate

Qualora però queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di marzo 1942-XX dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di "Vallo della Lucania-Castelnuovo".

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome, dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo medesimo.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13 *e* 15.

Comunicato

Deliberazioni Ministeriali circa le Imprese ammesse a gestire servizi in appalto dell'Amministrazione Ferroviaria.

LA Commissione istituita ai sensi dell'articolo 4 del R. decreto-legge 23 febbraio 1939-XVII, n. 369, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, riguardante la formazione e la tenuta degli elenchi delle imprese ammesse a gestire servizi in appalto delle Amministrazioni Ferroviaria, Postelegrafica ed Azienda di Stato per i servizi telefonici, nella seduta tenutasi il 6 febbraio 1942, presso la Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato, ha preso le seguenti deliberazioni, ratificate dal Ministro il 12 febbraio 1942-XX:

Iscrizione negli elenchi delle seguenti Imprese.

Ragione sociale e Sede Legale	Specializzazione	Limite di appalto
MALTINTI Cav. Ferruccio Livorno.	Facchinaggio merci - Pulizia stazioni.	L. 500.000
PARODI Adriano Genova-Pontedecimo	Facchinaggio merci	» 100.000
PEDONE Santi Termini Imerese	Facchinaggio merci e bagagli registrati - Lavatura e disinfezione carri - Pulizia stazioni.	» 200.000
ROLLO Luigi S. Cesario di Lecce	Facchinaggio merci e bagagli registrati.	» 100.000

Estensione d'iscrizione di servizio e di limite d'appalto.

Ragione sociale e Sede Legale	Specializzazione e limite d'appalto	Estensione
BERRUTI Federico Alessandria	Facchinaggio merci e bagagli registrati. L. 200.000.	Tutti i servizi del Movimento, escluse le manovre. L. 1.000.000.

Rigetto di domanda d'iscrizione.

Ragione sociale e Sede Legale	Specializzazione	Limite di appalto
SABATINI Orfeo Orte	Manovalanza in genere.	L. 10.000.000

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni : Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Sistemazione impianti illuminazione stazioni di Empoli, S. Miniato, S. Romano La Rotta.	L. P.	Ore 12 del 23 febbr. 1942-XX	300.000	Ufficio I.E.S. Firenze
Costruzione fabbricato per attrezzisti e mesticheria Officine Firenze Porta al Prato.	L. P.	Ore 12 del 23 febbr. 1942-XX	192.000	Sezione Lavori Firenze
Costruzione fabbricato VI Zona I.E.S. a Gorizia M. S.	L. P.	Ore 12 del 23 febbr. 1942-XX	198.000	Sezione Lavori Trieste
Sostituzione picchetti costituenti picchettazione riferimento curve linea Bologna-Piacenza.	L. P.	Ore 12 del 23 febbr. 1942-XX	353.000	Sezione Lavori Bologna
Sostituzione picchetti costituenti picchettazione riferimento curve linea Bologna-Prato.	L. P.	Ore 11 del 24 febbr. 1942-XX	447.000	Sezione Lavori Bologna
Fornitura Tonn. 15.000 massi per diga frangionde tra i chilometri 238 + 090 e 238 + 540 linea Ancona-Termoli.	L. P.	Ore 12 del 24 febbr. 1942-XX	657.600	Sezione Lavori Ancona
Sistemazione attraversamenti fra i Km. 27 + 791 e 51 + 798 linea Firenze-Empoli-Pisa.	L. P.	Ore 12 del 26 febbr. 1942-XX	990.000	Sezione Lavori Firenze
Sistemazione impianti staz. Pescia dipendenza elettrificazione Pistoia-Pisa.	L. P.	Ore 12 del 27 febbr. 1942-XX	567.000	Sezione Lavori Firenze
Montaggio banco di manovra e posa in opera manovre deviatoio per centralizzazione Bivio Lagrangia (Torino).	L. P.	Ore 12 del 4 marzo 1942-XX	85.000	Ufficio I.E.S. Torino

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	2	Rettificatrice universale per superfici cilindriche e coniche.	A. C.	10.3.1942 A. XX	Servizio Materiale e Trazione - Ufficio III, Sezione 9ª - Firenze.
N.	1	Fresatrice universale con tavola di mm. 1400 × 350.	A. C.	10.3.1942 A. XX	Id. Sezione 9ª
N.	1	Rettificatrice universale per superfici cilindriche e coniche.	A. C.	10.3.1942 A. XX	Id. Sezione 9ª
N.	1	Rettificatrice per piani, superficie rettificabile mm. 800 × 200.	A. C.	10.3.1942 A. XX	Id. Sezione 9ª
N.	2	Trapani a colonna per fori nell'acciaio fino al diametro di mm. 40.	A. C.	10.3.1942 A. XX	Id. Sezione 9ª

Il Direttore Generale
VELANI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

Le spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXV - N. 10

5 marzo 1942
Anno XX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1942-XX — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1942-XX, n. 2501. — *Graduatoria di merito del concorso a 13 posti di Assistente lavori in prova fra Geometri o Periti costruttori edili.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Decreto Ministeriale 24 giugno 1941-XIX, n. 3838;
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/208986 in data 12 febbraio 1942-XX;
Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 13 posti di Assistente lavori in prova fra Geometri o Periti costruttori edili.

Roma, li 17 febbraio 1942-XX.

Il Ministro
HOST VENTURI

CONCORSO A 13 POSTI DI ASSISTENTE LAVORI IN PROVA
FRA GEOMETRI O PERITI INDUSTRIALI COSTRUTTORI EDILI

Graduatoria di merito.

1. - VANNINI Tullio
2. - RIZZON Giulio
3. - MANFREDI Carlo
4. - ZAMBONI Orazio
5. - CILIBERTO Dante
6. - STILLACCI Alfiero
7. - DISCENZA Nicola
8. - VOLPOTTI Lamberto
9. - DALL'ASTA Antonio
10. - ANGELONE Domenico
11. - MAZZI Mario
12. - MAO Clito
13. - PETRILLO Alberto
14. - PACETTI Ermete
15. - ROBINO Carlo
16. - GASCO Giovanni

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1942-XX, n. 2502. — *Graduatoria degli idonei del concorso a 8 posti di Aiutante Disegnatore in prova.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Decreto Ministeriale 24 giugno 1941-XX, n. 3843;
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/208985 in data 12 febbraio 1942-XX;
Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata l'annessa graduatoria degli idonei del concorso a 8 posti di Aiutante Disegnatore in prova.

Roma, li 17 febbraio 1942-XX.

Il Ministro
HOST VENTURI

CONCORSO A 8 POSTI DI AIUTANTE DISEGNATORE IN PROVA

Graduatoria degli idonei.

1. – LUZZATTO Leo
2. – COMASTRI Amleto
3. – LUISI Alideo
4. – ZANON Romeo
5. – BIANCONI Guido
6. – TOZZI Moreno
7. – COLELLA Riccardo
8. – CASINI Marcello
9. – MONTELATICI Osvaldo
10. – BERTINI Egisto
11. – GATTO Paolo
12. – SASSETTI Giambattista
13. – DI MARIA Roberto
14. – MACRI' Giuseppe
15. – PALINI Annesio
16. – BULDRINI Giuseppe
17. – FEDUZI Aldo
18. – CRISTINA Luigi
19. – SALVATI Corradino
20. – PETRICCIONE Valentino
21. – GIAMBAUCO Benedetto
22. – PRESTOPINO Attilio
23. – PRATESI Mario
24. – BORGHESANI Riccardo
25. – CARLONI Mario
26. – NICOLINI Ettore

Ordine di servizio n. 28.

Ordinamento della Sezione Lavori di Bologna.

(*Veddasi O. S. n.* 8/1942).

Il limite di giurisdizione dei Riparti Lavori di "Bologna Centrale" e di "Ferrara" sulla linea Bologna-Padova, viene stabilito al Km. 1 + 496.

Circolare n. 4.

Prezzo degli abiti impermeabili da lavoro per il personale di linea e delle stazioni.

Con riferimento alla circolare n. 41, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 49 del 6 dicembre 1934-XIII, si porta a conoscenza di tutti gli Impianti interessati che il prezzo di ogni abito impermeabile da lavoro per il personale delle linee e delle stazioni, per tutte le ordinazioni che risulteranno rilasciate alla SOC. AN. CONSORZIO INDUSTRIALI di Milano dal 1° gennaio al 30 giugno 1942-XX, resta fissato in L. 180 (lire centottanta) e partitamente:

L. 101 (lire centouno) per la giacca
» 61 (lire sessantuno) per i pantaloni
» 18 (lire diciotto) per il cappello.

Comunicati:

Risultato della gara a premio per la lotta contro le mosche durante l'anno 1941.

COMPARTIMENTO DI TORINO

Stazioni di categoria A

Premi a disposizione n. 4 – Premi assegnati n. 4:

1. Asti
2. Cuneo
3. Savona Letimbro
4. Vercelli.

Stazioni di categoria B

Premi a disposizione n. 7 – Premi assegnati n. 5:

1. Mondovì
2. Borgomanero
3. Trofarello
4. Romagnano Sesia
5. Saluzzo.

Stazioni di categoria C

Premi a disposizione n. 70 – Premi assegnati n. 42:

1. Magliano Cava Morozzo
2. Torazza di Verolengo
3. Ponte S. Martino
4. Airasca
5. Piana
6. Dego
7. Quincinetto
8. Palazzolo
9. Lauriano
10. Neive
11. Vicoforte S. Michele
12. Pievetta.
13. Busca
14. Terzo Montabove
15. Livorno Ferraris
16. Saliceto
17. Villafranca d'Asti
18. Ponti
19. Carrù
20. Sale Langhe
21. Villanova d'Ardenghi
22. Brandizzo
23. Saluggia
24. Trino Vercellese
25. Solero
26. Torre S. Giorgio
27. Castelletto Busca
28. Monchiero-Dogliani
29. Farigliano
30. Moretta
31. Parona Lomellina
32. Caluso
33. Lauriano
34. Castelrosso
35. Torino Stura
36. Villanova d'Asti
37. Rocchetta T. Cerro
38. Bruzolo di Susa
39. Santuario
40. Villafaletto
41. Cassine
42. Montechiaro Dentice

Impianti di categoria A

1. Deposito Locom. di Novara
2. » » di Alessandria
3. » » di Torino
4. » » di Cuneo
5. Officina Rialzo di Alessandria
6. » » di Novara
7. Officina I.E.S. di Torino (S. Lepanto)
8. Officina Rialzo di Torino P. N.
9. Deposito Locom. di Bussoleno

Impianti di categoria B

1. Officina Rialzo di Torino Smist.
2. Centrale Elettrica di Bardonecchia
3. Deposito Locomotive di Asti

Impianti di categoria C

1. Sottostaz. Elettr. di Asti
2. » » di Collegno
3. » » di Fossano
4. » » di Carmagnola
5. » » di Garessio
6. » » di Limone P.
7. » » di Mondovì
8. » » di Pessione
9. » » di Ulzio
10. » » di Narzole
11. » » di Cuneo
12. » » di Trofarello
13. Sottosaz. Elettr. di Chiomonte
14. » » di Avigliana
15. » » di S. Dalmazzo T.
16. » » di Nizza Monf.
17. » » di Alessandria
18. » » di Robilante
19. » » di Langone
20. » » di Villafranca A.
21. Rimessa Locom. di Ceva
22. » » di Casale Monf.
23. » » di Chivasso
24. » » di Santhià
25. » » di Vercelli

COMPARTIMENTO DI MILANO

Stazioni di categoria A

Premi a disposizione n. 4 – Premi assegnati n. 4:

1. Codogno
2. Cremona
3. Lecco
4. Bergamo

Sazioni di categoria B

Premi a disposizione n. 6 – Premi assegnati n. 6:

1. Piadena
2. Melzo
3. Sondrio
4. Lodi
5. Legnano
6. Milano P. N.

Stazioni di categoria C

Premi a disposizione n. 50 – Premi assegnati n. 19:

1. Arcore
2. Segugnago
3. Melegnano
4. Varenna
5. Lonate
6. Rottofreno
7. Cavamanara
8. Casteggio
9. Cernusco M.
10. Dervio
11. Potovaltravaglia
12. Romano L.
13. Lierna
14. Maggianieo
15. Cosio Traona
16. Peschiera
17. Chiari
18. Coccaglio
19. Colorno

Nessun altro impianto ritenuto meritevole di premio.

COMPARTIMENTO DI VENEZIA

Stazioni di categoria A

Premi a disposizione n. 2 – Premi assegnati n. 2:

1. Padova
2. Trento

Stazioni di categoria B

Premi a disposizione n. 6 – Premi assegnati n. 5:

1. S. Candido
2. Mezzocorona
3. Pordenone
4. Bassano del Grappa
5. Castelfranco Veneto

Stazioni di categoria C

Premi a disposizione n. 50 – Premi assegnati n. 50:

1. Fanzolo
2. Meolo
3. S. Martino Buonalbergo
4. Dobbiaco
5. S. Martino di Lupari
6. Carmignano di Brenta
7. Cornuda
8. Volpago
9. Beseno
10. Bronzolo
11. Colle Isarco
12. Domegliara
13. Moncucco
14. Rio di Pusteria
15. Terlano Adriano
16. Aviano
17. Caldiero
18. S. Giustina Cesio
19. Ala
20. Campodazzo
21. Dolcè
22. Laces
23. Sinandro
24. Senales
25. Vilpiano Nalles
26. Camposampiero
27. Postioma
28. S. Giorgio delle Pertiche
29. Budoia Polcenigo
30. Levada
31. Norvesà della Battaglia
32. Rosà
33. Spresiano
34. Trevignano Signoressa
35. Premaggiore
36. Altavilla Tavernelle
37. Istrana
38. Perarola
39. Ponte di Brenta
40. Primolano
41. Quero Vas
42. S. Michele di Quarto
43. Susegana
44. Codroipo
45. Lerino
46. Ponte delle Alpi
47. Rossano Veneto
48. Vago Zevio
49. Vigodarzere
50. Villa del Conte

Impianti di categoria A

1. Deposito Locomotive di Bolzano
2. Deposito Locomotive di Mestre
3. Officina Locom. di Verona P. V.
4. Officina Rialzo di Mestre
5. Deposito Pers. Viagg. di Verona

Impianti di categoria B

1. Deposito Locomotive di Fortezza
2. Deposito Locomotive di Merano
3. Cantiere I.E.S. di Mestre

Impianti di categoria C

1. Deposito Locomotive di Chiusa

COMPARTIMENTO DI TRIESTE

Stazioni di categoria A

Premi a disposizione n. 2 – Premi assegnati n. 2:

1. Trieste Centrale
2. Fiume Centrale

Stazioni di categoria B

Premi a disposizione n. 4 – Premi assegnati: n. 4:

1. Trieste S. Saba
2. Gemona del Friuli
3. Gorizia Montesanto
4. Monfalcone

Stazioni di categoria C

Premi a disposizione n. 30 – Premi assegnati n. 30

1. Treviscosa
2. Sappiane
3. Latisana
4. Redipuglia
5. Cormons
6. Aidussina
7. Moggio
8. S. Giovanni al Natisone
9. Palmanova
10. S. Giorgio di Nogaro
11. Previcina-Gradiscutta
12. Buttrio
13. Sagrado
14. Tricesimo
15. Miramare
16. Grignano
17. Canale d'Isonzo
18. Duttogliano
19. Salona d'Isonzo
20. S. Lucia d'Isonzo
21. Plava
22. Gorizia S. Marco
23. Risano
24. Rubbia S. Michele
25. Rozzol Montebello
26. Pieris Turrisco
27. Ronchi dei Legionari Sud
28. Villa Vicentina
29. Sesana
30. Montespino

Impianti di categoria A

1. Deposito Locomotive di Udine
2. Officina Rialzo di Udine

COMPARTIMENTO DI GENOVA

Stazioni di categoria A

Premi a disposizione n. 3 – Premi assegnati n. 3:

1. Genova P. Principe
2. Novi Ligure
3. Genova Brignole

Stazioni di categoria B

Premi a disposizione n. 6 – Premi assegnati n. 6:

1. S. Margherita Ligure
2. Genova Nervi
3. Genova Pontedecimo
4. Rapallo
5. Levanto
6. Ovada

Stazioni di categoria C

Premi a disposizione n. 28 – Premi assegnati n. 6:

1. Cavi
2. Mentone
3. Moneglia
4. Arenzano
5. Isola del Cantone
6. Spotorno
7. Ospedaletti
8. Monterosso
9. Riva Trigoso
10. Diano Marina
11. Campoligure
12. Zoagli

13. Mignanego
14. Loano
15. Taggia
16. Framura
17. Genova Quinto
18. Deiva
19. Pieve Ligure
20. S. Michele di Pagana
21. Genova S. Quirico
22. Rossiglione
23. Frugarolo Bosc.
24. Molare
25. Ovada Nord
26. Priaro
27. Villalvernia
28. Stazzano S.

Impianti di categoria A

1. Deposito Locom. Genova Brignone
2. » » Novi S. Bovo
3. » » La Spezia
4. Deposito Locom. Genova Rivarolo
5. » » Savona
6. Offic. Rialzo Genova Sampierdar.

Impianti di categoria B

1. S. Staz. I.E.S. Genova Samperdar.
2. Officina Riarzo Novi S. Bovo
3. S. Staz. I.E.S. Trasta
4. » » Ventimiglia
5. » » Savona
6. Posto Verifica Genova P. P.

Impianti di categoria C

1. Sottostaz. Elettr. di Albenga
2. » » di Ventimiglia
3. » » di Finale Ligure
4. Sottocentrale Chiappella
5. Sottostaz. Elettr. di Ovada
6. Officina Rialzo di La Spezia
7. Sottostaz. di Sestri Levante
8. » di Novi S. Bovo
9. Magazzino di Vada
10. Sottostaz. di Taggia
11. » di Genova Acquasanta
12. » di Arquata Scrivia
13. Posto Verifica S. Benigno
14. Sottostaz. di Diano Marina
15. » di Genova Brignole
16. Magazzino di Frugarolo Bosc.
17. Sottostaz. di Campoligure
18. » di Mignanego
19. » di Busalla
20. » di Levanto
21. » di Ronco
22. Magazzino di Alessandria
23. Sottostaz. di Predosa

COMPARTIMENTO DI BOLOGNA

Stazioni di categoria A

Premi a disposizione n. 3 - Premi assegnati n. 3:

1. Faenza
2. Reggio Emilia
3. Ferrara

Stazioni di categoria B

Premi a disposizione n. 5 - Premi assegnati n. 5:

1. Salsomaggiore
2. Cesena
3. Porretta
4. Legnago
5. Ostiglia

Stazioni di categoria C

Premi a disposizione n. 40 – Premi assegnati n. 4:

1. Russi
2. Abano Terme
3. Battaglie Terme
4. Montegrotto

Impianti di categoria A

1. Deposito Locomotive di Bologna

COMPARTIMENTO DI FIRENZE

Stazioni di categoria A

Premi a disposizione n. 4 – Premi assegnati n. 3:

1. Prato
2. Firenze Campo di Marte
3. Firenze S. Maria Novella

Stazioni di categoria B

Premi a disposizione n. 8 – Premi assegnati n. 5:

1. Pescia
2. Montecatini
3. Borgo S. Lorenzo
4. S. Stefano Magra
5. Pontedera

Stazioni di categoria C

Premi a disposizione n. 45 – Premi assegnati n. 9:

1. Tassignano-Capannori
2. Borgo a Bugiano
3. Montepescali
4. Vada
5. S. Vincenzo
6. Carmignano
7. Rapolano
8. Torre del Lago
9. S. Giuliano Terme

Impianti di categoria A

1. Officina Rialzo Firenze S. M. N.
2. Deposito Locom. Firenze S. M. N.

Impianti di categoria B

1. Officina Rialzo Firenze C. M.

Impianti di categoria C

1. Deposito Locom. Pistoia

COMPARTIMENTO DI ANCONA

Stazioni di categoria A

Premi a disposizione n. 2 – Premi assegnati n. 2:

1. Ancona Centrale
2. Pescara Centrale

Stazioni di categoria B

Premi a disposizione n. 6 – Premi assegnati n. 6:

1. S. Benedetto del Tronto
2. Giulianova
3. Perugia
4. Senigallia
5. Spoleto
6. Pesaro

Stazioni di categoria C

Premi a disposizione n. 40 – Premi assegnati n. 40:

1. Assisi
2. Riccione
3. Francavilla a Mare
4. Loreto
5. Trevi
6. Roseto degli Abruzzi
7. Fossato di Vico
8. Atri Pineto
9. Tolentino
10. Gualdo Tadino
11. Silvi
12. Mondolfo Marotta
13. Montesilvano
14. Nocera Umbra
15. S. Elpidio a Mare
16. Grottammare
17. Campello sul Clitunno
18. Chiaravalle
19. Pratola Peligna
20. Porto d'Ascoli
21. Antrodoco
22. Urbino
23. Tortoreto Nereto
24. Nera Montoro
25. Cerreto d'Esi
26. S. Valentino Caramanico
27. Gaifana
28. Bastia
29. Castel Raimondo
30. Porto Recanati
31. Vigliano
32. Baiano di Spoleto
33. Spello
34. Montenero Petacciato
35. Fossacesia
36. Corridonia
37. Potenza Picena
38. Torino di Sangro
39. Casalbordino
40. Tollo Canosa Sannita

Impianti di categoria A

1. Deposito Locom. di Foligno
2. Deposito Locom. di Pescara
3. » » di Ancona

Impianti di categoria B

1. Deposito Locom. di Terni

COMPARTIMENTO DI ROMA

Stazioni di categoria A

Premi a disposizione n. 4 Premi assegnati n. 3:

1. Roma Trastevere
2. Roma Ostiense
3. Orte

Stazioni di categoria B

Premi a disposizione n. 8 – Premi assegnati n. 8:

1. Roma S. Pietro
2. Frascati
3. Roccasecca
4. Frosinone-Fiuggi
5. Orbetello
6. Viterbo Porta Fiorentina
7. Orvieto
8. Colleferro Segni

Stazioni di categoria C

Premi a disposizione n. 55 – Premi assegnati n. 55:

1. Nettunia Porto
2. Nettunia
3. Bagni di Tivoli
4. Guidonia
5. Arsoli
6. Città della Pieve
7. Aprilia
8. Albano
9. Pomezia
10. Cisterna
11. Poggio Mirteto
12. Stimigliano
13. Bassano Tev.
14. Castiglione Tev.
15. Baschi
16. Allerona
17. Ficulle
18. Settebagni
19. Monterotondo
20. Fara Sabina
21. Carsoli
22. Tagliacozzo
23. Anversa
24. Gaeta
25. Pontegaleria
26. Maccarese
27. Palo Cerveteri
28. Santa Severa
29. Santa Marinella
30. Furbara
31. Tarquinia
32. Sora
33. Carovilli
34. Roccaraso
35. Casteldisangro
36. Marino
37. Giulianello
38. Ceccano
39. Grotte S. Stefano
40. Ronciglione
41. Montalto di Castro
42. Sipicciano
43. Roviano
44. Fondi
45. Aquino
46. Rivisondoli
47. Palidoro
48. Ceprano
49. Bracciano
50. Ceri
51. Fiumicino
52. Cecchina
53. Castelmadama
54. Prezza
55. Goriano Sicoli

Impianti di categoria A

1. Officina Rialzo Roma Termini
2. » » Roma P.ta Magg.
3. Officina Rialzo Roma Littorio
4. Deposito Locom. Roma S. Lor.zo
5. Deposito Locom. Sulmona

Impianti di categoria B

1. Magazz. Approvv. Roma Tiburt.
2. Officina Rialzo Roma Trastevere
3. Deposito Locom. Orte

Impianti di categoria C

1. Amb. Staz. Roma S. Lorenzo
2. » » Roma Ostiense
3. » » Roma Littorio
4. Distributorio X Rip. Provvida
5. » IX Rip. Provvida
6. Sottostaz. Elettr. di Carsoli
7. » » di Castelmadama
8. » » di Avezzano
9. Sottostaz. Elettr. di Palidoro
19. » » di Montalto
11. » » di Orbetello
12. » » di Orvieto
13. Rimessa Mat. e Traz. Roma Trast.
14. » » Orvieto
15. » » Avezzano
16. » » Mandela
17. » » Formia
18. Ambulatorio Staz. Roma Termini

COMPARTIMENTO DI NAPOLI

Stazioni di categoria A

Premi a disposizione n. 4 – Premi assegnati n. 2:

1. Napoli Centrale
2. Napoli Marittima

Stazioni di categoria B

Premi a disposizione n. 9 - Premi assegnati n. 5:

1. Napoli Mergellina
2. Napoli Campi Flegrei
3. Villa Literno
4. S. Giovanni a Teduccio
5. Capua

Stazioni di categoria C

Premi a disposizione n. 50 - Premi assegnati n. 5:

1. S. Marcellino Frignano
2. Frattamaggiore
3. Albanova
4. Minturno
5. Marcianise

COMPARTIMENTO DI BARI

Stazioni di categoria A

Premi a disposizione n. 3 - Premi assegnati n. 3:

1. S. Severo
2. Foggia
3. Termoli

Stazioni di categoria B

Premi a disposizione n. 4 - Premi assegnati n. 4:

1. Trani
2. Bisceglie
3. Spinazzola
4. Rocchetta S. Antonio-Lacedonia

Stazioni di categoria C

Premi a disposizione n. 30 - Premi assegnati n. 30:

1. S. Basilio Mottola
2. Trepuzzi
3. Carovigno
4. Serranova
5. Bitetto
6. Melfi
7. Potenza Superiore
8. Acquaviva delle Fonti
9. Bellavista
10. Grumo Appula
11. Latiano
12. Modugno
13. Pisticci
14. Trinitapoli
15. Campomarino
16. Ripalta
17. Manfredonia
18. Poggio Imperiale
19. Bernalda
20. Givinazzo
21. S. Vito dei Normanni
22. Squinzano
23. Venosa
24. Lucera
25. Brindisi Montagna
26. Campomaggiore
27. Casal Sabini
28. Cisternino
29. Fasano
30. Minervino Murge

Impianti di categoria A

1. Deposito Locom. di Foggia
2. Officine M.M. Foggia

Impianti di categoria B

1. Officina Rialzo Lecce
2. Officina Rialzo Foggia

Impianti di categoria C

1. Magazz. Approvv. di Foggia
2. Casermetta Milizia Taranto
3. » » Bari

COMPARTIMENTO DI REGGIO CALABRIA

Stazioni di categoria A

Premi a disposizione n. 2 – Premi assegnati n. 2:

1. Reggio Calabria Centrale
2. Villa S. Giovanni

Stazioni di categoria B

Premi a disposizione n. 5– Premi assegnati n. 5:

1. Reggio Calabria Marittima
2. Sapri
3. Reggio Calabria Lido
4. Catanzaro Sala
5. Agropoli

Stazioni di categoria C

Premi a disposizione n. 45 – Premi assegnati n. 32:

1. Trebisacce
2. Soverato
3. Rutino
4. Torchiara
5. Ogliastro
6. S. Andrea I.
7. S. Sostene
8. Squillace
9. Cirò
10. Cariati
11. Settingiano
12. S. Lucido Marina
13. Roccella I.
14. Coccorino
15. Zambrone
16. S. Eufemia Marina
17. Falerna
18. Belmonte C.
19. Capitello
20. Cetraro
21. Cirella M.
22. Aiello C.
23. Nocera T.
24. S. Nicola
25. Vibonati
26. Policastro
27. Torre Orsaia
28. Fuscaldo
29. Capo Bonifati
30. Grisolia
31. Scalea
32. Sangineto

Impianti di categoria A

1. Deposito Locom. Reggio Calabria
2. Offic. I.E.S. Reggio Calabria
3. Deposito Locom. Catanzaro Mar.

Impianti di categoria B

1. Sottostaz. Elettr. di Nicotera

Impianti di categoria C

1. Sottostaz. Elettr. di Cetraro
2. » » di Policastro
3. » » di Scalea
4. » » di Reggio Gallico
5. Sottostaz. Elettr. di Omignano
6. » » di Sambiase
7. » » di Palmi
8. » » di Vibo Valentia
9. » » di Amantea
10. Dormitorio di Trebisacce

COMPARTIMENTO DI PALERMO

Stazioni di categoria A

Premi a disposizione n. 2 - Premi assegnati n. 2:

1. Messina Centrale
2. Caltanissetta Centrale

Stazioni di categoria B

Premi a disposizione n. 9 - Premi assegnati n. 5:

1. Agrigento Bassa
2. Acireale
3. Ragusa
4. Taormina Giardini
5. Patti

Stazioni di categoria C

Premi a disposizione n. 45 - Premi assegnati n. 16:

1. Modica
2. S. Teresa Riva
3. Alì
4. Vittoria
5. Fulgatore
6. Piraino S. Angelo
7. Sciara
8. Segesta
9. Mascali
10. Camaro
11. Ciampilieri
12. Raddusa
13. Trabia
14. Tusa
15. Caronia
16. Cammarata

Impianti di categoria A

1. Deposito Locom. di Messina
2. Offic. M.M. di Catania Acquicella
3. Off. M.M. di Messina
4. Deposito Locom. di Catania

Impianti di categoria B

1. Officina Rialzo di Messina

Impianti di categoria C

1. Squadra Ponti in Ferro Palermo

DELEGAZIONE DI CAGLIARI

Stazioni di categoria A

Premi a disposizione n. 1 - Premi assegnati n. 1:

1. Cagliari

Stazioni di categoria B

Premi a disposizione n. 2 - Premi assegnati n. 2:

1. Macomer
2. Iglesias

Stazioni di categoria C

Premi a disposizione n. 8 - Premi assegnati n. 8:

1. Elmas
2. Sanluri
3. Abbasanta
4. Assemini
5. Decimomannu
6. Porto Torres
7. Mores
8. Siliqua

Impianti di categoria A

1. Deposito Locom. di Sassari
2. Deposito Locom. di Cagliari

Deliberazioni Ministeriali circa le Imprese ammesse a gestire servizi in appalto dell'Amministrazione Ferroviaria.

La Commissione istituita ai sensi dell'art. 4 del R. D. L. 23 febbraio 1939-XVII, n. 309, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, riguardante la formazione e la tenuta degli elenchi delle Imprese ammesse a gestire servizi in appalto delle Amministrazioni Ferroviaria, Postelegrafica e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, nella seduta tenutasi il 20 febbraio 1942-XX, presso la Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato, ha preso le seguenti deliberazioni, ratificate dal Ministro delle Comunicazioni il 27 febbraio 1942-XX:

ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DELLE SEGUENTI IMPRESE

Ragione sociale e Sede Legale	Specializzazione	Limite di appalto
FERRO Giacinto Canicattì	Facchinaggio merci e bagagli registrati - Pulizia stazioni - Lavatura carri.	200.000

RIGETTO DI DOMANDA DI ISCRIZIONE

Ragione sociale e Sede Legale	Specializzazione	Limite di appalto
BOSONI Carlo Piacenza	Facchinaggio merci e bagagli registrati - Pulizia piazzali stazioni - Manovre - Trasporti corrispondenza - Pulizia vetture.	500.000

Errata-corrige.

Boll. Uff. n. 8/1942. — Il limite di appalto della Ditta Pedone Santi, di Termini Imerese, deve intendersi di L. 100.000, anzichè di L. 200.000, come è stato pubblicato.

Il Direttore Generale

VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Rinnovamento ml. 6550 binario e 4 scambi fra i km. 47 + 550 e 54 + 100 della linea S. Pietro del Carso-Fiume.	L. P.	ore 12 dell'8 marzo 1942-XX	252.000	Sezione Lavori Trieste
Rifacimento volti ponte sul torrente Salinello km. 308 + 887 della linea Ancona-Pescara.	L. P.	ore 12 del 9 marzo 1942-XX	1.960.000	Sezione Lavori Ancona
Costruzione cantiere I.E.S. a Gorizia Monte Santo.	L. P.	ore 12 del 9 marzo 1942-XX	5.700.00	Ufficio I.E.S. Trieste
Lavori terra e murari per ampliamento scalo merci P. V. in stazione di Genova Sampierdarena.	L. P.	ore 12 del 10 marzo 1942-XX	1.964.000	Sez. Spec. Lavori Genova
Ampliamento officina T.E. in stazione di Trieste C.le.	L. P.	ore 12 del 10 marzo 1942-XX	1.441.700	Sezione Lavori Trieste
Prolungamento tettoia piano caricatore scalo merci posta Fiorentina in stazione di Pisa Centrale.	L. P.	ore 12 del 10 marzo 1942-XX	63.000	Sezione Lavori Firenze
Impianti illuminazione case economiche postelegrafoniche viale Zara in Milano.	L. P.	Ore 18 dell'11 marzo 1942-XX	80.000	Ufficio I.E.S. Milano
Rinnovamento binario galleria Valenza.	L. P.	Ore 18 del 13 marzo 1942-XX	207.000	Sezione Lavori Torino
Fornitura cunicoli in cemento per posa cavi apparato centrale elettrico posto movimento Torre dal Lauro.	L. P.	Ore 15 del 13 marzo 1942-XX	—	Sezione Lavori Palermo
Costruzione fabbricato per dormitorio militare in stazione di Aosta.	L. P.	Ore 18 del 16 marzo 1942-XX	223.000	Sezione Lavori Torino
Impianto illuminazione e forza motrice nella stazione di Cogoleto.	L. P.	Ore 16 del 19 marzo 1942-XX	55.300	Ufficio I.E.S. Genova
Costruzione nuova officina carica accumulatori a Napoli Campi Flegrei.	L. P.	Ore 18 del 27 marzo 1942-XX	387.000	Sezione Lavori Napoli

Il Direttore Generale
VELANI

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

Le spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni combiame[illegible] [illegible]n assumendosi l'Amministrazione alc[illegible] per gli eventuali disguidi causati [illegible] tale comunicazione.

Anno XXXV - N. 11

12 marzo 1942
Anno XX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni di durata indeterminata:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari di durata determinata:

Comunicazioni:

Roma, 1942-XX — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

LEGGE 26 gennaio 1942-XX, n. 63 — *Nuove concessioni in materia di importazioni temporanee* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alle merci ammesse alla temporanea importazione per essere lavorate giusta la tabella I, annessa al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la temporanea importazione	Quantità minima ammessa alla temporanea importazione	Termine massimo per la riesportazione
Alluminio in pani	Per la fabbricazione di leghe di alluminio - berillio (concessione valevole fino al 31 dicembre 1942).	Kg. 100	Sei mesi
Alcole	Per la preparazione di ciliege allo spirito.	Ettam. 5	Sei mesi
Rulletti, custodie e caricatori di qualsiasi materia metallica anche misti con altre materie.	Per essere riesportati con le bobine ottenute dalle trisce di pellicole e di carta rosso-nera temporaneamente importate (concessione valevole fino al 31 dicembre 1942).	Illimitata	Sei mesi

Art. 2.

La concessione prevista dalla legge 11 luglio 1941-XIX, n. 734, per la temporanea importazione di olio minerale lubrificante, raffinato, anidro e privo di acidi, con viscosità a 50° C non superiore a 3 Engler, oppure con viscosità a 50° C non inferiore a 25 Engler, per la fabbricazione di cavi elettrici, è estesa all'olio destinato ad essere riposto negli speciali serbatoi a pressione dei cavi medesimi.

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 1942-XX.

Art. 3.

La validità della concessione di temporanea importazione di rame in pani o in rottami, per la fabbricazione di leghe di rame e berillio, prevista dalla legge 11 luglio 1941-XIX, n. 734, è limitata al 31 dicembre 1942-XXI.

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore lo stesso giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data à Roma, addì 26 gennaio 1942-XX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCARDI.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 febbraio 1942-XX, n. 76. — *Trattamento di missione al personale statale nell'interno del Regno* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Visto l'art. 18 comma 1°, della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive disposizioni;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1924-III, n. 2262, e successive disposizioni;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro Segretario di Stato per le Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La misura dell'indennità di missione per l'interno del Regno di cui all'articolo 181 del Regio decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, è stabilita come segue:

Grado	1°	L.	160
»	2°	»	150
»	3°	»	130
»	4°	»	120
»	5°	»	100
»	6°	»	90
»	7°	»	80
»	8°	»	70
»	9°	»	60
»	10°	»	55
»	11°	»	55
»	12°	»	50
»	13°	»	45

Le indennità previste al terzo comma del citato articolo 181 e quella stabilita dall'art. 182 dello stesso Regio decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sono aumentate di L. 15.

Per il personale non di ruolo l'indennità è riferita al grado iniziale dei ruoli corrispondenti alla categoria di appartenenza, salvo speciali disposizioni.

Art. 2.

Quando la partenza per la missione si effettui dopo le ore 12 l'indennità giornaliera è ridotta alla metà, e analoga riduzione è applicata nel ritorno qualora questo avvenga prima delle ore 12.

Restano ferme al riguardo le disposizioni più restrittive risultanti da particolari ordinamenti.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 1942-XX.

Art. 3.

All'eventuale revisione delle indennità o quote d'indennità assegnate per le gite di servizio previste dall'art. 5 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, modificato con l'art. 1 del R. decreto 23 ottobre 1921, numero 1555, si provvede con le modalità prescritte dal medesimo art. 1.

Art. 4.

Per le missioni in corso all'entrata in vigore del presente decreto, le indennità previste dai precedenti articoli sono soggette alle riduzioni, in relazione ai periodi di missione già trascorsi, stabilite dalle disposizioni in vigore.

Art. 5.

Alle tabelle *A* e *B* di cui all'art. 4 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate col R. decreto-legge 7 aprile 1925-III, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597, riguardanti la misura delle indennità di trasferta per missioni nell'interno del Regno del personale delle Ferrovie dello Stato, vengono sostituite le seguenti tabelle:

Tabella A.

Gradi	Diaria	Pernottazione	Totale
1°	80	40	120
2°	65	35	100
3°	60	30	90
4°	54	26	80
5°	47	23	70
6°-7°	40	20	60
8°-10°	37	18	55
11°-13°	30	15	45
14°-15°	23	12	35

Tabella B.

Gradi	Diaria	Pernottamento	Supplemento	Totale
4°	27	13	20	60
5°	25	12	18	55
6°-7°	23	11	16	50
8°-10°	20	10	15	45
11°-13°	18	7	10	35
14°-15°	16	6	8	30

Art. 6.

La misura dell'indennità spettante ai salariati statali per missioni compiute nel Regno, di cui agli articoli 204 e seguenti del R. decreto 31 dicembre 1924-III, n. 2262, è stabilita come segue:

a) incaricati stabili, dei gruppi I e II della tabella n. 2, allegato III alla legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591 (esclusi gli incaricati inferiori) con retribuzione mensile di L. 1320 o superiore, L. 60;

b) incaricati stabili, dei gruppi I e II della tabella n. 2, allegato III alla legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, (esclusi gli incaricati inferiori) con retribuzione mensile inferiore a L. 1320, L. 55;

c) capi operai, sorveglianti e simili e capi d'arte permanenti (gruppi I e II della tabella n. 1, allegato III alla legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591), con qualsiasi paga giornaliera, L. 40;

d) altri incaricati stabili, altri operai permanenti, incaricati provvisori, operai temporanei, con retribuzione mensile o paga giornaliera rispettivamente di L. 396 e L. 13,20 o superiore, L. 35;

e) altri incaricati stabili, altri operai permanenti, incaricati provvisori, operai temporanei con retribuzione mensile o paga giornaliera inferiore rispettivamente a L. 396 e L. 13,20, L. 30.

Nell'attribuzione delle indennità di cui al presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente decreto, per le missioni di servizio del personale civile e statale.

Art. 7.

Per le missioni dal Regno nei territori dell'Africa Italiana è mantenuta, sulle indennità stabilite dal presente decreto la differenza in più di L. 15, risultante, secondo le disposizioni, in vigore, rispetto alle misure di dette indennità corrisposte per le missioni nel Regno prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8.

Le indennità stabilite dal presente decreto si intendono al netto delle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertiti rispettivamente, nelle leggi 6 gennaio 1931-IX, n. 18, e 14 giugno 1934-XII, n. 1038.

Per il doppio decimo delle spese di viaggio quando dovuto, e per le indennità chilometriche di cui all'art. 3 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, modificato dall'art. 11 del R. decreto 3 giugno 1926-IV, n. 941, ed alle corrispondenti disposizioni relative a personali retti da particolari ordinamenti, sono abrogate le due riduzioni disposte dai predetti Regi decreti-legge n. 1491 e n. 561.

Art. 9.

Le disposizioni del presente decreto non sono operative nei riguardi di compensi o assegni a qualsiasi titolo, comunque commisurati alle indennità previste ai precedenti articoli, che non siano dipendenti da spostamento dalla normale sede di ufficio.

Nulla è innovato per quanto riguarda i nuovi territori annessi per i quali valgono i provvedimenti appositamente adottati.

Art. 10.

Restano ferme tutte le disposizioni che non sono in contrasto con quanto stabilito dal presente decreto.

Art. 11.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Le disposizioni del decreto medesimo hanno vigore dal 1° marzo 1942-XX.

Le disposizioni stesse, salvi gli articoli 1, ultimo comma, 2 e 6, ultimo comma, sono applicabili limitatamente alla durata dell'attuale stato di guerra.

Il presente decreto sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge ed i Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1942-XX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 7 dicembre 1941-XX. *Norme di esecuzione al Regio Decreto 15 maggio 1941-XIX, n. 584, che modifica le disposizioni sul trattamento del personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi* (1).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 9, ultimo comma, del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, convertito nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1019;

Visto il proprio decreto 6 novembre 1935-XIV col quale vennero stabilite le norme per l'esecuzione del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343;

Visto il proprio decreto 30 agosto 1940-XVIII, col quale è stata costituita la parte seconda di tali norme esecutive;

Visto il R. decreto 15 maggio 1941-XIX, n. 584;

Ritenuta la necessità di modificare le predette norme di esecuzione del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, in relazione anche alle modifiche apportate allo stesso decreto-legge dal citato R. decreto 15 maggio 1941-XIX, n. 584;

D'intesa col Ministro per le finanze;

DECRETA:

Art. 1.

Al decreto in data 6 novembre 1935-XIV, contenente le norme per l'esecuzione del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, convertito nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1019, che disciplina il trattamento del personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione, già modificato con successivo decreto in data 30 agosto 1940-XVIII, sono apportate le seguenti modificazioni:

L'art. 3 è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni degli articoli 3 e 4 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, e successive modificazioni riguardano i personali non di ruolo previsti negli articoli stessi che siano stati assunti, ai sensi del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, e delle analoghe disposizioni relative ai personali non disciplinati da tale decreto-legge, per essere adibiti a mansioni, servizi o lavori aventi carattere di continuità.

« Nei confronti del personale assunto con le forme e le procedure di cui al precedente comma, per servizi, lavori o mansioni di carattere meramente precario l'efficacia delle disposizioni di cui ai predetti articoli 3 e 4 s'intende limitata alla durata dei servizi, dei lavori o delle mansioni per cui l'assunzione venne disposta.

« Quando l'assunzione è stata effettuata con contratto a termine, per mansioni, servizi o lavori la cui durata ecceda quella del contratto, in caso di richiamo o trattenimento alle armi, o di arruolamento volontario nelle circostanze di cui all'art. 4 del R. decreto-legge n. 343, la decorrenza del termine è sospesa e riprenderà il suo corso dal giorno del ritorno in servizio civile, salvo che non abbiano termine in precedenza i servizi o lavori che motivarono

(1) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1942-XX.

l'assunzione, nella quale ipotesi si applica il precedente comma da quest'ultima data.

« Per il personale a ferma temporanea, assunto in base all'art. 117 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3084, resta ferma l'osservanza dell'articolo 61 del R. decreto 8 maggio 1924-II, n. 843, che stabilisce l'immediata cessazione del rapporto d'impiego quando l'Amministrazione provveda al conferimento dei corrispondenti posti di ruolo.

« Per il personale supplente o incaricato, insegnante e non insegnante, dei Regi istituti d'istruzione di ogni ordine e grado le disposizioni degli articoli 3 e 4 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, e successive modificazioni cessano di avere efficacia, dalla data di decorrenza del relativo provvedimento, qualora l'Amministrazione provveda stabilmente, nei modi previsti dalle vigenti disposizioni, all'assegnazione dei posti o delle cattedre di ruolo cui si riferiscono le supplenze o gli incarichi (trasferimento di personale di ruolo, nomine di vincitori di concorsi, ecc.) ovvero in caso di soppressione dei posti o delle cattedre medesime.

« I servizi prestati per supplenze o incarichi conferiti, senza soluzione di continuità, negli anni scolastici immediatamente precedenti a quello in cui avviene il richiamo alle armi o l'arruolamento volontario si cumulano ai fini della determinazione dei tre mesi di servizio richiesti dall'ultimo comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, modificato dall'art. 6 del Regio decreto 15 maggio 1941-XIX, n. 584.

« Le disposizioni dei due precedenti commi non si applicano ai supplenti nominati per sostituire temporaneamente i titolari assenti o impediti.

« Per la determinazione del trattamento economico da usare agli insegnanti supplenti o incaricati, ai termini dell'art. 4 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, modificato dall'art. 6 del R. decreto 15 maggio 1941-XIX, n. 584, si ha riguardo alla retribuzione, ragguagliata non già a decimi, bensì a dodicesimi, di cui gli interessati fruiscono al momento in cui lasciano l'insegnamento per effetto del richiamo alle armi o dell'arruolamento volontario.

« Il trattamento previsto dai precedenti commi, con decorrenza ai fini economici dal 1° maggio 1941-XIX, è applicabile anche al personale non di ruolo che, avendo ottenuto la supplenza o l'incarico durante l'anno scolastico 1940-XVIII - 1941-XIX, sia venuto a trovarsi, anteriormente al 1° maggio 1941-XIX, nelle condizioni richieste per fruire del trattamento medesimo.

« Al personale non di ruolo che, per non avere compiuto tre mesi di servizio civile al momento del richiamo per esigenze di carattere eccezionale, non abbia diritto al trattamento previsto dall'art. 4 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, e successive modificazioni, è applicabile l'art. 7, 2° e 3° comma del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100 ».

L'art. 4 è sostituito dal seguente:

« La eventuale riassunzione in servizio sia del personale civile non di ruolo comunque denominato, sia degli operai temporanei richiamati alle armi o arruolatisi volontariamente nelle Forze armate o nella M.V.S.N. nelle circostanze previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, è subordinata alla condizione che gli interessati presentino all'Amministrazione dalla quale dipendevano all'atto del richiamo o dell'arruolamento, domanda di riassunzione entro quindici giorni dalla data del congedo o dell'invio in licenza straordinaria in attesa di congedo, esibendo la dichiarazione di aver serbato buona condotta sotto le armi. Non ricevendo comunicazioni in contrario, gli interessati hanno l'obbligo di riprendere servizio civile presso l'Amministrazione da cui dipendevano entro i successivi quindici giorni, salvo si tratti di operai temporanei o incaricati provvisori i quali dovranno invece

attendere le determinazioni delle Amministrazioni interessate sulle domande di riammissione in servizio ».

L'art. 6 è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2 ed all'art. 3 del Regio decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, e successive modificazioni, nonchè quelle dell'art. 5 del R. decreto 15 maggio 1941-XIX, n. 584, non sono applicabili agli operai temporanei ed agli incaricati provvisori che, ai termini dell'art. 142 del regolamento generale sui salariati statali, approvato con Regio decreto 31 dicembre 1924-III, n. 2262, siano stati licenziati o siano da licenziare perchè chiamati alle armi per l'adempimento degli obblighi di leva o perchè arruolatisi volontariamente per anticipazione degli obblighi di leva, salvo che tale arruolamento sia contratto quando la Nazione si trovi in stato di guerra ».

L'art. 10 è sostituito dal seguente:

« Durante i primi due mesi del richiamo, del trattenimento alle armi o dell'arruolamento, di cui all'art. 1, primo comma, del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, al dipendente statale di ruolo va corrisposto, in aggiunta al trattamento militare, il trattamento civile previsto dall'art. 1 del R. decreto 15 maggio 1941-XIX, n. 584 ».

L'art. 11 è sostituito dal seguente:

« Agli effetti del raffronto previsto dal 3° comma dell'art. 1, dei commi 1° e 2° dell'art. 2 e dal 2° comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, e successive modificazioni si tiene conto:

quali assegni inerenti all'impiego civile:

dello stipendio o della paga;
del supplemento di servizio attivo o della sovrapaga;
dell'assegno temporaneo di guerra;
degli eventuali assegni personali purchè pensionabili e riassorbibili;
dell'aggiunta di famiglia o dell'indennità caroviveri, oppure dell'eventuale assegno personale previsto dall'art. 4, comma 2°, della legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047, o del trattamento di famiglia di cui al R. decreto-legge 24 marzo 1941-XIX, n. 203, e successive modificazioni;

quali competenze relative al grado militare:

dello stipendio o della paga;
del supplemento di servizio attivo o della sovrapaga;
dell'assegno temporaneo di guerra;
dell'aggiunta di famiglia o dell'indennità di caroviveri.

« Il raffronto sarà sempre eseguito fra l'importo complessivo dei detti assegni dovuti in ciascuna delle due posizioni (civile e militare) anche se uno o più assegni siano dovuti in una sola di queste.

« Per il personale che presta servizio in colonia, quando si verifichi una condizione di residenza della famiglia richiesta dal quarto comma del citato art. 1 del R. decreto-legge, n. 343, e successive modificazioni, nel cennato raffronto è da comprendere anche l'indennità coloniale (o assegno corrispondente) civile e quella eventualmente dovuta nella posizione militare.

« Tutti gli altri assegni, anche se *ad personam*, comprese le eventuali indennità di alloggio, dovuti oltre quelli sopra indicati, nella posizione d'impiego civile, non si considerano ai fini del cennato raffronto. Gli assegni in parola restano quindi sospesi dal giorno del richiamo o del trattenimento alle armi o dell'arruolamento volontario ».

L'art. 13 è sostituito dal seguente:

« Ai fini del conguaglio e del raffronto di cui ai precedenti articoli 10 e 11 l'importo dell'aggiunta di famiglia o dell'indennità di caroviveri inerente

sia all'impiego civile sia al grado militare va sempre determinato nell'aliquota inferiore tra quella relativa alla dimora della famiglia al momento del richiamo o dell'arruolamento volontario e quella inerente alla residenza relativa all'impiego civile del dipendente pure all'atto del richiamo dell'arruolamento volontario, in conformità delle norme contenute nel decreto interministeriale 9 maggio 1934-XII e nella propria circolare n. 108486 della stessa data per l'applicazione del R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561.

« Peraltro, nei riguardi del richiamato al quale, ai sensi delle norme vigenti sul trattamento economico del personale mobilitato per la guerra, l'aggiunta di famiglia o l'indennità di caroviveri inerente al grado militare rivestito, venga corrisposta senza tener conto delle decurtazioni previste in relazione alla popolazione del comune, e cioè nella misura del 100 per cento, l'aggiunta o l'indennità inerente al grado militare va computata, ai fini del conguaglio e del raffronto di cui sopra, nella stessa misura intera.

« Per i sottufficiali di carriera nominati ad impiego civile in base alle vigenti norme, i quali non possano assumere servizio civile perchè trattenuti alle armi, l'aggiunta di famiglia è determinata per le due posizioni e per tutta la durata del richiamo nell'aliquota spettante nella posizione militare nella quale si trovano all'atto della cennata nomina ».

L'art. 14 è sostituito dal seguente:

« Per la liquidazione del trattamento di quiescenza e per l'applicazione delle ritenute in conto entrate del tesoro sono sempre computate le competenze pensionabili di importo più elevato fra quelle considerate agli effetti del raffronto previsto dal precedente art. 11.

« Agli effetti del compito della ritenuta in conto tesoro e dei contributi per le assicurazioni sociali, nonchè della liquidazione della pensione, agli operai permanenti e agli incaricati stabili dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, sono considerate come effettivamente ed integralmente percepite le paghe o le retribuzioni che sarebbero state considerate utili agli stessi effetti qualora detti salariati fossero rimasti in servizio durante il periodo del richiamo, del trattenimento alle armi o dell'arruolamento volontario.

« E' fatto salvo il diritto di computare, ai fini del trattamento di quiescenza, la paga o lo stipendio pensionabile del grado militare, ove più favorevole degli assegni pensionabili di salariato, sempre che sugli assegni militari sia stata eseguita la ritenuta in conto entrate del tesoro.

« Per il personale civile non di ruolo comunque denominato compreso quello a contratto, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, e che durante il periodo di servizio militare dovuto ad esigenze eccezionali abbia diritto al trattamento economico previsto dall'art. 6 del Regio decreto 15 maggio 1941-XIX, n. 584, si continuano anche in tale periodo i versamenti dei contributi relativi ai trattamenti di quiescenza, previdenziali, assicurativi e simili in vigore al momento del richiamo, del trattenimento alle armi o dell'arruolamento volontario, calcolati in ragione delle paghe o retribuzioni che sarebbero state considerate utili per la costituzione dei trattamenti suddetti, ove il personale fosse rimasto in servizio civile.

« Le Amministrazioni da cui detto personale dipende continueranno i versamenti dei contributi stessi alle normali scadenze, provvedendo alla ritenuta delle quote a carico del personale medesimo con le modalità previste dall'art. 5 del decreto 30 agosto 1940-XVIII modificato dall'art. 8 del presente decreto ».

L'art. 16 è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'applicazione dell'art. 2 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, e successive modificazioni debbono comprendersi nella prole, se minorenni, anche i figli legalmente adottati, i figliastri e i figli naturali legal-

mente riconosciuti, nonchè gli affiliati in base alle norme contenute nel titolo XI del libro primo del Codice civile ».

L'art. 19 è sostituito dal seguente:

« Al personale nominato in prova, o comunque di nuova nomina, è dovuto il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, modificato con l'art. 2 del R. decreto 15 maggio 1941-XIX, n. 584, sempre che abbia effettivamente assunto servizio civile prima del richiamo, del trattenimento alle armi o dell'arruolamento volontario nelle circostanze previste dall'articolo medesimo.

« Ai fini del raffronto di cui al precedente art. 11 l'assegno mensile di cui all'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, va computato nel suo importo integrale.

« Al personale nominato in prova, o comunque di nuova nomina, che non abbia potuto assumere servizio civile perchè richiamato, trattenuto alle armi o arruolatosi volontariamente per esigenze militari di carattere eccezionale, ma che abbia già in godimento un trattamento economico previsto dal Regio decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, per precedente impiego di ruolo o non di ruolo nell'Amministrazione statale o presso altri enti pubblici, sarà conservato il trattamento stesso, fino alla effettiva immissione in servizio, a carico dell'Amministrazione che ha conferito la nomina riducendolo, qualora sia superiore, all'importo del trattamento dovuto per il nuovo posto.

« Analogo trattamento verrà praticato nel caso di passaggio di ruolo da qualunque norma consentito.

« Il personale nominato in prova, o comunque di nuova nomina che non abbia potuto assumere servizio perchè alle armi per l'adempimento degli obblighi di leva, nei confronti del quale la circostanza della chiamata alle armi per adempiere a detti obblighi abbia determinata la cessazione di un precedente rapporto d'impiego non di ruolo, qualora al termine del servizio militare di leva sia trattenuto alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale, cessa dalla posizione di aspettativa per servizio militare a decorrere dalla data del trattenimento alle armi ed è collocato in quella di congedo per mobilitazione militare ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, con attribuzione, dalla data medesima, del trattamento economico previsto dall'art. 4 del Regio decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343 e successive modificazioni, al quale avrebbe avuto diritto per l'impiego non di ruolo rivestito prima della chiamata alle armi per l'adempimento degli obblighi di leva.

« L'obbligo di presentarsi in servizio civile stabilito dal R. decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2176 per il personale inviato in licenza, è applicabile anche al personale che a causa del richiamo non abbia potuto assumere servizio civile al momento della nomina, il quale verrà conseguentemente immesso in servizio con diritto al trattamento previsto dall'art. 4 dello stesso decreto-legge.

« Qualora al termine della licenza detto personale debba nuovamente presentarsi alle armi, da quest'ultima data avrà diritto all'applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, escluso però il cumulo di assegni per i primi due mesi qualora di detto beneficio abbia già fruito per impiego di ruolo rivestito anteriormente alla nomina ».

Dopo l'art. 19 è inserito il seguente art. 19-*bis*:

« Ai sottufficiali di carriera delle Forze armate, nominati a posti di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato in base alle apposite disposizioni, i quali non possano assumere servizio civile perchè trattenuti alle armi per esigenze eccezionali si applica, dalla data della nomina, il trattameno previsto dall'art. 1 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343 e successive modificazioni ».

L'art. 22 è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, quale risulta modificato dall'art. 3 del Regio

decreto 15 maggio 1941-XIX, n. 584, il Ministero delle corporazioni comunicherà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero delle finanze (Ragioneria generale dello Stato) i provvedimenti eventualmente adottati dalle organizzazioni sindacali per il regolare trattamento delle maestranze dipendenti dall'industria privata richiamate alle armi o arruolatesi volontariamente nelle Forze armate o nella M.V.S.N. per esigenze militari di carattere eccezionale ».

Art. 2.

Il trattamento previsto dall'art. 10 del R. decreto 15 maggio 1941-XIX, n. 584, a favore degli impiegati che assunti temporaneamente in sostituzione di quelli richiamati o trattenuti alle armi o arruolatisi volontariamente nelle Forze armate dello Stato, siano a loro volta richiamati alle armi, compete per tutto il tempo in cui gli impiegati medesimi restano sotto le armi.

Ai fini della eliminazione degli impiegati assunti ai termini dell'ultimo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, deve aversi riguardo alla situazione complessiva degli impiegati richiamati, trattenuti o arruolatisi volontariamente nel senso che il licenziamento da disporre in dipendenza del rientro in servizio civile di ogni richiamato, trattenuto o arruolatosi volontariamente può essere adottato nei confronti di uno qualunque degli assunti in temporanea sostituzione.

Art. 3.

L'esclusione prevista dall'ultimo comma dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1941-XIX, n. 584, dal trattamento di cui all'articolo medesimo si riferisce ai salariati assunti dalle Amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, per lavori di carattere occasionale di durata non superiore a 15 giorni nell'anno, ai quali salariati soltanto è applicabile la disposizione di cui all'ultimo comma del successivo art. 5 del decreto predetto.

Art. 4.

Nei confronti dei salariati non di ruolo previsti dall'art. 5 del R. decreto 15 maggio 1941-XIX, n. 584, facenti parte di categorie per le quali non sia ancora in vigore un trattamento di famiglia, ma nei cui confronti tale trattamento dovrà essere concesso ai sensi degli articoli dal 13 al 16 della legge 6 agosto 1940-XVIII, n. 1278, il predetto art. 5 del R. decreto 15 maggio 1941-XIX, n. 584, sarà applicato conservando loro, in caso di richiamo alle armi o arruolamento volontario, non oltre un decimo della paga in godimento fino a quando non siasi provveduto alla concessione del dovuto trattamento di famiglia e salvo conguaglio con quest'ultimo.

Art. 5.

Ai salariati non di ruolo assunti temporaneamente in sostituzione dei salariati richiamati o trattenuti alle armi o arruolatisi volontariamente per esigenze militari di carattere eccezionale, che a loro volta siano richiamati alle armi, spetta lo stesso trattamento stabilito per il personale salariato non di ruolo ai termini dell'art. 3, ultimo comma, e dell'art. 5 del R. decreto 15 maggio 1941-XIX, n. 584, ferme le condizioni e limitazioni di detti articoli previsti.

Art. 6.

Nei confronti del personale in servizio militare che sia in godimento di uno dei trattamenti previsti dal R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, e successive modificazioni e che sia inviato in licenza senza assegni militari o

con assegni ridotti, dalla data di decorrenza della sospensione o riduzione e fino a quella in cui gli interessati riprenderanno servizio civile, purchè ciò avvenga al termine di un mese o di dieci giorni rispettivamente stabilito dagli articoli da 1 a 3 del R. decreto 15 dicembre 1936-XV, n. 2176, l'eventuale eccedenza delle competenze civili su quelle militari dovrà essere calcolata nuovamente, considerando le prime nella misura dovuta durante il richiamo e le seconde in quella spettante durante la licenza, fermo il disposto dell'art. 4 del citato decreto-legge, n. 2176, per il quale il trattamento economico inerente all'impiego civile nella misura intera è ripristinato dal giorno del ritorno in servizio civile, dal quale quindi cessano di essere operative le limitazioni e riduzioni previste dal R. decreto-legge n. 343, e successive modificazioni (ad es. riduzione a due terzi o alla metà per i salariati di ruolo, sospensione degli assegni personali non pensionabili).

La procedura prevista dal comma precedente si applica anche durante le licenze per le quali, ai sensi del R. decreto-legge 19 maggio 1938-XVI, n. 853, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 76, e dell'art. 11 del Regio decreto 15 maggio 1941-XIX, n. 584, gli interessati sono esonerati dall'obbligo di riprendere servizio civile.

Per l'applicazione dei precedenti commi il personale inviato in licenza dovrà esibire alla propria Amministrazione una dichiarazione della competente autorità militare, nella quale sarà specificata la natura e la durata della licenza, nonchè la misura delle competenze militari che saranno corrisposte durante la medesima.

Anche per l'applicazione dell'art. 4 del R. decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2176, valgono le modalità vigenti per il pagamento degli assegni di cui al citato decreto-legge n. 343 e successive modificazioni durante il periodo di servizio militare, onde al personale che riassume servizio civile durante le licenze continueranno ad essere corrisposte le competenze militari nella misura eventualmente dovuta durante le licenze stesse, oltre alla eventuale eccedenza degli interi assegni civili limitando il raffronto agli assegni previsti dal precedente art. 1 *sub* art. 11.

Nulla è innovato per il pagamento degli assegni eventualmente dovuti, ai sensi dell'art. 1 e dell'art. 2, lettera *b*) del R. decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2176, al personale inviato in licenza per motivi di salute il quale non sia in condizione di riassumere servizio civile al termine del primo mese di licenza, quando la licenza stessa sia stata concessa per motivi di salute non riconosciuti dipendenti da causa di servizio.

Art. 7.

Agli effetti di cui al penultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 15 maggio 1941-XIX, n. 584, l'invio in licenza straordinaria senza assegni per tempo indeterminato, o comunque per un periodo di tempo superiore a sei mesi, è assimilato all'invio in congedo.

Art. 8.

L'art. 5 del decreto in data 30 agosto 1940-XVIII concernente la modifica della parte seconda (modalità per il pagamento degli assegni) delle citate norme esecutive del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, è sostituito dal seguente:

« Le Amministrazioni civili, in base alle notizie contenute negli elenchi di cui all'articolo precedente:

a) provvedono al computo ed alla liquidazione di quanto da esse eventualmente dovuto a ciascun dipendente, ai sensi del precedente art. 2 e degli articoli ivi richiamati;

b) dispongono la continuazione delle ritenute mensili per conti particolari (sia di carattere assicurativo, previdenziale, ecc., che per cessioni del quinto dello stipendio ed altri debiti legalmente ammessi a tale sistema di ammortamento). sino alla concorrenza del dovuto, senza peraltro dividere le singole partite;

c) restituiscono uno degli elenchi di cui alla lettera b) dell'articolo precedente all'ente militare interessato, aggiungendo a fianco di ciascun nome la specificazione delle ritenute mensili di cui innanzi che non fossero in condizioni di effettuare direttamente e per intero (per ciascuna partita) su quanto da essa eventualmente dovuto e che, pertanto, dovranno essere fatte sugli assegni militari, dànno altresì ogni necessaria notizia in merito alle ritenute stesse, con la trasmissione del relativo conto;

d) segnalano agli enti creditori delle somme da ritenere per conti particolari di cui alla precedente lettera c), e, se necessario, all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, l'avvenuto richiamo alle armi dell'impiegato debitore ed il Corpo militare di destinazione, nonchè le altre notizie utili di cui hanno conoscenza.

Le Amministrazioni civili hanno facoltà di chiedere che tutte o parte delle ritenute da effettuare sugli assegni militari siano dall'autorità militare ad esse rimesse, assumendosi in questo caso l'obbligo di continuare i versamenti normali agli enti creditori.

Le stesse Amministrazioni civili, qualora non ricevano da quelle militari, nel tempo normalmente occorrente a tale scopo, un qualsiasi cenno che assicuri l'esecuzione delle ritenute di cui alla precedente lettera c), ne rinnoveranno la segnalazione sino ad ottenere tale assicurazione.

I Corpi interessati, avuto in restituzione il secondo esemplare dell'elenco, ne segnano ricevuta all'Amministrazione civile, prendono nota sui propri registri delle ritenute da effettuare e provvedono direttamente al loro versamento all'ente creditore, man mano che vengono effettuate, in ogni caso non oltre un mese dalla data di pagamento della carta di assegni nella quale sono state fatte le ritenute stesse.

Gli enti indicati nel primo comma dell'art. 9 del Regio decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, effettuano, alle scadenze normali, il versamento delle ritenute per imposte di ricchezza mobile, complementare sul reddito ed addizionale, oppure rilasciano la dichiarazione prevista a tale effetto, per le sole differenze di assegni rimaste a loro carico.

Art. 9.

Il pagamento dell'aggiunta di famiglia dovuta durante il richiamo ai salariati non di ruolo in base all'art. 5 del R. decreto 15 maggio 1941-XIX, n. 584, sarà effettuata ogni mese direttamente al coniuge dell'avente diritto o alla persona alla quale sono affidati i figli minorenni durante la di lui assenza dovuta al servizio militare, in base a delega rilasciata dal salariato ai sensi dell'art. 7 del decreto 30 agosto 1940-XVIII.

Per ottenere il pagamento dell'aggiunta di famiglia dette persone dovranno presentare ogni tre mesi un certificato dell'autorità militare o del podestà, attestante la data del richiamo, la permanenza in servizio militare, il grado rivestito e la durata delle licenze eventualmente fruite nel frattempo ed inoltre che l'interessato non fruisca di trattamento di famiglia per il grado militare rivestito. Le stesse persone dovranno inoltre notificare immediatamente all'Amministrazione qualunque variazione dello stato di famiglia che possa influire sulla concessione.

Art. 10.

Per il trattamento dovuto dalle Amministrazioni civili ai sensi del Regio decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, e successive modificazioni, al personale richiamato o trattenuto alle armi o arruolatosi volontariamente, che sia prigioniero del nemico o dichiarato disperso, si applicano, per quanto riflette le modalità di pagamento e le aliquote di assegni da corrispondere alle rispettive famiglie a titolo di anticipazione, le stesse disposizioni che regolano il trattamento dovuto all'Amministrazione militare nelle medesime circostanze.

Art. 11.

Agli effetti della concessione del trattamento economico previsto dal Regio decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, e successive modificazioni, sono assimilati ai richiamati alle armi per esigenze eccezionali:

a) coloro che siano mobilitati dalla Croce rossa italiana o da altre Associazioni sanitarie di soccorso militarmente organizzate e vengano posti a disposizione delle Forze armate per le esigenze inerenti al servizio sanitario;

b) coloro che siano riassunti in servizio continuativo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

c) coloro che si siano arruolati nei Battaglioni della Gioventù Italiana del Littorio, inquadrati nelle grandi unità del Regio esercito mobilitate per la guerra.

E' riconosciuta eguale assimilazione per:

d) i riformati;

e) gli iscritti a ferma minima di terzo grado e gli idonei ai soli servizi sedentari quando siano in possesso del congedo illimitato per essere stati definitivamente dispensati dal compiere il servizio di leva;

f) coloro che abbiano ottenuto eguale dispensa perchè residenti all'estero e siano rientrati in Patria dopo il compimento del 32° anno di età;

i quali vengano chiamati per la prima volta a prestare servizio militare in dipendenza delle esigenze predette.

Art. 12.

L'art. 8 del R. decreto 15 maggio 1941-XIX, n. 584, è applicabile ai dipendenti dello Stato o degli altri enti pubblici che comprovino, mediante dichiarazione da rilasciarsi dalla competente autorità militare, di essere stati chiamati alle armi prima del compimento del periodo di ritardo della prestazione del servizio militare di leva loro concesso per ragioni di studio ai sensi degli articoli 113, 114 e 115 del testo unico sul reclutamento del Regio esercito approvato con R. decreto 24 febbraio 1938-XVI, n. 329 (e norme corrispondenti pel reclutamento nella Regia Marina o nella Regia aeronautica).

Il trattamento previsto dal predetto art. 8 si applica, a decorrere dal 1° maggio 1941-XIX, anche ai dipendenti di ruolo o non di ruolo che, trovandosi nelle condizioni ivi indicate, hanno raggiunto il reparto militare di destinazione anteriormente a quella data, intendendosi a tali effetti ripristinati i rapporti d'impiego eventualmente interrotti in dipendenza della chiamata alle armi degli interessati.

Art. 13.

Il presente decreto non si applica al personale delle Ferrovie dello Stato per il quale sarà provveduto, con decreto del Ministro per le comunicazioni, da emanare di concerto con quello per le finanze, alle necessarie modifiche delle norme in vigore, in relazione alle disposizioni contenute nel presente decreto e nel R. decreto 15 maggio 1941-XIX, n. 584.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 dicembre 1941-XX.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL.

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1942-XX, n. 2684. — *Graduatoria di merito del concorso a 15 posti di Segretario in prova fra diplomati in Ragioneria.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Decreto Ministeriale 24 giugno 1941-XIX, n. 3836;
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/208992 in data 2 marzo 1942-XX;
Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso a 15 posti di Segretario in prova fra diplomati in Ragioneria:

1. - RONCHI Luciano
2. - PERUCCA Antonio
3. - ALFANO Filippo
4. - LUINI Fernando
5. - DE LORENZIS Mario
6. - FAENZA Liliano
7. - BARBESCO Antonino
8. - FIORETTI Gaetano
9. - CINGOLANI Guido
10. - PAPARO Silvio
11. - POVEGLIANO Rodolfo
12. - STORTI Vincenzo
13. - BARCUCCI Adalberto
14. - COLAVITA Paolo
15. - MORZONE Bruno
16. - ZOMPATORI Giuseppe

Roma, lì 3 marzo 1942-XX.

Il Ministro
HOST VENTURI

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1942-XX, n. 2713. — *Autorizzazione all'Amministrazione ferroviaria ad abilitare propri agenti alle funzioni di macchinista T.V. e T.E. di 2ª classe.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Decreto Ministeriale 15 febbraio 1938-XVI, n. 2213, riguardante le norme per gli esami di abilitazione alla condotta e sorveglianza delle locomotive a vapore ed elettriche, delle caldaie fisse e semifisse e delle locomobili in servizio sulle ferrovie dello Stato;

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 1° marzo 1942-XX, N. PAG. 024/54533 del Servizio Personale e Affari Generali, con la quale viene prospettata la necessità di procedere ad abilitazioni di agenti ferroviari alle funzioni di Macchinisti TV. e TE. di 2ª classe;

Udito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata, ai sensi dell'art. 26 delle Norme approvate col su citato Decreto Ministeriale 15 febbraio 1938-XVI, n. 2213, ad abilitare propri agenti alla funzione di Macchinista TV. e TE. di 2ª classe, seguendo le norme stabilite dal successivo art. 27.

Al conseguimento dell'abilitazione predetta potranno essere ammessi tutti i Macchinisti di 3ª classe e gli Aiuto Macchinisti:

a) provenienti dai corsi Allievi Fuochisti non posteriori a quello tenuto nel 1937-38 per i vincitori del concorso per Fuochisti i. p. fra avventizi, indetto con D. M. 9 marzo 1937, n. 2046;

b) provenienti da altre qualifiche del personale che abbiano una anzianità di nomina a Fuochista od Assistente T.E. non posteriore al 1° aprile 1939-XVII.

All'esame di abilitazione non potranno essere ammessi i Macchinisti di 3ª classe e gli Aiuto Macchinisti che, in possesso dei requisiti di cui sopra, alla data del presente decreto:

— abbiano superato il 45° anno di età;

— risultino riprovati tre volte in concorsi interni per posti di Macchinista di 2ª classe;

— non siano inscritti la P. N. F.;

— non siano in possesso delle volute qualificazioni a' termini degli articoli 61 e 62 del R. P. e dei prescritti requisiti fisici.

Per il conseguimento dell'abilitazione occorre aver compiuto 25 anni di età, aver viaggiato come Aiuto Macchinista per un periodo complessivo non inferiore a due anni ed avere ottenuto la nomina a stabile.

Roma, lì 3 marzo 1942-XX.

Il Ministro
HOST VENTURI

Ordine di servizio n. 29

Ristampa aggiornata del "Regolamento sulla profilassi delle malattie infettive nell'ambito ferroviario", delle "Norme di applicazione", e delle "Istruzioni teorico-pratiche per il servizio delle disinfezioni e delle disinfestazioni nelle Ferrovie dello Stato".

Si è provveduto alla ristampa del "Regolamento sulla profilassi delle malattie infettive nell'ambito ferroviario" opportunamente aggiornato che abroga e sostituisce il precedente di cui l'Ordine di Servizio n. 116 pubblicato nel Boll. Uff. F. S. n. 42/21 ottobre 1926.

Esso oltre all'aggiunta all'art. 2 di cui l'Ordine di servizio n. 163 pubblicato nel Boll. Uff. F. S. n. 50/10 dicembre 1936-XV, contiene la modificazione dell'alinea *a*) dell'art. 4, che viene così sostituito:

a) *per le carrozze ed in genere per tutti i veicoli adibiti a trasporto di viaggiatori, nonchè per le cellulari, i bagagliai e le postali, in occasione della loro revisione periodica (per le automotrici in occasione della grande riparazione o riparazione generale).*

Il Servizio Materiale e Trazione d'accordo con l'Ufficio Sanitario Centrale fisserà la data con la quale andrà in vigore tale disposizione.

Si è altresì provveduto alla ristampa delle "Norme di applicazione del Regolamento sulla profilassi delle malattie infettive nell'ambito ferroviario" nonchè delle Istruzioni teorico-pratiche per il servizio delle disinfezioni e disinfestazioni nelle Ferrovie dello Stato, opportunamente coordinate ed aggiornate.

Il Direttore Generale

VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Lavori armamento per ampliare e sistemare la stazione di S. Elpidio a Mare.	L. P.	Ore 12 del 15 marzo 1942-XX	110.500	Sezione Lavori Ancona
Lavori manutenzione armamento linea Fano-Fermignano.	L. P.	Ore 12 del 16 marzo 1942-XX	162.000	Sezione Lavori Ancona
Sistemazione impianti illuminazione Pontedera-Navacchio.	L. P.	Ore 12 del 17 marzo 1942-XX	300.000	Ufficio I.E.S. Firenze
Consolidamento scarpata strada accesso piazzale merci stazione Torchiara.	L. P.	Ore 18 del 17 marzo 1942-XX	90.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Manutenzione orologi primo lotto	L. P.	Ore 12 del 18 marzo 1942-XX	9.508	Ufficio I.E.S. Napoli
Revisione generale pulizia corpo stradale spurgo cunette formazione zone isolamento contro incendi fra i Km. 529 + 309 e 577 + 437 linea Foggia-Bari.	L. P.	Ore 18 del 20 marzo 1942-XX	368.000	Sezione Lavori Bari
Sistemazione fabbricati stazione S. Giuseppe Cairo.	L. P.	Ore 18 del 23 marzo 1942-XX	178.500	Sezione Lavori Torino
Consolidamento corpo stradale fra Villanova e Villafranca.	L. P.	Ore 18 del 24 marzo 1942-XX	323.000	Sezione Lavori Torino
Sistemazione fabbricato viaggiatori stazione di Magenta.	L. P.	Ore 18 del 26 marzo 1942-XX	459.000	Sezione Lavori Torino
Migliori impianti A.C.E. cabina A stazione Fidenza.	L. P.	Ore 12 del 27 marzo 1942-XX	150.000	Ufficio I.E.S. Bologna
Ampliamento e sistemazione generale stazione di Ferrara in conseguenza della elettrificazione della linea Bologna-Padova.	L. P.	Ore 14 del 2 aprile 1942-XX	4.305.000	Sezione Lavori Bologna

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	1.000.000	Petardi con bandella di piombo	L. P.	14.4.1942 A. XX	Servizio Approvvigionamenti - Sezione 5ª-A

Il Direttore Generale

VELANI

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare [illegible] *e Affari Generali ogni cambiam*[illegible] *assumendosi l'Amministrazione al*[illegible] *per gli eventuali disguidi causati* [illegible] *ale comunicazione.*

Anno XXXV - N. 12

19 marzo 1942
Anno XX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1942-XX — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

Telegrammi inviati dal Ministro delle Comunicazioni per la morte dell' A. R. il Duca d' Aosta

---

Eccellenza PIETRO ACQUARONE
Ministero della Casa del Re Imperatore
ROMA

« *Profondamente costernato per la morte del prode Principe Sabaudo Duca Amedeo d'Aosta pregovi esprimere alla Maestà del Re Imperatore i sensi del mio grande dolore pienamente condiviso da tutti i dipendenti del Ministero delle Comunicazioni che dall'eroismo et dal sacrificio dell'Eroe scomparso trarranno luminoso esempio per rendersi sempre più degni della grande Italia Imperiale* ».

GIOVANNI HOST VENTURI

ALTEZZA REALE DUCHESSA D'AOSTA MADRE
Reggia di Capodimonte
NAPOLI

« *La scomparsa del prode Principe Amedeo Duca d'Aosta, esempio luminoso di eroismo e di sacrificio ha profondamente addolorato quanti ne seguirono le gloriose gesta dal Carso alla Libia alle Ambe Abissine alt Costernato prego l'Altezza Vostra di voler accogliere i sensi mio vivissimo cordoglio condiviso da tutti i dipendenti del mio Ministero* ».

GIOVANNI HOST VENTURI

ALTEZZA REALE DUCHESSA ANNA D'AOSTA
Reggia di Capodimonte
NAPOLI

« *La notizia della morte del Vostro Augusto Consorte ha profondamente costernato i cuori di tutti gli italiani che lo seguirono con devozione nelle Sue gesta eroiche alt Accogliete Altezza Reale in questa ora tanta dolorosa la vivissima espressione del mio profondo cordoglio e quello di tutti i miei dipendenti* ».

GIOVANNI HOST VENTURI

SUA ALTEZZA REALE AYMONE D'AOSTA DUCA DI SPOLETO
Reggia di Capodimonte
NAPOLI

« *Il nobilissimo cuore di Amedeo Duca d'Aosta non batte più ma la Sua regale figura di eroico Principe Sabaudo rimarrà imperitura nella storia splendente esempio di leggendario valore e di purissimo sacrificio agli italiani ed al mondo alt Con animo addoloratissimo ma fiero esprimo all'Altezza Vostra il mio profondo cordoglio e quello dei miei dipendenti* ».

GIOVANNI HOST VENTURI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 16 febbraio 1942-XX. — *Unificazione tubi di acciaio: tubi da gas saldati, tubi da gas di qualità* (1).

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, numero 1699;

Sentito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 22 gennaio 1942-XX;

DECRETA:

Art. 1.

Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le Aziende annesse ed in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni o Enti predetti, per le Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè gli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 1286, 9 dicembre 1940-XIX — Tubi gas comuni di acciaio, saldati, filettati, con manicotto di giunzione.

UNI 1287, 9 dicembre 1940-XIX — Tubi gas rinforzati di acciaio, saldati, filettati, con manicotto di giunzione.

UNI 1288, 9 dicembre 1940-XIX — Tubi da pozzo leggieri di acciaio, senza saldatura, con manicotto di giunzione.

UNI 1289, 9 dicembre 1940-XIX — Tubi da pozzo pesanti di acciaio, senza saldatura, con manicotto di giunzione.

UNI 1290, 9 dicembre 1940-XIX — Tubi gas lisci di acciaio A 35 UNI 663, senza saldatura.

UNI 1291 - 1292, 9 dicembre 1940-XIX (fascicolo unico di 2 tabelle) - Tubi gas lisci di acciaio A 45 UNI 663, senza saldatura.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 1942-XX.

Art. 2.

Per tutte le Amminisrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dal compimento di tre mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

A partire dal compimento di tale termine, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta oppure per reintegro di dotazioni di magazzino dovranno conformarsi alle tabelle predette.

Art. 3.

E' data facoltà di derogare da quanto prescritto nelle suddette unificazioni:

a) quando, per esigenze di perfetta intercambiabibilità con costruzioni in dotazione, esista necessità di continuare ad impiegare elementi integralmente conformi a tipi preesistenti, e ciò fino a quando dette costruzioni non siano prossime ad essere poste fuori servizio;

b) quando si tratti di introdurre *tipi nuovi di tubi* che rappresentino un progresso sostanziale della tecnica;

c) per le fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero, nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni UNI.

Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti disposizioni, si trovassero nella necessità di dover derogare alle prescrizioni del presente decreto, dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

Nei contratti di acquisto e di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà, con esplicito articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria, UNI - Milano.

Copie autenticate dal bollo del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 7.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 febbraio 1942-XX.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 16 febbraio 1942-XX. — *Unificazione tubi di acciaio, tubi lisci commerciali e di qualità* (1).

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo 1935-XIII relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, numero 1699;

Visto il parere del Consiglio nazionale delle ricerche;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 22 gennaio 1942-XX;

DECRETA:

Art. 1.

Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni ed Enti predetti, per le Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè gli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 1293 - 1306, 9 dicembre 1940-XIX (fascicolo unico di 14 tabelle) — Tubi lisci di acciaio, senza saldatura, commerciali e di qualità.

Art. 2.

Per tutte le Amminisrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dal compimento di tre mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

A partire dal compimento di tale termine, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta oppure per reintegro di dotazioni di magazzino dovranno conformarsi alle tabelle predette.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 1942-XX.

Art. 3.

E' data facoltà di derogare da quanto prescritto nelle suddette unificazioni:

a) quando, per esigenze di perfetta intercambiabilità con costruzioni in dotazione, esista necessità di continuare ad impiegare elementi integralmente conformi a tipi preesistenti, e ciò sino a quando dette costruzioni non siano prossime ad essere poste fuori servizio;

b) per le fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero, nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni UNI.

Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti disposizioni, si trovassero nella necessità di dover derogare alle prescrizioni del presente decreto, dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà, con esplicito articolo di contratto o di convenzione essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione nell'industria UNI, Milano.

Copie autenticate dal bollo del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 7.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 febbraio 1942-XX.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo

MUSSOLINI

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1942-XX, n. 2683. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad assumere in servizio a posto di ruolo il primo candidato risultato idoneo dopo i vincitori dei concorsi nel Decreto specificati.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 11 del R. D. L. 17 novembre 1939-XVIII, n. 1785;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla lettera n. 38362/1306.3.12.1/1.3.1 del 19 febbraio 1942-XX;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

Il 1° candidato risultato idoneo dopo i vincitori nei seguenti concorsi può essere assunto a ruolo:

a 13 posti di assistente lavori in prova (edile), bandito con D. M. 24 giugno 1941-XIX, n. 3838;

a 13 posti di assistente lavori in prova per perito meccanico, bandito con D. M. 24 giugno 1941-XIX, n. 3839;

a 10 posti di disegnatore in prova, bandito con D. M. 24 giugno 1941-XIX, n. 3840;

a 8 posti di aiutante disegnatore in prova, bandito con D. M. 24 giugno 1941-XIX, n. 3843;

a 10 posti di sorvegliante dei lavori in prova, bandito con D. M. 24 giugno 1941-XIX, n. 3842;

a 6 posti di allievo ispettore in prova, bandito con D. M. 24 giugno 1941-XIX, n. 3834.

Roma, li 3 marzo 1942-XX.

Il Ministro

HOST VENTURI

Ordine di servizio n. 30.

Attivazione dell'esercizio con dirigente centrale sulla linea Foligno-Orte

Alle ore 12 del 23 marzo 1942-XX sarà attivato sul tratto di linea Foligno-Orte il sistema d'esercizio con Dirigente Centrale regolato dalle "Disposizioni per il Servizio con Dirigente Centrale" di cui all'O. S. n. 36/1931-IX e successive modificazioni (O. S. 118/1936-XVII).

L'Ufficio del Dirigente Centrale è situato in un locale al 1° piano del F. V. della stazione di Foligno e corrisponde a mezzo di telefono selettivo coi seguenti posti:

Foligno — Dirigenti Movimento
» — Personale Viaggiante
» — Capo Riparto Movimento
» — Deposito Locomotive
» — Cabina B.

Trevi
Campello
S. Giacomo di Spoleto
Spoleto
Morgnano S. Angelo
Baiano di Spoleto
Giuncano

Terni — Dirigenti Movimento
» — Dirigente Unico
» — Personale Viaggiante
» — Deposito Locomotive

Narni Amelia
Nera Montoro

Orte — Dirigenti Movimento
» — Personale Viaggiante
» — Deposito Locomotive
» — Cabina A.

Col sistema dell'esercizio con Dirigente Centrale conservano pieno vigore e devono essere osservati tutti i Regolamenti e le Istruzioni di servizio vigenti sulle linee a servizio normale, in quanto non siano modificate o sostituite dalle apposite "Disposizioni per il Servizio con Dirigente Centrale" e successive varianti.

La sorveglianza tecnica sarà esercitata dalla Sezione Movimento direttamente a mezzo del Capo del 3° Riparto Movimento, al quale sono affidate la sorveglianza e la dirigenza amministrativa dell'Ufficio.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 *dei Compartimenti di Ancona e Roma.*

Ordine di servizio n. 31.

Riapertura all'esercizio del raccordo fra la linea Bari-Taranto e la linea Taranto-Brindisi, fra le stazioni di Bellavista e di Nasisi.

Il giorno 25 marzo 1942-XX verrà riaperto all'esercizio il raccordo fra le linee Bari-Taranto e Taranto-Brindisi, fra le stazioni di Bellavista e Nasisi.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6 *e* 7 *nonchè, limitatamente al Compartimento di Bari, agli agenti delle classi* 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 50, 51, 52, 53 *e* 54.

Ordine di servizio n. 32.

Istituzione della fermata di « Cava Montecastello ».

Dal giorno 10 marzo u. s. è stata attivata la fermata di "Cava Montecastello" al Km. 56 + 820 della linea Termoli-Campobasso, fra le stazioni di Ripabottoni S. Elia e Bonefro S. Croce, dalle quali dista rispettivamente metri 1762,80 e m. 3787,23.

La fermata è affidata ad Assuntore e viene abilitata soltanto ai trasporti in servizio per conto dell'Amministrazione.

Gl'impianti della detta fermata consistono in:

— un fabbricatino in muratura ubicato al Km. 56 + 820 per uso ufficio dell'Assuntore;

— un binario, con andamento pressochè parallelo al binario di corsa, posato in orizzontale, munito agli estremi di normali paraurti ed allacciato al binario di corsa a mezzo di una comunicazione costituita da due deviatoi.

Il deviatoio impiantato sul binario di corsa è incontrato di punta dai treni dispari ed è ubicato al Km. 56 + 817 a distanza di m. 3 verso Campobasso rispetto al fabbricato uffici.

La fermata è munita di pali indicatori (anzichè di segnali di protezione) ubicati sia dal lato Termoli che dal lato Campobasso a circa m. 300 dall'asse del Fabbricato Uffici...

I deviatoi della comunicazione sono assicurati in posizione normale, per la circolazione sul binario di corsa, a mezzo di fermascambi del tipo F. S. a chiavi coniugate. La chiave estratta è tenuta in custodia dall'Assuntore della fermata, nella serratura centrale.

Nell'Ufficio dell'Assuntore è installato un telefono selettivo, inserito nel circuito 87811, in comunicazione col D. U. di Campobasso.

Dal posto di servizio dell'Assuntore vengono manovrate le sbarre del P. L. Km. 56 + 743.

La fermata si trova nella giurisdizione del 4° Riparto Movimento e del 2° Riparto Commerciale e del Traffico, entrambi con sede a Benevento.

MODIFICAZIONI ALLE PUBBLICAZIONI DI SERVIZIO

Nella "Prefazione Generale all'orario generale di servizio" — Parte I, edizione febbraio 1936-XVI, si dovrà:

— a pag. 13, fra i nomi di Cava Manara e Cavanella d'Adige, inserire:

"CAVA MONTECASTELLO (7) ..../N/123/";

— a pag. 23, alla nota (7) aggiungere il nome di "Cava Montecastello".

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 9, 12, 13 *e* 16.

Circolare n. 5.

Prezzo degli impermeabili gommati neri per ferrovieri

Con riferimento alla circolare N. 14 pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 13 del 28 marzo 1940, si informano gli Impianti e Agenti interessati che il prezzo unitario di addebito degli impermeabili gommati neri per ferrovieri, forniti dalla Ditta Conte Angelo fu Lazzaro di Genova Sampierdarena è stato fissato come appresso:

L. 256 (lire duecentocinquantasei) per gli impermeabili forniti nel periodo 1° luglio 1940-30 giugno 1941;

» 267 (lire duecentosessantasette) per gli impermeabili che risultassero forniti nel periodo 1° luglio 1941-30 giugno 1942.

Comunicati:

Assunzione in servizio di Operai allievi aiuto macchinista sussidiari.

Presso l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato sono disponibili 1400 posti di Operai allievi aiuto macchinista sussidiari.

Di questi, 700 verranno coperti mediante esperimento con le modalità indicate nelle presenti norme.

I rimanenti 700 posti vengono riservati per i chiamati alle armi,a favore dei quali sarà, a suo tempo, bandito apposito esperimento.

1° — Agli esperimenti per le assunzioni di cui trattano le presenti norme possono partecipare oltre agli aspiranti estranei anche gli agenti in servizio in qualità di straordinari o di sussidiari.

Per l'ammissione agli esperimenti gli aspiranti devono essere provvisti della licenza elementare ed appartenere alla razza ariana.

Gli esami saranno tenuti in ogni Compartimento e saranno dichiarati vincitori i primi classificati nelle singole graduatorie compartimentali nel quantitativo qui appresso indicato:

Torino	posti	60	Ancona	posti	40
Genova	»	20	Roma	»	70
Milano	»	70	Napoli	»	50
Venezia	»	70	Bari	»	50
Trieste	»	50	Reggio Calabria	»	40
Bologna	»	50	Palermo	»	70
Firenze	»	50	Cagliari	»	10
				Totale posti	700

2° — Gli aspiranti estranei dovranno spedire — a mezzo di posta raccomandata — in maniera che pervenga NON PIU' TARDI DEL 18 MAGGIO 1942-XX, alla Sezione Materiale e Trazione nella cui giurisdizione è compresa la località in cui hanno la residenza civile, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da lire 4. Gli agenti già in servizio nelle F. S. debbono inviare tale domanda negli stessi termini e con le stesse modalità alla Sezione Materiale e Trazione nella cui giurisdizione è compresa la loro residenza amministrativa. Detta domanda, nella quale l'aspirante dovrà dichiarare esplicitamente di essere edotto delle condizioni di cui alle presenti norme e di accettarle senza eccezione alcuna, dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita di data non anteriore al 10 marzo 1939-XVII su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal Presidente del Tribunale o dal Pretore, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di pubblicazione delle presenti norme, abbia compiuto il 16° anno e non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

Tale limite di età è elevato:

I. — A 39 anni per gli invalidi di guerra o della Causa Nazionale e per i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra, e per i soci di diritto dell'Unione Fascista fra le famiglie numerose;

II. — Di 5 anni per coloro che prestarono servizio militare nelle Forze Armate d'Italia durante la guerra 1915-18, o che parteciparono nei reparti mobilitate delle Forze Armate alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 hanno partecipato a relative operazioni militari oppure per i Legionari fiumani e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze Armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

III. — Di 4 anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P. N. F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti; lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la Causa Fascista — in possesso del relativo brevetto — anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma purchè iscritti al P. N. F. senza interruzione dalla data dell'evento stesso.

IV. — *A*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione all'esperimento;

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data della medesima.

Nessun limite di età viene stabilito per l'ammissione all'esperimento degli aspiranti i quali alla data di scadenza del termine utile per la presentazione

delle domande si troveranno a prestare almeno da due anni servizio presso questa Amministrazione.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo IV si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con quelle di cui ai paragrafi precedenti purchè complessivamente non superino i 45 anni;

b) certificato — rilasciato in carta da bollo da lire quattro e firmato dalla Segreteria Federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il Concorrente — attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di Combattimento o alla Gioventù Italiana del Littorio, con l'indicazione della data precisa d'iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato.

Gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato su carta legale, firmato personalmente dal Segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario Generale dei Fasci all'estero.

Gli aspiranti ex combattenti non iscritti al P. N. F. possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di avere presentato domanda di inscrizione al P. N. F.

Detti candidati, qualora risultino vincitori degli esperimenti, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino di avere conseguito l'iscrizione al P. N. F.

I certificati degli iscritti al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 9°, devono essere firmati personalmente dal Segretario Federale e vistati per ratifica dal Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice Segretari del Partito stesso.

Gli invalidi di guerra non hanno l'obbligo della presentazione del certificato d'iscrizione al P. N. F.

I concorrenti che siano già in servizio presso l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato in mancanza del prescritto certificato di iscrizione al P. N. F. potranno presentare a corredo della relativa domanda un qualsiasi recente attestato, ricevuta od altro documento, da cui possa desumersi la loro regolare appartenenza al P. N. F. e si intenderanno ammessi all'esperimento con riserva di produrre, prima dell'eventuale conferimento della nuova qualifica, il regolare documento richiesto;

c) certificato rilasciato in carta da bollo da lire quattro e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che, nato in un territorio geograficamente italiano — e quindi di nazionalità italiana — sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo;

d) certificato penale in carta da bollo da lire dodici dell'Ufficio del Casellario Giudiziale, legalizzato dal Procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

e) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da lire quattro dal Podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che — pur avendo partecipato alle operazioni di leva — non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente che ne indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della

riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del Comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esentati dalla presentazione del documento militare.

Gli ex combattenti della guerra 1915-1918 e coloro che abbiano partecipato nei riparti mobilitati delle Forze Armate alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno inoltre la dichiarazione integrativa ai sensi, rispettivamente, della Circolare 588 del 1922 e 957 del 1936 del Giornale Militare e analoga dichiarazione per l'applicazione del R. D. L. 21 ottobre 1937, n. 2178

Coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze Armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto devono produrre una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro posizione;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal Podestà o da un notaio, con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) certificato di licenza elementare;

i) stato di famiglia su carta da bollo da lire quattro per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo IV. Questo documento, quando contempli matrimonio o nascita di figlio avvenuta nei 15 giorni precedenti alla data di scadenza del concorso può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza medesima. Quando lo stato di famiglia serve solamente agli effetti delle preferenze può essere presentato anche solamente prima delle prove orali. I soci di diritto dell'Unione Fascista fra le famiglie numerose dovranno documentare tale loro qualità;

l) certificato, per i coniugati, rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile da cui risulti se l'aspirante abbia o meno contratto matrimonio con persona straniera, e, nell'affermativa, se vi fu l'autorizzazione Ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. D. L. 17 novembre 1938, n. 1728, ovvero se il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del R. D. stesso.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere IN DATA NON ANTERIORE al 1° gennaio 1942-XX; i documenti scaduti si considerano non presentati.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dalla autorità competente — pur dovendo presentare la domanda in carta bollata — possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Gli aspiranti richiamati alle armi potranno presentare la sola domanda entro il limite prescritto, salvo a far pervenire i documenti prima delle prove scritte.

3° — Oltre i documenti obbligatori i candidati potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il candidato ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione dell'aspirante rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 9°.

4°. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subìta visita sanitaria o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle prove fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dall'esperimento. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio, potrà determinare a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere presso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione od in dipendenza degli esperimenti o della sua ammissione in servizio

Non è ammesso agli esperimenti chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli agenti in servizio sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*) quando abbiano già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario.

5° — Le Sezioni Materiale e Trazione faranno pervenire agli aspiranti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme e i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro idoneità fisica per il posto cui aspirano. Appena ultimata la visita i candidati riceveranno comunicazione immediata dagli Ispettori sanitari circa l'esito della visita stessa.

Agli aspiranti non in regola con i documenti e non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti medesimi.

6° — Le singole Sezioni provvederanno a chiamare alle prove di esame gli aspiranti giudicati fisicamente idonei. Tali prove avranno luogo nei giorni e nelle località che verranno indicate.

7° — Le Commissioni Compartimentali esaminatrici, nominate dal Signor Capo del Servizio Materiale e Trazione saranno composte di un funzionario di grado non inferiore al 3° che ne avrà la Presidenza, e di due di grado non inferiore al 6°.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

8° — Le prove di esame consisteranno:

a) nello svolgimento di un tema di composizione adatto per la licenza elementare;

b) nella risoluzione di problemi di aritmetica e geometria pure adatti per la licenza elementare. I problemi saranno proposti in numero di tre, con l'obbligo, per la sufficienza, di risolverne almeno uno.

c) nella lettura corrente di qualche brano e nella spiegazione delle cose lette;

Torino	posti	60	Ancona	posti	40
Genova	»	20	Roma	»	70
Milano	»	70	Napoli	»	50
Venezia	»	70	Bari	»	50
Trieste	»	50	Reggio Calabria	»	40
Bologna	»	50	Palermo	»	70
Firenze	»	50	Cagliari	»	10

Totale posti 700

2° — Gli aspiranti estranei dovranno spedire — a mezzo di posta raccomandata — in maniera che pervenga, NON PIU' TARDI DEL 18 MAGGIO 1942-XX, alla Sezione Materiale e Trazione nella cui giurisdizione è compresa la località in cui hanno la residenza civile, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da lire 4. Gli agenti già in servizio nelle F. S. debbono inviare tale domanda negli stessi termini e con le stesse modalità alla Sezione Materiale e Trazione nella cui giurisdizione è compresa la loro residenza amministrativa. Detta domanda, nella quale l'aspirante dovrà dichiarare esplicitamente di essere edotto delle condizioni di cui alle presenti norme e di accettarle senza eccezione alcuna, dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita di data non anteriore al 10 marzo 1939-XVII su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal Presidente del Tribunale o dal Pretore, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di pubblicazione delle presenti norme, abbia compiuto il 16° anno e non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

Tale limite di età è elevato:

I. — A 39 anni per gli invalidi di guerra o della Causa Nazionale e per i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra, e per i soci di diritto dell'Unione Fascista fra le famiglie numerose;

II. — Di 5 anni per coloro che prestarono servizio militare nelle Forze Armate d'Italia durante la guerra 1915-18, o che parteciparono nei reparti mobilitate delle Forze Armate alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 hanno partecipato a relative operazioni militari oppure per i Legionari fiumani e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze Armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

III. — Di 4 anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P. N. F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti; lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la Causa Fascista — in possesso del relativo brevetto — anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma purchè iscritti al P. N. F. senza interruzione dalla data dell'evento stesso.

IV. — *A*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione all'esperimento;

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data della medesima.

Nessun limite di età viene stabilito per l'ammissione all'esperimento degli aspiranti i quali alla data di scadenza del termine utile per la presentazione

delle domande si troveranno a prestare almeno da due anni servizio presso questa Amministrazione.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo IV si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con quelle di cui ai paragrafi precedenti purchè complessivamente non superino i 45 anni;

b) certificato — rilasciato in carta da bollo da lire quattro e firmato dalla Segreteria Federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il Concorrente — attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di Combattimento o alla Gioventù Italiana del Littorio, con l'indicazione della data precisa d'iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato.

Gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato su carta legale, firmato personalmente dal Segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario Generale dei Fasci all'estero.

Gli aspiranti ex combattenti non iscritti al P. N. F. possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di avere presentato domanda di inscrizione al P. N. F.

Detti candidati, qualora risultino vincitori degli esperimenti, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino di avere conseguito l'iscrizione al P. N. F.

I certificati degli iscritti al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 9°, devono essere firmati personalmente dal Segretario Federale e vistati per ratifica dal Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice Segretari del Partito stesso.

Gli invalidi di guerra non hanno l'obbligo della presentazione del certificato d'iscrizione al P. N. F.

I concorrenti che siano già in servizio presso l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato in mancanza del prescritto certificato di iscrizione al P. N. F. potranno presentare a corredo della relativa domanda un qualsiasi recente attestato, ricevuta od altro documento, da cui possa desumersi la loro regolare appartenenza al P. N. F. e si intenderanno ammessi all'esperimento con riserva di produrre, prima dell'eventuale conferimento della nuova qualifica, il regolare documento richiesto;

c) certificato rilasciato in carta da bollo da lire quattro e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che, nato in un territorio geograficamente italiano — e quindi di nazionalità italiana — sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo;

d) certificato penale in carta da bollo da lire dodici dell'Ufficio del Casellario Giudiziale, legalizzato dal Procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

e) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da lire quattro dal Podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che — pur avendo partecipato alle operazioni di leva — non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente che ne indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della

riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del Comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esentati dalla presentazione del documento militare.

Gli ex combattenti della guerra 1915-1918 e coloro che abbiano partecipato nei riparti mobilitati delle Forze Armate alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno inoltre la dichiarazione integrativa ai sensi, rispettivamente, della Circolare 588 del 1922 e 957 del 1936 del Giornale Militare e analoga dichiarazione per l'applicazione del R. D. L. 21 ottobre 1937, n. 2178

Coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze Armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto devono produrre una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro posizione;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal Podestà o da un notaio, con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) certificato di licenza elementare;

i) stato di famiglia su carta da bollo da lire quattro per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo IV. Questo documento, quando contempli matrimonio o nascita di figlio avvenuta nei 15 giorni precedenti alla data di scadenza del concorso può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza medesima. Quando lo stato di famiglia serve solamente agli effetti delle preferenze può essere presentato anche solamente prima delle prove orali. I soci di diritto dell'Unione Fascista fra le famiglie numerose dovranno documentare tale loro qualità;

l) certificato, per i coniugati, rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile da cui risulti se l'aspirante abbia o meno contratto matrimonio con persona straniera, e, nell'affermativa, se vi fu l'autorizzazione Ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. D. L. 17 novembre 1938, n. 1728, ovvero se il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del R. D. stesso.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere IN DATA NON ANTERIORE al 1° gennaio 1942-XX; i documenti scaduti si considerano non presentati.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dalla autorità competente — pur dovendo presentare la domanda in carta bollata — possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Gli aspiranti richiamati alle armi potranno presentare la sola domanda entro il limite prescritto, salvo a far pervenire i documenti prima delle prove scritte.

3° — Oltre i documenti obbligatori i candidati potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il candidato ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione dell'aspirante rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 9°.

4°. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subìta visita sanitaria o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle prove fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dall'esperimento. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio, potrà determinare a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere presso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione od in dipendenza degli esperimenti o della sua ammissione in servizio

Non è ammesso agli esperimenti chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli agenti in servizio sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*) quando abbiano già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario.

5° — Le Sezioni Materiale e Trazione faranno pervenire agli aspiranti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme e i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro idoneità fisica per il posto cui aspirano. Appena ultimata la visita i candidati riceveranno comunicazione immediata dagli Ispettori sanitari circa l'esito della visita stessa.

Agli aspiranti non in regola con i documenti e non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti medesimi.

6° — Le singole Sezioni provvederanno a chiamare alle prove di esame gli aspiranti giudicati fisicamente idonei. Tali prove avranno luogo nei giorni e nelle località che verranno indicate.

7° — Le Commissioni Compartimentali esaminatrici, nominate dal Signor Capo del Servizio Materiale e Trazione saranno composte di un funzionario di grado non inferiore al 3° che ne avrà la Presidenza, e di due di grado non inferiore al 6°.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

8° — Le prove di esame consisteranno:

a) nello svolgimento di un tema di composizione adatto per la licenza elementare;

b) nella risoluzione di problemi di aritmetica e geometria pure adatti per la licenza elementare. I problemi saranno proposti in numero di tre, con l'obbligo, per la sufficienza, di risolverne almeno uno.

c) nella lettura corrente di qualche brano e nella spiegazione delle cose lette;

d) di una prova pratica con la quale gli aspiranti dovranno dimostrare mediante saggio di lavoro, di avere la necessaria conoscenza e abilità in quello che dichiareranno di conoscere fra i mestieri di aggiustatore, tornitore, caldaraio, ramaio, fucinatore.

Per gli aggiustatori l'oggetto da lavorare dovrà di regola richiedere non soltanto l'uso della lima, ma anche operazioni di congegnatura.

Il numero massimo dei punti di cui potranno disporre le Commissioni esaminatrici è il seguente:

Prove scritte:

Componimento	punti	30
Saggio aritmetico	»	30
Prova orale	»	30
Saggio di lavoro	»	30

Per ottenere l'idoneità è necessario riportare non meno di 6/10 dei punti assegnati per ciascuna delle prove scritte ed orali e per il saggio di lavoro, e pertanto saranno ammessi al saggio di lavoro ed alla prova orale soltanto i candidati che avranno riportato nelle prove scritte almeno sei decimi.

Ai candidati riusciti idonei e che avranno presentato un diploma di licenza di Scuola industriale di 2° grado o equipollente, oppure superiore, verrà assegnata una votazione complementare per il titolo di studio con un massimo di punti dieci.

Agli agenti in servizio ferroviario quale valutazione del rapporto informativo potrà essere assegnata una votazione complementare con un massimo di 30 punti.

9° — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie, avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito che sarà compilata da ciascuna Commissione Compartimentale.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

a) un decimo dei posti disponibili per ciascun Compartimento viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati od invalidi di guerra o della Causa Nazionale;

b) la stessa percentuale di cui al punto *a)* è riservata ai candidati risultati idonei che alla data di scadenza per la presentazione delle domande siano ammogliati con o senza prole o vedovi con prole;

c) la metà dei posti messi a concorso (complessivamente per i punti *a)*, *b)* e *c)*) è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere ex combattenti di una delle due guerre, mondiale od etiopica, o in servizio militare non isolato all'estero o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze Armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, o che risultino iscritti in via continuativa al P. N. F. da epoca anteriore al 28 ottobre 1922;

d) in caso che con le categorie indicate ai punti *a)*, *b)* e *c)* non si copra metà dei posti, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale saranno riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di caduti in guerra o per la Causa Nazionale;

e) in caso che con le categorie di cui ai punti precedenti non si copra la metà dei posti, i rimanenti posti disponibili per detta percentuale, vanno in aumento alla aliquota riservata ai candidati di cui al punto *b)*.

A parità di voti saranno preferiti nell'ordine che segue gli aspiranti:

1) insigniti di medaglia al valor militare o croce di guerra al valore;

2) mutilati o invalidi di guerra o invalidi per la Causa Fascista o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936;

3) orfani di guerra o di Caduti per la Causa Fascista;

4) feriti in combattimento nonchè quelli per la Causa Fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista alla data dell'evento che fu causa della ferita;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di Combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 nonchè ai soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

6) figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la Causa Fascista;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica o in servizio militare non isolato all'estero o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze Armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, oppure che risulino regolarmente iscritti ai Fasci di Combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualità di Ufficiale di complemento o di Ufficiale della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale, ferme le condizioni previste dall'art. 10 del R. D. 31 dicembre 1923-II, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di Ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati o vedovi con o senza prole con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc. possono dimostrare tale loro qualità, agli effetti preferenziali e della percentuale di cui al presente punto 12°, anche prima delle prove orali.

10. — Gli aspiranti così compresi nella graduatoria degli idonei verranno chiamati ad assumere servizio nel limite dei posti stabiliti per ciascun Compartimento, con facoltà dell'Amministrazione di addivenire anche a spostamenti da un Compartimento all'altro dei riusciti idonei oltre il numero fissato, quando in qualche Compartimento non si riesce a coprire con gli idonei i posti stabiliti.

Le conseguenti assunzioni in servizio si faranno nella qualifica di operai allievi aiuti macchinisti sussidiari, previo un periodo di esperimento di 90 giorni nella posizione di straordinari a termini dell'art. 1 sub.art. 15 e sub art. 16 del R. D. L. 17 novembre 1938-XVII, n. 1785.

Coloro che non avessero compiuto il 18° anno di età verranno assunti nella qualità di straordinari e saranno passati nel ruolo di sussidiari al compimento del 18° anno di età.

Per gli agenti, già in servizio nel ruolo sussidiario o come straordinari, che risulteranno vincitori, il servizio precedentemente prestato avrà valore, oltre che agli effetti delle assicurazioni di cui all'art. 23 del Regolamento del personale, del trattamento di congedo e delle concessioni di viaggio, anche agli effetti del computo dei dieci anni di servizio utile per il passaggio a ruolo stabile (art. 20 del R. P.).

Quelli dei predetti agenti che rivestivano la qualifica di operaio sussidiario, continueranno ad essere considerati sussidiari anche durante il predetto periodo di 90 giorni, seguitando a fruire del trattamento di paga e di assegni personali di cui erano provvisti precedentemente all'esperimento, oltre agli eventuali aumenti di paga ed alle altre competenze previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Ai restanti agenti sussidiari e straordinari aventi qualifiche diverse da quella di operaio, verrà assegnata la paga di esperimento appresso indicata, perdendo titolo alla differenza rispetto alla paga superiore evenualmente fruita in precedenza, nonchè agli eventuali assegni personali e, limitatamente al ripetuto periodo di 90 giorni, alle competenze accessorie.

11° — La paga giornaliera viene stabilita in L. 21,00, lorde delle ritenute regolamentari e fiscali, oltre l'aumento del 10 % di cui la legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237, e le altre eventuali competenze spettanti a termini di legge.

12° — Sono esclusi dall'ammissione agli esperimenti di cui le presenti norme, tutti coloro che hanno preso parte a concorsi per operai Allievi Fuochisti e che non riuscirono idonei negli esami del corso d'istruzione.

13° — Gli idonei chiamati in servizio verranno assegnati in qualità di operai in un'officina di grande riparazione o di Deposito Locomotive, ove poi si svolgerà il corso d'istruzione per Allievi aiuti macchinisti. Al termine di questo gli idonei otterranno la qualifica di aiuto macchinista del ruolo sussidiario.

Coloro che negli esami finali del corso non conseguiranno la idoneità, non potranno ripetere gli esami stessi nè essere ammessi a esami consecutivi. I medesimi, se estranei, saranno subito licenziati senza che occorra dar loro alcun altro preavviso; se erano già in servizio prima dello esperimento verranno invece rimessi nella loro precedente posizione.

Tanto per gli uni che per gli altri l'Amministrazione ferroviaria si riserva la facoltà di conservare in servizio in qualità di operai del ruolo sussidiario quelli che riterrà meritevoli ed idonei alle relative mansioni.

14° — Per i viaggi che gli aspiranti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

SCHEMA DI DOMANDA PER L'AMMISSIONE ALL'ESPERIMENTO PER L'ASSUNZIONE DI OPERAI ALLIEVI AIUTO MACCHINISTI SUSSIDARI

Sezione Materiale e Trazione . . . .

Il sottoscritto . . . . figlio di . . . . . . presa conoscenza delle Norme dell'esperimento per l'assunzione di 700 Operai Al-

lievi aiuto macchinisti straordinari aspiranti sussidiari, di cui al comunicato in data . . . . domanda di parteciparvi, dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nelle Norme medesime e di conoscere il mestiere di . . . .

Dichiara che non ha mai prestato servizio presso le Ferrovie dello Stato, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle F. S. e neppure subita visita sanitaria o sostenuto esami all'uopo (1).

Firma (casato e nome per esteso)
Indirizzo attuale . . . .
Indirizzo precedente (2) . . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

---

(1) In caso contrario la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(2) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

Deliberazioni Ministeriali circa le imprese ammesse a gestire servizi in appalto dell'Amministrazione ferroviaria.

La Commissione istituita ai sensi dell'articolo 4 del R. decreto-legge 23 febbraio 1939-XVII, n. 309, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, riguardante la formazione e la tenuta degli elenchi delle imprese ammesse a gestire servizi in appalto delle Amministrazioni Ferroviaria, Postelegrafica ed Azienda di Stato per i servizi telefonici, nella seduta tenuta il 6 marzo 1942-XX, presso la Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato, ha preso le seguenti deliberazioni, ratificate dal Ministro il 16 marzo 1942-XX:

ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DELLE SEGUENTI IMPRESE

Ragione sociale e Sede Legale	Specializzazione	Limite di appalto
LANTERI Giacomo - Sanremo	Facchinaggio merci e bagagli registrati - Pulizia piazzali - Trasporto corrispondenza, pacchi, ecc.	L. 200.000
MALDARI Giuseppe — Giovinazzo (Bari)	Facchinaggio merci e bagagli registrati	L. 200.000
MANFREDI Alfredo Torre Annunziata (Napoli)	Manipolazione, carico e scarico materiali.	L. 500.000

ESTENSIONE DI ISCRIZIONE O DI LIMITE D'APPALTO

Ragione sociale e Sede Legale	Specializzazione e limite d'appalto	Estensione
PODESTA' Ugo Livorno	Facchinaggio merci e bagagli registrati. L. 200.000	Manovalanza in genere. L. 200.000
COOPERATIVA MANOVALI "LA GRANDE BOLOGNA" Bologna	Facchinaggio merci e bagagli registrati - Carico e scarico merci e materiali - Manovalanza in genere. L. 1.000.000	L. 2.000.000
MONTENOVO Luigi Ancona	Facchinaggio merci e bagagli registrati. L. 200.000	L. 300.000

CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

(Art. 7 lett. *f*) del R. D. L. 23 febbraio 1939-XVII, n. 309).

Ragione sociale e Sede Legale	Specializzazione	Limite di appalto
SARCHI Camillo Pozzolo Formigaro (Alessandria)	Manovalanza in genere - Carico e scarico materiali.	Illimitata

Il Direttore Generale

VELANI

Ordine di servizio n. 1 verde.

Concessioni di viaggio e di trasporto a favore dei Senatori del Regno Consiglieri Nazionali per il IV anno della XXX Legislatura.

I biglietti serie B° rilasciati per i viaggi delle famiglie dei Senatori del Regno e dei Consiglieri Nazionali, nonchè i relativi buoni bagaglio emessi per il III anno della XXX Legislatura dovranno essere tenuti validi soltanto fino alla mezzanotte del giorno 22 marzo 1942-XX.

Però in base al § 15 delle Norme per le concessioni di viaggio emanate con l'Ordine di Servizio n. 31 del 13 marzo 1930-VIII, se il viaggiatore munito di biglietto serie B° si trovi in viaggio dopo tale ora o lo inizi non oltre l'ora stessa, ha diritto di utilizzare il biglietto fino alla stazione per la quale venne vidimato o per quella dove eventualmente egli intenda di effettuare una fermata.

Per il IV anno della XXX Legislatura verranno emessi biglietti serie B° e buoni bagaglio da tenersi validi per i treni in partenza dopo la mezzanotte del 22 marzo 1942-XX e che avranno la scadenza alla mezzanotte del 22 marzo 1943-XXI.

I nuovi biglietti serie B° e buoni bagaglio si distinguono da quelli del III anno della XXX Legislatura perchè portano l'indicazione sul fondo "Anno IV della XXX Legislatura, I della Camera dei Fasci e delle Corporazioni – scade alla mezzanotte del 22 marzo 1943-XXI".

I biglietti serie B° portano inoltre l'indicazione sul fondo "da .... a .... e viceversa" ed hanno a tergo il prospetto per l'effettuazione dei viaggi di andata e ritornno, da e per qualsiasi stazione delle Ferrovie dello Stato, contro pagamento del diritto fisso di L. 20 per ciascun biglietto di 1ª classe, L 12 per ciascun biglieto di 2ª classe, da corrispondere però all'inizio dei viaggi di andata e di ritorno rispettivamente nella misura di L. 10 e L. 6.

Per quantò riguarda le persone che possono fruire di tali biglietti, si richiamano l'ar. 12 della legge 5 dicembre 1941-XX, n. 1476, ed i paragrafi 122 e 123 delle Norme sopra indicate.

I buoni bagaglio possono essere fruiti sia dal Parlamentare, che dalle citate persone.

Per quanto concerne la compilazione, validità ed utilizzazione dei biglietti di cui trattasi, si avverte che dovranno essere osservate le disposizioni contenute nei paragrafi 124, 126 e 127 delle Norme suddette.

Nei casi di irregolarità o di abusi, il personale dovrà attenersi a quanto è stabilito dal § 148 delle Norme stesse.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 9, 12 e 13.

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Prolungamento binario d'incrocio in stazione di Pino Tronzano.	L. P.	Ore 12 del 23 marzo 1942-XX	230.000	Sezione Lavori Milano
Sistemazione A.C.I. in stazione di Pisa S. Rossore.	L. P.	Ore 12 del 23 marzo 1942-XX	200.000	Ufficio I.E.S. Firenze
Costruzione sacca raccolta difesa Km. 118 + 750 stazione Peraro-lo linea Treviso-Calalzo.	L. P.	Ore 12 del 23 marzo 1942-XX	91.800	Sezione Lavori Venezia
Serbatoio in muratura della capacità di mc. 500 in stazione di Vizzini.	L. P.	Ore 15 del 24 marzo 1942-XX	559.000	Sezione Lavori Palermo
Sistemazione servizio acqua in stazione di Pistoia.	L. P.	Ore 12 del 24 marzo 1942-XX	79.200	Sezione Lavori Firenze
Fornitura 3400 picchetti di riferimento tracciato curve linea San Pietro del Carso-Fiume.	L. P.	Ore 12 del 29 marzo 1942-XX	102.000	Sezione Lavori Trieste
Rinnovamento binari Prevalenza e galleria omonima.	L. P.	Ore 18 del 31 marzo 1942-XX	192.000	Sezione Lavori Torino
Fornitura batterie linea Pisa-Pistoia.	A. C.	Ore 12 del 6 aprile 1942-XX	—	Ufficio I.E.S. Firenze
Impianto apparati idrodinamici della nuova cabina D del Deposito Locomotori di Genova Brignole Terralba.	L. P.	Ore 16 del 6 aprile 1942-XX	206.000	Ufficio I.E.S. Genova
Una gru elettrica a ponte scorrevole della portata di tonn. 6. - Adatta per corrente alternata trifase 220 Volt, 42 periodi. - Scartamento m. 17,225, destinata all'Officina di Verona. A. C.	A. C.	10 aprile 1942-XX	—	Servizio Materiale e Traz., Ufficio III. Sez. 9ª - Firenze.
Impianto per l'essiccazione nel vuoto e con circolazione di aria calda di indotti di motori elettrici.	A. C.	5 aprile 1942-XX	—	Servizio Materiale e Traz., Ufficio III. Sez. 9ª - Firenze

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	16	Perni di collegamento fra le bielle delle locomotive.	T. P.	25.3.1942 A. XX	Servizio Approvvigionamenti — Sezione 7ª
N.	79	Piattaforme autocentranti per torni.	T. P.	26.3.1942 A. XX	Id. Sezione 7ª
—	—	Valvole, raccordi e tappi per iniettori.	T. P.	11.4.1942 A. XX	Id. Sezione 7ª
ml.	8.000	Panno grigio verde comune misto e ml. 6.000 impermeabilizzato.	T. P.	27.4.1942 A. XX	Id. Sezione 5ª-A
ml.	10.000	Tela di canapa nera impermeabile.	T. P.	15.5.1942 A. XX	Id. Sezione 5ª-A

Il Direttore Generale

VELANI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXV - N. 13

26 marzo 1942
Anno XX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Roma, 1942-XX — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

REGIO DECRETO 12 febbraio 1942-XX, n. 158. — *Riconferma nella carica di Consigliere d'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato del gr. uff. avv. Giuseppe Bronzini, sostituto avvocato generale dello Stato* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. Decreto-Legge 22 maggio 1924, n. 868;
Visto il R. Decreto-Legge 19 luglio 1924, n. 1244;
Visto il R. Decreto-Legge 19 luglio 1924, n. 1321;
Visto il R. Decreto-Legge 11 giugno 1925, n. 1049;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Comunicazioni:

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' riconfermato nella carica di Consigliere d'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato in base all'art. 2, punto *c*), del citato R. Decreto-Legge 22 maggio 1924, n. 868, a datare dal 1° marzo 1942-XX, il gr. uff. avv. GIUSEPPE BRONZINI, sostituto avvocato generale dello Stato, in rappresentanza dell'Avvocatura Generale dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1942-XX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1942-XX.

DECRETO INTERMINISTERIALE 11 novembre 1941-XX, n. 1394. — *Modifiche al vigente contratto tipo relativo all'assunzione del personale non di ruolo contrattista delle Ferrovie dello Stato.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON IL
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 15 e 21 del regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925-III, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597, con i relativi allegati e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il contratto tipo relativo all'assunzione del personale non di ruolo contrattista delle Ferrovie dello Stato, approvato con decreto interministeriale 25 aprile 1939-XVII, n. 2941;

Vista la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie della Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 03728/1/186903 del 10 novembre 1941-XX;

Sentito il Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

DECRETA:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 3 del contratto tipo relativo all'assunzione del personale non di ruolo contrattista di cui all'art. 15, punto *b*) del regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con decreto interministeriale 25 aprile 1939-XVII, n. 2941, è sostituito dal seguente:

« Tale paga, per il personale assunto per il disimpegno di mansioni aventi specifica corrispondenza nelle qualifiche previste dai quadri di classificazione annessi al regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, non deve superare la quota pari ad un trecentesimo dello stipendio iniziale e del supplemento di servizio attivo previsti per le predette qualifiche ».

Art. 2.

L'art. 9 del suddetto contratto tipo è sostituito dal seguente:

« Il personale a contratto quando incorra in lievi mancanze può essere punito dal Capo dell'Ufficio da cui dipende con multa fino ad una giornata di paga.

Per mancanze gravi, per difetto di rettitudine o per cattiva condotta morale e politica, il personale stesso viene, invece, licenziato con provvedimento insindacabile del Direttore Generale, salvo che questi non stabilisca con un provvedimento pure insindacabile di punire il responsabile con l'allontanamento dal servizio con perdita di ogni competenza per un periodo da 2 a 12 giorni ».

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione ed ha vigore, agli effetti finanziari, dal primo del mese successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato.

Roma, li 11 novembre 1941-XX.

Il Ministro per le finanze
DI REVEL.

Il Ministro per le Comunicazioni
HOST VENTURI

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1942-XX, n. 2734. — *Graduatoria degli idonei del concorso a 10 posti di Sorvegliante lavori in prova.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Decreto Ministeriale 24 giugno 1941-XIX, n. 3842;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/208994 in data 7 marzo 1942-XX;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata la seguente graduatoria degli idonei del concorso a 10 posti di Sorvegliante lavori in prova:

1 - PASOLINI Giulio
2 - CHIARELLI Angelo
3 - BUDRIESI Renato
4 - LEZIERO Luigi
5 - PROSPERI Igino
6 - GALLONI Aurelio
7 - FELIETTI Vito
8 - MORINI Amerigo
9 - PASSERI Giorgio
10 - TURRI Fortunato
11 - CAVALIERI Oreste
12 - MARTINELLI Alvise
13 - MELIADO' Remo
14 - ROVERE Francesco
15 - DEL GIUDICE Francesco
16 - RONCI Aldo
17 - SALVATI Corradino
18 - GARIGLIO Marcello
19 - ARGENTO Salvatore
20 - PATUELLI Carlo
21 - ANTINORI Luciano
22 - CAZZOLLI Giuseppe
23 - PALINI Annesio.
24 - FRADEANI Eolo

Roma, li 10 marzo 1942-XX

Il Ministro
HOST VENTURI

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1942-XX, n. 2745. — *Graduatoria degli idonei del concorso a 90 posti di Alunno d'ordine in prova degli Uffici.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Decreto Ministeriale 24 giugno 1941-XIX, n. 3841;
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/208995 in data 10 marzo 1942-XX;
Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata l'annessa graduatoria degli idonei del concorso a 90 posti di Alunno d'ordine in prova degli uffici.

Roma, li 10 marzo 1942-XX.

Il Ministro
HOST VENTURI

CONCORSO A 90 POSTI DI ALUNNO D'ORDINE IN PROVA NEGLI UFFICI

Graduatoria degli idonei.

1 – RICCA Guglielmo
2 – PRESTOPINO Attilio
3 – CONTI Piero
4 – LA BUA Vincenzo
5 – POVEGLIANO Enrico
6 – COPPOLA Raffaele
7 – DEL VECCHIO Giuseppe
8 – ELIA Paolo
9 – DEL CARRIA Danilo
10 – FERRARI Bruno
11 – DEL MONACO Donato
12 – BIANCHINI Aldo
13 – GALLI-TOGNOTTA Leo
14 – GUELI Attilio
15 – ROSSI Ugo
16 – TASSINI Aldo
17 – ZAMPINI Enzo
18 – VINCIGUERRA Salvatore
19 – MASSARI Aldo
20 – TACCONI Mario
21 – CERETTI Amedeo
22 – STACCIOLI Vezio
23 – BERTINO Pietro
24 – PASETTO Francesco
25 – PEPE Carlo
26 – LAUCHARD Eugenio
27 – ANGIOLINI Eugenio
28 – POLLI Adriano
29 – LA BUA Salvatore
30 – CASINI Antonio
31 – FELIZIANI Marcello
32 – GIORGETTI Aldo di Agostino
33 – GHERARDI Riccardo
34 – MARZUOLI Mario
35 – CRESCI Alberto
36 – TARRICONE Luigi
37 – SERNI Ubaldo
38 – VALERI Valerio
39 – IANNONE Antonio
40 – TALIERCIO Giuseppe
41 – FABBRI Raffaello
42 – AMENDOLARE Mauro
43 – CARGIANI Ennio
44 – COLAMARIA Filippo
45 – CASTRICA Alberto
46 – BULDRINI Giuseppe
47 – PARAGATTI Roberto
48 – PASQUA Michele
49 – MANETTI Federigo
50 – PELLEGRINO Giuseppe
51 – CERVELLINI Giuseppe
52 – SIGNORI Giacomo
53 – GIAMPIETRO Silvio
54 – LAMARRA Corrado
55 – TERROSI Renato
56 – AGOSTINELLI Gildo

57 - MUSUMECI Luigi
58 - GIANI Otello
59 - CAPECCHI Roberto
60 - ALIOTTI Nicola
61 - CECCHI Giovanni
62 - MANSERVIGI Alfredo
63 - GERMANI Antonio
64 - MARANI Tebaldo
65 - VOLPINI Giovanni
66 - CONTI Remo
67 - SARDO Giuseppe
68 - RUBBI Bruno
69 - FERINO Renato
70 - CRESPI Walter
71 - CORDOVA Vincenzo
72 - CERASOLI Bruno
73 - BUTIGNANI Ulisse
74 - VOLPI Eugenio
75 - VENTURI Virgilio
76 - DANISI Vito
77 - ZUCCARINO Giovanni
78 - PUGLISI Carmelo
79 - VITTUARI Carlo
80 - CERBONE Gennaro
81 - TONI Giovanni
82 - CIONI Valentino
83 - CAPRI Pietro
84 - SGARZI Carlo
85 - PUCCI Marcello
86 - RODRIGUEZ Ugo
87 - ZARRO Vincenzo
88 - PASSARELLA Ottorino
89 - CAMMELLI Dante
90 - ALBANESI Arnaldo
91 - MERLINO Guido
92 - STERLICCO Mario
93 - GOLINI William
94 - SANTOCCHIA Bruno
95 - PIZZOLANTE Ettore
96 - PARASCANI Aldo
97 - MUTTI Uberto
98 - PECCHIOLI Egidio
99 - CANCRINI Alberto
100 - MARTINI Giuseppe
101 - FANCELLI Fernando
102 - IACOVONE Gino
103 - D'ANNIBALI Enzo
104 - FRANGIPANI Carlo
105 - CONSOLI Salvatore
106 - PONE Armando
107 - CARDARELLI Ferruccio
108 - GIRANI Cesare
109 - BRONZI Luigi
110 - MUSTI Benedetto
111 - PIERANDREI Eraldo
112 - PUOPOLO Aldo
113 - PECCHINI Sergio
114 - BURREI Remo
115 - DATI Luigi
116 - RIVARA Massimo
117 - CAPRI Francesco
118 - SBERNINI Bruno
119 - NICOLA Antonio
120 - SERENI Fosco
121 - BASSI Amato
122 - RUSTICHELLI Bartolomeo
123 - LUCA Antonio
124 - MATTI Roberto
125 - LANA Rolando
126 - LA MONICA Antonio
127 - DI CENTA Aldo
128 - FIORILLO Giuseppantonio
129 - MAZZESCHI Renato
130 - SACCONE Ortensio
131 - GIRELLI Luigi
132 - GOVONI Vinicio
133 - RAMPIONI Brenno
134 - D'AUGE' Vincenzo
135 - SANTAGATI Francesco
136 - MACCAGNO Luigi
137 - DE PAOLI Elio
138 - ZANUS Guerrino
139 - NOTO G. Battista
140 - DI PUCCIO Diano
141 - LUPI Roberto
142 - STOPPONI Mario
143 - GATTO Paolo
144 - D'ACCARDI Girolamo
145 - CESARONI Arrigo
146 - PAVLIN Stanislao
147 - TOMASSINI Carlo
148 - SIMONETTO Giovanni
149 - CASTORINA Libero
150 - TARTARINI Remo
151 - FERORELLI Renato
152 - FICILI Vincenzo
153 - SERNI Giuseppe
154 - SPALLA Elio
155 - GIANFERRARI Leonardo
156 - PALINI Annesio
157 - STELLA Ugo
158 - MALABAILA Secondo
159 - PIERUCCI Oscar
160 - GIUSTO Ernesto
161 - GIORDANI Luigi
162 - RUSSO Francesco
163 - TENTI Telemaco
164 - MAGLIOCCHETTI Claudio
165 - CHIGNOLA Adelio
166 - ALTOBELLI Decio
167 - ZUNARELLI Luciano
168 - TUSCANO Antonio

169 - MERCURIO Luigi
170 - BIANCHI Cesare
171 - RIZZO Adolfo
172 - SANTOEMMA Nicola
173 - TRAPANI Giuseppe
174 - MODICA Eliseo
175 - CLAPS Paolo
176 - PINZANI Dino
177 - FRANCO Francesco
178 - DI FAZIO Andrea
179 - IMPROTA Roberto
180 - PODESTA' Francesco
181 - DE SALVIA Gustavo
182 - SANTAMARIA Mario
183 - MARTINI Aroldo
184 - GALLINA Luigi
185 - CIONI Oreste
186 - GALLUZZO Gaspare
187 - PAVONE Giuseppe
188 - SICHER Pio
189 - DONATELLI Michele
190 - CHIRILLO Francesco
191 - FUZZI Vittorio
192 - QUAGLIANO Giovanni
193 - PICCIONE Giovanni
194 - LA GORGA Arcangelo
195 - CALVELLI Renato
196 - DADAGLIO Giuseppe
197 - DEVITOFRANCESCO Giuseppe
198 - TARDI Giuseppe
199 - ROSSETTI Rolando
200 - SELMI Armando
201 - PASQUINI Renato
202 - BARBARICH Vittorio
203 - DEGL'INNOCENTI Narciso
204 - PAPICCIO Antonio
205 - PACINI Natale
206 - PESCOSOLIDO Guido
207 - TRINGALI Giuseppe

Ordine di servizio n. 33

Trasformazione della fermata impresenziata di Cartoceto Lucrezia in fermata presenziata.

La fermata impresenziata di Cartoceto Lucrezia della linea Fano-Fossombrone viene dal giorno 26 marzo 1942-XX, trasformata in fermata presenziata ed abilitata al completo servizio viaggiatori, bagagli, merci G. e P. V., veicoli e bestiame.

Detta fermata avrà quindi gestione propria ed eseguirà alla Cassa Compartimentale di Roma il versamento dei propri introiti con le modalità e norme in vigore e secondo la periodicità di cui alla lettera F dell'O S. n. 184/1913 e cioè quattro volte al mese.

Di conseguenza, nella Parte I del "Prontuario Generale delle distanze chilometriche della Rete dello Stato" (Edizione 1° marzo 1942-XX) alla pagina 21, nelle colonne 7 ed 8 si dovranno depennare, nell'elenco alfabetico, il segno ⊕ di fianco al nome di Cartoceto Lucrezia ed il richiamo (4), ed esporre poi nelle colonne 9, 10, 11, 12, 15 e 18 rispettivamente le indicazioni G, P, V, B, F, S.

Nella Parte II del prontuario suddetto, alla pagina 32, tavola n. 80-bis, nella Parte III, pag. 17, e nella Parte IV, pag. 44, si dovrà depennare il segno ⊕ di fianco al nome di Cartoceto Lucrezia.

Nella Parte I della "Prefazione Generale all'Orario generale di servizio" (Edizione febbraio 1936-XIV) alla pag. 13, a fianco al nome di Cartoceto Lucrezia dovrà depennarsi l'indicazione LB.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 15 *e* 16.

Ordine di servizio n. 34.

Trasformazione Raddoppio di Corsano in stazione abilitata al servizio Viaggiatori e Bagagli.

In applicazione delle disposizioni emanate dal Ministro delle Comunicazioni con Decreto n. 926 del 30 settembre 1941-XIX, dal giorno 1° aprile 1942-XX il raddoppio di Corsano, ubicato al Km. 82 + 715 della linea Foggia-Napoli, fra le stazioni di Apice S. Arcangelo e Montecalvo B. C. verrà trasformato in stazione abilitata al servizio viaggiatori e bagagli.

Detta stazione dista da quelle limitrofe sopra indicate, rispettivamente Km. 5 + 042 e Km. 8 + 813. Eseguirà il versamento dei propri introiti alla Cassa Compartimentale di Napoli, osservando le disposizioni e norme relative al servizio dei valori e la periodicità di cui alla lettera F dell'Ordine di Servizio n. 184/1913.

In conseguenza di quanto sopra si dovranno modificare, conformemente agli allegati al presente Ordine di Servizio i prontuari delle distanze chilometriche e le pubblicazioni di servizio interessate.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 9, 12, 13 *e* 15.

ALLEGATO ALL'O. S. N. 34 – 1942-XX.

PRONTUARIO GENERALE DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE

PARTE II.

Tavola polimetrica n. 108 (linea Foggia-Napoli e diramazione Telese Cerreto-Telese Bagni)

Stazione		Km.	Stazione		Km.
Foggia	Km.	83	S. Lorenzo Maggiore	Km.	39
Cervaro	»	75	Solopaca	»	46
Troia Castelluccio Sauri	»	57	Telese Cerreto	»	51
Bovino Deliceto	»	50	Telese Bagni	»	53
Orsara di Puglia	»	41	Amorosi	»	55
Montaguto Panni	»	37	Frasso Telesino Dugenta	»	62
Savignano Greci	»	31	Valle di Maddaloni	»	68
Pianerottolo d'Ariano	»	25	Maddaloni Superiore	»	74
Ariano Irpino	»	21	Caserta	»	81
Castelfranco in Miscano	»	14	Recale	»	84
Montecalvo Buonalbergo Casalbore	»	9	Marcianise	»	87
Corsano	»	—	Gricignano Teverola	»	92
Apice S. Arcangelo Bonito	»	6	Aversa	»	96
Paduli sul Calore	»	13	S. Antimo Atella	»	100
Benevento	»	19	Frattamaggiore Grumo	»	102
Vitulano	»	27	Casoria Afragola	»	106
Ponte Casalduni	»	34	Napoli Centrale	»	115*
			Napoli Marittima	»	122*

PRONTUARI MANOSCRITTI DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso nelle stazioni e negli Uffici di Controllo, si dovrà:

Nell'interno, linea Foggia-Aversa, fra i nomi di Montecalvo Buonalbergo Casalbore e Apice S. Arcangelo Bonito, inserire il nome di Corsano e di contro esporre la distanza e il relativo istradamento procedendo come appresso:

Per i prontuari delle stazioni comprese nella tavola polimetrica n. 108 la distanza dovrà essere rilevata dal prospetto allegato al presente ordine di servizio. Per tutti gli altri prontuari la distanza dovrà essere formata aggiungendo Km. 9 a quella indicata per Montecalvo Buonalbergo Casalbore, Km. 5 a quella indicata per Apice S. Arcangelo Bonito e scegliendo quella che dal confronto risulterà minore.

L'istradamento sarà quello stesso della stazione che avrà servito di base nella formazione della distanza.

Nell'indice alfabetico dei prontuari suddetti, inserire, nella sede opportuna, il numero della pagina o il numero progressivo.

Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le Stazioni della rete ferroviaria dello Stato (Edizione 1° marzo 1941-XIX

PARTE I

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Zone e tavole polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni le fermate ecc.		LINEA	Compartimento o Delegazione	PROVINCIA	SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE ecc.							IMPIANTI FISSI				
	Zone	Tavole polimetriche				Viaggiatori	Bagagli	Merci G.V.	Merci P. V.	Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	Piani caricatori di testa	Piani caricatori di fianco	Grue fisse – Portata massima in tonnellate	Bilance a ponte – Portata massima in tonnellate	Sagoma limite
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Corsano	V	108	Foggia-Napoli	Napoli	Benevento	V	B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le Stazioni della Rete dello Stato (Edizione 1° marzo 1941-XIX).

PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	GRUPPO A						GRUPPO B			
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Vicenza
Parte III											
Corsano	V	795	829	825	819	817	757	699	728	724	730
PARTE IV											
Corsano	V	789	829	825	819	817	757	699	728	724	730
		198.135 241.157	23.73	40.23 73	115.23 6.73	40.62 73	3.73	71.126 73	126.73	256.23 73	110.126 73

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	GRUPPO C				GRUPPO D				GRUPPO E			Gruppo F
		Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
Parte III													
Corsano	V	610	623	654	630	83	297	245	170	118	293	318	535
PARTE IV													
Corsano	V	610	623	648	624	83	288	245	170	118	293	318	513
		73	126.73	198.241 157	198.135 241.42	—	258.157 42	185.19	73	19	124.52	77.52	19

PREFAZIONE GENERALE ALL'ORARIO GENERALE DI SERVIZIO
(Edizione febbraio 1936-XIV)

A pag. 14, si dovrà scrivere in carattere minuscolo il nome di Corsano, depennando l'indicazione di Raddoppio ed aggiungendo l'indicazione:

« B N 127 ».

Elenco dei numeri distintivi per l'eseguimento della statistica:

a pagina 90, dopo le attuali indicazioni relative alle stazioni della linea Aversa-Benevento-Foggia, aggiungere: « 9324/Corsano/Benevento/A/ »;

nella sede opportuna dell'indice alfabetico aggiungere il nome di Corsano e di contro il n. 9324.

Ordine di servizio n. 35.

Competenza dei lavori riguardante vari impianti.

Con riferimento all'Ordine di Servizio n. 97, pubblicato nel Bollettino Ufficiale N. 21 del 26 maggio 1932-X, e a maggior precisione delle norme di cui ai punti da 1 a 10 in esso indicati, ed in sostituzione degli Ordini di Servizio n. 125/1934, n. 149/1936 e 107/1937, si dispone che dalla pubblicazione del presente Ordine di Servizio, la competenza degli organi dei Servizi Materiale e Trazione e Lavori e Costruzioni, per quanto riguarda la presentazione delle proposte, l'esecuzione dei lavori e la manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici sia quella determinata dalla seguente tabella.

UFFICIO CHE DEVE PROVVEDERE

IMPIANTI	Alla presentazione della proposta	All'esecuzione dei lavori riguardanti:		Alla manutenzione	
		parte meccanica ed elettrica	opere murarie, fondazioni, fosse, binari di scorrimento, condutture per liquidi	della parte meccanica ed elettrica	delle opere murarie, dell'armamento, delle condutture per liquidi
1	2	3	4	5	6
1) *Centrali idroelettriche, stazioni di trasformazione dell'energia e delle linee di trasporto e di contatto per la trazione elettrica.*	Serv. Lav. (Sede C.le)	Serv. Lav. (Uff. Elettrific. I.E.S.)	Serv. Lav. (Uff. Elettrific. I.E.S.)	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)
2) *Impianti di segnalamento, Apparati centrali e di blocco.*	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)
3) *Fabbricati cabine per Apparati Centrali.*	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)		Serv. Lav. (Sez. Lavori)		Serv. Lav. (Sez. Lavori)
4) *Impianti telegrafici e telefonici.*	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)	Serv. Lav. (Sez. Lav.) Eccettuato il caso di opere di poca entità da considerarsi come accessorie del montaggio di apparecchi elettrici, nel qual caso provvede l'Uff. I.E.S.	Serv. Lav.	Serv. Lav. (Sez. Lavori) Come per la esecuzione dei lavori

IMPIANTI	Alla presentazione della proposta	All'esecuzione dei lavori riguardanti		Alla manutenzione	
		parte meccanica ed elettrica	opere murarie, fondazioni, fosse, binari di scorrimento, condutture per liquidi	della parte meccanica od elettrica	delle opere murarie, dell'armamento, delle condutture per liquidi
1	2	3	4	5	6
5) *Impianti telefonici e radiotelefonici nei rotabili:*					
a) Per i veicoli e le automotrici salone in servizio.	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)		Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)	
b) Per i veicoli da costruire.	Servizio Traz.	Servizio Traz.			
c) Per le locomotive automotrici (*) e loro rimorchi.	Servizio Traz.	Servizio Traz.		Servizio Traz.	

(*) Col termine di "automotrice" si designano anche le elettromotrici, gli elettrotreni, gli autotreni, cioè tutti i rotabili che riuniscono in sè il mezzo di trazione e quello di trasporto.

IMPIANTI	Alla presentazione della proposta	parte meccanica ed elettrica	opere murarie, fondazioni, fosse, binari di scorrimento, condutture per liquidi	della parte meccanica od elettrica	delle opere murarie, dell'armamento, delle condutture per liquidi
6) *Officine di carica degli accumulatori:*					
a) Per illuminazione treni (escluse le automotrici di tutti i tipi).	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)	Serv. Lav. (Sez. Lavori)	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)	Serv. Lav. (Sez. Lavori)
b) Presso i Depositi Locomotive per illuminazione od avviamento automotrici termiche e per illuminazione automotrici elettriche.	Servizio Traz.	Servizio Traz.	Serv. Lav. (Sez. Lavori)	Servizio Traz.	Serv. Lav. (Sez. Lavori)
c) Per cabine apparati centrali.	Rientrano negli impianti di cui ai punti 2) e 3).				

IMPIANTI	Alla presentazione della proposta	All'esecuzione dei lavori riguardanti		Alla manutenzione	
		parte meccanica ed elettrica	opere murarie, fondazioni, fosse, binari di scorrimento, condutture per liquidi	della parte meccanica ed elettrica	delle opere murarie, dell'armamento, delle condutture per liquidi
1	2	3	4	5	6
7) *Illuminazione elettrica dei veicoli (escluse le automotrici di tutti i tipi).*	Servizio Traz.	Servizio Traz.		Piccola manutenzione e ricambio lampade. Serv. Lav. (Uff. I.E.S) Grande manutenzione - Servizio Traz.	
8) *Illuminazione elettrica automotrici di tutti i tipi (compreso il ricambio lampade).*	Serv. Traz.	Servizio Traz.		Servizio Traz.	
9) *Gru di sollevamento, elevatori carbone, paranchi, capre:*					
a) Esistenti e da installare negli impianti del Servizio Materiale e Trazione.	Serv. Traz.	Servizio Traz.	Serv. Lav. (Sez. Lavori)	Servizio Traz.	Serv. Lav. (Sez. Lavori)
b) Idem nelle sottostazioni e centrali elettriche.	Serv. Lav. (Sede C.le)	Serv. Lav. (Uff. Elettrific. I.E.S.)	Serv. Lav. (Uff. Elettrific. I.E.S.)	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)
c) Idem negli altri impianti.	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)	Serv. Lav. (Sez. Lavori)	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)	Serv. Lav. (Sez. Lavori)
10) *Montacarichi ed ascensori tutti.*	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)	Serv. Lav. (Sez. Lavori)	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)	Serv. Lav. (Sez. Lavori)

IMPIANTI	Alla presentazione della proposta	All'esecuzione dei lavori riguardanti		Alla manutenzione	
		parte meccanica ed elettrica	opere murarie, fondazioni, fosse, binari di scorrimento, condutture per liquidi	della parte meccanica ed elettrica	delle opere murarie, dell'armamento, delle condutture per liquidi
1	2	3	4	5	6
11) *Strumenti metrici per pesare*:					
a) Stadere a ponte a bilico tipo normale.	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)	Serv. Lav. (Sez. Lavori)	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)	Serv. Lav. (Sez. Lavori)
b) Stadere a ponte a bilico di tipo speciale, automatiche, con manovra idrodinamica ed elettrica con dispositivo di sicurezza della pesata ecc.	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)	Serv. Lav. (Sez. Lavori)	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)	Serv. Lav. (Sez. Lavori)
c) Garitte in legno, cemento armato o muratura per ricovero apparecchio pesatore delle stadere a ponte sub *b*).	Serv. Lav. (Sez. Lavori)		Serv. Lav. (Sez. Lavori)		Serv. Lav. (Sez. Lavori)
d) Stadere portatili fissate a bancone, o con piattaforma a livello del pavimento, normali ed automatiche, bilancie di qualunque tipo normali e speciali: per tutti i servizi.	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)		Serv. Lav. (Sez. Lavori)	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)	
12) *Piattaforme per giratura veicoli e locomotive*:					
a) Nell'ambito dei Depositi Locomotive ed Officine del materiale rotabile od in stazioni munite di depositi e nelle rimesse locomotive con dotazione di operai e mezzi di lavoro.	Serv. Lav. (Sez. Lavori)	Serv. Lav. (Sez. Lavori)	Serv. Lav. (Sez. Lavori)	Ordinaria (Servizio Traz.) Straordinaria Serv. Lav. (Sez. Lav. Off. Pontassieve)	Serv. Lav. (Sez. Lav. Off. Pontassieve)

IMPIANTI	Alla presentazione della proposta	All'esecuzione dei lavori riguardanti		Alla manutenzione	
		parte meccanica ed elettrica	opere murarie, fondazioni, fosse, binari di scorrimento, condutture per liquidi	della parte meccanica ed elettrica	delle opere murarie, dell'armamento, delle condutture per liquidi
1	2	3	4	5	6
b) Tutte le altre.	Serv. Lav. (Sez. Lavori)	Serv. Lav. (Sez. Lavori)	Serv. Lav. (Sez. Lavori)	Serv. Lav. (Sez. Lav. Off. Pontassieve)	Serv. Lav. (Sez. Lav. Off. Pontassieve)
13) *Carri trasbordatori, arganelli di alaggio*:					
a) Esistenti e da installare negli impianti del Servizio Materiale e Trazione.	Servizio Traz.	Servizio Traz.	Serv. Lav. (Sez. Lavori)	Servizio Traz.	Serv. Lav. (Sez. Lavori)
b) Idem nelle Sottostazioni e Centrali elettriche.	Serv. Lav. (Sede C.le)	Serv. Lav. (Uff. Elettrific. I.E.S.)	Serv. Lav. (Uff. Elettrific. I.E.S.)	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)
c) Idem negli alri impianti.	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)	Serv. Lav. (Sez. Lavori)	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)	Serv. Lav. (Sez. Lavori)
14) *Carrelli trattori e rimorchio per bagagli, accumulatori e posta*:					
a) Esistenti e da installare negli impianti del Servizio Materiale e Trazione.	Servizio Traz.	Servizio Traz.		Servizio Traz.	
b) Tutti gli altri impianti.	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)		Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)	

IMPIANTI	Alla presentazione della proposta	All'esecuzione dei lavori riguardanti		Alla manutenzione	
		parte meccanica ed elettrica	opere murarie, fondazioni, fosse, binari di scorrimento, condutture per liquidi	della parte meccanica ed elettrica	delle opere murarie, dell'armamento, delle condutture per liquidi
1	2	3	4	5	6
15) *Carrelli a motore per servizi di linea*:					
a) In consegna agli Uffici Elettrificazione e I.E.S.	Serv. Lav. (Sede C.le) (Uff. Elettrific. I.E.S.)	Serv. Lav. (Uff. Elettrific. I.E.S.)		Serv. Lav. (Offic. Elettrif. e I.E.S.)	
b) Tutti gli altri impianti.	Serv. Lav. (Sede C.le)	Serv. Lav. (Sede C.le)		Serv. Lav. (Officine Pontassieve)	
16) *Automezzi su strada ordinaria*:					
a) In consegna al Servizio Lavori e suoi Uffici.	Serv. Lav. (Sede C.le)	Serv. Lav. (Sede C.le)		Serv. Lav. (Sez. Lavori)	
b) In consegna al Servizio Trazione.	Servizio Traz.	Servizio Traz.		Servizio Traz.	
17) *Quadricicli a motore e pedalatori.*	Serv. Lav. (Sede C.le)	Serv. Lav. (Sede C.le)		Serv. Lav. (Deposito meccanismi Roma Tuscol.)	
18) *Sbarre manovrabili a distanza e sul posto con apparecchi meccanici di manovra, fermadeviatoi e serrature di sicurezza. Manovre con leva unica.*	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)

IMPIANTI	Alla presentazione della proposta	All'esecuzione dei lavori riguardanti		Alla manutenzione	
		parte meccanica ed elettrica	opere murarie, fondazioni, fosse, binari di scorrimento, condutture per liquidi	della parte meccanica ed elettrica	delle opere murarie, dell'armamento, delle condutture per liquidi
1	2	3	4	5	6
19) *Cancelli, sbarre girevoli, sbarre scorrevoli, sbarre levatoie, girandole per chiusura P. L. manovrati a mano.*	Serv. Lav. (Sez. Lavori)	Serv. Lav. (Sez. Lavori)	Serv. Lav. (Sez. Lavori)	Serv. Lav. (Sez. Lavori)	Serv. Lav. (Sez. Lavori)
20) *Impianti di pompatura e distribuzione acqua:*					
a) Esistenti e da installare negli impianti del Servizio Materiale e Trazione.	Serv. Lav. (Sez. Lavori)	Serv. Lav. (Sez. Lavori) (Ufficio I.E.S. per la parte elettrica)	Serv. Lav. (Sez. Lavori)	Servizio Traz.	Serv. Lav. (Sez. Lavori)
b) Idem nelle sottostazioni e centrali elettriche (compresi gli annessi F. A.).	Serv. Lav. (Sede C.le)	Serv. Lav. (Uff. Eletrific. e Uff. I.E.S.)	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)
c) Idem negli altri impianti.	Serv. Lav. (Sez. Lavori)	Serv. Lav. (Sez. Lavori) (Uff. I.E.S. per la parte elettrica).	Serv. Lav. (Sez. Lavori)	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)	Serv. Lav. (Sez. Lavori)
21) *Impianti di immagazzinamento e distribuzione olii ed infiammabili.*	Serv. Lav. (Sez. Lavori)	Serv. Lav. (Sez. Lavori) (Uff. I.E.S. per la parte elettrica)	Serv. Lav. (Sez. Lavori)	Servizio Traz.	Serv. Lav. (Sez. Lavori)

IMPIANTI	Alla presentazione della proposta	All'esecuzione dei lavori riguardanti		Alla manutenzione	
		parte meccanica ed elettrica	opere murarie, fondazioni, fosse, binari di scorrimento, condutture per liquidi	della parte meccanica ed elettrica	delle opere murarie, dell'armamento, delle condutture per liquidi
1	2	3	4	5	6
22) *Impianti di distribuzione gas illuminante.* (Comprese tutte le pratiche riguardanti la fornitura).	Serv. Lav. (Sez. Lavori)	Serv. Lav. (Sez. Lavori)	Serv. Lav. (Sez. Lavori)	Serv. Lav. (Sez. Lavori)	Serv. Lav. (Sez. Lavori)
23) *Impianti di riscaldamento e di ventilazione*:					
a) Impianti in genere in consegna al Servizio Lavori.	Serv. Lav. (Sez. Lavori)	Serv. Lav. (Sez. Lavori)	Serv. Lav. (Sez. Lavori)	Serv. Lav. (Uff. I.E.S. per la parte elettrica)	Serv. Lav. (Sez. Lavori)
b) Impianti in genere in consegna al Servizio Materiale e Trazione.	Serv. Lav. (Sez. Lavori)	Serv. Lav. (Sez. Lavori)	Serv. Lav. (Sez. Lavori)	Servizio Traz.	Serv. Lav. (Sez. Lavori)
c) Impianti in genere sulle automotrici e sui veicoli.	Servizio Traz.	Servizio Traz.		Servizio Traz.	
d) Cabine per apparati centrali e di blocco.	Serv. Lav. (Sez. Lavori)	Serv. Lav. (Sez. Lavori) (Uff. I.E.S. per la parte elettrica)	Serv. Lav. (Sez. Lavori)	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)	Serv. Lav. (Sez. Lavori)
24) *Impianti di condizionamento e antigas.*	Serv. Lav. (Sez. Lavori)	Serv. Lav. (Sez. Lav.) (Uff. I.E.S. per la parte elettrica)	Serv. Lav. (Sez. Lavori)	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)	Serv. Lav. (Sez. Lavori)

IMPIANTI	Alla presentazione della proposta	All'esecuzione dei lavori riguardanti		Alla manutenzione	
		parte meccanica ed elettrica	opere murarie, fondazioni, fosse, binari di scorrimento, condutture per liquidi	della parte meccanica ed elettrica	delle opere murarie, dell'armamento, delle condutture per liquidi
1	2	3	4	5	6
25) *Impianti cucine, stufe a carbone ed elettriche*:					
a) Impianti fissi.	Serv. Lav. (Sez. Lavori)	Serv. Lav. (Sez. Lavori) (Uff. I.E.S. per la parte elettrica)	Serv. Lav. (Sez. Lavori)	Serv. Lav. (Sez. Lavori) (Uff. I.E.S. per la parte elettrica)	Serv. Lav. (Sez. Lav.)
b) Impianti nelle automotrici e veicoli.	Servizio Traz.	Servizio Traz.		Servizio Traz.	
26) *Parafulmini*:					
a) Esistenti e da installare nelle sottostazioni centrali elettriche (compresi gli annessi F. A.).	Serv. Lav. (Sede C.le)	Serv. Lav. (Uff. Elettrific. (Uff. I.E.S.)	Serv. Lav. (Uff. Elettrific (Uff. I.E.S.)	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)
b) Tutti gli alri impianti.	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)
27) *Posta pneumatica*.	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)	Serv. Lav. (Sez. Lavori)	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)	Serv. Lav. (Sez. Lavori)
28) *Orologi*:					
a) Meccanici per uffici, da torre, per cabine di blocco, per sottostazioni e centrali elettriche, di controllo a punzone od a tessera, per DC e DU, a 3 mostre per stazioni, da tasca.	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)

IMPIANTI	Alla presentazione della proposta	All'esecuzione dei lavori riguardanti parte meccanica ed elettrica	All'esecuzione dei lavori riguardanti opere murarie, fondazioni, fosse, binari di scorrimento, condutture per liquidi	Alla manutenzione della parte meccanica ed elettrica	Alla manutenzione delle opere murarie, dell'armamento, delle condutture per liquidi
1	2	3	4	5	6
b) Elettrici registratori delle manovre degli apparati centrali e dei segnali.	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)	(Uff. I.E.S.) Serv. Lav.	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)
c) Meccanici sulle automotrici di tutti i tipi.	Servizio Traz.	Servizio Traz.		Servizio Traz.	
d) Elettrici nelle sottostazioni e centrali, compresi gli annessi F. A.	Serv. Lav. (Sede C.le e Ufficio I.E.S.)	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)
e) Elettrici centralizzati nelle stazioni, impianti della Trazione, Officine, magazzini, uffici, nei palazzi postali.	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)	Serv. Lav. (Sez. Lav.)	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)	Serv. Lav. (Sez. Lavori)
29) *Impianti illuminazione e di condutture di distribuzione di energia elettrica di tutti i tipi di impianti*:					
a) Esistenti o da installare negli impianti del Servizio Materiale e Trazione. (Eccettuato quanto è detto al seguente punto *b*).	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)	Serv. Lav. Uff. I.E.S.)	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)
b) Esistenti o da installare nelle Officine dipendenti direttamente dal Servizio Materiale e Trazione. (Nel ca-	Servizio Traz.	Servizio Traz.	Serv. Lav. (Sez. Lav.)	Servizio Traz.	Serv. Lav. (Sez. Lav.)

IMPIANTI	Alla presedtazione della proposta	All'esecuzione dei lavori riguardanti		Alla manutenzione	
		parte meccanica ed elettrica	opere murarie, fondazioni, fosse, binari di scorrimento, condutture per liquidi	della parte meccanica ed elettrica	delle opere murarie, dell'armamento, delle condutture per liquidi
1	2	3	4	5	6
so di fornitura di energia da Ditte private, a partire dal punto di consegna dell'energia da parte delle Ditte stesse; nel caso di fornitura di energia da impianti dell'Amministrazione Ferroviaria, a partire dai passamuri per gli arrivi in linea aerea, e dai terminali per gli arrivi in cavo).					
c) Esistenti nelle sottostazioni e centrali elettriche. (Compresi gli annessi F. A.).	Serv. **Lav.** (Sede C.le)	Serv. **Lav.** (Uff. Elettr. e Uff. I.E.S.)	Serv. Lav. (Uff. Elettr. e (Uff. I.E.S.)	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)
d) Idem negli altri impianti.	Serv. **Lav.** (Uff. I.E.S.)	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)
30) ***Motori elettrici** soli e relativi a **tutti** gli **impianti da 9 a 24**; ed altri eventuali (Quadri compresi).*					
a) Esistenti e da installare negli impianti del Servizio Materiale e Trazione.	Serv. Traz.	Serv. Traz.	Serv. Lav. (Sez. Lav.)	Serv. **Traz.**	**Serv. Lav.** (Sez. Lav.)
b) Idem nelle sottostazioni e centrali elettriche.	Serv. **Lav.** (Sede C.le)	Serv. Lav. (Uff. Elettr. e Uff. I.E.S.)	Serv. Lav. (Uff. Elettr. e Uff. I.E.S.)	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)

trali elettriche.

IMPIANTI	Alla presentazione della proposta	All'esecuzione dei lavori riguardanti		Alla manutenzione	
		parte meccanica ed elettrica	opere murarie, fondazioni, fosse, binari di scorrimento, condutture per liquidi	della parte meccanica ed elettrica	delle opere murarie, dell'armamento, delle condutture per liquidi
1	2	3	4	5	6
c) Idem negli altri impianti.	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)	Serv. Lav. (Sez. Lav.)
31) *Macchinari in genere* (*non compresi nei precedenti*):					
a) Esistenti e da installare negli impianti del Servizio Materiale e Trazione.	Servizio Traz.	Serv. Traz.	Serv. Lav. (Sez. Lav.)	Servizio Traz.	Serv. Lav. (Sez. Lav.)
b) Idem nelle sottostazioni e centrali elettriche.	Serv. Lav.	Serv. Lav. (Uff. Elettrific. e Uff. I.E.S.)	Serv. Lav. (Uff. Elettrific. e Uff. I.E.S.)	Serv. Lav. (Uff. - I.E.S.)	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)
c) Idem negli altri impianti.	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.) Officina Pontassieve.	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.)	Serv. Lav. (Uff. I.E.S.) Officina Pontassieve.	Serv. Lav. (Sez. Lav.)
32) *Macchinario elettrico, benzo-elettrico e pneumatico per manutenzione meccanica del binario.*	(Sez. Lav.) (Sede C.le)	Serv. Lav. (Sede C.le)		Serv. Lav. (Sede C.le)	

OSSERVAZIONI

A completamento della tabella suddetta si precisa quanto segue:

1) A maggior precisazione dei nn. 24 e 25 sub *a*) del precedente prospetto, si specifica che gli Uffici Impianti Elettrici e di Segnalamento provvedono in ogni caso, e per qualsiasi genere di impianto, all'esecuzione delle condutture di energia elettrica per forza motrice e per tutto quanto occorre per assicurare il quantitativo di energia necessaria per detti impianti; agli impianti di illuminazione elettrica, nonchè alla manutenzione di dette condutture e degli impianti di illuminazione. Inoltre a maggior precisazione di quanto indicato al n. 11 *b*), la Sezione Lavori deve anche provvedere al mantenimento dell'uso del binario quando i lavori di impianto o di riparazione non potessero essere eseguiti con continuità.

2) Per qualsiasi impianto di forza motrice di competenza del Servizio Lavori, all'esecuzione dei lavori relativi all'impianto ed alla manutenzione dei motori elettrici, provvedono gli Uffici I.E.S., anche se dal prospetto risulta che il complesso dell'impianto è di competenza delle Sezioni Lavori.

3) Quando non sia precisato altrimenti, si intende che la competenza, per i singoli impianti, vale tanto se si tratti di impianti manovrati a mano, quanto se gli impianti siano azionati da motori idraulici, elettrici pneumatici e di qualsiasi altro tipo.

4) Nella esecuzione dei lavori si comprende anche l'esecuzione di tutti i lavori di sostituzione, spostamenti, toglimento d'opera, e demolizione dei meccanismi fuori uso.

5) Per parte elettrica degli impianti di parafulmini si intendono le prese di terra; nei relativi lavori di manutenzione si intendono comprese le misure di continuità elettrica e di resistenza di terra.

6) Quando sia distinta la manutenzione straordinaria, da quella ordinaria, per manutenzione ordinaria di deve intendere:

a) la lubrificazione e la pulizia dei meccanismi e delle altre parti dell'impianto, la verniciatura parziale conseguente a lavori di manutenzione ordinaria.

b) La riparazione e il ricambio delle singole parti, quando i lavori relativi possono essere eseguiti senza togliere d'opera le parti principali dei meccanismi; e che non richiedano periodi di inattività del meccanismo stesso superiori a circa 24 ore.

Per manutenzione straordinaria si intende ogni e qualsiasi lavoro che non rientri in quelli sopra indicati.

7) Nei Compartimenti in cui non esista l'Ufficio Impianti Elettrici e di Segnalamento, i lavori di competenza di questi ultimi verranno eseguiti dal competente Ufficio della Sezione Lavori.

Quando per lo stesso lavoro, sono indicati l'Ufficio Eelettrificazione e l'Ufficio I.E.S., s'intende che il lavoro stesso verrà eseguito — a meno che non sia diversamente disposto caso per caso dal Servizio Lavori — dall'Ufficio Elettrificazione fino alla consegna all'ufficio I.E.S. dell'impianto a cui il lavoro si riferisce, e dall'Ufficio I.E.S. dopo tale consegna.

Restano infine di esclusiva competenza degli Uffici Impianti Elettrici e di Segnalamento:

— Tutte le pratiche riguardanti la fornitura di energia elettrica, qualunque sia l'uso al quale sia destinata, salvo quelle che la Sede Centrale ha avocato o riterrà opportuno avocare a sè stessa;

— L'esecuzione di tutti gli impianti elettrici ed elettromeccanici degli edifici di proprietà dell'Amministrazione delle PP. TT., mentre la manutenzione degli stessi sarà limitata agli ascensori, ai montacarichi per trasporto di cose con accompagnamento di persone, alle sonerie elettriche, agli impianti di ventilazione ed agli impianti di illuminazione elettrica escluso il ricambio delle lampadine, che verrà effettuato, per i centri normali di illuminazione direttamente dagli organi dell'Amministrazione delle PP. TT., mentre per i centri di illuminazione di carattere artistico o per quelli che presentino serie difficoltà di ricambio provvedono gli Uffici I.E.S. con lampade fornite però dall'Amministrazione Postale.

Ordine di servizio n. 36.

Attivazione dell'Esercizio con D. C. sul tratto Messina-Patti della linea Messina-Palermo.

Dalle ore 12 del giorno 15 marzo 1942-XX è stato attivato sul tratto Messina-Patti della linea Messina-Palermo il sistema di esercizio con D. C. regolato dalle "Disposizioni del servizio con D. C." Edizione 1931 e successive modificazioni.

L'Ufficio del D. C. è situato al 2° piano del F. V. della stazione di Messina Centrale e corrisponde, a mezzo del telefono selettivo, con i seguenti posti:

Messina Centrale	D. M.
» »	Capo Rip. Mov. (ascolto)
» »	Capo Pers. Viagg.
» »	Capo Dep. Loc.
Messina Marittima	D. M
» »	Dirigente Nautico
» »	Rip. Navigazione
Messina Scalo	
Camaro	
Gesso	
Villafranca Tirrena	
Rometta	
Spadafora S. Martino	
Venetico	
Roccavaldina	
Pace del Mela	
S. Filippo S. Lucia	
Milazzo	
Barcellona	
Castroreale Bagni	
Novara Furnari	
Fermata Falcone	
Oliveri Tindari	
Patti	

Col sistema di esercizio con D. C. conservano pieno vigore e devono essere osservati tutti i Regolamenti e le Istruzioni di servizio in vigore sulle linee a servizio normale in quanto non siano modificate o sostituite dalle apposite "Disposizioni pel servizio con D. C." e successive varianti.

La sorveglianza tecnica della suindicata sezione di D. C. viene esercitata direttamente dalla Sezione Movimento ed a mezzo del Capo del 2° Riparto Movimento di Messina cui è affidata pure la sorveglianza o la dirigenza amministrativa dell'Ufficio del D. C.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 *e* 14 *del Compartimento di Palermo.*

Circolare n. 6.

Ritiro dalla circolazione delle monete di nichelio puro da centesimi 20.

Con Decreto Ministeriale in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, è stato disposto il ritiro dalla circolazione delle monete di nichelio puro da centesimi 20.

Tali monete cesseranno di avere corso legale il 30 aprile 1942-XX e cadranno in prescrizione il 30 giugno successivo.

In relazione a tale provvedimento, gli Impianti ferroviari sono autorizzati ad accettare fino al 30 giugno p. v. in pagamento ai propri sportelli le monete di che trattasi, effettuandone poi il versamento alle Casse Compartimentali di giurisduzione, le quali, a loro volta, provvederanno alla consegna delle monete stesse alle competenti Sezioni di Regia Tesoreria entro il termine massimo del 7 luglio c. a.

Comunicati:

Deliberazioni Ministeriali circa le Imprese ammesse a gestire servizi in appalto dell'Amministrazione Ferroviaria.

La Commissione istituita ai sensi dell'articolo 4 del R. decreto-legge 23 febbraio 1939-XVII, n. 309, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, riguardante la formazione e la tenuta degli elenchi delle Imprese ammesse a gestire servizi in appalto delle Amministrazioni Ferroviaria, Postelegrafica ed Aziende di Stato per i servizi telefonici, nelle sedute tenutesi il 6 e il 20 marzo 1942, presso la Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato, ha preso le seguenti deliberazioni, ratificate dal Ministro il 24 marzo 1942-XX:

ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DELLE SEGUENTI IMPRESE

Ragione Sociale e Sede Legale	Specializzazione	Limite di appalto
LORENZINI Sirio Orbetello	Facchinaggio merci e bagagli registrati.	100.000
PACCIARDI Angelo Fettori (Cascina)	Facchinaggio merci e bagagli registrati.	200.000
SOC. AN. COOP. DI LAVORO FRA I PORTABAGAGLI DELLA STAZ. DI CHIUSI	Facchinaggio merci e bagagli registrati - Pulizia stazioni - Lavatura carri.	100.000

ESTENSIONE DI ISCRIZIONE O DI LIMITE D'APPALTO

Ragione sociale e Sede Legale	Specializzazione e limite d'appalto	Estensione
MALTINTI Ferruccio Livorno	Facchinaggio merci e bagagli registrati - Pulizia stazioni. Limite di somma Lire 500.000.	Manovalanza in genere
MUSI Ennio Parma	Facchinaggio merci e bagagli registrati. Limite di somma Lire 500.000.	Manovalanza in genere e Servizi del Commerciale. Limite di somma Lire 1.000.000.

CANCELLAZIONE DALL'ELENCO
(Art. 7 lett. *f*) del R. D. L. 23 febbraio 1939-XVII, n. 309).

Ragione sociale e Sede Legale	Specializzazione	Limite di appalto
NEGRI Cesare Piacenza	Manovalanza in genere	200.000
BARBONI Arturo Chiaravalle	Manovalanza in genere	200.000

Gara a premio per la lotta contro le mosche durante l'anno 1942.

L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato con il concorso della Direzione Generale della Sanità Pubblica indice anche per l'anno in corso una gara a premio per tutte le stazioni, comprese quelle della Delegazione Orientale di Lubiana, che praticheranno la lotta contro le mosche con maggiore diligenza e con i migliori risultati, applicando le disposizioni di cui la Circolare n. 13 pubblicata sul Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato numero 12/21 marzo 1940-XVIII.

Alle stazioni di categoria *A* saranno conferiti premi da L. 500 ciascuno.

Alle stazioni di categoria *B* premi da L. 300 ciascuno.

Alle stazioni di categoria *C* premi da L. 150 ciascuno

Alle stazioni e fermate di categoria *D*, comprese quelle gestite in assuntoria, premi da L. 100 ciascuno.

Agli altri impianti che si trovino nelle immediate vicinanze delle stazioni, e specialmente a quelli ai quali siano annessi dormitori e sale di refezione saranno conferiti altri premi per l'ammontare complessivo di L. 10.000.

Ciascun premio verrà ripartito fra il titolare ed il personale che lo ha coadiuvato con maggiore diligenza rispettivamente in ragione di 2/5 e 3/5 per le stazioni e gli impianti di categoria *A*, e 3/5 e 2/5 per quelli di categoria *B*, *C* e *D*.

I Capi Compartimento, il Capo della Delegazione di Cagliari ed il Capo della Delegazione Orientale di Lubiana compileranno una graduatoria di merito stabilita in base ai referti degli Ispettori Sanitari i quali, d'accordo con i Capi dei Riparti di giurisdizione, redigeranno per ciascuna stazione e impianto adiacente una nota informativa.

Le graduatorie dovranno essere inviate insieme alle note informative entro il 30 novembre 1942-XXI al Comitato istituito per la organizzazione e la sorveglianza della gara con sede presso l'Ufficio Sanitario Centrale.

Il Comitato, costituito da Funzionari dei Servizi Movimento, Materiale e Trazione, Lavori e dell'Ufficio Sanitario Centrale, nonchè da un rappresentante della Direzione Generale della Sanità Pubblica, prenderà in esame gli elenchi inviati dai singoli Compartimenti, procederà agli eventuali accertamenti e quindi farà al Direttore Generale le proposte definitive per l'assegnazione dei premi.

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni : **Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.**

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Rinnovamento binari linea Fortezza-S. Candido.	L. P.	Ore 13 del 29 marzo 1942-XX	191.000	Sezione Lavori Bolzano
Lavori all'armamento delle linee Fornovo-Vezzano e S. Stefano Magra-Sarzana.	L. P.	Ore 12 del 30 marzo 1942-XX	50.000	Sezione Lavori Firenze

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Guarnizioni varie di alluminio per F. W.	T. P.	1.4.1942 A. XX	Servizio Approvvigionamenti - Sezione 7ª
—	—	Ingranature di ghisa per cilindri locomotive.	T. P.	3.4.1942 A. XX	Id. Sezione 7ª
N.	1	Trapano a colonna	T. P.	16.4.1942 A. XX	Id. Sezione 7ª
N.	100.000	Fogli di carta carbonata poligrafica.	T. P.	6.5.1942 A. XX	Id. Sezione 5ª

Il Direttore Generale

VELANI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

Le spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni combiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXV - N. 14

2 aprile 1942
Anno XX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata:*

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata:*

Comunicazioni:

Roma, 1942-XX — Soc. An. Poligrafica Italiana - Via della Guardiola 22

LEGGE 12 *febbraio* 1942-XX, *n.* 196. — *Norme integrative della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, concernente la sistemazione degli avventizi squadristi in servizio presso le Amministrazioni dello Stato ed altri Enti pubblici* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I dipendenti civili di ruolo dello Stato e degli altri Enti pubblici, compresi i salariati, in possesso della qualifica di squadrista, che prestino servizio di ruolo da data anteriore al 23 marzo 1939-XVII, potranno chiedere il passaggio a gruppo o categoria superiore nei ruoli del personale dell'Amministrazione alla quale appartengono purchè siano forniti del prescritto titolo di studio, abbiano esercitato le relative mansioni per almeno un biennio e l'esercizio di tali mansioni sia già stato iniziato alla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli squadristi nominati in ruolo ai sensi della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, i quali, pur possedendo il titolo di studio richiesto per l'ammissione nei ruoli di gruppo *B*, furono inquadrati in ruolo di gruppo *C* perchè nelle rispettive Amministrazioni non esistevano ruoli di gruppo *B*, possono conseguire con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la nomina al grado iniziale del ruolo di gruppo *B* che frattanto sia stato istituito nelle Amministrazioni stesse, quando, a giudizio del Consiglio di amministrazione, le mansioni esercitate prima della nomina in ruolo per almeno un biennio siano riconosciute di gruppo *B*.

Per il passaggio in ruolo di gruppo *C* o di personale subalterno, si prescinde dal requisito del possesso del titolo di studio.

Nessun titolo di studio è del pari richiesto per i passaggi da effettuarsi nelle categorie o nei gruppi dei salariati di ruolo.

Art. 2.

Gli interessati dovranno presentare all'Amministrazione dalla quale dipendono la domanda diretta ad ottenere il passaggio nel gruppo o categoria superiore, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data in cui abbiano compiuto il biennio di esercizio nelle mansioni del gruppo o categoria superiore, ai sensi dell'articolo precedente.

Per coloro i quali abbiano compiuto detto biennio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di sei mesi decorre dalla data medesima.

E' data facoltà al Ministro competente, soltanto ove concorrano gravi motivi, di concedere la reintegrazione nei termini.

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 25 marzo 1942-XX.

Art. 3.

I dipendenti di cui ai precedenti articoli che siano riconosciuti meritevoli del passaggio a gruppo o categoria superiore dal Competente Consiglio di amministrazione, se trattasi di passaggio nei ruoli degli impiegati, o dal competente organo dell'Amministrazione centrale, se trattasi di passaggio nei ruoli dei salariati, saranno compresi in apposita graduatoria di merito, in relazione all'anzianità e ai titoli di servizio, e nominati ai posti vacanti nel grado iniziale del ruolo cui sono assegnati, salvo si tratti di ruoli di gruppo *C*, nel qual caso la nomina è effettuata al grado 12°.

In caso di indisponibilità di posti, la nomina sarà effettuata in soprannumero salvo riassorbimento nelle successive vacanze.

Coloro i quali, per mancanza del ruolo cui possono aspirare in base al titolo di studio posseduto e alle mansioni esercitate, non trovino collocamento nella Amministrazione statale cui appartengono, potranno ottenere il passaggio a gruppo o categoria superiore in altra Amministrazione statale.

In tal caso le relative domande a cura delle Amministrazioni cui gli interessati appartengono saranno inviate alla Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la sistemazione in ruolo degli avventizi squadristi.

Detta Commissione provvede all'esame delle istanze, alla formazione della graduatoria e all'assegnazione degli interessati ai singoli ruoli delle Amministrazioni dello Stato, nei quali potranno essere collocati anche in soprannumero.

Art. 4.

Le nomine disposte ai termini dei precedenti articoli 1 e 2 si intendono effettuate:

a) dal 1° luglio 1939-XVII agli effetti giuridici e dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge agli effetti economici, per coloro che al 30 giugno 1939-XVII avevano compiuto il prescritto biennio nell'esercizio di mansioni proprie del gruppo o categoria superiore a quello di appartenenza;

b) dalla data del compimento del biennio agli effetti giuridici e dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge agli effetti economici, per coloro che compiono o hanno compiuto detto biennio tra il 1° luglio 1939-XVII e la data di entrata in vigore della presente legge;

c) dal primo giorno del mese successivo alla data del compimento del biennio tanto agli effetti giuridici, quanto agli effetti economici, per coloro che compiranno il biennio posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il collocamento nel ruolo degli ammessi al passaggio di gruppo o di categoria, quale che sia la decorrenza della nomina, avverrà con precedenza nei confronti degli avventizi squadristi eventualmente sistemati o da sistemare nel medesimo ruolo, ai termini della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, e successive modificazioni, la cui nomina effettuata o da effettuare deve intendersi disposta con riserva di anzianità.

Art. 5.

Le disposizioni dei precedenti articoli non si applicano ai ruoli militari, a quelli dei Corpi organizzati militarmente, dei magistrati dell'Ordine giudiziario, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, degli insegnanti univer-

sitari ed equiparati e in genere ai ruoli aventi grado iniziale superiore al 10° se di gruppo *A*, all'11° se di gruppo *B* e al 12° se di gruppo *C*.

Per i dipendenti da altri Enti pubblici i passaggi a gruppo o categoria superiore, sempre che non incompatibili con l'ordinamento dei singoli Enti, potranno essere disposti unicamente per i gradi iniziali degli organici che possono considerarsi equiparabili, per ciascuno dei gruppi o categorie corrispondenti ai gruppi o alle categorie della gerarchia statale, a gradi non superiori a quelli indicati nel precedente comma.

Le norme dei precedenti commi s'intendono applicabili anche alle sistemazioni in ruolo degli avventizi squadristi disposte o da disporre ai sensi della legge 29 maggio 1939-XVII. n. 782, e successive modificazioni.

Art. 6.

L'art. 2 della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, modificato dall'art. 1 della legge 4 gennaio 1940-XVIII, n. 3, è sostituito dal seguente:

« Per il riconoscimento del diritto alla sistemazione, l'avventizio deve presentare regolare domanda corredata dai seguenti documenti debitamente legalizzati:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato del casellario giudiziale;

d) certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922, rilasciato dal Segretario della Federazione dei Fasci di Combattimento, ratificato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da un Vice Segretario del Partito, o da un componente il Direttorio Nazionale del Partito limitatamente ai certificati rilasciati il 10 novembre 1940-XIX. La data di appartenenza al Partito Nazionale Fascista può essere posteriore al 28 ottobre 1922 per coloro che hanno ottenuto la qualifica di "squadrista all'estero";

e) dichiarazione in carta semplice sottoscritta dall'interessato e confermata, sotto la sua personale responsabilità, dal capo dell'ufficio da cui l'interessato dipende, dalla quale risulti il numero della tessera del Partito Nazionale Fascista dell'anno in corso e che sulla stessa è stata stampigliata, a cura della Federazione dei Fasci di Combattimeno, la dicitura "squadrista" o quella di "squadrista all'estero".

Alla domanda l'avventizio deve altresì unire il titolo di studio di cui è in possesso e gli altri titoli di servizio che ritenga di esibire nel proprio interesse ».

Art. 7.

Il personale di ruolo che aspiri al passaggio a gruppo o categoria superiore, ai sensi della presente legge, dovrà esibire, a corredo della relativa domanda, i certificati indicati nelle lettere *d*) ed *e*) del precedente art. 6, nonchè il titolo di studio che dovrà essere stato conseguito prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Con decreti Reali, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con quello per le finanze, saranno emanate, ai sensi della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, le disposizioni eventualmente necessarie per l'applicazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 febbraio 1942-XX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VIDUSSONI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1942-XX, n. 2844. — *Graduatoria degli idonei del concorso a 50 posti di Segretario in prova.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Decreto Ministeriale 24 giugno 1941-XX. n. 3835;
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/62221 in data 15 marzo 1942-XX;
Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata l'annessa graduatoria degli idonei del concorso a 50 posti di Segretario in prova fra diplomati in maturità classica o scientifica o abilitati all'insegnamento elementare o abilitati in tecnica nautica.

Roma, lì 17 marzo 1942-XX.

Il Ministro
HOST VENTURI

CONCORSO A 50 POSTI DI SEGRETARIO IN PROVA

Graduatoria degli idonei.

1 - GRAZIANO Liberato
2 - FRANCHI Eugenio
3 - ROSATI Goffredo
4 - TASSINI Aldo
5 - MARELLO Renzo
6 - RIVA Francesco
7 - COSSO Francesco
8 - DIMARCA Michele
9 - PECCHIOLI Egidio
10 - ROZIER Renato
11 - CARDINE Luigi
12 - CIRAFICI Salvatore
13 - ZANOBINI Navarino
14 - TALIERCIO Giuseppe
15 - VERNA Diamante
16 - DE PAOLI Elio
17 - PEPE Carlo
18 - MILIZIA Francesco
19 - MIRABILE Mario
20 - GAGLIARDI Mario
21 - DEL CARRIA Danilo
22 - RANIERI Giuseppe
23 - ELIA Paolo
24 - MILLI Mario
25 - MUTTI Uberto
26 - RICCA Guglielmo
27 - GRANDE Saverio
28 - FERRETTI Renzo
29 - COLOMBO Dario
30 - ACCIAI Adamo
31 - CONSOLI Salvatore
32 - PATELLI Paride
33 - BARLOZZETTI Angelo
34 - MASSA Raffaele
35 - DE RUBERTIS Enrico
36 - CERAFOLINI Ferruccio
37 - GALATI Aldo
38 - BRUCHI Alberto
39 - CARUSI Filippo
40 - MATTIA Mario
41 - DAMIANI Davide
42 - VITI Angelo
43 - CERIONI Elio
44 - LAUCHARD Eugenio
45 - RATTI Giuseppe
46 - FRANCO Edoardo
47 - CONTI Piero
48 - TURCHIANO Michele
49 - GOLINI William
50 - CONTI Remo
51 - ZAPPARATA Giuseppe
52 - MAFFI Vinicio
53 - MASAINI Fulvio
54 - ANTONINI Luigi
55 - BOCCUNI Gaetano
56 - DI PUCCIO Diano
57 - D'ANNIBALI Enzo
58 - FORMICA Raffaele
59 - MATTI Roberto
60 - PISTONI Domenico
61 - MEZZADRA Domenico
62 - VERDOLINI Walfrido
63 - TACCONE Mario
64 - TROMBACCIA Paolo
65 - TARDI Giuseppe
66 - PUMA Giovanni
67 - CANDIDO Reneo
68 - SCARPATO Aldo
69 - CASTELLANI Aldo
70 - BUSILLO Mario
71 - FRANCHINI Gaetano
72 - MESSORA Enzo
73 - PELLICCIONI Renato
74 - D'AGATA Rosario
75 - GANCI Giovanni
76 - FERRARA Pietro
77 - GRANFONE Giuseppe
78 - DE SIMONE Luigi
79 - VENEZIANO Vincenzo
80 - CONTE Fernando

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1942-XX, n. 2972. — *Istituzione della Delegazione Ferroviaria Albanese con sede a Pristina.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la relazione N. PAG. 024/E/72038 in data 24 marzo 1942-XX della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato circa l'istituzione della Delegazione Ferroviaria Albanese a Pristina.

Sentito il Consiglio d'Amministrazione:

DECRETA:

E' sanzionato che, per l'esercizio delle ferrovie esistenti nei territori del Kossovano annessi all'Albania occupati dalle truppe italiane, da effettuarsi dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per conto dell'Amministrazione militare interessata, è stata istituita dal 15 novembre 1941-XX la Delegazione Ferroviaria Albanese, con sede a Pristina.

La giurisdizione della Delegazione comprende i seguenti tronchi ferroviari:

Tronco	Scartamento
Kosovska Mitrovica-Grlica, della linea Lapovo-Skoplje	A scartamento normale
Kossovo Polje-Pec	
Kossovo Polje-Pristina	
Tetovo-Ocrida	A scartamento ridotto (m. 0,60)
Podmolje-Struga	

Roma, li 24 marzo 1942-XX.

Il Ministro

HOST VENTURI

Ordine di servizio n. 37.

Organizzazione contabile e di cassa della « Delegazione Ferroviaria Albanese » (D. F. A.) di Pristina.

1° — La Delegazione Ferroviaria Albanese (D.F.A.) di Pristina, di cui il D. M. del 24 marzo 1942-XX, n. 2972 è autorizzata a riscuotere le entrate e a provvedere al pagamento di tutte le spese necessarie per la gestione delle linee ferroviarie di giurisdizione e per i lavori da eseguirsi sulle linee stesse.

2° — Il Capo della Delegazione avrà la responsabilità di ordinatore delle spese.

Alla formazione della contabilità riassuntiva della Delegazione provvederà il Servizio Centrale Ragioneria il quale funzionerà come Sede contabile della Delegazione medesima.

3° — La D.F.A. potrà richiedere direttamente agli impianti ed uffici F. S. e della Delegazione di Lubiana forniture di materiali e prestazioni.

Il Servizio Approvvigionamenti e le altre Sedi contabili invieranno al Servizio Ragioneria un esemplare dei rispettivi documenti di addebito. Un secondo esemplare di questi documenti sarà contemporaneamente inviato dalle stesse Sedi alla D.F.A. che lo trasmetterà a sua volta, munito del proprio visto di accettazione, al Servizio Ragioneria.

4° — Presso la Delegazione funzionerà una Cassa che però non avrà rapporti finanziari con le altre Casse della Rete.

I pagamenti che le altre Sedi contabili e la Delegazione di Lubiana debbono eseguire a favore di terzi residenti nella circoscrizione della D.F.A. e quelli che la Delegazione stessa dovrà effettuare in Italia e nella Provincia di Lubiana verranno eseguiti soltanto per il tramite del Servizio Ragioneria.

5° — L'Esercizio delle linee della D.F.A. viene effettuato per conto del Ministero della Guerra; i conti di tale gestione saranno perciò da integrare di tutte le spese sostenute dalla nostra Amministrazione, comprese quelle per le quali, in via normale, non è consentito il giro fra le Sedi contabili.

Dovranno pertanto essere addebitate mediante giro alla Sede contabile del Servizio Ragioneria le spese per il personale (stipendi, competenze accessorie, ecc.) in missione continuativa presso la Delegazione; le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del materiale rotabile ex jugoslavo e in genere ogni altra prestazione fatta per conto e nell'interesse della Delegazione anche se da questa non richiesta.

All'applicazione di una quota di spese generali di magazzino, di trasporto e di amministrazione provvederà il Servizio Ragioneria.

6° — La Delegazione F. A. dovrà trasmettere mensilmente al Servizio Ragioneria un "Rendiconto delle entrate e delle spese" effettuate nel mese, in doppia valuta (franchi albanesi e lire italiane"), allegandovi i documenti giustificativi delle spese.

7° — Per la contabilità riassuntiva vengono istituiti nella "Nomenclatura dei conti" della nostra Amministrazione i conti di entrata e di spesa che risultano dall'allegato *A*.

Allo scopo di tenere in evidenza le operazioni di giro da effettuarsi alla Sede contabile del Servizio Ragioneria e che interessano la gestione della

D.F.A., viene istituito apposito conto d'ordine (partitario 1327) e le Sedi contabili dovranno compilare per tali operazioni separati documenti di giro R. 68.

8° — Le scritture interne della D.F.A. e i documenti di entrata e di spesa saranno istituiti in relazione alle particolari esigenze di quella gestione.

9° — Alla Cassa della D.F.A. dovranno affluire i versamenti delle stazioni e i documenti di spesa da queste pagati e la Delegazione provvederà a fare alle stazioni le sovvenzioni che si rendessero necessarie.

La Delegazione provvederà a raccogliere le contabilità delle stazioni e ad inviarle per il riscontro all'Ufficio controllo prodotti di Lubiana.

Alla contabilizzazione dei prodotti del traffico provvederà la Sezione Contabilità Prodotti di Firenze.

10° — I Servizi interessati impartiranno le disposizioni di dettaglio di competenza per la esatta esecuzione delle disposizioni di cui sopra trasmettendone copia al Servizio Ragioneria ed alla Delegazione Ferroviaria Albanese.

ALLEGATO *A*.

Conti istituiti nella Nomenclatura dei conti F. S. in dipendenza della costituzione della *Delegazione Ferroviaria Albanese* per l'esercizio delle linee ex jugoslave in territorio albanese.

Conti di bilancio (Operazioni conto terzi)

ENTRATA

Conto 185 — *Ministero della Guerra* - Esercizio delle linee ex jugoslave in territorio albanese (1).

1 — Entrate

a) Prodotti del traffico . . . . . part. 352/1
b) Introiti diversi . . . . . . » 352/2
c) Ricupero del disavanzo . . . . » 352/3

SPESA

Conto 235 — *Ministero della Guerra* - Esercizio delle linee ex jugoslave in territorio albanese (1).

1 — Spese di esercizio:

a) Spese di personale . . . . . . part. 962-1
b) Spese e forniture diverse . . . » 962-2

2 — Spese per pensioni assicurazioni e rendite a favore del personale . . . . . . » 962-3

3 — Spese patrimoniali e di ripristino:

a) Materiali di esercizio . . . . . » 962-4
b) Lavori . . . . » 962-5

---

(1) Conti usati esclusivamente dal Servizio Ragioneria.

CONTI FUORI BILANCIO

(*Gestioni diverse*)

Conto 70 — Gestione Finanziaria delle linee ex jugoslave in territorio albanese (1).

1 — Anticipazioni di fondi dell'Amm.ne ferr. . part. 1280/bis
2 — Anticipazioni di fondi dell'Autorità Milit. » 1280/ter
3 — Entrate di gestione . . . . » 1280/quater
4 — Spese di gestione . . . . » 1280/quinquies

(*Conti d'ordine*)

Conto 107 — Servizio Ragioneria: Per le operazioni riguardanti l'esercizio delle linee ex jugoslave in territorio albanese . . part. 1327

(*Elementi patrimoniali*)

Conto 19 — Attività patrimoniali delle linee ex jugoslave in territorio albanese (1).

1 — Materiale di esercizio . . . . part. 1183-1
2 — Diverse . . . . » 1183-2

(*Conti dei consegnatari*)

Conto 34/bis — Investimenti patrimoniali sulle linee ex jugoslave in territorio albanese (1) . . . . part. 1220/bis

(1) Conti usati esclusivamente dal Servizio Ragioneria.

Ordine di servizio n. 38.

Apertura all'esercizio della stazione di Bologna S. Donato e dei Raccordi fra la linea di Cintura di Bologna e le linee per Milano, Verona e Venezia

Sono stati aperti all'esercizio i seguenti impianti:

I. — La nuova stazione di Smistamento di Bologna S. Donato ed i due Raccordi fra la stazione stessa e la linea di cintura di Bologna, sulla quale si innestano al Bivio S. Donato ed al Doppio Bivio Rimesse.

II. — Il Raccordo fra la linea Milano-Bologna e la linea di cintura di Bologna, il quale ha origine dalla stazione di Lavino e termina sulla linea di cintura al Bivio Beverara, che è anche Posto di movimento.

III. — Il Raccordo fra la linea Verona-Bologna e la linea di cintura di Bologna, il quale ha origine al Bivio Tavernelle, sulla Verona-Bologna, e termina al Bivio Calderara, sul Raccordo di cui al punto II.

IV. — Il Raccordo fra la linea Venezia-Bologna e la linea di cintura di Bologna, il quale ha origine dalla stazione di Bologna Corticella e termina al Bivio Pescarola, sul Raccordo di cui al punto II.

V. — Il Raccordo fra la linea Venezia-Bologna e le linee Milano-Bologna e Verona-Bologna, il quale ha origine al Bivio Trebbo, sul Raccordo di cui al punto IV, e termina al Bivio Bertalia, sul Raccordo di cui al punto II.

VI. — Il secondo Raccordo fra la stazione di Bologna Arcoveggio e la linea di cintura di Bologna, il quale ha origine da detta stazione e termina sulla linea di cintura al Bivio Navile.

VII. — Il doppio binario fra Tavernelle d'Emilia e Bologna Panigale Scala, sulla linea Verona-Bologna.

VIII. — Il Blocco elettromeccanico semiautomatico F. S. sulle strade anzidette

---

La stazione di Bologna Panigale Scala è stata trasformata in fermata retta da Assuntore.

Tutti i Raccordi anzidetti sono a doppio binario.

GIURISDIZIONE

La nuova stazione di Bologna S. Donato ed i nuovi raccordi su descritti sono assegnati a:

Sezione Movimento	Bologna
Sezione Lavori	Bologna
Sezione Materiale e Trazione	Bologna
Ufficio I.E.S.	Bologna
I Riparto Movimento	Bologna
12° Riparto Lavori	Castiglione dei Pepoli
I Riparto Materiale e Trazione	Bologna
Sorvegliante lavori tronco	Vernio
Deposito Locomotive	Bologna
Officina Rialzo	Bologna
Carro Attrezzi	Bologna

Per quanto riguarda la manutenzione degli A.C. e impianti T. E. e telegrafonici, la giurisdizione è la seguente:

Apparati centrali: Bologna S. Donato e tutti i nuovi raccordi:

1° Riparto	Bologna
1ª Zona	Bologna
Operaio	Bologna

Impianti T.E.: Doppio Bivio Rimesse - Bivio S. Donato - Bivio Beverara (con Bivio Navile):

2° Riparto	Bologna
4ª Zona	Grizzana
Operaio	Bologna S. Ruffillo

Impianti T.E.: Bivio Calderara – Bivio Trebbo – Bivio Pescarola – Bivio Bertalia:

4° Riparto	Bologna
6ª Zona	Modena.
Operaio	Lavino

Impianti telegrafonici:

Gruppo telegrafico	Bologna
1ª Squadra Impianti telegrafonici	Bologna

MODIFICAZIONI ALLE PUBBLICAZIONI DI SERVIZIO

Nella "Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio", Parte I, Edizione 1936-XIV, modificare in carattere corsivo il nome di Bologna Panigale Scala e in carattere maiuscolo i nomi di Bologna Corticella e di Lavino, aggiungere il numero 80 nella colonna dei fascicoli orario in corrispondenza dei nomi di Bivio Crociali, Bivio S. Vitale, Lavino e Bologna Corticella ed inserire in sede opportuna in carattere maiuscolo a pag. 12:

Bivio Bertalia B/80
Bivio Beverara (Posto di Movimento) B/80
Bivio Calderara B/80
Bivio Navile B/80
Bivio Pescarola B/80
Bivio S. Donato B/80
Bivio Tavernelle B/78.80
Bivio Trebbo B/80
Bologna S. Donato (Fascio di Riordino) B/80

e a pagina 14:

Doppio Bivio Rimesse B/80.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6 *e* 7 *nonchè, limitatamente, ai Compartimenti di Ancona, Firenze, Milano e Venezia agli agenti delle classi* 9, 12, 13, 14, 31, 32, 33, 34 *e* 35 *e, limitatamente al Compartimento di Bologna, agli agenti delle classi* 10, 11, 15, 36, 37, 50, 51, 52, 53 *e* 54.

Ordine di servizio n. 39.

Trasporti della R. Marina in conto corrente.

In seguito a nuovi accordi intercorsi col Ministero della Marina i trasporti di cose appartenenti all'Amministrazione militare marittima sono eseguiti in conto corrente:

a) su tutte le linee in servizio interno delle Ferrovie dello Stato e su quelle da esse esercitate;

b) in servizio cumulativo per tutte le linee delle ferrovie concesse al-

l'indusria privata e delle Società di navigazione lacuale che ammettono i trasporti militari.

Per opportuna norma si riportano qui di seguito le disposizioni diramate in ordine ai trasporti di cui trattasi con l'O. S. n. 150/1937.

Sono esclusi dal conto corrente, e dovranno quindi continuare ad essere effettuati a pagamento diretto, i trasporti eseguiti in servizio cumulativo ferroviario marittimo ed internazionale e quelli eseguiti per proprio conto da Ufficiali della R Marina e da militari del Corpo Reale Equipaggi Marittimi.

Le lettere di vettura (mod. 446-*A*-cat. 1859 per la G. V. e mod. 446-*B*-cat. 1853 per la P. V.) saranno in tutto eguali a quelle in uso per i trasporti del R. Esercito e così pure le richieste di spedizione (ex mod. 444-cat. 1050), le quali dovranno portare il bollo a secco delle Ferrovie dello Stato.

I trasporti in parola dovranno essere eseguiti direttamente fra le Autorità dell'Amministrazione militare marittima: fra dette autorità e gli enti della Milizia artiglieria marittima e viceversa; fra gli enti della stessa Milizia; fra le Autorità marittime e gli enti della Milizia ed il Ministero della Marina e viceversa, autorità ed enti tutti che dovranno figurare sempre come mittenti e destinatari dei trasporti.

I materiali spediti agli stabilimenti privati per la riparazione o la trasformazione e che ritornano agli enti mittenti riparati o trasformati potranno tuttavia essere eseguiti in conto corrente anche se avranno come destinatario o come mittente, secondo il caso, una ditta privata purchè sui relativi documenti di trasporto l'Autorità militare marittima interessata dichiari trattarsi di materiali di proprietà dell'Amministrazione stessa e faccia risultare il preciso motivo del trasporto e gli estremi del contratto per l'esecuzione del lavoro di riparazione o di trasformazione.

Le tasse di sosta, quelle di pesatura, di verifica della tara dei carri e della qualità dei colli, nonchè le tasse per l'acceleramento dei trasporti, dovranno essere pagate di volta in volta per ogni trasporto.

Però, nei casi in cui l'Amministrazione militare marittima non ritenesse, per qualsiasi ragione, di pagare tali tasse, i trasporti devono aver corso ugualmente. Le stazioni interessate ne riferiranno alla propria Sezione Commerciale e del Traffico per le pratiche del caso col Ministero della Marina.

Per le operazioni di carico e scarico valgono le norme di cui all'art. 31 delle "Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose".

Per tutto quanto non è previsto dal presente ordine di servizio valgono le disposizioni contenute nell'O. S. relativo ai trasporti militari in c/c numero 14/1938 modificato con l'O. S. n. 124/1940.

Per la scritturazione dei trasporti di cui trattasi valgono le istruzioni date con la circolare n. 57/1931.

Distribuito agli agenti delle classi 3 e 5.

Circolare n. 7.

Servizio di 1ª Classe sui treni

A datare dal 1° aprile 1942 i compartimenti I Classe sono declassati in II, eccettuati quelli delle carrozze in servizio diretto internazionale; sono altresì escluse dalla composizione dei treni le carrozze ristoranti mentre le carrozze letti sono mantenute soltanto per i servizi internazionali.

In conseguenza di quanto sopra si è disposto:

I. — EMISSIONE DEI BIGLIETTI.

Dalla data suddetta si rilasceranno biglietti di I Classe solo per i viaggi in carrozze dirette internazionali e in carrozze speciali (saloni, saloncini, carrozze di I Classe per malati e trasporto feretri.

Per le linee complementari della Sicilia e per la Brunico-Campo Turres il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze fornirà alle Sezioni interessate apposite tabelle contenenti i prezzi di II Classe da applicare in sostituzione degli attuali di I Classe.

Sulla linea Chiusa-Plan Val Gardena, per la quale sono estese integralmente le condizioni e le tariffe in vigore sulla rete principale, dovranno applicarsi i prezzi di II Classe in sostituzione degli attuali di prima.

Sulla linea Milano-Porto Ceresio, invece, per la II Classe continueranno ad applicarsi i prezzi finora in vigore per la I Classe.

II. — BIGLIETTI DI I CLASSE IN CORSO DI VALIDITA'.

I biglietti di I Classe di tutte le specie in corso di validità, di cui a norma del punto I°) viene sospeso il rilascio, saranno utilizzabili per la II Classe senza diritto al rimborso salvo che per gli abbonamenti.

III. — BIGLIETTI DI ABBONAMENTO.

a) *A pronto pagamento*:

Su domanda dell'interessato sarà rimborsata la differenza fra la I e la II Classe calcolata per i mesi interi mancanti alla scadenza, esclusa la frazione del mese in corso.

La domanda, che potrà essere presentata ad una qualunque stazione, dovrà contenere tutte le indicazioni necessarie all'identificazione dell'abbonamento cui si riferisce: generalità del titolare, numero del biglietto, Ufficio e data di emissione, validità, tutti gli estremi del mod. Ci. 203 bis di convalida, ecc,

Le stazioni dopo aver accertato l'esattezza ed eventualmente completate le indicazioni necessarie, trasmetteranno, con tutta sollecitudine, le domande al Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze, praticando sul tagliando relativo alla restituzione del deposito cauzionale l'annotazione: « presentata domanda di rimborso il .... ».

La stazione a mezzo della quale verrà effettuato il rimborso, dovrà a sua volta, praticare sul detto tagliando l'annotazione: « Rimborsate L. .... ».

Le annotazioni suddette dovranno essere convalidate con timbro a data e firma.

b) *A pagamento rateale*:

Per il rimborso delle differenze relative ai mesi interi del periodo in corso di validità, si procederà come per il caso precedente.

Le rinnovazioni per i periodi successivi potranno essere eseguite presso qualsiasi stazione della rete verso riscossione del 66,9 % del prezzo indicato sull'abbonamento e che dovrà essere chiaramente rettificato con l'indicazione dell'importo effettivamente riscosso.

Allo scopo di facilitare il compito delle stazioni, il Controllo Viaggiatori darà istruzioni di dettaglio.

IV. — VIAGGI NELLE CARROZZE DIRETTE IN SERVIZIO INTERNAZIONALE.

Potranno occupare posti di I Classe in tali carrozze i viaggiatori in possesso del biglietto di I Classe valevole da e per stazioni di transito internazionale, muniti di passaporto vidimato per il paese verso cui è diretta o da cui proviene la carrozza.

I possessori di abbonamenti già di I Classe, per occupare i posti in parola dovranno pagare la differenza fra i prezzi di I e II Classe; essi tuttavia saranno esentati da tale pagamento durante il mese di aprile e fino al termine della mensilità in corso al 1° del mese stesso, frazione per la quale non si fa luogo a rimborsi, come s'è detto al precedente punto III.

V. — BIGLIETTI DI SERVIZIO E GRATUITI.

I portatori delle carte di libera circolazione, di biglietti di servizio, di biglietti gratuiti serie Ba, Bo, B, B2, B4, B6, BC di I Classe potranno occupare posti di tale classe nelle carrozze dirette in servizio internazionale soltanto se muniti di passaporto con il visto consolare per il paese verso cui è diretta o proviene la carrozza.

I portatori di biglietti gratuiti serie Ba, Bo, B, B2, B4, B6, BC di II Classe effettuando il viaggio in classe inferiore, corrisponderanno l'importo del diritto fisso stabilito per la classe che viene occupata, che, per quanto riguarda i biglietti Ba e Bo, utilizzati per la III Classe, dovrà essere raddoppiato come normalmente previsto per la I e la II Classe.

Le scorte dei biglietti di I Classe esistenti presso le stazioni dovranno essere trattenute fino a contraria disposizione.

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	Asta pubblica L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Impianto apparati centrali elettrici in stazione di Fiumetorto.	L. P.	Ore 15 del 6 aprile 1942-XX	358.600	Sezione Lavori Palermo
Sistemazione binari stazione Poggio Renatico in dipendenza elettrificazione linea Bologna-Padova.	L. P.	Ore 14 dell'8 aprile 1942-XX	57.500	Sezione Lavori Bologna
Sistemazione binari stazione Galliera in dipendenza elettrificazione linea Bologna-Padova.	L. P.	Ore 14 del 9 aprile 1942-XX	55.200	Sezione Lavori Bologna
Consolidamento frana in contrada Quattro Finaiti 2° Acquedotto Madonie.	L. P.	Ore 15 del 10 aprile 1942-XX	306.000	Sezione Lavori Palermo
Prolungamento binari d'incrocio in stazione di Bicocca linea Catania-Siracusa.	L. P.	Ore 15 del 10 aprile 1942-XX	399.000	Sezione Lavori Palermo
Sistemazione binari stazione di Ferrara in dipendenza elettrificazione linea Bologna-Padova.	L. P.	Ore 14 del 10 aprile 1942-XX	440.000	Sezione Lavori Bologna
Costruzione fabbricato per A.C.E. in stazione di Fiumetorto.	L. P.	Ore 15 del 10 aprile 1942-XX	65.000	Sezione Lavori Palermo
Impianto A.C.E. in stazione di Osimo e segnalamento luminoso nelle stazioni di Varano e Loreto.	L. P.	Ore 12 del 13 aprile 1942-XX	800.000	Ufficio I.E.S. Ancona
Costruzione sottostazione elettrica e F.A. in stazione di Mestre.	L. P.	Ore 12 del 17 aprile 1942-XX	4.410.000	Ufficio I.E.S. Bologna
Fornitura cunicoli cemento occorrenti per posa cavi elettrici destinati impianti A.C.E. in stazione Verona P.N. e bivi Fenilone e S. Massimo.	L. P.	Ore 12 del 17 aprile 1942-XX	250.000	Ufficio I.E.S. Venezia
Impianto riscaldamento nel fabbricato della nuova caserma della M. F. in stazione di Bologna.	A. C.	Ore 14 del 27 aprile 1942-XX	—	Sezione Lavori Bologna

Il Direttore Generale
VELANI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

Le spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXV - N. 15

9 aprile 1942
Anno XX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1942-XX — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 28 agosto 1941-XIX. — *Trattamento economico ai salariati statali non di ruolo richiamati alle armi* (1).

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1941-XX, n. 584, che apporta talune modifiche alle norme del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, convertito nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1019, e successive modificazioni, concernente il trattamento al personale statale e degli Enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione;

Visti i decreti interministeriali con i quali, di concerto col Ministero delle finanze, le varie Amministrazioni hanno disciplinato il trattamento da attribuire ai salariati non di ruolo dipendenti da esse e dagli Enti ad esse sottoposti, richiamati alle armi od arruolatisi volontariamente per esigenze militari di carattere eccezionale;

Ritenuta la necessità di adeguare detto trattamento a quello praticato ai lavoratori dell'industria privata;

DECRETA:

A decorrere dal 1° maggio 1940-XVIII, agli operai temporanei ed agli incaricati provvisori dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, richiamati alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale o che, col consenso dell'Amministrazione, abbiamo contratto o contraggano arruolamento volontario nelle Forze armate o nella M.V.S.N., sarà corrisposta — indipendentemente dall'anzianità di servizio e purchè alla data del presente decreto sussista ancora nei loro confronti un rapporto di lavoro con l'Amministrazione stessa — una gratificazione commisurata a 14 giornate della paga — esclusa ogni competenza accessoria — spettante all'atto del richiamo o dell'arruolamento volontario. Il premio suddetto, che non potrà, in ogni caso, essere corrisposto per un numero di giornate superiore a quello di effettiva assenza dal lavoro, è esteso, a decorrere dal 1° maggio 1941-XIX, anche ai salariati giornalieri, ad eccezione di quelli assunti per lavori di carattere occasionale di durata non superiore a 15 giorni in un anno.

Al personale salariato non di ruolo verrà corrisposta, con effetto dal 1° maggio 1941-XIX e per l'intera durata del richiamo alle armi o dell'arruolamento volontario, oltre al trattamento sopraindicato, l'aggiunta di famiglia, eventualmente spettante, a termini dell'art. 5 del R. decreto 15 maggio 1941-XIX, n. 584, alle condizioni e con le limitazioni in esso previste.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 agosto 1941-XIX.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

Il Ministro per le Finanze
DI REVEL

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 12 novembre 1941-XX.

Ordine di servizio n. 40.

Assicurazione dei bagagli presso la « Compagnia Europea d'Assicurazione merci e bagagli ».

(*Vedi ordine di servizio n.* 129-1930 - *n.* 142-1933 - *n.* 126-1934 *ed errata corrige B. U.* 26-1934)

La convenzione 2 maggio 1921 stipulata con la "Compagnia Europa di Assicurazione merci e bagagli" per l'assicurazione dei bagagli nelle stazioni, uffici ed agenzie autorizzate dall'Amministrazione è stata rinnovata per nove anni a decorre dal 16 aprile c.a., salvo disdetta.

Il servizio d'assicurazione dei bagagli dovrà pertanto continuare a svolgersi, seguendo le disposizioni attualmente in vigore.

Distribuito agli agenti delle classi 3 *e* 5.

Ordine di servizio n. 41.

Norme per le richieste dei giudizi di idoneità delle acque destinate ad uso potabile e industriale nell'ambito ferroviario.

In opuscolo a parte sono state stampate le nuove "Norme per le richieste dei giudizi di idoneità delle acque destinate ad uso potabile o industriale nell'ambito ferroviario" concordate fra il Servizio Lavori, l'Ufficio Sanitario Centrale, il R. Istituto Sperimentale e il Servizio Materiale e Trazione.

Dette Norme sostituiscono le "Norme per il prelievo dei campioni di acqua" pubblicate con l'Ordine di Servizio n. 105 del Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato n. 35/30 agosto 1917.

Esse, oltre a stabilire le modalità da seguire per le richieste dei giudizi di idoneità a seconda che trattasi di acque destinate ad uso potabile o ad uso industriale, precisano i casi in cui è necessario richiedere detti giudizi e suggeriscono i necessari accorgimenti per la raccolta e l'invio dei campioni da sottoporre ad analisi fisico-chimica, nonchè i procedimenti tecnici per eventuali operazioni di disinfezione degli impianti di acqua potabile.

Tali "Norme" saranno distribuite dai Servizi interessati agli Uffici dipendenti i quali dovranno attenervisi strettamente,

---

Circolare n. 8.

Radiazione dal parco veicoli F. S. di due carri di proprietà privata.

Sono stati radiati dal nostro parco veicoli i carri Mv. 924.618 e 924.221, immatricolati a nome dell'Unione Italiana Vini di Milano, perchè distrutti.

Detti carri dovranno quindi essere cancellati dall'Elenco dei carri privati inscritti nel parco veicoli F. S. (Edizione 1930).

Comunicato:

Diario delle prove scritte dei concorsi banditi dall'Amministrazione ferroviaria coi DD. MM. 9. 12. 1941-XX.

In relazione al punto 6° degli avvisi-programma approvati coi DD. MM. nn. 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 7732, 1733, 1734 e 1735 in data 9 dicembre 1941-XX, pubblicati sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 1 del 2 gennaio c. a., si comunica che le prove scritte per i sottoindicati concorsi avranno luogo a Roma nei giorni appresso indicati:

Allievo Ispettore Chimico	14, 15, 16, 17 e 18	aprile	1942
Allievo Ispettore Medico	14, 15 e 16	»	»
Sottocapotecnico	24, 25 e 26	»	»
Allievo Ispettore Amministrativo	25 e 26	»	»
Assistente lavori elettromeccanico	27, 28 e 29	»	»
Segretario ragioniere	1 e 2	maggio	»
Assistente lavori edile	3, 4 e 5	»	»
Allievo Ispettore ingegnere	7 e 8	»	»
Disegnatore	28, 29 e 30	»	»
Sottocapo stazione	31 maggio e 1	giugno	»
Segretario amministrativo	2 e 3	»	»
Aiutante disegnatore	3, 4 e 5	»	»
Sorvegliante lavori	6, 7 e 8	»	»
Conduttore	9 e 10	»	»
Alunno d'ordine delle stazioni	11 e 12	»	»
Alunno d'ordine degli uffici	13 e 14	»	»

Il Direttore Generale

VELANI

Comunicazioni : Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Impianto apparato centrale elettrico in stazione S. Marco d'Alunzio-Torrenova linea Palermo-Messina.	L. P.	Ore 15 del 14 aprile 1942-XX	186.000	Sezione Lavori Palermo
Consolidamento frana in contrada Rovitello 1° – Acquedotto Madonie.	L. P.	Ore 15 del 15 aprile 1942-XX	794.000	Sezione Lavori Palermo
Sistemazione servizio acqua in stazione di Scicli.	L. P.	Ore 15 del 16 aprile 1942-XX	80.000	Sezione Lavori Palermo
Costruzione rifornitore in cemento armato in stazione Siracusa Centrale.	L. P.	Ore 15 del 16 aprile 1942-XX	293.000	Sezione Lavori Palermo
Impianto riscaldamento nel fabbricato dormitorio e fabbricato uffici Riparto Lavori a Siena.	A. C.	Ore 12 del 4 maggio 1942-XX	—	Sezione Lavori Firenze

Il Direttore Generale
VELANI

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni combiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXV - N. 16

16 aprile 1942
Anno XX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1942-XX — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

Ordine di servizio n. 42.

Istruzione per l'applicazione del Regolamento pel trasporto delle merci pericolose e nocive.

Fra le merci pericolose e nocive ascritte alla 12ª categoria dell'Allegato 7 alle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose deve comprendersi, a tutti gli effetti, anche il seguente esplosivo:

* Antonite extra . . . . Cat. 12ª gr. 2 *a*)

In relazione a quanto sopra, dovranno farsi le opportune aggiunte all'allegato E dell'Istruzione per l'applicazione del Regolamento per il trasporto delle merci pericolose e nocive — Edizione 1935.

ERRATA-CORRIGE

Ordine di servizio n. 17, B. U. n. 5 del 29 gennaio 1942:

L'esplosivo * *Antonite* deve considerarsi ascritto al gruppo 1 *a*), anzichè al gruppo 1 *b*) della categoria 12ª.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 30, 31, 32, 51, 53, 54, 55 *e* 58.

Ordine di servizio n. 43.

Attivazione dell'esercizio con D. C. sul tratto di linea Patti-Cefalù della linea Messina-Palermo.

Dalle ore 12 del giorno 21 aprile 1942-XX sarà attivato sul tratto Patti-Cefalù della linea Messina-Palermo il sistema di esercizio con D. C. regolato dalle "Disposizioni pel Servizio con D. C.", Edizione 1931 e successive modificazioni.

L'Ufficio del D. C. è situato in locali del fabbricato viaggiatori della stazione di Cefalù e corrisponde coi i seguenti posti:

Cefalù
Castelbuono
Pollina
Tusa
Torremuzza
S. Stefano C.
Caronia
S. Fratello
S. Agata di M.
S. Marco d'Al.
Zappulla
Capo d'Orlando
Brolo Ficarra
Piraino S. A.
Gioiosa M.
S. Giorgio
Patti Marina
Patti

Col sistema di esercizio con D. C. conservano pieno vigore e devono essere osservati tutti i Regolamenti e le Istruzioni di servizio in vigore sulle linee a servizio normale in quanto non siano modificate e sostituite dalle apposite "Disposizioni per il Servizio con D. C." e successive varianti.

La sorveglianza tecnica della suindicata Sezione di D. C. sarà esercitata direttamente dalla Sezione Movimento ed a mezzo del Capo del I Riparto Movimento di Palermo cui è affidata pure la sorveglianza e la dirigenza amministrativa dell'Ufficio del D. C.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 *e* 14 *del Compartimento di Palermo.*

Ordine di servizio n. 44.

Trasformazione in Stazione della fermata di Sparagogna.

In applicazione del Decreto n. 2892 emanato il 17 marzo 1942-XX dal Ministro delle Comunicazioni, la fermata di Sparagogna della linea Palermo-Catania, è stata trasformata in stazione, atta agli incroci ed alle precedenze.

Essa disporrà dei seguenti impianti:

— Un binario di raddoppio atto agli incroci ed alle precedenze, dello sviluppo utile di m. 435 e di un binario tronco di accosto al P. C. della lunghezza utile di m. 110;

— di un marciapiedi interbinario della lunghezza utile di m. 150.

Il segnalamento di protezione è stato sistemato sostituendo i semafori ad un'ala di 2ª categoria con semafori ad un'ala di 1ª categoria, preceduti da semafori ad un'ala di avviso.

Detta località è stata inserita nei circuiti telegrafici 82700, 82749 e 82779 con la chiamata S.P. e continua a rimanere inclusa nel circuito telefonico 89332.

In dipendenza di quanto sopra, alla pag. 21 della "Prefazione Generale all'Orario generale di servizio", Parte I — Edizione 1936-XIV — deve essere modificato in carattere minuscolo il nome di Sparagogna, ora indicato in carattere corsivo.

Distribuito agli agenti delle classi 2, 4, 5, 6, 7 *e* 31, nonchè limitatamente al Compartimento di Palermo, agli agenti delle classi 9, 12, 13, 14, 33, 34, 50, 51 *e* 52.

Ordine di servizio n. 45

Trasformazione in Stazione del raddoppio di movimento di Bolognina.

In applicazione delle disposizioni amanate dal Ministro delle Comunicazioni con Decreto n. 2891 del 17 marzo 1942, dal giorno 21 aprile 1942-XX il raddoppio di Bolognina della linea Bologna-Verona, sarà trasformato in stazione abilitata al solo servizio viaggiatori e bagagli.

Detta stazione avrà quindi gestione propria ed eseguirà alla Cassa Compartimentale di Bologna il versamento dei propri introiti con le modalità e norme in vigore e secondo la periodicità di cui alla lettera F dell'O. S. numero 184/1913 e cioè quattro volte al mese.

Di conseguenza, nella Parte I del "Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete Ferroviaria dello Stato" (Edizione 1° marzo 1941-XIX), alla pag. 15 si dovranno depennare, nell'elenco alfabetico, il segno di fianco al nome di Bolognina ed il richiamo (4) nelle colonne 7 ed 8.
Nella Parte II del Prontuario suddetto, alla pag. 32, tavola n. 52, nella Parte III, pag. 11, e nella parte IV, pag. 32, si dovrà depennare il segno di fianco al nome di Bolognina.
Nella Parte I della "Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio (Ediz. febbraio 1936-XVI) alla pag. 12, a fianco del nome di Bolognina si dovrà togliere il segno ; l'indicazione LB dovrà essere modificata in B.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 *e* 9, *nonchè limitatamente al Compartimento di Bologna, agli agenti delle classi* 12, 13, 14, 31, 33, 34, 50, 51, 52, 53, 54 *e* 55.

Ordine di servizio n. 46.

Trasformazione in Stazione del raddoppio di movimento di S. Giacomo di Martignone.

In applicazione delle disposizioni emanate dal Ministro delle Comunicazioni con decreto n. 2890 del 17 marzo 1942-XX, dal giorno 21 aprile 1942-XX il raddoppio di S. Giacomo di Martignone della linea Bologna-Verona, sarà trasformato in stazione abilitata al solo servizio viaggiatori e bagagli.
Detta stazione avrà quindi gestione propria ed eseguirà alla Cassa Compartimentale di Bologna il versamento dei propri introiti con le modalità e norme in vigore e secondo la periodicità di cui alla lettera F dell'O. S. numero 181/1913 e cioè quattro volte al mese.
Di conseguenza, nella Parte I del "Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete Ferroviaria dello Stato" (Edizione 1° marzo 1941-XIX), alla pag. 70 si dovranno depennare, nell'elenco alfabetico, il segno di fianco al nome di S. Giacomo di Martignone ed il richiamo (4) nelle colonne 7 ed 8.
Nella Parte II del Prontuario suddetto, alla pag. 32, tavola n. 52, nella Parte III, pag. 64, e nella Parte IV, pag. 131, si dovrà depennare il segno di fianco al nome di S. Giacomo di Martignone.
Nella Parte I della "Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio (Ediz. febbraio 1936-XIV), alla pag. 20, a fianco del nome di S. Giacomo di Martignone si dovrà togliere il segno ● ; l'indicazione LB dovrà essere modificata in B.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 *e* 9, *nonchè limitatamente al Compartimento di Bologna, agli agenti delle classi* 12, 13, 14, 31, 33, 34, 50, 51, 52, 53, 54 *e* 55.

Ordine di servizio n. 47.

Riapertura all'esercizio della fermata di Latte.

E' stata riaperta all'esercizio la fermata di Latte ubicata al Km. 150 + 795 della linea Genova-Mentone, fra le stazioni di Ventimiglia e di Grimaldi, dalle quali dista rispettivamente Km. 4 e Km. 6.

Il F. V. di detta fermata è ubicato alla sinistra della linea nel senso di marcia dei treni dispari, e la fermata stessa è collegata a mezzo di telefono con le stazioni di Ventimiglia, Grimaldi e Mentone.

La fermata presenziata da Assuntore, è abilitata al completo servizio viaggiatori e bagagli ed ai trasporti merci in collettame a G. e P. V., limitatamente alle spedizioni fino a Kg. 500 composte di colli non superanti il peso di Kg. 50 ciascuno.

La fermata dipenderà dal 4° Riparto Movimento di Savona e dal 3° Riparto Commerciale e del Traffico di Genova, ed eseguirà il versamento dei propri introiti alla Cassa Compartimentale di Milano con le modalità e norme in vigore, osservando la periodicità indicata nella lettera D dell'O. S. numero 184/1913 e cioè ogni cinque giorni: il 5, 10, 15, 20 e l'ultimo giorno del mese.

In conseguenza di quanto sopra, si dovranno modificare, conformemente agli allegati al presente O. S., i prontuari delle distanze chilometriche e le pubblicazioni di servizio interessate.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 9, 12, 13 *e* 15.

Allegato all'O. S. n. 47 - 1942-XX.

PRONTUARIO DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE
(Edizione 1° marzo 1941-XIX).

Parte II.

Tavola polimetrica n. 36 (*Genova-Savona-Ventimiglia-Mentone Ponte sull'Unione*).

Stazione		Km.
Genova P. Principe e P. Dinegro	Km.	155
Genova Sampierdarena	»	152
Genova Cornigliano	»	150
Genova Sestri Ponente	»	149
Genova Pegli	»	146
Genova Pra	»	144
Genova Voltri	»	141
Arenzano	»	134
Cogoleto	»	130
Varazze	»	124
Celle	»	120
Albissola Capo	»	117
Savona Letimbro	»	112
Savona Marittima	»	115
Vado Ligure	»	107
Bergeggi	»	104
Spotorno	Km.	100
Noli	»	97
Finale Ligure (Varigotti)	»	97
Finale Ligure (Pia)	»	91
Finale Ligure (Marina)	»	89
Borgio Verezzi	»	86
Pietraligure	»	83
Loano	Km.	80
Borghetto S. Spirito	»	79
Ceriale	»	77
Albenga	»	71
Alassio	»	65
Laigueglia	»	62
Andora	»	58
Cervo S. Bartolomeo	»	53
Diano Marina	»	50
Imperia Oneglia	»	45

Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le Stazioni della rete ferroviaria dello Stato (Edizione 1° marzo 1941-XIX).

PARTE I

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Zone e tavole polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni le fermate ecc.		LINEA	Compartimento o Delegazione	PROVINCIA	SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE ecc.							IMPIANTI FISSI				
	Zone	Tavole polimetriche				Viaggiatori	Bagagli	Merci G.V.	Merci P.V.	Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	Piani caricatori di testa	Piani caricatori di fianco	Grue fisse — Portata massima in tonnellate	Bilance a ponte — Portata massima in tonnellate	Sagoma limite
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Latte	I	36	Genova-Ventimiglia-Mentone Ponte sul-l'Unione	Genova	Imperia	V	B	G(8)	P(8)	—	—	—	—	—	—	—	—

Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le Stazioni della Rete dello Stato (Edizione 1° marzo 1941-XIX).

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE																							
		GRUPPO A						GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D				GRUPPO E			Gruppo F
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
Parte III																							
Latte	I	155	303	299	294	265	296	498	527	427	479	443	490	322	320	970	653	795	883	958	1158	1201	1375
PARTE IV																							
Latte	I	155	303	299	294	265	296	498	527	427	479	443	490	322	320	970	656	795	883	944	1143	1186	1339
		—	186.146 263	186.105 263	186.105 263	105.150 263	105 146.263	96.273 105.263	96.273 146.263	89.273 105.263	66.273 105.263	115.105 263	23.105 263	76 263	76 263	6.115 105.263	198 76.263	54.67 117 263	13 105 263	241 198 263	101 241 198 263	18 241 198 263	241 198 263

Ord

Ria

dell
dal

ma
le

via
tar
di

pa
pr
in
me
de

ag
pr

G

G
G

Segue ALLEGATO ALL'O. S. N. 47 - 1942-XX

Imperia Porto Maurizio	Km.	43	Vallecrosia	Km.	7
S. Lorenzo al Mare	»	37	Ventimiglia	»	4
Riva S. Stefano	»	31	Latte	»	—
Taggia	»	28	Grimaldi	»	6
San Remo	»	20	Mentone	»	8
Ospedaletti Ligure	»	15	Mentone Ponte sull'Unione	»	10
Bordighera	»	9			

PRONTUARI MANOSCRITTI DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso presso le stazioni e gli Uffici di Controllo, alla linea Genova-Ventimiglia-Mentone Ponte sull'Unione, fra le stazioni di Ventimiglia e Grimaldi, si dovrà inserire "Latte" e di contro esporre la distanza procedendo come appresso:

Per i prontuari delle stazioni della linea Genova-Ventimiglia-Mentone Ponte sull'Unione la distanza dovrà essere rilevata dal prospetto allegato al presente Ordine di Servizio; per i prontuari di tutte le altre stazioni la distanza per Latte dovrà essere formata aggiungendo Km. 4 a quella indicata per Ventimiglia.

Nell'indice alfabetico dei prontuari suddetti, inserire, nella sede opportuna, il nome di Latte, con il numero della pagina e il numero progressivo.

PREFAZIONE GENERALE ALL'ORARIO DI SERVIZIO

PARTE I.

(Edizione febbraio 1936-XIV).

A pagina 16, fra i nomi di Latomie e Lauriano, inserire:

«Latte . . . . . . LP | G | 64 |».

Ordine di servizio n. 48.

Servizio viaggiatori e bagagli nella fermata di Castione Andevenno.

Dal giorno 1° maggio 1942-XX, la fermata di Castione Andevenno sarà ammessa al servizio viaggiatori e bagagli senza limitazione e avrà gestione propria, eseguendo il versamento degli introiti alla Cassa Compartimentale di Milano, secondo la periodicità di cui alla lettera F dell'O. S. 184/1913.

Di conseguenza, nella Parte I del "Prontuario Generlae delle distanze chilometriche", di contro al nome della fermata di Castione Andevenno, depennare il segno di "Cassa Cantoniera" e nelle colonne 7 e 8 cancellare il richiamo (19) esposto alle lettere V.B.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 *e* 15.

Circolare n. 9.

Radiazione dal parco veicoli F. S. di due carri di proprietà privata.

Sono stati radiati dal nostro parco veicoli i carri 914.147 e 914.424, immatricolati a nome della Soc. Anon. Esportazione Agricola Italiana di Reggio Emilia.

Detti carri dovranno quindi essere cancellati dall'Elenco dei carri privati inscritti nel parco veicoli F. S. (Edizione 1930).

Errata - corrige.

Boll. Uff. n. 13 *del* 26 *marzo* 1942-XX - *O. S. n.* 35. — *Competenza dei lavori riguardanti vari impianti*:

— a pag. 82 — 5ª colonna in corrispondenza del punto 4) leggasi: *Servizio Lavori* (*Ufficio I.E.S.*);

— a pag. 87 — 5ª colonna in corrispondenza del punto 16 *a*) leggasi: *Servizio Lavori* (*Sezione Lavori e Ufficio I.E.S.*);

— nella stessa pagina — 1ª colonna dove è detto: 15) *Quadricicli a motore e pedalatori* leggasi invece: 17) *Quadricicli a motore e pedalatori.*

— a pag. 88 — 5ª colonna in corrispondenza del punto 21) leggasi: *Servizio Trazione* (*solo per gli apparecchi distributori*);

— a pag. 91 — 3ª colonna in corrispondenza del punto 28 *b*) leggasi: *Servizio Lavori* (*Ufficio I.E.S.*);

— a pag. 93 — 2ª colonna in corrispondenza del punto 31 *b*) leggasi: *Servizio Lavori* (*Sede C.le*);

— nella stessa pagina — 2ª colonna in corrispondenza del punto 32 leggasi: *Servizio Lavori* (*Sede Cle*);

— a pag. 94 — punto 6° dove è detto: *per manutenzione ordinaria di deve intendere*: leggasi invece: *per manutenzione ordinaria* SI *deve intendere*:

Comunicato:

Deliberazioni Ministeriali circa le imprese ammesse a gestire servizi in appalto dell'Amministrazione ferroviaria.

La Commissione istituita ai sensi dell'articolo 4 del R. decreto-legge 23 febbraio 1939-XVII, n. 309, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, riguardante la formazione e la tenuta degli elenchi delle imprese ammesse a gestire servizi in appalto delle Amministrazioni Ferroviaria, Postelegrafica ed Azienda di Stato per i servizi telefonici, nella seduta tenuta il 3 aprile 1942-XX, presso la Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato, ha preso le seguenti deliberazioni, ratificate dal Ministro delle Comunicazioni l'11 aprile 1942-XX:

ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DELLE SEGUENTI IMPRESE

Ragione Sociale e Sede Legale	Specializzazione	Limite di appalto
	Amministrazione ferroviaria.	
LUCARELLI Giovanni Roma	Manovalanza in genere	L. 500.000

CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

(Art. 7, lett. *g*), del R. D. L. 23 febbraio 1939-XVII, n. 309).

Ragione sociale e Sede Legale	Specializzazione	Limite di appalto
	Amministrazione ferroviaria.	
TRONATI Famiano Gallese (Viterbo)	Manipolazione materiali	L. 500.000
MILANI S. A. (MILANI A. e ZANINI M.) Bologna	Manipolazione materiali	» 3.000.000

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	Asta pubblica L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Lavori terra e murari per sistemazione impianti stazione Pescia.	L. P.	Ore 12 del 20 aprile 1942-XX	783.000	Sezione Lavori Firenze
Costruzione di due cabine per A.C.E. in stazione di Arona e di quattro centraline per nuovi impianti di segnalamento ad Arona, Lesa, Belgirate e Stresa.	L. P.	Ore 18 del 22 aprile 1942-XX	1.000.000	Ufficio I.E.S. Milano
Consolidamento frana in contrada Quattro Finaiti I° fra Villalba e Mussomeli.	L. P.	Ore 15 del 22 aprile 1942-XX	338.000	Sezione Lavori Palermo
Consolidamento frana in contrada Rovitello II° fra fiume Belice e Villalba.	L. P.	Ore 15 del 22 aprile 1942-XX	34[illegible]	Sezione Lavori Palermo
Impianto rifornitore acqua in cemento posto movimento stazione di Siracusa.	L. P.	Ore 15 del 22 aprile 1942-XX	167.000	Sezione Lavori Palermo
Consolidamento frana in contrada Castello Mussomeli in corrispondenza condotta acquedotto Madonie.	L. P.	Ore 1[illegible] del 21 aprile 1942-XX	133.500	Sezione Lavori Palermo
Lavori per miglioramento tracciato condotta acqua sorgenti Ramilia e Giglio per alimentazione rifornitore Canicattì.	L. P.	Ore 15 del [illegible] 1942-XX	208.000	Sezione Lavori Palermo
Revisione generale dell'armamento fra Battipaglia e Bivio Sicignano linea Napoli-Pottenza.	L. P.	Ore 18 del 28 aprile 1942-XX	340.000	Sezione Lavori Napoli
Impianto linee elettriche aeree trifasi per collegamento sottostazione di S. Viola con cabina trasformazione nuova stazione smistamento di Bologna S. Donato.	L. P.	Ore 12 del 1° maggio 1942-XX	700.000	Ufficio I.E.S. Bologna
Impianto riscaldamento Reparto verniciatura carrozze Officina Granili di Napoli.	A. C.	Ore 13 del 12 maggio 1942-XX	—	Sezione Lavori Napoli

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	14.000	Paia di guanti di pelle nera per la M. F.	T. P.	30.4.1942 A. XX	Servizio Approvvigionamenti - Sezione 5ª-A
—	—	Coppie di ruote dentate, assortimenti e ingranaggi.	L. P.	19.5.1942 A. XX	Id. Sezione 7ª

Il Direttore Generale

VELANI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXV - N. 17

26 aprile 1942
Anno XX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1942-XX — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

REGIO DECRETO 29 gennaio 1942-XX, n. 286. — *Approvazione del regolamento per le concessioni di viaggio sulle Ferrovie dello Stato* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Vista la legge 5 dicembre 1941, n. 1476;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'annesso regolamento, visto, d'ordine Nostro, dai Ministri per le comunicazioni e per le finanze, che disciplina le concessioni di carte di libera circolazione, di biglietti di servizio, di biglietti gratuiti e a tariffa ridotta, di buoni bagaglio, di trasporto, di compartimenti riservati e di carrozze-salone sulle ferrovie dello Stato.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1942-XX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

Regolamento per le concessioni di carte di libera circolazione, di biglietti di servizio, di biglietti gratuiti e a tariffa ridotta, di buoni bagaglio, di trasporto, di compartimenti riservati e di carrozze-salone sulle ferrovie dello Stato.

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

La Direzione generale delle Ferrovie dello Stato stabilisce la forma e provvede alla stampa delle carte di libera circolazione, dei biglietti di servizio, dei biglietti gratuiti e a tariffa ridotta, dei buoni bagaglio, dei documenti di

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 10 aprile 1942-XX.

trasporto gratuito e dei biglietti per l'uso dei compartimenti riservati e delle carrozze-salone.

Art. 2.

Per l'uso delle carte di libera circolazione, dei biglietti di viaggio, dei buoni bagaglio, dei documenti di trasporto e dei biglietti di compartimenti riservati si debbono osservare le modalità stabilite dalle norme in applicazione del presente regolamento che verranno emanate dal Ministro per le comunicazioni.

Per la risoluzione dei casi in cui l'applicabilità del presente regolamento apparisca dubbia, decide il Ministro per le comunicazioni.

Art. 3.

Le concessioni di biglietti di viaggio e di documenti di trasporto sono ammesse per titolo diretto e indiretto.

Hanno titolo diretto:

a) il personale indicato negli articoli 7, 10 e 11 della legge 5 dicembre 1941, n. 1476;

b) le vedove e gli orfani del personale specificato negli articoli suddetti;

c) i Senatori del Regno ed i Consiglieri nazionali.

Hanno titolo indiretto:

d) le persone di famiglia del personale di cui alla precedente lettera *a*);

e) le persone di famiglia dei Senatori del Regno e dei Consiglieri nazionali.

Art. 4.

Le richieste delle concessioni debbono essere fatte per il prescritto tramite da coloro che ne hanno titolo diretto, i quali sono responsabili della regolarità della domanda e dell'uso dei biglietti di viaggio, sia da parte propria, sia da parte delle persone della loro famiglia.

Non sono ammesse richieste da persone che hanno titolo indiretto alle concessioni, nè da estranei, salvo nei casi di forza maggiore debitamente comprovata e di moglie legalmente separata per colpa del marito.

Art. 5.

Non è consentito di rinunciare a una concessione in favore di altra persona.

Salvo i casi previsti dalle norme di cui all'art. 2 non è ammesso il cumulo contemporaneo delle concessioni alle quali si possa concorrere per diversi titoli in base al presente regolamento.

Il titolo alle concessioni deve sussistere al momento della richiesta dei biglietti di viaggio, dei buoni bagaglio e dei documenti di trasporto; la loro utilizzazione può aver luogo in qualunque tempo, entro il periodo di validità, anche se sia venuto a cessare il titolo alle concessioni stesse.

Art. 6.

Nelle norme per l'applicazione del presente regolamento sarà determinata la classe per la quale possono essere rilasciati le carte di libera circolazione e i biglietti di servizio, gratuiti e a tariffa ridotta.

Art. 7.

In caso di irregolare uso o di alterazione di carte di libera circolazione, di biglietti di viaggio, di buoni bagaglio e di documenti di trasporto, il titolare diretto della concessione sarà assoggettato alle penalità stabilite dalle tariffe e condizioni per i trasporti e alle altre comminate dalle legge e dai regolamenti vigenti in materia.

Oltre alle penalità di cui al precedente comma, il titolare diretto, quando sia una delle persone indicate negli articoli 7, 9, 10 e 11 della legge, potrà essere sospeso dalle concessioni personali e da quelle per la propria famiglia per un periodo di tempo fino a due anni; così pure potranno essere sospesi dalle concessioni coloro che siano debitori verso l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per penalità applicate nei casi indicati nel primo comma fino a totale estinzione del debito.

Gli agenti ed i medici fiduciari sospesi dal servizio possono essere privati, durante il periodo della sospensione, delle concessioni personali e di quelle spettanti ai famigliari; parimenti possono esserne privati le persone di famiglia degli agenti e dei medici fiduciari in attività di servizio, gli agenti a riposo ed i medici fiduciari dispensati dal servizio e rispettive persone di famiglia, qualora per condanna penale od anche soltanto per ragioni di moralità si rendessero immeritevoli delle concessioni stesse.

TITOLO II.

Carte di libera circolazione.

Art. 8.

Le carte di libera circolazione danno diritto a viaggiare in ogni senso sulle linee per le quali sono valide.

I portatori delle carte di libera circolazione non unite a tessera hanno l'obbligo di presentare, a richiesta degli agenti in servizio nelle stazioni e nei treni, un documento legale di riconoscimento.

Art. 9.

Alle seguenti categorie di personale in attività di servizio vengono rilasciate carte di libera circolazione:

1° *per l'intera rete*:

a) ai funzionari delle ferrovie dello Stato dei primi cinque gradi indicati nei quadri di classificazione di cui ai Regi decreti-legge 7 aprile 1925, n. 405, e 17 novembre 1938, n. 1785, nonchè ai consulenti incaricati del servizio sanitario fiduciario delle ferrovie stesse;

b) ai funzionari del Ministero delle comunicazioni addetti all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione dei gradi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo, classificati nelle tabelle allegate al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ed ai funzionari di gradi equipollenti del Ministero dei lavori pubblici addetti alle costruzioni ferroviarie;

c) ai funzionari del Ministero delle finanze in numero non maggiore di cinque che sovraintendano o siano normalmente adibiti al disimpegno del sindacato e alla vigilanza sulle ferrovie concesse all'industria privata a norma degli articoli 19 e 20 della legge 16 giugno 1907, n. 540, e 3 della legge 27 giugno 1912, n. 638;

d) ai funzionari dell'Avvocatura dello Stato di grado non inferiore al quarto della tabella *B* allegata al R. decreto 1° maggio 1925, n. 591;

2° *per determinate percorrenze, nei limiti stabiliti dalle norme per l'applicazione del presente regolamento*:

a) al personale delle ferrovie dello Stato del grado sesto, indicato nei quadri di classificazione di cui ai Regi decreti-legge 7 aprile 1925, n. 405, e 17 novembre 1938, n. 1785, e agli allievi ispettori, nonchè agli specialisti, medici aiuti e medici di riparto delle ferrovie stesse;

b) al personale del Ministero delle comunicazioni addetto all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del grado nono (gruppi *A, B* e *C*) e del grado decimo (solo gruppo *A*), classificati nelle tabelle allegate al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e al personale di gradi equipollenti del Ministero dei lavori pubblici addetto alle costruzioni ferroviarie.

Al personale delle ferrovie dello Stato, a quello del Ministero delle comunicazioni addetto all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ed a quello del Ministero dei lavori pubblici addetto alle costruzioni ferroviarie dei gradi inferiori a quelli sopra indicati, che debbano viaggiare con frequenza per motivi di servizio, vengono concessi biglietti a libretto.

Al personale delle ferrovie dello Stato dei gradi inferiori al 6°, quando concorrano speciali ragioni di servizio, possono essere rilasciate carte di libera circolazione per l'intera rete o per determinate percorrenze.

Art. 10.

Alle seguenti categorie di personale a riposo vengono rilasciate carte di libera circolazione:

1° *per l'intera rete*:

a) ai funzionari delle ferrovie dello Stato di grado di non inferiore al secondo, giusta le classificazioni dei quadri di cui ai Regi decreti-legge 7 aprile 1925, n 405, e 17 novembre 1938, n. 1785;

b) ai funzionari del Ministero delle comunicazioni addetti all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione dei gradi quarto e quinto delle tabelle allegate al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ed ai funzionari di gradi equipollenti del Ministero dei lavori pubblici addetti alle costruzioni ferroviarie;

c) ai funzionari della Avvocatura dello Stato di grado non inferiore al quarto della tabella *B* allegata al R. decreto 1° maggio 1925, n. 591.

2° *per determinate percorrenze*:

a) al personale delle ferrovie dello Stato dei sottoindicati gradi:

del grado 3° nel limite di km. 4000;
del grado 4° nel limite di km. 3000;
del grado 5° nel limite di km. 2000;
del grado 6° nel limite di km. 1000.

I gradi suddetti si riferiscono ai quadri di classificazione di cui ai Regi decreti-legge 7 aprile 1925, n. 405, e 17 novembre 1938, n. 1785;

b) ai funzionari del Ministero delle comunicazioni addetti all'Ispettorato

generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione dei sottoindicati gradi:

del grado 6° nel limite di km. 4000;
del grado 7° nel limite di km. 3000;
del grado 8° nel limite di km.2000;
del grado 9° nel limite di km. 1000;
del grado 10° (solo gruppo *A*) nel limite di chilometri 1000.

I gradi suddetti si riferiscono alle tabelle allegate al decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il trattamento di cui al presente articolo è fatto per corrispondenza di gradi al personale:

del Ministero dei lavori pubblici addetto alle costruzioni ferroviarie;

del soppresso Regio ispettorato generale delle strade ferrate e del cessato Ufficio speciale delle ferrovie concesse all'industria privata;

delle Società già esercenti le reti mediterranea, adriatica e sicula, collocato a riposo anteriormente al 1° luglio 1905;

della Società italiana delle strade ferrate meridionali, collocato a riposo nel periodo dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906.

I funzionari a riposo che, alla data della pubblicazione del presente regolamento, si trovassero a fruire della concessione della carta di libera circolazione per una percorrenza chilometrica superiore a quella che loro spetterebbe in base alle disposizioni sopra indicate, conserveranno *ad personam* il trattamento di cui fruivano alla data stessa.

Art. 11.

Al personale sanitario fiduciario delle ferrovie dello Stato che abbia prestato servizio per non meno di venticinque anni e ne sia stato dispensato per i motivi indicati nell'art. 41 del regolamento per il servizio sanitario approvato con il decreto Ministeriale 7 febbraio 1928, n. 1787, è conservata la concessione della carta di libera circolazione nei limiti di percorrenza di cui il personale stesso fruiva durante l'attività di servizio.

Al personale medesimo che abbia prestato servizio per più di dieci anni, ma per meno di venticinque e sia stato dispensato per i motivi di cui al sopracitato art. 41 del regolamento per il servizio sanitario, è conservata la concessione della carta di libera circolazione nei limiti di percorrenza di cui il personale suddetto fruiva durante l'attività di servizio, per un periodo di anni pari a quello del servizio prestato.

Le frazioni di anno sono da considerarsi per anno intero.

I sanitari dispensati dal servizio per i motivi disciplinari di cui ai punti *a*), *b*) e *c*) dell'art. 31 ed all'ultimo comma dell'art. 42 del succitato regolamento per il servizio sanitario, perdono ogni diritto alla carta di libera circolazione.

TITOLO III.

Biglietti di servizio.

Art. 12.

La validità dei biglietti di servizio è stabilita in relazione allo scopo per il quale i biglietti stessi vengono rilasciati.

Art. 13.

I biglietti di servizio vengono rilasciati:

1° al personale delle ferrovie dello Stato, a quello del Ministero delle comunicazioni addetto all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ed a quello del Ministero dei lavori pubblici addetto alle costruzioni ferroviarie:

a) per disimpegnare incarichi di servizio;

b) per recarsi a dimorare nella località più vicina a quella ove è situato l'impianto in cui l'agente presta servizio e semprechè sia riconosciuto dall'Amministrazione ferroviaria che nelle vicinanze dell'impianto stesso non si trovino disponibili abitazioni adatte alle condizioni dell'agente;

c) per pulizia personale, quando nella località in cui presta servizio l'agente manchi il mezzo di provvedervi;

2° al personale sanitario fiduciario delle ferrovie dello Stato per disimpegnare incarichi di servizio;

3° al personale dell'Avvocatura dello Stato per incarichi di servizio attinenti all'esercizio delle ferrovie dello Stato;

4° alle categorie di personale indicato nel punto 1° e alle relative famiglie (moglie, figli celibi di età non superiori ai 25 anni, figlie nubili e inoltre i seguenti congiunti dell'agente se conviventi con il medesimo: genitori, figlie vedove e loro figli celibi e figlie nubili minorenni, fratelli celibi minorenni, sorelle nubili o vedove, nonchè nutrici e una persona di servizio, se conviventi con l'agente medesimo) per i motivi sottoindicati:

a) in caso di assunzione in servizio e trasloco, di cambiamento di residenza per cessazione di servizio e collocamento in disponibilità o in aspettativa per motivi di salute o per servizio militare, e di riammissione in servizio, nonchè per i viaggi preliminari e accessori che fossero riconosciuti necessari nei casi sopraccennati. Nei viaggi per trasloco la concessione è estesa ad altre persone di famiglia, purchè risultino permanentemente conviventi con l'agente;

b) cure speciali per infermità provenienti da cause di servizio e cure richieste da gravi infermità comunque contratte e che il sanitario dell'Amministrazione dichiari assolutamente indispensabili e in nessun modo praticabili nella località in cui presta servizio l'agente;

c) provvista di derrate alimentari, quando l'agente presti servizio in località dove manchino i generi di prima necessità;

5° ai figli celibi di età non superiore ai 25 anni e alle figlie nubili, nonchè ai fratelli celibi minorenni e alle sorelle nubili dell'agente se con lui conviventi e a suo carico, per istruzione, fino al compimento del corso di studi ai quali si sono applicati, o per apprendere un mestiere per un periodo, in questo caso, non superiore a un anno e sempre che nelle vicinanze dell'impianto dove presta servizio l'agente, ne manchino i mezzi;

6° alle persone di famiglia specificate al punto 4° per il primo cambiamento di residenza in seguito alla morte dell'agente anche se avvenuta dopo il suo esonero e sempre che al medesimo non sia stata accordata la concessione per lo stesso titolo.

Le concessioni di cui al punto 4°, lettera *b*) e *c*) ed al punto 5° sono accordate anche al personale sanitario fiduciario delle ferrovie dello Stato e alle relative famiglie.

Nei casi previsti dal punto 1°, lettere *b*) e *c*), dal punto 4°, lettere *b*) e *c*) e dal punto 5° del presente articolo, anzichè biglietti singoli, si possono rilasciare biglietti a libretto per il numero di viaggi riconosciuti dall'Amministrazione strettamente necessari.

La concessione può essere estesa a una persona di famiglia per accompagnamento nei casi di cui al punto 4°, lettera *b*), quando il sanitario dell'Amministrazione ne riconosca la necessità e nel caso di cui al punto 5°, quando si tratti di figli e fratelli di età non superiore ai 14 anni e di figlie e sorelle di età non superiore ai 18 anni.

I biglietti di cui al punto 1°, lettera *c*), al punto 4°, lettera *c*) e al punto 5°, non possono essere rilasciati per la prima classe.

Di massima, agli agenti a cui spetta la terza classe, non si rilasciano biglietti per le persone di servizio nei casi previsti dal presente articolo.

TITOLO IV.

Biglietti gratuiti e a tariffa ridotta per un solo viaggio.

Art. 14.

I biglietti gratuiti e a tariffa ridotta per un solo viaggio sono validi fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di emissione e per nessun motivo possono essere prorogati.

Art. 15.

Le persone di famiglia dei titolari diretti delle concessioni che possono fruire dei biglietti gratuiti e a tariffa ridotta sono indicate nei quadri seguenti:

QUADRO 1°

GRUPPO *A*.

Moglie.
Figli celibi di età non superiore ai 25 anni.
Figlie nubili.
Nutrici.

GRUPPO *B*.

Genitori . . . .
Figlie vedove e loro figli celibi e figlie nubili minorenni . . . .
Fratelli celibi minorenni . . . .
Sorelle nubili o vedove . . . .
} del titolare diretto della concessione, sempre che siano con lui conviventi e a suo carico.

GRUPPO *C*.

Una persona di servizio, se convivente con il titolare diretto della concessione o con la sua famiglia.

GRUPPO *D*.

Genitori del titolare diretto della concessione, se non si trovano nelle condizioni indicate nel gruppo *B*.

QUADRO 2°.

Vedova.
Figli celibi di età non superiore ai 25 anni.
Figlie nubili.
Figlie vedove e loro figli celibi e figlie nubili, minorenni, tutti se conviventi e a carico della vedova.
Una persona di servizio della vedova se con lei convivente.

QUADRO 3°

Moglie.
Figli celibi di età non superiore ai 25 anni.
Figlie nubili.
Figlie vedove, se conviventi con il titolare diretto della concessione e a suo carico.
Genitori del titolare diretto della concessione, sempre che siano con lui conviventi.

Fratelli celibi minorenni . . . . Sorelle nubili	del titolare diretto della concessione, purchè il medesimo non sia coniugato e a condizione che i controindicati congiunti siano con lui conviventi e a suo carico.

Una persona di servizio, se convivente con il titolare diretto della concessione o con la sua famiglia.

Nessuna concessione è ammessa per il coniuge se si tratti di personale femminile, nè per il vedovo di una impiegata o agente.

Per il Ministro e il Sottosegretario di Stato per le comunicazioni (ramo ferrovie), per il Direttore generale, per i Vice direttori generali e Direttori aggiunti, per i Consiglieri di amministrazione, per il Capo di Gabinetto del Ministro per le comunicazioni e per i funzionari dei primi due gradi dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato (ed equiparati delle altre Amministrazioni) possono essere accordate concessioni di viaggio per due persone di servizio.

Di massima non sono ammesse concessioni per persone di servizio di agenti cui spetta la terza classe.

Del pari non sono, di massima, ammesse concessioni a favore di persone di servizio di agenti celibi o vedovi senza prole cui spetti la seconda classe, se non quando i medesimi possano ottenere concessioni per congiunti per i quali è prescritta la condizione di convivere con gli agenti stessi e a loro carico.

Così pure non sono ammesse, di massima, concessioni a favore di persone di servizio di vedove cui spetti la seconda classe, se non abbiano discendenti conviventi a carico.

Il presente articolo non è applicabile per le concessioni di viaggio che si accordano al personale delle Amministrazioni che si trovino in rapporti di scambio con quella delle ferrovie dello Stato.

Art. 16.

Per ogni anno solare spettano:

1° al Ministro per le comunicazioni e al Sottosegretario di Stato per le comunicazioni (ramo ferrovie) in carica, al personale in servizio presso i rispettivi Gabinetti e presso la Segreteria particolare del Ministro e del Sottosegretariato medesimi;

2° al Direttore generale, ai Vice direttori generali e Direttori aggiunti, ai Consiglieri di amministrazione delle ferrovie dello Stato, al Capo di Gabinetto del Ministro per le comunicazioni in carica:

tre biglietti gratuiti di andata e ritorno: per conto proprio e per le persone di famiglia del quadro 1°, gruppi *A, B, C;*
un biglietto grauito di andata e ritorno per le persone di famiglia del gruppo *D*.

Art. 17.

Al personale in attività di servizio delle ferrovie dello Stato spettano per ogni anno solare:

1° personale dei primi tredici gradi:

a) personale di ruolo, dopo compiuti almeno dieci anni di servizio;
tre biglietti gratuiti di andata e ritorno:
all'agente e alle persone di famiglia del quadro 1°, gruppi *A*, *B* e *C*;
un biglietto gratuito di andata e ritorno:
alle persone di famiglia del gruppo *D*;

b) personale di ruolo, dopo un anno dall'assunzione e fino al compimento del decimo anno di servizio:
due biglietti gratuiti di andata e ritorno:
all'agente e alle persone di famiglia del quadro 1°, gruppi *A*, *B* e *C*;
un biglietto gratuito di andata e ritorno:
alle persone di famiglia del gruppo *D*;

c) personale di ruolo, nel primo anno di servizio e dopo tre mesi dall'assunzione, e personale non di ruolo in servizio ininterrotto da almeno sei mesi:
un biglietto gratuito di andata e ritorno:
all'agente e alle persone di famiglia del quadro 1°, gruppi *A* e *C*;

2° personale dei gradi 14° e 15°:

a) personale di ruolo, dopo compiuti almeno dieci anni di servizio:
due biglietti gratuiti di andata e ritorno:
all'agente e alle persone di famiglia del quadro 1°, gruppi *A* e *B*;
un biglietto gratuito di andata e ritorno:
alle persone di famiglia del gruppo *D*;

b) personale di ruolo, dopo un anno dall'assunzione e fino al compimento del decimo anno di servizio:
un biglietto gratuito di andata e ritorno:
all'agente e alle persone di famiglia del quadro 1°, gruppi *A*, *B* e *D*;

c) personale di ruolo, nel primo anno di servizio e dopo tre mesi dall'assunzione e personale non di ruolo in servizio ininterrotto da almeno sei mesi:
un biglietto gratuito di andata e ritorno:
all'agente e alle persone di famiglia del quadro 1°, gruppo *A*.

I gradi di cui ai punti 1° e 2° si riferiscono ai quadri di classificazione allegati ai Regi decreti-legge 7 aprile 1925, n. 405, e 17 novembre 1938, n. 1785.

Agli effetti delle suddette concessioni nel computo della anzianità di servizio per il personale di ruolo, si deve tener conto anche del periodo di avventizio e di servizio militare prestato prima della nomina a ruolo.

Art. 18.

Al personale del Ministero delle comunicazioni addetto all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, a quello del Ministero dei lavori pubblici addetto alle costruzioni ferroviarie ed ai funzionari di cui al precedente art. 9, punto 1°, lettera c), in attività di servizio, è fatto per corrispondenza di gradi e di stato di servizio, lo stesso trattamento ammesso dall'art. 17 per il personale di ruolo e non di ruolo delle ferrovie dello Stato, e famiglie.

Art. 19.

Al Direttore generale, ai Vice direttori generali e Direttori aggiunti, ai Consiglieri di amministrazione delle ferrovie dello Stato, al Capo di Gabinetto del Ministro per le comunicazioni, usciti di carica, e agli agenti a riposo delle Amministrazioni indicate nell'articolo 10, spettano per ogni anno solare:

un biglietto gratuito e due biglietti a tariffa ridotta di andata e ritorno:

per conto proprio e per le persone di famiglia del quadro 1°, gruppi *A*, *B* e *C*.

Uguale trattamento è fatto alla superstite famiglia, specificata nel quadro 2°, delle persone indicate nel primo comma del presente articolo, nonchè agli agenti delle Amministrazioni specificate nell'art. 10, morti per cause di servizio, e di agenti di ruolo o assimilati delle Amministrazioni medesime, morti per cause comuni mentre erano in attività di servizio, sempre che all'atto del decesso si trovassero già nelle condizioni prescritte dalle norme di cui all'art. 2 per aver titolo al trattamento stabilito a favore degli agenti a riposo.

Art. 20.

Al personale sanitario fiduciario delle ferrovie dello Stato in attività di servizio spetta, per ogni anno solare, a seconda dell'anzianità di servizio, il trattamento previsto rispettivamente dalle lettere *a*), *b*) e *c*) del punto 1° dell'articolo 17.

Al personale suddetto, dispensato dal servizio nelle condizioni di cui al primo od al secondo comma dell'art. 11, ed alle persone di famiglia del quadro 1°, gruppi *A*, *B* e *C* è fatto il trattamento ammesso dall'art. 19 per il periodo di tempo stabilito dal citato art. 11.

Il trattamento previsto dall'art. 19 è esteso, inoltre, per il periodo di tempo indicato nell'art. 11 alla superstite famiglia, specificata nel quadro 2°, dei sanitari fiduciari morti mentre erano in attività di servizio da almeno dieci anni o dopo la dispensa dal servizio nelle condizioni di cui al primo od al secondo comma dell'art. 11.

Nessuna concessione è ammessa per i sanitari dispensati dal servizio nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art 11 e famiglie.

Art. 21.

Al personale in attività di servizio dell'Avvocatura dello Stato e famiglie, viene fatto, per quanto riguarda le concessioni dei biglietti gratuiti di cui all'art. 7, punto 1°, lettera *f*) della legge 5 dicembre 1941, n. 1476, il trattamento stabilito per il personale delle ferrovie dello Stato, tenuto conto della equipollenza dei gradi e dello stato di servizio, con le seguenti limitazioni:

a) alle persone di famiglia del quadro 1°, gruppi *A*, *B* e *C* del personale dei gradi dal 9° al 13° dopo un anno dall'assunzione e fino al compimento del

10° anno di servizio, nonchè al personale subalterno dopo un anno dall'assunzione e per qualunque anzianità di servizio e alle rispettive famiglie, è concesso annualmente soltanto un biglietto gratuito di andata e ritorno;

b) alle stesse persone di famiglia del personale dei gradi dal 9° al 13° di cui alla lettera a) che abbia compiuto almeno dieci anni di servizio sono concessi annualmente soltanto due biglietti gratuiti di andata e ritorno.

Al personale di cui alla lettera a) del presente articolo, collocato a riposo con diritto a pensione, e relative famiglie, è concesso annualmente soltanto un biglietto gratuito di andata e ritorno; al rimanente personale in quiescenza e alle persone di famiglia, è accordato invece il trattamento stabilito dal precedente art. 19.

Le concessioni di cui al precedente comma sono estese alla superstite famiglia, specificata nel quadro 2°, degli agenti morti dopo il collocamento a riposo, oppure mentre erano in attività di servizio, sempre che, all'atto del decesso, si trovassero già nelle condizioni di aver titolo alla liquidazione della pensione.

Art. 22.

Al personale in attività di servizio della Corte dei conti addetto in via continuativa, da almeno un anno, all'ufficio di riscontro presso le ferrovie dello Stato, e famiglie, è fatto, per quanto riflette le concessioni dei biglietti gratuiti di cui all'art. 7, punto 4°, della legge 5 dicembre 1941, n. 1476, il trattamento stabilito per il personale delle ferrovie dello Stato, tenuto conto della equipollenza dei gradi e dello stato di servizio.

La concessione del biglietto gratuito di andata e ritorno al personale doganale, di cui all'art. 7, punto 3°, della sopracitata legge verrà ammessa secondo le norme per l'applicazione del presente regolamento. Le persone di famiglia che possono fruire della concessione sono quelle indicate nel quadro 3°.

Art. 23.

Ciascun biglietto gratuito o a tariffa ridotta di andata e ritorno nei casi di cui agli articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 (esclusivamente per quanto riflette il personale della Corte dei conti e famiglie) può essere convertito in due biglietti, rispettivamente gratuiti o a tariffa ridotta di viaggio semplice da e per qualunque stazione della rete statale.

Art. 24.

La concessione *ad personam* del biglietto gratuito di andata e ritorno, prevista dall'art. 11, punto 4°, della legge 5 dicembre 1941, n. 1476, per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e per i funzionari, commessi e agenti del Senato e della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, verrà accordata con le norme per l'applicazione del presente regolamento.

Le persone di famiglia che possono fruire della concessione sono:

a) quelle del quadro 3°, se si tratti di personale in attività di servizio;

b) quelle del quadro 1°, gruppi *A* e *C*, se si tratti di personale a riposo.

Art. 25.

Al personale che usufruisce delle concessioni previste dal punto 5° dell'art. 11 della legge 5 dicembre 1941, n. 1476, in quanto ne godeva al 30 dicembre 1926, è fatto, a parità di gradi, il trattamento previsto nel presente regolamento per il personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione in attività di servizio e a riposo.

TITOLO V.

Concessioni per il trasporto del bagaglio, di mobilia e masserizie e di salme.

Art. 26.

E' accordata la concessione del trasporto gratuito del bagaglio nei limiti e per i motivi seguenti:

1° con autorizzazione permanente indicata sulle carte di libera circolazione:

a) al Ministero per le comunicazioni e al Sottosegretario di Stato per le comunicazioni (ramo ferrovie);

b) al Direttore generale, ai Vice direttori generali e Direttori aggiunti, ai Consiglieri di Amministrazione delle ferrovie dello Stato, al Capo di Gabinetto del Ministro per le comunicazioni, in carica, nonchè ai funzionari di cui all'art. 9, punto 1°, lettere *a*), *b*) e *d*), per kg. 50;

c) al personale di Amministrazioni estere in rapporti di scambio, nei limiti di peso stabiliti dai relativi accordi;

2° con buoni per una sola spedizione:

a) nei casi di cui all'art. 13, punto 1°, lettera a) e punti 2° e 3°, nei limiti di peso strettamente necessari;

b) nei casi di cui all'art. 13, punto 4°, lettera *a*), o punto 6°, per kg. 100. In tali casi la concessione è estesa a kg. 300, quando non venga fatto luogo a quella del trasporto gratuito della mobilia;

c) per ogni anno solare:

tre concessioni, ciascuna, per due spedizioni di kg. 100 a coloro che hanno titolo diretto a tre biglietti gratuiti di andata e ritorno, in base agli articoli 16, 17, 18, 20, 21, 22 (1° comma) e 38;

due concessioni ciascuna per due spedizioni di kg. 100 a coloro che hanno titolo diretto a due biglietti gratuiti di andata e ritorno, in base agli articoli 17, 18, 20, 21, 22 (1° comma) e 38;

una concessione per due spedizioni di kg. 100, a coloro che hanno titolo diretto a un biglietto gratuito di andata e ritorno in base agli articoli 17, 18, 19, 20, 21 e 22 (1° comma).

Delle concessioni dei buoni bagaglio, in luogo del titolare diretto, può fruire una persona di famiglia ammessa al godimento dei biglietti gratuiti.

Art. 27.

E' concesso il trasporto gratuito della mobilia e di masserizie alle categorie di personale e nei casi indicati nell'art. 13, punto 4°, lettera a) *e* punto 6°.

E' accordato altresì al personale specificato nell'art. 13, punto 1°, il trasporto della mobilia e masserizie con la riduzione del 50 %, per il primo impianto di casa.

La concessione gratuita e quella a metà prezzo sono ammesse limitatamente alla quantità di mobilia e masserizie che può ritenersi in armonia alla costituzione della famiglia e alle condizioni del richiedente.

Art. 28.

E' accordato il trasporto gratuito di salme di agenti delle ferrovie dello Stato e dei congiunti indicati nel quadro 1°, gruppo *A*, nonchè il trasporto a tariffa ridotta del 50 % di salme dei congiunti dei gruppi *B* e *D*.

Uguale trattamento è ammesso per il personale del Ministero delle comunicazioni addetto all'Ispettorato generale della motorizzazione e dei trasporti in concessione e per quello del Ministero dei lavori pubblici addetto alle costruzioni ferroviarie.

TITOLO VI.

Concessioni per l'uso di compartimenti riservati e di carrozze-salone.

Art. 29.

Le concessioni di compartimenti riservati sono autorizzate per mezzo di biglietti valevoli per un solo viaggio di andata e ritorno o di sola andata (biglietti per un solo viaggio) ovvero per qualsiasi viaggio che viene effettuato dalle persone alle quali sono intestati (biglietti permanenti).

Rispetto ai treni la validità può essere senza limitazioni ovvero con esclusione di alcuni treni determinati. Non sono però mai valevoli per i treni di lusso. In ogni modo non si può riservare più di un compartimento per ogni classe di ciascun treno.

E' vietata l'emissione di biglietti impersonali.

Art. 30.

Sono concessi biglietti permanenti gratuiti per l'uso di compartimenti riservati alle seguenti persone:

1° Cardinali residenti in Italia;

2° Cavalieri dell'Ordine della SS. Annunziata e loro consorti o vedove;

3° Vice presidenti in carica del Senato del Regno e della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

4° Ministri Segretari di Stato, finchè in carica;

5° Ministri di Stato;

6° Sottosegretari di Stato, finchè in carica;

7° Marescialli d'Italia e Grandi Ammiragli;

8° Generali di armata, nonchè Generali designati per il comando di un'armata in guerra, in attività di servizio e gradi corrispondenti della Regia aeronautica e della Regia marina;

9° Primo presidente della Suprema Corte di cassazione;

10° Governatori delle Colonie, finchè in carica;

11° Presidente del Consiglio di Stato, Presidente della Corte dei Conti. Procuratore generale della Suprema Corte di cassazione, e Avvocato generale dello Stato, in attività di servizio;

12° Ministro della Real Casa, Prefetto di Palazzo, Primo aiutante, Grande scudiere e Gran cacciatore della Maestà il Re ed Imperatore, finchè in carica;

13° Ambasciatori della Maestà il Re ed Imperatore ed Ambasciatori di Stati esteri presso la Maestà il Re ed Imperatore e la Santa Sede, finchè in carica;

14° Generali di Corpo d'armata e, per corrispondenza di gradi, Ufficiali generali della Regia aeronautica ed Ammiragli ed Ufficiali generali della Regia marina;

15° Ex Presidenti del Senato del Regno, della Camera dei Fasci e delle Corporazioni e della Reale Accademia d'Italia;

16° Ex Presidenti del Consiglio dei Ministri, ex Ministri delle comunicazioni ed ex Sottosegretari di Stato delle comunicazioni (ramo ferrovie);

17° Direttori generali, Vice direttori generali e Direttori aggiunti delle ferrovie dello Stato, Direttore generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, sia in carica che usciti di carica.

Art. 31.

Possono essere concessi biglietti per l'uso di compartimento riservato per un solo viaggio:

a) ai Principi ed alle Principesse di Case regnanti estere, a Dignitari e Ministri esteri ed alle rispettive famiglie;

b) ai Cardinali residenti all'estero;

c) ed alti funzionari di ferrovie estere, con le quali vi sia scambio di biglietti di viaggio.

Ai Ministri plenipotenziari italiani durante la loro destinazione presso Stati esteri, sarà accordato l'uso gratuito di un compartimento riservato all'anno per un viaggio da e per Roma e lo stesso trattamento sarà fatto ai Ministri dei principali Stati esteri presso la Maestà il Re ed Imperatore e la Santa Sede.

Art. 32.

Quando concorrano speciali circostanze, il Ministro per le comunicazioni potrà accordare concessioni di compartimenti riservati in biglietti permanenti e per un solo viaggio di andata e ritorno, questi ultimi fino al numero di quindici al mese.

E' pure data facoltà al Direttore generale delle ferrovie dello Stato di rilasciare, per gravi motivi, tali biglietti per un solo viaggio di andata e ritorno ad agenti ferroviari, fino al numero di cinque al mese.

Art. 33.

E' concesso l'uso gratuito di una carrozza-salone alle seguenti persone:

1° ai Principi ed alle Principesse Reali d'Italia;

2° al Capo del Governo, ai Presidenti del Senato del Regno, della Camera dei Fasci e delle Corporazioni e della Reale Accademia d'Italia, in carica;

3° al Ministro per le comunicazioni, in carica.

Art. 34.

E' pure concesso l'uso gratuito di una carrozza-salone per i singoli viaggi:

1° ai Ministri Segretari di Stato e Sottosegretari di Stato in carica, quando viaggiano in rappresentanza del Governo;

2° alle rappresentanze ufficiali del Parlamento;

3° ai Marescialli d'Italia ed ai Grandi Ammiragli, quando viaggiano in delegazione del Governo.

La richiesta deve essere diretta al Ministro per le comunicazioni dalla Presidenza del Consiglio, nei casi di cui ai punti 1° e 3° e dalla Presidenza del Senato del Regno e della Camera dei Fasci e delle Corporazioni nei casi di cui al punto 2°.

Può essere accordato l'uso della carrozza-salone per singoli viaggi ai Principi ed alle Principesse di Case regnanti estere ed ai Ministri di Stati esteri in carica.

La richiesta deve essere fatta al Ministro per le comunicazioni dal Ministero degli esteri.

Art. 35.

Non può essere concesso l'uso di un compartimento riservato o di una carrozza-salone se non viaggia la persona alla quale è intestato il biglietto.

Il titolare del biglietto e le altre persone che, eventualmente, prendessero posto nel compartimento riservato debbono essere muniti di biglietto a pagamento o gratuito della classe corrispondente.

Il titolare del biglietto e le altre persone che, eventualmente, prendessero posto nel compartimento riservato debbono essere muniti di biglietto a pagamento o gratuito della classe corrispondente.

Del pari tutte le persone che prendono posto nelle carrozze-salone, compreso il titolare della concessione, debbono essere munite di biglietto di 1ª classe.

TITOLO VII.

Disposizioni diverse.

Art. 36.

Con disposizioni che emanerà la Direzione generale delle ferrovie dello Stato saranno stabiliti gli uffici autorizzati a rilasciare le carte di libera circolazione, i biglietti di servizio e a libretto e i biglietti gratuiti e a tariffa ridotta.

E' vietato il rilascio di carte di libera circolazione e di biglietti di viaggio impersonali, salvo i casi di scambio con Amministrazioni estere di trasporto.

Art. 37.

Al personale delle ferrovie dello Stato collocato in disponibilità o in aspettativa per motivi di salute sono conservati fino alla scadenza del provvedimento:

a) l'uso della carta di libera circolazione rilasciata durante l'attività di servizio, in quanto si tratti di personale dei primi sei gradi indicati nei quadri di classificazione di cui ai Regi decreti-legge 7 aprile 1925, n. 405 e 17 novembre 1938, n. 1785;

b) le concessioni di biglietti gratuiti e di buoni bagaglio, per l'agente e famiglia qualunque sia il grado dell'agente e nei limiti cui il medesimo aveva titolo durante l'attività di servizio.

Al personale suddetto collocato in aspettativa per motivi di interesse privato o per servizio militare il trattamento di cui al precedente comma è usato soltanto fino al 31 dicembre dell'anno del provvedimento.

Il trattamento stabilito dal presente articolo è fatto, per corrispondenza di gradi, al personale del Ministero delle comunicazioni addetto all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ed a quello del Ministero dei lavori pubblici addetto alle costruzioni ferroviarie.

Art. 38.

Agli agenti che al 13 febbraio 1926 si trovavano rivestiti della qualifica di operaio viene ammesso *ad personam* il trattamento stabilito dal precedente art. 17, punto 1°.

Art. 39.

I diritti fissi di cui debbono essere gravati, a mente dell'art. 14 della legge 5 dicembre 1941, n. 1476, le carte di libera circolazione, i biglietti gratuiti ed i buoni bagaglio sono i seguenti:

1° carte di libera circolazione rilasciate in base all'art. 2, punti 9° (per le sole persone uscite di carica) e 10°, all'art. 3, punto 1° (per le sole persone a riposo e dispensate dal servizio), all'art. 10; nonchè all'art. 11 (per il solo personale a riposo) della sopra citata legge:

L. 150 se la percorrenza è per l'intera rete;
L. 100 se la percorrenza è da km. 3001 a 4000;
L. 75 se la percorrenza è da km. 2001 a 3000;
L. 50 se la percorrenza è da km. 1001 a 2000;
L. 25 se la percorrenza non è superiore a km. 1000.

I suddetti diritti fissi debbono essere pagati per ogni anno solare e prima del rilascio delle carte di libera circolazione; essi sono ridotti alla metà quando le carte stesse vengono rilasciate nel secondo semestre dell'anno solare;

2° biglietti gratuiti rilasciati in base agli articoli 7, 8, 10 e 11 della legge suindicata:

L. 5 per ciascun viaggio di corsa semplice di 1ª classe;
L. 3 per ciascun viaggio di corsa semplice di 2ª classe;
L. 1,50 per ciascun viaggio di corsa semplice di 3ª classe.

I diritti fissi di cui sopra sono ridotti alla metà per i viaggi per un percorso non superiore ai centocinquanta chilometri.

Previa annotazione da farsi praticare sul biglietto gratuito dalla stazione iniziale di partenza, i portatori di biglietti medesimi possono rinunciare alla classe per la quale è valido il biglietto e pagare il diritto fisso stabilito per la classe inferiore nella quale intendono viaggiare;

3° buoni bagaglio rilasciati nei casi di cui al punto 2°, lettera *c*) dell'articolo 26 del presente regolamento:

L. 1 per ciascuna spedizione gratuita di bagaglio di kg. 100.

Il diritto fisso suddetto è ridotto alla metà per le spedizioni per un percorso non superiore ai centocinquanta chilometri;

4° biglietti gratuiti e buoni bagaglio intestati ai Senatori del Regno ed ai Consiglieri nazionali di cui all'art. 12 della legge su citata:

L. 20 per l'uso di ciascun biglietto di viaggio di 1ª classe;
L. 12 per l'uso di ciascun biglietto di viaggio di 2ª classe;
L. 0,50 per l'uso di ciascun buono bagaglio.

Roma, addì 29 gennaio 1942-XX.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

Il ministro per le finanze
DI REVEL

ORDINANZA MINISTERIALE 28 marzo 1942-XX. — *Disposizioni per il bestiame destinato ai pascoli montani trasportato per ferrovia, tramvia od autoveicoli* (1).

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Vista l'ordinanza Ministeriale del 26 dicembre 1937-XVI, con la quale, agli effetti della profilassi antiaftosa, viene stabilito l'obbligo della visita sanitaria al momento dello scarico per il bestiame non direttamente inviato ai pubblici macelli, trasportato per ferrovia, tramvia od autoveicoli;

Considerato che gli animali destinati ai pascoli montani sono state adottate speciali provvidenze per la profilassi contro l'afta epizootica;

Considerata la necessità di evitare, nelle attuali difficoltà dei trasporti, che tali animali debbano sostare, per il controllo veterinario, nei vagoni o negli autoveicoli alla stazione di destinazione od al luogo di arrivo;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con R. decreto 10 maggio 1914, n. 533;

Ordina:

Dalla visita veterinaria nelle stazioni di destinazione o nelle località di arrivo, di cui all'ordinanza Ministeriale 26 dicembre 1937-XVI, sono esclusi gli animali trasportati a mezzo di ferrovia, tramvia od autoveicoli, destinati all'alpeggio ed alla montificazione o di ritorno alle sedi invernali.

Il Governatore di Roma ed i prefetti del Regno sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, che andrà in vigore cinque giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 marzo 1942-XX.

p. *Il Ministro:* BUFFARINI.

---

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 2 aprile 1942-XX.

Ordine di servizio n. 49.

Servizio cumulativo ferroviario-marittimo merci con Zara.

A partire dal 1° maggio 1942-XX il servizio cumulativo ferroviario-marittimo merci con Zara verrà effettuato, sempre con la Società Fiumana di Navigazione, anche attraverso il transito di Fiume Centrale.

Le disposizioni particolari che disciplinano il predetto servizio con Zara e le tariffe ora previste per il percorso marittimo Ancona-Zara alle pagine dalla 312 alla 320 del "Prontuario dei servizi cumulativi italiani" — Edizione 1° luglio 1941 — si applicano anche per il servizio attraverso il nuovo transito di Fiume Centrale.

In conseguenza di quanto sopra si dovranno apportare le seguenti modificazioni alle sotto elencate pubblicazioni di servizio:

1) *Prontuario dei servizi cumulativi italiani per i trasporti delle cose. — Edizione 1° luglio* 1941.

— a pag. 5 modificare nel modo seguente le indicazioni che hanno il riferimento alla pag. 311: « Servizio cumulativo ferroviario-marittimo fra Ancona e Zara e tra Fiume e Zara »;

— a pag. 46 nell'elenco dei transiti di mare aggiungere nella sede opportuna la seguente indicazione:

« Fiume Centrale/ Società Fiumana di Navigazione/ Zara »;

— a pag. 311 completare nel modo seguente l'indicazione del servizio cumulativo: « Servizio cumultivo ferroviario-marittimo fra Ancona e Zara e fra Fiume e Zara »; contrassegnare nella cartina lo Scalo di Fiume con il doppio cerchietto;

— sostituire il prospetto a pag. 312 con quello riportato nell'allegato;

— nella stessa pag. 312, nell'ultimo alinea dell'elenco delle merci escluse dal servizio cumulativo, aggiungere dopo le parole « diretti ad Ancona » quelle « od a Fiume Centrale »;

— nella pag. 313 al punto « Trasporti soggetti a formalità doganali » sostituire nel comma 1), terza riga, le parole « dalla Dogana di Ancona » con le seguenti: « dalle Dogane di Ancona o Fiume »; nel comma 2), terza riga, sostituire le parole « in Ancona » con le seguenti: « ad Ancona od a Fiume »;

— nella pag. 314 al punto « Tariffe applicabili », seconda riga, dopo le parole « Ancona » aggiungere le seguenti: « e da e per Fiume Centrale »; nel periodo stampato in corsivo aggiungere dopo « Ancona Marittima (Scalo Molo Nord) » le seguenti parole: « o di Fiume Centrale ».

2) *Prontuario delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato — Edizione 1° marzo* 1941.

— a pag. 34 della Parte Prima di contro al nome della stazione di Fiume Centrale esporre il nuovo richiamo (2) riportando in calce alla pagina la seguente nota:

« (2) Stazione transito di mare per il servizio cumulativo ferroviario-marittimo con Zara ».

SOCIETA' FIUMANA DI NAVIGAZIONE

Servizio cumulativo ferroviario-marittimo fra Ancona e Zara e fra Fiume e Zara.

Scali	Scali marittimi di transito	Servizi cui sono abilitati				
		G. V.	P. V.	veicoli	bestiame	trasp. domicilio
1	2	3	4	5	6	7
Zara . . .	Ancona Marittima (Scalo molo Nord) e Fiume C.le	G	P	(*)	—	—

(*) Vedi il comma *g*) delle merci escluse dal servizio cumulativo.

N. B. — Il servizio cumulativo è ammesso da e per le stazioni della rete dello Stato CONTINENTALI e SICULE, escluse le stazioni di Ancona Marittima e di Fiume C.le. Sono ammesse le stazioni e gli scali delle Amministrazioni aventi rapporti di servizio cumulativo con le F. S. escluse le linee concesse della Sardegna.

Ordine di servizio n. 50.

Deposito biciclette nelle Case Cantoniere.

A partire dal 1° maggio 1942-XX la Casa cantoniera di Orsago è abilitata ad accettare in deposito le biciclette alle condizioni e con le norme stabilite dall'O. S. n. 84/1941 (Bollettino Ufficiale n. 29 del 17 luglio 1941-XIX).

Nell'elenco delle Case cantoniere ammesse al deposito delle biciclette, allegato a detto O. S. deve essere pertanto aggiunto: Compartimento di Venezia ORSAGO.

Ordine di servizio n. 51.

Circoscrizione dei Riparti Commerciali e del Traffico del Compartimento di Bari.

(*Veggasi l'O. G. n.* 21 - *Boll. Uff. n.* 16 *del* 16 *aprile* 1931-IX).

A far tempo dal 16 aprile 1942-XX viene istituito il nuovo Riparto Commerciale e del Traffico di Bari. Di conseguenza la circoscrizione del Riparto stesso e di quelli già esistenti di Foggia e di Taranto, viene stabilita come segue:

Sede	CIRCOSCRIZIONE
1. BARI	Barletta-Lecce; Bari-Gioia del Colle; Barletta-Barletta Marittima; Bari-Bari Marittima; Brindisi-Brindisi Marittima.
2. FOGGIA	Termoli-Barletta (e); Foggia-Lucera; Foggia-Manfredonia; Cerignola-Cerignola Campagna; Margherita di Savoia Ofantino-Margherita di Savoia; Foggia-Potenza Inferiore (e); Rocchetta S. Antonio Lacedonia-Spinazzola; Barletta (e)-Spinazzola.
3. TARANTO	Potenza Inferiore-Brindisi (e); Spinazzola (e)-Gioia del Colle (e); Gioia del Colle (e)-Taranto.

Circolare n. 10.

Contributi dell'Amministrazione nelle spese sostenute dagli agenti per il vestiario uniforme.

Con riferimento alla circolare n. 26 pubblicata nel Boll. Uff. n. 28 dell'11 luglio 1940-XVIII, si comunica che a norma dell'art. 5 del Regolamento per il vestiario uniforme approvato con D. M. 17 settembre 1925, n. 698, i contributi che l'Amministrazione corrisponde a decorrere dal 1° luglio 1941-XIX agli agenti che si provvedono degli indumenti di prescrizione, sono fino a nuovo avviso stabiliti come appresso:

PERSONALE IN GENERE

(Vedi prospetto C allegato al vigente Regolamento per il vestiario uniforme, Boll. Uff. n. 39/1925).

Soprabito a stiffelius di stoffa nera a due petti per Capi Staz. Sup. L. 149
Giacca di stoffa nera a due petti . . . . » 96

Panciotto . . . . L. 23
Giubba di stoffa nera senza martingala e collo diritto o di stoffa grigio ferro con martingala e collo rovesciato . . . . » 154
Calzoni di stoffa nera senza risvolto o grigio ferro con risvolto . . » 48
Abito o giubba di fustagno nero, pel personale di macchina { giubba » 63; calzoni » 42 }
Cappotto { di stoffa grigio scuro ad un petto . . . . » 113; di panno marengo con o senza cappuccio . . . . . . » 213; di panno nero a due petti . . . . » 229 }
Impermeabile gommato nero con cappuccio . . . . » 89
Abito impermeabile per il personale di macchina { giacca . . . » 20; calzoni . . . » 10 }
Camiciotto lungo di mistone grigio di cotone (O. S. 94/1927 e Circolare 44/1937) . . . . » 44
Camiciotto corto di mistone grigio di cotone (O. S. 94/1927 e Circolare 44/1937) . . . . » 36
Combinazione di mistone grigio di cotone (D. M. 1456 del 3.1.1933) » 55.

AUTISTI, CICLISTI E MOTOCICLISTI

(Vedi prospetto C allegato all'O. S. n. 94/1927)

Giubba di stoffa grigio ferro { pesante . . . . L. 213; leggera . . . . » 176 }
Pantaloni di stoffa grigio ferro { pesante . . . . » 123; leggera . . . . » 92 }
Pantaloni corti, tipo militare, di stoffa grigio ferro { pesante . . . » 119; leggera . . . » 87 }
Cappotto di panno marengo . . . . » 447
Cappottino corto di panno marengo . . . . » 364
Impermeabile gommato, color avana . . . . » 231
Mantellina impermeabile, color avana . . . . » 198
Spolverino di gabardine, color avana . . . . » 180
Berretto tipo autista . . . . » 34
Gambali di cuoio nero . . . . » 66
Guanti di pelle marrone { foderati di lana . . . . » 17; senza fodera . . . . » 14. }

PERSONALE DELLE NAVI TRAGHETTO

(Vedi prospetto C allegato all'O. S. n. 111/1928)

Giacca di stoffa nera a due petti per Ufficiali . . . . L. 113
Panciotto di stoffa nera per Ufficiali . . . . » 27
Pantaloni di stoffa nera per Ufficiali . . . . » 51
Cappotto di stoffa nera per Ufficiali . . . . » 229
Giubba di tela bianca per Ufficiali . . . . » 53
Pantaloni di tela bianca per Ufficiali . . . . » 31
Giubba di stoffa grigio ferro per Sottufficiali . . . . » 109
Pantaloni di stoffa grigio ferro per Sottufficiali . . . . » 54
Cappottino corto di stoffa nera per Sottufficiali . . . . » 176
Giubba di mistone grigio per Sottufficiali fuochisti e carbonai . . » 27
Pantaloni di mistone grigio per Sottufficiali fuochisti e carbonai . » 22
Camicia (tipo R. Marina) di stoffa grigio ferro per marinai . . . » 69
Pantaloni di stoffa grigio ferro per marinai . . . . » 39

Cappottino corto di panno marengo per marinai	L.	119
Camicia (tipo R. Marina) di mistone grigio, per marinai	»	23
Pantaloni di mistone grigio per marinai	»	22
Impermeabile gommato nero	»	89
Maglia di lana color grigio ferro	»	30
Maglia di cotone color grigio chiaro	»	19

PERSONALE ADDETTO ALLA CONDOTTA DEGLI ELETTROTRENI, ELETTROMOTRICI, AUTOTRENI E AUTOMOTRICI

(Decreto Ministeriale n. 2281 del 21.1.1941 (Boll. Uff. 13/1941).

Giacca di stoffa grigio ferro ad un petto	L.	141
Panciotto di stoffa grigio ferro	»	28
Pantaloni di stoffa grigio ferro lungmi	»	51
Camicia di stoffa grigio ferro chiaro con cravatta	»	28
Cappotto di panno marengo	»	149
Berretto di stoffa grigio ferro con visiera di cuoio nero (tipo militare)	»	22
Abito impermeabile { giaccone	»	29
Abito impermeabile { calzoni	»	10
Combinazione di mistone grigio di cotone	»	55

I contributi sopra indicati — e quelli per altri oggetti di vestiario non contemplati dalla presente circolare, compresi gli orologi da tasca — dovranno essere corrisposti integralmente, e cioè senza le riduzioni di cui ai RR. DD. Legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561.

I nuovi contributi si dovranno applicare agli oggetti per i quali la dichiarazione prescritta dal 1° comma dell'articolo 7 del vigente Regolamento per il vestiario uniforme, sia posteriore al 30 giugno 1941-XIX.

Errata - corrige.

Bollettino Ufficiale n. 14/1942.

All'Allegato *A*, all'Ordine di servizio n. 37, riguardante la "organizzazione contabile e di cassa della Delegazione ferroviaria albanese", a pag. 101, in luogo di "Conto 70" si deve leggere "Conto 71 - Gestione finanziaria delle linee ex jugoslave in territorio albanese", restando invariati i sottoconti e la relativa annotazione.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio n. 2.

Attivazione del nuovo Orario Generale 4 maggio 1942-XX.

Col 4 maggio 1942-XX sarà attivato sulla Rete un nuovo Orario generale dei treni, col quale verranno sistemate e migliorate le comunicazioni, sia internazionali che interne.

COMUNICAZIONI INTERNAZIONALI

In servizio diretto internazionale saranno mantenute:

tra la Francia e l'Italia: due coppie di comunicazioni per la via di Modane: una con Parigi ed una con Lione e Vichy, e una coppia fra Torino e Nizza via Breglio;

tra la Svizzera e l'Italia: tre coppie di comunicazioni per la via di Domodossola e cinque per la via di Chiasso;

tra la Germania e l'Italia: quattro coppie di comunicazioni via Brennero, una via Tarvisio e una via Piedicolle;

tra la Croazia e l'Italia: una coppia di comunicazioni via Fiume.

Saranno poi istitute due nuove comunicazioni dirette importantissime, via Postumia-Lubiana, e cioè:

tra l'Italia e i Balcani: una coppia di treni fra Torino e Sofia e Salonicco, che a Torino saranno in coincidenza con treni da e per Vichy e Lione e che avranno allacciamenti da e per Genova e Roma;

tra l'Italia e l'Ungheria: un coppia di treni fra Roma e Budapest, che a Venezia saranno in coincidenza con treni da e per Torino, Genova e Milano.

COMUNICAZIONI INTERNE

Treni viaggiatori: La situazione rimarrà pressochè identica all'attuale, salvo alcune modifiche per meglio corrispondere alle necessità del traffico viaggiatori, dovuto contenere in un minor numero di treni.

Sarà infatti migliorata la comunicazione Napoli-Torino, anticipandola di un'ora, per consentire un più agevole arrivo a Torino; partendo cioè da Napoli alle 17,45 col nuovo treno 14, che sostituirà l'attuale treno 6, si giungerà a Torino alle ore 9.

E così pure sulla linea Milano-Roma saranno meglio impostate alcune comunicazioni: l'attuale treno 111, che partirà da Milano alle 4,20, sarà prolungato a mezzo del nuovo treno 31, da Bologna a Roma, dove giungerà alle ore 14,55, e in senso inverso vi sarà il treno 34, in partenza da Roma alle ore 9, con arrivo a Milano alle 18,37, ed alla sera, in luogo dell'attuale treno 16, verrà impostato il nuovo treno 20, che, partendo da Roma alle 23,35, giungerà a Milano alle ore 8,30, in ora cioè più opportuna.

TRENI MERCI

La rete dei treni derrate, per quanto consentito dalle attuali contingenze si è mantenuta pressochè invariata. Fra l'altro è stata anticipata la partenza del treno GG da Villa S. Giovanni alle ore 2,10 ed è stato reso ordinario il treno SSF, in partenza da Battipaglia alle ore 18,52.

Il treno FF, con ritardata partenza da Bari alle ore 23,50, è stato limitato a Bologna, mentre è stato reso ordinario il treno FFB da Pescara a Brennero, con tutte le coincidenze dell'attuale FF nella tratta Bologna Brennero.

Il treno CC è stato reso ordinario per l'intera tratta Rimini Trieste e per

l'inoltro dei carri diretti Berlino ed oltre sono stati previsti da Bologna i treni DDO, DDA e DDF.

Treni merci a lungo percorso.

La rete dei treni merci rapidi e diretti è stata sensibilmente aumentata per mantenerla in relazione alle attuali maggiori esigenze del traffico a carro completo. Difatti, in aumento alla rete attuale sono stati impostati nell'orario 4 maggio p. v. come ordinari otto treni nella relazione Milano Verona (Trento)-Venezia Mestre; quattro treni fra Trento e Bologna; quattro treni fra Milano e Bologna; tre treni in arrivo a Bologna provenienti rispettivamente da Udine, Treviso e Prestrane M.; quattro treni fra Roma Livorno e Milano; un treno da Roma Littorio a Padova ed uno da Villa S. Giovanni a Roma Littorio.

Treni raccoglitori.

Data la contrazione del traffico a collettame e l'attivazione di parecchi nuovi servizi camionistici su strada ordinaria fra i principali centri commerciali d'Italia, la rete ridotta dei treni raccoglitori è rimasta pressochè invariata. L'orario dei treni è stato però meglio impostato, adeguandolo alle reali esigenze del servizio da svolgere.

PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL PASSAGGIO DAL CESSATO AL NUOVO ORARIO

Per il passaggio dall'attuale al nuovo orario si osserveranno le seguenti norme:

Nel giorno 3 maggio si dovranno evitare quei treni straordinari che per orario o per prevedibile ritardo non possano giungere a destinazione o terminare la loro corsa in una stazione capolinea prima della mezzanotte.

La effettuazione di ogni treno straordinario nella notte dal 3 al 4 maggio sarà subordinata alle disposizioni che le Sezioni Movimento riterranno opportuno d'impartire per regolare la circolazione dei treni.

Sarà cura delle Sezioni stesse di dare tutte le disposizioni riguardanti il passaggio dal cessante al nuovo orario pei treni viaggiatori non indicati e per quelli merci senza viaggiatori.

Dovranno poi diramarsi le occorrenti disposizioni di dettaglio per attivare quelle di cui appresso:

Linea Modane-Torino-Roma.

Il treno 1047 viaggerà regolato dal cessante orario fino a Torino.

Il treno 9 assumerà il nuovo orario in partenza da Torino la sera del 3 maggio.

Il treno 7 assumerà il nuovo orario in partenza da Genova P. P.

Il treno 8 non dovrà aver luogo da Roma la sera del 3 maggio.

Il treno 6 assumerà il nuovo orario in partenza da Roma la sera del 3 maggio.

Il nuovo treno 14 dovrà aver luogo per la prima volta in partenza da Roma la sera del 3 maggio, come proseguimento del treno TV14 che dovrà effettuarsi da Napoli a Roma anche il giorno 3.

Il treno 10 viaggerà regolato dal cessante orario fino a Torino.

Linea Milano-Bologna-Roma.

I treni 157 e 17 assumeranno il nuovo orario in partenza da Milano la sera del 3 maggio.

Il treno 39 assumerà il nuovo orario in partenza da Bologna.

Il treno 1979 assumerà il nuovo orario e il nuovo numero 1379 in partenza da Arezzo.

Il treno 16 non dovrà aver luogo da Roma la sera del 3 maggio.

Il nuovo treno 20, che sostituirà il treno 16, dovrà aver luogo per la prima volta in partenza da Roma la sera del 3 maggio.

I treni 36 e 62 viaggeranno regolati dal cessante orario fino a Bologna.

Il treno 1950 viaggerà regolato dal cessante orario e col proprio numero fino a Milano.

Il treno 1364 del nuovo orario non dovrà aver luogo la notte dal 3 al 4 maggio.

Linea Torino-Milano-Venezia.

Il treno CO avrà luogo per la prima volta in partenza da Milano la notte dal 3 al 4 maggio.

Il treno 197 assumerà il nuovo orario in partenza da Milano.

Il treno 1470 assumerà il nuovo orario in partenza da Lonigo.

Il nuovo treno OC non avrà luogo da Milano a Torino la notte dal 3 al 4 maggio.

Il treno 416 del nuovo orario non avrà luogo la notte dal 3 al 4 maggio.

Linea Brennero-Bologna.

Il treno 68 assumerà il nuovo orario in ritardo in partenza da Trento.

Linea Trieste-Venezia-Bologna.

Il treno 619 assumerà il nuovo orario in ritardo in partenza da Portogruaro.

Il treno 45 assumerà il nuovo orario in ritardo in partenza da Venezia Mestre.

Il treno 1768 assumerà il nuovo orario in partenza da Padova.

Linea Udine-Cervignano.

Il treno 1766 viaggerà regolato dal cessante orario fino a Udine.

Linea Trieste-Pola.

Il treno 1724 del nuovo orario non avrà luogo la notte dal 3 al 4 maggio.

Linea Bologna-Ancona.

Il treno 153 viaggerà regolato dal cessante orario fino ad Ancona.

Il treno 1792 viaggerà regolato dal cessante orario fino a Bologna.

Linea Ancona-Roma.

Il treno 1866 viaggerà regolato dal cessante orario fino a Foligno.

Linea Torino-Fossano-Savona.

I treni 1121 e 1120 viaggeranno regolati dal cessante orario.

Linea Terni-Sulmona.

I treni 6673 e 6676 assumeranno il nuovo orario in ritardo in partenza rispettivamente da Terni e da L'Aquila.

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	Asta pubblica L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Lavori prolungamento binario incrocio stazione Caronia.	L. P.	Ore 15 del 27 aprile 1942-XX	547.800	Sezione Lavori Palermo
Lavori trasformazione in stazione della fermata di Sangiorgio linea Messina-Palermo.	L. P.	Ore 15 del 27 aprile 1942-XX	260.000	Sezione Lavori Palermo
Sistemazione impalcature travi portalongherine di 12 manufatti linea Firenze-Pisa.	L. P.	Ore 12 del 27 aprile 1942-XX	545.840	Sezione Lavori Firenze
Revisione generale armamento fra Sicignano e Potenza.	L. P.	Ore 18 del 28 aprile 1942-XX	540.000	Sezione Lavori Napoli
Opere terra e murarie per sistemazione fascio merci stazione Bolzano.	L. P.	Ore 14 del 29 aprile 1942-XX	652.300	Sezione Lavori Bolzano
Costruzione dormitorio, ricovero e magazzino per squadra cantonieri in stazione di Stradella.	L. P.	Ore 12 del 29 aprile 1942-XX	460.000	Sezione Lavori Milano
Revisione generale armamento linee Termoli-Foggia e Termoli-Campobasso.	L. P.	Ore 18 del 29 aprile 1942-XX	605.000	Sezione Lavori Bari
Costruzione fabbricato uso portineria collegio A. Mussolini di Bellaria.	L. P.	Ore 13 del 29 aprile 1942-XX	80.000	Sezione Lavori Bologna
Costruzione: S.S.E., F.A. stazione Pescia; F.A. stazione Lucca e rimesse auto-scalo stazione Signa S. Romano.	L. P.	Ore 12 del 30 aprile 1942-XX	3.600.000	Ufficio I.E.S Firenze
Consolidamento corpo stradale fra Villafranca e Villanova.	L. P.	Ore 18 del 30 aprile 1942-XX	315.700	Sezione Lavori Torino
Lavori terra e murari per sistemazione stazione di S. Elpidio a Mare.	L. P.	Ore 12 del 30 aprile 1942-XX	112.980	Sezione Lavori Ancona
Ricostruzione ponte Gardena . .	L. P.	Ore 14 del 30 aprile 1942-XX	239.200	Sezione Lavori Bolzano

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato della gestione
Consolidamento frana fra Fulgatore ed Erice.	L. P.	Ore 15 del 1° maggio 1942-XX	185.000	Sezione Lavori Palermo
Sistemazione tratto di linea fra Cassibile ed Avola.	L. P.	Ore 15 del 1° maggio 1942-XX	392.500	Sezione Lavori Palermo
Impianto A.C.E. cabina B in stazione Pontebba.	L. P.	Ore 12 del 1° maggio 1942-XX	80.000	Ufficio I.E.S Trieste
Costruzione fabbricato dormitorio militare stazione Aosta.	L. P.	Ore 18 del 1° maggio 1942-XX	294.000	Sezione Lavori Torino
Costruzione sacca raccolta a difesa linea Treviso-Calalzo.	L. P.	Ore 11,30 del 1° maggio 1942-XX	91.800	Sezione Lavori Venezia
Impianto riscaldamento fabbricato Dirigenti piazzali e alloggi nuova stazione Bologna S. Donato.	A. C.	Ore 18 del 4 maggio 1942-XX	—	Sezione Lavori Bologna
Sistemazione fabbricato S. Giuseppe al Cairo.	L. P.	Ore 18 del 4 maggio 1942-XX	252.000	Sezione Lavori Torino
Sistemazione F. V. in stazione di Magenta.	L. P.	Ore 18 del 5 maggio 1942-XX	587.000	Sezione Lavori Torino
Sistemazione piazzali Magazzino Approvvigionamenti di Napoli Poggioreale.	L. P.	Ore 18 del 7 maggio 1942-XX	44.000	Sezione Lavori Napoli
Costruzione nuova officina carica accumulatori a Napoli C.F.	L. P.	Ore 18 dell'11 magg. 1942-XX	387.000	Sezione Lavori Napoli
Fornitura in opera montacarichi Ufficio Controllo Viaggiatori e Bagagli in Firenze.	A. C.	Ore 12 dell'11 magg. 1942-XX	—	Ufficio I.E.S. Firenze

Il Direttore Generale

VELANI

Anno XXXV - N. 18 30 aprile 1942 Anno XX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti Pag.

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni di durata *indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari di durata *determinata*:

Comunicazioni:

Roma, 1942-XX — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 7 aprile 1942-XX. — *Unificazione del sistema di tolleranze ISA per lavorazioni meccaniche* (1).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, numero 1699;

Visto il parere del Consiglio Nazionale delle ricerche;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 7 aprile 1942-XX;

DECRETA:

Art. 1.

Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per gli Enti sottoposi alla tutela e vigilanza dello Stato, per le Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni o Enti predetti, per le Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per gli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 1088-1098 – 6 agosto 1940-XVIII: Sistema di tolleranze ISA per lavorazioni meccaniche. Tolleranze ed accoppiamenti. Definizioni e principi fondamentali (fascicolo unico di 11 tabelle).

UNI 1099-1100 – 6 agosto 1940-XVIII: Sistema di tolleranza ISA per lavorazioni meccaniche. Prospetto complessivo degli scostamenti per alberi (fascicolo unico di 2 tabelle).

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 23 aprile 1942-XX.

UNI 1101 – 6 agosto 1940-XVIII: Sistema di tolleranze ISA per lavorazioni meccaniche. Valori degli scostamenti per alberi della qualità 5.

UNI 1102 – 6 agosto 1940-XVIII: Sistema di tolleranze ISA per lavorazioni meccaniche. Valori degli scostamenti per alberi della qualità 6.

UNI 1103 – 6 agosto 1940-XVIII: Sistema di tolleranze ISA per lavorazioni meccaniche. Valori degli scostamenti per alberi della qualità 7.

UNI 1104 – 6 agosto 1940-XVIII: Sistema di tolleranza ISA per lavorazioni meccaniche. Valori degli scostamenti per alberi della qualità 8.

UNI 1105 – 6 agosto 1940-XVIII: Sistema di tolleranze ISA per lavorazioni meccaniche. Valori degli scostamenti per alberi della qualità 9.

UNI 1106 – 6 agosto 1940-XVIII: Sistema di tolleranze Isa per lavorazioni meccaniche. Valori degli scostamenti per alberi della qualità 10.

UNI 1107 – 6 agosto 1940-XVIII: Sistema di tolleranze ISA per lavorazioni meccaniche. Valori degli scostamenti per alberi della qualità 11.

UNI 1108-1109 – 6 agosto 1940-XVIII: Sistema di tolleranze ISA per lavorazioni meccaniche. Prospetto complessivo degli scostamenti per fori (fascicolo unico di 2 tabelle).

UNI 1110 – 6 agosto 1940-XVIII: Sistema di tolleranze ISA per la vorazioni meccaniche. Valori degli scostamenti per fori della qualità 6.

UNI 1111 – 6 agosto 1940-XVIII: Sistema di tolleranze ISA per lavorazioni meccaniche. Valori degli scostamenti per fori della qualità 7.

UNI 1112 – 6 agosto 1940-XVIII: Sistema di tolleranze ISA per lavorazioni meccaniche. Valori degli scostamenti per fori della qualità 8.

UNI 1113 – 6 agosto 1940-XVIII: Sistema di tolleranze ISA per lavorazioni meccaniche. Valori degli scostamenti per fori della qualità 9.

UNI 1114 – 6 agosto 1940-XVIII: Sistema di tolleranze ISA per lavorazioni meccaniche. Valori degli scostamenti per fori della qualità 10.

UNI 1115 – 6 agosto 1940-XVIII: Sistema di tolleranze ISA per lavorazioni meccaniche. Valori degli scostamenti per fori della qualità 11.

UNI 1140-1148 – 9 dicembre 1940-XIX: Sistema di tolleranze ISA per lavorazioni meccaniche. Tolleranze sui calibri. Definizioni e principii fondamentali (fascicolo unico di 9 tabelle).

UNI 1149-1151 – 9 dicembre 1940-XIX: Sistema di tolleranze ISA per lavorazioni meccaniche. Tolleranze, posizioni delle tolleranze, logoramento e zone di sicurezza dei calibri di lavorazione e dei riscontri (fascicolo unico di 3 tabelle).

UNI 1152-1161 – 9 dicembre 1940-XIX: Sistema di tolleranze ISA per lavorazioni meccaniche. Scostamenti e logoramento dei calibri di lavorazione e dei riscontri, per alberi della qualità 5 (fascicolo unico di 10 tabelle).

UNI 1162-1174 – 9 dicembre 1940-XIX: Sistema di tolleranze ISA per lavorazioni meccaniche. Scostamenti e logoramento dei calibri di lavorazione e dei riscontri, per alberi della qualità 6 (fascicolo unico di 13 tabelle).

UNI 1175-1187 – 9 dicembre 1940-XIX: Sistema di tolleranza ISA per lavorazioni meccaniche. Scostamenti e logoramento dei calibri di lavorazione e dei riscontri per alberi della qualità 7 (fascicolo unico di 13 tabelle).

UNI 1188-1192 – 9 dicembre 1940-XIX: Sistema di tolleranza ISA per lavorazioni meccaniche. Scostamenti e logoramento dei calibri di lavorazione e dei riscontri, per alberi della qualità 8 (fascicolo unico di 5 tabelle).

UNI 1193-1198 – 9 dicembre 1940-XIX: Sistema di tolleranze ISA per lavorazioni meccaniche. Scostamenti e logoramento dei calibri di lavorazione e dei riscontri, per alberi della qualità 9 (fascicolo unico di 6 tabelle).

UNI 1199-1201 – 9 dicembre 1940-XIX: Sistema di tolleranza ISA per lavorazioni meccaniche. Scostamenti e logoramento dei calibri di lavorazione e dei riscontri, per alberi della qualità 10 (fascicolo unico di 3 tabelle).

UNI 1202-1206 – 9 dicembre 1940-XIX: Sistema di tolleranze ISA per lavorazioni meccaniche. Scostamenti e logoramento dei calibri di lavorazione e dei riscontri per alberi della qualità 11 (fascicolo unico di 5 tabelle).

UNI 1207-1217 – 9 dicembre 1940-XIX: Sistema di tolleranze ISA per lavorazioni meccaniche. Scostamenti e logoramento dei calibri di lavorazione per fori della qualità 6 (fascicolo unico di 11 tabelle).

UNI 1218-1230 – 9 dicembre 1940-XIX: Sistema di tolleranze ISA per lavorazioni meccaniche. Scostamenti e logoramento dei calibri di lavorazione per fori della qualità 7 (fascicolo unico di 13 tabelle).

UNI 1231-1237 – 9 dicembre 1940-XIX: Sistema di tolleranza ISA per lavorazioni meccaniche. Scostamenti e logoramento dei calibri di lavorazione per fori della qualità 8 (fascicolo unico di 7 tabelle).

UNI 1238-1243 – 9 dicembre 1940-XIX: Sistema di tolleranze ISA per lavorazioni meccaniche. Scostamenti e logoramento dei calibri di lavorazione per fori della qualità 9 (fascicolo unico di 6 tabelle).

UNI 1244-1246 – 9 dicembre 1940-XIX: Sistema di tolleranze ISA per lavorazioni meccaniche. Scostamenti e logoramento dei calibri di lavorazione per fori della qualità 10 (fascicolo unico di 3 tabelle).

UNI 1247-1251 – 9 dicembre 1940-XIX: Sostema di tolleranze ISA per lavorazioni meccaniche. Scostamenti e logoramento dei calibri di lavorazione per fori della qualità 11 (fascicolo unico di 5 tabelle).

UNI 1252-1254 – 9 dicembre 1940-XIX: Sistema di tolleranze ISA per lavorazioni meccaniche. Segni distintivi, indicazioni e loro posizioni sui calibri di lavorazione e sui riscontri (fascicolo unico di 3 tabelle).

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo di osservare, per tutte le applicazioni previste del sistema, il sistema di tolleranze ISA nei disegni di commesse e nella lavorazione di pezzi intercambiabili (od altri pezzi da costruirsi in base a prescritte tolleranze) decorre:

a) per il committente, dal compimento di un anno dalla data di pub-

blicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, se si tratta di progettazioni nuove ovvero di commissioni su disegni già in doazione nei quali non erano indicate tolleranze e che vengano modificati per assegnare alle dimensioni tolleranze di lavorazione; se invece si tratta di progetti e di disegni nei quali erano indicate tolleranze UNIM o di altri sistemi, il termine suddetto è prorogato fino al 31 dicembre 1948-XXVII;

b) per il fabbricante, dal compimento di un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, se non dispone ancora delle attrezzature di calibri per lavorazione a tolleranze; se invece è già attrezzato per lavorazioni a tolleranza il termine suddetto è prorogato al 31 dicembre 1948.

Nel periodo interinale valgono, per l'utilizzazione dei calibri di un sistema nella fabbricazione di pezzi previsti con tolleranze dell'altro sistema, i criteri contenuti nelle norme transitorie, ausiliario alle tabelle UNIM 38 a 40 e UNI 1140 a 1252, pubblicate con tabelle UNI 1530-1535.

Le tabelle UNI che si rendono obbligatorie all'art. 1 sostituiranno a partire dal 1° gennaio 1949-XXVII, le tabelle UNIM 22 a 35 e 35 a 41 contenenti il sistema di tolleranze UNIM.

Art. 3.

Alle Amministrazioni ed Enti tenuti all'osservanza delle presenti disposizioni è data facoltà di derogare da quanto prescritto nelle suddette unificazioni:

a) quando per esigenze di perfetta intercambiabilità su costruzioni di serie già in dotazione, esista assoluta necessità di continuare a produrre ulteriori serie di parti di macchine integralmente conformi ai tipi preesistenti, e ciò fino a quando dette costruzioni di serie siano prossime ad essere poste fuori servizio;

b) quando in caso di ricambio a scopo di ripristino e di rinnovo a scopo di dotazione per costruzioni esistenti, le parti con tolleranze di sistemi preesistenti non possano senza difficoltà essere sostituite con altre aventi tolleranze del sistema ISA;

c) quando si tratta di introdurre tolleranze che esorbitano dal campo considerato nel sistema di tolleranze ISA;

d) per le fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero, nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni UNI, e per costruzioni di serie destinate promiscuamente all'interno del Paese ed alla esportazione, quando risulti troppo oneroso provvedere ad una serie speciale per l'esportazione.

Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti disposizioni, si trovassero nella necessità di dover derogare alle prescrizioni del presente decreto di obbligatorietà dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà, con esplicito articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria UNI, Milano.

Copie autenticate dal bollo del Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5. ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 7.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presenta decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, addì 7 aprile 1942-XX.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1942-XX. — *Soppressione di riduzione di tariffe ferroviarie per trasporti di merci tra Postumia e Fiume e tra Fiume e Trieste* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 11 marzo 1941-XIX, riguardante riduzioni di prezzi di tariffe ferroviarie per trasporti di merci tra Fiume e Postumia e Fiume e Trieste;

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 25 gennaio 1940-XVIII, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940-XVIII, n. 674;

Udito il Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

DECRETA:

Il decreto Ministeriale 11 marzo 1941-XIX, è abrogato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore con la data che sarà stabilita dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

Roma, addì 20 gennaio 1942-XX.

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 17 aprile 1942-XX.

Ordine di servizio n. 52.

Modificazioni all'Istruzione per l'applicazione del Regolamento per il trasporto delle merci pericolose e nocive.

All'Istruzione per l'applicazione del Regolamento per il trasporto delle merci pericolose e nocive dovranno apportarsi le seguenti aggiunte e modificazioni.

Art. 3.

— Comma 4. Punto 1) a pagina 40. — Dopo il secondo alinea aggiungere le parole « Le scatole che sono state riempite da oltre un anno non sono ammesse al trasporto ».

— Comma 4. Punto 2) a pagina 41. — La prima parte è sostituita dalla seguente:

2) *se non assorbito da una materia porosa*, in recipienti di acciaio resistenti che devono soddisfare alle prescrizioni stabilite dal "Regolamento per le prove e le verifiche dei recipienti destinati al trasporto per ferrovia dei gas compressi, liquefatti o disciolti" approvato dal D. M. 12 settembre 1925 di cui si fa cenno nell'allegato *D* pag. 299 della presente Istruzione.

In particolare detti recipienti:

a) devono resistere ad una pressione di prova di Kg. 100 per cm.^{2}; questa prova deve essere rinnovata ogni due anni. I recipienti la cui data dell'ultima revisione, che essi debbono portare impressa a punzone, è antecedente di due anni dalla data in cui si effettua la spedizione, non sono ammessi al trasporto;

b) devono avere una carica massima di Kg. 1 per ogni litri 1,80 della loro capacità;

c) devono portare in modo visibile, chiaro e duraturo la data dell'ultimo riempimento.

I recipienti che sono stati riempiti da oltre un anno non sono ammessi al trasporto.

I *cianuri* allo stato solido . . . .

Omissis.

— Comma 7 — a pagina 47, nel primo comma sostituire le parole « della presente Istruzione » con le seguenti: « del Regolamento per il trasporto delle merci pericolose e nocive » e dopo l'ultimo alinea aggiungere:

Per le spedizioni di *acido cianidrico non assorbito da materia porosa* il mittente deve inoltre presentare la dichiarazione di regolarità e garanzia di cui al Decreto Ministeriale 29 gennaio 1933, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1933-XI.

Art. 4.

Il comma 3 — a pagine 51 e 52 — è sostituito dal seguente:

3. *Imballaggio - Norme generali.* — Per l'imballaggio delle *merci del gruppo* 1 valgono le disposizioni dell'art. 23 delle Condizioni e Tariffe, salvo quanto è stabilito nel successivo comma 4 per i *bitumi allo stato solido* e per la *pece minerale*.

Le merci del gruppo 2, salvo quelle specificatamente indicate nel seguente comma 4 devono essere contenute in robusti ed adatti recipienti e condizionate

in maniera che non possano in nessun modo disperdersi dalle connessure dell'imballaggio.

— Comma 4 — a pagina 52 — il primo alinea è sostituito dai due seguenti;

4. *Imballaggio - Norme particolari.*

I bitumi allo stato solido e la pece minerale si accettano, per le spedizioni a carro, anche alla rinfusa, salvo che nei mesi di giugno a settembre inclusi. *La pece semidura* e quella *dura* (che hanno rispettivamente un punto di fusione Kramer Sarnow non inferiore a 70° ed a 90° C.) sono eccezionalmente ammesse al trasporto alla rinfusa anche nei suddetti mesi estivi; per evitare però che la pece abbia ad aderire al fondo del carro, il mittente deve cospargere questo con polvere di carbone o con polvere di calce sfiorita (idrato di calcio) anche umida.

L'acido binitrocarbolico (*binitrofenolo*) deve essere imballato in recipienti impermeabili e ben chiusi in modo da evitare l'evaporazione dell'acqua con la quale è bagnato.

— Comma 6 — a pagina 55 — fra il terz'ultimo ed il penultimo alinea aggiungere il seguente:

— *Per la pece minerale semidura e quella dura* da trasportare alla rinfusa nei mesi estivi da giugno a settembre inclusi si devono utilizzare carri scoperti, a sponde di ferro, muniti di copertone. I carri devono essere, dopo lo scarico, accuratamente ripuliti a cura del destinatario, in mancanza di che l'Amministrazione ha il diritto di ripetere dal destinatario stesso la spesa che essa dovesse incontrare per tale pulitura. Tale spesa resta fissata in L. 200 per carro.

Art. 5.

— A pagina 60 — dopo la Nota (1) — inserire la seguente:

2. Il *donnar*, il *miedziankit*, il *prométhée* ed il *rak-a-rock pronti all'uso* appartengono alla categ. 12ª, gr. 2 *a*).

Di conseguenza l'attuale nota (2) assume il n. 3.

— Il comma 5 — a pag. 63 — è sostituito dal seguente:

5. *Attestazioni sulla lettera di vettura e documenti da presentare.* — *Per la spedizione dei clorati di bario, di potassio e di sodio, del donnar, del miedziankit, del prométhée e del rack-a-rock allo stato "secco" in quantità superiore a Kg. 5 di peso netto occorre la licenza di trasporto rilasciata dal Prefetto. Tale licenza non occorre, qualunque sia la quantità da trasportare, per il clorato di sodio contenente almeno il 5 % di acqua e per quello che è denaturato con almeno il 5 % di cloruro di sodio o di calcio o di magnesio e simili.*

Per il *perossido di benzoile* il mittente deve dichiarare nella lettera di vettura la percentuale di acqua contenuta nella merce.

Art. 7.

— Comma 3. L'ultimo alinea — a pag. 76 — è sostituito dal seguente:

Il cloruro di metile, il cloruro di etile (anche se profumato), il bromuro di metile, il cloruro di vinile, l'etere metilico, la metilamina, l'etilamina, l'ossido di etilene ed il butadiene possono essere trasportati in resistenti tubi di vetro o di metallo contenenti ciascuno al massimo gr. 150 di gas liquefatto, ed alla condizione che sia osservato il limite massimo di riempimento stabilito

per ciascuno di detti gas dal Regolamento approvato con D. M. 12 settembre 1925 e successive modificazioni e norme integrative di cui è cenno nell'allegato *D* a pag. 299 della presente Istruzione.

I tubi devono essere ermeticamente chiusi e potranno essere singolarmente riposti in appositi astucci di cartone; in ogni caso i tubi dovranno essere immobilizzati mediante adatte sostanze assorbenti in polvere, in scatole di cartone od in cassette di legno in quantità tale che ciascuna di esse contenga al massimo gr. 600 di gas liquefatto. Le scatole e le cassette dovranno alla loro volta essere bene sistemate ed immobilizzate, mediante adatte sostanze assorbenti in polvere, entro robuste casse di legno. Il peso lordo di ogni singola cassa non dovrà superare i Kg. 75.

— Il comma 4 — a pag. 76 — è sostituito dal seguente:

4. — Il peso lordo di ogni singolo collo delle merci di questa categoria, spedite a grande velocità in piccole partite, quando non esistano specifiche disposizioni più limitative del precedente comma 3, non deve oltrepassare i Kg. 100, fatta eccezione *per il carburo di calcio e per i tank contenenti ossigeno, aria ed azoto allo stato liquido.*

— Comma 5. — Il secondo e terzo alinea — a pagina 76 — sono sostituiti dai seguenti:

Per le spedizioni in piccole partite, le casse contenenti recipienti di vetro con *merci del gruppo* 1 e quelle contenenti i tubi di vetro con i *gas liquefatti* di cui all'ultimo alinea comma 3 del presente articolo, devono portare una etichetta con l'indicazione " Fragile - Non rovesciare" ed il disegno in rosso su fondo bianco di un calice in piedi; le casse contenenti i predetti *gas liquefatti*, anche se in tubi di *metallo*, devono inoltre portare ad eccezione di quelle contenenti *bromuro di metile*, una etichetta con l'indicazione "Infiammabili" ed il disegno in rosso su fondo bianco di una torcia accesa.

Per le spedizioni a carro di detti gas liquefatti il mittente deve presentare invece due etichette con le indicazioni ed i disegni sopra menzionati.

Art. 8 — Paragrafo A.

I primi due alinea di pagina 85 vengono sostituiti dal testo seguente:

b) *I liquori e la frutta in composta nello spirito* se contenuti in bottiglie o in barattoli anche di vetro o di terracotta racchiusi in casse non eccedenti ciascuna il peso lordo di Kg. 60.

c) *La nitrocellulosa che contiene almeno il* 30 % *di acqua,* purchè imballata in modo da impedire la eliminazione, anche per evaporazione, dell'acqua stessa.

In tutti i casi di cui la presente nota il mittente deve fare risultare nella lettera di vettura che la spedizione da lui presentata per il trasporto soddisfa alle condizioni prescritte.

Art. 8. — Paragrafo B.

— Comma 5. Il primo alinea di detto comma — a pagina 98 — è sostituito dal seguente:

5. — *Etichette.* I colli delle merci di questa categoria spediti in piccole partite debbono portare una etichetta con la dicitura "*Infiammabili*" ed il disegno in rosso su fondo bianco di una torcia accesa.

Art. 9.

— Comma 1 (pagina da 127 a 133) è sostituito dal seguente:

1. — *Elenco delle principali merci.*

GRUPPO 1:

a) Esplosivi da mina e da scoppio.
Nitrocellulosa del genere fulmicotone, stabilizzata e polpata:

1. Sotto forma di ovatta non compressa, contenente almeno il 18 % di acqua (82 parti di sostanza secca e 18 parti di acqua), od almeno il 25 % di xilolo o di alcole (alcole etilico, propilico, butilico, amilico), o di alcole ed acqua, o di un miscuglio di alcole e di canfora (75 parti di sostanza secca e 25 parti di xilolo, alcole, alcole-acqua o di miscuglio alcole-canfora).

2. Compressa, contenente almeno il 15 % di acqua (85 parti di sostanza secca e 15 parti di acqua).

Nitrocellulosa del genere cotone collodio, stabilizzata e polpata:

1. Sotto forma di ovatta non compressa, contenente meno del 18 % di acqua (oltre 82 parti di sostanza secca e meno di 18 parti di acqua), o meno del 25 % di xilolo o di alcole (alcole etilico, propilico butilico, amilico), o di alcole ed acqua, o di miscuglio di alcole e canfora (oltre 75 parti di sostanza secca e meno di 25 parti di xilolo, o di alcole, o di alcole-acqua o di miscuglio alcole-canfora) o meno del 50 % di acetone (oltre 50 parti di sostanza secca e meno di 50 parti di acetone).

2. - Compressa, contenente meno del 15 % di acqua (oltre 85 parti di sostanza secca e meno di 15 parti di acqua).

Esplosivi a base di nitrato di ammonio, con nitronaftalina, tritolo, nitroguanidina, nitrato di guanidina, ecc., con o senza polveri metalliche, anche gelatinosi o compressi o sotto forma di manufatti diversi.

Tritolo o trinitrotoluolo, anche compresso o fuso o sotto forma di manufatti diversi.

Trinitroluolo liquido (miscuglio neutro di toluoli nitrati, liquido alla temperatura ordinaria).

Trinitrofenolo od acido picrico puro, anche compresso o fuso o sotto forma di manufatti diversi.

Esplosivi diversi a base di acido picrico puro, anche compressi o fusi o sotto forma di manufatti diversi.

Binitrofenolo contenente meno del 15 % di acqua (oltre 85 parti di sostanza secca e meno di 15 parti di acqua).

Tetranitronaftalina.

Esanitrodifenilamina.

NOTE. — 1. - Si considera *fulmicotone* la nitrocellulosa a titolo di azoto superiore al 12,30 % e come *cotone collodio* quella a titolo inferiore od uguale.

2. - La *nitrocellulosa del genere fulmicotone*, compressa o no, quando contiene meno delle percentuali sopra indicate di acqua, xilolo, alcoli, miscele di alcoli con acqua o canfora, appartiene al gruppo 2 di questa categoria.

La *nitrocellulosa del genere cotone collodio,* compressa o no, quando contiene percentuali uguali o superiori a quelle sopra indicate di acqua, xilolo, alcoli, miscele di alcoli con acqua o canfora, appartiene alla categoria 8ª.

3. – Il *binitrofenolo* contenente il 15 % o più di acqua appartiene alla categoria 4ª del gruppo 2°.

4. – Non è soggetta alle speciali condizioni di trasporto di questa Istruzione la *nitrocellulosa, sia del genere cotone collodio che del genere fulmicotone,* quando contiene almeno il 30 % di acqua, purchè sia imballata in modo da impedire l'eliminazione, anche per evaporazione, dell'acqua stessa.

Il mittente deve però dichiarare sulla lettera di vettura che la *nitrocellulosa* si trova, anche per quanto riguarda l'imballaggio, nelle condizioni suddette.

b) Polveri da tiro.

Polveri senza fumo da caccia e da tiro alla nitrocellulosa gelatinizzata o no, in tutte le sue graniture e manufatti.

Polveri senza fumo da caccia e da tiro alla nitrocellulosa; contenenti nitroglicerina, nitroglicol, nitrometriolo e simili, in tutte le graniture e manufatti.

NOTA. — La *balistite* e simili *polveri alla nitrocellulosa* contenenti nitroglicerina, nitroglicol, nitrometriolo e simili, se porose o macinate in polvere fina, appartengono al gruppo 2° di questa categoria.

c) Munizioni varie prive di innesco.

Munizioni varie non nominate in altre categorie, cariche con esplosivi di questo gruppo quali, ad esempio:

cartocci e bossoli carichi a salve per artiglieria;
cariche di lancio in bossolo per artiglieria o per armi subacquee;
cartocci proietto (cartucce) per artiglieria, con proietto anche carico;
proietti carichi, anche con spoletta, senza innesco;
bombe da bombarda e da caduta;
granate a mano e per fucile;
torpedini, mine, scatole esplodenti e simili;

tutte purchè prive di inneschi, di cannelli o di capsule detonanti, e purchè perfettamente chiuse in modo da evitare qualsiasi dispersione della carica esplosiva.

d) Altre materie esplosive.

Nitrocomposti organici, non più pericolosi dell'acido picrico, destinati a ricerche scientifiche oppure ad usi farmaceutici.

Cascami di pellicole alla nitrocellulosa, lavati e trattati con cottura sotto pressione e contenenti almeno il 2 % di canfora.

Cotone nitrato sotto forma di filati o di tela per la preparazione di filtri speciali, allo stato umido, contenente meno del 25 % di acqua (75 *parti di cotone nitrato e* 25 *parti di acqua.*

NOTA. — Il *cotone nitrato sotto forma di filati o di tela per la preparazione di filtri speciali, contenente il 50 % o più di acqua,* appartiene alla categoria 8° e se contiene meno del 25 % di acqua è *escluso* dal trasporto.

PER LA SPEDIZIONE IN QUANTITA' SUPERIORE A KG. 5 DI PESO NETTO DELLA NITROCELLULOSA E DEL TRINITROFENOLO O ACIDO PICRICO DI CUI SUB a), DELLE POLVERI DI CUI SUB b), DELLE MUNIZIONI DI CUI SUB c), E DELLE MATERIE ESPLOSIVE DI CUI SUB d) OCCORRE LA LICENZA DEL PREFETTO.

PER LA SPEDIZIONE DEGLI ALTRI ESPLOSIVI DI CUI SUB a) SINO A KG. 5 DI PESO NETTO OCCORRE LA LICENZA DEL PREFETTO E PER QUANTITA' SUPERIORI OCCORRE LA LICENZA DEL MINISTERO DELL'INTERNO O, PER SUA DELEGAZIONE, DEL PREFETTO. ANCHE PE LA SPEDIZIONE DEL TRINITROFENOLO OD ACIDO PICRICO DI CUI SUB a), IN QUANTITA' SUPERIORE A KG. 25 DI PESO NETTO, OCCORRE LA LICENZA DEL MINISTERO DELL'INTERNO O, PER SUA DELEGAZIONE DEL PREFETTO.

Gruppo 2.

a) Esplosivi da mina e da scoppio.

Cloridrina nitrata (binitromonocloridrica tecnica).

Picrato di potassio o di ammonio allo stato umido.

Esplosivi a base di picrati non esplodenti all'urto, come la polvere di Brugère, di Abel, ecc.

Polvere nera comune da mina e polveri analoghe, come polvere bruna, cioccolata, ecc., in tutte le graniture e nei vari manufatti (1).

Nitrocellulosa del genere fulmicotone, stabilizzata e polpata.

1. Sotto forma di ovatta non compressa, contenente meno del 18 % di acqua (oltre 82 parti di sostanza secca e meno di 18 parti di acqua), o meno del 25 % del xilolo o di alcole (alcole etilico, propilico, butilico, amilico), o di alcole ed acqua, o di miscuglio di alcole e di canfora (oltre 75 parti di sostanza secca e meno di 25 parti di xilolo, di alcole, alcole-acqua o di miscuglio alcole-canfora);

2. Compressa, contenente meno del 15 % di acqua (oltre 85 parti di sostanza secca e meno di 15 parti di acqua).

Dinamiti a base inerte od attiva ed altri esplosivi da mina analoghi alla dinamite, a base diversa dalla polvere nera, e simili derivati o composti di fulmicotone e nitroglicerina, anche pronti per l'applicazione.

Tetril o tetranitrometilanilina.

Trinitroresorcina.

Trimetilentrinitroamina o T 4 *od esogeno allo stato sfuso, con almeno il* 12 % *di acqua od il* 4 % *di sostanze flemmatizzanti non volatili.*

Trimetilentrinitroamina o T 4 *od esogeno allo stato sfuso, con meno del* 12 % *di acqua o con meno del* 4 % *di sostanze flemmatizzanti non volatili, non però allo stato secco o priva di sostanze flemmatizzanti non volatili.*

Trimetilentrinitroamina o T 4 *od esogeno allo stato compresso, con meno del* 12 % *di acqua o con meno del* 4 % *di sostanze flemmatizzanti non volatili.*

Pentrite (tetranitrato di pentaeritrite) allo stato sfuso, con almeno il 12 % *di acqua od il* 4 % *di sostanze flemmatizzanti non volatili.*

Pentrite (tetranitrato di pentraeritrite) allo stato sfuso con meno del 12 % *di acqua o con meno del* 4 % *di sostanze flemmatizzanti non volatili, non però allo stato secco o priva di sostanze flemmatizzanti non volatili.*

---

(1) *Le polveri nere a base di nitrato di sodio,* costituite da un miscuglio di 70 a 75 parti di nitrato di sodio, di 9 ad 11 parti di zolfo e di 10 a 15 parti di carbone minerale o di lignite, si accettano al trasporto alle condizioni degli esplosivi del gruppo 1 purchè il mittente ed un chimico riconosciuto dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato dichiarino nella lettera di vettura che esse hanno la composizione anzidetta.

Pentrite (tetranitrato di pentaeritrite) allo stato compresso con meno del 12 % di acqua e con meno del 4 % di sostanze flemmatizzanti non volatili.

Donnar, miedziankit, prométhée, rack-a-rock, pronti all'uso.

Esplosivi al clorato ed al perclorato, anche sotto forma di manufatti diversi.

Balistite ed analoghe polveri alla nitrocellulosa, contenenti nitroglicerina, nitroglicol, nitrometriolo e simili, porose o macinate in polvere fina.

Nitrocomposti organici, non più pericolosi all'urto, allo sfregamento ed all'accensione, della tetranitrometilanilina, se insolubili in acqua, e della trinitroresorcina, se solubili in acqua.

NOTE — 1. – La *nitrocellulosa* contenente le percentuali sopra indicate o più di acqua, alcole, miscela di alcole con acqua o canfora appartiene al gruppo 1 di questa categoria.

2. – La *Trimetilentrinitroamina e la pentrite allo stato secco o prive di sostanze flemmatizzanti non volatili, non confezionate sotto forma di micce* [Categ. 11ª – gr. 1 *c*)] nè sotto forma di cariche compresse, sono escluse dal trasporto.

3. – Il *donnar*, il *miedziankit*, il *prométhée* ed il *rack-a-rock allo stato secco* appartengono alla categoria 5ª gruppo 2.

b) Polveri da tiro.

Polvere nera pressata ed in granuli e simili polveri atte al tiro.

c) Munizioni varie prive di innesco.

Munizioni varie indicate nel gruppo 1 c), cariche con esplosivi di questo gruppo, tutte purchè prive di inneschi, di cannelli o di capsule detonanti, e purchè perfettamente chiuse in modo da evitare qualsiasi dispersione della carica esplosiva.

PER LA SPEDIZIONE DELLA POLVERE NERA ED ESPLOSIVI ANALOGHI, DEGLI ESPLOSIVI A BASE DI PICRATI NON ESPLODENTI ALL'URTO DI CUI AL PUNTO *a*) E DELLE POLVERI DA TIRO DI CUI AL PUNTO *b*), IN QUANTITA' SUPERIORE A KG. 5 DI PESO NETTO, OCCORRE LA LICENZA DEL PREFETTO; PER LA SPEDIZIONE DI TUTTE LE ALTRE MERCI DI QUESTO GRUPPO SINO A KG. 5 DI PESO NETTO OCCORRE LA LICENZA DEL PREFETTO; PER QUANTITA' SUPERIORI OCCORRE LA LICENZA DEL MINISTERO DELL'INTERNO O, PER SUA DELEGAZIONE, DEL PREFETTO.

Comma 4 — a pagina 135 — . . . . *omissis* . . . .
anche se in mescolanza o combinazione.

Per le *polveri alla nitrocellulosa contenenti nitroglicerina, nitroglicol, nitrometriolo* e simili del gruppo 1 *b*), quando sono in forma di fili, tubi, placche o piastrelle, non è necessario il primo imballaggio in scatole.

I nitrocomposti organici per uso scientifico o farmaceutico . . . . .
. . . . *omissis* . . . .

Comma 4 — a pagina 137 — . . . . *omissis* . . . .
e non soggetto ad autocombustione entro robuste casse di legno ben chiuse.

La trimetilentrinitroamina o T 4 *e la pentrite (tetranitrato di pentaeritrite) allo stato sfuso, con meno del* 12 % *di acqua o con meno del* 4 % *di sostanze flemmatizzanti non volatili,* devono essere imballate, in quantità di Kg. 10 al massimo, in sacchetti di tela posti in scatola di cartone impermeabile od in una scatola di alluminio o di latta. Quattro scatole al massimo debbono essere imballate ed immobilizzate, mediante adatti materiali d'imballaggio soffici non suscettibili di autocombustione, entro una robusta cassa di legno.

Le scatole di metallo debbono essere isolate fra loro mediante cartone ondulato. Il coperchio della cassa deve essere assicurato per mezzo di viti. Il peso lordo di ogni singola cassa non deve superare i Kg. 75.

La trimetilentrinitroamina o T 4 e la pentrite (tetranitrato di pentacritrite) allo stato sfuso e con meno del 12 % di acqua o con meno del 4 % di sostanze flemmatizzanti non volatili, devono essere imballate in robusti sacchetti di tela o di carta a perfetta tenuta e ben chiusi il cui contenuto singolo non deve oltrepassare i Kg. 3. Tali sacchetti saranno riposti ed immobilizzati, mediante adatte materie soffici non soggette ad autocombustione, entro resistenti e ben confezionate scatole di legno, di latta o di alluminio, od anche di cartone purchè di conveniente spessore ed opportunamente confezionate e rinforzate lungo tutti gli spigoli con coprigiunti di cartone o strisce di tela. Sarà pure consentito l'impiego di scatole confezionate con altro materiale che sia riconosciuto dalle competenti Autorità statali. Il coperchio sarà in ogni caso fissato alla scatola mediante apposita striscia di tela o di carta incollata tutt'intorno in modo da impedire la fuoriuscita della più piccola quantità di esplosivo.

Le pareti interne (compreso il coperchio) delle scatole di metallo dovranno essere rivestite di cartone.

Le scatole di ogni tipo, di cui ciascuna non deve contenenere più di Kg. 3 di esplosivo, dovranno, alla loro volta, in numero di quattro al massimo, essere bene immobilizzate, mediante adatti materiali d'imballaggio soffici non suscettibili di autocombustione, entro una robusta cassa di legno in modo da separare le scatole fra loro e dalle pareti della cassa, e da attuire efficacemente un eventuale urto esterno.

Il coperchio della cassa dovrà essere assicurato per mezzo di viti.

Il peso lordo di ogni singola cassa non dovrà superare i Kg. 25.

Le cariche di *trimetilentrinitroamina o* T 4 e di *pentrite compresse* devono essere singolarmente rivestite od avvolte con carta resistente e quindi, in numero diverso . . . . *omissis* . . . .

Comma 5 — a pagina 139 — . . . . . . *omissis* . . . .
non deve superare in nessun caso i Kg. 70.

Per la *trimetilentrinitroamina o* T 4 e per la *pentrite allo stato sfuso e contenenti almeno il 12 % di acqua od il 4 % di sostanze flemmatizzanti non volatili* il peso lordo di ogni singolo collo non deve superare i Kg. 75; per detti esplosivi, se *allo stato sfuso e contenenti meno del 12 % di acqua o meno del 4 % di sostanze flemmatizzanti non volatili,* il peso di ogni singolo collo non deve superare i Kg. 25.

Per la *trimetilentrinitroamina* o T 4 e per la *pentrite allo stato compresso con meno del 12 % di acqua o con meno del 4 % di sostanze flemmatizzanti non volatili* il peso lordo di ogni singolo collo non deve superare i Kg. 30.

Per la *cloridrina nitrata* il peso lordo di ogni . . . .
. . . . *omissis* . . . .

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 30, 31 *e* 32.

Ordine di servizio n. 53.

Servizio Viaggiatori e Bagagli nelle fermate di Piano di Rozzo, S. Giuseppe della Chiusa e Sanvincenti.

A partire dal 15 maggio 1942-XX le fermate di Piano di Rozzo, S. Giuseppe della Chiusa e Sanvincenti saranno gestite con le norme in uso per le case cantoniere.

Della contabilizzazione dei biglietti e del versamento dei relativi introiti saranno rispettivamente incaricate le stazioni di Erpelle Cosina, Trieste Campo Marzio e Pola.

Di conseguenza, nella Parte I del "Prontuario Generale delle distanze chilometriche", di contro ai nomi delle dette fermate, nelle colonne 7 e 8 modificare il richiamo (4) in "(19)" e nella colonna 1 modificare il segno ● in ▣

Analoga sostituzione del detto segno dovrà farsi nelle parti II, III e IV del prontuario stesso.

Alla "Prefazione Generale all'orario generale di servizio" — Parte I —, di contro al nome di dette fermate esporre il segno ◆ .

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 *e* 15.

Ordine di servizio n. 54.

Attivazione degli Indicatori di velocità massima su alcune linee della Rete.

Con richiamo all'O. S. n. 115/1941 con cui venivano attivati gli Indicatori di velocità massima su un primo gruppo di 13 linee, e fermo restando tutto quanto indicato nel detto O. S., a partire dalle ore zero del 4 maggio 1942-XX verranno attivati gli Indicatori in parola sul seguente secondo gruppo di linee:

14) Torino-Modane.
15) Trofarello-Savona.
16) Mestre-Udine.
17) Villa Opicina-Piedicolle.
18) Gorizia Centrale-Gorizia M. Santo.
19) Gorizia S. Marco-Valvociana.
20) Udine-Bivio S. Polo.
21) Udine-Tarvisio.
22) Bivio Galleria-Postumia.
23) Genova-Ovada-Acqui.
24) Ventimiglia-Mentone.
25) Orte-Falconara.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 31, 33, 34, 35, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 *e* 58.

Ordine di servizio n. 55.

Servizio doganale – Istituzione di una Sezione doganale bagagli a Perugia.

E' stata istituita, con sede presso la stazione di Perugia, una Sezione Doganale incaricata di provvedere alla visita e alla temporanea custodia dei bagagli da e per l'estero, conforme il disposto dell'art. 28 delle "Istruzioni per il servizio doganale sulle Ferrovie".

Detta Sezione inizierà il suo funzionamento a partire dal giorno 25 aprile 1942-XX.

In dipendenza di quanto precede debbonsi apportare le seguenti modificazioni alle "Istruzioni per il servizio doganale sulle Ferrovie":

— a pagina 13, art. 28, capoverso 2°, aggiungere nell'apposita sede il nome di Perugia;

— a pagina 162, sotto il nome di "Pellaro" registrare quello di "Perugia", riportando di seguito le indicazioni in appresso:

PERUGIA: /—/— (Sezione doganale bagagli nel F. V.)	ANCONA-PERUGIA /—/—/—	Sezione doganale con facoltà di eseguire le operazioni relative ai bagagli in entrata e in uscita dal Regno.

Ordine di servizio n. 56.

Apertura all'esercizio della fermata di "Cancelli di Fabriano,,.

In applicazione delle disposizioni emanate dal Ministro delle Comunicazioni col Decreto n. 3065 del 31 marzo 1942-XX, dal giorno 4 maggio 1942-XX, sarà aperta all'esercizio la fermata di "CANCELLI DI FABRIANO" ubicata al Km. 216 + 950 della linea Orte-Falconara fra le stazioni di Fossato e Fabriano e precisamente tra il raddoppio di Galleria Fossato e Fabriano, in corrispondenza della casa cantoniera ivi esistente a destra della linea predetta, nel senso della marcia dei treni pari.

La fermata dista da Fabriano Km. 6,497 e da Fossato Km. 9,221.

Il binario, nell'ambito della fermata trovasi, per una lunghezza di ml. 200, in rettilineo.

Altimetricamente il binario è in discesa del 22 per mille per tutto il tratto dal Km. 213 + 729 al Km. 218 + 938 comprendente la fermata.

La fermata stessa è dotata di un marciapiede della lunghezza di ml. 150 e nella C. C. è stato opportunamente sistemato un locale a piano terreno per la sosta dei viaggiatori; per l'accesso del pubblico, detto marciapiede è in comunicazione, ad un suo estremo, con la strada comunale che attraversa la linea al Km. 216 + 998.

Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le Stazioni della rete ferroviaria dello Stato (Edizione 1° marzo 1941-XIX).

PARTE I

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Zone e tavole polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni le fermate ecc. – Zone	Zone e tavole polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni le fermate ecc. – Tavole polimetriche	LINEA	Compartimento o Delegazione	PROVINCIA	Servizi ai quali sono abilitate le stazioni, le fermate ecc. – Viaggiatori	Bagagli	Merci G.V.	Merci P.V.	Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	Impianti fissi – Piani caricatori di testa	Piani caricatori di fianco	Portata massima in tonnellate – Grue fisse	Portata massima in tonnellate – Bilance a ponte	Sagoma limite
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Cancelli di Fabriano ●	IV	92	Ancona-Orte	Ancona	Ancona	V(4)	B(4)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le Stazioni della Rete dello Stato **(Edizione 1° marzo 1941-XIX).**

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE																					
		GRUPPO A						GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D				GRUPPO E			Gruppo F
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
Parte III																							
Cancelli di Fabriano ●	IV	501	484	480	474	472	412	354	383	379	385	265	278	334	337	383	218	270	296	523	610	621	940
PARTE IV																							
Cancelli di Fabriano ●	IV	501	484	480	474	472	412	354	383	379	385	265	278	334	337	383	218	270	296	506	610	621	901
		181.118 72.74	23.70	40.23 70	115.23 70	40 70	23 70	71.126 70	126 70	256.23 70	110 127 70	70	126 70	72 74	72 74	121 3	—	164	121 3	241 108	124.73 121.3	15 121 3	241 108

Completano gli impianti della fermata un chiosco in cemento armato per cessi ed il servizio di illuminazione.

Nel locale al piano terreno predetto verrà pure attivato un posto telefonico.

Detta fermata sarà impresenziata ed abilitata al solo servizio viaggiatori e bagagli che si svolgerà con le norme contenute nell'O. S. 105/1932 e del Punto C. dell'O. S. 158/1935.

La fermata dipenderà dal Riparto Commerciale e del Traffico di Ancona e dal Reparto Movimento di Foligno.

In conseguenza di quanto sopra, si dovranno modificare, conformemente agli allegati al presente O. S., i Prontuari delle distanze chilometriche e le altre pubblicazioni di servizio interessate.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 9, 12, 13 *e* 16.

Allegato all'O. S. n. 56 - 1942-XX.

PRONTUARIO DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE

(Edizione 1° marzo 1941-XIX).

Parte II.

Tavola polimetrica n. 92 (Roma-Ancona e diramazioni Roma Tiburtina-Roma S. Lorenzo e Foligno-Cortona Terontola).

Stazione		Km.	Stazione		Km.
Roma Termini	Km.	218	Foligno	Km.	51
Roma S. Lorenzo	»	215	Spello	»	56
Roma Tiburtina	»	213	Cannara	»	61
Roma Littorio	»	207	Assisi	»	67
Sette Bagni	»	201	Bastia	»	71
Monterotondo Mentana	»	192	Ospedalicchio	»	74
Fara Sabina Montelibretti	»	180	Perugia Ponte S. Giovanni	»	80
Poggio Mirteto	»	169	Perugia	»	91
Stimigliano	»	161	Ellera Corciano	»	101
Civitacastellana Magl.	»	148	Monte Melino	»	107
Gallese Teverina	»	144	Magione	»	112
Orte	»	135	Torricella	»	115
Nera Montoro	»	126	Passignano sul Trasimeno	»	122
Narni Amelia	»	119	Tuoro sul Trasimeno	»	126
Terni	»	106	Cortona Terontola	»	134
Giuncano	»	94	Scanzano Belfiore	»	47
Baiano di Spoleto	»	84	Pieve Fanonica	»	42
Morgnano S. Angelo	»	79	Valtopina	»	38
Spoleto	»	77	Nocera Umbra	»	33
S. Giacomo di Spoleto	»	71	Gaifana	»	23
Campello sul Clitunno	»	67	Gualdo Tadino	»	16
Trevi	»	60	Fossato	»	10

Cancelli di Fabriano	Km.	—
Fabriano	»	7
Albacina	»	16
Genga Arcevia	»	23
Serra S. Quirico	»	30
Castelplanio Cupramontana	»	38
Montecarotto Castelbellino	»	42
Iesi	»	51
Chiaravalle	»	62
Castelferretti	Km.	64
Falconara Marittima	»	69
Palombina	»	72
Ancona	»	78
Ancona Marittima Sc. Molo Sud	»	80
Ancona Marittima Sc. Molo Nord	»	81

Segue: Allegato all'O. S. n. 56 – 1942-XX.

PRONTUARI MANOSCRITTI DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso presso le Stazioni e gli Uffici di controllo, alla linea Ancona-Orte, fra le Stazioni di Fabriano e Fossato si dovrà inserire il nome di

Cancelli di Fabriano

e di contro esporre la distanza ed il relativo istradamento, procedendo come appresso:

— per i prontuari delle stazioni della linea Roma Termini-Orte-Ancona, la distanza dovrà essere rilevata dal prospetto allegato al presente Ordine di Servizio:

— per i prontuari di tutte le altre stazioni della Rete, la distanza dovrà essere formata aggiungendo Km. 15 a quella indicata per Gualdo Tadino, Km. 7 a quella indicata per FABRIANO, scegliendo quella che dal confronto risulterà minore.

L'istradamento sarà lo stesso della stazione che avrà servito di base alla formazione della distanza.

Nell'indice alfabetico dei prontuari suddetti, inserire, nella sede opportuna, il nome di

Cancelli di Fabriano

con il numero della pagina ed il numero progressivo.

PREFAZIONE GENERALE ALL'ORARIO DI SERVIZIO

(Edizione febbraio 1936-XIV).

A pagina 13, fra i nomi di Canale d'Isonzo e di Cancello inserire in carattere corsivo:

« Cancelli di Fabriano . . . . . . LB | A | 105 | ».

Ordine di servizio n. 57.

Apertura all'esercizio della fermata di "Gavignano Sabino,,.

In applicazione delle disposizioni emanate dal Ministro delle Comunicazioni con Decreto n. 2709 del 3 marzo 1942-XX, dal giorno 4 maggio 1942-XX sarà aperta all'esercizio la fermata di "GAVIGNANO SABINO" in corrispondenza del posto di blocco N. 61 ubicato al Km. 52 + 835 della linea Roma-Orte, fra le stazioni di STIMIGLIANO e POGGIO MIRTETO, dalle quali dista rispettivamente Km. 3,948 e Km. 4,314.

Detta fermata, non presenziata, sarà abilitata soltanto al servizio viaggiatori e bagagli, che si svolgerà con le modalità e norme contenute nell'Ordine di Servizio n. 105/1932 e nel punto *C*) dell'Ordine di Servizio n. 158/1935.

La fermata stessa è posta sotto la giurisdizione del 2° Riparto Movimento e del 2° Riparto Commerciale e del Traffico di Roma.

In conseguenza di quanto sopra si dovranno modificare, conformemente agli allegati al presente Ordine di Servizio, i Prontuari delle distanze chilometriche e le altre pubblicazioni di servizio interessate.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 9 *e* 15.

Segue: ALLEGATO ALL'O. S. N. 57 - 1942-XX.

PRONTUARIO DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE

(Edizione 1° marzo 1941-XIX).

PARTE II.

Tavola polimetrica n. 92.

Roma Termini	Km.	53	Civitacastellana M.	Km.	17
Roma S. Lorenzo	»	51	Gallese Teverina	»	21
Roma Tiburtina	»	49	Orte	»	30
Roma Littorio	»	43	Nera Montoro	»	40
Sette Bagni	»	37	Narni Amelia	»	46
Monerotondo Mentana	»	28	Terni	»	59
Fara Sabina Montelibretti	»	16	Giuncano	»	71
Poggio Mirteto	»	5	Baiano di Spoleto	»	82
Gavignano Sabino	»	—	Morgnano S. Angelo	»	86
Stimigliano	»	4	Spoleto	»	88

S. Giacomo di Spoleto . . . Km. 94
Campello sul Clitunno . . » 98
Trevi . . . . » 105
Foligno . . . . » 114
Spello . . . . » 119
Cannara . . . . » 124
Assisi . . . . » 129
Bastia . . . . » 133
Ospedalicchio . . . . . . » 136
Perugia Ponte S. Giovanni . » 142
Perugia . . . . » 153
Ellera Corciano . . . . . . » 163
Monte Melino . . . . . . » 169 / 167
Magione . . . . » 175 / 162
Torricella . . . . » 177 / 159
Passignano sul Trasimeno . » 184 / 152
Tuoro sul Trasimeno . . . . » 188 / 148
Cortona Terontola . . . . » 196 / 140
Scanzano Belfiore . . . . . Km. 118
Pieve Fanonica . . . . » 123
Valtopina . . . . » 127
Nocera Umbra . . . . » 132
Gaifana . . . . » 142
Gualdo Tadino . . . . . . » 150
Fossato . . . . » 155
Cancelli di Fabriano . . . . » 165
Fabriano . . . . » 171
Albacina . . . . » 180
Genga Arcevia . . . . » 187
Serra S. Quirico . . . . . » 194
Castelpiano Cupramontana . » 200
Montecarotto Castelbellino . » 207
Iesi . . . . » 215
Chiaravalle . . . . » 226
Castel Ferretti . . . . . . » 229
Falconara Marittima . . . . » 233
Palombina . . . . » 236
Ancona . . . . » 242
Ancona Marittima Scalo di Molo Sud . . . . . . » 244
Ancona Marittima Scalo di Molo Nord . . . . . . » 245

Allegato all'O. S. n. 57 - 1942-XX.

PRONTUARIO DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE
(Edizione 1° marzo 1941-XIX)

Parte II.

Tavola polimetrica n. 93.

Firenze S. Maria Novella . Km. 262
Firenze Campo di Marte . » 258
Compiobbi . . . . » 250
Sieci . . . . » 250
Pontassieve . . . . » 246
S. Ellero Vallombrosa . . » 242
Rignano sull'Arno Reggello » 237
Incisa . . . . Km. 227
Figline . . . . » 222
S. Giovanni Valdarno . . . » 215
Montevarchi . . . . » 209
Bucine . . . . » 201
Laterina . . . . » 197
Ponticino . . . . » 191

Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato (Edizione 1° marzo 1941-XIX)

PARTE I

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Zone e tavole polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni, le fermate ecc. — Zone	tavole polimetriche	LINEA	Compartimento o Delegazione	PROVINCIA	Servizi: Viaggiatori	Bagagli	Merci G.V.	Merci P.V.	Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	Impianti fissi: Piani caricatori di testa	di fianco	Portata massima in tonnellate: Grue fisse	Bilance a ponte	Sagoma limite
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gavignano Sabino ◆	IV	92.93	Firenze Chiusi-Roma	Roma	Rieti	V(4)	B(4)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE																					
		GRUPPO A						GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D				GRUPPO E			Gruppo F
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
PARTE III																							
Gavignano Sabino ●	IV	476	596	592	587	585	525	499	528	506	530	392	423	318	311	433	53	223	378	358	558	601	775
PARTE IV																							
Gavignano Sabino ●	IV	476	578	574	568	566	506	482	511	473	512	359	406	318	311	424	53	223	378	341	540	583	736
		117.67 54	23.275 8	40.275 8	23.275 8	40.275 8	275.8	23.275 8	275.8	256.275 8	81 275 8	275.8	270.8	264.10 54	67 54	42.157 241.135	—	164	114.164	241 135	101.241 135	18 241 135	241.135 —

Stazione		
Indicatore	Km.	182
Arezzo	»	175
Frassineto	»	163
Castiglion Fiorentino	»	157
Camucia	»	147
Cortona Terontola	»	140
Castiglion del Lago	»	130
Panicale	»	123
Chiusi Bagni di Chianciano	»	112
Città della Pieve	»	104
Ficulle Fabro	»	95
Allerona	»	83
Orvieto	»	72
Baschi	»	65
Castiglione in Teverina	»	60
Alviano	»	53
Attigliano Bomarzo	Km.	44
Bassano in Teverina	»	39
Orte	»	30
Gallese Teverina	»	21
Civita Castellana Magliano	»	17
Stimigliano	»	4
Gavignano Sabino	»	—
Poggio Mirteto	»	5
Fara Sabina Montelibretti	»	16
Monterotondo Mentana	»	28
Sette Bagni	»	37
Roma Littorio	»	43
Roma Tiburtina	»	49
Roma S. Lorenzo	»	51
Roma Termini	»	53

Segue: ALLEGATO ALL'O. S. N. 57 – 1942-XX.

PRONTUARI MANOSCRITTI DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso presso le Stazioni e gli Uffici di controllo, alla linea Firenze-Chiusi-Roma, fra i nomi di Stimigliano e Poggio Mirteto si dovrà inserire: "Gavignano Sabino" e di contro esporre la distanza e il relativo istradamento procedendo come appresso. Per i prontuari delle stazioni delle linee Firenze-Chiusi-Roma e Orte-Ancona, la distanza dovrà essere rilevata dai prospetti allegati al presente Ordine di Servizio.

Per i prontuari di tutte le altre stazioni la distanza dovrà essere formata aggiungendo Km. 4 a quella indicata per Poggio Mirteto, Km. 30 a quella indicata per Orte, Km. 4 a quella indicata per Stimigliano, Km. 123 a quella indicata per Panicale, Km. 46 a quella indicata per Narni Amelia e scegliendo quella che dal confronto risulterà minore.

L'istradamento sarà lo stesso della stazione che avrà servito di base alla formazione della distanza.

Nell'indice alfabetico dei prontuari suddetti, inserire nella sede opportuna il nome di Gavignano Sabino con il numero della pagina e il numero progressivo.

PREFAZIONE GENERALE ALL'ORARIO DI SERVIZIO
(Edizione febbraio 1936-XIV).

A pag. 15, fra i nomi di Gattinara e Gavonata inserire in carattere corsivo:

« Gavignano Sabino . . . . . LB | R | 114 | »

Appendice N. 6 all'Ordine Generale N. 1 1934.

INDENNITA' DI MALARIA

1. — In applicazione dell'art. 29 delle disposizioni sulle competenze accessorie ed in conseguenza della revoca della dichiarazione di zona malarica per i territori di alcuni Comuni del Regno, le linee:

Chivasso-Casale (3)
Valenza-Casale-Vercelli (4)
Santhià-Arona (10)
Ancona-Pescara Centrale (49)
Attigliano-Viterbo (56)

nonchè i tratti compresi fra le progressive chilometriche:

37 + 137 — 75 + 072 79 + 082 — 85 + 108	della linea Torino-Rho (2)
0 + 000 — 1 + 944 5 + 568 — 6 + 167	della linea Vercelli-Mortara-Cava Carbonara (5)
33 + 956 — 37 + 488	della linea Codogno-Cremona-Mantova (15)
52 + 788 — 55 + 373	della linea Dossobuono-Rovigo (37)
363 + 053 — 363 + 226 372 + 633 — 373 + 399 374 + 804 — 375 + 686 377 + 508 — 378 + 827	della linea Pescara Centrale - Foggia - Bari - Otranto (50)
31 + 301 — 33 + 798	della linea Pescara-Sulmona (51)
59 + 248 — 59 + 912	della linea Roma-Cassino (61)
53 + 345 — 63 + 522	della linea Roma Trastevere-Viterbo (67)
22 + 354 — 39 + 250 41 + 500 — 48 + 568 49 + 219 — 49 + 606 74 + 700 — 83 + 600 84 + 506 — 85 + 750	della linea Civitavecchia-Orte (68)
74 + 372 — 75 + 611	della linea Battipaglia-Reggio Calabria (103),

debbono essere depennati dall'Allegato A all'O. G. n. 1/1934 perchè ubicati in territorio salubre.

Pure ubicati in territorio salubre sono alcuni tratti delle linee:

Casale M.-Mortara (1) compresi fra le progressive
Km. 75 + 695 — 93 + 206

Torreberetti-Pavia (6) compresi fra le progressive
Km. 0 + 100 — 40 + 660

Alessandria-Novara-Arona (9) compresi fra le progressive
Km. 16 + 400 — 46 + 493

Codogno-Cremona-Mantova (15) compresi fra le progressive
Km. 0 + 587 — 22 + 831

Rogoredo-Pavia-Voghera (18) compresi fra le progressive
Km. 1 + 818 — 30 + 761

Pavia-Casalpusterlengo (19) compresi fra le progressive
Km. 0 + 711 — 41 + 134

Dossobuono-Rovigo (37) compresi fra le progressive
Km. 13 + 548 — 49 + 500

Ostiglia-Grisignano di Zocco (39) (Tronco Ostiglia-Legnago) compresi fra le progressive
Km. 0 + 454 — 18 + 396

Modena-Verona (40) compresi fra le progressive
Km. 68 + 099 — 80 + 572

Roma-Grosseto-Pisa (48) compresi fra le progressive
Km. 187 + 644 — 272 + 900

Pescara-Sulmona (51) compresi fra le progressive
Km. 6 + 829 — 30 + 583

Roma-Grosseto-Pisa (52) compresi fra le progressive
Km. 81 + 525 — 187 + 644

Roma-Orte-Chiusi (55) compresi fra le progressive
Km. 68 + 519 — 134 + 036

Roma-Cassino-Napoli (61) compresi fra le progressive
Km. 42 + 568 — 58 + 941
Km. 60 + 159 — 112 + 051
Km. 129 + 242 — 138 + 595

Civitavecchia-Orte (68) compresi fra le progressive
Km. 1 + 291 — 20 + 987

Battipaglia-Reggio Cal. (103) compresi fra le progressive
Km. 79 + 145 — 98 + 610
Km. 126 + 078 — 141 + 794
Km. 158 + 529 — 172 + 145
Km. 172 + 145 — 229 + 464

Sibari-Cosenza (106) compresi fra le progressive
Km. 61 + 133 — 66 + 494

per cui le rispettive delimitazioni malariche stabilite dal suddetto Ordine Generale, *restano modificate* come all'unito allegato.

Ai provvedimenti di cui sopra — approvati con Decreto Ministeriale N. 2426 del 10 febbraio 1942-XX — è assegnata la decorrenza del 1° dicembre 1941-XX, agli effetti dell'art. 30 delle disposizioni sulle competenze accessorie.

2. — In seguito a nuova chilometrazione le progressive delimitanti le sottolineate linee e tratti di linee malariche riportate nell'O. G. n. 1/1934, *vanno rettificate* secondo le indicazioni riportate nell'unito allegato:

Milano-Verona-Venezia (13)
Venezia Mestre-Portogruaro (23)
Udine-Bivio S. Polo (27)
Monfalcone-Porto Rosega (raccordo) (28)
Venezia Mestre-BivioGalleria (tronco Portogruaro-Bivio Galleria) (33)
San Giorgio di Nogaro-Porto Nogaro (raccordo) (34)
Palmanova-Cervignano del Friuli (34 ter)
Ostiglia-Grisignano di Zocco (tronco Legnago-Grisignano di Zocco) (39)
Roma Termini-Settebagni (55 bis)
Velletri-Colleferro Segni (63)
Roma-Terracina (64)
Margonia-Canicattì (122)
Agrigento Bassa-Licata (123).

3. — I seguenti raccordi:
Ronchi dei Legionari Sud-Ronchi dei Legionari Nord (27 bis)
Ronchi dei Legionari Sud-Cantieri Riuniti dell'Adriatico (27 ter)
Portogruaro-Scalo fluviale del Lemene (33 bis)
Foggia Bari-Foggia Napoli (84 bis)
Palermo Messina-Palermo Trapani (108 bis),

riguardando nuove linee aperte all'esercizio sono da classificarsi provvisoriamente in malaria lieve, in base a quanto dispone l'art. 29 della D.C.A e *vengono inseriti* nel ripetuto Ordine Generale n. 1/1934, assumendo la numerazione a fianco di ciascuno di essi indicata.

Inoltre le linee:

Trieste C. M.-Parenzo (32)
Girgenti-Favara-Margonia (128),

debbono essere depennate dal ripetuto Ordine Generale, la prima, perchè demolita, la seconda, perchè passata a far parte della linea Agrigento Bassa-Licata (123).

Agli effetti del citato art. 30 delle D.C.A., sia per i nuovi raccordi che per le linee soppresse, viene assegnata la decorrenza dei rispettivi provvedimenti.

4. — Avendo, infine, vari impianti ubicati in zone malariche dipendenti dai Compartimenti di Napoli, Bari, Reggio Cal., Palermo e Cagliari, subìto variazioni per quanto riguarda cambiamento di nomi, chiusura ed apertura all'esercizio di stazioni, fermate, raddoppi e posti di movimento, nonchè costruzione e demolizione di case cantoniere, ferme restando le delimitazioni e le classificazioni malariche in atto delle linee e tratti di linee che li comprendono, *vengono ad essi apportate le modifiche* di cui all'unito allegato.

N. B. — *Per quanto riguarda i Compartimenti di Torino, Milano, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze, Ancona e Roma, la presente appendice porta l'aggiornamento completo all'Ordine Generale n.* 1/1934, *mentre per i rimanenti Compartimenti indica le modificazioni da apportarsi a quelle linee di giurisdizione ove si sono verificate le variazioni di cui sopra.*

Si è provveduto anche, con l'odierna appendice, all'aggiornamento dell'indice alfabetico delle stazioni, fermate ecc. comprese nelle zone di malaria, allegato al ripetuto Ordine Generale n. 1/1934.

ALLEGATO *A* ALL'APPENDICE N. 6 DELL'O. G. N. 1/1934-XII.

CLASSIFICAZIONE DELLE LOCALITA' MALARICHE

(Art. 29 D. C. A.)

LINEE e numero d'ordine	Progressive chilometriche estreme		Lunghezza dei tratti	Fabbricati compresi nelle zone malariche			Classificazione delle zone malariche
	dal chilometro	al chilometro		Stazioni e Fermate	Case cantoniere		
					dalla	alla	
COMPARTIMENTO DI TORINO							
asale M.-Mortara . . . . — 1 —	81+342	93+206	11+864	Cozzo - Zeme - Castel d'Agogna.	85+125	91+653	*lieve*
orino-Rho . . . . — 2 —	30+276 da Milano	33+980	3+704	—	32+075	33+802	»
ercelli - Mortara - Cava Carbonara. — 5 —	7+135	24+832	17+697	Palestro - Robbio - Nicorvo . .	7+352	23+653	»
	25+619	55+096	29+477	Gambolò Remondò - Tromello - Garlasco - Gropello Cairoli - Villanova d'Ardenghi.	26+303	54+153	»
orreberetti-Pavia . . . . — 6 —	15+334	40+660	25+326	Ferrera Lomellina - Sannazzaro - Pieve Albignola - Zinasco Nuovo - Sairano Zinasco - Cava Carbonara.	16+225	39+850	»

LINEE e numero d'ordine	Progressive chilometriche estreme		Lunghezza dei tratti	Fabbricati compresi nelle zone malariche			Classificazione delle zone malariche
	dal chilometro	al chilometro		Stazioni e Formate	Case cantoniere dalla	Case cantoniere alla	
Alessandria - Novara - Arona. — 9 —	31+336	46+493	15+157	Olevano - Mortara - Albonese	32+070	45+479	*lieve*
Milano-Mortara . . . . . — 11 — (*Tronco Milano - Vigevano*).	12+223	36+484	24+261	Gaggiano - Abbiategrasso - Cava Ticino (*Posto movimento*).	12+564	35+756	»
(*Tronco Mortara - Vigevano*).	0+581	13+103	12+522	Parona Lomellina - Vigevano.	0+677	11+975	»

COMPARTIMENTO DI MILANO

LINEE e numero d'ordine	dal chilometro	al chilometro	Lunghezza dei tratti	Stazioni e Formate	Case cantoniere dalla	Case cantoniere alla	Classificazione delle zone malariche
Bologna-Milano . . . . . — 12 —	148+371	181+755	33+384	S. Stefano Lodigiano - Codogno - Castelpusterlengo - Secugnago.	148+795	180+280	*lieve*
	183+785	204+521	20+736	Tavazzano - S. Zenone al Lambro - Melegnano - S. Giuliano Milanese.	183+802	203+877	»
Milano-Verona P. N. (*esclusa*) - **Venezia Mestre-Venezia.** — 13 —	7+737	25+768	18+031	Bivio Tregarezzo - Pioltello Limito - Vignate - Melzo - Trecella.	8+379	25+756	»
	36+553	41+025	4+472	Vidalengo	37+201	39+821	»

LINEE e numero d'ordine	Progressive chilometriche estreme		Lunghezza dei tratti	Fabbricati compresi nelle zone malariche			Classificazione delle zone malariche
	dal chilometro	al chilometro		Stazioni e Fermate	Case cantoniere dalla	Case cantoniere alla	
remona - Treviglio - Bergamo. — 14 —	19+682	20+849	1+167	—	19+979	20+594	*lieve*
	29+125	37+382	8+257	Castelleone	29+904	37+194	»
	44+605	55+300	10+695	Casaletto Vaprio - Capralba . .	44+750	54+384	»
	56+500	61+670	5+170	Caravaggio	56+799	61+317	»
odogno - Cremona - Mantova. — 15 —	0+587	12+315	11+728	Maleo - Pizzighettone - Ponte d'Adda.	1+239	12+100	»
	17+736	22+596	4+860	Cava Tigozzi	18+258	20+875	»
	81+750	88+706	6+956	—	82+843	88+255	»
remona-Fidenza . . . . — 16 —	1+177	2+549	1+372	—	2+195		»
ava Carbonara - Cava Manara. (*ronco disarmato*) — 17 —	0+000	3+523	3+523	—	0+475	3+140	»
ogoredo - Pavia - Voghera. — 18 —	1+8:8	14+150	12+332	Locate Triulzi - Villamaggiore .	2+765	13+277	»
	14+600	15+739	1+139	—	15+450		»
	21+400	23+738	2+338	—	22+363		»
(*ronco Rogoredo-Pavia*)	30+627	30+761	0+134	—	—		»
(*Tronco Voghera-Pavia*)	16+156	22+722	6+566	Cava Manara	17+102	21+784	»

LINEE e numero d'ordine	Progressive chilometriche estreme		Lunghezza dei tratti	Fabbricati compresi nelle zone malariche			Classificazione delle zone malariche
	dal chilometro	al chilometro		Stazioni e Fermate	Case cantoniere dalla	Case cantoniere alla	
Pavia - Casalpusterlengo. — 19 —	7+177	9+100	1+923	—	7+839	8+397	*lieve*
	11+750	12+550	0+800	—	12+039		»
	12+722	23+500	10+778	Belgioioso - Corteleona - S. Cristina e Bissone.	13+241	22+692	»
	25+475	41+134	15+659	Chignolo Po - Camatta - Orio Litta - Ospedaletto Lodigiano.	26+270	40+146	»

COMPARTIMENTO DI VENEZIA

LINEE e numero d'ordine	dal chilometro	al chilometro	Lunghezza dei tratti	Stazioni e Fermate	Case cantoniere dalla	Case cantoniere alla	Classificazione delle zone malariche
Verona P. N. (*inclusa*)**. Venezia Mestre - Venezia.** — 20 —	242+862	250+015	7+153	Dolo - Mira Mirano	244+620	249+289	*lieve*
	252+141	260+170	8+029	Venezia Mestre - Venezia Porto Marghera.	252+880	259+308	»
Venezia Mestre - Primolano. — 21 —	1+390	2+316	0+926	—	2+016		»

LINEE e numero d'ordine	Progressive chilometriche estreme		Lunghezza dei tratti	Fabbricati compresi nelle zone malariche			Classificazione delle zone malariche
	dal chilometro	al chilometro		Stazioni e Fermate	Case cantoniere		
					dalla	alla	
enezia Mestre - Pontebba. — 22 —	0+420	1+931	1+511	—	0+625	1+476	*lieve*
enezia Mestre - Portogruaro. — 23 —	0+848	2+152	1+309	—	1+296		»
	10+019	24+637	14+618	Gaggio - S. Michele del Quarto - Meolo.	10+610	24+462	»
	30+043	35+548	5+505	S. Donà di Piave - Iesolo . . .	30+322	35+382	»
	36+846	43+810	6+964	Ceggia	36+861	43+662	»
	44+967	58+322	13+355	S. Stino di Livenza - Lison . .	45+831	57+853	»
Treviso - Portogruaro . . — 24 —	40+415	42+886	2+471	—	40+446		»
	43+568	44+035	0+467	—	—	—	»
	45+574	51+408	5+834	—	46+387	50+134	»

COMPARTIMENTO DI TRIESTE

LINEE e numero d'ordine	dal chilometro	al chilometro	Lunghezza dei tratti	Stazioni e Fermate	dalla	alla	Classificazione delle zone malariche
Udine - Bivio S. Polo . . — 27 —	49+448	53+434	3+986	Ronchi dei Legionari Nord . .	50+114	52+258	*lieve*

LINEE e numero d'ordine	Progressive chilometriche estreme		Lunghezza dei tratti	Fabbricati compresi nelle zone malariche			Classificazione delle zone malariche
	dal chilometro	al chilometro		Stazioni e Fermate	Case cantoniere dalla	Case cantoniere alla	
Ronchi dei Legionari Sud - Ronchi dei Legionari Nord (*raccordo*). — 27 bis —	0+297	1+440	1+143	—	—	—	*lieve*
Ronchi dei Legionari Sud - Cantieri Riuniti dell'Adriatico (*raccordo*). — 27 ter. —	0+037	3+095	3+058	—	—	—	»
Monfalcone - Porto Rosega (*raccordo*). — 28 —	0+000	2+468	2+463	Porto Rosega	—	—	»
Cervignano del Friuli - Grado - Pontile per Grado. — 29 —	0+000	12+503	12+503	Terzo di Aquileia - Aquileia - Belvedere - Pontile per Grado.	—	—	»
Divaccia S. Canziano - Pola. — 30 —	79+680	121+419	41+739	S. Pietro in Selve - Gimino - Canfanaro - Smogliani Carmedo - Sanvincenti - Zabroni Roveria - Dignano - Gallesano.	80+2.9	120+063	»

LINEE e numero d'ordine	Progressivo chilometrich e estreme		Lunghezza dei tratti	Fabbricati compresi nelle zone malariche			Classificazione delle zone malariche
	dal chilometro	al chilometro		Stazioni e Fermate	Case cantoniere dalla	Case cantoniere alla	
Canfanaro - Rovigno d'Istria. — 31 —	0+000	20+964	20+964	Sossi - Villa di Rovigno - Rovigno d'Istria.	0+642	20+862	*lieve*
Venezia Mestre - Bivio Galleria. (*Tronco Portogruaro - Bivio Galleria*). — 33 —	58+822	59+559	1+237	Portogruaro	58+815	39+558	»
	62+933	120+696	57+763	Fossalta di Portogruaro - Latisana Lignano - Palazzolo dello Stella - Muzzana del Turgnano - San Giorgio di Nogaro - Torviscosa - Cervignano del Friuli - Scodovacca - Villa Vicentina - Pieris Turriaco - Ronchi dei Legionari Sud - Monfalcone.	63+934	118+942	»
	123+433	126+280	2+847	Duino Timavo	124+002	125+287	»
Portogruaro - Scalo fluviale del Lemene (*raccordo*). — 33 bis —	0+000	1+468	1+468	—	—	—	»
S. Giorgio di Nogaro - Porto Nogaro (*raccordo*). — 34 —	0+027	2+214	2+187	Porto Nogaro	—	—	»

LINEE e numero d'ordine	Progressive chilometriche estreme dal chilometro	Progressive chilometriche estreme al chilometro	Lunghezza dei tratti	Fabbricati compresi nelle zone malariche: Stazioni e Fermate	Case cantoniere dalla	Case cantoniere alla	Classificazione delle zone malariche
Udine - S. Giorgio di Nogaro. — 34 bis —	19+574	29+307	9+733	Bagnaria Arsa	19+727	28+316	*lieve*
Palmanova - Cervignano del Friuli. — 34 ter. —	1+880	10+335	8+455	Seveglianc - Strassoldo . . .	3+311	9+053	»

COMPARTIMENTO DI BOLOGNA

LINEE e numero d'ordine	dal chilometro	al chilometro	Lunghezza dei tratti	Stazioni e Fermate	Case cantoniere dalla	Case cantoniere alla	Classificazione delle zone malariche
Bologna - Padova . . . . — 35 —	47+990	52+100	4+110	Pontelagoscuro	49+264	50+565	*lieve*
	53+440	69+794	16+354	Occhiobello - Canaro - Polesella.	53+447	69+135	»
	81+705	85+500	3+795	—	83+048	84+834	»
	87+304	88+524	1+220	—	87+560		»
	103+971	107+017	3+046	Battaglia Terme	104+365	106+946	»
Rovigo - Chioggia . . . . — 36 —	21+271	56+005	34+734	Adria - Cavanello Po - Loreo - Rosolina - Cavanella d'Adige - S. Anna di Chioggia - Brondolo - Chioggia.	21+344	55+407	»

LINEE e numero d'ordine	Progressive chilometriche estreme		Lunghezza dei tratti	Fabbricati compresi nelle zone malariche			Classificazione delle zone malariche
	dal chilometro	al chilometro		Stazioni e Fermate	Case cantoniere dalla	Case cantoniere alla	
Dossobuono - Rovigo . . — 37 —	15+492	49+500	34+008	Vigasio - Isola della Scala - Bovolone - Cerea.	16+219	49+176	*lieve*
	58+281	60+390	2+109	Villabartolomea	58+716	60+147	»
	64+249	67+462	3+213	Castagnaro	64+564	66+994	»
Mantova - Cerea . . . . . — 38 —	89+958	119+521	29+563	Gazzo di Bigarello - Castel d'Ario - Bonferraro - Nogara.	90+082	118+971	»
	122+917	127+100	4+183	—	123+641	127+043	»
Ostiglia - Grisignano di Zocco. — 39 —							
Tronco Ostiglia - Legnago).	0+454	5+907	5+453	—	0+872	5+351	»
	12+537	18+396	5+859	Aselogna	13+148	17+547	»
Tronco Legnago - Grisignano di Zocco).	24+804	30+304	5+500	Minerbe	25+880	29+072	»
Modena - Verona . . . . . — 40 —	68+048	76+808	8+755	Roverbella	68+099	75+857	»
Bologna - Verona . . . . — 41 —	67+789	94+535	26+746	Ostiglia - Tartaro (*raddoppio*) - Roncanova di Gazzo Veronese - Nogara - Pellegrina - Isola della Scala.	69+088	94+513	»

LINEE e numero d'ordine	Progressive chilometriche estreme: dal chilometro	Progressive chilometriche estreme: al chilometro	Lunghezza dei tratti	Fabbricati compresi nelle zone malariche: Stazioni e Fermate	Case cantoniere: dalla	Case cantoniere: alla	Classificazione delle zone malariche
Ferrara - Rimini . . . . — 42 —	0+929	5+889	4+960	—	1+714	5+669	*lieve*
	9+105	39+010	29+605	Gaibanella - Montesanto - Portomaggiore - Argenta - S. Biagio.	10+072	38+615	»
	49+364	57+966	8+602	Alfonsine	49+375	57+734	»
	61+391	71+635	10+244	Mezzano	61+412	71+312	»
	75+106	99+254	24+148	Classe - Savio - Cervia	75+546	98+961	»
Lugo - Lavezzola . . . . . — 43 —	3+879	6+866	2+987	S. Agata sul Santerno	4+026	6+088	»
	9+204	12+815	3+611	—	9+220	11+968	»
	13+425	21+400	7+975	Conselice	14+295	21+373	»
Castelbolognese - Ravenna. — 44 —	35+205	39+297	4+092	—	35+775	39+145	»

COMPARTIMENTO DI FIRENZE

LINEE e numero d'ordine	dal chilometro	al chilometro	Lunghezza dei tratti	Stazioni e Fermate	dalla	alla	Classificazione
Campiglia - Piombino . . — 46 —	0+453	14+042	13+589	Populonia - Portovecchio di Piombino - Piombino.	0+455	13+599	*lieve*

LINEE e numero d'ordine	Progressive chilometriche estreme		Lunghezza dei tratti	Fabbricati compresi nelle zone malariche			Classificazione delle zone malariche
	dal chilometro	al chilometro		Stazioni e Fermate	Case cantoniere dalla	Case cantoniere alla	
Montepescali - Asciano . — 47 —	199+601	233+728	34+127	Montepescali - Sticciano - Roccastrada - Civitella Paganico - Monte Antico.	201+092	232+612	*lieve*
Roma - Grosseto - Pisa . — 48 —	187+644	259+219	71+575	Grosseto - Montepescali - Giuncarico - Gavorrano - Scarlino - Follonica - Vignale Riotorto - Campiglia M. - S. Vincenzo.	188+609	257+799	»
COMPARTIMENTO DI ANCONA							
Pescara C. - Foggia - Bari - Otranto. — 50 —	387+206	392+958	5+752	Torino di Sangro	387+731	392+668	*lieve*
	395+690	400+184	4+494	Casalbordino	396+170	398+556	»
	417+497	421+662	4+165	S. Salvo	417+660	420+926	»
	424+478	445+131	20+653	Montenero Petacciato - Coppella (*raddoppio*) - Termoli	425+382	445+131	»
	445+131	496+402	51+271	Campomarino - Ramitello (*raddoppio*) - Chieti Serracapriola - Maresca (*raddoppio*) - Ripalta - Lesina (*raddoppio*) - Poggio Imperiale - Apricena - Radicosa (*raddoppio*).	445+597	495+805	*grave*

LINEE e numero d'ordine	Progressive chilometriche estreme		Lunghezza dei tratti	Fabbricati compresi nelle zone malariche			Classificazione delle zone malariche
	dal chilometro	al chilometro		Stazioni e Fermate	Case cantoniere dalla	Case cantoniere alla	
Segue: **Pescara - Foggia - Bari-Otranto.** — 50 —	496+402	498+431	2+029	San Severo	496+897	497+842	*lieve*
	498+431	522+185	23+754	Triolo (*raddoppio*) - Rignano Garganico - Arpi.	498+498	521+919	*grave*
	522+185	525+348	3+163	—	522+897	524+121	*lieve*
Pescara - Sulmona . . . . — 51 —	4+485	5+879	1+394	—	5+504		»
	6+829	21+452	14+623	Chieti - Casalincontrada Brecciarola.	7+259	20+334	»
	25+514	26+290	0+776	Rosciano	25+768		»

COMPARTIMENTO DI ROMA

LINEE e numero d'ordine	dal chilometro	al chilometro	Lunghezza dei tratti	Stazioni e Fermate	Case cantoniere dalla	Case cantoniere alla	Classificazione delle zone malariche
Roma - Grosseto - Pisa . — 52 —	16+125	79+840	63+715	Ponte Galeria - Maccarese Fregene - Palidoro - Palo Cerveteri - Cerveteri Ladispoli - Furbara - Santa Severa - Borgata 28 Ottobre - Santa Marinella.	16+923	79+460	*lieve*
	81+525	90+700	9+175	—	81+641	90+554	*grave*
	94+674	96+500	1+826	—	94+674	96+485	»

LINEE e numero d'ordine	Progressive chilometriche estreme		Lunghezza dei tratti	Fabbricati compresi nelle zone malariche			Classificazione delle zone malariche
	dal chilometro	al chilometro		Stazioni e Fermate	Case cantoniere dalla	Case cantoniere alla	
Segue: **Roma - Grosseto - Pisa.** — 52 —	102+439	187+644	85+205	Montalto di Castro - S. Agostino Maremma - Chiarone - Capalbio - Orbetello - Albinia - Talamone - Alberese - Rispescia.	102+851	187+020	*grave*
Ponte Galeria - Fiumicino: — 53 —	22+440	33+127	10+687	Porto - Fiumicino Porto Canale - Fiumicino.	24+263	31+603	*leve*
Palo - Ladispoli . . . . . — 54 —	48+148	50+500	2+352	Ladispoli	49+210		»
Roma - Orte - Chiusi Bagni di Chianciano. — 55 —	9+650	31+039	21+389	Sette Bagni - Monterotondo Mentana.	9+653	30+981	»
	37+467	37+561	0+094	—	—	—	»
	37+993	38+400	0+407	—	38+001		»
	43+400	47+950	4+550	—	43+836	47+633	»
	60+020	63+408	3+388	—	60+638	62+265	»
	92+261	134+036	41+775	Attigliano Bomarzo - Alviano - Castiglione in Teverina - Baschi - Orvieto.	92+814	131+810	»

LINEE e numero d'ordine	Progressive chilometriche estreme		Lunghezza dei tratti	Fabbricati compresi nelle zone malariche			Classificazione delle zone malariche
	dal chilometro	al chilometro		Stazioni e Fermate	Case cantoniere dalla	Case cantoniere alla	
Roma Termini - Settebagni. — 55 bis —	9+650 da Roma Termini	16+154	6+504	Roma Smistamento	14+210	15+458	*lieve*
Orte - Terni - Ancona . . — 57 —	82+887	103+870	20+983	Nera Montoro - Narni Amelia	82+903	102+182	»
Roma - Sulmona . . . . . — 58 —	6+667	28+907	22+240	Tor Sapienza - Salone - Lunghezza - Bagni di Tivoli - Guidonia Montecelio S. Angelo - Guidonia Montecelio Cantieri.	7+420	28+111	»
	34+150	45+496	11+346	Tivoli - S. Polo dei Cavalieri .	34+238	45+384	»
Sulmona - Isernia . . . . — 59 —	86+218	87+404	1+186	S. Pietro Avellana Capracotta	86+306	87+007	»
Vairano - Caianello - Isernia. — 60 —	0+861	39+870	39+009	Presenzano - Sesto Campano - Capriati a Volturno - Venafro - Pozzilli - Rocca Ravindola - Monteruduni S. Eusania - Monteruduni Macchia - Macchia d'Isernia - S. Agapito Longano.	2+284	39+739	»

LINEE e numero d'ordine	Progressive chilometriche estreme		Lunghezza dei tratti	Fabbricati compresi nelle zone malariche			Classificazione delle zone malariche
	al chilometro	al chilometro		Stazioni e Fermate	Case cantoniere dalla	Case cantoniere alla	
Roma - Cassino - Napoli — 61 —	8+355	17+300	8+945	Capannelle - Ciampino	9+071	16+500	*lieve*
	23+636	29+300	5+664	Colonna - Colonna Littorio . .	24+493	27+238	»
	42+568	58+435	15+867	Valmontone - Colleferro Segni	43+500	58+197	»
	61+215	65+867	4+652	Anagni	61+519	64+795	»
	72+678	79+918	7+240	Ferentino Supino	72+939	79+337	»
	88+300	112+051	23+751	Ceccano - Castro Pofi Vallecorsa - Ceprano Falvaterra.	88+721	110+368	»
	132+066	138+595	6+529	Cassino	132+490	138+499	»
Ciampino - Frascati . . . — 62 —	0+640	3+251	2+611	Galleria di Ciampino	2+042		»
Velletri - Colleferro Segni. — 63 —	2+759	9+475	6+716	Lariano	3+038	5+858	»
	12+285	19+419	7+134	Artena Valmontone	12+286	16+746	»
	20+915	22+495	1+580	—	21+699		»
Roma - Terracina . . . . — 64 —	14+242	39+933	25+691	Casabianca - S. Maria delle Mole - Pavona - Cecchina - Lanuvio - S. Eurosia.	17+223	38+896	»

LINEE e numero d'ordine	Progressive chilometriche estreme		Lunghezza dei tratti	Fabbricati compresi nelle zone malariche			Classificazione delle zone malariche
	dal chilometro	al chilometro		Stazioni e Fermate	Case cantoniere dalla	Case cantoniere alla	
Segue: **Roma-Terracina.** — 64 —	43+669	46+956	3+287	—	43+860	45+711	*lieve*
	47+206	87+756	40+550	Giulianello - Roccamassima - Cori-Torretta Corana - Norma Ninfa - Sermoneta Bassiano - Borgo Tufette - Sezze Romano.	48+513	87+501	»
	88+206	104+940	15+834	Casale di Priverno - Priverno - Sonnino.	89+659	103+506 F. A.	»
	104+040	104+667	0+627	Priverno Fossanova	—	—	*grave*
	104+667	122+080	17+413	Capocroce - Frasso - La Fiora - Terracina.	105+385	121+994	*lieve*
Albano L. - Cecchina - Campo Leone. — 66 —	1+180	12+099 o 33+734 della direttissima Roma-Napoli	10+919	Cecchina	2+066	9+301	»
Roma Trastevere - Viterbo. — 67 —	12+008	28+150	16+142	Ottavia - La Storta Formello - Cesano di Roma.	12+047	27+838	»
	31+900	34+700	2+800	—	32+139	34+083	»
	38+700	42+074	3+374	Vigna di Valle	40+490	41+614	»
	45+353	46+864	1+511	—	45+489	46+632	»

LINEE e numero d'ordine	Progressive chilometriche estreme		Lunghezza dei tratti	Fabbricati compresi nelle zone malariche			Classificazione delle zone malariche
	dal chilometro	al chilometro		Stazioni e Fermate	Case cantoniere dalla	Case cantoniere alla	
Civitavecchia - Orte . . . — 68 —	(1) 1+291	8+510	7+219	Civitavecchia Porta Tarquinia - Aurelia.	1+314	7+786	*lieve*
	12+480	13+920	1+440	—	—	—	»
	16+889	20+987	4+098	Allumiere	17+651	20+754	»
Roma - Napoli . . . . . . (*direttissima*) (*Tronco Roma-Formia*) — 69 —	8+353	70+900	62+547	Torricola - Divino Amore - Pomezia - Campo Leone - Carano - Cisterna di Littoria - Littoria - Sezze Romano.	8+964	70+396	»
	70+900	88+967	18+067	Priverno Fossanova	71+610	88+774 F. A.	*grave*
	96+498	113+661	17+163	Monte S. Biagio - Fondi Sperlonga.	96+550 F. A.	113+595	»
Campoleone - Nettunia . — 70 —	33+880	54+263	20+383	Aprilia - Campo di Carne - Padiglione.	34+043	54+250	*lieve*
	55+558	56+[illegible]84	1+326	Nettunia Porto	55+581		»
	58+028	59+605	1+577	Nettunia	58+048	59+386	»

(1) Punta scambio d'innesto alla linea Roma-Grosseto (= progressiva Km. 82 + 456,98 della stessa linea).

LINEE e numero d'ordine	Progressive chilometriche estreme		Lunghezza dei tratti	Fabbricati compresi nelle zone malariche			Classificazione delle zone malariche
	dal chilometro	al chilometro		Stazioni e Fermate	Case cantoniere dalla	Case cantoniere alla	
COMPARTIMENTO DI NAPOLI							
Roma - Napoli . . . . . . — 71 — (*direttissima*) (*Tronco Formia-Napoli*)	161+235	181+267	20+032	Falciano Mondragone - Cancello Arnone - Villa Literno.	161+384	179+772	*grave*
Roma - Cassino - Napoli — 73 —	162+301	170+610	8+309	Tora Presenzano - Vairano Caianello.	162+366	170+599	*liev*
Cancello - Avellino . . . — 75 —	28+573	32+436	3+836	Lavorate	—	—	»
Avellino - Rocchetta S. Antonio. — 77 —	43+353	44+747	1+394	Montella	43+674	44+334	»
	57+570	69+155	11+585	Campo di Musco - S. Angelo dei Lombardi - Lioni.	57+590	68+912	»
	69+155	118+368	49+213	Morra De Sanctis - Conza Andretta - Cairano - Calitri Pescopagano - Rapone Ruvo - Monticchio - Aquilonia - Monteverde - Pisciolo.	69+853	117+893	*grave*
Termoli - Campobasso . . — 78 —	11+000	29+685	18+685	S. Martino in Pensilis - Piane di Larino - Ururi Rotello.	11+451	29+649	*lieve*

LINEE e numero d'ordine	Progressive chilometriche estreme		Lunghezza dei tratti	Fabbricati compresi nelle zone malariche			Classificazione delle zone malariche
	dal chilometro	al chilometro		Stazioni e Fermate	Case cantoniere		
					dalla	alla	
Foggia - Cervaro - Napoli. — 81 —	27+099	69+691	42+592	Bovino Deliceto - Orsara di Puglia - Montaguto Panni - Savignano Greci - Pianerettolo d'Ariano - Ariano Irpino - Cristina (*Posto movimento*) - Castelfranco in Miscano.	27+365	69+607	*grave*
	98+697	148+000	49+303	Benevento - Vitulano - Ponte Casalduni - S. Lorenzo Maggiore - Solopaca - Telese Bagni - Telese Cerreto - Amorosi Melizzano - Frasso Telesino Dugenta.	99+145	147+466	*lieve*
Napoli - Battipagla - Potenza. — 82 —	129+335	137+932	8+597	Bella Muro - Baragiano Ruoti	129+716	137+508	*grave*

COMPARTIMENTO DI BARI

Pescara - Foggia - Bari - Lecce. — 84 —	533+978	554+565	20+587	Incoronata - Orta Nova - Stornara (*raddoppio*).	534+554	554+242	*grave*
	649+234	656+793	7+559	Bari S. Giorgio (*raddoppio*) . .	650+214	656+073	*lieve*
	659+372	678+084	18+712	Noicattaro - Mola di Bari - Cozze.	660+212	677+983	»

LINEE e numero d'ordine	Progressive chilometriche estreme		Lunghezza dei tratti	Fabbricati compresi nelle zone malariche			Classificazione delle zone malariche
	dal chilometro	al chilometro		Stazioni e Fermate	Case cantoniere dalla	Case cantoniere alla	
Segue: **Pescara - Foggia - Bari-Lecce.** — 84 —	685+340	731+102	45+762	Monopoli - Egnazia - Fasano - Pezza di Greco - Cisternino - Fontevecchia (*raddoppio*) - Ostuni.	685+803	731+035	*lieve*
	731+102	756+273	25+171	Carovigno - Serranova - S. Vito dei Normanni - Restinco (*raddoppio*).	732+224	756+163	*grave*
Foggia - Bari Foggia - Napoli (*raccordo*). — 84 bis —	0+000 Km 2+926 della Foggia-Napoli	1+578 Km. 52+158 della Foggia-Bari	1+578	—	—	—	*lieve*
Foggia - Cervaro Rocchetta S. A. - Potenza. — 86 —	8+920	54+739	45+819	Santuario Incoronata - Ordona - Ascoli Satriano - Candela Sant'Agata di Puglia - Rio Salso - Rocchetta S. Antonio Lacedonia.	9+264	54+160	*grave*
	54+739	64+742	10+003	Leonessa	55+506	64+411	*lieve*
Foggia-Manfredonia Città. — 89 —	0+732	10+661	9+929	Tortorella	0+742	8+167	*lieve*
	10+661	36+096	25+435	S. Giovanni Rotondo - Candelaro - Frattarolo - Siponto - Manfredonia	10+709	35+145	*grave*
	36+096	36+322	0+226	Manfredonia Città	—	—	*lieve*

LINEE e numero d'ordine	Progressive chilometriche estreme		Lunghezza dei tratti	Fabbricati compresi nelle zone malariche			Classificazione delle zone malariche
	dal chilometro	al chilometro		Stazioni e Fermate	Case cantoniere dalla	Case cantoniere alla	
occhetta S. A. Spinaz-zola - Gioia del Colle. — 95 —	0+919	52+759	51+840	Stabile - S. Nicola di Melfi - Rapolla Lavello - Venosa Maschito - Matinella - Palazzo S. Gervasio Montemilone.	1+910	52+376	*grave*
	59+768	92+934	33+166	Garagnone - Poggiorsini Gravina - Gravina.	6[illegible]+485	92+923	*lieve*
arletta - Spinazzola . . — 96 —	41+344	62+199	20+855	Minervino Murge - Acquatetta - Paredano.	42+064	61+187	*lieve*
aranto - Brindisi . . . . — 98 —	59+485	65+905	6+420	Bivio Restinco (*Posto di movimento*).	59+820	65+078	*grave*
aranto - Reggio C. . . . — 101 —	2+550	43+558	41+008	Cagioni (*raddopp o*) - Chiatona - Termitosa (*raddoppio*) - Ginosa - Metaponto.	3+759	42+895	*grave*

COMPARTIMENTO DI REGGIO CALABRIA

LINEE e numero d'ordine	dal chilometro	al chilometro	Lunghezza dei tratti	Stazioni e Fermate	dalla	alla	Classificazione
aranto - Reggio C. . . . — 102 —	141+819	159+702	17+883	Rossano	142+082	158+794	*lieve*
	159+702	205+007	45+305	Mirto Crosia - Calopezzati - Pietrapaola - Mandatoriccio - Campana - Cariati - Crucoli - Cirò.	160+198	204+842	*grave*

LINEE e numero d'ordine	Progressive chilometriche estreme		Lunghezza dei tratti	Fabbricati compresi nelle zone malariche			Classificazione delle zone malariche
	dal chilometro	al chilometro		Stazioni e Fermate	Case cantoniere dalla	Case cantoniere alla	
Segue: **Taranto - Reggio C.** — 102 —	418+167	450+221	32+054	Palizzi - Bova Marina - Condofuri - Melito di Porto Salvo - Saline di Reggio.	418+459	449+397	*lieve*
Battipaglia - Reggio C. — 103 —	27+328	33+000	5+672	Agropoli Castellabate	28+720	31+846	»
	44+764	49+451	4+687	Omignano	44+945	48+538	»
	49+451	54+246	4+795	Vallo della Lucania Castelnuovo - Casal Velino.	49+661	53+ 28	*grave*
	54+246	62+400	8+154	Velia Scavi - Ascea	54+710	62+376	*lieve*
	80+037	98+610	18+573	Celle Bulgheria Roccagloriosa - Torre Orsaia - Policastro Bussentino.	80+984	97+919	»
	121+175	12 +159	1+984	—	121+524	122+636	»
	126+078	127+269	1+191	—	126+134	127+119	»
	134+350	141+794	7+444	S. Nicola Arcella	135+407	141+435	»
	141+794	158+529	16+735	Scalea - S. Domenica Talao - Verbicaro Orsomarso - Grisolia Cipollina - Cirella Maierà.	142+196	157+671	*grave*
	158+529	160+483	1+954	Diamante	158+667	159+157	*lieve*
	169+043	170+709	1+666	Sangineto	170+709		*grave*

LINEE e numero d'ordine	Progressive chilometriche estreme		Lunghezza dei tratti	Fabbricati compresi nelle zone malariche			Classificazione delle zone malariche
	dal chilometro	al chilometro		Stazioni e Fermate	Case cantoniere		
					dalla	alla	
Segue: **Battipaglia - Reggio C.** — 103 —	175+686	229+464	53+778	Cetraro - Acquappesa - Guardia Piemontese Terme - Fuscaldo - Paola - S. Lucido Marina - Fiumefreddo (Bruzio) - Longobardi - Belmonte Calabro - Amantea.	177+025	229+424	*lieve*
	229+464	279+642	50+178	Campora S. Giovanni - Nocera Tirinese - Falerna - S. Eufemia Marina Gizzeria - S. Eufemia Lamezia - S. Pietro a Màida Màida - Curinga - Francavilla Angitola Filadelfia.	230+474	279+055	*grave*
Sibari - Cosenza . . . . . — 106 —	61+133	63+076	1+943	Castiglione Cosentino	63+029		*lieve*
	65+215	66+494	1+279	—	66+321		»

COMPARTIMENTO DI PALERMO

LINEE e numero d'ordine	dal chilometro	al chilometro	Lunghezza dei tratti	Stazioni e Fermate	dalla	alla	Classificazione delle zone malariche
Palermo - Palermo Marittima. — 108 —	0+900	1+837	0+937	—	1+390		*lieve*

LINEE e numero d'ordine	Progressive chilometriche estreme		Lunghezza dei tratti	Fabbricati compresi nelle zone malariche			Classificazione delle zone malariche
	dal chilometro	al chilometro		Stazioni e Fermate	Case cantoniere dalla	Case cantoniere alla	
Palermo - Messina Palermo - Trapani (*raccordo*). — 108 bis —	0+000 Km. 2+840 della linea Palermo-Messina	1+535 Km. 1+777 della linea Palermo-Trapani	1+535	—	—	—	*lieve*
Palermo - Termini Imerese - Rocca Palumba - Porto Empedocle. — 109 —	0+897	6+482	5+585	Palermo Brancaccio - Favara di Villabate	1+383	5+772	»
Termini Imerese - S. Agata di Militello-Messina. — 110 —	168+052	179+778	11+726	Oliveri Tindari - Falcone - Novara Montalbano Furnari.	170+198	179+418	*grave*
Roccapalumba - Caltanissetta Xirbi - Bicocca - Catania - Messina. — 111 —	131+146	146+370	15+224	Imera - Villarosa - Seggio.	131+878	146+285	»
	250+196	253+565	3+369	Acitrezza	250+243	252+857	*lieve*
Motta S. Anastasia - Schettino. — 111 bis —	0+000	17+459	17+459	Ritornella - Agnelleria - Paternò - Schettino - S. Maria di Licodia.	0+136	15+285	»

LINEE e numero d'ordine	Progressive chilometriche estreme		Lunghezza dei tratti	Fabbricati compresi nelle zone malariche			Classificazione delle zone malariche
	dal chilometro	al chilometro		Stazioni e Fermate	Case cantoniere dalla	Case cantoniere alla	
Bicocca - Valsavoia - Siracusa. — 112 —	290+184	304+375	14+191	Priolo Melilli - Targia	290+6[illegible]8	303+616	*lieve*
Siracusa - Licata — 114 —							
(*Tronco Siracusa-Ispica*)	351+289	365+515	14+226	S. Paolo - Rosolini - Ispica . .	351+760	364+656	»
(*Tronco Licata-Ispica*)	200+103	255+600	55+497	Falconara - Butera - Gela - Gela Lago - Dirillo - Acate.	200+536	254+682	*grave*
	363+512	364+139	0+627	—	363+537		*lieve*
Valsavoia - Caltagirone . — 117 —	248+913	258+492	9+579	Palagonia	249+092	258+[illegible]92	*grave*
Palermo - Trapani . . . . — 118 —	68+482	97+952	29+470	Alcamo Diramazione - Alcamo - Gallitello.	68+742	97+515	»
	160+652	169+925	9+273	Mozia - Spagnuola	161+072	169+209	*lieve*
Alcamo Diramazione - Trapani. — 118 ter. —	71+971	117+682	45+711	Calatafimi - Segesta Tempio - Bruca - Ummari - Fulgatore - Erice Napola - Milo.	76+790	117+352	*lieve*

LINEE e numero d'ordine	Progressive chilometriche estreme		Lunghezza dei tratti	Fabbricati compresi nelle zone malariche			Classificazione delle zone malariche
	dal chilometro	al chilometro		Stazioni e Fermate	Case cantoniere		
					dalla	alla	

EX SECONDARIE SICULE

LINEE e numero d'ordine	dal chilometro	al chilometro	Lunghezza dei tratti	Stazioni e Fermate	Case cantoniere dalla	Case cantoniere alla	Classificazione delle zone malariche
Castelvetrano - Magazzolo - Porto Empedocle. — 119 —	18+124	24+490	6+366	Porto Costanzo Ciano	19+311	23+490	*grave*
	72+352	91+704	22+352	Magazzolo - Monte Sara - Cattolica Eraclea.	73+849	94+642	»
Margonia - Canicattì . . — 122 —	2+622	7+972	5+350	Rocca di Mendola	3+682	6+479	*lieve*
Agrigento Bassa - Licata — 123 —	3+007	6+000	2+993				
	8+500	9+500	1+000	—	3+276	5+649	»
	12+000	18+000	6+000	—	8+925	9+432	»
	29+864	30+384	0+520	Zolfare Deli - Deli	12+874	16+418	»
	42+061	43+169	1+405	—	30+328		»
	43+469	60+841	17+372	—	42+372		»
				Torre di Gaffe - Scifitelli - Licata.	43+725	58+376	*grave*
Lercara Bassa - Filaga - Bivona - Cianciana - Magazzolo. — 126 —	56+180	66+789	10+609	Quattro Finaite - Balata	57+638	65+824	»

DELEGAZIONE DI CAGLIARI

LINEE e numero d'ordine	Progressive chilometriche estreme		Lunghezza dei tratti	Fabbricati compresi nelle zone malariche			Classificazione delle zone malariche
	dal chilometro	al chilometro		Stazioni e Fermate	Case cantoniere dalla	Case cantoniere alla	
agliari - Golfo Aranci . — 130 —	0+000	2+049	2+049	Cagliari	0+998		*lieve*
	2+049	310+869	308+820	Cagliari Elmas - Assemini - Decimomannu - Villasor - Serramanna Nuraminis - Samassi Serrenti - Sanluri Stato - S Gavino - Pabillonis - Uras Mogoro - Terralba Mussolinia - Oristano - Simaxis - Solarussa - Milis - Paulilatino - Abbasanta - Borore - Birori - Macomer - Campeda - Bonorva - Giave - Torralba - Mores - Chilivani - Fraigas - Oschiri - Berchidda - Monti - Enas - Olbia - Marinella - Golfo Aranci.	2+541	305+578	*grave*
Olbia - Olbia Marittima (Isola Bianca) — 131 —	284+128	286+242	2+114	Olbia Mar. (Isola Bianca) . . .	—	—	•

LINEE e numero d'ordine	Progressive chilometriche estreme		Lunghezza dei tratti	Fabbricati compresi nelle zone malariche			Classificazione delle zone malariche
	dal chilometro	al chilometro		Stazioni e Fermate	Case cantoniere dalla	Case cantoniere alla	
Chilivani - Porto Torres — 132 —	0+000	46+142	46+142	Chilivani - Ardara - Ploaghe - Campomela - Scala di Giocca - Tissi Usini - Caniga.	0+993	45+794	*grave*
	46+142	46+813	0+671	Sassari	—	—	*lieve*
	46+813	66+557	19+744	S. Orsola - S. Giorgio - S. Giovanni - Porto Torres.	47+714	65+936	*grave*
Decimomannu - Iglesias. — 133 —	0+000	37+769	37+769	Decimomannu - Uta - Siliqua - Villamassargia Domusnovas - Musei - Iglesias.	3+909	37+543	»

INDICE ALFABETICO

delle stazioni, fermate ecc. comprese nelle zone di malaria

Stazioni, Fermate, ecc.	Zona di malaria	Num. d'ord.ne della linea
Ascea	*lieve*	103
Ascoli Satriano	*grave*	86
Aselogna	*lieve*	39
Assemini	*grave*	130
Atena	*lieve*	83
Attigliano Bomarzo	»	55
Augusta	»	112
Aurelia	»	68
Avigliano Lucania	»	86
B		
Badolato	*grave*	102
Bagnaria Arsa	*lieve*	34-bis
Bagni di Tivoli	»	58
Balata	*grave*	126
Balestrate	*lieve*	118
Balvano Ricigliano	»	82
Baragiano Ruoti	*grave*	82
Bari Porto	*lieve*	93
Bari S. Giorgio (*raddoppio*).	»	81
Barletta	»	84
Barletta Porto	»	92
Baschi	»	55
Battaglia Terme	»	35
Battipaglia	»	82

Stazioni, Fermate, ecc.	Zona di malaria	Num. d'ordine della linea
Baucina Ciminna	*grave*	129
Belgioioso	*lieve*	19
Belice	»	120
Bella Muro	*grave*	82
Bellapietra	*lieve*	119
Bellavista (*raddoppio*)	*grave*	97
Belmonte Calabro	*lieve*	108
Belvedere	»	29
Benevento	»	81
Benevento Porta Rufina	»	76
Berchidda	*grave*	130
Bernalda	»	85
Bianconovo	*lieve*	102
Bicocca	*grave*	111
Bifarera	*lieve*	129
Birori	*grave*	130
Bivio Arsenale	*lieve*	99
Bivio Bosco Redole	»	79
Bivio Gaeta	»	73
Bivio Restinco	*grave*	98
Bivio Tregarezzo (*raddoppio*).	*lieve*	13
Bivona	»	126
Bolognetta Marineo	»	129
Bonferraro	»	38
Bonorva	*grave*	130
Borgata 28 ottobre	*lieve*	52

Stazioni, Fermate, ecc.	Zona di malaria	Num. d'ordine della linea	Stazioni, Fermate, ecc.	Zona di malaria	Num. d'ordine della linea
Borgo Tufette	*lieve*	64	Cairano	*grave*	77
Borore	*grave*	130	Calatabiano	*lieve*	111
Botricello	»	102	Calatafimi	»	118-ter
Bovalino	*lieve*	102	Calciano	*grave*	85
Bova Marina	»	102	Calitri Pescopagano	»	77
Bovino Deliceto	*grave*	81	Calopezzati	»	102
Bovolone	*lieve*	37	Caltanissetta Xirbi	*lieve*	111
Brancaleone	*grave*	102	Camatta	»	19
Briatico	*lieve*	103	Cammarata	*grave*	109
Brindisi	»	84	Campana	»	102
Brindisi Porto	»	94	Campeda	»	130
Brindisi di Montagna	*grave*	85	Campiglia Marittima	*lieve*	48
Brolo Ficarra	*lieve*	110	Campobello di Mazara	»	118
Brondolo	»	36	Campobello Ravanusa	»	116
Bruca	»	118-ter	Campochiaro	»	80
Brucoli	»	112	Campo di Carne	»	70
Buccino S. Gregorio Magno	»	82	Campo di Musco	»	77
			Campofelice	*grave*	110
Buffoluto	»	99	Campofiorito	*lieve*	129
Buonfornello	*grave*	110	Campofranco	*grave*	109
Burgio	*lieve*	120	Campo Leone	*lieve*	60
Butera	*grave*	114	Campomaggiore Pietrapertosa	*grave*	85
C			Campomarino	»	50
Cagioni (*raddoppio*)	*grave*	101	Campomela	»	132
Cagliari	*lieve*	130	Campora S. Giovanni	»	103
Cagliari Elmas	*grave*	130	Canaro	*lieve*	35

Stazioni, Fermate, ecc.	Zona di malaria	Num. d'ordine della linea	Stazioni, Fermate, ecc.	Zona di malaria	Num. d'ordine della linea
Cancello Arnone	*grave*	71	Casale di Priverno . . .	*lieve*	64
Candela S. Agata di Puglia	»	86	Casaletto Vaprio	»	14
Candelaro	»	89	Casalincontrada Brecciarola	»	51
Candida	»	84	Casalpusterlengo	»	12
Canfanaro	*lieve*	30	Casal Velino	*grave*	103
Caniga	*grave*	132	Cassano all'Jonio	»	106
Canne	»	96	Cassano Irpino	*lieve*	77
Canosa di Puglia	*lieve*	96	Cassibile	*grave*	114
Capaccio Roccadaspide	*grave*	103	Cassino	*lieve*	61
Capaci	*lieve*	118	Castagnaro	»	37
Capalbio	*grave*	52	Casteldaccia	»	109
Capannelle	*lieve*	61	Castel d'Agogna	»	1
Capocroce	»	64	Castel d'Ario	»	38
Capo d'Orlando Naso .	»	110	Castelforte Suio Terme	»	74
Capo Spartivento . . .	*grave*	102	Castelfranci	»	77
Cappuccini	*lieve*	124	Castelfranco in Miscano .	*grave*	81
Capralba	»	14	Castel Lagopesole . . .	*lieve*	86
Capriati a Volturno . .	»	60	Castellammare del Golfo	»	118
Carano	»	69	Castellaneta	»	97
Caravaggio	»	14	Castellaneta Città . . .	»	97
Cariati	*grave*	102	Castelleone	»	14
Caronia	*lieve*	110	Castelvetere	»	77
Carovigno	*grave*	84	Castiglione Cosentino .	»	106
Casabianca	*lieve*	64	Castiglione in Teverina	»	55
Casacalenda Guardialf. .	»	78	Castronovo di Sicilia . .	*grave*	109
Casalbordino	»	50			

Stazioni, Fermate, ecc.	Zona di malaria	Num. d'ordine della linea
Castro Pofi Vallecorsa	*lieve*	61
Castroreale Bagni	»	110
Catanzaro Marina	*grave*	102
Catanzaro Sala	*lieve*	105
Catenanuova Centuripe	*grave*	111
Cattolica Eraclea	»	119
Caulonia	*lieve*	102
Causo	*grave*	109
Cava Carbonara	*lieve*	6
Cava Manara	»	18
Cavanella d'Adige	»	36
Cavanella Po	»	36
Cava Ticino (*Posto movimento*)	»	11
Cava Tigozzi	»	15
Ceccano	»	61
Cecchina	»	64-66
Cefalicchio	»	96
Cefalù	»	110
Ceggia	»	23
Celle Bulgheria Rocc.	»	103
Cellole Fasani	»	74
Censiti	»	129
Ceprano Falvaterra	»	61
Cerda	*grave*	109
Cerea	*lieve*	37
Cerignola Campagna	*lieve*	84
Cervaro	»	87
Cerveteri Ladispoli	»	52
Cervia	»	42
Cervignano del Friuli	»	33
Cesano di Roma	»	67
Cetraro	»	103
Chianche Ceppaloni	»	76
Chiarone	*grave*	52
Chiatona	»	101
Chieti	*lieve*	51
Chieuti Serracapriola	*grave*	50
Chignolo Po	*lieve*	19
Chilivani	*grave*	130-182
Chioggia	*lieve*	36
Chiusa Sclafani	»	129
Ciampino	»	61
Cianciana	»	126
Cimino	»	100
Cinisi Terrasini	»	118
Cirella Maierà	*grave*	103
Cirò	»	102
Cisterna di Littoria	*lieve*	69
Cisternino	»	84
Civitavecchia Porta Tarquinia	»	68
[illegible]	»	47

Stazioni, Fermate, ecc.	Zona di malaria	Num. d'ordine della linea
Classe	*lieve*	42
Coccorino	»	103
Codogno	»	12
Colle Basso	»	100
Colleferro Segni	»	61
Colonna	»	61
Colonna Littorio	»	61
Comiso	»	114
Comitini	*grave*	109
Condofuri	*lieve*	102
Conselice	»	48
Contessa Entellina	»	129
Contursi	»	82
Conza Andretta	*grave*	77
Coppella (*raddoppio*)	*lieve*	50
Corace	*grave*	105
Cori	*lieve*	64
Corigliano Calabro	*grave*	102
Corleone	*lieve*	129
Corsano	*grave*	81
Corteolona	*lieve*	19
Cozze	»	84
Cozzo	»	1
Cristina (*Posto movimento*)	*grave*	81
Cropani	»	102
Crotone	»	102

Stazioni, Fermate, ecc.	Zona di malaria	Num. d'ordine della linea
Crucoli	*grave*	102
Curinga	»	103
Cutro	»	102

D

Stazioni, Fermate, ecc.	Zona di malaria	Num. d'ordine della linea
Decimomannu	*grave*	130-133
Deli	*lieve*	123
Diamante	»	103
Dignano	»	30
Dirillo	*grave*	114
Dittaino	»	111-124 - 125
Divino Amore	*lieve*	69
Dolo	»	20
Donna Beatrice	*grave*	129
Duino Timavo	*lieve*	33

E

Stazioni, Fermate, ecc.	Zona di malaria	Num. d'ordine della linea
Eboli Campagna	*lieve*	82
Egnazia	»	84
Enas	*grave*	130
Erice Napola	*lieve*	118-ter

F

Stazioni, Fermate, ecc.	Zona di malaria	Num. d'ordine della linea
Falciano Mondragone	*grave*	71
Falconara	»	114

Stazioni, Fermate, ecc.	Zona di malaria	Num. d'ordine della linea
Falconara Albanese	*lieve*	107
Falcone	*grave*	110
Falerna	»	103
Fasano	»	84
Favara di Villabate	*lieve*	109
Favarotta	»	116
Ferentino Supino	»	61
Feroleto Antico Pianopoli	*grave*	105
Ferrandina Pomarico Mig.	»	85
Ferrera Lomellina	*lieve*	6
Ferruzzano	*grave*	102
Ficarazzi	*lieve*	109
Filaga	»	126-127
Fiumefreddo (Bruzio)	»	103
Fiumefreddo Sicilia	»	111
Fiumetorto	*grave*	109
Fiumicino	*lieve*	53
Fiumicino Porto Canale	»	53
Foggia	»	84
Follonica	»	48
Fondi Sperlonga	*grave*	69
Fontevecchia (*raddoppio*)	*lieve*	84
Forenza	»	86
Fossalta di Portogruaro	»	38
Fraigas	*grave*	130
Francavilla Angitola Filadelfia	*grave*	103
Francavilla Fontana	*lieve*	98
Frasso	»	64
Frasso Telesino Dugenta	»	81
Frattarolo	*grave*	89
Fulgatore	*lieve*	118-ter
Fuibara	»	52
Fuscaldo	*li ve*	103

G

Stazioni, Fermate, ecc.	Zona di malaria	Num. d'ordine della linea
Gabella Grande (*raddoppio*)	*grave*	102
Gaggiano	*lieve*	11
Gaggio	»	23
Gaibanella	»	42
Galleria di Ciampino	»	62
Gallesano	»	30
Gallitello	*grave*	118
Gambolò Remondò	*lieve*	5
Garagnone	»	95
Garlasco	»	5
Gavorrano	»	48
Gazzo di Bigarello	»	38
Gela	*grave*	114

Stazioni, Fermate, ecc.	Zona di malaria	Num. d'ordine della linea
Gela Lago	*grave*	114
Gerbini	»	111
Giave	»	130
Gibellina	*lieve*	120
Gimino	»	30
Ginosa	*grave*	101
Gioia Tauro	»	103
Giugliano Qualiano	*lieve*	71
Giulianello Roccamassima	»	64
Giuncarico	»	48
Golfo Aranci	*grave*	130
Grassano Garaguso Tricarico	»	85
Gravina	*lieve*	95
Grisolia Cipollina	*grave*	103
Gropello Cairoli	*lieve*	5
Grosseto	»	48
Grottaglie	*grave*	98
Guardavalle	»	102
Guardia Piemontese Terme	*lieve*	103
Guardiaregia	»	80
Guglionesi Portocannone	*grave*	78
Guidonia Montecelio Cantieri	*lieve*	58
Guidonia Montecelio S. Angelo	»	58

Stazioni, Fermate, ecc.	Zona di malaria	Num. d'ordine della linea
I		
Iglesias	*grave*	133
Imera	»	111
Incoronata	»	84
Isola Capo Rizzuto	»	102
Isola della Scala	*lieve*	37-41
Ispica	»	114
J		
Joppolo	*lieve*	103
L		
Ladispoli	*lieve*	54
La Fiora	»	64
Lanuvio	»	64
Lapio	»	77
Lariano	»	63
Lascari	»	110
La Storta Formello	»	67
Latiano	»	98
Latisana Lignano	»	33
Latomie	»	119
La Verda	»	102
Lavorate	»	75

Stazioni, Fermate, ecc.	Zona di malaria	Num. d'ordine della linea
Lecce	*lieve*	84
Lentini	*grave*	112
Leonessa	*lieve*	86
Lercara Bassa	»	109-126
Lesina (*raddoppio*)	*grave*	50
Libertinia	»	111
Licata	»	116-123
Licata Porto	»	116
Lioni	*lieve*	77
Lison	»	23
Littoria	»	69
Locate Triulzi	»	18
Longobardi	»	103
Loreo	»	36
Lo Zucco Montelepre	*grave*	118
Lucera	*lieve*	88
Lucera Città	»	88
Lunghezza	»	58
Luogosano S. Mango sul Calore	»	77
M		
Maccarese Fregene	*lieve*	52
Macchia d'Isernia	»	60
Macomer	*grave*	130
Magazzolo	»	119
Maiorisi	*lieve*	74
Maleo	»	15
Mandatoriccio	*grave*	102
Manfredonia	»	89
Manfredonia Città	*lieve*	89
Marausa	*grave*	118
Marcatobianco	»	111
Marcellinara	*lieve*	105
Maresca (*raddoppio*)	*grave*	50
Margherita di Savoia	*lieve*	91
Margherita di Savoia Ofantino	*grave*	84
Marianopoli	»	111
Marinella	»	130
Marzamemi	*lieve*	118-bis
Massafra	»	97
Matinella	*grave*	95
Megara Iblea	»	112
Melegnano	*lieve*	12
Melito di Portosalvo	»	102
Melzo	»	13
Menfi	»	119
Meolo	»	23
Mesagne	»	98
Metaponto	*grave*	101
Mezzano	*lieve*	42
Milazzo	»	110

Stazioni, Fermate, ecc.	Zona di malaria	Num. d'ordine della linea
Milis	grave	130
Milo	lieve	118-ter
Mimiani S. Cataldo	grave	111
Mineo	lieve	117
Minerbe	»	39
Minervino Murge	»	96
Mirabella Imbaccari	»	124
Mira Mirano	»	20
Mirto Crosia	grave	102
Misilmeri	lieve	129
Modica	»	114
Modione	»	135
Mola di Bari	»	84
Monasterace Stilo	grave	33
Monfalcone	lieve	102
Mongrassano Cervicati	grave	106
Monopoli	lieve	84
Montaguto Panni	grave	81
Montalbano Jonico	»	102
Montallegro	lieve	119
Montalto di Castro	grave	52
Montalto Rose	»	106
Montauro	»	102
Monte Altino	»	96
Monte Antico	lieve	47
Montecalvo Buonalbergo Cas.	grave	81
Montecorvino	lieve	82
Montefalcione	»	77
Monte Giordano	»	102
Monteiasi Montemesola	grave	98
Montella	lieve	77
Montemaggiore Belsito	grave	109
Montemarano	lieve	77
Montemiletto	»	77
Montenero Petacciato	»	50
Montepescali	»	47-48
Monteruduni Macchia	»	60
Monteruduni S. Eusanio	»	60
Monte Romano	»	68
Monterotondo Mentana	»	55
Montesano	»	83
Montesanto	»	42
Monte Sara	grave	119
Monte S. Biagio	»	69
Monteverde	»	77
Monti	»	130
Monticchio	»	77
Morcone	lieve	79
Mores	grave	130
Morra De Sanctis	»	77

Stazioni, Fermate, ecc.	Zona di malaria	Num. d'ordine della linea
Mortara	*lieve*	9
Motta S. Anastasia . .	*grave*	111
Motteggiana	*lieve*	40
Mozia	»	118
Muglia	*grave*	111
Mulinazzo	»	129
Mulinello	»	124
Musci	»	133
Muzzana dal Turgnano .	*lieve*	83
N		
Narni Amelia	*lieve*	57
Nasisi	*grave*	98
Nera Montoro	*lieve*	57
Nettunia	*lieve*	70
Nettunia Porto	»	70
Nicastro	»	105
Nicorvo	»	5
Nocera Tirinese	*grave*	103
Nogara	*lieve*	38-41
Noicattaro	»	84
Norma Ninfa	»	64
Noto	»	114
Nova Siri Rotondella .	*grave*	102
Novara Montalbano Furnari	»	110
O		
Occhiobello	*lieve*	35
Ogliastro Cilento	*grave*	103
Olbia	»	130
Olbia Marittima (Isola Bianca)	»	131
Olevano	*lieve*	9
Oliveri Tindari	*grave*	110
Omignano	*lieve*	103
Orbetello	*grave*	52
Ordona	»	86
Oria	*lieve*	98
Orio Litta	»	19
Oristano	*grave*	130
Orsara di Puglia	»	81
Orta Nova	»	84
Orvieto	*lieve*	55
Oschiri	*grave*	130
Ospedaletto Lodigiano .	*lieve*	19
Ostiglia	»	41
Ostuni	»	84
Ottavia	»	67
P		
Pabillonis	*grave*	130
Paceco	»	118

Stazioni, Fermate, ecc.	Zona di malaria	Num. d'ordine della linea	Stazioni, Fermate, ecc.	Zona di malaria	Num. d'ordine della linea
Pace del Mela	*lieve*	110	Pellegrini	*lieve*	88
Pachino	»	118 bis	Persano	»	82
Padiglione	»	70	Pescolamazza	»	79
Paduli sul Calore . . .	*grave*	81	Petrosino	»	118
Paestum	»	103	Pezza di Greco	»	84
Palagiano Mottola . . .	*lieve*	97	Pianerottolo d'Ariano .	*grave*	81
Palagonia	*grave*	117	Piane di Larino	*lieve*	78
Palazzolo dello Stella . .	*lieve*	33	Piano del Conte	»	86
Palazzo S. Gervasio Montemilone	*grave*	95	Pieris Turriaco	»	33
			Pietrapaola	*grave*	102
Palermo Brancaccio . .	*lieve*	109	Pietrelcina	*lieve*	79
Palestro	»	5	Pieve Albignola	»	6
Palidoro	»	52	Pignataro Maggiore . .	»	73
Palizzi	»	102	Pioltello Limito	»	13
Palo Cerveteri	»	52	Piombino	»	46
Paola	»	103	Pipetaro	»	115
Paredano	»	96	Piraino S. Angelo . . .	»	110
Parona Lomellina	»	11	Pirato	*grave*	111
Partanna	»	120	Pisciolo	»	77
Partinico	»	118	Pisciotta	*lieve*	134
Passomartino	*grave*	112	Pisticci	*grave*	85
Paternò	*lieve*	111-bis	Pizzighettone	*lieve*	15
Paternopoli	»	77	Ploaghe	*grave*	132
Patti	»	110	Poggio Imperiale	»	50
Paulilatino	*grave*	130	Poggiorsini Gravina . .	*lieve*	95
Pavona	*lieve*	64	Polesella	»	35
Pellegrina	»	41	Policastro Bussentino .	»	103

Stazioni, Fermate, ecc.	Zona di malaria	Num. d'ordine della linea
Polla	*lieve*	83
Pollina S. Mauro Castelverde	»	110
Pomezia	»	69
Ponte Albanito (*raddoppio*)	»	81
Ponte Casalduni	»	81
Ponte d'Adda	»	15
Ponte Galeria	»	52
Pontelagoscuro	»	35
Ponte S. Cono	»	82
Pontile per Grado	»	29
Populonia	»	46
Portiere Stella	*grave*	111
Porto	*lieve*	53
Porto Costanzo Ciano	*grave*	119
Porto Empedocle	*lieve*	109-110
Porto Empedocle Cannelle	»	119
Portogruaro	»	33
Portomaggiore	»	42
Porto Nogaro	»	34
Porto Rosega	»	28
Porto Torres	*grave*	132
Porto Torres p.za Cristoforo Colombo	*lieve*	132-bis
Portovecchio di Piombino	»	46
[illegible]	*grave*	82

Stazioni, Fermate, ecc.	Zona di malaria	Num. d'ordine della linea
Pozzilli	*lieve*	60
Prata Pratola	»	76
Presenzano	»	60
Priolo Melilli	»	112
Priverno	»	64-69
Priverno Fossanova	*grave*	64-69
Punta Piccola	»	119

Q

Stazioni, Fermate, ecc.	Zona di malaria	Num. d'ordine della linea
Quattro Finaite	»	126

R

Stazioni, Fermate, ecc.	Zona di malaria	Num. d'ordine della linea
Raddusa Agira	»	111
Radicosa (*raddoppio*)	»	50
Ragattisi	»	118
Ragusa Ibla	»	114
Ramitello (*raddoppio*)	»	50
Ramolia (Sorgente)	*lieve*	136
Rampinzeri	»	120
Rapolla Lavello	*grave*	95
Rapone Ruvo	»	77
Realmonte	*lieve*	119
Rende	»	107
Restinco (*raddoppio*)	*grave*	84

Stazioni, Fermate, ecc.	Zona di malaria	Num. d'ordine della linea
Ribera	*lieve*	119
Ricadi	»	03
Ridocco	»	129
Rignano Garganico	*grave*	50
Rio Salso	»	86
Ripabottoni S. Elia	*lieve*	78
Ripalta	*grave*	50
Rispescia	»	52
Ritornella	*lieve*	111-bis
Robbio	»	5
Roccabernarda	*grave*	102
Rocca di Mendola	*lieve*	122
Rocca Imperiale	*grave*	102
Roccapalumba Alia	»	109
Rocca Ravindola	*lieve*	60
Roccastrada	»	47
Roccella Jonica	»	102
Rocchetta S. Antonio Lacedonia	*grave*	86
Romagnano Vietri Salvitelle	*lieve*	82
Roma Smistamento	»	55-bis
Roncanova di Gazzo Veronese	»	41
Ronchi dei Legionari Nord	»	27
Ronchi dei Legionari Sud	»	33
Rosarno	*grave*	103

Stazioni, Fermate, ecc.	Zona di malaria	Num. d'ordine della linea
Rosciano	*lieve*	51
Roseto Capo Spulico	»	102
Rosolina	»	36
Rosolini	»	114
Rossano	»	102
Roverbella	»	40
Roveto Bimmisca	»	118-bis
Rovigno d'Istria	»	31

S

Stazioni, Fermate, ecc.	Zona di malaria	Num. d'ordine della linea
S. Agapito Longano	»	60
S. Agata di Militello	»	110
S. Agata sul Santerno	»	43
S. Agostino Maremma	*grave*	52
S. Andrea dell'Jonio	»	102
S. Angelo dei Lombardi	*lieve*	77
S. Angelo in Grotte	»	80
S. Anna di Chioggia	»	36
S. Antioco Ponti	»	137
S. Basilio Mottola	»	97
S. Basilio Pisticci	*grave*	102
S. Biagio	*lieve*	42
S. Carlo	*grave*	120-129
S. Cataldo	*lieve*	115
S. Caterina dell'Jonio	*grave*	102
S. Cristina e Bissone	*lieve*	19

Stazioni, Fermate, ecc.	Zona di malaria	Num. d'ordine della linea
S. Donà di Piave - Iesolo	*lieve*	23
S. Eufemia Lamezia . .	*grave*	103
S. Eufemia Marina Gizzeria	»	103
S. Eurosia	*lieve*	64
S. Filippo S. Lucia . .	»	110
S. Fratello Acquedolci	»	110
S. Gavino	*grave*	130
S. Giorgio	»	132
S. Giorgio di Nogaro .	*lieve*	33
S. Giovanni	*grave*	132
S. Giovanni Rotondo .	»	89
S. Giuliano del Sannio	*lieve*	79
S. Giuliano Milanese .	»	12
S. Ilario del Jonio . . .	»	102
S. Leonardo di Cutro .	*grave*	102
S. Lorenzo Lo Vecchio	*lieve*	118-bis
S. Lorenzo Maggiore . .	»	81
S. Lucido	»	107
S. Lucido Marina . . .	»	108
S. Marco d'Alunzio Torrenova	*grave*	110
S. Marco Roggiano . .	»	106
S. Maria delle Mole . .	*lieve*	64
S. Maria di Catanzaro	*grave*	105
S. Marinella	*lieve*	52
S. Martino in Pensilis	»	78
S. Martino Piana . . .	*grave*	111
S. Michele del Quarto .	*lieve*	23
S. Nicola Arcella . . .	»	103
S. Nicola di Mazara . .	*grave*	118
S. Nicola di Melfi . . .	»	95
S. Nicola Varco	»	103
S. Ninfa	»	120
S. Ninfa Città	*lieve*	121
S. Oliva	»	116
S. Orsola	*grave*	132
S. Paolo	*lieve*	114
S. Pietro a Maida Maida	*grave*	103
S. Pietro Avellana Capracotta	*lieve*	59
S. Pietro in Selve . . .	»	30
S. Pietro Vernotico . .	»	84
S. Polo dei Cavalieri .	»	58
S. Polo Matese	»	80
S. Salvo	»	50
S. Severa	»	52
S. Severo	»	50
S. Sostene	*grave*	102
S. Stefano di Camastra	*lieve*	110
S. Stefano Lodigiano .	»	12
S. Stino di Livenza . .	»	23
S. Teresa Longarini . .	»	114

Stazioni, Fermate, ecc.	Zona di malaria	Num. d'ordine della linea	Stazioni, Fermate, ecc.	Zona di malaria	Num. d'ordine della linea
S. Vincenzo	*lieve*	48	Sciacca	*lieve*	119
S. Vito dei Normanni .	*grave*	84	Sciara Aliminusa	*grave*	109
S. Zenone al Lambro .	*lieve*	12	Scicli	*lieve*	114
Sairano Zinasco	»	6	Scifitelli	*grave*	123
Salandra Grottole . . .	*grave*	85	Scodovacca	*lieve*	33
Salaparuta Poggioreale.	*lieve*	120	Scordia	»	117
Salemi	»	118-121	Secugnago	»	12
Saline di Reggio	»	102	Segesta Tempio	»	118-ter
Salone	»	58	Seggio	*grave*	111
Samassi Serrenti	*grave*	130	Selinunte	*lieve*	119
Sambiase	»	105	Sellia	*grave*	102
Sangineto	»	103	Sepino	*lieve*	79
Sanluri Stato	»	130	Sermoneta Bassiano . .	»	64
Sannazzaro	*lieve*	6	Serradifalco	»	115
Santa Palomba	»	69	Serramanna Nuraminis	*grave*	130
Santuario Incoronata . .	*grave*	86	Serranova	»	84
Sanvincenti	*lieve*	30	Sessa Aurunca Roccamonfina	*lieve*	71
Sassari	»	132	Sesto Campano	»	60
Savignano Greci	*grave*	81	Sette Bagni	»	55
Savio	*lieve*	42	Settingiano	»	105
Scala di Giocca	*grave*	132	Sevegliano	»	34-ter
Scalea S. Domenica Talao	»	103	Sezze Romano	»	64-69
Scalilli	»	129	Sferro	*grave*	111
Searlino	*lieve*	48	Sibari	»	102
Schettino S. Maria di Licodia	»	111-bis	Sicignano degli Alburni	*lieve*	82

Stazioni, Fermate, ecc.	Zona di malaria	Num. d'ordine della linea	Stazioni, Fermate, ecc.	Zona di malaria	Num. d'ordine della linea
Siculiana	*lieve*	119	Strongoli	*grave*	102
Siculiana Marina	»	119	Surbo	*lieve*	84
Siliqua	*grave*	133	Sutera	*grave*	109
Simaxis	»	130	Suzzara	*lieve*	40
Simeri Crichi	»	102			
Simeto	»	111	**T**		
Siponto	»	89			
Siracusa	*lieve*	112	Talamone	*grave*	32
Siracusa Porto	»	113	Taranto	*lieve*	98-101
Smogliani Carmedo	»	30	Targia	»	112
Solarussa	*grave*	130	Tarsia	*grave*	106
Solopaca	*lieve*	81	Tartaro (*raddoppio*)	*lieve*	41
Sonnino	»	64	Tarucco	»	129
Sorgente Ramolia	»	136	Taurasi	»	77
Sosio	»	127	Tavazzano	»	12
Sossi	»	81	Tavernolo	*grave*	81
Spadafora San Martino	»	110	Telese Bagni	*lieve*	81
Spagnuola	»	118	Telese Cerreto	»	81
Sparagogna	*grave*	111	Termini Imerese	»	109
Spezzano Albanese	»	106	Termitosa (*raddoppio*)	*grave*	101
Spina	»	109	Termoli	*lieve*	50
Squillace	»	102	Terracina	»	64
Squinzano	*lieve*	84	Terralba Mussolinia	*grave*	130
Stabile	*grave*	95	Terrenove	*lieve*	118
Sticciano	*lieve*	47	Terzo d'Aquileia	»	29
Stornara (*raddoppio*)	*grave*	84	Thurio	*grave*	102
Strassoldo	*lieve*	34-ter	Tiera	*lieve*	86

Stazioni, Fermate, ecc.	Zona di malaria	Num. d'ordine della linea
Tissi Usini	*grave*	132
Tivoli	*lieve*	58
Torano Lattarico	*grave*	106
Tora Presenzano	*lieve*	73
Torino di Sangro	»	50
Torralba	*grave*	130
Torre Cerchiara Villapiana	»	102
Torre di Gaffe	»	123
Torre Melissa	»	102
Torremuzza Reitano	*lieve*	110
Torre Orsaia	»	103
Torre Saraceno	*grave*	102
Torretta Corana	*lieve*	61
Torricola	»	60
Tor Sapienza	»	58
Tortorella	»	89
Torviscosa	»	33
Trappeto	»	118
Trebisacce	»	102
Trecella	»	13
Trepuzzi	»	84
Trinitapoli S. Ferdinando di Puglia	*grave*	84
Triolo (*raddoppio*)	»	50
Trivigno	»	85
Troia Castelluccio Sauri	*lieve*	81
Tromello	*lieve*	5
Tufo	»	76
Tursi Policoro	*grave*	102
Tusa	*lieve*	110
Tuturano	*grave*	84
U		
Ummari	*lieve*	118 ter
Uras Mogoro	*grave*	130
Ururi Rotello	*lieve*	78
Uta	*grave*	113
V		
Vaccarella	*lieve*	88
Vaglio Lucano	*grave*	85
Vairano Caianello	*lieve*	73
Valledolmo	*grave*	111
Vallelunga	»	111
Vallo della Lucania Castelnuovo	»	103
Valmontone	*lieve*	61
Valsavoia	*grave*	112
Velia Scavi	*lieve*	103
Venafro	»	60
Venetico	»	110

Stazioni, Fermate, ecc.	Zona di malaria	Num. d'ordine della linea
Venezia Mestre	*lieve*	20
Venezia Porto Marghera	»	20
Venosa Maschito	*grave*	95
Verbicaro Orsomarso .	»	103
Verdura	*lieve*	119
Vibo Valentia	»	103
Vibo Valentia Marittima	»	104
Vidalengo	»	13
Vigasio	»	37
Vigevano	»	11
Vigna di Valle	»	67
Vignale Riotorto . . .	»	48
Vignate	»	13
Villabartolomea	»	37
Villa Castelli	»	98
Villa di Rovigno	»	31
Villafrati Cefalà Dianna	»	129
Villalba	*grave*	111
Villa Literno	»	71
Villamaggiore	*lieve*	18
Villamassargia Domusnovas	*grave*	133
Villanova d'Ardenghi .	*lieve*	5
Villarosa	*grave*	111
Villasor	»	130
Villa Vicentina	*lieve*	33
Vitulano	»	81

Z

Stazioni, Fermate, ecc.	Zona di malaria	Num. d'ordine della linea
Zabróni Roveria	*lieve*	30
Zappulla	*grave*	110
Zeme	*lieve*	1
Zinasco Nuovo	»	6
Zolfare Deli	»	123

Comunicato:

Deliberazioni Ministeriali circa le imprese ammesse a gestire servizi in appalto dell'Amministrazione ferroviaria.

La Commissione istituita ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 23 febbraio 1939-XVII, n. 309, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, riguardante la formazione e la tenuta degli elenchi delle Imprese ammesse a gestire servizi in appalto delle Amministrazioni Ferroviaria, Postelegrafica ed Aziende di Stato per i servizi telefonici, nella seduta tenutasi il 17 aprile 1942-XX presso la Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato, ha preso le seguenti deliberazioni ratificate dal Ministro il 27 aprile 1942-XX:

ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DELLE SEGUENTI IMPRESE

Ragione Sociale e Sede Legale	Specializzazione	Limite di appalto
BRIGUGLIO Giacomo Roma	Manovalanza in genere	500.000
BENZI Francesco Quargnento (Alessandria)	Manovalanza in genere	500.000

ESTENSIONE DI ISCRIZIONE O DI LIMITE D'APPALTO

Ragione sociale e Sede Legale	Specializzazione e limite d'appalto	Estensione
MALTINTI cav. Ferruccio. Livorno	Manovalanza in genere – Manipolazione merci – Facchinaggio e pulizia stazioni. L. 500.000.	Stessi servizi 1.000.000

RIGETTO DI DOMANDA DI ISCRIZIONE

Ragione sociale e Sede Legale	Specializzazione	Limite di appalto
VALDITERRA Angelo Novi Ligure	Facchinaggio merci e bagagli registrati.	500.000

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	Asta pubblica L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Sistemazione impianto lavaggio carri stazione Foligno.	L. P.	Ore 12 del 4 maggio 1942-XX	300.648	Sezione Lavori Ancona
Costruzione fabbricato servizi accessori presso la stazione di San Giuseppe Cairo.	L. P.	Ore 12 del 5 maggio 1942-XX	168.000	Sezione Lavori Torino
Lavori per modifica impianti in stazione di Pavia Scalo.	L. P.	Ore 12 del 5 maggio 1942-XX	57.000	Sezione Lavori Milano
Fornitura di 22 cisterne in cemento armato da mc. 10 ciascuna.	L. P.	Ore 12 del 6 maggio 1942-XX	—	Firenze
Impianti elettrificazione per ricevimento e partenza treni merci a Trieste C.le.	L. P.	Ore 12 del 6 maggio 1942-XX	174.000	Ufficio I.E.S. Trieste
Montaggio copertura in ferro nella Rimessa Automotrici del Deposito Loc. di Padova.	L. P.	Ore 12 del 7 maggio 1942-XX	105.000	Sezione Lavori Venezia
Impianto di orologi elettrici in stazione di Asti.	L. P.	Ore 12 del 10 maggio 1942-XX	—	Ufficio I.E.S. Torino
Costruzione di due piattabande per manufatto sovrapassante il raccordo merci Bologna-Brennero.	L. P.	Ore 11,30 dell'11 magg. 1942-XX	250.000	Sezione Lavori Venezia
Costruzione cunicoli per impianto centrale termica in stazione di Torino P. N.	L. P.	Ore 18 dell'11 magg. 1942-XX	500.000	Sezione Lavori Torino
Costruzione fabbricati alloggi nel piazzale esterno della stazione di Brindisi C.	L. P.	Ore 12 dell'11 magg. 1942-XX	850.000	Sezione Lavori Bari
Sistemazione di una briglia sul fiume Po.	L. P.	Ore 18 del 12 maggio 1942-XX	301.000	Sezione Lavori Torino
Consolidamento pile del ponte sul Ticino della linea Milano-Vigevano.	L. P.	Ore 18 del 15 maggio 1942-XX	1.778.000	Sezione Lavori Torino
Impianto barriere P. L. manovra elettroidrodinamica in diverse stazioni della linea Torino-Milano.	L. P.	Ore 12 del 15 maggio 1942-XX	199.000	Ufficio I.E.S. Torino
Lavori di completamento della Costruzione del nuovo F. V. della stazione di Venezia S. L.	L. P.	Ore 12 del 15 maggio 1942-XX	26.500.000	Sezione Lavori Venezia
Sistemazione trincea al chilometro 35 + 390 della linea Termoli-Campobasso.	L. P.	Ore 18 del 15 maggio 1942-XX	439.485	Sezione Lavori Napoli
Prolungamento binari in stazione di Moncalieri.	L. P.	Ore 12 del 17 maggio 1942-XX	195.000	Sezione Lavori Torino
Ampliamento della stazione di Telese Cerreto della linea Cervaro-Napoli.	L. P.	Ore 18 del 18 maggio 1942-XX	212.200	Sezione Lavori Napoli
Fornitura e posa in opera di otto montacarichi elettrici in stazione di Genova Brignole.	A. C.	Ore 16 del 6 giugno 1942-XX	—	Ufficio I.E.S. Genova

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato della pratica
N.	2.000	Tubi di micanite per isolamento bobine.	T. P.	5.5.1942 A. XX	Servizio Approvvigionamenti - Sezione 7ª
—	6.000	Attaccapanni e N. 10.000 soglie per porte di accesso delle carrozze.	T. P.	6.5.1942 A. XX	Id. Sezione 7ª
—	—	Ingranature di ghisa per camere distribuzione.	T. P.	8.5.1942 A. XX	Id. Sezione 7ª
—	—	Cannotti e dadi isolanti	T. P.	10.5.1942 A. XX	Id. Sezione 7ª
—	—	Avancorpi, testate e assortimenti di lamiere per L.E.	T. P.	14.5.1942 A. XX	Id. Sezione 7ª
—	—	Isolanti per elettromotrici ed E. T. E.	T. P.	15.5.1942	Id. Sezione 7ª
Q.li	7.000	Cotone in filetti	T. P.	26.6.1942	Id. Sezione 5ª-A

Il Direttore Generale

VELANI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferro [illegible] *, all'indirizzo, che sarà da e* [illegible] *Si prega pertanto di comu* [illegible] *e Affari Generali ogni ca* [illegible] *assumendosi l'Amministraz* [illegible] *per gli eventuali disguidi* [illegible] *ale comunicazione.*

Anno XXXV - N. 19

7 maggio 1942
Anno XX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma. 1942-XX — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

LEGGE 3 aprile 1942-XX, n. 366. — *Nuove concessioni in materia di importazioni temporanee* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alla tabella delle merci ammesse alla temporanea importazione per essere lavorate, giusta la tabella 1 annessa al R. decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, è aggiunta la seguente:

QUALITÀ DELLA MERCE	Scopo per il quale è concessa la temporanea importazione	Quantità minima ammessa alla temporanea importazione	Termine massimo per la riesportazione
Dischi di cera	Per essere incisi (concessione valevole fino al 31 dicembre 1943).	Illimitata	Sei mesi

Art. 2.

E' ripristinata, con validità fino al 31 dicembre 1943-XXII, la concessione prevista, da ultimo, dalla legge 27 maggio 1940-XVIII, n. 641, per la temporanea importazione di olio di colza, di ravizzone, di arachide, di pesce, colofonia ed oli minerali, per la fabbricazione di lubrificanti speciali.

Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore lo stesso giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 3 aprile 1942-XX.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCARDI.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 29 aprile 1942-XX.

Ordine di servizio n. 58.

Apertura all'esercizio della fermata di S. Cristoforo Faentino.

In applicazione delle disposizioni emanate dal Ministro delle Comunicazioni con decreto n. 1355 del 14 novembre 1933-XI, dal giorno 11 maggio 1942-XX verrà aperta all'esercizio la fermata di S. Cristoforo Faentino in corrispondenza alla casa cantoniera Km. 92 + 943 della linea Firenze-Faenza, fra le stazioni di Brisighella e di Faenza, dalle quali dista rispettivamente Km. 5 + 009 e Km. 8 + 004.

La detta fermata, non presenziata, è dotata di un marciapiedi della lunghezza di circa m. 30 e di una sala di aspetto ricavata da un locale a terreno della casa cantoniera, e sarà abilitata al solo servizio viaggiatori e bagagli che si svolgerà con le modalità e le norme contenute nell'Ordine di Servizio numero 105/1932-X e nel punto *c*) dell'Ordine di servizio n. 158/1935-XIII.

Essa dipenderà dal I Riparto Commerciale e del Traffico e dal I Riparto Movimento di Firenze.

In conseguenza di quanto sopra si dovranno modificare, conformemente agli allegati al presente Ordine di Servizio, i prontuari delle distanze chilometriche e le altre pubblicazioni di servizio.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 9, 12, 13 *e* 16.

ALLEGATO ALL'O. S. N. 58 – 1942-XX.

PRONTUARIO DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE
(Edizione 1° marzo 1941-XIX).

PARTE II.

Tavola polimetrica n. 82 (*Faenza-Firenze e Borgo S. Lorenzo-Pontassieve*).

Stazione	Km.	Stazione	Km.
Faenza	Km. 9	Borgo S. Lorenzo	Km. 59
S. Cristoforo Faentino	» —	Vicchio	» 67
Brisighella	» 6	Dicomano	» 74
Fognano	» 9	Contea Londa	» 78
S. Eufemia di Brisighella	» 14	Rufina	» 85
S. Cassiano	» 17	Pontassieve	» 92
S. Martino in Gattara	» 21	S. Piero a Sieve	» 64
Marradi	» 27	Tagliaferro	» 68
Fantino	» 32	Vaglia	» 71
Crespino del Lamone	» 37	Montorsoli	» 79
Fornello	» 41	Fiesole Caldine	» 85
Ronta	» 50	Firenze S. Maria Novella	» 93
Panicaglia	» 55		

PRONTUARI MANOSCRITTI DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE

Nei prontuari manoscritti delle disanze chilometriche in uso presso le stazioni e gli Uffici di Controllo, alla linea Faenza-Firenze, prima del nome di Brisighella, si dovrà inserire "S. Cristoforo Faetino" e di contro esporre la distanza e il relativo istradamento procedendo come appresso:

Per i prontuari delle stazioni della linea Faenza-Firenze e Borgo S. Lorenzo-Pontassieve la distanza dovrà essere rilevata dal prospetto allegato al presente ordine di servizio; per i prontuari di tutte le altre stazioni della Rete la distanza dovrà essere formata aggiungendo Km. 9 a quella indicata per Faenza, Km. 5 a quella indicata per Brisighella e scegliendo quella che dal confronto risulterà minore.

L'istradamento sarà lo stesso della stazione che avrà servito di base alla formazione della distanza.

Nell'indice alfabetico dei prontuari suddetti, inserire, nella sede opportuna, il nome di S. Cristoforo Faentino con il numero della pagina e il numero progressivo.

PREFAZIONE GENERALDE ALL'ORARIO DI SERVIZIO

(Edizione febbraio 1936-XIV).

A pagina 20, fra i nomi di S. Cristoforo al Lago-Ischia e S. Croce del Sannio, inserire in caratteer corsivo:

« S. Cristoforo Faentino . . . . . LB | F | 83 | ».

Circolare n. 11.

Radiazione dal parco veicoli F. S. di un carro di proprietà privata

E' stato radiato dal nostro parco veicoli il carro Hf 962.400, immatricolato a nome della Soc. Anon. Altek di Milano, perchè immatricolato nel parco delle Ferrovie germaniche.

Detto carro dovrà quindi essere cancellato dall'Elenco dei carri privati inscritti nel parco veicoli F. S. (Edizione 1930).

Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le Stazioni della rete ferroviaria dello Stato (Edizione 1° marzo 1941-XIX)

PARTE I

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Zone e tavole polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni le fermate ecc.		LINEA	Compartimento o Delegazione	PROVINCIA	Servizi ai quali sono abilitate le stazioni, le fermate, ecc.							Impianti fissi				
	Zone	tavole polimetriche				Viaggiatori	Bagagli	Merci G.V.	Merci P.V.	Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	Piani caricatori di testa	Piani caricatori di fianco	Grue fisse – Portata massima in tonnellate	Bilance a ponte – Portata massima in tonnellate	Sagoma limite
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
S. Cristoforo Faentino ⊗	IV	82	Faenza-Firenze	Firenze	Ravenna	V(4)	B(4)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE																					
		GRUPPO A						GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D				GRUPPO E			Gruppo F
		Genova P.P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P.N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
PARTE III																							
S. Cristoforo Faentino ●	IV	338	278	274	268	266	206	166	195	173	197	59	90	171	174	487	388	378	400	671	714	725	1088
PARTE IV																							
S. Cristoforo Faentino ●	IV	338	278	274	268	266	206	166	195	173	197	59	90	171	174	487	388	378	400	671	714	725	1066
		181.118 72	40.23 69	40.23 69	115.23 69	40.23 69	23.69	71.245 69	71.245 69	256.23 69	110.82 245.69	69	82.245 69	72	72	6.69	54.204	45.69	6.69	33.6 69	124 73 69	15.69	33.6 69

Circolare n. 12.

Titoli ammessi a costituire depositi cauzionali

Con riferimento alla Circolare n. 47 pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 34 del 1931 si comunica che ai titoli ammessi a costituire depositi cauzionali provvisori o definitivi sono da aggiungersi i Buoni del Tesoro novennali 5 % scadenza 15 aprile 1951-XXIX emessi in virtù del Regio Decreto Legge 26 marzo 1942-XX, n. 226, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 30 marzo.

Fino a quando non sarà possibile calcolarne il prezzo medio di borsa semestrale a mente dell'art. 199 del Regolamento per la Contabilità Generale dello Stato, i nuovi titoli debbono essere calcolati al prezzo di emissione di L. 97,50 per ogni cento lire di capitale nominale, diminuito del decimo.

Si avverte inoltre che sino a quando non saranno emessi i titoli definitivi potranno essere accettati in cauzione, parimenti per il prezzo di emissione, diminuito del decimo, anche le ricevute provvisorie di sottoscrizione ai Buoni del Tesoro novennali di che trattasi, purchè munite di quietanza delle parti.

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	Asta pubblica L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Fornitura n. 2500 picchetti riferimento correzione tracciato curve linea Udine-Bivio S. Polo.	L.P.	Ore 12 del 10 maggio 1942-XX	—	Sezione Lavori Trieste
Manipolazione legnami treno Cantiere Iniezione a Reggio Calabria.	L. P.	Ore 12 del 10 maggio 1942-XX	300.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Costruzione cabina trasformazione Deposito Infiammabili stazione Pontassieve.	L. P.	Ore 12 dell'11 magg. 1942-XX	124.000	Ufficio I.E.S. Firenze
Lavori terra e murari per ampliamento scalo merci stazione Tarquinia.	L. P.	Ore 12 dell'11 magg. 1942-XX	442.500	Sezione Lavori Roma
Costruzione rifornitore mc. 100 per sistemazione servizio acqua stazione di Scicli.	L. P.	Ore 15 del 12 maggio 1942-XX	86.900	Sezione Lavori Palermo
Lavori per ampliamento delle Officine di Genova Trasta.	L. P.	Ore 12 del 14 maggio 1942-XX	2.805.000	Sezione Spec. Lavori Genova
Escavazione, raccolta, cernita e carico su carri ferroviari di carbone, carbonella e detriti in stazione di Pescara C. e Pescara P. N.	L. P.	Ore 12 del 14 maggio 1942-XX	200.000	Sezione Lavori Ancona
Lavori terra e murari per prolungamento primo marciapiedi in stazione di Orte.	L. P.	Ore 12 del 15 maggio 1942-XX	105.200	Sezione Lavori Roma
Lavori terra, murari ed in cemento armato per ampliare l'Officina e Rimessa T. E. Depositi di Milano Centrale.	L. P.	Ore 12 del 15 maggio 1942-XX	2.877.000	Sezione Lavori Milano
Lavori terra e murari per ampliamento idrico stazione di Catenanova.	L. P.	Ore 14 del 15 maggio 1942-XX	400.000	Sezione Lavori Palermo
Impianto rifornitore mc. 50 per ampliamento idrico stazione di Catenanova.	L. P.	Ore 14 del 16 maggio 1942-XX	120.000	Sezione Lavori Palermo
Impianto orologi elettrici pensiline stazioni di Asti ed Alessandria.	L. P.	Ore 12 del 18 maggio 1942-XX	—	Ufficio I.E.S. Torino
Impianto orologi elettrici in stazione di Alessandria.	L. P.	Ore 12 del 19 maggio 1942-XX	—	Ufficio I.E.S. Torino
Fornitura e posa in opera travate metalliche per sistemazione 6 ponticelli linea Torre Annunziata-Cancello.	L. P.	Ore 12 del 1° giugno 1942-XX	340.000	Sezione Lavori Napoli

Il Direttore Generale

VELANI

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXV - N. 20

14 maggio 1942
Anno XX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1942-XX — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1942-XX, n. 3434. — *Graduatoria di merito del concorso interno a 2 posti di Ispettore di 1ª classe del ramo tecnico.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Decreto Ministeriale 26 agosto 1941-XIX, n. 482;
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/62231 in data 3 maggio 1942-XX;
Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso interno a 2 posti di Ispettore di 1ª classe del ramo tecnico:

1. — SELLERI Gaetano - Segr. Tecnico Capo (Matr. 277372).

2. — D'ISIDORO Alberto - Segr. Tecnico Capo (Matr. 274482).

3. — CIRANNI Calogero - Segr. Tecnico Capo (Matr. 244914).

Roma, li 5 maggio 1942-XX.

Il Ministro
HOST VENTURI

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1942-XX, n. 3439. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad assumere in servizio alcuni idonei dopo i vincitori dei concorsi nel Decreto specificati.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 1 del R. D. L. 17 novembre 1939-XVIII, n. 1785;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla lettera n. 43363/1306/1.3.1/3.12 dl 24 aprile 1942-XX;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

1. — I primi cinque candidati idonei, oltre i vincitori, del concorso a 50 posti di Segretario in prova (amministrativo) bandito con D. M. 24 giugno 1941-XIX, n. 3835;

il primo candidato idoneo, oltre i vincitori, del concorso a 15 posti di Segretario in prova (ragioniere) bandito con D. M. 24 giugno 1941-XIX, n. 3836;

i primi nove candidati idonei, oltre i vincitori, del concorso a 90 posti di Alunno d'ordine in prova degli uffici bandito con D. M. 24 giugno 1941-XIX, n. 3841, possono essere assunti a ruolo.

2. — Lo stesso numero di posti viene riservato in favore dei chiamati alle armi in aumento a quelli ad essi riservati coi su menzionati Decreti Ministeriali.

Roma, li 5 maggio 1942-XX.

Il Ministro
HOST VENTURI

Ordine di servizio n. 59.

Riapertura all'esercizio del tronco Fossombrone-Fermignano della linea Fano-Fermignano.

Il giorno 17 maggio 1942-XX verrà riaperto all'esercizio dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato il tronco Fossombrone-Fermignano della linea Fano-Fermignano a semplice binario e a scartamento normale, della lunghezza complessiva di ml. 42.893, 28, che fu esercitata fino al 1931 dalla Società Anonima "Ferrovie e Tramvie Padane".

Il tronco Fano-Fossombrone è stato riaperto all'esercizio dall'Amministrazione delle F. S. il 2 febbraio 1942-XX giusta l'Ordine di Servizio n. 14.

DESCRIZIONE DEL TRONCO DI LINEA

Il detto tronco, Fossombrone-Fermignano, della lunghezza di ml. 16.632,68, ha origine dalla punta dello scambio estremo, lato Fermignano, della stazione di Fossombrone, al Km. 26 + 260,64 e termina alla punta dello scambio estremo della stazione di Fermignano — lato Urbino e Fossombrone — al Km. 42 + 893,28.

Le caratteristiche principali del tronco di linea risultano dal seguente **prospetto.**

Stazione e Fermate	Denominazione	Progressiva chilometrica	Distanze parziali	Pendenza massima per mille		Raggio minimo delle curve
				Linea	Stazioni	
					Orizzontali	
Stazione . .	Fossombrone.	26 + 260,64				
			6.023,82	14,90	»	300
Stazione . .	Calmazzo . . .	32 + 284,46				
			5.106,04	14,53	»	300
Fermata . .	Canavaccio .	37 + 390,50				
			5.773,98	14.62	»	300
Stazione . .	Fermignano .	43 + 164,48				

Il tronco di linea è armato con materiale assimilato al II Tipo FF. CC. con rotaie da m. 12 su 14 appoggi. Sul tratto di linea esistono n. 42 passaggi a livello dei quali n. 20 presenziati sul posto, n. 1 manovrato a distanza e n. 21 chiusi con sbarre in consegna ad utenti.

Infine esistono sulla linea n. 7 case cantoniere.

STAZIONI E FERMATE

Sono dotate dei seguenti fabbricati, impianti e meccanismi ad uso del servizio pubblico.

Stazione di Fossombrone.

Fabbricato viaggiatori ubicato a destra alla progressiva Km 26 + 260,64 da Fano.
Cesso isolato.
Piano caricatore e magazzino merci.
Sagoma limite di carico.
Un binario passante, oltre quello di corsa, della lunghezza utile di ml. 312.
Un marciapiedi principale ed uno intermedio.
Binario di scalo.
Rifornitore ad un vasca con condotta d'acqua a pressione.
Pesa a bilico della portata di 30 tonnellate.
Gru da pesi della portata di 6 tonnellate.
Gru idraulica.
Rimessa locomotive con relativo binario.

Stazione di Calmazzo.

Fabbricato viaggiatori ubicato a sinistra alla progressiva Km. 32 + 284,46 da Fano.
Cesso isolato.
Piano caricatore.
Sagoma limite di carico.
Un binario passante oltre quello di corsa della lunghezza utile di metri lin. 213,20.
Un marciapiedi principale ed uno intermedio.
Binario di scalo.

Fermata di Canavaccio.

Fabbricato viaggiatori ubicato a destra della progressiva Km. 37 + 390,50 da Fano.
Cesso isolato.
Piano caricatore.
Sagoma limite di carico.
Un marciapiedi principale
Binario di scalo.

Stazione di Fermignano.

Fabbricato viaggiatori ubicato a sinistra, rispetto ai treni provenienti da Fano, alla progressiva Km. 43 + 164,48 della linea Fano-Fermignano e Km. 73 + 773,35 della linea Fabriano-Urbino.
Cesso isolato.
Magazzino merci e piano caricatore.
Sagoma limite di carico.
Binari diversi di stazione di ricevimento treni e di scalo per il carico e scarico.
Un marciapiedi principale e due intermedi.
Due rifornitori di cui uno con pompatura a motore ed uno con condotta d'acqua a pressione.
Pesa a bilico da tonnellate 30.
N. 2 gru idrauliche.
Rimessa locomotive con due binari.

IMPIANTI DI SICUREZZA E SEGNALAMENTO

Le stazioni di Fossombrone, Calmazzo e Fermignano sono munite di segnali di protezione costituiti da semafori F. S. di seconda categoria. La fermata di Canavaccio è sprovvista di segnali di protezione. Gli scambi delle stazioni e fermate sono con manovra a terra ed assicurati con fermadeviatoi F. S.

ESERCIZIO

Il tronco di linea Fossombrone-Fermignano verrà esercitato col regime del consenso telegrafico. La stazione di Calmazzo e la fermata di Canavaccio saranno presenziate da Assuntori. La stazione di Fermignano sarà abilitata al Movimento.

COMUNICAZIONI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE

Il tronco di linea Fossombrone-Fermignano è fornito di un circuito telegrafico comprendente le stazioni di Fossombrone-Calmazzo e Fermignano.

SERVIZI CUI GLI IMPIANTI SONO ABILITATI

Gli impianti di Calmazzo e Canavaccio saranno abilitati al completo servizio viaggiatori e bagagli, merci a G. V. e P. V. bestiame e veicoli.

DISTANZE CHILOMETRICHE

Le distanze chilometriche fra le stazioni del tronco di linea di cui trattasi risultano dalla tavola polimetrica n. 80-bis di cui l'allegato A al presente O. S.

TRASPORTI VIAGGIATORI E BAGAGLI

Per i trasporti viaggiatori e bagagli sono estese al tronco di linea Fossombrone-Fermignano tutte le tariffe o condizioni in vigore sulle altre linee dello Stato, comprese quelle stabilite dalle ''Concessioni speciali'' e dal ''Regolamento trasporti militari''.

Poichè il nuovo tronco di linea verrà a determinare la via più breve per alcune relazioni per le quali esistono biglietti a destinazione fissa, il Controllo Viaggiatori e Bagagli provvederà in tempo utile per la sostituzione dei biglietti stessi con altri valevoli per il nuovo istradamento. Le stazioni ed Agenzie che non ricevessero tempestivamente tali nuovi biglietti, ne faranno richiesta direttamente a detto Controllo rilasciando nel frattempo quelli a destinazione facoltativa.

I biglietti tolti dalla distribuzione dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo Viaggiatori e Bagagli trasmettendo a parte con riferimento agli estremi del presente Ordine di Servizio la relativa distinta di versamento.

Agli effetti del computo del prezzo dei biglietti di abbonamento il suddetto tronco di linea è da considerarsi di III Categoria.

I biglietti di abbonamento per l'intera Rete, quelli speciali delle Serie II, II-bis, VI, XIV, XV e XXVII, i biglietti regionali delle Marche ed i biglietti di libera circolazione valevoli per le zone I e III interessanti il tronco di linea, eventualmente emessi in deroga alle disposizioni di cui al punto 16 del supplemento al Bollettino Comm. N. 1 del 1° gennaio 1942, saranno valevoli anche per percorrere il tronco stesso senza aumento di prezzo fino a quando con successivo O. S. non sarà provveduto alla pubblicazione dei nuovi prezzi.

CARTE DI LIBERA CIRCOLAZIONE E BIGLIETTI A LIBRETTO SERIE As.

I possessori di carte di libera circolazione (serie A. AL AT) e di biglietti a libretto serie As. valevoli per le linee del Compartimento di Ancona avranno la facoltà di percorrere il tronco di linea Fossombrone-Fermignano.

TRASPORTI MERCI

Per i trasporti a G. V. e P. V. saranno applicate le tariffe e condizioni in vigore sulle altre linee dello Stato comprese quelle stabilite dalle concessioni speciali e del Regolamento trasporti militari.

SCRITTURAZIONI E VERSAMENTI

Per tutto quanto concerne le attribuzioni contabili del Capo stazione le scritturazioni riguardanti i servizi viaggiatori, bagagli e cani, trasporti merci, di numerario, di carte valori, veicoli, bestiame ecc. le stazioni del tronco osserveranno le norme in vigore.

Le stazioni di Calmazzo e Canavaccio effettueranno i versamenti dei propri introiti secondo le prescrizioni di cui l'art. 25 delle "Disposizioni e Norme relative al servizio valori" osservando la periodicità di versamento di cui la lettera *F* dell'O. S. 184/1913.

GIURISDIZIONE

Il tronco di linea Fossombrone-Fermignano rientra nel territorio della provincia di Pesaro ed appartiene al Compartimento di Ancona ed è aggregato:

— per il Servizio Movimento:
 alla Sezione Movimento di Ancona,
 al I Riparto Movimento di Ancona,
 al Circolo Ripartizione veicoli di Ancona;
— per il Servizio Commerciale e Traffico:
 alla Sezione Commerciale e Traffico di Ancona,
 al I Riparto Commerciale e Traffico di Ancona;
— per il Servizio Lavori:
 alla Sezione Lavori di Ancona,
 al Riparto Lavori di Urbino, che, a modificazione di quanto stabilito nell'O. S. n. 14 pubblicato nel Boll. Uff. n. 5 del 29 gennaio 1942-XX, assume la dirigenza anche del tratto Fano-Fossombrone;
— per l'Ufficio I.E.S:
 all'Ufficio I.E.S. di Ancona,
 al Riparto Manutenzione di Ancona,
 alla Zona I di Manutenzione I.E.S. di Fano;
— per il Servizio Sanitario:
 all'Ispettorato Sanitario di Ancona;
— Per il Servizio Materiale e Trazione:
 alla Sezione Materiale e Trazione di Ancona,
 al Riparto Materiale e Trazione di Ancona;
— per il Servizio Approvvigionamenti:
 al Magazzino Approvvigionamenti di Foligno, per i materiali di esercizio e di consumo illuminazione e untura,
 al Magazzino stampe di Bologna per gli stampati e oggetti di cancelleria;
— per il Circolo Costruzioni telegrafiche rivolgersi provvisoriamente all'Ufficio I.E.S. di Ancona.

MODIFICAZIONI ALLE PUBBLICAZIONI DI SERVIZIO

Nella Parte I del "Prontuario delle distanze chilometriche", fra le stazioni della Rete dello Stato — 1° marzo 1941 — si dovrà:

— a pagina 2 alle linee del Compartimento di Ancona, sostituire l'indicazione della linea Fano-Fossombrone con Fano-Fermignano;

— a pagina 32, di contro al nome di Fermignano, nella colonna 3, aggiungere il numero della tavola polimetrica n. 80-bis;

— alle pagine 18 e 19 inserire nella apposita sede rispettivamente i nomi di Calmazzo e Canavaccio, riportando in corrispondenza dei nomi le indicazioni risultanti dal prospetto allegato *B* al presente O. S.;

— alle pagine 21, 30, 35, 50, 68, 74 e 77 di contro rispettivamente ai nomi di Cartoceto Lucrezia, Cuccurano, Fossombrone, Montefelcino Isola del Piano, Rosciano di Fano, Saltara Calcinelli e Serrungarina Tavernelle, modificare nella colonna 4 la indicazione "Fano-Fossombrone" in "Fano-Fermignano".

Nella Parte II del Prontuario suddetto si dovrà tracciare all'indice grafico il tratto di linea sostituendo la tabella polimetrica 80-bis con l'allegato *A* al presente O. S.

Nelle Parti III e IV inserire nelle apposite sedi i nomi di Calmazzo e Canovaccio con le relative distanze e sostituire le distanze e gli istradamenti per le stazioni delle linee Fano-Fossombrone e Fabriano-Urbino, come da allegato *C* al presente Ordine di Servizio.

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso nelle stazioni e negli Uffici di Controllo si dovranno apportare le modificazioni ed aggiunte di cui l'allegato *D* al presente O. S.

Nella Parte I della "Prefazione Generale dell'Orario Generale di Servizio" — edizione febbraio 1936-XIV, a pagina 3 al grafico "Circoscrizione dei Compartimenti" tracciare il nuovo tratto Fossombrone-Fermignano:

— a pagina 9, linea 9, del fascicolo orario 106, sostituire l'indicazione della linea Fano-Fossombrone con quella Fano-Fermignano;

— a pagina 12 fra i nomi di Calibri-Pescopagano e Calolziocorte-Olginate inserire il nome di Calmazzo in carattere minuscolo A/106;

— a pag. 13 fra i nomi di Canale d'Isonzo e Cancelli di Fabriano inserire il nome di Canavaccio in carattere corsivo A/106.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6 *e* 7 *nonchè, limitatamente al Compartimento di Ancona, agli agenti delle classi* 9, 11, 12, 13, 15, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 50, 51, 52 *e* 54.

Allegato *A* all'O. di S. n. 59 - 1942-XX

PARTE II.

80 bis. — Fano-Fossombrone.

FANO										
6	Rosciano di Fano ●									
9	4	Cuccurano								
13	8	5	Cartoceto Lucrezia							
16	11	7	3	Saltara Calcinelli						
19	14	11	7	4	Serrungarina Tavernelle					
22	17	14	10	7	4	Montefelcino Isola del Piano				
27	22	18	14	12	8	5	Fossombrone			
33	28	24	20	18	14	11	7	Calmazzo		
38	33	30	25	23	19	16	12	6	Canavaccio	
44	39	35	31	29	25	22	17	11	6	FERMIGNANO

Allegato *D* all'O. S. n. 59 - 1942-XX.

PRONTUARI MANOSCRITTI DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso nelle stazioni e negli uffici di controllo si dovrà:

— nella sede opportuna dell'indice alfabetico inserire le indicazioni di cui appresso:

	PRONTUARI DI EDIZIONE			
	1922-1923		1933	
	pagina N.	progressivo N.	pagina N.	progressivo N.
Calmazzo	104	20	113	32
Canavaccio	104	21	113	33

— nell'interno dei prontuari stessi, alle pagine sopra indicate, modificare l'indicazione della linea Fano-Fossombrone in "Fano-Fermignano" e dopo Fossombrone trascrivere i nomi di Calmazzo e Canavaccio.

Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le Stazioni della rete ferroviaria dello Stato (Edizione 1° marzo 1941-XX)

PARTE I

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Zone e tavole polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni, le fermate ecc.		LINEA	Compartimento o Delegazione	PROVINCIA	SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE ecc.							IMPIANTI FISSI				
	Zone	tavole polimetriche				Viaggiatori	Bagagli	Merci G.V.	Merci P.V.	Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	Piani caricatori di testa	Piani caricatori di fianco	Grue fisse (Portata massima in tonnellate)	Bilance a ponte (Portata massima in tonnellate)	Sagoma finale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Calmazzo ●	IV	80 bis	Fano-Fermignano	Ancona	Pesaro	V	B	G	P	V	B	—	—	F	—	—	S
Canavaccio ●	IV	80 bis	Fano-Fermignano	Ancona	Pesaro	V	B	G	P	V	B	—	—	F	—	—	S

PARTE III

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE																									
		GRUPPO A						GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D				GRUPPO E			Gruppo F
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
Acqualagna	IV	512	437	433	427	425	365	307	336	332	338	218	231	348	351	432	282	323	345	587	659	670	1004
Acquaviva Marche	IV	523	448	444	438	436	376	318	347	343	349	229	242	359	362	423	271	315	336	576	650	661	993
Bellisio Solfare	IV	536	466	462	456	454	394	336	365	361	367	247	260	369	372	405	253	297	318	558	632	643	975
Cagli	IV	518	443	439	433	431	371	313	342	338	344	224	237	354	357	428	276	320	341	581	655	666	998
Calmazzo	IV	484	409	405	399	397	337	279	308	304	310	190	203	320	323	404	309	295	317	588	631	642	1 005
Canavaccio	IV	489	414	410	404	402	342	284	313	309	315	195	208	325	328	409	304	300	322	593	636	647	1010
Canneto Marche	IV	533	458	454	448	446	386	328	357	353	359	239	252	369	372	413	261	305	326	566	640	651	983
Cartoceto Lucrezia	IV	464	389	385	379	377	317	259	288	284	290	170	183	300	303	384	329	275	297	568	611	622	985
Cuccurano	IV	460	385	381	375	373	313	255	284	280	286	166	179	296	299	380	333	271	293	564	607	618	981
Fermignano	IV	495	420	416	410	408	348	290	319	315	321	201	214	331	334	415	298	306	328	599	642	653	1016
Fossombrone	IV	478	403	399	393	391	331	273	302	298	304	184	197	314	317	398	315	289	311	582	625	636	999
Frontone Serra	IV	528	453	449	443	441	381	323	352	348	354	234	247	364	367	418	266	310	331	571	645	656	988
Montefulcino Isola del Piano	IV	473	398	394	388	386	326	268	297	293	299	179	192	309	312	393	320	284	306	577	620	631	994
Monterosso Marche	IV	529	473	469	463	461	401	343	372	368	374	254	267	362	365	398	246	290	311	551	625	636	968
Pergola	IV	538	463	459	453	451	391	333	362	358	364	244	257	372	375	408	256	300	321	561	635	646	978
Pole Piobbico	IV	508	433	429	423	421	361	303	332	328	334	214	227	344	347	428	286	319	341	591	655	666	1008
S. Donato Coccore	IV	518	484	480	474	472	412	354	383	379	385	265	278	351	354	387	235	279	300	540	614	625	957
Saltara Calcinelli	IV	467	392	388	382	380	320	262	291	287	293	173	186	303	306	387	327	278	300	571	614	625	988
Sassoferrato Arcevia	IV	524	478	474	468	466	406	348	377	373	379	259	272	357	360	393	241	285	306	546	620	631	963
Serrungarina Tavernelle	IV	470	395	391	385	383	323	265	294	290	296	176	189	306	309	390	323	281	303	574	617	628	991
Urbania	IV	502	427	423	417	415	355	297	326	322	328	208	221	338	341	422	292	313	335	597	649	660	1014
Urbino	IV	501	426	422	416	414	354	296	325	321	327	207	220	337	340	421	304	312	334	605	648	659	1022

PARTE IV

PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	GRUPPO A						GRUPPO B			
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Vicenza
Acqualogna	IV	512 105.115 23.286	437 40.23 286	433 40.23 286	427 115.23 286	425 40.23 286	365 23.286	307 11.126 286	336 126 286	332 256.23 286	338 110.126 286
Acquaviva Marche	IV	523 105.115 23.286	448 23.286	444 40.23 286	438 115 23 286	436 40.23 286	376 23.286	318 71.126 130.286	347 126.286	343 256.23 286	349 110.126 286
Bellisio Solfare	IV	536 118.72 74.68	466 23.286	462 40.23 286	456 115.23 286	454 40.23 286	394 23.286	336 71.126 130 286	365 126 286	361 256.23 286	367 110.126 286
Cagli	IV	518 105.115 23.286	443 23.286	439 40.23 286	433 115 23 286	431 40.23 286	371 23 286	313 71.126 130.286	342 126.286	338 256.23 286	344 110 126.286
Calmazzo	IV	484 105.115 23.286	409 23.286	405 40.23 286	399 115.23 286	397 40.23 286	337 23.286	279 71.126 130.286	308 126.286	354 256.23 286	316 110.126 286
Canavaccio	IV	489 105.115 23.286	414 23.286	410 40.23 286	404 115.23 286	402 40.23 286	342 23.286	284 71.126 130.286	313 126.286	309 256.23 286	315 110.126 286
Canneto Marche	VI	533 105.115 23.286	458 23.286	454 40.23 286	448 115.23 286	446 40.23 286	386 23.286	328 71.126 130.286	357 126.286	353 256 23 286	359 110.126 286
Cartoceto Lucrezia	IV	464 105.115 23 286	389 23.286	385 40.23 286	379 115 23 286	377 40.23 286	317 23.286	259 71.126 130.286	288 126 286	284 256.23 286	290 116.126 286
Cucurano	IV	460 105.115 23.286	385 23.286	381 40.23 286	375 15.23 86	373 40.23 286	313 23.286	255 71.126 130.286	284 126 286	280 256.23 286	286 110.126 286
Fermignano	IV	495 105.115 23.286	420 23.286	416 40 23 286	410 115.23 286	408 40.23 286	348 23.286	290 71.126 130 286	319 126 286	315 256.23 286	321 110.126 286
Fossombrone	IV	478 115.115 23.286	403 23 286	399 40.23 286	393 115.23 286	391 40.23 286	331 23 286	273 71.126 130.286	302 126.286	298 256 23.286	304 110 126 286

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	GRUPPO C				GRUPPO D				GRUPPO E			Gruppo F
	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
Acqualogna	218 286	231 126 286	348 72.69 286	351 72.69 286	432 286	282 68	323 45.286	345 286	570 241.108 68	659 124.73 286	670 15 286	965 241 108.68
Acquaviva Marche	229 286	242 126.286	359 72.69 286	362 72.69 286	423 121.3 68	271 68	315 45 121 3.68	336 121.3 68	559 241.108 68	650 124.73 3.68	661 15.121 3.68	954 241 108.68
Bellisio Solfare	247 286	260 126.286	369 72.74 68	372 72.74 68	405 121.3 68	253 68	297 45.121 3.68	318 121.3 68	541 241.108 68	632 124.73 3.68	643 15.121 3.68	936 241 108.68
Cagli	224 286	237 126.286	354 72.69 286	357 72.69 286	428 121.3 68	276 68	320 45.121 3.68	341 121.3 68	564 241.108 68	655 124.73 3.68	666 15.121 3.68	959 241.108 68
Calmazzo	170 286	402 126.286	320 72.69 286	323 72.69 286	404 6.286	309 68	295 45.286	317 6.286	588 33.6 286	631 124.73 6.286	642 15.6 286	983 33.6 286
Canavaccio	195 286	208 126.286	325 72.69 286	328 72.69 286	409 6.286	304 68	300 45.286	322 6.286	592 241.108 68	636 124.73 6.286	647 15.6 286	987 241 108.68
Canneto Marche	239 286	252 126.286	369 72.69 286	372 72.69 286	413 121.3 68	261 68	305 45.121 3.68	326 121.3 68	549 241 108 68	640 124.73 3.68	651 15.121 3.68	944 241 108.68
Cartoceto Lucrezia	170 286	183 126 286	300 72.69 286	303 72.69 286	384 6.286	329 68	275 45.286	297 6.286	568 33.6 286	611 124 73 6.286	622 15.6 286	963 33.6 286
Cucurano	166 286	179 126 286	296 72.69 286	299 72.69 286	380 6.286	333 68	271 45.286	293 6.286	564 33.6 86	607 124.73 6.286	618 15.6 286	959 33.6 286
Fermignano	201 286	214 126.286	331 72 69 286	334 72.69 286	415 6.286	298 68	306 45.286	328 6.286	586 241 108 68	642 124.73 6 286	653 15.6 286	981 241 108 68
Fossombrone	184 286	197 126 286	314 72.69 286	317 72.69 286	398 6 286	315 68	289 45 286	311 6.286	582 33.6	625 124.73 6.286	636 15.6 286	977 33.6 286

PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	GRUPPO A						GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D				GRUPPO E			Gruppo F
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
Frontone Sessa	IV	528 105.115 23.286	453 23.286	449 40.23 286	443 115.23 286	441 40.23 286	381 23 236	323 71.126 130.286	352 126.286	348 256 23 286	354 110.126 286	234 286	247 126.286	364 72.69 286	367 72.69 286	418 121.3 68	266 68	310 45.121 3.68	331 121.3 68	554 241.108 68	645 124.73 3.68	656 15.121 3.68	949 241 108 68
Montefelcino Isola del Piano	IV	473 105.115 23.286	398 23.286	394 40.23 286	388 115.23 286	386 40.23 286	326 23 286	268 71.126 130.286	297 126.286	293 256.23 286	299 110.126 286	179 286	192 126.286	309 72.69 286	312 72.69 286	393 6.286	320 68	284 45.286	306 6.286	557 33.6 286	620 124.73 6.286	631 15.6 286	972 33 6 286
Monterosso Marche . .	IV	529 118.72 74.68	473 23.286	469 40.23 286	463 115.23 286	461 40.23 286	401 23 286	343 71.126 130.286	372 126.286	368 256.23 286	374 110.126 286	254 286	267 126.286	362 72.74 68	365 72.74 68	398 121.3 68	246 68	290 45.121 3.68	311 121.3 68	534 241.108 68	625 124.73 3 68	636 15.121 3.68	929 241 108 68
Pergola	IV	538 105.115 23.286	463 23.286	459 40.23 286	453 115.23 286	451 40.23 286	391 23 286	333 71.126 130.286	362 126.286	358 256.23 286	364 110.126 286	244 286	257 126.286	372 72 74 68	375 72.74 68	408 121.3 68	256 68	300 45.121 3.68	321 121.3 68	544 241 108 68	635 124.73 3.68	646 15.121 3.68	939 241 108 68
Pole Piobbico	IV	508 105.115 23.286	433 23.286	429 40.23 286	423 115.23 286	421 40.23 286	361 23 286	303 71.126 130.236	332 126.286	328 256.23 286	334 110.126 286	214 286	227 126.286	344 72 69 286	347 72.69 286	428 6.286	286 68	319 45.286	341 6.286	574 241.108 68	655 124.73 6.286	666 15.6 286	969 241 108 68
S. Donato Coccore . .	IV	518 118.72 74.68	484 23.286	480 40.23 286	474 115.23 286	472 40.23 286	412 23 286	354 71.126 130.286	383 126.286	379 256.23 286	385 110.126 286	265 286	278 126.286	351 72.74 68	354 72.74 68	387 121.3 68	235 68	279 45.121 3.68	300 121.3 68	523 241.108 68	614 124.73 5.68	625 15.121 3.68	918 241 108 68
Saltara Calcinelli . . .	IV	467 105.115 23.286	392 23.286	388 40.23 286	382 115.23 286	380 40.23 286	320 23 286	262 71.126 130.286	291 126.286	287 256.23 286	293 110.126 286	173 286	186 126.286	303 72.69 286	306 72.69 286	387 6.286	327 68	278 45.286	300 6.286	571 33.6 286	614 124.73 6.296	625 15.6 286	966 33.6 286
Sassoferrata Arcevia . .	IV	524 118.72 74.68	478 23.286	474 40.23 286	468 115.23 286	466 40.23 286	406 23 286	348 71.126 130.286	377 126.286	373 256.23 286	379 110.126 286	259 286	272 126.286	357 72.74 68	360 72.74 68	393 121.3 68	241 68	285 45.121 3.68	306 121.3 68	529 241.108 68	620 124 73 3.68	631 15.124 3.68	924 241 108 68
Serrungarina Tavernelle	IV	470 105.115 23.286	395 23.286	391 40.23 286	385 115.23 286	383 40.23 286	323 23 286	265 71.126 130.286	294 126.286	290 256.23 286	296 110.126 286	176 286	189 126.286	306 72.69 286	309 72.69 286	390 6.286	323 68	281 45.286	303 6.286	574 33.6 286	617 124.73 6.286	628 15.6 286	969 33.6 286
Urbania	IV	502 105 115 23.286	427 23.286	423 40.23 286	417 115.23 286	415 40.23 286	355 23 286	297 71.126 130.286	326 126.286	322 256.23 286	328 110.126 286	208 286	221 126.286	338 72 69 286	341 72.69 286	422 6.286	292 68	313 45.286	335 6.286	580 241.108 68	649 124.73 6.286	660 15.6 286	975 33 6 286
Urbino	IV	501 105.115 23.286	426 23.286	422 40.23 286	416 115.23 286	414 40.23 286	354 23 286	296 71.126 130.286	325 126.286	321 256.23 286	327 110.126 286	207 286	220 126.286	337 72.69 286	340 72.69 286	421 6.286	304 68	312 45.286	334 6.236	592 241.108 68	648 124.73 6.286	659 15.6 286	987 241 108 68

Segue Allegato *D* all'O. S. n. 59 - 1942-XX.

In conseguenza dell'avvenuto congiungimento a Fermignano delle linee Fano-Fermignano e Fabriano-Urbino, tutte le stazioni della Rete — oltre a formare le distanze per le nuove stazioni di Calmazzo e Canavaccio — dovranno verificare le distanze per le stazioni delle linee suddette aggiungendo alle distanze risultanti nei prontuari manoscritti per le stazioni di *Fano* e *Fabriano* le altre di cui al seguente prospetto e scegliendo per ciascuna destinazione la distanza che dal confronto risulterà minore.

L'istradamento sarà quello stesso della stazione che avrà servito di base per la formazione della distanza, seguito dal numero corrispondente e cioè: Fano 286, Fabriano 68.

STAZIONI	DISTANZE a	
	Fano	Fabriano
S. Donato Coccore	108	11
Sassoferrato Arcevia	102	17
Monterosso Marche	97	22
Bellisio Solfare	90	29
Pergola	87	32
Canneto Marche	82	37
Frontone Serra	77	42
Acquaviva Marche	72	47
Cagli	67	52
Acqualagna	61	58
Pole Piobbico	57	62
Urbania	51	68
Fermignano	44	74
Urbino	50	80
Cuccurano	9	109
Cartoceto Lucrezia	13	105
Saltara Calcinelli	16	103
Serrungarina Tavernelle	19	99
Montefelcino Isola del Piano	22	96
Fossombrone	27	91
Calmazzo	33	85
Canavaccio	38	80

Comunicato:

Deliberazioni Ministeriali circa le imprese ammesse a gestire servizi in appalto dell'Amministrazione ferroviaria.

La Commissione istituita ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 23 febbraio 1939-XVII, n. 309, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, riguardante la formazione e la tenuta degli elenchi delle imprese ammesse a gestire servizi in appalto delle Amministrazioni ferroviaria, postelegrafica ed Azienda di Stato per i servizi telefonici, nella seduta tenutasi l'8 maggio 1942-XX, presso la Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato, ha preso le seguenti deliberazioni, ratificate dal Ministro il 12 maggio 1942-XX.

ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DELLE SEGUENTI IMPRESE

Ragione Sociale e Sede Legale	Specializzazione	Limite di appalto
BEDOGLIA Luigi Sesto Calende (Varese)	Facchinaggio merci e bagagli registrati – Pulizia stazioni.	L. 200.000

ESTENSIONE DI ISCRIZIONE O DI LIMITE D'APPALTO

Ragione sociale e Sede Legale	Specializzazione e limite d'appalto	Estensione
SOC. AN. SERVIZI SCALI MERCI Genova	Facchinaggio merci e bagagli registrati. L. 3.000.000.	L. 10.000.000
POLESE cav. uff. Piero Livorno	Facchinaggio merci e bagagli registrati – Manovre. L. 500.000	L. 1.000.000

REVOCA DI SOSPENSIONE DALL'ELENCO

Ragione sociale e Sede Legale	Specializzazione e limite d'appalto	Data della sospensione
MERLINI Enrico Firenze	Manipolazione materiale magazzino scorta. L. 500.000.	15 maggio 1941
PUGLISI Calogero Messina	Manovalanza in genere. L. 3.000.000.	22 gennaio 1942

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	Asta pubblica L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Sistemazione scalo merci stazione di Terni.	L. P.	Ore 12 del 18 maggio 1942-XX	512.000	Sezione Lavori Ancona
Consolidamento scarpata strada di accesso stazione di Torchiara.	L. P.	Ore 18 del 19 maggio 1942-XX	90.300	Sezione Lavori Reggio Calabria
Sistemazioni ponti in ferro sui fiumi Sile, Piave, Grassaga e Stella linea Mestre - Portogruaro - Monfalcone.	L. P.	Ore 11,30 del 19 maggio 1942-XX	816.000	Sezione Lavori Venezia
Ampliamento fascio merci in stazione di Brennero.	L. P.	Ore 14 del 19 maggio 1942-XX	3.800.000	Sezione Lavori Bolzano
Fornitura serramenti in ferro per capannone deposito Olii ed Infiammabili del Magazzino Approvvigionamenti di Pontassieve.	L. P.	Ore 12 del 20 maggio 1942-XX	41.100	Sezione Lavori Firenze
Costruzione di 2 cabine raccordo cavi sotterranei in stazione di Reggio Calabria.	L. P.	Ore 18 del 22 maggio 1942-XX	180.400	Sezione Lavori Reggio Calabria
Sostituzione 3400 picchetti riferimento curve in spezzoni di rotaia con pietra da taglio linea S. Pietro del Carso-Fiume.	L. P.	Ore 12 del 22 maggio 1942-XX	300.000	Sezione Lavori Trieste
Lavori terra e armamento per sistemazione parco binari "Camposanto" stazione Foligno.	L. P.	Ore 12 del 24 maggio 1942-XX	412.000	Sezione Lavori Ancona
Fornitura in opera quadri per centraline per impianti A.C.E. a Milano Certosa.	A. C.	Ore 18 del 25 maggio 1942-XX	—	Ufficio I.E.S. Milano
Lavori terra, murari e c. a. per sistemazione della stazione di Gallarate.	L. P.	Ore 12 del 25 maggio 1942-XX	3.266.000	Sezione Lavori Milano
Costruzione pensilina in c. a. nella stazione di Rimini.	L. P.	Ore 12 del 27 maggio 1942-XX	621.000	Sezione Lavori Bologna
Fornitura picchetti per correzione curve tratta Battipaglia-Paola.	L. P.	Ore 18 del 28 maggio 1942-XX	—	Sezione Lavori Reggio Calabria
Fornitura picchetti per correzione curve tratta Paola-Reggio Cal.	L. P.	Ore 12 del 29 maggio 1942-XX	—	Sezione Lavori Reggio Calabria
Lavori per posa cavi in varie stazioni della tratta Trofarello-Fossano-Ceva.	L. P.	Ore 12 del 1° giugno 1942-XX	160.000	Ufficio I.E.S. Torino

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Lavori per sistemazione e miglioramento alcuni locali per uffici nel palazzo delle RR. PP. a Foggia.	L. P.	Ore 18 del 2 giugno 1942-XX	270.000	Sezione Lavori Bari
Prolungamento binari d'incrocio nella stazione di Valle di Maddaloni della linea Cervaro-Napoli.	L. P.	Ore 18 del 5 giugno 1942-XX	232.000	Sezione Lavori Napoli
Lavori ampliamento della stazione di Maddaloni Superiore linea Foggia-Napoli.	L. P.	Ore 18 dell'8 giugno 1942-XX	661.000	Sezione Lavori Napoli
Sostituzione 2500 picchetti riferimento curve in spezzoni di rotaie con altri in pietra da taglio linea Udine-Bivio S. Polo.	L. P.	Ore 12 del 22 giugno 1942-XX	238.000	Sezione Lavori Trieste

Il Direttore Generale
VELANI

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXV - N. 21

21 maggio 1942
Anno XX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1942-XX — Soc. An. Poligrafica Italiana - Via della Guardiola 22

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1942-XX, n. 3435. — *Decisione relativa al concorso a 2 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di Chimico.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Decreto Ministeriale 9 dicembre 1941-XX, n. 1721;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/62232 in data 4 maggio 1942-XX;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata la decisione relativa al concorso a 2 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di Chimico in base alla quale decisione è risultato vincitore il candidato dott. NASTA Gaetano.

Il Ministro
HOST VENTURI

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1942-XX, n. 3527. — *Graduatoria di merito del concorso interno a 2 posti di Ispettore di 1ª classe del ramo amministrativo.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Decreto Ministeriale n. 483 del 26 agosto 1941-XIX;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/62233 in data 11 maggio 1942-XX;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso interno a 2 posti di Ispettore di 1ª classe del ramo amministrativo:

1. — 176307 FIORILLO ing. Angelo - Capo Gestione P.le.
2. — 198170 GULINELLI dott. Gaetano - Segretario Capo.
3. — 167019 CICCOLINI rag. Domenico - Segretario Capo.
4. — 157539 CASTELLANO dott. Sebastiano - Capo Stazione P.le.

Roma, lì 12 maggio 1942-XX.

Il Ministro
HOST VENTURI

Ordine di servizio n. 60.

Estensione delle condizioni e tariffe vigenti sulla rete ferroviaria dello Stato alle linee comprese nel territorio annesso alla Provincia di Fiume e limitatamente a determinati trasporti alle linee della Provincia di Lubiana. - Modificazioni alle distanze tassabili relative alla linea S. Pietro del Carso-Fiume.

I.

§ 1. — *ESTENSIONE DELLE CONDIZIONI E TARIFFE VIGENTI SULLE F. S. ALLE LINEE DEI TERRITORI ANNESSI ALLA PROVINCIA DI FIUME.*

GENERALITA'.

A partire dal 1° giugno 1942-XX saranno estese alle linee del territorio annesso alla Provincia di Fiume le "Condizioni e Tariffe" per i trasporti merci, viaggiatori e bagagli in vigore sulle altre linee dello Stato, comprese quelle stabilite dalle "Concessioni Speciali" e dal "Regolamento Trasporti Militari" nonchè tutte le altre di carattere permanente o temporaneo, sia a titolo gratuito che oneroso. Restano però in vigore pel porto di Fiume le "Norme e chiarimenti per gli scali di Fiume" concernenti i diritti e tasse accessorie, le quali "Norme" vengono pure estese al porto di Fiume Sussa in sostituzione delle disposizioni e prezzi attualmente in vigore.

Per quanto riguarda il servizio viaggiatori, bagagli e merci con le linee del territorio annesso alla provincia di Fiume restano abolite le disposizioni contenute negli O. S. n. 78 e 79/1941.

SERVIZI A CUI LE STAZIONI SONO ABILITATE

Fiume Bacino Nazario Sauro. — Ai trasporti merci a carro a G. V. e P. V. escluso il bestiame.

Fino a quando non sarà istituita apposita gestione le operazioni contabili saranno compiute presso la Gestione di Fiume Sussa.

Stazioni	Servizi
Fiume Sussa . . . . *Skrljevo*	Al completo servizio viaggiatori, bagagli e merci.
Sussa Pecine . . . . *Podvezica - Tersatto* . *Draga* . . . . . . *Sveti Kuzam* . . . *Buccari Città* . . .	Al servizio viaggiatori e bagagli per determinate località da disimpegnare con le modalità di cui all'art. 31 delle "Norme pel servizio viaggiatori" e all'art. 24 delle "Norme per la gestione bagagli". Saranno incaricate della tenuta delle contabilità le seguenti stazioni: *Fiume Sussa,* per Sussa Pecine e Podvezica-Tersatto; *Skrljevo,* per Draga e Sveti Kuzam; *Buccari,* per Buccari Città.

Meja. — Al servizio viaggiatori e bagagli.

S. Barbara. — Sarà impresenziata disimpegnando servizio viaggiatori e bagagli con le modalità di cui all'O. S. 105/1932 e al punto *C*) dell'O. S. 158/1935.

Buccari — Al completo servizio viaggiatori bagagli e merci esclusi i trasporti di bestiame.

Plase-Crikvenica. — Non ammessa ai trasporti in servizio interno; è punto di contatto tariffario con le Ferrovie croate.

DISTANZE CHILOMETRICHE

Le distanze chilometriche da e per le stazioni suindicate risultano dalle tabelle polimetriche 76-bis e 76-ter e dagli altri prospetti compresi nell'allegato al presente ordine di servizio.

Tali distanze, insieme con le indicazioni relative alle abilitazioni di servizio delle singole stazioni, saranno riprodotte in apposito foglio che verrà inserito nel "Prontuario Generale delle distanze chilometriche" in corso di ristampa.

DISPOSIZIONI INTERESSANTI IL SERVIZIO INTERNO VIAGGIATORI

BIGLIETTI DI ABBONAMENTO

Per il computo dei prezzi dei biglietti di abbonamento ordinario la linea Fiume Centrale-Plase-Crikvenica è da considerarsi di seconda categoria, mentre le diramazioni per Fiume Sussa e Buccari debbono considerarsi di terza categoria.

I biglietti d'abbonamento per l'intera rete e quelli speciali delle serie I, VI, XIX, eventualmente ammessi in deroga alle disposizioni di cui al supplemento al Bollettino Commerciale n. 1/1942, saranno tenuti validi per le anzidette nuove linee senza aumento di prezzo fino a quando non saranno stabiliti i nuovi prezzi.

BIGLIETTI A TAGLIANDI DI AGENZIA

Il Conrollo Viaggiatori e Bagagli di Firenze apporterà le necessarie aggiunte e modificazioni all'Elenco dei Biglietti e Tagliandi delle Ferrovie Italiane dello Stato, Parti I e II, edizione 1939-XVII, in relazione alla estensione di tariffa interna di cui al presente O. S.

CARTE DI LIBERA CIRCOLAZIONE E BIGLIETTI A LIBRETTO SERIE As.

I portatori di carte di libera circolazione (Serie A, Al, AT) e dei biglietti a libretto serie As, validi pel Compartimento di Trieste, avranno facoltà di percorrere anche le nuove linee sopra indicate.

DISPOSIZIONI INTERESSANTI IL SERVIZIO DIRETTO INTERNAZIONALE VIAGGIATORI BAGAGLI E COLLI ESPRESSI.

Per il trasporto dei viaggiatori, bagagli e colli espressi in servizio diretto internazionale, verrà via via provveduto con apposite disposizioni nel quadro delle singole tariffe internazionali. Nel frattempo si dovranno pertanto continuare ad applicare i prezzi attualmente figuranti nelle varie tariffe.

NORME CONTABILI E VERSAMENTI

Per tutto quanto riguarda le attribuzioni contabili del Capo stazione, nonchè le scritturazioni relative ai servizi viaggiatori, bagagli, telegrafo, merci, numerario, carte valori ecc. saranno da osservare le norme contabili in vigore sulle Ferrovie dello Stato e le relative contabilità dovranno rassegnarsi ai Controlli di competenza di Firenze e di Torino.

Le stazioni di Fiume Sussa, Skrljevo, Buccari e Meja, che hanno gestione propria, verseranno gli introiti alla Cassa di Trieste con le prescrizioni previste per tali versamenti e con la periodicità di cui alla lettera A dell'O. S. 184/1913.

Le case cantoniere di Sussa Pecine, Podvezica-Tersatto, Draga, Sveti Kuzam e Buccari Città verseranno giornalmente, con le modalità previste, alle stazioni che le amministrano.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I trasporti in corso, accettati anteriormente al 1° giugno 1942-XX e che pervenissero a destinazione dopo tale data saranno contabilizzati con le modalità in vigore fino alla data anzidetta e compresi nelle contabilità di pertinenza della Delegazione di Lubiana. Lo stesso dicasi per le partite afferenti alla vecchia gestione, eventualmente in sospeso, le quali saranno da tenersi in separata evidenza fino alla loro liquidazione coi conti di pertinenza della detta Delegazione.

§ 2. — *ESTENSIONE DELLE CONDIZIONI E TARIFFE VIGENTI SULLE F. S. ALLE LINEE DELLA PROVINCIA DI LUBIANA LIMITATAMENTE A DETERMINATI TRASPORTI.*

A partire dal 1° giugno 1942-XX viene estesa l'applicazione delle "Condizioni e Tariffe" in vigore sulla Rete dello Stato, comprese quelle previste dalle "Concessioni Speciali" e dal "Regolamento Trasporti Militari" alle linee appartenenti alla Provincia di Lubiana, *limitatamente però ai trasporti a G. V. e P. V. comunque in transito sulle linee stesse.*

Le istruzioni di dettaglio relative ai due paragrafi precedenti sono pubblicate nel Bollettino Commerciale n. 20/1942.

Si intendono abrogate tutte le disposizioni contenute negli Ordini di Servizio 78 e 79 del 1941, che risultino incompatibili con quelle sopra riportate.

II.

MODIFICAZIONI ALLE DISTANZE TASSABILI RELATIVE ALLA LINEA S. PIETRO DEL CARSO-FIUME

BIGLIETTI A SERIE FISSA IN DESTINAZIONE DI FIUME

Le distanze tassabili da e per Fiume sono state modificate secondo quanto risulta dalla tabella polimetrica n. 76 e dalle altre istruzioni comprese nell'allegato al presente ordine di servizio.

Le stazioni che sono fornite di biglietti a serie fissa in destinazione di Fiume o di stazioni appartenenti alla suddetta linea Fiume-Plase Crikvenica, che alla data suddetta non abbiano ricevuto le nuove scorte coi prezzi modificati dovranno sospendere la vendita di quelli in casellario ed emettere biglietti facoltativi, richiedendo subito al Controllo viaggiatori e bagagli la sostituzione delle vecchie scorte con altre aventi il prezzo modificato. I biglietti tolti dalla distribuzione dovranno essere restituiti al Controllo anzidetto facendo riferimento al presente O. S.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 *e* 15.

ALLEGATO *A* ALL'O. S. N. 60 - 1942-XX.

PRONTUARIO GENERALE DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE FRA LE STAZIONI DELLA RETE DELLO STATO

(Edizione 1942 - in corso di ristampa).

PARTE I.

— a pagina 34, di contro al nome di Fiume Centrale, cancellare il richiamo (a) e nella colonna (3) aggiungere i numeri delle tavole polimetriche 76-bis e 76-ter;

— alla pagina stessa, di contro ai nomi di Fiume Punto Franco, Fiume Rione Industriale e Fiume Rive esporre il richiamo (17) e nella colonna (3) aggiungere l'indicazione delle tavole polimetriche 76-bis e 76-ter;

— in calce alla pagina stessa cancellare la nota (a) ;

— nella testata della pagina 8 praticare visibile annotazione indicante che l'elenco delle stazioni della linea Fiume C.le-Plase Crikvenica, con le relative abilitazioni e distanze è compreso in apposito foglio inserito nel "Prontuario".

PARTE II.

Sostituire la tavola polimetrica N. 76 e per quelle 76-bis e 76-ter, comprese nell'Allegato *B* al presente O. S., fare richiamo per indicare che sono comprese in apposito foglio inserito nel "Prontuario".

PARTE III.

Sostituire le distanze chilometriche per Fiume C.le, Fiume Punto Franco, Fiume Rione Industriale e Fiume Rive secondo quanto risulta dall'allegato *C*.

PARTE IV.

Sostituire le distanze chilometriche per Fiume Centrale come da allegato *D*.

PRONTUARI MANOSCRITTI DELLE DISTANZE

Apportarvi le modificazioni di cui l'allegato *E al presente* ordine di servizio.

ALLEGATO *B* ALL'O. S. N. 60 – 1942-XX.

76 - S. Pietro del Carso-Fiume C.

S. PIETRO DEL CARSO						
9	Primano					
16	7	Villa del Nevoso				
28	19	12	Sappiane			
40	31	24	18	Giordani		
46	37	30	18	6	Abbazia-Mattuglie	
56	47	40	28	16	10	Fiume Centrale (1)

(1) Le distanze da e per Fiume Punto Franco, Fiume Rione Industriale e Fiume Rive si stabiliscono aumentando di Km. 5 le distanze da e per Fiume Centrale.

76-*bis* - Fiume Centrale-Plase Crikvenica e diramazione Skrljevo-Buccari

FIUME CENTRALE (1)										
3	Sussa Pecine (2)									
5	2	Podvezica Tersatt								
8	5	4	Draga							
10	7	6	3	Sveti Kuzam						
12	10	8	5	3	Skrljevo					
18	15	14	11	8	6	S. Barbara				
22	19	18	15	13	10	5	Buccari Città			
24	21	20	17	15	12	7	3	Buccari		
20	17	16	13	11	8	14	18	20	Meja	
28	25	24	21	19	16	22	26	28	8	Plase-Crikvenica (3)

(1) Le distanze da e per Fiume Punto Franco, Fiume Rione Industriale e Fiume Rive si stabiliscono aumentando di Km. 5 le distanze da e per Fiume Centrale.

(2) Punto di diramazione fra le stazioni verso Plase Crikvenica e quella di Fiume Sussa.

(3) Stazione non ammessa ai trasporti in servizio interno; è punto di contatto tariffario con le Ferrovie croate.

76-*ter* - Fiume Centrale-Fiume Sussa-Sussa Pecine

FIUME CENTRALE (1)		
2	Fiume Sussa (2)	
8 5*	8	Sussa Pecine

(1) Le distanze da e per Fiume Punto Franco, Fiume Rione Industriale e Fiume Rive si stabiliscono aumentando di Km. 5 le distanze da e per Fiume Centrale.

(2) Le distanze da e per Fiume Bacino Nazario Sauro, banchina Braidizza, Riva Nuova e Binario di carico e scarico diretto si stabiliscono aumentando di Km. 5 le distanze da e per Fiume Sussa.

* Distanza computata per la via di Fiume Sussa.

ALLEGATO *E* ALL'O. S. N. 60 1942-XX

PRONTUARI MANOSCRITTI DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso nelle Stazioni e negli Uffici di controllo, si dovrà:

— nella sede opportuna dell'indice alfabetico inserire le indicazioni di cui appresso:

	PRONTUARI DI EDIZIONE			
	1922-1923		1933	
Buccari	104	34	114	10
Buccari città (casa cantoniera)	104	33	114	9
Draga (casa cantoniera)	104	29	114	5
Fiume Bacino Nazario Sauro	104	26	114	2
Fiume Sussa	104	25	114	1
Meja	104	35	114	11
Plase Crikvenica	104	36	114	12
Podvezica Tersatto (casa cantoniera)	104	28	114	4
Skrljevo	104	31	114	7
Sussa Pecine (casa cantoniera)	104	27	114	3
S. Barbara	104	32	114	8
Sveti Kuzam (casa cantoniera)	104	30	114	6

Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato edizione 1942 - in corso di ristampa.

PARTE I.

I richiami (4), (11), (17), e (19) si riferiscono alle «note comuni» risultanti a pag. 6 del «Prontuario».

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Zone e tavole polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni, le fermate ecc. — Zone	Tavole polimetriche	LINEA	Compartimento o Delegazione	PROVINCIA	Servizi ai quali sono abilitate le stazioni, le fermate, ecc. — Viaggiatori	Bagagli	Merci — G. V.	P. V.	Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	Impianti fissi — Piani caricatori — di testa	di fianco	Grue fisse — Portata massima in tonnellate	Bilance a ponte — Portata massima in tonnellate	Sagoma limite
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Buccari	III	76 bis	Fiume C. - P. Crikvenica	Trieste	Fiume	V	B	G	P	V	—	S	—	F	—	30	—
Buccari Città ⊡ . . .	III	76 bis	Fiume C. - P. Crikvenica	Trieste	Fiume	V(19)	B(19)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Draga ⊡	III	76 bis	Fiume C. - P. Crikvenica	Trieste	Fiume	V(19)	B(19)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fiume Bacino Nazario Sauro (17) (*a*) . . .	III	76 ter	Fiume C. - Fiume Sussa - Sussa Pecine	Trieste	Fiume	—	—	G(11)	P(11)	V	—	—	—	—	—	31	—
Fiume Sussa (17) . . .	III	76 ter	Fiume C. - Fiume Sussa - Sussa Pecine	Trieste	Fiume	V	B	G	P	V	B	S	—	F	3	35	—
Meja	III	76 bis	Fiume C. - P. Crikvenica	Trieste	Fiume	V	B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Place Crikvenica (*b*) .	III	76 bis	Fiume C. - P. Crikvenica	Trieste	Fiume	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Podvezica Tersatto ⊡ .	III	76 bis	Fiume C. - P. Crikvenica	Trieste	Fiume	V(19)	B(19)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Skrljevo	III	76 bis	Fiume C. - P. Crikvenica	Trieste	Fiume	V	B	G	P	V	B	S	—	F	—	—	—
Sussa Pecine ⊡ . . .	III	76 bis-ter	Fiume C. - P. Crikvenica	Trieste	Fiume	V(19)	B(19)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S. Barbara ●	III	76 bis	Fiume C. - P. Crikvenica	Trieste	Fiume	V(4)	B(4)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sveti Kuzam ⊡ . . .	III	76 bis	Fiume C. - P. Crikvenica	Trieste	Fiume	V(19)	B(19)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

a) Fino a quando non sarà impiantata apposita gestione, le operazioni contabili si compiono presso la stazione di Fiume Sussa.
b) Non ammessa al servizio interno; è punto di contatto tariffario con le ferrovie croate.

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE																					
		GRUPPO A						GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D				GRUPPO E			Gruppo F
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
PARTE III																							
Buccari	III	646	521	517	523	542	499	297	268	373	321	420	373	562	585	913	850	804	826	1097	1140	1151	1514
Buccari Città □ .	III	644	519	515	521	540	497	295	266	371	319	418	371	560	583	911	848	802	824	1095	1138	1149	1512
Draga □	III	630	505	501	507	526	483	281	252	357	305	404	357	546	569	897	834	788	810	1081	1124	1135	1498
Fiume Bacino Nazario Sauro (*) .	III	629	504	500	506	525	482	280	251	356	304	403	356	545	568	896	833	787	809	1080	1123	1134	1497
Fiume Centrale. .	III	622	497	493	499	518	475	273	244	349	297	396	349	538	561	889	826	780	802	1073	1116	1127	1490
Fiume Punto Franco (*)	III	627	502	498	504	523	480	278	249	354	302	401	354	543	566	894	831	785	807	1078	1121	1132	1495
Fiume Rione Industriale (*) . .	III	627	502	498	504	523	480	278	249	354	302	401	354	543	566	894	831	785	807	1078	1121	1132	1495
Fiume Rive (*) . .	III	627	502	498	504	523	480	278	249	354	302	401	354	543	566	894	831	785	807	1078	1121	1132	1495
Fiume Sussa (**) . .	III	624	499	495	501	520	477	275	246	351	299	398	351	540	563	891	828	782	804	1075	1118	1129	1492
Meja	III	642	517	513	519	538	495	293	264	369	317	416	369	558	581	909	846	800	822	1093	1136	1147	1510
Plase Crikvenica .	III	650	525	521	5[illegible]7	546	503	301	272	377	325	424	377	566	589	917	854	808	830	1101	1144	1155	1518
Podvezica Tersatto □	III	627	502	498	504	523	480	278	249	354	302	401	354	543	566	894	831	785	807	1078	1121	1132	1495
Skrljevo	III	634	509	505	511	530	487	285	256	361	309	408	361	550	573	901	838	792	814	1085	1128	1139	1502
Sussa Pecine □ .	III	625	500	496	502	521	478	276	247	352	300	399	352	541	564	892	829	783	805	1076	1119	1130	1493
S. Barbara ⊗ . .	III	640	515	511	517	536	493	291	262	367	315	414	367	556	579	907	844	798	820	1091	1134	1145	1508
Sveti Kuzam □ .	III	632	507	503	309	528	485	283	254	359	307	406	359	548	571	899	836	790	812	1083	1126	1137	1500

(*) Le distanze di questa stazione marittima comprendono l'aumento di Km. 5 previsto dall'articolo 1 dell'allegato 6 alle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose.

(**) Per i trasporti da e per la banchina di Braidizza, Riva Nuova e Binario carico e scarico diretto, le distanze si debbono aumentare di Km. 5.

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE																					
		GRUPPO A						*GRUPPO* B				*GRUPPO* C				*GRUPPO* D				*GRUPPO* E			Gruppo F
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoreto	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
PARTE IV																							
Buccari	III	653 273.96 239.227	528 57.205 123.227	524 57.205 227.236	530 253.57 205.236	549 89.96 227.236	506 273.96 236	304 92.227 236	275 227.236	380 57.205 123.236	328 57.205 227.236	427 110.239 227.236	380 110.227 236	569 274.227 236	592 23.239 236	920 6.71 227.236	840 72.275 239.236	811 45.126 239.236	833 126 227.236	1104 33.71 227.236	1147 73.126 227.236	1158 15.126 227.236	1499 33.126 227.236
Buccari Città ⊡ .	III	651 273.96 239.227	526 57.205 123.227	522 57.205 227.236	528 253.57 205.236	547 89.96 227.236	504 273.96 236	302 92.227 236	273 227.236	378 57.205 123.236	326 57.205 227.236	425 110.239 227.236	378 110.227 236	567 274.227 236	590 23.239 236	918 6.71 227.236	838 72.275 239.236	809 45.126 239.236	831 126.227 236	1102 33.71 227.236	1145 73.126 227.236	1156 15.126 227.236	1497 33.126 227.236
Draga ⊡	III	637 273.96 239.227	512 57.505 123.227	508 57.205 227.236	514 253.57 205.236	533 89.96 227.236	490 273.96 236	288 92.227 236	259 227.236	364 57.205 123.236	312 57.205 227.236	411 110.239 227.236	364 110.227 236	553 274.227 236	576 23.239 236	904 6.71 227.236	824 72.275 239.236	795 45.126 239.236	817 126.227 236	1088 33.71 227.236	1131 73.126 227.236	1142 15.126 227.236	1483 33.126 227.236
Fiume Centrale . .	III	629 273.96 239.227	504 57.205 123.227	500 57.205 227.236	506 253.57 205.236	525 89.96 227.236	482 273.96 236	280 92.227 236	251 227.236	356 57.205 123.236	304 57.205 227.236	403 110.239 227.236	356 110.227 236	545 274.227 236	568 23.239 236	896 6.71 227.236	816 72.275 239.236	787 45.126 239.236	809 126.227 236	1080 33.71 227.236	1123 73.126 227.236	1134 15.126 227.236	1475 33.126 227.236
Fiume Sussa . . .	III	631 273.96 239.227	506 57.205 123.227	502 57.205 227.236	508 253.57 205.236	527 89.96 227.236	484 273.96 236	282 92.227 236	253 227.236	358 57.205 123.236	306 57.205 227.236	405 110.239 227.236	358 110.227 236	547 274.227 236	570 23.239 236	898 6.71 227.236	818 72.275 239.236	789 45.126 239.236	811 126.227 236	1082 33.71 227.236	1125 73.126 227.236	1136 15.126 227.236	1477 33.126 227.236
Meja	III	649 273.96 239.227	524 57.205 123.227	520 57.205 227.236	526 253.57 205.236	545 89.96 227.236	502 273.96 236	300 92.227 236	271 227.236	376 57.205 123.236	324 57.205 227.236	423 110.239 227.236	376 110.227 236	565 274.227 236	588 23.239 236	916 6.71 227.236	836 72.275 239.236	807 45.126 239.236	829 126.227 236	1100 33.71 227.236	1143 73.126 227.236	1154 15.126 227.236	1495 33.126 227.236
Plase Crikvenica .	III	657 273.96 239.227	532 57.205 123.227	528 57.205 227.236	534 253.57 205.236	553 89.96 227.236	510 273.96 236	308 92.227 236	279 227.236	384 57.205 123.236	332 57.205 227.236	431 110.239 227.236	384 110.227 236	573 274.227 236	596 23.239 236	924 6.71 227.236	844 72.275 239.236	815 45.126 239.236	837 126.227 236	1108 33.71 227.236	1151 73.126 227.236	1162 15.126 227.236	1503 33.126 227.236
Podvezica Tersatto ⊡	III	634 273.96 239.227	509 57.205 123.227	505 57.205 227.236	511 253.57 205.236	530 89.96 227.236	487 273.96 236	285 92.227 236	256 227.236	361 57.205 123.236	309 57.205 227.236	408 110.239 227.236	361 110.227 236	550 274.227 236	573 23.239 236	901 6.71 227.236	821 72.275 239.236	792 45.126 239.236	814 126.227 236	1085 33.71 227.236	1128 73.126 227.236	1139 15.126 227.236	1480 33.126 227.236
Skrljevo	III	641 273.96 239.227	516 57.205 123.227	512 57.205 227.236	518 253.57 205.236	537 89.96 227.236	494 273.96 236	292 92.227 236	263 227.236	368 57.205 123.236	316 57.205 227.236	415 110.239 227.236	368 110.227 236	557 274.227 236	580 23.239 236	908 6.71 227.236	828 72.275 239.236	799 45.126 239.236	821 126.227 236	1092 33.71 227.236	1135 73.126 227.236	1146 15.126 227.236	1487 33.126 227.236
Sussa Pecine ⊡ .	III	632 273.96 239.227	507 57.205 123.227	503 57.205 227.236	509 253.57 205.236	528 89.96 227.236	485 273.96 236	283 92.227 236	254 227.236	359 57.205 123.236	307 57.205 227.236	406 110.239 227.236	359 110.227 236	548 274.227 236	571 23.239 236	899 6.71 227.236	819 72.275 239.236	790 45.126 239.236	812 126.227 236	1083 33.71 227.236	1126 73.126 227.236	1137 15.126 227.236	1478 33.126 227.236
S. Barbara ◉ . . .	III	647 273.96 239.227	522 57.205 123.227	518 57.205 227.236	524 253.57 205.236	543 89.96 227.236	500 273.96 236	298 92.227 236	269 227.236	374 57.205 123.236	322 57.205 227.236	421 110.239 227.236	374 110.227 236	563 274.227 236	586 23.239 236	914 6.71 227.236	834 72.275 239.236	805 45.126 239.236	827 126.227 236	1098 33.71 227.236	1141 73.126 227.236	1152 15.126 227.236	1493 33.126 227.236
Sveti Kuzam ⊡ .	III	639 273.96 239.227	514 57.205 123.227	510 57.205 227.236	516 253.57 205.236	535 89.96 227.236	492 273.96 236	290 92.227 236	261 227.236	366 57.205 123.236	314 57.205 227.236	413 110.239 227.236	366 110.227 236	555 274.227 236	578 23.239 236	906 6.71 227.236	826 72.275 239.236	797 45.126 239.236	819 126.227 236	1090 33.71 227.236	1133 73.126 227.236	1144 15.126 227.236	1485 33.126 227.236

— nell'interno dei prontuari stessi *diminuire di Km. 4 la distanza indicata per Fiume Centrale;*

— nei soli prontuari valevoli per la tassazione dei trasporti delle cose (esclusi i bagagli) sostituire la distanza esistente per Fiume Punto Franco, Fiume Rione Industriale e Fiume Rive con quella indicata per Fiume Centrale (già modificata come sopra è detto), aumentata però di Km. 5;

— alle pagine indicate nel prospetto intestare la linea Fiume Centrale-Plase Crikvenica e diramazione per Buccari" e trascrivere nell'ordine seguente i nomi delle stazioni: Fiume Sussa, Fiume Bacino Nazario Sauro, Sussa Pecine, Podvezica Tersatto, Draga, Sveti Kuzam, Skrljevo, S. Barbara, Buccari Città, Buccari, Meja e Plase Crikvenica.

Le distanze relative a dette stazioni saranno formate aggiungendo a quella risultante nei prontuari manoscritti per la stazione di Fiume Centrale (già diminuita di Km. 4) le altre di cui al prospetto seguente.

L'istradamento sarà quello risultante per Fiume Centrale.

DISTANZE A FIUME CENTRALE

Stazione	Km.	Stazione	Km.
Fiume Sussa	Km. 2 (1)	Skrljevo	Km. 12
Fiume Bacino Nazario Sauro	» 7 (2)	S. Barbara	» 18
Sussa Pecine	» 3	Buccari Città	» 22
Podvezica Tersatto	» 5	Buccari	» 24
Draga	» 8	Meja	» 20
Sveti Kuzam	» 10	Plase Crikvenica	» 28

(1) Nei prontuari valevoli per la tassazione dei trasporti delle cose (esclusi i bagagli) di contro alla distanza formata per Fiume Sussa esporre il richiamo (*) ed in calce alla pagina trascrivere la seguente nota: («) Per i trasporti da e per la banchina di Braidizza, Riva Nuova e Binario di carico e scarico diretto, la distanza dovrà essere aumenata di Km. 5 ».

(2) La distanza così formata per Fiume Bacino Nazario Sauro dovrà essere esposta solo nei prontuari valevoli per i trasporti delle cose (esclusi i bagagli).

Ordine di servizio n. 61.

Istruzione per l'applicazione del Regolamento pel trasporto delle merci pericolose e nocive.

Fra le merci pericolose e nocive ascritte alla 12ª categoria dell'Allegato 7 alle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose devono comprendersi a tutti gli effetti anche i seguenti esplosivi:

V. V. 12 Categoria 12ª gr. 2 a)
V. V. 14 Categoria 12ª gr. 2 a)
V. V. 15 Categoria 12ª gr. 2 a)

In relazione a quanto sopra, dovranno farsi le opportune aggiunte all'Allegato E dell'Istruzione per l'applicazione del Regolamento per il trasporto delle merci pericolose e nocive - edizione 1935.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 30, 31, 32, 51, 53, 54, 55 *e* 58.

Ordine di servizio n. 62.

Servizio doganale - Speciale "nulla osta,, per i trasporti di scorze di limone in salamoia senza essenza diretti all'estero.

Per effetto del Decreto Ministeriale 1° marzo 1939-XVII le scorze di limone destinate alla conservazione in salamoia possono essere prodotte anche con l'estrazione del loro contenuto in essenza.

Al fine di permettere agli organi interessati di esercitare sulla produzione e sull'esportazione di tale prodotto un efficace controllo, d'intesa col Ministero delle Corporazioni si dispone che non sia dato corso a trasporti per l'estero di *scorze di limoni in salamoia senza essenza,* ove i mittenti non presentino, in uno alle lettere di vettura e a tutti gli altri documenti prescritti, anche lo speciale "nulla osta" da rilasciarsi a cura della competente Camera Agrumaria.

Detto "nulla osta" deve essere scritturato dagli speditori nell'apposito spazio della lettera di vettura o timbrato col bollo e data dalle stazioni di partenza che l'assicureranno alla lettera di vettura medesima, in modo che esso possa seguire la merce fino al transito di uscita, avuto presente che le Dogane di confine non permettono l'inoltro all'estero del riferito prodotto in difetto del documento di cui si tratta.

Resta inteso che per la custodia di detto "nulla osta" saranno da applicarsi le tasse di cui alla Tariffa n. 7, punto sub *h*), del Fascicolo "Corrispettivi e condizioni per l'eseguimento delle operazioni e formalità doganali sulle Ferrovie".

Ordine di servizio n. 63

Attivazione nuovo fabbricato viaggiatori ed estensione servizi nella fermata di Vercurago S. Girolamo

Il giorno 1° giugno 1942-XX verrà attivato — in sostituzione dell'attuale — il nuovo F. V. della fermata di VERCURAGO S. GIROLAMO, delle linee Lecco-Rovato e Lecco-Milano, con asse al Km. 27 + 515, a sinistra della linea di Lecco, ossia dal lato opposto dell'attuale F. V., e quindi si troverà a m. 2243 dal F. V. di Lecco Maggianico ed a m. 1469 dal F. V. di Calolziocorte.

I due marciapiedi di detta fermata sono stati prolungati verso Lecco in modo che il primo, a servizio dei treni dispari, risulta lungo m. 133 ed il secondo, a servizio dei treni pari, risulta lungo m. 152.

In pari data la fermata stessa verrà abilitata al completo servizio viaggiatori e bagagli, nonchè ai trasporti a G. V. in piccole partite di peso fino a 500 Kg., composti di colli non superanti il peso di Kg. 50 ciascuno, con le modalità vigenti per le fermate aventi gestioni proprie.

La suddetta fermata cesserà quindi di dipendere contabilmente dalla stazione di Calolziocorte ed effettuerà invece il versamento dei propri introiti direttamente alla Cassa Compartimentale di Milano, osservando le disposizioni e norme relative al servizio dei valori e la periodicità di cui alla lettera A dell'ordine di servizio n. 184/1913.

In conseguenza di quanto sopra si dovranno apportare le necessarie modificazioni alle seguenti pubblicazioni di servizio ed alle altre interessate:

Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato – Edizione 1941-XIX:

— nella Parte I, a pag 88, di fianco al nome di Vercurago S. Girolamo, nella colonna 1, dovrà essere depennata l'indicazione " "; nelle colonne 7 ed 8 dovranno essere sostituite le indicazioni "V (19) e B (19)" con "V e B"; nella colonna 9 si dovrà esporre l'indicazione "G (8)";

— nelle Parti II, III e IV di contro al nome di Vercurago S. Girolamo non dovrà più figurare la caratteristica di casa cantoniera.

Nessuna modificazione subiscono le distanze tassabili attualmente in vigore.

Prefazione generale all'Orario generale di servizio – Edizione 1936-XIV:

— nella Parte I, a pag. 22, di fianco al nome di Vercurago S. Girolamo, dovrà essere depennata l'indicazione "◆" e dovrà essere sostituita l'indicazione "LB" con "LG".

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 *e* 15.

Circolare n. 13.

Prezzi delle stoffe, fodere ed accessori ed indumenti confezionati a valere dal 1° aprile al 30 settembre 1942-XX

Si informano tutti gli Impiani ed agenti interessati, che i prezzi delle stoffe, fodere ed accessori per vestiario uniforme, nonchè i prezzi delle combinazioni e dei camiciotti confezionati, da valere per le forniture effettuate in base ad ordinazioni che risulteranno rilasciate alla Ditta Antonio Marziale S. A. di Roma dal 1° aprile ai 30 settembre 1942-XX, sono i seguenti:

Panno marengo per cappotti	al ml.	L.	174,70
Panno nero per cappotti	»	»	167,65
Stoffa grigio scura per soprabiti	»	»	99,15
» drappè nera per stiffelius dei Capi stazione	»	»	104,10
» nera pesante	»	»	116,50
» nera leggera	»	»	77,70
» grigio ferro pesante	»	»	116,50
» grigio ferro leggera	»	»	77,70
Fustagno nero di cotone per abiti	»	»	19,25
Mistone grigio di cotone per abiti	»	»	16,10
Tela turchina di cotone	»	»	14,95
» rasata bianca per il personale delle navi traghetto	»	»	22,50
Piquet bianco per i gilets dei Capi stazione	»	»	23,35
Seta per risvolti degli stiffelius dei Capi stazione	»	»	32,10
Flanella leggera per fodere	»	»	75,30
Glissade per fodere di maniche	»	»	19,95
Satino (silked) per fodere	»	»	15,85
Silesias nera per fodere	»	»	12,65
» bianca per fodere	»	»	12,65
» cenere per fodere	»	»	12,65
Baseno grigio scuro per forzaglie	»	»	11,60
Zanella nera per fodere	»	»	22,65
Tela apprettata per rinforzi	»	»	13,40
Camiciotti di mistone confezionati in tre taglie lunghi	cad.	»	95,50
» di mistone confezionati in tre taglie corti	»	»	78,70
Combinazioni di mistone in due taglie	»	»	121,15
Camiciotti di tela turchina lunghi	»	»	87,55
» di tela turchina corti	»	»	82,25
Combinazioni di tela turchina	»	»	108,85

Restano invariati i prezzi degli accessori (bottoni, monogrammi, fasce di satino, ecc.) di cui alla precedente circolare N. 32 pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 42 del 23 ottobre 1941-XIX.

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	Asta pubblica L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Lavori terra murari ed in c.a. per completamento costruzione cavalcavia al Km. 141 + 702 della linea Rimini-Ancona.	L. P.	Ore 12 del 25 maggio 1942-XX	401.420	Sezione Lavori Ancona
Costruzione nuovo ponte sul torrente Entella.	L. P.	Ore 14 del 25 maggio 1942-XX	18.580.000	Sezione Lavori Genova
Ampliamento rimessa vetture salone a Roma Prenestina.	L. P.	Ore 14 del 25 maggio 1942-XX	3.740.000	Sez. Spec. Lavori Roma
Costruzione piattabanda in cemento armato presso Ca' di David linea Bologna-Verona.	L. P.	Ore 12 del 25 maggio 1942-XX	80.000	Sezione Lavori Bologna
Lavori ampliamento stazione di Rometta linea Palermo-Messina.	L. P.	Ore 14 del 27 maggio 1942-XX	180.000	Sezione Lavori Palermo
Sostituzione volta in muratura con impalcatura cemento armato luce centrale cavalcavia Corso XXVIII Ottobre Km. 3 + 054 linea Milano Rogoredo-Milano S. Cristoforo.	L. P.	Ore 12 del 27 maggio 1942-XX	143.000	Sezione Lavori Milano
Ampliamento e sistemazione generale stazione di Ferrara.	L. P.	Ore 12 dell'8 giugno 1942-XX	5.400.000	Sezione Lavori Bologna
Costruzione sottostazione elettrica e fabbricato alloggi staz. Rovigo e due fabbricati alloggi stazione Ferrara.	L. P.	Ore 12 del 12 giugno 1942-XX	4.750.000	Ufficio I.E.S. Bologna

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Maniglie varie per porte carrozze	T. P.	27.5.1942 A. XX	Servizio Approvvigionamenti - Sezione 7ª
N.	101.000	Viti di acciaio	T. P.	27.5.1942 A. XX	Id. Sezione 7ª
N.	1	Elevatore idraulico per visita e cambio sale montate.	T. P.	27.5.1942 A. XX	Id. Sezione 7ª
N.	1	Riduttore di tensione	T. P.	27.5.1942 A. XX	Id. Sezione 7ª
N.	1	Tornio parallelo per filettare . .	T. P.	27.5.1942 A. XX	Id. Sezione 7ª
—	—	Riduttori di tensione a 1 voltometro registratore.	T. P.	28.5.1942 A. XX	Id. Sezione 7ª
Kg.	5.000	Fune catramata	T. P.	29.5.1942 A. XX	Id. Sezione 5ª-A
N.	13	Sezionatori da 87 Kw. e da 130 Kw.	T. P.	2.6.1942 A. XX	Id. Sezione 7ª

Il Direttore Generale
VELANI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXV - N. 22

28 maggio 1942
Anno XX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1942-XX — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

Ordine di servizio n. 64.

Apertura all'esercizio della fermata di Nocera Inferiore Mercato.

In applicazione alle disposizioni emanate dal Ministro delle Comunicazioni con decreto n. 1355 del 14 novembre 1933-XV, dal giorno 1° giugno 1942-XX verrà aperta all'esercizio la fermata di NOCERA INFERIORE MERCATO al Km. 3 + 084 della linea Codola-Nocera Inferiore fra le stazioni di Nocera Inferiore e di Codola.

Detta fermata, non presenziata, sarà aperta all'esercizio, in via di esperimento, per un periodo di tre mesi, e sarà abilitata al solo servizio viaggiatori (disimpegnato da elettromotrici oppure in via temporanea anche da treni effettuati col locomotore), che si svolgerà secondo le norme contenute nell'O. S. n. 105/1932-X e nel punto *c*) dell'O. S. n. 158/1935-XIII.

La fermata in parola dipenderà dal 3° Riparto Commerciale e del Traffico di Salerno e dal 3° Riparto Movimento di Salerno.

In conseguenza di quanto sopra si dovranno modificare, conformemente agli allegati al presente Ordine di Servizio, i prontuari delle distanze chilometriche e le altre pubblicazioni di servizio.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 9, 12, 13 *e* 16.

Allegato all'O. S. n. 64 - 1942-XX.

PRONTUARIO DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE
(Edizione marzo 1941-XIX).

PARTE II.

Tavole polimetriche n. 101-B *e* 101-C (*Roma-Napoli via Cancello*) *e diramazioni Ciampino-Frascati, Ciampino-Velletri-Colleferro Segni e Cancello-Avellino-Nocera Inferiore.*

Stazione		Km.
Roma termini	Km.	266 / 253
Capannelle	»	256
Ciampino	»	253 ***
Galleria di Ciampino	»	255 ***
Valle Vermiglia	»	257 ***
Frascati	»	262 ***
Casabianca	»	255 / 251
S. Maria delle Mole	»	25[illegible] / 249

Stazione		Km.
Pavona	Km.	254 / 243
Cecchina	»	249 / 238
Lanuvio	»	245 / 234
S. Eurosia	»	239 / 228
Velletri	»	236 / 225
Lariano	»	228
Macere	»	226
Artena Valmontone	»	221
Colonna	»	241

Segue ALLEGATO ALL'O. S. N. 64 - 1942-XX.

Stazione		
Zagarolo	Km.	232
Palestrina	»	229
Labico	»	224
Valmontone	»	221
Colleferro Segni	»	213
Anagni	»	204
Sgurgola	»	199
Morolo	»	194
Ferentino Supino	»	189
Frosinone Fiuggi ●	»	181
Ceccano	»	174
Castro Pofi Vallecorsa	»	166
Ceprano Falvaterra	»	156
Isoletta S. Giov. Incarico	»	154
Roccasecca	»	145
Aquino Castrocielo Pontecorvo	»	141
Piedimonte Villa S. Lucia	»	136
Cassino	»	128
Rocca d'Evandro S. Vittore	»	119
Mignano	»	111
Tora Presenzano	»	104
Vairano Caianello	»	97
Riardo Pietramelara	»	90
Teano	»	84
Sparanise	»	77
Pignataro Maggiore	»	71
Capua	»	62
S. Maria Capua Vetere	»	57
Caserta	Km.	51
Maddaloni Inferiore	»	45
Cancello	»	39
Acerra	»	46
Casalnuovo di Napoli	»	49
Napoli Centrale	»	60 39
Napoli Marittima	»	67 46
Nola	»	27
Palma S. Gennaro	»	20
Sarno	»	11
Lavorate	»	7
Codola	»	4
Fimiani	»	5
Castel S. Giorgio Roccapiemonte	»	6
Valle San Severino Rota	»	9
San Severino Rota	»	12
Montoro Forino	»	16
Borgo	»	21
Montoro Superiore	»	25
Solofra	»	30
Serino	»	34
S. Michele di Serino	»	38
Avellino	»	42
Nocera Inferiore Mercato ●	»	—
Nocera Inferiore	»	2

Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le Stazioni della rete ferroviaria dello Stato (Edizione 1° marzo 1941-XIX).

PARTE I

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Zone e tavole polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni le fermate ecc. – Zone	Zone e tavole polimetriche – Tavole polimetriche	LINEA	Compartimento o Delegazione	PROVINCIA	SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE ecc. – Viaggiatori	Bagagli	Merci – G. V.	Merci – P. V.	Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	IMPIANTI FISSI – Piani caricatori – di testa	Piani caricatori – di fianco	Grue fisse – Portata massima in tonnellate	Bilance a ponte – Portata massima in tonnellate	Sagoma limite
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Nocera Inferiore Mercato ●	V	101-1101 C	Codola-Nocera Inferiore	Napoli	Salerno	V(4)	B(4)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE																							
		GRUPPO A						GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D				GRUPPO E			Gruppo F
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
PARTE III																									
Nocera Inferiore Mercaro ●	V	764	884	880	875	873	813	773	802	798	804	684	697	623	599	174	266	272	244	39	239	282	456
PARTE IV																									
Nocera Inferiore Mercato ●	V	754	874	870	865	863	803	773	802	780	804	666	697	613	589	174	253	272	244	39	239	282	434
		198.241 260.101	207.241 101	207.241 290.101	207.198 241.101	207.198 241.101	207.241 101	71.126 163.13	126.163 13	256.275 241.101	110.126 163.13	275.72 241.101	126.163 13	198.241 101	198.135 241.101	19.13	261.260 101.167	80	13	103	103	18	18

Segue ALLEGATO ALL'O. S. N. 64 - 1942-XX.

PRONTUARI MANOSCRITTI DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso presso le stazioni e gli Uffici di controllo, nella linea Cancello-Avellino, fra i nomi di Codola e Fimiani, si dovrà inserire il nome di Nocera Inferiore Mercato e di contro esporre la distanza e il relativo istradamento procedendo come appresso:

Per i prontuari delle stazioni delle linee Roma-Napoli (via Cancello) e diramazioni Ciampino-Frascati, Ciampino-Velletri-Colleferro Segni e Cancello-Avellino-Nocera Inferiore, la distanza dovrà essere rilevata dal prospetto allegato al presente ordine di servizio; per i prontuari di tutte le altre stazioni della rete la distanza dovrà essere formata aggiungendo Km. 2 a quella indicata per Nocera Inferiore, Km. 6 a quella indicata per Castel S. Giorgio Roccapiemonte, Km. 11 a quella indicata per Sarno e scegliendo quella che dal confronto risulterà minore.

L'istradamento sarà lo stesso della stazione che avrà servito di base nella formazione della distanza.

Nell'indice alfabetico dei prontuari suddetti, inserire, nella sede opportuna, il nome di Nocera Inferiore Mercato con il numero della pagina e il numero progressivo.

PREFAZIONE GENERALE ALL'ORARIO DI SERVIZIO

(Edizione febbraio 1936-XIV).

A pagina 17, fra i nomi di Nocera Inferiore e Nocera Superiore, inserire, in carattere corsivo:

« *Nocera Inferiore Mercato . . . . LV | N | 125 |* ».

Circolare n. 14.

Prezzi del vestiario uniforme della Milizia Ferroviaria - Contributi e trattenute individuali mensili.

A seguito della circolare n. 27 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 30 del 25 luglio 1940-XVIII), si avverte che, a datare dal 1° luglio 1941-XIX e fino a nuovo avviso, i prezzi del vestiario uniforme per gli agenti appartenenti alla Milizia Ferroviaria, da addebitare su conti correnti individuali (Mod. R. 85-*bis*) per le forniture dirette o indirette sono i seguenti:

UFFICIALI

Giubba di stoffa grigio verde, confezionata	L.	460
Pantaloni corti di stoffa grigio verde, confezionati	»	210
Pantaloni lunghi di stoffa grigio verde, confezionati	»	225
Cappotto di servizio, confezionato	»	900
Cappotto di panno speciale per grande uniforme, confezionato	»	1180
Impermeabile	»	437
Oggetti accessori, a corpo	»	550

MARESCIALLI

Giubba di panno speciale grigio verde, confezionata	L.	445
Pantaloni di panno speciale grigio verde, confezionati	»	190
Cappotto di servizio, confezionato	»	850
Cappotto di panno speciale per grande uniforme, confezionato	»	1100
Impermeabile gommato	»	300
Oggetti accessori, a corpo	»	500

PRIMI CAPI SQUADRA E CAPI SQUADRA

Giubba di panno speciale grigio verde, confezionata	L.	371
Pantaloni di panno speciale grigio verde, confezionati	»	188
Sahariana di tessuto spigato	»	151
Cappotto di panno, confezionato	»	714
Impermeabile gobbato	»	300
Camicia nera con cravatta	»	30
Copricapo di panno speciale, con trofeo, per sottufficiali	»	66
Copricapo per uniforme estiva	»	40
Gambali di cuoio nero (il paio)	»	90
Zainetto di tela impermeabile grigio verde	»	75
Bandoliera con fondina e correggiuola	»	70
Borsa di pelle nera	»	350
Guanti di pelle	»	30
Foderina impermeabile per copricapo	»	15
Oggetti accessori, a corpo	»	15

GRADUATI DI TRUPPA E CAMICIE NERE

Giubba di panno grigio verde, confezionata	L.	301
Pantaloni di panno grigio verde, confezionati	»	145
Sahariana di tessuto spigato	»	151
Cappotto di panno, confezionato	»	674
Impermeabile gommato	»	300
Camicia nera con cravatta	»	30
Copricapo di panno, per truppa, senza fregio	»	45
Copricapo per uniforme estiva	»	40
Gambali di cuoio nero (il paio)	»	90
Zainetto di tela impermeabile grigio verde	»	75
Bandoliera con fondina e correggiuola	»	65
Borsa di pelle nera	»	350
Guanti di pelle	»	30
Foderina impermeabile per copricapo	»	15
Oggetti accessori, a corpo	»	10

Dalla data suddetta i contributi e le trattenute mensili da registrare sui menzionati conti correnti individuali sono i seguenti:

CONTRIBUTI MENSILI

Ufficiali, Marescialli, Primi Capi Squadra e Capi Squadra, Graduati e Camicie Nere in servizio	L.	69,—
Ufficiali, Marescialli, Primi Capi Squadra e Capi Squadra, Graduati e Camicie Nere in congedo	»	9,—

TRATTENUTE NORMALI MENSILI

Ufficiali	in servizio	L.	74,—
	in congedo	»	33,50
Marescialli	in servizio	»	61,—
	in congedo	»	18,50
Primi Capi Squadra e Capi Squadra	in servizio	»	49,—
	in congedo	»	20,50
Graduati e Camicie Nere	in servizio	»	41,—
	in congedo	»	18,50

I contributi sopra indicati ed i rimborsi per l'acquisto diretto di oggetti di vestiario e di corredo, sono esenti dalle riduzioni di cui ai RR. DD. Legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561.

Agli effetti della contabilizzazione dei contributi e delle trattenute gli agenti appartenenti alla M. F. della categoria "in congedo" che siano stati comandati in servizio saltuario di Milizia, sono assoggettati alla trattenuta mensile prevista per i pari grado in servizio continuativo, oppure a quella prevista per la categoria in congedo a seconda che abbiano prestato nel mese 10 o più giorni o meno di 10 giorni di servizio effettivo di Milizia.

I conguagli tra le vecchie e le nuove trattenute dovranno essere contabilizzati immediatamente e calcolati dal 1° luglio 1941-XIX.

Il credito massimo individuale concesso dall'Amministrazione per la fornitura del completo corredo agli appartenenti alla Milizia Ferroviaria, dovrà essere contenuto, fino a nuovo avviso, nei seguenti limiti:

Ufficiali	in	servizio	L. 5200	in	congedo	L.	3800
Marescialli	»	»	» 4600	»	»	»	2300
Primi Capi Sq. e Capi Squadra .	»	»	» 3200	»	»	»	2200
Graduati e Camicie Nere	»	»	» 2900	»	»	»	2100

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: **Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.**

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Miglioramento impianti della stazione di Malles Venosta.	L. P.	Ore 12 del 31 maggio 1942-XX	230.000	Sezione Lavori Bolzano
Movimenti terra per prolungamento binario tronco 6ª linea stazione Campoleone.	L. P.	Ore 13 del 1° giugno 1942-XX	91.800	Sezione Lavori Roma
Fornitura 8000 tonn. massi naturali da scogliera per diga frangionde fra i Km. 151 + 640 e 159 + 880 linea Rimini-Ancona.	L. P.	Ore 12 del 2 giugno 1942-XX	—	Sezione Lavori Ancona
Ampliamento dormitorio personale stazione Messina C.	L. P.	Ore 14 del 2 giugno 1942-XX	161.600	Sezione Lavori Palermo
Recinzione deposito infiammabili Pontassieve.	L. P.	Ore 12 del 5 giugno 1942-XX	85.000	Sezione Lavori Firenze
Manutenzione armamento linea Trieste C. M.-Pola-Rovigno.	L. P.	Ore 12 del 5 giugno 1942-XX	1.280.000	Sezione Lavori Trieste
Manutenzione armamento linea Divaccia S. C.-Pola.	L. P.	Ore 12 del 5 giugno 1942-XX	70.000	Sezione Lavori Trieste
Impianto fonderia sperimentale metalli nelle Officine M.M. di Firenze P. P.	L. P.	Ore 12 del 6 giugno 1942-XX	215.000	Sezione Lavori Firenze
Manutenzione armamento linea Udine-S. Giorgio di N. e Palmanova-Cervignano.	L. P.	Ore 12 dell'8 giugno 1942-XX	201.000	Sezione Lavori Trieste
Fornitura nove ascensori elettrici fabbricati case ferrovieri Giacomo Boni in Roma.	A. C.	Ore 12 del 26 giugno 1942-XX	—	Ufficio I.E.S. Roma
1 Fresatrice	A. C.	10.6.1942 A. XX	—	Servizio Materiale e Traz. – Ufficio 2°, Sezione 8ª Firenze
3 Torni paralleli	A. C.	15.6.1942 A. XX	—	Id. Sezione 8ª Firenze
Un tornio per sale montate dei veicoli a scartamento normale, per tornire e brunire i fuselli, destinato alla Officina Rialzo di Roma P. M.	A. C.	15.6.1942 A. XX	—	Id. Sezione 7ª Firenze

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	8	Coppie di ruote dentate	T. P.	5.6.1942 A. XX	Servizio Approvvigionamenti - Sezione 7ª
—	—	Raccordi e ponticelli per trolley	T. P.	6.6.1942 A. XX	Id. Sezione 7ª
N.	2.000	Valvole emulsionatrici	T. P.	6.6.1942 A. XX	Id. Sezione 7ª
»	20.000	Maniglie di ghisa e materia plastica per carrozze.	T. P.	6.6.1942 A. XX	Id. Sezione 7ª
—	—	Griglie di ghisa per ritirate carrozze.	T. P.	10.6.1942 A. XX	Id. Sezione 7ª
—	—	Portaguancialetti, spessori e piastrine di acciaio per boccole.	T. P.	13 6 1942 A. XX	Id. Sezione 7ª
N.	28.000	Otturatori per boccole dei veicoli	T. P.	20 6 1942 A. XX	Id. Sezione 7ª
Kg.	10.000	Lana crine per boccole . . .	T. P.	12.7.1942 A. XX	Id. Sezione 5ª-1

Il Direttore Generale

VELANI

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16.00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXV - N. 23

4 giugno 1942
Anno XX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni di durata *indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari di durata *determinata*:

Roma, 1942-XX — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

LEGGE 24 marzo 1942-XX, n. 399. — *Istituzione, per la durata della guerra, di un premio speciale a favore del personale militare delle Forze armate dello Stato che non beneficia di alcun trattamento economico di guerra* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituito a datare dal 1° marzo 1941-XIX e sino alla data che sarà fissata ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 19 maggio 1941-XIX, n. 583, a favore del personale militare delle Forze armate dello Stato, che non beneficia di alcun trattamento economico di guerra per effetto del succitato Regio decreto-legge, un premio speciale.

Art. 2.

La misura massima giornaliera del premio di cui all'articolo precedente è così fissata:

Grado (e gradi corrispondenti)	Misura (al lordo delle ritenute erariali)
Generale di corpo d'armata	L. 25 —
Generale di divisione	» 20 —
Generale di brigata	» 17,50
Colonnello	» 16,25
Tenente colonnello, maggiore e primo capitano	» 13,75
Capitano e primo tenente	» 11,25
Tenente	» 8,75
Sottotenente	» 7,50
Aiutante di battaglia e marescialli dei tre gradi	» 5 —
Sergente maggiore	» 2,50
Sergente	» 1,75

Per gli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri Reali e gradi corrispondenti delle Forze armate equiparate e per i graduati e militari di truppa raffermati di ogni Arma o Corpo la misura giornaliera massima del premio è fissata in lire 1 al netto da ogni ritenuta.

Art. 3.

Il premio è pagato mensilmente, in relazione alle giornate di effettiva presenza in servizio e quindi non è dovuto durante le assenze per qualsiasi motivo.
Nel limite massimo indicato nell'articolo precedente, spetta al comandante

---

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 4 maggio 1942-XX.

del Corpo o capo del servizio di fissare, mensilmente, la misura del premio dovuto a ciascun dipendente (per i comandanti di Corpo o capi di servizio e per gli aventi cariche più elevate, al superiore immediato), secondo l'opera svolta dai singoli.

Art. 4.

Il premio contemplato dalla presente legge non è cumulabile con le indennità di marcia e di manovra, con la indennità di fuori residenza, con i trattamenti speciali stabiliti in dipendenza della guerra e con i premi di operosità e rendimento (anche se concessi a titolo di remunerazione speciale). Il premio stesso è però cumulabile con l'eventuale compenso straordinario semestrale finora normalmente concesso.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sono però legittimati i pagamenti del premio, nei limiti di cui al precedente art. 1, fatti anteriormente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 marzo 1942-XX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

Ordine di servizio n. 65

Cambiamento di nome della stazione di Palidoro.

La stazione di Palidoro, della linea Pisa-Roma, ha assunto la nuova denominazione di "Torre in Pietra-Palidoro".

Di conseguenza, nel "Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete ferroviaria dello Stato" (Edizione marzo 1941-XIX), Parti I, II, III, IV; nella "Prefazione Generale all'Orario generale di servizio" (Edizione febbraio 1936-XIV); nei Prontuari manoscritti delle distanze chilometriche ed in tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali trovasi indicato il nome di detta stazione, dovrà essere apportata conforme modificazione, variandone opportunamente l'ordine alfabetico.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa, di corsa semplice e di andata e ritorno, a tariffa intera e ridotta, alle stazioni ed Agenzie interessate.

Qualora queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di giugno 1942-XX, dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di "TORRE IN PIETRA-PALIDORO".

I biglietti tolti dalla distribuzione, per effetto del cambiamento di nome, dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo su menzionato.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13 *e* 15.

Ordine di servizio n. 66

Estensione servizio merci a Trieste S. Sabba.

La stazione di Trieste S. Sabba viene ammessa a spedire trasporti a G.V. e P.V. a carro ed in piccole partite di cartucce per armi portatili (categoria XI dell'Allegato 7 alle Condizioni e Tariffe) limitatamente a quelli eseguiti per conto dell'Autorità militare - Difesa Territoriale di Trieste.

Di conseguenza nella Parte I del "Prontuario Generale delle distanze chilometriche", edizione 1° marzo 1941, la nota (p) in calce alla pagina 85, modificata con l'O. S. 3/1942-XX deve essere ulteriormente modificata come segue: « Sono ammessi i trasporti in arrivo ed in partenza di cartucce per armi portatili eseguiti per conto dell'Autorità Militare ».

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 *e* 15.

Ordine di servizio n. 67.

Riapertura all'esercizio della fermata di « S. Prospero Parmense ».

In applicazione delle disposizioni emanate dal Ministero delle Comunicazioni con decreto n. 811 del 16 settembre 1941-XIX, dal giorno 10 giugno 1942-XX verrà riaperta all'esercizio la fermata di S. Prospero Parmense, ubicata in corrispondenza della casa cantoniera al Km. 83 + 396 della linea Piacenza-Bologna, fra le stazioni di Parma e S. Ilario d'Enza, dalle quali dista rispettivamente Km. 6 + 345 e Km. 4 + 518.

Detta fermata situata dal lato del binario pari, è dotata di un locale per sosta viaggiatori e di due marciapiedi della lunghezza di m. 40 situati alla sinistra del binario pari e del binario dispari secondo la marcia dei treni.

La fermata stessa, non presenziata, sarà abilitata al solo servizio viaggiatori e bagagli, che si svolgerà con le modalità e norme contenute nell'Ordine di Servizio n. 105/1932-X e nel punto C) dell'Ordine di Servizio numero 158/1935-XIII.

La fermata dipenderà dal I Riparto Commerciale e del Traffico di Bologna e dal Riparto Movimento di Parma.

In conseguenza di quanto sopra si dovranno modificare, conformemente all'allegato al presente ordine di servizio, i prontuari delle distanze chilometriche e le pubblicazioni di servizio interessate.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 9, 12, 13 *e* 16.

Allegato all'O. S. n. 67 - 1942-XX.

PRONTUARIO DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE
(Edizione 1° marzo 1941-XIX).

Parte II.

Tavola polimetrica n. 45 (***Milano-Bologna***).

Stazione		Km.
Milano Centrale	Km.	135
Milano Lambrate	»	132
Milano Rogoredo	»	126
S. Giuliano Milanese	»	120
Melegnano	»	115
S. Zenone al Lambro	»	111
Tavazzano	»	108
Lodi	»	100
Secugnago	»	88
Casalpusterlengo	»	81
Codogno	»	76
S. Stefano Lodigiano	»	72
Piacenza	»	64
Pontenure	»	55
Cadeo	»	49
Fiorenzuola	»	42
Alseno	»	35
Fidenza	»	29
Parola	Km.	25
Castelguelfo	»	19
Ponte Taro	»	16
Parma	»	7
S. Prospero Parmense ●	»	—
S. Ilario d'Enza	»	5
Villa Cadè	»	11
Reggio d'Emilia	»	22
Villa Masone	»	29
Rubiera	»	34
Modena	»	47
Castelfranco d'Emilia	»	59
Samoggia	»	67
Anzola	»	71
Lavino	»	74
Bologna Centrale e Bologna Smistamento	»	84

Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le Stazioni della rete ferroviaria dello Stato (Edizione 1° marzo 1941-XIX)

PARTE I

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Zone e tavole polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni le fermate ecc.		LINEA	Compartimento o Delegazione	PROVINCIA	SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE, ecc.							IMPIANTI FISSI				
								Merci					Piani caricatori		Grue fisse	Bilance a ponte	
	Zone	tavole polimetriche				Viaggiatori	Bagagli	G. V.	P. V.	Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	di testa	di fianco	Portata massima in tonnellate		Sagoma limite
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
S. Prospero Parmense ☉	II	45	Milano-Bologna	Bologna	Parma	V (4)	B (4)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Or

Ri

zi
19
ub
Pi
ris

pe
sin

to
di
15

log

all'
tri

Mil
Mil
Mil
S.
Mel
S.
Tav
Lod
Seg
Cas
Cod
S.
Pia
Pon
Cad
Fio
Als
Fid

Par

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE																					
		GRUPPO A						GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D				GRUPPO E			Gruppo F
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
PARTE III																							
S. Prospero Parmense ● . .	II	211	135	132	126	124	64	190	219	119	171	84	131	185	183	611	516	502	524	795	838	849	1212
PARTE IV																							
S. Prospero Parmense ● . .	II	211	135	132	126	124	64	190	219	119	171	84	131	185	183	611	497	502	524	785	838	849	1180
		105.115	—	—	—	40	—	96.116	96.116	89.116	66.116	—	23	181	148	23	108.72 275.23	45.23	23	241.108 275	124 73 23	15 23	241.108 275

Segue ALLEGATO ALL'O. S. N. 67 - 1942-XX.

PRONTUARI MANOSCRITTI DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso presso le stazioni e gli Uffici di controllo, alla linea Milano-Bologna, fra le stazioni di Parma e S. Ilario d'Enza, si dovrà inserire "S. Prospero Parmense" e di contro esporre la distanza e il relativo istradamento procedendo come appresso:

Per i prontuari delle stazioni della linea Milano-Bologna, la distanza dovrà essere rilevata dal prospetto allegato al presente ordine di servizio; per i prontuari di tutte le altre stazioni della rete la distanza dovrà essere formata aggiungendo Km. 5 a quella indicata per S. Ilario d'Enza, Km. 7 a quella indicata per Parma, Km. 19 a quella indicata per Castelguelfo, Km. 135 a quella indicata per Milano Centrale e scegliendo quella che dal confronto risulterà minore. L'istradamento sarà lo stesso della stazione che avrà servito di base alla formazione della distanza.

Nell'indice alfabetico dei prontuari suddetti, inserire, nella sede opportuna, il nome di S. Prospero Parmense con il numero della pagina e il numero progressivo.

PREFAZIONE GENERALE ALL'ORARIO DI SERVIZIO
(Edizione febbraio 1936-XIV).

A pagina 21, fra i nomi di S. Polo Matese e S. Romano Montopoli, inserire, in carattere corsivo:

« S. Prospero Parmense . . . . . LB | B | 72 | »

Circolare n. 15.

Modificazioni tasse di bollo.

Con R. D. L. 11 maggio 1942-XX, n. 501, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 maggio 1942-XX, n. 124, sono state apportate varie modificazioni alle vigenti norme in materia di tasse di bollo.

Si segnalano qui di seguito le disposizioni che possono interessare gli Uffici dell'Amministrazione.

1° — Ricevute, quietanze, note, conti e fatture.

a) Le aliquote di tassa di bollo stabilite dall'art. 52 della Tariffa Allegato *A* alla Legge del Bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, per le ricevute e quietanze ordinarie, note, conti e fatture, sono determinate come segue:

Quando la somma:
supera L. 1 e non L. 100 — tassa fissa L. 0,30
supera » 100 e non » 1000 — tassa fissa » 1,—
supera » 1000 e non » 3000 — tassa fissa » 1,50
supera » 3000 e non » 300.000 — tassa proporzionale di L. 0,50 per ogni 1000 Lire o frazione di 1000 Lire.

Quando la somma supera L. 300.000, ovvero sia indeterminata od a saldo per somma inferiore al debito originario senza indicazione di questo o delle precedenti quietanze — tassa fissa L. 150.

Nella medesima misura sono pure determinate le aliquote della tassa per le ricevute, quietanze, note, conti e fatture provenienti dall'estero (art. 205 della Tariffa Allegato *A* alla citata Legge del Bollo). Rimane ferma la norma in base alla quale, quando l'importo complessivo della tassa presenta una frazione di lira, questa dev'essere arrotondata a L. 1.

b) Le aliquote di tassa di bollo stabilite dall'art. 53 lettera *e*) della Tariffa Allegato *A*, per le quietanze rilasciate separatamente dal documento assoggettato all'imposta sull'entrata (art. 24 della Legge dell'imposta sull'entrata 10 giugno 1940-XX, n. 762) sono determinate come segue:

Quando la somma:

supera	L. 1	e non	L. 100	— tassa fissa	L. 0,30
supera	» 100	e non	» 1000	— tassa fissa	» 1,—
supera	» 1000	e non	» 3000	— tassa fissa	» 1,50
supera	» 3000			— tassa fissa	» 3,—

c) Le aliquote della tassa di bollo stabilite dall'articolo 54 lettera *C* per le quietanze dei versamenti effettuati dalle Agenzie Viaggiatori alle Casse Compartimentali sono determinate come segue:

Quando la somma:

supera	L. 1	e non	L. 100	— tassa fissa	L. 0,30
supera	» 100	e non	» 1000	— tassa fissa	» 1,—
supera	» 1000	e non	» 3000	— tassa fissa	» 1,50
supera	» 3000			— tassa fissa	» 3,—

d) Le aliquote della tassa di bollo stabilite dall'articolo 54 lettera *E*) della Tariffa Allegato *A*), per le quietanze rilasciate dagli speditori per la riscossione degli assegni gravati sui trasporti, sono determinate come segue:

Quando la somma:

supera	L. 1	e non	L. 100	— tassa fissa	L. 0,30
supera	» 100	e non	» 1000	— tassa fissa	» 1,—
supera	» 1000	e non	» 3000	— tassa fissa	» 1,50
supera	» 3000			— tassa fissa	» 3,—

Rimane fermo che per le spese anticipate percepite dai mittenti all'atto della consegna di spedizioni e per le bollette dei depositi dei bagagli sono da riscuotersi le normali tasse di bollo indicate nel punto *a*) della presente Circolare.

e) Le aliquote della tassa di bollo stabilite dall'articolo 54, lettera *f*) della Tariffa per le quietanze relative a versamento e ritiro di depositi d'ogni specie, provvisori o definitivi, compresi i depositi doganali, sono determinate come segue:

Quando la somma:

supera	L. 1	e non	L. 100	— tassa fissa	L. 0,30
supera	» 100	e non	» 1000	— tassa fissa	» 1,—
supera	» 1000	e non	» 3000	— tassa fissa	» 1,50
supera	» 3000			— tassa fissa	» 6,—

2° — Relazioni di collaudo — situazioni di lavori — visti di benestare.

Le tasse di bollo a cui debbono essere assoggettate le relazioni di collaudo, le situazioni di lavori e relativi benestare, se firmate dal solo funzionario constatante, sono fissate nel modo seguente:

per ogni foglio, la cui dimensione non superi i 14 decimetri quadrati . . . . L. 6,—

quando la dimensione supera:

14 e non 20 decimetri quadrati . . . . » 8,—
20 e non 30 decimetri quadrati . . . . » 12,—
30 decimetri quadrati . . . . » 24,—

Qualora i detti documenti vengano firmati anche dall'appaltatore dovrà essere adoperata in ogni caso carta bollata da L. 8.

I visti di benestare sulle fatture d'importo superiore a L. 100 (beninteso nei casi in cui tali fatture vi siano soggette) sono da assoggettarsi alla tassa fissa di bollo di L. 6, da riscuotersi mediante applicazione di marche.

3° — Istanze — petizioni — ricorsi.

Le istanze, petizioni e ricorsi soggetti a bollo secondo le norme in vigore, dovranno essere redatti su carta da L. 8 se indirizzati all'Amministrazione Centrale e su carta da L. 6 se indirizzati agli Uffici Compartimentali.

4° — Duplicati di fatture.

Le tasse di bollo a cui debbono essere assoggettati i duplicati di fatture, prodotti dalle parti per ottenere la restituzione degli originali allegati ai reclami per anormalità nei trasporti, sono determinate come segue:

se trattasi di società per azioni e la tassa di bollo pagata sull'originale è superiore a L. 4 . . . . . L. 6,—

se emessi da persone o ditte che non siano società per azioni e la tassa di bollo pagata sull'originale è superiore a L. 6.

In conformità di quanto è prescritto nella nota apposta all'articolo 63 della Tariffa Allegata A alla Legge del Bollo, sui duplicati delle fatture le marche debbono essere apposte e annullate col bollo a calendario unicamente dagli Uffici del Registro.

5° — Stipendi, premi, assegni, indennità e pensioni del personale.

Rimangono immutate le disposizioni in vigore.

6° — Estratti conti, conti correnti, lettere di addebitamento e di accreditamento.

Rimangono immutate le disposizioni in vigore.

7° — Le disposizioni della presente Circolare hanno vigore dal 1° giugno c. a.

8° — La carta bollata a tassa fissa che si trova ancora in bianco alla data anzidetta presso gli Uffici dell'Amministrazione potrà essere adoperata, previo il completamento della tassa dovuta mediante applicazione di marche da bollo, purchè nel complesso non siano applicate più di 5 marche.

L'annullamento di tali marche complementari potrà essere fatto con data e timbro dell'Amministrazione. La data di annullamento dovrà sempre corrispondere a quella dell'atto cui dovrà servire il foglio.

9° — Per i mandati di pagamento Mod. R. 14 e per gli ordini di pagamento Mod. R. 95-*b* ammessi a pagamento dal 1° giugno in poi, la tassa di bollo

dovrà essere completata all'atto del pagamento, mediante applicazione di marche, a carico dei percipienti, qualora sui predetti titoli di spesa la tassa stessa risulti trattenuta nella misura stabilita dalla precedente tariffa.

Si pubblica in allegato il prontuario delle tasse di bollo, in sostituzione di quello allegato alla Circolare n. 38 pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 50 del 12 dicembre 1935.

ALLEGATO ALLA CIRCOLARE N. 15 - 1942-XX.

PRONTUARIO

Tasse di bollo per le quietanze delle competenze e pensioni del personale

SOMME LIBERATE				Bollo — R. decreto 30 dicem. 1923 n. ‡268	
Da L.	1,01	a L.	100	—	10
»	100,01	»	300	—	15
»	300,01	»	400	—	20
»	400,01	»	500	—	25
»	500,01	»	600	—	30
»	600,01	»	700	—	35
»	700,01	»	800	—	40
»	800,01	»	900	—	45
»	900,01	»	1000	—	50
»	1000,01	»	1100	—	55
»	1100,01	»	1200	—	60
»	1200,01	»	1300	—	65
»	1300,01	»	1400	—	70
»	1400,01	»	1500	—	75
»	1500,01	»	1600	—	80
»	1600,01	»	1700	—	85
»	1700,01	»	1800	—	90
»	1800,01	»	1900	—	95
»	1900,01	»	2000	1	—
»	2000,01	»	2100	1	05
»	2100,01	»	2200	1	10
»	2200,01	»	2300	1	15
»	2800,01	»	2400	1	20
»	2400,01	»	2500	1	25
»	2500,01	»	2600	1	30

SOMME LIBERATE				Bollo — R. decreto 30 dicem. 1923 n. 3268	
Da L.	2600,01	a L.	2700	1	35
»	2700,01	»	2800	1	40
»	2800,01	»	2900	1	45
»	2900,01	»	3000	1	50
»	3000,01	»	3100	1	55
»	3100,01	»	3200	1	60
»	3200,01	»	3300	1	65
»	3300,01	»	3400	1	70
»	3400,01	»	3500	1	75
»	3500,01	»	3600	1	80
»	3600,01	»	3700	1	85
»	3700,01	»	3800	1	90
»	3800,01	»	3900	1	95
»	3900,01	»	4000	2	—
»	4000,01	»	4100	2	05
»	4100,01	»	4200	2	10
»	4200,01	»	4300	2	15
»	4300,01	»	4400	2	20
»	4400,01	»	4500	2	25
»	4500,01	»	4600	2	30
»	4600,01	»	4700	2	35
»	4700,01	»	4800	2	40
»	4800,01	»	4900	2	45
»	4900,01	»	5000	2	50

N. B. — Le tasse di cui sopra sono comprensive di ogni addizionale.

Segue: ALLEGATO ALLA CIRCOLARE N. 15 - 1942-XX.

PRONTUARIO

Tasse di bollo per le quietanze ordinarie di terzi nei rapporti con le pubbliche amministrazioni in vigore dal 1° giugno 1942-XX

SOMME LIBERATE						Bollo — R. D. Legge 11 maggio 1942 n. 501	
Da	L.	1,01	a	L.	100	—	30
	»	100.01	»		1000	1	—
	»	1000.01	»		3000	1	50
	»	3000.01	»		4000	2	—
	»	4000.01	»		6000	3	—
	»	6000.01	»		8000	4	—
	»	8000,01	»		10000	5	—
	»	10000.01	»		12000	6	—
	»	12000.01	»		14000	7	—
	»	14000.01	»		16000	8	—
	»	16000.01	»		18000	9	—
	»	18000.01	»		20000	10	—
	»	20000,01	»		22000	11	—
	»	22000 01	»		24000	12	—
	»	24000.01	»		26000	13	—
	»	26000,01	»		28000	14	—
	»	28000,01	»		30000	15	—
	»	30000,01	»		32000	16	—
	»	32000,01	»		34000	17	—
	»	34000.01	»		36000	18	—
	»	36000.01	»		38000	19	—
	»	38000.01	»		40000	20	—
	»	40000.01	»		42000	21	—
	»	42000,01	»		44000	22	—
	»	44000 01	»		46000	23	—
	»	46000.01	»		48000	24	—
	»	48000,01	»		50000	25	—
	»	50000,01	»		52000	26	—
	»	52000.01	»		54000	27	—
	»	54000,01	»		56000	28	—
	»	56000,01	»		58000	29	—
	»	58000,01	»		60000	30	—
	»	60000,01	»		62000	31	—
	»	62000,01	»		64000	32	—
	»	64000.01	»		66000	33	—
	»	66000,01	»		68000	34	—
	»	68000.01	»		70000	35	—
	»	70000,01	»		72000	36	—
Da	L.	72000,01	a	L.	74000	37	—
	»	74000,01	»		76000	38	—
	»	76000,01	»		78000	39	—
	»	78000 01	»		80000	40	—
	»	80000 01	»		82000	41	—
	»	82000.01	»		84000	42	—
	»	84000.01	»		86000	43	—
	»	86000.01	»		88000	44	—
	»	88000,01	»		90000	45	—
	»	90000.01	»		92000	46	—
	»	92000.01	»		94000	47	—
	»	94000,01	»		96000	48	—
	»	96000,01	»		98000	49	—
	»	98000,01	»		100000	50	
	»	100000,01	»		102000	51	
	»	102000,01	»		104000	52	—
	»	104000,01	»		106000	53	—
	»	106000,01	»		108000	54	—
	»	108000 01	»		110000	55	—
	»	110000,01	»		112000	56	—
	»	112000,01	»		114000	57	—
	»	114000.01	»		116000	58	—
	»	116000.01	»		118000	59	—
	»	118000,01	»		120000	60	—
	»	120000,01	»		122000	61	—
	»	122000,01	»		124000	62	—
	»	124000 01	»		126000	63	—
	»	126000,01	»		128000	64	—
	»	128000,01	»		130000	65	—
	»	130000,01	»		132000	66	—
	»	132000,01	»		134000	67	—
	»	134000.01	»		136000	68	—
	»	136000,01	»		138000	69	—
	»	138000,01	»		140000	70	—
	»	140000,01	»		142000	71	—
	»	142000,01	»		144000	72	—
	»	144000.01	»		146000	73	—
	»	146000,01	»		148000	74	—

Segue: ALLEGATO ALLA CIRCOLARE N. 15 1942-XX.

SOMME LIBERATE	Bollo — R. D. Legge 11 maggio 1942 n. 501		SOMME LIBERATE	Bollo — R. D. Legge 11 maggio 1942 n. 501	
Da L. 148000,01 a L. 150000	75	—	Da L. 228000,01 a L. 230000	115	—
» 150000,01 » 152000	76	—	» 230000,01 » 232000	116	—
» 152000,01 » 154000	77	—	» 232000,01 » 234000	117	—
» 154000,01 » 156000	78	—	» 234000,01 » 236000	118	—
» 156000,01 » 158000	79	—	» 236000,01 » 238000	119	—
» 158000,01 » 160000	80	—	» 238000,01 » 240000	120	—
» 160000,01 » 162000	81	—	» 240000,01 » 242000	121	—
» 162000,01 » 164000	82	—	» 242000,01 » 244000	122	—
» 164000,01 » 166000	83	—	» 244000,01 » 246000	123	—
» 166000,01 » 168000	84	—	» 246000,01 » 248000	124	—
» 168000,01 » 170000	85	—	» 248000,01 » 250000	125	—
» 170000,01 » 172000	86	—	» 250000,01 » 252000	126	—
» 172000,01 » 174000	87	—	» 252000,01 » 254000	127	—
» 174000,01 » 176000	88	—	» 254000,01 » 256000	128	—
» 176000,01 » 178000	89	—	» 256000,01 » 258000	129	—
» 178000,01 » 180000	90		» 258000,01 » 260000	130	—
» 180000,01 » 182000	91	—	» 260000,01 » 262000	131	—
» 182000,01 » 184000	92	—	» 262000,01 » 264000	132	—
» 184000,01 » 186000	93	—	» 264000,01 » 266000	133	—
» 186000,01 » 188000	94	—	» 266000,01 » 268000	134	—
» 188000,01 » 190000	95	—	» 268000,01 » 270000	135	—
» 190000,01 » 192000	96	—	» 270000,01 » 272000	136	—
» 192000,01 » 194000	97	—	» 272000,01 » 274000	137	—
» 194000,01 » 196000	98	—	» 274000,01 » 276000	138	—
» 196000,01 » 198000	99	—	» 276000,01 » 278000	139	—
» 198000,01 » 200000	100	—	» 278000,01 » 280000	140	—
» 200000,01 » 202000	101	—	» 280000,01 » 282000	141	—
» 202000,01 » 204000	102	—	» 282000,01 » 284000	142	—
» 204000,01 » 206000	103	—	» 284000,01 » 286000	143	—
» 206000,01 » 208000	104	—	» 286000,01 » 288000	144	—
» 208000,01 » 210000	105	—	» 288000,01 » 290000	145	—
» 210000,01 » 212000	106	—	» 290000,01 » 292000	146	—
» 212000,01 » 214000	107	—	» 292000,01 » 294000	147	—
» 214000,01 » 216000	108	—	» 294000,01 » 296000	148	—
» 216000,01 » 218000	109	—	» 296000,01 » 298000	149	—
» 218000,01 » 220000	110	—	» 298000,01 » 300000	150	—
» 220000,01 » 222000	111	—			
» 222000,01 » 224000	112	—			
» 224000,01 » 226000	113	—	Per qualunque somma superiore a L. 300000 o indeterminata, tassa fissa massima . .	150	—
» 226000,01 » 228000	114	—			

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Impianto binario d'incrocio in stazione di S. Marco d'Alunzio.	L. P.	Ore 14 dell'8 giugno 1942-XX	1.079.000	Sezione Lavori Palermo
Manutenzione armamento Tronco Sorveglianza Milano Smistam. 2°.	L. P.	Ore 12 dell'8 giugno 1942-XX	1.332.000	Sezione Lavori Milano
Manutenzione armamento Tronco Sorveglianza Milano Farini.	L. P.	Ore 12 dell'8 giugno 1942-XX	582.000	Sezione Lavori Milano
Fornitura Tonn. 2150 massi per ricarico scogliera Km. 240 linea Ancona-Pescara.	L. P.	Ore 12 dell'8 giugno 1942-XX	94.950	Sezione Lavori Ancona
Lavori terra e murari per prolungamento due binari incrocio stazione di Giordani.	L. P.	Ore 12 del 9 giugno 1942-XX	99.600	Sezione Lavori Trieste
Costruzione due tronchi di sicurezza in stazione di Primano linea S. Pietro del Carso-Fiume.	L. P.	Ore 12 del 9 giugno 1942-XX	232.400	Sezione Lavori Trieste
Sostituzione posa armamento su traverse a quelle esistenti su lungheroni fiume Po presso Casalmaggiore.	L. P.	Ore 12 del 9 giugno 1942-XX	1.759.000	Sezione Lavori Milano
Manutenzione armamento Tronco Sorveglianza Milano Porta Romana.	L. P.	Ore 12 del 9 giugno 1942-XX	770.000	Sezione Lavori Milano
Manutenzione armamento linea Gallarate-Laveno.	L. P.	Ore 12 del 10 giugno 1942-XX	259.000	Sezione Lavori Milano
Manutenzione armamento linee Gallarate-Varese e Varese-Porto Ceresio.	L. P.	Ore 12 del 10 giugno 1942-XX	594.000	Sezione Lavori Milano
Ripari in legname linea Verona-Brennero.	L. P.	Ore 14 del 10 giugno 1942-XX	180.000	Sezione Lavori Bolzano
Manutenzione armamento linea Trieste-Piedicolle.	L. P.	Ore 12 del 10 giugno 1942-XX	456.000	Sezione Lavori Trieste
Sistemazione binari nella stazione di Poggio Renatico.	L. P.	Ore 12 del 10 giugno 1942-XX	72.000	Sezione Lavori Bologna
Fabbricato uso officina e uffici stazione Sambenedetto del Tronto.	L. P.	Ore 12 dell'11 giugno 1942-XX	200.000	Ufficio I.E.S. Ancona
Posa cavi linea Trofarello-Fossano-Ceva.	L. P.	Ore 12 dell'11 giugno 1942-XX	120.000	Ufficio I.E.S. Torino

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Manutenzione Armamento Tronco Sorveglianza Milano Smistam. 1°.	L. P.	Ore 12 dell'11 giugno 1942-XX	630.000	Sezione Lavori Milano
Sistemazione dei binari in stazione di Ferrara.	L. P.	Ore 12 dell'11 giugno 1942-XX	540.000	Sezione Lavori Bologna
Manutenzione Armamento Tronco Sorveglianza Milano Greco.	L. P.	Ore 12 dell'11 giugno 1942-XX	856.000	Sezione Lavori Milano
Manutenzione armamento Cantone di Voghera.	L. P.	Ore 12 del 12 giugno 1942-XX	534.000	Sezione Lavori Milano
Collegamento bassa tensione ed illuminazione elettrica F. M. stazione Bologna S. Donato.	L. P.	Ore 12 del 26 giugno 1942-XX	1.100.000	Ufficio I.E.S. Bologna
Ampliamento officina T.E. Trieste C.le.	L. P.	Ore 12 del 12 giugno 1942-XX	1.842.000	Sezione Lavori Trieste
Fornitura mc. 6000 pietrisco linea Avellino-Rocchetta S. A.	L. P.	Ore 18 del 15 giugno 1942-XX	—	Sezione Lavori Napoli
Impianto riscaldamento palazzo Regie PP. e TT. Siracusa.	A. C.	Ore 14 del 26 giugno 1942-XX	—	Sezione Lavori Palermo

Unità di misura	Quantità	MATERIALI DA FORNIRE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Targhette con diciture varie per interno carrozze.	T. P.	13.6.1942 A. XX	Servizio Approvvigionamenti Sezione 7ª
Kg.	20.000	Viti di acciaio per metalli . . .	T. P.	16.6.1942 A. XX	Id. Sezione 8ª
—	—	Respingenti piatti, custodie, supporti e cerchietti.	T. P.	23.6.1942 A. XX	Id. Sezione 7ª

Il Direttore Generale
VELANI

OLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16.00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . . » 32.00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXV - N. 24

11 giugno 1942
Anno XX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni di durata indeterminata:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari di durata determinata:

Roma, 1942-XX — Soc. An. Poligrafica Italiana - Via della Guardiola, 22

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 4 maggio 1942-XX. — *Unificazione dei boccagli, diaframmi e relative regole per le misure di portata delle correnti fluide in condotti a sezione circolare* (1).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali, o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, del 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Sentito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 4 maggio 1942-XX;

DECRETA:

Art. 1.

Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni ed Enti predetti, per le Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per gli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 1559-1562 – 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di 4 tabelle): Boccagli e diaframmi e relative regole per le misure di portata delle correnti fluide in condotti a sezione circolare. Generalità – Simboli – Princìpi fondamentali.

UNI 1563-1564 – 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di 2 tabelle): Boccagli e diaframmi e relative regole per le misure di portata delle correnti fluide in condotti a sezione circolare. Boccagli e relative prese di pressione.

UNI 1565-1566 – 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di 2 tabelle): Boccagli e diaframmi e relative regole per le misure di portata delle correnti fluide in condotti a sezione circolare. Diaframmi e relative prese di pressione.

UNI 1567-1569 – 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di 3 tabelle): Boccagli e diaframmi e relative regole per le misure di portata delle correnti fluide in condotti a sezione circolare. Prescrizioni di impianto.

UNI 1570-1575 – 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di 6 tabelle): Boccagli e diaframmi e relative regole per le misure di portata delle correnti fluide in condotti a sezione circolare. Formule e dati pratici.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 1° giugno 1942-XX.

UNI 1576-1580 – 27 giugno 1941-XIX (afscicolo unico di 5 tabelle): Boccagli e diaframmi e relative regole per le misure di portata delle correnti fluide in condotti a sezione circolare. Valori sperimentali dei coefficienti.

UNI 1581-1589 – 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di 9 tabelle): Boccagli e diaframmi e relative regole per le misure di portata delle correnti fluide in condotti a sezione circolare. Direttive per l'esecuzione delle misure.

UNI 1590-1596 – 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di 7 tabelle): Boccagli e diaframmi e relative regole per le misure di portata delle correnti fluide in condotti a sezione circolare. Indicazioni supplementari.

UNI 1597-1605 – 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di 9 tabelle): Boccagli e diaframmi e relative regole per le misure di portata delle correnti fluide in condotti a sezione circolare. Esempi di applicazione.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dal compimento di tre mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 3.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà, con esplicito articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 4.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione nell'industria UNI, Milano.

Copie autenticate dal bollo del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso dopo ottenuta lapprovazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli Stabilimenti statali ed Uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 4 maggio 1942-XX.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

Decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, 4 maggio 1942-XX. — *Unificazione dell'utensileria meccanica* (1).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni; agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Sentito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 4 maggio 1942-XX;

Decreta:

Art. 1.

Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni o Enti predetti, per le Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per gli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 1536-1538 - 9 agosto 1941-XIX (fascicolo unico di 3 tabelle): Attacchi quadri per utensili e relativi calibri di lavorazione. Sostituisce UNI 433.

UNI 1539-1540 - 9 agosto 1941-XIX (fascicolo unico di 2 tabelle): Punte elicoidali con codolo cilindrico, serie con lunghezza di scanalatura ridotta. Sostituisce UNI 519-520.

Le disposizioni contenute nel precedente decreto 8 marzo 1937-XV, sono sostituite da quelle del presente decreto per quanto riguarda la tabella UNI 433.

Le disposizioni contenute nel precedente decreto 17 aprile 1939-XVII sono sostituite da quelle del presente decreto per quanto riguarda le tabelle UNI 519-520.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 1° giugno 1942XX.

A partire da tale termine le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta oppure per reintegro di dotazioni di magazzino dovranno conformarsi alle tabelle predette.

Art. 3.

E' data facoltà di derogare da quanto prescritto nelle suddette unificazioni:

a) quando, per esigenze di perfetta intercambiabilità con costruzioni in dotazione, esista necessità di continuare ad impiegare elementi integralmente conformi a tipi preesistenti, e ciò fino a quando dette costruzioni non siano prossime ad essere poste fuori servizio;

b) per le fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero, nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni UNI.

Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti disposizioni, si trovassero nella necessità di dover derogare alle prescrizioni del presente decreto, dovranno dare comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà, con esplicito articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria UNI, Milano.

Copie autenticate dal bollo del Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 7.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 4 maggio 1942-XX.

IL DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1942-XX, n. 2345. — *Modificazioni alle norme che regolano il trattamento al personale ferroviario richiamato alle armi.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON IL
MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 13 del R. D. 15 maggio 1941-XIX, n. 584, portante modificazioni alle norme che regolano il trattamento del personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi e l'art. 9, secondo comma, del R. decreto legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343;
Visto il Decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501;
Visto il Decreto Ministeriale 2 giugno 1936-XIV, n. 2892;
Visto il Decreto Ministeriale 9 giugno 1937-XV, n. 2794;
Visto il Decreto Ministeriale 30 agosto 1938-XVI, n. 485;
Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

Art. 1.

Il trattamento previsto dall'art. 68del Regolamento del personale ferroviario, approvato con R. D. 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni, a favore del personale di ruolo richiamato sotto le armi per servizio temporaneo, è comprensivo degli eventuali assegni ex combattenti e per benemerenze fasciste, degli eventuali assegni personali pensionabili e riassorbibili, nonchè dell'eventuale eccedenza dell'aggiunta di famiglia e dell'assegno temporaneo di guerra su quanto risulti dovuto per tali titoli in relazione al grado militare rivestito.

In esso trattamento va compreso anche il supplemento di servizio attivo se il richiamo temporaneo riguardi militari di truppa (soldato, caporale, caporale maggiore e gradi corrispondenti) con trattamento economico militare uguale a quello spettante ai pari grado in servizio di leva.

Quando invece il richiamo temporaneo avvenga con trattamento economico militare superiore a quello dei pari grado in servizio di leva, il supplemento di servizio attivo va corrisposto solo per la eventuale eccedenza sul trattamento militare per paga e sovrapaga.

In caso di richiami temporanei successivi il trattamento suindicato non può essere nuovamente concesso se dalla data dell'avvenuto ricollocamento in congedo da parte dell'autorità militare al giorno del richiamo immediatamente successivo non siano trascorsi almeno 6 mesi. Ove tale intervallo non sia interamente trascorso i successivi periodi di richiamo si sommano per determinare i due mesi per i quali è accordata la concessione.

Art. 2.

L'art. 1 del Decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, è sostituito dal seguente:

Al personale di ruolo delle Ferrovie dello Stato, sia stabile che in prova,

richiamato o trattenuto alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale o che, col consenso dell'Amministrazione, abbia contratto o contragga, nelle medesime circostanze, arruolamento volontario nelle Forze Armate o nella M.V.S.N. è dovuto:

a) per i primi due mesi dalla data del richiamo, del trattenimento alle armi o dell'arruolamento il trattamento previsto dall'articolo 68 del Regolamento del personale ferroviario, e di cui all'articolo precedente;

b) per il periodo successivo:

1°) agli agenti dei primi dodici gradi della gerarchia ferroviaria e a quelli della categoria del personale subalterno dei gradi 13°, 14° e 15° che siano militari di truppa (soldati, caporali, caporali maggiori e gradi corrispondenti) con trattamento econoico uguale a quello spettante ai pari grado in servizio di leva, sarà conservato, in aggiunta alle competenze militari, il trattamento complessivo in godimento per stipendio, assegno temporaneo di guerra spettante per il grado ferroviario rivestito, supplemento di servizio attivo, aggiunta di famiglia, eventuali assegni ex combattenti e per benemerenze fasciste ed eventuali assegni personali pensionabili e riassorbibili, seclusa ogni altra indennità fissa od eventuale inerente alla posizione civile.

Qualora invece siano richiamati o trattenuti alle armi o contraggano arruolamento volontario con grado militare più elevato o comunque con trattamento economico militare superiore a quello indicato nel comma precedente, avranno titolo al trattamento più favorevole fra quello inerente alla posizione civile, calcolato nei modi sopra indicati, e quello complessivo militare per stipendio, assegno temporaneo di guerra, supplemento di servizio attivo o sovrapaga e aggiunta di famiglia o indennità caroviveri.

Agli agenti di cui sopra che prestano servizio in colonia e siano coniugati, oppure vedovi con prole minorenne, è conservata, per il periodo successivo ai primi due mesi dalla data del richiamo, del trattenimento alle armi o dell'arruolamento volontario, in aggiunta al trattamento previsto dai due precedenti commi, l'eventuale eccedenza dell'indennità coloniale inerente all'impiego civile su quanto possa eventualmente competere per indennità coloniale o soprassoldo coloniale nella posizione militare, purchè la famiglia si trovi effettivamente in colonia al momento del richiamo, del trattenimento alle armi o dell'arruolamento volontario e continui a risiedervi;

2°) agli agenti dei gradi 13° ed inferiori, escluso il personale subalterno, i quali siano coniugati o vedovi con prole minorenne, sarà corrisposta, oltre alle indennità fisse ed eventuali inerenti al grado militare, la eventuale eccedenza delle competenze ferroviarie per stipendio, assegno temporaneo di guerra spettante pel grado ferroviario rivestito, supplemento di servizio attivo, aggiunta di famiglia, eventuali assegni ex combattenti e per benemerenze fasciste ed eventuali assegni personali pensionabili e riassorbibili, rispetto a quanto l'Amministrazione militare corrisponde complessivamente per stipendio o paga, assegno temporaneo di guerra, supplemento di servizio attivo o sovrapaga e aggiunta di famiglia o indennità caroviveri.

L'importo complessivo degli assegni ferroviari di cui sopra è ridotto, ai fini del raffronto anzidetto:

a) a due terzi, per i coniugati senza prole;

b) alla metà, per i celibi o vedovi senza prole.

Agli agenti anzidetti che prestano servizio in colonia e siano coniugati oppure vedovi con prole minorenne è applicabile l'ultimo capoverso del precedente punto 1° quando sussiste la condizione di residenza ivi richiesta.

Art. 3.

L'art. 2 del Decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, è sostituito dal seguente:

Al personale non di ruolo delle Ferrovie dello Stato, sia degli uffici (compreso il personale subalterno) che del ramo esecutivo (limitatamente, per questo ultimo, agli agenti rivestiti di qualifiche dei gradi 12° e superiori) richiamato o trattenuto alle armi o arruolatosi volontariamente per esigenze militari di carattere eccezionale, che sia militare di truppa (soldato, caporale, caporale maggiore o gradi corrispondenti) con trattamento economico eguale a quello spettante ai pari grado in servizio di leva, sarà conservato, in aggiunta alle competenze militari, il trattamento complessivo in godimento per paga e aggiunta di famiglia, assegno temporaneo di guerra ed eventuali assegni personali riassorbibili, esclusa ogni altra indennità fissa od eventuale inerente alla posizione ferroviaria.

Qualora invece il personale di cui si tratta sia richiamato o trattenuto alle armi o arruolato con grado militare più elevato o comunque con trattamento economico militare superiore a quello indicato nel comma precedente, avrà titolo al trattamento più favorevole fra quello inerente alla posizione ferroviaria, calcolata nei modi sopra indicati, e quello complessivo militare per stipendio o paga, assegno temporaneo di guerra, supplemento di servizio attivo o sovrapaga e aggiunta di famiglia o indennità caroviveri.

Al personale non di ruolo di cui tratta il presente articolo che presti servizio in colonia e sia coniugato, oppure vedovo con prole minorenne, è conservata, per i primi due mesi dalla data del richiamo, del trattenimento alle armi o dell'arruolamento volontario, in aggiunta al trattamento previsto dai precedenti commi, l'eventuale eccedenza dell'indennità coloniale inerente all'impiego civile su quanto possa eventualmente competere per indennità coloniale o soprassoldo coloniale nella posizione militare. Tale concessione è mantenuta anche per il periodo successivo, purchè la famiglia si trovi effettivamente in colonia al momento del richiamo, del trattenimento alle armi o dell'arruolamento volontario e continui a risiedervi.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili esclusivamente al personale a cui esso si riferisce che alla data del richiamo presti servizio da almeno tre mesi.

Art. 4.

L'art. 3 del Decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, è sostituito dal seguente:

Al rimanente personale non di ruolo delle Ferrovie dello Stato — escluso quello assunto per lavori di carattere occasionale di durata non superiore a quindici giorni — sono applicabili l norme che in analogia a quelle che nelle circostanze previste dal precedente art. 2 le organizzazioni sindacali potranno stabilire per le maestranze dipendenti dall'industria privata, siano stabilite con Decreti del Duce del Fascismo Capo del Governo, d'intesa col Ministro per le Finanze.

Art. 5.

L'art. 5 del Decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, è sostituito dal seguente:

Le disposizioni dei precedenti articoli 2, 3 e 4 non si applicano in caso di chiamata alle armi per istruzione, addestramento o comunque dipendente da esigenze di carattere normale dei servizi militari metropolitani o di chia-

mata alle armi per l'adempimento degli obblighi di leva o di arruolamento volontario per anticipazione degli obblighi di leva, salvo che tale arruolamento volontario sia contratto quando la Nazione si trovi in stato di guerra.

Art. 6.

Gli studenti universitari dipendenti dalle Ferrovie dello Stato i quali rinuncino al beneficio del rinvio del servizio militare loro concesso dalle disposizioni in vigore per arruolarsi nelle Forze armate durante lo stato di guerra, sono considerati, agli effetti del rattamento previsto dal presente decreto, come arruolati volontari per anticipazione degli obblighi di leva.

Art. 7.

Al personale non di ruolo al quale si riferisce l'art. 4 del presente decreto che non rivesta il grado di ufficiale o sottufficiale o che, comunque, non fruisca quale militare di un trattamento di famiglia, sarà conservata per tutta la durata del servizio alle armi l'aggiunta di famiglia in godimento a carico dell'Amministrazione ferroviaria dalla quale dipendeva al momento del richiamo. Tale assegno è sospeso durante la licenza straordinaria illimitata o di durata superiore ai trenta giorni o in periodi analoghi d'interruzione del servizio militare. L'aggiunta di famiglia sarà anche concessa, ferma la limitazione predetta, qualora ne sorga il diritto dopo il richiamo alle armi per sopravvenute variazioni nello stato di famiglia.

Il trattamento previsto dal comma precedente sarà fatto anche a coloro il cui rapporto di lavoro con l'Amministrazione ferroviaria risulti, alla data del richiamo, interrotto da non oltre novanta giorni, purchè, per altra occupazione assunta dopo l'interruzione stessa, non abbiano acquistato il diritto ad un qualsiasi trattamento economico civile durante il richiamo o alla corresponsione degli assegni famigliari.

La concessione di cui ai due precedenti commi può cumularsi con i soccorsi giornalieri stabiliti a favore delle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi.

Agli agenti non di ruolo del ramo esecutivo dei gradi inferiori al 12° assunti per lavori di carattere occasionale di durata non superiore ai quindici giorni sarà conservata, per tutta la durata del servizio alle armi ed alle condizioni previste dal primo comma del presente articolo, l'aggiunta di famiglia in godimento a carico dell'Amministrazione ferroviaria dalla quale dipendevano al momento del richiamo.

Art. 8.

Agli agenti non di ruolo di cui tratta l'art. 3 del presente decreto, assunti temporaneamente in sostituzione di quelli richiamati o trattenuti alle armi o arruolatisi volontariamente nelle Forze armate dello Stato, che a loro volta siano richiamati alle armi, spetta lo stesso trattamento previsto dal detto articolo 3 alle condizioni ivi stabilite.

Art. 9.

L'art. 6 del Decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, è sostituito dal seguente:

Salvo quanto è stabilito nel penultimo comma dell'art. 7 del presente decreto, il trattamento previsto dai precedenti articoli non è cumulabile con i soccorsi giornalieri stabiliti a favore delle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi.

Peraltro quando il trattamento civile spettante in aggiunta a quello militare per effetto del presente decreto sia di importo inferiore a quanto spetterebbe a titolo di soccorso giornaliero, detto soccorso giornaliero, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, e successive modificazioni, è concesso per un importo non superiore alla differenza tra il soccorso giornaliero e il predetto trattamento civile.

Sono condonate le erogazioni disposte e non ricuperate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto in dipendenza di erronee applicazioni dell'art. 6 del Decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501.

Art. 10.

L'art. 4 del Decreto Ministeriale 9 giugno 1937-XV, n. 2794, modificato dal Decreto Ministeriale 30 agosto 1938-XVI, n. 485, non si applica al personale ivi indicato richiamato o trattenuto alle armi o arruolatosi volontariamente per esigenze eccezionali, il quale venga dall'autorità militare inviato in licenza ordinaria annuale. Tanto detta licenza quanto quella ordinaria coloniale assorbono e sostituiscono il congedo ordinario annuale previsto dal Regolamento del personale ferroviario per la categorie alla quale esso personale appartiene.

Art. 11.

Il presente decreto ha vigore dal 1° maggio 1941-XIX.

Peraltro le erogazioni eventualmente disposte anteriormente a questa data sono condonate, purchè risultino conformi, anche per quanto riguarda la misura, alle disposizioni del presente decreto, fermo il disposto dell'ultimo comma del precedente art. 9.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, 3 febbraio 1942-XX.

Il Ministro per le Finanze
THAON DE REVEL.

Il Ministro per le Comunicazioni
HOST VENTURI

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1942-XX, n. 3587. — *Riattivazione al pubbblico esercizio della linea ferroviaria Cervignano del Friuli Grado-Pontile per Grado.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il proprio Decreto 22 giugno 1937-XV, n. 2982 col quale fra l'altro venne stabilita la chiusura all'esercizio della linea ferroviaria Cervignano del Friuli Grado-Pontile per Grado a decorrere dal 1° luglio 1937-XV;

Vista la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato N. PAG. 024/E/98810 del 12 maggio 1942-XX con la quale, in considerazione dell'eccezionale presente momento, si propone la riattivazione della linea stessa;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata la riattivazione al pubblico esercizio della linea ferroviaria Cervignano del Friuli Grado-Pontile per Grado.

Il Direttore Generale delle Ferrovie dello Stato provvederà a fissarne la data e ad emanare i provvedimenti relativi.

Roma, li 12 maggio 1942-XX.

Il Ministro
HOST VENTURI.

Ordine di servizio n. 68.

Riapertura all'esercizio del tronco Cervignano del Friuli Grado-Belvedere della linea Udine-Pontile per Grado.

In relazione al Decreto n. 3587 del 12 maggio 1942-XX del Ministro delle Comunicazioni, dal 14 giugno 1942-XX verrà riaperto all'esercizio il tronco Cervignano del Friuli Grado-Belvedere, della linea Udine-Pontile per Grado a semplice binario a scartamento normale della lunghezza complessiva di ml. 12.000,00 già chiuso all'esercizio come da O. S. n. 55 pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 25/1937.

Rimane in esercizio all'I.N.T. il tratto fra Belvedere e Grado P.le Carpaccio che sarà gestito con autocorriere per il trasporto viaggiatori, bagagli e merci a collettame e a mezzo di autocarri per il collettame eccedente e per le merci a carro; con gli stessi mezzi sarà pure eseguito il servizio postale.

DESCRIZIONE DEL TRONCO DI LINEA

Il detto tronco Cervignano del Friuli Grado-Belvedere, ha origine dall'asse del F. V. della stazione di Cervignano del Friuli Grado e termina al paraurti dell'asta di manovra della stazione di Belvedere lato Pontile per Grado al Km. 12 + 000,00.

Il tronco di linea comprende le stazioni elencate nel seguente prospetto:

Stazioni e fermate	Denominazione	Progressiva chilometrica	Distanze parziali
Stazione	Cervignano del Friuli Grado	0+000	
			3+263,50
Stazione	Terzo di Aquileia	3+263,50	
			3+252,90
Stazione	Aquileia . .	6+516,40	
			5+163,90
Stazione	Belvedere. .	11+680,30	

SERVIZI CUI LE STAZIONI SONO ABILITATE

La stazione di Terzo d'Aquileia sarà abilitata al servizio viaggiatori, bagagli ed a quello merci a G.V. e P.V. esclusi i trasporti di veicoli e di bestiame.

La stazione di Aquileia sarà abilitata al servizio viaggiatori, bagagli, G.V. e P.V. colle limitazioni di cui alla nota (13) a pagina 6 del "Prontuario Generale delle distanze chilometriche".

La stazione di Belvedere sarà abilitata al servizio viaggiatori, bagagli, G.V. e P.V., veicoli, bestiame.

GIURISDIZIONE

Il tronco di linea Cervignano del Friuli Grado-Belvedere rientra nel territorio della Provincia di Udine, appartiene al Compartimento di Trieste ed è aggregato:

— *Per il Servizio Movimento*:

alla Sezione Movimento Trieste:
al I Riparto Movimento di Trieste C.le;
al Circolo Ripartizione Veicoli di Trieste.

— *Per il Servizio Commerciale e del Traffico*:

alla Sezione Commerciale e del Traffico di Trieste;
al II Riparto Commerciale e del Traffico di Udine.

— *Per il Servizio Lavori*:

alla Sezione Lavori di Trieste;
al Riparto Lavori di Portogruaro.

— *Per l'Ufficio I.E.S.*:

all'Ufficio I.E.S. di Trieste;
al I Riparto I.E.S. di Trieste;
alla I Zona di manutenzione di Gorizia C.le;
al V tronco A.C. di Cervignano del Friuli.

— *Per il Servizio Sanitario*:

all'Ispettorato Sanitario di Trieste.

— *Per il Servizio Materiale e Trazione*:

alla Sezione Materiale e Trazione di Trieste;
al Riparto Materiale e Trazione di Trieste C.le.

— *Per il Servizio Approvvigionamenti*:

al Magazzino Approvvigionamenti di Trieste per i materiali di esercizio e di consumo, illuminazione e untura;
al Magazzino Stampe di Bologna per gli stampati e oggetti di cancelleria.

— *Per il Circolo Costruzioni Telegrafiche*:

rivolgersi provvisoriamente all'Ufficio I.E.S. di Trieste.

DISTANZE CHILOMETRICHE

Le distanze chilometriche fra le stazioni del tronco di linea di cui trattasi, risultano dalla tavola polimetriche n. 69-bis di cui all'allegato al presente O. S.

TRASPORTI VIAGGIATORI E BAGAGLI E MERCI

Sono estese al tronco di linea Cervignano del Friuli Grado-Belvedere tutte le Tariffe e Condizioni in vigore sulle altre linee dello Stato comprese quelle stabilite dalle "Concessioni Speciali" e dal "Regolamento Trasporti Militari".
Le stazioni che hanno in distribuzione biglietti a serie fissa per le località già servite dall'autolinea cesseranno la vendita di tali biglietti alla mezza-

notte del 13 giugno e li restituiranno, nei modi d'uso, al Controllo Viaggiatori e Bagagli trasmettendo a parte la relativa distinta con riferimento al presente O. S.

BIGLIETTI D'ABBONAMENTO

Agli effetti del computo del prezzo dei biglietti di abbonamento il suddetto tronco di linea è da considerarsi di III categoria.

I biglietti di abbonamento per l'intera Rete, quelli speciali delle serie I, VI, XII, XIX, i biglietti regionali della Venezia Giulia e del Veneto ed i biglietti di libera circolazione valevoli per le zone I, II e III interessanti il detto tronco di linea, eventualmente emessi in deroga alle disposizioni di cui al punto 16 del Supplemento al B. C. n. 1 del 1° gennaio 1942-XX, saranno valevoli anche per percorrere il tronco stesso senza aumento di prezzo, fino a quando con successivo Ordine di servizio non sarà provveduto alla applicazione dei nuovi prezzi.

CARTE DI LIBERA CIRCOLAZIONE E BIGLIETTI A LIBRETTO SERIE AS

I possessori di carte di libera circolazione (serie A, AL, AT) e di biglietti a libretto serie AS valevoli per le linee del Compartimento di Trieste avranno la facoltà di percorrere il tronco di linea Cervignano del Friuli Grado-Belvedere.

Sono valide per effettuare viaggi gratuiti sull'autolinea soltanto le tessere personali degli On. Senatori e Deputati e le carte di libera circolazione delle FF. SS. che comprendono nel loro percorso la stazione di Belvedere.

SCRITTURAZIONI E VERSAMENTI

Per tutto quanto concerne le attribuzioni contabili del Capo stazione e le scritturazioni riguardanti i servizi viaggiatori, bagagli e cani, trasporti merci, di numerario, di carte valori, veicoli, bestiame ecc., saranno da osservare le norme in vigore sulle F. S.

Le stazioni di Terzo d'Aquileia ed Aquileia effettueranno il versamento dei propri introiti secondo le prescrizioni di cui all'art. 25 delle "Disposizioni e Norme relative al servizio valori" osservando la periodicità di versamento di cui la lettera *F* dell'O. S. n. 184/1913.

La stazione di Belvedere osserverà la periodicità di versamento di cui la lettera *B* del predetto O. S.

SERVIZIO VIAGGIATORI, BAGAGLI E MERCI FRA LE STAZIONI DELLE FERROVIE DELLO STATO E LA LOCALITA' SERVITA DALLA LINEA AUTOMOBILISTICA.

TRASPORTI VIAGGIATORI

In partenza da stazioni delle Ferrovie dello Stato.

Le stazioni delle Ferrovie dello Stato rilasceranno per la località servita dalla linea automobilistica biglietti di corsa semplice e di doppia corsa a tariffa ordinaria o ridotta.

La tassazione dei biglietti sarà fatta applicando, per il percorso delle Ferrovie dello Stato fino a Belvedere i prezzi della competente tariffa ordinaria o ridotta e, per il percorso automobilistico, i corrispondenti prezzi indicati nell'allegato al presente Ordine di Servizio.

In partenza dalla autolinea.

Per i viaggi in partenza da Grado Piazzale Carpaccio, saranno distribuiti, a mezzo dell'Agenzia Viaggiatori I.N.T., le medesime specie di biglietti che rilasciano le stazioni delle Ferrovie dello Stato con le stesse modalità ed alle condizioni stabilite per tutte le altre Agenzie delle F. S.

I prezzi da applicare sono quelli indicati nell'Allegato al presente O. S. per il percorso automobilistico, e quelli delle competenti tariffe F. S. per il percorso ferroviario.

L'Agenzia di Grado distribuirà anche biglietti in servizio internazionale in base alle tariffe dirette, ma con inizio del percorso ferroviario dalla stazione di Belvedere che sarà inscritta nelle tariffe dirette internazionali in sostituzione di quella di Cervignano del Friuli Grado.

VALIDITA' DEI BIGLIETTI E LIMITAZIONI

La durata di validità dei biglietti, comprendenti il percorso ferroviario e quello automobilistico, è quella stessa in vigore sulle F. S. calcolata sul cumulo dei percorsi; le distanze relative all'autolinea risultano dall'Allegato al presente O. S.

Quando trattasi di biglietti per il rilascio dei quali le Ferrovie dello Stato prescrivono un limite di percorrenza, questo deve intendersi riferito al solo percorso ferroviario.

Non è ammesso il rilascio di biglietti in servizio diretto per ragazzi per i quali è previsto sulle F. S. il pagamento della metà del prezzo stabilito per gli adulti.

Non è ammesso il rilascio di biglietti in servizio diretto allorquando siano interessati percorsi esercitati da altre Amministrazioni.

La contabilizzazione di tutti i biglietti da e per le stazioni delle F. S. dovrà essere fatta sui riassunti e riepiloghi del servizio cumulativo italiano.

Per quanto riguarda i trasporti che l'Agenzia I.N.T. effettua in servizio cumulativo con le stazioni delle Ferrovie dello Stato, verserà alla nostra Amministrazione gli incassi totalitari derivanti tanto dalla vendita dei biglietti, quanto dalla registrazione dei bagagli.

TRASPORTI BAGAGLI

Servizio Diretto. — Dalle stazioni delle F. S. alla località di Grado Piazzale Carpaccio e viceversa è ammessa l'accettazione diretta delle spedizioni a bagaglio contemplate dall'art. 6 delle Tariffe e Condizioni pel trasporto delle cose sulle Ferrovie dello Stato e con le medesime norme e modalità.

I prezzi relativi saranno da computare in base alle tariffe interne delle F. S. sulla distanza da e per Belvedere coll'aggiunta dei prezzi stabiliti per la linea automobilistica, risultanti dalla tabella di cui l'Allegato al presente Ordine di servizio.

Per le spedizioni a bagaglio che sulle F. S. sono tassate in base a pesi fissi tali pesi fissi devono essere rispettati anche per la tassazione sul percorso automobilistico.

Le tasse minime si applicheranno separatamente per i due percorsi.

La registrazione di tali spedizioni sarà eseguita mediante la emissione di un'unica bolletta mod. Ci 262 o Ci 262-bis sulla quale dovranno essere indicati separatamente gli importi afferenti ai due percorsi.

Per il ricevimento e consegna dei bagagli fra le due Amministrazioni valgono le norme stabilite per il ricevimento e la consegna delle merci.

Servizio internazionale. — La registrazione delle spedizioni a bagaglio da e per Grado in destinazione od in provenienza dall'estero sarà fatta per la stazione di Belvedere, che sarà inscritta nelle tariffe dirette internazionali, in sostituzione di quella di Cervignano del Friuli Grado.

L'Agenzia I.N.T. di Grado accetterà i bagagli in servizio internazionale in base alle tariffe dirette con inizio del percorso ferroviario da Belvedere.

PRESA E CONSEGNA A DOMICILIO

Alle stesse condizioni stabilite per le spedizioni in servizio interno delle F. S. si effettua anche la presa e consegna dei bagagli da e per la località di Grado.

Agli effetti dell'applicazione dei prezzi, tale località si considera iscritta al Gruppo D.

SERVIZI DEI COLLI ESPRESSI

Da e per la località di Grado Piazzale Carpaccio viene ammesso anche il servizio dei colli espressi (Tariffa Ord. N. 102 G. V.).

Per l'eseguimento dei trasporti da o per la detta località sono da osservare le seguenti norme:

a) *Spedizioni in destinazione della concessionaria.* — Sulla lettera di vettura dovrà essere fatta figurare come stazione destinataria quella di scambio fra le F. S. e la concessionaria (Belvedere), seguita dall'indicazione "per Grado". Sulla lettera di vettura oltre la tassa di porto relativa al percorso F. S. (esclusa la tassa per consegna a domicilio) sarà esposta anche la tassa di porto relativa al percorso della concessionaria, comprensiva quest'ultima del compenso per consegna a domicilio; tassa che è stabilita in L. 5 per i colli di peso fisso a Kg. 30 e in L. 5,50 per quelli da oltre 30 a 40 Kg. I trasporti saranno considerati come terminanti nella stazione di scambio, la quale consegnerà i colli alla concessionaria con le modalità vigenti, per tale operazione con le agenzie di città. Consegnerà cioè alla concessionaria l'ultimo foglio dei Moduli Ci 99 o C. 99-a, il bollettino di consegna delle singole lettere di vettura e corrisponderà ad essa l'importo di L. 5 o di L. 5,50 per collo, come sopra indicato. Di tali importi la stazione di scambio prenderà credito con le modalità previste, in appoggio al penultimo foglio dei Moduli Ci 99 o Ci 99-a.

Qualora trattisi di trasporti gravati di assegno la concessionaria dovrà rilasciare le relative obbligazioni Mod. Ci 466, seguendo le modalità in uso per gli ordinari trasporti in servizio di corrispondenza.

b) *Trasporti in partenza dalla concessionaria.* — Saranno accettati dalla concessionaria a Grado con le stesse modalità delle agenzie di città, facendo cioè uso dei bollettari Mod. Ci 98-a con numerazione progressiva pari e dei Mod. Ci 99-a.

Sulla lettera di vettura Mod. Ci 100 o Ci 90 dovrà essere indicata come stazione mittente quella effettiva di partenza della concessionaria (Grado) e come destinataria quella delle F. S. a cui il collo è diretto.

Sulla lettera di vettura dovrà figurare la sola tassa di porto afferente alle F. S. comprensiva del compenso per consegna a domicilio. Per la tassa di porto afferente al percorso automobilistico ed eventuale compenso per presa a domicilio sarà rilasciata al mittente ricevuta a parte.

L'ammontare delle tasse di porto relative al percorso F. S. sarà corrisposto dalla concessionaria, all'atto della consegna dei colli, alla stazione di scambio, la quale rilascerà ricevuta degli importi versati sul primo foglio del Mod. Ci 99-a, che la concessionaria dovrà presentare unitamente alle lettere di vettura.

Sulla scorta del secondo foglio dei Mod. Ci 99-a, la stazione di scambio prenderà debito degli importi riscossi dalla concessionaria compilando apposito riassunto Mod. Ci 265-a.

I fogli Ci 99-a, in base ai quali vengono compilati i suddetti riassunti Mod. Ci 265-a, saranno da conservarsi in atti dalla stazione di scambio.

Qualora si tratti di trasporti gravati di assegno, la stazione di scambio rilascerà alla concessionaria le relative obbligazioni servendosi dei Mod. Ci 466. Le stazioni FF. SS. di arrivo dovranno inviare la cartolina avviso (tagliando C. del Mod. Ci 449) direttamente al mittente, mentre l'avviso di incasso (tagliando D) dovranno trasmetterlo alla stazione di scambio (Belvedere). All'atto del pagamento degli assegni alla concessionaria, la stazione di scambio dovrà pretendere la restituzione delle corrispondenti obbligazioni rilasciate, che dovranno essere allegate alle schede degli assegni pagati in sostituzione dei duplicati delle lettere di vettura.

MERCI

I trasporti merci da e per la località di Grado si effettuano in servizio di corrispondenza a mezzo della stazione di scambio di Belvedere.

I servizi ai quali è abilitata la località di Grado e la distanza dalla stazione di Belvedere risultano dal prospetto allegato al presente O. S.

1) *Trasporti esclusi dal servizio di corrispondenza.*

Sono esclusi dal servizio di corrispondenza i seguenti trasporti:

a) il numerario e gli oggetti preziosi;

b) i feretri;

c) il bestiame:

d) le merci pericolose, nocive ed infiammabili ascritte alle categorie 1, 2, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 14 dell'allegato 7 alle Condizioni e Tariffe delle Ferrovie dello Stato;

e) merci e veicoli che a causa delle loro dimensioni non possono essere caricati sugli automezzi ed i colli indivisibili di peso superiore a Kg. 10.000.

2) *Condizionatura dei trasporti.*

Le spedizioni in servizio di corrispondenza devono essere condizionate secondo i regolamenti in vigore sulle F. S. ai quali deve pure attenersi la località della linea automobilistica.

3) *Documenti di trasporto, tassazione, scritturazione, contabilizzazione dei trasporti e liquidazione delle tasse e degli assegni.*

Per quanto riguarda la presentazione e compilazione dei documenti di trasporto, la tassazione, la scritturazione e la contabilizzazione dei trasporti e la liquidazione delle tasse, le stazioni devono attenersi alle disposizioni contenute nell'art. 30 delle "Norme per il servizio contabile delle gestioni merci" (edizione 1° luglio 1909) pubblicate con l'Ordine di Servizio n. 160/1909 nonchè alle norme e condizioni generali contenute nel "Prontuario dei servizi di corrispondenza" (edizione 1° gennaio 1942-XX).

Per i trasporti gravati di assegno, valgono inoltre le disposizioni contenute nel punto 10 dell'Ordine di Servizio n. 28/1923.

4) *Diritto di transito.*

Le spedizioni a G. V. ed a P. V. in servizio di corrispondenza non sono soggette all'applicazione del diritto di transito di cui all'art. 68 delle "Condizioni e Tariffe pei trasporti delle cose" in vigore sulle F. S.

Sarà invece dovuta e riscossa a cura dell'I.N.T. la tassa di trasbordo in ragione di L. 3 per tonnellata divisibile di 50 in 50 kg. col minimo di L. 0,30.

5) *Ricevimento e consegna delle merci.*

La consegna dei trasporti in servizio di corrispondenza tra le due Amministrazioni avverrà alla stazione di scambio di Belvedere con l'intervento dell'apposito personale incaricato dalle medesime.

Le operazioni di consegna dei trasporti saranno seguite da scambio di ricevuta sugli appositi documenti e registri in uso pei servizi del genere.

6) *Spedizioni giacenti.*

Per le merci rifiutate o per qualsiasi motivo giacenti, le stazioni d'arrivo corrisponderanno direttamente con quella di scambio osservando le norme stabilite dalle Condizioni e Tariffe per il trasporto delle cose in vigore sulle F. S.

7) *Trasporti in servizio – Telegrammi – Fonogrammi.*

La corrispondenza e gli annessi documenti che gli Uffici e le stazioni di una Amministrazione avessero a mandare agli uffici ed alle stazioni dell'altra per cose attinenti al servizio di corrispondenza saranno trasportati gratuitamente sulle linee delle due Amministrazioni.

Con le medesime restrizioni saranno pure trasmessi i dispacci telegrafici e telefonici.

SERVIZIO INTERNO AUTOMOBILISTICO

a) *Viaggiatori.*

1) I prezzi dei biglietti di corsa semplice risultano dall'allegato al presente O. S.

2) I ragazzi che non superino un metro di altezza sono trasportati gratuitamente purchè non occupino un posto di viaggiatore e siano accompagnati da persona adulta. Quelli che eccedono tale misura pagano il biglietto ordinario.

3) I biglietti non sono cedibili, debbono essere esibiti ad ogni richiesta del personale e, al termine del viaggio, consegnati al fattorino.

4) Il passeggero, sorpreso a viaggiare senza biglietto, incorre nella penale di L. 2 senza pregiudizio delle pene più gravi comminate dalle Leggi, dai Decreti e dai regolamenti in vigore, ed è in ogni caso, tenuto al pagamento del biglietto a tariffa ordinaria.

b) *Bagagli.*

1) Sono normalmente ammesse al trasporto come bagaglio le cose di uso personale, i campionari, le biciclette sciolte ed i cani muniti di museruola e guinzaglio ed accompagnati dal viaggiatore.

Potranno essere anche ammesse tutte le altre cose che sulle Ferrovie dello Stato sono accettate per tal modo di inoltro e le merci in genere, nei limiti compatibili con le disponibilità dei mezzi automobilistici in esercizio.

2) Il viaggiatore potrà portar seco gratuitamente nelle vetture colli non eccedenti il peso complessivo di kg. 10 ed il volume che può essere contenuto nello spazio messo a sua disposizione.

Pei colli che eccedessero tali limiti il viaggiatore dovrà pagare le tasse stabilite sul peso eccedente, e ciò anche quando si tratti di un sol collo indivisibile purchè esso sia di dimensioni tali da poter essere trasportato nell'interno della carrozza. In caso diverso il viaggiatore perde il diritto al trasporto gratuito della parte del peso che rientra nella franchigia e deve pagare il prezzo ordinario di trasporto per l'intero collo.

3) Saranno di regola trasportati con le autovetture solo i colli che non eccedono i kg. 30 ciascuno e nei limiti compatibili col carico massimo stabilito per ogni vettura.

L'I.N.T. provvede con mezzi sussidiari al trasporto dei colli che per ragione di spazio disponibile o di peso, non potessero essere caricati sugli imperiali degli autobus. Altrettanto dicasi per le biciclette.

4) La tariffa dei bagagli e delle altre cose ammesse al trasporto come bagaglio è stabilita in L. 0,30 per ogni 10 kg. indivisibili e per ogni 10 km. pure indivisibili con una tassa minima di L. 2. Peso minimo tassabile per spedizione kg. 20. I cani e le biciclette si tassano in base al peso fisso di Kg. 20 per capo o per macchina; le motociclette senza carrozzino in base al peso fisso di kg. 60 e quelle con carrozzino in base al peso fisso di kg. 80; ferme restando la tassa minima di L. 2 e la base di L. 0.30 per ogni 10 Kg. indivisibili. Nell'allegato risultano i prezzi fatti per la tassazione fino a 100 kg.

5) Al viaggiatore verrà rilasciato uno scontrino indicante, con perforazioni, la data del trasporto, il numero della corsa con la quale viene eseguito ed il prezzo pagato, ed il viaggiatore dovrà accertare l'esattezza delle perforazioni. Lo scontrino sarà restituito al personale di servizio all'atto della riconsegna delle cose trasportate.

6) Le operazioni relative all'accettazione ed alla riconsegna dei colli da trasportare sugli autobus e che non siano accompagnati dal viaggiatore, saranno eseguite presso le Agenzie dell'I.N.T.

7) I colli non ritirati entro le 24 ore dall'arrivo saranno soggetti ad un diritto di magazzinaggio di L. 1 per collo e per ogni 24 ore indivisibili. Una tassa di egual misura si applica ai colli lasciati in deposito.

Per importi superiori a L. 1 e fino a L. 100, è dovuta la tassa di bollo di L. 0,30.

c) *Merci.*

Il servizio dei trasporti merci si eseguirà con le modalità e secondo le condizioni stabilite dal "Prontuario dei servizi di corrispondenza", edizione gennaio 1942-XX, salvo le particolari condizioni ed esclusioni previste dal presente O. S.

Sul percorso della linea automobilistica sono applicabili i prezzi e le condizioni delle tariffe in vigore sulle Ferrovie dello Stato, fatta esclusione per le tariffe eccezionali che non sono applicabili e per le tariffe ordinarie n. 101 e 102 G. V. per le quali si applicano le tariffe dei bagagli come risulta dall'allegato al presente O. S.

PRONTUARIO DEI SERVIZI CUMULATIVI VIAGGIATORI

Nel Prontuario dei servizi cumulativi con ferrovie concesse, tranvie, ecc. — Trasporto dei viaggiatori – Edizione 1° giugno 1940-XVIII — debbono essere portate le seguenti variazioni:

— a pagina 8 al n. 34 modificare l'indicazione della linea in: "Belvedere-Grado Piazzale Carpaccio";

— alle pagine 11, 12 e 26 cancellare le stazioni di Aquileia, Belvedere e Terzo di Aquileia e le relative indicazioni;

— a pagina 297 modificare il grafico e la indicazione della linea automobilistica in: "Belvedere-Grado Piazzale Carpaccio";

— sostituire la pagina 298 con il prospetto dei trasporti a tariffa ordinaria e ridotta riportato nel presente Ordine di Servizio.

PRONTUARIO DEI SERVIZI CUMULATIVI BAGAGLI

Nel Prontuario dei servizi cumulativi con ferrovie concesse, tranvie, ecc. — Trasporti di bagagli e dei giornali – Edizione 1° febbraio 1938-XVI — debbono essere apportate le seguenti modificazioni:

— a pagina 7 al n. 34 punto 3) modificare l'indicazione della linea in: "Belvedere-Grado Piazzale Carpaccio;

— alle pagine 10, 12 e 34 cancellare le stazioni di Aquileia, Belvedere e Terzo di Aquileia e le relative indicazioni;

— a pagina 339 modificare il grafico e la linea automobilistica di Grado in: "Belvedere-Grado Piazzale Carpaccio";

— a pagina 342 sostituire il prospetto dei prezzi pel trasporto bagagli con quello riportato nell'allegato al presente Ordine di Servizio.

PRONTUARIO DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE E PREFAZIONE GENERALE ALL'ORARIO DI SERVIZIO

Nella Parte I del "Prontuario delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato" (edizione 1° giugno 1942-XX), si dovrà:

— a pagina 5, alle linee del Compartimento di Trieste, aggiungere l'indicazione della linea Cervignano del Friuli Grado-Belvedere;

— a pagina 26, di contro al nome di Cervignano del Friuli Grado, da considerarsi scritto in carattere grassetto, cancellare il richiamo (*c*) e nella colonna 3 esporre il numero della tavola polimetrica 69-bis;

— in calce alla pagina 27 cancellare la nota (*c*);

— alle pagine 10, 14 e 81 inserire nella apposita sede rispettivamente i nomi di Aquileia, Belvedere, Terzo di Aquileia, riportando in corrispondenza dei nomi le indicazioni risultanti dal prospetto allegato al presente Ordine di servizio.

Nella Parte II del prontuario suddetto si dovrà tracciare all'indice grafico il tratto di linea suddetta, inserendo poi la tavola polimetrica 69 bis, riportata nell'Allegato al presente Ordine di servizio.

Nelle Parti III e IV inserire nelle apposite sedi i nomi di Aquileia, Belvedere e Terzo di Aquileia con le relative distanze e gli istradamenti, come da Allgato al presente Ordine di servizio.

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso nelle stazioni e negli Uffici di controllo si dovranno apportare le aggiunte di cui l'Allegato al presente Ordine di servizio.

PRESA E CONSEGNA A DOMICILIO

Per il servizio di presa e consegna a domicilio dei trasporti nella località di Grado valgono le condizioni stabilite per le altre Agenzie della Rete e saranno da applicare i prezzi previsti per le località insritte al gruppo V.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I biglietti di corsa semplice e di doppia corsa, a tariffa ordinaria, o comunque ridotta in corso di utilizzazione al 14 giugno 1942-XX saranno ritenuti valevoli fino alla loro normale scadenza, per effettuare in ferrovia i percorsi corrispondenti a quelli automobilistici soppressi.

Così pure dovranno proseguire in ferrovia fino a Belvedere le spedizioni di bagagli e merci in corso di trasporto alla data suddetta, eseguite per località appartenenti al tratto di linea automobilistica soppresso.

Il presente Ordine di servizio annulla e sostituisce quello n. 55 del 1937.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6 *e* 7 *nonchè, limitatamente al Compartimento di Trieste, agli agenti delle classi* 9, 11, 12, 13, 15, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 50, 51, 52 *e* 54.

ALLEGATO ALL'O. S. N. 68 - 1942-XX.

SERVIZIO CUMULATIVO

ISTITUTO NAZIONALE TRASPORTI

Sede in Roma

Linea automobilistica Belvedere-Grado Piazzale Carpaccio.
(Classe unica)

TRASPORTI A TARIFFA ORDINARIA E RIDOTTA

Tariffa ordinaria. — Estensione del servizio: Il servizio cumulativo con biglietti a tariffa ordinaria è ammesso da tutte le stazioni delle Ferrovie dello Stato per Grado Piazzale Carpaccio e viceversa. Per gli ordinari biglietti di doppia corsa il servizio cumulativo è invece limitato fra la stazione di Grado Piazzale Carpaccio e tutte quelle delle F. S. comprese in un raggio di Km. 250 dalla stazione di allacciamento con la rete dello Stato.

Tariffa ridotta. — Estensione del servizio: Il servizio cumulativo con biglietti a tariffa ridotta è ammesso da tutte le stazioni delle Ferrovie dello Stato per Grado Piazzale Carpaccio e viceversa.

Ragazzi. — Non è ammesso il rilascio di biglietti in servizio cumulativo

TRASPORTI A TARIFFA ORDINARIA

STAZIONI	Transito di allacciamento con la Rete dello Stato	Km.	Corsa semplice ADULTI		
			1ª cl.	2ª cl.	3ª cl.
1	2	3	4	5	6
Grado - Piazzale Carpaccio .	Belvedere	6	1,25	1,25	1,25

TRASPORTI A TARIFFA RIDOTTA

Per i trasporti in servizio cumulativo a tariffa ridotta sulla rete dello Stato si applicano i prezzi della tariffa ordinaria sopraindicati.

PREZZI PER I TRASPORTI DEI BAGAGLI

Il servizio cumulativo è ammesso da tutte le stazioni delle Ferrovie dello Stato per quella sottoindicata e viceversa.

STAZIONI	Transito di allacciamento con la Rete dello Stato	Km.	CLASSI Iª E IIª — Classe I: Cose d'uso personale e domestico e campionari spediti al seguito del viaggiatore. Classe II: Altre cose ammesse alla spedizione a bagaglio. — Prezzi fatti, da riscuotersi per chilogrammi									Prezzi base per ogni 10 kg. indivisibili di bagaglio da usare per la tassazione di spedizioni superiori ai 100 Kg.
			20	30	40	50	60	70	80	90	100	
Grado - Piazzale Carpaccio	Belvedere	6	2 —	2 —	2 —	2 —	2 —	2,10	2,40	2,70	3 —	0,30

Peso minimo tassabile Kg. 20.
Tassa minima per ogni spedizione L. 2.

N. B. — Tutte le cose ammesse dall'art. 6 delle C. T., sono tassabili in base al peso effettivo, ad eccezione dei cani e delle biciclette sciolte che si tassano in base al peso fisso di K. 20 per capo o per macchina, e delle motociclette che si tassano in base al peso fisso di Kg. 60 se senza carrozzino e di Kg. 80 se con carrozzino.

ABILITAZIONI PEL SERVIZIO MERCI

STAZIONI	Linea alla quale appartengono	Distanze in Km.	Servizi cui sono abilitate				
			G. V.	P. V.	Veicoli	Bestiame	Trasp. a dom.
Grado - Piazzale Carpaccio .	Belvedere	6	G	P	—	—	D

Sono esclusi dal trasporto sulla linea automobilistica:

a) il numerario e gli oggetti preziosi;

b) i feretri;

c) il bestiame;

d) le merci pericolose, nocive ed infiammabili, ascritte alle categorie 1ª, 2ª, 3ª, 7ª, 8ª, 9ª, 11ª, 12ª, 13ª e 14ª dell'allegato 7 alle C. e T. delle F. S.;

e) merci e veicoli che a causa delle loro dimensioni non possono essere caricati sugli automezzi ed i colli indivisibili di peso superiore a Kg. 10.000.

Tariffe applicabili. — *Quelle ordinarie* in vigore sulle Ferrovie dello Stato, da applicare sul percorso separato.

Tariffe ordinarie N. 101 e N. 102 G.V. — Per i trasporti in base a queste tariffe devono essere applicati, in ogni caso, i prezzi in vigore per i trasporti dei bagali.

Tasse minime. — Si applicano per metà.

Concessioni speciali. — Non sono applicabili.

Regolamento trasporti militari. — Non applicabile.

Trasporti a domicilio. — Per le operazioni di presa e consegna delle merci e dei bagagli nella città di Grado valgono le condizioni generali di cui alle Parti I e II del fascicolo "Tariffe e Condizioni per i trasporti a domicilio" edizione febbraio 1935-XIII e successive modificazioni.

Le tariffe da applicarsi sono quelle del gruppo V per le merci e del gruppo D per i bagagli indicate nelle pagine 13 e 21 del suddetto fascicolo.

SERVIZIO INTERNO

TARIFFE VIAGGIATORI

Corsa semplice, da Grado Piazzale Carpaccio a Belvedere o viceversa L. 1,25.

TRASPORTO DEI BAGAGLI

Prezzi fatti per la tassazione delle spedizioni in servizio interno.

Fino a Kg.												Oltre 100 per ogni 10 Kg. indivisibili
5	10	15	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,10	2,40	2,70	3,00	0,30

Peso minimo tassabile Kg. 20.

N. B. — Tassa minima per spedizione L. 2.

Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le Stazioni della rete ferroviaria dello Stato (Edizione 1° giugno 1942-XX)

PARTE I

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Zone e tavole polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni, le fermate ecc. — Zone	Zone e tavole polimetriche… — tavole polimetriche	LINEA	Comparti-mento o Delegazione	PROVINCIA	Servizi ai quali sono abilitate le stazioni, le fermate ecc. — Viaggiatori	Bagagli	Merci — G.V.	Merci — P.V.	Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	Impianti fissi — Piani caricatori — di testa	Piani caricatori — di fianco	Gru fisse — Portata massima in tonnellate	Bilance a ponte — Portata massima in tonnellate	Sagoma finale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Aquileia	III	69 bis	Cervignano del F.-Belv.	Trieste	Udine	V	B	G (13)	P (13)	—	—	—	—	—	—	—	—
Belvedere (t)	III	69 bis	Cervignano del F.-Belv.	Trieste	Udine	V	B	G	P	V	B	S	—	F	—	—	—
Terzo di Aquilea . .	III	69 bis	Cervignano del F.-Belv.	Trieste	Udine	V	B	G	P	=	—	—	—	—	—	—	—

(t) Stazione di scambio con la linea automobilistica Belvedere-Grado- Piazzale Carpaccio.

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE																					
		GRUPPO A						GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D				GRUPPO E			Gruppo F
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Grisignano di Zocco	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
PARTE III																							
Aquileia	III	488	363	359	365	384	341	152	139	110	215	262	215	404	427	755	692	646	668	939	982	993	1356
Belvedere	III	493	368	364	370	389	346	157	144	115	220	267	220	409	432	760	697	651	673	944	987	998	1361
Terzo di Aquileia .	III	485	360	356	362	381	338	149	136	107	212	259	212	401	424	752	689	643	665	936	979	990	1353
PARTE IV																							
Aquileia	III	488 105.273 96.239	363 57.205 239	359 57.205 239	365 253.57 205.239	384 89.96 239	341 273.96 239	152 195.205 239	139 92.239	110 239	215 57.205 239	262 110.92 239	2 5 110.239	404 274.92 239	427 274 92 239	755 6.71 239	675 72.275 110.239	646 45.126 239	668 126.239	939 33.126 239	982 124.73 126.239	993 15.126 239	1334 33.126 239
Belvedere	III	493 105.273 96.239	368 57.205 239	364 57.205 239	370 253.57 205.239	389 89.96 239	346 273.96 239	157 195.205 239	144 92.239	115 239	220 57 205 239	267 110.92 239	220 110.239	409 274.92 239	432 274.92 239	760 6.71 239	680 72.275 110.239	651 45 126 239	673 126.239	944 33 126 239	987 124.73 126.239	998 15.126 239	1339 33 126 239
Terzo di Aquileia .	III	485 105.273 96.239	360 57.205 239	356 57.205 239	362 253.57 205.239	381 89 96 239	338 273 96 239	149 195.205 239	136 92 239	107 239	212 57.205 239	259 110.92 239	212 110.239	401 274.92 239	424 274 92 239	752 6 71 239	672 72.275 110.239	643 45.126 239	665 126.239	936 33.126 239	979 124.73 126.239	990 15.126 239	1331 33.126 239

MODIFICAZIONI ALLE PUBBLICAZIONI DI SERVIZIO

Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone (Ediz. 1° febbraio 1942-XX).

Nell'Allegato 5 – Parte I – "Tratti di linea nei quali è completamente soppresso il servizio di prima classe" aggiungere, nella sede opportuna, l'indicazione della linea "Belvedere-Udine" depennando quella "Cervignano del Friuli Grado-Udine".

Nella carta indicante i tratti di linea della Rete dello Stato con servizio limitato di classi, aggiungere il tratto di linea rosso "Cervignano del Friuli Grado-Belvedere".

Condizioni e Tariffe pei trasporti delle cose.

Tariffa 102.

Nella nota (3), al nome di Cervignano del Friuli Grado modificare il richiamo (f) in (1); inserire, nella sede opportuna, il nome di Belvedere col richiamo (e) e modificare come segue la nota (e):

"Stazione di scambio per i trasporti da e per Grado. Per i trasporti in destinazione di Grado, oltre la tassa di porto relativa al percorso F. S. fino a Belvedere devesi esigere per il successivo percorso fino a Grado quella di L. 5 per i colli di peso fino a Kg. 30 e di L. 5,50 per i colli di peso oltre 30 a 40 kg., comprensiva del compenso per consegna a domicilio".

Prontuario pel servizio di corrispondenza (Ediz. 1° gennaio 1942-XX).

— nell'indice, a pagina 4, correggere l'indicazione della linea automobilistica "Cervignano del Friuli Grado-Grado Piazzale Carpaccio" in "Belvedere-Grado Piazzale Carpaccio";

— nell'elenco alfabetico delle stazioni e degli scali (pag. 13 e seguenti) cancellare il nome delle stazioni di Aquileia, Belvedere e Terzo di Aquileia con le relative indicazioni;

— a pagina 27, nell'elenco delle stazioni di scambio inserire alla Sede opportuna il nome della stazione di Belvedere seguito nella seconda colonna dall'indicazione: "Linea automobilistica Belvedere-Grado Piazzale Carpaccio"; a pagina 28 depennare il nome della stazione di scambio di Cervignano del Friuli Grado e le relative indicazioni;

— a pagina 87 correggere l'indicazione della linea Cervignano del Friuli Grado Piazzale Carpaccio in "Belvedere-Grado Piazzale Carpaccio"; nella cartina contrassegnare con dischetto la nuova stazione di scambio di Belvedere in sostituzione di Cervignano del Friuli Grado che dovrà risultare contradistinta con semplice cerchietto ed indicare il tratto di linea Cervignano del Friuli Grado-Belvedere come le altre linee dello Stato;

— nel prospetto a pagina 88 correggere l'indicazione della linea automobilistica Cervignano del Friuli Grado-Grado Piazzale Carpaccio in "Belvedere-Grado Piazzale Carpaccio"; nella colonna 2 correggere il nome della stazione di scambio in "Belvedere"; depennare nel prospetto stesso il nome e le indicazioni relative alle stazioni di Aquileia, Belvedere e Terzo di Aquileia;

— nell'Avvertenza in calce al prospetto modificare il nome della stazione di scambio in "Belvedere".

Prontuario dei servizi cumulativi italiani per i trasporti delle cose
(Edizione 1° luglio 1941-XIX).

— nell'elenco alfabetico delle stazioni e degli scali (pagg. 25 e seguenti) depennare il nome delle stazioni di Aquileia, Belvedere e Terzo di Aquileia.

Condizioni e tariffe.

— nell'appendice a pagina 382 correggere, nell'elenco delle linee in servizio di corrispondenza, l'indicazione della linea Cervignano del Friuli Grado-Grado Piazzale Carpaccio in "Belvedere-Grado Piazzale Carpaccio".

Nella Parte I della "Prefazione Generale all'Orario generale di servizio" (edizione febbraio 1936-XIV), a pagina 3, al grafico "Circoscrizione dei Compartimenti" tracciare il tratto Cervignano del Friuli Grado-Belvedere;

— a pagina 10, fascicolo orario 162, modificare l'indicazione della linea Udine-Cervignano del Friuli Grado in "Udine-Cervignano del Friuli Grado-Belvedere";

— A pagina 11, fra i nomi di Apuania Montignoso e Aquilonia inserire: « Aquileia . . . . LP | TE | 162 | »;

— a pagina 12, fra i nomi di Belmonte Calabro e Belvedere Marittimo inserire: « Belvedere . . . . . | TE | 162 | »;

— a pagina 21, fra i nomi di Terzigno e Terzo Montabone inserire: « Terzo di Aquileia . . . . P | TE | 162 | ».

— nell'elenco delle località appartenenti alle ferrovie concesse, tramvie ecc., depennare i nomi di Aquileia, Belvedere e Terzo d'Aquileia con le relative indicazioni;

— a pag. 26, al n. 792 modificare l'indicazione esistente, in Belvedere-Grado Piazzale Carpaccio.

PARTE II.

69bis - Cervignano del Friuli Grado-Belvedere.

Cervignano del Friuli Grado

4	**Terzo di Aquileia**		
7	4	**Aquileia**	
12	9	6	**Belvedere**

PRONTUARI MANOSCRITTI DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso nelle stazioni e negli Uffici di controllo si dovrà:

nella sede opportuna dell'indice alfabetico inserire le indicazioni di cui appresso:

	PRONTUARI DI EDIZIONE			
	1922-1923		1933	
	pagina N.	progressivo N.	pagina N.	progressivo N.
Aquileia	58	8	68	29
Belvedere	58	9	68	30
Terzo di Aquileia	58	7	68	28

— nell'interno dei prontuari stessi, alle pagine sopra indicate, trascrivere l'indicazione della linea Cervignano del Friuli Grado-Belvedere e riportare i nomi di Terzo di Aquileia, Aquileia, Belvedere.

Le distanze per le stazioni della cointesa linea dovranno essere formate aggiungendo alla distanza risultante nei prontuari manoscritti per la stazione di Cervignano del Friuli Grado le altre di cui al prospetto seguente. L'istradamento sarà quello stesso indicato per la stazione di Cervignano del Friuli Grado, seguito dal n. 239.

	Distanze a Cervignano del Friuli Grado
Terzo di Aquileia	Km. 4
Aquileia	» 7
Belvedere	» 12

Comunicato:

Deliberazioni ministeriali circa le imprese ammesse a gestire servizi in appalto dell'Amministrazione ferroviaria.

La Commissione istituita ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 23 febbraio 1939-XVII, n. 309, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, riguardante la formazione e la tenuta degli elenchi delle Imprese ammesse a gestire servizi in appalto delle Amministrazioni ferroviaria, postelegrafica ed Azienda di Stato per i servizi telefonici, nella seduta tenutasi il 29 maggio 1942-XX, presso la Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato, ha preso le seguenti deliberazioni, ratificate dal Ministro delle Comunicazioni il 7 giugno 1942-XX:

ESTENSIONE DI ISCRIZIONE O DI LIMITE D'APPALTO

Ragione sociale e Sede Leg.le	Specializzazione e limite d'appalto	Estensione
S. A. Cooperativa "RIVA LITTORIA" Venezia	Manipolazione merci e bagagli registrati. L. 200.000.	L. 500.000
S. A. Cooperativa "LA FERROVIARIA Ancona	Manovalanza in genere L. 200.000.	L. 500.000
Coop. SMISTAMENTO MERCI COLLETTAME Udine	Manipolazione merci e bagagli registrati. L. 200.000.	L. 500.000

Errata-corrige.

Boll. Uff. n. 10/1942:

Ditta Redoglia Luigi – anzichè *Bedoglia.*

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Manutenzione armamento linea Lecco-Colico.	L. P.	Ore 12 del 15 giugno 1942-XX	510.000	Sezione Lavori Milano
Manutenzione armamento del 4° Tronco di Roma Trastevere.	L. P.	Ore 14 del 15 giugno 1942-XX	825.000	Sezione Spec. Lavori Roma
Manutenzione armamento linea Lecco-Albate-Camerlata.	L. P.	Ore 12 del 15 giugno 1942-XX	347.000	Sezione Lavori Milano
Completamento sistemazione ex F. V. stazione Montecatini.	L. P.	Ore 12 del 17 giugno 1942-XX	189.000	Sezione Lavori Firenze
Fornitura travertino di Rapolano per sistemazione F. V. stazione Montecatini.	L. P.	Ore 12 del 18 giugno 1942-XX	64.800	Sezione Lavori Firenze
Costruzione casa cantoniera P. B. Km. 35 + 000 linea Verona-Brennero.	L. P.	Ore 14 del 19 giugno 1942-XX	422.000	Sezione Lavori Bolzano
Manutenzione armamento tratta Oschiri-G. Aranci.	L. P.	Ore 12 del 19 giugno 1942-XX	701.000	Delegazione Cagliari
Manutenzione armamento tratta Chilivani-P. Torres	L. P.	Ore 12 del 19 giugno 1942-XX	690.000	Delegazione Cagliari
Manutenzione armamento tratta Borore- Campeda.	L. P.	Ore 12 del 19 giugno 1942-XX	357.000	Delegazione Cagliari
Manutenzione armamento tratta Decimo-Iglesias.	L. P.	Ore 12 del 19 giugno 1942-XX	397.000	Delegazione Cagliari
Riparazioni saltuarie binario corsa mediante fornitura mano d'opera linea Rimini-Ancona.	L. P.	Ore 12 del 21 giugno 1942-XX	346.000	Sezione Lavori Ancona
Fornitura mano d'opera per riparazioni saltuarie binario corsa linea Ancona-Sambenedetto.	L. P.	Ore 12 del 21 giugno 1942-XX	260.000	Sezione Lavori Ancona
Fornitura mano d'opera per riparazioni saltuarie binario corsa linea Sambenedetto-Pescara.	L. P.	Ore 12 del 21 giugno 1942-XX	183.000	Sezione Lavori Ancona
Fornitura mano d'opera per riparazioni saltuarie binario corsa linea Pescara P. N.-Termoli.	L. P.	Ore 12 del 21 giugno 1942-XX	159.000	Sezione Lavori Ancona
Manutenzione armamento linea Cremona-Fidenza.	L. P.	Ore 12 del 12 giugno 1942-XX	489.000	Sezione Lavori Milano

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Manutenzione armamento linea Piadena-Mantova.	L. P.	Ore 12 del 14 giugno 1942-XX	409.000	Sezione Lavori Milano
Manutenzione armamento linee Codogno-Piadena e Cremona-Castelvetro.	L. P.	Ore 12 del 14 giugno 1942-XX	841.000	Sezione Lavori Milano
Pavimentazione deposito travi da ponte a Roma Tuscolana.	L. P.	Ore 14 del 15 giugno 1942-XX	145.000	Sezione Spec. Lavori Roma
Recupero detriti di carbone piazzali stazione Mantova.	L. P.	Ore 13 del 15 giugno 1942-XX	100.000	Sezione Lavori Bologna
Manutenzione armamento linea Chiusa-Pian di V.G..	L. P.	Ore 14 del 16 giugno 1942-XX	231.000	Sezione Lavori Bolzano
Recupero detriti di carbone piazzali stazione Forlì.	L. P.	Ore 13 del 16 giugno 1942-XX	150.000	Sezione Lavori Bologna
Recupero detriti di carbone raccordo Salerno-Salerno Porto.	L. P.	Ore 15 del 17 giugno 1942-XX	270.000	Sezione Lavori Napoli
Fornitura in opera batteria accumulatori per centralina ACE Bivio Lagrangia.	A. C.	Ore 12 del 1° luglio 1942-XX	—	Ufficio I.E.S. Torino
Impianto due pensiline in c.a. stazione di Cagliari.	L. P.	Ore 12 del 2 luglio 1942-XX	1.400.000	Delegazione Cagliari

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	20.000	Soglie per porte delle carrozze	T. P.	17.6.1942 A. XX	Servizio Approvvigionamenti - Sezione 7ª
—	—	Ganci di trazione, manubri e viti con chiocciola.	T. P.	21.6.1942 A. XX	Id. Sezione 7ª
N.	15.000	Segmenti di lamierino magnetico.	T. P.	21.6.1942 A. XX	Id. Sezione 7ª
—	—	Manovelle di acciaio e contrappesi.	T. P.	23.6.1942 A. XX	Id. Sezione 7ª
N.	900	Manometri completi	T. P.	23.6.1942 A. XX	Id. Sezione 7ª
—	—	Connettori, astucci e parti elettriche per I.E.L.	T. P.	28.6.1942 A. XX	Id. Sezione 7ª

Il Direttore Generale
VELANI.

PRESA E CONSEGNA A DOMICILIO

Per il servizio di presa e consegna a domicilio dei trasporti nella località di Grado valgono le condizioni stabilite per le altre Agenzie della Rete e saranno da applicare i prezzi previsti per le località insritte al gruppo V.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I biglietti di corsa semplice e di doppia corsa, a tariffa ordinaria, o comunque ridotta in corso di utilizzazione al 14 giugno 1942-XX saranno ritenuti valevoli fino alla loro normale scadenza, per effettuare in ferrovia i percorsi corrispondenti a quelli automobilistici soppressi.

Così pure dovranno proseguire in ferrovia fino a Belvedere le spedizioni di bagagli e merci in corso di trasporto alla data suddetta, eseguite per località appartenenti al tratto di linea automobilistica soppresso.

Il presente Ordine di servizio annulla e sostituisce quello n. 55 del 1937.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6 *e* 7 *nonchè, limitatamente al Compartimento di Trieste, agli agenti delle classi* 9, 11, 12, 13, 15, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 50, 51, 52 *e* 54.

ALLEGATO ALL'O. S. N. 68 - 1942-XX.

SERVIZIO CUMULATIVO

ISTITUTO NAZIONALE TRASPORTI

Sede in Roma

Linea automobilistica Belvedere-Grado Piazzale Carpaccio.
(Classe unica)

TRASPORTI A TARIFFA ORDINARIA E RIDOTTA

Tariffa ordinaria. — Estensione del servizio: Il servizio cumulativo con biglietti a tariffa ordinaria è ammesso da tutte le stazioni delle Ferrovie dello Stato per Grado Piazzale Carpaccio e viceversa. Per gli ordinari biglietti di doppia corsa il servizio cumulativo è invece limitato fra la stazione di Grado Piazzale Carpaccio e tutte quelle delle F. S. comprese in un raggio di Km. 250 dalla stazione di allacciamento con la rete dello Stato.

Tariffa ridotta. — Estensione del servizio: Il servizio cumulativo con biglietti a tariffa ridotta è ammesso da tutte le stazioni delle Ferrovie dello Stato per Grado Piazzale Carpaccio e viceversa.

Ragazzi. — Non è ammesso il rilascio di biglietti in servizio cumulativo

TRASPORTI A TARIFFA ORDINARIA

STAZIONI	Transito di allacciamento con la Rete dello Stato	Km.	Corsa semplice		
			ADULTI		
			1ª cl.	2ª cl.	3ª cl.
1	2	3	4	5	6
Grado - Piazzale Carpaccio .	**Belvedere**	**6**	**1,25**	**1,25**	**1,25**

TRASPORTI A TARIFFA RIDOTTA

Per i trasporti in servizio cumulativo a tariffa ridotta sulla rete dello Stato si applicano i prezzi della tariffa ordinaria sopraindicati.

PREZZI PER I TRASPORTI DEI BAGAGLI

Il servizio cumulativo è ammesso da tutte le stazioni delle Ferrovie dello Stato per quella sottoindicata e viceversa.

STAZIONI	Transito di allacciamento con la Rete dello Stato	Km.	CLASSI Iª E IIª — **Classe I:** Cose d'uso personale e domestico e campionari spediti al seguito del viaggiatore. **Classe II:** Altre cose ammesse alla spedizione a bagaglio. — Prezzi fatti, da riscuotersi per chilogrammi									Prezzi base per ogni 10 kg. indivisibili di bagaglio da usare per la tassazione di spedizioni superiori ai 100 Kg.
			20	30	40	50	60	70	80	90	100	
Grado - Piazzale Carpaccio	Belvedere	6	2 —	2 —	2 —	2 —	2 —	2,10	2,40	2,70	3 —	0,30

Peso minimo tassabile Kg. 20.
Tassa minima per ogni spedizione L. 2.

N. B. — Tutte le cose ammesse dall'art. 6 delle C. T., sono tassabili in base al peso effettivo, ad eccezione dei cani e delle biciclette sciolte che si tassano in base al peso fisso di K. 20 per capo o per macchina, e delle motociclette che si tassano in base al peso fisso di Kg. 60 se senza carrozzino e di Kg. 80 se con carrozzino.

ABILITAZIONI PEL SERVIZIO MERCI

STAZIONI	Linea alla quale appartengono	Distanze in Km.	Servizi cui sono abilitate				
			G. V.	P. V.	Veicoli	Bestiame	Trasp. a dom.
Grado - Piazzale Carpaccio .	**Belvedere**	**6**	**G**	**P**	—	—	**D**

Sono esclusi dal trasporto sulla linea automobilistica:

a) il numerario e gli oggetti preziosi;

b) i feretri;

c) il bestiame;

d) le merci pericolose, nocive ed infiammabili, ascritte alle categorie 1ª, 2ª, 3ª, 7ª, 8ª, 9ª, 11ª, 12ª, 13ª e 14ª dell'allegato 7 alle C. e T. delle F. S.;

e) merci e veicoli che a causa delle loro dimensioni non possono essere caricati sugli automezzi ed i colli indivisibili di peso superiore a Kg. 10.000.

Tariffe applicabili. — *Quelle ordinarie* in vigore sulle Ferrovie dello Stato, da applicare sul percorso separato.

Tariffe ordinarie N. 101 e N. 102 G.V. — Per i trasporti in base a queste tariffe devono essere applicati, in ogni caso, i prezzi in vigore per i trasporti dei bagali.

Tasse minime. — Si applicano per metà.

Concessioni speciali. — Non sono applicabili.

Regolamento trasporti militari. — Non applicabile.

Trasporti a domicilio. — Per le operazioni di presa e consegna delle merci e dei bagagli nella città di Grado valgono le condizioni generali di cui alle Parti I e II del fascicolo "Tariffe e Condizioni per i trasporti a domicilio" edizione febbraio 1935-XIII e successive modificazioni.

Le tariffe da applicarsi sono quelle del gruppo V per le merci e del gruppo D per i bagagli indicate nelle pagine 13 e 21 del suddetto fascicolo.

SERVIZIO INTERNO

TARIFFE VIAGGIATORI

Corsa semplice, da Grado Piazzale Carpaccio a Belvedere o viceversa L. 1,25.

TRASPORTO DEI BAGAGLI

Prezzi fatti per la tassazione delle spedizioni in servizio interno.

Fino a Kg.												Oltre 100 per ogni 10 Kg. indivisibili
5	10	15	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,10	2,40	2,70	3,00	0,30

Peso minimo tassabile Kg. 20.

N. B. — Tassa minima per spedizione L. 2.

ALLEGATO ALL'O. S. n. 68 - 1942-XX

Prontuario [...]izione 1° giugno 1942-XX)

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIE[RE]	[S]ONO ABILITATE FERMATE ecc.			IMPIANTI FISSI				
	Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	Piani caricatori di testa	Piani caricatori di fianco	Grue fisse (Portata massima in tonnellate)	Bilancie a ponte (Portata massima in tonnellate)	Sagoma finale
1	11	12	13	14	15	16	17	18
Aquileia . .	—	—	—	—	—	—	—	—
Belvedere (*t*) . .	V	B	S	—	F	—	—	—
Terzo di Aquilea	=	—	—	—	—	—	—	—

(*t*) Stazione di[...]

NE — DISTANZE

Dalle stazioni qui c tro alle stazioni so dicate e viceve	Pisa Ce	GRUPPO D				GRUPPO E			Gruppo F
		Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
PARTE II									
Aqnileia . .	27	755	692	646	668	939	982	993	1356
Belvedere .	32	760	697	651	673	944	987	998	1361
Terzo di Aquil	24	752	689	643	665	936	979	990	1353
PARTE IV									
Aquileia . .	27 92 9	755 6.71 239	675 72.275 110.239	646 45.126 239	668 126.239	939 33.126 239	982 124.73 126.239	993 15.126 239	1334 33.126 239
Belvedere .	32 .92 9	760 6.71 239	680 72.275 110.239	651 45 126 239	673 126.239	944 33 126 239	987 124.73 126.239	998 15.126 239	1339 33 126 239
Terzo di Aquil	24 92 9	752 6 71 239	672 72.275 110.239	643 45.126 239	665 126.239	936 33.126 239	979 124.73 126.239	990 15.126 239	1331 33.126 239

MODIFICAZIONI ALLE PUBBLICAZIONI DI SERVIZIO

Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone (Ediz. 1° febbraio 1942-XX).

Nell'Allegato 5 - Parte I - "Tratti di linea nei quali è completamente soppresso il servizio di prima classe" aggiungere, nella sede opportuna, l'indicazione della linea "Belvedere-Udine" depennando quella "Cervignano del Friuli Grado-Udine".

Nella carta indicante i tratti di linea della Rete dello Stato con servizio limitato di classi, aggiungere il tratto di linea rosso "Cervignano del Friuli Grado-Belvedere".

Condizioni e Tariffe pei trasporti delle cose.

Tariffa 102.

Nella nota (3), al nome di Cervignano del Friuli Grado modificare il richiamo (f) in (1); inserire, nella sede opportuna, il nome di Belvedere col richiamo (e) e modificare come segue la nota (e):

"Stazione di scambio per i trasporti da e per Grado. Per i trasporti in destinazione di Grado, oltre la tassa di porto relativa al percorso F. S. fino a Belvedere devesi esigere per il successivo percorso fino a Grado quella di L. 5 per i colli di peso fino a Kg. 30 e di L. 5,50 per i colli di peso oltre 30 a 40 kg., comprensiva del compenso per consegna a domicilio".

Prontuario pel servizio di corrispondenza (Ediz. 1° gennaio 1942-XX).

— nell'indice, a pagina 4, correggere l'indicazione della linea automobilistica "Cervignano del Friuli Grado-Grado Piazzale Carpaccio" in "Belvedere-Grado Piazzale Carpaccio";

— nell'elenco alfabetico delle stazioni e degli scali (pag. 13 e seguenti) cancellare il nome delle stazioni di Aquileia, Belvedere e Terzo di Aquileia con le relative indicazioni;

— a pagina 27, nell'elenco delle stazioni di scambio inserire alla Sede opportuna il nome della stazione di Belvedere seguito nella seconda colonna dall'indicazione: "Linea automobilistica Belvedere-Grado Piazzale Carpaccio"; a pagina 28 depennare il nome della stazione di scambio di Cervignano del Friuli Grado e le relative indicazioni;

— a pagina 87 correggere l'indicazione della linea Cervignano del Friuli Grado Piazzale Carpaccio in "Belvedere-Grado Piazzale Carpaccio"; nella cartina contrassegnare con dischetto la nuova stazione di scambio di Belvedere in sostituzione di Cervignano del Friuli Grado che dovrà risultare contradistinta con semplice cerchietto ed indicare il tratto di linea Cervignano del Friuli Grado-Belvedere come le altre linee dello Stato;

— nel prospetto a pagina 88 correggere l'indicazione della linea automobilistica Cervignano del Friuli Grado-Grado Piazzale Carpaccio in "Belvedere-Grado Piazzale Carpaccio"; nella colonna 2 correggere il nome della stazione di scambio in "Belvedere"; depennare nel prospetto stesso il nome e le indicazioni relative alle stazioni di Aquileia, Belvedere e Terzo di Aquileia;

— nell'Avvertenza in calce al prospetto modificare il nome della stazione di scambio in "Belvedere".

Prontuario dei servizi cumulativi italiani per i trasporti delle cose
(Edizione 1° luglio 1941-XIX).

— nell'elenco alfabetico delle stazioni e degli scali (pagg. 25 e seguenti) depennare il nome delle stazioni di Aquileia, Belvedere e Terzo di Aquileia.

Condizioni e tariffe.

— nell'appendice a pagina 382 correggere, nell'elenco delle linee in servizio di corrispondenza, l'indicazione della linea Cervignano del Friuli Grado-Grado Piazzale Carpaccio in "Belvedere-Grado Piazzale Carpaccio".

Nella Parte I della "Prefazione Generale all'Orario generale di servizio" (edizione febbraio 1936-XIV), a pagina 3, al grafico "Circoscrizione dei Compartimenti" tracciare il tratto Cervignano del Friuli Grado-Belvedere;

— a pagina 10, fascicolo orario 162, modificare l'indicazione della linea Udine-Cervignano del Friuli Grado in "Udine-Cervignano del Friuli Grado-Belvedere";

— A pagina 11, fra i nomi di Apuania Montignoso e Aquilonia inserire: « Aquileia . . . . LP | TE | 162 | »:

— a pagina 12, fra i nomi di Belmonte Calabro e Belvedere Marittimo inserire: « Belvedere . . . . | TE | 162 | »;

— a pagina 21, fra i nomi di Terzigno e Terzo Montabone inserire: « Terzo di Aquileia . . . . P | TE | 162 | ».

— nell'elenco delle località appartenenti alle ferrovie concesse, tramvie ecc., depennare i nomi di Aquileia, Belvedere e Terzo d'Aquileia con le relative indicazioni;

— a pag. 26, al n. 792 modificare l'indicazione esistente, in Belvedere-Grado Piazzale Carpaccio.

PARTE II.

69bis - Cervignano del Friuli Grado-Belvedere.

Cervignano del Friuli Grado

4	**Terzo di Aquileia**		
7	4	**Aquileia**	
12	9	6	**Belvedere**

PRONTUARI MANOSCRITTI DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso nelle stazioni e negli Uffici di controllo si dovrà:

nella sede opportuna dell'indice alfabetico inserire le indicazioni di cui appresso:

	PRONTUARI DI EDIZIONE			
	1922-1923		1933	
	pagina N.	progressivo N.	pagina N.	progressivo N.
Aquileia	58	8	68	29
Belvedere	58	9	68	30
Terzo di Aquileia . .	58	7	68	28

— nell'interno dei prontuari stessi, alle pagine sopra indicate, trascrivere l'indicazione della linea Cervignano del Friuli Grado-Belvedere e riportare i nomi di Terzo di Aquileia, Aquileia, Belvedere.

Le distanze per le stazioni della cointesa linea dovranno essere formate aggiungendo alla distanza risultante nei prontuari manoscritti per la stazione di Cervignano del Friuli Grado le altre di cui al prospetto seguente. L'istradamento sarà quello stesso indicato per la stazione di Cervignano del Friuli Grado, seguito dal n. 239.

	Distanze a Cervignano del Friuli Grado
Terzo di Aquileia	Km. 4
Aquileia	» 7
Belvedere	» 12

Comunicato:

Deliberazioni ministeriali circa le imprese ammesse a gestire servizi in appalto dell'Amministrazione ferroviaria.

La Commissione istituita ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 23 febbraio 1939-XVII, n. 309, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, riguardante la formazione e la tenuta degli elenchi delle Imprese ammesse a gestire servizi in appalto delle Amministrazioni ferroviaria, postelegrafica ed Azienda di Stato per i servizi telefonici, nella seduta tenutasi il 29 maggio 1942-XX, presso la Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato, ha preso le seguenti deliberazioni, ratificate dal Ministro delle Comunicazioni il 7 giugno 1942-XX:

ESTENSIONE DI ISCRIZIONE O DI LIMITE D'APPALTO

Ragione sociale e Sede Legale	Specializzazione e limite d'appalto	Estensione
S. A. Cooperativa "RIVA LITTORIA" Venezia	Manipolazione merci e bagagli registrati. L. 200.000.	L. 500.000
S. A. Cooperativa "LA FERROVIARIA Ancona	Manovalanza in genere L. 200.000.	L. 500.000
Coop. SMISTAMENTO MERCI COLLETTAME Udine	Manipolazione merci e bagagli registrati. L. 200.000.	L. 500.000

Errata-corrige.

Boll. Uff. n. 10/1942:

Ditta Redoglia Luigi – anzichè *Bedoglia.*

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Manutenzione armamento linea Lecco-Colico.	L. P.	Ore 12 del 15 giugno 1942-XX	510.000	Sezione Lavori Milano
Manutenzione armamento del 4° Tronco di Roma Trastevere.	L. P.	Ore 14 del 15 giugno 1942-XX	825.000	Sezione Spec. Lavori Roma
Manutenzione armamento linea Lecco-Albate-Camerlata.	L. P.	Ore 12 del 15 giugno 1942-XX	347.000	Sezione Lavori Milano
Completamento sistemazione ex F. V. stazione Montecatini.	L. P.	Ore 12 del 17 giugno 1942-XX	189.000	Sezione Lavori Firenze
Fornitura travertino di Rapolano per sistemazione F. V. stazione Montecatini.	L. P.	Ore 12 del 18 giugno 1942-XX	64.800	Sezione Lavori Firenze
Costruzione casa cantoniera P. B. Km. 35 + 000 linea Verona-Brennero.	L. P.	Ore 14 del 19 giugno 1942-XX	422.000	Sezione Lavori Bolzano
Manutenzione armamento tratta Oschiri-G. Aranci.	L. P.	Ore 12 del 19 giugno 1942-XX	701.000	Delegazione Cagliari
Manutenzione armamento tratta Chilivani-P. Torres	L. P.	Ore 12 del 19 giugno 1942-XX	699.000	Delegazione Cagliari
Manutenzione armamento tratta Borore- Campeda.	L. P.	Ore 12 del 19 giugno 1942-XX	357.000	Delegazione Cagliari
Manutenzione armamento tratta Decimo-Iglesias.	L. P.	Ore 12 del 19 giugno 1942-XX	397.000	Delegazione Cagliari
Riparazioni saltuarie binario corsa mediante fornitura mano d'opera linea Rimini-Ancona.	L. P.	Ore 12 del 21 giugno 1942-XX	346.000	Sezione Lavori Ancona
Fornitura mano d'opera per riparazioni saltuarie binario corsa linea Ancona-Sambenedetto.	L. P.	Ore 12 del 21 giugno 1942-XX	260.000	Sezione Lavori Ancona
Fornitura mano d'opera per riparazioni saltuarie binario corsa linea Sambenedetto-Pescara.	L. P.	Ore 12 del 21 giugno 1942-XX	183.000	Sezione Lavori Ancona
Fornitura mano d'opera per riparazioni saltuarie binario corsa linea Pescara P. N.-Termoli.	L. P.	Ore 12 del 21 giugno 1942-XX	159.000	Sezione Lavori Ancona
Manutenzione armamento linea Cremona-Fidenza.	L. P.	Ore 12 del 13 giugno 1942-XX	469.000	Sezione Lavori Milano

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Manutenzione armamento linea Piadena-Mantova.	L. P.	Ore 12 del 14 giugno 1942-XX	409.000	Sezione Lavori Milano
Manutenzione armamento linee Codogno-Piadena e Cremona-Castelvetro.	L. P.	Ore 12 del 14 giugno 1942-XX	841.000	Sezione Lavori Milano
Pavimentazione deposito travi da ponte a Roma Tuscolana.	L. P.	Ore 14 del 15 giugno 1942-XX	145.000	Sezione Spec. Lavori Roma
Recupero detriti di carbone piazzali stazione Mantova.	L. P.	Ore 13 del 15 giugno 1942-XX	100.000	Sezione Lavori Bologna
Manutenzione armamento linea Chiusa-Pian di V.G.	L. P.	Ore 14 del 16 giugno 1942-XX	231.000	Sezione Lavori Bolzano
Recupero detriti di carbone piazzali stazione Forlì.	L. P.	Ore 13 del 16 giugno 1942-XX	150.000	Sezione Lavori Bologna
Recupero detriti di carbone raccordo Salerno-Salerno Porto.	L. P.	Ore 15 del 17 giugno 1942-XX	270.000	Sezione Lavori Napoli
Fornitura in opera batteria accumulatori per centralina ACE Bivio Lagrangia.	A. C.	Ore 12 del 1° luglio 1942-XX	—	Ufficio I.E.S. Torino
Impianto due pensiline in c.a. stazione di Cagliari.	L. P.	Ore 12 del 2 luglio 1942-XX	1.400.000	Delegazione Cagliari

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	20.000	Soglie per porte delle carrozze	T. P.	17.6.1942 A. XX	Servizio Approvvigionamenti — Sezione 7ª
—	—	Ganci di trazione, manubri e viti con chiocciola.	T. P.	21.6.1942 A. XX	Id. Sezione 7ª
N.	15.000	Segmenti di lamierino magnetico.	T. P.	21.6.1942 A. XX	Id. Sezione 7ª
—	—	Manovelle di acciaio e contrappesi.	T. P.	23.6.1942 A. XX	Id. Sezione 7ª
N.	900	Manometri completi	T. P.	23.6.1942 A. XX	Id. Sezione 7ª
—	—	Connettori, astucci e parti elettriche per I.E.L.	T. P.	28.6.1942 A. XX	Id. Sezione 7ª

Il Direttore Generale
VELANI.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione **16,00**

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . . » **32,00**

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale Servizio Personale ed Affari Generali - dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXV - N. 25

18 giugno 1942
Anno XX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti Pag.

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni di durata *indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari di durata *determinata*:

Roma, 1942-XX — Soc. An. Poligrafica Italiana - Via della Guardiola, 22

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 4 maggio 1942-XX. — *Unificazione della classificazione e definizione delle saldature e della rappresentazione sui disegni tecnici delle saldature* (1).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Sentito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 18 maggio 1942-XX;

DECRETA:

Art. 1.

Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni od Enti predetti, per le Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per gli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 1307-1309 – 9 dicembre 1940-XIX (fascicolo unico di tre tabelle): Processi di saldatura. Giunti saldati. Forme delle saldature. Classificazione, nomenclatura, definizioni.

UNI 1310-1318 – 9 dicembre 1940-XIX (fascicolo unico di nove tabelle): Disegni tecnici. Rappresentazione schematica delle saldature.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dal compimento di tre mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

A partire dal compimento di tale termine i disegni che verranno allestiti dovranno conformarsi alle tabelle predette. Si intende che i disegni preesistenti resteranno utilizzabili fino ad esaurimento.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 2 giugno 1942-XX.

Art. 3.

Nei contratti di acquisto o di conferimento, di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà, con esplicito articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 4.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria, UNI - Milano.

Copie autenticate dal bollo del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'articolo 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 4 maggio 1942-XX.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

Decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, 18 maggio 1942-XX. — *Unificazione delle prescrizioni e prove dei fili di acciaio e dei relativi rivestimenti protettivi* (1).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Sentito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 18 maggio 1942-XX;

Decreta:

Art. 1.

Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni od Enti predetti, per le Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per gli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 1474 – 27 giugno 1941-XIX: Fili di acciaio. Prove.

UNI 1474-1476 – 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di due tabelle): Rivestimenti protettivi di zinco e cadmio-zinco dei fili di acciaio. Prescrizioni. Prove.

UNI 1477-1478 – 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di due tabelle): Fili di acciaio delle funi. Tipo con R. 60.

UNI 1479-1481 – 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di tre tabelle): Fili di acciaio delle funi. Tipo con R 120.

UNI 1482-1484 – 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di tre tabelle): Fili di acciaio delle funi. Tipo con R 150.

UNI 1485-1487 – 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di tre tabelle): Fili di acciaio delle funi. Tipo con R. 180.

UNI 1488-1489 – 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di due tabelle): Fili di acciaio delle funi. Tipo con R 210.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 3 giugno 1942-XX.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dal compimento di sei mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto non riguarda le applicazioni per gli impianti di funicolari aeree e terrestri concesse.

Art. 3.

E' data facoltà di derogare da quanto prescritto nelle suddette unificazioni:

a) quando, per esigenze di perfetta intercambiabilità con costruzioni in dotazione, esista necessità di continuare ad impiegare elementi integralmente conformi a tipi preesistenti, e ciò fino a quando dette costruzioni non siano prossime ad essere poste fuori servizio;

b) per le fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero, nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni UNI.

Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti disposizioni, si trovassero nella necessità di dover derogare alle prescrizioni del presente decreto, dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà con esplicito articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria, UNI – Milano.

Copie autenticate dal bollo del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 7.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori.

Gli altri Enti, di cui all'articolo 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 18 maggio 1942-XX.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 18 maggio 1942-XX. — *Unificazione dei tubi di rame e di ottone, senza saldatura* (1).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Sentito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 18 maggio 1942-XX;

DECRETA:

Art. 1.

Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni od Enti predetti, per le Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per gli Stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza dell'unificazione contenuta nelle seguenti tabelle:

UNI 1455-1461 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di sette tabelle): Tubi di rame o di ottone, senza saldatura.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dal compimento di sei mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

A partire dal compimento di tale termine, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta oppure per reintegro di dotazioni di magazzino dovranno conformarsi alle tabelle predette.

Art. 3.

Alle Amministrazioni ed Enti tenuti all'osservanza delle presenti disposizioni è data facoltà di derogare da quanto prescritto nella suddetta unificazione:

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 3 giugno 1942-XX.

a) quando, per esigenze di perfetta intercambiabilità con costruzioni in dotazione, esista necessità di continuare ad impiegare elementi integralmente conformi a tipi preesistenti, e ciò fino a quando dette costruzioni non siano prossime ad essere poste fuori servizio;

b) per le fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero, nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni UNI.

Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti disposizioni, si trovassero nella necessità di dover derogare alle prescrizioni del presente decreto, dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà con esplicito articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria, UNI - Milano.

Copie autenticate dal bollo del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 7.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'articolo 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 18 maggio 1942-XX.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1942-XX. — *Norme speciali tecniche sull'esportazione delle albicocche* (1).

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, con il Ministro per le corporazioni, con il Ministro per le finanze e con il Ministro per le comunicazioni;

Visto il R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213, convertito in legge con la legge 2 maggio 1938-XVI, n. 864, portante nuove disposizioni sul marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli destinati all'esportazione;

Su proposta dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero:

DECRETA:

Art. 1.

Il marchio nazionale di cui al R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213, convertito in legge con legge 2 maggio 1938-XVI, n. 864, si applica all'esportazione delle albicocche.

Per tutte le spedizioni di tale prodotto dirette all'estero è obbligatoria l'osservanza delle norme seguenti.

Art. 2.

REQUISITI QUALITATIVI.

I frutti destinati all'esportazione devono essere sani, puliti, asciutti, turgidi, di forma e di aspetto normali in rapporto alla varietà, commercialmente maturi, esenti da lesioni o da screpolature non cicatrizzate, da sostanze estranee o da altri difetti che ne pregiudichino la resistenza, la commestibilità o in modo notevole l'aspetto.

I frutti devono essere sufficientemente consistenti per giungere in buono stato sul mercato di destinazione.

Non è consentita l'esportazione di albicocche conservate in frigorifero che abbiano subìto alterazioni nelle loro caratteristiche organolettiche o di resistenza.

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere costituito da frutti dello sesso tipo (a polpa bianca o a polpa gialla; di forma oblunga o di forma sferica) e di grado di maturazione commercialmente uniforme.

L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero stabilirà ogni anno la data d'inizio dell'esportazione dalle varie zone.

Art. 3.

QUALIFICHE DI SELEZIONE.

Possono essere distinti con la qualifica di "extra", salvo quanto stabilito al quarto comma dell'art. 4, i frutti che, oltre a possedere i requisiti di cui all'articolo precedente, si presentino bene coloriti in rapporto alla varietà ed immuni da difetti che ne pregiudichino l'aspetto.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 26 maggio 1942-XX.

Art. 4.

Categorie di calibrazione.

E' vietata l'esportazione dei frutti di circonferenza inferiore a cm. 10, intendendosi per circonferenza quella della sezione massima normale all'asse del frutto.

I frutti devono essere calibrati, secondo la loro grossezza, nelle seguenti categorie:

con circonferenza superiore a 16 cm.: da distinguersi con le lettere *AAA*;
con circonferenza da 14 a 16 cm.: da distinguersi con le lettere *AA*;
con circonferenza da 12 a 14 cm.: da distinguersi con la lettera *A*;
con circonferenza da 10 a 12 cm.: da distinguersi con la lettera *B*.

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere costituito da frutti di una sola delle indicate categorie.

I frutti di categoria *B* non possono essere qualificati "extra".

Art. 5.

Tolleranze.

Sono ammesse le seguenti tolleranze riferite al numero dei frutti contenuti in ciascun imballaggio:

per prodotto di qualifica "extra": 10 % di frutti con requisiti inferiori a quelli stabiliti all'art. 3 per tale qualifica di selezione, ma non inferiori a quelli stabiliti all'art. 2;

per prodotto senza qualifica: 10 % di frutti con requisiti inferiori a quelli stabiliti all'art. 2, con esclusione di frutti affetti da marciume;

10 % di frutti con circonferenza inferiore o superiore di non oltre un centimetro ai limiti fissati per ogni categoria all'art. 4, con esclusione di frutti al disotto del limite minimo di circonferenza di cui al primo comma dello stesso articolo 4.

Art. 6.

Imballaggi.

Per l'esportazione delle albicocche possono essere usati soltanto i seguenti imballaggi:

1. — Gabbietta, avente le seguenti *dimensioni interne*: lunghezza cm. 50, larghezza cm. 30, altezza cm. 10-12 e le seguenti *caratteristiche*: *testate e fiancate* di due listelli orizzontali larghi mm. 25 e spessi mm. 10, costituenti i bordi superiore e inferiore dell'imballaggio e di listelli verticali interni, di uguale larghezza, spessi mm. 4 e intervallati non più di mm. 15; i listelli verticali interni possono essere sostituiti da una tavoletta dello stesso spessore, intervallata non più di mm. 15 da ciascuno dei cantonali o inchiodata agli stessi, oppure da lamine di legno tranciato intrecciate; *fondo* e *coperchio* di più pezzi longitudinali di uguale larghezza, spessi mm. 5, intervallati non più di mm. 15 e rinforzati da tre listelli trasversali esterni larghi mm. 30 e spessi mm. 5; quattro *cantonali* interni a sezione orizzontale triangolare con i due lati uguali di mm. 40. La tara, compresi i materiali d'impacco, non deve superare il 15 % del peso lordo.

La gabbietta, costruita con i quattro cantonali sporgenti cm. 3-4 dal bordo superiore delle testate e delle fiancate e con i listelli trasversali estremi del

fondo smussati in corrispondenza delle sezioni dei canntonali, può essere usata senza coperchio, come accatastabile.

L'uso della gabbietta con coperchio non è ammesso per l'esportazione delle albicocche della categoria di calibrazione *B*.

2. — Cassetta aperta accatastabile, avente le seguenti *dimensioni interne*: lunghezza cm. 53, larghezza cm. 39, altezza cm. 10-12 e le seguenti *caratteristiche*: *testate* di uno o di due pezzi uguali combacianti, spessi mm. 5; *fiancate* di uno o di due pezzi uguali combacianti, spessi mm. 10; *fondo* di più pezzi trasversali combacianti, spessi mm. 5, inchiodati sotto le fiancate e tre listelli longitudinali esterni di rinforzo aggraffati alle testate e di cui i due estremi smussati in corrispondenza dei cantonali; quattro *cantonali* interni a sezione orizzontale triangolare con i due lati uguali di mm. 40, sporgenti centimetri 3-4 dal bordo superiore delle testate e delle fiancate. La tara, compresi i materiali di impacco, non deve superare il 15 % del peso lordo.

Le testate e le fiancate possono anche essere costituite da *lamine di legno tranciato* intrecciate, fissate ai cantonali e a due listelli orizzontali esterni, larghi mm. 25 e spessi mm. 10, costituenti i bordi superiore e inferiore dell'imballaggio.

3. — Paniere con manico, avente le seguenti *dimensioni interne*: lunghezza cm. 50, larghezza cm. 20, altezza cm. 16 e le seguenti *caratteristiche*: *testate* e *fiancate* di lamine di legno tranciato intrecciate, fissate ai cantonali e a due listelli esterni orizzontali, larghi mm. 20 e spessi mm. 10, costituenti i bordi superiore e inferiore dell'imballaggio; *fondo* e, quando l'imballaggio né è dotato, *coperchio* di lamine di legno tranciato intrecciate e di due listelli esterni inchiodati in coincidenza delle testate; quattro *cantonali* interni a sezione orizzontale triangolare con i due lati uguali di mm. 25. La tara, compresi i materiali di impacco, non deve superare il 10 % del peso lordo.

Le misure stabilite nel presente articolo per gli spessori dei vari elementi e per i lati uguali della sezione orizzontale di cantonali valgono per imballaggi costruiti in pioppo, in abete o in altre essenze dolci; per imballaggi costruiti in faggio o in altre essenze dure, tali misure devono essere ridotte del 20 %.

Gli imballaggi devono essere nuovi, puliti, asciutti, solidi e costruiti a regola d'arte.

L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero può autorizzare l'uso di imballaggi non previsti nel presente articolo, in quanto rispondano a particolari esigenze del traffico. L'Istituto predetto può altresì stabilire che, in rapporto a particolari esigenze e in determinati periodi della campagna di esportazione, possano essere usati soltanto uno od alcuni degli imballaggi ammessi.

Art. 7.

Impacco.

I frutti delle categorie di calibrazione *AAA* e *AA* devono essere sempre impaccati a strati ordinati con disposizione "diagonale"; i frutti delle altre categorie possono essere immessi negli imballaggi anche alla rinfusa.

L'impacco dei frutti deve essere effettuao a regola d'arte e in modo da occupare la completa capacità degli imballaggi. I vari strati devono risultare tra loro uniformi per composizione e qualità.

Per il prodotto di qualifica "extra" è obbligatorio l'uso di materiale di protezione e di addobbo e di fogli intercalari di carta fra strato e strato di frutti quando questi non siano singolarmente incartati. Tale materiale deve essere nuovo, pulito, esciutto e inodore.

L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, in relazione a particolari esigenze dei mercati esteri importatori, può modificare le condizioni d'impacco stabilite nel presente articolo.

Art. 8.

INDICAZIONI ESTERNE.

All'esterno degli imballaggi devono essere apposte, in modo indelebile e chiaramente leggibile, soltanto le seguenti indicazioni:

a) marchio nazionale di esportazione;

b) denominazione, sede ed eventualmente marchio di commercio dell'esportatore; potrà essere apposto il solo marchio, limitatamente ad uno per esportatore, quando sia regolarmente registrato presso il Ministero delle corporazioni (Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi) e sia stato preventivamente depositato presso l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;

c) "albicocche polpa bianca" o "albicocche polpa gialla" ed eventualmente il nome della varietà;

d) qualifica "extra" per il prodotto che ne abbia i requisiti;

e) categoria di calibrazione secondo quanto previsto con l'art. 4.

Le indicazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) devono figurare, nell'ordine di cui sopra, su di una testata delle cassette, delle gabbiette e dei panieri, eventualmente in etichetta bene applicata e possono essere ripetute sull'altra testata. Sui panieri le indicazioni possono figurare sul coperchio o sul manico oppure su di un cartellino resistente, di colore chiaro, delle dimensioni di cm. 13 × 5, saldamente assicurato all'imballaggio. Il marchio nazionale deve figurare a sinistra delle indicazioni suddette e deve essere del diametro di cm. 5 o 7 se applicato sulle cassette, di cm. 3 o 5 se applicato sulle gabbiette e di cm. 3 se applicato sui panieri e sui cartellini; le indicazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) devono essere in caratteri alti almeno cm. 1 e quelle di cui alle lettere *d*) ed *e*) in caratteri alti almeno cm. 1,5.

Art. 9.

SPEDIZIONE.

Il carico e la sistemazione dei colli nei mezzi di trasporto devono essere eseguiti con accuratezza, usando gli accorgimenti ed i materiali atti ad evitare danneggiamenti al prodotto ed agli imballaggi e ad assicurare la buona conservazione del prodotto stesso durante il viaggio.

Art. 10.

CONTROLLO.

Tutte le spedizioni di albicocche dirette all'estero sono soggette a controllo al fine di accertare l'osservanza delle norme stabilite dal presente decreto.

Il controllo si esegue, di regola, per le partite in esportazione via terra, nelle stazioni ferroviarie all'atto del carico e prima della stipulazione del contratto di trasporto e, per le partite di esportazione via mare, nei porti all'atto dell'imbarco. Per le partite in esportazione per via ordinaria o da inoltrarsi all'estero su percorso in parte ferroviario e in parte marittimo, l'Isituto nazionale fascista per il commercio estero determina, secondo i casi, la località nella quale si effettua il controllo.

Il controllo è effettuato, secondo le disposizioni dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero e con le norme da esso stabilite, dagli ispettori dell'Istituto stesso e dal personale della Milizia ferroviaria, della Milizia portuaria e delle Regie dogane.

Chiunque intenda esportare albicocche deve notificare al Centro di controllo competente secondo la tabella allegata al presente decreto, l'esistenza del magazzino di lavorazione della merce precisandone l'ubicazione.

Richiesta di controllo. — Non meno di quarantotto ore prima del carico o dell'imbarco della merce, l'esportatore deve presentare la richiesta di controllo al Centro di controllo competente secondo la tabella allegata al presente decreto. Detta richiesta può essere fatta in casi eccezionali a termine abbreviato, anche telegraficamente, a rischio dell'esportatore.

La richiesta deve essere presentata per ciascuna spedizione e deve specificare:

a) il nome, il cognome e il domicilio dell'esportatore o, qualora questi sia una società o un ente, la denominazione e la sede ed il nome, il cognome e il domicilio dei suoi legali rappresentanti;

b) l'albo provinciale nel quale l'esportatore è iscritto ed il relativo numero d'iscrizione o, in caso di produttore esportatore occasionale, gli estremi del conseguito permesso di esportazione occasionale, ai termini degli articoli 2 e 3 del R. decreto 16 giugno 1932-X, n. 697;

c) il nome, il cognome e il domicilio della persona eventualmente delegata dall'esportatore ad assistere al controllo della merce;

d) il prodotto e il numero dei colli;

e) la destinazione;

f) il luogo, il giorno e l'ora della presentazione della merce;

g) la firma del richiedente e la data.

La richiesta di controllo può essere fatta da uno spedizioniere ed in tal caso deve contenere gli estremi dell'autorizzazione conseguita dallo spedizioniere ai termini degli articoli 2 e 14 del R. decreto 16 giugno 1932-X, n. 697, e deve esservi unita la delega dell'esportatore. Tale delega e quella rilasciata alla persona incaricata ad assistere al controllo, quando hanno carattere permanente, devono essere depositate presso il Centro del controllo competente.

Effettuazione del controllo. — Gli organi preposti al controllo notificano al richiedente l'ora in cui esso sarà effettuato.

Qualora la richiesta di controllo non sia seguita dalla presentazione della merce al controllo stesso, chi ha avanzato tale richiesta è tenuto a rimborsare all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero la spesa sostenuta per predisporre il controllo medesimo. Tale rimborso è dovuto anche quando la merce, dopo aver subìto il controllo con esito favorevole, non viene inoltrata all'estero.

Gli attrezzi necessari per la effettuazione del controllo devono essere forniti dall'esportatore o dal suo delegato.

All'atto della presentazione della merce al controllo, l'esportatore deve consegnare agli addetti al controllo una distinta di carico in duplice originale, redatta sul modulo prescritto dall'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, dalla quale risultino: la denominazione e la sede dell'esportatore, il numero del carro ferroviario o il nome della nave, il luogo e la data del carico, la destinazione ed il prodotto, specificando di questo la quantità, in colli e in peso, suddivisa secondo gli imballaggi, i tipi, le qualifiche di selezione e le categorie di calibrazione. Uno degli originali di tale distinta, per le spedizioni per ferrovia sarà posto nell'interno del carro, per le spedizioni via mare sarà

allegato ai documenti di trasporto e per le spedizioni per via ordinaria sarà consegnato al vettore.

Gli addetti al controllo sorvegliano le operazioni di carico e di stivaggio agli effetti dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 9.

Certificato d'ispezione. — Qualora risultino osservate le disposizioni del presente decreto, gli addetti al controllo emettono un certificato di ispezione intestato all'esportatore. Tale certificato deve essere consegnato a seconda dei casi, alle autorità ferroviarie o doganali.

Gli addetti al controllo provvedono, se del caso, ad apporre agli sportelli del carro ferroviario un contrassegno dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero.

Disposizioni speciali. — Per le spedizioni dai Centri di rispedizione di Verona, Bologna, Padova, Milano, Bolzano ed altri ammessi a fruire della concessione della tassazione unica, di cui ai decreti Ministeriali 12 giugno 1930-VIII, n. 2691, e 21 luglio 1931-IX, n. 185, è ammessa l'effettuazione del controllo presso i Centri medesimi. In caso di merce accompagnata dal certificato d'ispezione emesso alla stazione originaria di partenza, il certificato stesso perde la sua validità, ai fini della rispedizione per l'estero, dopo ventiquattro ore dall'arrivo della merce al Centro di rispedizione o quando la composizione originaria del carico abbia subìto modificazioni; la rispedizione in questi casi può avvenire solo dopo un nuovo controllo e conseguente emissione di un nuovo certificato d'ispezione. Questo nuovo controllo e la successiva emissione di un nuovo certificato di ispezione saranno effettuati non oltre le dodici ore dalla scadenza del precedente certificato di ispezione.

Per le partite di albicocche rispedite all'estero da una stazione che non sia Centro di rispedizione, il controllo deve essere richiesto al Centro di controllo competente secondo la tabella allegata al presente decreto. In tal caso l'esportatore è tenuto a rimborsare all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero le spese per l'effettuazione del controllo medesimo.

Il risultato degli eventuali controlli di verifica eseguiti in corso di trasporto, ove non si rilevino circostanze che importino il fermo della spedizione, deve essere annotato sul certificato di ispezione.

L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero può stabilire, per le spedizioni per ferrovia verso determinati Paesi e compatibilmente con quanto previsto dalle tariffe applicabili, le norme per l'istradamento dei trasporti.

Le partite di albicocche devono essere dichiarate come tali, sui documenti di trasporto, all'atto della spedizione. Nel caso di spedizioni miste con altri prodotti, devono essere dichiarate anche la specie e la quantità di ciascuno dei prodotti componenti la spedizione.

Divieto di esportazione delle partite irregolari. — Ai sensi dell'art. 10 del R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213, convertito in legge 2 maggio 1938-XVI, n. 864, le autorità ferroviarie rifiuteranno la spedizione e la rispedizione per l'estero e le autorità doganali vieteranno l'uscita dal Regno delle partite di albicocche che non siano accompagnate dal certificato di ispezione o che all'atto della spedizione non sia state dichiarate secondo quanto è prescritto nel comma precedente.

Art. 11.

SANZIONI.

Le trasgressioni alle norme del presente decreto sono punite ai sensi del R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213, convertito in legge con la legge 2 maggio 1938-XVI, n. 864.

Art. 12.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore alla data della pubblicazione.

Roma, addì 18 maggio 1942-XX.

Il Ministro per gli scambi e le valute: RICCARDI.
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: PARESCHI.
Il Ministro per le corporazioni: RICCI.
Il Ministro per le finanze: DI REVEL.
Il Ministro per le comunicazioni: HOST VENTURI.

TABELLA DEGLI ISPETTORATI
E DEI CENTRI DI CONTROLLO PERMANENTI DELL'I.C.E.).

ISPETTORATI	CENTRI DI CONTROLLO
Ispettorato per l'Italia centro-settentrionale Sede: Bologna	Albenga Milano Trieste Bologna Pisa
Ispettorato per l'Italia centro-meridionale-Tirrenica Sede: Roma	Roma Napoli
Ispettorato per l'Italia centro-meridionale-Adriatica Sede: Foggia	S. Benedetto del Tronto Foggia Bari
Ispettorato per la Sicilia e la Calabria Sede: Messina	Reggio Calabria Messina Catania Siracusa Palermo

L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero si riserva, in rapporto alle esigenze del traffico, di istituire dei Centri di controllo temporanei a carattere stagionale, nelle principali zone di produzione.

Il Ministro per gli scambi e per le valute
RICCARDI.

Ordine di servizio n. 69.

Apertura all'esercizio della nuova stazione di Megara Giannalena e chiusura all'esercizio della fermata di Megara Iblea.

In applicazione delle disposizioni emanate dal Ministro delle Comunicazioni con decreto n. 4016 del 16 giugno 1942-XX, dal giorno 20 giugno 1942-XX sarà aperta all'esercizio la stazione di MEGARA GIANNALENA, al Km. 290 + 944, della linea Catania-Siracusa, situata fra le stazioni di Augusta e Priolo Melilli, dalle quali dista, rispettivamente, Km. 9 + 047 e Km. 4 + 240.

Contemporaneamente sarà chiusa all'esercizio la fermata di Megara Iblea, situata fra le stazioni sopradette, ed i relativi servizi viaggiatori, bagagli e merci passeranno nella nuova stazione di Megara Giannalena.

Detta nuova stazione è dotata dei seguenti impianti:

— Fabbricato Uffici: ubicato a destra della linea nel senso di marcia dei treni dispari;

— un binario di raddoppio per l'effettuazione degli incroci e delle precedenze, della lunghezza utile di m. 475 (capacità veicoli 53) e un binario di carico e scarico diretto della lunghezza utile di m. 80;

— due marciapiedi, di cui uno adiacente al F. V. (lunghezza m. 160) e l'altro intermedio fra i due binari di corsa (lunghezza m. 160);

— un apparato, provvisorio, a 4 maniglie, posto nell'interno del F. V., per la manovra elettrica dei segnali di protezione, costituiti da semafori ad un'ala di 1ª categoria, preceduti da semafori ad un'ala di avviso. Detti segnali saranno illuminati a petrolio.

I deviatoi sono assicurati da fermadeviatoi tipo F. S.

La nuova stazione è inclusa nei circuiti telegrafici 82784 e 82739, con la chiamata G. N., e nel circuito telefonico 89321.

Sarà abilitata a tutti i servizi senza alcuna limitazione e sarà compresa nella giurisdizione della sopprimenda fermata di Megara Iblea.

Il versamento degli introiti sarà fatto alla Cassa Compartimentale di Palermo con la periodicità di cui alla lettera *B* dell'O. S. n. 184/1913.

In conseguenza di quanto sopra si dovranno modificare, conformemente all'allegato al presente Ordine di servizio, il Prontuario delle distanze chilometriche e le altre pubblicazioni di servizio interessate, nelle quali dovrà essere depennata la fermata di Megara Iblea e corrispondenti indicazioni.

Le stazioni che sono fornite di biglietti a serie fissa in destinazione di Megara Giannalena, che alla data di attuazione del provvedimento non abbiano ricevuto le nuove scorte coi prezzi modificati, dovranno sospendere la vendita di quelli in casellario ed emettere biglietti facoltativi, richiedendo subito al Controllo Viaggiatori e Bagagli la sostituzione delle vecchie scorte con altre aventi il prezzo modificato. I biglietti tolti dalla distribuzione dovranno essere restituiti al Controllo Viaggiatori, facendo riferimento al presente ordine di servizio.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8, 9 *e* 15.

Allegato all'O. S. n. 69 - 1942-XX.

PRONTUARIO GENERALE DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE

Parte I.

— a pagina 46 modificare il nome di Megara Iblea in "Megara Giannalena" e modificare le relative indicazioni conformemente a quelle di cui al presente allegato;

— in calce alla pagina 47 cancellare la nota (*c*)..

Parte II.

— modificare il nome di Megara Iblea in "Megara Giannalena";

— sostituire le distanze da Megara Giannalena alle altre stazioni della linea Messina-Siracusa (tavola polimetrica 128) con quelle di cui al presente allegato.

Parti III e IV.

— modificare il nome di Megara Iblea in "Megara Giannalena";

— sostituire le distanze e gli istradamenti esistenti con quelli di cui al presente allegato.

PRONTUARI MANOSCRITTI DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE

— Modificare il nome di Megara Iblea in "Megara Giannalena".

Le stazioni della linea Messina-Siracusa rileveranno la nuova distanza per Megara Giannalena dal prospetto di cui al presente Allegato relativo alla Parte II del Prontuario Generale.

Tutte le altre stazioni della rete modificheranno la distanza esposta per Megara Giannalena aggiungendo Km. 9 a quella indicata per Augusta, Km. 4 a quella indicata per Priolo Melilli e scegliendo quella che dal confronto risulterà minore.

PREFAZIONE GENERALE ALL'ORARIO GENERALE DI SERVIZIO (Edizione febbraio 1936-XIV).

— A pagina 16, modificare il nome di Megara Iblea, in Megara Giannalena cancellando l'indicazione LP.

Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le Stazioni della rete ferroviaria dello Stato (Edizione 1° giugno 1942-XX).

PARTE I

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Zone e tavole polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni le fermate ecc.		LINEA	Compartimento o Delegazione	PROVINCIA	SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE ecc.							IMPIANTI FISSI				
	Zone	Tavole polimetriche				Viaggiatori	Bagagli	Merci G.V.	Merci P.V.	Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	Piani caricatori di testa	Piani caricatori di fianco	Grue fisse (Portata massima in tonnellate)	Bilance a ponte (Portata massima in tonnellate)	Sagoma limite
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Megara Giannalena . .	VII	128	Messina-Siracusa	Palermo	Siracusa	V	B	G	P	V	B	SP	—	F	—	—	—

PI

lena'
sente

linea
alleg

prese

PRO

l
per l
Parte

Mega
a qu
sulter

PRI

lena

LEG

AN

Salmona

887

865

80.5
18

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE																					
		GRUPPO A						GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D				GRUPPO E			Gruppo F
		Genova P.P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Grisignano di Zocco	Padova	Venezia Mestre	Verona P.N.	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
PARTE III																							
Megara Giannalena	VII	1380	1500	1496	1491	1489	1429	1393	1377	1406	1402	1288	1301	1239	1215	778	882	887	848	577	571	614	160
PARTE IV																							
Megara Giannalena	VII	1344	1464	1460	1455	1453	1393	1371	1355	1384	1370	1256	1279	1203	1179	756	843	865	826	555	549	592	160
		198.241 184	207.241 184	207.241 184	207.241 184	207.241 184	207.241 184	110.163 143.184	126.163 143.184	126.33 184	256.275 241.184	275.241 184	126.163 143.184	198.241 184	198.241 184	19.18 184	261.101 184	80.59 184	143 184	184	218.184	154.217	—

P

lena
sent

line
alle

pre:

PR

per
Pa

Me
a q
sult

PI

lena

Segue ALLEGATO ALL'O. S. N. 69 – 1942-XX.

Tavola polimetrica n. 128 (*Messina-Siracusa*).

Messina Marittima	Km.	161	Guardia Mangano	Km.	87
Messina Centrale	»	160	Acireale	»	80
Tremestieri	»	154	Acitrezza	»	76
Mili	»	153	Acicastello	»	73
Galati	»	150	Cannizzaro	»	72
Ponte S. Stefano	»	149	Catania Agnina	»	68
Ponte Schiavo	»	147	Catania Centrale	»	66
Giampilieri	»	145	Catania Marittima	»	68
Scaletta Zanclea	»	143	Catania Acquicella	»	63
Alì	»	137	Bicocca	»	58
Nizza di Sicilia	»	134	Passamartino	»	50
Roccalmera Mandanici	»	132	Valsavoja	»	43
Furci	»	130	Lentini	»	37
S. Teresa di Riva	»	128	Agnone di Siracusa	»	28
Forza d'Agrò S. Alessio	»	125	Agnone Bagni	»	26
Letojanni	»	118	Brucoli	»	16
Taormina Giardini	»	113	Augusta	»	10
Alcantara	»	109	Megara Giannalena	»	—
Calataliano	»	107	Priolo Melilli	»	5
Fiumefreddo Sicilia	»	104	Targia	»	12
Mascali	»	98	S. Panagia	»	15
Giarre Riposto	»	95	Siracusa	»	22
Carruba	»	91	Siracusa Marittima	»	24

Comunicati:

Esclusione dalle gare.

Con provvedimento del 7 maggio 1942-XX il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste — Direzione Generale dell'Alimentazione — ha escluso dal fare offerte per tutti i contratti con lo Stato la ditta Lema di Milano.

Sussidi di istruzione nel Convitto Comunale di Veroli per l'anno scolastico 1942-43.

Si porta a conoscenza che, per l'ammissione al Convitto Comunale di Veroli, per l'anno scolastico 1942-43, dei figli degli agenti ferroviari in attività di servizio, restano ferme le disposizioni contenute nell'Ordine di servizio n. 77, Boll. Uff. n. 27 del 3 luglio 1941-XIX, con la seguente variante:

« La retta è dovuta al Convitto per dodici mesi, a partire dal 1° ottobre ed ammonta a L. 280 mensili, delle quali L. 112 a carico dell'agente e L. 168 a carico dell'Amministrazione ».

Deliberazioni Ministeriali circa le imprese ammesse a gestire servizi in appalto dell'Amministrazione ferroviaria.

La Commissione istituita ai sensi dell'articolo 4 del R. decreto legge 23 febbraio 1939-XVII, n. 309, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, riguardante la formazione e la tenuta degli elenchi delle Im-

prese ammesse a gestire servizi in appalto delle Amministrazioni ferroviaria, postelegrafonica ed Azienda di Stato per i servizi telefonici, nella seduta tenutasi il 12 giugno 1942-XX, presso la Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato, ha preso le seguenti deliberazioni, ratificate dal Ministro delle Comunicazioni il 16 giugno 1942-XX.

ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DELLE SEGUENTI IMPRESE:

Ragione Sociale e Sede Legale	Specializzazione	Limite di appalto
AURICCHIO Giuseppe Albanella (Salerno)	Tutti i servizi del Movimento (escluse le manovre) e del Commerciale.	L. 3.000.000
PESCE cav. Antonio Roma	Pulizia piazzali – Manipolazione merci e bagagli registrati – Deposito bagagli a mano – Manovre – Pulizia vetture – Manovalanza in genere.	L. 3.000.000
LANATI cav. Enrico Genova	Facchinaggio merci e bagagli registrati.	L. 500.000
CUPO Salvatore Formia	Facchinaggio merci e bagagli registrati.	L. 150.000

ESTENSIONE DI LIMITE DI APPALTO

Ragione sociale e Sede Legale	Specializzazione e limite d'appalto	Estensione
SOC. AN. COOP. FRA PORTABAGAGLI Genova	Facchinaggio merci e bagagli registrati. Pulizia L. 200.000.	L. 500.000

RIGETTO DI DOMANDE DI ISCRIZIONE

Ragione sociale e Sede Legale	Specializzazione	Limite di appalto
BOGGIO Piero Parma	Facchinaggio merci e bagagli registrati – Pulizia vetture.	L. 1.000.000

RIGETTO DI DOMANDA DI ESTENSIONE DEL LIMITE DI APPALTO
Da L. 200.000 a L. 500.000.

ROMANELLI Libero Barletta	Facchinaggio merci e bagagli registrati.	L. 200.000

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Manutenzione armamento linea Treviso-Calalzo dal Km. 54+280 al Km. 84+440.	L. P.	Ore 11 del 19 giugno 1942-XX	280.000	Sezione Lavori Venezia
Manutenzione armamento linea Camposampiero-Montebelluna e Montebelluna-Susegana.	L. P.	Ore 11 del 19 giugno 1942-XX	300.000	Sezione Lavori Venezia
Manutenzione armamento linee Treviso-Portogruaro e Motta-S. Vito.	L. P.	Ore 11 del 19 giugno 1942-XX	350.000	Sezione Lavori Venezia
Manutenzione armamento linea Sacile-Pinzano.	L. P.	Ore 11 del 21 giugno 1942-XX	370.000	Sezione Lavori Venezia
Manutenzione armamento linea Casarza-Gemona fra i chilometri 0 + 785 e 49 + 300.	L. P.	Ore 11 del 21 giugno 1942-XX	420.000	Sezione Lavori Venezia
Platea massi artificiali a difesa ponte fiume Ombrone al Km. 233 della linea Asciano-Montepescali.	L. P.	Ore 12 del 22 giugno 1942-XX	896.100	Sezione Lavori Firenze
Manutenzione armamento linea Mestre-Trento dal Km. 32 + 652 a 64 + 302.	L. P.	Ore 11 del 23 giugno 1942-XX	225.600	Sezione Lavori Venezia
Manutenzione armamento linea Mestre-Portogruaro dal chilometro 1 + 090 a 33 + 271.	L. P.	Ore 11 del 23 giugno 1942-XX	805.000	Sezione Lavori Venezia
Manutenzione armamento linea Sulmona-Aquila.	L. P.	Ore 12 del 23 giugno 1942-XX	492.000	Sezione Lavori Ancona
Manutenzione armamento linea Pescara P.N.-Sulmona.	L. P.	Ore 12 del 23 giugno 1942-XX	800.000	Sezione Lavori Ancona
Manutenzione armamento linea Pescara C.-Pescara P.N.	L. P.	Ore 12 del 23 giugno 1942-XX	231.000	Sezione Lavori Ancona
Manutenzione armamento linea Porto d'Ascoli-Ascoli Piceno.	L. P.	Ore 12 del 24 giugno 1942-XX	204.000	Sezione Lavori Ancona
Manutenzione armamento linea Foligno-Cortona-Terontola.	L. P.	Ore 12 del 24 giugno 1942-XX	761.000	Sezione Lavori Ancona
Manutenzione armamento linea Giulianova-Teramo.	L. P.	Ore 12 del 24 giugno 1942-XX	205.000	Sezione Lavori Ancona
Secondo gruppo lavori sistemazione ex fornaci Laterina.	L. P.	Ore 12 del 24 giugno 1942-XX	159.200	Sezione Lavori Firenze

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Sistemazione binari stazione di Montegrotto linea Bologna-Padova.	L. P.	Ore 12 del 24 giugno 1942-XX	78.000	Sezione Lavori Bologna
Costruzione fabbricato per ristoratore ed altro stazione Alcamo Diramazione.	L. P.	Ore 14 del 22 giugno 1942-XX	650.000	Sezione Lavori Palermo
Sistemazione binari stazione Battaglia linea Bologna-Padova.	L. P.	Ore 12 del 25 giugno 1942-XX	120.000	Sezione Lavori Bologna
Sistemazione binari stazione Stanghella linea Bologna-Padova.	L. P.	Ore 12 del 26 giugno 1942-XX	66.000	Sezione Lavori Bologna
Fornitura in opera quadro e macchinari per officina carica accumulatori Verona P.N.	A. C.	Ore 12 del 13 luglio 1942-XX	—	Ufficio I.E.S. Venezia

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L.P. - Licitazione privata T.P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	190	Bobine per gli indotti dei motori	T. P.	26.6.1942 A. XX	Servizio Approvvigionamenti - Sezione 7ª
»	500	Portapolverizzatori per gli iniettori del combustibile.	T. P.	27.6.1942 A. XX	Id. Sezione 7ª
—	—	Valvole per presa vapore di rientrata d'aria ed accessori.	T. P.	29.6.1942 A. XX	Id. Sezione 7ª
N.	750	Portastriscianti per i trolley a pantografo.	T. P.	1.7.1942 A. XX	Id. Sezione 7

Il Direttore Generale
VELANI

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali - dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXV - N. 26

25 giugno 1942
Anno XX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni di durata *indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio - Circolari di durata *determinata*:

Comunicazioni:

Roma, 1942-XX — Soc. An. Poligrafica Italiana - Via della Guardiola, 22

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 18 maggio 1942. — *Unificazione delle funi di acciaio* (1).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, numero 1699;

Sentito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 18 maggio 1942-XX;

DECRETA:

Art. 1.

Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni o Enti predetti, per le Società, Ditte Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per gli Stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 1490-1492 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di tre tabelle): Funi di acciaio. Prospetto dei tipi unificati.

UNI 1493-1494 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di due tabelle): Funi di acciaio. Funi spiroidali con 7 fili.

UNI 1495-1496 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di due tabelle): Funi di acciaio. Funi spiroidali con 12 fili.

UNI 1497-1498 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di due tabelle): Funi di acciaio. Funi spiroidali con 19 fili.

UNI 1499-1500 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di 2 tabelle): Funi di acciaio. Funi spiroidali con 37 fili.

UNI 1501-1502 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di due tabelle): Funi di acciaio. Funi spiroidali con 61 fili.

UNI 1503-1504 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di due tabelle): Funi di acciaio. Funi a trefoli, con 42 fili e 1 anima di fibra tessile.

UNI 1505-1506 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di due tabelle): Funi di acciaio. Funi a trefoli, con 72 fili e 1 anima di fibra tessile).

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 dell'8 giugno 1942-XX.

UNI 1507-1508 – 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di due tabelle): Funi di acciaio. Funi a trefoli, con 114 fili e 1 anima di fibra tessile.

UNI 1509-1510 – 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di due tabelle): Funi di acciaio. Funi a trefoli, con 222 fili e 1 anima di fibra tessile.

UNI 1511-1512 – 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di due tabelle): Funi di acciaio. Funi a trefoli, con 366 fili e 1 anima di fibra tessile.

UNI 1513-1514 – 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di due tabelle): Funi di acciaio. Funi a trefoli, con 72 fili e 7 anime di fibra tessile.

UNI 1515-1516 – 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di due tabelle): Funi di acciaio. Funi a trefoli, con 144 fili e 7 anime di fibra tessile.

UNI 1517-1518 – 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di due tabelle): Funi di acciaio. Funi a trefoli, con 180 fili e 7 anime di fibra tessile.

UNI 1519-1521 – 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di tre tabelle): Designazione delle formazioni e dei sensi di avvolgimento delle funi metalliche.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dal compimento di un anno a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, (E' tuttavia concessa l'utilizzazione, fino ad esaurimento, delle scorte esistenti presso gli utenti alla data del presente decreto).

A partire dal compimento di tale termine, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta oppure per reintegro di dotazioni di magazzino dovranno conformarsi alle tabelle predette.

Il presente decreto non riguarda le applicazioni per gli impianti di funicolari aeree e terrestri concesse.

Art. 3.

E' data facoltà di derogare da quanto prescritto nelle suddette unificazioni:

a) quando, per esigenze di perfetta intercambiabilità con costruzioni in dotazione, esista necessità di continuare ad impiegare elementi integralmente conformi a tipi preesistenti, e ciò fino a quando dette costruzioni non siano prossime ad essere poste fuori servizio;

b) per le fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero, nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni UNI.

Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti disposizioni, si trovassero nella necessità di dover derogare dalle prescrizioni del presente decreto, dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà, con esplicito articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione nell'industria, UNI - Milano.

Copie autenticate dal bollo del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso, dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 7.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 18 maggio 1942-XX.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1942-XX, n. 3969. — *Graduatoria di merito del concorso a 75 posti di Sottocapotecnico in prova.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Decreto Ministeriale 9 dicembre 1941-XIX, n. 1729;
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 010/24/106607 in data 15 giugno 1942-XX;
Sntito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso a 75 posti di Sottocapotecnico in prova:

1. – SASSI Orfeo
2. – CODATO Giovanni
3. – BONACCORSO Pasquale
4. – CONTI Mario
5. – GOS Alfeo
6. – RUSSO Antonio
7. – CARMENATI Luigi
8. – BOVA Saverio
9. – DI BENEDETTO Giuseppe
10. – DI CORCIA Luigi
11. – SARNE' Francesco
12. – DI LASCIO Antonio
13. – RUSSO Nicola
14. – CUOZZO Amedeo
15. – SIRECI Emilio
16. – MACCIO Vincenzo
17. – GENTILI Ernesto
18. – MANFREDI Giuseppe
19. – PELACCHI Danilo
20. – BEDOSTI Ercole
21. – ANZIVINO Osvaldo
22. – MARUELLO Giovanni
23. – ROCCHI Alesio
24. – MUSCARA' Giuseppe

Roma, li 16 giugno 1942-XX.

Il Ministro
HOST VENTURI.

Ordine di servizio n. 70.

Istruzione per l'applicazione del Regolamento pel trasporto delle merci pericolose e nocive.

Fra le merci pericolose e nocive ascritte alla 12ª categoria dell'Allegato 7 alle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose devono comprendersi a tutti gli effetti anche i seguenti esplosivi:

Sipe G. . . . . Categ. 12 gr. 1-b)
Italgomma N.A. . . . . . . Categ. 12 gr. 2-a)

In relazione a quanto sopra, dovranno farsi le opportune aggiunte all'Allegato E dell'Istruzione per l'applicazione del Regolamento per il trasporto delle merci pericolose e nocive — Edizione 1935.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 30, 31, 32, 51, 53, 54, 55 *e* 58.

Ordine di servizio n. 71.

Nomenclatura dei Conti.

Si porta a conoscenza che è stato provveduto alla stampa di una nuova edizione della "Nomenclatura dei Conti" che dovrà entrare in vigore dal 1° luglio 1942-XX.

La distribuzione di essa sarà fatta a cura del Servizio Ragioneria.

Ordine di servizio n. 72.

Trasformazione in Deposito della Rimessa Locomotive di Siracusa.

(Riferimento O. S. n. 29 del 9 marzo 1939-XVII).

A partire dal 1° luglio 1942-XX la Rimessa locomotive di Siracusa è trasformata in Deposito locomotive, continuando a funzionare nella circoscrizione del Riparto Materiale e Trazione di Catania (Officina veicoli di Catania Acquicella).

Ordine di servizio n. 73.

Modificazione della giurisdizione dei D. C. della linea Bologna-Firenze-Roma.

A partire dalle ore 12 del giorno 1° luglio p. v. la giurisdizione dei seguenti impianti di D. C. verrà modificata come appresso:

— Il D. C. della 6ª sezione di Bologna, che aveva la dirigenza della linea Bologna-Firenze (Direttissima), limiterà la sua giurisdizione al tratto Bologna-Prato.

— Il D. C. di Firenze S.M.N., che aveva la dirigenza sul tratto Firenze-Cortona Terontola, assumerà quella del tratto Pontassieve-Chiusi.

— Il D. C. di Orvieto, che aveva la dirigenza del tratto Cortona Terontola-Orte, limiterà la sua giurisdizione al tratto Chiusi-Orte.

Inoltre a Firenze S.M.N. verrà attivata una seconda sezione di D.C. con giurisdizione Prato - Firenze S.M.N. - Pontassieve; l'ufficio di detta sezione corrisponderà, a mezzo del circuito telefonico selettivo, con i seguenti impianti:

Pistoia dirigenti	—	Antenna
Montale A.	—	Antenna
Pistoia	—	Deposito Locomotive
»	—	Deposito Personale Viaggiante
Prato	—	Dirigenti
»	—	Cabina A
»	—	Cabina B
Calenzano	—	
Sesto Fiorentino	—	
Castello	—	
Firenze Rifredi	—	Dirigenti
» »	—	Cabina B
Firenze S.M.N.	—	Dirigenti
» »	—	Cabina A.C.E.
» »	—	Capo Rip. Mov. (Ascolto)
» »	—	Deposito Locomotive
» »	—	Deposito Personale Viaggiante
» »	—	Cabina Romito
Bivio Pellegrino	—	
Firenze C.M.	—	Cabina A
» »	—	Dirigenti
» »	—	Deposito Personale Viaggiante
» »	—	Cabina B

Posto Blocco N. 5 Km. 306 + 190
Compiobbi
Sieci
Pontassieve

Il D. C. di questa nuova sezione, a mezzo di uno speciale dispositivo di connessione e sconnessione a distanza, potrà inserirsi nel circuito del D. C. della 7ª sezione di Bologna (linea Bologna-Pistoia) e, manovrando un pulsante applicato sul tavolo, potrà comunicare col D. C. di Orvieto.

Inoltre detto D.C. è provvisto di un apparecchio telefonico da tavolo che gli consente di mettersi in comunicazione col D. C. della linea Firenze-Bologna (Direttissima).

La sorveglianza tecnica della suindicata sezione di D. C. sarà direttamente esercitata dalla Sezione Movimento ed a mezzo del Capo Riparto Movimento di Firenze.

La sorveglianza e la dirigenza amministrativa dell'Ufficio del D. C. sarà invece esercitata dal Capo Riparto Movimento di Firenze.

Nell'occasione viene tolto dal circuito telefonico selettivo del D. C. della linea Bologna-Porretta-Pistoia il tratto antenna Pistoia-Firenze.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 *e* 14 *dei* Compartimenti di Firenze, Bologna e Roma.

Ordine di servizio n. 74.

Attivazione della stazione di Cologna Marina e soppressione della Fermata omonima.

In applicazione delle disposizioni emanate dal Ministro delle Comunicazioni, con Decreto n. 4130 del 23 giugno 1942-XX:

dal giorno 1° luglio 1942-XX verrà aperta all'esercizio la nuova stazione di Cologna Marina al Km. 316 + 838,70 tra le stazioni di Giulianova e Roseto degli Abruzzi, della linea Ancona-Foggia, dalle quali dista rispettivamente ml. 4.483,02 e ml. 4.821,30.

La stazione è dotata dei seguenti impianti:

— un fabbricato viaggiatori situato al Km. 316 + 838,70 posto a destra della linea nel senso di marcia dei treni dispari;

— un binario di corsa della linea, un primo binario passante, da adibire anche per l'incrocio dei treni viaggiatori, ed un fascio di sette binari passanti;

— un marciapiedi adiacente al fabbricato viaggiatori, ed un marciapiedi intermedio fra la linea di corsa ed il primo binario passante;

— segnalamento di protezione da ambo i lati costituito da semafori di avviso e di prima categoria, ubicati alla sinistra rispetto alla marcia dei treni ai quali comandano e situati alle progressive:

lato Ancona — segnale di avviso al Km. 314 + 767, segnale di 1ª categoria al Km. 315 + 967;

lato Foggia — segnale di avviso al Km. 318 + 970, segnale di 1ª categoria al Km. 317 + 601.

La nuova stazione è inserita sul circuito telefonico selettivo del Dirigente Centrale del tratto di linea S. Benedetto del Tronto-Pescara C.le e sul circuito telefonico n. 88007 dei P. L. E' inserita inoltre sul circuito telegrafico omnibus n. 81615 e su quello speciale n. 81622 con la chiamata C. L.

Detta stazione verrà abilitata al completo servizio viaggiatori e bagagli ed eseguirà i versamenti dei propri introiti alla Cassa Compartimentale di Roma, osservando la periodicità indicata alla lettera F dell'O. S. n. 184/1913.

In pari data verrà soppressa la fermata di Cologna Marina al chilometro 316 + 260 della stessa linea Ancona-Foggia.

Le stazioni che sono fornite di biglietti a serie fissa in destinazione di Cologna Marina, che per effetto del provvedimento di cui trattasi verranno a subire modificazioni di prezzo, dovranno sospendere la vendita di quelli in

casellario ed emettere biglietti facoltativi richiedendo subito al Controllo Viaggiatori e Bagagli la sostituzione delle vecchie scorte con altre aventi il prezzo modificato.

I biglietti tolti dalla distribuzione dovranno essere restituiti al Controllo anzidetto facendo riferimento al presente O. S.

In conseguenza di quanto sopra si dovranno modificare, conformemente all'allegato al presente O. S., i prontuari delle distanze chilometriche e le pubblicazioni di servizio interessate.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 4, 5, 6 *e* 7, *nonchè, limitatamente al Compartimento di Ancona, agli agenti delle classi* 9, 12, 13, 14 31, 33, 34, 50, 51, 52, 53, 54 *e* 56.

ALLEGATO ALL'O. S. N. 74 – 1942-XX.

PRONTUARIO GENERALE DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE FRA LE STAZIONI DELLA RETE DELLO STATO

(Edizione 1° giugno 1942-XX).

PARTE I.

A pagina 28, di contro al nome di Cologna Marina, cancellare il segno ● e nelle colonne 7 e 8 modificare le indicazioni V(4) B(4) in « V » « B ».

PARTE III.

A pagina 24, di contro al nome di ColognaMarina, cancellare il segno ● e modificare le distanze per le seguenti relazioni:

Cologna Marina — Termoli – Km. 124 in Km. 123
» — Battipaglia – Km. 395 in Km. 394
» — Messina C.le – Km. 812 in Km. 811.

PARTE IV.

A pagina 57, di contro al nome di Cologna Marina, cancellare il segno ● e modificare le disanze per le seguenti relazioni:

Cologna Marina — Termoli – Km. 124 in Km. 123
» — Battipaglia – Km. 395 in Km. 394
» — Messina C.le – Km. 790 in Km. 789.

PRONTUARIO GENERALE DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE

PARTE II.

Tavola polimetrica n. 96 (*Ancona-Foggia*).

Ancona M. scalo molo Nord	Km.	116
Ancona M. scalo molo Sud	»	115
Ancona	»	113
Varano	»	108
Aspio	Km.	103
Osimo Castelfidardo	»	98
Loreto	»	90
Porto Recanati	»	86

Potenza Picena Montelupone	Km.	77
Civitanova Marche	»	71
S. Elpidio a Mare	»	64
Porto S. Giorgio	»	55
Pedaso	»	45
Cupramarittima	»	37
Grottammare	»	33
San Benedetto del Tronto	»	29
Porto d'Ascoli	»	24
Colonnella	»	21
Tortoreto Nereto Controguerra	»	15
Tortoreto Lido	»	11
Giulianova	»	5
Cologna Marina	»	—
Roseto degli Abruzzi	»	5
Scerne	»	11
Atri Pineto	»	14
Silvi	»	21
Montesilvano	»	27
Pescara Centrale	»	34
Pescara Porta Nuova	Km.	35
Pineta di Pescara	»	37
Francavilla a Mare	»	43
Tollo Canosa Sannita	»	48
Ortona	»	55
S. Vito Lanciano	»	62
Fossacesia	»	70
Torino di Sangro	»	75
Casalbordino	»	83
Lebba	»	89
Istonio	»	97
S. Salvo	»	103
Montenero Petacciato	»	111
Termoli	»	123
Campomarino	»	134
Chienti Serracapriola	»	140
Ripalta	»	152
Poggio Imperiale	»	166
Apricena	»	170
S. Severo	»	181
Rignano Garganico	»	196
Foggia	»	210

Di contro al nome di Cologna Marina cancellare il segno ?

PRONTUARI MANOSCRITTI DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso nelle stazioni e negli uffici di controllo, si dovrà verificare la distanza esposta per Cologna Marina.

Per i prontuari delle stazioni comprese nella tavola polimetrica n. 96, la distanza dovrà essere rilevata dal prospetto allegato al presente ordine di servizio. Per tutti gli altri prontuari la distanza dovrà essere formata aggiungendo Km. 5 a quella indicata per Giulianova, Km. 11 a quella indicata per Tortoreto Lido, Km. 113 a quella indicata per Ancona, Km. 14 a quella indicata per Atri Pineto e scegliendo quella che dal confronto risulterà minore.

L'istradamento sarà quello stesso della stazione che avrà servito di base nella formazione della distanza.

PREFAZIONE GENERALE ALL'ORARIO GENERALE DI SERVIZIO (Edizione dicembre 1936-XIV).

A pagina 14, di contro al nome di Cologna Marina modificare l'indicazione LB in « B ».

Circolare n. 16.

Ripristino servizio di 1ª classe.

A datare dal 20 corrente, in determinati treni, è stato ripristinato, anche per le comunicazioni interne, il servizio di 1ª classe soppresso con la Circolare n. 7 pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 14 del 2 aprile 1942-XX.

Le stazioni ed agenzie della rete, dalla data suddetta, riprenderanno la vendita dei biglietti di 1ª classe, sia in servizio interno, sia in servizio cumulativo italiano, di cui sono tuttora fornite.

Per quanto riguarda il ripristino dalla 1ª classe sulle linee complementari a scartamento ridotto della Sicilia e sulle linee Brunico-Campo Tures e Chiusa Val Gardena-Plan Val Gardena saranno impartite particolari istruzioni dal Controllo Viaggiatori e Bagagli.

Per la linea Milano-Porto Ceresio, si continueranno ad applicare i prezzi attuali, salvo a provvedere, in occasione di rifornitura, all'eventuale modificazione del colore dei biglietti a cartoncino.

Disposizioni particolari saranno impartite dal Controllo Viaggiatori e Bagagli per rendere attuabile la riutilizzazione per la 1ª classe dei biglietti d'abbonameno, sia a pronto pagamento sia a pagamento rateale, presentemente declassati.

Dalla stessa data, in applicazione delle disposizioni emanate con Decreto interministeriale in corso di pubblicazione, saranno modificate fino a nuova disposizione le penalità e sanzioni previste per i viaggiatori trovati in classe superiore o in treno di categoria superiore o sprovvisti di biglietto.

Per effetto di tali disposizioni:

a) i viaggiatori che sono trovati — senza che ne abbiano dato avviso al personale del treno — con biglietto di classe inferiore a quella occupata, oppure in treno di categoria per la quale il prezzo di trasporto sia più elevato, dovranno essere assoggettati al pagamento della differenza di prezzo per tutto il percorso irregolarmente compiuto, più una soprattassa pari a detta differenza ma col minimo di L. 50 (cinquanta);

b) i viaggiatori trovati in treno o all'arrivo senza essere muniti di biglietto e senza che di questa circostanza abbiano dato preventivo avviso al personale di scorta al convoglio, dovranno essere assoggettati al pagamento a tariffa ordinaria di corsa semplice per il percorso effettuato irregolarmente, più una soprattassa pari al detto importo ma col minimo di L. 50 (cinquanta).

Il viaggio si considera come fatto nella classe più elevata del treno ove non sia accertato che abbia avuto luogo in classe inferiore.

Detta soprattassa sarà riscossa senza pregiudizio delle sanzioni comminate dal "Regolamento sulla polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate" approvato con R. D. 31 ottobre, 1873 n. 1687.

Saranno esclusi dalla maggiore soprattassa, di cui al presente comma *b*), ma soggetti alle disposioni attuali, i viagiatori che, senza averne dato preventivo avviso al personale del treno, si trovino in uno delle seguenti condizioni:

— che abbiano oltrepassato casualmente la destinazione indicata sul biglietto;

— che siano trovati con biglietto scaduto di validità in corso di viaggio;

— che facciano viaggiare senza biglietto ragazzi di età superiore ai 4 anni;

— che siano sprovvisti del solo biglietto di supplemento per treni rapidi o per automotrici dirette, direttissime e rapide.

Nulla è variato per i casi di abusi o tentativi di abusi per i quali, indipendentemente dalle sanzioni del già citato Regolamento di polizia, è prescritta una penalità pari a tre volte l'importo dovuto.

Per i biglietti di servizio e gratuiti sono da intendersi ripristinate le disposizioni in vigore antecedentemente alla soppressione della 1ª classe.

Circolare n. 17.

Contributi dell'Amministrazione nelle spese sostenute dagli agenti per il vestiario uniforme.

Con riferimento alla circolare n. 10 pubblicata nel Boll. Uff. n. 17 del 23 aprile 1942-XX, si comunica che a norma dell'art. 5 del Regolamento per il vestiario uniforme approvato con D. M. 17 settembre 1925, n. 698, i contributi che l'Amministrazione corrisponde a decorrere dal 1° luglio 1942-XX agli agenti che si provvedono degli indumenti di prescrizione, sono fino a nuovo avviso stabiliti come appresso:

PERSONALE IN GENERE

(Vedi prospetto C allegato al vigente Regolamento per il vestiario uniforme, Boll. n. 39/1925).

Soprabito a stiffelius di stoffa nera a due petti per Capi Staz. Sup.	L.	155
Giacca di stoffa nera a due petti	»	100
Panciotto	»	26
Giubba di stoffa nera senza martingala e collo diritto o di stoffa grigio ferro con martingala e collo rovesciato	»	160
Calzoni di stoffa nera senza risvolto o grigio ferro con risvolto	»	51
Abito o giubba di fustagno nero, pel personale di macchina – giubba	»	68
Abito o giubba di fustagno nero, pel personale di macchina – calzoni	»	45
Cappotto di stoffa grigio scuro ad un petto	»	118
Cappotto di panno marenzo con o senza cappuccio	»	222
Cappotto di panno nero a due petti	»	238
Impermeabile gommato nero con cappuccio	»	115
Abito impermeabile per il personale di macchina – giacca	»	20
Abito impermeabile per il personale di macchina – calzoni	»	10
Camiciotto lungo di mistone grigio di cotone (O. S. 94/1927 e Circolare 44/1937)	»	48
Camiciotto corto di mistone grigio di cotone (O. S. 94/1927 e Circolare 44/1937)	»	39
Combinazione di mistone grigio di cotone (D. M. 1456 del 3.1.1933)	»	61

AUTISTI, CICLISTI E MOTOCICLISTI

(Vedi prospetto C allegato all'O. S. n. 94/1927)

Giubba di stoffa grigio ferro – pesante	L.	253
Giubba di stoffa grigio ferro – leggera	»	183
Pantaloni di stoffa grigio ferro – pesante	»	131
Pantaloni di stoffa grigio ferro – leggera	»	96
Pantaloni corti, tipo militare, di stoffa grigio ferro – pesante	»	124
Pantaloni corti, tipo militare, di stoffa grigio ferro – leggera	»	90
Cappotto di panno marengo	»	465
Cappottino corto di panno marengo	»	379
Impermeabile gommato, color avana	»	231
Mantellina impermeabile, color avana	»	198

Spolverina di gabardine, color avana	»	210
Berretto tipo autista	»	34
Gambali di cuoio nero	»	86
Guanti di pelle marrone — foderati di lana	»	25
Guanti di pelle marrone — senza fodera	»	19

PERSONALE DELLE NAVI TRAGHETTO

(Vedi prospetto C allegato all'O. S. n. 111/1928)

Giacca di stoffa nera a due petti per Ufficiali	L.	117
Panciotto di stoffa nera per Ufficiali	»	29
Pantaloni di stoffa nera per Ufficiali	»	54
Cappotto di stoffa nera per Ufficiali	»	233
Giubba di tela bianca per Ufficiali	»	56
Pantaloni di tela bianca per Ufficiali	»	33
Giubba di stoffa grigio ferro per Sottufficiali	»	104
Pantaloni di stoffa grigio ferro per Sottufficiali	»	57
Cappottino corto di stoffa nera per Sottufficiali	»	183
Giubba di mistone grigio per Sottufficiali fuochisti e carbonai	»	28
Pantaloni di mistone grigio per Sottufficiali fuochisti e carbonai	»	23
Camicia (tipo R. Marina) di stoffa grigio ferro per marinai	»	72
Pantaloni di stoffa grigio ferro per marinai	»	41
Cappottino corto di panno marengo per marinai	»	124
Camicia (tipo R. Marina) di mistone grigio, per marinai	»	24
Pantaloni di mistone grigio per marinai	»	23
Impermeabile gommato nero	»	115
Maglia di lana color grigio ferro	»	30
Maglia di cotone color grigio chiaro	»	10

PERSONALE ADDETTO ALLA CONDOTTA DEGLI ELETTROTRENI, ELETTROMOTRICI, AUTOTRENI E AUTOMOTRICI

(Decreto Ministeriale n. 2281 del 21.1.1941 (Boll. Uff. 13/1941).

Giacca di stoffa grigio ferro ad un petto	L.	146
Panciotto di stoffa grigio ferro	»	30
Pantaloni di stoffa grigio ferro lunghi	»	54
Camicia di stoffa grigio ferro chiaro con cravatta	»	32
Cappotto di panno marengo	»	155
Berretto di stoffa grigio ferro con visiera di cuoio nero (tipo militare)	»	22
Abito impermeabile — giaccone	»	20
Abito impermeabile — calzoni	»	10
Combinazione di mistone grigio di cotone	»	61

I contributi sopra indicati — e quelli per altri oggetti di vestiario non contemplati dalla presente circolare, compresi gli orologi da tasca — dovranno essere corrisposti integralmente, e cioè senza le riduzioni di cui ai RR. DD. Legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561.

I nuovi contributi si dovranno applicare agli oggetti per i quali la dichiarazione prescritta dal 1° comma dell'art. 7 del vigente Regolamento per il vestiario uniforme, sia posteriore al 30 giugno 1942-XX.

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Manutenzione armamento linea Firenze-Faenza dal Km. 50+482 al Km. 69+839.	L. P.	Ore 12 del 27 giugno 1942-XX	275.000	Sezione Lavori Firenze
Manutenzione armamento linea Chiusi-Empoli dal Km. 214+925 al Km. 251+200.	L. P.	Ore 12 del 29 giugno 1942-XX	270.000	Sezione Lavori Firenze
Manutenzione orologi del Compartimento di Roma.	L. P.	Ore 12 del 29 giugno 1942-XX	107.388	Ufficio I.E.S. Roma
Rifacimento pavimentazione magazzino P.V. scalo Bologna Smistamento.	L. P.	Ore 12 del 30 giugno 1942-XX	141.500	Sezione Lavori Bologna
Ripassatura armamento linea Fortezza-Tures.	L. P.	Ore 14 del 30 giugno 1942-XX	220.000	Sezione Lavori Bolzano
Manutenzione armamento impianti di Firenze S.M.N.	L. P.	Ore 12 del 30 giugno 1942-XX	207.000	Sezione Lavori Firenze
Sistemazione impianti stazione di Torre Annunziata C.le.	L. P.	Ore 18 del 1° luglio 1942-XX	580.000	Sezione Lavori Napoli
Manutenzione armamento linea Firenze-Faenza dal Km. 3+082 al Km. 50+482.	L. P.	Ore 12 del 1° luglio 1942-XX	475.000	Sezione Lavori Firenze
Ampliamento impianti carico e scarico scalo merci Napoli C.le.	L. P.	Ore 18 del 3 luglio 1942-XX	575.000	Sezione Lavori Napoli
Revisione generale armamento alcuni tratti linea Trieste C.le-Postumia Grotte.	L. P.	Ore 12 del 3 luglio 1942-XX	280.000	Sezione Lavori Trieste
Manutenzione armamento linea Chiusi-Rapolano dal chilometro 164+397 al Km. 214+925.	L. P.	Ore 12 del 3 luglio 1942-XX	345.000	Sezione Lavori Firenze
Un tornio per sale montate da veicoli a scartamento normale, per la tornitura esterna dei cerchioni, destinato all'Officina Rialzo di Milano Smistamento.	A. C.	4 luglio 1942-XX	—	Servizio Materiale e Traz. – Uff. II-A, Sezione 7ª – Firenze.
Costruzione pensilina nella stazione di Santhià.	L. P.	Ore 18 del 6 luglio 1942-XX	78.000	Sezione Lavori Torino
Armamento binari per ampliamento scalo merci Napoli C.le.	L. P.	Ore 18 del 6 luglio 1942-XX	52.000	Sezione Lavori Napoli
Costruzione pensilina nella stazione di Moncalieri.	L. P.	Ore 18 del 7 luglio 1942-XX	64.000	Sezione Lavori Torino
Sistemazione posto di ristoro Mortara.	L. P.	Ore 18 del 10 luglio 1942-XX	102.000	Sezione Lavori Torino
Fornitura batterie accumulatori per centraline linea Pistoia-Lucca-Pisa.	A. C.	Ore 12 del 13 luglio 1942-XX	—	Ufficio I.E.S. Firenze

Il Direttore Generale
VELANI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . **L. 16,00**

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . **» 32,00**

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale Servizio Personale ed Affari Generali - dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXV - N. 27

2 luglio 1942
Anno XX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni di durata indeterminata.

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari di durata determinata:

Roma, 1942-XX — Soc. An. Poligrafica Italiana - Via della Guardiola, 22

Decreto Ministeriale 21 aprile 1942-XX. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad eseguire trasporti di merci fra località del Regno servite da fiumi e canali navigabili* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la relazione n. C. 111/13962/18 del 20 aprile 1942-XX, della Direzione generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico);
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad eseguire trasporti di merci fra località del Regno servite da fiumi e canali navigabili, istituendovi particolari servizi di navigazione interna da esercitarsi anche a mezzo dell'industria privata.

Art. 2.

Le condizioni di accettazione, di esecuzione e di tariffa dei trasporti di merci per i servizi di navigazione di cui al precedente art. 1. saranno determinate dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato con particolari norme da rendersi note al pubblico anche a mezzo di manifesti.

Roma, addì 21 aprile 1942-XX.

Il Ministro: Host Venturi.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 25 giugno 1942-XX.

Ordine di servizio n. 75.

Limitazioni di servizio nella stazione di Catania Centrale.

La stazione di Catania Centrale viene esclusa dall'accettazione e dal ricevimento dei seguenti trasporti a G.V. e P.V. a carro o come tali considerati dall'Amministrazione: legna da ardere, carbone vegetale, paglia, fieno, pietra calcare, cemento, concimi chimici, legname e materiali da costruzione.

I trasporti stessi potranno essere appoggiati alla stazione di Catania Acquicella.

La detta esclusione non viene però estesa ai trasporti in servizio di corrispondenza con la ferrovia Circumetnea. a quelli da e per gli stabilimenti raccordati ed a quelli da inoltrare in servizio sussidiario via mare.

Di conseguenza, dovrà essere modificata come segue la nota (d) in calce alla pagina 25 del "Prontuario generale delle distanze chilometriche":

« (d) Esclusi i trasporti a carro, o come tali considerati dall'Amministrazione, di spazzature, legna da ardere, carbone vegetale, paglia, fieno, pietra calcare, cemento, concimi chimici, legname e materiali da costruzione. Tali trasporti potranno essere appoggiati alla stazione di Catania Acquicella. La detta esclusione non è estesa ai trasporti in servizio di corrispondenza con la ferrovia Circumetnea, a quelli da e per gli stabilimenti raccordati ed a quelli da inoltrare in servizio sussidiario via mare ».

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8, 9 *e* 15.

Ordine di servizio n. 76.

Abilitazioni stazione Trieste Aquilinia.

A partire dal 1° luglio 1942-XX, la stazione di Trieste Aquilinia viene abilitata all'accettazione ed al ricevimento dei trasporti in piccole partite per conto esclusivo della Società Anonima Aquila, alle condizioni stabilite da apposita convenzione.

L'annotazione (o) esistente in calce alla pagina 85 del "Prontuario generale delle distanze chilometriche", Edizione 1° marzo 1941-XIX, deve pertanto essere sostituita come segue:

« Limitatamente ai trasporti a carro completo o considerati come tali da e per gli stabilimenti raccordati allo scalo, nonchè ai trasporti in piccole partite in partenza od in arrivo per conto esclusivo della Società Anonima Aquila ».

Ordine di servizio n. 77.

Estensione di servizio nella Stazione di Santa Maria la Bruna.

Dal giorno 16 luglio 1942 la stazione di Santa Maria la Bruna — linea Napoli-Battipaglia — resta abilitata anche al servizio P. V. a carro completo ed a dettaglio, limitatamente per i trasporti in arrivo e partenza per conto della Società Anonima Cantieri Navali del Mezzogiorno, secondo le norme stabilite dall'avvertenza C) del Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete ferroviaria dello Stato.

In conseguenza di quanto sopra, alla chiamata (i), posta in calce alla pagina 75 del predetto Prontuario, deve essere aggiunto il seguente periodo:

« e limitatamente ai trasporti a carro completo ed a dettaglio, in arrivo e partenza, per conto della Società Anonima Cantieri Navali del Mezzogiorno, secondo le norme stabilite dall'avvertenza C) del Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete ferroviaria dello Stato ».

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 *e* 15.

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Revisione meccanica armamento e ripassatura meccanica binari linee Grosseto-Vada e Vada-Livorno.	L. P.	Ore 12 del 6 luglio 1942-XX	750.000	Sezione Lavori Firenze
Lavori armamento per ampliamento e sistemazione stazione Montesilvano.	L. P.	Ore 12 del 7 luglio 1942-XX	100.000	Sezione Lavori Ancona
Costruzione fabbricato uso fermata Km. 9 + 914 linea Roma-Chiusi.	L. P.	Ore 14 del 7 luglio 1942-XX	240.000	Sez. Spec. Lavori Roma
Manutenzione armamento linea Lucca--Piazza al Serchio.	L. P.	Ore 12 dell'8 luglio 1942-XX	357.000	Sezione Lavori Firenze
Fornitura serramenti per fabbricato G di Roma Termini.	L. P.	Ore 14 del 9 luglio 1942-XX	250.000	Sez. Spec. Lavori Roma
Manutenzione armamento linea Aulla-Equi Terme.	L. P.	Ore 12 del 9 luglio 1942-XX	152.000	Sezione Lavori Firenze
Recupero detriti di carbone piazzali staz. Venezia Mestre.	L. P.	Ore 11 del 10 luglio 1942-XX	80.000	Sezione Lavori Venezia
Recupero detriti di carbone piazzali staz. Vicenza.	L. P.	Ore 11 del 10 luglio 1942-XX	120.000	Sezione Lavori Venezia
Manovalanza Officine e Magazzino I.E.S. Bologna.	L. P.	Ore 12 del 10 luglio 1942-XX	300.000	Ufficio I.E.S. Bologna
Manutenzione armamento linea Chiusi-Empoli dal Km. 251+200 al Km. 315+679.	L. P.	Ore 12 del 10 luglio 1942-XX	567.000	Sezione Lavori Firenze
Manutenzione armamento linea Campiglia-Piombino.	L. P.	Ore 12 dell'11 luglio 1942-XX	157.000	Sezione Lavori Firenze
Costruzione 3 fabbricati staz. Sarzana Arcola e Vezzano Ligure.	L. P.	Ore 12 del 12 luglio 1942-XX	409.200	Sezione Lavori Firenze
Recupero detriti di carbone piazzali staz. Treviso scalo Motta.	L. P.	Ore 11 del 13 luglio 1942-XX	100.000	Sezione Lavori Venezia
Recupero detriti di carbone piazzali staz. Verona P. N.	L. P.	Ore 11 del 13 luglio 1942-XX	140.000	Sezione Lavori Venezia
Impianto nuovo scalo merci staz. di Salerno.	L. P.	Ore 18 del 13 luglio 1942-XX	1.120.000	Sezione Lavori Napoli
Fornitura batterie accumulatori per centralino impianti A.C.E. staz. Varano e Loreto.	A. C.	Ore 12 del 15 luglio 1942-XX	—	Ufficio I.E.S. Ancona

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Ampliamento CC. doppia al Km. 16+174 linea Cervaro-Napoli.	L. P.	Ore 18 del 15 luglio 1942-XX	90.000	Sezione Lavori Napoli
Migliorie A.C.E. cabina B staz. Fidenza.	L. P.	Ore 12 del 17 luglio 1942-XX	150.000	Ufficio I.E.S. Bologna
Impianto montacarichi Magazzino Approvvigionamenti Pontassieve.	A. C.	Ore 12 del 20 luglio 1942-XX	—	Ufficio I.E.S. Firenze

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato della pratiche
N.	400	Manovelle di acciaio e n. 40 perni per alberi motori trazione.	T. P.	18.7.1942 A. XX	Servizio Approvvigionamenti
»	2	Motori per corrente alternata trifase.	T. P.	19.7.1942 A. XX	»
»	2.500	Coperte di lana per dormitori personale viaggiante.	T. P.	25.7.1942 A. XX	»
Kg.	2.000	Cordami vari confezionati in erba palustre o alghe marine.	T. P.	24.8.1942 A. XX	»

Il Direttore Generale
VELANI

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16.00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . » 32.00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale Servizio Personale ed Affari Generali - dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXV - N. 28

9 luglio 1942
Anno XX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

INDICE

Roma, 1942-XX — Soc. An. Poligrafica Italiana - Via della Guardiola, 22

LEGGE 21 giugno 1942-XX, n. 682. — *Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario* 1941-42 *ed altri provvedimenti di carattere finanziario* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1941-42 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa Italiana, dell'educazione nazionale, dell'interno, delle comunicazioni, della guerra, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste, delle corporazioni, della cultura popolare e per gli scambi e le valute per l'esercizio finanziario 1941-42 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*.

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, del Regio istituto agronomico per l'Africa Italiana, dell'Amministrazione del Fondo per il culto, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1941-42 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*.

Art. 4.

E' autorizzata l'inscrizione delle seguenti somme nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1941-42, per fronteggiare le occorrenze di cui appresso:

lire 500.000 per l'impianto ed il funzionamento degli Uffici del Genio civile nel territorio della Dalmazia;

lire 1.744.000 per i cimiteri di guerra e per la sistemazione delle salme dei Caduti;

lire 300.000 per la rinnovazione del vestiario dei militari del Corpo della Regia guardia di finanza richiamati dal congedo per i servizi di vigilanza nei porti e lungo le coste.

---

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 30 giugno 1942-XX.

Art. 5.

Sono autorizzate le spese:

di lire 56.305 — in aggiunta a quella autorizzata con l'art. 4 del Regio decreto-legge 21 giugno 1941-XIX, n. 571 — per la riparazione di mobili, il trasporto degli atti e l'arredamento del nuovo Palazzo di giustizia di Cagliari;

di lire 110.000 per il rimborso al comune di Genova delle maggiori spese da esso sostenute per l'acquisto e la riparazione dei mobili che arredano gli uffici giudiziari di quella città.

Le suddette somme graveranno sul capitolo n. 41 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1941-42.

Art. 6.

In dipendenza delle maggiorazioni disposte per le pensioni di guerra con la legge 19 febbraio 1942-XX, n. 137, il fondo annuo consolidato inscritto nello stato di previsione del Ministero delle finanze per le pensioni medesime, ai termini del R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1795, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 630, è elevato per l'esercizio finanziario 1941-42 a lire 980 milioni.

Art. 7.

E' elevato a lire 9.900.000 per l'esercizio finanziario 1941-42 il contributo autorizzato con l'art. 6 della legge 10 giugno 1939-XVII, n. 808, a favore del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.).

Art. 8.

Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto italiano di studi germanci in Roma e dell'Istituto italo-germanico di Colonia, di cui al R. decreto-legge 26 marzo 1931-IX, n. 391, convertito nella legge 12 giugno 1931-IX, n. 931, ed alla legge 19 luglio 1941-XIX, n. 908, è aumentato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1941-42, di lire 40.000.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

Art. 9.

Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni entro i seguenti importi per le occorrenze sottosegnate:

lire 2.500.000 per i lavori di sopraelevazione del palazzo sede del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

lire 425.000 per l'adattamento di uno stabile nel Parco Reale di Caserta da destinare ad alloggi per il personale di quella sopraintendenza al Reale Palazzo;

lire 22.000 per i lavori di adattamento dello stabile demaniale in Trieste da adibire a sede di quell'Ispettorato compartimentale delle dogane, in aggiunta all'autorizzazione concessa per i lavori medesimi con l'art. 6 della legge 16 marzo 1942-XX, n. 243.

Art. 10.

E' aumentata di ulteriori lire 6.841.200 la spesa autorizzata con l'art. 4 della legge 5 maggio 1941-XIX, n. 456, che approva lo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1941-1942, per provvedere al completamento di opere straordinarie a pagamento non differito.

Art. 11.

Le disposizioni relative alla concessione di premi di operosità e di rendimento al personale, in vigore al 30 giugno 1942-XX, sono prorogate a tutto l'esercizio finanziario 1942-43.

Art. 12.

Nel bilancio delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio 1941-42 è autorizzata l'inscrizione di un'assegnazione straordinaria di lire un miliardo, fra le spese accessorie, per lavori e provviste di carattere patrimoniale.

Tale assegnazione, fino a concorrenza di lire 808.191.033,98, è destinata a far fronte ai pagamenti in corso inerenti ai programmi di spese patrimoniali e la residua disponibilità, concorre, insieme con gli altri proventi indicati nel R. decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 451, convertito nella legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1043, al finanziamento delle spese autorizzate in base al decreto-legge medesimo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Venezia, addì 21 giugno 1942-XX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

(*Omissis*).

TABELLA *B*.

7. — BILANCIO DELL'AMMINISRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

ENTRATA.

a) *In aumento*:

Capitolo n. 1. — Prodotti della rete principale e dello stretto di Messina	L.	4.343.500.000
Capitolo n. 2. — Prodotti delle ferrovie secondarie sicule	»	6.500.000
Capitolo n. 3. — Redditi patrimoniali	»	5.000.000
Capitolo n. 4. — Telegrammi privati	»	300.000
Capitolo n. 5. — Noli attivi di materiali rotabili in servizio cumulatico	»	7.000.000
Capitolo n. 6. — Corrispettivi per l'esercizio dei binari di raccordo e nolo di materiali diversi dell'Amministrazione ferroviaria	»	63.000.000
Capitolo n. 7. — Prodotti per servizi accessori	»	3.000.000
Capitolo n. 8. — Dividendi derivanti da partecipazioni azionarie	»	2.600.000

Capitolo n. 8-*bis* (*di nuova istituzione*). — Proventi per la cessione a terzi di energia elettrica . . . . L. 5.000.000
Capitolo n. 10. — Utili di magazzino . . . . » 15.000.000
Capitolo n. 11. — Trasporti e prestazioni a rimborso di spesa . . . . » 1.500.000
Capitolo n. 12. — Ricuperi di carattere generale . . . » 25.000.000
Capitolo n. 13. — Ricuperi dei servizi . . . . » 15.000.000
Capitolo n. 15. — Versamento in conto esercizio al magazzino, da parte dei servizi, di materiali fuori uso od esuberanti » 1.000.000
Capitolo 21. — Proventi eventuali . . . . » 106.900.000
Capitolo n. 25. — Economie verificatesi nella gestione dei residui passivi ad integrazione del prodotto netto . . . . » 1.400.000
Capitolo n. 36. — Somma da provvedersi per far fronte alle spese per l'elettrificazione del gruppo di linee ferroviarie di cui alla legge 30 maggio 1940-XVIII, n. 728 . . . . . » 200.000.000
Capitolo n. 38. — Avango della gestione assegnato all'Amministrazione ferroviaria per provviste ed opere di carattere patrimoniale, ecc. . . . . » 850.000.000
Capitolo n. 39. — Introiti straordinari da assegnare alle spese di carattere patrimoniale a complemento delle sovvenzioni del Tesoro . . . . » 2.135.000.000

A) Lavori patrimoniali . . . . L. 185.000.000
4. Contributo della parte ordinaria per le spese di migliorie ed aumenti di carattere patrimoniale alle linee ed agli impianti eccetera . . . . L. 185.000.000

D) Materiale rotabile e navi-traghetto . » 950.000.000
1. Contributi della parte ordinaria per spese di rinnovamento, ecc. L. 950.000.000

F) (*di nuova istituzione*). Assegnazione straordinaria per lavori e provviste di carattere patrimoniale . . . . » 1.000.000.000

Capitolo n. 50. — Corrispettivo dei lavori fatti dalle officine dipendenti dal Servizio materiale e trazione e dall'industria privata . . . . » 68.000.000

A) Officine di grande riparazione . . + L. 50.000.000
B) Officine dei depositi e officine di rialzo . . . . + » 63.000.000
C) Stabilimenti dell'industria privata . — » 45.000.000

Capitolo n. 51. — Corrispettivo dei lavori fatti in cantieri e officine diverse e della energia prodotta nelle centrali elettriche . . . . » 13.900.000

C) Centrali elettriche . . . . L. 13.900.000

Capitolo n. 54. — Ritenute al personale . . . . . . » 6.500.000
Capitolo n. 61. — Contributo dell'Amministrazione ferroviaria . . . . » 30.000.000
Capitolo n. 65 — Contributo dell'Amministrazione » 400.000
Capitolo n. 71. — Ricupero dell'eccedenza passiva della gestione . . . . » 3.000.000

Capitolo n. 99. — Tasse erariali e di bollo sui trasporti		L.	45.000.000
A) Tasse erariali	L. 33.000.000		
B) Tassa di bollo	» 12.000.000		
Capitolo n. 100. — Imposte e tasse ritenute al personale e rispettive famiglie		»	40.000.000
A) Imposta di ricchezza mobile sugli stipendi, paghe e competenze accessorie . . .	L. 30.500.000		
B) Imposta di ricchezza mobile sulle pensioni e sugli assegni a carico del Fondo pensioni e dell'Opera di Previdenza	» 3.000.000		
C) Tassa di bollo	» 500.000		
D) Imposta complementare sugli stipendi ed altri assegni del personale in servizio, ecc	» 5.000.000		
E) Addizionale alle imposte sugli stipendi ed altri assegni del personale in servizio, ecc.	» 1.000.000		
Capitolo n. 101. — Imposte e tasse ritenute a terzi . .		»	2.000.000
D) Tassa di bollo	L. 2.000.000		
Capitolo n. 102. — Imposta generale sull'entrata . . .		»	27.000.000
Totale degli aumenti . . .		L.	8.222.500.000

b) *In diminuzione*:

Capitolo n. 18. — Interessi a carico della gestione delle case economiche per i capitali forniti dall'Amministrazione, ecc.	L.	2.000.000
Capitolo n. 20 (*modificata la denominazione*). — Interessi a carico della gestione delle centrali elettriche	»	10.100.000
Capitolo n. 68. — Affitti delle case	»	400.000
Totale delle diminuzioni . . .	L.	12.500.000

c) *Modifiche di denominazioni*:

Capitolo n. 23. — Prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste, destinati alla parte ordinaria (articolo 10 del R. decreto-legge 21 giugno 1941-XIX, n. 571, convertito nella legge 14 settembre 1941-XIX, n. 1115).

Le denominazioni dei titoli VII e IX sono modificate come segue:

Titolo VII. — Gestione delle case economiche per i ferrovieri (testo unico sull'edilizia popolare ed economica, approvato con R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165, modificato dalla legge 5 dicembre 1941-XX, n. 1540).

Titolo IX. — Gestione del Fondo di garanzia per le cessioni (leggi 30 giugno 1908, n. 335; 25 giugno 1909, n. 372; 13 luglio 1910, n. 444; R. decreto-legge 28 agosto 1930-VIII, n. 1314, convertito nella legge 2 marzo 1931-IX, n. 251 e legge 4 luglio 1941-XIX, n. 737).

d) *Capitoli di nuova istituzione sotto il nuovo titolo XI-bis*:

« Gestione per ricerche minerarie e sfruttamento di terreni petroliferi in Albania (R. decreto-legge 8 luglio 1925-III, n. 1301, convertito nella legge

18 marzo 1926-IV, n. 562 e leggi 31 dicembre 1928-VII, n. 3150; 8 maggio 1933-XI, n. 524, e 27 maggio 1940-XVIII, n. 580) ».

Capitolo n. 93-*bis*. — Somme fornite dal Ministero delle finanze per l'impianto della gestione . . . . *per memoria*

Capitolo n. 93-*ter*. — Ricavo vendita prodotti . . . . . *per memoria*

e) *Capitolo soppresso*:

Capitolo n. 42. — Prelevamenti dal Fondo di riserva delle spese impreviste, ecc.

Spesa.

a) *In aumento*:

Capitolo n. 1. — Personale (Direzione generale) . . . L. 12.000.000

Capitolo n. 2. — Forniture, spese ed acquisti (Direzione generale) . . . . » 1.500.000

Capitolo n. 3. — Personale (Servizio movimento) . . . » 241.000.000

Capitolo n. 4. — Forniture, spese ed acquisti (Servizio movimento) . . . . » 45.000.000

Capitolo n. 5. — Noli passivi di materiale rotabile in servizio cumulativo (Servizio movimento) . . . . » 36.000.000

Capitolo n. 6. — Personale (Servizio commerciale e del traffico) . . . . » 9.000.000

Capitolo n. 7. — Forniture, spese ed acquisti (Servizio commerciale e del traffico) . . . . » 600.000

Capitolo n. 8. — Indennità per perdite, avarie, ritardata resa di spedizioni, ecc. (Servizio commerciale e dl traffico) » 8.000.000

Capitolo n. 9. — Personale (Servizio materiale e trazione) » 93.000.000

Capitolo n. 10. — Forniture, spese ed acquisti (Servizio materiale e trazione) . . . . » 399.000.000

A) Servizio centrale, Sezioni e Reparti + L. 1.000.000

B) Locomozione a vapore . . . . . . + » 392.000.000

1. Combustibile . + L. 362.000.000
2. Spese diverse + » 30.000.000

C) Locomozione elettrica . . . . . . + » 25.000.000

1. Energia elettrica per la trazione dei treni . . . . . + L. 25.000.000

D) Locomozione con motori a combustione interna. . . . . — L. 29.000.000

1. Carburanti . . — L. 20.000.000
2. Spese diverse . — » 9.000.000

E) Veicoli . . . . + » 10.000.000

1. Pulizia ed untura veicoli . . . . . . + L. 6.000.000
2. Spese diverse . + » 4.000.000

Capitolo n. 11. — Manutenzione del materiale rotabile (Servizio materiale e trazione)	L.	167.000.000
Capitolo n. 12. — Personale (Servizio lavori e costruz.)	»	98.000.000
Capitolo n. 13. — Forniture, spese ed acquisti (Servizio lavori e costruzioni)	»	19.000.000
Capitolo n. 14. — Manutenzione della linea (Servizio lavori e costruzioni)	»	40.000.000
Capitolo n. 14 bis (*di nuova istituzione*). — Lavori straordinari dipendenti dalla guerra (Servizio lavori e costruzioni)	»	50.000.000
Capitolo n. 15. — Personale (Linee secondarie a scartamento ridotto)	»	3.600.000
Capitolo n. 16. — Forniture, spese ed acquisti (Linee secondarie a scartamento ridotto)	»	4.400.000
Capitolo n. 17. — Manutenzione del materiale rotabile (Linee secondarie a scartamento ridotto)	»	1.000.000
Capitolo n. 18. — Manutenzione della linea (Linee secondarie a scartamento ridotto)	»	1.400.000
Capitolo n. 19. — Personale (Navigazione stretto di Messina)	»	1.400.000
Capitolo n. 20. — Forniture, spese ed acquisti (Navigazione stretto di Messina)	»	2.500.000
Capitolo n. 21. — Contributo al Fondo pensioni e sussidi, ecc.	»	30.000.000
Capitolo n. 22. — Contributo al Fondo speciale per le pensioni agli agenti aventi diritto al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi, ecc.	»	400.000
Capitolo n. 23. — Contributo per l'assicurazione del personale sussidiario e contrattista presso l'Istituto nazionale nale delle assicurazioni	»	3.000.000
Capitolo n. 24. — Spese per assegni e indennità diverse al personale	»	17.000.000
Capitolo n. 25. — Gratificazioni al personale, ecc. . . .	»	26.900.000
Capitolo n. 27. — Oblazioni e sussidi al personale . . .	»	1.500.000
Capitolo n. 28. — Spese per il servizio sanitario, ecc. .	»	500.000
Capitolo n. 29. — Contributo per il "Dopolavoro ferroviario", ecc.	»	300.000
Capitolo n. 30. — Spese per il personale addetto al servizio degli autoveicoli	»	400.000
Capitolo n. 31. — Avvisi, orari e pubblicazioni diverse .	»	2.400.000
Capitolo n. 32. — Imposte e tasse	»	500.000
Capitolo n. 33. — Spese giudiziarie e contenziose . . .	»	200.000
Capitolo n. 34. — Affitto, adattamento e riparazione di locali privati per uso d'ufficio e di magazzino	»	1.000.000
Capitolo n. 35. — Indennizzi per danni alle persone ed alle proprietà	»	6.000.000
Capitolo n. 39. — Compensi ad altre Amministrazioni per i servizi coi loro treni e per i servizi su tronchi in esercizio speciale	»	400.000
Capitolo n. 39 bis (*di nuova istituzione*). — Compensi corrisposti ad imprese assuntrici di trasporti in sostituzione di servizi ferroviari	»	215.000.000
Capitolo n. 41. — Forniture e spese diverse per l'esercizio e la manutenzione degli autoveicoli	»	500.000
Capitolo n. 45. — Spese diverse	»	20.000.000
Capitolo n. 49. — Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore (*Spese complementari*)	»	25.000.000

Capitolo n. 50. — Rinnovamento della parte metallica dell'armamento. (*Spese complementari*) . . . . L. 200.000.000

Capitolo n. 51. — Rinnovamento del materiale rotabile (*Spese complementari*) . . . . » 950.000.000

Capitolo n. 52. — Migliorie ed aumenti di carattere patrimoniale alle linee ed agli impianti a carico dell'esercizio. (*Spese complementari*) . . . . » 185.000.000

Capitolo n. 62. — Noleggio di materiale rotabile per insufficienza di dotazione. (*Spese accessorie*) . . . . . . » 53.000.000

Capitolo n. 63-*bis* (*di nuova istituzione*). — Interesse a favore del fondo di rinnovamento impianti e macchinari delle centrali elettriche. (*Spese accessorie*) . . . . » 9.300.000

Capitolo n. 63-*ter* (*di nuova istituzione*). — Assegnazione straordinaria per lavori e provviste di carattere patrimoniale. (*Spese accessorie*) . . . . » 1.000.000.000

Capitolo n. 69. — Avanzo della gestione da versare alla parte straordinaria, ecc. . . . . » 850.000.000

Capitolo n. 71. — Acquisto di materiale rotabile e di navi-traghetto . . . . » 1.450.000.000

Capitolo n 72. — Miglioramenti al materiale rotabile ed alle navi-traghetto . . . . » 30.000.000

Capitolo n. 73. — Materiale di esercizio in aumento patrimoniale . . . . » 165.000.000

Capitolo n. 74. — Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili . . . . » 1.420.000.000

Capitolo n 75. — Lavori di elettrificazione delle linee . » 100.000.000

Capitolo n. 76. — Miglioramenti alle linee ed agli impianti » 20.000.000

Capitolo n. 85. — Spese per lavori fatti dalle officine dipendenti dal servizio materiale e trazione e dalla industria privata . . . . » 68.000.000

A) Officine di grande riparazione . . + L. 50.000.000

1. Personale . . + L. 23.600.000

2. Forniture, spese ed acquisti . . . . . + » 26.400.000

B) Officine dei depositi e officine rialzo + » 63.000.000

1. Personale . . + L. 34.400.000

2. Forniture, spese ed acquisti . . . . . + » 28.600.000

C) Stabilimenti dell'industria privata . — » 45.000.000

1. Pagamenti per lavorazioni a materiale rotabile . . . . — L. 25.000.000

2. Forniture e spese diverse . . . . . . — » 20.000.000

Capitolo n. 86. — Spese dei cantieri e officine diverse, e delle centrali elettriche . . . . » 13.900.000

C) Centrali elettriche . . . . L. 13.900.000

3. Rinnovamento degli impianti e macchinari . . . L 12.300.000

4. (Modificata la denominazione). Quota d'interessi sui capitali investiti . . . . » 1.600.000

Capitolo n. 89. — Pensioni (Gestione del Fondo pensioni e sussidi) . . . . L. 36.500.000

Capitolo n. 95. — Pensioni (Gestione del fondo speciale per le pensioni, ecc.) . . . . » 400.000

Capitolo n. 105. — Manutenzione straordinaria . . . . » 2.600.000

Capitolo n. 134. — Versamento delle tasse erariali e di bollo sui trasporti . . . . » 45.000.000

A) Tasse erariali . . . . L. 33.000.000

B) Tassa di bollo . . . . » 12.000.000

Capitolo n. 135. — Versamento delle imposte e tasse ritenute al personale e rispettive famiglie . . . . » 40.000.000

A) Imposta di ricchezza mobile sugli stipendi, paghe e competenze accessorie . . L. 30.500.000

B) Imposta di ricchezza mobile sulle pensioni e sugli assegni a carico del Fondo pensioni e dell'Opera di previdenza . . . » 3.000.000

C) Tassa di bollo . . . . » 500.000

D) Imposta complementare sugli stipendi ed altri assegni del personale in servizio, ecc. . . . . » 5.000.000

E) Addizionale alle imposte sugli stipendi ed altri assegni del personale in servizio, ecc. . . . . » 1.000.000

Capitolo n. 136. — Versamento delle imposte e tasse ritenute a terzi . . . . » 2.000.000

D) Tassa di bollo . . . . L. 2.000.000

Capitolo n. 137. — Versamento dell'imposta generale sull'entrata . . . . » 27.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 8.252.100.000

b) *In diminuzione*:

Capitolo n. 36. — Provvigioni e compensi alle agenzie italiane ed estere . . . . L. 4.300.000

Capitolo n. 40. — Compensi corrisposti ad Amministrazioni ferroviarie estere per l'esercizio dei tronchi di confine » 3.000.000

Capitolo n. 54. — Annualità dovute al Tesoro per interessi ed ammortamenti (*Spese accessorie*) . . . . » 13.756.060

Capitolo n. 55. — Interessi sulle somme pagate dal Tesoro coi mezzi ordinari di Tesoreria (art. 3 della legge 23 dicembre 1906, n. 638) (*Spese accessorie*) . . . . » 1.043.940

Capitolo n. 60. — Interessi sul debito contratto per le spese relative alla sistemazione in Roma degli impianti ferroviari di cui al R. decreto-legge 8 aprile 1937-XV, n. 740, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2613 (*Spese accessorie*) . . . . L. 20.000.000

Totale delle diminuzioni . . L. 42.100.000

c) *Modifiche di denominazioni:*

Capitolo n. 61. — Assegno al Fondo di riserva per le spese impreviste (articolo 10 del R. decreto-legge 21 giugno 1941-XX, n. 571, convertito nella legge 14 settembre 1941-XIX, n. 1115). (*Spese accessorie*).

La denominazione della Sezione I, del Titolo I, è così modificata:

Titolo I. — « Spese d'esercizio della rete ferroviaria e dello stretto di Messina (articolo 19, primo capoverso, e articolo 20 della legge 7 luglio 1907. n. 429, modificato dall'articolo 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372, e dall'articolo 9 del R decreto-legge 21 giugno 1941-XIX, n. 571, convertito nella legge 14 settembre 1941-XIX, n. 1115) ».

Le denominazioni dei Titoli VII e IX sono modificate come appresso:

Titolo VII. — « Gestione delle case economiche per i ferrovieri. (Testo unico sull'edilizia popolare ed economica approvato con R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165, modificato dalla legge 5 dicembre 1941-XX, n. 1540) ».

Titolo IX. — « Gestione del Fondo di garanzia per le cessioni. (Leggi 30 giugno 1908, n. 335, 25 giugno 1909, n. 372, 13 luglio 1910, n. 444, e Regio decreto-legge 28 agosto1930-VIII, n. 1314, convertito nella legge 2 marzo 1931-IX, n. 251, e legge 4 luglio 1941-XIX, n. 737) ».

d) *Capitolo soppresso:*

Capitolo n. 82. — Reintegro dei prelevamenti dal Fondo di riserva delle spese impreviste, per aumento temporaneo delle scorte (articolo 2 del Regio decreto-legge 31 dicembre 1925-IV, n. 2439, convertito nella legge 2 maggio 1926-IV, n. 898).

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le Finanze
DI REVEL.

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1942-XX, n. 4054. — *Graduatoria di merito del concorso interno a 20 posti di Capo Deposito di 3ª classe.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la Relazione in data 23 giugno 1942-XX, N. PAG. 040/24/117803/24.12.41 del Servizio Personale ed Affari Generali;

Visto l'art. 60 del Regolamento del Personale approvato col R. D. L. 7 aprile 1925, n. 405;

Udito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata l'unita graduatoria di merito relativa al concorso interno a 20 posti di Capo Deposito di 3ª classe bandito con il Decreto Ministeriale 20 gennaio 1942-XX, n. 2170, e si autorizza la pubblicazione di essa nel Bollettino Ufficiale.

Roma, li 23 giugno 1942-XX.

Il Ministro
HOST VENTURI

Graduatoria di merito del concorso interno a 20 posti di Capo Deposito di 3ª classe bandito con il Decreto Ministeriale 20 gennaio 1942-XX, n. 2170.

1. - 248600 SEVERIN Amilcare
2. - 292192 MOSCATELLI Giovanni
3. - 255415 CANFORA Vincenzo
4. - 292004 FERRERO Egidio
5. - 263960 FIORITI Aldo
6. - 292238 ALLEORI Fernando
7. - 235337 LO BOSCO Giovanni
8. - 262894 MANTELLI Giuseppe
9. - 255336 ROMITI Giulio
10. - 271594 CHIOLERO Mariano
11. - 235340 VITALE Francesco
12. - 257745 PASSANTINO Gioacchino
13. - 278889 PONTRELLI Gaetano
14. - 292279 CALIPARI Francesco
15. - 274751 NATALINI Nazzareno
16. - 255376 DI BENEDETTO Riziero
17. - 255327 LINARI Giuseppe
18. - 274409 PRESTINONI Enrico
19. - 263069 ALBRIZZI Bruno
20. - 291709 BERNACCHI Camillo
21. - 256703 PETRINI Paolo
22. - 248607 VIRGILI Guido
23. - 258631 CAPUTO Nicola
24. - 224978 FUSCO Giuseppe
25. - 269566 ZANCHETTA Vittorio
26. - 215337 SCARANO Michele
27. - 266485 FERORELLI Francesco
28. - 276244 BEVILACQUA Mariano
29. - 258632 CAROLILLO Lorenzo
30. - 257729 FERRO Michele
31. - 296888 PRATICO' Francesco
32. - 261932 FINOCCHI Dino

Ordine di servizio n. 78

Norme per le revisioni periodiche e le visite intermedie dei veicoli.

1° — *Intervallo di tempo fra una revisione e la successiva.*

Tutti i veicoli iscritti nel parco delle F. S., compresi quelli di proprietà privata, debbono essere sottoposti a revisioni periodiche negli intervalli di tempo indicati nel seguente prospetto:

INTERVALLO DI TEMPO FRA UNA REVISIONE E LA SUCCESSIVA PER LE VARIE SPECIE DI VEICOLI	Mesi
I. — **Carrozze, Bagagliai, postali e cellulari:**	
a) adibiti ai servizi diretti internazionali (*)	6
b) della categoria di velocità speciale, ossia non portanti alcuna indicazione di categoria, nonchè carrozze salone per trasporto malati	12
c) della categoria di velocità ⊙	18
d) della categoria di velocità ①	24
e) delle rimanenti categorie di velocità	36
II. — **Carri:**	
f) della categoria di velocità speciale e delle categorie di velocità ⊙ e ①	24
g) delle rimanenti categorie di velocità	36

(*) In via transitoria e fino a nuovo avviso le carrozze e i bagagliai adibiti ai servizi diretti internazionali devono essere revisionati ogni dodici mesi.

2° — *Anticipo delle revisioni.*

La revisione deve essere eseguita in anticipo:

— dalle Officine, alle carrozze che venissero ad uscire di riparazione quando alla scadenza della revisione mancasse meno di un terzo dell'intervallo rispettivamente fissato per i vari tipi di carrozze, e agli altri veicoli quando mancasse invece meno di un sesto;

— dalle Officine Rialzo, alle carrozze, bagagliai, postali e cellulari che venissero ad uscire di riparazione quando alla scadenza di revisione mancasse meno di un mese (purchè non assegnati a determinate Officine) ed ai carri quando mancasse invece meno di due mesi.

3° — *Tolleranze negli intervalli di revisione.*

Nessuna dilazione è ammesso per i sopradetti intervalli e quindi è vietato in modo assoluto che un veicolo venga utilizzato quando la revisione sia già scaduta, a meno che non esista una speciale disposizione superiore.

E' tuttavia tollerato che le carrozze, i bagagliai, le postali, le cellulari ed i carri carichi, scaduti di rialzo dopo iniziato il viaggio o dopo effettuato il carico siano lasciati proseguire fino a destinazione. Il Verificatore dovrà però applicare ai veicoli in tali condizioni le prescritte etichette.

Quanto sopra vale solo per i veioli del parco F. S. compresi quelli privati, *in servizio interno.*

4° — *Veicoli in servizio cumulativo interno e internazionale.*

Per i veicoli in servizio cumulativo — vale a dire per i veicoli F. S. diretti su altre ferrovie e per i veicoli di altre ferrovie circolanti su linee F. S. — il tempo decorso dall'ultima revisione *al momento della loro uscita dalla ferrovia proprietaria* non deve essere superiore a:

3 anni, per i carri; (1)
6 mesi, per le carrozze ed i bagagliai (2)

Quindi non si devono accettare ai transiti sulla nostra rete veicoli delle rispettive ferrovie confinanti la cui revisione sia scaduta e, analogamente, non si devono avviare su altre ferrovie veicoli la cui revisione venga presumibilmente a scadere prima dell'uscita dalle nostre linee.

I veicoli di altre ferrovie, la cui revisione sia scaduta dopo la loro uscita dalla rete proprietaria, devono essere lasciati proseguire fino a destinazione e possono anche essere riutilizzati per tutto o per parte del percorso di ritorno alla propria rete.

Le norme anzidette valgono anche per i veicoli della « Compagnia Internazionale delle Carrozze con Letti », sia in servizio interno italiano, che in servizio internazionale.

5° — *Marcature relative alle revisioni periodiche.*

L'avvenuta esecuzione della revisione deve essere indicata sui veicoli apponendo su entrambi i longheroni, a destra di chi guarda il veicolo stesso, la marca « Rev » seguita dalla sigla dell'impianto che ha eseguita la revisione e dalla data di esecuzione. Così, ad esempio, l'indicazione:

Rev. FG. O. 15.2.42

significherà che il veicolo ha subita la revisione il 15.2.42 presso l'Officina di Foggia.

I veicoli assegnati per la revisione di una determinata Officina portano, sotto alla marcatura dell'eseguita revisione, anche l'indicazione della data nella quale dovrà essere eseguita la successiva revisione. Così ad esempio, la indicazione:

Rev 15.1.42
Pr Rev 15.1.43 OFF. FOGGIA

significherà che al veicolo, assegnato all'Officina di Foggia, è stata eseguita la revisione il 15.1.42 dall'officina stessa la quale dovrà eseguirgli la prossima revisione non oltre il 15.1.43.

---

(1) — Per i carri da mettersi in composizione a treni viaggiatori il tempo trascorso dall'ultima revisione non deve superare i limiti indicati nell'allegato II del RIC per ciascuna Amministrazione. Ove tale limite non sia indicato, vale quello dei tre anni.

(2) — In via transitoria e fino a nuovo avviso il periodo è stato elevato a 12 mesi.

La revisione di un veicolo assegnato ad una determinata Officina può eccezionalmente essere eseguita da un altro impianto: in tal caso, l'indicazione sarà ad esempio:

Rev FG. O.	15.1.42	OFF. VOGHERA
Pr. Rev	15.1.43	

e significherà che al veicolo assegnato all'Officina di Vaghera, la revisione è stata eccezionalmente eseguita dall'Officina di Foggia il 15.1.1942 e che la prossima revisione dovrà essere eseguita dall'Officina di Voghera non altre il 15.1.1943.

6° — *Visite intermedie.*

Oltre alle revisioni periodiche anzidette, i carri serbatoio serie M e relative sottoserie) iscritti nel parco delle F. S., compresi quelli di proprietà privata, devono essere sottoposti a visite intermedie da eseguirsi ogni dodici mesi tra una revisione e l'altra.

L'avvenuta esecuzione della visita intermedia deve essere indicata sui longheroni al disotto dell'indicazione relativa alla revisione periodica, mediante la marca « Vis » seguita dalla sigla dell'impianto che l'ha eseguita e dalla data.

I carri serbatoio scaduti di visita intermedia devono essere etichettati: se la visita è scaduta dopo effettuato il carico, devono essere lasciati viaggiare fino a destinazione.

Il presente Ordine di Servizio annulla e sostituisce gli Ordini di Servizio n. 204/1929, n. 124/1934 e n. 89/1937.

Distribuito agli agenti delle classi 11, 30, 31, 32, 36 e 37.

Ordine di servizio n. 79.

Modificazioni alle Istruzioni per l'esercizio con sistemi di blocco.

Parte I (*Blocco elettromeccanico sistema Gardani — Ordini di Servizio n.* 69/1925, 58/1932 *e* 201/1935) *e Parte IV* (*Blocco elettromeccanico tipo F. S. — Ordine di Servizio n.* 105/1939).

A partire dalle ore zero del 1° agosto 1942-XX, il segnale di concessione del consenso e di bloccamento della sezione (art. 3 delle Istruzioni sopra indicate) dovrà essere costituito ancora da una sola pulsazione, ma prolungata e della durata di due secondi.

Pertanto alle suddette Istruzioni devono essere apportate le seguenti modificazioni:

PARTE I. — *Blocco elettromeccanico sistema Cardani.*

Art. 3.

Comma 1°, invariato.

Comma 2°, sostituire a pag. 23 dell'edizione 1925 (pag. 24 dell'edizione 1938) la parte della tabella dei segnali di corrispondenza relativa al segnale 3 con la seguente:

N.	Segnale	Significato corrispondente	Annotazioni
3	▬ (Durata 2 secondi)	Concessione del CONSENSO	Il guardiablocco dopo aver ripetuto al posto precedente in segno d'inteso il segnale 1 o 2, se è in condizioni di poter accordare il consenso richiestogli, deve portare prima la maniglia in posizione di consenso e poi dare il segnale 3.
		BLOCCAMENTO della sezione	Il guardiablocco dopo aver ricevuto dal posto corrispondente il segnale di transitato 4 e dopo aver portato la maniglia in posizione di bloccato deve dare il segnale 3.

Comma 3. — E' sostituito dal seguente:

3) I tocchi di campanello dovranno seguirsi ad intervalli di un secondo l'uno dall'altro; gli intervalli o *pause* fra i diversi gruppi dovranno essere di tre secondi, e fra un ordine e l'altro dovrà lasciarsi un intervallo di tempo di cinque secondi almeno.

La manovra del pulsatore dovrà essere fatta senza urti e si dovrà appoggiare la palma della mano sul pulsatore stesso, per modo che resti premuto per almeno mezzo secondo.

Fa eccezione il segnale 3 (concessione del consenso) che deve essere dato premendo sul pulsatore per almeno due secondi.

Quando si gira la maniglia il pulsatore deve essere lasciato libero senza cioè essere premuto.

Comma 4 e 5, invariati.

PARTE IV. — *Blocco elettromeccanico tipo F. S.*

Art. 3.

Comma 1, invariato nel testo. Sostituire a pag. 27 la parte della tabella dei segnali di corrispondenza relativa al segnale 3 con la seguente:

N.	Segnale	Pulsante da premere	Significato corrispondente	Annotazioni
3	▬ (Durata 2 secondi)	Pc	Concessione del **CONSENSO**	Il guardiablocco dopo aver ripetuto al posto precedente in segno d'inteso il segnale 1 o 2, se è in condizioni di poter accordare il consenso richiestogli, deve portare prima la maniglia Mc in posizione di consenso e poi dare il segnale 3.
			BLOCCAMENTO della sezione	Il guardiablocco dopo aver ricevuto dal posto corrispondente il segnale di transitato 4 e dopo aver portato la maniglia Mc in posizione di blocco deve dare il segnale 3.

Comma 2. — E' sostituito dal seguente:

2) I tocchi di campanello dovranno seguirsi ad intervalli di un secondo l'uno dall'altro; gli intervalli o *pause* fra i diversi gruppi dovranno essere di tre secondi, e fra un ordine e l'altro dovrà lasciarsi un intervallo di tempo di cinque secondi almeno.

La manovra dei pulsanti dovrà essere fatta senza urti e si dovrà appoggiare la mano sui pulsanti stessi, per modo che restino premuti per almeno mezzo secondo.

Fa eccezione il segnale 3 che dovrà essere dato premendo sul pulsante per almeno 2 secondi.

Quando si girano le maniglie i pulsanti devono essere lasciati liberi, senza cioè essere premuti.

Comma 3 e 4 invariati.

Il Servizio Lavori provvederà a distribuire le nuove Tabelle dei segnali di corrispondenza ai vari posti di blocco.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 8, 10, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 *e* 58.

Ordine di servizio n. 80.

Attivazione Posto di Movimento di Castelluccio Siculo.

In applicazione delle disposizioni emanate dal Ministro delle Comunicazioni con decreto n. 420 del 1° agosto 1939-XVIII, è stato attivato il Posto di Movimento di Castelluccio Siculo, al Km. 269 + 0,34 della linea Catania-Siracusa, fra le stazioni di Agnone di Siracusa e Brucoli.

Il nuovo Posto di Movimento è dotato di un fabbricato uffici ubicato alla sinistra della linea nel senso di marcia dei treni dispari; di un binario per gli incroci e le precedenze i cui scambi sono assicurati con fermascambi F. S.; di un marciapiedi adiacente al fabbricato uffici; di un apparato provvisorio a 4 maniglie, posto nell'interno del F. U. per la manovra elettrica dei segnali di protezione.

Il nuovo Posto di Movimento è inserito nei circoli telegrafici 82659 e 82738.

In conseguenza di quanto sopra, nella "Prefazione Generale all'Orario generale di servizio", Parte I, edizione 1936-XIV, a pagina 13, fra i nomi di Castelluccio e Castel Lupogliano, si dovrà inserire in carattere maiuscoletto "Castelluccio Siculo P/152".

Distribuito agli agenti delle classi 2, 4, 5, 6, 7 *nonchè, limitatamente al Compartimento di Palermo, agli agenti delle classi* 9, 12, 13, 14, 31, 33, 34, 50, 51, 52, 53, 54 *e* 55.

Circolare n. 18.

Ritiro dalla circolazione delle monete di nichelio puro da centesimi 20.

Il Ministero delle Finanze, allo scopo di assicurare il possibile maggiore afflusso alla Regia Zecca delle monete di nichelio puro da centesimi 20, cadute in prescrizione com'è noto col 30 giugno u. s., ha stabilito che il prezzo delle monete stesse, presentate per il cambio alle Sezioni di Regia Tesoreria Provinciale anche dopo il suindicato termine, sia uguale al loro valore nominale.

In relazione a ciò, gli impianti ferroviari sono autorizzati ad accettare, fino a nuovo avviso, in pagamento ai propri sportelli, le monete di che trattasi, effettuandone poi il versamento alle Casse Compartimentali di giurisdizione, le quali provvederanno alla loro consegna alle competenti Sezioni di Regia Tesoreria che le acquisteranno al valore nominale senza speciali formalità.

Comunicato:

Esclusione dalle gare.

Il Ministero della Guerra — Direzione Generale dei Servizi di Commissariato Militare — con nota 27 maggio 1942-XX - Div. Suss. - n. 524/53584 ha escluso dal fare offerte per tutti i contratti con lo Stato e dal partecipare comunque alle pubbliche gare la ditta Colombo Giuseppe di Palau (Sassari).

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Ripassatura meccanica binari fra Km. 62 + 065 e 90 + 930 linea Bologna-Piacenza.	L. P.	Ore 11 del 12 luglio 1942-XX	585.000	Sezione Lavori Bologna
Ripassatura meccanica binari fra Km. 1 + 400 e 62 + 065 linea Bologna-Piacenza.	L. P.	Ore 11 del 12 luglio 1942-XX	1.215.000	Sezione Lavori Bologna
Ripassatura meccanica binari fra Km. 90 + 930 e 148 + 407 linea Piacenza-Bologna	L. P.	Ore 11 del 12 luglio 1942-XX	1.155.000	Sezione Lavori Bologna
Manutenzione armamento parchi Novi-Piaggio-Arquata.	L. P.	Ore 12 del 13 luglio 1942-XX	515.000	Sezione Lavori Genova
Costruzione cabine A e B per A. C. E. stazione Lucca.	L. P.	Ore 12 del 13 luglio 1942-XX	506.380	Ufficio I.E.S. Firenze
Manutenzione armamento linea Alessandria-Ovada.	L. P.	Ore 12 del 14 luglio 1942-XX	350.000	Sezione Lavori Genova
Manutenzione meccanica fra Grosseto e Gavorrano e fra Grosseto e Cecina.	L. P.	Ore 12 del 14 luglio 1942-XX	1.450.000	Sezione Lavori Firenze
Manutenzione armamento impianti intorno a Pisa.	L. P.	Ore 12 del 15 luglio 1942-XX	506.000	Sezione Lavori Firenze
Manutenzione armamento linee del Porto di Genova.	L. P.	Ore 12 del 15 luglio 1942-XX	993.000	Sezione Lavori Genova
Manutenzione armamento dal Km. 5 + 814 al Km. 36 + 450 linea Genova-Ovada-Acqui.	L. P.	Ore 12 del 16 luglio 1942-XX	476.000	Sezione Lavori Genova
Manutenzione armamento dal Km. 36 + 450 al Km. 57 + 627 linea Genova-Ovada-Acqui.	L. P.	Ore 12 del 17 luglio 1942-XX	245.000	Sezione Lavori Genova
Fornitura mc. 15.000 pietrisco e 1500 detriti cava Caianello linea Cassino-Napoli.	L. P.	Ore 18 del 18 luglio 1942-XX	—	Sezione Lavori Napoli
Costruzione 2 F.A. case economiche ferrovieri a Terni.	L. P.	Ore 12 del 20 luglio 1942-XX	2.522.539	Sezione Lavori Ancona
Costruzione riparto all'apertura sottostazione elettrica Montebello.	L. P.	Ore 12 del 31 luglio 1942-XX	405.000	Ufficio I.E.S. Bologna

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	30	Ruote sciolte per locomotive .	T. P.	12.7.1942 A. XX	Servizio Approvvigionamenti - Sezione 7ª
—	—	Ganci di trazione, manicotti ed aste.	T. P.	13.7.1942 A. XX	Id. Sezione 7ª
—	—	Anelli di amianto grafitato per pompe Knorr e F.W.	T. P.	15.7.1942 A. XX	Id. Sezione 7ª
—	—	Perni a bielletta per sospensione veicoli.	T. P.	17.7.1942 A. XX	Id. Sezione 7ª
N.	3.000	Bandoliere di cuoio marrone per la M. F	T. P.	18.7.1942 A. XX	Id. Sezione 5ª A
—	—	Boccole, sottoboccole e ripari per locomotive.	T. P.	18.7.1942 A. XX	Id. Sezione 7ª
N.	9 000	Coperchi e n. 15.000 aspiratori di materia plastica.	T. P.	24.7.1942 A. XX	Id. Sezione 7ª
»	30	Distributori di benzina completi	T. P.	26.7.1942 A. XX	Id. Sezione 7ª

Il Direttore Generale
VELANI

Anno XXXV - N. 29

16 luglio 1942
Anno XX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti — Pag.

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni di durata indeterminata:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari di durata determinata:

REGIO DECRETO 3 aprile 1942-XX, n. 708. — *Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 21 del R. decreto-legge 5 settembre 1938, anno XVI, n. 1556, modificato e convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 4;
Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno e del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le corporazioni e per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'unito regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni approvato con R. decreto 5 giugno 1941-XIX, n. 874: tale regolamento composto di 73 articoli, visto, d'ordine nostro, dal Duce del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno e dai Ministri per le finanze, per la grazia e giustizia, per le corporazioni e per i lavori pubblici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 3 aprile 1942-XX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GRANDI — RICCI — GORLA.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

Regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni, approvato con R. decreto 5 giugno 1941-XIX, *n.* 874.

TITOLO I.

DEL SEQUESTRO, DEL PIGNORAMENTO E DELLA CESSIONE DEGLI STIPENDI, SALARI E PENSIONI.

Art. 1.

Le disposizioni concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti, contenute nel Testo unico

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 2 luglio 1942-XX.

di leggi approvato con R. decreto 5 giugno 1941-XIX, n. 874, non si applicano alle somme che dallo Stato e dagli altri enti od imprese pubbliche siano dovute in compenso di prestazioni eseguite in base a rapporti che non implicano un vincolo di dipendenza.

Art. 2.

I sequestri ed i pignoramenti previsti nell'art. 3 del Testo unico si eseguono presso gli uffici ivi indicati.

Le sentenze pronunciate nei giudizi ai quali tali sequestri e pignoramenti danno luogo e le impugnazioni delle sentenze stesse debbono essere notificate nella forma della citazione e con l'osservanza delle norme concernenti la difesa dello Stato in giudizio.

1. Al capo dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato presso il Ministero delle Finanze, se si riferiscono a stipendi, salari, pensioni od altri emolumenti dovuti ad impiegati o salariati delle amministrazioni indicate negli articoli 6, 8, 9, 10 e 11 del Testo unico;

2. Al direttore generale delle Ferrovie dello Stato, a norma dell'art. 30 della legge 7 luglio 1907, n. 429, se colpiscono stipendi, salari, pensioni od altri emolumenti dovuti ad impiegati od agenti di tali amministrazione.

Quando la scadenza della rata da colpire sia imminente, copia degli atti di sequestro e di pignoramento deve essere notificata anche all'ufficiale incaricato del pagamento.

Art. 3.

Gli atti di sequestro e pignoramento devono indicare l'emolumento che si vuol colpire.

Non si possono colpire con un solo atto emolumenti dovuti da amministrazioni diverse.

Art. 4.

Le quote sequestrabili e pignorabili sono calcolate sull'emolumento al netto delle ritenute dovute per imposte, per il trattamento di quiescenza e per altri titoli previsti da norme di legge, compreso le ritenute per contributo al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.

Per gli impiegati retribuiti ad aggio, il calcolo è fatto sulla media dei proventi netti percepiti negli ultimi tre anni anteriori a quello del sequestro o pignoramento.

Art. 5.

Il capo dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, ricevuti gli atti di cui all'art. 3 del Testo unico, li trasmette ai competenti Ministeri o uffici centrali delle amministrazioni ad ordinamento autonomo ovvero alle amministrazioni indicate negli articoli 10 e 11 del testo medesimo, che corrispondono gli assegni colpiti, dando ad essi le opportune istruzioni per la sospensione o meno dei pagamenti, per il giudizio e per la esecuzione delle sentenze passate in giudicato.

Art. 6.

Se uno stipendio, salario, pensione od altro assegno equivalente gravato di vincoli previsti nell'art. 2 del Testo unico subisce una riduzione, l'ufficio che emette gli ordini di pagamento riduce le trattenute stabilite per tali vincoli, nei limiti consentiti dal detto articolo in rapporto al nuovo assegno ridotto.

Nei casi in cui il sequestro o il pignoramento deve essere eseguito presso l'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, la detta riduzione delle trattenute dovrà essere fatta di intesa e secondo le eventuali istruzioni dell'Ispettorato stesso..

TITOLO II.

DELLA CESSIONE DEGLI STIPENDI E SALARI DEI DIPENDENTI DELLO STATO.

Art. 7.

Nel caso di passaggio di un impiegato dello Stato da altro ruolo a quello diplomatico o consolare, ovvero al ruolo direttivo degli uffici commerciali all'estero, continuano ad avere effetto le cessioni costituite anteriormente alla data del provvedimento che autorizza il passaggio.

Art. 8.

L'obbligo per gli impiegati e salariati degli istituti di istruzione costituiti in enti autonomi di contribuire al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato deve essere stabilito negli statuti e regolamenti degli istituti stessi.

Un estratto di tali statuti e regolamenti sarà comunicato all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, munito della attestazione del Ministero dell'Educazione nazionale circa l'avvenuta approvazione.

Art. 9.

Gli impiegati e salariati delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti indicati negli articoli 10 e 11 del Testo unico sono obbligati al contributo in favore del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato fin dal primo stipendio o salario e per tutta la durata del servizio, qualunque sia la loro età e l'anzianità nel servizio stesso.

Se il pagamento del salario è effettuato a rate settimanali o quindicinali, il contributo sarà trattenuto per intero sulla prima rata di ciascun mese, salvo che questa, per qualsiasi motivo, non sia dovuta al salariato, nel qual caso si applicherà sulla rata di più prossima scadenza nello stesso mese.

Nel caso che il salario non sia dovuto in nessuna delle scadenze rateali di uno stesso mese, il relativo contributo non potrà essere trattenuto sul salario dei mesi successivi; di ciò dovrà farsi speciale annotazione nello stato di paga del salariato, per tenerne conto nel rilascio dello stato di servizio e dei salari, di cui all'art. 72.

Art. 10.

Se all'atto della concessione di un prestito verso cessione di quote di stipendio o salario l'impiegato o salariato, pur avendo compiuto il periodo mi-

rimo di effettivo servizio stabilito nell'art. 7 del Testo Unico, non ha corrisposto il contributo di cui all'art. 18 o all'articolo 19 del testo medesimo per il numero di mensilità corrispondente al detto periodo è soggetto alla ritenuta sul ricavato del prestito per la somma equivalente al contributo non corrisposto.

Art. 11.

Le trattenute sugli stipendi e salari dei contributi prescritti nell'art. 18 del Testo unico a favore del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato sono eseguite a cura degli uffici ai quali spetta di ordinare il pagamento degli stipendi e salari.

Art. 12.

Il contributo prescritto nell'art. 19 del Testo unico a carico di ciascun comune per il segretario comunale viene liquidato sulla base dello stipendio iniziale del grado di segretario previsto per il comune stesso, in rapporto al numero degli abitanti accertato con l'ultimo censimento ufficiale.

Nel caso di modifica della circoscrizione territoriale del comune, si procede, ove occorra, alla rettifica della liquidazione fatta per l'anno in corso, in base alle indicazioni fornite dal prefetto, circa le variazioni verificatesi nel numero degli abitanti per effetto della modifica della circoscrizione.

Il comune si rivale verso il segretario comunale dell'importo del contributo liquidato a suo carico in ciascun anno, mediante trattenute sullo stipendio fino alla concorrenza di detto importo, anche se lo stipendio effettivo sia superiore a quello che servì di base alla liquidazione.

Se per servizio presso più comuni consorziati o per reggenza o per qualsiasi altra causa, la retribuzione del segretario comunale a carico di ciascun comune sia inferiore all'importo che servì di base alla liquidazione del contributo, la trattenuta non può eccedere i centesimi dodici per ogni cento lire della retribuzione effettiva; la differenza in più rimane a carico del comune.

Art. 13.

Agli effetti della determinazione della quota cedibile, gli stipendi o salari debbono essere depurati delle ritenute per imposte, per il trattamento di quiescenza e per altri titoli previsti da norme di legge, comprese le ritenute per contributo al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.

Art. 14.

Ai fini della liquidazione del prestito verso cessione di quote di stipendio o salario, l'interessato deve munirsi di una dichiarazione in duplice esemplare, su apposito modello predisposto dall'amministrazione del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, dalla quale risultino:

a) nome, cognome e paternità dell'interessato;

b) la qualità che riveste e l'amministrazione dalla quale dipende;

c) l'ammontare dello stipendio mensile, oppure del salario ragguagliato a mese con la norma dell'art. 13 del Testo unico, escluso ogni emolumento che non sia valutabile ai fini del trattamento di quiescenza;

d) le ritenute che per legge gravano mensilmente sullo stipendio o salario;

e) gli eventuali oneri mensili in corso per sequestri, pignoramenti, cessioni, quote di prezzo o canoni di affitto di case popolari o economiche o per altre cause, con l'indicazione dei creditori.

Detta dichiarazione è rilasciata in carta libera dall'ufficio incaricato della emissione dell'ordine per il pagamento dello stipendio o salario e deve essere consegnata al titolare dopo che ne sia stata accertata l'identità ovvero direttamente trasmessagli per posta; quando ne abbia fatta richiesta.

E' vietato il rilascio della dichiarazione per stipendi o salari che non siano dovuti a dipendenti dello Stato indicati negli articoli da 6 a 11 del Testo unico o che non siano stati sottoposti alla ritenuta per contributo a favore del Fondo, a norma degli articoli 18 e 19 del Testo unico medesimo.

Art. 15.

L'impiegato o salariato che vuol contrarre un prestito verso cessione di quote di stipendio o salario deve provare di avere sana costituzione fisica, mediante certificato rilasciato da un medico provinciale, da un ufficiale sanitario comunale o da un medico militare in attività di servizio.

Per i dipendenti dalle Amministrazioni delle poste e dei telegrafi, della marina mercantile e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, i certificati di sana costituzione fisica possono essere rilasciati anche da medici delle Ferrovie dello Stato.

Per i salariati in servizio presso un ufficio o stabilimento governativo dove esiste un medico incaricato del servizio sanitario, il certificato deve essere rilasciato dal medico stesso. Ove questo manchi o sia impedito, il certificato può essere rilasciato da uno dei medici indicati nei commi precedenti; in tal caso il capo dell'ufficio che trasmette gli atti per il prestito deve fare risultare la mancanza o impedimento del medico incaricato.

Il sanitario, dopo avere accertata la identità personale del richiedente, lo sottopone a visita e non può rifiutarsi di rilasciare il relativo certificato. Egli ha diritto ad un compenso da parte del richiedente, nella misura di lire dieci.

Il certificato della visita sanitaria deve essere redatto su apposito modello a stampa predisposto dalla amministrazione del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.

Il sanitario che rilascia il certificato deve fare attestare la sua qualità e autenticare la sua firma dal prefetto, dal podestà, dalla superiore autorità militare, dal capo dell'Ispettorato sanitario compartimentale delle Ferrovie dello Stato, dal capo dell'ufficio o stabilimento, a seconda che si tratti di medico provinciale, di ufficiale sanitario comunale, di medico militare, di medico delle Ferrovie dello Stato o di medico governativo presso un ufficio o stabilimento.

Il certificato non può essere consegnato al richiedente, ma deve essere consegnato o spedito in busta chiusa, al capo dell'ufficio dal quale dipende l'interessato.

Il certificato medico ha la validità di quarantacinque giorni da quello del rilascio.

Art. 16.

L'impiegato o salariato ovvero l'Amministrazione del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato possono chiedere la revisione del giudizio espresso dal sanitario nel certificato:

a) alla Direzione generale della sanità pubblica, per i certificati rilasciati dai medici provinciali;

b) ai direttori di sanità militare, per i certificati rilasciati dagli ufficiali medici;

c) a medici provinciali, per i certificati rilasciati dagli altri medici non militari.

Art. 17.

L'impiegato o salariato che ha una cessione in corso verso uno degli Istituti indicati nell'art. 16 del Testo unico e intende contrarre un nuovo prestito verso cessione di quote di stipendio o salario deve chiedere all'Istituto cessionario il conto del residuo debito, al fine della estinzione di quest'ultimo.

L'Istituto cessionario è tenuto a rilasciare il conto in doppio originale, entro dieci giorni dalla richiesta, su apposito modulo a stampa predisposto dall'Amministrazione del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.

Il cedente, se trova il conto regolare, dichiara di accettarlo ed autorizza il nuovo mutuante ad estinguere il residuo debito computando gli interssi fino a tutto il mese nel quale ne effettua il pagamento.

I due esemplari del conto debbono dall'interessato essere prodotti all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, insieme al nuovo contratto di mutuo stipulato con uno degli Istituti indicati nell'art. 16 del Testo unico o alla domanda per concessione di prestito sul Fondo.

La produzione del conto è obbligatoria anche nel caso che il nuovo mutuante sia lo stesso cessionario precedente.

La produzione del conto non è dovuta, quando creditore della precedente cessione sia il Fondo, tanto nel caso che la cessione sia stata originariamente costituita a favore del Fondo quanto nel caso che sia stata dal Fondo riscattata.

Art. 18.

Chi intende contrarre un prestito verso cessione di quote di stipendio o salario con uno degli Istituti indicati nell'art. 16 del Testo unico deve farne domanda in quattro esemplari all'Istituto mutuante, su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.

Dalla domanda devono risultare:

1) nome, cognome, paternità, stato civile e qualità del richiedente;

2) l'Amministrazione dalla quale dipende;

3) il numero delle quote mensili dello stipendio o salario di cui intende fare cessione, l'importo costante di ciascuna quota espressa in unità di lire e l'ammontare complessivo delle quote stesse che costituisce l'importo lordo del prestito.

La domanda deve essere presentata al capo dell'ufficio dal quale l'interessato dipende.

Art. 19.

Sulla domanda di cui al precedente articolo, il capo dell'ufficio dal quale il richiedente dipende attesta sotto la propria responsabilità:

a) l'esattezza delle generalità esposte;

b) la data di nascita;

c) la data di prima nomina all'impiego;

d) il periodo di servizio utile alla data della domanda per l'assegno di quiescenza, dando gli opportuni chiarimenti ove tale periodo non concordi con la data di prima nomina e fornendo l'idicazione dell'eventuale decreto ministeriale registrato alla Corte dei conti che abbia stabilito il riscatto dei servizi straordinari anteriori;

e) che il richiedente ha o non ha adempiuto o è libero dagli obblighi di leva;

f) che è attualmente in servizio attivo ed è in possesso dei requisiti richiesti nell'art. 6 del Testo unico;

g) che non vi sono in corso, o previsti provvedimenti che possano avere per effetto la cessazione o diminuzione anche temporanea dello stipendio o salario;

h) la natura, con dati precisi, del trattamento di quiescenza che gli compete.

I quattro esemplari della domanda sui quali sono state aggiunte le attestazioni sopraindicate, insieme ad un esemplare dello stato dello stipendio o salario mensile indicato nel precedente articolo 14, sono dall'ufficio dal quale dipende il richiedente spediti direttamente all'Istituto cui la domanda è diretta.

Art. 20.

L'Istituto mutuante, ricevuti gli atti indicati nel precedente articolo, esprime il proprio consenso sui quattro esemplari della domanda, indicando l'ammontare lordo del prestito che concede; il numero e relativo importo delle quote mensili di stipendio o salario da cedersi per l'estinzione del prestito che devono essere di eguale misura; il saggio annuo dell'interesse e il relativo ammontare complessivo dovuto per l'intera durata della cessione liquidato a scalare per mese e da trattenersi anticipatamente sull'importo del prestito.

Dichiara, altresì, che dalla somma mutuata dovranno essere anche detratti l'importo dei diritti del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, l'ammontare del residuo debito per precedente cessione e di ogni altro eventuale debito indicato dal Fondo, le spese di amministrazione e quelle per la registrazione.

La concessione del prestito è datata e sottoscritta da chi ha la rappresentanza legale dell'istituto mutuante ed è munita del timbro dell'istituto medesimo.

Gli atti sono restituiti dall'Istituto mutuante all'ufficio dal quale li ha ricevuti.

Art. 21.

La concessione del prestito deve essere accettata personalmente dal mutuatario; non è ammessa l'accettazione per mandato o a mezzo di qualsiasi intermediario.

Art. 22.

Il capo di ufficio del mutuatario trasmette in piego raccomandato con apposita nota di accompagnamento all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato i quattro originali del contratto di prestito, allegandovi i due esemplari della dichiarazione dello stipendio o salario mensile, il certificato medico e, ove risulti un residuo debito per precedente cessione, i due esemplari dello stato di tale debito.

La trasmissione deve essere fatta non oltre cinque giorni dal ricevimento degli atti al completo.

Art. 23.

L'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, ricevuto il contratto di prestito, lo esamina per controllare l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento nonchè la liquidazione degli interessi e, accertata la regolarità degli atti, concede la garanzia a carico del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato. Contemporaneamente liquida a favore del fondo stesso l'importo delle spese di amministrazione in ragione del 0,50 % sull'ammontare lordo del mutuo e quello del premio compensativo del rischio in ragione del 2 o del 4 % sull'ammontare lordo del mutuo a seconda che si tratti di garanzia per la durata di un quinquennio o di un decennio.

La dichiarazione di garanzia, apposta sui quattro esemplari del contratto, contiene l'espresso richiamo alle disposizioni del Testo unico e la indicazione dettagliata delle somme che l'Istituto mutuante deve trattenere sull'importo del mutuo e versare al Fondo e ad altro ente creditore per eventuale precedente cessione.

La concessione della garanzia viene annotata in apposito registro insieme con l'indicazione analitica delle somme spettanti al Fondo, ai fini della vigilanza sulla loro riscossione nei termini stabiliti nell'art. 42 del Testo unico.

La concessione della garanzia rende il contratto perfetto ed eseguibile.

Art. 24.

L'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, concessa la garanzia, provvede come appresso:

1) trasmette in piego raccomandato all'Istituto mutuante due originali del contratto dei quali uno per l'ufficio del registro e, ove si abbia residuo debito per precedente cessione da estinguere, un esemplare della relativa situazione accettata dal debitore;

2) trasmette in piego raccomandato all'ufficio che dispone il pagamento dello stipendio o salario un altro originale del contratto ed un esemplare dello stato dello stipendio o salario mensile di cui all'art. 14, con invito a provvedere alla esecuzione del contratto medesimo, facendo espressa indicazione dell'importo e della data di decorrenza della trattenuta da eseguirsi sullo stipendio o salario non che della data di cessazione della ritenuta per eventuale cessione precedente;

3) informa il mutuatario della concessa garanzia, della liquidazione delle somme che debbono essere prelevate dall'importo del mutuo e delle disposizioni impartite circa le ritenute da eseguirsi sullo stipendio o salario;

4) dà avviso diretto delle ritenute medesime all'ufficio che cura la esecuzione del pagamento dello stipendio o salario, ove esso sia distinto dall'ufficio ordinatore;

5) dà notizia altresì del contratto all'ufficio del registro della circoscrizione nella quale ha sede l'Istituto mutuante;

6) trattiene nei propri atti il quarto originale del contratto con tutti i documenti che lo corredano.

I pieghi raccomandati di cui ai numeri 1 e 2 non possono contenere che un solo contratto con i relativi allegati.

Art. 25.

Il contratto di mutuo deve essere sottoposto alla registrazione a cura dell'Istituto mutuante, entro venti giorni da quello della ricevuta notizia della concessione della garanzia nel modo stabilito nel n. 1 dell'articolo precedente.

Art. 26.

Per ottenere il prestito sul Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato l'interessato deve farne domanda all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, sull'apposito modello a stampa predisposto dall'Amministrazione del Fondo, dando le indicazioni prescritte nell'art. 18 e comprovando lo stipendio o salario di cui è fornito, la sana costituzione fisica e l'eventuale esistenza di un residuo debito per precedente cessione, a norma degli articoli 14, 15, 16 e 17.

Il richiedente deve inoltre provare le necessità personali e familiari che giustificano la richiesta.

Art. 27.

Sulla domanda di cui al precedente articolo il capo di ufficio dal quale il richiedente dipende fa le attestazioni prescritte nell'art. 19 e riferisce succintamente circa le condizioni personali e familiari del richiedente e le necessità da lui addotte.

La domanda, escluso ogni intermediario, è trasmessa a cura dello stesso capo di ufficio all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, con apposita lettera di accompagnamento alla quale debbono essere uniti gli atti indicati nell'art. 22 ed i documenti prodotti per comprovare la necessità del prestito.

Art. 28.

L'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato accerta la regolarità dei documenti prodotti, la esistenza delle condizioni e dei requisiti prescritti per la cessione di quote di stipendio o salario e sottopone, quindi, la domanda stessa alle determinazioni del Comitato di cui all'art. 23 del Testo unico.

Art. 29.

Il Comitato per il conferimento dei prestiti diretti sul Fondo per il credito ai dipendenti dello stesso Stato valuta le necessità di ciascun richiedente e la possibilità ed opportunità di concedere un prestito, in relazione agli oneri del Fondo ed alle disponibilità liquide del Fondo stesso, al numero ed all'entità dei mutui richiesti.

Nella concessione dei prestiti, prevalgono coloro che dimostrino necessità più gravi; in caso di eguali necessità, è data la preferenza ai richiedenti che abbiano prole più numerosa.

Art. 30.

Della deliberazione del Comitato che respinge la domanda o che l'accoglie per una somma inferiore a quella richiesta è data comunicazione al richiedente, a mezzo del capo di ufficio dal quale dipende.

Nel primo caso sono restituiti all'interessato i due esemplari della dichiarazione dello stipendio o salario, affinchè egli, ove lo creda, possa rivolgersi ad altro Istituto nella forma prescritta negli articoli 18 a 21; nel secondo caso, ove l'interessato dichiari di accettare il mutuo nella minore somma offertagli, si fa luogo alla concessione; ove dichiari invece di non accettare, si provvede alla restituzione dei due esemplari della dichiarazione dello stipendio o salario.

Il Comitato non può essere chiamato a pronunciarsi su nuova richiesta di mutuo, se non siano trascorsi almeno due mesi dalla precedente deliberazione, salvo che il richiedente dimostri che siano sopravvenute necessità nuove.

Art. 31.

Se il Comitato delibera l'accoglimento della domanda, si procede alla liquidazione del prestito determinando che la estinzione del prestito stesso abbia inizio col primo giorno del mese immediatamente successivo a quello della somministrazione e che, agli effetti del calcolo degli interessi, la estinzione si inizii alla fine del secondo mese.

Sono liquidati distintamente:

a) l'importo lordo del prestito;

b) l'importo degli interessi calcolati per l'intero periodo di ammortamento del prestito, col metodo a scalare, al saggio del quattro per cento;

c) le spese di amministrazione nella misura del 0,50 per cento sull'importo lordo del prestito;

d) il premio compensativo dei rischi, calcolato nella misura del 2 per cento o del 4 per cento dell'importo lordo del prestito, a seconda che si tratti di prestito quinquennale o decennale;

e) l'interesse al saggio del quattro per cento per l'anticipato pagamento, relativamente al periodo che intercorre fra la data di emissione del mandato e quella dell'inizio della estinzione del prestito;

f) il residuo debito netto per precedente cessione, quando questa esista, liquidato alla data di inizio della estinzione nel nuovo prestito;

g) l'importo di ogni altro eventuale credito del Fondo, per precedenti cessioni.

Gli elementi di ogni liquidazione sono annotati distintamente in apposito registro.

Art. 32.

L'importo delle somme indicate nel secondo comma dell'articolo precedente alle lettere da *b*) a *g*) è detratto dall'ammontare lordo del prestito e la somministrazione si effettua con l'emissione di un ordinativo di pagamento per la somma residua.

Qualora il residuo debito netto per precedente cessione sia dovuto ad uno degli Istituti indicati nell'articolo 16 del Testo unico, tale debito si estingue mediante la contemporanea emissione di un altro ordinativo a favore dell'Istituto creditore.

Art. 33.

La concessione del prestito sul Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato deve essere comunicata all'ufficio che ordina il pagamento dello stipendio o salario al cedente.

La comunicazione deve essere fatta mediante lettera raccomandata e deve contenere:

1) la indicazione dettagliata di tutti gli elementi indicati nell'art. 31;

2) l'importo netto del prestito ammesso a pagamento;

3) gli estremi dell'ordinativo emesso per tale pagamento;

4) il numero e l'importo delle quote da trattenersi sullo stipendio o salario mensile per l'ammortamento del prestito e la relativa decorrenza;

5) la data in cui deve considerarsi cessata la trattenuta per l'eventuale precedente cessione in corso.

Analoga comunicazione deve essere fatta al cedente ed all'ufficio che cura la esecuzione del pagamento dello stipendio o salario, ove questo sia distinto dall'ufficio ordinatore.

Art. 34.

Nel caso di cessione da parte di un segretario di più comuni consorziati, la comunicazione della cessione ed ogni altra comunicazione o richiesta debbono essere indirizzate al comune sede del consorzio.

La responsabilità incombente al podestà nella ipotesi di cui all'ultimo comma dell'art. 31 del Testo unico fa carico al podestà del comune sede del consorzio.

Art. 35.

Gli Istituti indicati nell'art. 16 del Testo unico somministrano i mutui verso cessione di quote di stipendio o salario direttamente ai mutuatari, escluso qualsiasi mandatario o intermediario in genere e qualsiasi avente causa, o presso la loro cassa, o per mezzo di assegno bancario emesso con le clausole « non all'ordine » e « non trasferibile ».

I mutui sul Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato sono pagabili soltanto con quietanza del mutuatario, escluso qualsiasi mandatario o intermediario in genere e qualsiasi avente causa.

Art. 36

Il capo dell'ufficio dal quale il cedente dipende ha l'obbligo di segnalare senza indugio all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato qualsiasi fatto non segnalato nella dichiarazione prescritta negli articoli 19 e 27 o sopravvenuto, dal quale possa comunque derivare un aggravamento nei rischi a carico del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.

Art. 37.

La comunicazione prevista negli articoli 24 e 33 costituisce l'amministrazione dalla quale il cedente dipende terza debitrice ceduta, ai sensi della legge civile, per le quote di stipendio o salario cedute.

Le quote di stipendio o salario ceduto e non trattenute al cedente alle rispettive scadenze sono ricuperabili a cura della suddetta amministrazione, a norma dell'art. 3 del R. decreto-legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 295, distintamente dalle quote cedute che si maturano di mese in mese.

Nel caso in cui l'impiegato o salariato debitore passi alla dipendenza di altra amministrazione anche privata o di altro ufficio della stessa amministrazione, l'ufficio che aveva l'obbligo di curare la esecuzione della cessione deve comunicare a mezzo lettera raccomandata al nuovo ufficio del cedente i dati originari concernenti la cessione medesima, nonchè il conto delle ritenute eseguite e dei versamenti fatti al cessionario.

Fino a quando tale comunicazione non sia avvenuta, rimangono a carico dell'amministrazione della quale fa parte l'ufficio tenuto alla comunicazione stessa gli obblighi che le incombono quale terza debitrice ceduta.

Della comunicazione medesima deve essere data immediata notizia all'ente cessionario ed all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato.

Art. 38.

Fino a che non sia avvenuta la somministrazione del mutuo, l'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, su richiesta dell'impiegato o salariato e previo consenso dell'istituto mutuante qualora si tratti di prestito garantito, può disporre la revoca della concessione del prestito diretto o della garanzia.

Art. 39.

Quando il trattamento di quiescenza consiste in tutto o in parte in una forma assicurativa, l'impiegato o salariato beneficiario della relativa polizza, per contrarre un mutuo verso cessione di quote dello stipendio o salario, deve impegnarsi di non chiedere all'istituto assicuratore operazioni di prestito o riscatto e di non costituire vincoli sulla polizza in qualsiasi altro modo, fino alla concorrenza dell'importo lordo del mutuo che intende stipulare verso cessione di quote dello stipendio o salario. L'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato dà comunicazione di tale impegno all'istituto assicuratore, a mezzo di lettera raccomandata.

Ove la detta polizza sia già gravata da vincoli, l'impiegato o salariato beneficiario può contrarre un mutuo verso cessione di quote dello stipendio o salario a condizione che con il ricavato di questa operazione siano prima estinti detti vincoli fino a reintegrare il valore economico della polizza per cifra pari all'importo lordo del mutuo.

Art. 40.

Anche prima che siano trascorsi i termini stabiliti nell'art. 39 del Testo unico, il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato può consentire la estinzione anticipata del prestito da esso concesso. In tal caso lo sconto degli interessi non maturati e l'abbuono del premio compensativo dei rischi stabiliti nei commi secondo e terzo dell'articolo suddetto vengono concessi soltanto per il periodo compreso fra la scadenza dei termini di cui sopra e la scadenza normale del prestito.

Qualora si tratti di prestito concesso da uno degli istituti indicati nell'art. 16 del Testo unico, l'estinzione anticipata volontaria prevista nel primo comma può avvenire soltanto con il consenso dell'Istituto mutuante. Il Fondo concede l'abbuono del premio compensativo del rischio percepito soltanto per il periodo compreso fra la scadenza dei termini di cui nel sopra citato articolo 39 e la scadenza normale del contratto.

Art. 41.

Nel caso di estinzione anticipata di una cessione in corso per effetto di una nuova cessione, la restituzione della quota del premio compensativo del rischio da parte del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, prevista nel secondo comma dell'art. 41 del Testo unico, si effettua mediante compensazione col premio dovuto sulla nuova operazione.

Art. 42.

Nel caso di riduzione di stipendio o salario, le quote ridotte da trattenersi al cedente ai sensi dell'art. 36 del Testo unico si determineranno trascurando le frazioni di lire.

Art. 43.

Per gli effetti degli articoli 33, 44, 45 e 46 del Testo unico l'ufficio che ordina il pagamento dello stipendio o salario del cedente deve dare immediata notizia all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato di ogni fatto che determini riduzione, sospensione o cessazione dell'emolumento, indicando in quest'ultimo caso se si faccia luogo a trattamento di quiescenza.

Indipendentemente dall'obbligo di cui sopra, nel caso previsto nel secondo comma dell'art. 36 del Testo unico, l'ufficio deve disporre la diminuzione della ritenuta sullo stipendio o salario ridotto.

Ove all'ulteriore pagamento dello stipendio, salario o assegno continuativo di quiescenza debba provvedere un'altro ufficio, ovvero un istituito di previdenza o di assicurazione, l'ufficio che prima era competente gli comunicherà in tempo utile tutte le notizie necessarie perchè si possa disporre per la esecuzione, sin dall'inizio, delle ulteriori ritenute sullo stipendio, salario o assegno continuativo di quiescenza.

Nel caso di cui al terzo comma dell'art. 44 del Testo unico, l'amministrazione dalla quale dipendeva il cedente ovvero l'istituto di previdenza o di assicurazione, prima di pagare l'indennità o capitale assicurato dovuto,, deve attendere che l'Ispettorato generale indichi l'importo del residuo debito del cedente da estinguersi con detta indennità o capitale assicurato.

Art. 44.

Nel caso di cui all'art. 45 del Testo unico, prima di pagare al cedente qualsiasi somma spettantegli una volta tanto all'atto della cessazione dal servizio, si devono attendere le determinazioni dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato.

Art. 45.

Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato ha facoltà di compiere in sostituzione dell'impiegato o salariato debitore gli atti necessari per la liquidazione, dell'assegno di quiescenza ed altre indennità ove non sia prevista una procedura di ufficio.

Art. 46.

Nel caso previsto nell'ultimo comma dell'art. 44 del Testo unico, lo sconto degli interessi e del premio compensativo del rischio si calcola all'atto del pagamento della somma spettante al cessionario, considerando il pagamento stesso come effettuato alla fine del mese in cui ha luogo.

La stessa norma si applica nel caso dell'art. 45 del Testo unico, quando con la ritenuta ivi prevista si effettua la estinzione anticipata del mutuo.

Art. 47.

Al nome dell'impiegato o salariato al quale è stato concesso il prestito viene aperto presso il fondo per il credito ai dipendenti dello Stato un conto nel quale si annotano:

a) il cognome, il nome, la paternità e il luogo di residenza del debitore;

b) l'importo lordo del mutuo, la decorrenza dell'ammortamento, l'importo della ritenuta mensile ed il numero complessivo delle mensilità da ritenene;

c) l'indicazione dell'ufficio che deve effettuare le ritenute sullo stipendio o salario.

In detto conto vengono altresì annotati, durante il periodo di ammortamento del mutuo, i versamenti delle singole ritenute mensili, le eventuali riduzioni della ritenuta e le interruzioni, ai fini del conteggio degli interessi di cui all'art. 37 primo comma del Testo unico.

Art. 48.

Se devesi effettuare in via definitiva la riduzione della quota di ommortamento di un prestito concesso dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, si procede alla chiusura del conto individuale calcolando il residuo debito al netto di interessi, nel modo previsto nel secondo comma dell'art. 39 del Testo unico. Si apre, quindi, un nuovo conto che ha per debito iniziale quello calcolato nel modo anzidetto. I successivi versamenti vengono su quest'ultimo annotati, imputando ogni somma in conto interessi per l'importo dovuto a questo titolo fino a tutto il mese nel quale si effettua il versamento ed in conto capitale per la eventuale rimanenza.

Detti interessi sono conteggiati al saggio originario della concessione del prestito.

Art. 49.

Quando il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato riscatta una cessione garantita, si apre un conto individuale al nome del debitore nel quale si annotano:

a) il cognome, nome, paternità e luogo di residenza del debitore;

b) l'ufficio che deve affettuare le ritenute sullo stipendio, salario o pensione;

c) il saggio di interesse previsto dal contratto della cessione riscattata e la data di scadenza del contratto medesimo;

d) il debito iniziale costituito dalla somma che il Fondo ha pagato all'istituto cessionario per effetto del riscatto.

Su detto conto vengono annotati i successivi versamenti, imputando ogni somma in conto interessi per l'importo dovuto a questo titolo fino a tutto il mese nel quale si effettua il versamento ed in conto capitale per la eventuale rimanenza.

I detti interessi sono calcolati a norma del terzo comma dell'art. 33 del Testo unico.

Art. 50.

Qualora il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato soddisfi l'obbligo della garanzia con il pagamento di una o più quote o parti di quote mensili di stipendio o salario, si apre un conto individuale intestato al debitore, recante le stesse indicazioni di cui al primo comma dell'articolo precedente.

Il debito iniziale è costituito dall'importo di tutte le quote o parti di quote pagate.

I versamenti a scomputo di tale debito sono annotati sul conto, imputando ogni somma nel modo previsto nel secondo comma dell'articolo precedente.

L'interesse decorre per ciascuna quota dal giorno successivo a quello del relativo pagamento ed è conteggiato a norma del terzo comma dell'articolo 33 del Testo unico.

Art. 51.

Qualora un impiegato o salariato al nome del quale sia stato aperto un conto individuale per prestito diretto, per riscatto o per rimborso di quote o parti di quote mensili, cessi dal servizio per causa di morte, si procede alla chiusura del conto ed il residuo credito netto viene eliminato dalla consistenza patrimoniale del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.

Ove la cessazione avvenga per altra causa, senza dar luogo a trattamento di quiescenza, si chiude il conto individuale e si elimina il residuo credito netto dalla consistenza patrimoniale del Fondo. Contemporaneamente si apre un altro conto sotto la denominazione di *conto rischi*, che ha per debito iniziale quello eliminato e sul quale saranno annotati gli eventuali successivi versamenti con l'osservanza di criteri indicati nell'art. 48 per i prestiti concessi direttamente dal Fondo e negli articoli 49 e 50 per i casi ivi indicati.

Art. 52.

Le somme per qualsiasi causa dovute al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato sono pagate dalle amministrazioni centrali mediante ordinativi diretti sulla Regia tesoreria centrale, recanti la indicazione dell'accreditamento al conto corrente del Fondo.

Tali somme, sia dalle predette amministrazioni centrali, come da altri uffici, enti o persone, possono altresì essere pagate a mezzo vaglia del Tesoro intestati al Regio tesoriere centrale per l'accreditamento al detto conto corrente, o con vaglia bancari o vaglia postali o assegni su conti correnti postali, intestati o girati al tesoriere centrale medesimo ovvero all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato.

In ogni caso detti ordinativi come ogni altro titolo di pagamento debbono essere inviati all'Ispettorato generale assieme ad appositi elenchi esplicativi in due esemplari, dei quali uno sarà restituito con dichiarazione di ricevuta.

L'Ispettorato generale raggruppa i titoli pervenuti, secondo la loro natura, compila per ogni gruppo il relativo ordine di riscossione ed effettua giornalmente il versamento alla Regia tesoreria centrale per l'accreditamento al conto corrente del Fondo.

Gli elenchi esplicativi di cui al terzo comma costituiscono la base per gli accreditamenti delle singole somme ai conti dei rispettivi debitori al nome dei quali furono pagate.

I contributi al Fondo dovuti dai comuni del Regno per i rispettivi segretari comunali, debbono essere versati alla sezione di Regia tesoreria provinciale a termini dell'art. 21 del Testo unico.

Art. 53.

Nei procedimenti esecutivi a carico degli esattori delle imposte dirette, per i comuni che risultino morosi verso il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, quando trattasi dei contributi stabiliti nell'art. 19 del Testo unico, il titolo base dell'ordine di ritenuta e dell'ingiunzione al pagamento

a norma dell'art. 32 del testo stesso, è il ruolo passato in riscossione; ove invece si tratta di quote di stipendio del segretario comunale per ammortamento di prestiti, il titolo è costituito dalla nota di liquidazione della somma dovuta, appositamene inviata all'intendente di finanza dall'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, con dichiarazione di conformità alle risultanze del conto in suo possesso.

Art. 54.

Agli effetti della procedura coattiva prevista nell'articolo 46 del Testo unico, gli atti di ingiunzione sono emessi dall'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato e resi esecutivi dal pretore di Roma.

Lo stesso Ispettorato generale provvede al ricupero delle tasse di bollo e dei diritti spettanti agli incaricati della notifica delle ingiunzioni e degli atti esecutivi e ne cura il versamento al competente ufficio finanziario di Roma.

Art. 55.

Le domande per il rimborso di somme indebitamente percette o trattenute dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato debbono essere prodotte all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, debitamente motivate e documentate.

Per comprovare la qualità di eredi o di altri aventi causa debbono essere prodotti i documenti prescritti nel regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

Qualora detti documenti siano stati già esibiti ad altra amministrazione dello Stato, basterà un certificato dell'amministrazione che li ha ricevuti, che dichiari la presentazione e la regolarità e ne riporti gli elementi essenziali. Nell'ipotesi che tali documenti siano stati uniti a corredo di un ordinativo di pagamento, nel certificato devono essere indicati il capitolo di bilancio, il numero e la data dell'ordinativo.

Art. 56.

Gli ordinativi di pagamento emessi dall'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, rimasti inestinti alla fine dell'esercizio finanziario successivo a quello della emissione, sono restituiti dalla Regia tesoreria centrale e dalle sezioni di Regia tesoreria provinciale all'Ispettorato stesso, che li voltura a favore del Fondo o ne dispone l'accreditemento al conto corrente di cui all'art. 51 del primo comma del Testo unico.

Il pagamento a favore degli aventi diritto delle somme reintroitate al detto conto viene effettuato in seguito a domanda degli interessati, fino a quando non sia decorso il termine per la prescrizione.

Art. 57.

I titoli di proprietà del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato sono depositati in custodia, presso la Cassa depositi e prestiti.

Al conto corrente aperto presso la Cassa depositi e prestiti, a norma dell'art. 51 secondo comma del Testo unico, vengono accreditati, oltre alle somme indicate nel comma anzidetto, anche gli interessi maturati sui detti titoli e le relative quote di capitale rimborsate per ammortamento o sorteggio.

Alla fine di ogni semestre la Cassa depositi e prestiti trasmette all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato un estratto del proprio conto corrente con la liquidazione degli interessi, allo scopo di averne il benestare.

TITOLO III.

DELLA CESSIONE DEGLI STIPENDI E DEI SALARI DEGLI IMPIEGATI E SALARIATI NON DIPENDENTI DALLO STATO.

Art. 58.

Gli impiegati e salariati delle amministrazioni indicate nell'art. 1 del Testo unico e non contemplati nel Titolo II del testo medesimo, che intendono contrarre un prestito verso cessione di quote dello stipendio o salario devono presentare all'ente mutuante una dichiarazione circa lo stipendio o salario che percepiscono, nella quale siano indicati gli elementi prescritti nell'articolo 14 del presente regolamento.

Detta dichiarazione è rilasciata dall'Amministrazione dalla quale l'impiegato o salariato dipende.

Art. 59.

Gli impiegati e salariati di cui all'articolo precedente che hanno una cessione in corso e intendono contrarre un nuovo prestito verso cessione di quote di stipendio o salario con un Istituto diverso devono chiedere al precedente cessionario il conto del residuo debito, allo scopo di estinguerlo.

Il precedente cessionario è tenuto a rilasciare il conto entro dieci giorni dalla richiesta.

Il cedente, se trova il conto regolare, dichiara di accettarlo ed autorizza il nuovo mutuante ad estinguere il residuo debito computando gli interessi fino a tutto il mese nel quale ne effettua il pagamento.

Se l'impiegato o salariato ha in corso una cessione di quote dello stipendio o salario, l'Amministrazione dalla quale dipende non può riconoscere e dare corso ad una cessione nuova se non le viene fornita la prova della avvenuta estinzione del debito per la cessione precedente.

Art. 60.

La notificazione della cessione costituisce l'Amministrazione dalla quale il cedente dipende terza debitrice ceduta, ai sensi della legge civile, per le quote di stipendio o salario cedute.

Nel caso in cui l'impiegato o salariato debitore passi alla dipendenza di altra amministrazione anche privata, quella che aveva l'obbligo di curare la esecuzione della cessione deve comunicare a mezzo lettera raccomandata all'altra amministrazione i dati concernenti la cessione medesima, nonchè il conto delle ritenute eseguite e dei versamenti fatti al cessionario.

Fino a quando tale comunicazione non sia avvenuta, rimangono a carico dell'Amministrazione tenuta alla comunicazione stessa gli obblighi che le incombono quale terza debitrice ceduta.

Art. 61.

Le quote mensili dello stipendio o salario di cui si vuole fare la cessione devono essere indicate per importo costante ed in unità di lire.

Nel caso di riduzione dello stipendio o salario gravato di cessione che obblighi a ridurre le quote mensili da trattenere per detta cessione, tali quote si determinano trascurando le frazioni di lire.

Art. 62.

Per gli effetti dell'art. 44 del Testo unico richiamato nell'art. 56 del testo medesimo, l'amministrazione che provvede al pagamento dello stipendio o salario gravato di cessione deve dare immediata notizia all'Istituto cessionario ovvero all'Istituto assicuratore od al fideiussore che si sia surrogato al cessionario, di ogni fatto che determini riduzione, sospensione o cessazione del versamento della quota ceduta, indicando in quest'ultimo caso se si faccia luogo a trattamento di quiescenza.

Ove all'ulteriore pagamento dello stipendio, salario o assegno continuativo di quiescenza debba provvedere un'altra Amministrazione ovvero un Istituto di previdenza o di assicurazione, l'amministrazione che prima era competente gli comunicherà in tempo utile tutte le notizie necessarie perchè si possa disporre per la esecuzione, sin dall'inizio delle ulteriori ritenute sullo stipendio, salario o assegno continuativo di quiescenza.

Nel caso di cui al terzo comma del suddetto art. 44, l'amministrazione dalla quale dipende il cedente ovvero l'Istituto di previdenza o di assicurazione prima di pagare l'indennità o capitale assicurato dovuto deve attendere che l'Istituto cessionario, ovvero l'Istituto assicuratore o il fideiussore che si sia surrogato al cessionario indichi l'importo del residuo debito del cedente da estinguersi con detta indennità o capitale assicurato.

Art. 63.

Il cessionario di quote di stipendio o salario ha facoltà di compiere in sostituzione dell'impiegato o salariato debitore gli atti necessari per la liquidazione dell'assegno di quiescenza ed altre indennità, ove il debitore non provveda entro un termine fissatogli con apposita diffida.

Art. 64.

I ferrovieri dipendenti dallo Stato e gli operai dello Stato che pure avendo una stabilità nell'impiego o nel rapporto di lavoro ed il diritto a conseguire un qualsiasi assegno di quiescenza non godono di un assegno fisso e continuativo possono giovarsi della facoltà prevista nell'art. 58 del Testo unico.

La somma cedibile sugli stipendi o salari dei suddetti è ragguagliata al prodotto dello stipendio o salario giornaliero che si percepisce al tempo della domanda del prestito moltiplicato per il numero delle giornate lavorative di un anno.

Art. 65.

Gli atti di cessione di cui all'articolo precedente nonchè i sequestri ed i pignoramenti a carico dei ferroviei e operai dello Stato ivi indicati devono essere notificati, a mezzo di ufficiale giudiziario, ai capi di ufficio o stabilimento dai quali i ferroveri e gli operai dipendono.

Dei provvedimenti adottati i detti capi di ufficio o stabilimenti devono informare l'amministrazione centrale competente.

TITOLO IV.

Della delega a pagare, sopra stipendi, salari e pensioni le pigioni e le quote di prezzo di alloggi popolari ed economici.

Art. 66.

Le notificazioni all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato delle deleghe previste nell'art. 60 del Testo unico possono essere fatte anche a mezzo di lettera raccomandata e devono essere accompagnate dallo stato dello stipendio o salario del delegante, rilasciato dall'ufficio competente a norma dell'art. 14.

TITOLO V.

Del concorso di vincoli sugli stipendi, salari e pensioni.

Art. 67.

Perchè possa essere superato il limite della metà dello stipendio, salario o pensione a termini dell'art. 69 del Testo unico, l'interessato deve produrre, con gli altri documenti, una apposita dichiarazione di assenso del capo dell'Amministrazione centrale dal quale dipende per la riscossione dello stipendio, salario o pensione.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

Art. 68.

Per ogni impiegato o salariato dipendente da Amministrazione dello Stato, in confronto del quale siano intervenuti atti di sequestro o pignoramento, di cessione o di delegazione a pagamento sopra lo stipendio o salario, l'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato forma un fascicolo personale, ove raccoglie e tiene in evidenza tutti gli atti suddetti. Di ogni fascicolo si prende nota in apposita rubrica e in uno schedario.

Gli atti notificati giudizialmente sono, inoltre, annotati in uno speciale repertorio.

Art. 69.

Gli uffici che ordinano il pagamento degli stipendi, salari o pensioni e quelli che provvedono alla esecuzione del pagamento devono tenere in evidenza, in apposito registro, i conti dei sequestri, dei pignoramenti delle cessioni e delle delegazioni.

Art. 70.

Nel caso di cambiamento di ufficio o di residenza di un impiegato o salariato ovvero di cambiamento di residenza di un pensionato, l'ufficio che fino a quel momento ha provveduto al pagamento dello stipendio, salario o pensione sottoposti ad alcuno dei vincoli consentiti dalla legge deve trasmettere l'estratto del conto a quello che dovrà provvedere in seguito.

Qualora l'impiegato, salariato o pensionato dello Stato sia pagato con

ruolo di spesa fissa, l'ufficio provinciale del Tesoro, presso il quale trovasi iscritta la relativa partita deve trasmettere, con l'estratto del conto di cui al comma precedente, anche la copia autentica del conto corrente di spesa fissa.

Art. 71.

Durante il termine di un anno concesso dall'art. 72 del Testo unico agli enti contemplati dall'art. 11 del testo medesimo per inserire nei propri statuti o regolamenti l'obbligo del personale dipendente di contribuire al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, il personale stesso continua a partecipare al Fondo suindicato.

Art. 72.

Il rimborso dei contributi previsto nell'art. 73 del Testo unico, quando sia dovuto ad un dipendente da amministrazione dello Stato anche ad ordinamento autonomo o da uno degli enti indicati nell'art. 10 del testo medesimo, viene effettuato in base allo stato del servizio e dello stipendio o salario percepito dall'impiegato o salariato, rilasciato dall'Amministrazione che lo aveva alla propria dipendenza. Nello stato di servizio del salariato devono riportarsi le interruzioni avvenute nell'applicazione dei contributi, a norma del terzo comma dell'art. 9 del presente regolamento.

Per i segretari comunali e per i dipendenti di Istituti di istruzione di cui all'art. 11 del Testo unico, la prova dell'avvenuto versamento dei contributi al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato è a carico dei suddetti e dei loro eredi. In mancanza di tale prova l'Amministrazione del Fondo determina la somma da rimborsare in base alle risultanze delle proprie scritture.

Art. 73.

L'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato e gli uffici che intervengono nella esecuzione degli atti di cessione di stipendi o salari non possono fornire notizie riguardanti gli atti medesimi a qualsiasi persona od istituto, all'infuori del cedente o del cessionario, anche se investiti di speciale rappresentanza.

Qualsiasi notizia o comunicazione deve essere data per iscritto al cedente o alla sede centrale dell'istituto cessionario, in conformità alle risultanze degli atti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
Ministro per l'interno

MUSSOLINI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRANDI

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per i lavori pubblici
GORLA

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1942-XX, n. 4162. — *Decisione relativa al concorso interno per 1 posto di Sottocapotecnico per il Servizio Approvvigionamenti (Stabilimento Tipolitografico).*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 28 giugno 1942-XX, N. PAG. 040/24/119576/24/11/1941 del Servizio Personale e Affari Generali;
Visto l'articolo 60 del Regolamento del Personale approvato col R. D. L. 7 aprile 1925-III, n. 405;
Udito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata la decisione relativa al concorso interno per un posto di Sottocapotecnico per il Servizio Approvvigionamenti (Stabilimento Tipolitografico), bandito con il Decreto Ministeriale 20 gennaio 1942-XX, n. 2172, in base alla quale decisione è risultato vincitore il candidato ZUCCONI Armando — 302480.

Roma, li 30 giugno 1942-XX.

Il Ministro
HOST VENTURI

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1942-XX, n. 4163. — *Graduatoria di merito del concorso interno a 2 posti di Operaio di 1ª classe per il Servizio Approvvigionamenti (Stabilimento Tipolitografico).*

IL MINISRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 28 giugno 1942-XX, N. PAG. 040/24/119601/24/17/41 del Servizio Personale e Affari Generali;

Visto l'articolo 60 del Regolamento del Personale approvato col R. D. L. 7 aprile 1925-III, n. 405;

Udito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata la seguente graduatoria di merito relativa al concorso interno a 2 posti di operaio di 1ª classe per il Servizio Approvvigionamenti — Stabilimento Tipolitografico —, bandito con il Decreto Ministeriale 20 gennaio 1942-XX, n. 2173 e si autorizza la pubblicazione di essa nel Bollettino Ufficiale:

1. - 293581 BANI Giulio
2. - 187637 SANTIN Mirko

Roma, li 30 giugno 1942-XX.

Il Ministro
HOST VENTURI

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1942-XX, n. 4164. — *Decisione relativa al concorso interno per un posto di Operaio per il Servizio Commerciale e del Traffico (Tipografia del Controllo Viaggiatori e Bagagli).*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 28 giugno 1942-XX, N. PAG. 040/24/119577/24/4/1939 del Servizio Personale e Affari Generali;

Visto l'articolo 60 del Regolamento del Personale approvato col R. D. L. 7 aprile 1925-III, n. 405;

Udito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata la decisione relativa al concorso interno per 1 posto di operaio per il Servizio Commerciale e del Traffico (Tipografia del Controllo Viaggiatori e Bagagli), bandito con il Decreto Ministeriale 20 gennaio 1942-XX, n. 2175, in base alla quale decisione è risultato vincitore il candidato BOERO Giovanni Battista — 259791.

Roma, lì 30 giugno 1942-XX.

Il Ministro
HOST VENTURI

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1942-XX, n. 4167. — *Decisione relativa al concorso interno ad 1 posto di Carpentiere sussidiario per le navi traghetto.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 28 giugno 1942-XX, N. PAG. 040/24/119578/24/5/1940 del Servizio Personale e Affari Generali;
Visto l'articolo 60 del Regolamento del Personale approvato col R. D. L. 7 aprile 1925-III, n. 405;
Udito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata la decisione relativa al concorso interno a 1 posto di carpentiere sussidiario per le navi traghetto bandito con il Decreto Ministeriale 20 gennaio 1942-XX, n. 2179, in base alla quale decisione è risultato vincitore il candidato CATANZARO Francesco — S. 3350.
Roma, lì 30 giugno 1942-XX.

Il Ministro
HOST VENTURI

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1942-XX, n. 23. — *Esami di concorso interno per n. 200 posti di Capo squadra cantonieri con le modalità stabilite dalle norme allegate.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 2 luglio 1942-XX, N. PAG. 040/24/122676/24.2.42 del Servizio Personale ed Affari Generali;
Visto l'articolo 60 del Regolamento del Personale approvato col R. D. L. 7 aprile 1925-III, n. 405;
Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri numero 47666.1175.2.12.22.1.3.1 del 14 giugno 1942-XX;
Udito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

Sono indetti esami di concorso interno per n. 200 posti di Capo squadra cantonieri con le modalità stabilite dalle norme allegate.
Si autorizza la pubblicazione del presente Decreto sul Bollettino Ufficiale.

Roma, lì 7 luglio 1942-XX.

Il Ministro
HOST VENTURI

NORME PER GLI ESAMI DI CONCORSO INTERNO A 200 POSTI DI CAPO SQUADRA CANTONIERI (Grado 13°)

1. — In relazione all'art. 60 del Regolamento del personale è indetto un concorso interno a 200 posti di Capo Squadra Cantonieri, ripartiti per Compartimento come in appresso:

N. 15 posti per il Compartimento di Torino
» 15 » » » » Milano
» 30 » » » » Venezia
» 15 » » » » Trieste
» 6 » » » » Genova
» 12 » » » » Bologna
» 15 » » » » Firenze
» 15 » » » » Ancona
» 15 » » » » Roma
» 15 » » » » Napoli
» 16 » » » » Bari
» 10 » » » » Reggio Calabria
» 15 » » » » Palermo
» 6 » la Delegazione di Cagliari

Totale N. 200

2. — Gli esami saranno effettuati da Commissioni Compartimentali (una per ogni Compartimento o Delegazione), da nominarsi dal Capo del Servizio Lavori e Costruzioni, composte di un Presidente di grado non inferiore al 4° e di due membri di grado non inferiore al 7°.

Esse hanno facoltà discrezionali per determinare le norme sull'espletamento degli esami.

3. — Potranno partecipare al concorso i Cantonieri e i Guardiani a. p. stabili, di età non inferiore ad anni 25 alla data stabilita dal punto seguente come termine per l'accettazione delle domande di ammissione al concorso, e che risultino iscritti al Partito Nazionale Fascista.

4. — Gli agenti che si trovino nelle volute condizioni e che intendano partecipare al concorso, dovranno presentare, pel tramite gerarchico, al Capo della Sezione da cui dipendono, apposita domanda compilata su carta da bollo da lire quattro non oltre quaranta giorni dalla pubblicazione delle presenti norme sul Bollettino Ufficiale.

5. — I Capi delle Sezioni Lavori dalle quali dipendono gli aspiranti, trametteranno al Presidente della Commissione esaminatrice del rispettivo Compartimento le domande ricevute per l'ammissione al concorso, entro dieci giorni dalla scadenza del termine utile per la loro presentazione, accompagnandole con un estratto dei rispettivi fogli matricolari per la parte riguardante le sole punizio-ni e con un dettagliato rapporto informativo nei riguardi di ciascun aspirante, sulla condotta, diligenza, capacità, attitudini alla dirigenza, nonchè sulle funzioni superiori eventualmente esercitate, con l'indicazione altresì delle qualificazioni riportate nel quinquennio 1937-1941. Dovrà inoltre essere trasmesso un elenco nominativo degli aspiranti, con l'indicazione, per ciascuno di essi, delle date di nascita e di nomina a ruolo, nonchè della data d'iscrizione al P. N. F., del carico di famiglia, se sia socio di diritto all'Unione fra le famiglie numerose nonchè se sia ex combattente, se abbia benemerenze fasciste, di cui all'art. 58 R. P., con le puntazioni assegnate per ciascuno dei requisiti stessi.

6. — Le ammissioni agli esami verranno decise inappellabilmente dalla Commissione esaminatrice in relazione alle disposizioni degli articoli 61 e 62 del Regolamento del personale in base agli elementi di cui al precedente punto 5° e dopo avere assunte quelle maggiori informazioni che la Commissione stessa riterrà del caso.

I candidati che si trovino sottoposti a procedimento disciplinare, qualora sussista dubbio sulla loro colpevolezza o sulla configurazione della mancanza imputata, possono essere ammessi con riserva al concorso ed ai relativi esami per deliberazione del Direttore Generale, su proposta da avanzare di volta in volta per il tramite del Servizio Lavori e Costruzioni e previo rilascio da parte degli interessati di apposita dichiarazione scritta di essere edotti delle condizioni con le quali vengono ammessi al concorso ed agli esami.

Agli agenti ammessi al concorso verrà notificato, a cura del Presidente della Commissione esaminatrice e per il tramite dei Capi immediati, dove e quando avranno luogo gli esami.

7. — Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una orale.

Le prove scritte saranno le seguenti:

Prima prova. — Svolgimento di un tema su argomento riguardante le mansioni del Capo Squadra Cantonieri, con compilazione di documenti di servizio relativi al personale, all'impiego ed al ricavo dei materiali della linea od a regolamenti di esercizio o di polizia ferroviaria.

Seconda prova. — Soluzione di un problema di aritmetica elementare, in relazione al punto *a*) del programma per la prova orale.

8. — I temi per le prove scritte verranno compilati a cura del Servizio Lavori e Costruzioni, che li farà pervenire in tempo utile alle Commissioni Compartimentali in piego suggellato.

La prova orale verterà sulle materie indicate ai punti *a*) e *b*) del programma di cui appresso.

9. — Il numero massimo dei punti di cui potrà disporre ciascuno dei componenti la Commissione esaminatrice è di 10 per ciascuna prova scritta e di 30 per la prova orale.

10. — Per essere ammessi alla prova orale i concorrenti dovranno riportare almeno 42/60 del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte e non meno di 18/30 dei punti attribuiti a ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno ottenere almeno 63/90 del numero dei punti di cui la Commissione dispone per tale prova.

Potranno essere inoltre attribuiti da 1 a 10 punti aggiuntivi per ciascun concorrente in base al rapporto informativo di cui al precedente punto 5.

11. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei avranno conseguito in ciascuna prova, e sui requisiti di attitudine alla dirigenza, condotta e capacità, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

12. — La graduatoria di merito sarà formata dalla Commissione esaminatrice dando la precedenza — a parità di voti — agli agenti che abbiano benemerenze militari o fasciste, di cui al punto 5 delle presenti norme, ai sensi dell'articolo 58 del Regolamento del personale, con preferenza a coloro che abbiano riportato per i detti titoli una maggiore puntazione ed a coloro che siano soci di diritto dell'Unione Fascista fra le famiglie numerose.

In mancanza delle dette benemerenze — sempre a parità di voti — sarà tenuto conto dell'anzianità, a norma dell'art. 59 del Regolamento del personale e del maggior carico di famiglia.

13. — Saranno dichiarati vincitori quei concorrenti idonei che nelle graduatorie, come sopra compilate, saranno compresi nel limite dei posti messi a concorso per il rispettivo Compartimento.

14. — I dichiarati vincitori saranno assegnati alle funzioni superiori seguendo l'ordine delle relative graduatorie di merito. Tale assegnazione potrà avvenire sia nel Compartimento nella cui graduatoria si trova compreso l'agente, sia in altro.

Il rifiuto a raggiungere nel termine fissato la destinazione assegnata verrà considerato come rinuncia ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento del personale.

Prima di ottenere la promozione i vincitori stessi dovranno compiere nelle dette funzioni un periodo di favorevole esperimento della effettiva durata di sei mesi.

15. — Qualora in qualche Compartimento non si raggiungesse il numero di idonei fissato, l'Amministrazione ha facoltà di assegnare alle funzioni superiori altri agenti riusciti idonei, compresi nelle graduatorie degli altri Compartimenti, seguendo beninteso l'ordine delle graduatorie stesse e fermo restando il totale di 200 posti stabilito nel presente bando.

Nel caso che taluni vincitori del concorso dovessero essere per qualsiasi motivo eliminati dalle graduatorie di esame, l'Amministrazione potrà assegnare le funzioni superiori ad un ugual numero di agenti riusciti idonei oltre il numero dei posti messi a concorso, seguendo l'ordine della graduatoria.

16. — Le graduatorie di merito, approvate dal Ministro, saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato.

17. — Il concorrente che contravvenga alle norme stabilite per la disciplina degli esami, sarà escluso dal concorso.

PROGRAMMA PER LA PROVA ORALE

a) *Aritmetica e geometria.* — Prime quattro operazioni sui numeri interi e con poche cifre decimali. Prime nozioni di geometria piana; misurazione delle più elementari figure piane (quadrato, rettangolo, triangolo, trapezio, circolo) e dei solidi più semplici (cubo, prisma, piramide, cono e loro tronchi, sfera). Applicazione pratica nella misurazione di cumuli di materie aventi forma geometrica. Unità di misure del sistema metrico decimale e loro multipli e sottomultipli più comuni.

b) *Materie di servizio* — Regole sulla costruzione, manutenzione, rifacimento e rinnovamento dei binari e dei deviatoi semplici, doppi e tripli, inglesi semplici e doppi e intersezioni. Conoscenza dei vari materiali occorrenti per l'armamento del binario secondo il tipo in uso sulla linea a cui l'agente è adibito. Calibro dell'armamento in piena linea (rettifilo o curva) in corrispondenza della cerniera degli aghi e del cuore dei deviatoi. Sopraelevazione della rotaia esterna nelle curve secondo il raggio della curva ed il gruppo a cui appartiene la linea. Raccordi della sopraelevazione e modo pratico per verificare le sopraelevazioni. Intervallo normale fra le estremità delle rotaie. Rotaie più corte della fila interna delle curve e loro posa. Controrotaie; loro impiego e modalità di posa nei passaggi a livello e nei deviatoi. Sezioni normali del corpo stradale e della massicciata; risanamento parziale o totale. Chiusura delle stazioni e delle linee. Impianto e manutenzione delle siepi. Conoscenza ed uso dei vari attrezzi necessari per il servizio di manutenzione. Spazio libero

per la sicura circolazione dei convogli. Conoscenza dei materiali e pezzi essenziali degli impianti ed apparati di stazione (piattaforme, grue idrauliche e da pesi, stadere a ponte, segnali nelle varie forme e tipi, sagome limite di carico, ecc.). Tracciamenti con paline e misurazione del terreno. Istruzioni per il personale di vigilanza della linea. Regolamento sui segnali e sue appendici. Regolamento sulla circolazione dei treni per la parte interessante il servizio di linea. Disposizioni relative alla circolazione dei carrelli. Principali disposizioni del regolamento di polizia ferroviaria. Distanze legali dalla ferrovia delle piantagioni, escavazioni, fabbricati in muratura, delle costruzioni in legno e paglia, delle materie combustibili, delle fornaci e fucine. Verbali di contravvenzione e denuncie di reato. Disposizioni relative ai passaggi a livello aperti ed incustoditi. Istruzioni relative al maneggio ed impiego delle traverse iniettate e per l'uso dei petardi da segnalamento. Doveri del Capo Squadra in condizioni normali (disciplina, ispezioni al binario, alle piattaforme, ai segnali a disco, alle cunette e fossi di guardia e di scolo, alle opere d'arte, alle chiusure, ai pozzi di acqua potabile, ai pozzi neri, alle linee telegrafiche). Provvedimenti da prendere in occasione di nevicate, inondazioni, frane, sviamenti, ecc.

Custodia, assicurazione ed uso dei carrelli. Scorta dei treni materiali. Organizzazione normale del personale di guardia e di lavoro, norme pratiche in vigore per casi eccezionali (sostituzioni, malattie).

Disposizioni riguardanti la prevenzione degli infortuni sul lavoro; primi soccorsi, denuncie. Presenza del personale; impiego e ricavo dei materiali e rapporti relativi.

Errata-corrige. — Boll. n. 51 del 25 dicembre 1941. — A pag. 449, nella graduatoria di merito relativa al concorso a 330 posti di Alunno d'ordine in prova delle stazioni, i numeri 215 e 273 devono rispettivamente leggersi:

BEUCCI Aldo - anzichè Benеci Aldo;

RAMINI Giovanni Battista - Anzichè Ramini Giambattista.

Circolare n. 19.

Prezzi del vestiario uniforme della Milizia Ferroviaria - Contributi e trattenute individuali mensili.

A seguito della circolare n. 14 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 22 del 28 maggio 1942-XX), si avverte che a datare dal 1° luglio 1942-XX e fino a nuovo avviso, i prezzi del vestiario uniforme per gli agenti appartenenti alla Milizia Ferroviaria, da addebitare su conti correnti individuali (Mod. R. 85-*bis*) per forniture dirette o indirette, sono i seguenti:

UFFICIALI

Giubba di stoffa grigio verde, confezionata	L.	600
Pantaloni corti di stoffa grigio verde, confezionati	»	309
Pantaloni lunghi di stoffa grigio verde, confezionati	»	329
Cappotto di servizio, confezionato	»	900
Cappotto di panno speciale per grande uniforme, confezionato	»	1300
Impermeabile gommato	»	600
Oggetti accessori, a corpo	»	550

MARESCIALLI

Giubba di panno speciale grigio verde, confezionata	L.	580
Pantaloni di panno speciale grigio verde, confezionati	»	289
Cappotto di servizio, confezionato	»	859
Cappotto di panno speciale per grande uniforme, confezionato	»	1260
Impermeabile gommato	»	575
Oggetti accessori, a corpo	»	500

PRIMI CAPI SQUADRA E CAPI SQUADRA

Giubba di panno speciale grigio verde, confezionata	L.	392
Pantaloni di panno speciale grigio verde, confezionati	»	198
Sahariana di tessuto spigato	»	149
Cappotto di panno, confezionato	»	758
Impermeabile gommato	»	350
Camicia nera con cravatta	»	40
Copricapo di panno speciale grigio verde, con trofeo, per sottufficiali	»	82
Copricapo di panno speciale nero, completo, per grande uniforme	»	85
Copricapo per uniforme estiva	»	45
Gambali di cuoio nero (al paio)	»	75
Zainetto di tela impermeabile grigio verde	»	90
Bandoliera con fondina e correggiuola	»	120
Borsa di pelle nera	»	350
Guanti di pelle	»	45
Foderina impermeabile per copricapo	»	15
Oggetti accessori, a corpo	»	15

GRADUATI DI TRUPPA E CAMICIE NERE

Giubba di panno grigio verde, confezionata	L.	319
Pantaloni di panno grigio verde, confezionati	»	153
Sahariana di tessuto spigato	»	149
Cappotto di panno, confezionato	»	714

Impermeabile gommato	L.	350
Camicia nera con cravatta	»	40
Copricapo di panno grigio verde, senza trofeo, per truppa . . .	»	50
Copricapo di panno nero speciale, completo, per grande uniforme . .	»	85
Copricapo per uniforme estiva	»	45
Gambali di cuoio nero (al paio).	»	75
Zainetto di tela impermeabile grigio verde	»	90
Bandoliera con fondina e correggiuola	»	110
Borsa di pelle nera	»	350
Guanti di pelle	»	45
Foderina impermeabile per copricapo	»	15
Oggetti accessori, a corpo	»	10

Dalla data suddetta i contributi e le trattenute mensili da registrare sui menzionati conti correnti individuali sono i seguenti:

CONTRIBUTI MENSILI

Ufficiali, Marescialli, Primi Capi Squadra e Capi Squadra, Graduati e Camicie Nere in servizio	L.	77,60
Ufficiali, Marescialli, Primi Capi Squadra e Capi Squadra, Graduati e Camicie Nere in congedo	»	9,80

TRATTENUTE NORMALI MENSILI

Ufficiali	in servizio	L.	99,65
	in congedo	»	40,30
Marescialli	in servizio	»	88,20
	in congedo	»	24,15
Primi Capi Squadra e Capi Squadra	in servizio	»	53,85
	in congedo	»	22,75
Graduati e Camicie Nere	in servizio	»	45,60
	in congedo	»	19,90

I contributi sopra indicati ed i rimborsi per l'acquisto diretto di oggetti di vestiario e di corredo, sono esenti dalle riduzioni di cui ai RR. DD. Legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561.

Agli effetti della contabilizzazione dei contributi e delle trattenute gli agenti appartenenti alla M. F. della categoria "in congedo" che siano stati comandati in servizio saltuario di Milizia, sono assoggettati alla trattenuta mensile prevista per i pari grado in servizio continuativo, oppure a quella prevista per la categoria in congedo a seconda che abbiano prestato nel mese 10 o più giorni o meno di 10 giorni di servizio effettivo di Milizia.

I conguagli tra le vecchie e le nuove trattenute dovranno essere contabilizzati immediatamente e calcolati dal 1° luglio 1942-XX.

Il credito massimo individuale concesso dall'Amministrazione per la fornitura del completo corredo agli appartenenti alla Milizia Ferroviaria, dovrà essere contenuto fino a nuovo avviso, nei seguenti limiti:

Ufficiali	in servizio	L.	6300	in congedo	L.	4500
Maresciallo	»	»	5700	»	»	2700
Primi Capi Sq. e Capi Squadra .	»	»	3400	»	»	2500
Graduati e Camicie nere . . .	»	»	3100	»	»	2300

Comunicato:

Deliberazioni Ministeriali circa le imprese ammesse a gestire servizi in appalto dell'Amministrazione ferroviaria.

La Commissione istituita ai sensi dell'articolo 4 del R. decreto legge 23 febbraio 1939-XVII, n. 309, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, riguardante la formazione e la tenuta degli elenchi delle Imprese ammesse a gestire servizi in appalto delle Amministrazioni, ferroviaria, postelegrafonica ed Azienda di Stato per i servizi telefonici, nella seduta tenuta il 3 luglio 1942, presso la Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato, ha preso le seguenti deliberazioni, ratificate dal Ministro delle Comunicazioni il 13 luglio 1942-XX:

ESTENSIONE DI ISCRIZIONE

Ragione sociale e Sede Legale	Specializzazione e limite d'appalto	Estensione
GIANNINI Gino Genova Sampierdarena	Facchinaggio merci e bagagli registrati. L. 1.000.000.	L. 3.000.000
PELLERINO Natale Torino, via Camandona, 12	Facchinaggio merci e bagagli registrati. L. 200.000.	Manovalanza in genere. L. 500.000
STACCHINI Ferruccio Livorno	Facchinaggio merci e bagagli registrati. L. 200.000.	L. 1.000.000
NECCHI Federico S. Genesio (Pavia)	Manovalanza in genere - Facchinaggio merci e bagagli registrati. L. 200.000.	L. 1.500.000
RANDELLI Enrico Firenze	Manovalanza in genere. L. 200.000.	L. 500.000

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Sistemazione binari stazione Poggio Renatico	L. P.	Ore 12 del 20 luglio 1942-XX	130.000	Sezione Lavori Bologna
Fornitura e posa in opera scaffalature, scaffali e banconi nuovo Magazzino Approvvigionamenti Milano Greco.	L. P.	Ore 12 del 20 luglio 1942-XX	1.510.000	Sezione Lavori Milano
Completamento colonia montana "Costanzo Ciano" a Piano di Doccia.	L. P.	Ore 12 del 21 luglio 1942-XX	1.423.200	Sezione Lavori Firenze
Manutenzione armamento linea Montepescali - Aciano dal Km. 199 + 754 al Km. 283 + 230.	L. P.	Ore 12 del 22 luglio 1942-XX	420.000	Sezione Lavori Firenze
Manutenzione armamento linea Civitavecchia-Orte dal chilometro 56 + 606 al Km. 84 + 605.	L. P.	Ore 13 del 22 luglio 1942-XX	208.200	Sezione Lavori Roma
Recupero detriti di carbone a Vado Ligure.	L. P.	Ore 12 del 22 luglio 1942-XX	45.000	Sezione Lavori Genova
Rinnovamento binario tra Novara e Vignale.	L. P.	Ore 18 del 23 luglio 1942-XX	378.000	Sezione Lavori Torino
Manutenzione armamento impianti intorno a La Spezia.	L. P.	Ore 12 del 23 luglio 1942-XX	558.000	Sezione Lavori Firenze
Manutenzione armamento linea Cecina-Volterra dal chilometro 282 + 209 al Km. 319 + 404.	L. P.	Ore 12 del 23 luglio 1942-XX	274.000	Sezione Lavori Firenze
Recupero detriti carbone parco vagoni Novi San Bovo.	L. P.	Ore 12 del 24 luglio 1942-XX	200.000	Sezione Lavori Genova
Costruzione fabbricato di 4 alloggi a S. Erasmo in Napoli.	L. P.	Ore 18 del 30 luglio 1942-XX	710.000	Sezione Lavori Napoli

Unità di misura	Quantità	[illegible]	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	10	Corone dentate motrici	T. P.	22.7.1942 A. XX	Servizio Approvvigionamenti - Sezione 7ª
»	50.000	Commutatori completi tipo "Tumbler".	T. P.	23.7.1942 A. XX	Id. Sezione 7ª
»	1.500	Ungibordi rigidi per cerchioni ruote eletromotrici.	T. P.	23.7.1942 A. XX	Id. Sezione 7ª
»	250	Accoppiatori	T. P.	24.7.1942 A. XX	Id. Sezione 7ª
»	5.000	Berretti estivi per la M. F. . .	T. P.	6.8.1942 A. XX	Id. Sezione 5ª-A
»	500.000	Matasse di cordicella per copertoni.	T. P.	27.8.1942 A. XX	Id. Sezione 5ª-A

Il Direttore Generale
VELANI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L 16.00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . » 32.00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale Servizio Personale ed Affari Generali - dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio [illegible] *ati e Amministrazioni fer* [illegible] *., all'indirizzo, che sarà da* [illegible] *Si prega pertanto di con* [illegible] *le e Affari Generali ogni* [illegible] *n assumendosi l'Amministr* [illegible] *per gli eventuali disgui* [illegible] *tale comunicazione.*

Anno XXXV - N. 30

23 luglio 1942
Anno XX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

PARTE PRIMA - Leggi e decreti

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

Per memoria.

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Roma, 1942-XX — Soc. An. Poligrafica Italiana - Via della Guardiola, 22

LEGGE 1° giugno 1942-XX, n. 680. — *Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal* 1° *luglio* 1942-XX *al* 30 *giugno* 1943-XXI (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle comunicazioni, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942-XX al 30 giugno 1943-XXI, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

L'Amministrazione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942-XX al 30 giugno 1943-XXI, ai termini del R. decreto-legge 23 aprile 1925-III, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597, in conformità dello stato di previsione allegato alla presente legge (appendice n. 1).

Art. 3.

L'Amministrazione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942-XX al 30 giugno 1943-XXI, ai termini del R. decreto-legge 14 giugno 1925-III, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, in conformità dello stato di previsione allegato alla presente legge (appendice n. 2).

Art. 4.

L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese concernenti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942-XX al 30 giugno 1943-XXI, ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, in conformità dello stato di previsione allegato alla presente legge (appendice n. 3).

Art. 5.

L'ammontare del fondo di dotazione delle Ferrovie dello Stato, di cui all'art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito, per l'esercizio finanziario 1942-43, in lire 900.000.000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° giugno 1942-XX.

VITTORIO EMANUELE

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI. MUSSOLINI — DI REVEL.

(1) Pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 27 giugno 1942-XX.

Omissis.

APPENDICE N. 3

Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942-XX al 30 giugno 1943-XXI.

Num.	CAPITOLI — Denominazioni		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	ENTRATA		
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA. (Art. 18, prima parte, della legge 7 luglio 1907, n. 429).		
	SEZIONE I. — *Prodotti del traffico e proventi diversi.*		
	§ 1. — *Prodotti del traffico.*		
1	Prodotti della rete principale e dello stretto di Messina		5.774.500.000 —
	A) Viaggiatori	1.950.000.000	
	B) Bagagli e cani	44.500.000	
	C) Merci a grande velocità	410.000.000	
	D) Merci a piccola velocità	3.370.000.000	
2	Prodotti delle Ferrovie Secondarie Sicule		5.500.000 —
	A) Viaggiatori	2.700.000	
	B) Bagagli e cani	50.000	
	C) Merci a grande velocità	300.000	
	D) Merci a piccola velocità	2.450.000	
	Totale § 1		5.780.000.000 —
	§ 2. — *Introiti indiretti dell'esercizio.*		
3	Redditi patrimoniali		27.000.000 —
	A) Pigioni di locali	16.100.000	
	B) Affitto di terreni, di aree di deposito e vendita di prodotti del suolo	2.000.000	
	C) Concessioni di caffè, spacci e affitti relativi	6.500.000	
	D) Canoni per pedaggi, attraversamenti e accessi speciali	2.000.000	
	E) Diversi	400.000	

Num.	CAPITOLI – Denominazioni		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
4	Telegrammi privati		1.200.000 —
5	Noli attivi di materiale rotabile in servizio cumulativo		3.000.000 —
6	Corrispettivi per l'esercizio dei binari di raccordo e nolo di materiali diversi dell'Amministrazione ferroviaria		35.000.000 —
	A) Corrispettivi per l'esercizio dei binari di raccordo e per carico e scarico in punti determinati	25.000.000	
	B) Nolo di materiali diversi	10.000.000	
7	Prodotti per servizi accessori		15.000.000 —
8	Dividendi derivanti da partecipazioni azionarie		4.200.000 —
9	Proventi per la cessione a terzi di energia elettrica		2.000.000 —
10	Introiti indiretti delle ferrovie secondarie Sicule		100.000 —
11	Utili di magazzino		20.000.000 —
	Totale del § 2		107.500.000 —
	§ 3. — *Introiti per rimborsi di spesa.*		
12	Trasporti e prestazioni a rimborso di pesa		20.500.000 —
	A) Trasporti per il servizio postale	14.000.000	
	B) Trasporti per lavori e forniture in conto patrimoniale e in conto di terzi	6.000.000	
	C) Ammagliature, imballaggi ed altre prestastazioni delle Agenzie doganali	400.000	
	D) Diverse	100.000	
13	Ricuperi di carattere generale		82.000.000 —
	A) Studi, dirigenza e sorveglianza di lavori e provviste di carattere patrimoniale	43.000.000	
	B) Studi, dirigenza e sorveglianza di lavori e provviste per conto di altre Amministrazioni dello Stato e di terzi	4.800.000	
	C) Prestazioni per altre ferrovie	500.000	
	D) Ricuperi di spese giudiziarie e contenziose	60.000	
	E) Ricuperi di spese per il servizio sanitario	2.200.000	
	F) Ritenute in conto entrate al personale proveniente da altre Amministrazioni dello Stato	20.000	

Num	CAPITOLI — Denominazioni		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	G) Ricuperi di spese per le assicurazioni del personale inscritto all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale . . .	9.000.000	
	H) Ritenute per massa vestiario agli agenti appartenenti alla Milizia ferroviaria . .	2.000.000	
	I) Ricuperi per il servizio degli autoveicoli .	420.000	
	L) Ricuperi diversi	20.000.000	
14	Ricuperi dei Servizi		30.000.000 —
15	Introiti a rimborso di spesa delle ferrovie secondarie Sicule		20.000 —
16	Versamento in conto esercizio al magazzino, da parte dei Servizi, di materiali fuori uso od esuberanti		15.000.000 —
17	Contributo di altre Amministrazioni nelle spese per le stazioni di uso comune		12.000.000 —
18	Compensi dovuti da Amministrazioni ferroviarie estere per l'esercizio di tronchi di confine		5.100.000 —
19	Interessi a carico della gestione delle case economiche per i capitali forniti dall'Amministrazione (articolo 4 della legge 14 luglio 1907, n. 553, e Regio decreto-legge 4 novembre 1926-V, n. 2269, convertito nella legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2688)		20.800.000 —
20	Canone a carico del "Dopolavoro ferroviario" per la sede di RRoma		380.000 —
21	Interessi a carico della gestione delle centrali elettriche . .		16.400.000 —
	Totale del § 3 . . .		202.200.000 —
	§ 4. — *Entrate eventuali.*		
22	Proventi eventuali		32.300.000 —
	A) Interessi sulle somme versate in conto corrente alla Tesoreria centrale	20.000.000	
	B) Interessi a debito di Ditte, Imprese, Agenzie, ecc.	1.500.000	
	C) Multe inflitte per ritardata consegna di materiali o per ritardata ultimazione di lavori o per inadempimento di patti contrattuali (capitolo n. 67 della spesa) . . .	5.500.000	
	D) Differenza di cambio	*per memoria*	
	E) Diversi	5.300.000	

Num.	CAPITOLI — Denominazioni	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
23	Contributo dell'Erario negli oneri dipendenti dalla elettrificazione delle linee (articolo 5, comma 2°, della legge 4 maggio 1936-XIV, n. 844)	70.000.000 —
24	Prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste, destinati alla parte ordinaria (articolo 10, del Regio decreto-legge 21 giugno 1941-XIX, n. 571, convertito nella legge 14 settembre 1941-XIX, n. 1115)	*per memoria*
25	Ricuperi di crediti verso funzionari ed agenti dell'Amministrazione per ammanchi di materie, perdite, sottrazioni, erronee consegne o pagamenti e simili di somme e valori . .	*per memoria*
26	Economie verificatesi nella gestione dei residui passivi ad integrazione del prodotto netto	*per memoria*
27	Sovvenzione del Tesoro per colmare il disavanzo della gestione	*per memoria*
	Totale del § 4	102.300.000 —
	Totale della Sezione I	6.192.000.000 —

SEZIONE II. — *Introiti con speciale destinazione a reintegro dei corrispondenti capitoli di spesa.*

Num.	Denominazioni	Competenza
28	Concorso di enti pubblici o privati nei lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore (capitolo n. 51 della spesa)	*per memoria*
29	Versamento a magazzino di materiali provenienti da lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore (capitolo n. 51 della spesa)	*per memoria*
30	Versamento a magazzino di materiali provenienti dal rinnovamento della parte metallica dell'armamento (capitolo n. 52 della spesa)	*per memoria*
31	Introiti a reintegro del capitolo di spesa per il rinnovamento del materiale rotabile e delle navi-traghetto (capitolo n. 53 della spesa)	*per memoria*
32	Concorsi e ricavi inerenti a lavori in conto migliorie alle linee ed agli impianti (capitolo n. 54 della spesa)	*per memoria*
33	Introiti a reintegro di capitali di spesa delle ferrovie secondarie Sicule (capitolo n. 55 della spesa)	*per memoria*

Num.	CAPITOLI Denominazioni		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	A) Concorso di terzi nei lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore .	*per memoria*	
	B) Versamento a magazzino di materiali provenienti dai lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore	*per memoria*	
	C) Versamento a magazzino di materiali provenienti dal rinnovamento della parte metallica dell'armamento	*per memoria*	
	D) Ricavo dalla demolizione od alienazione del materiale rotabile	*per memoria*	
	Totale della Sezione II . . .		—

Visto d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL.

Num.	CAPITOLI Denominazioni	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	RIASSUNTO DELLE ENTRATE ORDINARIE	
	ENTRATE D'ESERCIZIO	
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.	
	SEZIONE I. — *Prodotti del traffico e proventi diversi*	
	§ 1. — Prodotti del traffico	5.780.000.000 —
	§ 2. — Introiti indiretti dell'esercizio	107.500.000 —
	§ 3. — Introiti per rimborsi di spesa	202.200.000 —
	§ 4. — Entrate eventuali	102.300.000 —
	Totale della Sezione I . . .	6.192.000.000 —
	SEZIONE II. — *Introiti con speciale destinazione a reintegro dei corrispondenti capitoli di spesa.*	—
	Totale del Titolo I — Parte ordinaria . . .	6.192.000.000 —

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Num.	CAPITOLI — Denominazioni	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA. (Art. 18, secondo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429).	
34	Sovvenzioni del Tesoro per lavori e provviste di carattere patrimoniale e per lavori di elettrificazione delle linee ferroviarie	*per memoria*
35	Somma da provvedersi con operazioni di credito per far fronte alle spese per nuove elettrificazioni di linee ferroviarie di cui al Regio decreto-legge 27 ottobre 1932-X, numero 1472, convertito nella legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1888	*per memoria*
36	Somma da provvedersi per far fronte alle spese per l'elettrificazione del gruppo di linee ferroviarie di cui al Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1620, convertito nella legge 21 gennaio 1937-XV, n. 160 (6ª rata)	200.000.000 —
37	Somma da provvedersi per far fronte alle spese per l'elettrificazione del gruppo di linee ferroviarie di cui alla legge 30 maggio 1940-XVIII, n. 728 (2ª rata)	200.000.000 —
38	Somma da provvedersi dall'Amministrazione ferroviaria mediante operazioni di credito per le spese relative alla sistemazione in Roma degli impianti ferroviari, in dipendenza dell'esposizione universale ed internazionale (Regio decreto-legge 8 aprile 1937-XV, n. 749, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2613)	50.000.000 —
39	Avanzo della gestione assegnato all'Amministrazione ferroviaria per provviste ed opere di carattere patrimoniale (Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 451, convertito nella legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1043) (capitolo n. 72 della spesa)	*per memoria*
40	Introiti straordinari da assegnare alle spese di carattere patrimoniale a complemento delle sovvenzioni del Tesoro .	349.000.000 —
	A) Lavori patrimoniali 60.000.000	
	1. Rimborsi, concorsi e mutui (capitolo n. 77 della spesa) *per memoria*	
	2. Ricavo dalla vendita di beni (capitolo 77 della spesa) . *per memoria*	
	3. Materiali di disfacimento pertinenti al patrimonio immobiliare e ricavi diversi (capitolo n. 77 della spesa) *per memoria*	
	4. Contributo della parte ordinaria per le spese di migliorie ed aumenti di carattere patrimoniale alle linee ed agli impianti (capitoli nn. 54, 77 e 79 della spesa) 60.000.000	

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
Num.	Denominazioni	
	B) Lavori di elettrificazione delle linee (capitolo n. 78 della spesa) . . . . . *per memoria*	
	1. Rimborsi, concorsi e mutui *per memoria*	
	2. Ricavi . . . . *per memoria*	
	C) Materiale d'esercizio (capitolo n. 76 della spesa) . . . . *per memoria*	
	1. Versamento a magazzino di materiali di esercizio in genere . . . . *per memoria*	
	2. Versamento a magazzino di materiali provenienti dalla elettrificazione delle line . *per memoria*	
	D) Materiale rotabile e navi-traghetto . . . 289.000.000	
	1. Contributo della parte ordinaria per spese di rinnovamento (capitoli nn. 53 e 74 della spesa) 289.000.000	
	E) Contributo dell'esercizio per l'accantonamento annuale per l'impianto idroelettrico di Bressanone e della linea primaria Bressanone-Trento (capitoli nn. 70 e 78 della) spesa) . . . . *per memoria*	
41	Assegnazione straordinaria corrispondente all'utile netto del monopolio per gli acquisti all'estero dei carboni e metalli, destinato ai miglioramenti del materiale rotabile (articolo 13 del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1078, convertito nella legge 4 gennaio 1937-XV, n. 112 e articolo 8 della legge 28 settembre 1940-XVIII, n. 1397) (capitolo n. 75 della spesa)	*per memoria*
	Totale del Titolo II . . .	799.000.000 —
	TITOLO III. — MAGAZZINI, OFFICINE E SCORTE.	
	§ 1. — *Gestione autonoma dei magazzini.* (Art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429).	
42	Fondi forniti dal Tesoro per aumento della dotazione di magazzino (capitoli nn. 80 e 81 della spesa)	*per memoria*
43	Forniture ai Servizi (capitolo n. 81 della spesa)	2.330.000.000 —
44	Ricavi per vendite e accrediti diversi (capitolo n. 81 della spesa)	210.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazioni	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
45	Ricupero di somme pagate in acconto di forniture in corso (capitolo n. 82 della spesa)	*per memoria*
46	Ritenute per garanzia effettuata ai fornitori (capitolo n. 83 della spesa)	*per memoria*
47	Prelevamenti dal Fondo di assicurazione contro i rischi di mare per i trasporti riguardanti la gestione di magazzino (capitolo n. 84 della spesa)	*per memoria*
	Totale del § 1 . . .	2.540.000.000 —
	§ 2. — *Gestione speciale viveri* "La Provvida".	
	(Regio decreto-legge 5 marzo 1925-III, n. 342, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597 e Regio decreto 4 febbraio 1932-X, n. 125).	
48	Ricuperi di spese d'impianto (capitolo n. 85 della spesa) . .	*per memoria*
49	Ricavi della gestione per vendite ed accrediti vari (capitolo n. 86 della spesa)	350.000.000 —
	A) Ricavi per vendite e rimanenze . . 350.000.000	
	B) Introiti e ricuperi diversi . . . . *per memoria*	
	C) Deficienze e simili . . . . *per memoria*	
	Totale del § 2 . . .	350.000.000 —
	§ 3. — *Officine e scorte.*	
50	Corrispettivo dei lavori fatti dalle Officine dipendenti dal Servizio materiale e trazione e dall'industria privata (capitolo n. 87 della spesa)	895.000.000 —
	A) Officine di grande riparazione . . 396.000.000	
	B) Officine dei depositi e officine di rialzo 349.000.000	
	C) Stabilimenti dell'industria privata . . 150.000.000	
51	Corrispettivo dei lavori fatti in cantieri e officine diverse e dell'energia prodotta nelle centrali elettriche (capitolo n. 88 della spesa)	102.000.000 —
	A) Officine lavori 30.800.000	
	B) Cantieri dell'elettrificazione 11.400.000	
	C) Centrali elettriche 56.400.000	
	D) Tipolitografia 3.400.000	

Num.	CAPITOLI Denominazioni			Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
52	Materiali di scorta, materie impiegate o scaricate (capitolo n. 89 della spesa)			441.000.000 —
	A) Servizio materiale e trazione		440.500.000	
	1. Scorte per le officine di grande riparazione e private e per le officine dei depositi e officine di rialzo	390.000.000		
	2. Scorte fisse per le navi-traghetto dello stretto di Messina	4.500.000		
	3. Parco sale montate e carrelli completi	46.000.000		
	B) Servizio lavori e costruzioni – Cantieri per i lavori di elettrificazione		500.000	
	Totale del § 3			1.438.000.000 —
	Totale del Titolo III			4.328.000.000 —
	TITOLO IV. — Industrie speciali. (Regio decreto-legge 25 ottobre 1925-III, n. 1915, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562).			
53	Sfruttamento boschi in Albania			*per memoria*
	A) Ricuperi di spese d'impianto (capitolo n. 90-*A* della spesa)		*per memoria*	
	B) Ricavi dell'esercizio (capitolo n. 90-*B* della spesa)		*per memoria*	
	Totale del Titolo IV			—

Num.	CAPITOLI Denominazioni		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	TITOLO V. — GESTIONE DEL FONDO PENSIONI E SUSSIDI. (Legge 9 luglio 1908, n. 418 e Regio decreto-legge 23 marzo 1924-II, n. 498, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473).		
54	Ritenute al personale		70.800.000 —
	A) Ordinarie (lettera a dell'articolo 3 e parte prima dell'articolo 4 della legge 9 luglio 1908, n. 418 e Regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2373, convertito in legge con l'articolo 9 della legge 7 aprile 1921, n. 369)	75.000.000	
	B) Straordinarie (lettera b dell'articolo 3 e capoversi primo e secondo dell'articolo 4 della legge 9 luglio 1908, n. 418) . . .	3.000.000	
	C) Riscatti (articolo 9 della legge 9 luglio 1908, n. 418)	1.800.000	
55	Ricupero della parte a carico del Tesoro delle pensioni pagate ad agenti ex gestioni austriache ed a quelli passati nei ruoli di altre Amministrazioni dello Stato (legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 952) (capitolo n. 94 della spesa)		10.300.000 —
56	Interessi sulle somme costituenti il patrimonio del Fondo pensioni e sussidi		54.500.000 —
57	Interessi di lasciti, donazioni ed oblazioni a favore di determinate categorie di pensionati e sussidiati (capitolo n. 95 della spesa)		7.000 —
58	Utili realizzati dalla Cassa depositi e prestiti nell'amministrazione dei valori in sua consegna, costituenti il Fondo pensioni e sussidi		500.000 —
59	Entrate diverse		*per memoria*
60	Contributo straordinario dell'Erario a parziale copertura del disavanzo di gestione per effetto della insufficienza delle riserve e dell'eccesso del numero dei pensionati dovuto ad eventi straordinari (articolo 6 della legge 4 maggio 1936-XIV, n. 844)		250.000.000 —
61	Contributo dell'Amministrazione ferroviaria (capitolo n. 22 della spesa)		320.000.000 —
	Totale del Titolo V . . .		715.107.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazioni	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	TITOLO VI. — Gestione del fondo speciale per le pensioni agli agenti aventi diritto al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi.	
	(Regio decreto 21 ottobre 1923-I, n. 2529 e Regio decreto-legge 31 gennaio 1924-II, n. 171, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473)	
62	Ritenute ordinarie	50.000 —
63	Interessi sul patrimonio della gestione	230.000 —
64	Entrate diverse	*per memoria*
65	Contributo dell'Amministrazione (capitolo n. 23 della spesa)	3.200.000 —
	Totale del del Titolo VI . . .	3.480.000 —
	TITOLO VII. — Gestione delle case economiche per i ferrovieri.	
	Testo unico sull'edilizia popolare ed economica approvato con Regio decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165).	
	Patrimonio.	
66	Somme mutuate per acquisto e costruzione di case (articolo 153 Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con Regio decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165 e legge 10 giugno 1939-XVII, n. 931) (capitoli nn. 100 e 101 della spesa)	*per memoria*
67	Ricavi patrimoniali (capitoli nn. 100 e 101 della spesa) . .	*per memoria*
	Gestione.	
68	Affitti delle case	20.500.000 —
69	Proventi e ricuperi diversi	3.260.000 —
70	Prelevamenti dal Fondo di riserva (secondo capoverso dell'art. 4 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1907, n. 553, approvato col Regio decreto 25 febbraio 1905, n. 412)	*per memoria*
71	Ricupero dell'eccedenza passiva della gestione	7.000.000 —
	Totale del Titolo VII . . .	30.760.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazioni		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	TITOLO VIII. — Opera di previdenza a favore del personale.		
	(Leggi 19 giugno 1913, n. 641 e 7 aprile 1921, n. 370; Regio decreto-legge 7 febbraio 1926-IV, n. 187, convertito nella legge 25 giugno 1926-IV, n. 1190; leggi 22 dicembre 1927-VI, n. 2685; 2 giugno 1930-VIII, n. 713; art. 1 del Regio decreto-legge 28 agosto 1930-VIII, n. 1314; convertito nella legge 2 marzo 1931-IX, n. 251; Regio decreto-legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2277, convertito nella legge 24 aprile 1935-XIII, n. 978 e Regio decreto 11 marzo 1937-XV, n. 759).		
	Patrimonio.		
72	Somme prelevate dalle disponibilità patrimoniali ed introiti straordinari da investire in beni immobili e mobili (capitolo n. 110 della spesa)		1.100.000 —
	a) Istituti di educazione dell'Opera di previdenza per orfani del personale	100.000	
	b) Colonie marine e climatiche per i figli degli inscritti all'A.F.F.	1.000.000	
	c) Colonie della fondazione Vittorio Emanuele III	*per memoria*	
	Gestione.		
	A) Opera di previdenza per buonuscita ed assegni diversi a favore delle famiglie ed orfani del personale:		
73	Contributo del personale		29.000.000 —
74	Multe al personale		1.000.000 —
75	Quote sull'importo delle tasse di bollo sulle quietanze o ricevute del personale per competenze superiori a lire cento		100.000 —
76	Ritenute al personale per assegni giornalieri di malattia (Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1988, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 202)		1.700.000 —
77	Interessi sul Fondo dell'Opera		6.600.000 —
78	Canone a carico della gestione rivendita libri e giornali		50.000 —
79	Utile netto della gestione pubblicità nelle stazioni e nei treni		350.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazioni		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
80	Entrate diverse ed eventuali		750.000 —
	a) Ricuperi e contributi relativi agli orfani e figli di agenti ed ex agenti	350.000	
	b) Ricuperi e proventi degli istituti di educazione di proprietà dell'Opera . . .	400.000	
	c) Entrate e proventi vari	*per memoria*	
	d) Eccedenza passiva della gestione da ricuperare	*per memoria*	
	B) Colonie marine e climatiche per i figli degli inscritti all'A.F.F.:		
81	Contributo del personale inscritto all'A.F.F.		960.000 —
82	Rette per l'ammissione alle colonie		500.000 —
83	Entrate diverse ed eventuali		1.840.000 —
	C) Fondazione Vittorio Emanuele III:		
84	Interessi sul patrimonio		36.800 —
85	Contributo dell'Amministrazione ferroviaria e dell'Opera di previdenza		200.000 —
86	Rette per l'ammissione alle colonie		25.000 —
87	Entrate diverse ed eventuali		158.200 —
	Totale del Ttolo VIII . . .		44.370.000 —
	TITOLO IX. — GESTIONE DEL FONDO DI GARANZIA PER LE CESSIONI. (Leggi 30 giugno 1908, n. 335; 25 giugno 1909, n. 372; 13 luglio 1910, n. 444 e Regio decreto-legge 28 agosto 1930-VIII, n 1314 convertito nella legge 2 marzo 1931-IX, n. 251 e legge 4 luglio 1941-XIX, n. 787).		
88	Introiti della gestione (capitolo n. 124 della spesa) . . .		14.100.000 —
	A) Riscossioni per ritenute percentuali sulle cessioni	2.500.000	
	B) Riscossioni per ritenute mensili sugli stipendi	1.200.000	
	C) Interessi sui capitali investiti nella gestione dei mutui al personale	3.900.000	

Num.	CAPITOLI — Denominazioni		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	D) Interessi sui capitali depositati alla Cassa depositi e prestiti ed investimenti vari .	1.700.000	
	E) Reintegri al Fondo	3.000.000	
	F) Avanzo della gestione dei muti al personale (cap. n. 126-*E* della spesa) . . .	1.800.000	
	Totale del Titolo IX . . .		14.100.000 —
	TITOLO X. — Gestione dei mutui al personale.		
	(Art. 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641; Regio decreto-legge 28 agosto 1930-VIII, n. 1314, convertito nella legge 2 marzo 1931-IX, n. 251, e art. 1 del Regio decreto 29 luglio 1933-XI, n. 1109).		
	Patrimonio.		
89	Quote in conto capitale da reimpiegare in mutui (capitolo n. 125 della spesa)		71.000.000 —
	Gestione.		
90	Introiti della gestione (capitolo n. 126 della spesa) . . .		80.600.000 —
	Totale del Titolo X . . .		151.600.000 —
	TITOLO XI. — Mutui a cooperative ferroviarie costruttrici di case economiche e popolari per il personale.		
	(Legge 5 ottobre 1920, n. 1432; Regi decreti 19 maggio 1923-I, n. 1224; 12 luglio 1923-I, n. 1932; 10 settembre 1923-I, n 2118; Regio decreto-legge 27 gennaio 1924-II, n. 203, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473; decreto ministeriale 13 maggio 1929-VII, n. 2624; Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, numero 2478, convertito nella legge 30 aprile 1936-IV, n. 876 e legge 10 giugno 1939-XVII, n. 931).		
	Patrimonio.		
91	Sovvenzioni da parte degli enti mutuanti per erogazioni alle cooperative (capitolo n. 127 della spesa)		*per memoria*
	Gestione.		
92	Società cooperative fra il personale per la costruzione di case economiche e popolari — Rimborso di interessi e quote di ammortamento ad estinzione di mutui (capitoli nn. 128 e 129 della spesa)		16.000.000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziorio dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
Num.	Denominazioni	
93	Ritenute a soci di cooperative in conto manutenzione degli stabili e per altri titoli diversi (Regio decreto-legge 7 ottobre 1923-I, n. 2412, convertito nella legge 16 giugno 1927-V, n. 985) (capitolo n. 130 della spesa)	*per memoria*
	Totale del Titolo XI	16.000.000 —
	TITOLO XII. — MONOPOLIO PER GLI ACQUISTI ALL'ESTERO DI CARBONI E METALLI.	
	(Regio decreto-legge 28 luglio 1935-XIII, n. 1375 convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 212 e articolo 8 della legge 11 febbraio 1941-XIX, n. 59).	
94	Ricavo vendite e accreditamenti vari (capitolo n. 131 della spesa)	3.880.000.000 —
	A) Carboni 2.500.000.000	
	B) Metalli 1.380.000.000	
	Totale del Titolo XII	3.880.000.000 —
	TITOLO XIII. — OPERAZIONI PER CONTO DEI TERZI E GESTIONE DEI MANDATI A DISPOSIZONE E DI ANTICIPAZIONE	
95	Operazioni attinenti al personale (capitolo n. 132 della spesa)	2.000.000.000 —
96	Operazioni attinenti al personale (capitolo n. 133 della spesa)	90.000.000 —
97	Lavori, forniture e prestazioni da e per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati (capitolo n. 134 della spesa) .	4.000.000.000 —
98	Mandati a disposizione e di anticipazione estinti (capitolo numero 135 della spesa)	*per memoria*
	Totale del Titolo XIII	6.090.000.000 —
	TITOLO XIV. — PARTITE DI GIRO.	
99	Tasse erariali e di bollo sui trasporti (capitolo n. 136 della spesa)	86.000.000 —
	A) Tasse erariali 65.000.000	
	B) Tassa di bollo 21.000.000	

Num.	CAPITOLI — Denominazioni		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	Imposte e tasse ritenute al personale e rispettive famiglie (capitolo n. 137 della spesa)		263.000.000 —
	A) Imposta di ricchezza mobile sugli stipendi, paghe e competenze accessorie .	180.000.000	
	B) Imposta di ricchezza mobile sulle pensioni e sugli assegni a carico del Fondo pensioni e dell'Opera di previdenza .	53.000.000	
	C) Tassa di bollo	1.000.000	
	D) Imposta complementare sugli stipendi ed altri assegni del personale in servizio, sulle pensioni e sugli assegni a carico del Fondo pensioni	24.000.000	
	E) Addizionale alle imposte sugli stipendi ed altri assegni del personale in servizio, sulle pensioni e sugli assegni a carico del Fondo pensioni e dell'Opera di previdenza	5.000.000	
	Imposte e tasse ritenute a terzi (capitolo n. 138 della spesa) .		11.200.000 —
	A) Imposta di ricchezza mobile . . .	2.500.000	
	B) Addizionale all'imposta di ricchezza mobile e complementare	50.000	
	C) Imposta complementare	150.000	
	D) Tassa di bollo	8.500.000	
	Imposta generale sull'entrata (capitolo n. 139 della spesa) .		25.000.000 —
	Ritenute sulle competenze del personale sussidiario e contrattista e corrispondente contributo dell'Amministrazione per l'assicurazione presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni (capitolo n. 140 della spesa)		*per memoria*
	Totale del Titolo XIV . . .		385.200.000 —

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Num.	CAPITOLI — Denominazioni	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	RIASSUNTO DELL'ENTRATA	
	Titolo I. — Parte ordinaria	6.192.000.000 —
	Titolo II. Parte straordinaria	799.000.000 —
	Totale delle entrate ordinarie e straordinarie . . .	6.991.000.000 —
	Gestioni speciali ed autonome.	
	Titolo III. — Magazzini, officine e scorte:	
	§ 1. — Gestione autonoma dei magazzini	2.540.000.000 —
	§ 2. — Gestione speciale viveri "La Provvida" . . .	350.000.000 —
	§ 3. — Officine e scorte	1.438.000.000 —
	Titolo IV. — Industrie speciali	—
	Titolo V. — Gestione del Fondo pensioni e sussidi . . .	715.107.000 —
	Titolo VI. — Gestione del Fondo speciale per le pensioni, ecc.	3.480.000 —
	Titolo VII. — Gestione delle case economiche per i ferrovieri	30.760.000 —
	Titolo VIII. — Opera di previdenza a favore del personale .	44.370.000
	Titolo IX. — Gestione del Fondo di garanzia per le cessioni	14.100.000 —
	Titolo X. — Gestione dei mutui al personale	151.600.000 —
	Titolo XI. — Mutui a cooperative ferroviarie costruttrici di case economiche, ecc.	16.000.000 —
	Titolo XII. — Monopolio per gli acquisti all'estero di carboni e metalli	3.880.000.000 —
	Titolo XIII. — Operazioni per conto dei terzi, ecc. . . .	6.090.000.000 —
	Totale delle gestioni speciali ed autonome . . .	15.273.417.000 —
	Titolo XIV. — Partite di giro	385.200.000 —
	Totale generale dell'Entrata . . .	22.649.617.000 —

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL.

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942-XX al 30 giugno 1943-XXI.

Num.	CAPITOLI — Denominazioni		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	SPESA		
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.		
	SEZIONE I. — *Spese d'esercizio della Rete ferroviaria e dello stretto di messina.*		
	(Art. 19, primo capoverso e art 20 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372 e dell'art. 9 del Regio decreto-legge 31 giugno 1941-XIX, n. 571, convertito nella legge 14 settembre 1941-XIX, n. 1115).		
	§ 1. — *Servizi della Direzione generale.*		
1	Personale		100.000.000 —
	A) Uffici centrali ed Uffici distaccati . .	82.000.000	
	B) Magazzini ed agenzie	18.000.000	
2	Forniture, spese ed acquisti		6.500.000 —
	A) Uffici centrali ed Uffici distaccati . .	3.000.000	
	B) Magazzini ed agenzie	3.500.000	
	Totale del § 1 . . .		106.500.000 —
	§ 2. — *Servizio movimento.*		
3	Personale		1.100.000.000 —
	A) Servizio centrale, Sezioni e reparti . .	59.000.000	
	B) Stazioni	777.000.000	
	C) Depositi del personale viaggiante . .	264.000.000	
4	Forniture, spese ed acquisti		133.000.000 —
	A) Servizio centrale, Sezioni e reparti . .	2.000.000	
	B) Stazioni	113.000.000	
	C) Depositi del personale viaggiante . .	3.000.000	
	D) Convogli	15.000.000	
5	Noli passivi di materiale rotabile in servizio cumulativo . .		4.000.000 —
	Totale del § 2 . . .		1.237.000.000 —

Num	CAPITOLI Denominazioni			Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	§ 3. — *Servizio commerciale e del traffico.*			
6	Personale			48 500.000 —
	A) Servizio centrale, Sezioni e reparti		25.000.000	
	B) Controlli prodotti		25.000.000	
7	Forniture, spese ed acquisti			2.200.000 —
	A) Servizio centrale, Sezioni e reparti		500.000	
	B) Controlli prodotti		1.700.000	
8	Indennizzi per perdite, avarie, ritardata resa di spedizioni e passività per tasse di trasporti rimaste totalmente o parzialmente scoperte			8.000.000 —
	Totale del § 3			58.700.000 —
	§ 4. — *Servizio materiale e trazione.*			
9	Personale			490.000.000 —
	A) Servizio centrale, Sezioni e reparti		53.000.000	
	B) Locomozione a vapore (dirigenza e servizio interno dei depositi locomotive e depositi combustibili, personale di condotta e personale addetto alla ventilazione delle gallerie		235.000.000	
	C) Locomozione elettrica (dirigenza e servizio interno dei depositi e personale di condotta)		140.000.000	
	D) Locomozione con motori a combustione interna (dirigenza, servizio interno dei depositi e guidatori)		22.000.000	
	E) Pulizia, verifica e untura veicoli		40.000.000	
10	Forniture, spese ed acquisti			1.084.000.000
	A) Servizio centrale, Sezioni e reparti		6.000.000	
	B) Locomozione a vapore		796.000.000	
	1. Combustibile	730.000.000		
	2. Spese diverse	66.000.000		

Num.	CAPITOLI Denominazioni			Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	C) Locomozione elettrica		205.000.000	
	1. Energia elettrica per la trazione dei treni . .	175.000.000		
	2. Spese diverse . . .	30.000.000		
	D) Locomoizone con motori a combustione interna		30.000.000	
	1. Carburanti	19.000.000		
	2. Spese diverse . . .	11.000.000		
	E) Veicoli		47.000.000	
	1. Pulizia ed untura veicoli	32.000.000		
	2. Spese diverse	15.000.000		
11	Manutenzione del materiale rotabile			560.000.000
	Totale del § 4			2.134.000.000
	§ 5. — *Servizio lavori e costruzioni.*			
12	Personale			495.000.000
	A) Servizio centrale, Sezioni, Uffici I.E.S. e reparti		115.000.000	
	B) Sorveglianza della linea		32.000.000	
	C) Manutenzione della linea		193.000.000	
	D) Manutenzione impianti di elettrificazione		70.000.000	
	E) Operai		85.000.000	
13	Forniture, spese ed acquisti			140.000.000
	A) Servizio centrale, Sezioni, Uffici I.E.S. e reparti		9.000.000	
	B) Linea		76.000.000	
	C) Impianti di elettrificazione		4.000.000	
	D) Stazioni – Illuminazione		24.000.000	
	E) Convogli – Illuminazione elettrica . .		27.000.000	
14	Manutenzione della linea			330.000.000
15	Lavori straordinari dipendenti dalla guerra			*per memoria*
	Totale del § 5 . . .			965.000.000

Num.	CAPITOLI Denominazioni			Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	§ 6. — *Linee secondarie a scartamento ridotto.* (Gruppo Sicilia).			
16	Personale			9.000.000 —
	A) Servizio movimento		2.300.000	
	B) Servizio commerciale e del traffico		100.000	
	C) Servizio materiale e trazione		3.700.000	
	D) Servizio lavori e costruzioni		2.900.000	
17	Forniture, spese ed acquisti			9.000.000 —
	A) Sezioni e reparti		60.000	
	B) Stazioni		900.000	
	C) Depositi del personale viaggiante		*per memoria*	
	D) Convogli		40.000	
	E) Locomozione		7.800.000	
	1. Combustibile	6.500.000		
	2. Spese diverse	1.300.000		
	F) Linea		200.000	
	G) Indennizzi		*per memoria*	
18	Manutenzione del materiale rotabile			3.500.000 —
19	Manutenzione della linea			4.000.000
	Totale del § 6			25.500.000 —
	§ 7. — *Navigazione dello stretto di Messina.*			
20	Personale			5.500.000 —
21	Forniture, spese ed acquisti			11.000.000 —
	A) Combustibile e carburanti		4.000.000	
	B) Spese diverse		7.000.000	
	Totale del § 7			16.500.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazioni		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	§ 8. — *Spese generali attinenti al personale.*		
22	Contributo al Fondo pensioni e sussidi (Regio decreto-legge 23 marzo 1924-II, n. 498, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473) (capitolo n. 61 dell'entrata)		320.000.000 —
23	Contributo al Fondo speciale per le pensioni agli agenti aventi diritto al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi (Regio decreto 21 ottobre 1923-I, n. 2529 e Regio decreto-legge 31 gennaio 1924-II, n. 171, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473) (capitolo n. 65 dell'entrata)		3.200.000 —
24	Contributo per l'assicurazione del personale sussidiario e contrattista presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni . .		11.500.000 —
25	Spese per assegni e indennità diverse al personale		55.000.000 —
26	Gratificazioni al personale (articolo 62 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvato col Regio decreto-legge 7 aprile 1925-III, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597)		8.500.000 —
27	Premi di operosità al personale (Regio decreto 3 giugno 1938-XVI, n. 819)		8.000.000 —
28	Oblazioni e sussidi al personale		3.800.000 —
29	Spese per il servizio sanitario (Regio decreto 31 dicembre 1923-II, n. 2918 e Regio decreto-legge 8 gennaio 1925-III, n. 34, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597) . .		7.000.000 —
30	Contributo per il "Dopolavoro ferroviario" (Regio decreto-legge 25 ottobre 1925-III, n. 1908, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562)		2.500.000 —
31	Spese per il personale addetto al servizio degli autoveicoli .		2.400.000 —
	A) per il trasporto di persone	1.100.000	
	B) per il trasporto di materiali	1.300.000	
	Totale delle "Spese generali di personale" . . .		421.900.000 —
	Spese generali diverse.		
32	Avvisi, orari e pubblicazioni diverse		7.500.000
	A) Pubblicazioni statistiche e stampati per lavori statistici	100.000	
	B) Avvisi, orari e pubblicazioni non inerenti ai lavori statistici	7.400.000	

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
Num.	Denominazioni	
33	Imposte e tasse	11.000.000 —
34	Spese giudiziali e contenziose	800.000 —
35	Affitto, adattamento e riparazione di locali privati per uso d'ufficio e di magazzino	2.000.000 —
36	Indennizzi per danni alle persone ed alle proprietà	8.000.000 —
37	Provvigioni e compensi alle agenzie italiane ed estere	5.800.000 —
38	Spese per la sorveglianza dei trasporti	7.500.000 —
39	Contributo dell'Amministrazione nelle spese per le stazioni di uso comune	13.000.000 —
40	Compensi ad altre Amministrazioni per i servizi coi loro treni e per i servizi su tronchi in esercizio speciale	1.200.000 —
41	Compensi corrisposti ad imprese assuntrici di trasporti in sostituzione di servizi ferroviari	*per memoria*
42	Compensi corrisposti ad Amministrazioni ferroviarie estere per l'esercizio dei tronchi di confine	6.000.000 —
43	Forniture e spese diverse per l'esercizio e la manutenzione degli autoveicoli	5.500.000 —
	A) Per il trasporto di persone 2.100.000	
	B) Per il trasporto di materiali 3.400.000	
44	Contributo dell'Amministrazione ferroviaria per interessi sui capitali impiegati nell'acquisto e nella costruzione di case economiche per i ferrovieri (articolo 12 del Regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2350, convertito nella legge 5 ottobre 1920, n. 1432)	1.200.000 —
45	Spese casuali (articolo 141 del Regolamento approvato col Regio decreto 23 maggio 1924-II, n. 827)	250.000 —
46	Addebiti per cali, deprezzamenti e perdite giustificate nelle scorte di magazzino e danni per ammanchi di materie e perdite di somme e valori	12.000.000 —
47	Spese diverse	18.000.000 —
	Totale delle spese generali diverse	99.750.000 —
	Totale del § 8	521.650.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazioni		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	§ 9. — *Servizi secondari.*		
48	Servizi accessori ad impresa od in economia		4.500.000 —
49	Annualità per la ricostituzione dei capitali mutuati per acquisto e costruzione di case economiche per i ferrovieri (articolo 5 della legge 14 luglio 1907, n. 553 e Regio decreto-legge 4 novembre 1926-V, n. 2269, convertito nella legge 22 dicembre 1927-IV, n. 2688)		21.590.000 —
50	Annualità per la ricostituzione in 50 anni del capitale mutuato dal Fondo pensioni e sussidi per la costruzione della sede del "Dopolavoro ferroviario" in Roma (articolo 1 della legge 22 marzo 1928-VI, n. 527)		410.000 —
	Totale del § 9 . . .		26.500.000 —
	Totale della Sezione I . . .		5.091.350.000 —
	SEZIONE II. — *Spese complementari.*		
	(Art. 20, primo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372: penultimo capoverso dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 31 dicembre 1925-IV, n. 2439 convertito nella legge 2 maggio 1926-IV, n. 898 e Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 451, convertito nella legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1043).		
51	Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore (capitoli nn. 28 e 29 dell'entrata)		44.000.000 —
52	Rinnovamento della parte metallica dell'armamento (capitolo n. 30 dell'entrata)		55.000.000
53	Rinnovamento del materiale rotabile (capitoli nn. 31 e 40-*D* 1 dell'entrata)		289.000.000
54	Migliorie ed aumenti di carattere patrimoniale alle linee ed agli impianti a carico dell'esercizio (capitoli nn. 32 e 40-*A* 4 dell'entrata)		60.000.000 —
55	Spese complementari delle ferrovie secondarie a scartamento ridotto (gruppo Sicilia) (capitolo n. 33 dell'entrata) . .		500.000 —
	A) Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore	250.000	
	B) Rinnovamento della parte metallica dell'armamento	100.000	
	C) Rinnovamento del materiale rotabile .	150.000	
	Totale della Sezione II . . .		448.500.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazioni		Competenza dell'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	SEZIONE III. — *Spese accessorie.*		
	(Art. 20, secondo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372).		
	§ 1. — *Spese accessorie attinenti all'azienda ferroviaria.*		
56	Annualità dovuta al Tesoro per interessi ed ammortamenti .		517.600.000 —
	A) del valore del materiale rotabile e d'esercizio consegnato alle Ferrovie dello Stato e del valore della dotazione iniziale di magazzino e rimborsi anticipati di certificati 3,65 % (art. 1 della legge 25 giugno 1905, n. 261)	23.021.776,10	
	B) delle somme fornite per aumento della dotazione iniziale di magazzino (art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429) . . .	30.590.577,17	
	C) delle somme fornite per spese patrimoniali, per lavori di elettrificazione e rimborsi anticipati di certificati 3,50 % articolo 1 della legge 23 dicembre 1906, numero 638)	461.433.472,45	
	D) delle somme fornite per spese straordinarie dispendenti dal terremoto del 28 dicembre 1908	1.194.180,78	
	E) delle somme fornite per acquisto di 4000 carri e per costruzione di relativi parchi e mezzi di riparazione	1.359.993,50	
57	Interessi sulle somme pagate dal Tesoro con mezzi ordinari di Tesoreria (art. 3 della legge 23dicembre 1906, n. 638) . .		1.043.940 —
	A) Per aumenti della dotazione di magazzino	*per memoria*	
	B) Per spese patrimoniali e di elettrificazione	1.043.940	
58	Annualità dovuta al Consorzio di credito per le opere pubbliche per i fondi da esso mutuati per le spese di nuove elettrificazioni (art. 2 dei Regi decreti 21 maggio 1933-XI, n. 450 e 2 luglio 1933-XI, n. 755)		93.856.060 —
	A) Interessi	36.210060	
	B) Capitale	56.842.000	
	C) Spesa annua per il servizio del prestito	804.000	
59	Annualità sul capitale di lire 120.000.000 previsto a completamento del fondo per nuove elettrificazioni autorizzate col Regio decreto-legge 27 ottobre 1932-X, n. 1472, convertito nella legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1888		*per memoria*

Num.	CAPITOLI Denominazioni	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
60	Annualità per il debito contratto per far fronte alle spese di elettrificazione del gruppo di linee ferroviarie di cui al Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1620, convertito nella legge 21 gennaio 1937-XV, n. 16	*per memoria*
61	Annualità per le operazioni finanziarie occorrenti per far fronte alle spese di elettrificazione del gruppo di linee ferroviarie di cui alla legge 30 maggio 1940-XVIII, n. 728 .	*per memoria*
62	Interessi sul debito contratto per le spese relative alla sistemazione in Roma degli impianti ferroviari di cui al Regio decreto-legge 8 aprile 1937-XV, n. 749, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2613	*per memoria*
63	Assegnazione al Fondo di riserva per le spese impreviste (articolo 10 del Regio decreto-legge 21 giugno 1941-XIX, n. 571, convertito nella legge 14 settembre 1941-XIX, n. 1115)	20.000.000 —
64	Noleggio di materiale rotabile per insufficienza di dotazione .	*per memoria*
65	Contributo per le spese della Corte dei conti (articolo 2 della legge 9 luglio 1905, n. 361)	120.000 —
66	Interessi a favore del Fondo di rinnovamento impianti e macchinari delle centrali elettriche	10.450.000 —
67	Restituzione di multe inflitte per ritardata consegna di materiali o per ritardata ultimazione di lavori o per inadempimento di patti contrattuali (capitolo n. 22 *C* dell'entrata)	4.000.000 —
68	Perdite verificatesi nella gestione dei residui attivi a diminuzione del prodotto netto	*per memoria*
69	Annualità dovute a terzi per interessi ed ammortamenti a rimborso di spese sostenute . . . . *A*) per elettrificazione delle linee . . . 4.460.000 *B*) Per impianti e lavori di carattere patrimoniale 320.000	4.780.000 —
70	Accantonamenti annuali per l'impianto idroelettrico di Bressanone e linea primaria Bressanone-Trento (capitolo numero 40 *E* dell'entrata)	*per memoria*
	Totale del § 1 . . .	651.850.000 —
	§ 2. — *Spese accessorie estranee all'azienda ferroviaria.*	
71	Contributo per riduzioni di tariffe dipendenti da motivi d'interesse generale	300.000 —
	Totale del § 2 . . .	300.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazioni	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	§ 3. — *Avanzo di gestione.*	
72	**Avanzo della gestione** da versare alla parte straordinaria (Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 451, convertito nella legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1403) (capitolo n. 39 dell'entrata)	*per memoria*
	Totale della Sezione III . . .	**652.150.000 —**

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Num.	CAPITOLI — Denominazioni	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 194[illegible] al 30 giugno 194[illegible]
	RIASSUNTO DELLE SPESE ORDINARIE	
	SPESE D'ESERCIZIO	
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.	
	SEZIONE I. — *Spese d'esercizio della Rete ferroviaria e dello stretto di Messina.*	
	§ 1. — Direzione generale (Servizi centrali)	106.500.000 —
	§ 2. — Servizio movimento	1.237.000.000 —
	§ 3. — Servizio commerciale e del traffico	58.700.000 —
	§ 4. — Servizio materiale e trazione	2.134.000.000 —
	§ 5. — Servizio lavori e costruzioni	965.000.000 —
	§ 6. — Ferrovie secondarie Sicule	25.500.000 —
	§ 7. — Navigazione dello Stretto di Messina	16.500.000 —
	§ 8. — Spese generali dell'Amministrazione	521.650.000 —
	§ 9. — Servizi secondari	26.500.000 —
	Totale della Sezione I . . .	5.091.350.000 —
	SEZIONE II. — *Spese complementari*	148.500.000 —
	SEZIONE III. — *Spese accessorie*:	
	§ 1. — Spese accessorie attinenti all'Azienda ferroviaria . .	651.850.000 —
	§ 2. — Spese accessorie estranee all'Azienda ferroviaria . .	300.000 —
	§ 3. — Avanzo di gestione	—
	Totale del Titolo I. — Parte ordinaria . . .	6.192.000.000 —

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Num.	CAPITOLI — Denominazioni	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	TITOLO II. — Parte straordinaria.	
	(Art. 21 della legge 7 luglio 1907, n. 429).	
73	Spese per reintegrare l'Amministrazione della deficienza di manutenzione delle linee assunte in esercizio	*per memoria*
74	Acquisto di materiale rotabile e di navi-traghetto (capitolo n. 40 *D*-1 dell'entrata)	324.000.000 —
75	Miglioramenti al materiale rotabile ed alle navi traghetto (capitolo n. 41 dell'entrata)	*per memoria*
76	Materiale di esercizio in aumento patrimoniale (capitolo n. 40 *C* dell'entrata)	85.000.000 —
77	Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili . . .	290.000.000 —
78	Lavori di elettrificazione delle linee (capitolo n. 40 *B* ed *E* dell'entrata)	80.000.000 —
79	Miglioramenti alle linee ed agli impianti	20.000.000 —
80	Aumento della dotazione di magazzino (capitolo n. 42 dell'entrata)	*per memoria*
	Totale del Titolo II	799.000.000 —
	TITOLO III. — Magazzini, officine e scorte.	
	§ 1. — *Gestione autonoma dei Magazzini.*	
	(Art. 17 della legge 2 luglio 1907, n. 429).	
81	Spese per acquisto di scorte e per materiali restituiti al Magazzino (capitoli nn. 42, 43 e 44 dell'entrata)	2.540.000.000 —
82	Acconti sulle forniture in corso (capitolo n. 45 dell'entrata) .	*per memoria*
83	Rimborso ai fornitori di ritenute per garanzia (capitolo n. 46 dell'entrata)	*per memoria*
84	Spese per infortuni marittimi relativi ai trasporti per conto della gestione di magazzino (capitolo n. 47 dell'entrata) .	*per memoria*
	Totale del § 1	2.540.000.000

CAPITOLI				Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
Num.	Denominazioni			
	§ 2. — *Gestione speciale viveri "La Provvida"*			
	(Regio decreto-legge 5 marzo 1925-III, n. 342, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597 e Regio decreto 4 febbraio 1932-X, n. 125)			
85	Spese d'impianto (capitolo n. 48 dell'entrata)			*per memoria*
	A) Adattamento locali		*per memoria*	
	B) Materiali d'esercizio		*per memoria*	
	C) Diverse		*per memoria*	
86	Spese di acquisto viveri e addebiti diversi (capitolo n. 49 dell'entrata)			350.000.000 —
	A) Acquisti e spese accessorie		350.000.000	
	B) Reintegri e rinnovamenti patrimoniali .		*per memoria*	
	C) Eccedenze e maggiori ricavi		*per memoria*	
	Totale del § 2 . . .			350.000.000 —
	§ 3. — *Officine e scorte*			
87	Spese per lavori fatti dalle Officine dipendenti dal Servizio materiale e trazione e dall'industria privata (capitolo n. 50 dell'entrata			895.000.000 —
	A) Officine di grande riparazione . . .		396.000.000	
	1. Personale	146.000.000		
	2. Forniture, spese ed acquisti	250.000.000		
	B) Officine dei depositi e officine rialzo .		349.000.000	
	1. Personale	149.000.000		
	2. Forniture, spese ed acquisti	200.000.000		
	C) Stabilimenti dell'industria privata . . .		150.000.000	
	1. Pagamenti per lavorazioni a materiale rotabile .	110.000.000		
	2. Forniture e spese diverse	40.000.000		

Num.	CAPITOLI Denominazioni			Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
88	Spese dei cantieri e officine diverse, e delle centrali elettriche (capitolo n. 51 dell'entrata)			102.000.000 —
	A) Officine lavori		30.8000.000	
	1. Personale	4.800.000		
	2. Forniture, spese ed acquisti	26.000.000		
	B) Cantieri dell'elettrificazione		11.400.000	
	1. Personale	2.600.000		
	2. Forniture, spese ed acquisti	8.800.000		
	C) Centrali elettriche		56.400.000	
	1. Personale	3.000.000		
	2. Forniture, spese ed acquisti	7.000.000		
	3. Rinnovamento degli impianti e macchinari	18.300.000		
	4. Quota d'interessi sui capitali investiti	28.100.000		
	D) Tipolitografia		3.400.000	
	1. Personale	1.200.000		
	2. Forniture, spese ed acquisti	2.200.000		
89	Materiali di scorta, materie ricevute (capitolo n. 52 dell'entrata)			441.000.000 —
	A) Servizio materiale e trazione		440.500.000	
	1. Scorte per le officine di grande riparazione e private e per le officine dei depositi e officine rialzo	390.000.000		
	2. Scorte fisse per le navi-traghetto dello stretto di Messina	4.500.000		
	3. Parco sale montate e carrelli completi	46.000.000		
	B) Servizio lavori e costruzioni - Cantieri per i lavori di elettrificazione		500.000	
	Totale del § 3			1.438.000.000 —
	Totale del Titolo III			4.328.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazioni		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1942 al 30 giugno 1943
	TITOLO IV — Industrie speciali. (Regio decreto-legge 25 ottobre 1925-III, n. 1915, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562).		
90	Sfruttamento boschi di Albania		*per memoria*
	A) Spese d'impianto (capitolo n. 53-*A* dell'entrata)	*per memoria*	
	B) Spese d'esercizio (capitolo n. 53 *B* dell'entrata)	*per memoria*	
	Totale del Titolo IV . . .		—
	TITOLO V — Gestione del Fondo pensioni e sussidi. (Legge 9 luglio 1908, n. 418 e Regio decreto-legge 23 marzo 1924-II, n. 498, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473).		
91	Pensioni		617.000.000 —
92	Indennità per caro-viveri		81.000.000 —
93	Sussidi		100.000 —
94	Pensioni ad agenti ex gestioni austriache ed a quelli passati nei ruoli di altre Amministrazioni dello Stato (legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 952) (capitolo n. 55 dell'entrata) . .		17.000.000 —
	A) Pensioni	14.600.000	
	B) Caro-viveri	2.400.000	
95	Erogazione dei proventi del Fondo lasciti, donazioni ed oblazioni, a favore di determinate categorie di pensionati e sussidiati (capitolo n. 57 dell'entrata)		7.000 —
96	Investimento del contributo dell'Amministrazione per l'accantonamento in conto capitale		*per memoria*
	Totale del Titolo V . . .		715.107.000 —
	TITOLO VI. — Gestione del Fondo speciale per le pensioni agli agenti aventi diritto al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi. (Regio decreto 21 ottobre 1923-I, n 2529 e Regio decreto-legge 31 gennaio 1924-II, n. 171, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473).		
97	Pensioni		3.480.000 —
98	Sussidi		*per memoria*
99	Avanzo della gestione		*per memoria*
	Totale del Titolo VI . . .		**3.480.000 —**

Num.	CAPITOLI — Denominazioni	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	TITOLO VII. — Gestione delle case economiche per i ferrovieri. (Testo unico sull'edilizia popolare ed economica approvato con Regio decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165).	
110	Spese per acquisto e costruzione di case (articolo 293 testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con Regio decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165 e legge 10 giugno 1939-XVII, n. 931) (capitoli nn. 66 e 67 dell'entrata)	*per memoria*
101	Interessi sulle spese fatte durante il periodo di costruzione (capitoli nn. 66 e 67 dell'entrata)	*per memoria*
	Gestione.	
102	Interessi dei capitali investiti nella costruzione e nell'acquisto di case già abitabili	18.500.000 —
103	Imposte e sovrimposte	750.000 —
104	Spese di amministrazione, custodia e diverse	2.200.000 —
105	Illuminazione, riscaldamento e acqua potabile	2.100.000 —
106	Manutenzione ordinaria	5.500.000 —
107	Manutenzione straordinaria	900.000 —
108	Premi per la buona conservazione dei fabbricati (art. 50 del regolamento approvato con Regio decreto 25 febbraio 1915, n. 412)	*per memoria*
109	Versamenti al Fondo di riserva della gestione	810.000 —
	A) Per accantonamento del contributo statale per l'attenuazione dei fitti delle nuove costruzioni (Regio decreto-legge 4 novembre 1926-V, n. 2269, convertito nella legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2688) 25.000	
	B) Per temporanee esenzioni di imposte e sovraimposte (articolo 5 del regolamento di cui al Regio decreto 25 febbraio 1915, n. 412) 785.000	
	C) per eccedenze attive dei bilanci . . . *per memoria*	
	Totale del Titolo VII . . .	30.760.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazioni		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	TITOLO VIII. — Opera di previdenza a favore del personale. (Leggi 19 giugno 1913, n. 641 e 7 aprile 1921, n. 370; Regio decreto-legge 7 febbraio 1926-IV, n. 187, convertito nella legge 25 giugno 1926-IV, n. 1190; leggi 22 dicembre 1927-VI, n. 2685; 2 giugno 1930-VIII, n. 713; art. 1 del Regio decreto-legge 28 agosto 1930-VIII, n. 1314, convertito nella legge 2 marzo 1931-IX, n. 251; Regio decreto-legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2277, convertito nella legge 24 aprile 1935-XIII, n. 978 e Regio decreto 11 marzo 1937-XV, n. 759).		
110	*Patrimonio.*		
	Spese per acquisti e costruzioni di immobili ed arredamenti (capitolo n. 72 dell'entrata)		1.100.000 —
	A) Istituti di educazione dell'Opera di previdenza per orfani del personale	100.000	
	B) Colonie marine e climatiche per i figli degli iscritti all'A. F. F.	1.000.000	
	C) Colonie della Fondazione Vittorio Emanuele III	*per memoria*	
	Gestione.		
	A) Opera di previdenza per buonuscita ed assegni diversi a favore delle famiglie ed orfani del personale:		
111	Spese per raccogliere ed istruire orfani e figli di agenti ed ex agenti		9.000.000 —
112	Indennità di buonuscita		19.500.000 —
113	Sussidi temporanei ed assegni alimentari di diritto		7.500.000 —
114	Sussidi temporanei ed assegni alimentari facoltativi		400.000 —
115	Sussidi diversi		1.000.000 —
116	Assegni giornalieri di malattia (Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1988, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 202)		2.150.000 —
117	Rimborsi di ritenute		*per memoria*
118	Avanzo della gestione		*per memoria*
	B) Colonie marine e climatiche per i figli degli inscritti all'A. F. F.:		
119	Spese diverse per il funzionamento delle colonie		3.200.000 —
120	Spese di manutenzione degli immobili e del materiale		100.000 —
121	Avanzo della gestione		*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazioni		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	C) Fondazione Vittorio Emanuele III:		
122	Spese diverse per il funzionamento delle colonie		420.000.—
123	Avanzo della gestione		*per memoria*
	Totale del Titolo VIII . . .		44.370.000 —
	TITOLO IX. — GESTIONE DEL FONDO DI GARANZIA PER LE CESSIONI.		
	(Leggi 30 giugno 1908, n. 335; 25 giugno 1909, n. 372; 13 luglio 1910, n. 444 e Regio decreto-legge 28 agosto 1930-VIII, n. 1314, convertito nella legge 2 marzo 1931-IX, n. 251 e legge 4 luglio 1941-XIX, n. 737).		
124	Spese della gestione (cap. n. 88 dell'entrata)		14.100.000 —
	A) Pagamenti per riscatti di cessioni . .	3.200.000	
	B) Pagamenti di quote mensili	2.500.000	
	C) Rimborsi di ritenute fatte ad agenti collocati a riposo	40.000	
	D) Contributo alle spese di amministrazione	145.000	
	E) Avanzo della gestione destinato a reintegrare il Fondo pensioni e sussidi dei capitali investiti in mutui al personale	8.215.000	
	Totale del Titolo IX . . .		14.100.000 —
	TITOLO X. — GESTIONE DEI MUTUI AL PERSONALE.		
	(Art. 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641; Regio decreto-legge 28 agosto 1930-VIII, n. 1314, convertito nella legge 9 marzo 1931-IX, n. 251, e articolo 1 del Regio decreto 29 luglio 1933-XI, n. 1109).		
	Patrimonio.		
125	Somme mutuate al personale (capitolo n. 89 dell'entrata) . .		71.000.000 —
	Gestione.		
126	Spese della gestione (capitolo n. 90 dell'entrata)		80.600.000 —
	A) Quote riversate in conto capitale . .	71.000.000	
	B) Interessi sui capitali del Fondo di garanzia per cessioni	3.900.000	

Num.	CAPITOLI — Denominazioni		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	C) Interessi sui capitali del Fondo pensioni e sussidi	3.900.000	
	D) Spese eventuali	*per memoria*	
	E) Avanzo della gestione versato al Fondo di garanzia per le cessioni (capitolo n. 88 *F* dell'entrata)	1.800.000	
	Totale del Titolo X . . .		151.600.000 —
	TITOLO XI. — MUTUI A COOPERATIVE FERROVIARIE COSTRUTTRICI DI CASE ECONOMICHE E POPOLARI PER IL PERSONALE		
	(Legge 5 ottobre 1920, n. 1432; Regi decreti 10 maggio 1923-I, numero 1224; 12 luglio 1923-I, n. 1932; 10 settembre 1923-I, numero 2118; Regio decreto-legge 27 gennaio 1924-II, n. 203, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473; decreto ministeriale 13 maggio 1929-VII, n. 2624; Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2473, convertito nella legge 30 aprile 1936-XIV, n. 876 e legge 10 giugno 1939-XVII, n. 931).		
	Patrimonio.		
127	Società cooperative fra il personale per la costruzione di case (capitolo n. 91 dell'entrata)		*per memoria*
	A) Somme fornite in conto mutui concessi per acquisto e costruzione di case	*per memoria*	
	B) Addebito per interessi e quota di spese generali durante il periodo di costruzione .	*per memoria*	
	Gestione.		
128	Erogazione di interessi e quote di ammortamento ad estinzione mutui (capitolo n. 92 dell'entrata)		15.500.00 —
129	Quota spese generali durante il periodo di ammortamento (capitolo n. 92 dell'entrata)		500.000 —
130	Versamento a cooperative delle ritenute fatte a soci in conto manuatenzione degli stabili e per altri titoli diversi (Regio decreto-legge 7 ottobre 1923-I, n. 2412, convertito nella legge 16 giugno 1927-V, n. 985) (capitolo n. 23 dell'entrata)		*per memoria*
	Totale del Titolo XI . . .		16.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazioni		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	TITOLO XII. — Monopolio per gli acquisti all'estero di carboni e metalli. (Regio decreto-legge 28 luglio 1935-XIII, n. 1375, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n 212 e articolo 8 della legge 11 febbraio 1941-XIX, n. 59).		
131	Spese per acquisti e diverse (capitolo n. 94 dell'entrata) . .		3.880.000.000 —
	A) Carboni	2.500.000.000	
	B) Metalli	1.380.000.000	
	C) Eccedenze e maggiori ricavi . . .	*per memoria*	
	Totale del Titolo XII . . .		3.880.000.000 —
	TITOLO XIII. — Operazioni per conto dei terzi e gestione dei mandati a disposizione e di anticipazione		
132	Operazioni attinenti ai trasporti (capitolo n. 95 dell'entrata) .		2.000.000.000 —
133	Operazioni attinenti al personale (capitolo n. 96 dell'entrata)		90.000.000 —
134	Lavori, forniture e prestazioni da e per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati (capitolo n. 97 dell'entrata) . .		4.000.000.000 —
135	Mandati a disposizione e di anticipazione emessi (capitolo n. 98 dell'entrata)		*per memoria*
	Totale del Titolo XII . . .		6.090.000.000 —
	TITOLO XIV. — Partite di giro.		
136	Versamento delle tasse erariali e di bollo sui trasporti (capitolo 99 dell'entrata)		86.000.000 —
	A) Tasse erariali	65.000.000	
	B) Tassa di bollo	21.000.000	
137	Versamento delle imposte e tasse ritenute al personale e rispettive famiglie (capitolo n. 100 dell'entrata)		263.000.000 —
	A) Imposta di ricchezza mobile sugli stipendi, paghe e competenze accessorie . . .	180.000.000	

Num.	CAPITOLI Denominazioni		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	B) Imposta di ricchezza mobile sulle pensioni e sugli assegni a carico del Fondo pensioni e dell'Opera di previdenza	53.000.000	
	C) Tassa di bollo	1.000.000	
	D) Imposta complementare sugli stipendi ed altri assegni del personale in servizio; sulle pensioni e sugli assegni a carico del Fondo pensioni	24.000.000	
	E) Addizionale alle imposte sugli stipendi ed altri assegni del personale in servizio, sulle pensioni e sugli assegni a carico del Fondo pensioni e dell'Opera di previdenza . . .	5.000.000	
138	Versamento delle imposte e tasse ritenute a terzi (capitolo numero 101 dell'entrata)		11.200.000 —
	A) Imposta di ricchezza mobile . . .	2.500.000	
	B) Addizionale all'imposta di ricchezza mobile e complementare	50.000	
	C) Imposta complementare	150.000	
	D) Tasse di bollo	8.500.000	
139	Versamento dell'imposta generale sull'entrata (capitolo n. 102 dell'entrata)		25.000.000 —
140	Versamento all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni dei premi per l'assicurazione del personale sussidiario e contrattista (capitolo n. 103 dell'entrata)		*per memoria*
	Totale del Titolo XIV . . .		385.200.000 —

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Num.	CAPITOLI — Denominazioni	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	RIASSUNTO DELLA SPESA	
	Titolo I. — Parte ordinaria	6.192.000.000 —
	Titolo II. — Parte straordinaria	799.000.000 —
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie . . .	6.991.000.000 —
	Gestioni speciali ed autonome.	
	Titolo III. — Magazzini, officine e scorte:	
	§ 1. — Gestione autonoma dei magazzini	2.540.000.000 —
	§ 2. — Gestione speciale viveri "La Provvida" . . .	350.000.000 —
	§ 3. — Officine e scorte	1.438.000.000 —
	Titolo IV. — Industrie speciali	—
	Titolo V. — Gestione del Fondo pensioni e sussidi . .	715.107.000 —
	Titolo VI. — Gestione del Fondo speciale per le pensioni, ecc.	3.480.000 —
	Titolo VII. — Gestione delle case economiche per i ferrovieri	30.760.000 —
	Titolo VIII. — Opera di previdenza a favore del personale .	44.370.000 —
	Titolo IX. — Gestione del Fondo di garanzia per le cessioni	14.100.000 —
	Titolo X. — Gestione dei mutui al personale	151.600.000 —
	Titolo XI. — Mutui a cooperative ferroviarie costruttrici, ecc.	16.000.000 —
	Titolo XII. — Monopolio per gli acquisti all'estero di carboni e metalli	3.880.000.000 —
	Titolo XIII. — Operazioni per conto dei terzi, ecc.	6.090.000.000 —
	Totale delle gestioni speciali ed autonome . . .	15.273.417.000 —
	Titolo XIV. — Partite di giro	385.200.000 —
	Totale generale della spesa . . .	22.649.617.000 —

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1942-XX. — *Inasprimento di alcune penalità in caso di abusi nei viaggi sulle ferrovie dello Stato* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del Regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911;

Viste le "Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato";

Vista la relazione del Servizio commerciale e del traffico n. C/311/4 del 26 maggio 1942-XX;

Udito il Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato:

DECRETA:

Art. 1.

In via temporanea a modifica delle disposizioni contenute nel secondo alinea del paragrafo 4 dell'art. 8 delle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato" i viaggiatori che sono trovati con biglietto di classe inferiore a quella occupata oppure in treno di categoria per il quale il prezzo di trasporto sia più elevato, dovranno essere assoggettati al pagamento della differenza di prezzo per tutto il percorso irregolarmente compiuto più una soprattassa pari a detta differenza con un minimo di lire cinquanta.

Inoltre, a parziale modifica del paragrafo 5 dell'art. 8 delle su citate "Condizioni e Tariffe", i viaggiatori che prendono posto in treno senza essersi muniti di biglietto e senza che di questa circostanza abbiano dato preventivo avviso al personale di scorta del convoglio, dovranno essere assoggettati al pagamento dell'importo a tariffa ordinaria di corsa semplice per il percorso effettuato irregolarmente più una soprattassa pari al detto importo con un minimo di lire cinquanta. Il viaggio si considererà come fatto nella classe più alta del treno ove non sia accertato che abbia avuto luogo in classe inferiore.

Detta soprattassa sarà riscossa senza pregiudizio delle sanzioni comminate dal "Regolamento sulla polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate" approvato col R. decreto 31 ottobre 1873, n. 1687.

Saranno esclusi dalla maggiore soprattassa di cui al primo alinea del presente articolo i viaggiatori che, senza averne dato preavviso al personale del treno, si trovino in una delle seguenti condizioni:

che abbiano oltrepassato casualmente la destinazione indicata sul biglietto;

che siano trovati con biglietto scaduto di validità in corso di viaggio;

che facciano viaggiare senza biglietto ragazzi di età superiore a quattro anni;

che siano sprovvisti del solo biglietto di supplemento per treni rapidi o per automotrici dirette, direttissime e rapide;

per i quali restano ferme le vigenti disposizioni, facendosi luogo alla riscossione della soprattassa, quando prevista, nella misura attualmente stabilita.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 17 luglio 1942-XX.

Art. 2.

Il Direttore generale delle Ferrovie dello Stato stabilirà le norme di applicazione nonchè le date di inizio e di cessazione del provvedimento di cui al presente articolo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 giugno 1942-XX.

Il Ministro per le Comunicazioni
HOST VENTURI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1942-XX, n. 4161. — *Graduatoria degli idonei del concorso a 20 posti di Assistente lavori in prova fra geometri o periti costruttori edili.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Decreto Ministeriale 9 dicembre 1941-XX, n. 1730;
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) N. PAG. 040/24/106609 in data 28 giugno 1942-XX;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata la seguente graduatoria degli idonei del concorso a 20 posti di Assistente lavori in prova fra Geometri o Periti costruttori edili.

1. - ARLANDI Guido
2. - ONORI Adelmo
3. - FIANDRI Cesarino
4. - ARCHITETTI Aldo
5. - RONCI Aldo
6. - GRANDE Giuseppe
7. - FALCIANI Giorgio
8. - GALLONI Aurelio
9. - ZANELLI Mario
10. - PALILLO Gerlando
11. - DEL GIUDICE Francesco
12. - COZZOLINO Pasquale
13. - ZAGAGLIA Giorgio
14. - PASOLINI Giulio
15. - MURA Libero
16. - BENATI Aurelio
17. - BENFAREMO Gino
18. - BALLERINI Paolo
19. - TOZZI Federico
20. - BELLONE Gio. Battista
21. - BRACCO Oreste
22. - RADI Mario
23. - MANGONI Aleandro
24. - COACCI Enrico
25. - FRADEANI Eolo
26. - MOSCONI Stefano
27. - IACHETTI Siro
28. - CICCARELLI Antonio

Roma, li 30 giugno 1942-XX.

Il Ministro
HOST VENTURI

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1942-XX, n. 4168. — *Graduatoria di merito del concorso a 4 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di Medico-Chirurgo.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Decreto Ministeriale 4 dicembre 1941-XX, n. 1720;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) N. PAG. 040/24/106610 in data 30 giugno 1942-XX;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso a 4 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di Medico-Chirurgo:

1. - CAMPANA Claudio
2. - FEDELI Mario
3. - SCATTONE Marcello
4. - RICCA Oreste
5. - CESARINI Bruno
6. - GIALLOMBARDO Renato

Roma, li 30 giugno 1942-XX.

Il Ministro
HOST VENTURI

Ordine di servizio n. 3.

Campagna saccarifera 1942-XX.

§ 1. — Specializzazione dei carri.

Alle Società esercenti le Fabbriche (Zuccherifici e Distillerie) indicate nell'Allegato si consente l'uso di carri F. S. a sponde alte, all'uopo *specializzati*, per l'effettuazione dei trasporti di cui al seguente § 3.

§ 2. — Marcatura e consegna dei carri.

1. — I gruppi di carri da specializzare vengono indicati dalle Sezioni Movimento a quelle Materiale e Trazione, perchè quest'ultime possano provvedere in tempo utile al riordino ed alla marcatura.

Sulle pareti dei carri si applica la scritta di specializzazione « Bietole 1942.......... », completata dal nome della località sede della Fabbrica cui ciascun carro è assegnato; qualora in una stessa località si trovassero più Fabbriche, il relativo nome deve essere seguito da quello della Società esercente; esempi:

« Bietole 1942 Ferrara Bonora ».
« Bietole 1942 Ferrara Eridania ».
« Bietole 1942 Pontelagoscuro Distillerie ».
« Bietole 1942 Pontelagoscuro Eridania ».

La scritta deve essere eseguita con caratteri di tipo 9 (Disegno n. 313.318) con lettere maiuscole solo per le iniziali.

2. — La consegna dei carri alle Fabbriche, da effettuarsi coll'intervento dell'agente tecnico nelle stazioni e nei giorni con esse convenuti dalle Sezioni Movimento, si fa risultare da verbale mod. M. 181, redatto dalla stazione in quattro esemplari a firma del Capo stazione e del rappresentante la Fabbrica.

Un esemplare rimane alla stazione ed uno alla Fabbrica ricevente; gli altri due vengono spediti in piego raccomandato, e nella giornata stessa della consegna, alla competente Sezione Movimento, la quale ne invia uno alla Sezione Materiale e Trazione.

Nella 4ª colonna del verbale deve figurare la portata dei carri e per quelli sui quali siano indicati la portata normale ed il limite di carico, che corrisponde alla massima tolleranza ammissibile, vi dovranno figurare entrambe tali indicazioni.

3. — Qualora le Fabbriche non prendessero in consegna i carri pronti alla data prestabilita, questa deve egualmente farsi figurare sul verbale, perchè da essa decorre il pagamento della tassa di cui al § 15.

§ 3. — Utilizzazione dei carri.

1. — Coi carri specializzati possono trasportarsi esclusivamente per percorrenze non superiori a 200 chilometri:

a) *bietole*, dalle stazioni di carico ammesse, alle Fabbriche cui i carri sono assegnati in uso promiscuo, oppure alla Fabbrica indicata sulle pareti di ciascun carro;

b) *fettucce* e *calci di defecazione residuate dalla lavorazione*, dalle Fabbriche alle singole stazioni di carico delle bietole.

Una diversa utilizzazione dei carri dà luogo alla tassazione del relativo percorso a vuoto, nel viaggio di ritorno, in base alla tariffa in vigore pei veicoli viaggianti sulle proprie ruote.

Le stazioni devono impedire le infrazioni a queste norme, riferendone alla propria Sezione Movimento.

2. — I carri assegnati alle Società esercenti indicate nell'Allegato, sono ammessi all'uso promiscuo soltanto fra le Fabbriche appartenenti ad una stessa Società, purchè i trasporti che ne conseguono non oltrepassino la suddetta distanza massima di 200 chilometri.

3. — Previa autorizzazione delle Sezioni Movimento, le Fabbriche possono inviare i carri anche su linee di altre Ferrovie o Tramvie italiane per prendervi o portarvi carico.

In questi casi le stazioni di transito debbono eseguire la registrazione d'uso, allo scopo di assicurare la riscossione dei noli dovuti dalle Ferrovie medesime e delle altre tasse di passaggio, di manovra, ecc., stabilite per Convenzione con ciascuna Ferrovia o Tramvia.

4. — Le stazioni di partenza debbono curare che sui carri non si formino cumuli eccessivi con pericolo di caduta delle bietole e che i carri che hanno trasportato fettucce siano diligentemente ripuliti dai destinatari.

§ 4. — Spedizione dei carri vuoti.

1. — La spedizione dei carri vuoti sulle linee F. S., dalla stazione allacciata alla Fabbrica ad un'altra di quelle convenute pel carico, è gratuita. Per percorsi a vuoto non compensati da corrispondenti percorsi a carico è però dovuta alle F. S. la tassa di L. 1,50 per carro-km., in essa compresi gli aumenti in vigore.

2. — Per le spedizioni a vuoto di uno o più carri diretti al medesimo destinatario in una stessa stazione ammessa al carico, le Fabbriche raccordate a stazioni F. S. dovranno far uso del mod. Ci-112 *bis* e quelle allacciate ad altre ferrovie, del corrispondente modulo da queste istituito.

Il modulo Ci-112 *bis* e gli analoghi di altre ferrovie devono essere scritturati, anche se concernenti trasporti in servizio cumulativo, nei registri delle spedizioni e degli arrivi dei trasporti in servizio e relativi riassunti.

3. — I carri giunti vuoti in una stazione ammessa al carico e che per disposizione della Fabbrica fossero rispediti vuoti a quella mittente o ad altra pure ammessa al carico, debbono essere scortati dalla ordinaria lettera di vettura ed al nuovo trasporto si applica la suddetta tassa di L. 1,50 per carro-km. sulla distanza reale, più una tassa fissa di L. 20 per carro, escluso ogni altro diritto accessorio od aumento percentuale. Qualora però il trasporto a vuoto risultasse coperto da corrispondente percorso a carico, su domanda della Fabbrica, si rimborserà in sede di Controllo la sola tassa chilometrica.

4. — Nel caso che, a campagna ultimata, un carro da restituire alle F. S. sia stato rispedito vuoto alla località sede della Fabbrica anzichè a quella stabilita per la riconsegna, su domanda della Fabbrica stessa si rimborserà in sede di controllo la sola tassa fissa di L. 20.

§ 5. — Spedizione di carri carichi.

1. — I trasporti coi carri specializzati si effettuano in base alle Condizioni e Tariffe in vigore, tenendo conto che tali carri sono assimilati, a tutti gli effetti, a quelli noleggiati.

Sulle lettere di porto deve figurare in carattere ben visibile la dicitura: « Convenzione speciale - Campagna saccarifera ».

2. — Per distinguere la provenienza delle bietole, la concessionaria può applicare ai carri ad essa assegnati, delle etichette di carta colorata, ma queste non devono coprire altre etichette od indicazioni esistenti sui carri.

§ 6. — Soste dei carri vuoti.

1. — Non sono dovute tasse di sosta per la giacenza di carri vuoti specializzati.

2. — Verificandosi la giacenza di carri per un periodo di 72 ore, la stazione deve segnalarla per telegrafo alla propria Sezione Movimento, che può disporre di restituirli alla circolazione ordinaria, previ accordi con quella Materiale e Trazione per la conseguente smarcatura.

§ 7. — Soste dei carri carichi.

1. — Non sono dovute tasse di sosta per le giacenze dei carri specializzati carichi nelle Fabbriche.

2. — Le stazioni devono invece riscuotere le normali tasse di sosta:

a) per ritardo, imputabile al mittente, nel completare il carico delle bietole;

b) per ritardo, imputabile alla Fabbrica destinataria, nel ricevimento dei carri al raccordo, ritardo che decorre dal momento in cui i carri sono pronti per la consegna, purchè siano trascorse quattro ore dall'arrivo, fino al momento del ricevimento. Se il ritardo concerne più spedizioni arrivate contemporaneamente, le tasse dovute sono ridotte del cinquanta per cento;

c) per giacenze, imputabili alla Fabbrica destinataria di carri trattenuti in precedenti stazioni, dal momento in cui è sorto l'impedimento all'inoltro, fino a quello della prosecuzione. Per il computo di queste soste la stazione destinataria, sede di Fabbrica, dovrà avere da quelle di giacenza i dati occorrenti. Le stazioni di giacenza debbono inoltre indicare sul documento di trasporto, per ciascun carro, le date, le ore ed i treni di arrivo e di proseguimento.

3. — La stazione sede di Fabbrica deve registrare i carri di cui ai capoversi *b*) e *c*), in apposito modulo M.-538 da presentarsi, non appena si determina la giacenza, al rappresentante della Fabbrica interessata, perchè convalidi la contestazione di tali soste, con la dichiarazione che i carri non possono essere ricevuti.

Se il rappresentante non rilascia tale dichiarazione, il Capo stazione ne prende nota sul modulo stesso, come prova dell'impedimento opposto dalla Fabbrica al ricevimento dei carri

§ 8. — Inoltro dei carri carichi o vuoti.

1. — Agli effetti del computo del peso dei treni i carri carichi di bietole, il cui peso non viene riconosciuto a partenza, si considerano carichi per 9/10 della rispettiva portata.

2. — Le Sezioni Movimento fissano i treni da utilizzarsi in modo che i carri carichi partano possibilmente dalla stazione mittente nella stessa giornata del carico o nella notte successiva.

3. — In quanto lo consenta la disponibilità di forza di trazione, per l'inoltro dei carri carichi e vuoti si utilizzano i treni merci ordinari. Devesi ricorrere alla effettuazione di appositi treni merci straordinari, solo quando i treni merci ordinari risultino completi o l'orario di questi ultimi non risponda alle esigenze d'inoltro dei trasporti in parola.

Per i trasporti di fettucce dirette a stazioni di produzione di bietole, si debbono utilizzare i treni destinati all'inoltro del materiale vuoto.

L'orario dei treni prescelti deve essere comunicato alle Fabbriche interessate.

§ 9. — Deposito di bietole nelle stazioni.

Le Sezioni Movimento possono consentire il deposito di bietole in attesa del carico nei piazzali delle stazioni, senza pagamento di tasse, ma senza alcuna responsabilità per le F. S.

§ 10. — Orario di apertura e di chiusura dei cancelli negli scali.

Nelle stazioni di spedizione e di arrivo delle bietole si potrà, a giudizio delle Sezioni Movimento, convenientemente anticipare l'orario di apertura e posticipare quello di chiusura dei cancelli ed attuare il servizio notturno per facilitare il carico ed il sollecito inoltro dei trasporti.

§ 11. — Carri introdotti nei binari di raccordo.

1. — E' inteso che per i carri introdotti negli stabilimenti raccordati si applicano le tasse di esercizio e di tradotta previsti dalle singole Convenzioni.

2. — A parziale deroga delle norme di cui all'O. S. n. 63/1922, le stazioni sono autorizzate e sopprimere pei trasporti di cui si tratta, la lettera di avviso mod. M-540 e l'avviso di restituzione M-541. Debbono però istituire un apposito registro mod. M-538 per i soli carri in entrata nel raccordo di ciascuna Febbrica, completandovi le finche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 18 e compilare apposito estratto mod. M-539, limitatamente pure alle finche sopradette, da inviarsi giornalmente alla propria Sezione.

3. — Constatandosi l'abusiva utilizzazione o la giacenza dei carri nell'interno della Fabbrica, oltre il tempo necessario per eseguire lo scarico ed il ricarico, le stazioni ne riferiranno alla Sezione Movimento.

§ 12. — Responsabilità.

1. — I trasporti vengono accettati a tutto rischio e pericolo degli speditori. L'Amministrazione ferroviaria non risponde delle avarie alle merci trasportate con carri specializzati, a meno che siano imputati a colpa del proprio personale: del pari non ha responsabilità alcuna per i cali e per i danni provenienti dai trasbordi, qualunque ne sia la causa, nonchè per avarie alla merce causate da ritardata resa, ovvero dal fatto che i trasporti non siano stati riconsegnati in ordine cronologico rispetto al loro arrivo.

2. — Debbono però sempre farsi nei modi prescritti, tanto nelle stazioni, quanto negli Stabilimenti allacciati, gli accertamenti relativi alle avarie, agli ammanchi e ad altre eventuali irregolarità nei trasporti, avendo speciale cura di far risultare la causa dell'anormalità e che il trasporto è stato effettuato in base a convenzione speciale.

§ 13. — Riparazione e sostituzione dei carri.

1. — Le Società concessionarie sono responsabili dei danni causati ai carri. Perciò, all'atto delle consegne e riconsegne dei carri destinati o provenienti dai raccordi, le stazioni debbono procedere in contraddittorio, col rappresentante della Fabbrica e col concorso del personale di verifica, alla constatazione delle eventuali avarie, da riportarsi sul mod. M-538.

Le Sezioni Materiale e Trazione provvedono con le modalità d'uso all'addebito alle Fabbriche delle spese per le riparazioni dei guasti ad esse imputati.

2. — Dovendosi togliere dalla circolazione per guasti carri carichi o vuoti, i verificatori debbono applicare le etichette prescritte e darne immediato avviso al Capo Stazione, a mezzo dell'apposito tagliando annesso alla matrice delle etichette stesse, ritirandone firma di ricevuta.

Se le avarie sono prontamente riparabili coi mezzi disponibili sul posto, vi si deve provvedere senz'altro. Se invece è necessario inviare il carro in Officina o Officina Rialzo, il Capo stazione ne dà avviso telegrafico alla propria Sezione Movimento ed alla stazione sede della Fabbrica. D'intesa fra quest'ultima e la Sezione stessa, si procederà alla riconsegna ed alla smarcatura del carro avariato, ed alla consegna alla Fabbrica (se da questa richiesta) di altro carro, previa applicazione della scritta di specializzazione.

3. — Tanto per la restituzione alle F. S. del carro guasto, quanto per la eventuale consegna dell'altro alla Fabbrica, le stazioni debbono compilare i verbali mod. M-181 e M-181-a, come indicato ai §§ 2 e 14.

§ 14. — Restituzione e smarcatura dei carri.

1. — La restituzione, anche parziale, dei carri dalle Fabbriche alle F. S. deve effettuarsi, previa ripulitura, nella stazione dove avvenne la consegna.

Col concorso del personale di verifica, le stazioni debbono redigere il verbale di riconsegna mod. M-181-a in quattro esemplari da usarsi come si disse per quelli di consegna (§ 2), facendovi risultare gli eventuali guasti e mancanze constatati ai carri e apponendovi, quando del caso, l'annotazione "*Accertata regolare smarcatura*". La smarcatura può essere fatta anche nelle Fabbriche.

Quando, per guasto, un veicolo non potesse inoltrarsi alla stazione di riconsegna, quella di giacenza lo ritira dalla circolazione e provvede alla compilazione del verbale mod. 181-a, che rimette in giornata, per l'ulteriore corso, alla stazione ove ha sede la Fabbrica assegnataria del carro.

2. — Per affrettare il ritorno dei carri alla circolazione normale, le Sezioni Movimento e quelle Materiale e Trazione prenderanno accordi fra loro per formare gruppi di stazioni, sedi di Fabbrica, assegnando a ciascun gruppo, una Officina Rialzo. Durante il periodo delle riconsegne dei carri, in ciascuna di dette Officine appositi agenti vengono incaricati della smarcatura. Di mano in mano che i carri giungono nelle località fissate, il Capo stazione ne informa la locale Officina Rialzo (che vi invia prontamente uno di detti incaricati), oltre che la Sezione Movimento e quella Materiale e Trazione pei loro incombenti.

3. — Trascorsi 60 giorni dalla consegna dei carri le Sezioni Movimento inviteranno le Fabbriche a restituire sollecitamente quei carri pei quali non risulti redatto il verbale mod. M-181-a.

§ 15. — Tassa per l'uso dei carri.

1. — I conti della tassa giornaliera spettante alle F. S. per l'uso dei carri specializzati, concessi alle Società *non* aderenti al Consorzio Nazionale

Produttori Zucchero di Genova, vengono trasmessi dalle Sezioni Movimento ai Capi delle stazioni a contatto con le Fabbriche, i quali curano la riscossione degli importi e li versano in giornata a Cassa nei modi prescritti.

2. — Trascorsi dieci giorni dalla presentazione del conto, senza che la Fabbrica lo abbia liquidato, il Capo stazione avverte telegraficamente la propria Sezione.

§ 16. — TRASPORTI DI BIETOLE CON CARRI NON SPECIALIZZATI.

1. — A questi trasporti si estendono le disposizioni riguardanti la pesatura (§ 5), in quanto questa sia eseguita nell'interno della Fabbrica, e ciò sia fatto risultare da apposita annotazione sulla lettera di vettura.

2. — Per quanto concerne il deposito per richiesta di carri, devono osservarsi le disposizioni di cui agli articoli 92, 98 e 99 delle suddette "Norme".

§ 17. — STATISTICA DEI TRASPORTI.

1. — Le stazioni sedi di Fabbrica debbono compilare ogni decade i seguenti prospetti:

Modello 1: per trasporti di bietole in arrivo a ciascuna Fabbrica, tenendo distinti i trasporti dalle singole provenienze, come è indicato dallo stampato. Debbono compilarsi separati modelli per i trasporti eseguiti in "*Carri specializzati*" e per quelli in "*Carri non specializzati*".

Modello 2: per i trasporti di fettucce e di calci di defecazione in partenza da ciascuna Fabbrica, tenendo distinti i trasporti per le singole destinazioni. Debbono compilarsi separati modelli per i trasporti eseguiti in "*Carri specializzati*" e per quelli in "*Carri non specializzati*".

Nei prospetti modello 1 e 2 debbono comprendersi soltanto i trasporti eseguiti in carri F. S.; però a fine campagna, la stazione deve indicare, per ciascuna Fabbrica, il quantitativo complessivo dei trasporti effettuati con carri di altre ferrovie.

2. — Alla fine di ogni dècade i prospetti modello 1 e 2 debbono essere trasmessi alle Sezioni Movimento che ne riassumeranno i dati nei prospetti modello 3 e 4 da trasmettersi, a campagna ultimata, al Servizio Movimento, insieme ad una relazione corredata da un riepilogo generale e particolareggiato dei trasporti effettuati. In tale relazione, oltre all'andamento della campagna, dovranno indicarsi, per ciascuna Fabbrica:

— la quantità dei carri specializzati, divisi per portata;
— la quantità dei carri non specializzati;
— l'importo delle tasse riscosse (§ 15).

3. — La fornitura dei modelli 1, 2, 3 e 4 alle singole Sezioni, viene fatta dal Servizio Movimento.

§ 18. — DISPOSIZIONI GENERALI.

1. — In quanto non è esplicitamente previsto nel presente Ordine di Servizio, valgono le norme e condizioni stabilite per gli altri trasporti.

2. — Si fa viva raccomandazione ai Capi delle stazioni allacciate alle Fabbriche di evitare ritardi nella esecuzione delle manovre per immettervi o prendervi carri carichi o vuoti.

I Capi Stazione stessi ed i capi Gestione eseguiranno accertamenti anche nell'interno degli Stabilimenti per rilevarvi la situazione del materiale e sollecitarne il carico e lo scarico. Di ogni anormalità informeranno la propria Sezione Movimento.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 11, 15, 30, 32, 36 *e* 37 *dei Compartimenti di Milano, Bologna, Firenze, Roma, Ancona, Napoli, Reggio Calabria ed affissa copia negli Uffici delle stazioni e Gestioni merci.*

ALLEGATO ALL'O. S. N. 3-V - 1942-XX.

Specializzazione di carri per la Campagna Saccarifera 1942

Società esercenti	SEDE DELLE FABBRICHE (Zuccherifici o Distillerie)	Scritta di specializzazione di carri
1 – « Eridania » Zuccherifici Nazionali – *Genova*	Cavanella Po, Ceggia, Classe, Codigoro, Cologna Veneta, Ferrara (Eridania), Ficarolo, Fiorenzuola d'Arda, Forlì, Granarolo, Lama Mantova, Massalombarda, Mezzano, Montagnana, Ostiglia, Parma, Pontelagoscuro (Zuccherificio Eridania), Pontelagoscuro (Distilleria Padana), S. Biagio, S. Bonifacio, S. Vito al Tagliamento, Sarmato.	« Bietole 1942 . . . . »
2 – Società Saccarifera Lombarda – *Milano*	Bondeno, Casalmaggiore, Jolanda di Savoia, Molinella, Polesella.	« Bietole 1942 . . . . »
3 – Società Veneta per l'Industria degli Zuccheri – *Padova*	Este, Pontelongo, Cavarzere, Bottrighe, Cartura.	« Bietole 1942 . . . . »
	Badìa, Bazzano, Bologna, Cesena, Costa Legnago, Lendinara, Mirandela, Rovigo.	« Bietole 1942 . . . . »
4 – Soc. Italiana per l'Industria degli Zuccheri *Genova*	Granaiolo	« Bietole 1942 Granaiolo »
	Rieti	« Bietole 1942 Rieti »
5 – Soc. Agr. Industriale dell'Agro Pontino *Genova*	Littoria	« Bietole 1942 Littoria »
6 – Società Distillerie Italiane – *Milano*	Pontelagoscuro (Distillerie Italiane) .	« Bietole 1942 Pontelagoscuro Distilleria »
7 – Zuccherificio e Distilleria Bonora – *Ferrara*	Ferrara (Bonora)	« Bietole 1942 Ferrara Bonora »

Società esercenti	SEDE DELLE FABBRICHE (Zuccherificio e Distillerie)	Scritta di specializzazione dei carri
8 - Soc. Romana per la Fabbricaz. dello Zucchero - *Roma*	Foligno, Arezzo	« Bietole 1942 Foligno »
9 - Zuccherificio di Avezzano - *Avezzano*	Avezzano	« Bietole 1942 Avezzano »
10 - Zuccherificio di Cecina - *Genova*	Cecina	« Bietole 1942 Cecina »
11 - S. A. Lavorazione Barbabietole - *Genova*	Sanguinetto	« Bietole 1942 Sanguinetto »
12 - Soc. Agricola Volturno - *Napoli*	Capua	« Bietole 1942 Capua »
13 - Compagnia Industrie *Sant'Eufemia Lamezia*	Sant'Eufemia Lamezia	« Bietole 1942 Sant'Eufemia Lamezia »
14 - Soc. An. Distilleria Agricola Marchigiana *Bologna*	Jesi	« Bietole 1942 Jesi »
15 - Società per Industria Commercio Agricoltura « Lanis » *Piacenza*	Piacenza	« Bietole 1942 Piacenza »
16 - Società Generale di Zuccherifici *Spinetta Marengo*	Spinetta Marengo	« Bietole 1942 Spinetta Marengo »

N. B. — Ad eccezione delle Società indicate ai punti 12, 13, 14, 15 e 16, tutte le altre sono aderenti al Consorzio Nazionale Produttori Zucchero di Genova.

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Manutenzione armamento linea Roma - Trastevere-Viterbo dal Km. 1 al Km. 88.	L. P.	Ore 18 del 27 luglio 1942-XX	748.000	Sezione Lavori Roma
Revisione generale armamento linea Udine-Tarvisio.	L. P.	Ore 12 del 27 luglio 1942-XX	404.000	Sezione Lavori Trieste
Costruzione officina carica accumulatori a Napoli C. F.	L. P.	Ore 18 del 27 luglio 1942-XX	733.000	Sezione Lavori Napoli
Sistemazione impianti di sicurezza stazione Tarquinia.	L. P.	Ore 12 del 27 luglio 1942-XX	.14.500	Ufficio I.E.S. Roma
Revisione generale armamento linea Trieste-Postumia.	L. P.	Ore 12 del 27 luglio 1942-XX	214.000	Sezione Lavori Trieste
Fognature e drenaggi a Roma Littorio.	L. P.	Ore 14 del 28 luglio 1942-XX	219.400	Sez. Spec. Lavori Roma
Costruzione serbatoio in calcestruzzo capacità mc. 500 staz. Villarosa.	L. P.	Ore 12 del 28 luglio 1942-XX	470.000	Sezione Lavori Palermo
Impianto caldaia cantiere iniezione legnami a Livorno.	L. P.	Ore 12 del 29 luglio 1942-XX	101.147	Sezione Lavori Firenze
Revisione generale armamento linea Trieste Centrale-Postumia Grotte e S. Pietro del C.-Fiume.	L. P.	Ore 12 del 29 luglio 1942-XX	300.000	Sezione Lavori Trieste
Pavimentazione con cubetti di porfido piazzale Nardi stazione Terni.	L. P.	Ore 12 del 30 luglio 1942-XX	362.000	Sezione Lavori Ancona
Manutenzione armamento linea Sibari-Rossano dal Km. 121 al Km. 148.	L. P.	Ore 18 del 17 agosto 1942-XX	345.400	Sezione Lavori Reggio Calabria

Unità di mis.	Quantità	MATERIALE DA FORNIRE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Cannotti di acciaio per tubi bollitori.	T. P.	28.7.1942 A. XX	Servizio Approvvigionamenti
N.	15.000	Molle a bovolo	T. P.	1.8.1942 A. XX	Id. Sezione 7ª
»	2.000	Zainetti di tela di canapa per la M. F.	T. P.	1.9.1942 A. XX	Id. Sezione 5ª-A

Il Direttore Generale
VELANI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale Servizio Personale ed Affari Generali - dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXV - N. 31

30 luglio 1942
Anno XX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1942-XX — Soc. An. Poligrafica Italiana - Via della Guardiola, 22

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1942-XX, n. 4165, — *Graduatoria di merito del concorso interno a 4 posti di Motorista di 1ª classe per le navi traghetto.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 28 giugno 1942-XX, N. PAG. 040/24/119579/24/5/1940 del Servizio Personale ed Affari Generali;

Visto l'articolo 60 del Regolamento del Personale approvato col R. D. L. 7 aprile 1925-III, n. 405;

Udito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata la seguente graduatoria di merito relativa al concorso interno a 4 posti di Motorista di 1ª classe per le navi traghetto bandito con il Decreto Ministeriale 20 gennaio1942-XX, n. 2177, e si autorizza la pubblicazione di essa nel Bollettino Ufficiale:

1. - 187082 CURRO' Giuseppe
2. - 187081 RIGGIO Letterio
3. - 298589 BOCCUNI Egidio
4. - 199138 ARRIGO Francesco
5. - 187085 LAGANA' Giuseppe
6. - 199137 RANIERI Bruno
7. - 298588 DATO Gaetano
8. - 292148 LANZAFAME Letterio
9. - 293111 SALVAGO Gaetano

Roma, li 30 giugno 1942-XX.

Il Ministro
HOST VENTURI.

ERRATA-CORRIGE — D. M. 7 luglio 1942-XX, n. 23.

— A pag. 323 del Boll. Uff. n. 29 del 16 luglio 1942-XX, nelle norme per gli esami di concorso a 200 posti di Capo squadra cantonieri, al paragrafo 4 dovrà leggersi "*su carta da bollo da lire sei*"; anzichè "*su carta da bollo da lire quattro*".

Ordine di servizio n. 81.

Ordinamento della Sezione Lavori di Bari.

(Vedasi O. S. n. 90/1933, n. 73/1940).

La sede del 1° Gruppo Riparti della Sezione Lavori di Bari viene stabilita a Foggia.

Ordine di servizio n. 82.

Circoscrizione dei Riparti Commerciale e del Traffico del Compartimento di Reggio di Calabria.

(Veggasi l'O. G. n. 21 - Bollettino Ufficiale n. 16/1931).

A far tempo dal 1° agosto 1942-XX, viene istituito nel Compartimento di Reggio di Calabria, un nuovo Riparto Commerciale e del Traffico con sede a Reggio di Calabria. Il Riparto stesso e gli altri due già esistenti, avranno le seguenti circoscrizioni:

SEDE	CIRCOSCRIZIONE
1. REGGIO DI CALABRIA	Reggio di Calabria Centrale - Nicotera; Reggio di Calabria Centrale - Roccella Jonica; Reggio di Calabria Lido - Reggio di Calabria Marittima.
2. PAOLA	Battipaglia (e) - Nicotera (e); Paola - Cosenza; Castiglione Cosentino - Sibari (e).
3. CATANZARO	Catanzaro Marina - Roccella Jonica (e); Catanzaro Marina - Metaponto (e); Catanzaro Marina - S. Eufemia Lamezia (e).

Ordine di servizio n. 83.

Massimo peso dei treni dipendente dagli organi di attacco.

(*Treni a vapore e treni elettrici*).

Il comma 1) e la relativa tabella n. 1 del paragrafo 4 a pagg. 22-23 della vigente "Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio" (Parte II) vengono sostituiti dai seguenti:

1. — Per evitare sforzi eccessivi negli organi di trazione viene assegnato per ogni grado di prestazione un limite di peso che *in nessun caso* deve essere superato nel comporre i treni, sia in trazione semplice che in trazione multipla. Tale peso costituisce il *massimo peso ammesso per i treni* riguardo alla resistenza degli organi di attacco ed è indicato nella allegata tabella n. 1.

Per tratti di linea ai quali sono assegnati *gradi sussidiari* di prestazione, contrassegnati cioè da una notazione formata da due numeri, il peso massimo ammissibile è quello risultante dalla tabella 1 per il grado di prestazione *indicato dal numero scritto in carattere più piccolo*, cioè a destra ed in basso.

Le concessioni già date per qualche linea in deroga alle disposizioni finora vigenti e che consentono per gli organi di attacco pesi massimi superiori a quelli indicati nella tabella di cui sopra, rimangono ancora eccezionalmente in vigore, limitate però ai soli treni per i quali furono consentite.

Le disposizioni contenute nel presente Ordine di Servizio entrano in vigore a cominciare dalle ore zero del 15 settembre 1942-XX. Esse saranno inserite nella "Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio" (Parte II) alla prossima ristampa.

Per opportuna norma si avverte che con le modificazioni di cui sopra, oltre alla variazione dei pesi massimi ammessi, sono state introdotte altre varianti e cioè:

— non è consentito oltre il peso massimo di cui trattasi, l'aumento di una tonnellata per ogni decatonnellata allorchè il treno è composto esclusivamente di veicoli intercomunicanti a mantici, o per 2/3 del peso di veicoli a carrelli. per tratti di linea con grado di prestazione non superiore al 13;

— viene eliminata la differenziazione fra treni con freno a mano e treni con freno continuo che esisteva per i gradi di prestazione dal 17 al 31. Vengono inoltre molto notevolmente aumentati i pesi massimi allorchè trattasi di treni elettrici senza locomotiva attiva in coda;

— è infine consentito un aumento dei pesi massimi ammessi per i treni a vapore e per i treni elettrici aventi locomotiva attiva in coda, allorchè il treno sia esclusivamente composto di carrozze, bagagliai e postali a carrelli a cassa metallica.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 31, 33, 34, 36 *e* 37.

ALLEGATO ALL'O. DI S. N. 83 – 1942-XX.

TABELLA N. 1 – Massimo peso dei treni dipendente dagli organi di attacco

TRENI SENZA LOCOMOTIVA ATTIVA IN CODA:

Trazione a vapore: Valgono i pesi della serie *A*, salvo il caso dei treni composti esclusivamente di carrozze, bagagliai e postali, a carrelli a cassa metallica, per i quali valgono i pesi della Serie *C*.

Trazione elettrica: Valgono i pesi della serie *B*.

TRENI CON LOCOMOTIVA ATTIVA IN CODA:

Trazione a vapore e trazione elettrica: Valgono i pesi della serie *A* aumentati di 8/10 della prestazione della locomotiva o delle locomotive attive di coda; salvo il caso dei treni composti esclusivamente di carrozze, bagagliai e postali, a carrelli a cassa metallica per i quali valgono i pesi della serie *C*, anch'essi aumentati di 8/10 come sopra.

Per ciascuno dei seguenti gradi di prestazione delle linee

il peso massimo in decatonnellate compatibile per gli organi di attacco è il seguente:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Serie A	150	144	137	131	126	121	114	108	102	96	90	85	80	75	71	67	63	59	55	52	50	48	45	43	40	38	36	34	32	29	26
Serie B	150	150	150	150	150	150	146	138	131	125	118	111	106	101	97	91	87	82	78	74	72	70	68	63	59	57	55	52	50	46	43
Serie C	150	150	150	144	138	133	126	120	113	107	100	94	89	85	82	77	73	68	64	61	59	57	55	51	47	45	43	41	39	35	33

Ordine di servizio n. 84.

Revisione periodica dei carri tedeschi.

Le Ferrovie del Reich hanno prolungato a *quattro* anni il periodo di revisione dei loro carri, periodo che per tutti i carri ammessi al servizio cumulativo è stabilito in anni *tre* dal § 39 dell'Unità tecnica delle Ferrovie (vedasi O. S. n. 7/1940).

Avendo la nostra Amministrazione aderito a ricevere tali carri col periodo così prolungato, si dispone che, fino a contrario avviso, i *carri tedeschi* — ossia tutti i carri esteri che portano la marca di proprietà "Deutsche Reichsbahn" oppure soltanto "Deutsch" — non siano rifiutati ai transiti di confine, nè scartati all'interno della nostra rete, se l'ultima revisione periodica iscritta sulle fiancate dei carri stessi risale a non più di quattro anni.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 30, 31, 32, 36 *e* 37.

Ordine di servizio n. 85.

Cambiamento di nome della stazione di S. Lorenzo al Mare in S. Lorenzo Cipressa.

La stazione di S. Lorenzo al Mare, della linea Ventimiglia-Genova, ha assunto la nuova denominazione di "S. Lorenzo Cipressa".

Di conseguenza, nel "Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato" (edizione 1° marzo 1941-XIX), si dovrà:

— nelle Parti I, III e IV inserire nella sede opportuna il nome di San Lorenzo Cipressa con le indicazioni esistenti per S. Lorenzo al Mare; cancellare poi quest'ultimo nome con le relative indicazioni;

— nella Parte II, tabella 36, modificare il nome di S. Lorenzo al Mare in S. Lorenzo Cipressa.

Nei "Prontuari manoscritti delle distanze chilometriche" in uso negli Uffici di controllo e nelle stazioni, si dovrà:

— nell'indice alfabetico inserire, nella sede opportuna, il nome di "San Lorenzo Cipressa", depennando quello di S. Lorenzo al Mare e nell'interno del Prontuario stesso, modificare il nome di S. Lorenzo al Mare in "S. Lorenzo Cipressa".

Nella "Prefazione Generale all'orario generale di servizio" (edizione febbraio 1936-XIV), Parte I, modificare a pag. 20 il nome di S. Lorenzo al Mare in "S. Lorenzo Cipressa".

In tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali trovasi indicato il nome di S. Lorenzo al Mare, questo dovrà essere modificato in "S. Lorenzo Cipressa".

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa e di corsa semplice e di andata e ritorno a tariffa intera e ridotta, alle stazioni ed Agenzie interessate.

Qualora però queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di Agosto 1942-XX dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di "S. Lorenzo Cipressa".

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome, dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo medesimo.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13 e 15.

Comunicato:

Concorso bandito dalla Direzione Generale delle Poste e Telegrafi.

La Direzione Generale delle Poste e dei Telegrafi ha indetto un concorso per titoli ed esami a 328 posti di Ragioniere aggiunto e 40 posti di geometra aggiunto nell'Amministrazione stessa (grado XI del gruppo B di 1ª categoria).

Le modalità e le norme che regolano detto concorso trovansi inserite sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 129 e 131 (rettifica) dei 1° e 3 giugno 1942-XX.

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Appalto pulizia piazzali e servizi accessori presso il Deposito locomotive di Parma.	L. P.	Ore 12 del 12 agosto 1942-XX	102.900 (triennio)	Sezione Mat. e Traz. Bologna
Appalto di manipolazione e carico carbone sulle locomotive presso il Deposito di Parma.	L. P.	Ore 12 del 12 agosto 1942-XX	364.500 (triennio)	Sezione Mat. e Traz. Bologna
Appalto di manipolazione e carico carbone sulle locomotive presso il Deposito di Ferrara.	L. P.	Ore 12 del 12 agosto 1942-XX	459.000 (triennio)	Sezione Mat. e Traz. Bologna
Maglio pneumatico	A. C.	25 agosto 1942-XX	—	Ufficio II – Sez. 8ª Servizio Materiale e Traz. – Firenze
Costruzione rifornitore in cemento armato monolitico in stazione di Desenzano.	L. P.	Ore 12 del 3 agosto 1942-XX	122.000	Sezione Lavori Milano
Ampliamento e sistemazione Palazzo RR. PP. de l'Aquila.	L. P.	Ore 12 del 3 agosto 1942-XX	178.878	Sezione Lavori Ancona
Prolungamento binari incrocio in stazione di Maddaloni.	L. P.	Ore 12 del 4 agosto 1942-XX	261.711	Sezione Lavori Napoli
Costruzione magazzino merci in stazione di Cappelle Magliano.	L. P.	Ore 12 del 4 agosto 1942-XX	88.200	Sezione Lavori Roma
Fornitura e posa quadro e macchinario per centralina A.C.E., cabina B in stazione di Monza.	A. C.	Ore 12 del 5 agosto 1942-XX	—	Ufficio I.E.S. Milano
Fornitura serramenti per fabbricati dello scalo merci P.V. Genova Sampierdarena.	L. P.	Ore 12 del 5 agosto 1942-XX	146.000	Sezione Lavori Spec. Genova
Manutenzione meccanica di binari fra le stazioni di Grosseto e Gavorrano.	L. P.	Ore 18 del 10 agosto 1942-XX	600.000	Sezione Lavori Firenze
Manutenzione armamento linea Metaponto-Reggio Calabria fra i Km. 265 + 648 e 294 + 370.	L. P.	Ore 18 del 10 agosto 1942-XX	286.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Fornitura cunicoli cemento per posa cavi telegrafonici nelle stazioni di Milano e Scali.	L. P.	Ore 12 del 10 agosto 1942-XX	—	Ufficio I.E.S. Milano
Prolungamento F.V. della stazione di Battipaglia.	L. P.	Ore 12 dell'11 agosto 1942-XX	495.545	Sezione Lavori Napoli
Costruzione di un sottopassaggio presso la stazione di Genova Pegli.	L. P.	Ore 12 del 13 agosto 1942-XX	200.000	Sezione Lavori Genova
Manutenzione armamento linea Metaponto-Reggio Calabria fra le stazioni di Rossano e Cirò.	L. P.	Ore 18 del 17 agosto 1942-XX	548.900	Sezione Lavori Reggio Calabria

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Sistemazione F.V. della stazione di Vigevano.	L. P.	Ore 18 del 17 agosto 1942-XX	61.600	Sezione Lavori Torino
Manutenzione armamento linea Metaponto-Reggio Calabria fra le stazioni di Roseto e Torre Saraceno.	L. P.	Ore 18 del 18 agosto 1942-XX	406.300	Sezione Lavori Reggio Calabria
Costituzione pulvini al ponte sui RR. Lagni sulla linea DD. Roma-Napoli.	L. P.	Ore 12 del 19 agosto 1942-XX	378.415	Sezione Lavori Napoli
Impianto di una terza caldaia nel cantiere iniezioni legnami di Livorno.	A. C.	Ore 12 del 21 agosto 1942-XX	--	Sezione Lavori Firenze
Manutenzione armamento linea Metaponto-Reggio Calabria fra le stazioni di Ferruzzano e Bova Marina.	L. P.	Ore 18 del 24 agosto 1942-XX	319.000	Sezione Lavori Reggio Calabria

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	20	Complessi contatori e registratori potenza media C.C.	T. P.	3.8.1942 A. XX	Servizio Approvvigionamenti - Sezione 7ª
—		Mozzi e anelli per indotti motori trazione.	T. P.	10.8.1942 A. XX	Id. Sezione 7ª
N.	1.250	Striscianti in alluminio per trolley.	T. P.	13..8.1942 A. XX	Id. Sezione 7ª
—	—	Attacchi fra boccole e molle di sospensione.	T. P.	22.8.1942 A. XX	Id. Sezione 7ª
•	1.300	Bidoncini per trasporto infiammabili.	T. P.	25.8.1942 A. XX	Id. Sezione 7ª
ml.	10.000	Tela di canapa traliccio per federe e guanciali.	T. P.	3.10.1942 A. XX	Id. Sezione 5ª A

Il Direttore Generale
VELANI

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16.00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . . » 32.00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale Servizio Personale ed Affari Generali - dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXV - N. 32

6 agosto 1942
Anno XX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1942-XX — Soc. An. Poligrafica Italiana - Via della Guardiola, 22

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 11 luglio 1942-XX. — *Unificazione di particolari diversi per autoveicoli* (*tabelle UNI n.* 858, 859 *e* 860 (1).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;
Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;
Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, numero 1699;
Sentito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche;
Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 11 luglio 1942-XX;

DECRETA:

Art. 1.

Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni o Enti predetti, per le Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per gli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 858, 19 dicembre 1938-XVII: Oliatori per autoveicoli, tipo a sfera;

UNI 859, 19 dicembre 1938-XVII: Oliatori per autoveicoli, tipo con coperchio a scatto;

UNI 860, 19 dicembre 1938-XVII: Ingrassatore a vite per spinterogeni UNI 847 e UNI 848.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dal compimento di un anno a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

A partire dal compimento di tale termine, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta oppure per reintegro di dotazioni di magazzino dovranno conformarsi alle tabelle predette.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 27 luglio 1942-XX.

Art. 3.

Alle Amministrazioni ed Enti tenuti all'osservanza delle presenti disposizioni è data facolta di derogare da quanto prescritto nelle suddette unificazioni:

a) quando, per esigenze di perfetta intercambiabilità con costruzioni in dotazione, esista necessità di continuare ad impiegare elementi integralmente conformi a tipi preesistenti, e ciò fino a quando dette costruzioni non siano prossime ad essere poste fuori servizio;

b) quando si tratti di introdurre tipi nuovi, che rappresentino un progresso sostanziale della tecnica;

c) per le fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero, nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni UNI.

Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti disposizioni, si trovassero nella necessità di dover derogare alle prescrizioni del presente decreto, dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà, con esplicito articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria UNI, Milano.

Copie autenticate dal bollo del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono cedute, invece, sempre dall'UNI, al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 7.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 11 luglio 1942-XX.

IL DUCE del Fascismo, Capo del Governo

MUSSOLINI

Decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, 11 luglio 1942-XX. — *Unificazioni delle trasmissioni per manovre a mano navali (tabelle UNI dal n.* 1766 *al n.* 1929) (1).

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decrto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, numero 1699;

Sentito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 11 luglio 1942-XX;

Decreta:

Art. 1.

Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni o Enti predetti, per le Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per gli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 1766 a 1929 – 24 ottobre 1941-XIX: Trasmissioni per manovre a mano navali – Norme generali – Prospetto dei tipi unificati – Organi delle trasmissioni e relativi particolari.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dal compimento di tre mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

A partire dal compimento di tale termine, le parti di ricambio che verranno allestitte od acquistate per sostituzione diretta oppure per reintegro di dotazioni di magazzino dovranno conformarsi alle tabelle predette.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 27 luglio 1942-XX.

Art. 3.

Alle Amministrazioni ed Enti tenuti all'osservanza delle presenti disposizioni è data facoltà di derogare da quanto prescritto nelle suddette unificazioni:

a) quando per esigenze di intercambiabilità con costruzioni già in dotazione esista necessità, nel caso di riparazioni, di continuare ad impiegare elementi conformi a tipi preesistenti;

b) per le fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero, nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni UNI;

c) quando si tratti di trasmissioni per manovra a mano destinate ad una serie già iniziata di navi appartenenti ad uno stesso programma, per le quali vi sia preminente esigenza di perfetta uniformità fra tutte le navi della serie.

Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti disposizioni del presente decreto, si trovassero nella necessità di dover derogare dalle disposizioni stesse, dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà, con esplicito articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria UNI, Milano.

Copie autenticate dal bollo del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono cedute, invece, sempre dall'UNI, al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 7.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 11 luglio 1942-XX.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1942-XX, n. 4214. — *Riattivazione del servizio viaggiatori e bagagli sulla linea Canfanaro-Rovigno.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il proprio Decreto n. 121 del 23 luglio 1935-XIII col quale veniva, fra l'altro, soppresso il servizio viaggiatori e bagagli sulla ferrovia Canfanaro-Rovigno;

Vista la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato N. PAG. 024/E/118995 del 27 giugno 1942-XX con la quale viene prospettata l'opportunità della riattivazione del servizio viaggiatori sulla ferrovia predetta;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata la riattivazione del servizio viaggiatori e bagagli sulla linea Canfanaro-Rovigno.

Il Direttore Generale delle Ferrovie dello Stato provvederà a fissarne la data e ad emanare i provvedimenti relativi.

Contemporaneamente alla riattivazione del servizio viaggiatori anzidetto verrà soppresso l'autoservizio esistente fra Canfanaro e Rovigno.

Roma, li 30 giugno 1942-XX.

Il Ministro
HOST VENTURI

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1942-XX, n. 146. — *Graduatoria degli idonei del concorso a 10 posti di Disegnatore in prova.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Decreto Ministeriale 9 dicembre 1941-XX, n. 1726;
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) N. PAG. 040/24/106613 in data 19 luglio 1942-XX;
Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata la seguente graduatoria degli idonei del concorso a 10 posti di Disegnatore in prova:

1. - ZANON Romeo
2. - PASSERI Giorgio
3. - TORRENTE Agostino
4. - BASSI Francesco
5. - COMASTRI Amleto
6. - ZARDI Antonio
7. - PACINOTTI Gastone
8. - GIAMBANCO Benedetto
9. - SAURI Armando
10. - DE ROSA Gaetano
11. - TREBBI Romano
12. - LANZARINI Albano
13. - SCAGNETTI Francesco
14. - MANGONI Aleandro
15. - ROMOLI Sergio
16. - PORROVECCHIO Alfonso
17. - GIULIUCCI Luciano
18. - CAVALIERE Vincenzo
19. - CARMAZZI Bruno

Roma, li 21 luglio 1942-XX.

Il Ministro
HOST VENTURI

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1942-XX, n. 268. — *Graduatoria di merito del concorso a 25 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione d'ingegnere (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica).*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Decreto Ministeriale 9 dicembre 1941-XX, n. 1719;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/106614 in data 27 luglio 1942-XX;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso a 25 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione d'ingegnere (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica):

1. - SULPRIZIO Giuseppe
2. - SANSONETTI Francesco
3. - FILETTI Giuseppe
4. - D'ANGELO Luigi
5. - RONCHITELLI Antero
6. - DELPINO Vittorio
7. - ROMANINI Mario
8. - BREAZZANO Raffaele
9. - TROZZI Saverio
10. - FOGLIA Umberto
11. - GATTAMORTA Ubaldo
12. - D'AMARIO Giustino Aldo
13. - MANNUCCI Mario
14. - DI MARTINO Salvatore
15. - D'ONOFRIO Umberto
16. - SPINELLI Paride
17. - PELUSO Aldo
18. - MAZZOLARI Francesco
19. - GALLO Renato
20. - CERIA Gabrio Paolo
21. - PEDRETTI Leone
22. - SCUDERI Gaetano

Roma, li 28 luglio 1942-XX

Il Ministro
HOST VENTURI

Decreto Ministeriale 28 luglio 1942-XX, n. 269. — *Graduatoria degli idonei del concorso a 20 posti di Aiutante disegnatore in prova.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Decreto Ministeriale 9 dicembre 1941-XX, n. 1727;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/106616 in data 28 luglio 1942-XX;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

Decreta:

E' approvata l'annessa graduatoria degli idonei del concorso a 20 posti di Aiutante Disegnatore in prova.

Roma, li 28 luglio 1942-XX.

Il Ministro
Host Venturi

CONCORSO A 20 POSTI DI AIUTANTE DISEGNATORE IN PROVA

Graduatoria degli idonei.

1. - CRISTINA Luigi
2. - ROMOLI Sergio
3. - GATTO Paolo
4. - FUSETTI Luigi
5. - CARLI Giuseppe
6. - MACRI' Giuseppe
7. - FEDUZI Aldo
8. - SCAGNETTI Francesco
9. - DAMIANI Ginesio
10. - TEMPORA Vittorio
11. - GRECO Beniamino
12. - SASSETTI Giambattista
13. - PIERATTI Enzo
14. - LANDUZZI Bruno
15. - BERTINI Egisto
16. - PALINI Annesio
17. - RICCI Angelo
18. - MIRRI Massenzio
19. - CHIORRA Carlo
20. - MANETTI Mauro
21. - DI MARIA Roberto
22. - CARLONI Mario
23. - PETRICCIONE Valentino
24. - PRATESI Mario
25. - FELICI Alberto
26. - LIPPARINI Ugo
27. - LA ROSA Domenico
28. - NICOLINI Ettore
29. - GANDINI Fulvio
30. - NAPOLITANO Carlo
31. - FIUMI Cesare
32. - ZEVIO Mario
33. - MAIANI Mario
34. - MAREZIO Mario

Ordine di servizio n. 86

Prestazioni sanitarie al personale.

A decorrere dalla pubblicazione del presente Ordine di Servizio, in applicazione del Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 2918 e del Decreto Ministeriale n. 891 del 2 ottobre 1924, sono da osservarsi le norme appresso indicate, relative alle prestazioni sanitarie al personale, che abrogano e sostituiscono tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate.

CAPITOLO I.

ASSISTENZA MEDICA.

1. — Hanno titolo all'assistenza medica gratuita da parte dell'Amministrazione:

a) tutti gli agenti di ruolo e non di ruolo che siano feriti in servizio o affetti da malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, o colpiti da infortunio sul lavoro o da malattia professionale per la quale sia obbligatoria l'assicurazione a norma della Legge speciale.

Il diritto alle cure mediche e chirurgiche sussiste per tutta la durata dell'inabilità temporanea e dopo la guarigione chirurgica, ed anche dopo la cessazione dal servizio, quando si tratti di agenti colpiti da infortunio sul lavoro o da malattia professionale e le cure occorrano a ricuperare la capacità lavorativa;

b) gli agenti di ruolo e non di ruolo (esclusi gli straordinari assunti per bisogni di breve durata) che per esigenze di servizio sono obbligati a dimorare in località dichiarate malariche per Regio Decreto o che, pur dimorando in località salubri, lavorano in località malariche;

c) gli agenti di ruolo e non di ruolo (esclusi gli straordinari assunti per bisogni di breve durata) che per esigenze di servizio sono obbligati a dimorare nelle località di cui l'art. 2 - sub 2 del R. D. 31 dicembre 1923, numero 2918;

d) gli agenti straordinari assunti per bisogni di breve durata ed utilizzati per lavori in località dichiarate malariche per Regio Decreto, soltanto quando siano ammalati di malaria contratta per ragioni di servizio.

2. — L'assistenza medica gratuita è estesa anche alle persone di famiglia degli agenti di ruolo e non di ruolo (escluse quelle degli agenti straordinari assunti per bisogni di breve durata) che per esigenze di servizio sono obbligati a dimorare in località dichiarate malariche per Regio Decreto. Tale assistenza potrà essere eccezionalmente concessa dal Direttore Generale anche alle persone di famiglia degli agenti suddetti che per esigenze di servizio sono obbligati a dimorare in alcune località di cui l'art. 2 - sub 2 del R. D. 31 dicembre 1923, n. 2918.

Alle persone di famiglia degli agenti straordinari assunti per bisogni di breve durata ed utilizzati per lavori in località dichiarate malariche per Regio Decreto, l'assistenza medica gratuita è concessa soltanto quando esse siano ammalate di malaria contratta nella località di lavoro dell'agente.

3. — Per persone di famiglia, ai sensi e per gli effetti del presente Ordine di Servizio, s'intendono la moglie, i figli, i genitori, i fratelli e le sorelle che risultano conviventi ed a carico degli agenti interessati.

4. — L'Amministrazione provvede all'assistenza medica a mezzo del proprio personale sanitario.

5. — Non è ammesso il rimborso di spese per assistenza che gli agenti abbiano chiesto a medici privati, a meno che si tratti di prime immediate cure per infortunio sul lavoro che non abbiano potuto essere prestate dai sanitari dell'Amministrazione, fermo restando, per i casi d'infortunio sul lavoro, il disposto del secondo alinea dell'art. 33 del Regio Decreto 17 agosto 1935, numero 1765 (1) ed il disposto dell'art. 13 del Regio Decreto 15 dicembre 1936, n. 2276 (2).

6. — Sono esclusi dall'assistenza medica, come da ogni altro beneficio contemplato nel presente Ordine di Servizio, gli agenti sospesi dal servizio od in aspettativa per motivi che non siano quelli di salute, a meno che si tratti di assistenza medica dovuta ai sensi della legge sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

7. — Per assistenza medica gratuita deve intendersi soltanto quella di carattere ordinario, quella cioè che può essere prestata in qualsiasi Comune del Regno fornito di medico condotto e di farmacia.

In linea di massima devono quindi escludersi le visite e le cure fatte presso specialisti o consulenti dell'Amministrazione sia in residenza che fuori residenza, anche se disposte dai Medici di Riparto, a meno che sussista autorizzazione scritta dell'Ispettorato Sanitario indicante esplicitamente che le visite e le cure devono rimanere a totale carico dell'Amministrazione o che specifichi quali titoli di spesa debbano far carico all'Amministrazione e quali da addebitare all'agente.

Gli Ispettorati Sanitari a loro volta per tali concessioni si regoleranno secondo i criteri stabiliti dal successivo Capitolo V del presente Ordine di Servizio, fermo restando che solamente quando la cura deve rimanere a carico totale dell'Amministrazione spetta agli agenti il trattamento di trasferta previsto dalle vigenti disposizioni sulle competenze accessorie.

8. — Agli Assuntori in attività di servizio ed alle loro persone di famiglia è concessa l'assistenza medica gratuita in conformità alle norme che dal presente Capitolo I sono stabilite per gli agenti di ruolo e per le loro persone di famiglia. La stessa assistenza medica gratuita è concessa anche ai sostituti degli Assuntori ed alle loro persone di famiglia, limitatamente però ai periodi di tempo nei quali essi prestano effettivo servizio di sostituzione. I coadiutori ed i dipendenti degli Assuntori, nonchè le loro rispettive persone di famiglia, essendo tale personale assicurato a norma di legge presso l'Isti-

---

(1) « Qualora la cura importi un atto operativo, l'infortunato può chiedere che questo sia eseguito da un medico di sua fiducia: in tal caso, però, sarà a suo carico l'eventuale differenza fra la spesa effettivamente sostenuta e quella che avrebbe sostenuta l'Istituto assicuratore se avesse provveduto direttamente alla cura ».

(2) « Se nel comune o nella provincia esistono medici e stabilimenti di cura preventivamente designati dall'Istituto assicuratore, e l'infortunato, tempestivamente avvertito, si avvale di altro medico o stabilimento di cura, le spese relative sono a carico dell'infortunato salvo quanto dispone il secondo comma dell'art. 33 del R. D. 17 agosto 1935, n. 1765 ».

tuto Nazionale Fascista Assicurazione Infortuni ed iscritto alla Cassa Mutua Malattia presso le Unioni Provinciali della Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori dell'Industria, hanno diritto all'assistenza medica gratuita soltanto quando siano ammalati di malaria contratta nella località in cui sono obbligati a dimorare per esigenze di servizio e tale località sia dichiarata malarica da Regio Decreto.

Capitolo II.

Ricovero in ospedale.

Il ricovero degli agenti negli ospedali può avvenire a scopo di cura ed a scopo di osservazione.

Può essere concesso il ricovero, a solo scopo di cura, anche alle persone di famiglia.

L'Amministrazione perciò stabilisce speciali convenzioni con ospedali ed altri stabilimenti di cura, i quali dovranno essere preferiti per il ricovero; però questo potrà avvenire, in via eccezionale, anche in ospedali o stabilimenti con i quali non esistono convenzioni.

1°) *Ricovero per cura:*

a) Gli agenti di ruolo dei gradi 10° ed inferiori, dimoranti in qualunque località, hanno titolo al ricovero a scopo di cura, ma concorreranno nel pagamento della spesa in ragione della metà dello stipendio o della paga o dell'assegno di aspettativa corrisposto per il periodo di degenza ed in misura non superiore all'ammontare della retta.

Le spese oltre la retta rimarranno a totale carico dell'Amministrazione quando, a giudizio dell'Ufficio Sanitario Centrale, siano riconosciute giustificate e necessarie. Rimarranno comunque a totale carico dell'Amministrazione le spese per i compensi dovuti ai sanitari a norma dell'art. 82 del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631.

La retta è a totale carico degli agenti per i giorni in cui non è ad essi dovuto lo stipendio o la paga.

Nello stipendio o nella paga di cui nel precedente comma *a*) ed agli effetti delle disposizioni contenute nel presente Ordine di Servizio s'intendono compresi, al lordo da qualsiasi ritenuta ordinaria e straordinaria, i soli assegni *ad personam* e gli assegni ex-combattenti e per benemerenze fasciste, escluso il supplemento di servizio attivo, l'assegno di malattia ed ogni altro assegno od indennità;

b) Gli agenti di ruolo e non di ruolo di qualunque qualifica, quando siano affetti da malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio o da malaria contratta per ragioni di servizio in località dichiarata malarica per Regio Decreto, o feriti in servizio, o colpiti da infortunio sul lavoro o da malattia professionale per la quale sia obbligatoria l'assicurazione a norma della legge speciale, hanno titolo al ricovero negli ospedali a totale carico dell'Amministrazione;

c) Per gli agenti di ruolo dei gradi superiori al 10° e per le persone di famiglia degli agenti di ruolo di qualsiasi qualifica, le spese di degenza sono a totale carico degli agenti. L'Amministrazione però garantisce per loro, presso gli ospedali convenzionati o no, il pagamento delle spese di degenza, ma solamente quando esse siano previste non superiori all'importo di due mesi dello stipendio o della paga percepiti dall'agente e semprechè l'agente stesso esplicitamente accetti di rimborsare l'Amministrazione mediante trattenuta sulle di lui competenze nella misura prevista dal paragrafo 6° ed even-

tualmente sulle quote di pensione nella stessa misura, sottoscrivendo una dichiarazione redatta secondo lo schema allegato (A);

d) Nei casi di cui ai precedenti comma *a*) e *b*), il ricovero a scopo di cura deve essere disposto nell'ospedale civile convenzionato esistente nel luogo di residenza dell'agente interessato o, in mancanza, nell'ospedale civile convenzionato più vicino. Solo eccezionalmente, quando l'Ispettorato Sanitario competente lo ritenga necessario per speciali e giustificati motivi, potrà essere disposto, previa autorizzazione di detto Ispettorato, il ricovero in altro ospedale o stabilimento di cura che non siano quelli più vicini alla residenza dell'agente (con preferenza comunque per quelli convenzionati). Per gli agenti che chiedessero il ricovero in un ospedale od altro stabilimento di cura che non sia l'ospedale civile convenzionato più vicino al luogo di residenza, potrà essere disposto ugualmente il ricovero nell'ospedale desiderato dall'interessato, fermo restando però che in tal caso l'eventuale maggiore spesa farà carico all'agente.

2°) *Ricovero a scopo di osservazione.*

I sanitari di ruolo possono, quando lo ritengano necessario nell'interesse dell'Amministrazione, disporre il ricovero per osservazione negli ospedali od in altri stabilimenti di tutti gli agenti di ruolo e non di ruolo di qualsiasi grado.

Gli agenti che si rifiutino al ricovero per osservazione perderanno lo stipendio o la paga ed inoltre, in caso d'infortunio sul lavoro o di malattia professionale per la quale sia obbligatoria l'assicurazione a norma della Legge speciale, saranno ad essi applicate anche le sanzioni al riguardo previste dalla vigente Legge sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Le stesse sanzioni previste da detta Legge saranno applicate agli agenti che, dopo il collocamento a riposo, si rifiutino al ricovero in osservazione per accertamento di postumi d'infortunio sul lavoro o di malattia professionale per la quale sia obbligatoria l'assicurazione.

Le spese per il ricovero in osservazione sono a totale carico dell'Amministrazione.

3°) *Ricovero in ospedale di agenti ammalati per cause comuni o feriti in servizio o colpiti da infortunio sul lavoro o da malattia professionale mentre sono in trasferta.*

Tutti gli agenti di ruolo e non di ruolo, che durante il servizio fuori della loro residenza cadano malati per cause comuni, o siano feriti in servizio o colpiti da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, possono essere ricoverati in ospedali, o in uno stabilimento analogo di cura, con garanzia del pagamento della spesa da parte dell'Amministrazione.

Tale facoltà è subordinata all'espressa condizione che dai sanitari dell'Amministrazione sia debitamente riconosciuta l'impossibilità, da parte degli agenti, di far ritorno in residenza per curarsi.

Se si tratta di malattia dipendente da cause comuni, all'agente ricoverato in ospedale sarà sospesa la liquidazione dell'indennità di trasferta durante la degenza e la spesa della degenza stessa sarà assunta a carico dell'Amministrazione fino alla concorrenza dell'importo dell'indennità di trasferta che si sarebbe liquidata all'agente se invece di ricoverarsi in ospedale si fosse curato nell'alloggio da lui temporaneamente occupato durante la missione, rimanendo a carico dell'agente l'eventuale eccedenza di spesa.

Se si tratta di malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio o di malaria contratta per causa di servizio in località dichiarata malarica da

Regio Decreto o di ferimento in servizio o di infortunio sul lavoro o di malattia professionale per la quale sia obbligatoria l'assicurazione a norma della Legge speciale, all'agente ricoverato in ospedale sarà sospesa la liquidazione della indennità di trasferta durante la degenza e la spesa della degenza stessa sarà assunta interamente a carico dell'Amministrazione, solamente per il ricovero in camera comune per gli agenti dei gradi 8° ed inferiori ed anche per il ricovero in camera speciale per gli agenti dei gradi 7° e superiori.

4°) *Richieste di ricovero.*

Per il ricovero occorre la richiesta (biglietto di entrata), redatto su apposito stampato (Serie San. Mod. 26 per gli agenti e 26-bis per i familiari) il quale, di regola, è rilasciato dal Capo immediato.

I Capi immediati autorizzati ad emettere i biglietti di entrata Serie San. Mod. 26 o 26-bis sono:

Capi Servizio — Capi Compartimento — Capi delle Sezioni — Capi delle Officine — Capi degli Uffici — Capi degli Ispettorati — Capi dei Magazzini — Capi Stazione — Capi Fermata — Capi Deposito locomotive e combustibili — Capi delle Officine di Rialzo — Capi Personale Viaggiante — Capi Tecnici — Sorveglianti della linea — Comandanti delle Navi Traghetto.

Nel caso di ricovero disposto a scopo di osservazione a termini del paragrafo 2°, il biglietto di entrata Mod. San. 26 dovrà essere rilasciato dal competente Ispettorato Sanitario o dall'Ufficio Sanitario Centrale, i quali dovranno darne partecipazione all'Ufficio da cui l'agente amministrativamente dipende.

Nei casi di urgenza il ricovero può aver luogo senza il biglietto d'entrata. In tali casi i Capi immediati dovranno sempre provvedere all'emissione del biglietto d'entrata a regolarizzazione, *osservando le disposizioni di cui al paragrafo* 1°.

Nel biglietto d'entrata deve essere indicata la diagnosi della malattia quale risulta dal certificato all'uopo rilasciato dal competente sanitario dell'Amministrazione, e deve essere indicato, a seconda dei casi, se si tratta di malattia dipendente da cause comuni o di infortunio sul lavoro o di malattia professionale o di trauma in servizio o di ricovero a scopo di osservazione.

Nel caso di rilascio del biglietto d'entrata per il ricovero in ospedale od altro stabilimento di cura con i quali non esiste apposita convenzione, chi provvede a tale rilascio dovrà inviarne copia all'Ufficio Sanitario Centrale.

L'Amministrazione, con il rilascio del biglietto di entrata per gli agenti dei gradi 8° ed inferiori e per le loro persone di famiglia, garantisce solo il pagamento delle spese di ricovero in *camera comune;* per gli agenti dei gradi 7° e superiori e per le loro persone di famiglia garantisce il pagamento delle spese per il ricovero anche in *camera speciale.* Gli agenti dei gradi 8° ed inferiori che intendessero di far ricoverare sè o le persone della propria famiglia in camera speciale, dovranno in qualunque caso pagare direttamente all'ospedale o stabilimento di cura la differenza di spesa, senza alcun impegno di garanzia del pagamento da parte dell'Amministrazione.

5°) *Biglietti di uscita.*

Gli ospedali o gli stabilimenti di cura rilasceranno, agli agenti e familiari ricoverati, non appena dimessi, il biglietto d'uscita (Serie San. Mod. 31 per gli agenti e 31-bis per i familiari) e lo trasmetteranno all'Ufficio che ha emesso il biglietto di entrata Mod. San. 26 o 26-bis. Questo Ufficio a sua volta lo trasmetterà subito alla propria sede contabile perchè ne rilevi il

periodo di degenza e determini la spesa relativa alla degenza stessa, per averne norma nell'effettuazione delle trattenute da praticarsi sulle competenze degli agenti secondo le modalità prescritte dal successivo paragrafo 6°.

La suddetta sede contabile però, qualora non gli sia nota la retta praticata dall'ospedale o dallo stabilimento di cura, dovrà rivolgersi subito all'Ufficio Sanitario Centrale, senza sospendere per questo la ritenuta regolamentare dei 3/10 dello stipendio di cui il seguente paragrafo 6°.

Nel caso in cui sul biglietto d'uscita Serie San. Mod. 31 la diagnosi della malattia per la quale l'agente fu ricoverato differisse da quella riportata sul biglietto d'entrata Serie San. Mod. 26 tanto da derivarne diversità di trattamento, l'Ufficio Sanitario Centrale dovrà decidere nella propria competenza quale delle due diagnosi debba essere accettata.

Gli ospedali e gli stabilimenti convenzionati riceveranno gli stampati necessari dall'Ufficio Sanitario Centrale.

6°) *Ricupero delle spese da parte dell'Amministrazione.*

Per il ricupero delle spese, o quote parti di esse, stanti a carico degli agenti interessati, gli Uffici dai quali gli agenti amministrativamente dipendono provvederanno mediante trattenute mensili eguali e consecutive da praticarsi sulle competenze fino ad estinzione del debito, a cominciare dal mese stesso nel quale ha luogo il ricovero, e comunque non oltre il ruolo successivo alla data stessa.

La misura delle trattenute dovrà essere di importo pari ai tre decimi dello stipendio mensile o della paga o dell'assegno di aspettativa corrisposto all'agente durante il periodo in cui la trattenuta viene effettuata, ma non dovrà mai superare l'ammontare della retta.

Nel caso in cui dette trattenute, conglobate con quelle altre eventuali gravanti sullo stipendio o sulla paga dell'agente, oltrepassassero l'importo di metà dello stipendio o della paga, gli uffici interessati, senza sospendere le trattenute, ne faranno, dopo la dimissione dall'Ospedale dell'agente o del familiare, comunicazione al Servizio Personale ed Affari Generali per le speciali decisioni di competenza che si crederà di adottare, indicando, in apposita dettagliata relazione, oltre l'importo — anche approssimativo — del residuo debito di ospedalità, tutte le competenze e le ritenute che formino oggetto della liquidazione dello stipendio ragguagliato a mese o della paga dell'agente.

Se durante la degenza in luogo di cura l'agente è esonerato o cessa nei di lui confronti la corresponsione di qualsiasi competenza, l'Ufficio dal quale egli amministrativamente dipende dovrà subito informare l'ospedale o lo stabilimento nel quale l'agente stesso è ricoverato che l'Amministrazione s'intende sollevata dall'obbligo della garanzia del pagamento, dandone pure immediato avviso, per norma, all'Ufficio Sanitario Centrale.

Qualora si tratti di ospedale che in base alla convenzione non ammetta tale limitazione, o di ospedale non convenzionato, il detto Ufficio dovrà prendere contemporaneamente accordi con il competente Ispettorato Sanitario, con l'agente e con l'ospedale, allo scopo di ottenere o che l'agente venga dimesso o che egli regoli direttamente il pagamento della spesa.

7°) *Liquidazion delle spese di ospedalità.*

Gli ospedali o stabilimenti di cura, per ottenere il pagamento delle spese per i ricoveri, dovranno presentare all'Ufficio Sanitario Centrale per ciascuno agente o familiare una fattura in duplo redatta sullo stampato Serie San. Mod. 13, corredata con il relativo biglietto d'entrata Serie San. Mod. 26

o 26-bis e con il secondo tagliando del biglietto di uscita Serie San. Mod. 31 o 31-bis.

L'Ufficio Sanitario Centrale, verificata contabilmente la fattura in rapporto alle speciali condizioni stabilite con gli ospedali convenzionati od in rapporto alle tariffe in vigore presso l'ospedale o stabilimento con il quale non esistono convenzioni, emette il mandato di pagamento per l'ospedale e contemporaneamente trasmette alla sede contabile dalla quale l'agente dipende l'estratto della fattura (Serie San. Mod. 13-bis) per l'addebito della spesa all'interessato.

Detta sede contabile verifica se i dati esposti nell'estratto corrispondono con gli elementi risultanti dagli atti, completa l'estratto stesso con tutte le indicazioni richieste dallo stampato, ivi compresa quella relativa alla spesa eventualmente dovuta in tutto od in parte dall'agente in base al paragrafo 1°), vi riporta gli estremi dei ruoli paga o dei documenti contabili con i quali è stato provveduto alle ritenute, controlla se detta spesa è stata completamente ricuperata e provvede nel caso contrario al conseguente pareggio; restituisce quindi, firmato per accettazione, l'estratto di cui trattasi all'Ufficio Sanitario Centrale che a sua volta, eseguite le opportune verifiche e fatta la relativa registrazione, lo inoltra al Servizio Ragioneria perchè sia allegato al mandato di pagamento a suo tempo emesso a favore dell'ospedale o stabilimento di cura.

8°) *Ricovero per cura degli agenti sussidiari.*

Per gli agenti sussidiari è ammesso il ricovero in ospedale con le norme precedentemente indicate.

Le spese di ospedalità sono a carico degli agenti in ragione della metà dell'assegno corrisposto durante il periodo di malattia a norma dell'art. 19 del Regolamento del personale; la restante parte sarà a carico dell'Amministrazione.

Nei giorni in cui l'agente non percepisce l'assegno di malattia (primi due giorni, giorni festivi cadenti nel periodo di malattia e successivi al periodo massimo stabilito dal citato art. 19) la spesa di ospedalità è per intero a carico degli agenti.

Venendo a cessare la corresponsione dell'assegno per malattia previsto dall'art. 19 del R. P., l'Ufficio che ha emesso il modulo di entrata in ospedale — Serie San. 26 — dovrà subito provvedere a quanto indicato agli ultimi due capoversi del precedente paragrafo 6°.

I ricuperi delle quote a carico degli agenti debbono essere praticati in ragione dei tre decimi dell'assegno corrisposto durante la malattia e dei tre decimi della paga durante il periodo di ritorno in servizio, fino a saldo del debito costituito.

Per i ricoveri in ospedale delle persone di famiglia degli agenti sussidiari valgono le disposizioni indicate al comma c) del precedente paragrafo 1°).

CAPITOLO III.

MEDICINALI E MATERIALE DI MEDICATURA.

1. — La somministrazione gratuita dei medicinali e del materiale di medicatura è ammessa:

a) per tutti gli agenti di ruolo e non di ruolo che siano affetti da malaria contratta per ragioni di servizio in località dichiarata malarica da Regio Decreto o da altra malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio o col-

piti da infortunio sul lavoro o da malattia professionale per la quale sia obbligatoria l'assicurazione a norma della Legge speciale;

b) per gli agenti di ruolo e non di ruolo (esclusi gli straordinari assunti per bisogni di breve durata) che per esigenze di servizio sono obbligati a dimorare in località dichiarate malariche da Regio Decreto;

c) per gli agenti di ruolo e non di ruolo (esclusi gli straordinari assunti per bisogni di breve durata) di grado 10° ed inferiori che per esigenze di servizio sono obbligati a dimorare nelle località di cui l'art. 2 sub 2 del R. D. 31 dicembre 1923, n. 2918;

d) per gli Assuntori e per i loro coadiutori e dipendenti (compresi i loro sostituti, durante i periodi della sostituzione) che per esigenze di servizio sono obbligati a dimorare in località dichiarata malarica da Regio Decreto, soltanto quando siano ammalati di malaria contratta per ragioni di servizio;

e) per le persone di famiglia di tutti gli agenti di ruolo e non di ruolo, nonchè degli Assuntori e dei loro coadiutori e dipendenti (compresi i loro sostituti, durante i periodi della sostituzione), che per esigenze di servizio sono obbligati a dimorare in località dichiarate malariche da Regio Decreto, soltanto quando esse siano ammalate di malaria contratta nella località di lavoro dell'agente.

2. — Per l'*acquisto dei farmaci* gli agenti dovranno preferibilmente rivolgersi alle farmacie con le quali l'Amministrazione ha stabilito speciali convenzioni: possono però valersi anche di altre farmacie.

Nel primo caso, per ottenere la somministrazione di farmaci, l'agente dovrà munirsi di un certificato di riconoscimento (Serie San. Mod. 29) rilasciato dal proprio Capo immediato, che l'interessato consegnerà insieme alla ricetta al farmacista. Nel secondo caso l'agente provvederà direttamente all'acquisto dei medicinali, salvo a richiedere all'Ufficio da cui amministrativamente dipende il rimborso della spesa sostenuta, esibendo le fatture quietanzate e le relative ricette.

3. — Il certificato di riconoscimento, Serie San. Mod. 29, deve essere rilasciato soltanto dai Capi immediati i quali dovranno in esso indicare: cognome, nome, qualifica, numero di matricola dell'agente, e se l'interessato dimora o meno in località dichiarata malarica per Regio Decreto od in località di cui l'art. 2 sub 2 del Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 2918.

Il certificato di riconoscimento ha la validità di un mese dalla data del rilascio; qualora la malattia si protraesse oltre il detto termine, l'agente dovrà munirsi di un nuovo certificato.

4. — Le *ricette* possono essere rilasciate soltanto dai medici dell'Amministrazione.

Nel caso in cui l'agente ammalato intenda valersi dell'opera di un medico privato, potrà ottenere la gratuita somministrazione dei medicinali prescrittigli, sempre che le ricette siano vistate dal competente Medico di Riparto.

5. — *Cure in servizio.* — Per gli agenti che, a giudizio del Medico di Riparto, possono effettuare cure senza lasciare il servizio, il Medico dovrà inviare la ricetta all'Ispettorato Sanitario per il visto di competenza, indicando le ragioni della prescrizione. L'Ispettorato la restituirà al Medico per la consegna all'agente, il quale si munirà del certificato di riconoscimento di cui al punto 2° per l'acquisto dei farmaci.

6. — *Specialità farmaceutiche.* — E' ammessa la somministrazione gratuita delle specialità farmaceutiche solo eccezionalmente, previa autorizzazione del competente Ispettorato Sanitario, nei casi in cui tali specialità siano ritenute indispensabili e non siano sostituibili con formule galeniche.

7. — *Prodotti antimalarici a scopo profilattico.* — Alla somministrazione dei prodotti antimalarici a scopo profilattico provvedono i Medici di Riparto competenti, utilizzando le scorte loro assegnate.
Tale somministrazione deve essere fatta:

a) a tutti gli agenti di ruolo e non di ruolo, nonchè alle rispettive persone di famiglia, che per ragioni di servizio sono obbligati a dimorare in località dichiarate malariche per Regio Decreto;

b) a tutti gli agenti di ruolo e non di ruolo che, pur dimorando in località salubri, prestano servizio in località malariche;

c) a tutti gli Assuntori ed a tutti i loro coadiutori e dipendenti (compresi i loro sostituti, durante i periodi della sostituzione) nonchè alle loro rispettive persone di famiglia, che per ragioni di servizio sono obbligati a dimorare in località dichiarate malariche per Regio Decreto.

8. — *Liquidazione delle fatture a farmacisti convenzionati e liquidazione dei rimborsi chiesti dagli agenti per l'acquisto dei medicinali presso farmacisti non convenzionati.* — Alla verifica ed alla tassazione delle fatture presentate dalle farmacie convenzionate e delle richieste di rimborso presentate dagli agenti, provvederanno gli Ispettorati Sanitari.
Le farmacie dovranno inviare agli Ispettorati Sanitari competenti le fatture redatte sul Mod. San. 48 insieme ad un elenco di esse redatte sul Mod. San. 30-bis, alle ricette ed ai certificati di riconoscimento San. 29.
Per gli agenti che hanno chiesto il rimborso per medicinali acquistati presso farmacie non convenzionate, gli Uffici da cui gli agenti dipendono dovranno inviare agli Ispettorati Sanitari le fatture dei farmacisti quietanzate, accompagnate da un elenco di esse (Mod. San. 30) e dalle relative ricette.
Anche nel Mod. San. 30 dovrà essere indicato: il cognome, il nome, la qualifica ed il numero di matricola dell'agente, la diagnosi e la durata della malattia, e se l'agente sia obbligato a dimorare per esigenze di servizio in località dichiarata malarica da Regio Decreto od in una delle località di cui l'art. 2 sub 2 del Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 2918.
Gli Ispettorati Sanitari provvederanno ad un'accurata verifica di tutti i documenti loro inviati in rapporto alle disposizioni suindicate; in ciascuna fattura Mod. San. 48 indicheranno la diagnosi e la durata della malattia per la quale furono spedite le ricette, con particolare annotazione se trattasi di trauma in servizio o d'infortunio sul lavoro o di malattia professionale o di malaria; si rivolgeranno direttamente ai Medici di Riparto che hanno rilasciate o vistate le ricette, qualora ritengano di avere su di esse chiarimenti ed informazioni, ed infine procederanno alla tassazione nel modo seguente.
I medicinali dovranno essere tassati in base alla Tariffa Ufficiale per la vendita al pubblico, in vigore all'atto della somministrazione. Gli Ispettorati Sanitari esporranno sull'apposito spazio delle fatture Serie San. Mod. 48 e sulle fatture quietanzate l'importo secondo la tassazione fatta in corrispondenza di quello indicato dal farmacista, specificatamente per ogni quantità di medicinale fornito.
Riporteranno poi i singoli importi delle fatture sugli elenchi San. 30 e San. 30-bis per farne la somma, completando i moduli stessi nella parte relativa alla dichiarazione finale. Trasmetteranno poi tutto all'Ufficio Sanitario Centrale.
L'Ufficio Sanitario Centrale provvederà ad apposita registrazione; pra-

tificherà gli opportuni accertamenti circa il titolo o meno degli agenti alla fornitura gratuita dei medicinali da parte della Amministrazione e provvederà per le farmacie convenzionate all'emissione dei mandati di pagamento, mentre restituirà agli Uffici i Mod. San. 30 con l'autorizzazione al rimborso.

Per gli agenti che risultassero di non avere titolo alla fornitura gratuita, l'Ufficio Sanitario Centrale, per quelli compresi negli elenchi Serie San. Mod. 30-bis, provvederà all'addebito della spesa ed al conseguente rilievo; per quelli invece compresi nelle distinte Serie San. Mod. 30 respingerà le domande di rimborso.

In nessun caso si farà luogo al rimborso di spese per somministrazione di latte.

Capitolo IV.

Cure balneo-termali, idropiniche, elioterapiche, marine e climatiche.

1. — Le cure balneo-termali, idropiniche, elioterapiche, marine e climatiche possono essere concesse solamente quando dai Medici dell'Amministrazione siano giudicate *indispensabili*. Esse dovranno essere esperite nell'annuo congedo ordinario. Quando però le suddette cure siano prescritte per postumi di trauma in servizio o d'infortunio sul lavoro o di malattia professionale o di malaria contratta per ragioni di servizio in località dichiarata malarica da Regio Decreto, oppure per *malattia in atto che impedisca all'agente il normale disimpegno delle proprie mansioni*, sarà usato il trattamento previsto dal Regolamento per il Personale per le assenze dovute a malattia o per quelle dovute ad aspettativa per motivi di salute.

Oltre che agli agenti, possono essere concesse le cure suddette anche alle persone di loro famiglia.

A giudizio dell'Ufficio Sanitario Centrale, l'Amministrazione ammetterà a favore degli agenti per i quali è stata riconosciuta l'indispensabilità delle cure di cui al presente capitolo, il rimborso delle spese di cura propriamente dette, nonchè la concessione di un contributo nelle spese di vitto ed alloggio, solamente nei casi e nella misura appresso indicati:

a) *cure balneo-termali ed idropiniche prescritte per postumi di infortunio sul lavoro o di malattia professionale per la quale sia obbligatoria l'assicurazione a norma della Legge speciale*:

a tutti gli agenti di ruolo e non di ruolo dimoranti in qualsiasi località, il rimborso della spesa per cura propriamente detta, nonchè un contributo per ciascuna giornata di cura pari all'importo della indennità di trasferta spettante in tabella *A*;

b) *cure balneo-termali ed idropiniche prescritte per postumi di trauma in servizio o per malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio o per malaria in atto contratta per ragioni di servizio in località dichiarata malarica da Regio Decreto, e sempre che si tratti di manifestazioni morbose che impediscano all'agente il normale disimpegno delle proprie mansioni:*

agli agenti di ruolo e non di ruolo (esclusi gli straordinari assunti per bisogni di breve durata) dimoranti in qualsiasi località, il rimborso ed il contributo di cui al precedente comma a);

c) *cure balneo-termali ed idropiniche prescritte per postumi, compatibili col lavoro, di trauma in servizio o di malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio o di malaria contratta per ragioni di servizio in località dichiarata malarica da Regio Decreto:*

a tutti gli agenti di ruolo e non di ruolo (esclusi gli straordinari as-

sunti per bisogni di breve durata) dimoranti in qualsiasi località, il solo rimborso della spesa di cura propriamente detta;

d) *cure balneo-termali ed idropiniche prescritte per malattia dovuta a cause comuni:* agli agenti di ruolo e non di ruolo (esclusi gli straordinari assunti per bisogni di breve durata) che siano obbligati per esigenze di servizio a dimorare in località dichiarate malariche per Regio Decreto, ed agli agenti di ruolo e sussidiari, di grado 10° ed inferiori, che siano obbligati per esigenze di servizio a dimorare nelle località di cui l'art. 2 sub. 2 del Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 2918, il rimborso della spesa di cura propriamente detta nonchè un contributo per ciascuna giornata di cura pari alla metà della indennità di trasferta spettante in tabella *A,* semprechè trattisi di cure prescritte per *malattia in atto che impedisca all'agente il normale disimpegno delle proprie mansioni,* limitando, in caso diverso, il trattamento al solo rimborso della spesa di cura propriamente detta.

Il contributo dovuto agli agenti deve essere corrisposto al lordo delle ritenute fiscali, mentre il rimborso delle spese di cura propriamente detta si intende al netto delle ritenute stesse.

2. — Nessun contributo è concesso per le cure elioterapiche, marine e climatiche.

3. — Nessun contributo è concesso per le cure agli agenti che non si trovino nelle condizioni di cui al precedente paragrafo 1° nè per le cure alle persone di famiglia: a favore degli interessati sarà però rilasciata una credenziale per gli stabilimenti convenzionati, coi quali i medesimi dovranno regolare direttamente il pagamento immediato delle spese in base alla tariffa concordata colla nostra Amministrazione.

4. — Le spese per cure idropiniche a domicilio saranno rimborsate nei casi di cui ai punti a), b), c) del paragrafo 1°; negli altri casi sarà ammessa solo la concessione della lettera di porto in servizio.

5. — Nessun contributo è concesso agli invalidi di guerra che fruiscono delle concessioni accordate dall'Opera Nazionale per gli Invalidi e Mutilati di guerra per le cure balneo-termali ed idropiniche da espletarsi negli stabilimenti prescelti dall'Opera stessa; è concesso però in tali casi il biglietto di viaggio gratuito.

6. — Le cure di cui al paragrafo 1° dovranno essere eseguite negli stabilimenti indicati dai sanitari dell'Amministrazione.

7. — Quando ve ne sia la possibilità, e cioè quando l'agente od il famigliare abbia la residenza vicina al luogo di cura e le condizioni di sua salute lo permettano, a giudizio sempre del sanitario dell'Amministrazione, le cure dovranno essere effettuate fruendo della concessione di viaggio serie Ao; in tal caso agli agenti che ne hanno titolo sarà corrisposto il solo rimborso per le spese della cura.

8. — A tutti gli agenti di ruolo e non di ruolo ed alle persone di loro famiglia, ai quali sia stata concessa una cura balneo-termale o idropinica o elioterapica da praticarsi fuori residenza, per recarsi nel luogo di cura spetta il biglietto di servizio previsto dal Regolamento per le concessioni di viaggio.

Per le cure climatiche e marine da praticarsi fuori residenza e che non possono essere effettuate usufruendo di biglietto di viaggio serie Ao, non è ammesso il biglietto di servizio per recarsi nel luogo di cura, a meno che si tratti:

— di agenti invalidi di guerra di ruolo e non di ruolo (esclusi gli straor-

dinari assunti per bisogni di breve durata) ascritti alle prime otto categorie di cui alla tabella A, annessa al Regio Decreto 12 luglio 1923, n. 1491, per i quali sia stata prescritta una cura climatica o marina per malattie o lesioni riportate a causa di guerra;

— di agenti di ruolo e non di ruolo (esclusi gli straordinari assunti per bisogni di breve durata), per i quali sia stata prescritta una cura climatica perchè affetti da malaria contratta per ragioni di servizio in località dichiarata malarica da Regio Decreto.

9. — I Medici di Riparto, di propria iniziativa od in seguito a domanda dell'agente interessato, propongono direttamente all'Ispettorato Sanitario da cui dipendono le cure di cui al presente Capitolo che ritengono indispensabili sia per l'agente stesso che per le sue persone di famiglia, compilando ed inviando all'Ispettorato Sanitario l'apposito modulo San. 47.

Gli Ispettorati si assicureranno, nel modo che crederanno migliore, della indispensabilità della cura, completeranno il Mod. San. 47 per la parte che li riguarda e lo trasmetteranno all'Ufficio dal quale l'agente amministrativamente dipende. Detto Ufficio lo trasmetterà a sua volta, corredandolo con un prospetto informativo (Mod. San. 49) (1), all'Ufficio Sanitario Centrale il quale, ove nulla trovi da eccepire, autorizzerà la cura, indicando il trattamento che dovrà essere usato agli interessati.

10. — I giorni di cura accordati agli agenti dall'Ufficio Sanitario Centrale sono quelli puramente necessari per effettuare la cura; il tempo occorrente per il viaggio sarà stabilito dall'Ufficio amministrativo dal quale l'agente dipende e sarà considerato come assenza per malattia, congedo ordinario, o straordinario, a seconda del trattamento cui l'agente ha titolo.

Per l'eventuale richiesta di variazione nella durata della cura l'agente dovrà rivolgersi al proprio Ufficio amministrativo che interesserà l'Ispettorato Sanitario competente per l'autorizzazione; l'Ispettorato Sanitario ne darà poi comunicazione all'Ufficio Sanitario Centrale.

11. — E' fatto obbligo agli agenti, di cui ai punti a), b), c) del precedente paragrafo 1°, di presentare, subito dopo esperita la cura, all'Ufficio amministrativo da cui dipendono i documenti regolarmente quietanzati a comprova delle spese sostenute, anche per giustificare l'assenza dal servizio.

Detti documenti dovranno poi essere inoltrati all'Ufficio Sanitario Centrale per l'ulteriore verifica e definitiva liquidazione.

Capitolo V.

Cure fisioterapiche ed altre cure speciali – Esami radiologici.

1. — Hanno titolo alla concessione gratuita delle cure e degli esami di cui nel presente Capitolo, gli agenti contemplati ai comma a), b) e c) del paragrafo 1° del capitolo III.

---

(1) Gli Uffici dai quali gli agenti amministrativamente dipendono dovranno, *sotto la loro responsabilità*, indicare nel prospetto informativo San. 49:

a) se l'agente dimora o meno in località di cui l'art. 2 sub 2 del Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 2918, od in località malarica;

b) il grado corrispondente alla qualifica rivestita dall'agente;

c) l'importo dell'indennità di trasferta in tabella A (diaria e pernottazione secondo le vigenti disposizioni sulle competenze accessorie) assegnata al grado.

Tali prestazioni dovranno essere eseguite preferibilmente in Istituti convenzionati con l'Amministrazione e possono essere concesse soltanto quando siano giudicate necessarie dal competente Ispettorato Sanitario, che dovrà rassegnare per ciascun caso all'Ufficio Sanitario Centrale motivata proposta, accompagnata da un preventivo della spesa e dalle indicazioni necessarie per poter determinare se l'agente abbia titolo alla concessione.

Avuta l'approvazione, l'Ispettorato Sanitario emetterà la credenziale per l'Istituto, e la farà pervenire all'agente a mezzo dell'Ufficio da cui l'agente stesso amministrativamente dipende.

2. — Gli esami radiologici per gli agenti che ne hanno titolo ai sensi del precedente paragrafo sono a totale carico dell'Amministrazione, sempre che siano riconosciuti necessari dal competente Ispettorato Sanitario che può ordinarli senza preventiva approvazione dell'Ufficio Sanitario Centrale.

3. — Gli agenti che non hanno titolo alle suddette cure speciali ed agli esami radiologici, nonchè i familiari, potranno, con credenziale dell'Ispettorato Sanitario competente o dell'Ufficio Sanitario Centrale, fruire delle facilitazioni accordate dagli Istituti con l'espressa riserva che il pagamento delle spese sarà fatto direttamente dagli agenti agli Istituti stessi.

4. — Gli Istituti, sia per le cure speciali che per gli esami radiologici, invieranno per ciascun caso la fattura in duplo, corredata con la credenziale in originale, all'Ispettorato Sanitario competente, che dopo avervi apposto il visto la inoltrerà all'Ufficio Sanitario Centrale per la liquidazione. Tale documentazione dovrà essere inviata invece direttamente all'Ufficio Sanitario Centrale, qualora la credenziale sia stata da questo rilasciata.

Capitolo VI.

Apparecchi di protesi e presidi chirurgici.

1. — L'Amministrazione concede, assumendone intera la spesa, la fornitura, le riparazioni e le sostituzioni degli apparecchi di protesi e degli altri presidi chirurgici (cinti erniari, calze per vene varicose, ventriere, occhi artificiali, ecc.) solamente agli agenti di cui ai comma a), b) e c) del paragrafo 1° del Capitolo III.

Le riparazioni e le sostituzioni però saranno concesse soltanto dopo che sia trascorso il termine stabilito dall'Amministrazione (Allegato B) allo scopo di garantire la buona manutenzione da parte dell'agente.

Nei casi di infortunio sul lavoro o di malattia professionale per la quale sia obbligatoria l'assicurazione a norma della Legge speciale, le concessioni suddette sono ammesse anche dopo la cessazione dal servizio, qualunque sia stato il motivo dell'esonero. Nei casi di trauma in servizio le concessioni suddette sono ammesse anche dopo la cessazione dal servizio, qualora l'esonero sia avvenuto per inabilità fisica dipendente dal trauma stesso.

2. — L'agente, per ottenere le dette concessioni, dovrà fare domanda all'Ispettorato Sanitario competente per mezzo del proprio Ufficio amministrativo, il quale completerà la domanda con le informazioni necessarie.

Per gli apparecchi di protesi l'Ispettorato Sanitario dovrà, con motivata proposta e previo rigoroso accertamento, chiedere caso per caso l'approvazione all'Ufficio Sanitario Centrale presentando anche un preventivo di spesa concordato con le ditte fornitrici. L'Ufficio Sanitario Centrale emetterà il buono d'ordinazione. I fornitori dovranno, per ciascun caso, inviare fattura in duplo, accompagnata dal buono d'ordinazione, all'Ispettorato Sanitario che,

dopo accurato collaudo degli apparecchi, trasmetterà la fattura col proprio visto all'Ufficio Sanitario Centrale per la liquidazione.

Per la fornitura degli altri presidi chirurgici gli Ispettorati Sanitari provvederanno con la scorta eventualmente messa a loro disposizione e per ogni semestre invieranno all'Ufficio Sanitario Centrale un elenco delle forniture concesse, nel quale saranno riportate le generalità dell'agente e le solite indicazioni per stabilire il titolo delle prestazioni.

3. — Non sarà fatto rimborso alcuno di spesa agli agenti che abbiano provveduto di propria iniziativa, senza la richiesta approvazione, alla fornitura, alle riparazioni ed alle sostituzioni degli apparecchi di protesi e degli altri presidi chirurgici, o che li abbiano in qualsiasi modo manomessi.

Capitolo VII.

Trasporto ammalati e feriti.

Disposizioni di massima.

Non è ammesso il rimborso delle spese per trasporto di ammalati o di feriti, salvo che si tratti di trasporto a domicilio od all'ospedale di agenti colpiti in servizio da improvviso malore, o da infortunio su lavoro o da ferimento in servizio.

Nei casi di infortunio sul lavoro o di ferimento in servizio è ammesso anche il rimborso delle spese per il trasporto dal proprio domicilio ad un ambulatorio medico-chirurgico qualsiasi per esperire cure ambulatorie successive, semprechè gli agenti, a giudizio dell'Ispettorato Sanitario competente, siano impossibilitati alla deambulazione.

Tutte le richieste relative alle prestazioni di cui al presente Ordine di Servizio potranno avere corso anche se fatte in carta semplice.

Distribuito agli agenti delle classi 2, 6, 30, 31, 50 *e* 51.

ALLEGATO A.

Data e timbro di ufficio.

Il sottoscritto (1) . . . . fa domanda all'Amministrazione delle F. S. che nell'interesse di lui voglia provvedere, a sensi e termini degli ordinamenti in vigore, al pagamento delle spese occorrenti per far luogo al ricovero nell'Ospedale di (2) . . . . di (3) . . . . dichiarato dal Sig. Dr. (4) . . . . affetto da (5) . . . . ricovero che sarà dall'Amministrazione stessa disposto.

Il sottoscritto dichiara che il pagamento delle spese come sopra è da considerare come vero e proprio anticipo sulle di lui competenze, a tutti gli effetti, e quindi acconsente a che il rimborso all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato di quanto essa a norma dei vigenti ordinamenti gli accorderà a detto titolo di anticipo per il ricovero, venga eseguito mediante ritenute sulle sue competenze mensili, a cominciare dal mese in corso, nella misura di tre decimi di (6) L. . . . . ed eventualmente anche sulle quote di pensione sempre nella misura di tre decimi di esse, fino ad estinzione del suo intero debito, ma non oltre l'ammontare della retta ospitaliera.

Il sottoscritto resta inteso che la retta ospitaliera sarà quella pattuita dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato col detto Ospedale, oltre gli eventuali aumenti che venissero richiesti dall'Ospedale stesso in dipendenza di leggi e decreti o provvedimenti dell'Autorità tutoria o di speciali prestazioni.

(7) . . . .

(8) . . . .

(9) . . . .

---

(1) Nome, cognome, qualifica e numero di matricola.

(2) Nome dell'ospedale e della città in cui si trova.

(3) Indicare: « del sottoscritto agente » se trattasi di ricovero del richiedente, oppure indicare il nome e la qualità della persona di famiglia da ricoverarsi.

(4) Nome del medico e la sua qualifica.

(5) Malattia per la quale si fa luogo al ricovero.

(6) Importo dello stipendio lordo mensile.

(7) Firma del richiedente.

(8) Firma di due testimoni.

(9) Visto del Capo immediato e indicazione degli estremi del Mod. San. 26 o 26-bis rilasciato.

ALLEGATO *B.*

LIMITE MINIMO DI TEMPO ENTRO IL QUALE NON SONO CONCESSE DALL'AMMINISTRAZIONE NÈ RIPARAZIONI NÈ SOSTITUZIONI DEGLI APPARECCHI DI PROTESI E DEI PRESIDI CHIRURGICI.

a) *Arti artificiali:*

Imbottitura	— mesi sei
Parti in cuoio	— anni due
Parti metalliche	— anni due
Parti in celluloide	— anni tre
Cosciale per arto inferiore	— anni quattro
Gambale » »	— anni tre
Piede » »	— anni due
Pilone » »	— anni due
Protesi *estetiche* per arto superiore	— anni cinque
» *lavorative* per arto superiore	— nessun limite

b) *Occhi artificiali* — anni uno

c) *Scarpe ortopediche* — anni uno

d) *Suolette per calzature* — mesi sei

e) *Ventriere* — mesi sei

f) *Calze elastiche* — mesi sei

g) *Cinti erniari* — anni uno

Ordine di servizio n. 87.

Variazioni nei transiti di confine nord-orientali.

In seguito agli avvenuti mutamenti territoriali alla frontiera nord-orientale, informasi che agli effetti dello scambio dei veicoli in servizio internazionale, i vecchi transiti di Postumia Grotte e di Fiume sono stati aboliti ed, in sostituzione, sono stati aperti i nuovi transiti di:

Lubiana Siska . .
Zalog . . . . . . } a contatto con le Ferrovie germaniche;
Trzisce . . . . .

Bubnjarci . . . .
Skrljevo . . . . } a contatto con le Ferrovie croate dello Stato.

Informarsi, inoltre, che anche i transiti di Fusine Laghi e di Piedicolle sono ora a contatto con le Ferrovie germaniche.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 30, 32, 36 *e* 37.

Ordine di servizio n. 88.

Riattivazione del servizio viaggiatori e bagagli sulla linea Canfanaro-Rovigno d'Istria.

In relazione al Decreto n. 4214 del 30 giugno 1942-XX del Ministero delle Comunicazioni, dal 10 agosto 1942-XX viene riattivato il servizio viaggiatori e bagagli sulla linea Canfanaro-Rovigno d'Istria, che era stato soppresso il 1° settembre 1935 (O. S. n. 148/1935). Di conseguenza saranno riaperte all'esercizio la fermata di Sossi, i cui scambi interessanti il binario di corsa sono assicurati con fermascambi non tallonabili e immobilizzati col dispositivo previsto dall'O. S. n.31/1937 e la fermata di Villa di Rovigno.

SERVIZI CUI GLI IMPIANTI VENGONO ABILITATI
GIURISDIZIONE

Le fermate di sossi e di Villa di Rovigno saranno impresenziate e i viaggiatori in partenza da dette località e le spedizioni a bagaglio saranno regolarizzati in treno.

Le dette due fermate dipenderanno dal 3°Riparto Movimento di Trieste C. M. e dal 1° Riparto Traffico di Trieste C.le. La stazione di Rovigno d'Istria sarà abilitata al completo servizio viaggiatori e bagagli.

ESERCIZIO

La linea sarà esercita con le norme per il servizio con D. U., a mezzo del dirigente locale di Canfanaro.

DISTANZE CHILOMETRICHE

Le distanze chilometriche per quel che riguardano il servizio viaggiatori e bagagli fra le stazioni del tronco di linea di cui trattasi risultano dall'allegato al presente O. S.

TRASPORTI VIAGGIATORI E BAGAGLI

Per il trasporto viaggiatori e bagagli sono estese al tronco di linea Canfanaro-Rovigno d'Istria tutte le tariffe e condizioni in vigore sulle altre linee dello Stato, comprese quelle stabilite dalle " Concessioni speciali" e dal "Regolamento Trasporti Militari".

Agli effetti del computo del prezzo dei biglietti di abbonamento il suddetto tronco di linea è da considerarsi di III categoria.

I biglietti di abbonamento per l'intera rete, quelli speciali delle serie I – VI – XII – XIX, i biglietti regionali della Venezia Giulia e del Veneto e i biglietti di libera circolazione valevoli per le zone I, II e III interessanti il detto tronco di linea, eventualmente emessi in deroga al punto 16 del Supplemento al B. C. n. 1 del 1° gennaio 1942-XX, saranno valevoli anche per percorrere il tronco stesso, senza aumento di prezzo fino a quando, con successivo Ordine di Servizio, non sarà provveduto all'applicazione dei nuovi prezzi.

I possessori di carta di libera circolazione (serie A, AL, AT) e di biglietti a libretto serie AS valevoli per le linee del Compartimento di Trieste avranno la facoltà di percorrere il tronco di linea Canfanaro- Rovigno d'Istria.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 9, 12, 13 *e* 16.

Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le Stazioni della rete ferroviaria dello Stato (Edizione 1° giugno 1942-XX)

PARTE I

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Zone e tavole polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni, le fermate ecc.		LINEA	Compartimento o Delegazione	PROVINCIA	SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE ecc.							IMPIANTI FISSI				
	Zone	tavole polimetriche				Viaggiatori	Bagagli	Merci G.V.	Merci P. V.	Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	Piani caricatori di testa	Piani caricatori di fianco	Grue fisse (Portata massima in tonnellate)	Bilance a ponte (Portata massima in tonnellate)	Sagoma finale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Rovigno d'Istria. . .	III	75	Canfanaro-Rovigno	Trieste	Pola	V	B	G	P	V	B	S	T	F	—	—	—
Sossi ●.	III	75	Canfanaro-Rovigno	Trieste	Pola	V (4)	B (4)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Villa di Rovigno ● . .	III	75	Canfanaro-Rovigno	Trieste	Pola	V (4)	B (4)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE																					
		GRUPPO A						GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D				GRUPPO E			Gruppo F
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Grisignano di Zocco	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
PARTE III																							
Sossi ●	III	639	514	510	516	535	492	303	290	261	366	413	366	555	578	906	843	797	819	1090	1133	1144	1507
Villa di Rovigno ●.	III	642	517	513	519	538	495	306	293	264	369	416	369	558	581	909	846	800	822	1093	1136	1147	1510
Rovigno d'Istria .	III	651	526	522	528	547	504	315	302	273	378	425	378	567	590	9 8	855	809	831	1102	1145	1156	1519
PARTE IV																							
Sossi ●	III	650 273.96 239.234	525 57.205 123.234	521 57.205 123.234	527 253.57 205.234	546 89.96 227.234	503 273.96 234	3 4 195.205 227.234	301 92.227 234	272 272 227 234	377 57.205 123.234	424 110.239 234	377 110.227 234	566 274.227 234	589 23.239 234	917 6.71 227.234	837 72.275 239.234	808 45.126 239.234	830 126.227 234	1101 33.126 227.234	1144 73.71 227.234	1155 15.126 227.234	1496 33.126 227.234
Villa di Rovigno ●.	III	653 273 96 239.234	528 57.205 123.234	524 57.205 123.234	530 253.57 205.234	549 89.96 227 234	506 273.96 234	317 195.205 227.234	304 92.227 234	275 227 234	380 57.205 123.234	427 110.239 234	380 110.227 234	569 274.227 234	592 23.239 234	920 6.71 227.234	840 72.275 239.234	811 45 126 239.234	833 126.227 234	1104 33 126 227.234	1147 73.71 227.234	1158 15.126 227.234	1499 33 126 227.234
Rovigno d'Istria .	III	662 273.96 239.227	537 57.205 123.234	533 57.205 123.234	539 253.57 205.234	558 89.96 227.234	515 273.96 234	326 195.205 227.234	313 92.227 234	284 227 234	389 57.205 123.234	436 110.239 234	389 110.227 234	578 274.227 234	601 23.239 234	929 6 71 227.234	849 72.275 227.234	820 45.126 239.234	842 126.227 234	1113 33.126 227.234	1156 73.71 227.234	1167 15.126 227.234	1508 33.126 227.234

ALLEGATO ALL'O. S. N. 88 – 1942-XX.

PRONTUARIO GENERALE DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE

PARTE II.

Tavola polimetrica N. 75

(Trieste Camp. Pola; Erpelle-Divaccia e Canfanaro-Rovigno d'Istria).

		Sossi	Villa di Rovigno
Trieste Campomarzio loco	Km.	108	111
S. Anna di Trieste	»	104	107
San Giuseppe della Chiusa	»	100	103
S. Antonio Moccò	»	99	102
S. Elia	»	94	97
Erpelle Cosina	»	89	92
Roditti	»	95	98
Divaccia S. Canziano	»	101	104
Bresenza del Taiano	»	85	88
Piedimonte del Taiano	»	81	84
Sasseto	»	75	78
Acquaviva Valmorasa	»	71	74
Pinguente	»	65	68
Rozzo	»	60	63
Piano di Rozzo	»	55	58
Castel Lupogliano	»	52	55
Colmo	»	46	49
Borutto	Km.	42	45
Cerreto Istriano	»	37	40
Novacco	»	35	38
Pisino	»	30	33
Checchi	»	23	26
S. Pietro in Selve	»	19	22
Gimino	»	14	17
Canfanaro	»	9	12
Sossi	»	—	3
Villa di Rovigno	»	3	—
Rovigno d'Istria	»	13	10
Smogliani Carmedo	»	12	15
Sanvincenti	»	16	19
Zabroni Roveria	»	18	21
Dignano	»	27	30
Gallesano	»	31	34
Pola	»	40	43

ALLEGATO ALL'O. S. N. 88 - 1942-XX.

PRONTUARI MANOSCRITTI DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso nelle stazioni e negli Uffici di Controllo, si dovrà:

— nella sede opportuna dell'indice alfabetico inserire le indicazioni di cui appresso:

	PRONTUARI DI EDIZIONE			
	1922-1923		1933	
	pag. N.	prog. N.	pag. N.	prog. N.
Sossi	58	30	69	17
Villa di Rovigno . . .	58	31	69	18
Rovigno d'Istria . . .	58	32	69	19

— nell'interno dei prontuari stessi, alle pagine sopra indicate, trascrivere l'indicazione della linea Canfanaro-Rovigno d'Istria e riportare in nomi di Sossi, Villa di Rovigno, Rovigno d'Istria.

Le distanze per le stazioni della cointesa linea dovranno essere formate aggiungendo alla distanza risultante nei prontuari manoscritti per la stazione di Canfanaro le altre di cui al prospetto seguente.

L'istradamento sarà quello stesso indicato per la stazione di Canfanaro.

	Distanze a Canfanaro
Sossi	Km. 9
Villa di Rovigno	» 12
Ravigno d'Istria	» 21

PREFAZIONE GENERALE ALL'ORARIO GENERALE DI SERVIZIO (Edizione dicembre 1936-XIV).

Nella sede opportuna, inserire, in carattere corsivo:

Sossi	LB|TE|166|
Villa di Rovigno	LB|TE|166|

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Costruzione due marciapiedi a sbalzo canale Muzza presso Cassano d'Adda .	L. P.	Ore 12 del 10 agosto 1942-XX	286.000	Sezione Lavori Milano
Rinnovamento binario fra Novara e Vignale.	L. P.	Ore 18 dell'11 agosto 1942-XX	522.000	Sezione Lavori Torino
Impermeabilizzazione terrazze fabbricati servizi accessori stazioni Genova P.P. e Genova P.B.	L. P.	Ore 12 dell'11 agosto 1942-XX	395.000	Sez. Spec. Lavori Genova
Costruzione fabbricato ad uso fermata al Km. 9 + 914 linea Roma-Chiusi.	L.P.	Ore 11 del 12 agosto 1942-XX	288.000	Sez. Spec. Lavori Roma
Manutenzione armamento tratta Priverno-Terracina.	L. P.	Ore 12 del 13 agosto 1942-XX	126.700	Sezione Lavori Roma
Trasformazione in magazzini del P. C. adiacente Magazzino spedizioni a Roma S. Lorenzo.	L. P.	Ore 11 del 13 agosto 1942-XX	217.000	Sez. Spec. Lavori Roma
Lavori terra e murari per completamento opere apertura nuova galleria S. Rocco.	L. P.	Ore 12 del 13 agosto 1942-XX	9.000.000	Sez. Spec. Lavori Genova
Sistemazione trincea Km. 33+390 linea Termoli-Campobasso.	L. P.	Ore 18 del 13 agosto 1942-XX	620.000	Sezione Lavori Napoli
Manutenzione meccanica binari corsa Tombolo-Bivio Mortellini-Pisa S. Rossore-Viareggio.	L.P.	Ore 18 del 13 agosto 1942-XX	600.000	Sezione Lavori Firenze
Fornitura cunicoli cemento A.C.E. linea Bologna-Padova.	L. P.	Ore 12 del 13 agosto 1942-XX	—	Ufficio I.E.S Bologna
Manutenzione meccanica fra stazioni di Firenze C. M.-Firenze S.M.N. e Prato.	L. P.	Ore 18 del 17 agosto 1942-XX	475.000	Sezione Lavori Firenze
Fornitura serramenti ampliamento nuova officina Rialzo a Genova Trasta.	L. P.	Ore 12 del 17 agosto 1942-XX	268.000	Sez. Spec. Lavori Genova
Raccolta e cernita materiali diversi stazione Novara.	L. P.	Ore 18 del 19 agosto 1942-XX	184.400	Sezione Lavori Torino
Raccolta e cernita materiali diversi stazione Trofarello.	L. P.	Ore 18 del 19 agosto 1942-XX	50.000	Sezione Lavori Torino
Impianto illuminazione nuovo cantiere Mestre.	L. P.	Ore 12 del 20 agosto 1942-XX	71.000	Ufficio I.E.S Venezia
Manutenzione armamento dal Km. 294 + 370 al Km. 312 + 590 linea Catanzaro-Montauto.	L. P.	Ore 18 del 23 agosto 1942-XX	358.400	Sezione Lavori Reggio Calabria

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Manutenzione armamento dal Km. 24 al Km. 46 stazioni Marcellina S. Maria Catanzaro.	L. P.	Ore 18 del 24 agosto 1942-XX	317.700	Sezione Lavori Reggio Calabria
Fornitura 5600 cippi di pietra per picchettazione curve linea Roma-Chiusi.	L. P.	Ore 13 del 24 agosto 1942-XX	—	Sezione Lavori Roma
Manutenzione armamento dal Km. 0 + 357 al Km. 24 Sambiase-Feroleto.	L. P.	Ore 18 del 25 agosto 1942-XX	344.200	Sezione Lavori Reggio Calabria
Manutenzione armamento dal Km. 433 al Km. 462 linea Condufuri-Reggio Calabria Locale.	L.P.	Ore 18 del 25 agosto 1942-XX	356.300	Sezione Lavori Reggio Calabria
Ampliamento C.C.D. al chilometro 16 + 174 linea Cervaro-Napoli	L. P.	Ore 18 del 27 agosto 1942-XX	110.000	Sezione Lavori Napoli

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	--	Materiali vari per R. V. C. . .	T. P.	27.8.1942 A. XX	Servizio Approvvigionamenti — Sezione 7ª
N.	7	Riduttori di misura (nuova stazione Smist. di Bologna San Donato).	T. P.	31.8.1942 A. XX	Id. Sezione 7ª
»	600	Botti di lamiera di acciaio zincato per trasporto infiammabili.	T. P.	31.8.1942 A. XX	Id. Sezione 7ª
»	232.500	Guarnizioni o tubi di gomma per R.V.C.	T. P.	18.9.1942 A. XX	Id. Sezione 7ª

Il Direttore Generale
VELANI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale Servizio Personale ed Affari Generali - dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXV - N. 33-34

20 agosto 1942
Anno XX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

LEGGE 11 maggio 1942-XX, n. 839. — *Legge per l'arte negli edifici pubblici* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, il Partito Nazionale Fascista, gli Enti ed Istituti pubblici, e le Organizzazioni sindacali, che procedono alla costruzione di edifici pubblici, debbono comprendere nei progetti, fra le somme a propria disposizione, una quota non inferiore al due per cento dell'importo preventivo dei lavori da destinare all'esecuzione di opere d'arte figurativa.
Sono esclusi da tale obbligo i progetti dell'importo non superiore a Lire 1.000.000 e quelli di edifici ad esclusivo carattere tecnico-industriale. L'indicato limite di L. 1.000.000 è ridotto a L. 500.000 quando si tratti di edifici scolastici.
A formare la quota del due per cento non concorrono le somme che eventualmente siano state previste per opere di decorazione generale.

Art. 2.

La scelta degli artisti per l'esecuzione delle opere d'arte figurativa di cui all'articolo precedente, sarà fatta dalle Amministrazioni sul cui bilancio grava la spesa, in base ad un elenco di nomi di artisti iscritti al Sindacato proposto dalla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.
Le stesse Amministrazioni possono decidere di provvedere all'esecuzione delle suddette opere mediante concorso.
Per le opere di competenza dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'educazione nazionale, le due Amministrazioni procederanno, d'intesa, colle modalità di cui al 1° comma, alla scelta degli artisti o alla determinazione delle modalità del concorso, mentre le altre Amministrazioni prenderanno in ogni caso accordi con i predetti Ministeri.
Salvo quanto prescritto dal precedente comma i concorsi saranno insindacabilmente decisi dal capo dell'Amministrazione interessata su parere di una Commissione da lui nominata e composta di rappresentanti dell'Amministrazione medesima, del Ministero dei lavori pubblici, dell'educazione nazionale e della Confederazione.

Art. 3.

Ferme le approvazioni ed i controlli prescritti dalle vigenti disposizioni, sarà sentito, sulla misura del compenso per l'incarico, il parere del Sindacato nazionale fascista delle arti.

---

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1942-XX.

Le convenzioni per l'affidamento dell'incarico dovranno subordinare i pagamenti a saldo anche al nulla osta nei riguardi dell'esecuzione a regola d'arte, della competente Sopraintendenza per le arti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 maggio 1942-XX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — VIDUSSONI — DI REVEL — BOTTAI — PARESCHI — HOST VENTURI — RICCI — PAVOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

LEGGE 26 maggio 1942-XX, n. 849. — *Aumento del contributo delle Ferrovie dello Stato nella spesa per il materiale di propaganda dell'E.N.I.T. previsto dall'art.* 2-b) *della legge* 24 *febbraio* 1931-IX, *n.* 141 (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il contributo sul bilancio delle Ferrovie dello Stato di cui all'art. 2-*b*) del R. decreto-legge 21 gennaio 1929-VII, n. 187, convertito in legge 24 febbraio 1931-IX, n. 141, è elevato da lire 600.000 a lire 750.000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino, addì 26 maggio 1942-XX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PAVOLINI — DI REVEL — HOST VENTURI — RICCI.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

---

(1) Pubblicata nella *Gazetta Ufficiale* n. 185 del 7 agosto 1942-XX.

REGIO DECRETO 21 giugno 1942-XX, n. 862. — *Riconferma in carica di Consiglieri d'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto legge 22 maggio 1924, n. 868;
Visto il R. decreto legge 19 luglio 1924, n. 1244;
Visto il R. decreto legge 19 luglio 1924, n. 1321;
Visto il R. decreto legge 11 giugno 1925, n. 1049;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' riconfermato nella carica di Consigliere d'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato in base all'art. 2, punto *b*), del citato R. decreto legge 22 maggio 1924, n. 868, a datare dal 4 luglio 1942-XX, il Gr. Uff. Ing. FELICE FIORI, Capo Servizio Principale delle Ferrovie dello Stato.

Art. 2.

E' riconfermato nella carica di Consigliere d'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato in base all'art. 2, punto *c*), del citato R. decreto legge 22 maggio 1924, n. 868, a datare dal 4 luglio 1942-XX, il Cav. Gr. Cr. Dott. ETTORE CAMBI, Ragioniere Generale dello Stato, in rappresentanza del Ministero delle Finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Venezia, addì 21 giugno 1942-XX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 dell'11 agosto 1942-XX.

REGIO DECRETO 27 giugno 1942-XX, n. 835. — *Collocamento fuori ruolo di personale ferroviario* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 497, convertito nella legge 3 giugno 1937-XV, n. 998;

Visto l'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2958, e l'art. 17 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926-IV, n. 898;

Visti i Regi decreti 15 aprile 1937-XV, n. 541; 7 aprile 1938-XVI, numero 275, e 11 agosto 1939-XVII, n. 1287;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle Amministrazioni ed Enti presso i quali possono essere collocati fuori ruolo gli agenti delle Ferrovie dello Stato, sono da aggiungere i seguenti:

Ministero per gli scambi e per le valute;
Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria;
Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione;
Compagnia italiana trasporti Africa Orientale;
Ente nazionale metano.

Art. 2.

I limiti numerici e le qualifiche degli agenti delle Ferrovie dello Stato che per i singoli gradi possono essere tenuti nella posizione di fuori ruolo, sono modificati come appresso:

Grado ferroviario			
1°	n.	5	Capo servizio principale, Capo servizio;
2°	»	7	Ispettore capo superiore;
3°	»	6	Ispettore capo;
4°	»	17	Ispettore principale;
5°	»	19	Ispettore di 1ª classe;
6°	»	25	Ispettore di 2ª classe, Segretario capo, Segretario tecnico capo, Disegnatore capo, Revisore capo e Applicato capo;
7°	»	48	Allievo ispettore, Segretario principale, Segretario tecnico principale, Disegnatore principale, Revisore principale e Applicato principale.
Totale	n.	126	

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1942-XX.

Art. 3.

Possono essere disposti in via transitoria collocamenti fuori ruolo di agenti delle Ferrovie dello Stato, in eccedenza al contingente fissato all'art. 2, nei quantitativi per ciascuno dei gradi e delle qualifiche appresso indicati:

Grado ferroviario			
2°	n.	1	Ispettore capo superiore;
3°	»	7	Ispettore capo;
4°	»	8	Ispettore principale;
5°	»	2	Ispettore di 1ª classe;
6°	»	10	Ispettore di 2ª classe, Segretario capo, Segretario tecnico capo, Disegnatore capo, Revisore capo e Applicato capo;
7°	»	20	Allievo ispettore, Segretario principale, Segretario tecnico principale, Disegnatore principale, Revisore principale e Applicato principale.
Totale	n.	48	

Art. 4.

Il riassorbimento delle 48 unità di cui al precedente art. 3 sarà attuato in ragione di metà dei rientri in ruolo che dovessero di volta in volta verificarsi nello stesso grado.

Rimane fermo quanto previsto dai Regi decreti 7 aprile 1938-XVI, n. 275, e 11 agosto 1939-XVII, n. 1287, circa il riassorbimento di due posti di grado 1° della tabella indicata all'art. 2.

Art. 5.

Il presente decreto ha vigore dal 1° gennaio 1942-XX.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1942-XX.

VITTORIO EMANUELE

HOST VENTURI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1942-XX, n. 4166. — *Graduatoria di merito relativa al concorso interno a 7 posti di Motorista per le navi traghetto.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 28 giugno 1942-XX, N. PAG. 040/24/119580/24/5/1940 del Servizio Personale ed Affari Generali;
Visto l'articolo 60 del Regolamento del personale approvato col R. D. L. 7 aprile 1925, n. 405;
Udito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata la seguente graduatoria di merito relativa al concorso interno a 7 posti di Motorista per le navi traghetto bandito con il Decreto Ministeriale 20 gennaio 1942-XX, n. 2178 e si autorizza la pubblicazione di essa nel Bollettino Ufficiale:

1. – 199135 SUMMA Rosario
2. – 287684 LA FAUCI Giovanni
3. – 199148 SERPELLA Giovanni
4. – 199142 OLIVA Giovanni
5. – 292115 CAMA Paolo
6. – 163149 DONATO Giovanni

Roma, li 30 giugno 1942-XX.

Il Ministro
HOST VENTURI

Ordine di servizio n. 89.

Nuova marcatura dei carri tedeschi.

I carri delle Ferrovie germaniche del Reich riceveranno gradatamente le seguenti iscrizioni:

a) l'indicazione abbreviata D R in luogo dell'attuale scritta Deutsche Reichsbahn;

b) l'indicazione abbreviata della direzione avanti al numero di servizio (vedasi n. 17[1] – 17[28] dell'Elenco alfabetico delle marche di proprietà dei veicoli italiani ed esteri – aggiornamento ottobre 1939) come qui appresso:

Sigla	*Direzione*	*Sigla*	*Direzione*	*Sigla*	*Direzione*
Au	Augsburg	Kar	Karlsruhe	Opp	Oppeln
Bln	Berlin	Ks	Kassel	Psn	Posen
Bsl	Breslau	Köl	Köln	Reg	Regensburg
Dz	Danzig	Kbg	Königsberg	Sbr	Saarbrücken
Dre	Dresden	Li	Linz	Sch	Schwerin
Erf	Erfurt	Lu	Ludwigshafen	Stn	Stettin
Esn	Essen	Mag	Magdeburg	Stg	Stuttgart
Ffm	Frankfurt/Main	Mz	Mainz	Vil	Villach
Hal	Halle	Mü	München	Wn	Wien
Hmb	Hamburg	Mst	Münster	Wt	Wuppertal
Han	Hannover	Nür	Nürnberg	Wüb	Würzburg

Nell'indicazione o nella citazione di queste marche abbreviate si dovrà aver cura di riportarle integralmente ed esattamente in tutte le scritturazioni, documenti, moduli e corrispondenza: ciò per il fatto che, trattandosi di abbreviazioni, basta una semplice alterazione o l'omissione di una sola lettera per mettere nell'impossibilità di stabilire di quale carro effettivamente si tratta.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 30, 32, 36 *e* 37.

Ordine di servizio n. 90.

Giurisdizione e sede dei Riparti della Sezione Materiale e Trazione di Palermo

A partire dal 15 settembre 1942-XX il quadro della giurisdizione e sede dei Riparti della Sezione Materiale e Trazione di Palermo, compreso nell'Ordine di Servizio n. 29 del 9 marzo 1939-XVII, deve intendersi annullato e sostituito per intero dal seguente:

SEZIONE MATERIALE E TRAZIONE DI PALERMO.

GIURISDIZIONE E SEDE DEI RIPARTI MATERIALE E TRAZIONE

	Denominazione dei Riparti e relative Sedi	Depositi con dotazione locomotive	Rimesse	Officine rialzo	Linee comprese nelle singole giurisdizioni
	1	2	3	4	5
Riparti del Compartimento	Rip. Palermo (Dep. Loc. Palermo C.le)	Palermo C.le Palermo S.E. Castelvetrano Lercara A.	Alcamo Dir. Trapani Termini Im. S. Agata Roccapalumba	Palermo C.le Palermo S.E. Castelvetrano	Palermo C.le - Alcamo Dir. - Trapani; Alcamo Dir. - Castelvetrano - Trapani; Bivio Trapani - Palermo Marittima; Palermo C.le - S. Agata; Fiumetorto - Roccapalumba; Palermo S. Erasmo - San Carlo; Castelvetrano - Burgio; S. Ninfa - Salemi; Castelvetrano - Porto Empedocle (e); Lercara Bassa (e) - Magazzolo; Filaga - Palazzo Adriano.
	Rip. Caltanissetta (Depos. Loc. Caltanissetta)	Caltanissetta C.le Licata Piazza Armerina	Porto Empedocle Caltanissetta X Canicattì Aragona C. Agrigento C.	Licata Piazza Armerina	Caltanissetta X - Roccapalumba (e); Roccapalumba (e) - Agrigento - Porto Empedocle; Caltanissetta X - Dittaino; Caltanissetta X - Canicattì; Aragona Caldare - Licata - Modica (e); Agrigento B - Agrigento C.; Dittaino - Leonforte; Dittaino - Caltagirone (e); Agrigento - Licata; Margonia - Canicattì.

(e) Escluso.

	Denominazione dei Riparti e relative Sedi 1	Depositi con dotazione locomotive 2	Rimesse 3	Officine rialzo 4	Linee comprese nelle singole giurisdizioni 5
Riparti di Compartimento	Rip. Catania (Off. Catania)	Siracusa Catania Messina	Caltagirone Modica	Catania A. Messina	Messina Marittima - Catania C.; Bivio Scalo - S. Agata (e); Catania C. - Dittaino (e); Motta S. A. - Schettino S. M. L.; Bicocca - Siracusa C. - Modica; Siracusa C. - Siracusa Marittima; Noto - Pachino; Valsavoia - Caltagirone.

(e) Escluso.

Ordine di servizio n. 91.

Ordinamento delle Sezioni Lavori di Genova.

(*Vedasi O S. n.* 17/1940).

La Sede del Riparto Lavori di "Chiavari" viene stabilita a Genova.

Ordine di servizio n. 92.

Circoscrizione dei Riparti Movimento del Compartimento di Ancona.

(*Veggasi l'O. S. n.* 100 - *Boll. Uff. n.* 33 *del* 13 *agosto* 1936-XIV).

A far tempo dal 1° settembre 1942-XX viene istituito, presso il Compartimento di Ancona, il nuovo Riparto Movimento di Sulmona.

La circoscrizione del Riparto stesso e degli altri tre Riparti già esistenti, viene stabilita come segue:

N.	Sede del Riparto	Circoscrizione
1	ANCONA	Rimini (e)-Ancona Centrale-Portocivitanova; Ancona Centrale-Ancona Porto; Fano-Fermignano; Falconara Marittima-Fabriano; Fabriano-Urbino; Albacina-Portocivitanova.
2	PESCARA CENTRALE	Portocivitanova (e)-Termoli (e); Porto d'Ascoli-Ascoli Piceno; Giulianova-Teramo.
3	FOLIGNO	Fabriano (e)-Orte (e); Foligno-Cortona Terontola (e).
4	SULMONA	Terni (e)-Sulmona (e); Sulmona (e)-Pescara Portanuova (e).

Ordine di servizio n. 93.

Abilitazione del posto di movimento di Sussa Pecine al completo servizio viaggiatori e bagagli.

A modifica di quanto disposto con l'Ordine di Servizio n. 60 del 21 maggio 1942-XX, dal 15 agosto 1942-XX il Posto di movimento di Sussa Pecine, abilitato al servizio viaggiatori e bagagli con le modalità di cui all'art. 31 delle Norme per il servizio viaggiatori e all'art. 24 delle Norme per il servizio bagagli, è stato ammesso al servizio viaggiatori e bagagli senza limitazioni; ha gestione propria e deve eseguire il versamento degli introiti alla Cassa Compartimentale di Trieste con le prescrizioni previste per tali versamenti e con la periodicità di cui alla lettera F dell'O. S. n. 184/1913.

Di conseguenza, nel foglio aggiunto al "Prontuario generale delle distanze chilometriche" — edizione 1° giugno 1942-XX — di contro al nome di Sussa Pecine (parti I, II, III e IV) depennare l'indicazione "Casa cantoniera" e nelle colonne 6 e 7 della prima pagina depennare anche il richiamo (a) alle lettere V e B.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7 *e* 9.

Circolare n. 20.

Trasporti per conto del Partito Nazionale Fascista Albanese.

A partire dal 1° settembre 1942-XX i trasporti a G. V., P. V. ed a bagaglio eseguiti per conto del Direttorio del Partito Nazionale Fascista Albanese, in servizio interno fra stazioni delle F. S. ed in servizio cumulativo italiano con le stazioni delle ferrovie concesse all'industria privata ed in servizio ferroviario marittimo fra le stazioni F. S. continentali e Sicule e le stazioni della Sardegna potranno aver corso col pagamento delle tasse in conto corrente.

Per i trasporti a grande ed a piccola velocità, ogni lettera di vettura dovrà essere scortata dalla speciale richiesta di color *rosso* conforme all'allegato fac-simile, debitamente firmata dal Capo dei Servizi Amministrativi del Direttorio del P. N. F. A.

Sulle lettere di vettura dovranno risultare quale mittente e destinatario quelli come tali indicati sulla richiesta di cui sopra e dovrà essere apposta la seguente annotazione: "TRASPORTI IN CONTO CORRENTE P.N.F.A. (Circolare n. 20 - 1942-XX)".

Le stazioni, riconosciuta la regolarità dei documenti, daranno corso alle spedizioni senza esporre sui documenti stessi (lettera di vettura e duplicato) alcuna tassa di porto e senza esigere, di conseguenza, alcun pagamento.

Per le tasse accessorie e di sosta che si maturassero lungo il percorso, non dovrà essere chiesto alcun pagamento; le stazioni si limiteranno ad indicarle

sulla lettera di vettura e le stazioni di arrivo non dovranno prenderne debito.

I trasporti in servizio cumulativo italiano da e per le stazioni di ferrovie concesse a Società di navigazione lacuale sono ammessi ugualmente al conto corrente, e debbono perciò essere considerati contabilmente in *porto franco* se diretti a stazioni ferroviarie concesse o scali lacuali ed *in porto assegnato* se in provenienza dalle medesime.

Le stazioni di transito in contatto con le Amministrazioni di ferrovie concesse non aderenti al Controllo Comune (1) debbono stabilire ed esporre sulle lettere di vettura le tasse spettanti alle ferrovie stesse in base alle tariffe competenti.

Per detti trasporti a G.V. e P.V. in servizio cumulativo dovranno essere presentate lettere di vettura ordinarie nel prescritto numero di esemplari.

Per le scritturazioni dei trasporti di cui trattasi, valgono le istruzioni impartite con la Circolare n. 57/1931.

Per i trasporti in servizio di corrispondenza il conto corrente è limitato fino alla stazione di scambio con le ferrovie concesse all'industria privata, tramvie e laghi; spetta quindi alle dette amministrazioni di provvedere direttamente all'applicazione e riscossione delle tasse relative al proprio percorso.

Per i trasporti a bagaglio che potranno effettuarsi limitatamente al servizio interno fra stazioni F. S. la stazione di partenza, a presentazione della richiesta suddetta emetterà le consuete bollette di spedizione senza esporre nè incassare alcuna tassa, indicando sulle bollette stesse (matrice, foglio di via e scontrino) gli estremi della richiesta e la indicazione "Conto Corrente P.N.F.A. (Circolare n. 20 - 1942-XX)".

Tali richieste, debitamente completate con gli estremi del trasporto e col timbro a data debbono, a fine mese, essere unite al riassunto delle spedizioni.

Distribuita agli agenti delle classi 3, 5 *e* 8.

---

(1) Ferrovie Santhià-Biella, Grignasco-Coggiola, Nord-Milano, Sondrio-Tirano, Suzzara-Ferrara, Ferrara-Codigoro e Ferrovie del Sud-Est.

Il Direttore Generale
VELANI

ALLEGATO ALLA CIRCOLARE N. 20 - 1942-XX.

P. N. F. A.
DIRETTORIO NAZIONALE
Servizi Amministrativi

TRASPORTI IN CONTO CORRENTE

Registro N. .... Richiesta N. ..

Spedizione a (1) ....

Da .... A ....

Mittente .... Destinatario ....

DESCRIZIONE DELLA SPEDIZIONE

Quantità dei colli	Qualità dei colli o loro contenuto	Marche e numero dei colli	Peso in Kg.
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....

N. B. — Tutte le indicazioni esposte in questo quadro debbono essere riportate sulla lettera di vettura.

.... 194.. A.....

(Bollo d'Ufficio)

Il Capo dei Servizi Amministrativi del P. N. F. A.

Annotazioni ....

Bollo composto stazione

Eseguita la spedizione col

N. ....

(1) Grande Velocità o Piccola Velocità - Bagaglio

Da allegare al documento di trasporto.

Ordine di servizio n. 4.V

Campagna vendemmiale 1942.

1. *Validità.* — Durante il periodo dal 1° settembre al 30 novembre nel quale si presentano più intensi i trasporti di prodotti vendemmiali, debbono applicarsi le disposizioni del presente Ordine di Servizio.

2. *Accettazione dei recipienti vuoti - Indirizzi - Marche.* — I recipienti destinati al trasporto delle uve, del vino e del mosto dovranno essere in buona condizione e muniti di marche, costituite di almeno due lettere e di un numero progressivo, ed indirizzi.

Le marche ed i numeri dovranno essere riportati con tutta precisione sui documenti di trasporto sui quali dovrà essere altresì specificata la vera qualità dei recipienti, cioè se botti, barili, tinozzi, tini, bigonce, ceste, cestoni, casse, ecc., esclusa quindi ogni indicazione generica.

I recipienti vuoti saranno accettati soltanto in porto affrancato.

3. *Condizionatura delle botti e dei barili contenenti mosto, vino od uva pigiata.* — Le botti, i barili e gli altri recipienti contenenti mosto, vino od uva pigiata con mosto non dovranno essere scoperchiati.

Le botti ed i barili con mosto od uva pigiata non dovranno essere interamente riempiti o completamente tappati, ma muniti di un cannello sporgente ovvero di altri apparecchi atti a dare sfogo ai gas derivanti dalla fermentazione. Tale modo di condizionatura dovrà essere fatta risultare dal mittente nello apposito spazio della lettera di vettura, come è indicato al punto seguente.

4. *Responsabilità - Dichiarazione di garanzia.* — Ai sensi dell'art. 53 delle Condizioni e Tariffe non potranno essere attribuiti a colpa dell'Amministrazione i danni che possano derivare alla merce in dipendenza delle condizioni in cui la medesima si trova all'atto della spedizione o del modo col quale è stata caricata: epperciò nei casi di condizioni anormali della merce o del carico, le stazioni dovranno esigere dallo speditore il rilascio delle prescritte dichiarazioni di garanzia così formulate:

"*Il sottoscritto dichiara di aver consegnata la spedizione nelle seguenti condizioni*: "*Fusti non completamente tappati*" ovvero "*Fusti caricati anormalmente*" ovvero "*Fusti non completamente tappati e caricati anormalmente*" ovvero "*Merce bagnata di acqua piovana o in condizioni di troppa maturazione o di appassimento*" ovvero in quelle altre condizioni anormali che risultassero all'atto della spedizione.

5. *Domande e forniture di carri.* — Non dovranno accettarsi, per uno stesso giorno, richieste dagli speditori per una quantità di carri superiore alla potenzialità dei binari di carico.

Per tali richieste, gli speditori sono esonerati dall'obbligo del deposito di cui all'art. 33 delle C. T., ma resta fermo il diritto dell'Amministrazione di esigerlo e di incamerarne l'importo, quando gli speditori non osservino le disposizioni vigenti circa la regolare e tempestiva utilizzazione dei carri di cui all'art. 99 delle "Norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose" (edizione 1940).

Il mosto con uva o l'uva pigiata con mosto, in botti, tini, bigonce o navasse vanno caricati in carri scoperti con copertone; dietro rilascio di garanzia, può essere consentito l'uso anche di carri coperti provvisti di persianine in basso o, quanto meno, con le porte chiuse al secondo gancio.

6. *Uso di carri-serbatoio privati - Tasse di sosta.* — Per i carri-serbatoio privati F. S., utilizzati *in servizio interno* e *cumulativo italiano*, le stazioni si atterranno alle disposizioni del "Regolamento per i carri privati" (edizione 1923).

Per gli stessi carri serbatoio F. S. e per quelli esteri utilizzati *in servizio internazionale*, si osserveranno:

— le disposizioni di cui al capo XVII dell'Istruzione allegata all'O. S. 242/1934;

— il Regolamento internazionale per il trasporto dei carri privati (R.I.P.), allegato VII alla C.I.M., nonchè le prescrizioni speciali per il percorso italiano, di cui agli O. S. 106/1938 e 152/1938;

— le disposizioni impartite con i punti II e IV rispettivamente delle circolari camoscio N. 4/1928 e 2/1936;

— le disposizioni di cui al punto 835 (Trasporti con carri privati esteri appoggiati ai transiti internazionali F. S. per la rispedizione all'Estero nello stesso carro), pubblicato nel Bollettino commerciale F. S. n. 36/1937.

Le stazioni cureranno inoltre, per le spedizioni di mosto intero con feccia, di uve pigiate e di mosto sfecciato, che il riempimento dei serbatoi sia limitato in modo da lasciare uno spazio libero rispettivamente del 10, del 12 e del 5 per cento della loro capacità.

Qualora il carico iniziato non venga ultimato entro il termine stabilito, oppure quando, ultimato il carico, i serbatoi sostino per motivi attribuibili alle Ditte speditrici, saranno dovuti i diritti di sosta stabiliti dalle vigenti Condizioni e Tariffe.

Se l'operazione di carico non viene iniziata entro il termine prescritto, la stazione toglierà il veicolo dal binario di carico, a meno che lo speditore chieda che il serbatoio sia lasciato a sua disposizione sul detto binario ed al soddisfacimento della richiesta non ostino difficoltà di servizio; ma in tal caso, per tutto il periodo dalla scadenza del termine concesso per il carico fino all'ultimazione del medesimo, saranno dovuti i diritti di sosta a termini di tariffa.

Qualora, dopo essere stato tolto dal binario di carico, un serbatoio venga, a richiesta dello speditore, posto nuovamente sul detto binario, lo speditore avrà diritto ad un nuovo termine di carico e, per la nuova manovra, dovrà pagare una tassa fissa di lire tre.

Per le giacenze dei serbatoi carichi nelle stazioni destinatarie, si applicheranno le tasse di sosta, a norma di tariffa.

7. *Etichette, listini e documenti di scorta dei carri.* — I trasporti a carro di uva o di mosto ed i serbatoi carichi devono essere contrassegnati con etichette nei modi prescritti dall'allegato B delle "Norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose".

Ai carri di mosto ed ai serbatoi carichi dovrà inoltre essere applicata, su ogni lato, l'etichetta mod. M-249 recante la dicitura: "vietate manovre a spinta".

Sul margine superiore destro dei documenti di trasporto o di scorta si dovranno applicare i listini mod. M-272-q.

Le stazioni che si trovassero ad avere eccedente un carro, dovranno inoltrarlo a destinazione scortato da richiesta in servizio mod. CI-126, in base alle indicazioni risultanti dalle etichette applicate al carro medesimo, avvertendone telegraficamente la stazione mittente, perchè questa possa provvedere all'immediato invio di un duplicato dei documenti di trasporto direttamente a quella destinataria.

Il foglio di scorta e di itinerario M-167 dovrà essere emesso soltanto a

scorta dei carri di uva da tavola, mentre per gli altri carri carichi di prodotti vendemmiali dovrà essere emesso il foglio di scorta Mod. M.145.

8. *Inoltro dei copertoni privati.* — Con l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 49 delle "Norme per l'eseguimento di trasporto delle cose", le stazioni hanno facoltà di accettare a bagaglio spedizioni di copertoni privati, che venissero eseguite da qualsiasi Ditta.

Tanto sullo scontrino quanto sul foglio di via e relativa matrice, le stazioni dovranno sempre praticare l'indicazione che trattasi di "copertone privato" ed assicurarsi che su ciascun collo, oltre la stazione destinataria, siano chiaramente indicati il nome, cognome ed indirizzo del destinatario.

9. *Assicurazione dei fusti.* — Per assicurare i fusti contenenti mosto, vino, uva fresca o pigiata con mosto, spediti in piccole partite, le stazioni dovranno impiegare i comuni cunei di legno.

L'assicurazione dei fusti spediti a carro viene fatta a cura degli speditori.

10. *Esportazione uva dai Comuni fillosserati.* — Rammentasi che le uve da vendemmia non sono comprese nei divieti di esportazione dai territori fillosserati o sospetti di infezione fillosserica e possono liberamente esportarsi da detti territori, purchè prive di tralci, di foglie e monde di terra.

11. *Trasporto di uva fresca in porto assegnato.* — Con le cautele di cui al punto 615 del "Bollettino commerciale" n. 16-1933, potranno essere accettate in porto assegnato le spedizioni di uva fresca a G. V. ed a P. V., tanto in servizio interno e cumulativo italiano quanto in servizio internazionale, salve, per quest'ultimo, le limitazioni previste nell'allegato al punto 19 del "Bollettino Commerciale" n. 1/1940-XVIII.

12. *Trasporti di uve in ceste e casse, a carro.* — Per facilitare i trasporti dell'uva in ceste e casse ricolme e coperte con tela o con fronde, i mittenti, valendosi di cavalletti di legno od altri attrezzi, potranno disporre le ceste e le casse a più piani nei carri.

Per quanto concerne l'applicazione dei prezzi di trasporto, è da tener presente che gli attrezzi di carico, *sia quando sono trasportati con la merce, sia nel trasporto di ritorno,* sono esenti da tassazione, nei limiti ed alle condizioni risultanti dall'articolo 36 delle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose.

13. *Manovre.* — Richiamasi l'attenzione delle stazioni sulla necessità che le manovre, e specialmente quelle a gravità, se ammesse, siano eseguite con ogni cautela, allo scopo di evitare avarie di fusti e dispersioni di merce. Ricordasi inoltre il divieto assoluto di effettuare manovre a spinta quando trattasi di carri contenenti fusti pieni.

14. *Anormalità nei trasporti.* — Qualora in arrivo sorgano contestazioni per avaria dipendente da ritardo o da altra causa, le stazioni destinatarie dovranno computare i termini di resa, tenendo conto degli aumenti in vigore, per accertare se sussista effettivamente il ritardo; quindi, siavi o no ritardo; dovranno sempre compilare il verbale di accertamento con l'intervento di periti abili dai quali, in seguito ad apposita interpellanza, si dovrà fare stabilire, ove non esista sulla lettera di vettura dichiarazione di garanzia, se l'uva presenti *segni di malattia (peronospera), di troppa maturanza, di bagnamento precedente al carico o di appassimento per essere stata vendemmiata troppo tempo prima della spedizione.* Il perito od i periti saranno anche chiamati a stabilire la data in cui l'avaria ebbe inizio e la susseguente sua progressività, la influenza che le circostanze a cause suaccennate possono aver avuto sull'avaria e se il ritardo, dato che sussista, senza il concorso di quelle cause,

avrebe da solo potuto determinare l'avaria constatata e, in un caso o nell'altro, in quale misura.

Qualora a destinazione si constatino avarie alle uve, spandimento di liquido per spostamento del carico (siano casse, ceste o fusti), si dovrà far dichiarare dai periti se lo spostamento avvenne per insufficienza di mezzi adoperati per assicurare il carico, per il modo irregolare con cui fu eseguito il carico stesso, per il naturale scuotimento del carro, per le pendenze della linea, per le inevitabili scosse ed urti cui vanno soggetti i carri nelle molteplici manovre; fatti tutti inevitabili e inerenti al modo di trasporto e dei quali la Ferrovia non può nè deve rispondere.

Soltanto degli urti straordinari e colposi può essere chiamata a rispondere la Ferrovia. Quindi, qualora dalle parti si vogliano attribuire le avarie ad urti, si dovrà fare specificare e constatare dal perito se esistono dati speciali di fatto e tali da dimostrare che gli urti stessi o le scosse escano da quelli ordinari e inevitabili.

15. *Trasporti per l'Estero.* — Le stazioni dovranno curare l'assoluta nettezza, sia esterna che interna, non solo di tutti i carri da adibirsi al carico di uva, mosto e vino diretto all'Estero, ma anche dei recipienti contenenti la merce e specialmente dei fusti, in modo che niuna particella di foglie, di terra e di altre sostanze imbrattanti rimanga aderente ai recipienti ed alle pareti dei carri, perchè, in caso diverso, le Dogane di confine potrebbero respingere i trasporti, giusta le disposizioni relative ai provvedimenti contro la fillossera (D. L. 23 agosto 1917, n. 1474).

16. — *Spedizioni per e dagli scali di Milano P. Romana e Milano Farini.* — Le stazioni di Milano P. Romana e Milano Farini, per i trasporti di uva fresca, uva pigiata, vino e mosto durante la campagna vendemmiale, sono ammesse a ricevere ed eseguire anche i trasporti a G. V., a carro e in collettame.

17. *Servizio a G. V. a Genova P. Brignole.* — Il servizio G. V. a carro completo per le uve, vini e mosto (escluse le uve da tavola) in arrivo a Genova Piazza Brignole dovrà essere disimpegnato allo scalo P. V. di Terralba, anzichè allo Scalo Grande Velocità.

18. *Servizio cumulativo con la Nord-Milano - Esclusione di Milano La Librera dai trasporti a G. V.* — Si richiama l'attenzione delle stazioni su quanto risulta a pag. 64 (Istradamento trasporti) del Prontuario dei servizi cumulativi per i trasporti delle cose (edizione 1° di luglio 1941) circa la esclusione di *Milano La Librera dai trasporti a G. V.* e si fa perciò loro assoluto divieto di accettare per questi trasporti domanda di istradamento pel transito predetto.

Sui documenti di trasporto le stazioni dovranno esporre sempre, ed in caratteri ben chiari, il transito che le spedizioni devono seguire per passare sulle linee della nord-Milano.

19. *Classificazione dei trasporti.* — I trasporti di uva, vino e mosto in partenza dalle stazioni dei Compartimenti di Bari, Ancona e Bologna vengono classificati, in relazione alla loro destinazione, nei seguenti gruppi:

1° *gruppo* — *a*) carri per oltre Foggia fino a Rimini (i);
— *b*) carri per oltre Rimini fino a Bologna (i);
— *c*) carri per oltre Bologna verso Porretta Terme e per oltre Bologna verso Prato (Direttissima);
— *d*) carri per oltre Bologna fino Ferrara (e);
— *e*) carri per oltre Bologna fino Verona (e);
— *f*) carri per oltre Rimini verso Ferrara fino Padova (e);

2° *gruppo* — *a*) carri per Verona ed oltre verso Brennero;
— *b*) carri per Padova ed oltre;

3° *gruppo* — *a*) carri per oltre Bologna fino Piacenza (e), ed esclusi i carri di cui ai punti sub *b*), *c*), *d*);
— *b*) carri per Modena ed oltre verso Mantova;
— *c*) carri per Parma e diramazioni fino Piacenza (e), ed esclusa Fidenza loco e diramazione;
— *d*) carri per Piacenza ed oltre verso Voghera;

4° *gruppo* — *a*) carri per oltre Piacenza fino Milano Rogoredo;
— *b*) carri per Milano P. Romana, Milano P. Genova, Milano S. Cristoforo ed oltre verso Mortara;
— *c*) carri per Milano Porta Vittoria;
— *d*) carri per Milano Sm. ed oltre, esclusi i carri dei gruppi *b*) e *c*) ed escluse le diramazioni di Monza, Seregno e Albate C.;

5° *gruppo* — *a*) carri per Fidenza ed oltre verso Salsomaggiore e verso Fornovo;
— *b*) carri per oltre Fidenza:
verso Treviglio e stradale Milano fino Pioltello Limito,
oltre Treviglio verso Brescia fino Rovato (e),
per stazioni delle linee Treviglio (e)-Bergamo-Lecco-Colico-Sondrio-Chiavenna,
Monza (e)-Lecco,
Seregno (e)-Bergamo,
Albate C. (e)-Lecco.

(Salvo esplicita esclusione, le diramazioni intermedie di ciascuna linea si intendono comprese nelle singole linee)

Le stazioni mittenti dei trasporti dei tre Compartimenti anzidetti, comprese quelle di transito con le Ferrovie secondarie, dovranno applicare a ciascun lato del carro e sulle apposite tabelle la speciale etichetta M. 257 col numero in cifre arabiche del gruppo assegnato al carro in relazione alla sua destinazione, valendosi dell'apposito libretto "Elenco delle stazioni alle quali possono essere diretti i carri vendemmiali", edizione 1934 o del "Prontuario per il carico", edizione 1939.

Queste etichette dovranno essere incollate a destra delle etichette modulo M-259 od M-260.

Per la fornitura le stazioni dovranno rivolgersi d'urgenza al competente Magazzino Stampe tenendo conto anche del fabbisogno per le ferrovie secondarie a contatto.

Le stazioni di Foggia e Rimini dovranno applicare le etichette eventualmente mancanti e farne rapporto alla propria Sezione Movimento.

20. *Trasporti da e per stazioni al Sud di Foggia.* — Per il concentramento a Foggia dei carri in provenienza dal Sud, la Sezione di Bari predisporrà apposito programma, stabilendo i treni d'inoltro.

21. *Condotte.* — Per le linee sulle quali si addensano in maggior quantità i trasporti vendemmiali, vengono previste speciali condotte, i cui itinerari risultano dall'Allegato A al presente Ordine di Servizio.

Però sino quando l'entità dei trasporti vendemmiali per le diverse direzioni sarà tale da poter essere smaltita con treni ordinari, insieme con i trasporti comuni, quelli vendemmiali di cui trattasi dovranno essere ubicati nei rispettivi gruppi, quali sono stabiliti dalla composizione assegnati ai treni stessi e risultante dai rispettivi fascicoli-orario.

Invece, qualora si abbiano trasporti vendemmiali in quantità sufficiente da giustificare l'effettuazione di una o più condotte previste e, nel contempo, difettino i trasporti comuni di competenza dei treni merci ordinari di maggiore importanza a lungo percorso, anzichè procedere alla soppressione di qualcuno di essi, dovranno mantenersi i treni medesimi per l'inoltro dei carri carichi di prodotti vendemmiali, osservando però lo speciale raggruppamento prescritto dalla presente pubblicazione.

Nel periodo della campagna vendemmiale le stazioni potranno utilizzare i treni delle condotte per l'inoltro di altri trasporti, avvisando le stazioni capitronco e le rispettive Sezioni Movimento.

Queste provvederanno, d'intesa, a disciplinare i preavvisi di effettuazione delle condotte, facendone precisare la composizione.

Agli effetti della circolazione dei convogli, le condotte vendemmiali vanno comprese nel punto 2° della graduatoria d'importanza risultante a pagina 46 della Prefazione generale all'orario generale di servizio, parte I.

22. *Condotte ascendenti da Foggia.* — In partenza da Foggia vengono previste le condotte seguenti:

Condotte N. 58 e 68 per Milano via Caserta Villa Literno-Roma-Firenze-Vernio M.C.-Bologna, condotte N. 60 - 62 - 64 - 66 per Rimini, via Termoli-Pescara.

Queste condotte dovranno essere composte come appresso:

La stazione di Foggia avendo materiale in quantità sufficiente per la formazione di una sola condotta, con carri dei gruppi 4° e 5°, effettuerà quella N. 58 con i carri dei gruppi stessi, distinti anche nei rispettivi sottogruppi, solo però per i carri del gruppo 4°, come dalla disposizione esposta più oltre.

Avendo carri per formare altre condotte, formerà tenuto conto delle prenotazioni pervenutele, le condotte 60, 62, 64, 66 su Rimini via Ancona, senza alterare però i raggruppamenti prescritti al punto 19.

Tuttavia i carri di prodotti vendemmiali destinati alle stazioni dello stradale fino Rimini, dovranno essere ubicati nei treni seguendo l'ordine geografico delle stazioni.

Il riordino dei carri per successione geografica di stazioni sarà fatto però dalle stazioni di diramazione del percorso Foggia-Rimini, dove la condotta lascia i singoli sottogruppi.

Poichè i carri di prodotti vendemmiali devono giungere a Rimini — tanto con le condotte (se queste portano anche carri di merci diverse) quanto con i treni non costituenti condotta — in un gruppo unico a se stante, le Sezioni Movimento di Bari e Ancona provvederanno in merito, salvo il disposto di cui al 2° alinea del punto 21.

Qualora poi la quantità dei carri da inoltrare richiedesse la effettuazione di una sesta condotta verrà formata quella N. 68 che dovrà essere esclusivamente costituita dai carri dei gruppi 4° e 5° e composta come quella N. 58.

Il raggruppamento per ordine geografico dei carri del gruppo 5° delle condotte N. 58 e 68 sarà fatto da Fidenza per i carri fino Cremona (e), da Cremona per i carri fino Bergamo (e) e da Bergamo per quelli diretti oltre quest'ultima località.

Le condotte N. 58 e 68 dovranno avere il peso di non oltre tonn. 850 in partenza da Foggia e quelle N. 60, 62, 64, 66 di non oltre tonn. 680 sempre in partenza da Foggia.

23. *Carri affluenti a Pescara Centrale.* — I carri di prodotti vendemmiali affluenti a Pescara Centrale da stazioni poste al Nord di Foggia e dalla linea di Sulmona, debitamente muniti delle prescritte etichette di cui al N. 19, dovranno da Pescara C. essere inoltrati con i treni merci ordinari ed anche con le condotte stabilite, utilizzando le disponibilità di prestazione ed ubicandoli secondo le norme del punto 22.

24. *Condotte ascendenti da Rimini.* — Per i carri di trasporti vendemmiali in partenza ed in transito, vengono previste in partenza da Rimini le seguenti condotte, composte in modo che i carri si trovino raggruppati regolarmente nei gruppi e sottogruppi indicati al punto 19.

Però il riordino dei carri per ordine geografico di stazioni sarà fatto dalle stazioni di diramazione dove la condotta lascia i singoli sottogruppi.

Il raggruppamento per ordine geografico dei carri del gruppo 5° sarà fatto da Fidenza, Cremona e Bergamo e precisamente da Fidenza per i carri fino Cremona (e), da Cremona per i carri fino Bergamo (e), da Bergamo per quelli destinati oltre quest'ultima località.

Condotte N. 70, 74 per *Milano Smistamento* (carri del gruppo 4°, distinti nei cinque sottogruppi).

I carri destinati a Milano P. Romana, Milano P. Genova, Milano S. Cristoforo ed oltre verso Mortara, costituenti il sottogruppo *b*) del 4° gruppo, potranno essere trattenuti a Milano Rogoredo ed inoltrati a Milano P. Romana con le tradotte coincidenti, qualora ciò riesca utile agli effetti della resa dei trasporti:

Condotta N. 72 per *Bergamo via Fidenza-Cremona-Treviglio* (carri del gruppo 5°, distinti nei due sottogruppi);

Condotta N. 76 per *Piacenza* (carri del gruppo 3°, distinti nei quattro sottogruppi).

Difettando il materiale per la formazione delle singole condotte, queste potranno anche essere abbinate, effettuando da Rimini opportuni treni straordinari, sempre però rispettando i raggruppamenti stabiliti ed avvisando i transiti interessati.

Le condotte dovranno avere il peso di non oltre tonn. 850 in partenza da Rimini.

Quella N. 72 dovrà proseguire da Treviglio verso Bergamo con un peso di non oltre tonn. 690.

25. *Trasporti in partenza da stazioni intermedie di maggior carico, che si trovano sul percorso delle condotte vendemmiali.* — Questi carri devono inoltrarsi o con i treni ordinari più adatti o con le condotte di passaggio, utilizzando la prestazione disponibile ed ubicando i carri nei rispettivi gruppi o sottogruppi.

26. *Materiale vuoto.* — Per l'invio verso le zone vinicole dei carri e serbatoi vuoti, nonchè del materiale carico di recipienti vuoti destinati a prender carico di uve e mosto, si potranno effettuare le speciali condotte già previste per l'invio dei vuoti per il carico delle derrate. Nel caso che le condotte per vuoti fossero impegnate per l'invio di chiusi per derrate, l'inoltro dei serbatoi vuoti o dei carri carichi di recipienti vuoti dovrà avvenire con treni straordinari opportunamente prescelti, in modo da evitare soste ai punti di transito.

27. *Trasporti vendemmiali dal Piemonte.* — Per regolare l'andamento dei trasporti vendemmiali sulle linee Alessandria-Bra, Asti-Casale, Novi-Tortona-Castel S. Giovanni, le Sezioni Movimento interessate, previ accordi fra loro e con le Sezioni Materiale e Trazione, dirameranno alle dipendenti stazioni le necessarie istruzioni di dettaglio.

I trasporti provenienti dalle stazioni di Calamandrana, Canelli, S. Stefano Belbo, Costigliole d'Asti, Castagnole delle Lanze, Neive e diretti a Torino ed oltre seguiranno la via di Bra, anzichè quella di Asti.

Quelli provenienti da Asti loco e transito diretti a Cavallermaggiore ed oltre verso Cuneo seguiranno la via di Trofarello-Carmagnola, anzichè quella di Castagnole-Bra.

Quelli provenienti da stazioni del tronco Strevi-Cantalupo e diretti alle stazioni della linea Novi-Genova-Sampierdarena ed oltre dovranno seguire la via di Alessandria.

Quelli provenienti da S. Giuletta e diretti a Pavia ed oltre dovranno seguire la via di Voghera, anzichè quella di Broni-Bressana Bottarone.

28. *Trasporti vendemmiali per Udine ed oltre.* — La Sezione Movimento di Venezia provvederà perchè i carri di prodotti vendemmiali per Udine ed oltre vengano opportunamente raggruppati a Padova ed inoltrati con unico treno che ne assicuri il sollecito inoltro.

29. *Tenuta in evidenza del movimento dei trasporti vendemmiali.* — Per tutto il periodo della vendemmia, le stazioni dovranno tenere costantemente in evidenza l'esatto movimento dei carri di uva e mosto e di recipienti vuoti in partenza, in arrivo ed in transito, ed accertarsi, in fine di ogni giornata, che nessun trasporto si trovi in ritardo.

Qualora qualche carro risultasse in ritardo, le stazioni dovranno aver cura di inoltrarlo coi treni merci più rapidi e, occorrendo, anche coi treni viaggiatori, utilizzando la prestazione disponibile.

30. *Statistica dei trasporti vendemmiali.* — Per poter seguire l'andamento dei trasporti vendemmiali, le stazioni dovranno compilare la *statistica giornaliera dei carri caricati* e ne comunicheranno i dati utilizzando il quadro "informazioni varie", inscritto a tergo del mod. M-141. In tal quadro dovranno giornalmente indicarsi i seguenti dati:

Carri caricati di uva (compresa l'uva da tavola), mosto, vino, vinacce ed uva pigiata: carri serbatoio n. . . . . ; Coperti n. . . . . ; Scoperti n. . . . . ; Totale n. . . . . .

Carri carichi di recipienti vuoti: Coperti n. . . . . ; Scoperti n. . . . . ; Totale n. . . . . .

Nei giorni in cui non saranno effettuati trasporti sarà praticata l'annotazione "*Statistica trasporti vendemmiali negativa*".

I Circoli di ripartizione riassumeranno tali dati, inviando apposito prospetto alle rispettive Sezioni e le Sezioni riporteranno i dati stessi sul riepilogo riassuntivo da spedirsi giornalmente, spillato al riassuno del carico merci, modulo M-158, al Servizio Movimento.

I carri ricevuti da altre Ferrovie o consegnati ad altre Ferrovie dovranno essere compresi nella statistica delle stazioni F. S. a contatto, le quali considereranno come carico o scarico locale. I carri in transito sulle linee F. S. non dovranno essere compresi nella statistica.

La statistica dovrà essere compilata per il periodo dal 1° settembre al 30 novembre da tutte le stazioni dei Compartimenti di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Ancona, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria e Palermo.

A campagna ultimata, le Sezioni Movimento invieranno al proprio Servizio una relazione particolareggiata sullo svolgimento dei trasporti vendemmiali, con una statistica complessiva sulle stesse basi delle segnalazioni ricevute dalle stazioni come sopra è detto.

31. *Deviazione dei trasporti nei casi di interruzione di linee.* — Per regolare l'inoltro di trasporti vendemmiali in caso di interruzione di linee, si dovranno osservare le seguenti disposizioni:

CASO 1° — *Interruzione al Sud di Foggia.* — La Sezione Movimento di Bari, a seconda del punto in cui si determinerà l'interruzione, provvederà a riportare i trasporti a Foggia, seguendo gli istradamenti di: Taranto-Bari

ovvero Taranto Gioia del Colle-Spinazzola-Barletta, ovvero Taranto-Gioia del Colle - Spinazzola - Rocchetta - Foggia ovvero Taranto - Metaponto - Potenza - Rocchetta-Foggia.

La Sezione di Bari, ove lo ritenga opportuno e possibile, potrà però istradare sulla Potenza-Salerno-Napoli-Formia sino a tre treni composti di carri appartenenti ai gruppi 4° e 5°.

Detti carri verranno inoltrati su Bologna Smistamento, in analogia a quanto previsto al caso 2°.

CASO 2° — *Interruzione tra Foggia e Rimini.* — Dalla Sezione di Bari i carri di trasporti vendemmiali verranno inoltrati su Bologna per la via Foggia-Benevento-Caserta-Villa L.-Roma-Firenze-Vernio M. C., ad eccezione di quelli appartenenti al gruppo 1° sub *a*), che dovranno essere inoltrati per la via più breve rimasta libera.

CASO 3° — *Interruzione contemporanea fra Brindisi e Foggia e tra Foggia e Rimini.* — La Sezione di Bari devierà i trasporti vendemmiali per la via di Brindisi-Metaponto-Potenza-Salerno-Napoli-Formia fino ad un massimo giornaliero di 1.350 tonnellate.

I rimanenti trasporti dovranno essere riportati alla stazione di Foggia per le vie rimaste disponibili, come previsto nel caso 1°.

Nei casi in cui le condotte pervengano a Bologna Smistamento anzichè a Rimini, per effetto di queste deviazioni, sarà cura della Sezione di Bologna di provvedere che la ricomposizione di queste condotte venga eseguita a Bologna Smistamento con le stesse norme di cui al punto 24 del presente Ordine di Servizio.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12 *e* 15.

ALLEGATO ALL'O. DI S. N. 4-V - 1942-XX.

ITINERARIO NORMALE DELLE CONDOTTE

Condotte ascendenti da Foggia, via anormale di Caserta-Villa Literno-Roma - Vernio M. C.-Bologna.

STAZIONI	Numero delle condotte	
	58	68
Foggia	**8250** — 21.05	**8204** — 3.20
Benevento	0.30 **8252** 1.22	5.52 — 6.18
Caserta	3.35 8254 4.22	8.40 — 8.49
Gricignano T.	4.41 9710 5.00	9.11 **7098** 9.15
S. Marcellino F.	5.10 **9468** 5.30	9.25 — 9.30
Villa Literno	5.42 — 6.00	9.43 — 10.17
Formia	7.11 **8074** 8.13	11.18 **8090** 11.49
Roma Tiburtina	11.56 **5684** 12.18	14.35 **5698** 15.12
Chiusi B. Ch.	15.25 **8004** 15.28	18.24 **8020** 19.55

Seguito: **Condotte ascendenti da Foggia, via anormale di Caserta - Villa Literno - Roma - Vernio - Bologna.**

STAZIONI	Numero delle condotte	
	58	68
Firenze C. M.	19.26 **7388** 19.42	23.22 **7592**[a] 23.35
Firenze Rifredi	19.52 **7388** 20.14	23.45 **7300** 0.27
Prato	20.82 — 20.41	0.35 — 0.41
Bologna S. Ruffillo	22 30 **7708** 23.01	2.35 **534** 2.41
Parma	2.00 **9154** 2.06	5.27 **9016** 5.37
Fidenza	2.34 **9130** 2.34	6.03 **9020** 6 37
Piacenza	3.14 **8994** 3.51	7.17 **9032** 7.51
Milano Rogoredo	5.54 **430 L** 6.18	9.21 **460 L** 9.51
Milano Smistamento	6 39 —	10.14 —

Condotte ascendenti da Foggia, via Rimini

STAZIONI	Numero delle condotte			
	60	62	64	66
Foggia	7514 6.00	7534 11.44	7546 16.01	7566 21.45
Termoli	9.25 7516 10.40	16 04 — 16.09	19.42 7548 21.04	1.20 1976 m 2.32
Pescara Centrale	13.53 7518 15.42	20 13 7540 22.08	1.06 7558 3.48	6 05 7564 6.53
Ancona	21.49 9832 22.40	3 58 9744 4.42	10.54 9792 14.12	14.10 9798 15.36
Rimini	0 41	6.49	16.13	17.44

(segue

Seguito: **Condotte ascendenti da Rimini**

STAZIONI	Numero delle condotte			
	70	72	74	76
Rimini	**9788** — 15.49	**9812** — 21 —	**9826** — 0.01	**9776** — 13.23
Faenza	17.11 — 17.30	22.36 - 22.59	1.22 **9828** 2.04	14.44 — 14.49
Castel Bolognese	17.41 — 17.42	23.10 — 23.18	2.15 — 2.35	15 — — 15.10
Mirandola Ozzano	18.22 **724** 18.27	0.22 **508** 0.27	3.17 **514** 3.27	15.52 **700** 16.27
Lavino	18.59 **9120** 19.00	0.59 **9000** 1.13	3.59 **9018** 4.03	16.59 **9110** 17.23
Modena	19.32 **9122** 20.00	2.08 — 2.14	4.35 **9020** 4.50	17.55 — 18.21
Reggio Emilia	20.29 **91.30** 21.34	2.43 - 2.46	5.19 -- 5.22	18.50 — 18.54
Parma	22.07 **9134** 23.07	3.19 — 3.27	5.55 **9026** 7.15	19.27 **9112** 19.51
Fidenza	23.33 **9136** 23.55	3.53 **7114** 5.04	7.41 — 7.42	20.17 — 20.18
Placenza	0.35 **9142** 1.56	↓	8.22 **9028** 9.10	20.58 — —

Seguito: Condotte ascendenti da Rimini

STAZIONI	Numero delle condotte		
	70	72	74
Milano Rogoredo	3.37 416 L 4.19	↓	10.34 474 L 11.24
Milano Smistamento	4.39 — —	↓	11.44 — —
Cremona		7 — 8664 9.24	
Treviglio		12.13 8841 14.55	
Bergamo		15.45 — —	

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Revisione generale armamento nella stazione di Fiume.	L. P.	Ore 18 del 24 agosto 1942-XX	365.000	Sezione Lavori Trieste
Ripassatura sistematica di binari di corsa del Riparto Lavori di Domodossola.	L. P.	Ore 12 del 24 agosto 1942-XX	600.000	Sezione Lavori Milano
Manutenzione armamento dal Km. 24 al Km. 46 della linea Metaponto-Reggio Calabria.	L. P.	Ore 18 del 24 agosto 1942-XX	317.700	Sezione Lavori Reggio Calabria
Manutenzione armamento fra i Km. 433 e 462 della linea Metaponto-Reggio Calabria.	L.P.	Ore 18 del 25 agosto 1942-XX	356.300	Sezione Lavori Reggio Calabria
Manutenzione armamento fra i Km. 0 + 357 e 24 della linea Metaponto-Reggio Calabria.	L. P.	Ore 18 del 25 agosto 1942-XX	344.200	Sezione Lavori Reggio Calabria
Costruzioni di tre centraline per A.C.E. nelle stazioni di Sarzana, Arcola e Vezzano.	L. P.	Ore 18 del 25 agosto 1942-XX	480.500	Sezione Lavori Firenze
Lavori di completamento del Padiglione Colonia Montana Costanzo Ciano a Piano di Doccia.	L. P.	Ore 18 del 27 agosto 1942-XX	1.523.300	Sezione Lavori Firenze
Manutenzione armamento fra i Km. 341 e 372 della linea Metaponto-Reggio Calabria.	L. P.	Ore 18 del 30 agosto 1942-XX	346.250	Sezione Lavori Reggio Calabria
Manutenzione armamento fra i Km. 372 e 404 della linea Metaponto-Reggio Calabria.	L.P.	Ore 18 del 30 agosto 1942-XX	338.500	Sezione Lavori Reggio Calabria
Sistemazione tratto della galleria Bazzana sulla linea Asti-Acqui.	L. P.	Ore 18 del 1° sett. 1942-XX	471.000	Sezione Lavori Torino
Sistemazione magazzino infiammabili del D. L. di Cosenza.	L. P.	Ore 18 del 6 sett. 1942-XX	200.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Appalto manipolazione e carico carbone sulle locomotive presso i depositi di Milano.	L. P.	Ore 18 dell'11 sett. 1942-XX	2.800.000 (triennio)	Sez. Mater. e Traz. Milano
Appalto di manipolazione e segatura legna presso il deposito di Erpelle Cosina.	L. P.	Ore 18 dell'11 sett. 1942-XX	252.000 (triennio)	Sez. Mater. e Traz. Trieste

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	1.000	Colonne di blocchi di pietra per contrappesi dei fili di contatto.	T. P.	25.8.1942 A. XX	Servizio Approvvigionamenti - Sezione 8ª-A
—	—	Guancialetti felpati per boccole locomotive.	T. P.	31.8.1942 A. XX	Id. Sezione 7ª
N.	7.000	Tubi di micanite (in trasformazione).	T. P.	31.8.1942 A. XX	Id. Sezione 7ª
—	—	Alveoli con cuscinetti sferici. .	T. P.	7.9.1942 A. XX	Id. Sezione 7ª
—	—	Settori, isolazioni e scatole di resina fenolica.	T. P.	3.9.1942 A. XX	Id. Sezione 7ª
N.	80	Trasmissioni complete per tachimetro Hasler.	T. P.	10.9.1942 A. XX	Id. Sezione 7ª
—	—	Perni di manovella per locomotive.	T. P.	14.9.1942 A. XX	Id. Sezione 7ª
•	262.500	Guarnizioni e tubi di gomma per RVC.	T. P.	18.9.1942 A. XX	Id. Sezione 7ª

Il Direttore Generale
VELANI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16.00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . » 32.00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale Servizio Personale ed Affari Generali - dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXV - N. 35

27 agosto 1942
Anno XX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1942-XX — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

LEGGE 3 luglio 1942-XX, n. 867. — *Conti consuntivi dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per gli esercizi finanziari* 1936-37 *e* 1937-38 (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ESERCIZIO 1936-37.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome, accertate nell'esercizio finanziario 1936-37, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio predetto, in . . . . L. 13.995.132.928,18
delle quali furono riscosse . . . . » 13.164.637.980,12

e rimasero da riscuotere . . . . L. 830.494.948,06

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1936-37, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . . . . L. 13.995.132.928,18
delle quali furono pagate . . . . » 12.890.461.922,16

e rimasero da pagare . . . . L. 1.104.671.006,02

Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1935-36, restano determinate in . . . . L. 1.869.451.957,74
delle quali furono riscosse . . . . » 758.200.053,73

e rimasero da riscuotere . . . . L. 1.111.251.904,01

---

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 12 agosto 1942-XX.

Art. 4.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1935-36 restano determinate in . . . . L. 2.063.695.904,—
delle quali furono pagate . . . . » 982.066.583,39

e rimasero da pagare . . . . L. 1.081.629.320,61

Art. 5.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1936-37 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere per la competenza propria dell'esercizio 1936-37 art. 1) . . . . L. 830.494.948,06

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti art. 3) . . . . » 1.111.251.904,01

Resti attivi al 30 giugno 1937 . . . . L. 1.941.746.852,07

Art. 6.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1936-37 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1936-37 (art. 2) . . . . L. 1.104.671.006,02

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 4) . . . . » 1.081.629.320,61

Resti passivi al 30 giugno 1937 . . . . L. 2.186.300.326,63

ESERCIZIO 1937-38.

Art. 7.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome, accertate nell'esercizio finanziario 1937-38, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio predetto, in . . . . L. 17.518.961.883,73
delle quali furono riscosse . . . . » 16.330.817.960,66

e rimasero da riscuotere . . . . L. 1.188.143.923,07

Art. 8.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1937-38, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . . . . L. 17.518.961.883,73
delle quali furono pagate . . . . » 15.788.249.211,55

e rimasero da pagare . . . . L. 1.730.712.672,18

Art. 9.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1936-37, restano determinate in . . . . L. 1.941.746.852,07
delle quali furono riscosse . . . . » 813.951.942,08

e rimasero da riscuotere . . . . L. 1.127.794.909,99

Art. 10.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1936-37, restano determinate in . . . . L. 2.186.300.326,63
delle quali furono pagate . . . . » 1.587.178.141,91

e rimasero da pagare . . . . L. 599.122.184,72

Art. 11.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1937-38, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1937-38 (art. 7) . . . L. 1.188.143.923,07

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 9) . . . . » 1.127.794.909,99

Resti attivi al 30 giugno 1938 . . . . L. 2.315.938.833,06

Art. 12.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1937-38 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1937-38 (art. 8) . . . . L. 1.730.712.672,18

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 10) . . . . » 599.122.184,72

Resti passivi al 30 giugno 1938 . . . . L. 2.329.834.856,90

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella *Raccolta* ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 3 luglio 1942-XX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, il *Guardasigilli*: GRANDI.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 maggio 1942-XX, n. 772. — *Norme per il coordinamento e la migliore utilizzazione di tutti i mezzi di trasporto di cose su strada* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1349;
Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1938-XVI, n. 1121;
Visto il R. decreto-legge 8 dicembre 1933-XI, n. 1740;
Visto il testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito e la Regia marina, approvato con R. decreto 31 gennaio 1926-IV, n. 452, e successive modificazioni ed estensioni;
Vista la legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica e del Ministro per le comunicazioni, d'intesa coi Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Prefetto provvede al coordinamento e alla migliore utilizzazione di tutti i mezzi di trasporto di cose, azionati a trazione meccanica o animale, esistenti nella propria Provincia, comprendendo in essi, senza peraltro variarne l'impiego, quelli adibiti temporaneamente o con carattere continuativo a trasporti eseguiti per conto dell'autorità militare per soddisfare ad esigenze di carattere operativo.

Restano ferme le facoltà spettanti all'autorità militare previste dalle vigenti disposizioni sulla precettazione e la requisizione dei mezzi di trasporto a trazione animale e a trazione meccanica.

Art. 2.

Per il coordinamento e la migliore utilizzazione dei mezzi di trasporto di cui al presente decreto, il Prefetto:

A) accerta la disponibilità di tutti i mezzi di trasporto esistenti nella Provincia, anche se immatricolati in altra Provincia, azionati a trazione meccanica o animale.

Tali mezzi, dopo l'accertamento, non possono trasferire la loro residenza fuori del territorio della Provincia senza la preventiva autorizzazione del Prefetto;

B) procede, ove occorra, alla requisizione dei mezzi di trasporto di cui al presente articolo oppure ordina che i titolari dei rispettivi documenti di cir-

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 17 luglio 1942-XX.

colazione eseguano quei trasporti che in via continuativa, saltuaria od occasionale, siano ritenuti, da esso Prefetto, necessari.

In caso di requisizione, si applicano le norme di cui al testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito e per la Regia marina approvato con R. decreto 31 gennaio 1926-IV, n. 452, e successive modificazioni ed estensioni;

C) può disporre, sentite le competenti organizzazioni sindacali, la costituzione di uno o più consorzi obbligatori tra i proprietari di automezzi, comunque azionati, tanto se provvisti di licenza al trasporto di cose in conto proprio che di autorizzazione al trasporto di cose in conto terzi:

D) determina l'importanza e l'urgenza dei trasporti, graduandoli secondo il seguente ordine di precedenza:

1) trasporti per esigenze belliche di carattere operativo di cui al 1° comma dell'art. 1; trasporti di interesse bellico degli stabilimenti posti sotto il controllo del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra; trasporti di prodotti alimentari di prima necessità, di sale, legna e carbone vegetale, destinati agli ammassi, ai mercati ed alla distribuzione od avviati, in genere alla utilizzazione, nonchè quelli per esigenze lavorative e produttive delle aziende agricole;

2) trasporti per servizi militari territoriali ordinari cui le autorità militari provvedono a mezzo di appalti; trasporti dei materiali destinati alla esecuzione di opere pubbliche in gestione diretta dello Stato; trasporti di valori dello Stato;

3) trasporti per attività industriali o commerciali di notevole interesse;

4) tutti gli altri trasporti;

E) dispone che il carico, sempre che possibile, sia completo e siano evitati i viaggi a vuoto;

F) proibisce, salvo particolari esigenze da valutarsi caso per caso, che venga effettuato un trasporto con automezzi allorchè tutto o parte del percorso possa farsi per ferrovia, e che vengano usati automezzi allorchè i trasporti possono essere eseguiti con mezzi a trazione non meccanica, specie nell'interno o vicinanze degli abitati;

G) determina, in armonia a quanto verrà stabilito dalle istruzioni per l'applicazione del presente Regio decreto-legge, quali cose debbano essere escluse dal trasporto a trazione meccanica e quali possano trasportarsi soltanto a seguito di autorizzazione da rilasciarsi di volta in volta.

Art. 3.

Le facoltà attribuite al Prefetto dal presente decreto non riguardano gli automezzi ed i veicoli a traziono animale di proprietà dello Stato, del P.N.F. e quelli adibiti ai servizi continuativi dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e della Amministrazione postale, telegrafica e telefonica.

Quelli invece appartenenti alle Provincie, ai Comuni ed ad altri Enti pubblici possono essere assoggettati ai provvedimenti di cui al presente decreto, previa intesa tra il Prefetto e l'Amministrazione interessata.

Art. 4.

Alle funzioni di cui agli articoli 1 e 2 il Prefetto provvede a mezzo dell'Ufficio provinciale delle Corporazioni, che allo scopo di riunire e coordinare le richieste di trasporto e realizzare la migliore utilizzazione dei veicoli, oltre che

avvalersi dell'opera dei consorzi di cui al precedente art. 2, può anche nominare un apposito incaricato locale in tutti o in qualcuno dei comuni della Provincia, od anche in frazione di Comuni.

Il Prefetto potrà sentire, occorrendo, anche il parere delle organizzazioni sindacali interessate.

Art. 5.

Gli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, le Sedi provinciali del R.A.C.I. ed i Comuni forniranno al Prefetto tutti gli elementi e le notizie che venissero loro richieste relativamente alle ditte trasportatrici e alla consistenza dei mezzi di trasporto di cose a trazione meccanica o animale.

Art. 6.

Le autorità militari aventi giurisdizione in territorio segnaleranno mensilmente al Prefetto i mezzi comunque adibiti ai trasporti per esigenze di carattere operativo di cui al 1° comma dell'art. 1.

La delegazione competente del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, la Sezione provinciale dell'alimentazione, il Comando della difesa territoriale, l'Amministrazione finanziaria, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e gli uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici e dell'Azienda autonoma statale della strada presenteranno al Prefetto i programmi mensili dei trasporti interessanti le rispettive amministrazioni, segnalando altresì se e quali mezzi siano da impegnare per i trasporti relativi.

Egualmente dovrà essere fatto dalle ditte che debbono effettuare trasporti per attività industriali o commerciali di notevole interesse.

Nella richiesta dovrà indicarsi il genere, il peso delle cose da trasportare, il percorso da compiere e la durata della prestazione.

Sulla base dei programmi e delle richieste pervenutegli, il Prefetto predispone il piano di utilizzazione degli automezzi necessari, per i trasporti di cui ai numeri 1), 2) e 3) della lettera *D* dell'art. 2.

Tale piano può essere modificato quando ragioni contingenti di necessità lo richiedano.

Qualora ragioni di migliore utilizzazione degli automezzi, sia per i viaggi di andata, che per i ritorni lo consiglino, il Prefetto può ordinare che un trasporto, anzichè essere effettuato con l'automezzo designato dall'interessato, sia effettuato con altro automezzo al quale sarà dato l'ordine di trasporto previsto dall'art. 2, lettera *B*.

Nei casi di trasporti riguardanti territori di provincie finitime saranno presi accordi tra i Prefetti interessati.

In casi dubbi, la decisione spetta al Ministro per le comunicazioni.

Art. 7.

I trasporti di cui al n. 4 della lettera *D* dell'art. 2 possono essere eseguiti con i mezzi disponibili dopo assicurati i trasporti di cui al piano previsto dall'art. 6, salvo quanto è disposto nel successivo art. 13.

Art. 8.

Il Prefetto provvederà a che dai titolari di licenza di trasporto in conto proprio siano effettuati trasporti cumulativi per più persone o ditte specialmente se interessate ad uno stesso genere di trasporti, pur conservando titolo di preferenza nel carico.

Art. 9.

I trasporti di cose su strada a mezzo di autoveicoli comunque azionati, pur dovendo essere muniti di licenza per trasporto di cose in conto proprio o di autorizzazione di trasporto di cose per conto di terzi, sono soggetti indistintamente, durante l'attuale stato di emergenza e fino a nuova disposizione, alle norme che regolano i trasporti di cose per conto di terzi, tanto agli effetti della legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1349, concernente la disciplina dei servizi di trasporto merci mediante autoveicoli, quanto a quelli del R. decreto-legge 29 luglio 1938-XVI, n. 1121, convertito nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 58, e successive disposizioni, riguardanti la tassa sui trasporti di cose con automezzi, rimorchi e filovie.

Art. 10.

Per i trasporti di cose con automezzi e rimorchi, per i quali è obbligatorio l'uso del libretto di esercizio, previsto dall'art. 13, la tassa di cui al R. decreto-legge 29 luglio 1938-XVI, n. 1121, e successive disposizioni, si corrisponde esclusivamente mediante versamento diretto al competente Ufficio del registro, in base alle risultanze delle bollette inscritte nel detto libretto.

Le ditte che esercitano il trasporto di cose proprie o di terzi con automezzi e rimorchi devono denunziare, entro il termine di 20 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il proprio esercizio al competente Ufficio del registro, indicando particolarmente il numero, il tipo e la portata degli autoveicoli e rimorchi di cui dispongono per il trasporto. Entro il medesimo termine le ditte stesse devono effettuare, presso il detto Ufficio del registro, il deposito di L. 3000 per ogni motrice e di L. 2000 per ogni rimorchio denunciato.

A richiesta della ditta o dell'Ufficio il detto deposito potrà essere ridotto od aumentato con decisione insindacabile dell'Intendente di finanza. In caso di aumento il deposito deve essere integrato dalla ditta nel termine di 10 giorni dalla notificazione della decisione dell'Intendente.

Con provvedimento dell'Intendente di finanza il deposito suddetto può essere totalmente o parzialmente incamerato per tassa e penalità non pagate. La ditta in questo caso è obbligata a reintegrare il deposito nel termine di 10 giorni dalla notificazione della decisione dell'Intendente.

Nel caso di cessazione dell'esercizio dei trasporti o di abolizione della tassa prevista dal citato R. decreto-legge, l'Intendente di finanza provvede allo svincolo del deposito su domanda dell'interessato.

Nel caso di ditte che esercitano esclusivamente trasporti a collettame, come pure nel caso di ditte che effettuano esclusivamente trasporti per rifornimento di generi alimentari a centri urbani è in facoltà dell'Amministrazione finanziaria di consentire, giusta le disposizioni ed entro i limiti che saranno stabiliti con le istruzioni per l'applicazione del presente R. decreto-legge, che il pagamento della tassa, di cui al citato R. decreto-legge 29 luglio 1938-XVI, n. 1121, e successive disposizioni, abbia luogo a mezzo di abbonamento.

Art. 11.

Ai fini del pagamento della tassa di cui all'articolo precedente è fatto obbligo alle ditte:

a) di liquidare, in calce alla bolletta del libretto di esercizio, prima di iniziare od eseguire il trasporto, l'ammontare della tassa dovuta, indicando per ogni viaggio il percorso da seguire e la qualità e il peso delle cose da trasportare;

b) di presentare, entro i primi cinque giorni di ogni bimestre, al competente Ufficio del registro, il libretto di esercizio, di cui al successivo art. 13,

insieme ad un elenco riepilogativo, in doppo esemplare, delle tasse liquidate per i trasporti eseguiti nel bimestre precedente e di effettuare contemporaneamente il pagamento dell'ammontare complessivo della tassa dovuta.

L'Ufficio del registro potrà trattenere per un ulteriore periodo di cinque giorni il fascicolo mensile del libretto di esercizio per i necessari controlli.

Ogni pagamento complementare di tassa deve essere effettuato entro i dieci giorni dalla richiesta dell'Ufficio.

Gli abbonamenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, per il pagamento della tassa di cui al citato R. decreto-legge 29 luglio 1938-XVI, n. 1121, e successive disposizioni, restano validi fino alla scadenza del periodo cui si riferisce il rateo di tassa già versato.

Art. 12.

Le tariffe dei trasporti saranno nazionali.

Il Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le comunicazioni, sentita la Corporazione competente, unificherà le tariffe.

Art. 13.

Il quantitativo di carburante, di combustibile e di lubrificante assegnato mensilmente al trasporto di cose, ad eccezione di una quota determinata d'intesa fra il Comando Supremo e il Ministero delle corporazioni per i trasporti per esigenze di carattere operativo di cui al 1° comma dell'art. 1 e di un'altra quota determinata d'intesa fra il Ministero di agricoltura e il Ministero delle corporazioni destinata a garantire i trasporti per esigenze interprovinciali interessanti l'alimentazione, sarà dal Prefetto utilizzato per le esigenze dei trasporti di cui ai numeri 1), 2) e 3) della lettera *D* dell'art. 2.

Dopo soddisfatte tali esigenze, il Prefetto destinerà i quantitativi residuali agli automezzi adibiti a tutti gli altri trasporti, in ragione della loro migliore utilizzazione, risultante dall'apposito libretto di esercizio, che sarà rilasciato dagli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, redatto in conformità alle norme di applicazione del presente Regio decreto-legge.

A tal fine dovrà sempre curarsi, dall'interessato, che il libretto di esercizio sia scrupolosamente aggiornato per ogni viaggio così d'andata come in ritorno, e nel caso eccezionale di ritorno a vuoto dovranno farsi risultare i motivi della mancanza di carico mediante particolare annotazione.

Tale annotazione dovrà essere convalidata, nel capoluogo di Provincia, dal Consiglio provinciale delle corporazioni, o dal Consorzio o Ente da esso designato e negli altri casi dall'incaricato di cui all'art. 4 o dal Comando dei Reali carabinieri.

L'assegnazione di carburante, di combustibile, di lubrificante e di gomme sarà negata in caso di mancata utilizzazione, di cattiva utilizzazione dell'automezzo, di irregolare tenuta del libretto di esercizio.

Art. 14.

I funzionari, ufficiali ed agenti incaricati della prevenzione e dell'accertamento delle contravvenzioni sulla circolazione stradale elencati nell'art. 122 del Regio decreto-legge 8 dicembre 1933-XI, n. 1740, ed incaricati degli accertamenti relativi alle tasse sui trasporti di cose elencati all'art. 24 della legge 29 luglio 1938-XVI, n. 1121, faranno frequenti riscontri dei libretti di esercizio, annotandovi conferma delle indicazioni esistenti sul libretto circa la data del trasporto, il genere delle cose trasportate, il peso approssimato e gli estremi

del percorso relativamente al trasporto in atto, oppure iscrivendovi le eventuali rettifiche: in quest'ultimo caso dovranno farne immediata segnalazione al Prefetto agli effetti di cui agli articoli 8 e 15.

A tal fine i conducenti sono tenuti ad esibire ai predetti funzionari, ufficiali ed agenti, il libretto di esercizio.

Per il rifiuto da parte delle ditte e dei loro dipendenti ad esibire i libretti di esercizio si incorre nell'ammenda da L. 50 a L. 500.

Art. 15.

Per le infrazioni alle norme del presente decreto, quando non costituiscano fatto più grave, si applicano le sanzioni previste nell'art. 12 della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Per omesse, infedeli od inesatte registrazioni sul libretto di esercizio, il Prefetto dispone il ritiro della licenza o dell'autorizzazione del trasporto di cose al titolare dell'autoveicolo, ovvero delle patenti di abilitazione alla guida degli autoveicoli al conducente, per un periodo da uno a tre mesi e in caso di recidiva pel periodo da tre a sei mesi, a seconda che dal libretto di esercizio risulti che l'infrazione è imputabile al titolare dell'autoveicolo o al conducente.

Del provvedimento adottato il Prefetto dà notizia al Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione).

Contro i provvedimenti del Prefetto è ammesso ricorso al Ministro per le comunicazioni.

Art. 16.

Le sanzioni stabilite dagli articoli 20, 21 e 22 del Regio decreto-legge 29 luglio 1938-XVI, n. 1121, concernente la tassa sui trasporti di cose con automezzi, sono abrogate e sostituite dalle seguenti:

1) per l'omessa denuncia prescritta dal 2° comma del precedente art. 10, la ditta incorre nella pena pecuniaria da L. 100 a L. 1000;

2) per l'omessa o irregolare liquidazione della tassa in calce alla bolletta del libretto di esercizio ai sensi della lettera a) dell'art. 11, la ditta incorre nella pena pecuniaria da un minimo di L. 20 ad un massimo di L. 100 per ogni bolletta;

3) per l'omessa integrazione del deposito nei termini previsti dal 3° e 4° comma dell'art. 10, come pure per l'omesso pagamento della tassa nei termini stabiliti dalla lettera b) dell'art. 11 e dal penultimo comma dello stesso articolo, la ditta incorre nella sopratassa del 10 per cento dell'importo del deposito non integrato e della tassa non corrisposta in termine;

4) qualora con l'omessa od irregolare liquidazione della tassa concorra l'omessa iscrizione del trasporto sul libretto di esercizio o una infedele dichiarazione nella bolletta della quantità o del peso delle cose oggetto del trasporto o delle percorrenze relative ad ogni trasporto e ad ogni destinatario, la ditta incorre indipendentemente dalla pena pecuniaria e dalla sopratassa stabilita ai nn. 2 e 3 di cui sopra, nell'ammenda da un minimo pari al quadruplo della tassa non pagata ad un massimo pari al decuplo della tassa stessa.

Art. 17.

Le istruzioni per l'applicazione del presente Regio decreto-legge saranno emanate dal Ministro per le comunicazioni, e, per quanto riguarda le modalità dell'assegnazione e della ripartizione dei combustibili, carburanti e gomme, dal Ministro per le corporazioni: quelle per gli articoli 10, 11 e 16 dal Ministro per le finanze.

Art. 18.

Sono abrogate tutte le altre disposizioni stabilite in materia da precedenti leggi in quanto contrastanti con le norme del presente Regio decreto-legge.

Art. 19.

Le norme di cui al precedente art. 13 circa la ripartizione dei combustibili, carburanti e lubrificanti avranno applicazione tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente Regio decreto-legge.

Art. 20.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica e il Ministro per le comunicazioni sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1942-XX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — GRANDI — DI REVEL — GORLA — PARESCHI — RICCI.

Visto, il *Guardasigilli*: GRANDI.

Errata - corrige.

Boll. Uff. n. 33-34 *del* 20 *agosto* 1942. XX.

R. D. 27 giugno 1942-XX, n. 835. — A pag. 384, nell'art. 2, i limiti numerici riferentisi al grado 6°, che possono essere tenuti nella posizione di fuori ruolo, devono intendersi di 24 anzichè di 25 per le qualifiche: di Ispettore di 2ª classe, Segretario capo, Segretario tecnico capo, Disegnatore capo, Revisore capo e Applicato capo.

Ordine di servizio n. 94

Servizio merci nella stazione di Apuania.

A partire dal 1° settembre 1942-XX la stazione di Apuania, aperta all'esercizio con l'O. S. 15/1942, alla progressiva Km. 143 + 439 della linea Genova-Pisa fra le stazioni di Apuania Massa e Apuania Carrara, dalle quali dista rispettivamente Km. 3 + 168 e Km. 3 + 558, viene abilitata al servizio dei trasporti merci limitatamente a quelli a carro, o come tali considerati dall'Amministrazione, diretti ai raccordi della zona industriale di Apuania o provenienti dai medesimi.

La detta stazione seguirà il versamento degli introiti secondo le prescrizioni in vigore osservando la periodicità A di cui all'O. S. 184 del 1913.

In conseguenza di quanto sopra dovranno essere apportate, al "Prontuario Generale delle distanze chilometriche — edizione giugno 1942-XX — ed alle altre pubblicazioni di servizio interessate, le modificazioni risultanti dall'allegato al presente O. S.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 *e* 15

ALLEGATO ALL'O. S. N. 94 - 1942-XX.

PARTE II.

Tavola polimetrica N. 56-A (*Genova-Pisa, Apuania Carrara-Carrara S. Martino e Viareggio-Lucca*).

Stazione		Km.
Genova P. Principe e Genova P. Dinegro	Km.	119
Genova Brignole	»	117
Genova Sturla	»	114
Genova Quarto dei Mille	»	112
Genova Quinto al Mare	»	110
Genova Via Cattaneo	»	109
Genova Nervi	»	109
Genova S. Ilario	»	107
Bogliasco	»	107
Pontetto	»	106
Pieve Ligure	»	105
Sori	»	103
Mulinetti	»	101
Recco	»	99
Priaro	»	98
Camogli	»	98
S. Lorenzo	»	94
S. Margherita Ligure	»	93
S. Michele di Pagano	»	92
Rapallo	»	90
Zoagli	»	87
Chiavari	»	82
Lavagna	»	80
Cavi	»	77
Sestri Levante	»	74
Riva Trigoso	»	71
Moneglia	»	64
Deiva	»	61
Framura	»	57
Bonassola	Km.	54
Levanto	»	51
Monterosso	»	47
Vernazza	»	44
Corniglia	»	41
Manarola	»	39
Riomaggiore	»	38
La Spezia Centrale	»	30
La Spezia Migliarina	»	28
La Spezia Marittima	»	33
Vezzano	»	23
Arcola	»	19
Sarzana	»	15
Luni	»	9
Apuania Carrara	»	4
Carrara S. Martino	»	9
Apuania	»	—
Apuania Massa	»	4
Apuania Montignoso	»	7
Forte dei Marmi Seravezza Querceta	»	11
Pietrasanta	»	14
Viareggio e Viareggio Scalo	»	25
Massarosa	»	33
Nozzano	»	39
Montuolo	»	42
Lucca	»	48
Torre del Lago Puccini	»	30
Migliarino Pisano	»	38
Pisa C.le e Pisa S. Rossore	»	46

ALLEGATO ALL'O. S. N. 94 - 1942-XX.

PRONTUARI MANOSCRITTI DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche valevoli per la tassazione dei trasporti delle cose (esclusi i bagagli), in uso presso le stazioni e gli Uffici di controllo, nella linea Genova-Pisa, fra le stazioni di Apuania Carrara e Apuania S. Martino, si dovrà inserire il nome di Apuania e di contro esporre la distanza e il relativo istradamento procedendo come appresso:

Per i prontuari delle stazioni delle linee Genova-Pisa, Apuania Carrara-Carrara San Martino e Viareggio-Lucca, la distanza dovrà essere rilevata dal prospetto allegato al presente Ordine di servizio; per i prontuari di tutte le altre stazioni della Rete la distanza dovrà essere formata aggiungendo Km. 4 a quella indicata per Apuania Carrara, Km. 30 a quella indicata per La Spezia, Km. 119 a quella indicata per Genova P. Principe, Km. 3 a quella indicata per Apuania Massa e scegliendo quella che dal confronto risulterà minore.

L'istradamento sarà lo stesso della stazione che avrà servito di base per la formazione della distanza.

Nell'indice alfabetico dei prontuari suddetti inserire, nella sede opportuna, il nome di Apuania con il numero della pagina e il numero progressivo.

PREFAZIONE GENERALE ALL'ORARIO GENERALE DI SERVIZIO
(Edizione febbraio 1936-XIV).

A pagina 11, di contro al nome di Apuania esporre l'indicazione LP - *vb.*

Comunicati:

Esame di idoneità alle funzioni di Guardamerci.

In relazione all'art. 55 del Regolamento del personale è indetta una sessione di esami di idoneità a Guardamerci, alla quale potranno chiedere di prendere parte gli agenti stabili che alla data di pubblicazione del presente Comunicato risultino già in possesso della qualifica di Guardasala.

Le domande degli interessati, redatte in carta da bollo da L. 6, dovranno pervenire per via gerarchica alle rispettive Sezioni Movimento e Commerciale e del Traffico non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente Comunicato nel Bollettino Ufficiale.

Agli esami potranno essere ammessi anche i Guardasala non in possesso della iscrizione al P. N. F., restando però inteso che il conseguimento della idoneità, nonchè l'eventuale disimpegno delle relative funzioni, non conferisce loro alcun titolo a conseguire la promozione alla qualifica superiore.

Le ammissioni agli esami saranno decise dalle Sezioni tenendo presenti le disposizioni di cui agli articoli 61 e 62 del Regolamento del personale e le relative comunicazioni saranno fatte agli interessati, a cura delle Sezioni stesse, entro 30 giorni dalla data suindicata.

Gli esami — che dovranno tenersi nelle singole sedi di Compartimento nel periodo dal 10 al 30 novembre p. v. — consisteranno in una prova orale sul programma di cui appresso.

Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le Stazioni della rete ferroviaria dello Stato (Edizione 1° giugno 1942-XX).

PARTE I

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Zone e tavole polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni le fermate ecc.		LINEA	Comparti-mento o Delegazione	PROVINCIA	SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE ecc.							IMPIANTI FISSI				
	Zone	Tavole polimetriche				Viaggiatori	Bagagli	Merci G.V.	Merci P.V.	Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	Piani caricatori di testa	Piani caricatori di fianco	Grue fisse – Portata massima in tonnellate	Bilance a ponte – Portata massima in tonnellate	Sagoma limite
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Apuania	II	56 A	Genova-Pisa	Firenze	Apuania	—	—	G(l)	P(l)	—	—	—	—	—	—	—	—

(l) Limitatamente ai trasporti a carro, o come tali considerati dall'Amministrazione, diretti ai raccordi della zona industriale di Apuania o provenienti dai medesimi.

Dalle stazioni qui di[contro alle stazioni sot][to in]dicate e vicever[sa]	[DIS]TANZE					
	[GRUPP]O D		GRUPPO E			Gruppo F
	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
PARTE III						
Apuania . . .	521	618	684	884	927	1101

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE																				
		GRUPPO A						GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D				GRUPPO E			Gruppo F
		Genova P.P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Grisignano di Zocco	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
PARTE III																							
Apuania	II	119	240	236	231	229	169	302	313	342	243	190	237	48	46	705	379	521	618	684	884	927	1101

La Commissione esaminatrice sarà per ciascun Compartimento nominata dal Comitato di Esercizio e sarà composta di tre funzionari, scelti fra quelli delle Sezioni Movimento e Commerciale e del Traffico, dei quali uno di grado non inferiore al 5° (Presidente) e gli altri due di grado non inferiore al 6° (Membri).

Ciascun Membro disporrà di un massimo di dieci punti. Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato almeno 18 punti.

L'elenco degli idonei di ogni Sezione, che non costituirà graduatoria di merito agli effetti del conferimento delle promozioni, dovrà essere compilato in ordine alfabetico.

Tale elenco, unitamente a quello riguardante gli agenti non ammessi alla prova o riprovati nella medesima, dovrà essere trasmesso dalle Sezioni ai rispettivi servizi in triplice copia non oltre il 1° dicembre p. v.

PROGRAMMA D'ESAME PER L'IDONEITA' ALLE FUNZIONI DI GUARDAMERCI

Capo I.

ACCETTAZIONE DELLE COSE DESTINATE AL TRASPORTO

A) *Prescrizioni comuni.*

1. — Distinzione dei trasporti secondo le tariffe. (Art. 3 Tariffe e articolo 21 N.E.T.).

2. — Documenti per il contratto di trasporto. (Articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 27 delle tariffe e 6, 7, 8, 12, 13 e 14 della C.I.M. e 28 e 29 delle N.E.T.).

3. — Condizionatura delle merci. (Art. 23 delle tariffe e articoli 31, 32, 69 e 70 delle N.E.T.).

4. — Accettazione, indicazione sui colli, verifica della quantità, custodia e riconsegna dei trasporti (Tariffe, articoli 22, 32, 37, 38, 45, 46 e 47 e art. 27, parte nona N.E.T.).

5. — Merci escluse dal trasporto e merci ammesse a determinate condizioni. (Art. 4 Tariffe e art. 26 N.E.T.).

6. — Cartellini, etichette e listini sui colli e sui carri. (Art. 34 e allegato *B* N.E.T.).

7. — Ricognizione del peso e del numero dei colli. (Articoli 21 e 27 Tariffe e articoli 36 e 41 N.E.T.).

B) *Prescrizioni particolari a determinati trasporti.*

1. — Pacchi ferroviari - Colli espressi - Valori. (Tariffe 101, 102, 108 e art. 53 a 61 N.E.T.). Istruzioni sul servizio postale.

2. — Feretri. (Tariffa 110 e art. 62 N.E.T.).

3. — Veicoli - Automobili spediti dai viaggiatori. (Tariffe 106, 207, 208 e 302, art. 63 N.E.T.).

4. — Bestiame (Tariffe 105 e articoli 118, 119 N.E.T.).

5. — Trasporti derrate a G.V. (Tariffe 103 e 104 e art. 120 N.E.T.).

6. — Trasporti con treni diretti e accelerati. (Art. 75 Tariffe e articoli 64 a 66 N.E.T.).

Capo II.

Mezzi d'inoltro dei trasporti.

1. — Distinzione dei veicoli e degli attrezzi di carico. (Articoli 71 e 72 N.E.T.).

2. — Carri speciali e specializzati per determinati trasporti. (Art. 73 Tariffe e Circolare verde 7 Bollettino Ufficiale 1938).

3. — Carri per trasporti diretti all'estero. (Art. 113 N.E.T.).

4. — Uso dei carri coperti, scoperti e scoperti con copertone. (Art. 36 Tariffe. Norme per la determinazione dei carri da fornire per il carico premesse alla nomenclatura delle merci ed allegato 2 alle Tariffe).

5. — Carri serbatoio. (Alleg. 3 alle Tariffe).

6. — Carri gru. (Tariffe art. 35 e art. 124 e allegato 3 parti I e II N. E. T.).

7. — Pulitura, lavatura e disinfezione dei carri. (Articoli 198, 199 N.E.T.).

8. — Carri di altre Amministrazioni - Carri privati - Nozioni sulla loro utilizzazione. (Alleg. 3, parte I alle N.E.T. e Regolamento dei carri privati).

9. — Assicurazione dei carichi eseguiti dalle parti su carri scoperti. (Norme tecniche per il carico dei carri - Alleg. 7 alle N.E.T.).

Capo III.

Modo d'inoltro dei trasporti.

1. — Trasporti da inoltrare nei bagagliai. (Art. 136 a 143 N.E.T.).

2. — Trasporti da inoltrare nei carri misti. (Art. 144 a 149 N.E.T.).

3. — Trasporti da inoltrare a carro completo. (Art. 150, 152 N.E.T.).

4. — Trasporti delle derrate deperibilissime. (Istruz. 1932).

5. — Trasporti in servizio (Ordine di servizio 81/1923 e successive modificazioni).

Capo IV.

Carico dei carri.

1. — Visita dei veicoli. (Art. 103 N.E.T.).

2. — Prescrizioni tecniche per il carico dei carri. (Art. 104 e Alleg. 7 alle N.E.T.).

3. — Sagoma limite. (Art. 105 N.E.T.).

4. — Carico massimo. (Articoli 106, 107 N.E.T. e O S. 32/1941).

5. — Nozioni sull'uso delle etichette per riparazione dei veicoli. (Istruzione 1932 e Appendice 1935).

6. — Carico nei carri misti e nei carri completi. Art. 114 a 117 N.E.T.).

7. — Premi per l'utilizzazione del materiale. (Ordine di servizio 74/1940).

8. — Termini per il carico dei carri. (Art. 32 Tariffe e Art. 97 N.E.T.).

Capo V.

Custodia dei trasporti.

1. — Piombatura dei carri. (Alleg. 5 alle N.E.T.).

2. — Documenti di scorta dei trasporti. (Art. 171 a 175 N.E.T.).

3. — Consegne e riconsegne dei trasporti. (Art. 161 a 167 N.E.T.).

4. — Anormalità sui trasporti. Disposizioni per i pareggi delle mancanze ed eccedenze nei trasporti delle cose. (Art. 250 a 265 N.E.T.) – Riserve per le anormalità – Constatazioni dei danni alle cose trasportate. (Art. 49 Tariffe e art. 244 a 249 e art. 266 a 277 N.E.T.). – Istruzioni per l'accertamento delle infrazioni alla Polizia ferroviaria. (Art. 4, punti 16, 17, 18, 19, 20; art. 5 e 6, punti 3, 5, 8).

Capo VI.

Scarico dei carri.

1. — Ricevimento dei trasporti in arrivo. (Articoli 186, 187 N.E.T.).

2. — Riconsegna dei trasporti ai destinatari. (Art. 45 Tariffe, articolo 194 N.E.T.).

3. — Termini per l'asportazione delle merci e del bestiame. (Articoli 32 e 46 Tariffe e art. 196 N.E.T. – Disposizioni speciali vigenti: O. S. 69/1941, Fascicolo rosa, allegato alle N.E.T.).

4. — Rispedizioni. (Art. 76 Tariffa e art. 197 N.E.T.).

5. — Trasporti a domicilio – Servizi di collegamento. (Art. 37 Tariffe e articoli 208 a 210 N.E.T.).

Capo VII.

Trasporto delle merci pericolose e nocive.

Nozioni sommarie circa gli imballaggi, i mezzi di trasporto ed i divieti di comunanza di carico. – Etichette. (Istruzioni per l'applicazione dell'Allegato 7 alle Tariffe – Edizione 1935).

Capo VIII.

Servizio doganale.

Invio, registrazione e ricevuta dei documenti doganali. Piombatura dei carri. Mancanza ed alterazione dei piombi doganali. Documenti doganali per le spedizioni dirette all'estero. Bollette di legittimazione. Contrassegni ai colli. Carri da utilizzarsi per trasporti vincolati a dogana. (Estratto delle Istruzioni per il servizio doganale ad uso del personale dei magazzini – Ordine di Servizio 135/1924).

Capo IX.

Circolazione del materiale vuoto.

Situazione dei veicoli. Registri per la scritturazione dei veicoli. Rapporti giornalieri. Materiali di altre ferrovie. Moduli di scorta di materiale vuoto. (Articoli 84, 85 N.E.T. – Norme per il servizio di ripartizione, ediz. 1932, ed articoli 94 a 96 N.E.T.).

Copertoni ed attrezzi di carico dell'Amministrazione di altre ferrovie e dei privati. (Norme, ediz. 1939).

Capo X.

PROVVEDIMENTI TEMPORANEI IN MATERIA DI TRASPORTI DELLE COSE.

1. — Norme contenute nel punto n. 43 del Supplemento al Bollettino Commerciale n. 3 del 16 gennaio 1941 relative ai termini di resa, scarico delle merci, fornitura carri, fornitura copertoni, modificazione al contratto di trasporto, rispedizioni, utilizzazione carri, limitazioni all'accettazione delle merci, tasse di sosta.

2. — Norme contenute nel punto n. 239 del Supplemento al Bollettino Commerciale n. 22 dell'8 giugno 1942 relative all'obbligo della dichiarazione del peso delle merci spedite a carro, al divieto di richiesta di verifica del peso dichiarato e della tara dei carri, alla utilizzazione della capacità e della portata dei carri, alla esclusione dal trasporto di determinate merci.

3. — Norme integrative dei provvedimenti di cui al punto n. 239 del Supplemento al Bollettino Commerciale n. 22/1942, contenute nel punto n. 352 del Bollettino Commerciale n. 27 del 15 luglio 1942.

Deliberazioni Ministeriali circa le imprese ammesse a gestire servizi in appalto dell'Amministrazione ferroviaria.

La Commissione istituita ai sensi dell'articolo 4 del R. decreto legge 23 febbraio 1939-XVII, n. 309, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, riguardante la formazione e la tenuta degli elenchi delle Imprese ammesse a gestire servizi in appalto delle Amministrazioni ferroviaria, postelegrafica ed Azienda di Stato per i servizi telefonici, nelle sedute tenutesi il 4 dicembre 1941, il 3 ed il 24 luglio 1942 presso la Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato, ha preso le seguenti deliberazioni, ratificate dal Ministro delle Comunicazioni il 19 agosto 1942-XX.

ESTENSIONE DI ISCRIZIONE E DI LIMITE D'APPALTO

Ragione sociale e Sede Legale	Specializzazione e limite di appalto	Estensione
BIAGI Ottorino Livorno	Facchinaggio merci e bagagli registrati - Pulizia stazioni. L. 500.000	L. 1.500.000
CATTANEO Giuseppe Genova Sampierdarena	Facchinaggio merci e bagagli registrati. L. 1.000.000.	Manovalanza in genere L. 1.000.000
CESARI rag. Aymone Roma	Facchinaggio merci e bagagli registrati - Pulizia stazioni. L. 1.500.000.	Manovalanza in genere L. 1.500.000
MALDARI Giuseppe Giovinazzo (Bari)	Facchinaggio merci e bagagli registrati. L. 200.000.	Pulizia stazioni L. 200.000
COOP. "ADUA" S. A. Padova	Facchinaggio merci e bagagli registrati. L. 500.000.	Pulizia stazioni L. 2.000.000
COOPER. FATTORINI STAZIONI Porta Nuova e Porta Susa - Torino	Facchinaggio merci e bagagli registrati - Pulizia stazioni. L. 500.000.	L. 1.500.000
COOPER. FACCHINI PORTABAGAGLI Bologna Staz. Centrale	Facchinaggio merci e bagagli registrati - Pulizia stazioni. L. 500.000.	L. 1.500.000
COOPER. PORTABAGAGLI Ancona Staz. Centrale	Facchinaggio merci e bagagli registrati. L. 200.000.	L. 500.000
REPETTO Gustavo e Figlio Bolzano	Manovalanza in genere. L. 500.000.	L. 2.000.000

unicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Costruzione cabina A.C.E. per 80 leve in stazione Orbetello.	L. P.	Ore 12 del 31 agosto 1942-XX	399.000	Sezione Lavori Roma
Costruzione nuova luce lato Urbino al viadotto Km. 35 + 198,37 linea Fabriano-Urbino.	L. P.	Ore 18 del 2 sett. 1942-XX	329.800	Sezione Lavori Ancona
Manutenzione armamento linea Santhià-Romagnano Sesia.	L. P.	Ore 18 del 3 sett. 1942-XX	250.000	Sezione Lavori Torino
Manutenzione armamento linea Alessandria-Arona.	L. P.	Ore 18 del 3 sett. 1942-XX	[illegible]	Sezione Lavori Torino
Consolidamento fondazione prima e seconda pila ponte fiume Km. 238 + 699 linea Orte-Falconara.	L. P.	Ore 18 3 settembre 1942-XX	115.910	Sezione Lavori Ancona
Fornitura portoni in legno Deposito Locomotive Bologna.	L. P.	Ore 18 del 4 sett. 1942-XX	484.000	Sezione Lavori Bologna
Manutenzione armamento linea Chivasso-Casale.	L. P.	Ore 12 del 7 sett. 1942-XX	290.000	Sezione Lavori Torino
Manutenzione armamento linea Asti-Chivasso.	L. P.	Ore 12 del 7 sett. 1942-XX	270.000	Sezione Lavori Torino
Risanamento massicciata Chivasso.	L. P.	Ore 18 del 9 sett. 1942-XX	75.000	Sezione Lavori Torino
Manutenzione armamento linea Vignale-Varallo e Santhià-Arona.	L. P.	Ore 18 del 10 sett. 1942-XX	370.000	Sezione Lavori Torino
Manutenzione armamento linee Vignale-Domodossola.	L. P.	Ore 18 del 10 sett. 1942-XX	860.000	Sezione Lavori Torino
Rinnovamento, risanamento ml. 1600 binario linea Foggia-Potenza.	L. P.	Ore 19 dell'11 sett. 1942-XX	66.000	Sezione Lavori Bari
Manutenzione armamento linee Cuneo-Saluzzo, Savigliano-Busca Dronero.	L. P.	Ore 18 dell'11 sett. 1942-XX	460.000	Sezione Lavori Torino
Sistemazione ponti torrenti Portigliola e Vondalanni.	L. P.	Ore 18 del 14 sett. 1942-XX	2.620000	Sezione Lavori Reggio Calabria

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Trasformatori per sottostazioni	T. P.	15.9.1942 A. XX	Servizio Approvvigionamenti - Sezione 7ª.
Kg.	40.000	Riparelle di acciaio	T. P.	27.10.1942 A. XX	Id. Sezione 8ª

Il Direttore Generale
VELANI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale Servizio Personale ed Affari Generali - dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXV - N. 36 **3 settembre 1942 Anno XX**

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1942-XX — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1942-XX, n. 467. — *Modifica alle norme per gli esami di abilitazione alla condotta e sorveglianza delle locomotive a vapore ed elettriche, delle caldaie fisse e semifisse e delle locomobili in servizio sulle Ferrovie dello Stato di cui al D. M. 15 febbraio 1938-XVI, n. 2213.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 43 che dà facoltà al Ministro delle Comunicazioni, di emanare norme riguardanti la polizia, la sicurezza e la regolarità dell'esercizio delle ferrovie;

Visto il Decreto Ministeriale 15 febbraio 1938, n. 2213, riguardante le norme per gli esami di abilitazione alla condotta e sorveglianza delle locomotive a vapore ed elettriche, delle caldaie fisse e semifisse e delle locomobili in servizio sulle Ferrovie dello Stato;

Vista la proposta avanzata dal Dirttore Generale con la relazione N. PAG. 024/E/131593 in data 11 agosto 1942-XX del Servizio Personale ed Affari Generali;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

L'art. 2, Parte prima, Capitolo I, delle Norme per gli esami di abilitazione alla condotta e sorveglianza delle locomotive a vapore ed elettriche, delle caldaie fisse e semifisse e delle locomobili in servizio nelle Ferrovie dello Stato approvate con Decreto Ministeriale 15 febbraio 1938-XVI, n. 2213 è sostituito dal seguente:

« *Condizioni di ammissione agli esami* ».

L'aspirante all'abilitazione a Macchinista (TV e TE) di 2ª classe sulle Ferrovie dello Stato per essere ammesso agli esami deve:

1. — Essere Macchinista di 3ª classe, o Aiuto macchinista;

2. — Avere compiuto il 25° anno di età e non avere superato il 50°;

3. — Possedere i requisiti fisici secondo le norme in vigore;

4. — Soddisfare ai requisiti degli articoli 3 e 4 delle Norme approvate con Decreto Ministeriale 15 febbraio 1938-XVI, n. 2213.

Roma, li 25 agosto 1942-XX.

Il Ministro
HOST VENTURI

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1942-XX, n. 468. — *Graduatoria di merito del concorso a 50 posti di Sottocapo in prova delle stazioni.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Decreto Ministeriale 9 dicembre 1941-XX, n. 1733;
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) N. PAG. 040/24/106609 in data 5 agosto 1942-XX;
Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata l'annessa graduatoria di merito del Concorso a 50 posti di Sottocapo in prova delle stazioni.

Roma, li 25 agosto 1942-XX.

Il Ministro
HOST VENTURI

CONCORSO A 50 POSTI DI SOTTOCAPO IN PROVA DELLE STAZIONI

Graduatoria di merito.

1. – MURATORE Francesco
2. – PERA Giovanni
3. – SCARPATO Giuseppe
4. – CHINCA Pietro
5. – CANDIDO Reneo
6. – CALZA Fulgenzio
7. – DAL MASCHIO Ennio
8. – DISTEFANO Giuseppe
9. – INEGUALE Vittorio
10. – ARCOLIN Giorgio
11. – COPPOLA Gaetano
12. – CONTESSOTTO Tullio
13. – SGUERSO Giulio
14. – CARLINI Enzo
15. – POLI Enzo
16. – MARTINOTTI Luigi
17. – NICOLINI Luigi
18. – DI TORO Giuseppe
19. – RIZZI Alfredo
20. – DENARI Pietro
21. – CURCIO Mario
22. – ZAGAMI Santi
23. – PRESUTTI Aristide
24. – NEGRO Aldo
25. – ORTOLANO Paolo
26. – SIMONOTTI Ettore
27. – VIDALI Giorgio
28. – BARTOLI Bruno
29. – CAVANNA Mario
30. – GASTALDI Mario
31. – CESANELLI Vincenzo
32. – SAVINI Lazzaro
33. – BOCCA Teresio
34. – GIACHETTI Antonio
35. – DELLACHA' Renzo
36. – DE FELICE Felicissimo
37. – PETRONE Luigi
38. – FLORA Domenico
39. – RUFINI Gustavo
40. – BERTETTO Francesco
41. – FALCIANI Valerio
42. – DE SIMONE Luigi
43. – INCROCCI Mario
44. – TARTAROTTI Bruno
45. – DI BENEDETTO Franco

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1942-XX, n. 469. — *Graduatoria degli idonei del concorso a 15 posti di Sorvegliante lavori in prova.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Decreto Ministeriale 9 dicembre 1941-XX, n. 1732;
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) N. PAG. 040/21/106620 in data 11 agosto 1942-XX;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata l'annessa graduatoria degli idonei del concorso a 15 posti di Sorvegliante lavori in prova.

Roma, li 25 agosto 1942-XX.

Il Ministro
HOST VENTURI

CONCORSO A 15 POSTI DI SORVEGLIANTE LAVORI IN PROVA

Graduatoria degli idonei.

1. - COACCI Enrico
2. - TAVANO Romano
3. - MANETTI Mauro
4. - FESTA Carmine
5. - BRACCO Oreste
6. - MARINI Guglielmo
7. - GANDINI Fulvio
8. - PERUZZI Rinaldo
9. - BENTIVOGLI Enzo
10. - MUGNOLO Liborio
11. - GIOVANNETTI Agostino
12. - LUNGARINI Mario
13. - PELAGALLI Fulvio
14. - BERNARDESCHI Primo
15. - MERLINI Renato
16. - FRADEANI Eolo
17. - LIPPARINI Ugo
18 - CARLI Giuseppe
19. - DEL TORTO Enrico
20. - PATUELLI Carlo
21. - GIANNOTTI Renato
22. - SPAGNUOLO Alessandro
23. - DE ASMUNDIS Lorenzo
24. - GAZZO Luigi
25. - MARTINO Michele
26. - MATTIELLO Ennio
27. - RESCIGNO Pasqualino
28. - MERLER Mario
29. - PALINI Annesio

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1942-XX, n. 470. – *Graduatoria degli idonei a 6 posti di Allievo Ispettore in prova.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Decreto Ministeriale n. 1722 del 9 dicembre 1941-XX;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) N. PAG. 040/24/140611 in data 17 agosto 1942-XX;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata la seguente graduatoria degli idonei del concorso a 6 posti di Allievo Ispettore in prova.

1. – FRANCHI Eugenio
2. – MARTORELLA Giuseppe
3. – BASILE Mario
4. – MILONE Ugo
5. – NESPOLI Raffaele
6. – TONNICCHI Osvaldo
7. – OLMASTRONI Luigi
8. – ROLANDI Carlo
9. – MILANI Giulio
10. – AZZARIO Adolfo
11. – MARTINELLI Carlo Alberto
12. – BOTTACCI Renato
13. – MAZZEI Mario
14. – PAGGI Bruno
15. – FRANCO Vinicio
16. – FAILLA Ettore

Roma, lì 25 agosto 1942-XX.

Il Ministro
HOST VENTURI

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1942-XX, n. 471. — *Graduatoria di merito del concorso a 18 posti di Segretario in prova fra candidati muniti di abilitazione tecnica in ragioneria.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Decreto Ministeriale 9 dicembre 1941-XX, n. 1724;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) N. PAG. 040/24/140611 in data 19 agosto 1942-XX;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso a 18 posti di Segretario in prova fra candidati muniti di abilitazione tecnica in ragioneria.

1. – SANTORI Paolo
2. – LUCARINI Enzo
3. – BASSI Amato
4. – MARTELLA Aldo
5. – MISLEI Enrico
6. – ANTONELLI Pietro
7. – FOLPINI Bernardo
8. – VIGNATI Alessandro
9. – ROMITO Domenico
10. – IEZZI Luigi
11. – SANTANTONIO Agostino
12. – COLANGELO Manfredo

Roma, li 25 agosto 1942-XX.

Il Ministro
HOST VENTURI

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1942-XX, n. 516 — *Norme per l'ammissione al concorso interno per 500 posti di Conduttore capo in sostituzione di quelle approvate con il D. M. 20 gennaio 1942-XX, n. 2169.*

IL MINISTRI PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 17 agosto 1942-XX, N. PAG. 040/24/146088.24.8.41 del Servizio Personale e Affari Generali;
Udito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

1. — Le norme che regolano lo svolgimento del concorso interno per 500 posti di Conduttore capo, approvate con il D. M. 20 gennaio 1942-XX, numero 2169, vengono sostituite con quelle allegate al presente, e delle quali si autorizza la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

2. — Resta sempre in vigore il programma delle prove orali approvate con il citato D. M. n. 2169 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 7 del 12 febbraio 1942-XX.

Roma, li 25 agosto 1942-XX.

Il Ministro
HOST VENTURI.

NORME PER IL CONCORSO INTERNO PER N. 500 POSTI DI CONDUTTORE CAPO

1. — In relazione all'art. 60 del Regolamento del personale è indetto un concorso interno per 500 posti di Conduttore capo.

2. — Potranno prendere parte a tale concorso i Conduttori principali con qualsiasi anzianità ed i Conduttori con anzianità non posteriore al 31 dicembre 1940 che alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande risultino in possesso dell'abilitazione alla dirigenza dei convogli.
E' inoltre requisito essenziale per l'ammissione al concorso l'essere inscritto al Partito Nazionale Fascista.

3. — Le domande di ammissione al concorso, indirizzate alla Direzione Generale — Servizio Movimento — scritte di proprio pugno dagli interessati e redatte su carta da bollo da L. 8, dovranno essere presentate ai Depositi dai quali gli agenti dipendono entro 15 giorni dalla data di pubblicazione delle presenti norme sul Bollettino Ufficiale.
Saranno tenute valide le domande già presentate per l'ammissione al concorso in base al Decreto Ministeriale 20 gennaio 1942-XX, n. 2169.
Entro i CINQUE giorni successivi le nuove domande, a cura del Superiore immediato, dovranno essere inviate alle competenti Sezioni Movimento corredate, ciascuna, di un rapporto informativo.

4. — Le ammissioni agli esami verranno decise inappellabilmente dalle Sezioni Movimento, le quali terranno in ciò presenti le disposizioni degli articoli 61 e 62 del Regolamento del personale, nonchè tutti gli elementi di cui al precedente punto 3.

5. — Le Commissioni esaminatrici saranno Compartimentali e verranno nominate dal Capo del Servizio Movimento su proposta dei rispettivi Capi Compartimento.

6. — Gli esami saranno solamente orali; essi però saranno integrati dalla redazione individuale di un breve rapporto circa una anormalità accaduta durante la circolazione di un treno; di tale rapporto verrà tenuto conto nell'assegnazione della puntazione relativa al servizio del movimento e materiale.

7. — Il numero massimo dei punti di cui potranno disporre le Commissioni esaminatrici per le prove orali è il seguente:

1ª prova — Servizio del movimento e materiale	punti 20	per ciascuno dei componenti la Commissione
2ª prova — Servizio dei viaggiatori e merci	» 15	

Verrà inoltre tenuto conto dei requisiti di condotta, di zelo e di capacità dimostrata in servizio, per la valutazione dei quali potranno essere assegnati fino a 10 posti.

8. — Saranno dichiarati idonei i candidati che nelle prove orali avranno riportato non meno di 7/10 della votazione massima complessiva con non meno di 6/10 in ciascuna delle due prove.

9. — La somma di tutti i punti che i concorrenti riusciti idonei avranno riportato nelle prove orali e sui requisiti di condotta, capacità ed attitudini al grado superiore costituirà la classificazione che determinerà il posto che ciascun idoneo dovrà occupare nella rispettiva graduatoria di merito del concorso.

10. — Saranno dichiarati vincitori i primi classificati nelle singole graduatorie sezionali limitatamente ai quantitativi qui appresso indicati per ciascuna Sezione con facoltà da parte dell'Amministrazione di addivenire anche a spostamenti da una Sezione all'altra degli idonei, oltre il numero fissato, quando in qualche Sezione non si riuscisse a coprire con gli idonei i posti stabiliti.

Torino	48	Ancona	17
Milano	50	Roma	25
Venezia	40	Napoli	60
Trieste	33	Bari	26
Genova	40	Reggio Calabria	37
Bologna	28	Palermo	38
Firenze	56	Cagliari	2

Totale posti 500.

Decreto Ministeriale 25 agosto 1942-XX, n. 470. — *Graduatoria degli idonei a 6 posti di Allievo Ispettore in prova.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Decreto Ministeriale n. 1722 del 9 dicembre 1941-XX;
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) N. PAG. 040/24/140611 in data 17 agosto 1942-XX;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria degli idonei del concorso a 6 posti di Allievo Ispettore in prova.

1. – FRANCHI Eugenio
2. – MARTORELLA Giuseppe
3. – BASILE Mario
4. – MILONE Ugo
5. – NESPOLI Raffaele
6. – TONNICCHI Osvaldo
7. – OLMASTRONI Luigi
8. – ROLANDI Carlo
9. – MILANI Giulio
10. – AZZARIO Adolfo
11. – MARTINELLI Carlo Alberto
12. – BOTTACCI Renato
13. – MAZZEI Mario
14. – PAGGI Bruno
15. – FRANCO Vinicio
16. – FAILLA Ettore

Roma, li 25 agosto 1942-XX.

Il Ministro
Host Venturi

Decreto Ministeriale 25 agosto 1942-XX, n. 471. — *Graduatoria di merito del concorso a 18 posti di Segretario in prova fra candidati muniti di abilitazione tecnica in ragioneria.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Decreto Ministeriale 9 dicembre 1941-XX, n. 1724;
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) N. PAG. 040/24/140611 in data 19 agosto 1942-XX;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso a 18 posti di Segretario in prova fra candidati muniti di abilitazione tecnica in ragioneria.

1. - SANTORI Paolo
2. - LUCARINI Enzo
3. - BASSI Amato
4. - MARTELLA Aldo
5. - MISLEI Enrico
6. - ANTONELLI Pietro
7. - FOLPINI Bernardo
8. - VIGNATI Alessandro
9. - ROMITO Domenico
10. - IEZZI Luigi
11. - SANTANTONIO Agostino
12. - COLANGELO Manfredo

Roma, li 25 agosto 1942-XX.

Il Ministro
Host Venturi

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1942-XX, n. 516 — *Norme per l'ammissione al concorso interno per 500 posti di Conduttore capo in sostituzione di quelle approvate con il D. M. 20 gennaio 1942-XX, n. 2169.*

IL MINISTRI PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 17 agosto 1942-XX, N. PAG. 040/24/146088.24.8.41 del Servizio Personale e Affari Generali;
Udito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

1. — Le norme che regolano lo svolgimento del concorso interno per 500 posti di Conduttore capo, approvate con il D. M. 20 gennaio 1942-XX, numero 2169, vengono sostituite con quelle allegate al presente, e delle quali si autorizza la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

2. — Resta sempre in vigore il programma delle prove orali approvate con il citato D. M. n. 2169 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 7 del 12 febbraio 1942-XX.

Roma, li 25 agosto 1942-XX.

Il Ministro
HOST VENTURI.

NORME PER IL CONCORSO INTERNO PER N. 500 POSTI DI CONDUTTORE CAPO

1. — In relazione all'art. 60 del Regolamento del personale è indetto un concorso interno per 500 posti di Conduttore capo.

2. — Potranno prendere parte a tale concorso i Conduttori principali con qualsiasi anzianità ed i Conduttori con anzianità non posteriore al 31 dicembre 1940 che alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande risultino in possesso dell'abilitazione alla dirigenza dei convogli.
E' inoltre requisito essenziale per l'ammissione al concorso l'essere inscritto al Partito Nazionale Fascista.

3. — Le domande di ammissione al concorso, indirizzate alla Direzione Generale — Servizio Movimento — scritte di proprio pugno dagli interessati e redatte su carta da bollo da L. 8, dovranno essere presentate ai Depositi dai quali gli agenti dipendono entro 15 giorni dalla data di pubblicazione delle presenti norme sul Bollettino Ufficiale.
Saranno tenute valide le domande già presentate per l'ammissione al concorso in base al Decreto Ministeriale 20 gennaio 1942-XX, n. 2169.
Entro i CINQUE giorni successivi le nuove domande, a cura del Superiore immediato, dovranno essere inviate alle competenti Sezioni Movimento corredate, ciascuna, di un rapporto informativo.

4. — Le ammissioni agli esami verranno decise inappellabilmente dalle Sezioni Movimento, le quali terranno in ciò presenti le disposizioni degli articoli 61 e 62 del Regolamento del personale, nonchè tutti gli elementi di cui al precedente punto 3.

5. — Le Commissioni esaminatrici saranno Compartimentali e verranno nominate dal Capo del Servizio Movimento su proposta dei rispettivi Capi Compartimento.

6. — Gli esami saranno solamente orali; essi però saranno integrati dalla redazione individuale di un breve rapporto circa una anormalità accaduta durante la circolazione di un treno; di tale rapporto verrà tenuto conto nell'assegnazione della puntazione relativa al servizio del movimento e materiale.

7. — Il numero massimo dei punti di cui potranno disporre le Commissioni esaminatrici per le prove orali è il seguente:

1ª prova — Servizio del movimento e materiale	punti 20	per ciascuno dei componenti la Commissione
2ª prova — Servizio dei viaggiatori e merci	» 15	

Verrà inoltre tenuto conto dei requisiti di condotta, di zelo e di capacità dimostrata in servizio, per la valutazione dei quali potranno essere assegnati fino a 10 posti.

8. — Saranno dichiarati idonei i candidati che nelle prove orali avranno riportato non meno di 7/10 della votazione massima complessiva con non meno di 6/10 in ciascuna delle due prove.

9. — La somma di tutti i punti che i concorrenti riusciti idonei avranno riportato nelle prove orali e sui requisiti di condotta, capacità ed attitudini al grado superiore costituirà la classificazione che determinerà il posto che ciascun idoneo dovrà occupare nella rispettiva graduatoria di merito del concorso.

10. — Saranno dichiarati vincitori i primi classificati nelle singole graduatorie sezionali limitatamente ai quantitativi qui appresso indicati per ciascuna Sezione con facoltà da parte dell'Amministrazione di addivenire anche a spostamenti da una Sezione all'altra degli idonei, oltre il numero fissato, quando in qualche Sezione non si riuscisse a coprire con gli idonei i posti stabiliti.

Torino	48	Ancona	17
Milano	50	Roma	25
Venezia	40	Napoli	60
Trieste	33	Bari	26
Genova	40	Reggio Calabria	37
Bologna	28	Palermo	38
Firenze	56	Cagliari	2

Totale posti 500.

11. — Le graduatorie di merito saranno formate dalle Commissioni esaminatrici, che, a parità di voti, daranno la precedenza agli agenti di qualifica superiore; tra questi agli ex combattenti od a coloro che abbiano benemerenze fasciste ai sensi dell'art. 58 del R. P. modificato dall'articolo 6 del R. D. L. 11 ottobre 1934, n.1716 (tenute presenti anche le disposizioni di cui al R. D. L. 2 giugno 1936, n. 1172), con preferenza agli agenti che per i detti titoli abbiano riportata una maggiore puntazione complessiva.

La precedenza in parola è prevista anche per coloro che siano soci di diritto dell'Unione Fascista fra le famiglie numerose.

In mancanza dei suddetti requisiti dovrà essere tenuto conto del titolo di anzianità, a norma dell'art. 59 del R. P., e del maggior carico di famiglia.

Analogo procedimento dovrà essere seguito nello stabilire la precedenza, a parità di voti, fra gli agenti rivestiti della qualifica di Conduttore.

12. — I concorrenti che risulteranno idonei, sempre che conservino i prescritti requisiti, verranno immessi nelle funzioni superiori, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria di merito come sopra compilata e dovranno compiere, con esito favorevole, prima di conseguire la promozione, un periodo di esperimento nelle funzioni stesse della effettiva durata di sei mesi, a' termini dell'articolo 63 del Regolamento del personale.

13. — Coloro i quali si rifiuteranno di raggiungere o comunque non raggiungessero nel termine che verrà fissato la destinazione che verrà loro assegnata, anche in Compartimento diverso da quello nel quale hanno sostenuto l'esame, saranno considerati rinunciatari alla promozione, e, a norma dell'articolo 12 del R. P., decadranno da ogni titolo inerente al concorso.

14. — Le graduatorie di merito, che dovranno essere sottoposte all'approvazione del Ministro, saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato.

Errata - corrige

Boll. n. 28 del 9 luglio 1942-XX.

Nella legge 21 giugno 1942-XX, n. 682, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1941-42 ed altri provvedimenti di carattere finanziario, a pag. 289, tabella *B*, al capitolo n. 1 dello stato di previsione dell'Entrata dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, ove è detto: « L. 4.343.500.000 », devesi leggere: « L. 4.543.500.000 ».

Ordine di servizio n. 95.

Apertura all'esercizio della fermata di "Vallelarga,,.

In applicazione delle disposizioni emanate dal Ministro delle Comunicazioni con Decreto n. 1355 del 14 novembre 1933-XII, è stata aperta all'esercizio la fermata di "VALLELARGA", ubicata alla progressiva Km. 7 + 56 della linea Sulmona-Vairano Caianello fra le Assuntorie di Sulmona Introdacqua e Pettoranello sul Gizio, dalle quali dista rispettivamente Km. 4 + 605 e Km. 5 + 504.

Detta fermata, dotata di un marciapiedi della lunghezza di m. 50 e di un ricovero viaggiatori, sarà impresenziata ed abilitata al solo servizio viaggiatori e bagagli che si svolgerà con le modalità e norme contenute nell'Ordine di Servizio n. 105/1932-X e nel punto *c*) dell'Ordine di Servizio numero 158/1935-XIII.

La fermata stessa sarà illuminata con fanali a petrolio, accuditi dal personale dei Lavori e dipenderà dal 6° Riparto Movimento con sede a Sulmona e dal 3° Riparto Commerciale e del Traffico con sede a Roma.

In conseguenza di quanto sopra si dovranno modificare, conformemente agli allegati al presente Ordine di Servizio, i prontuari delle distanze chilometriche e le altre pubblicazioni di servizio interessate.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 9, 12, 13 *e* 16.

ALLEGATO ALL'O. S. N. 95 - 1942-XX.

PRONTUARIO DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE
(Edizione 1° giugno 1942-XX).

PARTE II.

Tavola polimetrica N. 107 (*Sulmona-Campobasso e Carpinone-Vairano Caianello.*

Sulmona	Km.	8	S. Pietro Avellana Capracotta	Km.	79
Sulmona Introdacqua . . .	»	5	Vastogirardi	»	87
Valle Larga	»	—	Carovilli Roccasicura . . .	»	93
Pettorano sul Gizio . . .	»	6	Pescolanciano Chiauci . . .	»	99
Cansano	»	19	Sessano Civitanova	»	103
Campo di Giove	»	24	Carpinone	»	111
Palena.	»	36	Pettoranello	»	116
Rivisondoli Pescocostanzo .	»	42	Pesche	»	118
Roccaraso	»	45	Isernia	»	122
S. Ilario Sangro	»	54	S. Agapito Longano . . .	»	129
Alfedena Scontrone . . .	»	62	Macchia d'Isernia . . .	»	133
Montenero Valcocchiara . .	»	66	Monteroduni Macchia . . .	»	135
Castel di Sangro	»	70			

Monteroduni S. Eusanio .	Km.	137
Rocca Ravindola	»	140
Pozzilli	»	145
Venafro	»	148
Capriati a Volturno	»	153
Sesto Campano	»	156
Presenzano	»	161
Vairano Caianello	»	168
S. Angelo in Grotte	»	118
Cantalupo del Sannio e Macchiagodena	Km.	121
S. Massimo	»	125
Boiano	»	129
S. Polo Matese	»	133
Campochiaro	»	135
Guardiaregia	»	137
Vinchiaturo	»	146
Baranello	»	150
Campobasso	»	159

ALLEGATO ALL'O. S. N. 95 - 1942-XX.

PRONTUARI MANOSCRITTI DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso presso le stazioni e gli Uffici di Controllo alla linea Sulmona-Isernia-Campobasso, fra i nomi di Sulmona Introdacqua e Pettorano sul Gizio, si dovrà inserire "Vallelarga" e di contro esporre la distanza e il relativo istradamento procedendo come appresso:

Per i prontuari delle stazioni delle linee Sulmona-Campobasso e Carpinone-Vairano Caianello la distanza dovrà essere rilevata dal prospetto allegato al presente Ordine di Servizio; per i prontuari di tutte le altre stazioni della Rete la distanza dovrà essere formata aggiungendo Km. 8 a quella indicata per Sulmona, Km. 18 a quella indicata per Cansano e scegliendo quella che dal confronto risulterà minore.

L'istradamento sarà lo stesso della stazione che avrà servito di base alla formazione della distanza.

Nell'indice alfabetico dei prontuari suddetti, inserire, nella sede opportuna, il nome di Vallelarga con il numero della pagina e il numero progressivo.

PREFAZIONE GENERALE ALL'ORARIO GENERALE DI SERVIZIO (Edizione febbraio 1936-XIV).

A pagina 22, fra i nomi di Valledolmo e Valle Lomellina, inserire in carattere corsivo:

« Vallelarga . . . . LB | R | 115 | »

Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le Stazioni della rete ferroviaria dello Stato (Edizione 1° giugno 1942-XX)

PARTE I

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Zone e tavole polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni le fermate ecc.		LINEA	Compartimento o Delegazione	PROVINCIA	SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE, ecc.							IMPIANTI FISSI				
	Zone	tavole polimetriche				Viaggiatori	Bagagli	Merci G.V.	Merci P.V.	Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	Piani caricatori di testa	Piani caricatori di fianco	Grue fisso — Portata massima in tonnellate	Bilance a ponte — Portata massima in tonnellate	Sagoma limite
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Vallelarga ⊙	V	107	Sulmona-Isernia	Roma	L'Aquila	V(4)	B(4)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE																						
		GRUPPO A						GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D				GRUPPO E			Gruppo F
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
PARTE III																							
Vallelarga ● . .	V	648	645	641	635	633	573	531	515	544	540	426	439	490	483	250	180	8	164	303	477	488	720
PARTE IV																							
Vallelarga ● . .	V	648	645	641	635	633	573	531	515	544	540	426	439	490	483	250	180	8	164	303	477	488	698
		117.54 164.160	23.45 160	40.23 45.160	115.23 45.160	40.23 45.160	23 45 160	110.126 45.160	71.126 45.160	126·45 160	256.23 45.160	45 160	126.45 160	264.10 108.164	67.54 108.164	114.160	160	160	114.160	103.59 80	124 73 114.160	15 114 160	103.59 160

Ordine di servizio n. 96.

Estensione di servizio nella fermata di Barberino di Val d'Elsa.

Dal 1° settembre 1942-XX, la fermata di Barberino di Val d'Elsa, della linea Empoli-Chiusi, attualmente abilitata al servizio viaggiatori e bagagli, viene abilitata anche al servizio merci a G. V., limitatamente ai trasporti in piccole partite non eccedenti il peso di Kg. 50.

Di conseguenza, nella Parte I del "Prontuario Generale delle distanze chilometriche", edizione 1° giugno 1942-XX, a pag. 13, di fronte al nome di Barberino Val d'Elsa, nella colonna 9, si dovrà inserire l'indicazione G (6).

Nella Parte I della "Prefazione all'Orario generale di servizio", edizione 1936, a pag. 12, di contro al nome di Barberino Val d'Elsa, si dovrà modificare l'indicazione B in "LG.".

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 e 15.

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Carico e scarico materiali nel magazzinetto di Roma Tiburtina.	L. P.	Ore 12 del 7 sett. 1942-XX	139.000	Sez. Spec. Lavori Roma
Costruzione capannone nella Officina Rialzo di Milano Smistamento.	L. P.	Ore 12 del 7 sett. 1942-XX	390.000	Sezione Lavori Milano
Riparazione pozzo n. 2 della Grande Galleria dell'Appennino sulla DD. Prato-Bologna.	L. P.	Ore 18 del 7 sett. 1942-XX	228.000	Sezione Lavori Bologna
Sistemazione della stazione di Porto Recanati.	L. P.	Ore 18 del 7 sett. 1942-XX	116.000	Sezione Lavori Ancona
Rinnovamento binari su tratti della linea Bologna-Padova.	L. P.	Ore 18 dell'8 set. 1942-XX	1.640.000	Sezione Lavori Bologna
Sistemazione binari nel D. L. di Ancona.	L. P.	Ore 18 de 9 sett. 1942-XX	123.500	Sezione Lavori Ancona
Fornitura mano d'opera per lavori d'armamento sulla linea Fornovo-Vezzano.	L. P.	Ore 18 de 9 sett. 1942-XX	80.000	Sezione Lavori Firenze
Costruzione fabbricato per servizio pacchi postali a Roma Tiburtina.	L. P.	Ore 12 del 10 sett. 1942-XX	584.825	Sez. Spec. Lavori Roma
Costruzione fabbricato per uso refettorio e spogliatoi in stazione di Verona P. N.	L. P.	Ore 11 del 10 sett. 1942-XX	60.000	Sezione Lavori Venezia
Costruzione magazzino merci in stazione di Caldiero.	L. P.	Ore 11 del 10 sett. 1942-XX	245.000	Sezione Lavori Venezia
Sistemazione massicciata linea Bologna-Rimini.	L. P.	Ore 18 dell'11 sett. 1942-XX	540.000	Sezione Lavori Bologna
Manutenzione armamento linea Alessandria-Arona.	L. P.	Ore 18 dell'11 sett. 1942-XX	710.000	Sezione Lavori Torino
Manutenzione armamento linea Torino-Genova e stazione di Torino Smistamento.	L. P.	Ore 18 del 14 sett. 1942-XX	590.000	Sezione Lavori Torino
Manutenzione armamento linea Ventimiglia-Piena.	L. P.	Ore 18 del 14 sett. 1942-XX	150000	Sezione Lavori Torino
Sistemazione massicciata linea Bologna-Verona.	L. P.	Ore 18 del 14 sett. 1942-XX	585.000	Sezione Lavori Bologna
Lavori armamento per ampliamento impianti del Dep. Loc. di Padova C.	L. P.	Ore 11 del 14 sett. 1942-XX	75.000	Sezione Lavori Venezia
Impianto Apparato Centrale elettrico in stazione di Fiumetorto.	L. P.	Ore 19 del 14 sett. 1942-XX	525.000	Sezione Lavori Palermo

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Manutenzione armamento linea Cantalupo-Castagnole Lanze.	L. P.	Ore 18 del 17 sett. 1942-XX	370.000	Sezione Lavori Torino
Manutenzione armamento linee Ceva-Carrù e Cuneo-Mondovì.	L. P.	Ore 18 del 17 sett. 1942-XX	525.000	Sezione Lavori Torino
Manutenzione armamento linea Valenza-Vercelli.	L. P.	Ore 18 del 18 sett. 1942-XX	390.000	Sezione Lavori Torino
Manutenzione armamento linee Airasca-Cavallermaggiore e Moretta-Saluzzo.	L. P.	Ore 18 del 19 sett. 1942-XX	380.000	Sezione Lavori Torino
Manutenzione armamento linee Torino-Genova e stazione di Torino. P. M.	L. P.	Ore 18 del 20 set. 1942-XX	480.000	Sezione Lavori Torino
Manutenzione armamento linee Torino-Pinerolo-Torre Pellice e Trofarello-Chieri.	L. P.	Ore 18 del 20 set. 1942-XX	690.000	Sezione Lavori Torino
Manutenzione armamento linea Asti-Casale Monferrato.	L. P.	Ore 18 del 22 sett. 1942-XX	340.000	Sezione Lavori Torino
Manutenzione armamento linea Torino-Milano e stazioni di Torino P. S. e Dora e Vanchiglia.	L.P.	Ore 18 del 22 sett. 1942-XX	600.000	Sezione Lavori Torino
Costruzione di una tettoia nel Cantiere Ufficio I.E.S. di Mestre.	L. P.	Ore 12 del 24 sett. 1942-XX	386.200	Ufficio I.E.S. Venezia
Appalto di custodia, pulizia e servizi accessori del dormitorio presso il Deposito locomotive di Roma S. L.	L. P.	Ore 18 del 19 sett. 1942-XX	662.400 (triennio	Sez. Mater. e Traz. Roma

Il Direttore Generale
VELANI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali - dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXV - N. 37

10 settembre 1942
Anno XX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti Pag.

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni di durata indeterminata:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari di durata determinata:

Comunicazioni:

Roma, 1942-XX — Soc. An. Poligrafica Italiana - Via della Guardiola, 22

LEGGE 24 giugno 1942-XX, n. 896. — *Istituzione dell'Albo nazionale degli esportatori dei prodotti ortoflorofrutticoli* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituito, presso l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, l'Albo nazionale degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli.
All'Albo è annesso il Ruolo provvisorio nazionale degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli.

Art. 2.

L'Albo ed il Ruolo provvisorio degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli sono composti delle seguenti sezioni:

Agrumi freschi:

1ª Sezione: arance, mandarini, limoni;

2ª Sezione: cedri, cedrati, agrumi non nominati.

Frutta fresche:

3ª Sezione: albicocche, ciliege, mele, pere, pesche, susine, uva da tavola, banane, frutta fresche non nominate;

4ª Sezione: lamponi, mirtilli, more, ribes, uva spina, bacche di rose canine e frutta fresche non nominate di siepe e del sottobosco;

5ª Sezione: castagne.

Frutta secche ed essiccate:

6ª Sezione: mandorle in guscio e sgusciate, pistacchi in guscio e sgusciati;

7ª Sezione: nocciole e noci in guscio e sgusciate;

8ª Sezione: pinoli in guscio e sgusciati;

9ª Sezione: fichi secchi;

10ª Sezione: uva secca, prugne secche, castagne secche, frutta secche ed essiccate non nominate.

---

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 24 agosto 1942-XX.

Ortaggi freschi:

11ª Sezione: cavoli, cavolfiori, pomidoro, agli, cipolle, insalata, spinaci, cetrioli, fagiolini, piselli, finocchi, carciofi, asparagi, carote, ortaggi freschi non nominati;

12ª Sezione: patate.

Fiori e piante:

13ª Sezione: fiori freschi recisi, foglie e piante ornamentali.

Art. 3.

I prodotti ortoflorofrutticoli indicati, per ciascuna sezione, nell'art. 2 possono essere esportati soltanto dagli inscritti nella sezione stessa dell'Albo o del Ruolo provvisorio. Gli iscritti come produttori possono esportare soltanto i prodotti dei fondi da essi condotti e, nel caso di società od enti costituiti di soli produttori, oltre detti prodotti, anche quelli dei fondi condotti dai produttori medesimi.

Gli Uffici doganali non devono consentire l'esportazione di detti prodotti da parte di non inscritti nella corrispondente sezione dell'Albo o del Ruolo provvisorio.

Per i prodotti soggetti a controllo qualitativo, a norma delle disposizioni concernenti il marchio nazionale di esportazione, l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero deve rifiutare l'accettazione di richieste di controllo al nome di non inscritti nella corrispondente sezione dell'Albo o del Ruolo provvisorio.

Art. 4.

Possono essere inscritte nell'Albo le persone che possiedono i seguenti requisiti:

1) siano inscritte, come produttori o commercianti di prodotti ortoflorofrutticoli, in una delle organizzazioni sindacali che inquadrano detti produttori e commercianti;

2) siano inscritte nel registro delle imprese della provincia ove esse hanno l'unica sede o la sede principale; tale inscrizione non è necessaria quando non sia obbligatoria a norma delle disposizioni vigenti;

3) non appartengano alla razza ebraica o, benchè vi appartengano, siano state discriminate;

4) non abbiano riportato condanne per alcuno dei reati preveduti negli articoli 440 secondo e terzo comma, 441, 442, 499 e 514 del Codice penale, dai titoli I, II, VII e XIII de Libro secondo dello stesso Codice, dell'art. 10 del R. decreto-legge 5 dicembre 1938-XVII, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939XVII, n. 739, e dell'art. 1 della legge 28 luglio 1939-XVII, n. 1097;

5) non siano state dichiarate fallite o, pur essendo fallite, siano state cancellate dall'Albo dei falliti a norma dell'art. 816 del Codice di commercio del 1882, ovvero siano state riabilitate ai sensi degli articoli 142 e seguenti delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, approvate con R. decreto 16 marzo 1942-XX, n. 267;

6) diano affidamento, per attrezzatura tecnica, organizzazione commerciale, mezzi finanziari, capacità professionale e correttezza commerciale, di svolgere un lavoro di esportazione rispondente alle direttive impartite dallo

autorità preposte alla disciplina ed al miglioramento dell'esportazione stessa;

7) siano inscritte da almeno un biennio nelle sezioni del Ruolo provvisorio corrispondenti a quelle dell'Albo alle quali aspirano di essere inscritte ed abbiano svolto in detto periodo un regolare e lodevole lavoro di esportazione per un volume medio non inferiore al minimo stabilito nella tabella di cui all'art. 15;

8) non siano state radiate dall'Albo o dal Ruolo provvisorio nel quinquennio precedente la domanda di inscrizione.

I requisiti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 8) sono prescritti:

a) per le ditte individuali, nei confronti del titolare della ditta;

b) per le società di fatto o in nome collettivo, nei confronti di tutti i soci;

c) per le società in accomandita semplice, nei confronti di tutti gli accomandatari;

d) per le società in accomandita per azioni, nei confronti di tutti gli accomandatari e di tutti i sindaci;

e) per le società per azioni, per le società a garanzia od a responsabilità limitata e per gli enti, nei confronti di tutti gli amministratori e di tutti i sindaci;

f) per le società e per gli enti in liquidazione, nei confronti di tutti i liquidatori e di tutti i sindaci.

Nel caso di società od enti, i requisiti di cui ai numeri 5) e 8) sono prescritti anche nei confronti della società o dell'ente.

L'iscrizione nell'Albo è subordinata al pagamento della tassa di concessione governativa di L. 300.

Art. 5.

Gli inscritti nell'Albo o nel Ruolo provvisorio debbono comunicare all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero ogni modificazione nello stato di fatto o di diritto, intervenuta nei loro confronti, nel termine di 15 giorni dalla data della modificazione stessa.

Gli inscritti nell'Albo che cessano di possedere anche uno soltanto dei requisiti indicati nei numeri 1), 2, 3, 4), 5) e 6) dell'art. 4 sono cancellati dall'Albo stesso.

Nel caso di fallimento, quando sia autorizzato l'esercizio provvisorio, il presidente della Commissione istituita a norma dell'art. 15, può, su domanda del curatore, concedere la proroga della cancellazione fino a non oltre la chiusura di detto esercizio.

Agli effetti del presente articolo, gli inscritti nell'Albo devono dimostrare, in qualsiasi momento, su richiesta del presidente della predetta Commissione ed entro i termini da questo stabiliti, di essere in possesso di uno o più dei requisiti prescritti. L'inosservanza di tale obbligo dà luogo alla cancellazione dall'Albo.

Art. 6.

Chi sia stato cancellato dall'Albo ai sensi dell'art. 5 può, a sua istanza, ottenere la reinscrizione, purchè al momento della domanda possegga tutti i requisiti indicati nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 8) dell'art. 4.

La reinscrizione è subordinata al pagamento della tassa di concessione governativa di L. 300.

Art. 7.

Nei casi di successione, alienazione, fusione, incorporazione o trasformazione dell'azienda, l'inserizione nell'Albo conserva efficacia, a favore della ditta o delle ditte che subentrano, per il periodo di 60 giorni alla data dell'atto che dette luogo all'alienazione, fusione, incorporazione o trasformazione o dalla data di apertura della successione.

Qualora entro tale termine venga richiesta la conferma della inscrizione, questa conserva efficacia fino a quando siano divenute definitive le decisioni sulla domanda o sulle domande presentate.

La conferma di inserizione non può essere concessa, se il richiedente non possiede i requisiti indicati nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 8) dell'art. 4.

La conferma di inserizione è subordinata al pagamento della tassa di concessione governativa di L. 300.

Art. 8.

La domanda di inserizione nell'Albo da parte degli inscritti nel Ruolo provvisorio, che abbiano compiuto il prescritto periodo di permanenza nel Ruolo stesso, deve essere presentata all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero dal 1° al 15 giugno di ogni anno e deve essere corredata dei documenti, di data non anteriore al 30 aprile dell'anno stesso, che comprovino il possesso, da parte del richiedente, dei requisiti indicati nei numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 8) dell'art. 4.

Alla domanda deve essere unita una dichiarazione del richiedente sulla consistenza dell'attrezzatura tecnica, della organizzazione commerciale e dei mezzi finanziari della propria azienda, nonchè la documentazione del lavoro di esportazione svolto durante il periodo di inserizione nel Ruolo provvisorio. Possono inoltre essere allegati tutti gli altri atti e documenti che il richiedente ritenga utile per meglio dimostrare la sua idoneità all'iserizione nell'Albo.

Nella domanda deve indicarsi la sezione o le sezioni dell'Albo per le quali si richiede l'iscrizione. Deve altresì precisarsi se l'inserizione viene richiesta come produttore o come commerciante.

Art. 9.

Il presidente della Commissione istituita dall'art. 15 può concedere ai richiedenti l'inserizione all'Albo un termine non superiore a 10 giorni per completare o rendere regolare la documentazione presentata a corredo della domanda.

Non oltre il 15 agosto di ogni anno, la Commissione delibera sulle domande e le deliberazioni sono comunicate agli interessati con raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 31 agosto.

Contro le deliberazioni della Commissione gli interessati possono ricorrere, nel termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, al Comitato istituito dall'art. 16.

Sui ricorsi il Comitato delibera entro il 15 ottobre e le decisioni sono comunicate agli interessati con raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 20 ottobre.

L'iserizione nell'Albo, quando la domanda è accolta, ha effetto dal 1° novembre

Art. 10.

Le domande di reinserizione e quelle di conferma di inserizione nell'Albo di cui agli articoli 6 e 7 possono essere presentate in qualsiasi momento. Per

la presentazione delle domande di conferma di inscrizione deve osservarsi il termine stabilito dall'art. 7.

A tali domande debbono essere allegati i documenti e la dichiarazione prescritti dall'art. 8. Non occorre però unire la documentazione del lavoro di esportazione anteriormente svolto.

Art. 11.

Prima della scadenza di ogni triennio, la Commissione istituita a norma dell'art. 15 provvede alla revisione dell'Albo e delibera la cancellazione degli inscritti da almeno un biennio che non abbiano svolto dopo l'ultima revisione dell'Albo od anche nel periodo anteriore, se inscritti da oltre un triennio e non presi in esame nella precedente revisione, un regolare e lodevole lavoro di esportazione per un volume medio non inferiore al minimo stabilito, per ciascun prodotto, dalla tabella indicata nell'art. 15.

In sede di revisione dell'Albo la Commissione provvede altresì all'accertamento della sussistenza, per tutti gli inscritti, dei requisiti indicati nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 8) dell'art. 4.

Agli effetti della revisione dell'Albo, ciascun inscritto deve presentare all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, entro la prima quindicina del mese di giugno dell'ultimo anno del triennio, i documenti che comprovino il possesso, da parte dell'inscritto, dei requisiti indicati nei numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) dell'art. 4, allegando la dichiarazione prescritta dall'articolo 8 e, se inscritto nell'Albo da almeno un biennio, la documentazione del lavoro di esportazione svolto dopo l'ultima revisione dell'Albo od anche nel periodo anteriore, se inscritto da oltre un triennio e non preso in esame nella precedente revisione.

Il compimento del biennio o del triennio di inscrizione, indicato nel presente articolo, va calcolato al 30 maggio dell'anno in cui si effettua la revisione dell'Albo.

Per la revisione dell'Albo, oltre quanto è disposto dal presente articolo, si applicano le norme stabilite nell'art. 9.

Art. 12.

Possono essere inscritti nel Ruolo provvisorio degli esportatori ortofloro-frutticoli coloro che possiedono i requisiti indicati nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 8 dell'art. 4.

Per la inscrizione, la reinscrizione e la conferma di inscrizione nel Ruolo e per la cancellazione dal Ruolo si applicano le stesse norme stabilite per l'Albo. Alle domande di inscrizione nel Ruolo deve essere allegata la documentazione del lavoro di esportazione eventualmente svolto prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Gli inscritti nel Ruolo che al 1° giugno di ogni anno abbiano compiuto il biennio di inscrizione debbono presentare domanda di inscrizione nell'Albo a norma dell'art. 8.

Qualora la domanda non sia presentata, ovvero venga respinta per mancanza del requisito indicato nel n. 6) dell'art. 4, o perchè il richiedente non ha svolto, nel periodo di inscrizione nel Ruolo provvisorio, un regolare e lodevole lavoro di esportazione per un volume medio non inferiore al minimo stabilito nella tabella di cui all'art. 15, è ordinata la cancellazione dal Ruolo del richiedente stesso.

L'inscrizione, la reinscrizione e la conferma di inscrizione nel Ruolo sono subordinate al pagamento della tassa di concessione governativa di L. 300.

Art. 13.

L'Albo è costituito dall'elenco degli inscritti in ordine numerico di inscrizione. Per ogni inscritto devono indicarsi i seguenti dati:

denominazione della ditta;

località ove trovasi la sede unica o principale (Comune, via e numero);

qualifica (produttore o commerciante);

generalità del titolare della ditta o, per le società e per gli enti, delle persone nei confronti delle quali sono prescritti i requisiti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 8) dell'art. 4, con indicazione della qualità di ciascuna di esse persone in rapporto alla società od all'ente;

sezione o sezioni dell'Albo nelle quali la ditta è inscritta;

data di inscrizione, di reinscrizione o di conferma di inscrizione.

Degli inscritti nell'Albo si formano inoltre elenchi per sezioni. Negli elenchi di sezione devono indicarsi, per ciascuno inscritto, i seguenti dati: denominazione della ditta, località ove trovasi la sede unica o principale (Comune, via e numero), qualifica (produttore o commerciante) e numero d'ordine di inscrizione nell'Albo.

Fino a quando non cessa di appartenere all'Albo, l'inscritto conserva il numero d'ordine di inscrizione inizialmente assegnatogli.

Le stesse disposizioni si applicano per il Ruolo provvisorio.

L'istituto nazionale fascista per il commercio estero provvede alla pubblicazione dell'Albo e del Ruolo provvisorio, nonchè di tutte le successive variazioni nel proprio "Bollettino di informazioni commerciali". Cura altresì la comunicazione dell'Albo, del Ruolo e delle successive variazioni, in quanto siano interessati, ai Ministeri, ai Consigli provinciali delle Corporazioni, agli Uffici del registro delle imprese, alle Organizzazioni sindacali ed eventualmente ad altri Uffici.

Lo stesso Istituto ed i Consigli provinciali delle Corporazioni devono consentire, a chiunque ne faccia richiesta, anche verbale, la consultazione gratuita dell'Albo e del Ruolo.

Art. 14.

La tenuta dell'Albo e del Ruolo provvisorio è affidata ad apposito ufficio di segreteria presso l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero. L'Istituto è utorizzato a rilasciare,su richiesta, attestati di inscrizione, cancellazioni e di altre variazioni riguardanti gli inscritti nell'Albo o nel Ruolo.

Art. 15.

Presso l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero è istituita una Commissione composta dal direttore generale di detto Istituto, che la presiede, da quattro membri effettivi designati rispettivamente dal Ministero dell'agricoltura e foreste, dal Ministero delle Corporazioni, dall'Associazione nazionale degli enti economici dell'agricoltura e dall'Ente nazionale fascista della cooperazione, nonchè da due membri effettivi designati dalla Federazione nazionale fascista dei commercianti di prodotti ortoflorofrutticoli.

In caso di assenza o di impedimento, il direttore generale del predetto Istituto è sostituito dal vice-direttore generale dell'Istituto stesso ed i membri effettivi da membri supplenti designati dai rispettivi enti.

Sono compiti della Commissione:

1) deliberare sulle domande di inscrizione nell'Albo o nel Ruolo;

2) deliberare sulle domande di reinscrizione e di conferma di inscrizione nell'Albo o nel Ruolo;

3) deliberare la cancellazione dall'Albo o dal Ruolo;

4) provvedere alla revisione triennale dell'Albo;

5) applicare le sanzioni comminate dall'art. 20;

6) approvare la tabella delle medie minime di esportazione per i vari prodotti che, a norma dell'art. 4, devono raggiungersi dagli aspiranti all'iscrizione nell'Albo. La tabella deve indicare separatamente le medie minime per i commercianti e quelle per i produttori che possono esportare soltanto prodotti dei fondi da essi condotti.

Le deliberazioni indicate nei numeri 1), 2), 3), 4) e 5) sono comunicate agli interessati per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. Contro tali deliberazioni è ammesso ricorso al Comitato istituito dall'articolo seguente. Il ricorso deve essere proposto entro 15 giorni dalla comunicazione ed ha effetto sospensivo solo per le deliberazioni di cui al n. 5).

Art. 16.

Presso l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero è inoltre istituito un Comitato composto dal direttore generale per i servizi delle esportazioni presso il Ministero per gli scambi e per le valute, che lo presiede, dal presidente del Comitato tecnico del predetto Istituto, da un consigliere di Corte d'appello e da un membro effettivo designato da ciascuno dei seguenti Enti: Ministero dell'agricoltura e foreste, Ministero delle corporazioni, Confederazione fascista degli agricoltori, Confederazione fascista dei commercianti ed Ente nazionale fascista della cooperazione.

In caso di assenza o di impedimento, il direttore generale per i servizi delle esportazioni ed il presidente del Comitato tecnico dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero sono sostituiti da funzionari del Ministero per gli scambi e per le valute di grado non inferiore al 5°, il consigliere della Corte d'appello da altro magistrato di pari grado, ed i membri effettivi da membri supplenti designati dai rispettivi enti.

Il Comitato decide sui ricorsi contro le deliberazioni della Commissione nei casi stabiliti dall'articolo precedente.

Le decisioni sono comunicate agli interessati per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno e sono definitive.

Art. 17.

La Commissione ed il Comitato sono costituiti con decreto del Ministro per gli scambi e per le valute.

I rappresentanti delle Organizzazioni sindacali durano in carica tre anni e possono essere confermati. Possono però essere sostituiti anche prima della scadenza del triennio, ed in tal caso i nuovi nominati durano in carica fino a detta scadenza.

I rappresentanti delle Organizzazioni sindacali continuano a far parte della Commissione o del Comitato, anche dopo la scadenza del triennio, fino alla loro sostituzione o conferma.

La Commissione ed il Comitato sono convocati su invito dei rispettivi presidenti; deliberano a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 18.

Le funzioni di segretario della Commissione e del Comitato sono disimpegnate dal capo della Segreteria per la tenuta dell'Albo o da chi lo sostituisce.

Art. 19.

Le sanzioni comminate dall'articolo seguente si applicano agli inscritti nell'Albo o nel Ruolo provvisorio:

a) che effettuano o tentano di effettuare esportazioni di prodotti ortoflorofrutticoli in nome proprio, ma per conto di terzi, anche se inscritti nell'Albo o nel Ruolo. La sanzione non si applica quando l'inscritto effettua, in nome proprio, esportazioni di prodotti per conto dei rispettivi produttori, anche se associati;

b) che effettuano o tentano di effettuare esportazioni di prodotti diversi da quelli corrispondenti alle sezioni dell'Albo o del Ruolo nelle quali hanno ottenuto l'inscrizione;

c) che contravvengono o tentano di contravvenire alle norme emanate dal Ministero per gli scambi e per le valute in materia di disciplina delle esportazioni ortoflorofrutticole;

d) che nei rapporti commerciali con l'estero agiscono in senso contrario agli interessi economici e valutari del Paese;

e) che nell'esecuzione dei contratti di vendita all'estero si rendono responsabili di manchevolezze che possano pregiudicare il buon nome od il rendimento economico dell'esportazione italiana;

f) che effettuano o tentano di effettuare esportazioni di prodotti ortoflorofrutticoli, durante il periodo di sospensione dell'inscrizione nell'Albo o nel Ruolo;

g) che, essendo inscritti nell'Albo o nel Ruolo come produttori, esportano o tentano di esportare in tutto od in parte merce acquistata da terzi;

h) che omettono di comunicare le modificazioni prevedute nel primo comma dell'art. 5, nel termine ivi stabilito.

Art. 20.

Le sanzioni pe i contravventori indicati nell'articolo precedente sono:

1) la censura;

2) la pena pecuniaria da lire 3000 a lire 30.000;

3) la sospensione dalla inscrizione nell'Albo o nel Ruolo per una durata non superiore a sei mesi;

4) la radiazione dall'Albo o dal Ruolo.

Ai recidivi si applica la pena pecuniaria o la sospensione o la radiazione.

Se trattasi di recidiva reiterata, si applica la pena pecuniaria e la sospensione o la radiazione.

Per la sospensione dalla inscrizione nell'Albo o nel Ruolo si deve stabilire, oltre la durata, anche la data dell'inizio e della fine della sospensione. Il tempo della sospensione non è computato agli effetti della permanenza minima nel Ruolo provvisorio prescritta per l'inscrizione nell'Albo.

In caso di mancato pagamento entro il termine stabilito, la pena pecuniaria è convertita in sospensione dall'Albo o dal Ruolo.

Per il mancato pagamento della tassa di concessione governativa, di cui agli articoli 4, 6, 7 e 12 s'incorre nella pena pecuniaria stabilita dall'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3279, modificato dall'art. 1 del Regio decreto 18 marzo 1936-XIV, n. 1418.

Art. 21.

Chiunque esporta o tenta di esportare prodotti ortoflorofrutticoli, senza essere inscritto nell'Albo o nel Ruolo, è punito con la ammenda da L. 5000 a lire 40.000.

Art. 22.

I proventi delle pene pecuniarie sono devoluti all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, esclusi quelli dovuti per il mancato pagamento della tassa di concessione governativa che sono devoluti all'Erario.

Art. 23.

Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni esclusa quella per il mancato pagamento della tassa di concessione governativa, è promosso dal presidente della Commissione istituita a norma dell'articolo 15. Questi, accertati sommariamente i fatti, provvede a contestarli, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all'interessato, il quale può presentare le giustificazioni scritte entro 15 giorni dalla data di ricevimento della contestazione. Eccezionalmente il presidente può, a richiesta dell'interessato, aumentare detto termine di non più di 10 giorni. Decorso tale termine, la Commissione delibera in base agli elementi raccolti durante l'istruttoria ed alle giustificazioni dell'interessato.

Art. 24.

La Segreteria per la tenuta dell'Albo dà notizia dei provvedimenti definitivi che applicano le sanzioni comminate dall'art. 20 al Ministero per gli scambi e per le valute, ai Consigli provinciali delle Corporazioni, agli Uffici di registro delle imprese ed alle Organizzazioni sindacali interessati. Nei casi previsti dall'art. 20, numeri 1), 2), 3) e 4), i relativi provvedimenti debbono essere comunicati anche agli altri Ministeri ed Uffici interessati e se ne ordina la pubblicazione nel "Bollettino di informazioni commerciali" dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, nell'Albo del Consiglio delle corporazioni della provincia ove l'esportatore ha la sede unica o principale della sua azienda e, a spese di quest'ultimo, in uno o più giornali indicati dalla Commissione o dal Comitato che ha irrogato la sanzione.

Art. 25.

Per la prima applicazione della presente legge, le domande di inserizione nell'Albo o nel Ruolo debbono essere presentate all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero entro il secondo mese successivo a quello in cui la legge stessa sarà pubblicata. Per la inscrizione nell'Albo, invece dei requisiti prescritti dal n. 7, dell'art. 4) il richiedente deve dimostrare di aver svolto nel quadriennio 1938, 1939, 1940, 1941, regolare e lodevole lavoro di esportazione

per un volume medio non inferiore al minimo stabilito nella tabella indicata nell'art. 15.

Si osservano, inoltre, in quanto applicabili, le norme degli articoli 9, 11, 12 primo comma e 13. I termini fissati in detti articoli si devono adeguare al termine fissato nel primo comma del presente articolo.

Art. 26.

L'Albo ed il Ruolo formati per la prima applicazione della presente legge entrano in vigore dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione a norma dell'articolo 13. Dallo stesso giorno cessano di avere efficacia gli Albi provinciali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari, di essenza agrumarie e di fiori, istituiti in applicazione della legge 31 dicembre 1931-X, n. 1806.

Dalla data di pubblicazione della presente legge gli uffici dell'Albo, istituiti a norma della predetta legge presso i Consigli provinciali delle Corporazioni, non possono accettare domande per la inscrizione, la reinscrizione, la conferma di inscrizione od il trasferimento di inscrizione. Dalla stessa data non possono essere accettate domande di Case di spedizioni per l'autorizzazione a rappresentare esportatori ai sensi dell'art. 5 della legge 31 dicembre 1931-X, n. 1806.

Le disposizioni della legge 31 dicembre 1931-X, n. 1806, e le relative norme di esecuzione contenute nel R. decreto 16 giugno 1932-X, n. 697, continuano ad avere vigore fino all'applicazione della presente legge.

Art. 27.

Il Ministero per gli scambi e per le valute cura la applicazione della presente legge. A tale scopo, le funzioni di vigilanza possono essere delegate all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Venezia, addì 24 giugno 1942-XX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCARDI — CIANO — GRANDI — DI REVEL — PARESCHI — HOST VENTURI — RICCI.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1942-XX, n. 731. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad assumere in servizio a posto di ruolo alcuni idonei dopo i vincitori dei concorsi nel Decreto specificati.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 11 del R. D. L. 17 novembre 1938-XVIII, n. 1785;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla lettera n. 52894/1306.3.12/1.3.1 del 22 agosto 1942-XX.

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/140613 del 1° settembre 1942-XX;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

1. — Il primo candidato idoneo, oltre i vincitori, dei concorsi rispettivamente a 6 posti di Allievo Ispettore, a 15 posti di Sorvegliante lavori e a 10 posti di Disegnatore in prova banditi coi DD. MM. 9 dicembre 1941-XX, numeri 1722, 1732 e 1726;

i primi due candidati idonei, oltre i vincitori, dei Concorsi rispettivamente a 20 posti di Aiutante disegnatore e a 20 posti di Assistente lavori edile in prova banditi coi DD. MM. 9 dicembre 1941-XX, nn. 1727 e 1730, possono essere assunti a ruolo.

2. — Lo stesso numero di posti viene riservato in favore dei chiamati alle armi in aumento a quelli ad essi riservati coi su menzionati Decreti Ministeriali

Roma, li 2 settembre 1942-XX.

Il Ministro
HOST VENTURI

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1942-XX, n. 732. — *Graduatoria di merito relativa al concorso interno a 20 posti di Sorvegliante della linea.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la Relazione in data 1° settembre 1942-XX, N. PAG. 040/24/150301/24.16.41 del Servizio Personale ed Affari Generali;

Visto l'art. 60 del Regolamento del Personale approvato col R. D. L. 7 aprile 1925, n. 405;

Udito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata l'unita graduatoria di merito relativa al concorso interno a 20 posti di Sorvegliante della linea bandito con il Decreto Ministeriale 5 novembre 1941-XX, n. 1304 e si autorizza la pubblicazione di essa nel Bollettino Ufficiale.

Roma, li 2 settembre 1942-XX.

Il Ministro
HOST VENTURI

GRADUATORIA DI MERITO DEI CAPI SQUADRA CANTONIERI CHE HANNO CONSEGUITO L'IDONEITA' NEL CONCORSO PER 20 POSTI DI SORVEGLIANTE DELLA LINEA BANDITO COL D. M. 5 NOVEMBRE 1941-XX, n. 1304.

1. – 218077 TIEZZI Guido
2. – 231029 BLASIO Salvatore
3. – 230790 BERTOLI Massimino
4. – 243292 TOFFALI Angelo
5. – 245693 PERNA Luigi
6. – 268937 BELLO Giuseppe
7. – 269585 ANGIUS Salvatore
8. – 288104 BOSIN Giuseppe
9. – 193787 VIGGIANI Domenico
10. – 293780 MONTANARI Alfredo
11. – 239478 RAFFAELLI Valerio
12. – 278981 BASAGLIA Oddone
13. – 280510 DI ROSA Giuseppe
14. – 240610 PADALINO Eugenio
15. – 223844 COSTA Ezio
16. – 231017 RAIMO Fiorentino
17. – 253183 SEMINO Paolo
18. – 228496 KRIZNIC Luigi
19. – 264764 BORRA GIACASSO Pietro
20. – 286412 KOCJAN Francesco
21. – 190491 SOLINAS Baingio
22. – 245545 ARCIONI Ezio
23. – 278982 BALDINI Vincenzo
24. – 224256 LOVATTI Romeo
25. – 236341 ZANONI Ausano
26. – 237083 CHINELLATO Luigi
27. – 237413 CORTESE Vincenzo
28. – 241121 MAGNONI Achille
29. – 231197 VANZO Natale
30. – 214542 VERDEROSA Gaetano
31. – 229993 DONATI Marino
32. – 219041 CAVIGLIOLI Amerino
33. – 235058 TUFARELLI Ciriaco
34. – 239454 FABBRI Valentino
35. – 240511 DI FONZO Stefano
36. – 289473 FORLIVESI Giuseppe
37. – 238405 MATTEI Antonio
38. – 245321 MUSCATELLO Antonio
39. – 268288 GAIARDONI Pietro
40. – 283481 ATLANTE Domenico
41. – 223970 VALLE Giovanni
42. – 180963 PERUZZI Adolfo
43. – 243915 PRUDENTE Domenico
44. – 220826 PETTI Guglielmo
45. – 242747 STELLA Napoleone
46. – 244738 PORCIELLO Vitagliano
47. – 184255 BALLESTRIERO Angelo
48. – 245632 SPUNTARELLI Francesco
49. – 235134 GRECO Giovanni
50. – 274910 GALEOTA LANZA Alfonso
51. – 219775 MATTEUCCI Ivo
52. – 240843 BALDI Settimio
53. – 186859 NAVALESI Ezio
54. – 239176 CRISCUOLO Cesare
55. – 264781 CRESTO Federico
56. – 228298 SCARLATA Francesco Paolo
57. – 249731 GIACOPUZZI Egidio
58. – 270281 BELLESIA Emanuele
59. – 235131 SURIANO Francesco
60. – 163521 PICARELLI Gennarino
61. – 244767 DE MICHELE Antonio
62. – 190506 LAI Antonio
63. – 231232 ACQUARELLI Luigi
64. – 281450 MOSCA Giuseppe
65. – 272671 IAZZETTA Giuseppe
66. – 250221 ROSSETTI Armando
67. – 272623 FUSCO Domenicantonio
68. – 240200 LEVONI Mario
69. – 289386 WALDER Giovanni
70. – 243605 GRAZI Gino
71. – 251275 FERRETTI Lorenzo
72. – 230793 AVALLI Giuseppe
73. – 271999 ANSELMI Enrico
74. – 218664 ZINNA Giovanni
75. – 270693 LENTINI Vincenzo
76. – 281177 SCHIFANO Giuseppe
77. – 180983 CASERTA Alfonso
78. – 208392 DI FIORDO Domenico
79. – 273429 CIGNETTO Giovanni
80. – 202074 VERRASTRO Domenico
81. – 250736 TALLARICO Biagio Rocco
82. – 246308 RIZZO Serafino
83. – 225396 LOIERO Vincenzo
84. – 283896 PROFETA Placido

Ordine di servizio n. 97.

Servizio doganale – Aggiunta all'elenco degli stabilimenti metallurgici autorizzati a ricevere materiali metallici dall'estero.

Il Ministero delle Finanze ha comunicato che con provvedimento n. 7365, Divisione II-A, del 28 luglio 1942-XX la Ditta Costruzioni Meccaniche e Navali "PANZERA" con sede in Palermo, via Buonriposo n. 51, è stata ammessa a ricevere materiali esteri di ferro e di acciaio per la riduzione in rottami sotto la vigilanza doganale.

Le operazioni relative saranno eseguite dalla Dogana di Palermo.

In conseguenza di tale provvedimento e con richiamo all'Ordine di Servizio n. 14/1937 all'elenco degli stabilimenti metallici autorizzati a ricevere materiali metallici dall'estero, a pag. 56 e seguenti delle "Istruzioni per il servizio doganale sulle Ferrovie" dovrà aggiungersi quello suindicato.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 *e* 15.

Ordine di servizio n. 98.

Norme per la conservazione dei documenti, atti e corrispondenze.

In relazione all'entrata in vigore del nuovo Codice Civile e della prescrizione massima di dieci anni dei diritti ivi stabiliti (art. 2946) si rende necessario modificare, come appresso, il punto *b*) 1° dell'Ordine di Servizio n. 18 del 1° febbraio 1934-XII:

b) Documenti da conservarsi per dieci anni:

1) pratiche relative ad accidenti ed infortuni dei terzi e degli agenti ferroviari, che non abbiano dato luogo a vertenze legali e che, comunque, non diano adito, in modo assoluto, ad atti interruttivi della prescrizione.

Per quanto si riferisce alle pratiche della stessa natura, che abbiano invece dato luogo a vertenze, si prescrive la loro conservazione sino alla definitiva transazione ed alla sentenza passata in giudicato.

Comunicato:

Opera di Previdenza a favore del personale.

(Legge 10 giugno 1913, n. 641).

Si comunica che durante il *secondo* semestre dell'esercizio finanziario 1941-1942 l'Opera ha approvato le seguenti concessioni di diritto:

Indennità di buonuscita				Sussidi temporanei		Assegni alimentari vitalizi		Assegni finali di L. 500		Sussidi per morte dopo l'esonero	
Ad agenti		A famiglie									
N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo
1125	6.891.537	449	2.297.429	407	272.952	33	41.300	1097	528.500	354	257.384

le concessioni di carattere facoltativo approvate a carico della disponibilità dell'esercizio medesimo sono state le seguenti:

1) Assegni alimentari ad ex agenti ed a congiunti bisognosi n. 72 per un valore capitale di L. 175.290.

2) Ricoveri in Istituti di educazione e di istruzione n. 5.

In ordine all'art. 5 del R. Decreto Legge 7 febbraio 1926, n. 187, modificato dal R. Decreto Legge 28 agosto 1930, n. 1314, sono state erogate le seguenti somme.

a) L. 100.000 alla Fondazione Vittorio Emanuele III a favore di orfani e figli di agenti ed ex agenti;

b) L. 60.400 per sussidi straordinari a favore di agenti esonerati e di congiunti bisognosi di agenti morti in attività di servizio e dopo l'esonero.

BORSE DI STUDIO A FAVORE DI ORFANI E DI FIGLI DI AGENTI E DI EX AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO

ANNO SCOLASTICO 1942-43.

L'Opera di Previdenza a favore del Personale delle Ferrovie dello Stato apre un concorso per il conferimento di borse di studio per l'anno scolastico 1942-43.

Al concorso sono ammessi:

a) *gli orfani di agenti* delle Ferrovie dello Stato *ed i figli di ex agenti* delle Ferrovie stesse (i quali agenti abbiano appartenuto all'Opera e cioè siano cessati dal servizio posteriormente dal 1° luglio 1912) *dalla seconda classe elementare in avanti;*

b) *i figli di agenti* in attività di servizio *purchè frequentino scuole Medie Superiori, o Università, o Istituti Superiori del Regno, comprese le Accademie Militari, od altri equivalenti, e si trovino nelle condizioni più avanti indicate.*

Le borse di studio saranno concesse nella misura seguente:

da L. 400 a L. 800 per le scuole elementari;

da L. 700 a L. 1500 per le scuole medie inferiori, tecniche professionali od altre equivalenti;

da L. 1000 a L. 1800 per le scuole medie superiori o corsi equivalenti;

da L. 1500 a L. 4000 per le università od altri istituti di istruzione superiore, comprese le Accademie Militari.

Per il conferimento delle borse di studio si richiede che i concorrenti non abbiano superato, al 1° *ottobre* 1942, i seguenti limiti di età col progressivo aumento di un anno per ognuna delle successive classi del rispettivo corso:

10 anni per la 2ª classe elemenare;

13 anni per la 1ª classe delle scuole medie inferiori od altre equivalenti;

16 anni per la prima classe delle scuole tecniche professionali delle scuole magistrali per la educazione materna, od altre equivalenti;

17 anni per la 1ª classe delle scuole medie superiori (liceo scientifico,

istituto tecnico superiore, istituto magistrale superiore, istituto tecnico commerciale o industriale od altre equivalenti);

18 anni per la 1ª classe del liceo classico;

21 anni per il primo corso universitario o di altro istituto di istruzione superiore, comprese le Accademie Militari.

Per le borse universitarie o degli altri istituti di istruzione superiore, domandate da orfani o da figli di ex agenti che si iscrivono al 1° *anno*, viene inoltre richiesto che il concorrente abbia conseguito il titolo di studio, occorrente per la regolare iscrizione all'Università, con una votazione non inferiore alla media di 7/10 negli esami complessivi.

Per i figli degli agenti in servizio l'ammissione al concorso è subordinata alle seguenti condizioni:

a) per le scuole medie superiori, che l'ammissione o l'ultima promozione siano state conseguite nella sessione estiva con una media generale non inferiore ad 8/10;

b) per le università ed istituti superiori — ove si tratti di giovani iscritti al 1° anno di corso — che il titolo richiesto per la regolare iscrizione all'università sia stato conseguito nella sessione estiva con una votazione media non inferiore ad 8/10: e, ove si tratti di giovani iscritti ad anno di corso superiore al primo, che i medesimi abbiano superato, con la stessa media, tutti gli esami prescritti e consigliati per i corsi precedenti.

Le domande per concorrere all'assegnazione delle borse di studio debbono essere compilate dal padre del concorrente o da chi eserciti su esso la patria potestà o la tutela.

Dette domande, indirizzate al Comitato Amministratore dell'Opera di Previdenza delle Ferrovie dello Stato, dovranno essere presentate entro il 31 *ottobre* 1942 *all'Ufficio ferroviario* (*Servizi, Sezioni o Uffici*) *da cui dipende o dipendeva il padre del concorrente. Non è ammesso il diretto inoltro all'Opera.*

Gli studenti universitari che dovessero sostenere esami nella sessione autunnale, *fermo restando l'obbligo di presentare la domanda e gli altri documenti entro il* 31 *ottobre*, potranno riservarsi di trasmettere, appena possibile, ma non oltre il 5 *dicembre*, il certificato relativo agli esami da sostenere nella sezione anzidetta ad eccezione dei giovani che hanno titolo a sostenere gli esami nell'apposita sessione straordinaria e che dovranno presentare tale certificato non appena ultimati gli esami stessi. Tale circostanza dovrà risultare ben chiara sulla domanda.

Alla domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti in carta libera:

a) atto di nascita del concorrente;

b) stato di famiglia;

c) certificato del Direttore della scuola o dell'istituto, dal quale risulti quale sia l'ultimo titolo di studio conseguito dal concorrente, con espressa menzione dei punti ottenuti in ciascuna materia e con indicazione *se la promozione sia stata conseguita in unica sessione o nelle due sessioni estiva ed autunnale.*

Per coloro che ottennero la borsa di studio negli anni scolastici precedenti non occorre l'atto di nascita.

Nella domanda dovrà essere indicato, oltre il preciso indirizzo della famiglia del concorrente:

a) se questi goda di altra borsa di studio e quale, indicandone l'importo;

b) se concorra od intenda concorrere a borse di studio concesse da altri Enti, indicandoli in caso affermativo;

c) la scuola e la classe che il concorrente frequenterà nell'anno scolastico 1942-43.

Le dichiarazioni accertate non vere daranno motivo alla revoca della borsa di studio.

Se il concorrente trovasi iscritto ad un corso superiore al primo di una università o di un istituto superiore, deve unire un certificato rilasciato dalla Segreteria della scuola con l'indicazione degli esami superati durante gli anni accademici già percorsi compreso il 1941-42 e del voto conseguito in ciascuna materia.

Il certificato dovrà inoltre essere completato con la dichiarazione esplicita che il concorrente ha superato *tutti gli esami obbligatori consigliati dalla Facoltà agli aspiranti all'assegno sulla Cassa scolastica* sia per l'anno 1941-42 che per quelli precedenti. *In mancanza di tale dichiarazione il certificato non sarà tenuto valido.*

L'assegnazione delle borse di studio sarà fatta insindacalmente dal Comitato Amministratore dell'Opera di Previdenza, il quale fisserà l'importo di ogni borsa in relazione alla disponibilità annua ed alle domande giudicate meritevoli di accoglimento.

* * *

La concessione delle borse di studio importa l'obbligo di frequentare le lezioni in scuole comunali, governative o pareggiate; eccezionalmente potrà essere consentita la frequenza presso istituti privati che diano completo affidamento di serietà di indirizzo e di perfetta disciplina scolastica. In questo ultico caso dovranno essere tuttavia sostenuti presso scuole pubbliche gli esami obbligatori.

* * *

Il pagamento delle borse di studio sarà effettuato in una sola volta verso presentazione di un certificato comprovante la regolare frequenza alla scuola, rilasciato in data posteriore al 1° marzo 1943.

* * *

Di regola non potrà essere concessa nè rinnovata la borsa di studio al concorrente che non abbia ottenuto, alla fine dell'anno scolastico precedente, la promozione nella sessione estiva alla classe superiore. Lo stesso dicasi per gli studenti universitari che, al termine dell'anno accademico, non abbiano sostenuto con buon esito tutti gli esami obbligatori consigliati dalla Facoltà.

AVVERTENZE

I documenti sono esenti dalle tasse di bollo, giusta quanto stabilisce l'ultimo paragrafo dell'art. 3 R. D. L. 7 febbraio 1926, n. 187.

Gli atti di nascita debbono essere legalizzati dalla competente Autorità; i documenti scolastici debbono portare il timbro della scuola ed essere autenticati dalle Autorità scolastiche.

L'Opera di Previdenza — che ha sede in Roma presso la Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato - Piazza della Croce Rossa — comunicherà direttamente agli interessati entro il mese di gennaio 1943 l'esito del concorso.

Astenersi pertanto dal rivolgere sollecitazioni.

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Manutenzione armamento linee dei Parchi di Genova Sampierdarena.	L. P.	Ore 18 del 14 sett. 1942-XX	380.000	Sez. Spec. Lavori Genova
Manutenzione orologi esistenti negli impianti e stazioni del Compartimento di Firenze.	L. P.	Ore 12 del 14 sett. 1942-XX	60.197	Ufficio I.E.S. Firenze
Rifacimento pavimentazione magazzino P. V. scalo Bologna Smistamento.	L. P.	Ore 18 del 15 sett. 1942-XX	157.600	Sezione Lavori Bologna
Formazione sede binari per circolazione locomotive a Milano Smistamento.	L. P.	Ore 12 del 15 sett. 1942-XX	300.000	Sezione Lavori Milano
Eliminazione difetti sul binario di corsa fra Gallarate e Domodossola.	L. P.	Ore 12 del 17 sett. 1942-XX	174.000	Sezione Lavori Milano
Sovrapassaggio con strada statale della Cisa del raccordo Bologna-Brennero presso Verona P. N.	L. P.	Ore 11 del 18 sett. 1942-XX	3.950.000	Sezione Lavori Venezia
Costruzione di un fabbricato alloggi a Signa.	L. P.	Ore 12 del 19 sett. 1942-XX	783.000	Sezione Lavori Firenze
Costruzione di un fabbricato alloggi a S. Romano.	L. P.	Ore 12 del 19 sett. 1942-XX	783.000	Sezione Lavori Firenze
Fornitura granito per coronamento marciapiedi e cunicoli a Genova Br. e PP.	L. P.	Ore 18 del 21 sett. 1942-XX	2.380.000	Sez. Spec. Lavori Genova
Revisione generale armamento linea Trofarello-Cuneo.	L. P.	Ore 18 del 21 sett. 1942-XX	147.000	Sezione Lavori Torino
Esercizio triennale della cava di Lebba, per estrazione, carico e scarico materiali.	L. P.	Ore 18 del 21 sett. 1942-XX	1.662.000	Sezione Lavori Ancona
Manutenzione armamento linea Potenza-Metaponto fra i Km. 164 e 195.	L. P.	Ore 19 del 21 sett. 1942-XX	421.700	Sezione Lavori Bari
Manutenzione armamento della stazone di Genova Br.	L. P.	Ore 18 del 21 sett. 1942-XX	345.000	Sez. Spec. Lavori Genova
Manutenzione armamento linea Foggia-Manfredonia.	L. P.	Ore 19 del 21 sett. 1942-XX	305.700	Sezione Lavori Bari
Manutenzione armamento linea B. Bosco Redole-Carpinone.	L. P.	Ore 18 del 21 sett. 1942-XX	244.550	Sezione Lavori Napoli
Manutenzione armamento linea Sicignano-Lagonegro.	L. P.	Ore 18 del 23 sett. 1942-XX	787.000	Sezione Lavori Napoli
Costruzione cabina A.C. presso Galleria S. Rocco.	L. P.	Ore 18 del 23 sett. 1942-XX	236.000	Sez. Spec. Lavori Genova

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Manutenzione armamento linea Casale-Mortara-Vercelli.	L. P.	Ore 18 del 24 sett. 1942-XX	380.000	Sezione Lavori Torino
Manutenzione armamento linea Castagnole-Asti-Nizza.	L. P.	Ore 18 del 24 sett. 1942-XX	310.000	Sezione Lavori Torino
Manutenzione armamento linea Bellavista-Nasisi Mar Piccolo.	L. P.	Ore 19 del 24 sett. 1942-XX	443.000	Sezione Lavori Bari
Manutenzione armamento linea Barletta-Spinazzola.	L. P.	Ore 19 del 24 sett. 1942-XX	401.000	Sezione Lavori Bari
Fornitura quadro e macchinario A.C.E. Bivio Crocetta e Lagrangia.	A. C.	Ore 12 del 25 sett. 1942-XX	—	Ufficio I.E.S. Torino
Manutenzione armamento linea Alessandria-Acqui-Nizza.	L. P.	Ore 18 del 26 sett. 1942-XX	430.000	Sezione Lavori Torino
Manutenzione armamento linea Bussoleno-Susa.	L. P.	Ore 18 del 26 sett. 1942-XX	105.000	Sezione Lavori Torino
Manutenzione armamento linea Foggia-Lucera.	L.P.	Ore 19 del 28 sett. 1942-XX	187.300	Sezione Lavori Bari
Manutenzione armamento linea Gioia del Colle-Taranto.	L. P.	Ore 19 del 28 sett. 1942-XX	600.400	Sezione Lavori Bari
Manutenzione armamento linea Cancello-Torre A. C.	L. P.	Ore 17 del 30 sett. 1942-XX	241.500	Sezione Lavori Napoli
Manutenzione armamento linea Valenza-Vercelli.	L. P.	Ore 18 del 30 sett. 1942-XX	670.000	Sezione Lavori Torino
Manutenzione armamento linea Chivasso-Aosta-S. Desiderio.	L. P.	Ore 18 del 30 sett. 1942-XX	180.000	Sezione Lavori Torino
Manutenzione armamento linea Mortara-Cava Carbonara.	L. P.	Ore 18 del 30 sett. 1942-XX	600.000	Sezione Lavori Torino
Impianti idraulici igienici e sanitari nel Palazzo Compartimentale di Venezia.	A. C.	Ore 11 del 9 ottobre 1942-XX	—	Sezione Lavori Venezia
Fornitura e montaggio in opera di apparecchiature per cabina elettrica dell'Officina di Vicenza.	A. C.	10 ottobre 1942-XX	—	Servizio Mat. e Trazione, Ufficio III, Sez. 6ª – Firenze

Il Direttore Generale
VELANI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale Servizio Personale ed Affari Generali - dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXV - N. 38. 17 settembre 1942
Anno XX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni di durata indeterminata

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari di durata determinata:

Comunicazioni:

Roma, 1942-XX — Soc. An. Poligrafica Italiana - Via della Guardiola, 22

REGIO DECRETO-LEGGE 21 giugno 1942-XX, n. 696. — *Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E D'ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3279, che approva il Testo della legge sulle concessioni governative, modificato dal R. decreto 26 marzo 1936-XIV, n. 1418;

Visto il R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, Allegato *F*, portante provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative, convertito nella legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1027;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le tasse sui provvedimenti amministrativi (concessioni, autorizzazioni, licenze, dichiarazioni, legalizzazioni, registrazioni, disciplinari, nulla osta e simili elencati nell'annessa tabella, Allegato *A*, sono dovute nella misura stabilita dalla tabella stessa.

La tabella Allegato *A*, con le note in essa contenute, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze, fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per le finanze, sarà provveduto alla compilazione della tabella unica coordinata ed aggiornata delle tasse sulle concessioni governative, che coordinerà tutte le disposizioni dell'annessa tabella, Allegato *A*, delle tabelle annesse al R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3279, ed alla legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1027, e delle tasse previste dalle singole leggi regolanti la concessione di provvedimenti amministrativi, che venissero emanate fino alla data della detta compilazione, con facoltà di variare ed aggiungere parole, di riunire, separare e variare la distribuzione degli articoli delle dette tabelle ai fini della loro chiarezza e semplificazione.

---

(1) Pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 30 giugno 1942-XX.

Art. 3.

Le disposizioni contenute nell'annessa tabella, Allegato *A*, entreranno in vigore col 1° luglio 1942-XX, fatta eccezione per le disposizioni sulle licenze ed autorizzazioni per la vendita al minuto di bevande alcoliche e superalcoliche, che entreranno invece in vigore col primo gennaio 1943-XXI.

Art. 4.

Per i provvedimenti amministrativi soggetti a tassa annuale di rilascio o di vidimazione, ed in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la tassa corrisposta per il rilascio o la vidimazione dovrà essere integrata col pagamento di tanti dodicesimi della differenza fra quella corrisposta e quella prevista dall'annessa tabella, Allegato *A*, quanti sono i mesi intercorrenti fra il 1° luglio 1942-XX e la data di scadenza.

Allorchè la somma dei dodicesimi dovuti presenti una frazione minore di una lira, questa frazione sarà computata per una lira intera; ed allorchè la data di scadenza presenti una frazione di mese, questa frazione sarà computata per un mese intero.

Tale differenza di tassa dovrà essere corrisposta nel modo indicato dalle rispettive voci dell'annessa tabella, Allegato *A*, e non oltre il 30 settembre 1942-XX.

Per le tasse pagate con carta bollata speciale, la differenza sarà corrisposta con marche.

Per il mancato pagamento nei termini stabiliti della differenza di tassa dovuta si incorre nella pena pecuniaria prevista dall'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3279, modificato dall'art. 1 del R. decreto 26 marzo 1936-XIV, n. 1418, salvo che nell'annessa tabella, Allegato *A*, non sia stabilita una diversa sanzione.

Art. 5.

Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge, restando il Ministro per le finanze autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Venezia, addì 21 giugno 1942-XX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI.

Omissis.

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa L.	Modo di pagamento	NOTE
92	Art. 2. - Regio decreto-legge 23 febbraio 1939-XVII, n. 309.	Iscrizione negli elenchi autorizzati delle imprese ammesse a gestire servizi in appalto dall'Amministrazione ferroviaria e postelegrafonica:			La controindicata tassa dev'essere corrisposta entro il 31 dicembre di ciascun anno per mantenere in vigore l'iscrizione per l'anno successivo.
		a) iscrizione per lavori di importo fino a Lire 200.000	30	Ordinario	
		b) iscrizione per lavori di importo fino a Lire 500.000	50	Id.	
		c) iscrizione per lavori di importo fino a Lire 1.000.000	80	Id.	
		d) iscrizione per lavori di importo fino a Lire 3.000.000	100	Id.	
		e) iscrizione per lavori di importo fino a Lire 5.000.000	120	Id.	
		f) iscrizione per lavori di importo fino a Lire 10.000.000	150	Id.	
		g) iscrizione per lavori di importo fino a Lire 20.000.000	300	Id.	
		h) iscrizione per lavori di importo fino a Lire 50.000.000	500	Id.	
		i) iscrizione per lavori di importo fino a Lire 100.000.000	1.000	Id.	
		l) iscrizione per lavori di importo fino a Lire 200.000.000	2.000	Id.	

Omissis.

N. B. — *La tassa annuale di concessione governativa che le Imprese iscritte nell'elenco dovranno pagare quando la classifica, in rapporto alla potenzialità, sia stabilita per importo illimitato è di L. 2000.*

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 8 agosto 1942-XX. — *Unificazione del rame: qualità, prescrizioni, prove* (*tabelle UNI da n.* 1704 *a n.* 1705) (1).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del Capo del Governo, 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del Capo del Governo, 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Sentito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 8 agosto 1942-XX;

DECRETA:

Art. 1.

Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni o Enti predetti, per le Società, Ditte, Istituti, comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per gli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 1704-1705 – 24 ottobre 1941-XIX (fascicolo unico di due tabelle): Rame – Qualità, prescrizioni, prove.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dal compimento di sei mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

A partire dal compimento di tale termine, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta oppure per reintegro di dotazioni di magazzino dovranno conformarsi alle tabelle predette.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 2 settembre 1942-XX.

Art. 3.

Alle Amministrazioni ed Enti tenuti all'osservanza delle presenti disposizioni è data facoltà di derogare da quanto prescritto nelle suddette unificazioni:

a) quando si tratti di introdurre tipi nuovi di materiali che rappresentino un progresso sostanziale della tecnica;

b) per le fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero, nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni UNI.

Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti disposizioni, si trovassero nella necessità di dover derogare alle prescrizioni del presente decreto, dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà, con esplicito articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione nell'industria, UNI - Milano.

Copie autenticate dal bollo del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 7.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 8 agosto 1942-XX.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 8 agosto 1942-XX. — *Unificazione di macchine utensili (Tabelle UNI da n. 1935 a n. 1946)* (1).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, numero 1699;

Sentito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 8 agosto 1942-XX;

DECRETA:

Art. 1.

Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni o Enti predetti, per le Società, Ditte, Istituti, comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per gli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 1935 - 24 ottobre 1941-XIX: Scanalature a T lavorate per macchine utensili;

UNI 1936 - 24 ottobre 1941-XIX: Linguette di appostamento per macchine utensili - Applicazioni;

UNI 1937 - 24 ottobre 1941-XIX: Frese a gambo per scanalature a T UNI 1935;

UNI 1938 - 24 ottobre 1941-XIX: Dadi lavorati per scanalature a T UNI 1935;

UNI 1939 - 24 ottobre 1941-XIX: Viti metriche lavorate, con testa quadra, per scanalature a T UNI 1935;

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 2 settembre 1942-XX.

UNI 1940 - 24 ottobre 1941-XIX: Viti metriche lavorate, con testa a martello, per scanalature a T UNI 1935;

UNI 1941 - 24 ottobre 1941-XIX: Tiranti filettati, lavorati, per dadi UNI 1938;

UNI 1942 - 24 ottobre 1941-XIX: Manicotti di giunzione, lavorati, per tiranti UNI 1941;

UNI 1943 - 24 ottobre 1941-XIX: Dadi esagoni di manovra, lavorati, per macchine utensili;

UNI 1944 - 24 ottobre 1941-XIX: Punte centranti per macchine utensili - Tipo semplice;

UNI 1945-46 - 24 ottobre 1941-XIX (fascicolo unico di due tabelle): Punte centranti per macchine utensili - Tipo con dado di allentamento.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dal compimento di sei mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

A partire dal compimento di tale termine, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta oppure per reintegro di dotazioni di magazzino dovranno conformarsi alle tabelle predette.

Art. 3.

Alle Amministrazioni ed Enti tenuti all'osservanza delle presenti disposizioni è data facoltà di derogare da quanto prescritto nelle suddette unificazioni:

a) quando per esigenze di intercambiabilità con costruzioni già in dotazione esista necessità, nel caso di riparazioni o per consentire la riproduzione di complessi sulla base di disegni anteriori, di continuare ad impiegare elementi conformi a tipi preesistenti;

b) per le fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero, nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni UNI e per serie di macchine utensili destinate promiscuamente all'interno del Paese ed alla esportazione quando risulti troppo oneroso provvedere ad una serie speciale per l'esportazione.

Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle disposizioni del presente decreto, si trovassero nella necessità di dover derogare alle prescrizioni stesse, dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà, con esplicito articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione nell'industria, UNI - Milano.

Copie autenticate dal bollo del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 7.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 8 agosto 1942-XX.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

Ordine di servizio n. 99.

Trasformazione della fermata impresenziata di Montorsi in fermata presenziata.

La fermata impresenziata di Montorsi, della linea Benevento-Avellino, attivata con Ordine di servizio n. 53/1940-XVIII, viene dal giorno 20 settembre 1942-XX trasformata in fermata presenziata.

Detta fermata distribuirà biglietti per determinate località e sarà gestita con le norme in uso per le Case cantoniere (art. 31 delle "Norme Viaggiatori" e art. 24 delle "Norme per i bagagli" e sarà amministrata dalla stazione di Benevento Porta Rufina.

Di conseguenza, nella Parte I del "Prontuario Generale delle distanze chilometriche della Rete dello Stato" — edizione 1° marzo 1941-XIX, a pagina 51 nell'elenco alfabetico, si dovrà sostituire il segno ● con 🏠 e nelle colonne 7 e 8 modificare il richiamo (4) in (19).

Nelle parti II, III e IV del Prontuario suddetto, rispettivamente alle pagine 81 (tav. 110), 46 e 97 si dovrà modificare il segno ● in 🏠

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 15 e 16.

Ordine di servizio n. 100.

Modalità da osservarsi per il carico e la circolazione del carro Pvz. 7696003

E' entrato in servizio il carro Pvz 7696003, a due carrelli, a quattro sale ciascuno, munito di freno a mano con due manovre fra loro indipendenti, una per carrello, situate in due garette. Esso ha il piano di carico ribassato ed è quindi adatto anche per il trasporto di colli voluminosi. Tutto il telaio è coperto di pavimeno in legno.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Distanza fra i perni dei carrelli	m.	14,—
» fra le sale estreme	»	17,900
Lunghezza totale compresi i respingenti	»	21,100
» totale del telaio	»	16,600
» di ciascuna delle parti sovrastanti ai carrelli	»	4,740
Larghezza delle parti sovrastanti ai carrelli	»	2,812
Altezza di queste parti sul piano del ferro	»	1,615
Lunghezza della parte ribassata	»	6,850
Larghezza della parte ribassata	»	2,812
Altezza della parte ribassata sul piano del ferro	»	1,070
Tara	Tonn.	44,910
Portata	»	40,—
Limite di carico	»	83,—
Categoria di velocità		(3)

MODALITA' DI CARICO

Il carico su questo carro può essere eseguito:

1. — Utilizzando tutta la travata;
2. — Utilizzando le sole parti sovrastanti ai carrelli;
3. — Utilizzando la sola parte ribassata.

In tutti i casi il carico deve interessare il carro per una larghezza di almeno m. 2,10 e nei primi due casi non deve oltrepassare in lunghezza le estremità della travata.

Inoltre:

Nel primo caso il carico può raggiungere:

Tonn. 83 purchè interessi la travata per una lunghezza di almeno m. 14,50
» 75 purchè interessi la travata per una lunghezza di almeno » 12,—
» 65 purchè interessi la travata per una lunghezza di almeno » 9,50

Nel secondo caso il carico può raggiungere complessivamente tonn. 83 purchè interessi ciascuna piattaforma per una lunghezza di metri 2,60 simmetrica al perno del carrello.

Se però il carico è costituito da un sol cumulo ed appoggia solo due punti posti ciascuno in corrispondenza ai perni dei carrelli, potrà raggiungere ugualmente tonn. 83, qualunque sia la larghezza del carro che viene interessata.

Nel terzo caso il carico, se appoggia solo su due punti di ciascun longherone può raggiungere:

Tonn. 54, se i punti di appoggio distano fra loro m. 6,80;
» 47, se i punti di appoggio distano fra loro meno di m. 6,80, ma non meno di m. 4,40;
» 40, se i punti di appoggio distano fra loro meno di m. 4,40 ma non meno di m. 2.

Se il carico appoggia su tre o più punti di ciascun longherone può raggiungere:

Tonn. 50, se interessa i longheroni per una lunghezza di m. 6,80;
» 43, se interessa i longheroni per una lunghezza minore di m. 6,80, ma non minore di m. 4,40;
» 36, se interessa i longheroni per una lunghezza minore di m. 4,40, ma non minore di m. 2.

PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE

Con carico non superiore a tonn. 40, il carro potrà circolare sulle linee di tutte le 5 categorie indicate nella Tav. 3 allegata alle "Norme tecniche per il carico dei carri e per la circolazione dei carri speciali".

Con carico superiore a tonn. 40 e fino a tonn. 60, potrà circolare sulle linee delle categorie A, B, C, D.

Con carico superiore a tonn. 60 e fino a tonn. 70 potrà circolare sulle linee delle categorie A, B, C.

Con carico superiore a tonn. 70 e fino a tonn. 83 potrà circolare sulle linee delle categorie A, B.

Quando occorresse inviare il carro su linee sulle quali non è ammesso in relazione al carico, si dovranno richiedere *istruzioni al Servizio Materiale e Trazione*.

Il carro avendo gli organi di attacco e di repulsione applicati ai carrelli, deve sempre viaggiare coll'osservanza delle norme per l'effettuazione dei trasporti su carri non congiunti dagli apparecchi di attacco. Quando viaggia carico il carro dovrà essere distanziato dalla locomotiva o da altro carro speciale di almeno 4 carri merci comuni.

Agli effetti della frenatura, il carro non deve essere considerato per stabilire la quantità dei freni attivi occorrenti nel treno, ed indipendentemente da essi deve avere sempre, quando viaggia vuoto, almeno un freno occupato dal frenatore, e quando viaggia carico, ambedue i freni occupati dal frenatore.

Il carro porta la scritta "Deve circolare secondo le norme di cui l'Ordine di Servizio n. 100/1942-XX.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 15, 30, 32, 36 *e* 37.

Ordine di servizio n. 101

Sovraccarico carri F. S. a due sale.

In deroga alle vigenti disposizioni, e fino a nuovo avviso, per i carri F. S. a due sale in servizio interno F. S. (escluso il servizio cumulativo italiano), è ammesso un sovraccarico fino a 2 tonnellate sul limite di carico (1), semprechè non venga superato il peso massimo per asse ammesso sulle singole linee da percorrere (vedasi allegato elenco).

Tale concessione vale anche per i carri F. S. a due sale in servizio internazionale *limitatamente ai trasporti destinati alle Ferrovie Germaniche ed alle Ferrovie Federali Svizzere*, nonchè per i carri F. S. a due sale carichi che rientrano in Italia dall'estero qualunque ne sia la provenienza.

Fanno eccezione:

— i carri con portata inferiore a 17 tonn. e
— i carri provenienti dalla guerra (2)

per i quali è ammesso un sovraccarico fino a 1 tonnellata sul limite di carico, sempre che non venga superato il peso massimo per asse ammesso dalle singole linee da percorrere.

Le presenti disposizioni annullano e sostituiscono quelle relative al sovraccarico dei carri F. S. contenute nell'Ordine di servizio n. 32/1941. Resta invece invariato l'elenco di merci assorbenti allegato al predetto O. S.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 30, 32, 36 *e* 37.

---

(1) Per limite di carico s'intende quello indicato sul carro o, in mancanza, la portata aumenta del 5 %.

(2) Cioè carri con numero di 7 cifre di cui la prima è 7, oppure con numero di 6 cifre di cui la prima è 0.

ALLEGATO ALL'O. S. N. 101 - 1942-XX.

PESO MASSIMO PER ASSE AMMESSO DALLE SINGOLE LINEE

Tonnellate 16: Tutte le linee meno le seguenti:

Tonnellate 15:

Cuneo-Saluzzo
Busca-Dronero
Bressana-Broni
Modena-S. Antonio M.
Merano-Malles
Adria-Chioggia
Fabriano-Urbino
Sulmona-Terni
Velletri-Terracina
Sparanise-Minturno
Termoli-Campobasso
Avellino-Benevento
Telese-Telese Bagni
Cerignola-Cerignola Città
Bari-Brindisi
Bellavista-Nasisi
Nasisi-B. Arsenale-Collebasso Reggio Arsenale
B. Arsenale-Buffoluto
Metaponto-Reggio Calabria
Sibari-Cosenza
S. Eufemia-Catanzaro M.
Siracusa-Licata
Olbia-Golfo Aranci

Tonnellate 14,5:

Canfanaro-Rovigno
Cervignano-Belvedere
Chilivani-Porto Torres
Decimomannu-Iglesias

Tonnellate 14:

Airasca - Moretta - Saluzzo - Savigliano
Bricherasio-Barge
Vignale-Varallo
Fano-Fermignano
Porto d'Ascoli-Ascoli Piceno
Giulianova-Teramo

Tonnellate 10:

Brunico-Campo Tures
Poggibonsi-Colle Val d'Elsa

Ordine di servizio n. 102.

Norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose. - Stazioni che per seguire il movimento dei veicoli, ritirano e custodiscono i fogli Moduli M. 18.

Nell'elenco delle stazioni, che per seguire il movimento dei veicoli devono raccogliere i fogli Mod. M. 18, pubblicato con l'Ordine di Servizio n. 66/1939, devono essere aggiunti i seguenti nomi:

COMPARTIMENTO DI MILANO

Camnago.

COMPARTIMENTO DI ANCONA

Fano — Fermignano.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14 *e* 15.

Comunicato.

Deliberazioni Ministeriali circa le imprese ammesse a gestire servizi in appalto dell'Amministrazione ferroviaria.

La Commissione istituita ai sensi dell'articolo 4 del R. decreto legge 23 febbraio 1939-XVII, n. 309, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, riguardante la formazione e la tenuta degli elenchi delle imprese ammesse a gestire servizi in appalto delle Amministrazioni ferroviaria, postelegrafica ed Azienda di Stato per i servizi telefonici, nella seduta tenutasi il 4 settembre 1942, presso la Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato, ha preso le seguenti deliberazioni, ratificate dal Ministro delle Comunicazioni il 9 settembre 1942-XX:

ISCRIZIONE NELL'ELENCO

Ragione sociale e Sede Legale	Specializzazione	Limite di appalto
BERGAMASCHI Ettore Luino	Manovalanza in genere	L. 200.000
RIZZO Attilio Cosenza	Manovalanza in genere	» 200.000
SCOGNA Edoardo Cervignano del Friuli	Manovalanza in genere — Facchinaggio merci e bagagli registrati.	» 500.000
TONIUTTI Quinto Sassari	Facchinaggio merci e bagagli registrati — Pulizia piazzali e stazioni — Pulizia locomotive.	» 200.000

ESTENSIONE DI ISCRIZIONE E DI LIMITE D'APPALTO

Ragione sociale e Sede Legale	Specializzazione e limite di appalto	Estensione
MONTENOVO Luigi Ancona	Facchinaggio merci e bagagli registrati. L. 300.000	L. 500.000
SOC. AN. COOPERATIVA TRASBORDI Mantova	Facchinaggio merci e bagagli registrati. L. 200.000	» 500.000
SOC. IN NOME COLLETTIVO MILONE FILIPPO E PISTORIO ALFIO Catania	Facchinaggio merci e bagagli registrati. L. 200.000	» 300.000

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Ampliamento del F.V. della stazione di Vergiate.	L. P.	Ore 12 del 21 sett. 1942-XX	215.000	Sezione Lavori Milano
Fornitura 2000 mc. di ghiaia per massicciata di binari.	L. P.	Ore 11 del 23 sett. 1942-XX	—	Sezione Lavori Venezia
Manutenzione armamento linea Roccasecca-Avezzano.	L. P.	Ore 12 del 23 sett. 1942-XX	434.800	Sezione Lavori Roma
Ampliamento dell'Officina Rialzo in stazione di Verona P.N.	L. P.	Ore 11 del 23 sett. 1942-XX	1.068.500	Sezione Lavori Venezia
Costruzione fabbricato per P.B.I. fra Valmadonna e Valenza.	L. P.	Ore 12 del 24 sett. 1942-XX	125.000	Ufficio I.E.S. Torino
Sgombro neve e ghiaccio sulla linea Udine-Ugovizza.	L. P.	Ore 18 del 25 sett. 1942-XX	100.000	Sezione Lavori Trieste
Revisione generale armamento e ripassatura binari fra le stazioni di Fornovo e Grondola.	L. P.	Ore 18 del 25 sett. 1942-XX	330.000	Sezione Lavori Firenze
Revisione ml. 14825 di binari sulla linea Torino-Milano.	L. P.	Ore 18 del 28 sett. 1942-XX	200.000	Sezione Lavori Torino
Revisione generale armamento ml 33.776 binario linea Torino-Milano.	L. P.	Ore 18 del 28 sett. 1942-XX	472.000	Sezione Lavori Torino
Revisione armamento linee del Riparto di Santhià.	L. P.	Ore 18 del 28 sett. 1942-XX	189.000	Sezione Lavori Torino
Manutenzione armamento linea Sparanise-Minturno.	L. P.	Ore 18 del 28 sett. 1942-XX	320.000	Sezione Lavori Napoli
Revisione armamento linee del Riparto di Chivasso.	L. P.	Ore 18 del 29 sett. 1942-XX	210.000	Sezione Lavori Torino
Manutenzione armamento linea Foggia-Potenza.	L. P.	Ore 19 del 1° ottobre 1942-XX	370.400	Sezione Lavori Bari
Manutenzione armamento linea Taranto-Metaponto.	L. P.	Ore 19 del 1° ottobre 1942-XX	504.400	Sezione Lavori Bari
Manutenzione armamento linea Salerno-S. Severino Rota.	L. P.	Ore 18 del 2 ottobre 1942-XX	208.000	Sezione Lavori Napoli
Manutenzione armamento linea Rocchetta-Spinazzola.	L. P.	Ore 19 del 5 ottobre 1942-XX	599.700	Sezione Lavori Bari
Manutenzione armamento linea Taranto-Brindisi.	L. P.	Ore 19 del 5 ottobre 1942-XX	654.400	Sezione Lavori Bari

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Manutenzione armamento linea Rocchetta-Gioia del Colle.	L. P.	Ore 19 dell'8 ottobre 1942-XX	581.600	Sezione Lavori Bari
Manutenzione armamento linea Potenza-Metaponto.	L. P.	Ore 19 dell'8 ottobre 1942-XX	672.700	Sezione Lavori Bari
Manutenzione armamento linea Brindisi-Lecce.	L. P.	Ore 19 del 12 ottobre 1942-XX	570.000	Sezione Lavori Bari
Acquisto 4 forni elettrici	**A. C.**	**5 ottobre 1942-XX**	**—**	**Ufficio 2°, Sez. 8ª - Servizio Mater. e Traz. - Firenze**
Appalto di pulizia vetture e servizi accessori presso la stazione di Trento.	**L. P.**	**Ore 18 dell'8 ottobre 1942-XX**	**257.825 (triennio)**	**Sezione Mat. e Traz. Venezia**

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata. T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Corone e ruote dentate e catene per dinamo elettromotrici.	T. P.	21.9.1942 A. XX	Servizio Approvvigionamenti — Sezione 7ª
N.	470	Assi sciolti per locomotive e tender.	T. P.	26.9.1942 A. XX	Id. Sezione 7ª
N.	1	Smerigliatrice elettrica	T. P.	27.9.1942	Id. Sezione 7ª
N.	1	Limatrice	T. P.	27.9.1942 A. XX	Id. Sezione 7ª
N.	1	Trapano sensitivo da banco . .	T. P.	27.9.1942 A. XX	Id. Sezione 7ª
N.	1	Trapano sensitivo a colonna . .	T. P.	27.9.1942 A. XX	Id. Sezione 7ª
—	—	Spessori, ripari e diaframmi di terra refrattaria.	T. P.	29.9.1942 A. XX	Id. Sezione 7ª
N.	50.000	Piastrine di acciaio per bulloni di fissaggio delle tavole dei pavimenti dei carri.	T. P.	3.10.1942 A. XX	Id. Sezione 7ª
—	—	Trasformatori autoregolatori e trasformatori serie/serie.	T. P.	5.10.1942 A. XX	Id. Sezione 7ª
N.	250	Cilindri per i contatori elettropneumatici.	T. P.	6.10.1942 A. XX	Id. Sezione 7ª
N.	400	Portastriscianti per trolley . .	T. P.	11.10.1942 A. XX	Id. Sezione 7ª
N.	4000	Bollatori di feltro	T. P.	10.11.1942 A. XX	Id. Sezione 5ª-A

Il Direttore Generale
VELANI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione	L. 16.00
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti	» 32.00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale Servizio Personale ed Affari Generali - dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXV - N. 39.

24 settembre 1942
Anno XX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1942-XX — Soc. An. Poligrafica Italiana - Via della Guardiola, 22

Ordine di servizio n. 103.

Trasporti militari italiani e germanici di persone e di cose in servizio interno ed internazionale.

Per rispondere alle necessità imposte dallo stato di guerra si sono presi accordi con le FF. AA. (Forze Armate) e le ferrovie estere per regolare in modo uniforme l'eseguimento dei trasporti militari di persone e di cose in servizio internazionale.

Con "Appendice" al presente Ordine di Servizio, che sarà distribuita agli agenti interessati, verranno pubblicate le norme concordate nonchè il fac simile dei nuovi modelli di trasporto adottati.

Con l'occasione si è considerato opportuno riassumere brevemente le disposizioni vigenti per i trasporti effettuati in servizio interno e si è allegato inoltre il prospetto schematico dei documenti da usare a seconda delle varie specie di trasporto.

Dette norme andranno in vigore col 1° ottobre 1942-XX e dalla stessa data viene abrogata la circolare n. 7/1941 relativa ai trasporti militari germanici.

Distribuito, unitamente all'Appendice, agli agenti interessati.

Ordine di servizio n. 104.

Ordinamento della Sezione Lavori di Torino.

(*Vedasi O. S. n.* 65/1933).

Il tratto di linea da Bivio Tanaro (Km 0 + 050) alla stazione di Valenza (Km. 11 + 927) passa dalla giurisdizione del Riparto Lavori di Alessandria a quella del Riparto Lavori di Casale.

Ordine di servizio n. 105.

Trasformazione in fermata presenziata della fermata impresenziata di "S. Gregorio".

Dal giorno 1° ottobre 1942-XX la fermata impresenziata di S. Gregorio, della linea Terni L'Aquila-Sulmona, verrà trasformata in fermata presenziata da Assuntore ed abilitata al servizio viaggiatori e bagagli con le modalità di cui all'art. 31 delle "Norme per il servizio della gestione viaggiatori" ed all'art. 24 delle "Norme per il servizio della gestione bagagli".

Della registrazione e della contabilità relative a tali servizi, nonchè del versamento degli introiti, viene incaricata la stazione di L'Aquila.

In conseguenza di quanto sopra, nel "Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato", edizione 1° marzo 1941-XIX, si dovrà: nella pagina 71, di contro al nome di S. Gregorio, cambiare l'indicazione • in quella [simbolo] e nelle colonne 7 e 8 sostituire di fianco alle lettere V e B, il richiamo (4) con quello (19).

Nella parte II, tabella polimetrica 99, nella parte III e nella parte IV, di contro al nome di S. Gregorio cambiare il segno ▲ in quello [simbolo].

Nella "Prefazione Generale all'Orario generale di servizio, parte I — edizione 1936 XIV — a pagina 20, in corrispondenza del nome di S. Gregorio inserire le indicazioni ▲ L.B.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7 *e* 9.

Circolare n. 21.

34ª Appendice all'Elenco Alfabetico delle Ditte proprietarie di carri privati inscritti nel parco veicoli F. S. (Edizione 1930-VIII).

In relazione alla Circolare n. 37/1930, si avvertono le Stazioni della Rete e gli Uffici che ebbero in distribuzione l'Elenco Alfabetico delle Ditte proprietarie di carri privati, inscritti nel Parco veicoli F. S. al 31 dicembre 1929, che detto elenco dovrà essere aggiornato, come segue, al 1° giugno 1941-XIX:

I. — Al Quadro *A:*

a) *aggiungere le seguenti Ditte e le serie in cui sono compresi i numeri di servizio assegnati ai loro carri:*

Federazione Italiana Consorzi Agrari — Roma, Piazza S. Bernardo 101 — dal 904800 al 904999.

Roberto Metzger e C. — Trieste, Via C. Ghega 1 - dal 915000 al 915599.

G. G. Pavella — Fiume, Casella Postale 161 - dal 920500 al 920649.

Consorzio Agrario Provinciale — Siena, Via Pianigiani 1 - dal 948800 al 948999.

Soc. Italiana Acciaierie Cornigliano — Genova Cornigliano, Corso F. M. Perrone 20 - dal 928000 al 928199.

Industrie Chimiche Nazionali Riunite — Roma, Largo Chigi 19 - dal 917650 al 917799.

b) *modificare l'indirizzo delle seguenti Ditte:*

Soc. Anon. Esportazione Agricola Italiana - Reggio Emilia — *da* Via E. S. Pietro 45 *a* Via G. Turri 6.

Soc. Anon. Olearia Meridionale - Napoli — *da* Piazza Mandracchio 26, 27, 28 *a* Via Duomo 65, 67.

Cora G. e L. (Fratelli) - Torino — *da* Corso Galilei 16 *a* Via Bertola 11.

Raffineria Italiana Olii per Trasformatori (R.I.O.T.) Soc. Anon. — *da* Milano, Via Montebello 30 *a* Genova, Via Brigata Liguria 2, piano 2°.

Virlo Giuseppe - Genova — *da* Via Archimede Corte Lambruschini 37 *a* Scalo Ferroviario Terralba - Genova.

II. — Ai Quadri *A* e *B*:

c) *cancellare le seguenti Ditte che non hanno più carri inscritti nel Parco veicoli F. S.:*

Enrico Bignoli - Galliate.
Borghesi Raffaele - Forlì.
Luigi De Ponti e Figli - Melzo.
Fratelli Moretti fu Tommaso - Genova.
Fratelli Giuseppe e Salvatore Rizzuto - Napoli.
Edoardo Gerhardt - Milano.
Tenchini Matteo - Chiari.
Fratelli Longhi fu Pietro - Milano.
Giovanni Calissano e Figli - Milano.
Altek Soc. Anon. - Milano.

III. — Al Quadro *B*:

d) *di fianco alla serie dei numeri sottoindicati aggiungere la scritta della ragione sociale:*

dal 904800 al 904999 Federazione Italiana Consorzi Agrari - Roma.
» 915000 » 915599 Roberto Metzger e C. - Trieste.
» 917650 » 917799 Industrie Chimiche Nazionali Riunite - Roma.
» 920500 » 920649 G. G. Pavella - Fiume.
» 928000 » 928199 Soc. Italiana Acciaierie - Genova Cornigliano.
» 948800 » 948999 Consorzio Agrario Provinciale - Siena.

e) *modificare la ragione sociale delle seguenti Ditte:*

da Rossi Davide e Figlio (S. A.) – Torino *a* Soc. Anon. Esercizi Rossi – Torino.

da "La vinicola" – Udine *a* "Vinicola Zorzi e C.i" – Udine.

da Officina Comunale del Gas – Bologna *ad* Azienda Municipalizzata – Bologna.

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Revisione e ripassatura binari con mezzi meccanici sulla linea Orvieto-Chiusi.	L. P.	Ore 18 del 28 sett. 1942-XX	799.000	Sezione Lavori Roma
Manutenzione impianti riscaldamento edifici del Ministero delle Comunicazioni.	L. P.	Ore 12 del 28 sett. 1942-XX	31.650	Sezione Lavori Roma
Costruzione cunicolo scandaglio zona franosa al Km. 69 + 270 linea Pistoia-B. Lavino.	L. P.	Ore 12 del 29 sett. 1942-XX	369.300	Sezione Lavori Bologna
Costruzione di due cabine A.C.E. nell'interno della Galleria Traversata e tre locali accessori.	L. P.	Ore 18 del 29 sett. 1942-XX	1.090.000	Sez. Spec. Lavori Genova
Revisione generale armamento fra le stazioni di Grondola e Vezzano.	L. P.	Ore 18 del 29 sett. 1942-XX	410.000	Sezione Lavori Firenze
Pulitura paramenti murari e lucernari della stazione di Milano C.le.	L. P.	Ore 12 del 30 sett. 1942-XX	245.877	Sezione Lavori Milano
Manutenzione armamento linea Ventimiglia Piena.	L. P.	Ore 18 del 1° ottobre 1942-XX	180.000	Sezione Lavori Torino
Ampliamento travata metallica del sottopassaggio della traversa S. Miniato.	L. P.	Ore 18 del 2 ottobre 1942-XX	158.700	Sezione Lavori Firenze
Sistemazione impianti della Squadra Rialzo in stazione di Fiume.	L. P.	Ore 18 del 4 ottobre 1942-XX	4.756.000	Sezione Lavori Trieste
Rialzamento volte del sottovia fra le stazioni di Pistoia e Serravalle sulla linea Pistoia-Pisa.	L. P.	Ore 18 del 6 ottobre 1942-XX	98.600	Sezione Lavori Firenze
Raccolta detriti carbone nel piazzale della stazione di Verona P. V.	L. P.	Ore 11 dell'8 ottobre 1942-XX	70.000	Sezione Lavori Venezia
Appalto del servizio di pulizia carrozze e servizi accessori a Voghera.	L. P.	Ore 18 del 15 ottobre 1942-XX	301.200 (triennio)	Sezione Mat. e Traz. Milano

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	10	Gruppi elettrogeni mobili . . .	T. P.	10.10.1942 A. XX	Servizio Approvvigionamenti — Sezione 7ª
—	—	Stoppino di filfiocco e calza piana per lumi.	T. P.	31.10.1942 A. XXI	Id. Sezione 5ª-A

Il Direttore Generale

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione	L. 16,00
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti	» 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale – Servizio Personale e Affari Generali – dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXV - N. 40.

1° ottobre 1942
Anno XX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1942-XX — Soc. An. Poligrafica Italiana - Via della Guardiola, 22

LEGGE 24 luglio 1942-XX, n. 1065. — *Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 27 febbraio 1942-XX, n. 76, sul trattamento di missione al personale statale nell'interno del Regno* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 27 febbraio 1942-XX, n. 76, riguardante il trattamento di missione nell'interno del Regno, con le seguenti modificazioni:

L'ultimo comma dell'art. 1 è così modificato:

« Per il personale civile non di ruolo, nonchè per i volontari ed in genere per il personale in prova, l'indennità è riferita al grado iniziale dei ruoli corrispondenti alla categoria di appartenenza, salvo speciali disposizioni ».

Dopo il primo comma dell'ar. 2, è inserito il seguente:

« Per le missioni fuori residenza con ritorno nella stessa giornata, la diaria di missione è ridotta alla metà oppure a due terzi della misura normale, secondo che la missione, compreso il tempo previsto per i viaggi di andata e ritorno, abbia durata non superiore o superiore ad ore dodici ».

E' soppresso l'art. 10.

L'art. 11 diventa art. 10.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 24 luglio 1942-XX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 24 settembre 1942-XX.

REGIO DECRETO 24 agosto 1942-XX, n. 1087. — *Modificazioni al Regio decreto 3 giugno 1938-XVI, n. 819, relativo alla corresponsione di premi di operosità al personale delle Ferrovie dello Stato* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Visto il Regio decreto 3 giugno 1938-XVI, n. 819, concernente la corresponsione dei premi d'operosità al personale delle Ferrovie dello Stato;

Visto il R. decreto 17 febbraio 1924-II, n. 182, recante norme per la concessione dei premi di operosità e rendimento al personale dell'Amministrazione dello Stato;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 1 del R. decreto 3 giugno 1938-XVI, n. 819, è sostituito dal seguente:

« L'importo annuo del premio di operosità da corrispondersi, a' sensi dell'art. 6 del R. decreto-legge 1033 del 27 giugno 1937-XV, al personale delle Ferrovie dello Stato non può superare, di regola, per ogni agente, quello risultante per ciascun grado dalla tabella allegata al presente decreto.

Detto premio s'intende già al netto delle riduzioni percentuali di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, rispettivamente convertiti nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18, e 14 giugno 1934, numero 1038.

Il premio stesso deve liquidarsi a semestri maturati alle date del 31 marzo e 30 settembre di ciascun anno in misura, di regola, non superiore alla metà di quella indicata per ciascun grado nella tabella allegata.

L'importo annuo complessivo dei premi non può oltrepassare la cifra di L. 8.000.000, anch'essa non soggetta alle riduzioni percentuali di cui sopra ».

Art. 2.

Fra il primo ed il secondo comma dell'art. 2 del ripetuto R. decreto numero 819 del 1938 è inserito il segeuente comma:

« Fermo il limite di spesa di cui all'articolo precedente, è in facoltà del Ministro, entro i limiti dell'eventuale disponibilità di fondi non erogati nel semestre precedente, di attribuire delle quote integrative alle misure dei premi di cui alla tabella suddetta al personale che se ne renda meritevole per le maggiori e più impegnative prestazioni rese nel semestre, in modo, però, da non

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 29 settembre 1942-XX.

superare, in ogni caso, complessivamente, gli importi massimi individuali dei premi di operosità e di rendimento previsti per il personale di grado corrispondente delle altre Amministrazioni dello Stato ».

Art. 3.

Il presente decreto ha vigore a partire dall'esercizio 1941-42.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 24 agosto 1942-XX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

ALLEGATO.

Importo massimo annuo del premio di operosità per il personale delle Ferrovie dello Stato, già al netto da riduzione.

GRADI		Premio lire
1° Capi servizio principale e Capi compartimento di 1ª classe	L.	2.000
1° Capi servizio e Capi compartimento di 2ª classe	»	1.500
2°	»	900
3°	»	700
4°	»	550
5°	»	450
6°	»	350
7°	»	300
8°	»	270
9°	»	240
10°	»	210
11°	»	180
12° (1)	»	150
13° (1)	»	130
14° (1)	»	120
15° (1)	»	110

(1) Per il solo personale subalterno degli uffici.

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le Comunicazioni
HOST VENTURI.

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1942-XX. — *Disposizioni relative al vincolo delle barbabietole da zucchero* (1).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e del consumo dei generi alimentari;

Ritenuta la necessità di assicurare l'approvvigionamento delle barbabietole zuccherine per la produzione dello zucchero e dell'alcole;

DECRETA:

Art. 1.

A partire dal raccolto 1942 le barbabietole da zucchero sono vincolate a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e non possono, pertanto, formare oggetto di atti di alienazione, se non sulla base della disciplina stabilita nel presente decreto.

Art. 2.

In esecuzione del vincolo di cui al precedente articolo, i produttori di barbabietole che hanno le loro coltivazioni nelle zone di approvvigionamento degli zuccherifici e distillerie, determinate in base ai piani di coltivazione stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, debbono consegnare la totalità del prodotto agli zuccherifici e distillerie anche per la parte cui non siano impegnati a norma del contratto nazionale di coltivazione.

I quantitativi di barbabietole da zucchero ottenuti fuori delle zone di approvvigionamento di cui al al precedente comma, fatta eccezione di quelli occorrenti ai bisogni aziendali del produttore che si intendono svincolati con la loro graduale utilizzazione, debbono essere denunciati alla Sezione provinciale dell'alimentazione competente per territorio, la quale provvederà all'immissione al consumo del prodotto nell'ambito della Provincia, per mezzo degli Uffici provinciali dell'Ente economico della zootecnia sulla base del prezzo fissato dal contratto nazionale di coltivazione.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su richiesta degli interessati, potrà autorizzare la consegna totale o parziale, per speciali destinazioni, dei predetti quantitativi di barbabietole ottenuti fuori delle zone di approvvigionamento.

Art. 3.

Coloro che nelle zone di approvvigionamento di cui al precedente articolo 2 coltivino barbabietole da zucchero al di fuori o in eccedenza agli impegni assunti a norma del contratto nazionale di coltivazione, hanno l'obbligo

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 27 luglio 1942-XX.

di denunciare all'Associazione nazionale bieticultori, entro il 29 luglio 1942-XX, le superfici di terreno investite a tali coltivazioni.

Coloro che coltivano barbabietole zuccherine fuori delle zone di approvvigionamento predette, hanno l'obbligo di denunciare alla competente Sezione provinciale dell'alimentazione, entro i termini di cui al precedente comma, le superfici di terreno investite a tali coltivazioni.

Art. 4.

I trasporti di barbabietole prodotte nelle zone di approvvigionamento di cui al 1° comma dell'art. 2 debbono essere accompagnati da un apposito buono di consegna rilasciato dallo zuccherificio o dalla distilleria che ha diritto di ricevere il prodotto.

I trasporti di barbabietole prodotte fuori delle zone di approvvigionamento sono subordinati ad uno speciale permesso rilasciato dalla competente Sezione provinciale dell'alimentazione.

Art. 5.

L'Associazione nazionale bieticultori è incaricata di controllare l'osservanza delle norme di cui al presente decreto da parte delle aziende produttrici di barbabietole da zucchero.

Art. 6.

Le infrazioni alle norme di cui al presente decreto sono punibili ai sensi della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645, e del R. decreto-legge 11 giugno 1942-XX, numero 584.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 luglio 1942-XX.

Il Ministro: PARESCHI.

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1942-XX, n. 681. — *Sospensione per tutta la durata della guerra del § 39, primo comma, dell'Unità tecnica delle Ferrovie.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il Decreto Interministeriale 24 agosto 1939-XVII, col quale vennero approvate e rese esecutive le disposizioni riguardanti l'Unità tecnica delle Ferrovie;

Visto il Decreto Interministeriale 25 novembre 1941-XX, col quale vennero modificate temporaneamente le disposizioni previste dal § 22 della detta Unità tecnica;

Sentito il Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

DECRETA:

Art. 1.

Le Ferrovie Italiane dello Stato sono autorizzate a sospendere per tutta la durata della guerra la disposizione del § 39, primo comma, dell'Unità tecnica delle Ferrovie, Redazione 1938, il cui testo è il seguente:

« Al momento del transito d'un veicolo, il tempo trascorso dall'ultima *revisione* minuziosa non deve superare tre anni ».

Art. 2.

Le Ferrovie Italiane dello Stato sono altresì autorizzate ad ammettere altre deroghe, sempre per la durata della guerra, alle disposizioni della detta Unità tecnica qualora si rendesse opportuno, in conseguenza delle contingenze di guerra, stipulare con ferrovie estere accordi per i quali si rendano necessarie le deroghe stesse.

Art. 3.

L'Ispettorato Generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è pure autorizzato ad estendere — qualora lo ritenga conveniente — al materiale rotabile delle ferrovie concesse le deroghe che, per effetto di quanto è previsto agli articoli 1 e 2, le Ferrovie Italiane dello Stato avessero a stabilire per il materiale rotabile adibito ai servizi con l'estero.

Roma, addì 25 agosto 1942-XX.

Il Ministro per le Comunicazioni
HOST VENTURI

Il Ministro per le Finanze:
DI REVEL.

Ordine di servizio n. 106

Applicazione delle tasse accessorie doganali di transito, nei traffici con i Paesi del Sud-Est Europa.

1. — Con validità che sarà indicata di volta in volta, nelle apposite pubblicazioni del Bollettino Commerciale, verranno introdotti nei traffici con i Paesi del Sud-Est Europa (Albania, Bulgaria, Croazia, Grecia, Rumania, Serbia, Turchia) *le tasse accessorie doganali globali di transito,* da applicarsi *ai trasporti a carro completo,* tassati in base ai prezzi diretti previsti dai rispettivi fascicoli tariffari.

2. — Dette tasse accessorie globali sono da applicare *in luogo* delle tasse e corrispettivi doganali (1) previsti per il transito diretto dalle Tariffe o altre disposizioni interne, in vigore presso le singole Amministrazioni interessate.

3. — Nelle tasse accessorie doganali globali sono anche comprese le spese vive (1) che normalmente ciascuna Amministrazione ferroviaria incontra nell'eseguimento delle formalità di transito, nonchè i corrispettivi che essa percepisce per il compimento delle formalità stesse, in base alle proprie disposizioni interne (2).

---

(1) Sono compresi, per il transito attraverso:

L'ITALIA . . . — I diritti di bollo per la bolletta a cauzione e la lettera di vettura; i diritti per l'eventuale applicazione dei piombi doganali ed il corrispettivo ferroviario supplementare di cui all'O. S. 94/1940, nonchè i diritti per stampati e bolli relativi alle formalità per il transito attraverso la Provincia di Lubiana e l'Albania.

LA SERBIA . / LA CROAZIA } Il prezzo di monopolio dello stampato e il diritto di bollo sullo stampato stesso.

L'UNGHERIA . — I diritti per la dichiarazione statistica.

(2) Vedi per:

LA BULGARIA . — Tariffa merci bulgara, Parte I, Capitolo W, § 471, Punto 1-3;

LA CROAZIA . — Fascicolo I della Tariffa merci delle Ferrovie croate dello Stato, Capitolo A, Punto 14-1-3;

LA GERMANIA — D.E.G.T., Parte I, Capitolo B, Tariffa Tasse accessorie doganali, IX B a 1) e c.2);

L'ITALIA . . . — Tariffa 3-2°, Tariffa 7 c) e Tabella delle spese fisse (questa limitatamente agli stampati e alla provvigione ½ %) del fascicolo "Corrispettivi e Condizioni per l'eseguimento delle operazioni e formalità doganali sulle ferrovie" e l'O. S. 94/1940; nonchè il Fascicolo I della Tariffa per il trasporto delle merci sulle linee dele Ferrovie ex jugoslave, Punto 12-A-I-3 e Punto 12-A-IV-3, ancora in vigore sul territorio della Provincia di Lubiana.

LA SERBIA . . — Fascicolo I della Tariffa merci delle Ferrovie serbe dello Stato, Capitolo V, Punto 12-1-3.

L'UNGHERIA . — Fascicolo I della Tariffa ferroviaria ungherese per le merci, Parte I, Sezione B, Capitolo XXVI, Punto 13-B.c).

4. — Si massima queste tasse accessorie globali devono applicarsi da parte della stazione (mittente o destinataria o eventualmente anche di transito) che provvede alla tassazione del trasporto in base ai relativi prezzi diretti.

Nei casi in cui si dovesse fare eccezione a tale regola, sarà detto nelle nominate disposizioni del Bollettino Commerciale, relative alle tasse globali stesse, come già si è provveduto per i traffici italo-greco, ed italo-serbo, rispetto ai quali dette tasse globali sono da applicare sempre a cura delle stazioni italiane: *in affrancato*, per i trasporti in partenza dall'Italia; *in assegnato,* per quelli in destinazione dell'Italia.

Inoltre le stazioni destinatarie dovranno sempre verificare se sulle lettere di vettura dei trasporti già tassati da altre stazioni (mittenti o di transito) le tasse accessorie globali di cui trattasi risultino regolarmente applicate, e provvedere alle eventuali rettifiche del caso.

Le tasse accessorie globali anzidette vanno riportate nelle lettere di vettura e nei fogli di via dei relativi trasporti, con la dicitura:

« Doganali transito L. . . . »
(E.D.Z. Geb))

Viene raccomandato di esporre le dette indicazioni con chiarezza e precisione e possibilmente servendosi di apposito timbro.

5. — Le dette tasse, accessorie doganali globali sono o verranno pubblicate in due distinte tabelle:

Tabella A–, per i trasporti da e per l'Italia;
Tabella B–, per i trasporti in transito per l'Italia.

Le tasse globali di cui alla Tabella A– si applicano:

a) ai trasporti a carro da o per qualsiasi stazione italiana, quando tali trasporti siano costituiti da merci nazionali in uscita o da merci in entrata già sdoganate al confine: in tali casi la stazione che provvede alle operazioni doganali di uscita o di entrata deve aggiungere o gravare le spese relative alle operazioni stesse;

b) ai trasporti a carro da o per le *stazioni italiane dell'interno*, scortati da bollette a cauzione, emesse in partenza o al confine di entrata: in tali casi, la stazione interessata deve aggiungere o gravare anche le spese relative alla cauzione (tasse di custodia se questa risulti emessa a cura delle parti).

Le tasse globali di cui alla tabella B, si applicano:

a) ai trasporti a carro di merci estere vincolati a bolletta di cauzione in provenienza da stazioni italiane marittime o da stazioni italiane di confine (Postumia esclusa) trattandosi nel caso di trasporti in transito per il Regno:

b) ai trasporti a carro di merci estere vincolate a Dogana, in destinazione delle stazioni italiane marittime o di stazioni italiane di confine diverse da quelle (Postumia o Fiume) di entrata nel Regno, quando tali trasporti siano o possano ritenersi destinati all'imbarco o alla rispedizione per l'estero.

Per il caso sub *a*) la Tabella B– presenta due serie di tasse: la I e la II. La I si applica quando la cauzione viene emessa a cura della Ferrovia: la II, quando la cauzione risulti emessa a cura delle parti.

Per il caso sub *b*) si applica sempre la Serie I, con l'avvertenza però che, qualora il trasporto così tassato non sia più imbarcato o rispedito per l'estero, e rimanga invece in tutto o per una parte superiore al 20 % del suo peso totale, nel territorio doganale del Regno, la stazione marittima o di confine, di arrivo, deve riscuotere dal destinatario la somma in centesimi indicata nelle disposizioni relative alle dette tasse accessorie globali (3° capoverso dopo la Tabella B-). Tale somma rappresenta la differenza tra le spese doganali italiane per l'inoltro a Dogane dell'interno e quelle per la cauzione di transito, incluse nella detta Tabella B-.

6. — Nei casi in cui ricorra l'applicazione delle tasse accessorie globali di cui alla Tabella B- in parola, le stazioni del confine italiano di entrata (Postumia o Fiume) devono astenersi dall'applicazione delle normali spese doganali per la cauzione in transito, essendo queste comprese nella Tabella B- medesima.

7. — Nelle dette due Tabelle A e B sono state indicate, per ragioni di brevità e di semplificazione, anzichè i transiti di confine, le varie combinazioni di Paesi che possono essere attraversati dai vari trasporti.

A maggiore chiarimento, si allega al presente Ordine di Servizio un quadro degl'istradamenti in cui vengono indicati, per ciascuna delle anzidette combinazioni di Paesi di transito, i corrispondenti transiti di confine (Ved Allegato).

Le indicazioni si riferiscono alla Tabella A-, ma esse valgono anche per gli istradamenti della Tabella B-, con l'avvertenza che, in quest'ultimo caso, deve trattarsi, come già chiarito di sopra, di trasporti in transito anche per l'Italia.

Il detto quadro riguarda per ora i traffici per i quali già sono state pubblicate le tasse accessorie doganali globali. Con successive pubblicazioni sarà provveduto per le aggiunte e variazioni del caso, a misura che le tasse stesse saranno estese a nuovi traffici.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 e 15.

ALLEGATO ALL'O. S. N. 106 – 1942-XX.

QUADRO DEGLI ISRADAMENTI PER L'APPLICAZIONE DELLE TASSE ACCESSORIE DOGANALI DI TRANSITO, NEI TRAFFICI CON IL SUD-EST EUROPA.

Traffico	Via Numero	Paesi transitati come dalla tabella A	Transiti di confine degli istradamenti corrispondenti
talo-bulgaro	1	Croazia e Serbia:	Fiume-Plase Crikvenica-Zemun-Ciflik (o Grdelica); e viceversa.
	2	Lubiana, Croazia e Serbia	Postumia-Metlika/Bubniarci-Zemun-Ciflik (o Grdelica); e viceversa.
	3	Lubiana, Germania, Croazia e Serbia.	Postumia-Zalog/Laas (Sawe) tr.-Brückel (Steierm.)/Savski Marof-Zemun-Ciflik (o Grdelica); e viceversa.
	4	Croazia, Serbia, Bulgaria	Gli stessi istradamenti di cui ai rispettivi nn. 1, 2 e 3 di cui sopra, ma per trasporti da rispedire o rispediti nel transito bulgaro-turco di Svilengrad.
	5	Lubiana, Croazia, Serbia e Bulgaria.	
	6	Lubiana, Croazia, Serbia e Bulgaria.	
talo-greco	1	Croazia, Serbia, Bulgaria	Fiume-Plase Crikvenica-Zemun-Ciflik (o Grdelica)-Gevgelij (o Kremenitza); e viceversa.
	2	Lubiana, Croazia, Serbia e Bulgaria.	Postumia-Metlika/Bubniarci-Zemun-Ciflik (o Grdelica)-Gevgelij (o Kremenitza); e viceversa.
	3	Lubiana, Germania, Croazia, Serbia e Bulgaria.	Postumia-Zalog/Laas (Sawe) tr.-Brückel (Steierm.)/Savski Marof-Zemun-Ciflik (o Grdelica)-Gevgelij (o Kremenitza); e viceversa.

Segue ALLEGATO ALL'O. S. N. 106 1942-XX.

Traffico	Via Numero	Paesi transitati come dalla tabella A	Transiti di confine degli istradamenti corrispondenti
alo-serbo	1	Croazia	Fiume-Plase-Crikvenica-Zemun e viceversa.
	2	Lubiana, Croazia	Postumia-Metlika/Bubniarci-Zemun; e viceversa.
	3	Croazia, Ungheria	Fiume-Plase Crikvenica-Gyekenyes (o Barcs od Osijek)-Szöreg/Banatasko Arandjelovo; e viceversa.
	4	Lubiana, Germania e Croazia	Postumia-Zalog/Laas (Sawe) tr.-Brückel (Steierm.)/Savski Marof-Zemun; e viceversa.
	5	Lubiana, Germania e Ungheria	Postumia - Zalog/Laas (Sawe) tr.-Polstrau/Csaktornya - Szöreg/Banatasko Arandjelovo; e viceversa.
	6	Lubiana, Croazia e Ungheria	Postumia-Metlika/Bubniarci-Gyekenyes (o Barcs od Osijek)-Szöreg/Banatasko Arandjelovo; e viceversa.
	7	Lubiana, Germania, Croazia e Ungheria;	Postumia-Zalog/Laas (Sawe) tr.-Brückel (Steierm.)/Savski Marof-Gyekenyes (o Barcs od Osijek)-Szöreg/Banatasko Arandjevolo; e viceversa.
		oppure: Lubiana, Germania, Ungheria e Croazia.	Postumia-Zalog/Laas (Sawe) tr.-Polstrau/Csaktornya Osijek-Zemun; e viceversa.
	8	Croazia e Serbia	Gli stessi istradamenti di cui rispettivamente ai precedenti numeri 1, 2 e 4, ma per trasporti da rispedire o rispediti nei transiti serbo-bulgari di Ciflik o Grdelica.
	9	Lubiana, Croazia e Serbia	
	10	Lubiana, Germania, Croazia e Serbia.	

Ordine di servizio n. 107.

Completamento dell'attivazione degli Indicatori di velocità massima sulle varie linee della Rete.

A seguito delle attivazioni degli Indicatori di velocità massima su alcune linee principali della Rete, di cui agli O. S. n. 115/1941 e n. 54/1942, dalle ore zero del 15 ottobre 1942-XX verrà completata l'attivazione dei detti Indicatori su tutte le linee da considerarsi per ora *principali* agli effetti dell'art. 33 comma 3 del Regolamento Segnali, estendendola alle linee:

26) Ancona-Bari
27) Bari-Taranto
28) Messina-Palermo
29) Messina-Siracusa.

Inoltre, alla stessa data, verranno attivati gli Indicatori su tutte le altre linee della Rete (da considerarsi *non principali* agli effetti del citato art. 33/3 R. S.) nelle quali gli Indicatori stessi saranno impiantati, come è prescritto, solo là dove le variazioni di velocità si trovano in corrispondenza a punti della linea *non* facilmente individuabili.

Si richiama nuovamente l'attenzione sul comma 4 del detto art. 33 del Regolamento Segnali, il quale stabilisce che, nel caso di passaggio da una velocità maggiore ad un minore, l'Indicatore è posto in precedenza ai punti di effettiva variazione di velocità, ad una distanza tale da garantire, con una frenatura normale iniziata in corrispondenza all'Indicatore, il rispetto della diminuzione di velocità entro i limiti necessari.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 31, 33, 34, 35, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 *e* 58.

Circolare n. 22.

Accettazione in pagamento delle monete in argento da L. 20 - 10 e 5 già prescritte.

In relazione ad analoga disposizione del Ministero delle Finanze si avverte che gli impianti ferroviari devono accettare in pagamento, senza limite di somme, le monete di argento di conio nazionale da L. 20, 10 e 5 già prescritte ed a suo tempo non presentate per il cambio.

Si dispone inoltre che dette monete non siano, in modo assoluto, reimpiegate e siano invece versate alle Casse Compartimentali di giurisdizione le quali, a loro volta, provvederanno alla consegna delle monete stesse alle competenti Sezioni di R. Tesoreria Provinciale, per il cambio al rispettivo valore nominale.

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Costruzione di un fabbricato Alloggi e S. A. in stazione di Roma Tuscolana.	L. P.	Ore 12 del 5 ottobre 1942-XX	4.090.000	Sez. Spec. Lavori Roma
Sgombro neve e ghiaccio sulla linea S. Pietro C.-Postumia-Confine.	L. P.	Ore 12 del 5 ottobre 1942-XX	300.000	Sezione Lavori Trieste
Sistemazione piazzale nel Deposito Locomotive di Ancona C.	L. P.	Ore 18 del 6 ottobre 1942-XX	1.448.000	Sezione Lavori Ancona
Costruzione magazzino merci P. C. in stazione di Pozzolo Formigaro.	L. P.	Ore 12 del 7 ottobre 1942-XX	170.000	Sezione Lavori Milano
Fornitura asta porta bandiera in pietra in stazione di Venezia S. L.	A. C.	Ore 11 del 7 ottobre 1942-XX	—	Sezione Lavori Venezia
Sistemazione massicciata di binari linea Bologna-Rimini.	L. P.	Ore 18 dell'8 ottobre 1942-XX	702.000	Sezione Lavori Bologna
Revisione e ripassatura meccanica di binari sulla linea Chiusi-Firenze.	L. P.	Ore 18 dell'8 ottobre 1942-XX	625.000	Sezione Lavori Firenze
Sistemazione manufatti fra i Km. 51 e 54 della linea Firenze-Pisa.	L. P.	Ore 18 dell'8 ottobre 1942-XX	325.400	Sezione Lavori Firenze
Sistemazione massicciata binari e deviatoi sulla linea Bologna-Verona.	L. P.	Ore 18 del 9 ottobre 1942-XX	760.000	Sezione Lavori Bologna
Sistemazione impianti lavaggio carri bestiame in stazione di Forlì.	L. P.	Ore 18 del 12 ottobre 1942-XX	284.000	Sezione Lavori Bologna
Impianto A.C.E. stazioni di Ripafratta, Rigoli e S. Giuliano.	L. P.	Ore 18 del 12 ottobre 1942-XX	620.000	Ufficio I.E.S. Firenze
Revisione armamento linea Torino-Modane.	L. P.	Ore 18 del 14 ottobre 1942-XX	429.000	Sezione Lavori Torino
Costruzione ricovero antiaereo a Torino Via Arsenale.	L. P.	Ore 18 del 15 ottobre 1942-XX	288.000	Sezione Lavori Torino
Costruzione in opera cabine trasformazione e sezionamento per alimentazione camere pompatura a Bologna Precedenze.	A. C.	Ore 12 del 30 ottobre 1942-XXI	—	Ufficio I.E.S. Bologna
Appalto di alcuni servizi di manovalanza presso il deposito locomotive di Cremona.	L. P.	Ore 18 del 21 ottobre 1942-XX	457.200 (triennio)	Sezione Mat. e Tra. Milano

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	100	Corpi per distributori cilindri per locomotive.	T. P.	7.10.1942 A. XX	Servizio Approvvigionamenti Sezione 7ª
N.	20	Bielle laterali per locomotive elettriche.	T. P.	7.10.1942 A. XX	Id. Sezione 7ª
N.	300	Portaspazzole per i motori di trazione.	T. P.	23.10.1942 A. XX	Id. Sezione 7ª

Il Direttore Generale
VELANI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . **L. 16.00**

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . » **32.00**

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale – Servizio Personale e Affari Generali – dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferro [...] *o., all'indirizzo, che sarà da es* [...] *Si prega pertanto di comu* [...] *le e Affari Generali ogni ca* [...] *n assumendosi l'Amministraz* [...] *per gli eventuali disguidi* [...] *tale comunicazione.*

Anno XXXV - N. 41. 8 ottobre 1942
Anno XX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti Pag.

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Comunicazioni:

REGIO DECRETO LEGGE 24 agosto 1942-XX, n. 1092. — *Modificazioni al Regio decreto-legge 7 aprile 1941-XIX, n. 321, concernente la sospensione, durante l'attuale stato di guerra, alle norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle nomine e promozioni per alcune categorie di personale dipendente dalle pubbliche Amministrazioni* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, contenente nuove norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle nomine e promozioni del personale dipendente dalle pubbliche Amministrazioni;

Visto il R. decreto 27 marzo 1939-XVII, n. 1223, concernente norme di adeguamento per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza;

Visto il R. decreto 28 marzo 1939-XVII, n. 2245, concernente norme di adeguamento per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni dei sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia Aeronautica e della Regia guardia di finanza;

Vista la legge 27 gennaio 1941-XIX, n. 39, concernente la sospensione dell'applicazione dell'art. 1 dei Regi decreti 27 e 28 marzo 1939-XVII, nn. 1223 e 2245, nei riguardi del personale mobilitato per la guerra attuale;

Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1941-XIX, n. 321, concernente sospensione, durante l'attuale stato di guerra, delle norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle nomine e promozioni per alcune categorie di personale dipendente dalle pubbliche Amministrazioni;

Vista la legge 26 marzo 1942-XX, n. 373, concernente valutazione dello stato civile ai fini della promozione del personale della Amministrazione degli affari esteri;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per l'interno, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica e del Ministro per le finanze, d'intesa con i Ministri per gli affari esteri, per l'Africa Italiana e per gli scambi e per le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 1 del R. decreto-legge 7 aprile 1941-XIX, n. 321, concernente la sospensione, durante l'attuale stato di guerra, delle norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle nomine e promozioni per alcune categorie di personale dipendente dalle pubbliche Amministrazioni, è sostituito dal seguente:

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 1° ottobre 1942-XX.

« Fino alla cessazione dell'attuale stato di guerra si prescinde dal requisito di coniugato o di vedovo per le promozioni dei seguenti personali:

a) ufficiali in servizio permanente e sottufficiali di carriera anche se non appartenenti ad enti mobilitati;

b) impiegati civili in servizio militare o militarizzati, che, dopo il 10 giugno 1940-XVIII e per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, o anche di minor durata se abbiano riportato invalidità o ferite per cause di guerra ovvero abbiano conseguito ricompense al valor militare, abbiano appartenuto o appartengano a reparti delle Forze armate mobilitate operanti, ovvero se militarizzati, abbiano prestato o prestino servizio al seguito dei predetti reparti;

c) impiegati civili in servizio in terre d'oltremare, sempre quando la permanenza nelle terre stesse abbia, dopo il 10 giugno 1940-XVIII, una durata non inferiore a sei mesi ».

Art. 2.

Restano ferme le disposizioni della legge 26 marzo 1942-XX, n. 373, concernente valutazione dello stato civile ai fini della promozione del personale dell'Amministrazione degli affari esteri, disposizioni che vengono estese al personale di ruolo del Ministero per gli scambi e per le valute presso i Regi uffici diplomatici e consolari.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il DUCE del Fascismo Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 24 agosto 1942-XX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — CIANO —
TERUZZI — RICCARDI.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1942-XX, n. 853. — *Passaggio a ruolo nella posizione di stabile del personale sussidiario.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 20 del Regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato col R. D. L. 7 aprile 1925-III, n. 405, e successive modificazioni;
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) N. PAG. 040/15/155555 in data 7 settembre 1942-XX;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata a provvedere al passaggio a ruolo nella posizione di stabile del personale sussidiario che nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1942-XXI abbia compiuto dieci anni di servizio, compreso quello prestato in via continuativa, come straordinario, e che in detto periodo abbia effettuato tremila giornate di effettivo servizio.

Il provvedimento di passaggio a ruolo avrà decorrenza, per ogni agente, dalla data di compimento del suindicato periodo di servizio.

Roma, li 22 settembre 1942-XX.

Il Ministro
HOST VENTURI

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1942-XX, n. 887. — *Graduatoria degli idonei del concorso a 100 posti di Alunno d'ordine in prova degli uffici.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Decreto Ministeriale 9 dicembre 1941-XX, n. 1728;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/146617 in data 21 settembre 1942-XX;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

1. — E' approvata l'annessa graduatoria degli idonei del concorso a 100 posti di Alunno d'ordine in prova degli Uffici.

2. — I 100 vincitori sono nominati in prova con decorrenza 1° novembre 1942-XXI, data in cui dovranno assumere servizio nelle località che saranno indicate dalla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato.

Roma, li 22 settembre 1942-XX.

Il Ministro
HOST VENTURI

CONCORSO A 100 POSTI DI ALUNNO D'ORDINE IN PROVA DEGLI UFFICI

Graduatoria degli idonei.

1. - SPANO' Giuseppe
2. - CIFARIELLO Giovanni
3. - SPALLA Elio
4. - SCARAMAGLI Augusto
5. - AGUGGIA Franco
6. - GIANFERRARI Leonardo
7. - VITALE Domenico
8. - VERRONE Mario
9. - DADAGLIO Giuseppe
10. - CARLONI Carlo
11. - ZUMAGLINO Carlo
12. - VENTURI Giovanni
13. - BALDI Quinto
14. - IVIGLIA Doroteo
15. - MARIGLIANO Vincenzo
16. - BIANCA Giuseppe
17. - CONTI Gaddo
18. - RUGGIERI Evandro
19. - ILARI Giuseppe
20. - BERTOLAZZI Giuseppe
21. - DE GREGORIO Giulio
22. - CORAZZA Exio
23. - BOMBARA Sebastiano
24. - LA MONICA Antonio
25. - RUFFA Adriano
26. - GIUNTI Alvaro
27. - ALTOBELLI Decio
28. - MASTROGIACOMO Giovanni
29. - PERBELLINI Marino
30. - BIANCARDINO Rocco
31. - GREGORI Fernando
32. - STIMILLI Sandro
33. - RIMOLA Gaetano
34. - D'AUGE' Vincenzo
35. - ALFIERI Giovanni

36. - MAZZANTI Oscar
37. - MORINI Quinto
38. - SARACENI Eugenio
39. - DE FELICE Carlo
40. - ZEVERINO Donato
41. - DELLA VECCHIA Luigi
42. - BALDUCCI Bruno
43. - LORETO Antonio
44. - POLESEL Pietro
45. - MURATORE Ennio
46. - GIRARDI Giovanni
47. - COLONNA Andrea
48. - TRIMIGLIOZZI Salvatore
49. - NERI Gaetano
50. - PICCIRILLI Fernando
51. - TRINGALI Giuseppe
52. - TEODORI Benedetto
53. - BELLINI Alberto
54. - RUSSO Vito
55. - MOLISSO Gabriele
56. - SPIZZICATI Angelo
57. - GIUSTINELLI Guido
58. - VERZELETTI Leone
59. - FRANCESE Giuseppe
60. - GEATTI Luigi
61. - FERRARONI Giuseppe
62. - CASTAGNOLI Gino
63. - FERRAZZUOLO Aniello
64. - PUGLIESE Pietro
65. - RIGHINI Egidio
66. - CONTI Giuseppe
67. - SABIA Pasquale
68. - PALANTI Erminio
69. - FIORILLO Giuseppe Antonio
70. - RUTIGLIANO Pasquale
71. - DOMINICI Fernando
72. - CAPUOZZO Luigi
73. - MORARA Anello
74. - BAGNARELLI Tullio
75. - GUIDOBENE Rolando
76. - RENZI Giovanni
77. - PRATESI Italo
78. - SMORTI Renzo
79. - LANZI Ernesto
80. - BRUSCA Antonio
81. - ROGLIA Alfredo
82. - COVASSI Giovanni
83. - LANZA Renato
84. - TAMAGNINI Agostino
85. - DE LUCA Egidio
86. - BUCCHI Vincenzo
87. - BARTALUCCI Renzo
88. - GOVONI Vinicio
89. - GNESI Giorgio
90. - BRUNI Arturo
91. - DE MICHELI Arrigo
92. - TORRIGLIA Virginio
93. - SARCHIELLI Elio
94. - DORIA Lorenzo
95. - INCERTI-PARENTI Antonino
96. - FRIGIO Tullio
97. - GAGLIARDI Dino
98. - LAGAMBA Carmelo
99. - VINCIGUERRA Giacomo
100. - BORSELLI Bruno
101. - BOSIN Ferruccio
102. - FICELE Oronzo Marino
103. - FERRANTI Redento
104. - TEMPESTINI Elio
105. - MELE Giuseppe
106. - PECORARO Bernardo
107. - PIETRASANTA Salvatore
108. - PIERUCCI Oscar
109. - ZANARINI Bruno
110. - VALLEROTONDA Antonio
111. - ANDROSONI Rinaldo
112. - FALIVENA Ubaldo
113. - IMPERIA Tito
114. - TEBALDI Giulio
115. - MOSCHELLA Filippo
116. - CAPEZZONE Nicola
117. - DE CURTIS Augusto
118. - MARAGNA Giovanni
119. - CARDELLICCHIO Angelo
120. - COLLI Ivo
121. - CESARANO Felicio
122. - CAROLLO Rino
123. - SCHIAVONE Gaetano
124. - VEROLINO Luigi
125. - SIMONTI Sergio
126. - CAPONETTI Edvino
127. - CANE' Luciano
128. - ANDREOZZI Alberto
129. - TALENTI Antonio
130. - CERICOLA Michele
131. - NERI Filippo
132. - CANTIERI Bruno
133. - GIAMBRA Alfredo
134. - BELTRAMI Vittorio
135. - PIANO Elio
136. - BIRICOLTI Veriano
137. - GREGORINI Riccardo
138. - PAPICCIO Antonio
139. - MARCHEGIANI Nazzareno
140. - MENGHINI Mario
141. - MERCURIO Luigi
142. - SCHNECK Gisfredo
143. - SACCHI Elio
144. - BRUGNOLI Anselmo
145. - PASQUINI Renato
146. - TAIUTI Renzo

147. - TOSCANO Gaetano
148. - CATRANI Antonio
149. - CHECCUCCI Sergio
150. - MILO Cristoforo
151. - TEDESCHI Angelo
152. - BARBIERI Vittorio
153. - VENTURA Alfredo
154. - COLIZZA Biagio
155. - CERONATO Ascanio
156. - BERGAMINI Guido
157. - CASTELLUCCIO Valfredo
158. - SAGLIOCCA Daniele
159. - SANTI Vladimiro
160. - MANCINI Nazzareno
161. - MACCHIA Enzo
162. - MORETTI Luigi
163. - CARBONATO Gino Giulio
164. - ZANARINI Arnaldo
165. - PRENCIPE Francesco
166. - BIGLIA Vittorio

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1942-XX, n. 890. — *Graduatoria degli idonei del concorso a 150 posti di Conduttore in prova.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Decreto Ministeriale 9 dicembre 1941-XX, n. 1735;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/140618 in data 22 settembre 1942-XX;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

1. — E' approvata l'annessa graduatoria degli idonei del concorso a 150 posti di Conduttore in prova.

2. — I 150 vincitori sono nominati in prova con decorrenza 1° dicembre 1942-XXI, data in cui dovranno assumere servizio nelle località che saranno indicate dalla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato.

Roma, li 22 settembre 1942-XX.

Il Ministro
HOST VENTURI

GRADUATORIA DEGLI IDONEI DEL CONCORSO A 150 POSTI DI CONDUTTORE IN PROVA

1. - MASTROSERIO Mariano
2. - BIAGI Mario
3. - TROISI Archimede
4. - FERRARO Enrico
5. - PICCHI Giuseppe
6. - GIORDANO Gennaro
7. - PERBELLINI Marino
8. - FABBRI Armando
9. - PIERACCINI Ildefonso
10. - CAROBBI Cadore
11. - RISSONE Mario
12. - MOTTA Biagio
13. - CONTI Mario
14. - FERRONI Antonio
15. - GIACOMINI Luigi
16. - GIALLONARDO Cosimo
17. - ZEVERINO Donato
18. - ARBOATTI Bruno
19. - DI RONZO Romeo
20. - LEONARDI Alberto
21. - RONDELLI Amedeo
22. - MARZARI Vittorio
23. - OLIVIERI Natale
24. - CIACCI Alberino
25. - BORSARO Nerino
26. - GARLATTI COSTA Daniele
27. - AMERINI Agostino
28. - DUPPLICATO Salvatore
29. - PETRULLO Arturo
30. - PELLINI Giuseppe
31. - FEBBO Antonio
32. - SILVESTRI Domenico
33. - MARIANI Ernesto
34. - TARCHI Emilio
35. - CHIARUGI Luciano
36. - TRINCIAVELLI Fosco
37. - DE SIO Silvio
38. - MALASOMA Lando
39. - CIPRIANI Eugenio
40. - DI FONZO Pasquale

41. - PIZZIRANI Albino
42. - COVARELLO Otello
43. - PETILLO Carmine
44. - ROSSETTI Marcello
45. - GANZAROLI Olao
46. - SCIANCA Osvaldo
47. - CARDINALETTI Antonio
48. - DI NAPOLI Carmine
49. - SFORZINI Carlo
50. - CAFARO Gaetano
51. - GOVONI Vinicio
52. - BONTA' Francesco
53. - RALLI Giuseppe
54. - CARBONARA Pietro
55. - RABITTI Valdo
56. - ROMEO Gaetano
57. - VUERICH Aldo
58. - D'ULIVO Rino
59. - COPPOLA Carmine
60. - MENICHELLI Angelo
61. - ANSALONE Ferdinando
62. - RAJA Gaetano
63. - COLIZZA Biagio
64. - MANGIACAPRE Carlo
65. - BENINCAMPI Domenico
66. - DE DOMINICIS Amedeo
67. - MASTROLIA Giuseppe
68. - TANZILLO Giuseppe
69. - ORSATTI Italo
70. - FIORI Salvatore
71. - PRESTA Felice
72. - CAMPAGNA Domenico
73. - CIOCCOLO Dario
74. - TESI Ferruccio
75. - VECCHIO Salvatore
76. - BUSATO Federico
77. - GAILLI Pasquale
78. - ESPOSITO Renato
79. - SCHIAVONI Elio
80. - DAL MONTE Guido
81. - RITA Guido
82. - BATTAGLIA Santi
83. - CENSI Alberto
84. - MINCORSI Osvaldo
85. - PISCOPO Angelo
86. - VALLEROTONDA Antonio
87. - CONCIANI Giuseppe
88. - ANGELINI Idio
89. - IPPOLITI Giovanni
90. - CAMPIONE Francesco
91. - CIAMPAGLIA Alfredo
92. - CLEMENTE Gino
93. - MOISO Dante
94. - CRISPI Pietro
95. - ZEMA Vincenzo
96. - VALERI Cesare
97. - SCALONI Alfredo
98. - CIPRIANI Amleto
99. - D'ANGELO Giovanni
100. - EVANGELISTA Orlando
101. - CIOCCOLO Cesare
102. - TODESCO Alessandro
103. - ROLLO Salvatore
104. - GABELLIERI Ferdinando
105. - BROCCHI Edgardo
106. - GUALDI Carlo
107. - ROSELLI Francesco
108. - ANTIFORA Mario
109. - TATINI Fosco
110. - AMATUCCI Mario
111. - NEGRONE Teresio
112. - TRAINO Giuseppe
113. - BELLAVEGLIA Nello
114. - FRABONI Aldo
115. - RALLI Almiero
116. - VENTURA Alfredo
117. - VENERANDI Eugenio
118. - BELLANDI Nello
119. - BARRELLA Giuseppe
120. - POSCA Giovanni
121. - CAMPLONE Gino di Silvino
122. - MONTANARI Osvaldo
123. - ALFONSO Pietro
124. - ETIENNE Augusto
125. - GALLO Giambattista
126. - CREMASCOLI Pietro
127. - TORRIERO Antonio
128. - CAPPUCCINI Filiberto
129. - LEONARDI Oliviero
130. - TRILLINI Carlo
131. - DE STEFANO Gino
132. - IELUZZI Mario
133. - MAURO Giuseppe
134. - CACCIALANZA Savino
135. - BORSELLI Bruno
136. - TANZINI Marino
137. - PIZZUTI Giambattista
138. - FRANCALANCI Ezio
139. - FRANCESCHINI Duilio
140. - VERROCCHI Alvaro
141. - ARCADI Spartaco
142. - MULONE Angelo
143. - PETRINI Gino
144. - MONTI Osvaldo
145. - OLIVIERI Dario
146. - MICHELOZZI Mario
147. - CIPRIANI Silvio
148. - TOZZI Edmondo
149. - MORANDIN Antonio
150. - RUSCITTI Piacentino
151. - PANNIELLO Ernesto
152. - NASTASI Gabriele

153. – BERTI Ciro
154. – BAIOCCO Osea
155. – FIORAMONTI Enzo
156. – PANI Antonio
157. – BACCI Nello
158. – VITIELLO Francesco
159. – DONADONI Ulrico
160. – NEPI Mario
161. – GANZER Carlo
162. – GANEO Antonio
163. – LICENZIATO Alfonso
164. – CAMINITI Matteo
165. – BAZZIGOTTI Bruno
166. – FOTIA Giuseppe
167. – LICORDARI Filippo
168. – FRONTINI Idelmo
169. – FORTI Piero
170. – MARRA Antonino
171. – BERTI Riccardo
172. – DI GIROLAMO Leonardo
173. – TOTO Antonio
174. – CUCCO Aurelio
175. – SALZA Gerardo
176. – PICCHIONI Indo
177. – BOMPADRE Valter
178. – FOTIA Vincenzo
179. – MICARELLI Pietro
180. – SALVINI Renzo
181. – LORI Saverio
182. – BATIGNANI Guido
183. – RUSTICHELLI Mario
184. – DELLA MEA Clemente
185. – SPECIALE Ferdinando
186. – CIRELLI Carlo
187. – PEROVERDE-CANNAROZZO Salvatore
188. – ROMAGNOLI Otello
189. – MANCINI Alvaro
190. – MAZZONI Rinaldo
191. – CAPPETTI Alvaro
192. – BALLATORE Bruno
193. – DI CRETICO Gino
194. – DELLA MEA Carlo
195. – ACCAMO Francesco
196. – BATTILANI Antonio
197. – SPAZIANI Eugenio
198. – PETICCA Guido
199. – PISANI Raffaele
200. – ANDREOLI Francesco
201. – LUCIOLI Ezio
202. – GOBBINI Lucio
203. – BARCUCCI Giancarlo
204. – BINCOLETTO Pietro
205. – ZANOTTI Giuseppe
206. – VOLTO Giovanni
207. – LAGANA' Antonino
208. – FERRETTI Valter
209. – ROMAGNOLI Emilio
210. – DEL BIANCO Livio
211. – GAGGIOLI Ferruccio
212. – TOVOLI Virgo
213. – MUZI Antonio
214. – AIELLO Antonino
215. – BOTTICELLI Nazzareno
216. – ALOIA Luigi
217. – RITROVATO Giuseppe
218. – TORRINI Marino
219. – SINISCALCO Vincenzo
220. – MARZILLI Eleuterio
221. – DI BALDO Armando
222. – DELLA TORRE Vincenzo
223. – FANTASIA Tommaso
224. – AGOSTINI Adolfo
225. – BALESTRI Contiero
226. – DI GIACOMO Vittorio
227. – GRANATA Michele
228. – MARINO Enzo
229. – CAPUANO Gaetano
230. – MALVESTUTO Enzo
231. – SPUGNOLI Ferriano
232. – PARRI Vinicio
233. – ANSELMO Carmelo
234. – BRAZZALOTTO Ettore
235. – ADDEO Francesco
236. – GORGONE Carmelo
237. – LEZZO Ernesto
238. – ZANOBINI Bruno
239. – GNECH Luigi
240. – SCALA Dante
241. – PRESUTTO Giuseppe
242. – DI BELLO Franco
243. – BERSELLI Alfredo
244. – GRECO Vincenzo
245. – CHIARELLO Pietro
246. – BANDINI Paolo
247. – CELANI Placido
248. – CAFARELLI Giovanni
249. – DI PAOLO Umberto
250. – GOVONI Angiolino
251. – MORANA Francesco
252. – DE NUCCIO Annibale

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1942-XX, n. 1043. — *Graduatoria di merito relativa al concorso interno a 50 posti di Sottocapotecnico per il Servizio Materiale e Trazione.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 24 settembre 1942-XX, N. PAG. 040/24/161117.24.11.41 del Servizio Personale ed Affari Generali;

Visto l'art. 60 del Regolamento del Personale approvato col R. D. L. 7 aprile 1925-III, n. 405;

Udito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata l'unita graduatoria di merito relativa al concorso interno a 50 posti di Sottocapotecnico per il Servizio Materiale e Trazione bandito con il Decreto Ministeriale 20 gennaio 1942-XX, n. 2172, e si autorizza la pubblicazione di essa nel Bollettino Ufficiale.

Roma, li 29 settembre 1942-XX.

Il Ministro
HOST VENTURI

GRADUATORIE DI MERITO DEL CONCORSO INTERNO A 50 POSTI DI SOTTOCAPOTECNICO PIR IL SERVIZIO MATERIALE E TRAZIONE APPROVATO CON D. M. 20 GENNAIO 1942-XX, N. 2172.

OFFICINE

Aggiustore e Montatore veicoli.

(Posti 8).

1. - 300373 URSINO Orazio
2. - 251244 TESTA Vincenzo
3. - 274238 ANASTASI Sebastiano
4. - 297268 BOTTALICO Attilio
5. - 283473 MUCCIARONE Antonio
6. - 304118 CATENI Otello
7. - 242074 ESPOSITO Paolo
8. - 301309 PONZI Clemente
9. - 303705 PUEL Amedeo
10. - 303616 COLOMBU Antonio
11. - 294696 DAPPORTO Otello
12. - 303620 LANGELLA Mario

Aggiustore e montatore locomotive.

(Posti 8).

1. - 297268 BOTTALICO Attilio
2. - 271338 MARTEMUCCI Francesco
3. - 269091 GAROLA Giorgio
4. - 301334 COLONNA Mario
5. - 297851 PALLOTTA Giuseppe
6. - 293140 DI FIANDRA Vittorio
7. - 294696 DAPPORTO Otello
8. - 214457 ANGIUS Alessandro
9. - 275968 GALVANI Giovanni
10. - 303881 CARRARESI Angiolo
11. - 298127 GHIA Girolamo
12. - 271321 BARBERINO Gaetano
13. - 274113 VARANO Francesco
14. - 303221 MAZZONI Angelo

Falegname.

(Posti 4).

1. – 303419 GUARNIERI Armando
2. – 262251 GENOVESI Pietro
3. – 189580 IANNUARIO Giuseppe
4. – 300342 SCOZZINO Pietro
5. – 214663 MINGIONE Giuseppe
6. – 262650 FIORENTINI Edoardo

Verniciatore.

(Posti 4).

1. – 291520 BOIDO Mario
2. – 303427 CARDINALI Armando
3. – 188477 CAMBI Gino
4. – 228012 PICCHIO Giuseppe
5. – 302268 POURPOUR Augusto
6. – 227232 NOVARINA Alfredo
7. – 301792 DE CHIARA Vincenzo
8. – 293620 COLECCHIA Enrico

Tornitore.

(Posti 3).

1. – 301057 SOLLI Rodolfo
2. – 197354 CIANCOLINI Adolfo
3. – 200108 FORMICONI Mariano
4. – 275968 GALVANI Giovanni
5. – 242074 ESPOSITO Paolo
6. – 211874 MANDOLESI Rodolfo
7. – 263399 MANNOTTI Luigi

Fucinatore.

(Posti 1).

1. – 271334 ALFEO Giosafatte
2. – 300373 URSINO Orazio
3. – 259648 SALVATORI Adolfo
4. – 293691 BONETTI Gaetano

Calderaio e saldatore.

(Posti 6).

1. – 293685 CRISTANELLI Giulio
2. – 293788 D'ANDREA Ciro
3. – 231487 ZUCCHI Enzo
4. – 213213 COLLETTA Edmondo
5. – 264903 MARELLO Stefano
6. – 293691 BONETTI Gaetano
7. – 269582 SATTA Antonio Gavino

Tappezziere.

(Posti 2).

1. – 256987 PAGANO Michele
2. – 276682 TRINCHERO Pierino

OFFICINE E DEPOSITI

Aggiustatore elettricista.

(Posti 8).

1. - 296788 PANDOLFINI Luigi
2. - 296797 DE MUTIIS Settimio
3. - 241005 BASSIGNANA Giovanni
4. - 303928 BOSSI Pierino
5. - 304697 LO PRESTI Salvatore

OFFICINE RIALZO

(Posti 6).

1. - 303230 COLLIVA Primo
2. - 293989 ESPOSITO Aurelio
3. - 293753 PRENCIPE Paolo
4. - 210898 CASALINI Ferruccio
5. - 233765 TRILLO' Attilio-Vitt.
6. - 293531 ZANON Giovanni
7. - 303620 LANGELLA Mario
8. - 287872 PARISI Alessandro
9. - 303705 PUEL Amedeo
10. - 294093 MENCAGLIA Emilio
11. - 228458 PENNACCHIO Giovanni
12. - 233768 CASTELLANO Elia
13. - 301309 PONZI Clemente
14. - 287871 PASIMENI Aniceto
15. - 303616 COLOMBU Antonio

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1942-XX, n. 1059. — *Graduatoria di merito del concorso a 20 posti di Assistente lavori in prova (periti meccanici elettricisti).*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

1. — E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso a 20 posti di Assistente lavori in prova (periti meccanici elettricisti):

1. - CUMINETTI Sergio
2. - CALABRO' Eugenio
3. - SCURRIA Francesco
4. - PAGANO Pietro
5. - MERLITTI Mario
6. - ROMEO Gaetano
7. - RUSSO Nicola
8. - RUSSO Antonio
9. - CUOZZO Amedeo
10. - DALL'OSSO Gastone
11. - CHIAROT Ennio
12. - BONACCORSO Pasquale
13. - LODDO Antonio
14. - CESARIA Giovanni
15. - BEDOSTI Ercole
16. - ROCCHI Olesio
17. - LUONGO Alfredo

2. — I 17 vincitori sono nominati in prova con decorrenza 1° novembre 1942-XXI, data in cui dovranno assumere servizio nelle località che saranno indicate dalla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato.

Roma, li 29 settembre 1942-XX.

Il Ministro
HOST VENTURI

DECRETO MINISTERIALE 29 *settembre* 1942-XX, n. 1060. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad assumere in servizio a posto di ruolo alcuni idonei dopo i vincitori dei concorsi nel Decreto specificati.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 11 del R. D. L. 17 novembre 1938-XVIII, n. 1785;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla lettera n. 54351/19520.17/1.3.1 del 16 settembre 1942-XX;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) N. PAG. 040/24/140619 del 29 settembre 1942-XX;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

1. — I primi dieci candidati idonei, oltre i vincitori, del concorso a 100 posti di Alunno d'ordine in prova degli uffici bandito col D. M. 9 dicembre 1941-XIX, n. 1728;

i primi quindici candidati idonei, oltre i vincitori, del concorso a 150 posti di Conduttore in prova bandito col D. M. 9 dicembre 1941-XX, n. 1735, possono essere assunti a ruolo.

2. — Lo stesso numero di posti viene riservato in favore dei chiamati alle armi in aumento a quelli ad essi riservati coi su menzionati Decreti Ministeriali.

Roma, li 29 settembre 1942-XX.

Il Ministro
HOST VENTURI

Ordine di servizio n. 108.

Attivazione del doppio binario per le stazioni di Gricignano Teverola e Aversa della linea Foggia-Napoli.

Alle ore 12 del giorno 14 ottobre 1942-XX verrà attivato il raddoppio del binario del tratto GRICIGNANO-AVERSA della linea Foggia-Napoli.

Il tratto anzidetto che non ha stazioni intermedie, avrà la lunghezza di Km. 2,704 dalla punta dello scambio estremo, lato Napoli, della stazione di Gricignano T. (Km. 175 + 320) allo scambio estremo, lato Foggia, della stazione di Aversa (Km. 178 + 0,24).

Il nuovo binario si svolgerà affiancato a destra, nel senso di marcia Gricignano-Aversa, di quello attualmente in esercizio, con le stesse caratteristiche planimetriche ed altimetriche.

IMPIANTI DI ELETTRIFICAZIONE

Il nuovo binario è elettrificato con il sistema a corrente continua a 3000 Volt.

IMPIANTI DI SICUREZZA E DI SEGNALAMENTO

A seguito dell'attivazione del nuovo binario, viene soppresso l'esercizio con blocco automatico tra Gricignano ed Aversa e pertanto il tratto di linea tra queste due stazioni verrà esercitato per tutti e due i binari, con il regime del giunto telegrafico.

Il nuovo binario si allaccia al piazzale della stazione di Aversa mediante scambi collegati con l'Apparato Centrale Idrodinamico di quella stazione ed al piazzale di Gricignano mediante scambi manovrati a mano e muniti di fermascambi di sicurezza.

In relazione all'attivazione del nuovo binario di raddoppio viene soppresso l'attuale segnalamento di protezione della stazione di Gricignano, lato Aversa, lungo l'attuale binario unico e viene attuato un nuovo segalamento (con segnali di avviso e di 1ª categoria) alla sinistra del nuovo binario dispari.

IMPIANTI TELEGRAFONICI

Restano immutati gli attuali impianti.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6 *e* 7 *nonchè, limitatamente al Compartimento di Napoli, agli agenti delle classi* 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 50, 51, 52, 53 *e* 54.

Ordine di servizio n. 109

Trasformazione in stazione della formata di Buonfornello.

In applicazione del Decreto n. 43 emanato il 7 luglio 1941-XIX dal Ministro delle Comunicazioni, dal giorno 10 ottobre 1942-XX, la fermata di Buonfornello della linea Palermo-Messina sarà trasformata in stazione, atta agli incroci ed alle precedenze.

Essa disporrà dei seguenti impianti:

— Un binario di raddoppio atto agli incroci ed alle precedenze, dello sviluppo utile di m. 500 e un binario merci della lunghezza utile di m. 110;

— Un marciapiedi interbinario della lunghezza utile di m. 93.

Il segnalamento di protezione è stato sistemato sostituendo i semafori ad un'ala di 2ª categoria con semafori di 1ª categoria ad un'ala, preceduti da segnali di avviso.

Detta località è stata inserita nei circuiti telegrafici n. 82644 e 82711 conservando la chiamata B. F. e sarà inserita nei circuiti telefonici 89264 selettivo del D. C. e 89327 ordinario dei P. L

In dipendenza di quanto sopra, a pag. 12 della "Prefazione Generale all'Orario di Servizio", Parte I — Edizione 1936-XIV — dovrà essere modificato in carattere minuscolo il nome di Buonfornello ora indicato in carattere corsivo.

Distribuito agli agenti delle classi 2, 4, 5, 6, 7 *e* 31, nonchè limitatamente al Compartimento di Palermo, agli agenti delle classi 9, 12, 13, 14, 33, 34, 50, 51 *e* 52.

Comunicato:

Deliberazioni Ministeriali circa le Imprese ammesse a gestire servizi in appalto dell'Amministrazione Ferroviaria.

La Commissione istituita ai sensi dell'articolo 4 del R. decreto legge 23 febbraio 1939-XVII, n. 309, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, riguardante la formazione e la tenuta degli elenchi delle Imprese ammesse a gestire servizi in appalto delle Amministrazioni ferroviaria, postelegrafica ed Azienda di Stato per i servizi telefonici, nella seduta tenutasi il 25 settembre 1942-XX presso la Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato, ha preso le seguenti deliberazioni, ratificate dal Ministero delle Comunicazioni il 1° ottobre 1942-XX.

ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DELLE SEGUENTI IMPRESE

Ragione Sociale e Sede Legale	Specializzazione	Limite di appalto
FEDERAZIONI PROV. MUTILATI E COMBATTENTI. Bergamo.	Facchinaggio merci e bagagli registrati - Pulizia stazioni e piazzali, lavaggio e disinfezione carri - Manipolazione carbone e manovalanza in genere.	L. 1.000.000
VALDITERRA ANGELO. Novi Ligure.	Facchinaggio merci e bagagli registrati.	L. 500.000.

ESTENSIONE DI ISCRIZIONE DI SERVIZI E DI LIMITE DI APPALTO

Ragione sociale e Sede Legale	Specializzazione e limite di appalto	Estensione
BERRUTI Federico. Alessandria.	Facchinaggio merci e bagagli registrati – Tutti i servizi del Movimento escluse manovre. L. 1.000.000	Manovalanze in genere. (Stesso limite d'appalto).
CESARI Cav. Uff. AIMONE. Roma	Facchinaggio merci e bagagli registrati – Pulizia stazioni. L. 1.500.000.	Manipolazione merci nei magazzini. 1.500.000
CIRIO MASSIMO ANGELO. Acqui.	Facchinaggio merci e bagagli registrati. L. 100.000.	L. 250.000.
CORTESE FRANCESCO. Sibari.	Manovalanza in genere. L. 200.000.	Facchinaggio merci e bagagli registrati – Pulizia stazioni. (Stesso limite d'appalto).
HAINDL LODOVICO & C. Trento.	Facchinaggio merci e bagagli registrati. L. 200.000.	L. 500.000.

CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

(Art. 7, lett. *f*) R. D. L. 23 febbraio 1939-XVII, n. 309).

Ragione sociale e Sede Legale	Specializzazione	Limite di appalto
SOC. AN. CAROVANA "IV NOVEMBRE". Bergamo.	Facchinaggio merci e bagagli registrati.	L. 200.000.

(Art. 7, lett. *g*) R. D. L. 23 febbraio 1939-XVII, n. 309).

Ragione sociale e Sede Legale	Specializzazione	Limite di appalto
AYMONE ARTURO Roma.	Manovalanza in genere.	L. 500.000.

ERRATA CORRIGE.

Bollettino Ufficiale n. 38 del 17 *settembre* 1942-XX.

Società in nome collettivo Milone Filippo e Pistorio Alfio – Catania. — Nella specializzazione, anzichè facchinaggio merci e bagagli registrati: leggere: tutti i servizi del Movimento, escluse le manovre.

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Costruzione nuova luce al viadotto al Km. 35 + 197 della linea Fabriano-Urbino.	L. P.	Ore 18 del 13 ottobre 1942-XX	437.600	Sezione Lavori Ancona
Revisione generale armamento binari secondari in stazione di Fiume.	L. P.	Ore 18 del 14 ottobre 1942-XX	490.000	Sezione Lavori Trieste
Fornitura di 2000 mc. chiaia per massicciata di binari.	L. P.	Ore 12 del 16 ottobre 1942-XX	—	Sezione Lavori Venezia
Costruzione fabbricato uso caserma Milizia Ferroviaria in stazione di Udine.	L. P.	Ore 18 del 18 ottobre 1942-XX	2.160.500	Sezione Lavori Trieste
Costruzione argine contenitore del fiume Alli.	L. P.	Ore 18 del 19 ottobre 1942-XX	582.800	Sezione Lavori Reggio Calabria
Costruzione di 4 cabine per impianti A.C.E. in stazione di Verona P. N.	L. P.	Ore 11 del 19 ottobre 1942-XX	1.722.000	Sezione Lavori Venezia
Revisione generale armamento e ripassatura meccanica di binari sulla linea Cervaro-Benevento.	L. P.	Ore 18 del 21 ottobre 1942-XX	850.000	Sezione Lavori Napoli
Copertura della nuova rimessa locomotori ed automotrici in stazione di Ferrara.	L. P.	Ore 18 del 22 ottobre 1942-XX	480.000	Sezione Lavori Bologna
Revisione generale armamento e ripassatura meccanica di binari sulla linea Foggia-Napoli.	L. P.	Ore 18 del 23 ottobre 1942-XX	920.000	Sezione Lavori Napoli
Sistemazione falda fra fra le stazioni di Bastia e Mondovì.	L. P.	Ore 18 del 26 ottobre 1942-XX	218.770	Sezione Lavori Torino
Appalto pulizia vetture e servizi accessori presso la stazione di Milano P. G.	L. P.	Ore 18 del 6 nov. 1942-XXI	446.800 (Triennio)	Sezione Mat. e Traz. Milano
Un maglio pneumatico con motore elettrico accoppiato.	A. C.	15 ottobre 1942-XX	—	Servizio Mat. e Trazione – Uff.icio 2°, Sez. 8ª – Firenze

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Astucci e rivestimenti di resina e carta fenolica.	T. P.	17.10.1942 A. XX	Servizio Approvvigionamenti - Sezione 7ª
N.	57	Ingranature laborate di ghisa	T. P.	26.10.1942 A. XX	Id. Sezione 7ª
N.	1500	Corpi delle valvole di ritenuta d'aria.	T. P	30.10.1942 A. XXI	Id. Sezione 7ª
—	—	Apparecchi distributori di sapone, sostegni e valvole.	T. P.	31.10.1942 A. XXI	Id. Sezione 7ª

Il Direttore Generale
VELANI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16.00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . » 32.00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale – Servizio Personale e Affari Generali – dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXV - N. 42. 15 ottobre 1942
Anno XX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti Pag.

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Comunicazioni:

Roma, 1942-XX — Soc. An. Poligrafica Italiana - Via della Guardiola, 22

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1942-XX, n. 1015. — *Proroga dell'esecutorietà delle disposizioni dell'art. 3°, paragrafo II, dell'Ufficio Tecnico delle ferrovie.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Interministeriale 24 agosto 1939-XVII che approva le disposizioni riguardanti l'"Unità tecnica delle ferrovie";

Visto il decreto di tali disposizioni, redazione 1938-XVI, compilato dall'apposita Commissione dell'Unione Interministeriale delle Ferrovie;

Visto il decreto Interministeriale 1° aprile 1941-XIX, n. 3052, che proroga sino al 1° gennaio 1943-XXI l'esecutorietà della disposizione contenuta nell'art. III, paragrafo II, della detta "Unità Tecnica delle ferrovie" redazione 1938-XVI;

Vista la relazione 14 settembre 1942-XX, n. PAG. 024/E/155367 del Direttore Generale delle Ferrovie dello Stato;

DECRETA:

L'esecutorietà della disposizione dell'art. 3°, paragrafo II dell'"Unità Tecnica delle ferrovie", redazione 1938-XVI, di non ammettere alla circolazione ruote aventi cerchioni fissati per mezzo di viti, bulloni o chiodi, è prorogata, per il servizio interno italiano dal 1° gennaio 1943 fino a due anni dopo il termine della guerra.

Roma, 22 settembre 1942-XX.

Il Ministro delle Finanze
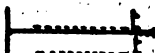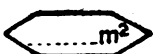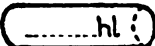
DI REVEL

Il Ministro delle Comunicazioni

HOST VENTURI

Ordine di servizio n. 110

Segni convenzionali per le iscrizioni sui carri.

Sui carri di alcune ferrovie estere esistono o sono in corso di applicazione i seguenti segni convenzionali in sostituzione delle rispettive iscrizioni.

1. [..........kg] il numero racchiuso nel rettangolo indica la *tara* del carro;

2. il numero sul rigo superiore indica la *portata* normale del carro;

il numero sul rigo inferiore indica il *limite di carico;* quando esiste il solo numero superiore, s'intende che il limite di carico è del 5 % superiore alla portata normale;

3. ....m² il numero racchiuso nell'esagono indica la superficie del pavimento del carro;

(sui carri serbatoio):

4. ....hl il numero racchiuso nella figura rappresenta la capacità, che può essere indicata in ettolitri (hl.), in metri cubi (m.³) oppure in litri (l.);

5. ....m il numero indica la lunghezza del pavimento utile per il carico.

Si porta quanto sopra a conoscenza del personale perchè si renda conto del significato di tali segni convenzionali, i quali saranno gradatamente applicati anche ai carri F. S.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 30. 32, 36 *e* 37.

Ordine di servizio n. 111.

Chiusura della fermata di S. Lorenzo.

In relazione al Decreto n. 1017 del 22 settembre 1942-XX del Ministro delle Comunicazioni, dal giorno 20 ottobre 1942-XX verrà chiusa all'esercizio la fermata di S. Lorenzo ubicata al Km. 25 + 003,01 della linea Genova La Spezia.

In conseguenza di quanto sopra, nel Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete Ferroviaria dello Stato, nei prontuari manoscritti, nella "Prefazione Generale all'Orario di servizio" ed in tutte le altre pubblicazioni di servizio interessate, dovrà essere depennato il nome di "S. Lorenzo' con le relative indicazioni.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 9, 12, 13 *e* 16.

Circolare n. 23.

Conto corrente per spedizioni di automezzi ed altri mezzi di trasporto appartenenti al Ministero dell'Interno – Direzione Generale della Pubblica Sicurezza.

A partire dal 1° novembre 1942-XX i trasporti di automezzi, motoscafi, natanti in genere, motociclette con o senza carrozzino, motocarri e biciclette effettuati per conto del Ministero dell'Interno (Direzione Generale della Pubblica Sicurezza) a G. V. ed a P. V. ed a bagaglio, in servizio interno delle Ferrovie dello Stato, potranno aver corso in conto corrente.

Per i trasporti a grande ed a piccola velocità, alla lettera di vettura ordinaria dovrà essere allegata la speciale richiesta mod. C. (P. S.) di color bianco conforme al fac-simile riprodotto in allegato, rilasciata di volta in volta da uno degli Uffici dipendenti dalla Direzione Generale della P. S.

Sulle lettere di vettura dovrà risultare quale mittente e destinatario uno degli Uffici suddetti e dovrà su di esse, essere apposta la seguente annotazione: "CONTO CORRENTE PUBBLICA SICUREZZA" (Circolare numero 23/1942-XX).

Le stazioni, riconosciuta la regolarità dei documenti, daranno corso alle spedizioni, senza esporre sulle lettere di vettura e sul duplicato nè le tasse di porto, nè le eventuali soprattasse per l'acceleramento, e senza esigere, di conseguenza, alcun pagamento.

Sono da comprendere nel conto corrente anche le tasse accessorie e di sosta che dalla stazione di partenza saranno peraltro indicate sulla lettera di vettura, ma non prese a debito da quella in arrivo.

Per i trasporti in servizio cumulativo italiano e di corrispondenza con altre ferrovie, e tramvie e società di navigazione, il conto corrente è limitato alla stazone F. S. a contatto con la linea ferroviaria o tramviaria concessa o con la Società di navigazione. Spetta quindi alle dette Amministrazioni di provvedere direttamente all'applicazione e riscossione delle tasse relative al proprio percorso.

Per le scritturazioni dei trasporti di cui trattasi, valgono le istruzioni impartite con la circolare N. 57/1931.

Per i trasporti a bagaglio la stazione di partenza, a presentazione della richiesta suddetta, mod. C. (P. S.) indicherà sulla matrice, foglio di via e scontrino gli estremi della richiesta e l'indicazione "CONTO CORRENTE P. S. (Circolare n. 23/1942-XX) senza esporre nè incassare alcuna tassa.

Tali richieste debitamente completate con gli estremi del trasporto e col timbro a data debbono, a fine mese, essere unite al riassunto spedizioni a bagaglio.

Ai trasporti eseguiti per conto della Direzione Generale della P. S., in base alle disposizioni della presente circolare, è applicabile il Regolamento per i trasporti militari.

Distribuita agli agenti delle classi 3, 5 e 8.

ALLEGATO ALLA CIRCOLARE N. 23/1942-XX.

Mod. C. (P. S)

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA P. S.

Richiesta N. ....

Registro N. ....

Trasporti in conto corrente sulle Ferrovie dello Stato (1)

(2) ....

Mittente ....

Destinatario ....

Trasporto a (3) .... da .... a ....

Via da percorrere .... con treno (4) ....

Quantità	GENERE DEL TRASPORTO	Peso dichiarato Kg.

Annotazioni (5) ....

(6) .... li ....

Bollo d'ufficio o dichiarazione « Ufficio sprovvisto di bollo », firmata da chi la rilascia. Il (7) ....

(1) Valevole per spedizioni di automezzi, motoscafi, natanti in genere, motociclette con o senza carrozzino, motocarri e biciclette.
(2) Corpo, Ufficio, ecc. che rilascia la richiesta.
(3) Grande Velocità, Piccola Velocità, Bagaglio.
(4) Speciale, diretto, accelerato o merci.
(5) Menzionare il carico eventuale e le parti di ricambio e gli accessori non rinchiusi.
(6) Luogo e data di rilascio.

Bollo della stazione di partenza

Circolare n. 24.

Radiazione dal parco veicoli F. S. di 18 carri di proprietà privata.

Sono stati radiati dal nostro parco veicoli i carri He. 965.902, 965.903, 965.904, 965.905, 965.906, 965.907, 965.908, 965.909, 965.910, 965.911, 965.912, 965.913, 965.914, 965.915, 965.916, 965.917, 965.918 e 965.801 della Soc. Anon. Giovanni Ambrosetti, perchè acquistati dalla nostra Amministrazione.

Detti carri dovranno essere cancellati dall'Elenco dei carri di proprietà privata iscritti nel parco F. S. (Edizione 1923).

Circolare n. 25.

Titoli ammessi a costituire depositi cauzionali.

Con riferimento alla Circolare n. 47, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 34 del 1931, si comunica che ai titoli ammessi a costituire depositi cauzionali provvisori o definitivi sono da aggiungere i buoni del Tesoro novennali 4 %, scadenza 15 settembre 1951-XXIX, emessi in virtù del R. decreto-legge 1° settembre 1942, n. 972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del giorno 8 stesso mese.

Fino a quando non sarà possibile calcolare il prezzo medio semestrale di borsa a mente dell'articolo 199 del Regolamento per la Contabilità Generale dello Stato, i nuovi titoli debbono essere calcolati al prezzo di missione di L. 92 per ogni cento lire di capitale nominale, diminuito del decimo.

Si avverte inoltre che, sino a quando non saranno emessi i titoli definitivi, potranno essere accettate in cauzione, parimenti per il prezzo di emissione, diminuito del decimo, anche le ricevute provvisorie di sottoscrizione ai buoni del Tesoro novennali di che trattasi, purchè munite di quietanza delle parti.

Il Direttore Generale

VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Costruzione cunicolo filtrante al Km. 69 + 271 della linea Pistoia-Bivio Lavino.	L. P.	Ore 18 del 19 ottobre 1942-XX	510.900	Sezione Lavori Bologna
Sgombro neve invernata 1942-43 sul primo tronco di Milano C.le.	L. P.	Ore 12 del 19 ottobre 1942-XX	335.000	Sezione Lavori Milano
Sgombro neve invernata 1942-43 sul tronco di Milano Farini.	L. P.	Ore 12 del 20 ottobre 1942-XX	135.000	Sezione Lavori Milano
Sgombro neve invernata 1942-43 tronco di Milano Greco.	L. P.	Ore 10 del 20 ottobre 1942-XX	65.000	Sezione Lavori Milano
Prestazioni occorrenti nel Cantiere I.E.S. di Mestre.	L. P.	Ore 12 del 21 ottobre 1942-XX	110.000	Ufficio I.E.S. Venezia
Ampliamento F. V. e sistemazione M. M. in stazione di Pontedera.	L. P.	Ore 18 del 21 ottobre 1942-XX	396.300	Sezione Lavori Firenze
Fornitura serramenti per vari fabbricati scalo merci P. V. a Genova Sampierdarena.	L. P.	Ore 18 del 22 ottobre 1942-XX	230.000	Sez. Spec. Lavori Genova
Sistemazione trincea all'imbocco della galleria del Salviano linea Roccasecca Avezzano.	L. P.	Ore 12 del 22 ottobre 1942-XX	139.000	Sezione Lavori Roma
Sistemazione stazione di Arquà Polesine della linea Bologna-Padova.	L. P.	Ore 18 del 23 ottobre 1942-XX	134.000	Sezione Lavori Bologna
Sistemazione ponticelli sulla linea Cancello-Codola.	L. P.	Ore 18 del 26 ottobre 1942-XX	93.000	Sezione Lavori Napoli
Impianto riscaldamento nel fabbricato, verniciatura del Deposito Locomotive di Bologna.	A. C.	Ore 18 del 5 nov. 1942-XXI	—	Sezione Lavori Bologna

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine util. presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Flange e falsi accoppiamenti per F. W.	T. P.	28.10.1942 A. XX	Servizio Approvvigionamenti — Sezione 7ª
N.	20	Sezionatori tripolari	T. P.	30.10.1942 A. XXI	Id. Sezione 7ª
N.	280	Labirinti di acciaio per gli ingranaggi delle elettromotrici.	T. P.	2.11.1942 A. XXI	Id. Sezione 7ª

Il Direttore Generale

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale – Servizio Personale e Affari Generali – dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXV - N. 44

29 ottobre 1942
Anno XXI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1942-XXI — Soc. An. Poligrafica Italiana - Via della Guardiola, 22

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1942-XX. — *Categorie di lavoratori che le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici possono assumere senza il tramite degli Uffici di collocamento, e categorie per le quali è consentita la richiesta nominativa* (1).

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti gli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, numero 1934, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, sul riordinamento della disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro;
Sentite le Amministrazioni dello Stato interessate;
Sentita la Commissione centrale per il collocamento;

DECRETA:

Art. 1.

Sono escluse dall'obbligo dell'avviamento al lavoro per il tramite degli Uffici di collocamento le seguenti categorie di lavoratori da assumersi in servizio dalle Amministrazioni dello Stato:

A) *Categorie generali:*

1) personale operaio non di ruolo reclutato mediante concorsi od esperimenti pubblici;

2) marconisti.

B) *categorie particolari:*

Ministero degli affari esteri: le seguenti categorie di personale occorrente alla tipografia riservata:

— dattilografe e monotipiste dalla 1ª alla 3ª categoria;
— monotipisti fonditori dalla 1ª alla 2ª categoria;
— compositori tipografi dalla 1ª alla 3ª categoria;
— impressori tipografi dalla 1ª alla 3ª categoria;
— librai e legatori dalla 1ª alla 3ª categoria;
— legatrici e libraie dalla 1ª alla 3ª categoria;
— ausiliari tipografi dalla 1ª alla 3ª categoria.

L'esclusione si estende anche alle corrispondenti categorie di apprendisti.

Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica:

— salariati destinati a lavori di particolare segretezza (lavori presso le opere di fortificazione, lavori tipografici presso il Comando del Corpo di S. M.; lavori per conto del S.I.M., e simili).

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 22 ottobre 1942-XX.

Ministero delle finanze:

— operai del deposito generale dei valori bollati di Roma;
— custodi fiduciari dei valori bollati presso gli Uffici del registro del Regno;
— operai addetti alla Regia Zecca.

Art. 2.

E' consentita all'Amministrazione dello Stato la richiesta nominativa all'Ufficio di collocamento per l'assunzione dei lavoratori aventi le qualificazioni sottoindicate:

A) *categorie generali:*

— addetti alla vigilanza, custodia e manutenzione di immobili e di materiali;
— personale di magazzino;
— telefonisti;
— elettricisti;
— conducenti;
— ciclisti;
— meccanici, macchinisti e motoristi.

B) *categorie particolari:*

Ministero delle finanze:

— uomini di fatica dei magazzini provinciali e compartimentali del bollo;
— operai dei magazzini di cancelleria e vestiario del Provveditorato generale dello Stato;
— canneggiatori, indicatori e portastadie degli Uffici provinciali del catasto;
— operai specializzati nella lavorazione dei sali e dei tabacchi dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato;
— conduttori di macchine speciali per la lavorazione dei sali e dei tabacchi dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Ministero dell'agricoltura e foreste:

— personale operaio occorrente per i lavori di sperimentazione delle stazioni sperimentali agrarie elencate nella tabella *A* annessa al R. decreto-legge 25 novembre 1920, n. 2226, modificato nella legge 5 giugno 1930, n. 951;
— operai specializzati che gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura hanno facoltà di assumere, in base al disposto nell'articolo 7 del R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 1149, per l'espletamento di determinate operazioni agricole e per la conduzione di macchine agricole in occasione dello svolgimento dei corsi temporanei ai contadini;
— operai del Regio Laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca di Roma;

— palafrenieri borghesi dei depositi cavalli stalloni;

— operai salariati degli Istituti zootecnici e caseari;

— operai dei Regi stabilimenti ittiogenici, dei Consorzi per la tutela della pesca e dell'Ente nazionale della piscicultura di Vercelli.

Le seguenti categorie di personale occorrente alla Milizia forestale e all'Azienda dello Stato per le foreste demaniali:

— capi operai specializzati per lavori di rimboschimento e di sistemazione montana;

— capi operai coltivatori di vivai forestali;

— cantonieri stradali;

— capi segantini;

— capi macchia;

— operai specializzati (tagliatori, segantini, squadratori, traversari, carbonai, insacchini, vetturali, ecc.).

Ministero delle comunicazioni:

a) *Ferrovie dello Stato:* personale salariato avente la denominazione di "sussidiario", "contrattista" e "straordinario" destinato a diventare sussidiario.

b) *Poste e telegrafi:* personale operaio specializzato occorrente per la costruzione e manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche.

c) *Marina mercantile:* personale operaio che non abbia mansioni di carattere manovale.

Ministero delle corporazioni:

— operai dell'officina annessa al Laboratorio centrale metrico.

Ministero dei lavori pubblici:

a) *incaricati provvisori di pubblici servizi:*

— osservatori e personale vario non operaio, addetto al servizio idrografico e mareografico;

— portellinai;

— fanalisti;

b) *operai temporanei:*

— capitani;

— capidraga;

— piloti;

— personale specializzato con diversa qualifica in servizio nelle officine e nei cantieri con mansioni di carattere non intermittente,

c) *per l'Azienda autonoma statale della strada:*

— carpentieri, fabbri ferrai, cementisti, asfaltisti, bituminatori;

— operai aventi particolare capacità nell'esecuzione di speciali lavori di manutenzione stradale.

Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica:

— salariati che l'Amministrazione ritenga di trarre dai militari in congedo i quali abbiano, durante il servizio militare, frequentato con esito favorevole corsi di specializzazione per le mansioni relativamente alle quali debbono essere assunti;

— personale operaio specializzato.

Ministero di grazia e giustizia:

— personale salariato degli Istituti di prevenzione e di pena.

Ministero dell'educazione nazionale:

— salariati e, in genere, personale non di ruolo della Regia Università e degli Istituti superiori dipendenti, degli Istituti di istruzione tecnica, dell'Amministrazione dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi di antichità dello Stato, escluso il personale giornaliero occorrente ai bisogni delle Regie Soprintendenze e dei Regi Istituti di antichità e d'arte.

Ministero dell'interno:

a) *Direzione generale della sanità pubblica:* operai per il materiale profilattico specializzati, qualificati e manovali.

b) *Istituto di sanità pubblica:*

— meccanici di precisione per la manutenzione e per la fabbricazione diretta degli apparecchi scientifici occorrenti ai vari laboratori dell'Istituto;

— aiuto preparatori dei laboratori di batteriologia, di biologia e di malariologia;

— aiutanti dei tecnici nelle specializzazioni di analisi e controllo sui prodotti chimici e sulle sostanze alimentari di competenza del laboratorio di chimica;

— assistenti edili ed aiutanti tecnici dei laboratori di ingegneria sanitaria.

c) *Croce Rossa Italiana:*

— personale infermiere;

— personale addetto ai laboratori di materiale da guerra, ai depositi armamentari chirurgici e medicinali, alle officine farmaceutiche.

Art. 3.

E' consentita alle Provincie, ai Comuni e agli altri Enti pubblici la richiesta nominativa per l'assunzione del personale avente le stesse qualificazioni per le quali è ammessa la richiesta nominativa da parte delle Amministrazioni dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 1° ottobre 1942-XX.

p. *Il Ministro*: CIANETTI.

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO, 5 ottobre 1942-XX. — *Unificazione delle copiglie - Dimensioni - Prescrizioni e prove - Applicazioni (tabelle UNI da n. 1336 a n. 1338)* (1).

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il Decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931X, numero 1699;

Sentito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 5 ottobre 1942-XX;

DECRETA:

Art. 1.

Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni o Enti predetti, per le Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dalla Stato, nonchè per gli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 1336 - 27 giugno 1941-XIX: Copiglie;

UNI 1337 - 27 giugno 1941-XIX: Copiglie - Prescrizioni e prove;

UNI 1338 - 27 giugno 1941-XIX: Applicazioni delle copiglie - Correlazione coi diametri dei perni o delle viti, nonchè con le larghezze dei dadi esagoni ad intagli.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dal compimento di tre mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 21 ottobre 1942-XX.

A partire dal compimento di tale termine, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzioni dirette oppure per reintegro di dotazioni di magazzino dovranno conformarsi alle tabelle predette.

Art. 3.

Alle Amministrazioni od Enti tenuti all'osservanza delle presenti disposizioni è data facoltà di derogare da quanto prescritto nelle suddette unificazioni:

a) quando per esigenze di intercambiabilità con costruzioni già in dotazione esista necessità, nel caso di riparazioni, di continuare ad impiegare elementi conformi a tipi preesistenti;

b) per le fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero, nelle quali sono imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni UNI.

Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta la osservanza obbligatoria delle disposizioni del presente decreto, si trovassero nella necessità di dover derogare alle disposizioni stesse, dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà con esplicito articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per la unificazione dell'industria, UNI - Milano.

Copie autenticate dal bollo del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 7.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 5 ottobre 1942-XX.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo

MUSSOLINI

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1942-XX, n. 1240. — *Graduatoria degli idonei del Concorso a 50 posti di Segretario in prova.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Decreto Ministeriale 9 dicembre 1941-XX, n. 1723;
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) n. PAG. 040/24/140622 in data 7 ottobre 1942-XX;
Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

1. — E' approvata l'annessa graduatoria degli idonei del concorso a 50 posti di Segretario in prova.

2. — I vincitori sono nominati in prova con decorrenza 1° novembre 1942-XXI, data in cui dovranno assumere servizio nelle località che saranno indicate dalla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato.

Roma, li 13 ottobre 1942-XX.

Il Ministro
HOST VENTURI

CONCORSO A 50 POSTI DI SEGRETARIO IN PROVA
(D. M. 9 dicembre 1941-XX, n. 1723).

Graduatoria degli idonei.

1. – SUSANNA Gaetano
2. – PRIMI Salvatore
3. – SPAGNOLO Marcellino
4. – CRISTOFORETTI Arnaldo
5. – CAVANI Mario
6. – DE CARO Carmelo
7. – CASARETTA Alfonso
8. – DAL MASCHIO Ennio
9. – SPANO' Giuseppe
10. – VITALINI Leo
11. – BARECCHIA William
12. – ROSCETTI Giuliano
13. – PAPUCCI Ernesto
14. – RAMBOZZI Carlo
15. – SARACENI Eugenio
16. – CANZONIERI Giambattista
17. – SIMONTI Sergio
18. – ZATTERALE Mario
19. – GARAVELLI Mario
20. – LEPRI Fausto
21. – TROTTA Adolfo
22. – CAPANNA Eldo
23. – SCARAMAGLI Augusto
24. – GAZZINI Remo
25. – CHINCA Pietro
26. – OMERI Renato
27. – PATUELLI Giulio
28. – CERICOLA Michele
29. – BASOSI Luciano
30. – VELARDI Ennio
31. – SANTI Wladimiro
32. – BASILE Raffaele
33. – CANTIERI Giovanni
34. – ANDREOZZI Werter

35. – CAPRUZZI Nicola
36. – SPINELLI Luigi
37. – POLESE Renato
38. – MUNNO Silvio
39. – MANNELLO Giuseppe
40. – TOPAZIO Mario
41. – ULISSE Bruno
42. – SIMONCINI Mario
43. – DI STEFANO Giuseppe
44. – MATTI Roberto
45. – DE LORENZO Giuseppe
46. – BORELLI Oreste
47. – PELLOSO Fausto
48. – BANDONI Arrigo
49. – GIALLOMBARDO Stefano
50. – COSTA Giuseppe
51. – COSTA Ubaldo
52. – RICCI Alfredo
53. – RECCHIONI Attilio di Igino
54. – CORNACCHIA Edmondo
55. – PRESUTTI Aristide
56. – DURBE' Oscar
57. – RAMPIONI Brenno
58. – FUSCO Giovenale
59. – VALERIO Amilcare
60. – CONTI Giuseppe
61. – PERDON Lorenzo
62. – CORSI Guglielmo
63. – MINCHIOTTI Vittorio
64. – D'ANNA Rosario
65. – FIORILLO Giuseppantonio
66. – BASILIO Giovanni
67. – SANI Osvaldo
68. – MOCCIA Vittorio
69. – BALDIERI Alberto
70. – LIBRINO Francesco
71. – BERTOLI Vito
72. – CARDILLO Pasquale
73. – MINCIONE Michele
74. – DEGL'INNOCENTI Spartaco
75. – ZAMPARDI Francesco Paolo
76. – DELLA PIETRA Andrea
77. – PINZANI Dino
78. – MAZZEI Aldo

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Un maglio con mazza battente da Kg. 35 accoppiata direttamente a motore elettrico, per l'Officina Rialzo di Cremona.	A. C.	10 novembre 1942-XXI	—	Servizio Materiale e Traz., Uff. II-A, Sez. 7ª – Firenze
Sistemazione deposito carboni in stazione di Brindisi C.le	L. P.	Ore 18 del 4 nov. 1942-XXI	950.000	Sezione Lavori Bari
Manutenzione armamento linea Bivio Bosco Redole-Carpinone.	L. P.	Ore 18 del 4 nov. 1942-XXI	209.000	Sezione Lavori Napoli
Sgombro neve e ghiaccio in stazione di Bologna C.le.	L. P.	Ore 18 dl 6 nov. 1942-XXI	500.000	Sezione Lavori Bologna
Fornitura quadro per luce e forza motrice nel Palazzo Compartimentale di Trieste.	A. C.	Ore 12 dl 23 nov. 1942-XXI	—	Ufficio I.E.S. Trieste
Impianto idraulico sanitario e di riscaldamento nei locali della "Provvida" a Roma Prenestina.	A. C.	Ore 11 dl 24 nov. 1942-XXI	—	Sez. Spec. Lavori Roma

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L.P. - Licitazione privata T.P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	500	Supporti estremi per trolley . .	T. P.	3.11.1942 A. XXI	Servizio Approvvigionamenti – Sezione 7ª
N.	250 000	Ingranature di acciaio per tiranti caldaie.	T. P.	5.11.1942 A. XXI	Id. Sezione 7ª
Kg.	400.000	Chiodi di acciaio da ribadire . .	T. P.	15.11.1942 A. XXI	Id. Sezione 8ª
ml.	50.000	Tela per fodere mantici delle carrozze.	T. P.	2.1.1943 A. XXI	Id. Sezione 5ª-A

Il Direttore Generale
VELANI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . **L. 16,00**

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . **» 32,00**

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale – Servizio Personale e Affari Generali – dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXV - N. 45. 5 novembre 1942
Anno XXI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1942-XXI — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

REGIO DECRETO 12 ottobre 1942-XX, n. 1210. — *Modificazioni ed aggiunte al regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Vista la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;
Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato — coi relativi allegati — approvato col R. decreto-legge 7 aprile 1925-III, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597, e le successive modificazioni ed aggiunte;
Vista la legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1828, modificata con R. decreto 22 maggio 1941-XIX, n. 655;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli allegati *A, C, G, H, I* ed *L* al regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato col R. decreto-legge 7 aprile 1925-III, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597, e successive modificazioni ed aggiunte, sono soppressi e sostituiti da quelli *A, C, G, H, I* ed *L* annessi al presente decreto.

Gli stipendi e supplementi di servizio attivo, la classificazione per grado, le condizioni di assunzione e lo sviluppo delle carriere del personale delle Ferrovie dello Stato rimangono pertanto stabiliti in conformità a quanto risulta dai nuovi allegati anzidetti.

Sugli stipendi e supplementi di servizio attivo indicati nel nuovo allegato *A*, si applica l'aumento del 10 per cento stabilito dall'art. 1 della legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237.

Art. 2.

Le piante organiche del personale degli uffici delle Ferrovie dello Stato (escluso il personale subalterno) risultanti dall'allegato al R. de-

(1) Pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 28 ottobre 1942-XX.

creto 9 novembre 1940-XIX, n. 1802, sono sostituite da quelle indicate nell'allegato 1 al presente decreto.

Art. 3.

L'assegnazione delle qualifiche risultanti dai nuovi quadri di classificazione (allegato *A*), in sostituzione di quelle possedute dal personale in base ai precedenti quadri di classificazione, si attua secondo quanto risulta dal quadro di equiparazione allegato 2, tenuto conto delle disposizioni contenute negli articoli seguenti.

Art. 4.

Possono essere promossi alle qualifiche di segretario capo, segretario tecnico capo, disegnatore capo, revisore capo e applicato capo gli agenti di grado 7° che all'atto dell'inquadramento sono provvisti, rispettivamente, delle qualifiche di segretario principale, segretario tecnico principale, disegnatore principale, revisore principale e applicato principale, con anzianità di grado 1° gennaio 1933 ed anteriore ed in quanto siano dichiarati non demeritevoli dalle commissioni di avanzamento.

I restanti agenti di grado 7° rivestiti delle qualifiche di cui al comma precedente i quali, nel primo inquadramento, conservano *ad personam* le qualifiche stesse, potranno successivamente e fino all'anno 1950 incluso essere promossi alle qualifiche di grado 6°, rispettivamente, dei gruppi *B* e *C* del personale degli uffici, per merito comparativo e per anzianità congiunta al merito, in ragione di 2/3 e 1/3 rispettivamente, nei limiti dei posti che verranno fissati, anno per anno, dal Ministro per le comunicazioni e con le modalità previste dal Titolo III del regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato.

Art. 5.

Possono essere promossi, nel gruppo *B*, alle qualifiche di segretario principale *ad personam*, disegnatore principale *ad personam*, revisore principale *ad personam*, e, nel gruppo *C*, alla qualifica di applicato principale *ad personam*, gli agenti di grado 8° che, all'atto dell'inquadramento sono provvisti, rispettivamente, delle qualifiche di segretario di 1ª classe, revisore ed applicato di 1ª classe con anzianità di grado anteriore al 1° gennaio 1931 ed in quanto siano dichiarati non demeritevoli dalle commissioni di avanzamento.

Così pure possono essere promossi alla qualifica di segretario tecnico principale *ad personam* gli agenti non demeritevoli che, all'atto dell'inquadramento, sono provvisti delle qualifiche di segretario tecnico di 1ª classe e di assistente lavori di 1ª classe con anzianità di grado anteriore al 1° gennaio 1931.

Gli agenti di cui ai comma precedenti, potranno successivamente, e fino all'anno 1950 incluso, essere promossi alle qualifiche di grado 6°, rispettivamente, dei gruppi *B* e *C* del personale degli uffici, per merito comparativo e per anzianità congiunta al merito, in ragione di 2/3 e 1/3 rispettivamente, nei limiti dei posti che verranno fissati, anno per anno, dal Ministro per le comunicazioni e con le modalità previste dal Titolo III del regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato.

Art. 6.

Gli agenti promossi al grado 6° dei gruppi *B* e *C* del personale degli uffici, in applicazione degli articoli 4 e 5, faranno carico alla nuova pianta di cui all'art. 2, fino a che essa lo consentirà tenuto conto dei posti da destinare per le promozioni normali al detto grado.

Altrimenti essi saranno considerati in soprannumero rispetto alla ripetuta pianta, sino a riassorbimento, per successive promozioni o per eliminazioni dal servizio; restando scoperti altrettanti posti nei gradi inferiori.

Art. 7.

Possono essere promossi alla qualifica di capo tecnico di 3ª classe gli agenti che all'atto dell'inquadramento sono provvisti della qualifica di sotto capo tecnico ed in quanto siano dichiarati non demeritevoli dalle commissioni di avanzamento.

Art. 8.

Gli agenti di grado 9° delle stazioni che alla data dell'inquadramento hanno già superato l'esame d'idoneità prescritto per la promozione al grado 8°, possono essere promossi alle corrispondenti qualifiche di quest'ultimo grado.

A quelli dei predetti agenti che alla data dell'inquadramento non hanno ancora superato il detto esame, ma lo supereranno nella prima sessione di esami indetta dopo l'applicazione del presente decreto, potrà essere conferita la promozione alle corrispondenti qualifiche di grado 8° dopo il conseguimento di tale idoneità con decorrenza, a tutti gli effetti, dalla data dell'inquadramento anzidetto.

Quelli dei suddetti agenti, che non vengono a trovarsi nelle condizioni di cui ai comma precedenti, conserveranno *ad personam* le qualifiche che competono loro in seguito all'inquadramento e potranno ottenere la promozione al grado 8° dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di conseguimento dell'idoneità, con le modalità previste dal Titolo III del regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato.

Art. 9.

Gli agenti ai quali, per effetto dell'inquadramento, viene assegnata una qualifica *ad personam*, concorrono alle promozioni al grado superiore qualunque sia l'anzianità posseduta in detta qualifica *ad personam*.

Art. 10.

L'inquadramento del personale nei nuovi quadri di classificazione ha luogo assegnando a ciascun agente nei quadri stessi la posizione corrispondente a quella posseduta nei quadri preesistenti secondo il frazionamento annuale degli sviluppi degli stipendi. Tale posizione va, peraltro, determinata in modo che, in caso di promozione al grado superiore successiva all'inquadramento, essa non conferisca titolo ad un trattamento di stipendio più favorevole di quello spettante ad agenti già promossi al grado medesimo anteriormente alla data di applicazione del presente decreto. Inoltre la posizione assegnata nei nuovi quadri fra agenti di diverso grado nella stessa carriera, a parità di stipendio e relativa decorrenza, non deve, in ogni caso, essere minore di quella del grado inferiore.

Qualora risulti da attribuire una classe di stipendio inferiore a quella goduta all'atto dell'inquadramento, la differenza viene conservata come assegno personale da assorbirsi nei successivi aumenti.

Art. 11.

I periodi di 10 e 8 anni di anzianità (rispettivamente 8 e 6 per i laureati) complessivamente nei gradi 8° e 9° richiesti dall'allegato *G* al regolamento del personale (annotazioni 3 e 4) per l'ammissione agli esami di concorso e di idoneità per le promozioni al grado 6° del personale del gruppo *B* degli uffici, sono ridotti di uno o due anni per i coniugati o vedovi aventi rispettivamente uno o più figli legittimi, o naturali legalmente riconosciuti.

Tale riduzione si applica indipendentemente da quella eventualmente fruita per precedenti promozioni.

Art. 12.

Salvo quanto è previsto in relazione ai gradi gerarchici dal presente decreto, per tutto quanto altro è regolato dalle vigenti disposizioni in relazione ai gradi stessi, il personale che, per effetto del presente nuovo ordinamento, risulti di grado 9° ed inferiore (esclusi gli agenti di grado 9° con qualifiche *ad personam*) viene considerato come rivestito del grado immediatamente inferiore.

Art. 13.

I sottoindicati articoli del regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925-III, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597, e successive modificazioni ed aggiunte e l'allegato *F* al regolamento stesso sono modificati o sostituiti come segue:

Art. 25. — Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Peraltro le assunzioni alle qualifiche degli Uffici, escluso il personale subalterno, ed a quelle del personale esecutivo di sotto capo, alunno d'ordine, conduttore, capo deposito di 3ª classe, sorvegliante della linea, capo tecnico di 3ª classe, ufficiale navale di 3ª classe e ufficiale macchinista di 3ª classe, non possono avvenire che per pubblico concorso, mediante prova di esame e produzione di titoli ».

Art. 43. — Il 2° comma è sostituito dal seguente:

« Esse sono conformi ai modelli (allegati *D* ed *E*) valevoli uno per le qualifiche dei gradi dal 2° al 9° (esclusi i macchinisti di 1ª classe, i conduttori capi di 1ª classe ed i sorveglianti della linea di 1ª classe) e l'altro per queste ultime qualifiche e per quelle dei gradi inferiori ».

Art. 49. — L'ultima parte del secondo comma è sostituita dalla seguente: « detta facoltà è demandata al direttore generale per il personale dei gradi 10° ed inferiori ».

Il 6° comma è sostituito dal seguente:

« Tali riduzioni sono deliberate dal Ministro per gli agenti dei gradi dal 2° al 9° inclusi; dal Direttore Generale per tutti gli altri ».

Art. 55. — Il 3° comma è sostituito dal seguente:

« Le graduatorie di merito, che hanno valore consultivo per le deliberazioni definitive del Ministro, sono stabilite da una Commissione centrale di avanzamento, direttamente per le promozioni al grado 2° e per le promozioni ai gradi dal 3° al 9° (escluse le qualifiche di macchinista di 1ª classe, conduttore capo di 1ª classe e sorvegliante della linea di 1ª classe) su designazioni non impegnative di Commissioni locali: da queste ultime per le promozioni alle menzionate qualifiche ed agli altri gradi inferiori ».

Art. 59. — Il 1° comma è sostituito dal seguente:

« I ruoli di anzianità, suddivisi per servizio e per qualifica, vengono pubblicati, secondo la situazione al 1° gennaio, ogni anno per gli agenti del gruppo *A*: ogni tre anni pel personale degli uffici ed esecutivo di grado superiore al 9° ».

Art. 60. — E' sostituito dal seguente:

« Per le qualifiche risultanti dall'annessa tabella (allegato *H*) i concorsi previsti per l'avanzamento di grado, sono indetti per un numero di posti, da stabilirsi dal Ministro mai superiore al terzo di quelli vacanti alla data del Decreto Ministeriale che li indice.

« Sono pure da considerare come concorsi gli esami obbligatori per la promozione in determinate categorie di personale, anche a seguito di speciali corsi di istruzione — come dalla tabella annessa (allegato *I*) — il cui risultato stabilisce la graduatoria di promovibilità da esaurirsi man mano che si verifichino le relative vacanze dei posti.

« Tutti i concorsi od esami di cui ai precedenti comma non possono essere indetti se non dopo decorso un anno dalla data di approvazione della graduatoria del concorso od esame analogo precedente.

« Nelle promozioni alle qualifiche indicate nella predetta tabella (allegato *H*), che avvengono oltre che per esame di concorso anche per esame di idoneità, avranno la precedenza i vincitori del concorso, in ordine di graduatoria: ad essi seguiranno i classificati nella graduatoria degli esami di idoneità, pure secondo l'ordine della graduatoria stessa, fino a raggiungere per le promozioni in seguito ad esame di concorso o ad esame di idoneità la proporzione stabilita dall'annessa tabella (allegato *G*).

« Qualora il numero dei vincitori in seguito all'esame di concorso e dei classificati nella graduatoria dell'esame di idoneità risulti inferiore a quello dei posti assegnati in base alla proporzione anzidetta per l'uno o l'altro degli accennati esami, le relative promozioni avverranno prescindendo dall'osservanza della proporzione stessa; e in tal caso il quantitativo dei posti che non risulteranno coperti sarà considerato a disposizione, insieme alle ulteriori vacanze, per i successivi esami di concorso o di idoneità nella prevista proporzione.

« Per la formazione della suddetta graduatoria relativa agli esami di idoneità, oltre che delle puntazioni riportate negli esami stessi, si terrà conto anche di una puntazione da attribuire per l'anzianità di grado e di servizio.

« Coloro che non abbiano vinto il concorso, ma abbiano riportato puntazione non inferiore a quella minima richiesta per superare l'esame di idoneità, sono dispensati da quest'ultimo e vengono classificati, in base alla puntazione anzidetta, aumentata di quella loro spettante per l'anzianità di grado e di servizio, nella graduatoria da formarsi per il primo esame di idoneità che sia bandito dopo che essi abbiano raggiunto l'anzianità prescritta per potervi essere ammessi, o nella graduatoria, che non sia ancora esaurita, di esami di idoneità già tenutisi, ove siano in possesso di anzianità tale che avrebbe consentito loro di partecipare anche a tali ultimi esami.

« I bandi di concorso, comprendenti le condizioni relative, nonchè le norme per gli anzidetti esami obbligatori, sono emanati dal Ministro ».

Art. 65. — Il 1° comma è sostituito dal seguente:

« Gli agenti hanno diritto a cominciare dall'anno solare successivo alla nomina in prova, di fruire per ciascun anno, a titolo di congedo ordinario, di un periodo di assenza retribuito, il quale, a seconda che essi abbiano o non compiuto dieci anni di servizio, computando per intero quello della loro nomina a ruolo, ha la durata di giorni:

26 o 21 per il personale compreso nei gradi superiori al 10°, nonchè per i macchinisti di 2ª classe ed aiuto macchinisti;

26 o 16 per gli agenti dei gradi 10° (esclusi i macchinisti di 2ª classe), 11° (esclusi gli aiuto macchinisti) e 12° (esclusi gli operai di 1ª classe) nonchè per gli uscieri;

16 o 13 per gli operai di 1ª classe e per gli agenti dei gradi inferiori al 12° (esclusi gli uscieri) ».

Allegato *F*. — Le annotazioni 7, 8 e 9 sono sostituite dalle seguenti:

« (7) Purchè di grado non inferiore all'8° o 9° *ad personam*. In caso diverso le note informative sono compilate dal capo riparto e rivedute dal sostituto del capo del servizio.

« (8) Purchè di grado non inferiore all'8° o 9° *ad personam*. In caso diverso le note informative sono compilate e rivedute, rispettivamente, dal capo del Riparto movimento (sentito il capo del Riparto traffico nel caso previsto dalla chiamata 15) e dal capo del Riparto sezionale personale viaggiante.

« (9) Per le officine, ove manchi il sostituto del capo dell'officina, le note informative per il personale dei gradi dal 7° al 9° sono compilate dal capo dell'officina e rivedute dal sostituto del capo del servizio ».

Nella tabella degli Uffici centrali, la dicitura delle testate delle colonne 6, 7, 8, e 9, 10, 11 è sostituita, rispettivamente, dalla seguente:

« Agenti dei gradi 8° e 9° ».

« Agenti dei gradi 10° ed inferiori ».

Nella tabella degli Uffici ed Impianti periferici, la dicitura delle testate delle colonne 6, 7, 8, e 9, 10 11 è sostituita, rispettivamente, dalla seguente:

« Agenti dei gradi dal 7° al 9° (esclusi i macchinisti di 1ª classe, i conduttori capi di 1ª classe e i sorveglianti della linea di 1ª classe) ».

« Agenti dei gradi 10° ed inferiori, nonchè i macchinisti di 1ª classe, i conduttori capi di 1ª classe e i sorveglianti della linea di 1ª classe ».

Art. 14.

Le ulteriori disposizioni eventualmente occorrenti per l'inquadramento del personale nei nuovi quadri di classificazione sono da emanarsi con decreto del Ministro per le comunicazioni.

Le controversie derivanti dall'applicazione del presente decreto sono definitivamente risolte dal Ministro per le comunicazioni sentito il Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

Art. 15.

Il presente decreto ha vigore dal primo del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 ottobre 1942-XX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI —
DI REVEL

ALLEGATO *A*

(annesso agli art. 1, 3, 34 e 48)

QUADRI DI CLASSIFICAZIONE

AVVERTENZA

Al personale di ruolo delle qualifiche recanti le annotazioni *a*) e *b*) compete rispettivamente l'aggiunta di famiglia prevista alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 2 della legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047, salvo l'applicazione delle successive modificazioni. L'assegno concesso al personale di ruolo trovantesi nelle condizioni indicate nei Regi decreti 19 agosto 1927-V, n. 1711, 11 ottobre 1934-XII, n. 1716, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172 e 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, resta stabilito nelle misure previste dal citato decreto n. 1711 del 1927-V, salvo l'applicazione dell'aumento del 10 per cento di cui alla legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237.

PERSONALE

PERSONALE

GRUPPO	Grado ferroviario	Grado statale	QUALIFICA	Stipendio minimo	Stipendio massimo	Classi di stipendio risultanti 0	1	2	3	4	5
A	1	4	Capo servizio principale . . .	31.500		—	—	—	—	—	—
»	»	»	Capo compartimento di 1ª classe								
»	»	»	Capo servizio								
»	»	»	Capo compartimento di 2ª classe								
»	2	5	Ispettore capo superiore . . .	25.900	27.800	25.900	—	—	—	27.800	—
»	3	6	Ispettore capo	21.100	23.900	21.100	—	—	—	22.000	—
»	»	»	Cassiere principale								
»	4	7	Ispettore principale	18.600	20.600	18.600	—	—	—	19.600	—
»	»	»	Cassiere di 1ª classe								
»	5	8	Ispettore di 1ª classe . . . a)	17.000	17.800	17.000	—	—	—	17.400	—
»	»	»	Cassiere di 2ª classe . . . a)								
»	6	9	Ispettore di 2ª classe . . . a)	15.800	16.000	15.800	16.000	—	—	—	—
»	7	10	Allievo ispettore . . . . a)	13.900	14.600	13.900	14.600	—	—	—	—
B	6	9	Segretario capo . . . . . a)	14.700	17.000	14.700	—	—	—	15.800	—
»	»	»	Segretario tecnico capo . . a)								
»	»	»	Disegnatore capo . . . . a)								
»	»	»	Revisore capo . . . . . . a)								
»	»	»	Assistente lavori capo . . a)								
»	7	10	Segretario p.le *ad personam* a)	14.700	15.800	14.700	—	—	—	15.800	—
»	»	»	Segret. tec. p.le *ad personam* a)								
»	»	»	Disegnatore p.le *ad personam* a)								
»	»	»	Revisore p.le *ad personam* a)								

Lo stipendio ed il supplemento di servizio attivo del Direttore Generale e del Vice Direttore

DI RUOLO

DEGLI UFFICI

o paga ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali dalle differenze tra i numeri progressivi sottoindicati															Supplemento di servizio attivo
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.500
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.600
—	—	23.900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.700
—	—	20.600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.100
—	—	17.800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.800
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.100
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.300
—	—	16.200	—	—	—	—	17.000	—	—	—	—	—	—	—	3.100
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.300

Generale sono rispettivamente quelli del grado 3° e 4° delle altre Amministrazioni dello Stato.

Segue: PERSONAL[E]

GRUPPO	Grado ferroviario	Grado statale	QUALIFICA	Stipendio		Classi di stipendio risultanti					
				minimo	massimo	0	1	2	3	4	5
B	8	10	Segretario principale . . . a)								
»	»	»	Segretario tecnico principale a)								
»	»	»	Disegnatore principale . . . a)	12.400	14.700	18.400	—	—	—	13.000	–
»	»	»	Revisore principale . . . . a)								
»	»	»	Assistente lavori principale . a)								
»	9	11	Segretario . . . . a)								
»	»	»	Segretario tecnico . . . . a)	9.700	12.400	9 700	—	10.400	—	—	10.900
»	»	»	Disegnatore . . . . a)								
»	»	»	Assistente lavori . . . . a)								
C	6	9	Applicato capo . . . . . . a)								
»	»	»	Aiutante disegnatore capo . a)	13.000	15.300	13.000	—	—	—	13.700	–
»	»	»	Aiutante assistente lav. capo a)								
»	7	10	Applicato p.le *ad personam* a)	12.400	14.700	12 400	—	—	—	13.100	–
»	8	»	Applicato principale . . . a)								
»	»	»	Aiutante disegnatore p.le . a)	10.900	13.000	10.900	—	—	—	11.800	–
»	»	»	Aiutante assistente lav. p.le a)								
»	9	11	Applicato . . . . a)								
»	»	»	Aiutante disegnat. 1ª classe a)	8.300	10.900	8.300	—	—	—	9 000	–
»	»	»	Aiutante assistente lavori . a)								
d'ordine	9	—	Scrivana principale . . . a)	7 300	10.500	7.300	—	—	—	8.000	–
	10	—	Aiutante . . . . a)	7.100	9.700	7.100	—	7.500	—	7.800	–
	»	—	Aiutante disegnatore . . . a)								
	»	—	Sorvegliante dei lavori . . a)	6.900	8.700	6.900	—	7.200	—	7.500	–
	»	—	Alunno d'ordine . . . . . . a)								
	»	—	Scrivana . . . . a)	6.200	8.100	6.200	—	6.600	—	6.900	–

DEGLI UFFICI

o paga ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali dalle differenze tra i numeri progressivi sottoindicati															Supplemento di servizio attivo
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
—	—	13.700	—	—	—	—	14.700	—	—	—	—	—	—	—	2.800
—	—	11.400	—	—	11.900	—	—	12.400	—	—	—	—	—	—	1.900
—	—	—	14.700	—	—	—	—	15.300	—	—	—	—	—	—	5.100
—	—	—	13.700	—	—	—	—	14.700	—	—	—	—	—	—	2.300
—	—	—	12.400	—	—	—	—	13.000	—	—	—	—	—	—	2.300
—	—	9 700	—	—	—	10.400	—	—	—	10.900	—	—	—	—	1.900
—	—	8.600	—	—	—	9.400	—	—	—	10.000	—	—	—	10.500	1.900
8.100	—	8.400	—	8.800	—	9.100	—	9 400	—	9.700	—	—	—	—	1.500
7.800	—	—	8.100	—	—	8.400	—	—	8.700	—	—	—	—	—	1.500
7.200	—	—	7.500	—	—	7.800	—	—	8 100	—	—	—	—	—	1.500

Segue: PERSONALE

GRUPPO	Grado ferroviario	Grado statale	QUALIFICA	Stipendio		Classi di stipendio risultanti					
				minimo	massimo	0	1	2	3	4	5
subalterno	11	—	Commesso . . . . b)	7.200	9.100	7.200	—	7.500	—	7.800	—
	»	—	Usciere capo . . . . b)								
	12	—	Usciere di 1ª classe . . . b)	6.900	8.800	6 900	—	7.200	—	7.500	—
	13	—	Usciere . . . . b)	6 300	7 800	6.300	—	6.500	—	6.700	—
	14	—	Inserviente . . . . b)	6 000	7 500	6.000	—	6 300	—	6.500	—

DEGLI UFFICI

o paga ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali dalle differenze tra i numeri progressivi sottoindicati															Supplemento di servizio attivo
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
8.100	—	—	8.400	—	—	8.800	—	—	9.100	—	—	—	—	—	1.200
7.800	—	—	8.100	—	—	8.400	—	—	8.800	—	—	—	—	—	1.100
6.900	—	—	7.200	—	—	7.500	—	—	7.800	—	—	—	—	—	1.100
6.700	—	—	6.900	—	—	7.200	—	—	7.500	—	—	—	—	—	1.000

PERSONALE, DE

GRADO	QUALIFICA	Stipendio		Classi di stipendio risultanti					
		minimo	massimo	0	1	2	3	4	5
5	Capo stazione superiore . . *a*)	17.500	18.500	17.500	—	—	—	18.000	—
6	Capo stazione principale . . *a*)	15.500	18.000	15.500	—	16 000	—	16 500	—
»	Capo gestione principale . . *a*)								
7	Capo stazione di 1ª classe . *a*)	14.500	17.000	14.500	—	15.000	—	15.500	—
»	Capo gestione di 1ª classe . *a*)								
»	Capo telegrafista di 1ª classe *a*)								
8	Capo stazione di 2ª classe . *a*)	13.000	16.000	13.000	—	13.500	—	14 000	—
»	Capo gestione di 2ª classe . *a*)								
»	Capo telegrafista di 2ª classe *a*)								
9	Capo stazione di 3ª classe *ad personam* . . . . *a*)	11.500	14.500	11.500	—	12 000	—	12.500	—
»	Capo gestione di 3ª classe *ad personam* . . . . *a*)								
»	Capo telegrafista di 3ª classe *ad personam* . . . . . . *a*)								
»	Sottocapo . . . . *a*)	10.000	13.000	10.000	—	10.500	—	11 000	—
10	Aiutante . . . . *a*)	7.500	10.000	7.500	—	7 800	—	8.100	—
»	Alunno d'ordine . . . . . *a*)	7.100	9.000	7.100	—	7.500	—	7.800	—
»	Scrivana . . . . *a*)	6.800	8.700	6.800	—	7.200	—	7.500	—
11	Manovratore capo . . . . *b*)	6.900	9.100	6.900	—	7.200	—	7.500	—
»	Deviatore capo . . . . . . *b*)	6.900	9.100	6.900	—	7.200	—	7.500	—
»	Guardamerci . . . . *b*)	6.600	8.800	6 600	—	6.900	—	7.200	—
12	Capo squadra manovratori . *b*)	6.600	8 800	6.600	—	6.900	—	7 200	—
»	Capo squadra deviatori . . *b*)	6.600	8.800	6.600	—	6.900	—	7.200	—
»	Guardasala . . . . *b*)	6.300	8.500	6.300	—	6.600	—	6.900	—
13	Manovratore . . . . *b*)	6.000	7.500	6.000	—	6.300	—	6.500	—
»	Deviatore . . . . *b*)	6.000	7.500	6 000	—	6.300	—	6.500	—

DELLE STAZIONI

o paga ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali
dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati

6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Supplemento di servizio attivo
—	—	18.500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.800
17.000	—	—	17.500	—	—	—	18.000	—	—	—	—	—	—	—	3.100
16 000	—	—	16.500	—	—	17.000	—	—	—	—	—	—	—	—	2.800
14.500	—	—	15.000	—	—	15.500	—	—	16 000	—	—	—	—	—	2.800
13.000	—	—	13 500	—	—	14.000	—	—	14.500	—	—	—	—	—	2.800
11.500	—	—	12.000	—	—	12.500	—	—	13.000	—	—	—	—	—	1.900
8.400	—	8.800	—	9.100	—	9.400	—	9.700	—	10.000	—	—	—	—	1.500
8.100	—	8.400	—	—	8.700	—	—	9.000	—	—	—	—	—	—	1.500
7.800	—	—	8.100	—	—	8.400	—	—	8.700	—	—	—	—	—	1.500
7.800	—	8.100	—	8.400	—	8.800	—	—	9.100	—	—	—	—	—	1.200
7.800	—	8 100	—	—	8.400	—	—	8 800	—	—	9.100	—	—	—	1.200
7.500	—	7.800	—	8 100	—	—	8.400	—	—	8.800	—	—	—	—	1.200
7.500	—	7.800	—	8.100	—	8.400	—	—	8.800	—	—	—	—	—	1.100
7.500	—	7 800	—	—	8.100	—	—	8.400	—	—	8.800	—	—	—	1.100
7 200	—	7.500	—	7.800	—	—	8.100	—	—	8.500	—	—	—	—	1.100
6.700	—	6.900	—	—	7.200	—	—	7.500	—	—	—	—	—	—	1.100
—	6.700	—	—	6.900	—	—	7.200	—	—	7.500	—	—	—	—	1.100

PERSONALE

GRADO	QUALIFICA	Stipendio minimo	Stipendio massimo	Classi di stipendio risultanti 0	1	2	3	4	5
7	Capo personale viagg. princ. *a*)	13.200	15.600	13.200	13.500	—	13.800	—	14.100
•	Controllore viaggiante princ. *a*)	12.600	15.000	12.600	12.900	—	13.200	—	13.500
8	Capo personale viaggiante di 1ª classe *a*)	11.800	14.100	11.800	12.000	—	12.300	—	12.600
•	Controllore viagg. di 1ª classe *a*)	11.500	13.800	11.500	11.700	—	12.000	—	12.300
9	Capo personale viaggiante di 2ª classe *ad personam* *a*)	10.600	12.900	10.600	10.800	—	11.100	—	11.400
•	Controllore viaggiante di 2ª classe *ad personam* *a*)	10.300	12.600	10.300	10.500	—	10.800	—	11.100
•	Capo personale viaggiante *a*)	10.300	12.600	10.300	10.500	—	10.800	—	11.100
•	Controllore viaggiante *a*)	10.000	12.300	10.000	10.200	—	10.500	—	10.800
•	Conduttore capo di 1ª classe *b*)	7.500	9.700	7.500	7.100	8.100	—	8.400	—
10	Conduttore capo *b*)	6.800	9.000	6.800	—	7.200	—	7.500	—
11	Conduttore principale *b*)	6.600	8.800	6.600	—	6.900	—	7.200	—
12	Conduttore *b*)	6.300	8.500	6.300	—	6.600	—	6.900	—
13	Frenatore *b*)	5.700	7.500	5.700	—	6.000	—	6.300	—

PERSONALE

GRADO	QUALIFICA	Stipendio minimo	Stipendio massimo	0	1	2	3	4	5
5	Capo deposito superiore *a*)	17.500	18.500	17.500	—	—	—	18.000	—
6	Capo deposito principale *a*)	16.000	18.000	16.000	—	16.500	—	17.000	—
7	Capo deposito di 1ª classe *a*)	15.000	17.500	15.000	—	15.500	—	16.000	—
8	Capo deposito di 2ª classe *a*)	13.500	16.500	13.500	—	14.000	—	14.500	—
9	Capo deposito di 3ª classe *ad personam* *a*)	12.500	15.500	12.500	—	13.000	—	13.500	—
•	Capo deposito di 3ª classe *a*)	12.000	15.000	12.000	—	12.500	—	13.000	—
•	Macchinista di 1ª classe *b*)	9.400	11.500	9.400	9.700	10.000	—	10.300	—
10	Macchinista di 2ª classe *b*)	8.700	10.900	8.700	—	9.100	—	9.400	—
11	Macchinista di 3ª classe *b*)	8.200	10.400	8.200	—	8.500	—	8.800	—
•	Aiuto macchinista *b*)	6.900	9.100	6.900	—	7.200	—	7.500	—
12	Capo squadra accudienti e manovali *ad personam* *b*)	6.600	8.500	6.600	—	6.900	—	7.200	—
13	Accudiente *ad personam* *b*)	6.000	7.500	6.000	—	6.300	—	6.500	—

DEI TRENI

o paga ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati															Supplemento di servizio attivo
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
—	14.400	—	14.700	—	15.000	—	—	15.300	—	—	15.600	—	—	—	2.200
—	1 .800	—	14.100	—	14.400	—	—	14.700	—	—	15.000	—	—	—	2.300
—	12.900	—	13.200	—	13 500	—	—	13.800	—	—	14.100	—	—	—	2 300
—	12.600	—	12.900	—	13.200	—	—	13.500	—	—	13.800	—	—	—	2.300
—	11 700	—	12.000	—	12.300	—	—	12.600	—	—	12.900	—	—	—	2.300
—	11 400	—	11.700	—	12.000	—	—	12.300	—	—	12.600	—	—	—	2.300
—	11.400	—	11.700	—	12.000	—	—	12.300	—	—	12 600	—	—	—	1.900
—	11.100	—	11.400	—	11.700	—	—	12.000	—	—	12.300	—	—	—	1.900
8.800	—	9.100	—	—	9.400	—	—	9.700	—	—	—	—	—	—	1 900
7.800	—	8.100	—	8.400	—	—	8.700	—	—	9.000	—	—	—	—	1.500
7.500	—	7.800	—	8.100	—	—	8.400	—	—	8 800	—	—	—	—	1.200
7.20	—	7.500	—	7.800	—	—	8.100	—	—	8.500	—	—	—	—	1.100
6.50	—	6.700	—	6,90	—	—	7.200	—	—	7.500	—	—	—	—	1.100

DI MACCHINA

6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Supplemento di servizio attivo
—	—	18.500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.800
17.500	—	—	—	18.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.100
1f.500	—	—	17.000	—	—	17.500	—	—	—	—	—	—	—	—	2.300
15.000	—	—	15.500	—	—	16.000	—	—	16.500	—	—	—	—	—	2.300
14.000	—	—	14 500	—	—	15.000	—	—	15.500	—	—	—	—	—	2.300
13 500	—	—	14.000	—	—	14.500	—	—	15.000	—	—	—	—	—	1.900
10.600	—	10.900	—	—	11.200	—	—	11 500	—	—	—	—	—	—	1.900
9.700	—	10.000	—	10.300	—	—	10 600	—	—	10.900	—	—	—	—	1 500
9.100	—	—	9.400	—	—	9.700	—	—	10.000	—	—	10.400	—	—	1.200
7.800	—	—	8.100	—	—	8.400	—	—	8.8)0	—	—	9.100	—	—	1.200
7.500	—	—	7.800	—	—	8.100	—	—	8.500	—	—	—	—	—	1.100
6.700	—	—	6.900	—	—	7.200	—	—	7.500	—	—	—	—	—	1.100

PERSONAL

GRADO	QUALIFICA	Stipendio minimo	Stipendio massimo	Classi di stipendio risultanti 0	1	2	3	4	5
9	Sorvegliante della linea di 1ª classe . . . . b)	7.800	10.800	7.800	8.100	8.400	—	8.800	—
10	Sorvegliante della linea . . b)	7.100	9.700	7.100	—	7.500	—	7.800	—
12	Capo squadra cantonieri . b)	6.600	8.500	6.600	—	6.900	—	7.200	—
14	Guardiano *ad personam* . . b)	5.700	7.200	5.700	—	6 000	—	6.300	—
»	Cantoniere . . . . b)								
»	Guardabarriere (donne) . . .	4.50	* 5.50	—	—	—	—	—	—

PERSONALE ADDDETTO AI

GRADO	QUALIFICA	minimo	massimo	0	1	2	3	4	5
10	Capo guardia *ad personam* . b)	6.800	9 000	6.800	—	7.200	—	7.500	—
12	Sotto capo guardia *ad personam* . . . . b)	6 600	8.500	6.600	—	6.900	—	7.200	—
13	Guardia *ad personam* . . . b)	6.000	7.500	6.000	—	6.300	—	6.500	—

PERSONALE TECNICO

GRADO	QUALIFICA	minimo	massimo	0	1	2	3	4	5
5	Capo tecnico superiore . . a)	17.500	18 500	17.500	—	—	—	18.000	—
6	Capo tecnico principale . . a)	15.500	18.000	15.500	—	16.000	—	16.500	—
7	Capo tecnico di 1ª classe . . a)	14.500	17.000	14.500	—	15.000	—	15.500	—
8	Capo tecnico di 2ª classe . . a)	13.000	16.000	13.000	—	13.500	—	14.000	—
9	Capo tecnico di 3ª classe *ad personam* . . . . . . a)	12.000	15.000	12.000	—	12.500	—	13.000	—
»	Capo tecnico di 3ª classe . . a)	10.000	13.000	10.000	—	10.500	—	11 000	—
10	Sottocapotecnico . . . . . b)	8.700	10.000	8.700	—	9.100	—	9.400	—
11	Verificatore *ad personam* . b)	7.600	9.700	7.600	—	7 800	—	8.100	—
12	Operaio di 1ª classe . . . b)	6.900	9 100	6.900	—	7.200	—	7.500	—
13	Operaio . . . . b)	6.300	8 100	6.300	—	6.500	—	6.700	—
14	Aiutante operaio . . . . . b)	5.700	7.600	5.700	6.000	—	6.300	—	6.500

(*) Paga giornaliera in relazione al posto.

DELLA LINEA

o paga ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali
dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati

6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Supplemento di servizio attivo
9 100	—	9.400	—	—	9.700	—	—	10.000	—	—	10.300	—	—	—	1.900
8.100	—	8.400	—	8.800	—	—	9.100	—	—	9.400	—	—	9.700	—	1.500
—	7.500	—	—	7.800	—	—	8.100	—	—	8.500	—	—	—	—	1.100
—	6.500	—	—	6.700	—	—	6.900	—	—	7.200	—	—	—	—	1.000
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

SERVIZIO DI VIGILANZA

6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Supplemento di servizio attivo
7 800	—	8 100	—	—	8.400	—	—	8.700	—	—	9.000	—	—	—	1.500
—	7.500	—	—	7.800	—	—	8.100	—	—	8.500	—	—	—	—	1.100
—	6.700	—	—	6.900	—	—	7.200	—	—	7.500	—	—	—	—	1.100

ED OPERAIO

6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Supplemento di servizio attivo
—	—	18.500	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.800
17.000	—	—	17.500	—	—	—	18.000	—	—	—	—	—	—	—	3.100
16.000	—	—	16.500	—	—	17.000	—	—	—	—	—	—	—	—	2.800
14.500	—	—	15 000	—	—	15.500	—	—	16.000	—	—	—	—	—	2.300
13 500	—	—	14.000	—	—	14.500	—	—	15.000	—	—	—	—	—	2.300
11.500	—	—	12.000	—	—	12.500	—	—	13.000	—	—	—	—	—	1.900
9 700	—	—	10.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.500
8.400	—	8.800	—	9.100	—	—	9.400	—	—	9.700	—	—	—	—	1.200
7.800	—	8.100	—	8.400	—	—	8.800	—	—	9.100	—	—	—	—	1.100
6.900	—	7.200	—	7.500	—	—	7.800	—	—	8.100	—	—	—	—	1.100
—	6.700	—	—	6 900	—	—	7.200	—	—	7.500	—	—	—	—	1.000

PERSONALE DI

GRADO	QUALIFICA	Stipendio		Classi di stipendio risultanti					
		minimo	massimo	0	1	2	3	4	5
12	Capo squadra manovali . . b)	6.600	9.100	6.600	—	6.900	—	7.200	—
14	Manovale . . . . b)	5.700	7.200	5.700	—	6.000	—	6.300	—
—	Manovale (donna) . . . . b)	3.600	5.000	3.600	—	4.000	—	—	4.300

PERSONALE DELLE

GRADO	QUALIFICA	minimo	massimo	0	1	2	3	4	5
5	Comandante di 1ª classe . . a)	17.500	18.500	17.500	—	—	—	18.000	—
»	Capo macchinista di 1ª classe a)								
6	Comandante di 2ª classe . . a)	16.000	18.000	16.000	—	16.500	—	17.000	—
»	Capo macchinista di 2ª classe a)								
7	Ufficiale navale di 1ª classe . a)	14.500	17.000	14.500	—	15.000	—	15.500	—
»	Ufficiale macchin. di 1ª classe a)								
8	Ufficiale navale di 2ª classe . a)	13.000	16.000	13.000	—	13.500	—	14.000	—
»	Ufficiale macchin. di 2ª classe a)								
9	Ufficiale navale di 3ª classe *ad personam* . . . . . a)	11.500	14.500	11.500	—	12.000	—	12.500	—
»	Ufficiale macchinista di 3ª classe *ad personam* . . . a)								
»	Ufficiale navale di 3ª classe . a)	11.000	14.000	11.000	—	11.500	—	12.000	—
»	Ufficiale macchin. di 3ª classe a)								
10	Primo nostromo . . . . . . b)	8.700	10.000	8.700	—	9.100	—	9.400	—
»	Capo motorista . . . . . . b)								
»	Capo elettricista . . . . . b)								
11	Secondo nostromo . . . . b)	7.600	9.700	7.600	—	7.800	—	8.100	—
»	Motorista di 1ª classe . . . b)								
»	Elettricista di 1ª classe . . b)								

MANOVALANZA

o paga ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali
dalle differenze fra i nume·i p ogressivi sottoindicati

6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Supplemento di servizio attivo
7.500	—	7.800	—	—	8.100	—	—	8.400	—	—	8.800	—	—	9.100	1.100
—	6.500	—	—	6.700	—	—	6.900	—	—	7 200	—	—	—	—	1,000
—	—	4.600	—	—	5.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	700

NAVI TRAGHETTO

6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Supplemento di servizio attivo
—	—	18 500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.800
17.500	—	—	—	18,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3 100
16.000	—	—	16.500	—	—	17 000	—	—	—	—	—	—	—	—	2.300
14.500	—	—	15,000	—	—	15 500	—	—	16 000	—	—	—	—	—	2,300
13.000	—	—	13,500	—	—	14.000	—	—	14,500	—	—	—	—	—	2.300
12,500	—	—	13.000	—	—	13.500	—	—	14.000	—	—	—	—	—	1.900
9.700	—	—	10.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.500
8.400	—	8.800	—	9.100	—	—	9.400	—	—	9.700	—	—	—	—	1.200

Segue: PERSONALE DELL[E]

GRUPPO	QUALIFICA	Stipendio		Classi di stipendio risultanti					
		minimo	massimo	0	1	2	3	4	5
12	Motorista . . . . b)	6.900	9.100	6.900	—	7.200	—	7.500	—
»	Elettricista . . . . b)								
»	Carpentiere di 1ª classe . . b)								
13	Marinaio scelto . . . . . b)	6.000	7.500	6.000	—	6.300	—	6.500	—
»	Fuochista . . . . b)								
»	Carpentiere . . . . b)								
14	Marinaio . . . . b)	5.700	7.500	5.700	6.000	—	6.300	—	6.500
»	Carbonaio . . . . b)	5.700	7.200	5.700	—	6.000	—	6.300	—

Nota. — Le persone di equipaggio dei gradi 10° e 11° sono considerate sottufficiali.

Visto, d'ordine di Sua Maestà [...]
Imperatore [...]

Il Ministro per le Comunicazioni
HOST VENTURI

NAVI TRAGHETTO

o paga ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali
d.lle differenze tra i numeri progressivi sottoindicati

6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Supplemento di servizio attivo
7.800	—	8.100	—	8.400	—	—	8.800	—	—	9.100	—	—	—	—	1.100
6.700	—	—	6.900	—	—	7.200	—	—	7.500	—	—	—	—	—	1.100
—	6.700	—	—	6 900	—	—	7.200	—	—	7.500	—	—	—	—	1.000
—	6.500	—	—	6.700	—	—	6.900	—	—	7.200	—	—	—	—	1.000

Re d'Italia e di Albania
Etiopia;

Il Ministro per le Finanze
DI REVEL

ALLEGATO *C*
(annesso all'art. 25)

TABELLA *delle qualifiche di prima assunzione per il personale in prova.*

UFFICI

Allievo ispettore
Segretario
Disegnatore
Assistente lavori
Alunno d'ordine
Aiutante disegnatore
Sorvegliante lavori
Inserviente

STAZIONI

Sotto capo
Alunno d'ordine
Guardasala

TRENI

Conduttore
Frenatore

MACCHINA

Capo deposito di 3ª classe
Aiuto macchinista (dagli allievi aiuto macchinisti)

LINEA

Sorvegliante della linea
Cantoniere

TECNICO-OPERAIO

Capo tecnico di 3ª classe
Operaio
Aiutante operaio

MANOVALANZA

Manovale

NAVI TRAGHETTO

Ufficiale navale di 3ª classe
Ufficiale macchinista di 3ª classe
Motorista
Elettricista
Carpentiere
Fuochista
Marinaio
Carbonaio

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le Comunicazioni
HOST VENTURI

Il Ministro per le Finanze
DI REVEL

ALLEGATO *G*
(annesso agli art. 53 e 60)

TABELLA RELATIVA ALLE PROMOZIONI DI GRADO PER IL PERSONALE DI RUOLO ED ALLE MODALITÀ DA OSSERVARSI NEL CONFERIRLE

(Vedi articoli dal 53 al 64)

a) — le nomine a Revisore vengono conferite agli agenti che dalle Commissioni di avanzamento, oltre a riportare giudizio favorevole per la promozione di grado, siano riconosciuti in possesso delle occorrenti cognizioni ed attitudini;

b) — le nomine a Segretario tecnico di agenti di pari grado avvengono solo previo esame di idoneità;

c) — gli agenti del gruppo *C* possono passare ai corrispondenti gradi del gruppo *B* quando vengano in possesso del titolo di studio prescritto, purchè riconosciuti meritevoli dalle Commissioni di avanzamento;

d) — gli Uscieri capi, per merito comparativo, possono passare, se riconosciuti meritevoli dalle Commissioni di avanzamento, alla qualifica, pari grado, di Commesso, che riguarda sia i dirigenti il servizio d'inservienza, sia gli addetti alla ripartizione di documenti;

e) — I Capi guardia *ad personam*, previo esame d'idoneità, posson passare alla qualifica, dello stesso grado, di Aiutante, se riconosciuti meritevoli dalle Commissioni di avanzamento;

f) — i limiti di anzianità ed i titoli di studio necessari per essere ammessi agli esami di concorso per quelle qualifiche per le quali non sono esplicitamente indicati in questa tabella, saranno stabiliti nei bandi di concorso.

Grado	Gruppo	QUALIFICA	PRO... a scelta	PRO... per merito comparativo
			alle...	

PERSONALE...

Grado	Gruppo	Qualifica	a scelta	per merito comparativo
1	A	Capo servizio	Capo servizio pr.le	—
»	»	Capo compartimento di 2ª classe	Capo compartim. di 1ª classe	—
2	»	Ispettore capo superiore	Capo servizio Capo compartim. di 2ª classe	—
3	»	Ispettore capo	—	Ispettore capo sup.
»	»	Cassiere principale	—	—
4	»	Ispettore principale	—	Ispettore capo
»	»	Cassiere di 1ª classe	—	Cassiere principale
5	»	Ispettore di 1ª classe	—	Ispettore princ.le (1)
»	»	Cassiere di 2ª classe	—	Cassiere di 1ª cl. (1)
6	»	Ispettore di 2ª classe	—	—
»	B	Segretario capo	Cassiere di 2ª cl.	Ispettore di 1ª classe
»	»	Segretario tecnico capo	—	Ispettore di 1ª classe
»	»	Disegnatore capo	—	Ispettore di 1ª classe
»	»	Revisore capo	—	Ispettore di 1ª classe
»	»	Assistente lavori capo	—	Ispettore di 1ª classe
»	A	Allievo ispettore	—	—
7	B	Segretario principale *ad personam*	—	Segretario capo (1)
»	»	Segretario tecn. princ. *ad personam*	—	Segret. tecn. capo (1)
»	»	Disegnatore principale *ad personam*	—	Disegnatore capo (1)
»	»	Revisore principale *ad personam*	—	Revisore capo (1)
8	»	Segretario principale	—	—
»	»	Segretario tecnico principale	—	—
»	»	Disegnatore principale	—	—
»	»	Revisore principale	—	—
»	»	Assistente lavori principale	—	—
9	»	Segretario	—	—
»	»	Segretario tecnico	—	—

M O Z I O N I

per anzianità ai meritevoli	per esame di concorso	per esame di idoneità
qualifiche di		
DEGLI UFFICI		
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
Ispettore principale (2)	—	—
Cassiere di 1ª classe (2)	—	—
Ispettore di 1ª cl. (13)	—	—
—	—	—
Ispettore di 2ª cl. (13)	—	—
Segretario capo (2)	Segretario capo (3)	Segretario capo (4)
Segretario tecn. capo (2)	Segretario tecn. capo (3)	Segretario tecn. capo (4)
Disegnatore capo (2)	Disegnatore capo (3)	Disegnatore capo (4)
Revisore capo (2)	Revisore capo (3)	Revisore capo (4)
—	Segretario capo (3)	Segretario capo (4)
—	Segretario tecn. capo (3)	Segretario tecn. capo (4)
—	Disegnatore capo (3)	Disegnatore capo (4)
—	Revisore capo (3)	Revisore capo (4)
—	Assistente lav. capo (3)	Assistente lav. capo (4)
Segretario princ.le (5)	—	—
Segret. tecn. princ.le (5)	—	—

Grado	Gruppo	QUALIFICA	PRO... a scelta	per merito comparativo
			alle	
				Segue: PERSONALE
9	B	Disegnatore	—	—
»	»	Assistente lavori	—	—
6	C	Applicato capo	—	Ispettore di 1ª cl. (6)
»	»	Aiutante disegnatore capo . . .		
»	»	Aiutante assistente lavori capo . .		
7	»	Applicato princip. *ad personam* (*a*)	—	Applicato capo (1)
8	»	Applicato principale	—	Applicato capo
»	»	Aiutante disegnatore principale . .	—	Aiutante disegn. capo
»	»	Aiutante assistente lavori princ.le	—	Aiut. ass. lav. capo
9	»	Applicato	—	—
»	»	Aiutante disegnatore di 1ª classe .	—	—
»	»	Aiutante assistente lavori	—	—
»	d'ordine	Scrivana principale	—	—
10		Alunno d'ordine	—	—
»		Aiutante		
»		Aiutante disegnatore	—	—
»		Sorvegliante lavori	—	—
»		Scrivana	—	Scrivana princ.le
11	subalterno	Commesso	—	Aiutante
»		Usciere capo		
12		Usciere di 1ª classe	—	Commesso (1) Usciere capo (1)
13		Usciere	—	Usciere di 1ª cl. (7)
14		Inserviente	—	Usciere (7)

(*a*) Gli Applicati principali *ad personam* concorrono inoltre alla promozione al grado 6°

M O Z I O N I

per anzianità ai meritevoli	per esame di concorso	per esame di idoneità
qualifiche di		
DEGLI UFFICI		
Disegnatore princ.le (5)	—	—
Assist. lavori princ.le (5)	—	—
—	—	—
Applicato capo (2)	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
Applicato princ.le (5)	—	—
Aiut. disegn. princ.le (5)	—	—
Aiut. ass. lav. princ. (5)	—	—
—	—	—
Applicato (5)	—	—
Aiut. disegn. 1ª cl. (5)	—	—
Aiut. assist. lavori (5)	—	—
—	—	—
—	—	—
Commesso (2)	—	—
Usciere capo (2)	—	—
Usciere di 1ª classe (7)	—	—
Usciere (7)	—	—

sieme agli Applicati principali (grado 8º).

Grado	QUALIFICA	PRO... a scelta	per merito comparativo
		alle	
			PERSONALE
5	Capo stazione superiore	—	Ispettore principale
6	Capo stazione principale	—	Capo stazione sup. Ispettore di 1ª classe
»	Capo gestione principale	—	Ispettore di 1ª classe
7	Capo stazione di 1ª classe	—	Capo staz. princ.le (1)
»	Capo gestione di 1ª classe	—	Capo gest. princ.le (1)
»	Capo telegrafista di 1ª classe . .	—	Revisore capo
8	Capo stazione di 2ª classe	—	Capo staz. di 1ª cl. (1)
»	Capo gestione di 2ª classe	—	Capo gest. di 1ª cl. (1)
»	Capo telegrafista di 2ª classe . . .	—	Capo telegr. di 1ª cl. (1)
9	Capo stazone di 3ª cl. *ad personam*	—	—
»	Capo gestione di 3ª cl. *ad personam*	—	—
»	Capo telegraf. di 3ª cl. *ad personam*	—	—
9	Sottocapo	—	—
10	Aiutante . . . . Alunno d'ordine	—	—
»	Scrivana	—	—
11	Manovratore capo	—	—
»	Deviatore capo	—	—
»	Guardamerci	—	Aiutante
12	Capo squadra manovratori (b) . .	—	Manovratore capo

(b) Rimane fermo il disposto dell'art. 5 del Regio decreto 22 maggio 1941-XIX, n. 655.

...OZIONI

per anzianità ai meritevoli	per esame di concorso	per esame di idoneità
...ualifiche di		
...ELLE STAZIONI		
—	—	—
—	—	—
—	—	—
Capo staz. princ.le (2)	—	—
Capo gest. princ.le (2)	—	—
—	—	—
Capo staz. di 1ª cl. (2)	—	—
Capo gest. di 1ª cl. (2)	—	—
Capo telegr. di 1ª cl. (2)	—	—
Capo staz. di 2ª cl. (6)	—	—
Capo gest. di 2ª cl. (6)	—	—
Capo telegr. di 2ª cl. (6)	—	—
Capo stazione di 2ª classe (5) (6) Capo gestione di 2ª classe (5) (6) Capo telegrafista di 2ª classe (5) (6)	—	—
Sottocapo (5) (8)	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—

Grado	QUALIFICA	PRO... a scelta	per merito comparativo
			Segue: PERSONALE
12	Capo squadra deviatori (b)	—	Deviatore capo
»	Guardasala	—	Guardamerci (6)
13	Manovratore	—	—
»	Deviatore	—	—
			PERSONALE
7	Capo personale viagg. principale	—	Revisore capo
»	Controllore viaggiante principale	—	
8	Capo personale viagg. di 1ª classe	—	Capo personale viaggiante principale (1)
»	Controllore viaggiante di 1ª classe	—	Contr. viagg. princ.le (1)
9	Capo personale viaggiante di 2ª cl. *ad personam*	—	Capo personale viaggiante di 1ª cl. (1)
»	Controllore viaggiante di 2ª classe *ad personam*	—	Contr. viagg. di 1ª cl. (1)
»	Capo personale viaggiante	—	Capo personale viagg. di 1ª cl. (1) (9)
»	Controllore viaggiante	—	Controllore viagg. di 1ª cl. (1) (9)
»	Conduttore capo di 1ª classe	—	—
10	Conduttore capo	—	Cond. capo di 1ª cl. (10)
11	Conduttore principale (c)	—	—
12	Conduttore	—	Conduttore princ.le (12)
13	Frenatore	—	—

(c) Rimane fermo il disposto dell'art. 5 del Regio decreto 22 maggio 1941-XIX, n. 653.

MOZIONI		
per anzianità ai meritevoli	per esame di concorso	per esame di idoneità
qualifiche di		
DELLE STAZIONI		
—	—	—
—	—	—
—	Capo squadra manovr.	—
—	Capo squadra deviatori	—
DEI TRENI		
—	—	—
Capo personale viaggiante princ.le (2)	—	—
Contr. viagg. pr.le (2)	—	—
Capo personale viaggiante di 1ª cl. (2)	—	—
Contr. viagg. di 1ª cl. (2)	—	—
Capo personale viagg. di 1ª classe (2) (9)	—	—
Controllore viaggiante di 1ª classe (2) (9)	—	—
—	Capo pers. viaggiante Controllore viaggiante	—
Cond. capo di 1ª cl. (11)	Capo pers. viaggiante Controllore viaggiante	—
—	Conduttore capo	—
—	Conduttore capo (12)	—
—	Conduttore	—

Grado	QUALIFICA	PRO a scelta	per merito comparativo
		alle	
			PERSONALE
5	Capo deposito superiore	—	Ispettore principale
6	Capo deposito principale	—	Capo deposito superiore Ispettore di 1ª classe
7	Capo deposito di 1ª classe	—	Capo deposito pr.le (1)
8	Capo deposito di 2ª classe	—	Capo dep. di 1ª cl. (1)
9	Capo deposito di 3ª cl. *ad personam*	—	Capo dep. di 2ª cl. (1)
»	Capo deposito di 3ª classe	—	Capo deposito di 2ª classe (1) (6) (17)
»	Macchinista di 1ª classe	—	—
10	Macchinista di 2ª classe	—	Macchinista di 1ª cl. (10)
11	Macchinista di 3ª classe	—	—
»	Aiuto macchinista	—	Macchinista di 3ª cl. (6)
12	Capo squadra accudienti e manovali *ad personam*	—	—
13	Accudiente *ad personam*	—	Capo squadra manovali
			PERSONALE
9	Sorvegliante della linea di 1ª classe	—	—
10	Sorvegliante della linea	—	Sorvegliante della linea di 1ª cl. (10)
12	Capo squadra cantonieri	—	—
14	Guardiano ad personam	—	—
»	Cantoniere	—	—
—	Guardabarriere (donna)	—	—
			PERSONALE
10	Capo guardia *ad personam*	—	—
12	Sottocapo guardia *ad personam*	—	Capo guard. ad personam
13	Guardia *ad personam*	—	Sottocapo guardia ad personam

M O Z I O N

per anzianità ai meritevoli	per esame di concorso	per esame di idoneità
qualifiche di		
DI MACCHINA		
—	—	—
—	—	—
Capo dep. princ.le (2)	—	—
Capo dep. di 1^a cl. (2)	—	—
Capo dep. di 2^a cl. (2)	—	—
Capo deposito di 2^a cl. (2) (6) (7)	—	—
—	Capo deposito di 3^a cl.	—
Macchinista di 1^a cl. (11)	Capo deposito di 3^a cl.	—
—	Macchinista di 2^a classe	—
—		
—	Aiuto macchinista	—
—	Aiuto macchinista	—
DELLA LINEA		
—	—	—
Sorvegliante della linea di 1^a classe (11)	—	—
—	Sorvegliante della linea	—
—	Capo squadra cantonieri	—
—		
—	—	—
DI VIGILANZA		
—	—	—
—	—	—
—	—	—

Grado	QUALIFICA	PRO[illegible] a scelta	per merito comparativo
		a l l [illegible]	
			PERSONALE TE[illegible]
5	Capo tecnico superiore	—	Ispettore principale
6	Capo tecnico principale	—	Capo tecnico superiore Ispettore di 1ª classe
7	Capo tecnico di 1ª classe	—	Capo tecnico princ.le (1)
8	Capo tecnico di 2ª classe	—	Capo tecnico di 1ª cl. (1)
9	Capo tecnico di 3ª cl. *ad personam*	—	Capo tecnico di 2ª cl. (1)
»	Capo tecnico di 3ª classe	—	Capo tecnico di 2ª classe (1) (6)
10	Sottocapo tecnico	—	Capo tecnico di 3ª cl. (1)
11	Verificatore *ad personam*	—	—
12	Operaio di 1ª classe	—	—
13	Operaio	—	—
14	Aiutante operaio	—	—
			PERSONALE D[illegible]
12	Capo squadra manovali	—	Commesso
14	Manovale	—	Manovratore (15) Deviatore (15) Frenatore (6) Capo squadra manovali
—	Manovale (donna)	—	—
			PERSONALE DELL[illegible]
5	Comandante di 1ª classe	—	Ispettore principale
»	Capo macchinista di 1ª classe	—	Ispettore principale
6	Comandante di 2ª classe	—	Comandante di 1ª classe
6	Capo macchinista di 2ª classe	—	Capo macchin. di 1ª cl.
7	Ufficiale navale di 1ª classe	—	Comandante di 2ª classe

MOZIONI		
per anzianità ai meritevoli	per esame di concorso	per esame di idoneità
qualifiche di		
NICO ED OPERAIO		
—	—	—
—	—	—
Capo tecnico princ.le (2)	—	—
Capo tecnico di 1ª cl. (2)	—	—
Capo tecnico di 2ª cl. (2)	—	—
Capo tecnico di 2ª classe (2) (6)	Capo dep. di 2ª cl. (14)	—
Capo tecnico di 3ª cl. (2)	Capo dep. di 3ª cl. (14)	—
—	Sottocapo tecnico	—
—	Sottocapo tecnico Aiuto macchinista	—
—	Sottocapo tecnico Aiuto macchinista Operaio di 1ª classe	—
—	Aiuto macchinista Operaio	—
MANOVALANZA		
—	Aiuto macchinista	—
—	Aiuto macchinista Guardasala Operaio	—
—	—	—
NAVI TRAGHETTO		
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—

Grado	QUALIFICA	PRO[MOZIONI] a scelta	per merito comparativo
		alle	
			Segue: PERSONALE
7	Ufficiale macchinista di 1ª classe .	—	Capo macchin. di 2ª cl.
8	Ufficiale navale di 2ª classe . . .	—	Uff. navale di 1ª cl. (1)
»	Ufficiale macchinista di 2ª classe .	—	Uff. macch. di 1ª cl. (1)
9	Uffic.le navale di 2ª cl. *ad personam*	—	—
»	Uff.le macch. di 3ª cl. *ad personam*	—	—
»	Ufficiale navale di 3ª classe . . .	—	—
»	Ufficiale macchinista di 3ª classe . .	—	—
10	Primo nostromo	—	—
11	Secondo nostromo	—	Primo nostromo
10	Capo motorista	—	—
»	Capo elettricista	—	—
11	Motorista di 1ª classe	—	—
»	Elettricista di 1ª classe	—	—
12	Motorista	—	—
»	Elettricista	—	—
»	Carpentiere di 1ª classe	—	—
13	Marinaio scelto	—	—
»	Fuochista	—	—
»	Carpentiere	—	Carpentiere di 1ª classe
14	Marinaio	—	Marinaio scelto
»	Carbonaio	—	Fuochista (6)

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Imperatore

Il Ministro per le Comunicazioni
HOST VENTURI

per anzianità ai meritevoli	per esame di concorso	per esame di idoneità
M O Z I O N I		
qualifiche di		
DELLE NAVI TRAGHETTO		
—	—	—
Uff. navale di 1ª cl. (2)	—	—
Uff. macch. di 1ª cl. (2)	—	—
Uff. navale di 2ª cl. (16)	—	—
Uff. macch. di 2ª cl. (16)	—	—
Ufficiale navale di 2ª cl. (6) (16)	—	—
Ufficiale macch. di 2ª cl. (6) (16)	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	Capo motorista	—
—	Capo elettricista	—
—	Motorista di 1ª classe	—
—	Elettricista di 1ª classe	—
—	Sottocapo tecnico	—
—	Secondo nostromo	—
—	Motorista	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—

il **Re** d'Italia e di Albania
d'Etiopia:

Il Ministro per le Finanze
DI REVEL

ANNOTAZIONI

(1) — In ragione di 2/3 dei posti disponibili.

(2) — In ragione di 1/3 dei posti disponibili.

(3) — In ragione di 1/3 dei posti disponibili, dopo almeno otto anni di anzianità (sei per i laureati) complessivamente nei gradi 8° e 9°.

(4) — In ragione di 2/3 dei posti disponibili, dopo almeno dieci anni di anzianità (otto per i laureati) complessivamente nei gradi 8° e 9°.

(5) — Dopo cinque anni di anzianità nel grado.

(6) — Previo esame d'idoneità.

(7) — In ragione di metà dei posti disponibili.

(8) — Purchè abbiano riportato tutte le prescritte abilitazioni al telegrafo, alle gestioni, ed al movimento.

(9) — Dopo almeno tre anni di permanenza nella qualifica di Capo personale viaggiante o di Controllore viaggiante.

(10) — In ragione di 3/4 dei posti disponibili, purchè abbiano raggiunto lo stipendio minimo di questa qualifica.

(11) — In ragione di 1/4 dei posti disponibili, purchè abbiano raggiunto lo stipendio minimo di questa qualifica.

(12) — Purchè in possesso della abilitazione alla dirigenza dei convogli.

(13) — Dopo due anni di anzianità nel grado.

(14) — Purchè abbiano prestato servizio di macchina per almeno un anno.

(15) — Purchè in possesso delle prescritte abilitazioni.

(16) — Dopo tre anni di anzianità nel grado.

(17) — Dopo almeno tre anni di permanenza nella qualifica di Capo deposito di 3ª classe.

ALLEGATO *H*

(annesso all'art. 60)

TABELLA *relativa alle qualifiche alle quali si riferiscono i concorsi di cui al primo comma dell'art.* 60.

Segretario capo

Segretario tecnico capo

Disegnatore capo

Revisore capo

Assistente lavori capo

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le Comunicazioni
HOST VENTURI

Il Ministro per le Finanze
DI REVEL

ALLEGATO *I*.

(annesso all'art. 60)

TABELLA *relativa alle qualifiche per le quali, in base all'art.* **60**, *vengono considerati esami di concorso quelli obbligatori per la promozione.*

Segretario capo
Segretario tecnico capo
Disegnatore capo
Revisore capo
Assistente lavori capo
Capo squadra manovratori
Capo squadra deviatori
Guardasala
Capo personale viaggiante
Controllore viaggiante
Conduttore capo
Conduttore
Capo deposito di 2ª classe (*)
Capo deposito di 3ª classe
Macchinista di 2ª classe
Aiuto macchinista
Sorvegliante della linea
Capo squadra cantonieri
Sotto capo tecnico
Operaio di 1ª classe
Operaio
Motorista

Elettricista di 1ª classe Motorista di 1ª classe Secondo nostromo Capo elettricista Capo motorista	delle navi traghetto

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le Comunicazioni
HOST VENTURI

Il Ministro per le Finanze
DI REVEL

(*) Per i capi tecnici di 3ª classe.

Allegato L
(annesso all'art. 83)

TABELLA *relativa ai limiti massimi di età per la conservazione in servizio di agenti delle sottoindicate qualifiche.*

QUALIFICHE

60 anni

Personale dei treni

Capo personale viaggiante principale
Controllore viaggiante principale
Capo personale viagg. di 1ª classe
Controllore viagg. di 1ª classe
Capo pers. viagg. di 1ª classe *a. p.*
Controllore viagg. di 2ª classe *a. p.*
Capo personale viaggiante
Controllore viaggiante

Personale di macchina

Capo deposito superiore
Capo deposito principale
Capo deposito di 1ª, 2ª e 3ª classe
Capo deposito di 3ª classe *a. p.*
Capo squadra accudienti e manovali *ad personam*

Personale della linea

Sorvegliante della linea di 1ª classe
Sorvegliante della linea
Capo squadra cantonieri
Guardiani *ad personam*

Personale di vigilanza

Capo guardia *ad personam*

Personale tecnico ed operaio

Sotto capo tecnico
Verificatore *ad personam*

Personale di manovalanza

Capo squadra manovali

58 anni

Personale delle stazioni

Manovratore capo
Deviatore capo
Capo squadra manovratori
Capo squadra deviatori
Manovratore
Deviatore

Personale dei treni

Conduttore capo di 1ª classe
Conduttore capo
Conduttore principale
Conduttore
Frenatore

Personale di macchina

Macchinista di 1ª classe
Macchinista di 2ª classe
Macchinista di 3ª classe
Aiuto macchinista
Accudiente *ad personam*

Personale della linea

Cantoniere

Personale di vigilanza

Sotto capo guardia *ad personam*
Guardia *ad personam*

Personale tecnico ed operaio

Operaio di 1ª classe
Operaio
Aiutante operaio

Personale di manovalanza

Manovale

Segue: ALLEGATO L.

QUALIFICHE	
60 anni	58 anni
PERSONALE DELLE NAVI TRAGHETTO	PERSONALE DELLE NAVI TRAGHETTO
Ufficiale navale di 1ª, 2ª e 3ª classe	Primo nostromo
Ufficiale navale di 2ª classe *ad personam*	Secondo nostromo
Ufficiale macchinista di 1ª, 2ª e 3ª classe	Marinaio scelto
Ufficiale macchinista di 3ª classe *ad personam*	Marinaio
	Capo motorista
	Motorista di 1ª classe
	Motorista
	Fuochista
	Carbonaio
	Capo elettricista
	Elettricista di 1ª classe
	Elettricista
	Carpentiere di 1ª classe
	Carpentiere

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le Comunicazioni
HOST VENTURI

Il Ministro per le Finanze
DI REVEL

ALLEGATO N. 1.

PIANTE ORGANICHE DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DELLE FERROVIE DELLO STATO

Gruppo	Grado	QUALIFICHE	Quantità	Totali
A	1	Capi servizio principali e Capi compartimento di 1ª classe	18	
„	1	Capi servizio e Capi compartimento di 2ª classe	25	
„	2	Ispettori capi superiori	131	
„	3	Ispettori capi e Cassieri principali .	380	
„	4	Ispettori principali e Cassieri di 1ª classe	580	
„	5	Ispettori di 1ª classe e Cassieri di 2ª classe		
„	6	Ispettori di 2ª classe	859	
„	7	Allievi ispettori		1.993
B	6	Segretari capi, segretari tecnici capi, disegnatori capi, revisori capi e assistenti lavori capi	1.500	
„	8	Segretari principali, segretari tecnici principali, disegnatori principali, revisori principali e assistenti lavori principali	6.070	
„	9	Segretari, segretari tecnici, disegnatori e assistenti lavori		7.660
C	6	Applicati capi, aiutanti disegnatori capi e aiutanti assistenti lavori capi	550	
„	8	Applicati principali, aiutanti disegnatori principali e aiutanti assistenti lavori principali		
„	9	Applicati, aiutanti disegnatori di 1ª classe e aiutanti assistenti lavori .	3.563	
d'ordine	9	Scrivane principali		
	10	Aiutanti, aiutanti disegnatori, sorveglianti dei lavori, alunni d'ordine e scrivane		4.113
				13.766

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le Comunicazioni
HOST VENTURI

Il Ministro per le Finanze
DI REVEL

ALLEGATO N. 2.

QUADRO D'EQUIPARAZIONE

Gruppo	N.° del grado	TABELLE ATTUALI R. D. L. 7-4-1925 n. 425 e successive modificazioni	Gruppo	N.° del grado	NUOVE TABELLE
		PERSONALE DEGLI UFFICI			
A	1	Capo servizio principale	A	1	Capo servizio principale
»	»	Capo compartimento di 1ª classe	»	»	Capo compartimento di 1ª classe
»	»	Capo servizio	»	»	Capo servizio
»	»	Capo compartimento di 2ª classe	»	»	Capo compartimento di 2ª classe
»	2	Ispettore capo superiore	»	2	Ispettore capo superiore
»	3	Ipettore capo	»	3	Ispettore capo
»	»	Cassiere principale	»	»	Cassiere principale
»	4	Ispettore principale	»	4	Ispettore principale
»	»	Cassiere di 1ª classe	»	»	Cassiere di 1ª classe
»	5	Ispettore di 1ª classe	»	5	Ispettore di 1ª classe
»	»	Cassiere di 2ª classe	»	»	Cassiere di 2ª classe
»	6	Ispettore di 2ª classe	»	6	Ispettore di 2ª classe
»	7	Allievo ispettore	»	7	Allievo ispettore
B	6	Segretario capo	B	6	Segretario capo
»	»	Segretario tecnico capo	»	»	Segretario tecnico capo
»	»	Disegnatore capo	»	»	Disegnatore capo
»	»	Revisore capo	»	»	Revisore capo
»	7	Segretario principale	»	7	Segretario principale *ad personam* . . . .
»	»	Segretario tecnico principale	»	»	Segretario tecnico principale *ad personam*
»	»	Disegnatore principale	»	»	Disegnatore principale *ad personam* . . . .
»	»	Revisore principale	»	»	Revisore principale *ad personam*
»	8	Segretario di 1ª classe	»	8	Segretario principale

Gruppo	N.° del grado	TABELLE ATTUALI R. D. L. 7-4-1925 n. 405 e successive modificazioni	Gruppo	N.° del grado	NUOVE TABELLE
		Segue: PERSONALE DEGLI UFFICI			
B	8	Segretario tecnico di 1ª classe	B	8	Segretario tecnico principale
»	»	Disegnatore di 1ª classe	»	»	Disegnatore principale
»	»	Revisore	»	»	Revisore principale
»	»	Assistente lavori di 1ª classe	»	»	Assistente lavori principale
»	10	Segretario	»	9	Segretario
»	»	Segretario tecnico	»	»	Segretario tecnico
»	»	Disegnatore	»	»	Disegnatore
»	»	Assistente lavori	»	»	Assistente lavori
C	6	Applicato capo	C	6	Applicato capo
»	7	Applicato principale	»	7	Applicato princ. *ad personam*
»	8	Applicato di 1ª classe	»	8	Applicato principale
»	»	Aiutante disegnatore princ.le	»	»	Aiutante disegnatore princ.le
»	»	Aiutante assistente lav. principale	»	»	Aiutante assistente lav. principale
»	10	Applicato	»	9	Applicato
»	»	Aiutante disegnatore di 1ª classe	»	»	Aiutante disegnatore di 1ª classe
»	»	Aiutante assistente lavori	»	»	Aiutante assistente lavori
d'ordine	10	Scrivana principale	d'ordine	9	Scrivana principale
	11	Aiutante		10	Aiutante
	»	Aiutante disegnatore		»	Aiutante disegnatore
	»	Alunno d'ordine		»	Alunno d'ordine
	»	Sorvegliante dei lavori		»	Sorvegliante dei lavori
	»	Scrivana		»	Scrivana
	12	Commesso		11	Commesso
subalterno	»	Usciere capo	subalterno	»	Usciere capo
	13	Usciere di 1ª classe		12	Usciere di 1ª classe
	14	Usciere		13	Usciere
	15	Inserviente		14	Inserviente

N.° del grado	TABELLE ATTUALI R. D. L. 7-4-1925 n. 405 e successive modificazioni	N.° del grado	NUOVE TABELLE
	PERSONALE DELLE STAZIONI		
5	Capo stazione superiore	5	Capo stazione superiore
6	Capo stazione principale	6	Capo stazione principale
»	Capo gestione principale	»	Capo gestione principale
7	Capo stazione di 1ª classe	7	Capo stazione di 1ª classe
»	Capo gestione di 1ª classe	»	Capo gestione di 1ª classe
»	Capo telegrafista di 1ª classe	»	Capo telegrafista di 1ª classe
8	Capo stazione di 2ª classe	8	Capo stazione di 2ª classe
»	Capo gestione di 2ª classe	»	Capo gestione di 2ª classe
»	Capo telegrafista di 2ª classe	»	Capo telegrafista di 2ª classe
9	Capo stazione di 3ª classe	9	Capo stazione di 3ª classe *a. p.*
»	Capo gestione di 3ª classe	»	Capo gestione di 3ª classe *a. p.*
»	Capo telegrafista di 3ª classe	»	Capo telegrafista di 3ª cl. *a. p.*
10	Sotto capo	9	Sotto capo
11	Aiutante	10	Aiutante
»	Alunno d'ordine	»	Alunno d'ordine
»	Scrivana	»	Scrivana
12	Manovratore capo	11	Manovratore capo
»	Deviatore capo	»	Deviatore capo
»	Guardamerci	»	Guardamerci
13	Capo squadra manovratori	12	Capo squadra manovratori
»	Capo squadra deviatori	»	Capo squadra deviatori
»	Guardasala	»	Guardasala
14	Manovratore	13	Manovratore
»	Deviatore	»	Deviatore

N.° del grado	TABELLE ATTUALI R. D. L. 7-4-1925 n. 405 e successive modificazioni	N.° del grado	NUOVE TABELLE
	PERSONALE DEI TRENI		
7	Capo pers. viagg. princ.le	7	Capo pers. viagg. princ.le
»	Controllore viagg. princ.le	»	Controllore viagg. princ.le
8	Capo pers. viagg. di 1ª classe	8	Capo pers. viagg. di 1ª classe
»	Controllore viagg. di 1ª classe	»	Controllore viagg. di 1ª classe
9	Capo pers. viagg. di 2ª classe	9	Capo pers. viagg. di 2ª cl. *a. p.*
»	Controllore viagg. di 2ª classe	»	Controllore viagg. di 2ª cl. *a. p.*
10	Capo pers. viagg. di 3ª classe	9	Capo personale viaggiante
»	Controllore viagg. di 3ª classe	»	Controllore viaggiante
»	Conduttore capo di 1ª classe	»	Conduttore capo di 1ª classe
11	Conduttore capo	10	Conduttore capo
12	Conduttore principale	11	Conduttore principale
13	Conduttore	12	Conduttore
14	Frenatore	13	Frenatore
	PERSONALE DI MACCHINA		
5	Capo deposito superiore	5	Capo deposito superiore
6	Capo deposito principale	6	Capo deposito principale
7	Capo deposito di 1ª classe	7	Capo deposito di 1ª classe
8	Capo deposito di 2ª classe	8	Capo deposito di 2ª classe
9	Capo deposito di 3ª classe	9	Capo deposito di 3ª classe *a. p.*
10	Macchinista di 1ª classe	9	Macchinista di 1ª classe
11	Macchinista di 2ª classe	10	Macchinista di 2ª classe
12	Macchinista di 3ª classe	11	Macchinista di 3ª classe
»	Aiuto macchinista	»	Aiuto macchinista
13	Capo squadra accudienti e manovali *ad personam*	12	Capo squadra accudienti e manovali *ad personam*
14	Accudiente *ad personam*	13	Accudiente *ad personam*

N.° del grado	TABELLE ATTUALI R. D. L. 7-4-1925 n. 405 e successive modificazioni	N.° del grado	NUOVE TABELLE
	PERSONALE DELLA LINEA		
10	Sorvegliante della linea di 1ª classe	9	Sorvegliante della linea di 1ª classe
11	Sorvegliante della linea	10	Sorvegliante della linea
13	Capo squadra cantonieri	12	Capo squadra cantonieri
15	Guardiano *ad personam*	14	Guardiano *ad personam*
»	Cantoniere	»	Cantoniere
—	Guardabarriere (donna)	—	Guardabarriere (donna)
	PERSONALE TECNICO ED OPERAIO		
5	Capo tecnico superiore	5	Capo tecnico superiore
6	Capo tecnico principale	6	Capo tecnico principale
7	Capo tecnico di 1ª classe	7	Capo tecnico di 1ª classe
8	Capo tecnico di 2ª classe	8	Capo tecnico di 2ª classe
9	Capo tecnico di 3ª classe	9	Capo tecnico di 3ª classe *a. p.*
10	Sotto capo tecnico di 1ª classe	9	Capo tecnico di 3ª classe
11	Sotto capo tecnico	10	Sotto capo tecnico
12	Verificatore *ad personam*	11	Verificatore *ad personam*
13	Operaio di 1ª classe	12	Operaio di 1ª classe
14	Operaio	13	Operaio
15	Aiutante operaio	14	Aiutante operaio
	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI VIGILANZA		
11	Capo guardia *ad personam*	10	Capo guardia *ad personam*
13	Sotto capo guardia *ad personam*	12	Sotto capo guardia *ad personam*
14	Guardia *ad personam*	13	Guardia *ad personam*

N.° del grado	TABELLE ATTUALI R. D. L. 7-4-1925 n. 405 e successive modificazioni	N.° del grado	NUOVE TABELLE
	PERSONALE DI MANOVALANZA		
13	Capo squadra manovali	12	Capo squadra manovali
15	Manovale	14	Manovale
—	Manovale (donna)	—	Manovale (donna)
	PERSONALE DELLE NAVI TRAGHETTO		
5	Comandante di 1ª classe	5	Comandante di 1ª classe
»	Capo macchinista di 1ª classe	»	Capo macchinista di 1ª classe
6	Comandante di 2ª classe	6	Comandante di 2ª classe
»	Capo macchinista di 2ª classe	»	Capo macchinista di 2ª classe
7	Ufficiale navale di 1ª classe	7	Ufficiale navale di 1ª classe
»	Ufficiale macchinista di 1ª cl.	»	Ufficiale macchinista di 1ª cl.
8	Ufficiale navale di 2ª classe	8	Ufficiale navale di 2ª classe
»	Ufficiale macchinista di 2ª cl.	»	Ufficiale macchinista di 2ª cl.
9	Ufficiale navale di 3ª classe	9	Ufficiale navale di 3ª cl. *a. p.*
»	Ufficiale macchinista di 3ª cl.	»	Ufficiale macch. di 3ª cl. *a. p.*
11	Primo nostromo	10	Primo nostromo
»	Capo motorista	»	Capo motorista
»	Capo elettricista	»	Capo elettricista
12	Secondo nostromo	11	Secondo nostromo
»	Motorista di 1ª classe	»	Motorista di 1ª classe
»	Elettricista di 1ª classe	»	Elettricista di 1ª classe
13	Motorista	12	Motorista
»	Elettricista	»	Elettricista
»	Carpentiere di 1ª classe	»	Carpentiere di 1ª classe

N.° del grado	TABELLE ATTUALI R. D. L. 7-4-1925 n. 406 e successive modificazioni	N.° del grado	NUOVE TABELLE

Segue: PERSONALE DELLE NAVI TRAGHETTO

14	Marinaio scelto	13	Marinaio scelto
»	Fuochista	»	Fuochista
»	Carpentiere	»	Carpentiere
15	Marinaio	14	Marinaio
»	Carbonaio	»	Carbonaio

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le Comunicazioni
HOST VENTURI

Il Ministro per le Finanze
DI REVEL

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1942-XX. — *Norme per la disciplina della ritenuta dell'uno per cento sui pagamenti eseguiti dalle Amministrazioni dello Stato in dipendenza di contratti di appalto e di forniture (articolo* 15 *del R. decreto-legge* 23 *giugno* 1942-XX, *n.* 698 (1).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 15 del R. decreto-legge 23 giugno 1942-XX, n. 698;

DECRETA:

Art. 1.

La ritenuta dell'uno per cento si applica sui pagamenti eseguiti dalle Amministrazioni dello Stato, o da altri enti per conto dello Stato, in dipendenza di contratti di appalto, nonchè di contratti di fornitura aventi per oggetto prestazioni di dare a tratto successivo o periodico, anche se stipulati anteriormente all'entrata in vigore del R. decreto-legge 23 giugno 1942-XX, numero 698.

Art. 2.

La ritenuta dell'uno per cento deve essere operata sulle somme effettivamente pagabili all'assuntore, al netto di qualsiasi altra ritenuta o prelievo che, a qualunque titolo, debba eseguirsi sull'importo lordo dovuto.

Art. 3.

La ritenuta dell'uno per cento è versata alla Sezione di Regia Tesoreria in deposito provvisorio.

La somma rappresentata dalla quietanza di deposito provvisorio non può essere destinata al pagamento dell'imposta straordinaria sui maggiori utili di guerra e di altre imposte dirette erariali che siano già state iscritte a ruolo.

Il contribuente che intende destinare la somma rappresentata dalla quietanza di deposito provvisorio al pagamento delle imposte ancora da iscrivere a ruolo deve farne domanda in carta semplice al competente Ufficio distrettuale, allegando la quietanza ed indicando le imposte al cui pagamento la somma da essa rappresentata deve essere imputata.

Detta somma non può essere imputata a pagamento della imposta terreni e dell'imposta fabbricati se non per la parte che residui dopo la imputazione a pagamento dell'imposta straordinaria sui maggiori utili di guerra e dell'imposta di ricchezza mobile.

Nel formare i ruoli delle singole imposte, l'Ufficio distrettuale iscrive le partite per il loro intero ammontare, annotando a fianco di ciascuna partita, il cui pagamento sia coperto, in tutto o in parte, dall'importo della quietanza, tutti gli estremi della medesima e portando in detrazione, nel finale del ruolo, dall'intero ammontare dell'imposta iscritta l'importo complessivo dei pagamenti rappresentati dalle quietanze. Il carico effettivo del ruolo resta così determinato nella differenza.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 27 ottobre 1942-XX.

Art. 4.

L'Ufficio distrettuale, nel trasmettere i ruoli all'Intendenza, unisce tutte le quietanze di deposito provvisorio, relative a ciascun ruolo, consegnate dai singoli contribuenti.

L'Intendenza, accertata la regolarità dell'emarginazione delle quietanze, emette ordinativi di pagamento mod. 80 T a favore della Sezione di Regia Tesoreria, per l'importo portato in detrazione dall'intero ammontare dell'imposta iscritta in ciascun ruolo; ordinativi da estinguere mediante commutazione in quietanze di entrata con imputazione ai corrispettivi capitoli di imposta.

Nel trasmettere detti ordinativi alla Sezione di Regia Tesoreria, l'Intendenza unisce le relative fatture di versamento con le quietanze di deposito provvisorio.

Art. 5.

Ove l'importo della quietanza di deposito provvisorio non sia interamente assorbito dall'ammontare delle imposte da iscrivere a carico di ciascun intestatario di detta quietanza, l'Ufficio distrettuale rilascia all'intestatario medesimo una dichiarazione attestante la differenza rimasta disponibile, con l'indicazione di tutti gli estremi della quietanza.

La dichiarazione di cui al comma precedente può essere presentata in luogo della quietanza di deposito provvisorio ai fini della destinazione della residua somma in essa indicata al pagamento delle imposte che saranno ulteriormente iscritte a ruolo a carico del contribuente.

Art. 6.

Per i pagamenti effettuati dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 23 giugno 1942-XX, n. 698, senza la ritenuta dell'uno per cento, l'Amministrazione provvede a ricuperare l'importo della ritenuta stessa sui pagamenti ancora da effettuare a favore dell'assuntore per lo stesso appalto o fornitura.

Ove l'assuntore non abbia diritto ad ulteriori pagamenti relativi allo stesso appalto o fornitura, l'Amministrazione notifica, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, l'importo delle ritenute non operate, specificando i singoli pagamenti cui esse si riferiscono, con l'invito all'assuntore di effettuarne il versamento nel termine di trenta giorni da quello di ricezione dell'invito.

Scaduto tale termine senza che l'assuntore abbia esibito la quietanza del versamento, l'Amministrazione si rivolge all'Intendenza di finanza perchè ordini al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette di iscrivere la somma dovuta in ruolo straordinario, riscuotibile in unica soluzione alla più prossima scadenza, con le norme valevoli per la riscossione delle imposte dirette escluso l'obbligo del non riscosso per il riscosso.

L'esattore, nel termine di cinque giorni dalla riscossione del ruolo straordinario, versa la somma, mediante distinta in duplice esemplare direttamente alla Sezione di Regia Tesoreria, la quale rilascia quietanza di deposito provvisorio, intestata a ciascun nominativo compreso nella distinta, annotandone gli estremi su ciascuna delle due copie di essa.

Ciascun assuntore ritira la rispettiva quietanza presso l'esattore, il quale trattiene una copia della distinta come ricevuta del versamento da lui eseguito e trasmette l'altra copia all'Intendenza di finanza che comunica a ciascuna Amministrazione interessata gli estremi delle quietanze, affinchè ne prenda nota nei propri registri.

Art. 7.

Allorquando i pagamenti eseguiti dopo l'entrata in vigore del Regio decreto-legge 23 giugno 1942-XX, n. 698, si riferiscono a crediti che l'assuntore abbia ceduto, o costituito in pegno prima dell'entrata in vigore del decreto stesso, l'Amministrazione omette la ritenuta su tutti i pagamenti relativi a crediti la cui cessione o costituzione in pegno sia stata ad essa regolarmente notificata e provvede a ricuperare detta ritenuta in confronto del cedente nei modi indicati all'articolo precedente.

Quando i pagamenti di cui al primo comma si riferiscono a crediti che abbiano già costituito oggetto di assegnazione giudiziale, non si fa luogo alla ritenuta dell'uno per cento.

Art. 8.

Le somme versate in deposito provvisorio ai sensi del presente decreto sono vincolate esclusivamente al pagamento dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra e delle altre imposte dirette erariali.

Per l'esecuzione sui depositi provvisori, l'esattore deve denunziare all'Intendenza di finanza la morosità del contribuente entro sei mesi dalla scadenza dall'ultima rata non pagata.

L'Intendenza di finanza emette sul deposito provvisorio ordinativo di pagamenti a favore dell'esattore, fino alla concorrenza del credito per l'imposta ed accessori.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 settembre 1942-XX.

Il Ministro: Di Revel.

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1942-XX, n. 1405. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad assumere in servizio a posto di ruolo i primi 5 idonei dopo i vincitori del concorso a 50 posti di Segretario in prova.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 11 del R. D. L. 17 novembre 1938-XVIII, n 1785;
Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla lettera n. 55987/1306.3.12/1.3.1 del 15 ottobre 1942-XX;
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/171485 in data 27 ottobre 1942-XX;
Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

1. — I primi cinque candidati idonei, oltre i vincitori, del concorso a 50 posti di Segretario in prova bandito col D. M. 9 dicembre 1941-XX, n. 1723 possono essere assunti a ruolo.

2. — Lo stesso numero di posti viene riservato in favore dei chiamati alle armi in aumento a quelli ad essi riservati col su menzionato Decreto Ministeriale.

Roma, li 27 ottobre 1942-XX.

Il Ministro
HOST VENTURI

Errata - corrige

D. M. 22 settembre 1942-XX, n. 887 pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 41 dell'8 ottobre 1942-XX, a pag. 435, nella graduatoria di merito relativa al concorso a 100 posti di Alunno d'ordine degli uffici il n. 134 deve leggersi BELTRANI Vittorio anzichè BELTRAMI Vittorio.

Ordine di servizio n. 120.

Apertura all'esercizio della fermata impresenziata di "Perugia-Montebello,,

In applicazione delle disposizioni emanate dal Ministero delle Comunicazioni con Decreto n. 4124 del 23 giugno 1942-XX, dal giorno 10 novembre 1942-XXI sarà aperta all'esercizio la fermata di PERUGIA MONTEBELLO ubicata al Km. 32 + 764 della linea Foligno-Terontola fra le stazioni di Perugia Ponte S. Giovanni.

La fermata dista Km. 4 + 504 da Perugia Ponte S. Giovanni e Km. 6 + 816 da Perugia; sarà impresenziata ed abilitata al solo servizio viaggiatori e bagagli che si svolgerà con le norme contenute nell'O. S. 105/1932 e nel punto *C* dell'O. S. n. 158/1935-XVIII.

La fermata dipenderà dal Riparto Commerciale e del Traffico di Ancona e dal Riparto Movimento di Foligno.

In conseguenza di quanto sopra, si dovranno modificare, conformemente agli allegati al presente O. S. i prontuari delle distanze chilometriche e le altre pubblicazioni di servizio interessate.

A pag. 18, Parte I della "Prefazione Generale all'Orario Generale di servizio" — Edizione 1936-XIV —, tra i nomi di Perugia e Perugia Ponte San Giovanni, inserire "Perugia Montebello" A. 105.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 9, 12, 13 *e* 16.

ALLEGATO ALL'O. S. N. 120 - 1942-XXI.

PRONTUARIO DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE
(Edizione 1° giugno 1942-XX).

PARTE II.

Tavola polimetrica N. 92 (Roma-Ancona e diramazioni Roma Tiburtina-Roma S. Lorenzo e Foligno-Cortona Terontola).

Roma Termini	Km.	199	Nera Montoro	Km.	107
Roma S. Lorenzo	»	197	Narni Amelia	»	100
Roma Tiburtina	»	195	Terni	»	88
Roma Littorio	»	189	Giuncano	»	76
Sette Bagni	»	183	Baiano di Spoleto	»	65
Monterotondo Mentana	»	174	Morgnano S. Angelo	»	61
Fara Sabina Montelibretti	»	162	Spoleto	»	59
Poggio Mirteto	»	151	S. Giacomo di Spoleto	»	53
Gavignano Sabino	»	146	Campello sul Clitunno	»	49
Stimigliano	»	142	Trevi	»	42
Civita Castellana Magliano	»	130	Foligno	»	33
Gallese Teverina	»	125	Spello	»	28
Orte	»	117	Cannara	»	23

Segue ALLEGATO ALL'O. S. N. 120 – 1942-XXI.

Stazione		Km.
Assisi	Km.	18
Bastia	»	14
Ospedalicchio	»	11
Perugia Ponte S. Giovanni	»	5
Perugia Montebello ●	»	—
Perugia	»	7
Ellera Corciano	»	17
Monte Melino	»	23
Magione	»	29
Torricella	»	31
Passignano sul Trasimeno	»	38
Tuoro sul Trasimeno	»	42
Cortona Terontola	»	50
Scanzano Belfiore	»	37
Pieve Fanonica	»	43
Valtopina	»	47
Nocera Umbra	»	52
Gaifana	»	62
Gualdo Tadino	»	69
Fossato	Km.	75
Cancelli di Fabriano	»	84
Fabriano	»	91
Albacina	»	99
Genga Arcevia	»	107
Serra S. Quirico	»	114
Castelplanio Cupramontana	»	120
Montecarotto Castelbellino	»	126
Jesi	»	135
Chiaravalle	»	145
Castel Ferretti	»	148
Falconara Marittima	»	153
Palombina	»	156
Ancona	»	161
Ancona M.ma Scalo di molo sud	»	163
Ancona M.ma Scalo di molo nord	»	164

PRONTUARI MANOSCRITTI DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso presso le stazioni e gli Uffici di controllo, alla linea Cortona Terontola-Foligno, fra i nomi di Perugia e Perugia Ponte S. Giovanni, si dovrà inserire: "Perugia Montebello" e di contro esporre la distanza e il relativo istradamento procedendo come appresso.

Per i prontuari delle stazioni delle linee Roma-Ancona e diramazioni Roma Tiburtina-Roma S. Lorenzo e Foligno-Cortona Terontola, la distanza dovrà essere rilevata dal prospetto allegato al presente ordine di servizio.

Per i prontuari di tutte le altre stazioni la distanza dovrà essere formata aggiungendo Km. 7 a quella indicata per Perugia, Km. 17 a quella indicata per Assisi, Km. 161 a quella indicata per Ancona e scegliendo quella che dal confronto risulterà minore.

L'istradamento sarà lo stesso della stazione che avrà servito di base alla formazione della distanza.

Nell'indice alfabetico dei prontuari suddetti, inserire, nella sede opportuna il nome di Perugia Montebello con il numero della pagina e il numero progressivo.

PREFAZIONE GENERALE ALL'ORARIO GENERALE DI SERVIZIO

(Edizione febbraio 1936-XIV).

A pagina 18, fra i nomi di Perugia e Perugia Ponte S. Giovanni, inserire in carattere corsivo:

« *Perugia Montebello* . . . . LB | A 105 | ».

Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le Stazioni della rete ferroviaria dello Stato **(Edizione 1° giugno 1942-XX)**

PARTE I

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Zone e tavole polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni le fermate ecc.		LINEA	Compartimento o Delegazione	PROVINCIA	SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE, ecc.							IMPIANTI FISSI				
	Zone	tavole polimetriche				Viaggiatori	Bagagli	Merci G.V.	Merci P.V.	Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	Piani caricatori di testa	Piani caricatori di fianco	Grue fisse (Portata massima in tonnellate)	Bilance a ponte (Portata massima in tonnellate)	Sagoma limite
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Perugia Montebello ●	IV	92	Foligno-Cortona Ter.	Ancona	Perugia	V(4)	B(4)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE - DISTANZE																					
		GRUPPO A						GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D				GRUPPO E			Gruppo F
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Grisignano di Zocco	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
PARTE III																							
Perugia Montebello ●	IV	417	521	517	511	509	449	425	409	438	416	302	333	250	253	466	199	252	379	504	693	704	921
PARTE IV																							
Perugia Montebello ●	IV	417	488	484	478	476	416	407	392	421	383	269	316	250	253	466	199	252	379	487	686	704	882
		181.118 72.165	23.275 165	40.275 72.165	23.275 72.275	40.275 165	275 165	84.276 275.165	23.275 72.165	275 165	256.275 165	275 72 165	275 165	72.165	72.165	121.3 74	74	164.74	121.3 74	241.108 74	101.241 135.74	15 121 3	241.108 74

Ordine di servizio n. 121.

Abilitazione della stazione di La Spezia Migliarina al servizio del bestiame

Dal 1° novembre 1942-XX la stazione di La Spezia Migliarina, della linea Genova-Pisa, è stata abilitata al servizio del bestiame da macello limitatamente ai trasporti a carro completo in arrivo e in partenza.

Di conseguenza, a pag. 41 della Parte I del "Prontuario generale delle distanze chilometriche" — edizione 1° giugno 1942 — di fronte al nome della stazione di La Spezia Migliarina, nelle colonne 9 e 12 esporre rispettivamente le lettere "G" e "B" con richiamo (m).

In calce alla pagina stessa riportare il seguente richiamo:

« (m) — Limitatamente ai trasporti a carro completo di bestiame da macello in arrivo e in partenza ».

Inoltre, di fronte al nome della stazione di La Spezia Centrale, nelle colonne 9 e 12 esporre il richiamo (n) e in calce alla stessa pag. 41 riportare il seguente richiamo:

« (n) — Sono esclusi i trasporti a carro completo in arrivo e in partenza di bestiame da macello che devono essere indirizzati o spediti dalla stazione di La Spezia Migliarina ».

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 *e* 15.

Ordine di servizio n. 122.

Istruzione per l'applicazione del Regolamento pel trasporto delle merci pericolose e nocive

Fra le merci pericolose e nocive ascritte alla 12ª categoria dell'allegato 7 alle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose devono comprendersi a tutti gli effetti anche i seguenti esplosivi da caccia:

Ausonia	Categ. 12ª	Gruppo 1 b)
Sidna A	» »	» »
Rubra Stacchini	» »	» »

In relazione a quanto sopra, dovranno farsi le opportune aggiunte all'allegato E dell'Istruzione per l'applicazione del Regolamento per il trasporto delle merci pericolose e nocive, edizione 1935.

Distribuita agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 30, 31, 32, 51, 53, 54, 55 *e* 58.

Ordine di servizio n. 123

Circoscrizione dei riparti commerciale e del traffico del Compartimento di Palermo. (Veggasi l'O. S. n. 86 - Boll. Uff. n. 30-1941).

A far tempo dal 16 ottobre 1942-XX viene istituito, presso il Compartimento di Palermo, un nuovo Riparto Commerciale e del Traffico con sede a Caltanissetta. La circoscrizione del Riparto stesso e degli altri tre già esistenti è stabilita come risulta dal seguente prospetto.

Viene contemporaneamente istituito l'Ufficio Traffico di Messina, alle dipendenze del Riparto Commerciale e del Traffico di Catania.

SEDE	CIRCOSCRIZIONE
1° PALERMO	Palermo Centrale - Messina Centrale (e); Palermo S. Erasmo - S. Carlo (e); Fiumetorto - Roccapalumba Alia (e).
2° PALERMO	Palermo Centrale (e) - Trapani; Palermo Lolli - Palermo Marittima; Alcamo Diramazione - Castelvetrano - Trapani; Castelvetrano - Burgio; Salemi - S. Ninfa; Castelvetrano - Magazzolo; Magazzolo - Roccapalumba Alia (e); Roccapalumba Alia (e) - Aragona Caldare (e); Filaga - Palazzo Adriano.
3° CATANIA	Messina Centrale e Marittima - Siracusa; Valsavoia - Caltagirone (e); Siracusa - Ragusa; Noto - Pachino. (Ufficio Traffico di Messina, per la sorveglianza sugli scali locali).
4° CALTANISSETTA . .	Roccapalumba Alia - Bicocca (e); Caltagirone - Leonforte; Caltanissetta Xirbi - Agrigento; Agrigento - Bivio Canicattì; Bivio Canicattì - Licata; Agrigento - Ragusa (e).

Circolare n. 27.

Orologi da tasca

Con riferimento alla Circolare n. 38/1927, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 40 del 6 ottobre detto anno, e n. 27 pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 45 del 9 novembre 1939-XVIII si comunica ai Servizi dell'Esercizio, perchè ne rendano edotto il dipendente personale, che a datare dal 1° novembre p. v. il prezzo di distribuzione dell'orologio da tasca senza apparecchio per la piombatura viene elevato a L. 200, fermo restando il contributo di 1/3 dell'importo dell'orologio.

Si comunica inoltre che da tale data il prezzo dell'orologio da tasca con occhiello per la piombatura viene elevato a L. 230.

Comunicato:

Deliberazioni Ministeriali circa le imprese ammesse a gestire servizi in appalto dell'Amministrazione ferroviaria.

La Commissione istituita ai sensi dell'articolo 4 del R. decreto legge 23 febbraio 1939-XVII, n. 309, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, riguardante la formazione e la tenuta degli elenchi delle Imprese ammesse a gestire servizi in appalto delle Amministrazioni ferroviaria, postelegrafica ed Azienda di Stato per i servizi telefonici, nella seduta tenutasi il 9 ottobre 1942-XX presso la Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato, ha preso le seguenti deliberazioni, ratificate dal Ministro delle Comunicazioni il 3 novembre 1942-XXI

ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DELLE SEGUENTI IMPRESE

Ragione Sociale e sede legale	Specializzazione	Limite di appalto
BAUDINO Bernardino Fossano (Cuneo)	Manovalanza in genere - Facchinaggio merci e bagagli registrati - Pulizia stazioni e piazzali - Lavatura e disinfezioni carri.	L. 500.000
RISEGATO Bruno Verona	Facchinaggio merci e bagagli registrati - Pulizia stazioni - Manovalanza in genere.	L. 500.000

DOMANDE PER OTTENERE ESTENSIONE D'ISCRIZIONE E DI LIMITE D'APPALTO

Ragione sociale e sede legale	Specializzazione e limite di appalto	Estensione
BUCALOSSI Valton Livorno	Facchinaggio merci e bagagli registrati. L. 200.000.	Manovre con cavalli. L. 1.000.000.
SOCIETA' IN ACCOM. VINCENZO PAGANO & C. Genova	Manovalanza in genere. L. 500.000.	Facchinaggio merci e bagagli registrati - Pulizia stazioni. (stesso limite).

Errata - corrige.

Circolare n. 26, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 43 del 22 ottobre 1942-XX, a pag. 342, dopo la linea 11ª intercalare: « da L. 3.000,01 a L. 4.000 è da applicare la tassa di L. 2 e per le quietanze di cui al punto *e*) d'importi ».

Dopo la linea 15ª intercalare: « E' superfluo aggiungere che per le quietanze di cui ai punti *b*), *c*) e *d*) d'importi superiori a L. 4.000 è da applicarsi la tassa fissa di L. 3 e per le quietanze di cui al punto *e*) d'importo superiore a L. 10.000 è da applicare la tassa fissa di L. 6 ».

Il Direttore Generale

VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori o forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Costruzione fabbricatini isolati per posti di manovra in stazione di Roma Termini.	L. P.	Ore 12 del 9 nov. 1942-XXI	395.000	Sez. Spec. Lavori Roma
Impianto serbatoio sussidiario in stazione di Siena.	L. P.	Ore 18 del 9 nov. 1942-XXI	39.600	Sezione Lavori Firenze
Sgombro neve e ghiaccio sulla linea Bronzolo-Brennero.	L. P.	Ore 12 del 12 nov. 1942-XXI	350.000	Sezione Lavori Bolzano
Ampliamento edificio postale di Bologna Ferrovia.	L. P.	Ore 18 del 13 nov. 1942-XXI	280.000	Sezione Lavori Bologna
Impianto di una colonnina idraulica in stazione di Collegno.	L. P.	Ore 18 del 16 nov. 1942-XXI	37.200	Sezione Lavori Torino
Impianti idraulici e sanitari nel dormitorio personale in stazione di Roma Tuscolana.	A. C.	Ore 12 del 28 nov. 1942-XXI	—	Sez. Spec. Lavori Roma

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L.P. - Licitazione privata T.P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	250.000	Stoppacci ungibordi dei cerchioni delle locomotive.	T. P.	9.11.1942 A. XXI	Servizio Approvvigionamenti — Sezione 7ª
N.	258	Cuffie di riparo e ricupero olio delle bielle.	T. P.	15.11.1942 A. XXI	Id. Sezione 7ª
N.	12	Riduttori di corrente	T. P.	15.11.1942 A. XXI	Id. Sezione 7ª
N.	700	Ingranaggi per trasmissione del movimento tachimetro.	T. P.	16.11.1942 A. XXI	Id. Sezione 7ª
N.	800	Tappi per bocchettoni e per rubinetti dei carri.	T. P.	18.11.1942 A. XXI	Id. Sezione 7ª
—	—	Valvole e raccordi per pompe oliatrici tipo Mickalk.	T. P.	18.11.1942 A. XXI	Id. Sezione 7ª
—	—	Maniglie per ritirate delle carrozze e pallini per tende.	T. P.	18.11.1942 A. XXI	Id. Sezione 7ª
—	—	Pezzi di ricambio per carrelli .	T. P.	27.11.1942 A. XXI	Id. Sezione 7ª

Il Direttore Generale

VELANI

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . **L. 16,00**

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . . **» 32,00**

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale – Servizio Personale e Affari Generali – dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del **Bollettino** *viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.*

Anno XXXV - N. 46. 12 novembre 1942
Anno XXI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1942-XXI — Soc. An. Poligrafica Italiana - Via della Guardiola, 22

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 19 ottobre 1942-XX. — *Unificazione delle flange per tubazioni navali, serie leggera (tabella UNI da n.* 1609 *a n.* 1649) (1).

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, numero 1699;

Sentito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 19 ottobre 1942-XX;

DECRETA:

Art. 1.

Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni o Enti predetti, per le Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per gli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 1609 a 1649, 24 ottobre 1941-XIX – Flange per tubazioni navali, serie leggera.

Art 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dal compimento di tre mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

A partire dal compimento di tale termine, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta oppure per reintegro di dotazioni di magazzino dovranno conformarsi alle tabelle predette.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 7 novembre 1942-XXI.

Art. 3.

Alle Amministrazioni ed Enti tenuti all'osservanza delle presenti disposizioni è data facoltà di derogare da quanto prescritto nelle suddette unificazioni:

a) quando per esigenze di intercambiabilità con costruzioni già in dotazione esista necessità, nel caso di riparazioni o per consentire la riproduzione di complessi sulla base di disegni anteriori, di continuare ad impiegare elementi conformi a tipi preesistenti;

b) quando si tratti di introdurre tipi nuovi di flange che rappresentino un progresso sostanziale della tecnica;

c) per le fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero, nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni UNI;

d) quando si tratti di flange destinate ad una serie già iniziata di navi appartenenti ad uno stesso programma, per le quali vi sia preminente esigenza di perfetta uniformità per tutte le navi della serie.

Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle disposizioni del presente decreto si trovassero nella necessità di dover derogare alle disposizioni stesse, dovranno farne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà, con esplicito articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per la unificazione nell'industria. UNI - Milano.

Copie autenticate dal bollo del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 7.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 19 ottobre 1942-XX.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1942-XXI, n. 1511. — *Modifiche al terzo comma del D. M. 3 marzo 1942-XX, n. 2713 che autorizza l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad abilitare propri agenti alle funzioni di Macchinista T. V. e T. E. di 2a classe.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Decreto Ministeriale 15 febbraio 1938-XVI, n. 2213, riguardante le norme per gli esami di abilitazione alla condotta e sorveglianza delle locomotive a vapore ed elettriche delle caldaie fisse e semifisse e dell locomobili in servizio sulle ferrovie dello Stato;

Visto il Decreto Ministeriale 25 agosto 1942-XX, n. 467, che porta modifiche al predetto Decreto 2213/1938;

Visto il Decreto Ministeriale 3 marzo 1942-XX, n. 2713, che autorizza l'Amministrazione ferroviaria ad abilitare propri agenti alle funzioni di macchinista T. V. e T. E. di 2a classe;

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione numero P.A.G. 021/E/173913 in dat 2 novembre 1942-XXI del Servizio Personale ed Affari Generali;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

Il terzo comma del Decreto Ministeriale 3 marzo 1942-XX, n. 2713, che autorizza l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad abilitare propri agenti alle funzioni di Macchinista T.V. e T.E. di 2a classe, seguendo le modalità stabilite dall'art. 27 delle norme approvate dal Decreto Ministeriale 15 febbraio 1938-XVI, n. 2213, è sostituito dal seguente:

« All'esame di abilitazione non potranno essere ammessi i Macchinisti di 3a classe e gli Aiuto macchinisti che, in possesso dei requisiti di cui sopra, alla data del presente decreto:

— abbiano superato il 50° anno di età;

— risultino riprovati tre volte in concorsi interni per posti di Macchinista di 2a classe;

— non siano inscritti al P. N. F.;

— non siano in possesso delle volute qualificazioni ai termini degli articoli 61 e 62 del Regolamento del personale e dei prescritti requisiti fisici ».

Roma, lì 3 novembre 1942-XXI.

Il Ministro
HOST VENTURI

Errata corrige.

R. D. 12 ottobre 1942-XX, n. 1210, pubblicato nel Boll. Uff. n. 45 del 5 novembre 1942-XXI:

a pag. 468 - nella colonna *O* riferentesi alle qualifiche di Segretario principale, Segretario tecnico principale, Disegnatore principale, Revisore principale e Assistente lavori principale, la classe di stipendio deve intendersi di L. 12.400 anzichè di L. 18.400;

a pag. 476 - mettere il segno — al posto della » al corrispondente grado della qualifica di Guardabarriere (donne);

a pag. 490 - la chiamata in calce deve avere la lettera (*b*) anzichè (*c*);

nella stessa pagina la chiamata riferentesi alla qualifica di Conduttore principale deve intendersi (*b*) anzichè (*c*);

a pag. 493 - le indicazioni per la promozione per anzianità ai meritevoli che figurano al rigo 7° devono modificarsi nel modo seguente:

Capo deposito di 2ª classe (2) (6) (17);

a pag. 496 - la qualifica di Ufficiale navale di 2ª classe *ad personam* che figura al 5° rigo deve modificarsi in Ufficiale navale di 3ª classe *ad personam;*

a pag. 502 - la qualifica di Ufficiale navale di 2ª classe *ad personam* che figura al 3° rigo deve modificarsi in Ufficiale navale di 3ª classe *ad personam.*

Comunicato:

Deliberazioni Ministeriali circa le imprese ammesse a gestire servizi in appalto dell' Amministrazione ferroviaria.

La Commissione istituita ai sensi dell'articolo 4 del R. decreto legge 23 febbraio 1939-XVII, n. 309, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, riguardante la formazione e la tenuta degli elenchi delle Imprese ammesse a gestire servizi in appalto delle Amministrazioni ferroviaria, postelegrafica ed Azienda di Stato per i servizi telefonici, nella seduta tenutasi il 23 ottobre 1942-XX presso la Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato, ha preso le seguenti deliberazioni, ratificate dal Ministro delle Comunicazioni il 3 novembre 1942-XXI

ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DELLE SEGUENTI IMPRESE

Ragione sociale e sede legale	Specializzazione	Limite di appalto
DRIGO Luigi Portogruaro (Trieste)	Facchinaggio merci e bagagli registrati G. V.	L. 200.000
CALISTI Liberato Gorizia	Facchinaggio merci e bagagli registrati.	L. 200.000

ESTENSIONE DI ISCRIZIONE DI SERVIZI
E DI LIMITE DI APPALTO

Ragione sociale e sede legale	Specializzazione e limite di appalto	Estensione
SOC. AN. COOP. E MUTUA FRA I PORTABAGAGLI DELLA STAZIONE DI FIRENZE S. M. N. Firenze	Facchinaggio merci e bagagli registrati. L. 1.000.000.	L. 2.000.000

CONFERMA D'ISCRIZIONE CON RIDUZIONE DEL LIMITE DI APPALTO — RIGETTO DI DOMANDA DI ESTENSIONE AL SERVIZIO DELLE MANOVRE.

Ragione sociale e sede legale	Specializzazione	Limite di appalto
DOGLIOTTI Piero Genova	Carico e scarico materiali – Facchinaggio merci e bagagli registrati – Manovalanza in genere. Illimitato.	L. 3.000.000

CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

(Art. 7, lett. *f*) R. D. L. 23 febbraio 1939-XVII, n. 309).

D'ANGELO Giuseppe Alessandria	Manovalanza in genere.	L. 500.000.

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incarica delle pratiche
Due paranchi elettrici della portata di 2 tonn. ciascuno, destinati alle Officine Rialzo di Novara e di Gorizia M. S.	A. C.	30 novembre 1942-XXI	—	Servizio Mat. e Trazione — Uff. II-A, Sez. 7ª — Firenze.
Lavori all'impianto di segnalamento sulla linea Roma-Formia.	L. P.	16 novembre 1942-XXI	350.000	Ufficio I.E.S. Roma
Costruzione fabbricato ricovero autoscala e operai in stazione di Narni.	L. P.	Ore 18 del 16 nov. 1942-XXI	72.600	Sezione Lavori Ancona
Impianto illuminazione elettrica nelle case economiche di Reggio Calabria.	L. P.	Ore 12 del 17 nov. 1942-XXI	95.000	Ufficio I.E.S. Reggio Calabria
Costruzione nuova stazione di S. Severa, di una casa cantoniera e fabbricatini accessori.	L. P.	Ore 12 del 18 nov. 1942-XXI	3.401.000	Sezione Lavori Roma
Prolungamento marciapiedi e recinzione lato mare della stazione di Riccione.	L. P.	Ore 18 del 19 nov. 1942-XXI	131.950	Sezione Lavori Ancona
Raccolta di detriti di carbone nella stazione di Catanzaro Marina.	L. P.	Ore 18 del 23 nov. 1942-XXI	126.800	Sezione Lavori Reggio Calabria

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio od Ufficio incaricato delle pratiche
N.	6.000	Isolatori degli archetti trolley	T. P.	16.11.1942 A. XXI	Servizio Approvvigionamenti — Sezione 7ª
—	—	Tiranti a triangolo e materiali vari per freno locomotive.	T. P.	16.11.1942 A. XXI	Id. Sezione 7ª
N.	8	Trasformatori autoregolatori	A. C.	20.11.1942 A. XXI	Id. Sezione 7ª
N.	10.000	Berretti per la Milizia Ferroviaria e Postelegrafica.	T. P.	10.12.1942 A. XXI	Id. Sezione 5ª-4
N.	13.000	Paia di guanti di pelle nera per la Milizia Ferroviaria.	T. P.	21.12.1942 A. XXI	Id. Sezione 5ª-4

Il Direttore Generale
VELANI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. **16,00**

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . » **32,00**

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale – Servizio Personale e Affari Generali – dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXV - N. 47. **19 novembre 1942 Anno XXI**

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni di durata indeterminata:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari di durata determinata:

Comunicazioni:

Roma, 1942-XXI — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

REGIO DECRETO-LEGGE 2 ottobre 1942-XX, n. 1231. — *Norme per la disciplina dei viaggi sulle linee automobilistiche e filoviarie estraurbane* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 14 luglio 1937-XV, n. 1728, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2562, relativo alla concessione di filovie;

Vista la legge 28 settembre 1939-XVII, n. 1822, concernente la disciplina degli autoservizi di linea per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno e del Ministro per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la durata della guerra sono ammessi a viaggiare sulle autolinee e filovie estraurbane soltanto coloro che abbiano bisogno di servirsi di detti mezzi di trasporto per motivi di lavoro, o di studio, o attinenti attività agricole, industriali, commerciali, o per altre riconosciute necessità, proprie o familiari.

Salvo le eccezioni di cui al successivo art. 3, l'accertamento delle condizioni di cui al comma precedente è demandato al podestà, assistito da una apposita Commissione.

Art. 2.

A coloro che si trovano nelle condizioni previste nel primo comma dell'art. 1, il podestà rilascia una tessera o un permesso, valevoli rispettivamente per più viaggi o per un solo viaggio di corsa semplice o di andata e ritorno.

Detti documenti non danno diritto al viaggio se non nel limite dei posti disponibili.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per l'interno, saranno approvati i modelli delle tessere e dei permessi e saranno altresì stabilite le norme per il rilascio e per l'uso di detti documenti.

Il rilascio dei documenti medesimi potrà essere subordinato al pagamento di un corrispettivo a titolo di rimborso di spesa entro il limite massimo che sarà stabilito con decreto del Ministro per le comunicazioni di concerto col Ministro per l'interno.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 2 novembre 1942-XXI.

Art. 3.

I documenti di viaggio rilasciati per ragioni di servizio dalle Amministrazioni civili e militari tengono luogo dei permessi di cui all'art. 2.

Nei casi di accertata urgenza il permesso a compiere il viaggio può essere rilasciato anche dai Reali carabinieri o dalle autorità di pubblica sicurezza.

Art. 4.

Chiunque è sorpreso a viaggiare senza essere munito di uno dei documenti indicati negli articoli 2 e 3 è punito con l'ammenda da lire cinquanta a lire cinquecento.

Alla stessa pena soggiace l'agente dell'impresa esercente che ammette a viaggiare persona non munita dei documenti anzidetti.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno delle norme di cui all'art. 2 e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno e il Ministro per le comunicazioni sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 2 ottobre 1942-XX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

Decreto Ministeriale 20 *ottobre* 1942-XX, n. 1382. — *Erogazione a favore della Fondazione XV Legione Luigi Razza delle somme non corrisposte per indennità di milizia e per premio d'interessamento.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Ragioneria), n. R. 19954/1.1.2 dell'8 ottobre 1942-XX, relativa alla erogazione a favore della Fondazione XV Legione Luigi Razza delle somme non corrisposte per indennità di milizia e per premio di interessamento al personale in servizio di milizia ferroviaria nei giorni in cui trovasi a scontare una punizione;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

Decreta:

Le somme relative all'indennità di milizia, al premio di interessamento o alle aliquote del premio per ore di lavoro, che in base alle vigenti disposizioni non vengono corrisposte al personale in servizio di milizia ferroviaria nei giorni in cui trovasi a scontare una punizione, sono da devolvere a favore della Fondazione XV Legione Luigi Razza della Milizia Nazionale Ferroviaria, eretta in Ente Morale col R. D. 11 gennaio 1940-XVIII, n. 236.

Il presente decreto ha vigore dal 1° del mese successivo a quello della sua approvazione; le relative norme di applicazione saranno concretate dal Servizio Ragioneria delle Ferrovie dello Stato di intesa col Comando della Milizia Nazionale Ferroviaria.

Roma, li 20 ottobre 1942-XX.

Il Ministro

Host Venturi

Ordine di servizio n. 124.

Trasformazione della fermata impresenziata di « Pontecchio Marconi » in fermata presenziata.

La fermata impresenziata di "Pontecchio Marconi", della linea Bologna-Pistoia-Firenze, viene dal giorno 1° dicembre 1942-XXI trasformata in fermata presenziata.

Detta fermata distribuirà biglietti per determinate località e sarà gestita con le norme in uso per case cantoniere (art. 31 delle "Norme Viaggiatori" e art. 24 delle "Norme per i bagagli") e sarà amministrata dalla stazione di Casalecchio di Reno.

Di conseguenza, nella Parte I del "Prontuario Generale delle distanze chilometriche della Rete dello Stato" — edizione 1° giugno 1942-XX, a pagina 60 nell'elenco alfabetico, si dovrà sostituire il segno ● con ⌂ e nelle colonne 7 e 8 modificare il richiamo (4) in (19).

Nelle Parti II, III e IV del Prontuario suddetto, rispettivamente alle pagine 54 (tav. 83), 55 e 115 si dovrà modificare il segno in ⌂

Alla "Prefazione Generale all'Orario Generale di servizio", Parte I, di contro al nome di detta fermata esporre il segno .

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9; 12, 13, 15 e 16.

Ordine di servizio n. 125

Cambiamento di nome della stazione di Merone-Pontenuovo.

La stazione di Merone-Pontenuovo comune alla nostra linea Lecco-Como e di transito colle Ferrovie Nord-Milano, ha assunto la nuova denominazione di "MERONE".

Di conseguenza, nel "Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato" (edizione 1° giugno 1942-XX), Parti I, II, III e IV, nella "Prefazione Generale all'Orario Generale di servizio", nei prontuari dei servizi cumulativi, viaggiatori, bagagli e merci nonchè nel prontuario dei servizi di corrispondenza per i trasporti delle cose ed in tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali trovasi indicato il nome di detta stazione, dovrà essere apportata conforme modificazione.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa, di corsa semplice e di andata e ritorno, a tariffa intera e ridotta, alle stazioni ed agenzie interessate.

Qualora queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di dicembre 1942-XXI, dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di "Merone".

I biglietti tolti dalla distribuzione, per effetto del cambiamento di nome, dovranno essere restituiti nei modi d'uso, al Controllo su menzionato.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13 e 15.

Comunicato:

Deliberazioni Ministeriali circa le imprese ammesse a gestire servizi in appalto dell'Amministrazione ferroviaria.

La Commissione istituita ai sensi dell'articolo 4 del R. decreto legge 23 febbraio 1939-XVII, n. 309, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, riguardante la formazione e la tenuta degli elenchi delle Imprese ammesse a gestire servizi in appalto delle Amministrazioni ferroviaria, postelegrafica ed Azienda di Stato per i servizi telefonici, nella seduta tenutasi il 13 novembre 1942-XXI presso la Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato, ha preso le seguenti deliberazioni, ratificate dal Ministro delle Comunicazioni il 17 novembre 1942-XXI.

ESTENSIONE D'ISCRIZIONE

Ragione sociale e sede legale	Specializzazione e limite di appalto	Estensione
MORGANTE Antonio Genova Sampierdarena	Manovre e servizi accessori. L. 500.000.	L. 1.000.000
NECCHI Federico S. Genesio (Pavia)	Manovalanza in genere — Facchinaggio merci e bagagli registrati.	Manipolazione materiali stesso limite
ROLLO Luigi S. Cesario di Lecce	Facchinaggio merci e bagagli registrati. L. 100.000.	L. 200.000

Errata-corrige.

Boll. Uff. n. 45 *del* 5 *novembre* 1942-XXI.

Società in acc. Vincenzo Pagano e C. - Genova. — Nel limite di appalto, anzichè L. 500.000, leggasi 5.000.000.

Boll. Uff. n. 46 *del* 12 *novembre* 1942-XXI.

Drigo Luigi - Portogruaro (Trieste). — Nella specializzazione, anzichè facchinaggio merci e bagagli registrati G. V., leggasi facchinaggio merci e bagagli registrati.

Il Direttore Generale

VELANI

Comunicazioni: **Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.**

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Manutenzione armamento linea Noto-Pachino.	L. P.	Ore 18 del 23 nov. 1942-XXI	160.000	Sezione Lavori Palermo
Manutenzione armamento linea Siracusa-Licata.	L. P.	Ore 18 del 23 nov. 1942-XXI	243.000	Sezione Lavori Palermo
Sistemazione impianti della Squadra Rialzo della stazione di Fiume.	L. P.	Ore 12 del 24 nov. 1942-XXI	6.440.000	Sezione Lavori Trieste
Costruzione lucernari nel F. V. della stazione di Trento.	L. P.	Ore 18 del 25 nov. 1942-XXI	79.000	Sezione Lavori Bolzano
Costruzione fabbricatino uso magazzino merci in stazione di Pozzolo Formigaro.	L. P.	Ore 12 del 25 nov. 1942-XXI	233.000	Sezione Lavori Milano
Costruzione nicchie per ricovero personale nella galleria Magione.	L. P.	Ore 18 del 26 nov. 1942-XXI	167.550	Sezione Lavori Ancona
Sistemazione massicciata linea Bologna-Rimini.	L. P.	Ore 18 del 27 nov. 1942-XXI	770.000	Sezione Lavori Bologna
Rinnovamento ml. 20.000 di binario e n. 22 scambi sulla linea Portogruaro-B. Galleria.	L. P.	Ore 18 del 27 nov. 1942-XXI	700.000	Sezione Lavori Trieste
Raccolta detriti di carbone in stazione di Paola.	L. P.	Ore 18 del 1° dic. 1942-XXI	8.100	Sezione Lavori Reggio Calabria
Fornitura mobili per arredamento locale rivendita di giornali e tabacchi in stazione di Littoria.	L. P.	Ore 12 del 9 dic. 1942-XXI	125.000	Sezione Lavori Roma

Unità di misura	Quantità	[illegible]	L. P. - Licitazion privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Coperchi e camere di ghisa per compressori meccanici.	T. P.	27.11.1942 A. XXI	Servizio Approvvigionamenti — Sezione 7ª
—	—	Ganci di trazione di tipi vari per veicoli e locomotive.	T. P.	30.11.1942 A. XXI	Id. Sezione 7ª
N.	210	Contattori elettromagnetici per motori trazione.	T. P.	10.12.1942 A. XXI	Id. Sezione 7ª

Il Direttore Generale
VELANI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. **16,00**

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . » **32,00**

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale – Servizio Personale e Affari Generali – dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo,

che sarà da es ... *Si prega per-*
tanto di comu ... *e Affari Ge-*
nerali ogni ca ... *assumendosi*
l'Amministraz ... *per gli even-*
tuali disguidi ... *le comunica-*
zione.

Anno XXXV - N. 48. 26 novembre 1942
Anno XXI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1942-XXI — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1942-XXI, n. 1681. — *Graduatoria degli idonei del concorso a 300 posti di Alunno d'ordine in prova delle stazioni.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Decreto Ministeriale 9 dicembre 1941-XX, n. 1734;
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/171488 in data 17 novembre 1942-XXI;
Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

1. — E' approvata l'annessa graduatoria degli idonei del concorso a 300 posti di Alunno d'ordine in prova delle stazioni.
2. — I vincitori sono nominati in prova con decorrenza 15 dicembre 1942-XXI, data in cui dovranno assumere servizio nelle località che saranno indicate dalla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato.

Roma, li 17 novembre 1942-XXI.

Il Ministro
HOST VENTURI

GRADUATORIA DEGLI IDONEI DEL CONCORSO A 300 POSTI DI ALUNNO D'ORDINE IN PROVA DELLE STAZIONI

1. DESIRELLO Armando
2. TROISI Archimede
3. CATRANI Antonio
4. MALVALDI Renato
5. RISALITI Agostino
6. CASTELLANI Ugo
7. GALLIANO Mario
8. LONGANESI Giuseppe
9. CASARETTA Alfonso
10. CIATI Aldo
11. CLOCCHIATTI Amos
12. GERI Osvaldo
13. COLAPRETE Vincenzo
14. BARTOLI Silvano
15. GRANDI Settimio
16. MANNUCCI Mario
17. CANTARINI Domenico
18. ORLANDI Alberto
19. ROGGERO Carlo
20. MAGGIOLI Marcello
21. D'ANNA Mario
22. ROSSI Crescenzo
23. DELLI CARRI Aldo
24. RICCI Mario
25. CIOFALO Francesco
26. DI VINCENZO Antonino
27. NESPOLI Riccardo
28. NATALICCHIO Michele
29. BINI Alfonso
30. CALANDUCCIO Davide
31. IASIELLO Arturo
32. DE MARTINO Giuseppe
33. MERCURIO Luigi
34. PAGAN Antonio
35. VECCHI Luigi
36. BASSINI Gino
37. VIALE Paolo
38. MASTROSERIO Mariano
39. FERRARO Enrico
40. CARELLA Mario
41. MENDOZZA Livio
42. BIAGIANTI Luca
43. GIOVANNINI Oliviero
44. LEONARDI Alberto
45. MANZO Ugo
46. LECCHINI Ezio
47. NARDI Mario
48. TRAPANI Paolo

49. FACCIOLI Giuseppe
50. CORALLI Mario
51. AMICOSANTE Liberato
52. DEGLI ESPOSTI Germano
53. MAZZOTTI Paolo
54. BARRECA Vincenzo
55. NICOLA Antonio
56. BEDESCHI Antonio
57. MACCHIA Enzo
58. RUFFO Sante
59. FRITTELLI Fabio
60. BELTRAME Giuseppe
61. BOCCAFOGLI Giancarlo
62. BERGIANTI Nardo
63. COSTA Tullio
64. CERRI Achille
65. BENCIVENNI Mario
66. GIANNINI Settimio
67. MORAZZONI Armando
68. GIORDANO Gennaro
69. GANEO Antonio
70. PIERACCINI Ildefonso
71. VENTURI Giovanni
72. DI GIRONIMO Giuseppe
73. TONELLI Domenico
74. COLIZZA Biagio
75. TORRIERO Giovannino
76. ARMELLINO Enrico
77. TAPPA Francesco
78. MORVILLO Guido
79. CERONATO Ascanio
80. BRACCHETTI Alfredo
81. GUIGGIANI Vasco
82. IRATO Stefano
83. ZITO Giuseppe
84. SCAPECCHI Paladino
85. CURSARO Vincenzo
86. CAROLLO Livio
87. LONGO Domenico di Stefano
88. ZANARINI Ferruccio
89. SCARAMUZZA Paolo
90. GIOVANNETTI Paolo
91. PALMIERI Mario
92. GIACHI Giovanni
93. GERIA Antonino
94. CARASSO Vincenzo
95. CIOCCOLO Cesare
96. DONADONI Ulrico
97. SAMMARINI Ezzelino
98. TENTI Telemaco
99. DE MARIA Dino
100. FABBRANI Adolfo
101. FABBRI Armando
102. MARCELLI Enzo
103. MOLFESE Michele
104. CANGIANO Vitale
105. MARBELLI Marcello
106. FIOROTTO Virgilio
107. LUPI Fiore
108. MILO Cristoforo
109. DI CRETICO Gino
110. MELANI Gaetano
111. DEGLI ESPOSTI Gian Leone
112. PRATICO' Venanzio
113. PETTURUTI Carlo
114. BRUNETTI Mario
115. CARA Paolo
116. FABBRI Alfiero
117. D'OFFIZI Renato
118. CASOLI Alessandro
119. GIORDANO Salvatore
120. MENICHELLI Angelo
121. CIPRIANI Amleto
122. BADALASSI Mario
123. PULLERA' Carmine
124. NENCI Gaetano
125. FALLAVENA Antonio
126. MUSITANO Eduardo
127. FABIANI Angelo di Ferdinando
128. ROIATI Vincenzo
129. BASSI Bruno
130. CIPRIANI Mario
131. BIBBIANI Osvaldo
132. MARINO Attilio
133. D'ALOTTO Domenico
134. ZITTER Egidio
135. GRASSO Stefano
136. FASANO Luigi
137. NICCOLINI Omero
138. DOTTINO Franco
139. SACCO Tommaso
140. BALESTRI Giovanni Battista
141. PAMPANA Mario
142. SANDRI Luigi
143. ANGELI Libero
144. GAGGIOLI Ferruccio
145. VASONE Stefano
146. BARBESINO Antonio
147. RUBINO Paolino
148. TASSITANO Giuseppe
149. LAGANA' Francesco
150. IALENTI Alfredo
151. ANGELINI Sergio
152. LORENZINI Mario
153. CAVALIERO Guido
154. BUTTIGLIONE Marcello
155. MONETTI Ezio
156. RUGGIERO Biagio
157. CONCIANI Giuseppe
158. MOSSELLO Bartolomeno
159. CAMPLONE Gino di Domenico
160. DE ROSA Salvatore

161. FERANI Rodolfo
162. CANTINI Valerio
163. DAGNINO Bruno
164. MARTINI Bruno di Saverio
165. TOSATTI Roberto
166. ANGORA Pasquale
167. DI NAPOLI Carmine
168. BARACCO Vincenzo
169. ESPOSITO Luigi
170. MINOTTI Renato
171. MARZILLI Eleuterio
172. MANNUCCI Aldo
173. TRABALZA Paolo
174. TARTAGLIA Emilio
175. GUERRI Gino
176. MENSI Pietro
177. DE DOMINICIS Giuseppe
178. VERZELETTI Leone
179. MARTANO Bruno
180. BIAGINI Mario
181. TRASACCO Vincenzo
182. BARLETTA Giulio
183. CASTELLO Nicola
184. MONDOVECCHIO Alighiero.
185. MOISO Dante
186. LAGANA' Antonino
187. SCARPETTI Giuseppe
188. GIUSTINIANI Alfeo
189. VEROLINO Luigi
190. ESPOSITO Renato
191. GABBRIELLI Marcello
192. MALVALDI Elettrio
193. DE ANGELIS Mario
194. CUCCO Aurelio
195. FALCONE Nicola
196. LEONI Adelio
197. FONTANAROSA Luigi
198. GROSSO Nino
199. VICARIOTTO Bruno
200. VIZZINO Francesco
201. ROMOLI Angelo
202. MORONI Rinaldo
203. LOMBARDI Cesare
204. BANDIERI Mauro
205. GIOVACCHINI Brunero
206. DAIDONE Giuseppe
207. DELLA PELLE Michele
208. CHIUSOLO Vincenzo
209. RIGANO Enrico
210. BREZZI Pietro
211. BAGLIANI Carlo
212. PATRI Domenico
213. RISSONE Mario
214. ARDOINO Angelo
215. MAZZONI Rinaldo
216. SCAPPARONE Cesare
217. LO GIUDICE Francesco
218. GRASSI Achille
219. BORTOLUSSI Luigi
220. TARTARINI Remo
221. FORTI Renato
222. BRATUZ Cirillo
223. CASTELLUCCI Attilio
224. SOTGIU Salvatore
225. MARINELLI Guglielmo
226. RUGGIERI Evandro
227. SALVINI Renzo
228. TRISCIUZZI Ubaldo
229. LAMBERTI Silvio
230. MARTINI Bruno di Gabriello
231. CELENTANO Ignazio
232. TRILLINI Carlo
233. CACIAGLI Rodolfo
234. DEL PACE Luciano
235. RIBONI Umberto
236. BELTRAMELLO Bruno
237. MONTESI Armando
238. DE ANGELIS Domenico
239. ZANENGA Ulisse
240. PERANDELLO Carlo
241. BISSON Giuseppe
242. BELSITO Domenico
243. VENEZIANO Alberto
244. NASTASI Gabriele
245. RUBICHINI Livio
246. MASTROLIA Giuseppe
247. AMATRUDA Terenzio
248. D'AGOSTINO Vincenzo
249. GRAVAGNA Antonino
250. TRAINO Giuseppe
251. TETTAMANTI Bruno
252. FIOCCO Sergio
253. BORGIA Manlio
254. ANOARDI Giuseppe
255. D'ANIELLO Nicola
256. TAGLIETTI Silvio
257. PANDOLFO Antonio
258. MAZZESCHI Enrico
259. MALASOMA Lando
260. DELLA MEA Clemente
261. ZILIOTTO Ernesto
262. MUSSOLIN Luigi
263. CORVINO Corrado
264. RAJA Gaetano
265. SILVESTRELLI Ottorino
266. PAPALINI Arturo
267. NAGY Ortensio
268. MARMOCCHI Atamante
269. TRUCCHI Ottavio
270. CARCERERI Pompeo
271. FAGNANI Piero

272. MARINACCIO Pompeo
273. BANDINI Alberto
274. BALICE Michele
275. TOSCANO Gaetano
276. SCUDERI Michele
277. QUESANI Nereo
278. BELLINI Elio
279. TAGLIERI Dante
280. MANCINI Nazzareno
281. CUCCHI Domenico
282. PETILLO Carmine
283. STAGI Elio
284. SOLIMANDO Antonio
285. PIGNANI Carlo
286. VIZZA Filippo
287. MOTTA Biagio
288. COGNINI Dino
289. PARMIGIANI Giuseppe
290. PICCOLINI Giuseppe
291. LEPORE Antonio
292. CIPRIANI Eugenio
293. CARONI Liberio
294. GUERRI Giuseppe
295. DE DOMINICIS Amedeo
296. VERDELLI Valdo
297. ZENERE Luigi
298. VANNONI Livio
299. ZENGA Mario
300. BOZZI Ottorino
301. STROPPA Aleandro
302. ESPOSITO Dino
303. GARIZIO Pier Emilio
304. FIOCCO Gaetano
305. RICUPERO Giuseppe
306. CAVOTTA Gaetano
307. TAIUTI Renzo
308. FANTUZZI Giuseppe
309. NICOLINI Ettore
310. CAMPAGNA Domenico
311. SCHIAVONE Gaetano
312. CELONA Giovanni
313. PAPINI Attilio
314. GIAMBLANCO Vito
315. MORO Vittorio
316. D'AVINO Carmine
317. DI STEFANO Girolamo
318. TRINCIAVELLI Fosco
319. PORTOGHESE Gaetano
320. GROSSI Orlando
321. PERGOLESE Domenico
322. LANFRANCO Orazio
323. PASTORINI Valerio
324. PETRUCCI Abramo
325. BRACCINI Oreste
326. SCALONI Alfredo
327. FAVORITO Giuseppe
328. COSENTINO Filippo
329. CAPUTO Claudio
330. DASCOLA Nicola
331. OLIVIERI Natale
332. RISTA Sergio
333. ALFONSI Renzo
334. CECCHI Mauro
335. DE SIO Vincenzo
336. MARIN Vittorio
337. LA ROSA Domenico
338. TESOLATO Antonio
339. RIVAROLI Luigi
340. PARRI VINICIO
341. TOCCI Ugo
342. FANTASIA Tommaso
343. GOVERNA Leonardo
344. LUCIOLI Ezio

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1942-XXI, n. 1682. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad abilitare propri agenti alla funzione di Macchinista di 2ª classe.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Decreto Ministeriale 15 febbraio 1938-XVI, n. 2213, riguardante le norme per gli esami di abilitazione alla condotta e sorveglianza delle locomotive a vapore ed elettriche, delle caldaie fisse e semifisse e delle locomobili, in servizio nelle Ferrovie dello Stato;

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 17 novembre 1942-XXI, n. PAG. 040/16/181133 del Servizio Personale e Affari Generali;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata, ai sensi dell'art. 26 delle Norme approvate con Decreto Ministeriale 15 febbraio 1938-XVI, n. 2213, ad abilitare propri agenti alla funzione di Macchinista di 2ª classe, seguendo le norme stabilite dal successivo art. 27.

Al conseguimento dell'abilitazione predetta potranno essere ammessi tutti i Macchinisti di 3ª classe e gli Aiuto macchinisti:

a) provenienti dai corsi Allievi fuochisti non posteriori a quello tenuto nel 1937-1938 per i vincitori del concorso per Operai allievi fuochisti indetto con D. M. 9 novembre 1937-XVI, n. 1199;

b) provenienti da altre qualifiche del personale che abbiano una anzianità di nomina a Fuochista od Assistente T. E. non posteriore al 1° marzo 1940-XVIII.

All'esame di abilitazione non potranno essere ammessi i Macchinisti di 3ª classe e gli Aiuto macchinisti che, in possesso dei requisiti di cui sopra, alla data del presente decreto:

— abbiano superato il 50° anno di età;

— risultino riprovati tre volte in concorsi interni per posti di Macchinista di 2ª classe;

— non siano iscritti al P. N. F.;

— non siano in possesso delle volute qualificazioni a' termini degli articoli 61 e 62 del Regolamento del personale e dei prescritti requisiti fisici.

Per il conseguimento della abilitazione occorre aver compiuto 25 anni di età, aver viaggiato come Aiuto macchinista per un periodo complessivo non inferiore a due anni ed avere ottenuto la nomina a stabile.

Roma, li 17 novembre 1942-XXI.

Il Ministro
HOST VENTURI

Ordine di servizio n. 126.

Cambiamento di nome della stazione di Giarre Riposto

La stazione di Giarre Riposto della linea Messina-Catania-Siracusa, ha assunto la nuova denominazione di "JONIA".

Di conseguenza, nelle Parti I, III e IV del "Prontuario delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato" (edizione giugno 1942), rispettivamente alle pagine 38, 34 e 74, si dovrà depennare il nome di Giarre Riposto e le relative indicazioni e alle pagine 40, 36 e 79 inserire fra i nomi di Jesi e Joppolo, quello di "Jonia", riportando le indicazioni esistenti per Giarre Riposto.

Nella parte II del Prontuario stesso, a pag. 98 — tabella polimetrica 128 — modificare il nome di Giarre Riposto in quello di "Jonia".

Nei Prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso negli Uffici di controllo e nelle stazioni si dovrà:

— nell'indice alfabetico depennare il nome di Giarre Riposto ed inserire fra i nomi di Jesi e Joppolo, quello di "Jonia"; nell'interno dei prontuari stessi modificare il nome di Giarre Riposto in "Jonia".

Nella "Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio", a pag. 16, dopo Jesi, aggiungere "Jonia" P/152, ed a pag. 15 cancellare il nome di Giarre Riposto e le relative indicazioni.

In tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali trovasi indicato il nome di Giarre Riposto, questo dovrà essere modificato in "Jonia".

Il Controllo viaggiatori e bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa, di corsa semplice e di andata e ritorno, a tariffa intera e ridotta, alle stazioni ed Agenzie interessate.

Qualora queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di dicembre 1942-XXI dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di "Jonia".

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome, dovranno essere restituiti, nei modi d'uso al Controllo medesimo.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13 e 15.

Ordine di servizio n. 127.

Norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose. Stazioni che per seguire il movimento dei veicoli, ritirano e custodiscono i fogli Modulo M. 18.

Nell'elenco delle stazioni, che per seguire il movimento dei veicoli devono raccogliere i fogli mod. M. 18, di cui l'Ordine di Servizio n. 66/1939, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 4 del 25 maggio 1939, devono essere aggiunte le seguenti:

COMPARTIMENTO DI BOLOGNA

Bologna S. Donato.

COMPARTIMENTO DI ROMA

Roma Littorio.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14 *e* 15.

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Appalto di manipolazione e carico carbone sulle locomotive presso i depositi di Bari e S. Giorgio.	L. P.	Ore 18 del 17 dic 1942-XXI	1.375.800 (triennio)	Sezione Mat. e Traz. Bari
Montaggio strutture copertura magazzino materiali in stazione di Roma Ostiense.	L. P	Ore 12 del 30 nov. 1942-XXI	430.000	Sez. Spec. Lavori Roma
Prolungamento marciapiedi in stazione di Sarzana.	L. P.	Ore 18 del 30 nov. 1942-XXI	139.000	Sezione Lavori Firenze
Costruzione due cabine e quattro centraline elettriche nelle stazioni di Arona, Meina, Lesa e Belgirate.	L. P.	Ore 12 del 1° dic. 1942-XXI	1.370.000	Sezione Lavori Milano
Sistemazione dell'acquedotto di Aulla.	L. P.	Ore 18 del 3 dic. 1942-XXI	71.800	Sezione Lavori Firenze
Forniture batterie accumulatori per impianti A.C.E. in stazione di Treviso P.S.A.	A. C.	Ore 16 del 10 dic. 1942-XXI	—	Ufficio I.E.S. Venezia
Fornitura in opera macchinario per centraline A.C.E. in stazione di Treviso P.S.A.	A. C.	Ore 16 del 10 dic. 1942-XXI	—	Ufficio I.E.S. Venezia
Fornitura in opera macchinario per centraline A.C.E. nelle stazioni di Ospedaletti e Bordighera.	A. C.	Ore 16 del 14 dic. 1942-XXI	—	Ufficio I.E.S. Genova

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	1020	Ripari in lamiera	T. P.	30.11.1942 A. XXI	Servizio Approvvigionamenti — Sezione 7ª
—	—	Tiranti per molle di sospensione	T. P.	10.12.1942 A. XXI	Id. Sezione 7ª
—	—	Telaini, maniglie e profilati . .	T. P.	12.12.1942 A. XXI	Id. Sezione 7ª
N.	16.000	Tende scorrevoli di stoffa di rayon damascata.	T. P.	20.1.1943 A. XXI	Id. Sezione 5ª-A

Il Direttore Generale
VELANI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . . » 32.00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale – Servizio Personale e Affari Generali – dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXV - N. 49.

3 dicembre 1942
Anno XXI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1942-XXI — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

Ordine di servizio n. 128.

Interessi di mora sui ritardati pagamenti.

Con richiamo a quanto prescritto dagli Ordini di servizio n. 134/1927 e n. 144/1928, circa l'applicazione degli interessi di mora sulle somme dovute dai debitori dell'Amministrazione, devesi avvertire, per quanto riguarda la data di decorrenza della mora, che nel caso di pagamenti estintivi di obbligazioni contrattuali il pattuito termine di scadenza, qualora coincida con una festività, è prorogato di diritto (in applicazione degli articoli 1187 e 2963 del vigente Codice civile) al successivo giorno non festivo, salvochè nelle singole convenzioni sia diversamente stabilito.

Verificandosi tale coincidenza la proroga non è invece applicabile ai pagamenti da effettuarsi entro il decimo giorno successivo a quello dell'invito rivolto ai debitori dalle stazioni o dalle Casse, inquantochè il termine di dilazione, di cui tali pagamenti già beneficiano, non comporta alcuna altra proroga.

Avvertesi con l'occasione che, avvenendo l'estinzione degli R. 109 mediante invio di vaglia bancari gli interessi di mora non sono applicabili nel caso che i vaglia pervengano alla Cassa dopo scaduto il termine di pagamento purchè risultino emessi e spediti anteriormente alla scadenza di esso.

Ordine di servizio n. 129.

Accettazione dei biglietti di banca predisposti per la circolazione in A. O. I.

Il Ministro delle Finanze con suo Decreto del 25 novembre 1942-XXI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dello stesso giorno, ha disposto che da detta data abbiano corso legale nel Regno anche i biglietti di banca da L. 1.000, 500, 100 e 50 che la Banca d'Italia aveva a suo tempo predisposto per la circolazione nei territori dell'A.O.I.

Tali biglietti, che sono, nel disegno, identici a quelli già in corso nel Regno, differiscono soltanto per la colorazione e per la leggenda stampata in rosso in margine, che ne limitava la circolazione soltanto nei territori dell'Africa Orientale Italiana che è stata abrogata.

Ciò stante le Casse, le Stazioni e gli Uffici sono autorizzati ad accettare senza eccezione e senza limitazione i biglietti di cui si tratta.

Ordine di servizio n. 130.

Compensi per funzioni giudiziarie.

L'articolo 65 delle Istruzioni per l'applicazione delle disposizioni sulle competenze accessorie, modificato con l'Ordine di servizio n. 142 pubblicato nel Boll. Uff. n. 51 del 23 dicembre 1926, riguardante la ripartizione degli onorari delle cause vinte posti a carico delle controparti soccombenti e riscossi dall'Amministrazione, da farsi fra agenti che si interessano della difesa dell'Amministrazione stessa, viene sostituito dal seguente nuovo testo:

a) Presso ciascuna Sezione Commerciale e del Traffico, il "Reparto Cause" cura la riscossione delle spese giudiziarie e delle competenze poste a carico delle controparti o liquidate bonariamente coll'approvazione del Capo della Sezione, effettuandone immediatamente il versamento nelle Casse dell'Amministrazione.

b) La ripartizione delle competenze a favore degli agenti addetti normalmente alla difesa dell'Amministrazione (compresi i Capi degli uffici 2° delle Sezioni Commerciali e del Traffico) viene eseguita da ogni Sezione semestralmente, al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno, sulle somme esatte e versate nel semestre, detratto il 6,50 %, ed in base a rendiconto (da allegarsi al ruolo relativo) da cui risultino per ciascuna partita gli estremi del documento col quale venne effettuato il versamento, nonchè il titolo che ne giustifica la ripartizione.

c) Nelle somme da ripartirsi sono comprese soltanto quelle riferentisi a sentenze passate in giudicato od a liquidazioni bonarie, mentre, le somme eventualmente riscosse in base a sentenze impugnate od impugnabili con gravami ordinari e straordinari, sono tenute in sospeso per essere restituite agli interessati in caso di loro vittoria finale, o per essere comprese nella ripartizione di quell'anno nel quale le sentenze divengano irretrattabili.

d) Le competenze ripartibili a tenore dei comma precedenti si dividono in due parti eguali, per ciascuna Sezione Commerciale e del Traffico, su una delle quali gli agenti di cui al comma *b*) concorrono per capi o quote fisse, mentre sull'altra concorrono proporzionalmente allo stipendio massimo assegnato alla qualifica di ciascun agente.

La eventuale promozione di grado è tenuta a calcolo per la quota proporzionale a partire dal semestre nel quale è stata partecipata e purchè abbia decorrenza da data non posteriore al terzo mese del semestre stesso.

e) L'agente che durante il semestre sia trasferito ad altra Sezione o ad altro Ufficio o Reparto di una stessa Sezione, o sia esonerato, collocato in disponibilità, ovvero in aspettativa per ragioni di interesse privato o di famiglia o che per qualunque causa non presti effettivo servizio per un periodo superiore ai 15 giorni — non computato il congedo ordinario — partecipa alla ripartizione in ragione proporzionale al tempo di effettivo servizio prestato. E se il tramutamento avviene da uno ad altro "Reparto Cause" di Sezioni diverse, l'agente concorre alla ripartizione proporzionalmente al tempo di effettivo servizio prestato presso ognuno dei Reparti medesimi.

Quando peraltro l'assenza dal servizio dipenda da motivi di salute, la perdita parziale del diritto alla ripartizione ha luogo soltanto se la detta assenza si prolunghi oltre 45 giorni durante il semestre.

f) L'agente dimissionario non concorre alla ripartizione per il semestre considerato se le dimissioni siano avvenute durante il primo trimestre. L'agente

TELAINI DI LEGNO DI PROTEZIONE DEL VANO DELLE PORTE DEI CARRI COPERTI CHIUSI COLL'ARRESTO ESTREMO DEL NOTTOLINO

O1

Co

co
ne
or
da
l'

Ca
ca
de
l'

m
de
st
ve
al
m
fic

se
tu
or
re
di

in
de
m
gı

zi
d

al
sı
o
ri
ri
E
v
ti

p
s

c

p

destituito, revocato od esonerato a sensi del paragrafo d) dell'art. 81 del Regolamento del personale perde ogni diritto alla ripartizione delle competenze del semestre nel quale ha effetto il provvedimento.

g) In caso di morte dell'agente la quota di competenze da corrispondere agli eredi si computa in tanti sesti quanti furono i mesi di servizio da esso prestato, computandosi per compiuto il mese incominciato.

h) La somma risultante dalla detrazione del 6,50 % delle competenze di cui al comma b) viene assegnata dal Capo del Servizio Commerciale e del Traffico ai funzionari della Sede Centrale addetti alla dirigenza e trattazione delle cause di Pretura e Conciliazione riguardanti il contratto di trasporto di persone e di cose, e ripartita nello stesso modo stabilito per le Sezioni Commerciali e del Traffico dai precedenti comma d) e seguenti.

i) Per tutto ciò che non è previsto dalle presenti norme ed in genere per dubbi o divergenze che insorgessero in materia decide il Capo del Servizio Commerciale e del Traffico, senza ulteriore gravame.

Il presente Ordine di servizio, per quanto riguarda le modifiche alle norme preesistenti, ha vigore dal 1° luglio 1942-XX.

Circolare n. 28.

Telaini di protezione del vano delle porte dei carri coperti, chiusi coll'arresto estremo del nottolino.

I telaini che proteggono il vano delle porte dei carri coperti quando questi, per aumentare la circolazione dell'aria nell'interno, sono chiusi coll'arresto estremo del nottolino, oltre che come previsto dalle Circolari n. 23/1928 e numero 6/1930, possono essere confezionati anche con un montante verticale di legno nel centro e senza la rete metallica, come le figure 1 e 2 riprodotte in allegato indicano rispettivamente per i carri con ossatura metallica e per quelli con ossatura di legno.

Distribuito agli agenti delle classi 2, 3, 30, 32, 36 *e* 37.

Circolare n. 29.

Prezzi delle stoffe, fodere ed accessori ed indumenti confezionati a valere dal 1° ottobre 1942 al 31 marzo 1943-XXI.

Si comunicano qui in calce i prezzi delle stoffe, delle fodere e degli accessori per vestiario uniforme, nonchè i prezzi delle combinazioni e dei camiciotti confezionati, da valere per le forniture effettuate in base ad ordinazioni che risulteranno rilasciate alla Ditta Antonio Marziale S. A. di Roma dal 1° ottobre 1942-XX al 31 marzo 1943-XXI.

Sulla base di tali prezzi, che sono provvisori, gli Impianti opereranno le trattenute a ruolo agli agenti interessati, salvo le rispettive regolarizzazioni allorchè saranno stati determinati i prezzi definitivi di detti tessuti, la cui nuova composizione fibrosa è stata determinata dai competenti Organi.

Panno marengo per cappotti	al ml.	L.	178,45
Panno nero per cappotti	»	»	170,65
Stoffa grigio scura per soprabiti	»	»	102,30
» drappé nera per stiffelius dei Capi Stazione	»	»	107,40
» nera pesante	»	»	118,95
» » leggera	»	»	79,35
» grigio ferro pesante	»	»	118,95
» » leggera	»	»	79,35
Fustagno nero di cotone per abiti	»	»	20,—
Mistone grigio di cotone per abiti	»	»	16,80
Tela turchina di cotone	»	»	15,60
» rasata bianca per il personale delle navi traghetto	»	»	23,05
Piquet bianco per i gilets dei Capi Stazione	»	»	24,—
Seta per risvolti degli stiffelius dei Capi Stazione	»	»	35,55
Flanella leggera per fodere	»	»	77,15
Glissade per fodere di maniche	»	»	20,55
Satino (silked) per fodere	»	»	16,35
Silesias nera per fodere	»	»	13,10
» bianca per fodere	»	»	13,10
» cenere per fodere	»	»	13,10
Baseno grigio scuro per forzaglie	»	»	12,05
Zanella nera per fodere	»	»	23,40
Tela apprettata per rinforzi	»	»	13,65
Camiciotti di mistone confezionati in tre taglie lunghi	cad.	»	100,65
» di mistone confezionati in tre taglie corti	»	»	82,75
Combinazioni di mistone in due taglie	»	»	126,90
Camiciotti di tela turchina lunghi	»	»	92,20
» di tela turchina corti	»	»	86,90
Combinazioni di tela turchina	»	»	113,85

Restano invariati i prezzi degli accessori (bottoni, monogrammi, fasce di satino, ecc.) di cui alla precedente circolare n. 32 pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 42 del 23 ottobre 1941-XIX.

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Revisione generale ml. 20.000 di binari in stazione di Verona P. N.	L. P.	Ore 11 del 9 dic. 1942-XXI	380 000	Sezione Lavori Venezia
Costruzione di due fabbricati alloggi per ferrovieri in città di Fiume.	L. P	Ore 18 del 9 dic. 1942-XXI	4.555.000	Sezione Lavori Trieste
Ampliamento Officina Rialzo di Verona P. N.	L. P.	Ore 11 del 14 dic. 1942-XXI	1.270.000	Sezione Lavori Venezia
Sistemazione del Deposito Locomotive in stazione di Asti.	L. P.	Ore 18 del 17 dic. 1942-XXI	87.300	Sezione Lavori Torino

Unità di misura	Quantità	MATERIALI DA FORNIRSI	L. P. - Licitazion privata T. P. - Trattativ. privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	5.500	Foglie di acciaio per molle di trasmissione del movimento delle locomotive.	T. P.	5.12.1942 A. XXI	Servizio Approvvigionamenti — Sezione 7ª
N.	200	Alveoli completi di cuscinetto sferico.	T. P.	9.12.1942 A. XXI	Id. Sezione 7ª
—	—	Materiali per illuminazione elettrica delle locomotive.	T. P.	12.12.1942 A. XXI	Id. Sezione 7ª
Kg.	9.000	Corde varie per le navi traghetto.	T. P.	15.12.1942 A. XXI	Id. Sezione 5ª-A
Kg.	21.000	Cordami vari	T. P.	15.12.1942 A. XXI	Id. Sezione 5ª-A
—	—	Montatori, paletti, ponticelli, sbarre, stanti, ecc.	T. P.	21.12.1942 A. XXI	Id. Sezione 7ª
—	—	Rubinetteria varia per locomotive.	T. P.	21.12.1942 A. XXI	Id. Sezione 7ª
—	—	Sedi cavalletti e tappi	T. P.	26.12.1942 A. XXI	Id. Sezione 7ª
—	—	Spago, catrame e corda per taglie.	T. P.	15.1.1943 A. XXI	Id. Sezione 5ª-A

Il Direttore Generale
VELANI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale – Servizio Personale e Affari Generali – dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXV - N. 50

10 dicembre 1942
Anno XXI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1942-XXI — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

LEGGE 18 ottobre 1942-XX, n. 1341. — *Aggiunta all'articolo 11 della legge 5 dicembre 1941-XX, n. 1476, recante norme per le concessioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Al punto 1° dell'articolo 11 della legge 5 dicembre 1941-XX, n. 1476, recante disposizioni per le concessioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato, viene aggiunta la lettera *f*) con la seguente dicitura: « al personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato nominato nei ruoli del Ministero delle finanze in base alla facoltà accordata dall'art. 14, 3° comma, della legge 26 luglio 1939-XVII, n. 1037, e in relazione al grado rivestito al momento del passaggio ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 18 ottobre 1942-XX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 26 novembre 1942-XXI.

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1942-XXI, n. 1766. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad abilitare propri agenti alla condotta delle locomotive a vapore ed elettriche per il servizio di manovra.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Decreto Ministeriale 15 febbraio 1938-XVI, n. 2213, riguardante le norme per gli esami di abilitazione alla condotta e sorveglianza delle locomotive a vapore ed elettriche, delle caldaie fisse e semifisse, e delle locomobili, in servizio nelle Ferrovie dello Stato;

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione numero PAG. 040/16/181133 in data 23 novembre 1942-XXI del Servizio Personale ed Affari Generali;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata, ai sensi dell'art. 26 delle Norme approvate con Decreto Ministeriale 15 febbraio 1938-XVI, n. 2213, ad abilitare propri agenti alla condotta delle locomotive a vapore ed elettriche per il servizio di manovra nell'interno dei depositi, rimesse ed officine, alla condotta dei motori dei carrelli traversatori e delle piattaforme, nonchè per l'accensione delle locomotive e la loro sorveglianza in stazionamento, di cui al comma 3° dell'art. 19 del Decreto stesso, seguendo le norme stabilite dal successivo art. 29.

Roma, li 24 novembre 1942-XXI.

Il Ministro
HOST VENTURI

Ordine di servizio n. 131.

Attivazione del sistema di esercizio con Dirigente Centrale sulla linea Sarzana-Fidenza.

Alle ore 12 del 15 dicembre 1942-XXI sarà attivato sulla linea Sarzana-Fidenza il sistema di esercizio con Dirigente Centrale regolato dalle "Disposizioni per il servizio con D. C." edizione 1931 e successive modificazioni.

L'Ufficio del Dirigente Centrale è situato in un locale al primo piano del F V. della stazione di Pontremoli.

Il Dirigente Centrale corrisponde con i seguenti posti:

1. – Parma S.D.E.
2. – Parma Capo Dep. Loc.
3. – Parma Deposito P. V.
4. – Parma Dirigenti
5. – Fidenza Cabina
6. – Fidenza Dirigenti
7. – Borghetto
8. – Noceto
9. – Medesano
10. – Felegara
11. – Fornovo Capo Deposito Loc.
12. – Fornovo S.S.E.
13. – Fornovo Dirigenti
14. – Fornovo segnale di allarme
15. – Citerna Taro
16. – Selva del Bocchetto
17. – Solignano
18. – Valmozzola
19. – Berceto S.S.E.
20. – Berceto Dirigente
21. – Roccamurata
22. – Ostia Parmense
23. – Borgo Val di Taro S.S.E.
24. – Borgo Val di Taro Dirigenti
25. – Grondola Guinadi
26. – Pontremoli S.S.E.
27. – Pontremoli Capo Deposito Loc.
28. – Pontremoli Deposito P. V.
29. – Pontremoli Dirigenti
30. – Villafranca Bagnone
31. – Terrarossa T.
32. – Aulla S.S.E.
33. – Aulla Dirigenti
34. – Caprigliola
35. – S. Stefano Magra
36. – Sarzana
37. – Vezzano (Antenna)
38. – La Spezia Migliarina Capo Deposito Loc. (Antenna)
39. – La Spezia Migliarina S. S. E. (Antenna)
40. – La Spezia C. Deposito P. V. (Antenna)
41. – La Spezia C. Deposito P. V. (Antenna)
42. – La Spezia C. Dirigenti (Antenna)
43. – Capo Riparto Movimento (ascolto)

Esiste inoltre il collegamento per la trasmissione dell'ora il segnale per la chiamata generale e il collegamento di connessione a distanza col Dirigente Centrale della linea Bologna-Piacenza.

Nello stesso locale è situato un secondo posto centrale che permette, in caso di necessità, di sdoppiare la linea Sarzana-Fidenza in due Sezioni separate: la prima con giurisdizione Pontremoli-Fidenza, la seconda Pontremoli-Sarzana.

Col sistema di esercizio con Dirigente Centrale conservano pieno vigore e debbono essere osservati tutti i Regolamenti e le Istruzioni di esercizio vigenti sulle linee a servizio normale in quanto non siano modificate o sostituite dalle citate "Disposizioni per il servizio con Dirigente Centrale".

La sorveglianza tecnica della Dirigenza Centrale di Pontremoli sarà esercitata dalla Sezione Movimento di Firenze direttamente ed anche a mezzo del Capo Riparto Movimento di La Spezia.

La sorveglianza e la direzione amministrativa dell'Ufficio del Dirigente Centrale saranno esercitate dal Capo Riparto Movimento di La Spezia.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 *e* 14 *dei Compartimenti di Firenze e di Bologna.*

Comunicato:

Deliberazioni Ministeriali circa le Imprese ammesse a gestire servizi in appalto dell'Amministrazione ferroviaria.

La Commissione, istituita ai sensi dell'articolo 4 del R. Decreto Legge 23 febbraio 1939-XVII, n. 309, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, riguardante la formazione e la tenuta degli elenchi delle imprese ammesse a gestire servizi in appalto delle Amministrazioni ferroviaria, postelegrafica ed Azienda di Stato per i servizi telefonici, nella seduta tenutasi il 27 novembre 1942, presso la Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato, ha preso le seguenti deliberazioni, ratificate dal Ministro delle Comunicazioni il 4 dicembre 1942.

ISCRIZIONE NELL'ELENCO

Ragione sociale e sede legale	Specializzazione	Limite di appalto
GAGLIARDI Vincenzo di Pasquale Cosenza	Manovalanza in genere.	L. 200.000.
GIORDANO Vittorio Porto Empedocle (Agrigento)	Facchinaggio merci e bagagli registrati – Lavatura e disinfezione carri – Pulizia stazioni.	L. 100.000
RICCIOTTI Antonio Sulmona	Manovalanza in genere.	L. 200.000.

ESTENSIONE DELL'ISCRIZIONE

Ragione sociale e sede legale	Specializzazione e limite d'appalto	Estensione
RENZONI Luigi Putignano-Pisano (Pisa)	Facchinaggio merci e bagagli registrati. L. 200.000.	L. 500.000.
S. A. IMPRESA MANOVRE E AFFINI Genova	Facchinaggio merci e bagagli registrati e manovre. L. 3.000.000.	L. 20.000.000.

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Costruzione fabbricato ricovero autoscala e operai in stazione di Narni.	L. P.	Ore 18 del 14 dic. 1942-XXI	83.600	Sezione Lavori Ancona
Regolarizzazione distanze segnali sulla linea Firenze-Chiusi.	L. P.	Ore 18 del 14 dic. 1942-XXI	185.000	Ufficio I.E.S. Firenze
Montaggio copertura in ferro Officine Rialzo di Verona P. N.	L. P.	Ore 17 del 17 dice. 1942-XXI	392.000	Sezione Lavori Venezia
Revisione meccanica di binari sulla linea Formia-Napoli.	L. P.	Ore 12 del 18 dic. 1942-XXI	2.230.000	Sezione Lavori Napoli
Costruzione di due cabine per A.C.E. in stazione di Treviso Centrale.	L. P.	Ore 11 del 21 dic. 1942-XXI	938.000	Sezione Lavori Venezia
Costruzione autorimessa nel Magazzino Approvvigionamenti di Napoli Poggioreale.	L. P.	Ore 12 del 21 dic. 1942-XXI	144.750	Sezione Lavori Napoli

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Bobine per indotti motori trazione.	T. P.	12.12.1942 A. XXI	Servizio Approvvigionamenti — Sezione 7ª
N.	6	Ingranaggi intermedi per locomotive.	T. P.	15.12.1942 A. XXI	Id. Sezione 7ª

Il Direttore Generale
VELANI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . **L. 16,00**

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . **» 32,00**

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale – Servizio Personale e Affari Generali – dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di co[illegible] le e Affari Generali ogni [illegible] n assumendosi l'Amminist[illegible] per gli eventuali disgui[illegible] tale comunicazione.

Anno XXXV - N. 51.

17 dicembre 1942
Anno XXI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDI

INDICE

Roma, 1942-XXI — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola. 22

REGIO DECRETO-LEGGE 28 ottobre 1942-XX, n. 1396. — *Concessione di un premio per il Ventennale al personale di ruolo o non di ruolo, coniugato oppure vedovo con prole minorenne, in servizio al 28 ottobre 1942-XX, nelle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18, comma 1°, della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere in dipendenza della situazione di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al personale di ruolo o non di ruolo, coniugato oppure vedovo con prole minorenne, in servizio, alla data del 28 ottobre 1942-XX, nelle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, è concesso, per una volta tanto, un premio per il Ventennale di importo pari a cinque mensilità dell'aggiunta di famiglia e relative quote complementari, delle indennità temporanee mensili di caroviveri e relative quote supplementari dei soprassoldi di caroviveri, o, comunque, del trattamento di famiglia in godimento alla suindicata data del 28 ottobre 1942-XX.

Art. 2.

Il premio per il Ventennale previsto dal precedente art. 1 non compete:

1°) al personale il cui trattamento di famiglia comunque denominato, non sia disciplinato alla data del 28 ottobre 1942-XX, dalla legislazione italiana;

2°) al personale il cui trattamento di famiglia alla data del 28 ottobre 1942-XX, sia sospeso in dipendenza di provvedimento disciplinare o di collocamento in aspettativa per motivi di famiglia o per affari privati.

Nel caso di cumulo di impieghi consentito dalle vigenti disposizioni, il premio è dovuto per il solo impiego statale in relazione al quale l'importo del premio risulti superiore; ed, analogamente, al personale civile, in servizio militare alla predetta data, il premio compete riferibilmente alla posizione civile od a quella militare che comporti il maggiore trattamento.

Al personale retribuito parzialmente a carico di bilanci non statali, il

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 12 dicembre 1942-XXI.

premio è dovuto nell'aliquota proporzionale all'onere gravante sul bilancio statale per il trattamento di famiglia, in base al quale detto premio andrebbe determinato.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto sono estese, in quanto applicabili, al personale delle Provincie, dei Comuni, dei relativi Consorzi, delle Aziende autonome delle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Il presente decreto non è applicabile agli impiegati ed operai rappresentati da Associazioni sindacali legalmente riconosciute, quando il relativo trattamento economico sia o debba essere disciplinato da contratti collettivi.

Art. 4.

Il presente decreto è applicabile anche al personale statale in servizio in Albania, nell'Africa Italiana, nelle Isole italiane dell'Egeo e all'estero.

Con decreti del Ministero per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto, che ha vigore dal 28 ottobre 1942-XX, sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

I Ministri proponenti sono autorizzati a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1942-XX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 dicembre 1942-XXI, n. 1397. — *Disposizioni per il pagamento dei titoli di spesa delle Amministrazioni statali mediante accreditamento in conto corrente fruttifero presso la Banca d'Italia* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E D'ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduti il R. decreto 7 ottobre 1926-IV, n. 1759, il R. decreto-legge 13 febbraio 1927-V, n.165, il R. decreto-legge 13 giugno 1942-XX, n. 684, convertito, con modificazioni, nella legge 18 ottobre 1942-XX, n. 1300, ed il Regio decreto-legge 17 novembre 1942-XXI, n. 1317;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Considerato lo stato di necessità derivante da cause di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le Sezioni di Regia tesoreria hanno facoltà di pagare i titoli di spesa dello Stato, il cui importo singolo ecceda le lire 50.000, mediante accreditamento in conto corrente fruttifero presso la Banca d'Italia al nome dei creditori.
Su domanda degli interessati la Banca d'Italia può girare le somme così accreditate al conto di un Istituto di credito indicato da ciascun creditore.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e verrà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1942-XXI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 12 dicembre 1942-XXI.

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 10 novembre 1942-XXI. — *Unificazione fori passanti per bulloneria* (1).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Entí ausiliari dello Stato, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, numero 1699;

Sentito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 10 novembre 1942-XXI;

DECRETA:

Art. 1.

Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni o Enti predetti; per le Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per gli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria la osservanza dell'unificazione contenuta nella seguente tabella:

UNI 1728 - 24 ottobre 1941-XIX: Fori passanti per bulloneria.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dal compimento di sei mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

A partire dal compimento di tale termine, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta oppure per reintegro di dotazioni di magazzino dovranno conformarsi alle tabelle predette.

Art. 3.

Alle Amministrazioni ed Enti tenuti all'osservanza delle presenti disposizioni è data facoltà di derogare da quanto prescritto nella suddetta unifica-

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 5 dicembre 1942-XXI.

zione per le fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero, nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni UNI.

Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta la osservanza obbligatoria delle disposizioni del presente decreto si trovassero nella necessità di dover derogare alle disposizioni stesse, dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà, con esplicito articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione nell'industria, UNI - Milano.

Copie autenticate dal bollo del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso, dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 7.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 novembre 1942-XXI.

Il DUCE del Fascismo Capo del Governo
MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 19 novembre 1942-XXI. — *Unificazione dimensione dei profilati di acciaio laminato a caldo* (1).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, numero 1699;

Sentito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 19 novembre 1942-XXI;

DECRETA:

Art. 1.

Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni o Enti predetti; per le Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per gli stabilimenti dichiarati ausiliari, le tabelle di osservanza obbligatoria concernenti profilati diversi di acciaio laminati a caldo seguenti:

UNI 706 — 27 aprile 1938-XVI: Barre tonde di acciaio laminate a caldo;

UNI 709. — 27 aprile 1938-XVI: Barre quadre di acciaio laminate a caldo;

UNI 710 - 712. — 27 aprile 1938-XVI (fascicolo unico di tre tabelle): Moiette di acciaio laminate a caldo;

UNI 720 - 723. — 27 aprile 1938-XVI (fascicolo unico di quattro tabelle): Larghi piatti di acciaio laminati a caldo;

UNI 724. — 27 aprile 1938-XVI: Barre piatte tondate di acciaio laminate a caldo;

UNI 725 - 726. — 27 aprile 1938-XVI (fascicolo unico di due tabelle): Profilati di acciaio laminati a caldo — Profilati a doppio T, serie normale;

UNI 729 - 730. — 27 aprile 1938-XVI (fascicolo unico di due tabelle): Profilati di acciaio laminati a caldo — Profilati ad U, serie speciale;

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 9 dicembre 1942-XXI.

UNI 731 - 732. — 27 aprile 1938-XVI (fascicolo unico di due tabelle): Profilati di acciaio laminati a caldo — Profilati a T, serie normale b=h;

UNI 735. — 27 aprile 1938-XVI: Profilati di acciaio laminati a caldo — Profilati a Z;

UNI 736. — 27 aprile 1938-XVI: Profilati di acciaio laminati a caldo — Profilati Zorès;

UNI 737. — 27 aprile 1938-XVI: Profilati di acciaio laminati a caldo — Profilati a L a spigoli vivi a lati uguali;

UNI 738. — 27 aprile 1938-XVI: Profilati di acciaio laminati a caldo — Profilati ad L a spigoli vivi a lati disuguali;

UNI 739 - 740. — 27 aprile 1938-XVI (fascicolo unico di due tabelle): Profilati di acciaio laminati a caldo — Profilati a T a spigoli vivi;

UNI 741. — 27 aprile 1938-XVI: Profilati di acciaio laminati a caldo — Profilati a Z a spigoli vivi e basi uguali;

UNI 742. — 27 aprile 1938-XVI: Profilati di acciai laminati a caldo — Profilati a Z a spigoli vivi e basi disuguali;

tutte di cui al decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 16 ottobre 1939-XVII;

UNI 821 - 823. — 19 dicembre 1938-XVII (fascicolo unico di tre tabelle): Profilati di acciaio laminati a caldo — Profilati ad L a lati uguali;

UNI 824 - 827. — 19 dicembre 1938-XVII (fascicolo unico di quattro tabelle): Profilati di acciaio laminati a caldo — Profilati ad L a lati disuguali;

UNI 828. — 19 dicembre 1938-XVII: Barre mezze tonde regolari di acciaio, laminate a caldo;

UNI 829. — 19 dicembre 1938-XVII: Barre mezze tonde irregolari di acciaio, laminate a caldo;

tutte di cui al decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 28 ottobre 1940-XIX;

UNI 1086 - 1087. — 6 agosto 1940-XVIII (fascicolo unico di due tabelle): Profilati di acciaio laminati a caldo — Profilati ad U, serie normale rinforzata;

sono da considerarsi *sospese*, ed in loro vece è temporaneamente prescritta la osservanza obbligatoria delle tabelle UNI *sostitutive* seguenti:

UNI T 706. — Barre tonde di acciaio laminate a caldo;

UNI T 709. — Barre quadre di acciaio laminate a caldo;

UNI T 710 - 712. — (Fascicolo unico di tre tabelle): Moiette di acciaio laminate a caldo;

UNI T 720 - 723. — (Fascicolo unico di quattro tabella): Larghi piatti di acciaio laminati a caldo;

UNI T 724. — Barre piatte tondate di acciaio laminato a caldo;

UNI T 725 - 726. — (Fascicolo unico di due tabelle): Profilati di acciaio laminati a caldo — Profilati a doppio T, serie normale;

UNI T 729 - 730. — (Fascicolo unico di due tabelle): Profilati di acciaio laminati a caldo — Profilati ad U, serie speciale;

UNI T 731 - 732. — (Fascicolo unico di due tabelle): Profilati di acciaio laminati a caldo — Profilati a T, serie normale b=h;

UNI T 735. — Profilati di acciaio laminati a caldo — Profilati a Z;

UNI T 736. — Profilati di acciaio laminati a caldo — Profilati Zorès;

UNI 737. — Profilati di acciaio laminati a caldo — Profilati ad L a spigoli vivi a lati uguali;

UNI T 738. — Profilati di acciaio laminati a caldo — Profilati ad L a spigoli vivi a lati disuguali;

UNI T 739 - 740. — (Fascicolo unico di due tabelle): Profilati di acciaio laminati a caldo — Profilati a T a spigoli vivi;

UNI T 741. — Profilati di acciaio laminati a caldo — Profilati a Z a spigoli vivi e basi uguali;

UNI T 742. — Profilati di acciaio laminati a caldo — Profilati a Z a spigoli vivi e basi disuguali;

UNI T 821 - 823. — (Fascicolo unico di tre tabelle): Profilati di acciale laminati a caldo — Profilati ad L a lati uguali;

UNI T 824 - 827. — Fascicolo unico di quattro tabelle): Profilati di acciaio laminati a caldo — Profilati ad L a lati disuguali;

Uni T 828. — Barre mezze tonde regolari di acciaio, laminate a caldo;

UNI T 829. — Barre mezze tonde irregolari di acciaio, laminate a caldo;

UNI T 1086 - 1087. — (Fascicolo unico di due tabelle): Profilati di acciaio laminati a caldo — Profilati ad U, serie normale rinforzata.

Ciascuna di tali tabelle temporanee sostitutive porta lo stesso numero della tabella UNI che essa è destinata a surrogare, con l'aggiunta della lettera T precedente il numero, ed è caratterizzata da contrassegno costituito dalla scritta trasversale colorata "Temporanea".

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti e stabilimenti di cui all'art. 1, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 3.

Le tabelle temporanee sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria, UNI - Milano.

Copie autenticate dal bollo del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso, dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 4.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 19 novembre 1942-XXI.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 19 novembre 1942-XXI.
Qualità e caratteristiche degli acciai al carbonio (1).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, numero 1699;

Sentito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 19 novembre 1942-XXI;

DECRETA:

Art. 1.

Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni o Enti predetti; per le Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per gli stabilimenti dichiarati ausiliari, le tabelle di osservanza obbligatoria concernenti le qualità, prescrizioni e prove degli acciai al carbonio seguenti:

UNI 671 - 672. — 18 gennaio 1938-XVI (Fascicolo unico di due tabelle): Getti di acciaio semplice ordinario — Qualità, prescrizioni, prove;

UNI 673 - 674. — 18 gennaio 1938-XVI (Fascicolo unico di due tabelle); Acciaio semplice ordinario, da fucinare — Qualità, prescrizioni, prove;

UNI 675 - 676. — 18 gennaio 1938-XVI (Fascicolo unico di due tabelle): Acciaio semplice da cementazione e da bonifica, da fucinare — Qualità, prescrizioni, prove;
di cui al decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 giugno 1939-XVII;

UNI 743 - 745. — 27 aprile 1938-XVI (Fascicolo unico di tre tabelle): Acciaio semplice in prodotti laminati a caldo (profilati, barre e larghi piatti) — Qualità, prescrizioni, prove;
di cui al decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 20 maggio 1940-XVIII;

UNI 815 - 816. — 19 dicembre 1938-XVII (Fascicolo unico di due ta-

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficale* n. 290 del 9 dicembre 1942-XXI.

belle): Acciaio semplice in prodotti laminati a caldo — Lamiere aventi spessore = 4 mm. — Qualità, prescrizioni, prove;
di cui al decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 19 novembre 1940-XIX, nonchè le tabelle:

UNI 1755 - 1756. — 24 ottobre 1941-XIX (Fascicolo unico di due tabelle): Acciaio semplice ordinario in prodotti fucinati — Qualità, prescrizioni, prove;

UNI 1757 - 1758. — 24 ottobre 1941-XIX (Fascicolo unico di due tabelle): Acciaio semplice da bonifica in prodotti fucinati ricotti — Qualità, prescrizioni, prove;

UNI 1759 - 1760. — 24 ottobre 1941-XIX (Fascicolo unico di due tabelle): Acciaio semplice da bonifica in prodotti fucinati bonificati — Qualità, prescrizioni, prove;

UNI 1761 - 1762. — 24 ottobre 1941-XIX (Fascicolo unico di due tabelle): Acciaio semplice da cementazione in prodotti fucinati ricotti — Qualità, prescrizioni, prove;

UNI 1763 - 1764. — 24 ottobre 1941-XIX (Fascicolo unico di due tabelle): Acciaio semplice da cementazione in prodotti fucinati cementati — Qualità, prescrizioni, prove;
non ancora rese di osservanza obbligatoria,
sono da considerarsi *sospese*, ed in loro vece è temporaneamente prescritta l'osservanza obbligatoria rispettivamente delle tabelle UNI *sostitutive* seguenti:

UNI T 671 - 672. — (Fascicolo unico di due tabelle): Getti di acciaio semplice ordinario — Qualità, prescrizioni, prove;

UNI T 673 - 674. — (Fascicolo unico di due tabelle): Acciaio semplice ordinario da fucinare — Qualità, prescrizioni, prove.

UNI T 675 - 676. — (Fascicolo unico di due tabelle): Acciaio semplice da cementazione e da bonifica, da fucinare — Qualità, prescrizioni, prove;

UNI T 743 - 745. — (Fascicolo unico di tre tabelle): Acciaio semplice in prodotti laminati a caldo (profilati, barre e larghi piatti) — Qualità, prescrizioni, prove;

UNI T 815 - 816. — (Fascicolo unico di due tabelle): Acciaio semplice in prodotti laminati a caldo — Lamiere aventi spessore ≧ 4 mm. — Qualità, prescrizioni, prove;

UNI T 1755 - 1756. — (Fascicolo unico di due tabelle): Acciaio semplice ordinario in prodotti fucinati — Qualità, prescrizioni, prove;

UNI T 1757 - 1758. — (Fascicolo di due tabelle): Acciaio semplice da bonifica in prodotti fucinati ricotti — Qualità, prescrizioni, prove;

UNI T 1759 - 1760. — (Fascicolo unico di due tabelle): Acciaio semplice da bonifica in prodotti fucinati bonificati — Qualità, prescrizioni, prove;

UNI T 1761 - 1762. — (Fascicolo unico di due tabelle): Acciaio semplice da cementazione in prodotti fucinati ricotti — Qualità, prescrizioni, prove;

UNI T 1763 - 1764. — Fascicolo unico di due tabelle): Acciaio semplice da cementazione in prodotti fucinati cementati — Qualità, prescrizioni, prove.

Ciascuna di tali tabelle temporanee sostitutive porta lo stesso numero della tabella UNI che essa è destinata a surrogare, con l'aggiunta della lettera T precedente il numero, ed è caratterizzata da contrassegno sostitutivo dalla scritta trasversale colorata "Temporanea".

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti e stabilimenti di cui all'art. 1, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 3.

Le tabelle temporanee sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria, UNI – Milano.

Copie autenticate dal bollo del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso, dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 4.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori.

Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 19 novembre 1942-XXI.

Il DUCE del Fascismo Capo del Governo

MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 19 novembre 1942-XXI. — *Unificazione rosette e piastrine* (1).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo. 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, numero 1699;

Sentito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 19 novembre 1942-XXI;

DECRETA:

Art. 1.

Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni o Enti predetti; per le Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per gli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 1729 - 1731. — 24 ottobre 1941-XIX: Rosette e piastrine — Prospetto dei tipi unificati (Fascicolo unico di tre tabelle);

UNI 1732. — 24 ottobre 1941-XIX: Rosette per viti con testa esagona e per dadi esagoni, grezze;

UNI 1733. — 24 ottobre 1941-XIX: Rosette per viti con testa esagona e per dadi esagoni, semilavorate;

UNI 1734 - 1735. — 24 ottobre 1941-XIX: Rosette per viti con testa esagona e per dadi esagoni, lavorate (Fascicolo unico di due tabelle);

UNI 1736. — 24 ottobre 1941-XIX: Rosette per viti con testa ad intaglio, semilavorate;

UNI 1737. — 24 ottobre 1941-XIX: Rosette con foro circolare, grezze;

UNI 1738. — 24 ottobre 1941-XIX: Rosette con foro quadro, grezze;

UNI 1739. — 24 ottobre 1941-XIX: Rosette per ribattini, semilavorate;

UNI 1740. — 24 ottobre 1941-XIX: Piastrine grezze;

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 9 dicembre 1942-XXI.

UNI 1741:. — 24 ottobre 1941-XIX: Piastrine per appoggio su ali di profilati a doppio T, grezze;

UNI 1742. — 24 ottobre 1941: Piastrine per appoggio su ali di profilati ad U, grezze;

UNI 1743 - 1744. — 24 ottobre 1941-XIX: Rosette di sicurezza, con nasetto (fascicolo unico di due tabelle);

UNI 1745. — 24 ottobre 1941-XIX: Rosette di sicurezza, con linguetta;

UNI 1746. — 24 ottobre 1941-XIX: Rosette di sicurezza, con doppia linguetta;

UNI 1747. — 24 ottobre 1941-XIX: Rosette di sicurezza, con linguetta ad angolo;

UNI 1748. — 24 ottobre 1941-XIX :Piastrine di sicurezza;

UNI 1751 - 1752. — 24 ottobre 1941-XIX: Rosette elastiche (Fascicolo unico di due tabelle);

UNI 1753 - 1754. — 24 ottobre 1941-XIX: Rosette elastiche — Prescrizioni e prove (Fascicolo unico di due tabelle).

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dal compimento di un anno a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

A partire dal compimento di tale termine, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta oppure per reintegro di dotazioni di magazzino dovranno conformarsi alle tabelle predette.

Art. 3.

Alle Amministrazioni ed Enti tenuti all'osservanza delle presenti disposizioni è data facoltà di derogare da quanto prescritto nelle suddette unificazioni:

a) quando si tratti di introdurre tipi nuovi di rosette o di piastrine che rappresentino un progresso sostanziale della tecnica;

b) per le fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero, nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni UNI.

Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle disposizioni del presente decreto si trovassero nella necessità di dover derogare alle disposizioni stesse, dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà, con esplicito articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione nell'industria, UNI - Milano.

Copie autenticate dal bollo del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso, dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 7.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 19 novembre 1942-XXI.

Il DUCE del Fascismo Capo del Governo
MUSSOLINI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Riattivazione strada comunale chilom. 49 + 643 della linea Bologna-Verona.	L. P.	Ore 18 del 21 dic. 1942-XXI	111.000	Sezione Lavori Bologna
Lavori per assicurare il transito della sagoma T.E. sulla linea Ancona-Pescara.	L. P.	Ore 18 del 21 dic. 1942-XXI	526.560	Sezione Lavori Ancona
Revisione meccanica binari fra S. Giovanni Barra e Nocera Inferiore.	L. P.	Ore 12 del 22 dic. 1942-XXI	1.050.800	Sezione Lavori Napoli
Revisione meccanica binari fra Nocera Inferiore e Battipaglia.	L. P.	Ore 12 del 23 dic. 1942-XXI	1.190.000	Sezione Lavori Napoli
Revisione meccanica binari sulla linea Cervaro-Napoli fra Aversa-Benevento e S. Marcellino-Gricignano.	L. P.	Ore 12 del 28 dic. 1942-XXI	1.470.000	Sezione Lavori Napoli
N. 1 elevatore idraulico da 30 tonnellate.	A. C.	31 dicembre 1942-XXI	—	Serv. Mat. e Traz. - Uff. 2°, Sez. 8ª - Firenze.
Impianto riscaldamento nel nuovo dormitorio per personale in stazione di Postumia Grotte.	A. C.	Ore 18 del 1° genn. 1943-XXI	—	Sezione Lavori Trieste

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Valvole per portine di sciacquamento.	T. P.	16.12.1942 A. XXI	Servizio Approvvigionamenti - Sezione 7ª
N.	10	Ruote e corone dentate . . .	T. P.	18.12.1942 A. XXI	Id. Sezione 7ª
—	—	Staffe per molle, piastrine e occhi.	T. P.	22.12.1942 A. XXI	Id. Sezione 7ª
Kg.	35.000	Cordicelle varie	T. P.	22.12.1942 A. XXI	Id. Sezione 5ª.A
ml.	200.000	Tela di canapa verde	T. P.	22.12.1942 A. XXI	Id. Sezione 5ª.A
N.	17	Bielle accoppiate per locomotive	T. P.	23.12.1942 A. XXI	Id. Sezione 7ª
N.	5.000	Raccordi angolari per archetti trolley.	T. P.	26.12.1942 A. XXI	Id. Sezione 7ª
N	8.300	Bandoliere di cuoio marrone . .	T. P.	26.1.1943 A. XXI	Id. Sezione 5ª.A

Il Direttore Generale
VELANI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. **16,00**

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . . » **32,00**

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale – Servizio Personale e Affari Generali – dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXV - N. 52. 24 dicembre 1942
Anno XXI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1942-XXI — Soc. An. Poligrafica Italiana - Via della Guardiola, 22

LEGGE 26 novembre 1942-XXI, n. 1428. — *Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 11 maggio 1942-XX, n. 501, recante provvedimenti in materia di tasse di bollo* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 11 maggio 1942-XX, n. 501, recante provvedimenti in materia di tasse di bollo, con le seguenti modificazioni:

L'art. 7 è sostituito col seguente:

« La tassa graduale sulle cambiali ed altri effetti di commercio creati nel Regno e pagabili nel Regno è stabilita come segue:

1) cambiali rilasciate dai commercianti emesse e pagabili nel Regno con scadenza non superiore ad un mese: L. 0,50 per ogni mille o frazione di mille lire;

2) cambiali ed altri effetti di commercio con scadenza non superiore a quattro mesi:

fino a	L.	200				tassa	L.	0,40
oltre	»	200	fino a	L.	400	»	»	0,80
»	»	400	»	»	600	»	»	1,20
»	»	600	»	»	800	»	»	1,60
»	»	800	»	»	1000	»	»	2,—

per somme superiori a L. 1000 o frazioni di L. 1000: tassa di L. 2, per ogni mille lire o frazione di mille lire;

3) cambiali ed altri effetti di commercio con scadenza superiore a quattro mesi e sino a sei mesi:

fino a	L.	200				tassa	L.	0,60
oltre	»	200	fino a	L.	400	»	»	1,20
»	»	400	»	»	600	»	»	1,80
»	»	600	»	»	800	»	»	2,40
»	»	800	»	»	1000	»	»	3,—

per somme superiori a L. 1000 o frazioni di L. 1000: tassa L. 3, per ogni mille lire o frazione di mille lire;

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 18 dicembre 1942-XXI.

4) cambiali ed altri effetti di commercio con scadenza superiore a sei mesi e per quelle con data e scadenza in bianco o mancanti dell'una o dell'altra: il doppio delle tasse graduali per le cambiali con scadenza non superiore a sei mesi, di cui sopra al n. 3».

All'art. 8, primo comma, le parole: «numeri 2 e 3», sono sostituite con le parole: «numeri 2, 3 e 4».

L'art. 9 è soppresso.

L'art. 10 prende il n. 9.

All'art. 11 che prende il n. 10, è aggiunto il seguente comma:

«Per i titoli di cui al precedente n. 2 la tassa può essere corrisposta anche mediante carta bollata».

L'art. 11 che prende il n. 10, è modificato come segue:

«Restano ferme le disposizioni relative alle tasse di cui ai seguenti articoli della tariffa 4 annessa alla legge 30 dicembre 1923-II, n. 3268:

1° titoli di rendita del Debito pubblico dello Stato, di cui all'art. 45 della anzidetta tariffa;

2° atti per la concessione dell'uso di arinadi, scompartì, ecc., da parte di Istituti di credito di cui all'art. 70 della citata tariffa;

3° avvisi e manifesti al pubblico, di cui agli articoli 85, 86 e 87 della citata tariffa;

4° le sentenze definitive e i provvedimenti di volontaria giurisdizione, di cui agli articoli 118, nn. 12 e 13; 119, n. 10 e 11; 120, n. 7 della citata tariffa».

Dopo l'art. 10 è inserito il seguente:

«Art. 11. — Le tasse di bollo stabilite dall'art. 50 della tariffa A annessa alla legge 30 dicembre 1923-II, n. 3268, sono stabilite nella misura seguente:

I. — *Titoli nominativi.*

Quando il capitale nominale del titolo non supera L. 200: tassa L. 0,80.
Quando supera:

L. 200 e non L.	500	. . . .	tassa	L.	1 —
» 500 » »	2500	. . . .	»	»	2 —
oltre L. 2500		. . . .	»	»	3 —

II. — *Titoli al portatore.*

Quando il capitale nominale del titolo non supera L. 200: tassa L. 0,80.
Quando supera:

L. 200 e non L.	500	. . . .	tassa	L.	1 —
» 500 » »	1.000	. . . .	»	»	2 —
» 1000 » »	2.500	. . . .	»	»	3 —
» 2500 » »	5.000	. . . .	»	»	4 —
» 5000 » »	10.000	. . . .	»	»	6 —
quando supera » »	10.000	. . . .	»	»	10 —

La tassa di cui al presente articolo è dovuta per ogni titolo.

La stessa tassa è dovuta per i certificati provvisori dei titoli suddetti, col massimo peraltro di L. 6.

La disposizione di cui all'art. 24, secondo comma, del R. decreto 29 marzo 1942-XX, n. 239, si applica anche ai certificati provvisori rilasciati in sostituzione di titoli al portatore regolarmente bollati presentati per la conversione in nominativi ».

L'art. 51 della tariffa A annessa alla legge 30 dicembre 1923-II, n. 3268, è abrogato.

La tassa sui titoli si corrisponde mediante punzone, marche da bollo e carta bollata; quella sui certificati provvisori, esclusivamente con marche da bollo e carta bollata.

Quando la tassa è pagata mediante marche, queste devono essere apposte ed annullate esclusivamente per mezzo dell'Ufficio del registro.

Resta ferma ogni altra disposizione di cui al citato art. 50 della tariffa A, annessa alla legge 30 dicembre 1923-II, n. 3268.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 novembre 1942-XXI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GRANDI.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

Ordine di servizio n. 132.

Estensione di servizio nella fermata di Cologne.

Dal giorno 1° gennaio 1943-XXI la fermata di COLOGNE, della linea Lecco-Rovato, attualmente gestita con le norme in uso per le case cantoniere, verrà abilitata al completo servizio viaggiatori e bagagli, nonchè ai trasporti a G. V. e P. V. in piccole partite di peso fino a 1000 Kg., composti di colli non superanti il peso di 100 Kg. ciascuno, con le modalità vigenti per le fermate aventi gestioni proprie.

La suddetta fermata cesserà quindi di dipendere contabilmente dalla stazione di Palazzolo S/O ed effettuerà invece il versamento dei propri introiti direttamente alla Cassa Compartimentale di Milano, osservando le disposizioni e norme relative al servizio dei valori e la periodicità di cui alla lettera A del-l'Ordine di servizio n. 184/1913.

Di conseguenza nel "Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete ferroviaria dello Stato" (edizione 1942-XX) dovranno essere apportate le seguenti modificazioni:

— nella Parte I, a pag. 28, di fianco al nome di Cologne, nella colonna 1 dovrà essere depennata l'indicazione " " nelle colonne 7 ed 8 dovranno essere sostituite le indicazioni "V (19) e B (19)" con "V e B"; nelle colonne 9 e 10 si dovranno esporre rispettivamente "G (9) e P (9)";

— Nelle Parti II, III e IV di contro al nome di Cologne non dovrà più figurare la caratteristica di casa cantoniera.

Nella Parte I della "Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio" (Edizione 1936/XIV) a pag. 14, di contro al nome di Cologne, dovrà essere depennata l'indicazione " • " e dovrà essere modificata l'indicazione "LB" in "LP"

Analoghe modificazioni dovranno essere praticate nelle altre pubblicazioni di servizio interessate.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9, 12 e 13.

Comunicato:

Deliberazioni Ministeriali circa le Imprese ammesse a gestire servizi in appalto dell'Amministrazione ferroviaria.

La Commissione, istituita ai sensi dell'articolo 4 del R. Decreto Legge 23 febbraio 1939-XVII, n. 309, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, riguardante la formazione e la tenuta degli elenchi delle imprese ammesse a gestire servizi in appalto delle Amministrazioni ferroviaria, postelegrafica ed Azienda di Stato per i servizi telefonici, nella seduta te-

nutasi il giorno 11 dicembre 1942-XXI, presso la Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato, ha preso le seguenti deliberazioni, ratificate dal Ministro delle Comunicazioni il 16 dicembre 1942-XXI.

ISCRIZIONE NELL'ELENCO

Ragione sociale e sede legale	Specializzazione	Limite di appalto
NECCHI Giovanni Pavia	Manovalanza in genere	L. 200.000

ESTENSIONE D'ISCRIZIONE E DI LIMITE DI APPALTO

Ragione sociale e sede legale	Specializzazione e limite d'appalto	Estensione
IMPRESA "LUCIDOR" DI MONTI Michele Milano	Pulizia piazzali L. 200.000	L. 500.000

Errata - corrige.

Bollettino Ufficiale n. 49/1942-XXI.

Ordine di servizio n. 130. — Compensi per funzioni giudiziarie.
A pagina 356, al secondo rigo del punto *b*) togliere le parole: « *degli uffici* 2° ».

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Costruzione blocchi fondazione per pali e portali per elettrificazione linea Ciampino-Albano.	L. P.	Ore 11 del 28 dic. 1942-XXI	335.000	Ufficio Elettrificaz. Roma
Lavori d'armamento sulle linee del Riparto Lavori di Voghera.	L. P.	Ore 12 del 28 dic. 1942-XXI	230.000	Sezione Lavori Milano
Lavori di verniciatura opere metalliche del Compartimento di Ancona.	L. P.	Ore 11 del 28 dic. 1942-XXI	237.730	Sezione Lavori Ancona
Lavori d'armamento sulle linee del Riparto Lavori di Gallarate.	L. P.	Ore 12 del 29 dic. 1942-XXI	165.000	Sezione Lavori Milano
Rinnovamento ml. 20.000 di binari sulla linea Portogruaro Bivio Galleria.	L. P.	Ore 16 del 30 dic. 1942-XXI	925.000	Sezione Lavori Trieste
Lavori di scavo nella zona "Collina" in stazione di Roma Littorio.	L. P.	Ore 12 del 4 genn. 1943-XXI	1.100.000	Sez. Speciale Lavori Roma
Raccolta detriti di carbone in stazione di S. Marco Roggiano.	L. P.	Ore 18 dell'11 genn. 1943-XXI	37.800	Sezione Lavori Reggio Calabria
Rinnovamento binari sulla linea Chivasso-Aosta.	L. P.	Ore 18 dell'11 genn. 1943-XXI	231.000	Sezione Lavori Torino
N. 1 Gru a ponte scorrevole da 30 tonn. ad azionamento elettrico.	A. C.	30 gennaio 1942-XXI	—	Servizio Mat. e Trazione, Ufficio III, Sez. 9ª – Firenze

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	85	Manovelle di acciaio per alberi motori.	T. P.	26.12.1942 A. XXI	Servizio Approvvigionamenti – Sezione 7ª
N.	60	Viti con chiocciola	T. P.	30.12.1942 A. XXI	Id. Sezione 7ª

Il Direttore Generale
VELANI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . **L. 16,00**

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . **» 32,00**

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale – Servizio Personale e Affari Generali – dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXV - N. 53. 31 dicembre 1942
Anno XXI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1942-XXI — Soc. An. Poligrafica Italiana - Via della Guardiola, 22

Ordine di servizio n. 133.

Sopraccarico dei carri a due sale a scartamento ordinario.

1. — In deroga alle vigenti disposizioni e fino a nuovo avviso, per i carri F. S. e per i carri esteri a due sale a scartamento ordinario, sono ammessi i seguenti sopraccarichi rispetto al limite di carico (*), semprechè non venga superato complessivamente fra tara e carico il peso massimo per asse ammesso sulle singole linee e di cui agli Allegati *A* e B al presente Ordine di servizio:

a) *Trasporti in servizio interno, cumulativo italiano e di corrispondenza.*

— carri F. S. e carri tedeschi — Sopraccarico 2 *Tonn.* (**);
— carri esteri esclusi i tedeschi — Sopraccarico 1 *Tonn.* (***).

b) *Trasporti diretti all'estero.*

— carri F. S. e carri esteri — Sopraccarico 1 *Tonn.* (***).

2. — Quanto ai *trasporti provenienti dall'estero*, per i *carri F. S.* valgono le norme relative al sopraccarico ed al limite di peso per asse stabilite nel precedente punto 1 per i trasporti in servizio interno, mentre per i *carri esteri,* a qualsiasi nazionalità appartengano, è ammesso un sopraccarico fino a 2 Tonn. *Per questi ultimi carri è anche consentito, in via eccezionale, un peso massimo per asse di Tonn.* 16,5 (*Tonn.* 33 *fra tara e carico*), *con le limitazioni di cui all'allegato* C.

3. — Agli effetti delle norme contenute nei paragrafi: 17 (Disposizione d'indole generale) e 21 punto D (Carri circolanti con treni celeri) della Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio, parte II, si deve intendere per *carico completo* il limite di carico aumentato del sopraccarico ammesso.

Di conseguenza su questo carico massimo dovrà computarsi la riduzione prescritta dalle norme stesse per determinate categorie di veicoli e per determinate velocità.

4. — Nell'Allegato *D* viene riportato l'elenco delle merci assorbenti per le quali, se caricate su carro scoperto anche protetto da copertone, si deve applicare la riduzione del 5 % sul carico massimo ammesso.

Il presente Ordine di servizio annulla e sostituisce integralmente gli Ordini di servizio nn. 32/1941 e 101/1942, nonchè ogni altra disposizione finora data in materia.

(*) Per limite di carico s'intende quello indicato sul carro o, in mancanza, la portata aumentata del 5 %.

(**) Fanno eccezione i carri F. S. *con portata inferiore a* 17 *Tonn.* ed i *carri provenienti dalla guerra* (cioè carri con numero di 7 cifre di cui la prima è 7 oppure con numero di 6 cifre di cui la prima è 0) *per i quali è ammesso un sopraccarico fino ad* 1 *Tonn. rispetto al limite di carico.*

(***) Fanno eccezione i carri svizzeri delle serie J[1], K, L, L[1], L[2] ed M[1] *per i quali non è ammesso alcun sopraccarico.*

ALLEGATO A ALL'O. S. N. 133 – 1942-XXI.

PESO MASSIMO PER ASSE AMMESSO DALLE SINGOLE LINEE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Tonn. 16: Tutte le linee meno le seguenti.

Tonn. 15:

Cuneo-Saluzzo
Busca-Dronero
Bressana-Broni
Modena-S. Antonio M.
Merano-Malles
Adria-Chioggia
Fabriano-Urbino
Sulmona-Terni
Velletri-Terracina
Sparanise-Minturno
Termoli-Campobasso
Avellino-Benevento
Telese-Telese Bagni
Cerignola-Cerignola Città
Bari-Brindisi
Bellavista-Nasisi
Nasisi-B. Arsenale - Collebasso - R. Arsenale
B. Arsenale-Buffoluto
Metaponto-Reggio Calabria
Sibari-Cosenza
S. Eufemia-Catanzaro M.
Siracusa-Licata
Olbia-Golfo Aranci

Tonn. 14,5:

Canfanaro-Rovigno
Cervignano-Belvedere
Chilivani-Porto Torres
Decimomannu-Iglesias

Tonn. 14:

Airasca-Saluzzo-Savigliano
Bricherasio-Barge
Vignale-Varallo
Fano-Fermignano
Porto d'Ascoli-Ascoli Piceno
Giulianova-Teramo

Tonn. 10:

Brunico-Campo Tures
Poggibonsi-Colle Val d'Elsa

ALLEGATO B ALL'O. S. N. 133 – 1942-XXI.

PESO MASSIMO PER ASSE SULLE LINEE CONCESSE CON LE QUALI E' AMMESSO LO SCAMBIO DEL MATERIALE MOBILE.

	Peso massimo per asse (Tonnellate)
Torino-Rivoli	15
Torino-Ciriè-Valli di Lanzo	15
Settimo-Rivarolo-Castellamonte	14,5
Rivarolo-Cuogné-Ponte Canavese	14,5
Dogliani-Monchiero	15

Segue: ALLEGATO *B* ALL'O. S. N. 133 - 1942-XXI.

	Peso massimo per asse (Tonnellate)
Santhià-Biella	15
Novara-Biella	15
Ferrovie Nord-Milano	15
Monza-Molteno	15
Verbania Intra-Verbania Pallanza-Omegna	15
Sondrio-Tirano	15
Bergamo-S. Martino de Calvi Nord	15
Bergamo-Ponte della Selva-Clusone	15
Lago d'Iseo (1)	15
Brescia-Passirano-Paderno	15
Rovato-Iseo-Edolo con tronco di allacciamento Bornato Calino-Passirano Paderno	15
Soresina-Rovato	15
Rezzato-Vobarno	14,5
Stradella-S. Maria della Versa	15
Novi Ligure-Ovada	15
Basaluzzo-Frugarolo	15
Voghera-Varzi	15
Mantova-Peschiera	15
Verona-Caprino-Garda	10,5
Verona-Grezzana	15
Verona-S. Michele Extra	15
Caldiero-Tregnago	15
Sambonifacio-S. Giovanni Ilarione	15
Vicenza-Recoaro Terme, con diramazione S. Vitale-Chiampo	15
Thiene-Piovene-Rocchette-Arsiero	15
Bassano-Vicenza-Montagnana	12
Bribano-Agordo	15
Lana Postal-Lana di Sopra	15
Bolzano-Caldaro	13
Carnia-Villa Santina	15
Udine-Cividale	15
Padova-Piazzola-Carmignano di Brenta	14,5
Padova-Bagnoli	15
Padova-Mira Porte	15
Padova-Piove di Sacco	12
Piacenza-Bettola	16
Parma-Guastalla-Suzzara	14,5
Adria-Piove di Sacco	14
Piove di Sacco-Venezia Mestre	15
Adria-Ariano Polesine	15,5
Suzzara-Ferrara	14,5
Ferrara-Copparo	14,5
Ferrara-Codigoro	15
S. Giovanni in Persiceto-Decima-Ferrara	13
Reggio Emilia-Ciano con diramazione Barco-Montecchio Emilia	14

(1) Il passaggio dei carri avviene a mezzo di pontoni da traghetto.

Segue: ALLEGATO *B* ALL'O. S. N. 133 - 1942-XXI.

	Peso massimo per asse (Tonnellate)
Reggio Emilia-Sassuolo	14,5
Reggio Emilia-Boretto	15
Reggio Emilia-Guastalla, con diramazione Bagnolo in Piano-Carpi	14,5
Sassuolo-Modena-La Mirandola	15
Cavezzo Villafranca-Finale Emilia	15
Modena-Vignola	15
Modena-Crevalcore-Decima	14,5
Spilamberto-Bazzano	15
Casalecchio di Reno-Vignola	15
Bologna-Pieve di Cento	12
Bologna-Malalbergo	12
Bologna-Portomaggiore	15
Budrio-Massalombarda	15
Imola-Fontanelice	14
Imola-Massalombarda	14,5
Carrara S. Martino-Ravaccione, con diramazione Torano-Piastra e Tarnone-Colonnata	15,5
Navacchio-Calci	14
Arezzo-Pratovecchio Stia	14,5
Massa Marittima-Follonica Porto	13
Siena-Buonconvento-Monte Antico	15
Arezzo-Sinalunga	15
Terni-Perugia Ponte S. Giovanni-Umbertide, con diramazione Perugia Ponte S. Giovanni-Perugia S. Anna	14
Orbetello-Porto S. Stefano	14,5
Terni-Ferentillo	15
Roma-Civita Castellana-Viterbo	15
Roma-Lido di Roma	15
S. Severo-Rodi-Peschici	15
Cancello-Benevento	15
Napoli-Pozzuoli-Torregaveta	15
S. Severo-Torremaggiore	15
S. Spirito-Bitonto	15
Gioia Tauro-Cittanova-Cinquefondi (1)	14
Cosenza F. S.-Cosenza Casali	15
Bari-Locorotondo	14
Mungivacca-Casamassima-Putignano	14
Novoli-Nardò-Tricase-Maglie	13
Lecce-Francavilla Fontana	15
Casarano-Gallipoli	14
Francavilla Fontana-Locorotondo	14
Taranto-Martina Franca	13
Lecce-Zollino-Gallipoli	14,5
Zollino-Otranto	16

(1) Il passaggio dei carri avviene a mezzo di carrelli trasbordatori.

ALLEGATO *C* ALL'O. S. N. 133 - 1942-XXI.

LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DI CARRI ESTERI DI QUALSIASI NAZIONALITA' CON PESO PER ASSE DI TONN. 16,5 (Vedere p. 2 dell'O. S.).

1. — Linee sulle quali è vietata la circolazione dei carri predetti:

Brunico-Campo Tures
Canfanaro-Rovigno
Vignale-Varallo
Bricherasio-Barge
Airasca-Saluzzo
Modena-Mantova-S. Antonio M.
Cecina-Volterra
Ascoli-Porto d'Ascoli
Campobasso-Termoli
Siracusa-Licata
Saluzzo-Cuneo
Busca-Dronero
Palazzolo-Paratico
Cervignano-Belvedere
Adria-Chioggia
Poggibonsi-Colle Val d'Elsa
Fano-Fermignano
Giulianova-Teramo
Metaponto-Reggio Calabria
Telese-Telese Bagni

2. — Linee sulle quali i carri stessi possono circolare, ma con velocità non superiore a 30 Km.-ora:

Velletri-Terracina
Rocchetta-Gioia del Colle
Spinazzola-Barletta
Alcamo Diramazione - Castelvetrano-Trapani
Sparanise-Minturno
Bari-Lecce
Ofantino-Margherita di Savoia
Merano-Malles

3. — Linea sulla quale i carri stessi possono circolare, ma con velocità non superiore a 40 Km.-ora:

Gallarate-Laveno-Pino.

ALLEGATO *D* ALL'O. S. N. 133 - 1942-XXI.

ELENCO DELLE MERCI ASSORBENTI PER LE QUALI, SE CARICATE SU CARRO SCOPERTO, ANCHE PROTETTO DA COPERTONE SI DEVE APPLICARE LA RIDUZIONE DEL 5 % SUL CARICO MASSIMO AMMESSO DAL CARRO.

Abaca (fibre di) e di canapa di Manilla.
Agava o sisal (fibre di).
Alfa (fibre di).
Alce (fibre di).
Ananas (fibre di).
Calce idraulica.
Calce viva.
Calciocianamide.

Segue: Allegato *D* all'O. S. n. 133 - 1942-XXI.

Canapa del Bengala e di Manilla anche pettinata.
Canapa indigena od esotica anche pettinata e tinta.
Capecchio o stoppa di canapa.
Carbonata greggio o potassa del commercio.
Cascami di fibre artificiali (rajon e simili).
Cascami di fibre vegetali tessili o da intreccio:

a) di cotone e di ramié;
b) di cotone idrofilo;
c) di canapa indigena od esotica, di lino (compreso quello della Nuova Zelanda), di juta, cioè stoppe.

Cascami di fibre di lana buoni ancora per la filatura.
Cascami di filati di qualsiasi condizione:

a) di fibre artificiali (rajon e simili);
b) composti di fibre vegetali (filetti);
c) di lana.

Ceneri alcalinifere provenienti dalla combustione di materie organiche (varec, ecc.).
Ceneri di lolla di riso.
Ceneri di vinacce.
Ceneri vive e ceneri comuni.
Cocco (fibre di).
Concimi chimici non nominati.
Cordami di fibre vegetali.
Cotone greggio anche in faldelle.
Crine vegetale.
Dolomia calcinata, anche macinata (ossido di calcio e magnesio impuro).
Erba comune secca.
Erba sala.
Falasco (erba).
Fibre di fiocco.
Fibre di cotone grezzo.
Fibre di lino, formio (lino della Nuova Zelanda), di gelso, di ortica o di ramié anche pettinate.
Fibre di altre piante.
Fieno.
Fuco.
Ginestra (fibre di).
Ginestra (paglia di).
Imballaggi di tela di canapa, di juta cruda, grossolana e greggia.
Juta anche pettinata e tinta.
Kapok.
Lana calcinata.
Lana meccanica.
Lanital (fibre di).
Legno (farina di).
Lino (stoppa di).
Nero animale, nero di avorio e nero d'ossa nuovo o rivivificato.
Nero di Roma (miscele di carbone con materie argillose).
Nero non nominato.

Segue: Allegato *D* all'O. S. n. 133 - 1942-XXI.

Nitrato di ammonio mescolato in quantità non eccedente il 50 % con leucite, gesso, argilla od altre simili sostanze minerali.
Nitrato di calcio.
Ortica (fibre di).
Ovatte di cellulosa.
Ovatte di cotone.
Paglia comune e paglia di riso.
Potasse del commercio (carbonato di potassio greggio).
Piassava (fibre di).
Rafia (nastri di)
Rajon (fibre artificiali di) in fili o lamelle.
Ramiè (fibre di ortica) anche pettinata.
Salini (sali provenienti dalla lisciviazione o lavatura delle ceneri alcalinifere delle piante).
Salino potassico.
Sansa essiccata e macinata.
Sisal (fibre).
Solfato di ammonio.
Solfonitrato di ammonio.
Sparto (fibre di).
Stoppa di canapa, di lino e di juta.
Stracci di lana.
Stracci di altri tessuti e stracci di ogni specie, ecc.
Tampico (fibre di).
Tessuti cascami e ritagli di tessuti nuovi di altre fibre.
Tondello (lolla macinata).
Trefoli di canapa e di juta.

In questo elenco non sono comprese quelle merci assorbenti che si prevede non verranno spedite a carro completo e quelle che per la loro voluminosità difficilmente possono raggiungere i limiti di carico.

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Manutenzione armamento linea Castelvetrano-Burgio-Magazzolo.	L. P.	ore 14 del 4 gennaio 1943-XXI	246.600	Sezione Lavori Palermo
Manutenzione armamento linea Siracusa-Licata.	L. P.	ore 14 del 4 gennaio 1943-XXI	217.500	Sezione Lavori Palermo
Costruzione fabbricatini per impianti A. C. E. e ricovero autoscala in stazione di Postumia Grotte.	L. P.	Ore 18 del 6 gennaio 1943-XXI	375.000	Sezione Lavori Trieste
Rinnovamento binari fra le stazioni di Ala e Serravalle.	L. P.	Ore 17 del 6 gennaio 1943-XXI	250.000	Sezione Lavori Bolzano
Fornitura serramenti in legno nel fabbricato magazzino "La Provvida" a Roma Prenestina.	L. P.	Ore 12 del 7 gennaio 1943-XXI	990.000	Sez. Spec. Lavori Roma
Ampliamento locale all'aperto sottostazione di Montalto di Castro.	L. P.	Ore 11 dell'11 genn. 1943-XXI	55.000	Uff. Elettrificazione Roma
Raccolta detriti carbone in stazione di S. Eufemia Lam.	L. P.	Ore 18 del 12 gennaio 1943-XXI	41.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Sistemazione viadotto torrente Viera linea Treviso-Calalzo.	L. P.	Ore 11 del 12 gennaio 1943-XXI	216.000	Sezione Lavori Venezia
Impianto riscaldamento in alcuni locali dell'edificio RR. PP. a Roma S. Silvestro.	A. C.	Ore 12 del 14 gennaio 1943-XXI	—	Sezione Lavori Roma
Costruzione baracca dormitorio in stazione di Novara.	L. P.	Ore 18 del 19 gennaio 1943-XXI	20.800	Sezione Lavori Torino
Costruzione pensilina in legno addossata al F. V. di Savona L.	L. P.	Ore 18 del 21 gennaio 1943-XXI	218.000	Sezione Lavori Torino

Il Direttore Generale
VELANI

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . **L. 16,00**

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . **» 32,00**

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale e Affari Generali - dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.